

per essere contro la giustizia, et l'equità
domendosi da ogn'uno comprare la roba
al prezzo che vuole, ne si devea usar l'ordine

CONSULTE, RAPPRESENTANZE, PROGETTI PER L'ECONOMIA DEL REGNO DI NAPOLI

I

1734-1739

a cura di

Daniela Ciccolella, Alida Clemente, Biagio Salvemini

conferirgli tutte le sue notizie, et lumi,
accio che concorrendo insieme,
posino operare piu giuoramente, e
parvenire a con miglior successo
nuov stabilimento del commercio
a tra ambedue gli Stati.

Nortgiato V.M. de i danti, che risolvano all' Erario Regio e al F
gno, con gli abusi intentali et impediri la vendita di tutti i go
neri di Venetuglia ne propej luoghi, non bastano, senza per
si fuori Regno esterne, col monio, che servono per l' Anno
no di questa Capitale derivandone da eto l'impe dim' de
Commercio, et l' Peggiadizo del Valliso, con venerabilissim
Richter, et l. Seg. di Stato, in data de 9. del corrente si
mandovi, che avendo noi avanti g' occhi le



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Non v'è cosa in tutto l'Universo, qual tra le Denti con più
rinsenza, e Religione, et lo mantenimto dell' umana Società
debban cercarse, et desiderarse, quando la libertà del Commercio

CONSULTE, RAPPRESENTANZE, PROGETTI
PER L'ECONOMIA DEL REGNO DI NAPOLI

I

1734-1739

CONSULTE, RAPPRESENTANZE, PROGETTI PER L'ECONOMIA DEL REGNO DI NAPOLI

I
1734-1739

a cura di

DANIELA CICCOLELLA

ALIDA CLEMENTE

BIAGIO SALVEMINI



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Volume finanziato dal PRIN 2015 *Alla ricerca del “negoziante patriota”. Mercantilismi, moralità economiche e mercanti dell’Europa mediterranea (secoli XVII-XIX)*, Unità di ricerca di Napoli, con sede presso l’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’.

Ha collaborato alla trascrizione dei documenti Federica Pellicoro.

Ha collaborato alla revisione dello spagnolo Cristian Consuegra.

Le immagini sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

© CNR Edizioni 2021

P.le Aldo Moro, 7

00185 Roma


Impaginazione e stampa: Grafica Elettronica srl - via B. Cavallino 35/g - 80128 Napoli

Codice ISBN versione cartacea 978-88-8080-445-1

Codice ISBN versione elettronica 978-88-8080-444-4

Codice DOI: 10.48217/MNDNCL01

I contenuti di questo libro sono soggetti alla licenza [Creative Commons - Attribuzione - versione 3.0](#). Possono quindi essere riprodotti, distribuiti, comunicati e adattati liberamente, anche a scopi commerciali, a condizione che sia citata la fonte.

 L’edizione digitale è in Gratis Open Access.

INDICE GENERALE

Presentazione	p.	VII
<i>Mercantilismi mediterranei</i>	»	VII
<i>Un mondo di carte.</i>	»	XII
<i>Il Regno di Napoli nelle sperimentazioni del potere</i>	»	XV
<i>Per un meta-archivio della expertise</i>	»	XXIII
Introduzione ai testi: fonti, criteri, apparati	»	1
Abbreviazioni.	»	13
Monete, pesi e misure	»	15
Gli autori dei testi	»	19
Testi	»	41
Fonti: note ai testi e altri percorsi documentari	»	895
Appendice	»	917
<i>Materiali relativi alla Giunta del Commercio</i>	»	917
<i>Quadri sinottici delle fonti: Giunta del Commercio e Conferenze di commercio</i> . . .	»	928
Indice dei testi	»	935
Indice delle immagini	»	951
Indice analitico.	»	953

PRESENTAZIONE

Questo volume è il primo di una serie dedicata alla edizione di testi prodotti, nella sfera pubblica del Regno di Napoli dell'ultima età moderna, da una congerie di attori, istituzionali e no, che partecipano a vario titolo all'elaborazione di decisioni in materia economica.

Per la massima parte questi testi sono riconducibili a ciò che nel linguaggio dei protagonisti viene definito *consulta*, parere richiesto dal sovrano in vista della produzione di norme di ogni livello. Un secondo, minoritario, gruppo di testi è costituito dalle *rappresentanze* prodotte di propria iniziativa da soggetti istituzionali. Un terzo gruppo è composto da testi di diverso tipo, quali relazioni inviate dai consoli che operano sulle piazze mercantili estere, suppliche, rapporti tecnici, progetti presentati da individui esterni o periferici rispetto all'apparato statale, che mettono le loro autoproclamate competenze al servizio del re: latori di proposte di intraprese manifatturiere o mercantili o di riforma dell'amministrazione finanziaria, che spesso aspirano ad ottenere privilegi, protezione o nomine.

La ricerca si è concentrata sul lascito documentario degli apparati centrali del governo borbonico; dunque non si è presa in esame, oltre alla documentazione locale, ecclesiastica e feudale, quella di due grandi produttori di testi di natura consultiva e titolari di spazi decisionali consistenti, inseriti nell'ordinamento complesso della nuova formazione politica meridionale: il Regno di Sicilia e la Dogana della Mena delle Pecore di Foggia. Pubblichiamo quindi documenti sull'economia siciliana e sulla macchina della transumanza istituzionalizzata prodotti, ricevuti e archiviati dagli apparati napoletani, ma non quelli dei due grandi enti preposti al governo di quegli ambiti.

La cronologia adottata va dalla fondazione del Regno autonomo, il 1734, al 1806, anno d'inizio del decennio francese e della costruzione della monarchia amministrativa che mette fine allo Stato di antico regime. Questo primo volume copre il sessennio fino al 1739, quando l'istituzione del Supremo Magistrato di Commercio segna una sia pur provvisoria sistemazione delle pratiche di consulenza nell'ordinamento del regno napoletano.

Mercantilismi mediterranei

Questo lavoro si colloca nel quadro di un progetto di ricerca sui mercantilismi dell'Europa mediterranea condotto da un gruppo di studiosi delle teorie e delle po-

litiche economiche, dell'inquadramento istituzionale del mercato e delle pratiche mercantili¹. Non è qui il caso di soffermarsi sui presupposti analitici e sui risultati che man mano la ricerca va producendo. Li richiamiamo per cenni e generalizzazioni, al fine di delineare il senso e i limiti di questa edizione.

Il progetto nasce dalla insoddisfazione per i presupposti di metodo e analitici con cui il tema del mercantilismo risulta generalmente trattato nella letteratura². Oggetto di studio spesso dichiarato defunto prima di essere analizzato, l'interventismo statale dell'"età del commercio" è stato visto, volta a volta, come risultato della permeabilità degli Stati agli interessi contraddittori di società segmentate; come un insieme confuso di misure risultanti dalla capricciosa volizione assolutista che imbrigliano gli spiriti animali di mercanti mossi da un apparato motivazionale grossolanamente semplificato (quello del *self-interest*) e agenti in una sfera del tutto distinta da quella istituzionale³; come il riflesso di teorie economiche arcaiche destinate a lasciare spazio al ritrarsi ottocentesco degli Stati dal mercato, debitamente annunciato dai precorriti liberisti; o, infine, come espressione delle politiche di

¹ Il progetto è stato finanziato come PRIN 2015 intitolato «Alla ricerca del "negoziante patriota". Mercantilismi, moralità economiche e mercanti dell'Europa mediterranea (secoli XVII-XIX)». Esso è il frutto di una pregressa esperienza di ricerca confluita in una pluralità di pubblicazioni. Tra le principali, *Informazioni e scelte economiche*, a cura di W. Kaiser e B. Salvemini, sezione monografica di «Quaderni storici», n. 124, 2007, pp. 3-230; *Lo spazio tirrenico nella "grande trasformazione". Merci, uomini e istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento*, a cura di B. Salvemini, Bari, Edipuglia, 2009; *Acque, terre e spazi dei mercanti*, a cura di D. Andreozzi, L. Panariti e C. Zaccaria, Trieste, Editreg, 2009; *War, Trade and Neutrality. Europe and the Mediterranean in the seventeenth and eighteenth centuries*, a cura di A. Alimento, Milano, FrancoAngeli, 2011; *Frodi marittime fra norme e istituzioni (secc. XVII-XIX)*, a cura di B. Salvemini e R. Zaugg, sezione monografica di «Quaderni storici», n. 143, 2013, pp. 311-566; *Moralités marchandes dans l'Europe méditerranéenne au XVIII^e siècle: institutions, appartenances, pratiques*, a cura di Ch. Denis-Delacour e B. Salvemini, fascicolo monografico di «Rives Méditerranéennes», n. 49, 2014; *Aux bords des institutions. À propos du "commerce actif" en Méditerranée à l'époque moderne*, a cura di G. Calafat e B. Salvemini, sezione monografica dei «MEFRIM», n. 127, 2015, DOI: 10.4000/mefrim.2027; *Alla ricerca del "negoziante patriota". Mercantilismi, moralità economiche e mercanti dell'Europa mediterranea (secoli XVII-XIX)*, a cura di B. Salvemini, sezione monografica di «Storia economica», n. 2, 2016, pp. 369-585.

² Per una discussione sulla genesi del concetto e sui suoi usi cfr. L. Magnusson, *Introduction*, in E.F. Heckscher, *Mercantilism*, vol. I, London, Routledge, 1994 [1935], pp. 19-32. Sul tema rimangono essenziali C.H. Wilson, *Commercio, società e stato*, in *Storia economica Cambridge*, vol. IV, *L'espansione economica dell'Europa nel Cinque e Seicento*, a cura di E.E. Rich e C.H. Wilson, Torino, Einaudi, 1975, pp. 563-668, e D.C. Coleman, *Mercantilism Revisited*, «The Historical Journal», n. 4, 1980, pp. 773-791. Si vedano anche L. Magnusson, *Mercantilism. The Shaping of an Economic Language*, London, Routledge, 1994; A. Wakefield, *The Disordered Police State. German Cameralism as Science and Practice*, Chicago, University of Chicago Press, 2009; *Mercantilism Reimagined. Political Economy in Early Modern Britain and its Empire*, a cura di P.J. Stern e K. Wennerlind, Oxford, Oxford University Press, 2014; *Cameralism in Practice. State Administration and Economy in Early Modern Europe*, a cura di M. Seppel e K. Tribe, Woodbridge, The Boydell Press, 2017.

³ Si veda, per una riproposizione di questa lettura in chiave neoistituzionalista, R.B. Ekelund, R.D. Tollison, J.W. Newman, *Politicized Economies: Monarchy, Monopoly, and Mercantilism*, College Station, Texas A&M University Press, 1997.

potenza che, adoperando “vele e cannoni”, riconfigurano la geografia dei traffici e la distribuzione della ricchezza attorno ai nuovi centri nord-europei dell’economia-mondo. Gli ispiratori del progetto hanno inteso affrontare questi temi poggiandosi su presupposti di tutt’altra natura⁴: una concezione risolutamente contestualizzante del dibattito culturale, che eviti la ricerca di precorriti e non presupponga l’esistenza di campi che monopolizzano l’elaborazione concettuale; un approccio non formalistico alla storia delle istituzioni e della produzione normativa; una visione dei mercantilismi centrata, piuttosto che sui due primi secoli dell’età moderna, sulle sue declinazioni settecentesche, spesso considerate sopravvivenze tenute artificiosamente in vita da epigoni sordi ai segnali sempre più evidenti del mondo nuovo dei traffici liberi e globalizzati.

Dal punto di vista qui adottato, l’ultima fase dell’antico regime non è un tempo di ritardi o anticipazioni, ma di ansiose, variegate, contraddittorie «sperimentazioni del potere»⁵ che i governi degli Stati territoriali realizzano sul terreno della regolazione del “commercio”. Nell’uso dei contemporanei, il lemma va perdendo la sua accezione genericamente relazionale, riferibile a qualunque interscambio sociale: esso denota ormai un ambito vasto della produzione e dello scambio mercantile che vede attenuarsi la funzione regolatoria delle sue secolari forme di autogoverno e degli istituti di risoluzione dei conflitti di natura sovranazionale e consuetudinaria, e che va assumendo un ruolo preminente fra le arti del buon governo degli stati territoriali e le giustificazioni dell’esercizio del potere politico. Oltre che fondamento della potenza e della gloria del principe, il commercio diventa, in maniera man mano più esplicita, condizione della “pubblica felicità” dei suoi sudditi, e, contestualmente, il terreno più vivace di produzione di conflitti e tensioni dentro e tra le compagini statuali. Sporgendosi verso il commercio, la volizione del principe allarga la sua sfera di applicazione, elabora tecniche nuove di esercizio del comando segnate dal debordare del diritto positivo dai suoi ambiti tradizionali, impone definizioni più stringenti della sua spazialità. Ne emergono problemi “costituzionali” acuti. Le procedure del “governare giudicando” vengono sottoposte a tensioni crescenti, il mondo della *loi* comincia a intrecciarsi ed a confliggere con quello del *droit*⁶, il comando politico va investendo ambiti, corpi e individui considerati immuni, titolari di territorialità dilatate o minori non coincidenti con la territorialità principesca e dense di istituzioni, consuetudini, simboli.

Il carattere per così dire sperimentale di questo trasferimento del commercio nella sfera della politica è sottolineato dal fatto che esso non è inteso, da nessuno dei

⁴ B. Salvemini, *Negli spazi mediterranei della “decadenza”. Note su istituzioni, etiche e pratiche mercantili della tarda età moderna*, «Storica», n. 51, 2011, pp. 7-51.

⁵ L’espressione è mutuata da G. Tabacco, *Sperimentazioni del potere nell’alto medioevo*, Torino, Einaudi, 1993.

⁶ P. Grossi, *L’Europa del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2016.

protagonisti, come assoluto: al contrario, la politicizzazione del commercio si intreccia al riconoscimento sempre più esplicito della liceità dell'interesse e del profitto, sia pure variamente addolcito, di individui e gruppi "privati", del loro ruolo nella costruzione della gloria del principe e della pubblica felicità, e financo della liceità dei circuiti spaziali costruiti dalle pratiche mercantili, strutturalmente diversi da quelli statuali, e quindi posti in parte al riparo dal diritto positivo del proprio sovrano e soggetti a una molteplicità di autorità legislative che ricreano di fatto ambiti di immunità. La legittimazione del potere poggia, in questo ambito, su fondamenta contraddittorie: da un lato, sull'*allargamento* della sfera della politica allo scopo di realizzare la pubblica felicità; dall'altro, sulla riproposizione in forme diverse della sua *limitazione*, cioè su una modalità di esercizio della sovranità che presuppone forme di autodeterminazione non più dei corpi ma degli individui agenti nel mercato, e, al tempo stesso, mette il principe volontarista al riparo dalla tradizionale accusa di tirannia.

Sul piano delle tecnologie del potere, elementi di novità significativa sono visibili nella produzione di diritto positivo, che, senza annullare la vigenza del diritto comune e delle giurisdizioni corporate, diventa man mano esorbitante. Formalmente universalizzante, "astratto" e dotato del suo apparato minaccioso di obblighi e sanzioni, esso cerca di regolare aspetti sempre più minuti della vita dell'economia, invadendo spazi normativi assegnabili, oltre che ai corpi e alla giurisprudenza delle magistrature, alla "polizia" e, per usare un anacronismo, all'amministrazione. Ne emergono situazioni compromissorie di ogni livello, che spesso richiedono inquadramento e classificazione in ulteriore diritto positivo. L'applicazione delle leggi viene resa elastica da un lato dalla inadeguatezza degli apparati di *enforcement* e controllo, dall'altro dalla attenuazione di fatto della incisività delle sanzioni. E tutto questo si traduce nel riemergere, in forme diverse, della trappola costituita dal governo tramite "ufficiali" detentori di pezzi di sovranità; cioè nella delega di una parte consistente della capacità potestativa del principe ad apparati periferici spesso alienati o infeudati – dogane, uffici di sanità, corti di giustizia, poteri locali – dove si costruisce una zona grigia di negoziazioni, accomodamenti, sovrapposizioni, scambi di ruoli fra uomini delle istituzioni e uomini del mercato. D'altro canto il diritto positivo, invece che calare dall'alto sui sudditi, diventa esso stesso uno spazio in cui gruppi ed individui vengono convocati a una negoziazione corale, descritta dagli studi anche per i mercantilismi non dotati di luoghi formalizzati di produzione legislativa, come il parlamento inglese; una negoziazione poggiata su uomini e apparati – dai ministeri alle camere di commercio, alle istituzioni consultive, alle reti clientelari, ai corpi dotati di residui giurisdizionali – che si posizionano negli ordinamenti in maniera incerta e comunque non definibile sulla base degli eventuali enunciati testuali che accompagnano la loro fondazione.

Dato che il campo della normatività è ben più vasto di quello del diritto, sia esso il diritto proprio, il diritto comune o quello dei corpi, conflitti, tensioni ed elabo-

razioni intorno alla distinzione fra le pratiche e i profili imprenditoriali felifici e quelli dannosi hanno luogo anche sul terreno delle norme comportamentali e valoriali. Codificate con linguaggi diversi da quelli giuridici, sono volte esse pure a promuovere una attenuazione dell'interesse egoistico. Obiettivi e argomentazioni sembrano collocarsi, a prima vista, lungo linee ben risalenti nel passato europeo; ma esse non si fondano più su codici sacrali, aristocratici o corporativi, ma su concezioni rinnovate del bene pubblico. Un dibattito vivacissimo sulle moralità mercantili, sulla definizione di un patriottismo dei mercanti, sulla costruzione di gerarchie rinnovate del prestigio e del merito attraversa la repubblica delle lettere, investe in pieno l'enorme produzione testuale generata dentro e intorno alle istituzioni statali, e coinvolge le forme di riflessività rinvenibili presso gli stessi mercanti. Spesso presentati nella storiografia come soggetti forniti di apparati motivazionali rudimentali, che agiscono sulla base di un calcolo del loro profitto individuale limitato solo dall'incertezza e dalla scarsità dell'informazione, essi emergono nella documentazione come produttori di retoriche, visioni e autorappresentazioni complesse, adoperate per riposizionarsi negli spazi del mercato, negli spazi sociali che scelgono come riferimento prevalente, e in quelli della negoziazione intorno alla produzione e agli usi del comando politico.

In questo contesto di sperimentazioni del potere, privo di fondamenta "costituzionali" ma attraversato da tensioni progettuali che interagiscono con le pratiche, emergono campi conflittuali, attori individuali e collettivi, apparati e saperi inediti. L'interventismo è segnato da oscillazioni vistose; in particolare fra la *hybris* volontarista, che pretende di produrre per comando uomini nuovi depurati dalla forza corruttrice dell'interesse e capaci di agire e pensare dentro orizzonti di senso compatibili con la finalità del principe, e la cessione di fatto del governo del commercio a coloro che lo praticano – siano essi i micromercanti protagonisti del contrabbando, un fenomeno che cresce vistosamente col trasferimento massiccio, per legge, di pratiche vecchie e nuove nel campo dell'illecito, o, dal lato opposto, mercanti-avventurieri cosmopoliti, *free riders* che utilizzano i vantaggi ricavabili dalla confusa e sovrabbondante produzione di diritto statale e, al tempo stesso, gli spazi di manovra che essa lascia su un mercato internazionale delle merci e della finanza del tutto sprovvisto di istituti efficaci di coordinamento normativo⁷. Ma l'inventiva dei mercantilismi tardi si esprime soprattutto nella produzione di figure di compromesso, di immagini stereotipiche che si dotano di efficacia performativa influenzando comportamenti e profili sociali concretamente rinvenibili: ad esempio quella del "negoziante patriota"⁸, protagonista di traffici a lunga distanza svincolato dall'apparte-

⁷ Esempi di grande interesse in D. Andreozzi, *Intrecci di vite. Pratiche, mercantilismi e razionalità economiche nella Trieste del Settecento*, libro in corso di pubblicazione.

⁸ B. Salvemini, *Virtù, mercantilismi e mercanti dell'Europa settecentesca. Qualche considerazione introduttiva*, «Storia economica», n. 2, 2016, pp. 369-384.

nenza corporativa, capace di agire proficuamente in spazi congruenti con quelli del principe ma anche di collocarsi in una dimensione auto-normata, di ottenere la protezione sovrana e, al tempo stesso, di rivendicare la propria autonomia dal controllo biopolitico⁹.

L'ambivalenza e la complessità dei rapporti pubblico/privato, stato/mercato, linguaggio della politica/linguaggio dei mercanti si riflette nel riemergere e nel ridefinirsi della figura giuridica del privilegio¹⁰, che crea, tramite il diritto positivo, condizioni di sovrapprofita a vantaggio di "patrioti", di promotori di imprese considerate vantaggiose al bene pubblico. Il suo corrispettivo dal lato della società civile è il "progettismo", la pratica di proporre al principe iniziative meritevoli di protezione¹¹, rappresentata in questo volume da testi assai significativi.

Un mondo di carte

La gran parte dei testi che pubblichiamo hanno d'altronde luoghi e forme di elaborazione più interni a queste sfere istituzionali, investite, come dicevamo, da tensioni e trasformazioni non riconducibili a progetti ordinamentali definiti, ma anche da atteggiamenti "riflessivi" e formalizzazioni concettuali. C'è in particolare un ambito delle tecnologie del potere, come si è detto in vigorosa espansione, che sollecita il tipo di produzione testuale qui edita, e ne è a sua volta sollecitato: quello dei processi decisionali che sboccano nella scrittura e nella applicazione di norme di diritto positivo di ogni livello.

Intorno alla sfera della decisione politica, lungo i processi secolari designati convenzionalmente come "costruzione dello Stato moderno", si erano giocate partite complesse. Le competenze sottratte man mano ai corpi a favore dei sovrani erano state in parte nuovamente alienate a titolari di uffici spesso vendibili, in parte gestite da re *papeleros* con il sostegno di figure come i segretari del principe e i consiglieri di Stato, più o meno stereotipate dalla letteratura cinque-seicentesca sul buon governo¹², e di apparati popolati da figure minori, spesso di origine sociale modesta.

⁹ Cfr. J.-P. Hirsch, *Les deux rêves du commerce. Entreprise et institution dans la région lilloise (1780-1860)*, Paris, EHESS, 1991.

¹⁰ Cfr. *Die Ökonomie des Privilegs, Westeuropa 16.-19. Jahrhundert*, a cura di G. Garner, Frankfurt am Main, Klostermann, 2016.

¹¹ K. Yamamoto, *Taming Capitalism before its Triumph: Public Service, Distrust and 'Projecting' in Early Modern England*, Oxford, Oxford University Press, 2018. Si veda, sui progetti di manifatture nel Regno di Napoli, S. Scognamiglio, *Le istituzioni della moda. Dalle strutture corporative all'economia politica. Napoli e Francia (1500-1800)*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 419-456.

¹² Sulla vasta letteratura sulla figura del segretario cfr., ad esempio, «*Il segretario è come un angelo*». *Trattati, raccolte epistolari, vite paradigmatiche, ovvero come essere un buon segretario nel Rinascimento*, a cura di R. Gorriss Camos, Fasano, Schena, 2008. Un esempio classico di trattato sul consigliere di Stato è quello di Philippe de Béthune, *Le conseiller d'etat, ou Recueil des plus générales considérations servant au maniement des affaires publiques [...]*, Paris, Compagnie des Libraires du Palais, 1633 (prima ed.

Le decisioni politiche emergevano dalla produzione e dal maneggio di immensi flussi di carte, che coinvolgevano una molteplicità di soggetti capaci di processare, archiviare, nascondere, trasmettere informazione, e di appropriarsi di frammenti più o meno significativi di potere associati ai saperi della scrittura.

Su tutto questo la storiografia recente ha fornito contributi di analisi e conoscenza di grande rilievo, che sottolineano la complessità di queste configurazioni della politica e, allo stesso tempo, il carattere non del tutto caotico della connessa produzione di pensieri, apparati, procedure e figure sociali¹³. Carattere non sempre caotico sembra avere anche la produzione di pensieri, apparati, procedure e figure sociali connesse all'affermarsi di quella particolare forma della decisione politica che sfocia nel diritto positivo tardo-mercantilistico. Il *premier commis* emerge, in segreteria di Stato in cui i ministri cambiano spesso in rapida successione, come una figura non effimera, che funge da depositario quasi-monopolista di conoscenze sull'ammasso di leggi e privilegi *octroyés* che non sostituiscono ma si giustappongono e si intrecciano a consuetudini, immunità e privilegi "originari", soggetti come tali al solo riconoscimento da parte del sovrano; una figura che l'indeterminatezza procedurale e il disordine archivistico dotano di poteri di fatto rilevanti e di ruoli di primo piano nelle procedure negoziali per la produzione di ulteriore diritto proprio e per la sua applicazione.

Al contempo si fanno largo altre figure i cui profili appaiono attraversati dalla tensione progettuale presente nel quadro politico: fra di esse quelle che elaborano il tipo di testi al centro di questa edizione. Le designiamo, con una forzatura anacronistica di cui ci assumiamo la responsabilità, come titolari di *expertise*¹⁴. Singolarmente o come insiemi di individui dotati di livelli diversi di formalizzazione, essi sono convocati a partecipare alla elaborazione di decisioni non come portatori di interessi, né come fornitori di ulteriori informazioni, ma come soggetti potenzialmente capaci di processare le informazioni e predisporre gli atti autoritativi del sovrano

1632), sul quale cfr. C. Carnino, *Political Economy in Early Seventeenth-century Political Treatises: the Conseiller d'Estat (1632)*, «History of European Ideas», 2020, DOI: 10.1080/01916599.2020.1768689.

¹³ A. Brendecke, *Imperium und Empirie. Funktionen des Wissens in der Spanischen Kolonialherrschaft*, Köln, Böhlau Verlag, 2009; J. Soll, *The Information Master. Jean-Baptiste Colbert's Secret State Intelligence System*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2009; J.C. Rule, B.S. Trotter, *A World of Paper. Louis XIV, Colbert de Torcy, and the Rise of the Information State*, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2014; C. Zwiernlein, *Imperial Unknowns. The French and British in the Mediterranean, 1650-1750*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016. Una riflessione più generale, con importanti proposte di metodo, è rinvenibile in vari interventi di A. Torre, e riproposta nel suo *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli Editore, 2011.

¹⁴ Per una discussione sul concetto di *expertise* e sul suo uso storiografico, cfr. E.H. Ash, *By any other name: early modern expertise and the problem of anachronism*, «History and Technology», n. 1, 2019, pp. 3-30. Sul rapporto tra *expertise* e genesi del sapere economico, S.A. Reinert, *Authority and Expertise at the Origins of Macro-Economics*, in Antonio Serra and the Economics of Good Government, a cura di R. Patalano e S.A. Reinert, London, Palgrave Macmillan, 2016, pp. 112-142. Una tipologia utile anche ai nostri fini è proposta da I. Théry, *Expertises de service, de consensus, d'engagement: essai de typologie de la mission d'expertise en sciences sociales*, «Droit et Société», n. 60, 2005, pp. 311-329.

sulla base di saperi per così dire universalizzanti, che tendono ad esorbitare dai giochi conflittuali e negoziali della società civile. Il carattere esorbitante di questi saperi è l'elemento che accomuna la loro testualità alla testualità del diritto positivo. Al tempo stesso li rende compatibili o convergenti con la costruzione dell'immagine del sovrano promotore del commercio come fondamento della pubblica felicità, invece che come occasione di arricchimenti e benefici di parte; fornisce retoriche volte a sottrarre la produzione normativa sovrana alla dialettica brutale degli interessi e alla spirale della opinabilità indefinita; ne costituisce in ultima istanza un fattore di legittimazione.

L'esercizio, assai diffuso nella storiografia, di ricomporre idealmente le tensioni progettuali incorporate nelle pratiche in costrutti istituzionali giuridicamente definiti, o di immaginare soggetti individuali e collettivi che pensano e agiscono in piena coerenza e coscienza, per poi misurarne le distanze dalle situazioni fattuali, ci pare del tutto futile. Le esperienze di apparati definibili come consultivi – per stare alle grandi monarchie territoriali, il *Board of Trade* inglese¹⁵, la spagnola *Real Junta General de Comercio, Moneda, Minas y Dependencias de Extranjeros* (1679)¹⁶ o il *Conseil* e poi il *Bureau de Commerce* francese¹⁷ – sono, in forme diverse e cangianti nel tempo, campi di tensioni, piattaforme di negoziazione, luoghi di espressione degli interessi, in cui uomini e apparati cercano a tentoni collocazioni “costituzionali”; ma sono anche altro. In particolare – ed è questo ciò che interessa in questa sede – sono luoghi di costruzione di una testualità a suo modo performativa, in cui paradigmi, stilemi, linguaggi della repubblica delle lettere si misurano e si contaminano con quelli del diritto, della giurisprudenza, della ragion di stato¹⁸, delle formulazioni nuove di interessi particolari che, nello sterminato genere dei *mémoires*, fanno ampio uso di retoriche alte. È da questo universo impuro che emerge la nuova “scienza del commercio”: un fascio di esperienze che trova luoghi di strutturazione particolarmente fecondi – ad esempio il *cercle de Gournay*¹⁹ – e costruisce figure e ruoli istituzionali, e

¹⁵ P. Laslett, *John Locke, the Great Recoinage, and the Origins of the Board of Trade: 1695-1698*, «The William and Mary Quarterly», n. 3, 1957, pp. 370-402.

¹⁶ G. Perez Sarrion, *The Emergence of a National Market in Spain, 1650-1800*, London, Bloomsbury, 2017.

¹⁷ S. Vosgien, *Gouverner le commerce au XVIII^e siècle: Conseil et Bureau du commerce*, Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2017.

¹⁸ L'espressione “ragion di stato commerciale” è di T. Poole, *Reason of State: Law, Prerogative and Empire*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015; Id., *Reason of State. Whose Reason? Which Reason?*, LSE Law, Society and Economy Working Papers, n. 1 / 2013, <https://ssrn.com/abstract=2204587>.

¹⁹ Cfr. A. Skornicki, *L'État, l'expert et le négociant: le réseau de la «science du commerce» sous Louis XV*, «Genèses», n. 4, 2006, pp. 4-26; L. Charles, *Le cercle de Gournay: usages culturels et pratiques savantes*, in *Le cercle de Vincent de Gournay. Savoirs économiques et pratiques administratives en France au milieu du XVIII^e siècle*, a cura di L. Charles, F. Lefebvre e Ch. Théré, Paris, Ined, 2011; A. Alimento, *La concorrenza come politica moderna: la contribuzione de l'École de Gournay à la naissance d'une sphère publique dans la France des années 1750-1760*, in *L'économie politique et la sphère publique dans le débat des Lumières*, a cu-

testi segnati da particolari impasti linguistici e concettuali, posti sotto osservazione dalla storiografia²⁰. Non un campo attentamente sorvegliato da specialisti, ma un luogo di contaminazioni feconde, che gli economisti ottocenteschi si daranno il compito di depurare.

Il Regno di Napoli nelle sperimentazioni del potere

Su questo sfondo, l'interventismo del Regno di Napoli, potenza di media dimensione incuneata al centro di un Mediterraneo che partecipa pienamente all'“età del commercio”, non è definibile per differenze rispetto ad una normalità compiuta e coerente che fungerebbe da criterio di giudizio; esso si configura come una delle tante esperienze che vedono i poteri cominciare a misurarsi con i dilemmi, ancor oggi irrisolti, della regolazione dell'economia, e provocano la produzione di testi del genere che qui pubblichiamo. Una somma di fenomeni concomitanti attraversa la sfera intellettuale, istituzionale e politica della monarchia borbonica meridionale: l'individuazione del commercio come ambito strategico per l'interesse pubblico e le finanze statuali, ma anche come luogo di espressione legittima di interessi individuali, sia pure da “moralizzare”; l'affermazione della potestà sovrana come produttrice di comando che tenta di imporsi sul pluralismo delle giurisdizioni di Antico Regime; il coinvolgimento dei saperi del commercio nel processo di elaborazione della decisione politica.

Si tratta, come questa stessa raccolta documenta, di un processo non lineare né progressivo, che si riflette anche nelle intricate vicende istituzionali. L'arco di tempo coperto da questo volume (1734-1739) costituisce senza dubbio una fase di accelerazione della produzione istituzionale e normativa²¹, centrata sui tentativi di eman-

ra di J. Astigarraga e J. Usoz, Madrid, Casa de Velázquez, 2013, pp. 213-228; Ead., *Translation, Reception and Enlightened Reform: The Case of Forbonnais in Eighteenth-Century Political Economy*, «History of European Ideas», n. 8, 2014, pp. 1011-1025.

²⁰ M. Albertone, *Governare il mondo. L'economia come linguaggio della politica nell'Europa del Settecento*, Milano, Feltrinelli, 2009; P. Sebastianelli, *Homines æconomici. Per una storia delle arti di governo in età moderna*, Roma, Aracne, 2017. Sulla diffusione dei modelli di politica economica, P. Cheney, *Revolutionary Commerce. Globalization and the French Monarchy*, Cambridge (MA)-London, Harvard University Press, 2010; S.A. Reinert, *Translating Empire. Emulation and the Origins of Political Economy*, Cambridge (MA)-London, Harvard University Press, 2011.

²¹ Ad oggi non si dispone ancora di un quadro completo della produzione normativa del Regno di Napoli, di cui le prammatiche edite costituiscono solo una parte. E tuttavia è indubbio che l'attività normativa sovrana conosca una decisa accelerazione negli ambiti ritenuti strategici ai fini dello sviluppo commerciale e finanziario: dalle istruzioni sanitarie del 7 giugno 1734 (Prammatica CXXIX *De Officio Deputationis pro sanitate tuenda*), ai provvedimenti per il buon governo degli arrendamenti, all'*Edictum tabaccarium* (1 settembre 1736), all'istituzione del Supremo Magistrato di Commercio e dei Consolati di Terra e di Mare, alla soppressione degli uffici portuali ritenuti dannosi al commercio, al regolamento della marina del 1741 (*Prammatica de Nautis et Portubus* X, 18 agosto 1741). Cfr. *Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno di Napoli continuata da Ginesio Grimaldi*, t. XII, Napoli, nella Stamperia

cipazione del Regno dalla condizione plurisecolare di periferia di imperi, imposti dall'arrivo del "re proprio"²². Di questo progetto di costruzione della sovranità perfetta, che lo collocherebbe fra le formazioni politiche legittimate a prendere parte al concerto internazionale tratteggiato dalle prime formulazioni dello *jus publicum europæum*, costituiscono parte sostanziale le politiche economiche. Nel nuovo contesto europeo, l'autonomia politica del Regno può stabilizzarsi solo conquistando una solidità economica e finanziaria per il tramite, in particolare, del buon governo del commercio²³.

«Il commercio è l'origine dell'abbondanza de' Paesi, della loro popolazione e fertilità, delle ricchezze, e della felicità degli abitanti, delle forze degli Stati, della fedeltà, e divozione de' sudditi verso de' Sovrani, della stabilità delle corone, e della gloria, e possanza de' Principi»²⁴: formulazioni retoriche come questa, tipiche di quella nuova scienza del commercio che deborda dai confini della repubblica delle lettere, e ampiamente ricorrenti anche nei testi qui pubblicati, evocano l'immagine della potenza sovrana che promuove il commercio attraverso una efficace regolazione e si nutre del consenso prodotto dal benessere che ne consegue. È in questa dimensione della progettualità che si fa largo l'esigenza di un ridisegno dell'apparato statale e delle sue pratiche. I coraggiosi progetti di riforma doganale e giudiziaria, le politiche di incoraggiamento all'insediamento degli Ebrei nel Regno, i trattati commerciali sottoscritti sono aspetti in parte noti che sembrerebbero supportare la definizione di "tempo eroico" della monarchia borbonica²⁵. Un tempo in cui, nel-

Orsiniana, 1774, pp. 5-33; F. De Jorio, *Introduzione allo studio delle Prammatiche del Regno di Napoli* [...], t. II, Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1777; *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, tomi VIII e IX, Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1804.

²² Cfr., oltre al classico M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli, Stab. Tip. Luigi Pierro e Figlio, 1904, A.M. Rao, *Il Regno di Napoli nel Settecento*, Napoli, Guida, 1984; E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. IV, t. II, *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, Roma, Edizioni del Sole, 1986, pp. 384-396; G. Caridi, *Essere re e non essere re. Carlo di Borbone a Napoli e le attese deluse (1734-1738)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006.

²³ Si tratta di un topos della riflessione intellettuale nel Regno: cfr. in merito A. Tuccillo, *La frontière de la civilisation. Royaume de Naples et Méditerranée dans les écrits des illuministi méridionaux*, «Rives Méditerranéennes», n. 49, 2014, pp. 159-173.

²⁴ Conferenza confidenziale n° 1, 10 giugno 1739, in questo volume documento n. 202.

²⁵ L'espressione fu utilizzata da R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. «La fondazione ed il tempo eroico» della dinastia*, in *Storia di Napoli*, vol. VII, *Dal Vicereame alla Repubblica del '99*, Napoli, Società Editrice Storia di Napoli, 1972, pp. 459-984, per sottolineare l'efficacia riformatrice di questa fase contro le letture di un Settecento riformatore schiacciato sulla svolta genovesiana. Per una discussione dell'espressione, della sua base documentaria e della lettura che la sottende cfr. A.M. Rao, *Economia e morale nella scuola genovesiana*, in *Modelli d'oltre confine. Prospettive economiche e sociali negli antichi Stati italiani*, a cura di A. Alimento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2009, pp. 179-181. Sulla riforma giudiziaria cfr. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli, Jovene, 1968. Sui progetti di riforma si veda G. Caridi, *La modernizzazione incompiuta nel Mezzogiorno borbonico. 1738-1746*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012. Sui rapporti con il mondo ottomano, *Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo*

le consuete prassi amministrative che fanno capo alla consolidata funzione consultiva e deliberativa svolta dai vertici del ministero togato – Camera della Sommaria e Camera di S. Chiara, che sostituisce il Collaterale – si innestano nuove procedure decisionali che mobilitano saperi differenti da quello giuridico-amministrativo, e che mirano non al mero governo dell'esistente attraverso la composizione giudiziaria degli interessi coesistenti nel territorio del sovrano, ma alla costruzione normativa di un universo ordinato alla produzione di ricchezza tramite il commercio. L'istituzione della Giunta del Commercio nel 1735, delle Conferenze confidenziali e del Supremo Magistrato di Commercio nel 1739 e, l'anno seguente, dei Consolati di Terra e di Mare²⁶ sono momenti in cui questa mobilitazione di saperi assume un profilo istituzionale, indubbiamente incerto e non privo di precedenti, ma, al tempo stesso, collocabile dentro quella accelerazione dei processi di sperimentazione del potere a cui, come si diceva, anche il Regno di Napoli partecipa.

È il caso di ripercorrere per cenni questi passaggi istituzionali. La Giunta del Commercio del 1735 viene istituita con funzioni consultive, e vede il concorso attivo di membri della mercatura²⁷. Non è una creatura del tutto nuova. Una prima Giunta era stata promossa dal viceré Santisteban nel 1690²⁸, con funzioni consultive e di inchiesta, destinate a disegnare il quadro delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi politici del tardo mercantilismo spagnolo. Essa aveva mobilitato saperi interni all'apparato giurisdizionale, offrendo spazi di decisione e di influenza a singoli componenti del ceto togato e ministeriale sensibili ai modelli e alle prassi dell'interventismo francese. Anima di questa Giunta era stato Francesco D'Andrea²⁹, membro dell'Accademia degli Investiganti, lettore di Cartesio e Gassendi, espressione di una cultura giuridica che ripensava i termini del rapporto tra decisione politica e processi sociali in direzione di un maggior peso della potestà regolativa regia. La sua carriera ministeriale era iniziata, per volontà dello stesso Santisteban, con la nomina nel 1688 a giudice della Vicaria, la promozione a consigliere nel Sacro Regio Consiglio nel 1689, e poi a fiscale della Sommaria nel 1690³⁰. I testi di

moderno, a cura di M. Mafri, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005. Sugli ebrei, V. Giura, *Storie di minoranze: ebrei, greci, albanesi nel Regno di Napoli*, Napoli, ESI, 1984.

²⁶ Sul Supremo Magistrato e sui Consolati, R. Tufano, *Verso la giustizia produttiva. Un'esperienza di riforma nelle due Sicilie (1738-1746)*, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2013.

²⁷ Sulla Giunta, G. Caridi, *Giunta del Commercio e abusi degli ufficiali agli inizi del regno di Carlo di Borbone*, in *Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica*, a cura di M. Mafri, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 967-981; R. Tufano, *Il contesto politico del tardo mercantilismo francese e napoletano*, in *Lo spazio tirrenico nella "grande trasformazione"*, cit., pp. 382-88.

²⁸ M. Natale, *Sui piatti della bilancia. Le magistrature del commercio a Napoli (1690-1746)*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 27-41.

²⁹ I. Ascione, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli, Jovene, 1994.

³⁰ A. Mazzacane, *Francesco D'Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 32, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1986, *ad vocem*.

D'Andrea rappresentano una elaborazione dei problemi economici del Regno pre-gna di umori politici³¹: sotto accusa sono la frammentazione del potere e delle istituzioni, in particolare il disordine del sistema doganale, gli abusi dei baroni e degli ufficiali, la venalità degli uffici. Questi temi, che si ritroveranno in gran parte del discorso economico settecentesco, spiegano, secondo la letteratura, la breve durata della Giunta, percepita dal blocco di potere nobiliare come arma antif feudale³². La seconda Giunta, istituita nel 1710, si colloca nell'ambito delle più determinate spinte centralizzatrici del vicereame austriaco, volte alla trasformazione del Mezzogiorno nell'avamposto di una politica mediterranea dell'Impero³³. Dotata di poteri giurisdizionali oltre che consultivi, e composta, tra gli altri, da due negozianti³⁴, essa sembra sfidare più frontalmente il ministero togato attraverso gli ampi poteri e la fiducia accordata dal sovrano alla figura di Serafino Biscardi, un allievo del D'Andrea pienamente organico alle strategie di centralizzazione della monarchia asburgica, autore di una *Idea del governo politico ed economico del Regno di Napoli*³⁵. Venuto meno il Biscardi nel 1711, la Giunta avrebbe operato negli anni a venire essenzialmente come organo consultivo, producendo relazioni e memoriali frutto della penna del razionale Francesco Radente³⁶, finalizzate al ristabilimento e all'espansione del commercio meridionale. Le diagnosi prodotte in quella sede erano in pieno attraversate dal ragionare mercantile che legava l'obiettivo dello sviluppo del commercio estero, chiave della ricchezza, a una funzione attiva della decisione politica sia nella rimozione degli ostacoli (i rapporti ostili con la Porta ottomana, la chiusura religiosa agli operatori ebrei, l'ipertrofia e l'irrazionalità del sistema doganale) che nella messa a punto degli strumenti indispensabili all'espansione commerciale nel Mediterraneo, in particolare le compagnie di commercio e la protezione militare dei traffici³⁷.

In continuità con le prospettive elaborate nell'ambito di queste due giunte vicereali³⁸, ma in un contesto del tutto mutato che fa dei progetti mercantili lo strumento decisivo per promuovere l'autonomia e il consolidamento del nuovo stato territoriale, la Giunta borbonica istituita nel 1735 avvia un lavoro che incontra osta-

³¹ Natale, *Sui piatti della bilancia*, cit., pp. 205-208.

³² R. Ajello, *Il viceré dimezzato. Parassitismo economico e costituzionalismo d'antico regime nelle lettere di M. F. Von Altham*, «Frontiera d'Europa», n. 1, 1995, p. 144 e *passim*.

³³ R. Ajello, *Riformatori all'alba dell'Illuminismo. Il pragmatismo di una teoresi 'debole'*, «Frontiera d'Europa», n. 1-2, 2001, pp. 135 ss.; A. Di Vittorio, *Gli Austriaci e il Regno di Napoli. 1707-1734. Ideologia e politica di sviluppo*, Napoli, Giannini, 1973; Tufano, *Il contesto politico*, cit., pp. 382-388.

³⁴ Natale, *Sui piatti della bilancia*, cit., pp. 55 ss.

³⁵ D. Luongo, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli, Jovene, 1993.

³⁶ Numerosi testi di Francesco Radente sono trascritti integralmente in Natale, *Sui piatti della bilancia*, cit., pp. 235-326.

³⁷ Per ulteriori dettagli, Di Vittorio, *Gli Austriaci e il Regno di Napoli*, cit., pp. 18-57.

³⁸ Vengono ad esempio ampiamente ripresi i progetti di riforma doganale e degli uffici elaborati dalla prima Giunta del Commercio del 1690. Si vedano, a tal proposito, i docc. 65 e 136 in questo volume.

coli e difficoltà. Letta come frutto delle influenze del mercantilismo francese sugli ambienti intellettuali del Regno – evidenti nelle proposte relative alle giurisdizioni commerciali e alla nobilitazione della figura del mercante, perorate con forza da Costantino Grimaldi, lettore di Savary, nelle sue *Considerazioni intorno al commercio del Regno di Napoli*³⁹ –, la Giunta del Commercio appare un esperimento istituzionale tipico di questo clima: è il risultato di un procedere per così dire a tentoni ma in un quadro di consapevolezza delle questioni in campo. La documentazione sulla sua origine fa risaltare l'intrecciarsi di prassi tradizionali e sperimentazioni istituzionali. In continuità con una antica consuetudine⁴⁰, la Città di Napoli presenta nel 1734 al nuovo sovrano la richiesta di 17 «supplichevoli grazie», tra le quali una per «l'estirpazione de' Controbandi», una per la tassazione dei diritti ai Capitani della Grassa di Terra di Lavoro e Abruzzi, e una perché «florisca il Commercio, tanto dentro, quanto fuori del Regno, con agevolarsi l'estrazione de' frutti di esso»⁴¹. Il dispaccio istitutivo della Giunta del 16 aprile 1735, firmato dal Luogotenente duca di Charny, non è stato da noi rinvenuto. Esso nasce comunque in risposta alle suddette richieste: destina infatti una *Asemblea de Ministros y Negociantes* ad «esaminare i tre espedienti proposti da questa fedelissima Città, ad oggetto di far fiorire in questo Regno il Commercio»⁴². I soggetti incaricati, per i quali non è previsto alcun soldo, «godendo già i ministri, per altri impieghi che tengono, diversi soldi della Corte»⁴³, sono Francesco Ventura, posto a “capo” di questa *Asemblea*, i giureconsulti Orazio Rocca e Carlo Ruoti, il consigliere Giovanni Antonio Castagnola, l'avvocato fiscale Matteo de Ferrante; e, in qualità di negozianti, il marchese Bartolomeo Rota, il duca Giuseppe Brunasso, don Gennaro Antonio Brancaccio e don Francesco Mele. Successivamente saranno inseriti due componenti aristocratici, il duca di Corigliano e il duca di Termoli⁴⁴, in realtà personalità aperte, intellettualmente e praticamente, al mondo del commercio⁴⁵.

³⁹ R. Pilati, *Del Commercio: Gregorio Grimaldi e il riformismo napoletano nella prima età borbonica*, «Frontiera d'Europa», n. 1-2, 2001, pp. 281-318; Caridi, *Giunta del Commercio*, cit., pp. 967-981.

⁴⁰ La concessione da parte del sovrano di grazie e privilegi alla città di Napoli a fronte di un donativo era non solo una prassi usuale ma elemento costitutivo del compromesso tra i poteri sovrani che si erano insediati nel Mezzogiorno fin dal Medioevo e il baronaggio e i corpi del Regno, particolarmente accentuatosi durante il vicereame spagnolo. Sulla materia, G. D'Agostino, *Parlamento e società nel Regno di Napoli. Secoli XV-XVII*, Napoli, Guida, 1979; A. Musi, *L'Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de' Tirreni, Avagliano, 2000.

⁴¹ Si veda qui in Appendice la nota al doc. I.

⁴² *Asemblea tocante al comercio* al conte di Charny, 20 maggio 1735, qui doc. I in Appendice.

⁴³ Si veda Conferenza confidenziale n. 4, qui doc. 207.

⁴⁴ Nell'agosto del 1735 Rocca è nominato “capo” in luogo di Ventura, e Ruoti è sostituito da Domenico Caravita (Appendice, doc. II). Due mesi dopo Castagnola è sostituito dal duca di Corigliano (doc. VI). Nel 1736 viene aggiunto il duca di Termoli. La Giunta ha un segretario – dopo il rifiuto di Bartolomeo Intieri è nominato Giuseppe Aurelio di Gennaro (doc. V) –, un attuario e un portiere (docc. IV e VIII).

⁴⁵ Entrambi discendenti di famiglie genovesi nobilitate, il duca di Termoli è anche un grande

La *Asemblea o Junta di commercio* (la denominazione prevalente diventa poi «Regia Giunta del Commercio») nasce dunque come commissione incaricata di un compito preciso e circoscritto nell'oggetto e nella durata, senza alcuno specifico assetto istituzionale. La descrizione che ne fa lo stesso Francesco Ventura è da questo punto di vista assai chiara: «avea risoluto la M.V., che si destinasse una assemblea di Ministri, perché in quella si esaminasse tal dipendenza con la esattezza, e distinzione, che conveniva facendosi tutte le riflessioni, che fussero corrispondenti per porsi in pratica il commercio, per lo stabilimento del quale si sentissero gli Negozianti più pratici di questa Capitale, e che ove si conoscesse esservi bisogno di relazioni della Camera, o de' Delegati di Arrendamenti, si chiedesse a loro a dirittura, acciò appurato, e concluso tutto, si formasse una individual rappresentazione a V.M.»⁴⁶. Paradossalmente, è la «cessazione del suo esercizio», prescritta dall'editto istitutivo del Supremo Magistrato di Commercio nel 1739, che sembra sancirne *ex post* la costituzione formale. Che tuttavia sia destinata fin dall'inizio a divenire meno contingente, e ad assumere le funzioni di organo consultivo a tutti gli effetti in materia di commercio, lo si può dedurre da una lettera del Soprintendente di Azienda Giovanni Brancaccio al ministro Montealegre, pressoché contemporanea alla sua istituzione. Commentando una consulta della Camera della Sommara sulle ragioni della decadenza dell'industria della seta, Brancaccio faceva riferimento alle future disposizioni sul commercio e alla formazione di una «Junta particular de hombres inteligentes, y práctico del, como lo hay en todos los Reynos, pues si en qualquiera otra parte, mucho se ha adelantado en beneficio del Erario Regio, y del Público, por conseguirse del, la riqueza de los Reynos; en este, y en el de Sicilia, que son tan abundantes de géneros, podrá dar las grandes ventajas, que se pueden discurrir»⁴⁷.

Esitazioni, tentativi, sperimentazioni ansiose e a volte inconcludenti condotte su più piani continuano a caratterizzare il percorso che conduce all'istituzione del Supremo Magistrato di Commercio del 1739, l'evento dal nostro punto di vista periodizzante⁴⁸ che, come si è detto, costituisce il *terminus ad quem* di questo volume. Ne costituisce un aspetto la creazione nel 1737 della Segreteria d'Azienda⁴⁹, che,

esportatore e il duca di Corigliano un esperto estimatore del Savary, secondo R. Ajello, *Le origini della politica mercantilistica nel regno di Napoli*, in F. Strazzullo, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Napoli, Liguori, 1979, pp. 14-15.

⁴⁶ Ventura al re, 31 luglio 1735, qui in Appendice, doc. II.

⁴⁷ Doc. 33b.

⁴⁸ Il campo in cui più evidente è il ribaltamento delle priorità tra un'idea tradizionale di *bonum commune* e le finalità del commercio attivo è quello dell'annona. Al Supremo Magistrato di Commercio viene rimessa infatti, per qualche anno, la competenza sul regolamento degli approvvigionamenti annonari. In merito cfr. A. Clemente, D. Ciccolella, *Prima del vincolismo annonario. La regolazione del mercato cerealicolo nel Regno di Napoli tra «lucro» e «abbondanza» (1736-1759)*, in *La polizia de' grani. Mercati, regole e crisi di sussistenza nelle economie di Antico Regime*, a cura di A. Clemente e S. Russo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019, pp. 123-150.

⁴⁹ A. Allocati, *La Soprintendenza Generale delle Finanze nel Regno di Napoli (1734-1789): le origini, le*

vincendo le resistenze della Sommaria⁵⁰, le sottrae parzialmente la competenza su dogane e arrendamenti, e riconfigura la macchina governativa in una direzione più congruente con la progettualità mercantilista. Del tutto prive di vertebrazione istituzionale sono viceversa le poco note Conferenze confidenziali di commercio⁵¹. Si tratta di un nuovo consesso, costituito in seno alla Segreteria di Stato di Guerra e Marina, incaricato di «introdurre e regolare il commercio in questi Regni [...] ed applicarsi sinceramente a procurare il maggior vantaggio del medesimo commercio»⁵², i cui lavori hanno una maggiore efficacia deliberativa ed esecutiva data la partecipazione dei due principali Segretari di Stato, Montealegre e Brancaccio. Il 10 giugno 1739, insieme a ministri e consiglieri, tra cui Pietro Contegna e Francesco Ventura, e l'attivissimo Anne-Jean-Baptiste de Vaucouleur, Montealegre e Brancaccio si riuniscono «per formare un giorno d'ogni settimana delle conferenze, le quali non dovranno riputarsi, né avere altra forma, o denominazioni, che quella di conferenze confidenziali, nelle quali avrà ogn'uno da suggerire tutti i modi, che stimerà più necessarij, per introdurre, e regolare il commercio in questi Regni, dire liberamente il suo parere circa tutti li punti, e provvidenze, che da essi verranno rispettivamente proposte, ed applicarsi sinceramente a procurare il maggior vantaggio del medesimo commercio»⁵³. I verbali di questi incontri, che pubblichiamo integralmente, contengono materiali di grande interesse sia sul merito delle questioni affrontate, sia sul modo di affrontarle; in particolare sulla complicata definizione dei confini di competenza, rispetto al sapere giuridico, del sapere economico, che non aspira alla formalizzazione e non diventa il linguaggio capace di designare un gruppo di specialisti, ma si fa largo rivendicando una funzione di emancipazione dal groviglio delle giurisdizioni e dalle sottigliezze ed arguzie dei giureconsulti, che rischiano di vanificare la volontà del principe⁵⁴.

Questa dialettica fra inerzie e riflessività, tipica della tensione progettuale di questi anni e delle contraddizioni che la percorrono, emerge non solo sul piano della incerta istituzionalizzazione delle funzioni di *expertise*, ma anche su quello della classificazione per ceti e per funzioni degli individui chiamati ad esercitarla. Le pra-

funzioni, «Studi economici», n. 1-3, 1954, pp. 141-158; C. Salvati, *L'Azienda e le altre segreterie di stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Quaderni della "Rassegna degli Archivi di Stato", n. 14, 1962.

⁵⁰ Si veda a titolo d'esempio il tentativo della Sommaria di conservare le proprie prerogative nel governo del sistema doganale e la contestazione di S. Chiara in docc. **195a-b**. Sulla persistenza di formalismi giuridici difesi dalla Sommaria cfr., ad esempio, doc. **232**.

⁵¹ E. Contino, *Le funzioni dei consoli e lo sviluppo del commercio marittimo del Regno di Napoli nel secolo XVIII*, Napoli, Giannini, 1983, pp. 3-10; Natale, *Sui piatti della bilancia*, cit.; Tufano, *Il contesto politico*, cit. Delle «conferenze» sul commercio» erano state promosse durante il vicereame austriaco dal barone Fleischmann: cfr. Di Vittorio, *Gli austriaci e il Regno di Napoli*, cit., p. 50.

⁵² Conferenza confidenziale n. 1, qui doc. **202**.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Conferenze confidenziali n. 4 e n. 11, qui docc. **207** e **216**.

tiche della consultazione di esperti aprono alla “società civile” spazi per l’esercizio di ruoli politici inassimilabili alle tradizionali forme di esercizio della cittadinanza. Coloro che vi sono inclusi non sono chiamati a rappresentarvi corpi con pretese di autogoverno e ceti con pretese di monopolio su porzioni della sfera pubblica, ma interessi e conoscenze compatibili con l’espandersi delle pretese regolatorie di un principe che, per promuovere la pubblica felicità, tende a invadere spazi immuni e a mettere in discussione ruoli configuratisi sulla base della consuetudine e della dottrina. Ma contraddizioni e incertezze sono subito evidenti anche a questo proposito. Il coinvolgimento di quanti sono inclusi nella Giunta in qualità di negozianti non pare sia accolto con particolare calore: Giuseppe Brunasso, Eletto del popolo e in virtù di questa carica già fortemente coinvolto nelle decisioni sovrane – in materia, ad esempio, di esportazione di generiannonari⁵⁵ –, inizialmente declina, e Francesco Mele, non più praticante il negozio, nel primo anno parteciperà raramente alle sessioni della Giunta⁵⁶ e ne sarà poi escluso. Anima della Giunta di Commercio saranno i togati titolari di molteplici cariche nelle massime magistrature del Regno: Francesco Ventura e Orazio Rocca sono entrambi capiruota della Camera di S. Chiara, nonché Delegati rispettivamente della nazione inglese e di quella francese. Sembrerebbe dunque perpetuarsi la fase del riformismo asburgico che Raffaele Ajello ha definito del «governo politico dei magistrati di talento»⁵⁷, in cui il potere sovrano non sfida direttamente le prerogative delle magistrature, ma crea spazi di decisione e di influenza per i magistrati *novatores*.

Ma le dinamiche concrete che la documentazione suggerisce producono e riproducono configurazioni difficilmente riferibili a ruoli e funzioni cetuali e istituzionali stabilizzati. Un esempio significativo di esperto che non si situa in un ruolo assegnatogli, ma lo cerca e in una qualche misura lo inventa, è un bretone diventato “napoletano”, il già menzionato Vaucouleur⁵⁸: un personaggio che si fa largo nell’esperienza della Giunta in un gioco di iniziative individuali e spinte istituzionali che andrebbe ricostruito. Lo troviamo come proponente di progetti «proprios, y palpables para beneficio del comercio», nell’ambito della Giunta, prima informalmente, poi, nell’ottobre del 1736, con un incarico formale e retribuito⁵⁹; e, come si è visto, lo ritroviamo nelle Conferenze confidenziali di commercio. Vaucouleur è portatore di una cognizione degli affari di commercio ritenuta preziosa da alcuni esponenti del governo napoletano in quanto proveniente da una lunga esperienza maturata nell’amministrazione finanziaria francese, dove ha svolto anche il ruolo di Direttore delle Compagnie delle Indie. Non è un mercante, dunque, né un “econo-

⁵⁵ Si vedano in questo volume docc. **6b** e **17a**.

⁵⁶ Rocca al re, 13 agosto 1735, in Appendice doc. **III**.

⁵⁷ Ajello, *Riformatori*, cit., pp. 109 ss.

⁵⁸ Una biografia di questo personaggio in Archivio di Stato di Napoli, *Segreteria d’Azienda*, ordinamento provvisorio-Supremo Magistrato di Commercio, b. 1.

⁵⁹ Cfr. in Appendice il doc. **IX**.

mista”, bensì un esperto di amministrazione degli affari economici in un regno «dove assai fiorisce il Commercio»⁶⁰: al contempo uomo del mercato e uomo dello stato. La consacrazione del suo ruolo avverrà con la nomina a referendario del Supremo Magistrato di Commercio⁶¹.

Per un meta-archivio della expertise

Mossa dagli interrogativi su accennati, l’edizione di documenti che presentiamo non intende rintracciare, negli apparati di governo napoletani, echi della volontà di riforma e dei linguaggi elaborati nella repubblica delle lettere⁶², ma contribuire a mettere in evidenza una modalità discorsiva connessa ai processi decisionali in materia economica e segnata dalle contraddizioni e incertezze che li attraversano. Ne conseguono due scelte che caratterizzano il progetto editoriale.

In primo luogo, ci siamo sforzati di inserire i testi dentro i processi che li generano e che si concludono idealmente con una decisione. Dunque, ogni qual volta è stato possibile, segnaliamo l’eventuale reperibilità archivistica della richiesta del parere e di ogni altra documentazione pertinente, identifichiamo i pezzi dell’apparato di governo coinvolti e, laddove presente, riportiamo l’eventuale rescritto sul documento. L’assenza parziale o totale di questi elementi può essere determinata dalla mancata reperibilità, o dal fatto che – lo si è detto – pubblichiamo anche *rappresentanze* e *progetti*: testi che, a differenza delle *consulte*, non presuppongono una richiesta dei poteri anche se possono contribuire a generare una decisione. D’altronde, come è sottolineato dalla storiografia recente sulla produzione documentaria, l’archivio dei processi decisionali può essere un “cimitero di carte”: un luogo in cui si riversano testi rimasti intonsi, non presi in considerazione dallo stesso decisore che

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Natale, *Sui piatti della bilancia*, cit., pp. 149-152. A conferma della processualità della definizione istituzionale delle nuove figure, cui si è sopra accennato, appare eloquente la lettera con cui Pietro Contegna raccomanda a Montealegre la nomina di Vaucouleur al Supremo Magistrato di Commercio: «V. Ecc.za ha tralasciato di mettere nel piano delli Ministri che devono formare il corpo del Magistrato di Commercio, il Segretario; posto importante, ed assolutamente al Magistrato sudetto essenziale; e che perciò è stabilito in qualunque altro Tribunale; [...] forse perché Monsù Bucoler [sic] trovandosi in possesso di tale officio nella Conferenza del mercoledì, sembrerà convenevole che l’eserciti ancora nel novello Magistrato: perciò io ardisco di umilmente rappresentare alla gran comprensione di V. Ecc.za che Monsù Bucoler essendo uomo intelligentissimo delle veraci arti da far fiorire il traffico, riuscirebbe assai assai opportuno, ed utile nel Magistrato, essercitando in esso l’Officio importantissimo di Relatore, o di Referendario delle Materie appartenenti al governo, ed all’Economia del Commercio», Archivio di Stato di Napoli, *Segreteria d’Azienda*, b. 9/16, Pietro Contegna a Montealegre, 19 ottobre 1739.

⁶² Sui rapporti tra intellettuali e politica e sull’eredità crociana sulla storiografia napoletana, cfr. A.M. Rao, *Fra amministrazione e politica. Gli ambienti intellettuali napoletani*, in *Naples, Rome, Florence. Une histoire comparée des milieux intellectuels italiens (XVII^e-XVIII^e siècles)*, a cura di J. Boutier, B. Marin e A. Romano, Rome, École Française de Rome, 2005, pp. 35-88.

li ha richiesti o da lui conosciuti tramite uno o più intermediari variamente infedeli rispetto ai contenuti. Le prassi decisionali evocano mondi di carta la cui pertinenza e utilizzazione diretta da parte degli attori non vanno in alcun modo presupposte, ma vanno ricostruite caso per caso.

In secondo luogo, la raccolta dei testi da pubblicare non è stata limitata a quelli elaborati nelle quasi-istituzioni consultive e a quelli dei “progettisti” singoli. Le sperimentazioni del potere borboniche non si fermano ai confini delle magistrature e dei ruoli giurisdizionali ereditati dalla storia lunga degli apparati politici meridionali, ma li contaminano, anche se non li sovvertono formalmente, e rendono in una qualche misura inadeguata l’immagine storiografica che li inchioda a posizioni di tenace resistenza all’espandersi dell’attività potestativa del principe. Togati come Ventura o Contegna sono titolari di ruoli e produzioni testuali vecchie e nuove. Prassi consultive si fanno largo in vari lati dell’universo istituzionale. Le prassi della Sommaria, improntate alla mediazione fra i corpi e lo Stato e al contenimento della sfera decisionale del sovrano nei limiti della costituzione materiale del Regno, appaiono permeabili ai nuovi saperi: principi come la libertà del commercio entrano in tensione con i principi del *bonum commune*⁶³, i cosiddetti “monopoli” vengono attaccati in nome dell’utilità della negoziazione⁶⁴, la promozione del commercio attivo diviene l’orizzonte entro cui definire le scelte daziarie⁶⁵. Al contempo, nei nuovi apparati consultivi riemergono atteggiamenti giurisdizionali ed esitazioni di fronte alle inerzie e alle difficoltà del disciplinamento degli interessi: si vedano i documenti che, di fronte al profluvio di progetti sottoposti al re per ottenere protezione e privilegi, richiamano la difficoltà, da un lato, di conciliarli con i grumi di potere consolidati⁶⁶, dall’altro di garantire che le politiche del commercio attivo non si traducano nella subordinazione della politica alle “avidità” mercantili⁶⁷. I testi qui pubblicati configurano dunque un *continuum* discorsivo e procedurale che intende essere rappresentativo del quadro ibrido, disarmonico e plurale in cui si collocano le sperimentazioni del potere borboniche.

La conseguenza di tutto questo è la mancata adesione di questa edizione di documenti alla configurazione archivistica da cui essi sono tratti. Ciò che gli studi cominciano a suggerirci sulla storia degli archivi napoletani – ad esempio quelli della Sommaria⁶⁸ – mostra limiti e potenzialità dell’*archival turn* come generatore di co-

⁶³ Docc. 34; 40; 47; 57; 66; 99.

⁶⁴ Doc. 58.

⁶⁵ Doc. 141.

⁶⁶ Docc. 106; 116a-b; 163.

⁶⁷ Docc. 116a-b; 118a-b; 147; 159; 163; 242.

⁶⁸ Cfr. l’importante saggio di prossima pubblicazione di Potito D’Arcangelo, *Il signore va alla Camera. I relevi dell’archivio della Regia Camera della Sommaria (secoli XV-XVII)*. Della ormai abbondante storiografia sugli archivi segnaliamo R.C. Head, *Making Archives in Early Modern Europe. Proof, Information, and Political Record-Keeping, 1400-1700*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

noscenze sul funzionamento e le dinamiche dei poteri. Nel nostro caso, il rapporto tra storia dei poteri e costruzione e trasmissione delle loro attestazioni si complica ben al di là degli accidenti che segnano le vicende di ogni archivio. La prassi consultiva in *statu nascenti* che cerchiamo di far emergere non si rinchiude, come abbiamo detto, dentro istituzioni specifiche produttrici di specifici archivi, ma si disperde fra quasi-istituzioni, grandi magistrature con una lunga storia, nuove istituzioni, soggetti individuali. Questa raccolta e sistemazione di materiali documentari costituisce una sorta di meta-archivio, la cui legittimazione risiede, da un lato, nella particolare opzione storiografica tratteggiata nelle pagine precedenti, dall'altro nella complicata configurazione archivistica nella quale vanno a situarsi le fonti man mano prodotte nei processi di sperimentazione del potere napoletano dell'ultima età moderna.

Ma qualunque opera di intelletto, e, a maggior ragione, una edizione di documenti, assume vita propria attraverso lo sguardo di chi ne fruisce. Gli abbondanti apparati e mezzi di corredo elaborati hanno anche lo scopo di "neutralizzare" in qualche misura questo volume rispetto alle intenzioni interpretative dei curatori, rendendo disponibile a chi sia interessato alla politica economica e all'economia del Regno di Napoli un insieme significativo di fonti inquadrato nei processi che le hanno generate. Dunque un sostegno ai ricercatori di fronte alla dispersione e alla scarsa accessibilità della documentazione consegnataci dalla storia archivistica napoletana.

INTRODUZIONE AI TESTI: FONTI, CRITERI, APPARATI

Le fonti

Per individuare i testi da includere in questa edizione si sarebbe potuta condurre una ricerca documentaria di tipo estensivo, saggiando a campione gli archivi istituzionali dei numerosi soggetti a vario titolo competenti in ambito economico-finanziario, e provando a recuperarne le notevoli tracce nelle biblioteche napoletane; come pure ci si sarebbe potuti avvalere della bibliografia, e della personale esperienza di ricerca, per acquisire documenti dei quali fosse nota l'esistenza, nelle stesse sedi e archivi o anche altrove, in Italia e all'estero. In tal modo si sarebbero certo ben rappresentate la pluralità, dispersione e difficoltà di reperimento delle fonti napoletane per la ricerca storica, ma la rappresentatività dei materiali offerti sarebbe stata scarsa, compromessa a monte da occasionalità e soggettività dei ritrovamenti. Si è quindi optato per una ricerca di tipo intensivo: si sono definiti i soggetti istituzionali da indagare e, per essi, un gruppo delimitato di fonti che, per gli anni in esame, sono state compulsate integralmente (con una eccezione, di cui si dirà).

Riguardo ai soggetti indagati, si è concentrata la rilevazione su:

- i quattro principali organismi del Regno dotati di funzione consultiva in materia economica, finanziaria e di sanità marittima: Regia Camera della Sommaria, Real Camera di Santa Chiara, Regia Giunta del Commercio e Supremo Magistrato di Salute;
- le due segreterie di Stato competenti: la Segreteria di Casa Reale, Esteri, Guerra, Marina e del dispaccio universale (d'ora in poi, prima segreteria), competente anche sul commercio fino all'istituzione della Segreteria d'Azienda; e la Segreteria d'Azienda, istituita il 30 luglio 1737¹.

¹ Per un profilo di queste istituzioni e dei relativi fondi documentali: J. Mazzoleni, *Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli*, 2 voll., Napoli, Arte Tipografica, 1974-1978; C. Salvati, *L'Azienda e le altre segreterie di stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Quaderni della "Rassegna degli Archivi di Stato", n. 14, 1962; A. Allocati, *La Soprintendenza Generale delle Finanze nel Regno di Napoli (1734-1789): le origini, le funzioni*, «Studi economici», n. 1-3, 1954, pp. 141-158; Id., *Il Supremo Magistrato del Commercio del Regno di Napoli (1739-1808)*, «Studi economici», n. 1-2, 1955, pp. 114-121; R. Moscati, *L'archivio della prima segreteria di stato napoletana durante il regno di Carlo I di Borbone*, «Notizie degli Archivi di Stato», n. 2, 1943, pp. 92-99, e n. 3, 1943, pp. 140-159.

Per il primo gruppo sono stati analizzati 42 registri di consulte, rappresentanze e verbali conservati nei rispettivi fondi documentali presso l'Archivio di Stato di Napoli, eccetto che per la Giunta del Commercio, il cui solo registro rinvenuto è collocato nella Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria². Nel caso della Sommaria e del Supremo Magistrato di Salute, i registri esaminati sono i soli conservati per gli anni 1734-1739. Per Santa Chiara, invece, oltre alle due serie analizzate, si conservano le *Consulte di giustizia* e le *Bozze delle consulte*, trascurate perché meno pertinenti o meno funzionali al progetto, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione di fonti di difficile accesso in quanto non dotate di adeguati mezzi di corredo³. Infine, riguardo alla Giunta del Commercio, benché il tentativo di reperirne l'archivio non abbia dato esiti⁴, può dirsi che il registro esaminato non ne esaurisce la produzione consultiva: dall'indagine, infatti, sono emersi alcuni puntuali riferimenti ad altre consulte, dei quali si dà conto in Appendice, nel quadro sinottico dedicato alla Giunta.

In dettaglio, le fonti per il primo gruppo con le abbreviazioni utilizzate:

RCS = Archivio di Stato di Napoli (d'ora in avanti ASNA), *Regia Camera della Sommaria, Consultationum*, registri 168-186 (mancante il registro 169).

SC-CS = ASNA, *Real Camera di Santa Chiara*, Registri delle consulte, *Consulte di Stato*, registri 1-18.

SC-CI = ASNA, *Real Camera di Santa Chiara*, Registri delle consulte, *Consulte italiane*, registri 1-2.

SMS = ASNA, *Supremo Magistrato e Soprintendenza generale di Salute*, buste 297 (un volume di carte numerate intitolato *Copie di scritture, e dispacci di Salute dall'anno 1735 per il 1737*) e 298 (due volumi di carte non numerate intitolati *Stizzi d'appuntamenti firmati, e scritture di Salute dell'anno 1738* e *Stizzi d'appuntamenti firmati, e scritture di Salute dell'anno 1739*).

² Questo registro è ben noto agli storici del primo periodo carolino; già Michelangelo Schipa rilevava che è erroneamente intitolato «Consulte ed Istituzioni del Supremo Magistrato di Commercio» (*Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli, Stab. Tip. Luigi Pierro e Figlio, 1904, p. XXI).

³ In proposito si ricorda che le *Bozze* (37 volumi per gli anni 1734-1739) contengono per lo più materiali preparatori e, per l'appunto, bozze di consulte registrate nelle altre serie; diversamente dalle due serie esaminate, sono corredate di indici onomastici e toponomastici. Sarebbero proficuamente esplorate da chi volesse approfondire i temi trattati nelle consulte di Santa Chiara qui pubblicate o suggerite nella sezione Fonti: ad esempio, materiali relativi alla giurisdizione del console francese nelle due Sicilie (qui doc. 59) e al regime commerciale del grano (qui doc. 66) sono in *Bozze*, vol. 6, incartamenti 10 e 7.

⁴ D'altra parte, trattandosi di un organismo non permanente, le sue carte sarebbero dovute confluire (secondo una disposizione successiva) nell'archivio dell'organismo cui le sue incombenze sarebbero appartenute se non fosse stata istituita (dispaccio 9 agosto 1760, in D. Gatta, *Regali dispacci [...] Parte seconda, che riguarda il Civile*, t. I, Napoli, a spese di Giuseppe Maria Severino Boezio, 1775, pp. 427-428), dunque negli archivi della Segreteria d'Azienda o del Supremo Magistrato di Commercio, che sono attualmente, il primo, quasi del tutto inaccessibile, il secondo, consistente quasi esclusivamente di carte processuali.

GdC = Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXI D 30, registro di consulte e rappresentanze della Regia Giunta del Commercio, ff. 1-308r.

Per il secondo gruppo (le due segreterie), occorre premettere che, sotto il profilo istituzionale, la storia settecentesca del ramo 'commercio' attende ancora di essere ricostruita. Si scontano, per un verso, l'obiettivo numerosità e variabilità di funzioni degli organismi apicali competenti; per l'altro, a seconda dei casi, la mancanza o la lacunosità o il parziale/mancato ordinamento dei rispettivi fondi archivistici, e segnatamente del fondo della Segreteria d'Azienda, ovvero del vertice (almeno formalmente) in materia di economia e finanza. Basti dire che appena il 5 per cento del fondo dell'Azienda è aperto alla consultazione⁵ e che, per il sessennio in esame, le carte disponibili (la serie denominata «in ordinamento») sono, in realtà, della prima segreteria, più esattamente, sono complementari della serie degli affari generali della prima segreteria (i *Diversi* del fondo di Casa Reale)⁶. Ciò significa, in concreto, che le carte in Azienda riprodotte in questa edizione restituiscono poco e indirettamente l'attività dell'omonima segreteria e del suo titolare, Giovanni Brancaccio, documentando per contro il perdurante, notevole impegno in ambito economico del primo segretario Montealegre anche dopo l'istituzione dell'Azienda.

Ancora per la prima segreteria, oltre alle suddette serie di affari generali, sono state esaminate diverse serie e singole unità archivistiche del fondo degli Affari Esteri. Da inventario, il fondo conserva circa 180 buste per il sessennio, in larga parte non pertinenti stando alla loro sintetica descrizione; si è tuttavia estesa la rilevazione alle unità di contenuto incerto o liminare, giungendo a visionarne un terzo.

È appena il caso di precisare che nei fondi delle due segreterie non sono emerse serie dedicate al ramo commercio e alle sue possibili articolazioni (ad esempio una serie *Soprintendenza della Real Azienda e delle Regie Dogane*, come per gli anni dal 1777 in avanti), ad eccezione di un nucleo di 11 buste provvisorie collocate in Azienda, che raccolgono affari di commercio e di sanità per gli anni 1739-1755⁷; pur esaminate, di queste carte non si troverà riscontro tra i testi qui pubblicati perché per il 1739 documentano l'attività del solo Supremo Magistrato di Commercio, al quale, come si dirà, sarà dedicato un volume autonomo.

⁵ Su circa 7 000 buste conservate, sono consultabili 360 unità articolate in due serie: una di recentissimo ordinamento, 91 buste per gli anni 1750-1759; l'altra, detta «in ordinamento», comprende le restanti, relative agli anni 1734-1750. Tuttavia gli archivisti consentono la consultazione di carte in corso di ordinamento che individuino come rispondenti a specifiche domande di ricerca loro sottoposte; è il caso della serie provvisoria AZ-SMC descritta di seguito.

⁶ Va detto che, sotto il profilo tematico, le carte in Azienda non prospettano la stessa varietà dei *Diversi*: presentano una dominanza dei temi di commercio, salute, marina ed esteri, e vi sono più ampiamente documentate le tre maggiori iniziative istituzionali di questi anni in ambito economico: la Giunta, le Conferenze e il Supremo Magistrato di Commercio.

⁷ In particolare, affari oggetto di corrispondenza con Francesco Ventura come presidente del Supremo Magistrato di Commercio e soprintendente di Salute.

Nel complesso, sono state analizzate 120 buste di consistenza variabile e non precisabile, perché i fascicoli e le carte sparse che contengono sono solo in parte ordinati e numerati; indicativamente (per difetto) le buste dei *Diversi* di Casa Reale contengono attorno ai 300 fascicoli l'una, quelle in Azienda attorno ai 150, meno quelle in Esteri. Sono carte di particolare interesse perché il fascicolo tipo contiene non solo la consulta, in originale o in *resumen* (cioè come riferita al sovrano o al ministro, in spagnolo, rispettando abbastanza fedelmente l'originale), ma anche il/i documento/i (istanza, supplica, rappresentanza, ecc., in originale) da cui, di norma, trae origine l'ordine di consultare; l'ordine stesso (in forma di dispaccio); l'esito della consulta (un'annotazione sulla camicia del fascicolo o in margine al *resumen*); e la minuta del/i dispaccio/i inviato/i in esecuzione delle decisioni assunte.

Infine, si è dedicata un'indagine *ad hoc* alle Conferenze di commercio, col proposito di integrare la documentazione presente nei fondi ministeriali. Un piccolo nucleo di verbali si è reperito in quel che resta dell'archivio del Supremo Magistrato di Commercio, ma è grazie al ritrovamento di un registro coevo finora ritenuto disperso che, in questa edizione, si possono proporre le Conferenze del 1739 nella quasi totalità⁸. Da notare che la peculiare sedimentazione archivistica delle carte della prima segreteria cui sopra si è accennato appare ben esemplificata dalla presenza, e spesso dalla compresenza, dei verbali delle Conferenze nelle loro diverse stesure (originali, copie e bozze) in tutti e tre i fondi di Azienda, Casa Reale ed Esteri, come ricostruito nel quadro sinottico delle Conferenze proposto in Appendice.

In dettaglio, le fonti del secondo gruppo con le abbreviazioni utilizzate:

AZ = ASNA, *Segreteria d'Azienda*, serie in ordinamento, buste 1-10.

AZ-SMC = ASNA, *Segreteria d'Azienda*, ordinamento provvisorio-Supremo Magistrato di Commercio, buste 1-11 (1739-1755).

CRA = ASNA, *Segreteria di Stato di Casa Reale* (Casa Reale Antica), *Diversi*, buste 727-774 (col numero 768 suddiviso in I e II; mancanti le buste 728-729 e 734-736).

MAE = ASNA, *Ministero degli Affari Esteri*, buste 478-81 (Legazione del governo di Francia in Napoli), 537 (Nazione corsa), 538 (Ministri e diversi di Francia), 556 (Giurisdizioni e pretese dei consoli di Francia), 585 (Legazione del governo di Napoli in Genova), 675 (Inghilterra ministri esteri), 707 (Ministri di Napoli in Malta), 732 (Legazione di Malta in Napoli), 761 (Olanda legazione di Napoli), 762 (Corrispondenza con don Nicola Oliver e Lulland incaricato degli affari di Spagna), 776 (Olanda corrispondenza col marchese di S. Gil), 822 (Legazione olandese a Napoli), 883 (Legazione di Napoli in Polonia), 898 (Polonia diversi), 917 (Portogallo legazione di Napoli), 973

⁸ Ciò grazie all'allora funzionario dell'Archivio di Stato di Napoli Fausto De Mattia che, nel contribuire diffusamente all'indagine, ha anche fatto riemergere dall'oblio questa fonte straordinaria. Il registro era confluito a fine '700 nelle cosiddette *Carte Acton*, una miscellanea di materiali in parte stralciati dagli archivi originari all'epoca del ministro Acton (tra il 1779 e il 1806 ministro di Marina, Guerra, Esteri e, per breve tempo, di Azienda e Commercio) e per lo più andati perduti, dei quali è conservato l'elenco in ASNA, Miscellanea Museo, 99 C 43.

(Ragusa legazione in Napoli), 1641-42 (Legazione del governo di Roma in Napoli), 1908 (Legazione del governo di Spagna in Napoli), 2041 (Legazione del governo di Torino in Napoli), 2175 (Legazione del governo toscano in Napoli), 2180 (Legazione napoletana in Sassonia), 2214 (Legazione di Napoli a Venezia e corrispondenze), 2285 (Legazione del governo di Venezia in Napoli), 2417 (Ancona diversi), 2557 (Francia diversi), 2563-64 (Genova diversi), 2705-07 (Livorno diversi), 2799 (Malta diversi), 2850 (Marsiglia diversi), 2930 (Ragusa diversi), 2970 (Sinigaglia), 3100 (Venezia diversi), 3484-85 (Affari esteri Real segreteria), 4102 (Prussia), 4388 (Corrispondenze coi governatori a Ragusa), 4400-01 (Nazione ebrea), 4403 (Nazione greca), 4404 (Nazione turca), 4410 (Spedizione in Tripoli per trattato), 4416 (Pace con la Porta Ottomana), 4797 (Affari con ministri esteri e specialmente Malta e Sicilia), 4863 (Affari consolari di commercio, Ammiragliato e Pubblica salute), 6803 (Corrispondenza col conte de la Roche per la compagnia di commercio), 6827 (Carteggio del Gran maestro dell'ordine gerosolimitano in Malta e con la repubblica di Ragusa), 6828 (Carteggio dei gran maestri in Malta), 6969 (Goyzueta Affari di segreteria).

CdC = ASNA, *Museo, Carte Acton*, 47/7, *Registro delle Deliberazioni prese nelle Conferenze, ordinate da S.M. tenersi nella Secreteria di Stato, Guerra, e Marina circa il commercio*, pp. 1-455.

SMC = ASNA, *Tribunali antichi, Supremo Magistrato di Commercio*, buste 1728-1729.

Scelta dei testi

Tra i testi pubblicati, come anticipato, non figurano documenti prodotti dal Supremo Magistrato di Commercio. Istituito il 30 ottobre 1739, il Supremo Magistrato cominciò a operare il 5 novembre⁹ e le sue consulte, nei primi due mesi di attività, riguardarono quasi soltanto l'autoregolamentazione del Magistrato stesso e dei suoi organi periferici, i Consolati di terra e mare¹⁰. Poiché l'anno seguente la sua attività è ancora in parte rivolta alla definizione di competenze, procedure e organici, è parso ragionevole soprassedere dal criterio cronologico per proporre congiuntamente la sua produzione consultiva in un volume dedicato. Alla sua storia appartengono tuttavia importanti testi qui pubblicati, in particolare la Conferenza di commercio che ne delibera l'istituzione (doc. **207**), le prime due Conferenze tenute «con l'intervento» del Supremo Magistrato (docc. **236** e **243**) e diversi documenti che contribuiscono a ricostruirne le origini (ad esempio, docc. **193** e **201**).

Ancora: si è escluso di pubblicare documenti prodotti in ordinaria amministrazione, espressione di procedure fisse e reiterate (permessi di celebrazione di fiere e

⁹ In SMC 1728 le relazioni delle prime 13 sessioni del Supremo Magistrato (5 novembre-14 dicembre 1739); in AZ-SMC 1 le relazioni delle sessioni 14-45 (17 dicembre 1739-7 aprile 1740).

¹⁰ Si sono reperite 15 consulte in AZ 7 e 10, AZ-SMC 1 e CRA 773/233, relative allo stabilimento dei Consolati, alla tariffa dei diritti del Supremo Magistrato e dei Consolati, agli ufficiali subalterni del Supremo Magistrato, alla precedenza nel Supremo Magistrato tra i duchi di Fragnito e di Corigliano e a questioni di competenza giurisdizionale.

mercati, vendite di uffici, permessi di esportazione o di godimento di franchigie personali, concessioni di *escomputo* agli appaltatori degli arrendamenti, gare d'appalto di arrendamenti o di *partiti* per forniture militari, ecc.); mentre, sul piano tematico, si sono limitati i testi relativi alla Sicilia e alla Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia ai casi nei quali siano trattate questioni di diretto e più generale interesse per il Regno di Napoli. Per contro, si sono pubblicati senza esclusioni le consulte della Giunta del Commercio e i verbali delle Conferenze di commercio, proponendo inoltre, in Appendice, i documenti relativi all'organizzazione interna della Giunta.

Per il resto, nel selezionare i documenti ai fini della pubblicazione si è ritenuto di dover restituire quel che le fonti stesse conservano sulle diverse modalità di acquisizione di informazioni e idee, sui temi all'ordine del giorno, su linguaggi e posizioni dei numerosi soggetti che interagivano col governo. Per fare ciò, pur dando priorità alla forma consulta e alle sue migliori espressioni per rilievo del tema affrontato e densità delle argomentazioni addotte, si è dato spazio sia alle altre forme attraverso le quali i saperi giungevano al sovrano e contribuivano al processo di elaborazione della politica economica, sia al diverso grado (fino all'assenza) di elaborazione dei saperi stessi. L'esito di questo criterio è che le consulte costituiscono all'incirca i due terzi dei 330 testi pubblicati, che comprendono corrispondenze consolari, suppliche, rapporti tecnici, *arbitrios* e altre forme ancora di costruzione e comunicazione dell'informazione e di pareri sui problemi dell'economia, talora di eccezionale spessore teorico, talaltra assai laconici, nondimeno inclusi perché indicativi del modo col quale un tema rilevante risulta affrontato.

Criteri di trascrizione

La trascrizione è conservativa, con alcune eccezioni riconducibili alla natura dei documenti pubblicati – di modesto interesse filologico-letterario, spesso internamente disomogenei sotto il profilo morfologico – che, ad avviso dei curatori, ammetteva qualche intervento volto a rendere più agevole la lettura¹¹. In particolare, sono stati adattati all'uso attuale gli accenti, gli apostrofi e le maiuscole, conservando però le maiuscole di rispetto, enfatiche o riferite a categorie professionali o ceptuali, queste ultime per restituire almeno in parte il larghissimo uso coevo della maiuscola (inclusa una maiuscola bassa, della stessa dimensione della minuscola), che poteva applicarsi alle merci (*Seta, Vino*), alle imbarcazioni (*Feluca, Pinco*), agli aggettivi indicanti nazionalità (*prodotti Inglesi*), alle unità monetarie e di misura (*Ducati, Tomoli*) e in altri casi ancora. Le abbreviazioni sono state sciolte, rispettando la forma estesa eventualmente presente nel documento, altrimenti secondo la forma attuale (*sudetta/suddetta*); viceversa, sono state uniformate alla prevalente forma ab-

¹¹ Si è comunque intervenuti meno sui testi in originale e formalmente omogenei, e non si è intervenuti affatto sul testo di Bernardo Tanucci (doc. 1).

breviate espressioni quali *Vostra Maestà* (V.M.), *Vostra Eccellenza* (V.E.), ecc. Sono state disgiunte o congiunte le pochissime forme arcaiche oggi inesistenti che, si è ritenuto, avrebbero reso la lettura meno fluida (*quelche* = quel che; *conche* = con che; *de i pochi* = dei pochi). Per i numeri è stata rispettata la forma originale (in lettere o in cifre); per i sottomultipli, ricordando che all'epoca convivevano sistemi in base cinque, dieci, dodici e venti, sono stati utilizzati la virgola per i decimali, il punto per gli altri sistemi. Infine, per la punteggiatura – spesso approssimativa nei registri, soprattutto della Sommaria –, il solo intervento ha riguardato il mezzo punto e il punto e virgola seguiti da maiuscola, resi come punto e virgola seguito da minuscola o, di rado, come punto fermo seguito da maiuscola. Gli stessi criteri sono stati applicati ai testi in spagnolo e in francese¹².

Per i documenti reperiti in più versioni – è spesso il caso della Giunta del Commercio e delle Conferenze di commercio (per le quali si rinvia ancora ai rispettivi quadri sinottici per il dettaglio delle versioni reperite con le rispettive collocazioni), ma anche delle consulte della Sommaria e di Santa Chiara, in copia nei registri, in originale nelle pratiche conservate in segreteria –, la versione trascritta è la bella se reperita, altrimenti la copia, altrimenti la bozza, all'occorrenza con lievi correzioni basate sulle altre versioni. L'esistenza di versioni marcatamente difformi di un documento è segnalata nella sezione Fonti; le parti difformi ritenute di speciale interesse si sono poste tra parentesi quadre all'interno del testo pubblicato, nel punto dove si riscontrano.

Criteri di presentazione

I testi sono numerati e ordinati cronologicamente, con possibili disallineamenti legati al fatto che i documenti appartenenti allo stesso fascicolo, o che, prescindendo dalla loro collocazione archivistica, si sono ritenuti parte di una stessa pratica, sono stati raggruppati sotto uno stesso numero progressivo: ad esempio, sono stati raggruppati i documenti redatti in esecuzione del medesimo ordine regio di consultare su un determinato tema (come i docc. **4a-f**, sei consulte prodotte in risposta allo stesso dispaccio, l'ultima delle quali è di data successiva al doc. **5**), o prodotti l'uno in relazione all'altro (come nei doc. **45a-c**, nei quali si sviluppa la stessa questione, con gli ultimi due di data successiva al doc. **46**).

I testi sono integrali, con poche eccezioni (segnalate da [...]) riconducibili a ragioni tematiche o di economia di spazio; si sono omesse, cioè, le parti di argomento estraneo all'oggetto della presente edizione (come nei docc. **35a-b**) o che riassu-

¹² Occorre solo precisare che per lo spagnolo sono state accentate secondo le regole attuali anche le parole mutate dall'italiano (ad es. *leñámenes*, *dévase*); non si sono invece accentate le parole nelle quali il dittongo ai/oi in sillaba accentata è separato da acca (*cahido*, *ohido*), o nelle quali il medesimo dittongo vede una y in luogo della i (*caydo*, *oydo*).

mono i contenuti di un altro documento pure pubblicato (come nel **55b**, dove è omesso il sunto del **55a**). Il protocollo è riportato fedelmente; l'escatocollo non è riportato mai. Le parti del documento che negli originali sono in margine qui sono in nota, distinguendo con il richiamo alfabetico i casi nei quali, mancando un segno di rinvio nell'originale, la posizione della nota è stata stabilita dai curatori.

Nel corpo dei testi, i documenti che vi sono richiamati, se presenti nelle rispettive pratiche archivistiche, sono contrassegnati con un asterisco (*); se presenti tra i testi qui pubblicati, sono seguiti dal numero progressivo loro attribuito, posto tra parentesi quadre ([41]).

Per ciascun testo o gruppo di testi si danno, nell'ordine, i seguenti elementi:

- a) un titolo attribuito dai curatori; le citazioni in corsivo che talora vi figurano sono tratte dal documento trascritto o da altri documenti presenti nel fascicolo nel quale è collocato.
- b) delle parole chiave, proposte secondo il metodo descritto nel prossimo paragrafo.
- c) la data cronica del documento; l'informazione è tra parentesi quadre se assente nel documento stesso ma ricavata da altro documento presente nel fascicolo, ad esempio, dalla lettera con la quale il documento è trasmesso, o dall'annotazione coeva sulla camicia del fascicolo; se la datazione è attribuita criticamente dai curatori, lo si esplicita nella sezione Fonti.
- d) la data topica, solo se reca l'indicazione di un luogo diverso da Napoli.
- e) l'autore; tra parentesi quadre se assente nel documento, secondo i medesimi criteri indicati per la data cronica. L'indicazione '*a latere*' accanto al nome del segretario d'Azienda Brancaccio distingue i pareri apposti sullo stesso foglio di una consulta in originale della Sommaria, sulla prima pagina bianca o anche in calce.
- f) il destinatario, solo se diverso dal sovrano; tra parentesi quadre se assente nel documento, secondo i medesimi criteri indicati per la data cronica.
- g) l'eventuale titolo originale del documento, riportato subito dopo l'autore se, nell'originale, è su un foglio separato, altrimenti nel protocollo.
- h) subito dopo il testo, il suo esito diretto, vale a dire il rescritto regio o il dispaccio conseguenti; l'esito è in corpo minore, in regesto, quasi sempre datato secondo la data del/i dispaccio/i emanato/i in esecuzione del rescritto regio (rarrissime le pratiche nelle quali figura la data del rescritto, coincidente con quella del *Gabinete* o Consiglio durante il quale l'affare è sottoposto al sovrano).

Le parole chiave

Le parole chiave indicizzano i testi per ambiti di ricerca cui specialmente si prestano: semplificano la varietà delle materie, le aggregano e traducono in 'questioni',

e ammettono anacronismi (*frammentazione amministrativa, domanda pubblica*). Sono più opinabili delle materie, perché più soggette al punto di vista di chi le ha scelte, ma dovrebbero consentire di cogliere, con i temi essenziali di un testo, sia, trasversalmente, la comunanza tematica di testi di diversa materia, sia, diacronicamente, l'emergenza, scomparsa o permanenza dei diversi temi nel pur breve arco di tempo considerato. Vanno lette congiuntamente, considerando che rispettano il seguente ordine, e sono contraddistinte dai seguenti segni grafici:

| settore | area tematica / tema \ luogo \ \ prodotto

I primi tre campi (settore, area tematica, tema) sono in gerarchia, dal generale al particolare. Gli altri due campi (luogo, prodotto) distinguono i due elementi se presenti e rilevanti. Di seguito, in dettaglio, per ciascun campo, le parole chiave individuate, con una sintetica descrizione del significato che si è loro attribuito se diverso dal significato comune.

Il primo campo indica il settore economico preminente o la più ampia questione di governo cui le altre parole chiave vanno riferite. I settori individuati sono cinque:

- | A | = agricoltura e allevamento
- | C | = commercio interno e internazionale, trasporto
- | I | = industria, incluse le attività di prima trasformazione dei prodotti agrosilvopastorali
- | F | = finanza pubblica e privata
- | G | = governo del territorio, temi non riconducibili ad uno specifico settore economico

Il secondo campo inquadra i documenti secondo nove ambiti tematici:

circolazione = flussi (di persone, merci, navi, moneta, ...); **illiceità**; **informazione** = conoscenza di dati, fatti, tecniche, per indirizzare la decisione politica o la scelta economica; **infrastrutture** = in senso materiale (porti, lazzaretti, magazzini); **innovazione** = in campo economico e istituzionale (riforme); **istituzioni** = in senso concreto (enti) e sociale (regole); **localizzazione** = collocazione nello spazio (di uomini, funzioni, attività produttive, ...); **sicurezza** = militare (*difesa*), sanitaria (*salute*), alimentare (*annona*); **tassazione**.

Il terzo campo indica i temi specifici:

abusi degli ufficiali = abusi in danno dei privati, collusione a danno dello Stato; **annona**; **arrendamenti** = intesi come enti: organizzazione, rapporti con il governo, modalità di gestione dei dazi o dei diritti di cui erano titolari. V. anche *diritti alienati*; **banchi** = banchi pubblici napoletani; **baronaggio**; **clero**; **concorrenza**; **consoli** = status, prerogative, funzioni dei consoli di nazioni straniere nelle due Sicilie o delle due Sicilie all'estero; include viceconsoli; non include i consoli delle arti (v. *corporazioni*) e dei Consolati di terra e mare (v. *giurisdizione*); **consumo** = caratteristiche della domanda: preferenze, segmentazione, imitazione, lusso, nuovi prodotti; **corporazioni** = di mestiere; **corsa** = guerra di corsa, corsari, prede, schiavi; **credito** = mutuo, usura, tassi d'interesse, prestito a cambio marittimo, contrat-

ti *alla voce*. V. anche *moneta*; **difesa** = forze di terra e di mare (consistenza, organizzazione), difesa del territorio e degli spazi marittimi da minacce esterne, neutralità e commercio dei neutri, sicurezza internazionale, potere marittimo. V. anche *corsa* e, per gli aspetti finanziari, *domanda pubblica*; **diritti alienati** = problemi/effetti della cessione a privati, da parte del governo, di dazi, uffici, diritti privativi; **disuguaglianza tributaria** = tra soggetti, tra aree all'interno delle due Sicilie, tra le due Sicilie e le altre nazioni negli Stati esteri, privilegi, esenzioni; **domanda pubblica** = ambiti e modalità di esercizio della spesa pubblica (domanda pubblica effettiva), ambiti nei quali la spesa pubblica è progettata o invocata, domanda militare, spesa per rappresentanze consolari, stipendi, incoraggiamenti all'economia, finanziamento pubblico; **erario** = mire/problemi finanziari del governo, in generale e per finalità specifiche. V. anche *domanda pubblica*; **expertise**; **export**; **fiducia**; **fiere & mercati**; **frammentazione amministrativa** = inefficienze, aggravii, disparità di condizioni d'esercizio dell'attività economica collegati alla molteplicità o alla diversità da una zona all'altra del Regno delle voci d'imposta, degli ufficiali, dei regimi amministrativi; **giurisdizione** = commerciale, marittima, amministrativa, civile, penale, speciale, intesa come competenza sia in senso giuridico (applicazione della legge) sia in senso ampio (ambiti o territori sui quali si esercita l'autorità dello Stato, di un tribunale, di un ufficio), include giudici delegati e giurisdizionalismo; **immunità** = ecclesiastiche, diplomatiche, degli ebrei; **import**; **intermediari** = servizi di intermediazione (sensali, commissionari, cambiavalute, trasportatori, facchini): status, profilo professionale, regime giuridico, tecniche d'affari in senso lato. V. anche *navigazione*; **interscambio** = commerciale, con le nazioni estere; **marineria** = marina mercantile: condizione, consistenza, impieghi, organizzazione, pratiche, trattamento all'estero. V. anche *navigazione*; **moneta** = metallica e cartacea (lettere di cambio, fedeli di credito), tassi di cambio, capitale-disposizione (mezzi monetari investibili, autofinanziamento). V. anche *credito*; **monopoli** = legali (monopoli di Stato, private) e informali (incetta, accaparramento, accordi e pratiche volti a concentrare la domanda o l'offerta di beni e servizi); **navigazione** = norme/regolamenti/prassi sulla navigazione in generale (obblighi e tributi portuali, doganali, sanitari) e sul bastimento in particolare (bandiere mascherate, extraterritorialità), rischi (naufragio), trasporto marittimo, cabotaggio. V. anche *marineria* e *privilegi di bandiera*; **nazioni** = prerogative/effetti discendenti dall'appartenenza ad una nazione o *nazione*, incluse la napoletana e la siciliana; **negozianti** = commercianti, fabbricanti, armatori, padroni di bastimento, appaltatori, banchieri: status, profilo professionale, regime giuridico, tecniche d'affari in senso lato (compagnie di commercio, reti mercantili, rapporti con il governo centrale e locale). V. anche *monopoli*; **porti** = costruzione, manutenzione, funzionalità, organizzazione (uffici portuali, uffici sanitari), lazzaretti, porti franchi. V. anche *tariffe* e *procedure*; **prezzi** = correnti, *alla voce*, calmieri. V. anche *credito* e *moneta*; **privilegi di bandiera**; **procedure** = formalità e prassi adottate in ambito amministrativo (doganali, di riscossione, sanitarie, di prevenzione del contrabbando, annonarie) e giudiziario (modalità di indagine, sanzioni, indulto). V. anche *giurisdizione*; **qualità** = di merce, include frodi; **rappresaglia**; **risorse** = naturali (foreste, energia idraulica, terra coltivabile) e demografiche (popolazione); per le risorse finanziarie v. *moneta*; **salute** = sanità marittima (organizzazione, procedure), epidemie; **tariffe** = in senso proprio: l'insieme dei tributi o dei compensi dovuti su merci o servizi (tariffa di dogana, di porto, dei diritti degli ufficiali di dogana e di salute, dei diritti consolari), tariffe preferenziali; **trattati** = di commercio, di pace, di tregua, come fonte di diritto nel trattamento degli stranieri e delle *nationi*.

Il quarto campo indica il luogo. Il Regno di Napoli non vi compare mai, perché riferibile a tutti i testi; nel caso, è indicata la Sicilia. Il campo è compilato se il luogo è un tema (potrebbe non figurarvi la località cui il documento è intitolato, se reputata non rilevante sotto il profilo tematico¹³). Il luogo non va inteso esclusivamente in senso amministrativo ma anche, per così dire, come luogo geometrico, potendo, ad esempio, il luogo Inghilterra rinviare allo Stato inglese, al mercato inglese, ai negozianti inglesi, o anche alla *natione* inglese nelle due Sicilie o altrove. Per questo il campo luogo ospita anche i temi di una nazione senza territorio (*Ebrei*), di ogni nazione diversa dalle due Sicilie (*stranieri*), di un ente pseudo-territoriale quale la *Dogana di Foggia*, e di un territorio senza confini definiti, come il *Levante*. I luoghi individuati sono:

Adriatico, Amburgo, Ancona, Barberia, Barcellona, Benevento, Cadice, Capua, Cava, Dogana di Foggia, Ebrei, Ferrara, Francia, Genova, Greci, Impero asburgico, Impero ottomano, Inghilterra, Levante, Lisbona, Livorno, Lombardia, Malta, Marsiglia, Messina, Napoli, Nisida, Nord Europa, Olanda, Palermo, Ponente, Presidi di Toscana, Procida, Repubblica di Genova, Repubblica di Venezia, Sardegna, Senigallia, Senj, Sicilia, Spagna, Stato Pontificio, stranieri, Svezia, Venezia.

Il quinto campo indica la merce. A differenza degli altri campi, perché sia compilato basta la presenza significativa di un prodotto tra le materie trattate nel testo. I prodotti individuati sono:

acquavite, armi, bestiame, caffè, canapa, carrube, cera, corallo, farina, grano, grano d'india, lana, lanerie, legname, legumi, maiolica, mandorle, manna, olio, orzo, remi, sale, sapone, seta, seterie, tabacco, telerie, vetrerie, vino, zucchero.

Gli Autori dei testi e le Fonti

Oltre ai consueti apparati, è parso utile proporre, prima dei testi, un elenco alfabetico dei rispettivi Autori, sia singoli estensori sia organismi collegiali, fornendo per ciascuno, laddove possibile¹⁴, un sintetico profilo biografico e istituzionale, con riferimento particolare agli incarichi cui sono riconducibili i testi pubblicati. Per i singoli estensori sono indicati i testi prodotti individualmente (secondo il numero progressivo) e gli organi alle cui voci si dovrà andare per conoscere i testi dei quali risultano firmatari in qualità, appunto, di componenti di un collegio. Per gli organi col-

¹³ Ad esempio, nel doc. 5, *Sull'istanza di Maddaloni del rango di città*, nel campo luogo non figura Maddaloni; figurano invece Napoli e Capua, ad indicare l'interesse del documento per il tema dei privilegi tributari connessi alla cittadinanza napoletana e capuana.

¹⁴ L'identificazione degli autori non è stata sempre possibile, specialmente per la Deputazione generale di Salute, nella quale si alternavano componenti diversi delle numerose famiglie ascritte ai seggi di Napoli.

legiali sono indicati i singoli firmatari di ogni testo, posti tra parentesi quadre accanto al numero progressivo del testo; in alcuni casi il sistema è invertito: è indicata la composizione del collegio, ponendo tra parentesi quadre le eventuali firme assenti.

Nella sezione Fonti, insieme alla collocazione archivistica e ad eventuali notazioni relative ai testi pubblicati (attribuzioni di data o di autore, indicazioni su documenti citati nei testi che non siano presenti nel relativo fascicolo ma che siano stati reperiti altrove, o delucidazioni di altro tipo), si segnala l'eventuale presenza, tra le serie compulsate, di altri documenti meritevoli d'attenzione sui temi trattati nei testi. In questa sezione si segnalano anche i collegamenti non meramente tematici tra i testi presenti nel volume. Una **F** posta accanto al numero progressivo indica che il rinvio non è al testo ma alle relative fonti. Notazioni e approfondimenti non si avvalgono della bibliografia né di altre risorse esterne: vanno intesi come uno strumento d'indagine sui temi e attraverso le fonti cui è dedicato il volume.

I curatori desiderano ringraziare tutti coloro che hanno variamente cooperato alla realizzazione del progetto: il personale dell'Archivio di Stato di Napoli – in particolare Paolo Franzese, Ferdinando Salemme e Lorenzo Terzi – e i colleghi storici e archivisti Francesco Cardarelli, Concetta Damiani, Luigi De Matteo, Ida Fazio, Rita Foti, Claudio Marsilio, Alessia Ricci e Roberto Zaugg. Rivolgono inoltre uno speciale ringraziamento a Fausto De Mattia, Federica Pellicoro e Cristian Consuegra, che hanno ampiamente collaborato, rispettivamente, alla ricerca archivistica, alla trascrizione dei documenti e alla revisione dei testi in spagnolo.

ABBREVIAZIONI

ASNA	Archivio di Stato di Napoli
AZ	ASNA, <i>Segreteria d'Azienda</i> , serie in ordinamento
AZ-SMC	ASNA, <i>Segreteria d'Azienda</i> , ordinamento provvisorio-Supremo Magistrato di Commercio
BSNSP	Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria
CC	Consiglio Collaterale
CdC	ASNA, Museo, <i>Carte Acton</i> , 47/7, <i>Registro delle Deliberazioni prese nelle Conferenze, ordinate da S.M. tenersi nella Segreteria di Stato, Guerra, e Marina circa il commercio</i>
CRA	ASNA, <i>Segreteria di Stato di Casa Reale (Casa Reale Antica)</i> , <i>Diversi</i>
d.	ducati
E.S.	Eccellenza Sua
E.V.	Eccellenza Vostra
F	sezione Fonti
GCV	Gran Corte della Vicaria
GdC	BSNSP, ms. XXI D 30, <i>Registro di consulte e rappresentazioni della Regia Giunta del Commercio</i>
M.S.	Maestà Sua
MAE	ASNA, <i>Ministero degli Affari Esteri</i>
RCS	ASNA, <i>Regia Camera della Sommaria, Consultationum</i>
S.E.	Sua Eccellenza, Su Excelencia
s.f.	senza firma
S.M.	Sua Maestà, Su Majestad, Sa Majesté
SC-CI	ASNA, <i>Real Camera di Santa Chiara, Consulte italiane</i>
SC-CS	ASNA, <i>Real Camera di Santa Chiara, Consulte di Stato</i>
SMC	ASNA, <i>Tribunali antichi, Supremo Magistrato di Commercio</i>
SMS	ASNA, <i>Supremo Magistrato e Soprintendenza generale di Salute</i>
V.E.	Vostra Eccellenza, Vuestra Excelencia
V.M.	Vostra Maestà, Vuestra Majestad
V.S.	Vostra Signoria, Vuestra Señoría

MONETE, PESI E MISURE*

Regno di Napoli

Monete

Ducato = 10 carlini = 100 grana

Ducato = 5 tarì

Tarì = 20 grana

Grano = 2 tornesi = 12 cavalli

Pesi e misure

Cantaro (o cantaio) = 100 rotoli = 89,099 chilogrammi

Rotolo = 0,890 chilogrammi

Libbra = 12 once = 320,76 grammi

Oncia = 30 trappesi = 26,73 grammi

Trappeso = 20 acini = 0,891 grammi

Rubbio (lana, Foggia) = 8,91 chilogrammi

Canna (stoffe) = 8 palmi = 2,109 metri

Palmo = 0,263 metri

Moggio = 0,337 ettari

Carro (aridi) = 36 tomoli = 1 991,480 litri

Tomolo = 55,319 litri

Botte = 12 barili = 523,500 litri

Salma (Gallipoli) = 16 staia = 161,298 litri

Staio = 10,081 litri

Regno di Sicilia

Monete

Onza = 30 tarì = 600 grani

* A. Martini, *Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino, Ermanno Loescher, 1883. Se non diversamente indicato, misure e pesi sono quelli in uso nelle città capitali. Per la Repubblica di Venezia, le equivalenze del ducato effettivo e del ducato corrente sono tratte dal doc. 197.

Pesi e misure

Cantaro (o cantajo) = 100 rotoli = 79,342 chili

Libbra = 12 once = 0,317 chili

Salma detta generale = 16 tomoli = 275,089 litri

Cafiso (Messina) = 96 misure = 11,820 litri

Francia

Monete

Livre tournois = 20 sols = 240 deniers

Pesi e misure

Tonneau de mer = 2 milliers o 20 quintaux (2 000 livres) = 979,011 chilogrammi

Millier = 489,505 chilogrammi

Livre (poids de marc) = 16 once = 0,489 grammi

Aune = 1,188 metri

Granducato di Toscana

Monete

Lira = 20 soldi = 240 denari

Pezza da 8 reali (Livorno) = 20 soldi = 240 denari

Pesi e misure

Moggio = 8 sacca = 585,708 litri

Inghilterra

Monete

Livre sterling (pound sterling) = 20 schillings = 240 pence

Pesi e misure

Pond = 16 ounces = 0,453 chilogrammi

Tun = 2 pipes = 252 gallons = 953,9 litri

Gallon = 4 quarts = 3,78 litri

Olanda

Monete

Livre (lira fiamminga) = 6 gulden

Gulden = 20 stuivers = 320 penningen

Misure

Vat (vino) = 931,344 litri

Vat o Pipe (olio) = 869,496 litri

El = 0,688 metri

Repubblica di Venezia

Monete

Ducato effettivo = 8 lire

Ducato corrente = 6 lire e 2 soldi

Lira = 20 soldi = 140 denari

Pesi e misure

Migliaio = 1 000 libbre = 476, 999 chilogrammi

Libbra grossa = 12 once = 0,477 chilogrammi

Miglio = 1738,674 metri

Moggio = 4 staia = 333,269 litri; 1 staio = 83,317 litri

Migliaio (per l'olio) = 40 miri = 631,592 litri; Miro = 15,789 litri

Barila = 6 secchie = 64,386 litri

Spagna

Monete

Real de plata = 34 maravedises

Stato Pontificio

Monete

Scudo romano = 10 paoli = 100 baiocchi = 500 quattrini

Pesi e misure

Migliaio = 1 000 libbre = 339,07 chilogrammi

Rubbio (grano) = 640 libbre = 217 chilogrammi

GLI AUTORI DEI TESTI

ACQUAVIVA, marchese di, Alfonso Carmignano

→ DEPUTATI DEL DONATIVO

ALBERTINI

Famiglia nobile originaria di Nola, ascritta alla nobiltà di seggio napoletana nel 1721 [*L'Araldo* 35].

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

AMARI Michele, conte di S. Adriano

(1669-1750) Siciliano; amministratore generale del Tabacco del Regno di Sicilia; maestro razionale del Real Patrimonio; membro della Giunta del Commercio di Palermo [Castelli di Torremuzza 335; Gaetani 258].

121

→ GIUNTA DEL COMMERCIO DI PALERMO

ANDREASSI Giuseppe Maria, marchese

Consigliere del Sacro Regio Consiglio; caporuota della Vicaria criminale; reggente di Vicaria (1737); delegato del Banco e Monte dei Poveri; membro della Giunta degli Inconfidenti [*Discorso* 1734, 1737; *Epistolario* 208n, 488n].

41b

→ GRAN CORTE DELLA VICARIA

ANONIMO

32

ARAGONA, principe di, Baldassarre Naselli

→ GIUNTA DEL COMMERCIO DI PALERMO

ARDORE, principe di, Giacomo Milano

(1699-1780) Reggente della Vicaria; consigliere del Supremo Magistrato di Commercio (dal 1740); sarà ambasciatore a Parigi dal 1741 al 1753 [DBI; *Epistolario* 452n; AZ-SMC 1].

→ GOVERNATORI DEL MONTE DELLA MISERICORDIA

ARENA Girolamo

(?-1747) Siciliano; consigliere del Sacro Regio Consiglio; membro della Giunta del Commercio di Palermo; consigliere della Giunta della Consulta di Sicilia; membro delle Conferenze di commercio [*Discorso* 1739; *Notiziario* 91].

134 [con Buglio]

→ GIUNTA DELLA CONSULTA DI SICILIA, CONFERENZE DI COMMERCIO

BARBERJ Giovan Battista

Locato della Dogana di Foggia, «barone della Maggior Foresta verso Brindisi»; nel 1735 gli sono concesse le armi reali per aver ospitato il sovrano a Nola [CRA 743/53, 745/241].

23a

BERTUCCI Ignazio

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

BISSANTI Giacomo

→ GRAN CORTE DELLA VICARIA

BONARELLI Giovanni Francesco, conte

Subentra al defunto padre, conte Pietro Gentile Bonarelli, nel consolato di Spagna e delle due Sicilie in Ancona nel marzo del 1738 [AZ 6/sn; MAE 2417/sn].

186, 198a, 198b

BORGIA Domenico, duca di Valmezzana

(? - Napoli 1734) Consigliere di Stato; già giudice della Vicaria prima dell'arrivo degli austriaci, rimosso dalla carica nel 1707 per la sua fedeltà alla monarchia spagnola, è reintegrato nel 1734 [Ajello c) 21; Infelise 182n; Schipa 335].

4a

BORGIA Giuseppe di Valmezzana

Autore di una *Relazione dello stato del Regno di Napoli e del suo governo* (1734) fortemente critica della giurisdizione feudale; segretario della Camera di S. Chiara [Ajello c) 239].

→ REAL CAMERA DI S. CHIARA

BOSCO Cesare

→ PROTETTORI DEL BANCO DELLA PIETÀ

BRANCACCIO Gennaro Antonio

(Napoli 1697 - 1759) Negoziante e banchiere, impegnato principalmente nel commercio del grano, sarà appaltatore dell'Arrendamento del tabacco; membro della Giunta del Commercio; membro della Deputazione di Salute di Napoli; nel 1738 succede a Brunasso come Eletto del Popolo; consigliere del Supremo Magistrato di Commercio come *ministro negoziante* [CRA 727/330, Macry 331, 344, 355, 357; *Nuova collezione* XII 6].

→ GIUNTA DEL COMMERCIO, DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

BRANCACCIO Giovanni

(Palermo 1673 - ?) Togato, titolare dal 1709 di importanti incarichi nell'amministrazione siciliana, si trasferisce nel 1725 in Spagna dove serve la Real Hacienda, conquistando la fiducia della Corte. A Napoli è Soprintendente Generale d'Azienda (dal 20 settembre 1734) e Segretario di Stato e del Dispaccio di Azienda (dal 30 luglio 1737) [DBI; Allocati b); Salvati 7-12].

24c, 33b, 44b, 48b, 52b, 52c, 54, 63, 72a, 72b, 76a, 82, 91b, 94b, 160

→ REGIA SOPRINTENDENZA DI AZIENDA, CONFERENZE DI COMMERCIO

BRANCONE Gaetano Maria

(Puglia ? - Napoli 1758) Segretario della Camera di S. Chiara; Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici (dal 1737) [DBI].

→ REAL CAMERA DI S. CHIARA

BRUNASSO Giuseppe, duca di S. Filippo

(?-1740) Negoziante; nel 1727 è membro della Giunta del Banco di San Carlo; Eletto del Popolo dal 14 maggio 1718 al 29 dicembre 1722 e ancora dal 18 settembre 1733 al 19 settembre 1738; membro della Giunta del Commercio [Capasso 340; DBI; *Novelle*; Schipa 50-1].

2a, 2b, 2c, 2e, 4f, 6b, 14, 17a, 17c, 21b, 176

→ ELETTI DELLA CITTÀ DI NAPOLI, DEPUTATI DEL DONATIVO, GIUNTA DEL COMMERCIO

BUGLIO Carlo Onofrio

Siciliano; presidente della Sommaria; consigliere della Giunta della Consulta di Sicilia [*Discorso* 1737, 1739; AZ 1/54].

59a, 134 [con Arena]

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA, GIUNTA DELLA CONSULTA DI SICILIA

CANZANO, duca di, Andrea Coppola

Eletto del Seggio di Montagna nel Tribunale di S. Lorenzo.

→ ELETTI DELLA CITTÀ DI NAPOLI

CAPECE MINUTOLO Nicola

→ GOVERNATORI DEL MONTE DELLA MISERICORDIA

CAPUANO Carlo

Eletto del Seggio di Portanova nel Tribunale di S. Lorenzo.

→ ELETTI DELLA CITTÀ DI NAPOLI

CAPUANO Francesco

→ DEPUTATI DEL DONATIVO

CARAFÀ Domenico

→ GOVERNATORI DEL MONTE DELLA MISERICORDIA

CARAFÀ Vincenzo

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

CARAVITA Domenico

(ca. 1670-1770) Consigliere “di fatto”; presidente della Sommaria; membro della Giunta del Commercio (dal 3 agosto 1735); sarà membro della giunta per la codificazione delle leggi (1742) e presidente del Supremo Magistrato di Commercio (1759-1763) [Ajello a) 496; DBI].

40a, 40b

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA, GIUNTA DEL COMMERCIO

CASTAGNOLA Giovanni Antonio

Consigliere del Sacro Regio Consiglio; delegato dell'Arrendamento della Regia

Dogana di Puglia, del Banco del Salvatore e del Monte della Misericordia; membro della Giunta del Commercio; assessore della Soprintendenza di Azienda (dal 1735); membro della Giunta degli Inconfidenti [*Discorso* 1734, 1737].

29a, 41a

→ REGIA SOPRINTENDENZA DI AZIENDA, GIUNTA DEL COMMERCIO

CASTELLI Domenico

(?-1735) Reggente del Collaterale; consigliere di S. Chiara [*Notiziario* 68].

→ CONSIGLIO COLLATERALE

CAVALIERI Giuseppe

Reggente del Collaterale; delegato del Banco di S. Eligio [*Discorso* 1734].

41d

CAVANIGLIA Pier Marcello

→ PROTETTORI DEL BANCO DELLA PIETÀ

CENTOLA, principe di, poi GIOVENAZZO, duca di, Salvatore Francesco Pappacoda (Pisciotta 1688 - Napoli 1744) Vicario generale per la provincia di Principato Citra nel 1734; membro della Giunta del Sollievo; reggente di Vicaria (dal 1736 al 1738); Consigliere di Stato (dal 1738). Nel 1737 assume il titolo di duca di Giovenazzo (o Giovinazzo), lasciando al fratello Giuseppe (1692-1772) quello di principe di Centola [DBI; Infelise 176n].

7a, 172, 206

→ GIUNTA DEL SOLLIEVO, GRAN CORTE DELLA VICARIA

CERISANO, duca di, Girolamo Sersale

→ DEPUTATI DEL DONATIVO

CHARNY, conte, poi duca di, Emanuel d'Orléans

(1677-1740) Consigliere di Stato (dal 10 dicembre 1736); comandante delle forze spagnole in Italia; Luogotenente durante il viaggio di Carlo in Sicilia (gennaio-luglio 1735); Capitano Generale dell'esercito (dal 1737); presidente della Giunta Consultiva di Guerra [*Del Pozzo* 32; *Discorso* 1739; *Epistolario* 89n; Schipa *passim*].

104

→ GIUNTA CONSULTIVA DI GUERRA

CIRILLO Marzio

→ GRAN CORTE DELLA VICARIA

COLONNA Fra Girolamo

→ GOVERNATORI DEL MONTE DELLA MISERICORDIA

CONFERENZE CONFIDENZIALI DI COMMERCIO

Istituite con lo scopo di «introdurre, e regolare il commercio», si tengono nella Segreteria di Guerra e Marina dal 10 giugno 1739 fino almeno al 1742, con cadenza settimanale fino alla fine del 1739. Sono presiedute dal segretario di Stato Montealegre. Alla prima Conferenza partecipano, con il segretario d'Azienda

Giovanni Brancaccio, i ministri duca di Termoli, conte di Prades, Ventura, Arena, de Ferrante e Contegna; nonché Cuffari e Vaucouleur, quest'ultimo come segretario. Non si ha notizia di cambiamenti relativi ai partecipanti. I verbali non sono firmati [AZ 7, 9, 14/2; AZ-SMC 1; CdC (in part. doc. 202)].

202, 203, 204, 207, 209, 210, 211, 213a, 213b, 213c, 216, 218a, 220, 223, 226, 228, 229, 230, 236a, 239, 243a

CONSIGLIO COLLATERALE

Istituito nel 1507 con funzioni consultive, deliberative e giudiziarie, composto dal viceré, due reggenti, dal Segretario del Regno e da due segretari privati del viceré, nonché da consiglieri eletti dal sovrano, è soppresso nel giugno del 1735 e sostituito dalla Camera di Santa Chiara. Ne fanno parte i reggenti Lauria, Ventura, Castelli, Paternò e Rocca; le consulte sono trasmesse e firmate dal Segretario del Regno Claudio Villani [Allocati a) 79-81].

30, 36a

CONTEGNA Pietro

(Arienzo ca. 1670 - Napoli 1745) Autore di un *Ragionamento* a stampa e delle *Considerazioni [...] per il ristoramento del real patrimonio*, nei quali si propugna l'abolizione delle immunità ecclesiastiche; presidente della Sommaria; membro delle Conferenze di commercio; sarà consigliere del Supremo Magistrato di Commercio e delegato della nazione ebrea. Allievo di Giannone e attivissimo ispiratore di piani di riforma durante il periodo austriaco, rimane uno dei protagonisti della stagione riformatrice montealegrina [Ajello a) 588; DBI; *Nuova collezione XII 6*].

219, 242 [con Fragnito, Ventura, Vaucouleur]

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA, CONFERENZE DI COMMERCIO

COPPOLA Antonio

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

CORIGLIANO, duca di, Agostino Saluzzo

(1680-1747) Di casata di origine genovese che acquista agli inizi del '600 il feudo di Corigliano, col titolo di duchi dal 1649; è direttamente impegnato in affari di commercio; gentiluomo di Camera; membro della Giunta del Commercio; membro della Regia Giunta degli Zecchini; consigliere del Supremo Magistrato di Commercio come *ministro cavaliere* [Ajello b) 14-15; AZ 7/27; Infelise 171n; *Nuova collezione XII 6*].

142a, 142b, 240

→ GIUNTA DEL COMMERCIO

CORSINI Bartolomeo, principe, duca di S. Colomba

(Firenze 1683 - Napoli 1752) Consigliere di Stato; viceré di Sicilia (dal 10 febbraio 1737 al 1747). Nipote del papa regnante Clemente XII, assiste Carlo di Borbone nella campagna militare contro le truppe imperiali nel Mezzogiorno continen-

tale e in Sicilia (novembre 1734-giugno 1735) ottenendone il titolo di Grande di Spagna e Primo Gentiluomo di Camera [DBI].

4c, 182

CRISCUOLO Tomaso

→ REGIA SOPRINTENDENZA DI AZIENDA

CRISPANO Domenico

→ PROTETTORI DEL BANCO DELLA PIETÀ

CUFFARI Antonio

(?-1752) Siciliano; segretario della Giunta della Consulta di Sicilia; membro delle Conferenze di commercio [*Epistolario* 292n].

→ GIUNTA DELLA CONSULTA DI SICILIA, CONFERENZE DI COMMERCIO

D'AFFLITTO Giovanni

Patrizio del Seggio di Nido.

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

D'ALESSANDRO Andrea

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

D'AVERSA Aniello

→ DEPUTATI DEL DONATIVO, DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

D'IPOLITO Vincenzo

(ca. 1678-1748) Presidente del Sacro Regio Consiglio e di S. Chiara (dal settembre del 1736); membro della Giunta del Sollievo [*Notiziario* 67].

→ REAL CAMERA DI S. CHIARA, GIUNTA DEL SOLLIEVO

D'ONOFRIO Francesco

(?-1737) Consigliere di S. Chiara; delegato della nazione genovese e della nazione francese (1736) [AZ 3/61, 3/sn; CRA 762/sn].

→ REAL CAMERA DI S. CHIARA

DANZA Carlo

(?-1761) Consigliere del Sacro Regio Consiglio (dal 1735); caporuota onorario nel 1737, quando è nominato in Santa Chiara al posto del deceduto d'Onofrio; Prefetto dell'Annona (dal 1737); subentra a d'Ipolito nella Giunta del Sollievo (20 settembre 1736). Avvocato del principe Corsini, sarà autore, insieme a Ventura e de Filippis, di uno studio sulla giurisprudenza baronale [CRA 762/sn, 766/114; *Epistolario* 51n; *Infelise* 64n].

145, 146

→ REAL CAMERA DI S. CHIARA

DE DURA BRANCACCIO Antonio

Eletto del Seggio di Porto nel Tribunale di S. Lorenzo.

→ ELETTI DELLA CITTÀ DI NAPOLI, DEPUTATI DEL DONATIVO, DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

DE FERRANTE Matteo, marchese

(Napoli 1681 - Napoli 1754) Avvocato fiscale del Real Patrimonio (dal 1729); membro della Giunta del Sollievo; membro della Giunta del Tabacco; componente togato della Giunta del Commercio; delegato del Banco dello Spirito Santo e dell'Arrendamento della seta; membro delle Conferenze di commercio; consigliere del Supremo Magistrato di Commercio. Sarà dal 1748 luogotenente della Sommaria [*Discorso* 1734, 1737, 1739; Muratori 327; *Nuova collezione* XII 6].

8 [con Odoardi e de Sarno], **19**, **24a**, **26c**, **31**, **41e**, **49**, **59c**, **76b** [con de Sarno e Orlando], **81** [con Ventura e de Mauro], **171**

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA, GIUNTA DEL COMMERCIO, GIUNTA DEL SOLLIEVO, GIUNTA DEL TABACCO, CONFERENZE DI COMMERCIO

DE FIORE Tiberio

→ GRAN CORTE DELLA VICARIA

DE FRANCO Mattia

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

DE LIGUORO Domenico

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

DE MAJO

Famiglia patrizia del Seggio di Montagna.

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

DE MAURO Oronzio

Co-amministratore della Regia Dogana di Napoli dal 1° novembre 1734 [CRA 745/52].

81 [con Ventura e de Ferrante]

DE MIRANDA Nicolò

→ GRAN CORTE DELLA VICARIA

DE OSPINA Alessandro

Regio Governatore di Cotrone.

181

DE SARNO Nicola

(?-1739) Fiscale di cappa corta della Sommaria; membro della Giunta del Sollievo [CRA 770/219; *Discorso* 1734; 1737].

8 [con Odoardi e de Ferrante], **76b** [con de Ferrante e Orlando]

→ GIUNTA DEL SOLLIEVO, REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

DE SIENA Giacinto

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

DE SILVA Fabrizio

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

DE TORRES Tommaso, marchese
Preside della provincia di Calabria Ultra.
21a

DE VITALE Vitale
Consigliere del Sacro Regio Consiglio; Regio Governatore di Capua [*Discorso*
1734, 1737].
55a

DEL DUCE Scipione
(ca. 1655-?) Patrizio napoletano, cavaliere del Seggio di Nido; autore di un piano
di riforma dell'annona di Napoli nel 1721-22 [Di Vittorio b) 448-50].
22a, 22b

DEL RE Carlo Nicolò
84

DELLA ROCCA, conte, Marzio Mastrilli

DELLA ROCCA, principe (v. Filomarino)

DELLA SPINA Giovanni Antonio
Membro del Seggio del Popolo [AZ 1/48].
→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

DEPUTATI DEL DONATIVO DI UN MILIONE

Membri delle Piazze della Città di Napoli incaricati dalle Piazze stesse, nel novembre del 1734, di elaborare gli espedienti fiscali da attuare per il donativo di un milione di ducati offerto al re per il suo avvenimento al trono; dovevano inoltre predisporre le grazie da chiedere al sovrano.

35a [Sanfelice, conte della Rocca, Cerisano, Acquaviva, Durazzano, principe di Ruoti, principe della Rocca, Picerno, Ruggiano, Montesardo, de Dura Brancaccio, Capuano, Miano, Brunasso, d'Aversa, Rossi, Romano]

DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

Organo deputato al servizio sanitario marittimo, dipendente dalla Soprintendenza generale di Salute, magistratura con sede a Napoli, ma con diramazioni nei paesi di mare, istituita in occasione della peste del 1656.

100b [s.f.], **139a** [d'Afflitto, della Spina], **156** [Zurlo, de Silva, Sanfelice, de Liguoro, Bertucci], **178a** [Albertini, Sanfelice, Severino, Macedonio, Rossi, Piccolomini, Gaeta, d'Aversa, Bertucci], **178b** [de Silva, de Liguoro, Galluccio, de Dura Brancaccio, Severino, ?, Macedonio, Fontana, de Majo], **190** [de Liguoro, de Silva, ?, Macedonio, ?, de Majo], **194a** [Severino, ?, de Liguoro, de Silva, Macedonio], **194b** [Albertini, de Dura Brancaccio, Rossi, de Majo], **215a** [s.f.], **218b** [Miano, San Marzano, Gagliati, de Silva, de Liguoro, Rossi, ?, de Dura Brancaccio, Fontana]

DI GENNARO Giuseppe Aurelio

(1701-1761) Avvocato; Protettore del Banco della Pietà; segretario della Giunta del Commercio; segretario della Giunta per l'abbreviazione delle cause; sarà giudice di Vicaria, segretario e poi consigliere di S. Chiara. Scrive *Della famiglia Montalto libri III*, Bologna 1735 [CRA 758/sn; Giustiniani b) II 82-8].

→ PROTETTORI DEL BANCO DELLA PIETÀ, GIUNTA DEL COMMERCIO

DI STEFANO Stefano

(Agnone 1664 - 1737) Giureconsulto; fiscale della Dogana di Foggia; presidente della Sommaria; Governatore della stessa Dogana dal 18 aprile 1735. Già avvocato del Principe di S. Buono e autore, nel 1731, de *La ragion pastorale over commento su la Pramatica LXXIX de officio Procuratoris Cæsaris* [CRA 741/126 e 747/sn; Muratori 134; Giustiniani b) III 197-8].

23b, 113, 124, 128

DURAZZANO, principe di

→ DEPUTATI DEL DONATIVO

ELETTI DELLA CITTÀ DI NAPOLI

Rappresentanti dei seggi cittadini che componevano il Tribunale di S. Lorenzo, magistratura che presiedeva all'amministrazione della città. Erano sei eletti per i cinque seggi nobiliari e un eletto del seggio del Popolo.

2d [Capuano, de Dura Brancaccio, Rosso, Fragnito, Canzano, principe di Ruoti, Brunasso], **13** [Capuano, de Dura Brancaccio, Rosso, Supino, Brunasso]

FILOMARINO, principe della Rocca

→ GOVERNATORI DEL MONTE DELLA MISERICORDIA, DEPUTATI DEL DONATIVO

FONTANA

Famiglia del Seggio di Porto [Tutini 101].

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

FRAGGIANNI Niccolò

(Barletta 1686 - Napoli 1763) Consigliere del Sacro Regio Consiglio; membro della Giunta del Commercio di Palermo [DBI; *Discorso* 1734].

→ GIUNTA DEL COMMERCIO DI PALERMO

FRAGNITO, duca di, Antonio Montalto

Eletto del seggio di Nido nel Tribunale di S. Lorenzo (1734); amministratore, poi Soprintendente Generale dell'Ufficio di Corriere Maggiore del Regno; consigliere del Supremo Magistrato di Commercio come *ministro cavaliere* [*Discorso* 1734; *Nuova collezione* XII 6].

242 [con Ventura, Contegna, Vaucouleur]

→ ELETTI DELLA CITTÀ DI NAPOLI

FRANGIPANE Rosario

Maestro Razionale del Tribunale del Real Patrimonio di Sicilia [*Epistolario* 188n].

46

GAETA

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

GAGLIATI, marchese di

Capitano del Porto di Napoli; deputato.

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

GALIANI Celestino

(San Giovanni Rotondo 1681 - Napoli 1753) Cappellano Maggiore [DBI].

235

GALLUCCIO Paride

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

GAROFALO Saverio

Giudice della Vicaria civile; presidente della Sommaria; delegato dell'Arrendamento dell'olio e sapone [*Discorso* 1734, 1737].

27

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

GERACE, marchese di, Giovanni Ventimiglia

→ GIUNTA DELLA CONSULTA DI SICILIA

GIOVENAZZO, duca di (v. Centola, principe di)

GIUNTA CONSULTIVA DI GUERRA

Istituita il 14 aprile 1737, è presieduta da Charny e composta da *ministri militari* – duca di Castropignano governatore della piazza e cittadella di Messina, Nicola di Sangro governatore della piazza di Capua, conte Mahoni ispettore della cavalleria e dragoni e governatore del castello di Sant'Elmo, Giovan Francesco d'Espinosa ispettore dell'Infanteria, Antonio de Zelaya capitano della galera capitana e comandante interino della squadra delle galere – e *ministri togati* – i consiglieri di S. Chiara Francesco Crivelli e Domenico Bruno e, come fiscale, il giudice di Vicaria Francesco Perelli; segretario Bartolomeo Odoardo Pighetti. Nel luglio del 1738 tra i ministri militari è nominato Michele Reggio [CRA 765/sn e 769/16].

143 [s.f.]

GIUNTA DEL COMMERCIO

Istituita con dispaccio del 16 aprile 1735, è abrogata contestualmente all'istituzione del Supremo Magistrato di Commercio (30 ottobre 1739); è inizialmente composta di cinque esponenti togati e quattro negozianti: i ministri Ventura presidente, Rocca, Castagnola, Ruoti e de Ferrante; i negozianti Rota, Brunasso, Brancaccio e Mele. La componente mercantile, a quanto risulta, non subì cambiamenti. Tra agosto e settembre 1735 la presidenza è data a Rocca; Ruoti e Castagnola sono sostituiti, rispettivamente, da Caravita e dal duca di Corigliano; è nominato un segretario, Di Gennaro. In marzo 1736 ai negozianti è attribuito

diritto di voto. Il 26 settembre 1736 è nominato anche il duca di Termoli. In ottobre 1736 Vaucoullieur è incaricato di assistere in Giunta per proporre progetti a vantaggio del commercio [Ajello a) 587; I-IX; CRA 766/115].

Se non diversamente indicato, i documenti sono s.f.

60 [Rocca, Corigliano, Ventura, Caravita, de Ferrante, Di Gennaro], **66b** [Corigliano, Ventura, Caravita, Rota, Brunasso, G.A. Brancaccio, Mele, Di Gennaro], **66c** [Rocca, Corigliano, Ventura, Caravita, Rota, Brunasso, Brancaccio, Mele, de Ferrante, Di Gennaro], **69b**, **70**, **73**, **74a**, **74b**, **78**, **80** [Rocca, Corigliano, Ventura, Caravita, Rota, Brunasso, Brancaccio, de Ferrante, Di Gennaro], **86a**, **89**, **96b**, **103**, **106**, **110a** [Termoli, Corigliano, Ventura, Rota, Brunasso, de Ferrante, Di Gennaro], **110b**, **115**, **116a**, **116b**, **118a**, **118b**, **126b**, **129** [Rocca, Termoli, Corigliano, Ventura, Caravita, Rota, Brunasso, Brancaccio, Di Gennaro], **136**, **138**, **141b**, **155**, **159**, **163**, **164**, **165**, **166**.

I [Ventura, Rocca, Castagnola, Ruoti, de Ferrante], **II** [Ventura], **III** [Rocca], **IV** [Rocca], **V** [Rocca, Ventura, Castagnola, Caravita, de Ferrante], **VI** [Rocca], **VII**, **VIII**, **IX**, **X** [Rocca, Corigliano, Ventura, Caravita, Rota, Brunasso, G.A. Brancaccio, de Ferrante, Di Gennaro], **XI**, **XII** [Termoli, Corigliano, Ventura, de Ferrante, Rota, Brunasso, G.A. Brancaccio, Di Gennaro], **XIII**

GIUNTA DEL COMMERCIO DI PALERMO o di Sicilia

Istituita il 25 agosto 1730, è inizialmente composta da: principe di Castel Real Maestro Razionale, Girolamo Arena avvocato fiscale, principe di Lampedusa (come Barone frumentario), duca Gaetani (come Deputato del Regno), Giuseppe Rifos (Consultore), principe *Espadafora* (per l'Arte della Seta), Giuseppe Abadal, il principe di Fiumesalato e il duca di Villarosa come deputati del Seminerio. Come l'omologa giunta napoletana, è abolita contestualmente all'istituzione del Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia (28 novembre 1739) [Biblioteca Comunale di Palermo].

157 [Aragona, Villarosa, Longarini, Amari, ?, Fraggianni, Vanni avv. fisc., Marchese]

GIUNTA DEL SOLLIEVO, E BENEFICIO DEL REGNO

Istituita in febbraio 1736, è composta da Paternò, dai principi di Centola e di S. Angelo, da de Ferrante, d'Ipolito, de Sarno e dal segretario Vitagliano; dal 26 settembre 1736 anche da Mario Montalto. La sua denominazione è variabile, andando talora a sovrapporsi con quella della analoga giunta austriaca soppressa nel 1733 (Giunta del buon governo delle Università) [Ajello a) 587; CRA 766/114]. **55b** [Paternò, Centola, de Ferrante, d'Ipolito, de Sarno, Vitagliano], **66a** [Paternò, Centola, S. Angelo, de Ferrante, d'Ipolito, de Sarno], **71** [s.f.]

GIUNTA DEL TABACCO

Camera abbreviata della Sommaria.

12 [Sotomayor, Ruoti, de Ferrante]

GIUNTA DELLA CONSULTA PER GLI AFFARI DEL REGNO DI SICILIA, E DEGLI STATI DI PARMA E PIACENZA

Istituita il 12 ottobre 1735, doveva essere presieduta da un barone parlamentare

siciliano e consigliere di Stato, e composta da due consiglieri provinciali per la Sicilia e uno per Parma e Piacenza, da un fiscale siciliano e da un segretario. Primo presidente è il principe di Palagonia, cui succede nel 1736 il marchese di Gerace; consiglieri per la Sicilia sono nominati Buglio e Arena; per Parma e Piacenza, Nicoli; segretario, Cuffari; del fiscale non si ha notizia [AZ 1/54; Castelli di Torremuzza 535-7; *Discorso* 1739].

59b [meno Palagonia], **119a** [meno Gerace], **119b** [meno Nicoli], **130** [meno Gerace], **135** [meno Gerace], **140** [meno Gerace]

GOVERNATORI DEL MONTE DELLA MISERICORDIA

95b [Filomarino, Colonna, Carafa, Sangro, Ardore, Capece Minutolo]

GRAN CORTE DELLA VICARIA

Tribunale con giurisdizione di I grado per i cittadini napoletani e di II grado sulle cause giudicate dai tribunali provinciali del Regno, è presieduto da un reggente, membro della nobiltà napoletana, e composto da 4 ruote criminali e 2 civili. **153** [Giovenazzo, Andreassi, Cirillo, Villapiana, de Fiore, Bissanti, Miranda, Verduzio, Picardo, Romano avv. fisc.]

GRAZIUSO Giuseppe

Razionale in capite della Città di Napoli.

88a [con Velli]

LAURENZANA, duca di, Nicola Gaetani

(?-1741) Gentiluomo di Camera, Consigliere di Stato, Gran Giustiziere del Regno, Grande di Spagna [*Discorso* 1738; *Epistolario* 267n].

4e

LAURIA, duca di, Adriano Calà de Lanzina Ulloa

(1652-1736) Consigliere di Stato; reggente del Collaterale; presidente del Sacro Regio Consiglio e della Camera di S. Chiara; Delegato della Real Giurisdizione (1734-35); Soprintendente generale della Salute. Esonerato in agosto 1735 da ogni incarico eccetto la presidenza di S. Chiara [CRA 744/sn; *Discorso* 1734; Schipa 335, 358; *Epistolario* 109n, 118n].

7b, 45a, 45b, 45c

→ CONSIGLIO COLLATERALE, REAL CAMERA DI S. CHIARA

LONGARINI, marchese di, Ignazio Vincenzo Abbate

→ GIUNTA DEL COMMERCIO DI PALERMO

LUCINI Giuseppe, marchese di Valletta

Reggente del Consiglio Collaterale; delegato del Banco della Pietà; già Regio Consigliere nel periodo austriaco, sostiene insieme a Contegna il programma del Banco di San Carlo tra il 1725 e il 1726 [*Discorso* 1734; Infelise 132n].

41c

MACEDONIO

Famiglia del Seggio di Porto.

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

MAGIOCCO Antonio

(Bagnoli 1673 - Napoli 1747) Allievo di Gaetano Argento; consigliere del Sacro Regio Consiglio (dal 1722); delegato dell'Arrendamento di Piazza Maggiore; consigliere di S. Chiara; Soprintendente generale della Salute dal 25 agosto 1735 [AZ 1/40; CRA 745/19; *Discorso* 1734, 1737; Infelise 288n; Muratori 33].

75, 83, 93, 95c, 139b

→ REAL CAMERA DI S. CHIARA

MARCHANT Francesco

Uditore generale dell'esercito, nominato presidente non togato della Sommaria in aprile 1737 [Ajello a) 629].

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

MARCHESE Placido, barone

→ GIUNTA DEL COMMERCIO DI PALERMO

MARESCA Nicola

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

MAURI Carlo

(?-1762) Consigliere "di fatto"; presidente della Sommaria (dal 1736); delegato della Posta e del Corriere maggiore [Ajello a) 496; *Discorso* 1739].

58c

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

MELE Francesco

Negoziante.

→ GIUNTA DEL COMMERCIO

MIANO, marchese di, Giuseppe Capano

→ DEPUTATI DEL DONATIVO, DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

MONFERRATO, marchese di, Giuseppe Ignazio Rossi

Preside della provincia di Terra d'Otranto.

29b

MONTEALEGRE José Joaquín, marchese, poi duca di Salas

(Siviglia 1698 - Venezia 1771) Dopo aver maturato esperienza di governo nell'Hacienda spagnola diretta dal ministro riformatore José Patiño, è destinato a ministro nel governo del nuovo Regno assieme a Francesco Benavides conte di Santisteban. Consigliere di Stato, Montealegre è titolare dell'unica segreteria esistente insieme a quella di giustizia, affidata a Tanucci; con la riforma del 30 luglio 1737, che ripartisce gli affari del regno in quattro segreterie, gli rimangono casa reale, guerra, marina ed esteri. Il suo momento di massima affermazione

politica coincide con l'allontanamento di Santisteban, il 23 agosto 1738, in seguito al quale assume di fatto la direzione politica del governo napoletano [Ajello a *passim*; Salvati 7-12].

92

→ CONFERENZE DI COMMERCIO

MONTEMAR, conte, poi duca di, José Carrillo de Albornoz

(Siviglia 1671 - Saragozza 1747) Consigliere di Stato; comandante in capo dell'esercito spagnolo in Italia; viceré di Sicilia fino al dicembre del 1734, quando è nominato presidente il marchese di Gracia Real. Rientrato a Madrid nel 1737, diviene Ministro della Guerra [Mazzoleni 408-12].

4b

MONTESARDO, duca di, Fulvio Gennaro Caracciolo di Marano

→ DEPUTATI DEL DONATIVO

NERI DE LAPI Clemente

Fiorentino, colonnello, ministro del re di Spagna a Livorno e Governatore di Sorrento [Schipa 94, 347].

43

NICOLI Francesco

(1661-1738) Piacentino, conoscitore del 'gius pubblico'; consigliere del Sacro Regio Consiglio (1735-1738); consigliere della Giunta della Consulta di Sicilia [CRA 748/sn; Infelise 391n].

→ GIUNTA DELLA CONSULTA DI SICILIA

ODOARDI Giuseppe

Presidente della Sommaria; delegato della provincia di Principato Citra, della Dogana di Foggia e Doganella d'Abruzzo (da dicembre 1734), della Nuova imposizione sopra l'estrazione dell'oglio e dell'Arrendamento del vino [*Discorso* 1734].

8 [con de Ferrante e de Sarno], **16**

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

ORLANDO Francesco

Razionale, poi fiscale di cappa corta della Sommaria (dal 1738-39) [CRA 770/219].

76b [con de Ferrante e de Sarno]

OYRA, marchese di, principe di Francavilla, Michele Imperiali

(?-1738) Gran Camerario; Consigliere di Stato; Gentiluomo di Camera [*Epistolario* 127n; Schipa 162, 334].

4d

PALAGONIA, principe di, Ferdinando Francesco Gravina

(Palermo 1677 - Palermo 1736) Consigliere di Stato; presidente della Giunta della Consulta di Sicilia [DBI].

53

→ GIUNTA DELLA CONSULTA DI SICILIA

PATERNÒ Ludovico, marchese

(?-1748) Reggente del Collaterale; luogotenente della Sommaria (1735-1747); Prefetto dell'Annona (1734-1737); membro della Giunta del Sollievo; Delegato dei cambi; delegato della nazione romana [Infelise 233n; Muratori 323].

47a, 47b, 51b, 57, 88b, 90, 99, 102, 127a, 127b, 133, 185a

→ CONSIGLIO COLLATERALE, REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA, GIUNTA DEL SOLLIEVO

PECORARI Carlo

Plausibilmente è il futuro amministratore dell'Arrendamento dei Sali di Puglia (dal 1752), nativo di Nocera de' Pagani, padre di Vincenzo, il quale ultimo sarà amministratore della Dogana di Napoli e tra i maggiori esponenti del riformismo tardo-settecentesco [Russo 39].

238

PICARDO Antonio

→ GRAN CORTE DELLA VICARIA

PICCOLOMINI

Famiglia patrizia del Seggio di Nido [Tutini 103].

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

PICERNO, conte di

→ DEPUTATI DEL DONATIVO

PRADES, conte di, Antonio Ventimiglia

(ca. 1691-1763) Membro delle Conferenze di commercio; già capitano di Palermo nel 1729, diventerà nel 1740 Gran prefetto del Supremo Magistrato di Commercio di Sicilia [*Epistolario* 266n].

→ CONFERENZE DI COMMERCIO

PROTETTORI DEL SACRO MONTE E BANCO DELLA PIETÀ

95a [Cavaniglia, Crispano, Bosco, Di Gennaro, Vandeneuvel]

PUBBLICO E CITTADINI DI BENEVENTO

51a

RAM Ignazio

Presidente della Sommaria; Governatore della Regia Dogana di Foggia fino ad aprile 1735 [CRA 741/126].

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA, REAL CAMERA DI S. CHIARA

REAL CAMERA DI S. CHIARA

Istituita nel giugno del 1735, sostituisce il Consiglio Collaterale come organo consultivo del re, svolge funzioni di tribunale di appello e ordinario per la città di Napoli, decide sulle competenze giurisdizionali dei tribunali. È composta da un presidente e, come consiglieri, i quattro capiruota del Sacro Regio Consiglio. Firmatari: presidente il duca di Lauria; consiglieri d'Onofrio, Rocca, Magiocco e Ventura; segretario Brancone. Da settembre 1736 (da doc. **86b**) presidente d'I-

politico. Da marzo 1737 (da doc. **117**) consigliere Danza in luogo di d'Onofrio. Da agosto 1737 (da doc. **132c**) segretario Borgia.

26b [meno Lauria], **35b** [s.f.], **58b** [meno Lauria], **59d** [meno Lauria, d'Onofrio], **62** [meno Lauria, d'Onofrio], **86b** [meno d'Ipolito, Rocca], **100a** [meno Rocca], **105a** [meno Rocca], **105b** [con Danza], **108** [meno Rocca, Ventura], **114** [meno d'Ipolito, Rocca, d'Onofrio], **117** [meno Rocca], **123**, **131b**, **132a**, **132c** [meno Ventura], **148** [meno Rocca], **149** [meno Rocca], **150** [meno Rocca], **154** [meno Rocca, aggiunto Ram], **162** [meno Rocca, Ventura], **167**, **170**, **175**, **180** [meno Rocca], **187** [meno Rocca], **193** [meno Rocca], **195b**, **205**, **208** [s.f.], **214** [s.f.]

REGGIO Michele

Capitano generale delle galere e comandante generale delle forze marittime; dal 21 luglio 1738 membro della Giunta consultiva di guerra; presidente della Giunta degli espedienti per i lavori del porto di Napoli [CRA 769/34; *Discorso* 1738, 1739]. **109**, **234b**, **241**

REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

Tribunale fiscale con funzioni consultive e giurisdizionali, esercita l'amministrazione finanziaria del Real Patrimonio. È diretta da un luogotenente, e composta da sette presidenti togati e tre presidenti di cappa corta (*brevioris togae*), uno dei quali presiede la Regia Dogana di Foggia; due avvocati fiscali, uno dei quali, il 'fiscale de' conti', difende il Fisco nella discussione dei conti, l'altro in tutti gli altri casi; razionali, segretari, attuari, etc.

Firmatari da maggio 1734 a giugno 1735 (doc. da **3** a **44a**): luogotenente Sotomayor; presidenti Ruoti, Odoardi, Garofalo, Contegna, de Franco, Vespoli, Coppola, Maresca, d'Alessandro; avvocato fiscale de Ferrante; segretario de Siena. In giugno 1735 anche Ram (**36b** e **44a**). Da luglio 1735 a ottobre 1739 (doc. da **48a** a **233**): luogotenente Paternò; presidenti Buglio, Odoardi, Garofalo, Caravita, Mauri, Vespoli, Coppola, Maresca; avvocato fiscale de Ferrante; segretario de Siena. Da giugno 1737 (da **137**) anche Marchant; da settembre 1737 (da **141a**) anche Ruoti; da luglio 1738 (da **174**) scompare Vespoli.

3 [meno Contegna, d'Alessandro], **5** [meno d'Alessandro], **6a** [meno de Franco, Maresca, d'Alessandro], **9** [meno Coppola], **10** [meno de Franco], **11** [meno de Franco], **15** [meno Ruoti, de Franco, d'Alessandro], **17b** [meno Vespoli], **20** [meno de Franco, Maresca, d'Alessandro], **24b** [meno Vespoli, Coppola], **25** [meno de Franco, d'Alessandro], **26a**, **28**, **33a** [meno de Franco, Vespoli], **34** [meno Contegna, Vespoli], **36b** [meno Vespoli], **37** [meno Contegna, Vespoli], **38** [meno Contegna, Vespoli], **39** [meno Vespoli, Coppola], **42** [meno de Franco, Vespoli], **44a** [meno Vespoli], **48a** [meno Odoardi], **50** [meno Odoardi], **52a** [meno Odoardi], **56** [meno Vespoli], **58a** [meno Garofalo, Caravita], **61** [meno Garofalo], **65**, **67**, **68**, **77** [meno Odoardi, Mauri, Vespoli], **85** [meno Maresca], **91a**, **94a**, **96a** [meno Garofalo, Mauri], **98**, **101** [meno Odoardi, Garofalo, Vespoli], **107** [meno Caravita], **112** [meno Odoardi, Caravita], **120** [meno Odoardi], **125** [meno Caravita, Coppola], **126a** [meno Mauri, de Ferrante (ma con de Sarno Avvocato fiscale)], **137**, **141a** [meno de Siena], **144** [meno Odoardi, Caravita, Mauri, Vespoli, Mar-

chant, de Siena], **147** [meno Buglio, Marchant], **151**, **152**, **168** [meno Ruoti, de Ferrante (ma con de Sarno Avvocato fiscale)], **169** [meno de Ferrante (ma con de Sarno Avvocato fiscale)], **173** [meno Odoardi], **174** [meno Odoardi]; **177** [meno Garofalo], **179** [meno Garofalo, Caravita, Marchant], **183a** [meno Caravita, Marchant, de Ferrante (ma con de Sarno Avvocato fiscale)], **183b**, **188** [meno Buglio], **189** [meno Maresca], **192**, **195a**, **217** [meno Ruoti, Coppola], **221** [meno Caravita, Mauri, Ruoti, Marchant], **224** [meno Caravita, Marchant], **225**, **227** [meno Garofalo], **231** [meno Buglio], **232** [meno Buglio], **233** [meno Buglio]

REGIA GENERAL SOPRINTENDENZA DI AZIENDA

Istituita il 20 settembre 1734, assorbe parte delle competenze della Sommaria in materia di dogane e arrendamenti; è composta da un presidente, tre assessori (giudici della Sommaria) con competenze in materia criminale, civile e di dogane, un avvocato fiscale, un procuratore fiscale, un segretario e due razionali [Allocati b)].

132b [Brancaccio, de Ferrante, Castagnola, Romano avv. fisc., Criscuolo seg.]

ROCCA Orazio

Nobile di Ruvo, avvocato; giudice di Vicaria; reggente del Collaterale; caporuota del Sacro Regio Consiglio; consigliere di S. Chiara; delegato della nazione francese; Delegato della Real Giurisdizione (dal 1735); presidente della Giunta del Commercio (dal 3 agosto 1735) [Ajello a) 583; *Epistolario* 51n].

97, **111**, **122**, **131a**

→ CONSIGLIO COLLATERALE, REAL CAMERA DI S. CHIARA, GIUNTA DEL COMMERCIO

ROMANO Giuseppe

→ REGIA SOPRINTENDENZA DI AZIENDA, GRAN CORTE DELLA VICARIA, DEPUTATI DEL DONATIVO

ROMBENCHI Gabriel

Console di Spagna e incaricato d'affari a Venezia dal 1723 al 1764, ottiene la patente di console delle due Sicilie il 5 novembre 1737 [AZ 4/sn; Infelise 66n].

69a, **79**, **197**, **200**

ROSSI Antonio

Mercante siciliano, plausibilmente viceconsole britannico a Palermo [Pagano 143].

87

ROSSI Ascanio

Patrizio del Seggio di Montagna [Tutini 104].

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

ROSSI Giacomo Maria

→ DEPUTATI DEL DONATIVO

ROSSO (o Rossi) Fabio

Eletto del Seggio di Montagna nel Tribunale di S. Lorenzo.

→ ELETTI DELLA CITTÀ DI NAPOLI, DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

ROTA Bartolomeo, marchese di Colletorto

Negoziante, patrizio di Cremona, acquista nel 1704 il marchesato di Colletorto nel contado di Molise [Giustiniani a) 94].

→ GIUNTA DEL COMMERCIO

RUGGI D'ARAGONA Matteo Angelo

Salernitano, Preside della provincia di Abruzzo Citra.

237

RUGGIANO, marchese di, Alessandro Macedonio

→ DEPUTATI DEL DONATIVO

RUGGIERI Giovanni

(Napoli 1698 - 1757) Abate; titolare nel 1736 della controversa cattedra di storia della chiesa; nel 1737 pubblica *Propositio sacri fœderis inter Christianos principes contra Turcas*; protetto di Montealegre, archivio della prima segreteria, sarebbe stato 'compensato' della soppressione della cattedra con la nomina nel 1739 a segretario del Supremo Magistrato di Commercio [Chiosi 27-31; Giustiniani b) III 141-5; *Nuova collezione XII 6*].

196, 236b, 243b

RUOTI Carlo

(?-1752) Presidente della Sommaria, è sospeso tra il 1735 e il 1737, durante un'indagine relativa alla sua gestione come presidente della Dogana di Foggia nel periodo austriaco; membro della Giunta del Tabacco; membro della Giunta del Commercio, ne è escluso da agosto 1735; consigliere del Supremo Magistrato di Commercio [23F; *Nuova collezione XII 6*].

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA, GIUNTA DEL TABACCO

RUOTI, principe di, Capece Minutolo

Eletto del Seggio di Capuana nel Tribunale di S. Lorenzo.

→ DEPUTATI DEL DONATIVO, ELETTI DELLA CITTÀ DI NAPOLI

SACRA RELIGIONE GEROSOLIMITANA

Ordine militare, detto anche di San Giovanni in Gerusalemme, istituito nell'XI secolo per proteggere la fede cristiana nel Mediterraneo, esercita dal 1530 la sovranità territoriale sull'isola di Malta come vassallo del re di Sicilia. È retta da un Gran Maestro, e rappresentata da alti funzionari detti bali [Bosio].

64

SAN MARZANO, marchese di, Francesco Albertini

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

SANFELICE Ferdinando

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

SANFELICE Michele, di Giuseppe

→ DEPUTATI DEL DONATIVO

SANGRO, duca di Senise

→ GOVERNATORI DEL MONTE DELLA MISERICORDIA

SANT'ANGELO, principe di, Giulio Imperiale

Reggente di Vicaria [*Discorso* 1734].

→ GIUNTA DEL SOLLIEVO

SEVERINO

Famiglia patrizia del Seggio di Porto [Tutini 31].

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

SOTOMAYOR (SOTTOMAYOR) Juan de, marchese di San Giovanni

Luogotenente della Sommaria.

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA, GIUNTA DEL TABACCO

SUPINO, principe di

Eletto del seggio di Capuana nel Tribunale di S. Lorenzo.

→ ELETTI DELLA CITTÀ DI NAPOLI

TANUCCI Bernardo

(Stia 1698 - presso Napoli 1783) Dal 1734 al 1755 Segretario di Stato e del Dispaccio di Giustizia, e Grazia; dal 1755 al 1776 Ministro degli Esteri e della Real Casa; dal 1759 responsabile del governo durante la Reggenza [DBI].

1

TERMINI Ignazio

Governatore politico e comandante militare di Reggio.

184

TERMOLI, duca di, Domenico Cattaneo

Della famiglia Cattaneo dei principi di Sannicandro, di origine genovese; reggente di Vicaria; membro della Giunta del Commercio dal 2 settembre 1736; consigliere del Supremo Magistrato di Commercio come *ministro cavaliere* [Ajello b) 14-15; CRA 766/115; *Discorso* 1739; *Nuova collezione* XII 6].

→ GIUNTA DEL COMMERCIO, CONFERENZE DI COMMERCIO

VANDENEUVEL Giusto

È tra i sei deputati delle Piazze di Napoli nella Giunta degli Zecchini; sarà console del Consolato di Terra e Mare di Napoli [142F; *Nuova collezione* VIII 275].

→ PROTETTORI DEL BANCO DELLA PIETÀ

VANNI Vincenzo

→ GIUNTA DEL COMMERCIO DI PALERMO

VARGAS MACIUCCA Tommaso

(?-1755) Consigliere del Sacro Regio Consiglio; delegato del Banco di San Giacomo [*Discorso* 1734, 1737; *Notiziario* 94].

41f

VAUCOULLEUR Anne-Jean-Baptiste de

Bretone, proveniente da numerose esperienze al servizio del governo francese che lui stesso elenca: «direttore generale della Compagnia dell'Indie in Francia, Ricevitor generale de' dazi, Direttore generale del tabacco, ed appaltatore generale della provincia di Britannia». Assiste nella Giunta del Commercio dal 1736; assiste stabilmente il segretario Montealegre probabilmente dalla primavera del 1738; partecipa alle Conferenze di commercio in qualità di segretario; referendario del Supremo Magistrato di Commercio, con voto negli affari di sua ispezione dal febbraio del 1740 [AZ 9/16; AZ 10/105; IX; *Nuova collezione* XII 6].

158, 161a, 161b, 185b, 191, 199, 201a, 201b, 215b, 222a, 222b, 234a, 242 [con Ventura, Fragnito e Contegna]

→ CONFERENZE DI COMMERCIO

VELLI Giuseppe

Segretario in capite (del Razionale) della Città di Napoli.

88a [con Graziuso]

VENTURA Francesco

(Cosenza ? - ? 1759) Già reggente del Collaterale e Soprintendente alla Salute nell'ultimo periodo austriaco; consigliere di S. Chiara (1735); delegato della nazione inglese; membro della Giunta del Commercio; membro delle Conferenze di commercio; presidente del Supremo Magistrato di Commercio (1739-1759). Alla sua parentela con Gaetano Argento i suoi detrattori attribuivano la ragione della sua carriera: personaggio controverso, Ventura fu confermato nella sua carica a seguito di una puntigliosa verifica delle accuse che gli si muovevano: "iniquo, crudele, invidioso, simulatore, adulatore". A difenderne il profilo furono Paternò e Castelli, che ritennero le critiche "caricaturali" [CRA 733/33; *Discorso* 1734, 1737, 1739; *Epistolario* 155n; *Nuova collezione* XII 6; Infelise 64n].

81 [con de Ferrante e de Mauro], **212, 242** [con Fragnito, Contegna, Vaucouleur]

→ CONSIGLIO COLLATERALE, REAL CAMERA DI S. CHIARA, GIUNTA DEL COMMERCIO, CONFERENZE DI COMMERCIO

VERDUSIO (o VERDUZIO) Giuseppe

→ GRAN CORTE DELLA VICARIA

VESPOLI Geronimo (o Girolamo)

Presidente della Sommaria; presidente di spada e cappa del Tribunale della Revisione; già commissario e segretario della giunta eretta nel 1729 per l'amministrazione della Dogana di Foggia composta da Ram e Ventura [Di Vittorio a) 172; *Discorso* 1734].

18

→ REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

VILLAPIANA Onofrio

→ GRAN CORTE DELLA VICARIA

VILLAROSA, duca di, Francesco Notarbartolo

→ GIUNTA DEL COMMERCIO DI PALERMO

VITAGLIANO Ottavio

→ GIUNTA DEL SOLLIEVO

ZURLO

→ DEPUTAZIONE GENERALE DI SALUTE

FONTI A STAMPA

Ajello R.,

a) *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. La fondazione e il tempo eroico della dinastia*, in *Storia di Napoli*, vol. VII, Napoli 1972.

b) *Le origini della politica mercantilistica nel regno di Napoli*, in F. Strazzullo, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Napoli 1979.

c) *Una società anomala: il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli 1996.

Allocati A.,

a) *Lineamenti delle istituzioni pubbliche nell'Italia meridionale*, Roma 1968.

b) *La Soprintendenza Generale delle Finanze nel Regno di Napoli (1734-1789): le origini, le funzioni*, «Studi economici», a. IX, gennaio-giugno 1954, pp. 141-158.

Biblioteca Comunale di Palermo, Manoscritti, F 87, Filippo Corazza, Mescolanze. Commercio. Vol. II, f. 235, consultato on line su <http://librarsi.comune.palermo.it>, cit. anche in Sciuti Russi V., *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXIV (1968), p. 255.

Bosio G., *Historia della sacra religione et illustrissima militia di S. Giovanni Gerosolimitano*, 3 voll., Roma 1602.

Capasso B., *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'archivio municipale di Napoli (1387-1806)*, Napoli 1876.

Ceva Grimaldi F., *Memorie storiche della città di Napoli*, Bologna 1976.

Chiosi E., *Lo spirito del secolo. Politica e cultura nell'età dell'Illuminismo*, Napoli 1992.

De Sarii A., *Codice delle leggi del regno di Napoli. Libro primo [-duodecimo]*, Napoli 1792.

Del Pozzo L., *Cronaca civile e militare delle Due Sicilie sotto la dinastia borbonica: dall'anno 1734 in poi*, Napoli 1857.

Discorso storico o sia notiziario dell'anno..., Napoli 1734, 1737, 1738, 1739.

Di Vittorio A.,

a) *Gli Austriaci e il Regno di Napoli, 1707-1734: le finanze pubbliche*, Napoli 1969.

b) *Gli Austriaci e il Regno di Napoli, 1707-1734: ideologia e politica di sviluppo*, Napoli 1973.

DBI = Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, consultato on line su <http://treccani.it/biografico>:

Brancaccio Giovanni, di G. De Caro, vol. 13, 1971.

Brancone Gaetano Maria, di G. De Caro, vol. 14, 1972.

Brunasso Lorenzo, di A. Quondam, vol. 14, 1972.

Caravita Domenico, di C. Russo, vol. 19, 1976.

- Corsini Bartolomeo*, di V. Sciuti Russi, vol. 29, 1983.
- Contegna Pietro*, di [R. Ajello], vol. 28, 1983.
- Fraggianni Niccolò*, di E. Di Rienzo, vol. 49, 1997.
- Galiani Celestino*, di E. Di Rienzo, vol. 51, 1998.
- Milano Franco d'Aragona Giacomo Francesco*, di A. Magaudda, vol. 74, 2010.
- Palagonia, Ferdinando Francesco Gravina e Bonanni, principe di*, di L. Scalisi, vol. 80, 2014.
- Pappacoda Giuseppe*, di E. Papagna, vol. 81, 2014.
- Tanucci Bernardo*, di G. Imbruglia, vol. 94, 2019.
- Epistolario* di B. Tanucci, I, 1723-1746, a cura di R.P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri, Prefazione di M. D'Addio, Roma 1980.
- Fasti di Sicilia descritti da Vincenzo Castelli principe di Torremuzza gentiluomo di camera con esercizio di S.M. siciliana*, vol. II, Messina 1820.
- Gaetani F.M.E., *Della Sicilia Nobile*, II-III, Palermo 1759.
- Giustiniani L.,
- a) *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, t. IV, Napoli 1802.
 - b) *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, t. II, Napoli 1787, t. III, Napoli 1788.
- Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, III, Roma 1986.
- Infelise M. (a cura di), *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli*, vol. XVI, *Dispacci (10 giugno 1732-4 luglio 1739)*, Roma 1992.
- L'Araldo: almanacco nobiliare del napoletano*, vol. 38, Napoli 1915.
- Macry P., *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli 1974.
- Maiorini M.G., *I presidi nel primo periodo borbonico: dall'amministrazione della giustizia al governo delle province*, Napoli 1999.
- Mazzoleni J., *Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli*, vol. II, Napoli 1978.
- Muratori L.A., *Raccolta delle vite e famiglie degli uomini illustri del Regno di Napoli*, Milano 1755.
- Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di S. Chiara...*, Napoli 1802.
- Novelle della repubblica letteraria*, Venezia 1740.
- Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, t. VIII, Napoli 1804, e t. XII, Napoli 1805.
- Pagano de Divitiis G., *Il commercio inglese nel Mediterraneo dal '500 al '700: corrispondenza consolare e documentazione britannica tra Napoli e Londra*, Napoli 1984.
- Salvati C., *L'Azienda e le altre segreterie di stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Quaderni della "Rassegna degli Archivi di Stato", n. 14, Roma 1962.
- Schipa M., *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli 1904.
- Tutini C., *Dell'origine e fundazion de' seggi di Napoli...*, Napoli 1754.

TESTI

1

Su tre *misure* proposte dall'abate Corimbi per regolare *in principio* il Regno di Napoli: intimare agli arrendatori di non versare nulla al governo austriaco; dare ai baroni l'autorità di procedere contro i delitti che sarebbero di cognizione dei tribunali regi; pubblicare un indulto.

| G | istituzioni / arrendamenti, baronaggio, giurisdizione, procedure

1734/04/05 Casa Bernardo Tanucci [a Montealegre?]

Ill.^{mo} Sig.^{re} Sig.^{re} Pron Col.mo

Le proposizioni* fatte all'Ecc.^{mo} Sig.^r Conte di Montemar dall'Abate Luigi Corimbi per servizio di S.M. Cattolica circa le misure da prevenirsi pel regolamento del Regno di Napoli non crederei, che convenisse abbracciarle nel tempo di questa marcia.

Colla prima, che riguarda l'azienda, vuole il Sig.^r Corimbi che s'intimi agli arrendatori di non pagare al Governo Alemanno le partite future, e maturate, ma non pagate alle Regie Tesorerie, e farsi far fede dell'ultime Tanne, che devono, con forzarli a mostrare le ricevute, e gl'istrumenti di affitto, perché non seguano frodi. Ma io desidero di sapere come ciò si possa fare decorosamente, e per via di quali Ministri. Se mi proporrà il Sig.^r Corimbi di far esso accompagnato dal distacco del Sig.^r Duca di Castropignano, come dice (quando si voglia ad un Uomo nuovo commettere un'affare si geloso, e soggetto a mille controversie, e disgusti, che si devono dare agli arrendatarj) S.A.R. apparirà venuto nel Regno principalmente per questo vil interesse di poco denaro, che poco necessariamente sarà quello, che in un mese, o due potrà esser dovuto da si piccola parte di Regno, quale è quella, che anderà S.A.R. conquistando di qui a Napoli: I gran Conquistatori per cattivarsi l'affetto anno sempre protestato di non aver per oggetto il danaro: Quale scorno sarebbe se dopo questa violenza, e avarizia dimostrata succedesse, che Dio non voglia, qualche cosa d'infelice alle armi Cattoliche? La ragione addotta per evitar le frodi non è bastante, perché se i Ministri vorranno far fraude coll'antidate a quest'ora le avranno fatte, e le fatte in questi tempi si devono condonare per non mettere in principio tutto il Regno in rumore, e in liti per un piccolissimo interesse di poche settimane. Tutte le frodi di tal tempo, e della poca parte del Regno conquistato non importeranno venticinque mila Ducati, considerato, che il Regno da conqui-

starsi di qui a Napoli sia una ottava parte, e il tempo sia la decima parte dell'anno; Sicché per concludere 25 mila Ducati bisogna dire, che l'entrata annua del Regno sia due milioni di Ducati, quanta certamente non è creduto che sia. Dunque per questa somma vorrebbe il Sig.^r Corimbi esporre il decoro di S.A.R., li tumulti, e i disgusti, che necessariamente ne seguirebbono, senza dire cosa alcuna della difficoltà della forma.

Secondo vuole il Sig.^r Corimbi, che si dia a i Baroni l'autorità di procedere contro i delitti, che sarebbero di Regia cognizione fabbricando Processi, assicurandosi delle persone de i Rei sentenziando, e gastigando ancora attualmente fino alla relegazione. Ma V.S. Ill.^{ma} vede quante vendette private si faranno da i Baroni, quanto dispiacere avranno i Popoli naturali inimici de Baroni, e quanto poco possa seguire di male in due sole settimane, nelle quali tarderà S.A.R. a riaprire i Tribunali; Quanti Baroni, o per timore di poco buon esito delle armi Cattoliche, o affezionati dell'Imperadore non si varranno di questa facoltà? onde dovrebbero poi gastigarsi per non aver proceduto contro i delitti commessi ne i lor paesi; Oltre che, come sappiamo, che siano cessati i Regi Tribunali? e perché vogliamo togliere a i Tribunali di Napoli il lor diritto? cosa che potrebbe irritare quella gran Curia: e come finalmente vogliamo fare un'atto sì importante sulle notizie dateci da un Uomo solo, ed incognito? cosa pericolosa, e che ci potrebbe far passar per leggieri.

Terzo propone spedirsi per le dodici Provincie del Regno dodici Postiglioni Reali a Cavallo per la distribuzione degl'indulti Reali alle medesime per farle venire all'obbedienza, con dare ad esso Sig.^r Corimbi, o ad altri l'autorità. Che fretta abbiamo di far questo? Basterà che si faccia quando saremo in Napoli, quando si potranno dare a i Postiglioni le scorte di Soldati, e di un Ufficiale, che possa assicurar la Corte del ricapito, e l'indulto da ogni disprezzo, che non è impossibile in questo tempo, in cui può da per tutto esser qualche Tedesco. Essendo in Napoli si troveranno i Ministri, i Postiglioni fissi, e Reali, e tutte le persone autorizzate per gli atti del Governo, si potranno prendere le necessarie informazioni, e tutto farsi con metodo, senza pericolo di far male, e di dar passi avanzati, la qual cosa ci screditerebbe infinitamente.

Io dunque sarò sempre d'opinione, che fino a Napoli non si debba far cosa alcuna. Questi pochi del Regno, che vengono alla Corte, non possono esser bastantemente noti a S.A.R. per eseguire i loro consigli. Grate accoglienze, e dolci ricevimenti di parole servono per tenerli affezionati; Ma fidarsi di essi, e risolvere sulle lor suggestioni cose attinenti al Governo del Regno sarà sempre da me stimato sommo pericolo. Mi perdoni V.S. Ill.^{ma} l'ingenuità, colla quale le presento questi miei umilissimi sentimenti, e si compiaccia di purificarli col finissimo suo intendimento.

2 a-e

Sui provvedimenti necessari per l'approvvigionamento annuario della capitale a *prezzi ragionevoli*, messo a rischio dall'insicurezza della navigazione a causa dei nemici che infestano le coste del Regno, dalla scarsità della nuova raccolta di grano nelle Puglie e in Calabria, dalla mancanza di *pronto denaro* per acquistare grano all'estero, e dall'incetta che si fa nell'enclave di Benevento.

| C | F | circolazione, sicurezza / annona, banchi, credito, export, import, incetta, monopoli, navigazione, prezzi \ Benevento, Napoli \ \ grano

2a 1734/05/22 Giuseppe Brunasso

Sacra Reale Maestà / Signore

Trovandomi io nella carica di Eletto di questo fedelissimo Popolo, mi vedo nel preciso obbligo di rappresentare umilissimamente a V.M., così per l'adempimento de' miei doveri, che per la maggiore gloria della M.V. come quasi tutte le vettovaglie necessarie al mantenimento di questa Capitale, e del suo numeroso tanto Popolo si è sempremai ricavato così dalla Puglia, che dalle marine di Cotrone, e di Taranto; le quali comeché si trovano in oggi sottoposte alle rapine de' nemici, pertanto già si comincia qui a sentirsi la mancanza de' grani; che di quanta importanza sia in una Capitale, e si popolata come questa può assai molto meglio di me comprendere l'alta sovrana mente della M.V. Né può cader pensiero di podervisi rimediare colle vettovaglie di Terra di Lavoro; attesoché l'esperienza, maestra delle cose, ha fatto sempre conoscere, che ogni qualvolta sono mancati i grani dalle suddette Provincie, hanno quelli di Terra di Lavoro presa tanta alterazione di prezzo, che n'ha fatto sentire dolorosa carestia; la quale non voglia Dio mai di far succedere in questi principj del glorioso dominio di V.M. Perloché, oltre alla rappresentazione già fatta alla M.V. da questa sua fedelissima Città, le umilio ancor io li miei divoti sentimenti, significandole il grave pericolo, cui si va incontro da tanti suoi buoni, e fedeli vassalli, se V.M., che tanto paterno amore ha per essi, e che ogni giorno più loro mostra gli effetti della sua grande benignità, non si compiace ancora di dare ordini opportuni a' vascelli di questa sua regia armata, di andare convojando quelle tartane, che spedire si debbono nell'anzidette Provincie al tanto necessario caricamento de' grani, acciocché con sicurezza, e difesa possano qui condurlo. Che è quanto per la maggiore gloria di V.M., e beneficio di questa Capitale le debbo rappresentare in seguito de' miei precisi doveri.

2b 1734/06/19 Giuseppe Brunasso

S.R.M. / Signore

Comeché la principal incombenza, che riguarda il beneficio di questo Pubblico, ella è di attendere con vigilanza, e con non piccola applicazione a tutto ciocché

possa bisognare al necessario provvedimento dell'annona; mi dò pertanto l'onore di umilmente rappresentare a V.M. in adempimento dell'obbligazioni di mia carica, e per maggior mio discarico: essere già tempo di attendere alle compre dei grani, poiché siamo sulla nuova raccolta; della quale per le molte diligenze da me usate, e per gli appurati riscontri, che tengo, sento pessimi avvisi nella Puglia piana, ove poco, o niente ancora vi è di grano vecchio, sì per la mancanza dell'acque, che per le passate emergenze; lo che siegue altresì nella Provincia di Otranto, e tenimento di Taranto, e nelle spiagge; e come pure in quelle di Cassano, e di Corigliano in Calabria, da dove avvisano, essere quasi affatto perduta la nuova raccolta de' grani, fino ad averne loro bisogno da altri per l'annuale provvedimento. E quantunque nelle montagne sia detta raccolta in istato migliore, ed in Terra di Lavoro mediocre; ad ogni modo, servendo questa Provincia di granajo per li monasterj, e per li privati Cittadini, sempre vi è bisogno dei grani navigati del nostro Regno; ed in questo anno eziandio dei forastieri, per tenere a freno li prezzi di quei di Terra di Lavoro; altrimenti ogni giorno più se ne vedrebbe l'alterazione; la quale riuscirebbe molto sensibile a questo Popolo, ridotto oramai a molta necessità; attesoché la marinaria, e le Arti della lana, e della seta, per mancanza di traffico, sono ridotte ad una pur troppo lagrimevol miseria: cose tutte, che non piccolo rinascimento danno all'animo mio. Questo sì rilevantisimo affare, il quale fa la gloria della M.V., e il beneficio di questa Città, avendo bisogno dell'autorità di V.M., pertanto ad Essa, in discarico della mia incombenza, mi vedo in obbligo di rappresentarlo, per averne le sue Reali determinazioni; consistendo in ciò il principale oggetto della mia carica; per cui non ho mancato di fare insensibilmente l'acquisto di circa tomola 30mila di grani vecchi del nostro Regno; a fine di non venire obbligato nel calore della nuova raccolta ad uscire a fare compra di grani, che porterebbe seco indispensabilmente l'alterazione dei prezzi; li quali ho di già mandato a caricare con quattro navi inglesi, ed altre tartane nostrali. Ma temendo io, siccome a V.M. ne umiliò le sue suppliche in iscritto questa fedelissima Città*, che li nostri bastimenti non abbiano andare incontro al rischio dell'invasione de' nemici per mare; perciò umilmente supplico la M.V. a degnarsi dare gli ordini per il convojo di qualche suo vascello, o galee; e di far armare quattro, o sei tartane nostrali, colla convenevole guarnigione di soldati, per assicurarne il viaggio; ordinando ancora a questa sua fedelissima Città di fare le sue proviste di grani forestieri, o del Regno con tutta la maggiore celerità, a fine che il Popolo possa godere l'abbondanza, e non sia da vantaggio angustiato nelle sue miserie. Nel qual affare io stimo essere necessarissime queste providenze, sapendo per esperienza, che molto contribuisce alla gloria del Sovrano l'abbondanza, e di molto vantaggio ancora, e sollievo del Pubblico. In adempimento dunque delle mie obbligazioni ho stimato di rappresentare tutto ciò alla M.V. per la sua gloria, per beneficio del Pubblico, e per la lealtà de' miei sentimenti, i quali sempre saranno fedeli, e ossequiosi alla M.V.

2c 1734/06/25 Casa Giuseppe Brunasso [a Montealegre]

Ill.^{mo} Sig.^{re}

In risposta del pregiatissimo biglietto di V.S.Ill.^{ma}, in cui m'incarica d'ordine di S.M. di dovermi maggiormente spiegare intorno alla provvista de' grani, che supplicai S.M., con mia umilissima rappresentazione si compiacesse ordinare a questa Città di farla sollecitamente; ed a spesa di chi debbansi armare le tartane per maggior sicurezza del trasporto di tali grani; sono riverentemente a significarle; che tale provvista di grani, è la solita, che fa ogn'anno questa Capitale, e specialmente in tempo di scarsa raccolta, per potersi trovare provveduta d'una conveniente quantità di grani, bastevole a rimediare in parte al necessario bisogno di questo numerosissimo Popolo; il quale sempre ha di mala voglia sofferto il caro prezzo delle farine. Ed in quanto, in conto di chi debba andare la spesa dell'armamento delle motivate tartane; siccome questo non è affare, che riguardi a persone particolari, e alli Mercanti; ma bensì al Pubblico beneficio dei buoni Vassalli di S.M., così potrebbe la M.S. compiacersi di farla andare a suo conto, conforme si è praticato sempre per lo passato in tali occorrenze; tanto più che non facendosi così, verrebbe il prezzo de' grani a crescere di molto; e questo Pubblico ne soffrirebbe, nel bel principio del felice, e glorioso Dominio di S.M. non picciolo danno.

2 luglio 1734 «El Rey, considerando la importancia de que se asegure la abundancia de esta Ciudad, y que por todos los medios se procure no alterar el precio de la harina, y no siendo por otra parte posible por ahora, destinar galeras, ni navíos por escolta, ha venido en dar la infantería, pólvora, y balas que se necesitaren para las tres, o quatro saetías que armare la Ciudad».

2d 1734/06/30 S. Lorenzo Eletti della Città di Napoli

Sagra Real Maestà / Signore

L'obbligo, cui noi stringe la cura della pubblica annona, onde derivi sempre più la gloria della M.V., e 'l beneficio di questo comune, dà a noi l'argomento di umilmente rappresentarle nommeno l'accaduto intorno alla raccolta de' grani, che gli espedienti, quali son ora necessarj a porsi nell'esecuzione per non andare più ad incontro a que' mali, che ci sovrastano. In adempimento dunque delle nostre obbligazioni le rappresentiamo l'aver già noi ottenuta una scarsa raccolta de' grani nel nostro Regno, avanzandosi il nostro increscimento, che in que' luoghi forastieri, come nel Levante, e nella Sicilia, ne' quali potrebbesi acquistar grano per dar qualche freno a' prezzi del nostro Regno, a cagion dell'impedito commercio, non ci viene permesso di farne l'acquisto.

Per le notizie di già tenute noi con certezza sentiamo, che nella Puglia, Provincia d'Otranto, tenimento di Taranto, con sue spiagge, e nel Marchesato di Cotrone, dalle quali sollevamo partitar grani co' negozianti per cautela dell'annona, e per la vendita delle farine a' Cittadini, la raccolta de' grani sia ita male, anzi han bisogno certi luoghi de' grani d'altre Provincie per lo provvedimento della loro annona. Ave-

vamo però una somma speranza in Terra di Lavoro, la quale promettea ubertosa la raccolta, se la manna non l'avesse oltremodo deteriorata. Onde considerando noi la precisa necessità dell'acquisto de' grani di fuori Regno, bisognandovi almeno la somma di tomola duecentomila, sì per porre qualche freno a' prezzi de' grani del nostro Regno, com'eziandio per la copia delle truppe della M.V., per cui fa mestieri maggior provvedimento de' grani; e considerando noi parimente la poca quantità de' grani vecchi rimasti nel nostro Regno, e nella nostra conservazione per la vendita eccessiva fatta nelle passate emergenze, la mancanza delle viatiche di terra, cagionate e dalla scarsezza della raccolta, e dal difetto dell'acqua, onde non possono macinar le molina, com'anche dal non potere i nostri bastimenti con felicità navigare, per non andare incontro all'invasione nemica de' Lucignotti, Signani, e Turchi, ricorriamo dalla M.V., e la supplichiamo in affare sì rilevante di tutta la sua autorità, acciocché il povero Pubblico non abbia a soffrire una sensibile alterazione di prezzo su la farina, aggiungendoli maggiori angustie, e miserie a quelle di già sofferte, e possiamo noi adempiere alle nostre obbligazioni per contribuire quanto per noi fia possibile all'abbondanza del Pubblico, onde derivi la gloria della M.V.

Attento gli avvisati riscontri della scarsezza della nostra raccolta fa mestieri indispensabilmente commetterne la compra de' grani fuori del nostro Regno, o in Levante, o nel Nort, o nella Romagna; a far ciò vi necessita il pronto danaro per farne l'acquisto, onde supplichiamo la M.V. ordinare ai Banchi la solita prestanza al nostro Tribunale, almeno de' docati diecemila per ciascheduno, acciocché da ora si usino tutte le diligenze necessarie per l'acquisto de' grani forastieri, sì per non dar fomento all'alterazione de' prezzi del nostro Regno, come per isfuggire la stagion dell'inverno, in cui oltre della maggiore spesa riesce difficile, e pericolosa la navigazione. Supplichiamo eziandio la M.V. degnarsi ordinare la spedizione degli ordini premurosi, e circolari ai Regi Portolani del nostro Regno, che non ardiscano in conto niuno permettere estrazione de' grani dal nostro Regno, salvo che per la sola città di Napoli; far che con la sua autorità queste navi francesi vadino a comprar grani in Levante, potendosi valere per loro fondo porzione del danaro, che sarà prestato da' Banchi, ed ordinar finalmente la spedizione di due suoi vascelli, o galee, o almeno sei tartane ben armate al corso per convojare i nostri bastimenti, ch'anderanno per l'acquisto de' grani nel nostro Regno in que' luoghi, ove si possa con minor danno farne la compra.

Noi caldamente, e con tutto il nostro animo porgiamo alla M.V. queste nostre umilissime suppliche, poiché se ora non si fa riparo al male, che ci sovrasta, noi soffiremo un'alterazione de' prezzi di farine in questa città con molto, ed assai sensibile danno di questo comune, onde e per la gloria della M.V., alla quale in primo luogo dobbiamo con vigilanza attendere, e per adempimento delle nostre obbligazioni, e per beneficio di tutto questo Pubblico con questa ci facciam l'onore di rappresentare il tutto alla M.V., dalla cui autorità può dipendere il vantaggio di questo importantissimo affare.

20 luglio 1734 «El Rey ha venido en que por vía de insinuación se diga a los bancos hagan el sólito préstamo tomando las cautelas necesarias [...]. Que se dé a los Portulanos la orden que se solicita para impedir la extracción. Que la Ciudad trate en la mejor forma que le pareciere con los navíos marchantes para empeñarlos a ir a comprar trigo. Y en quanto a las tartanas armadas para convoyar los granos», si è già risolto su istanza di Brunasso.

2e 1734/07/03 Giuseppe Brunasso

S.R.M. / Sig.^{re}

Stimo mio debito portare alla notizia di V.M. che nell'imminente raccolta conviene mantenere l'abbondanza delle farine del mercato, et che per servizio di questo Publico si diano premurosi ordini al Preside della Provincia di Montefusco che sotto rigorose pene proibisca l'immissione de' grani, ed altre vettovaglie nella Città di Benevento, affinché la robba che nasce suddita in Regno, non si faccia libera doppo immessa in detta Città, e con ciò facendosi magazeni in essa Città di Benevento, li grani in vece di venire in farina al mercato di questa Capitale, s'introducano in grano in detta Città di Benevento, da dove poi si cercano di vendere a prezzi alterati, sincome è seguito, non una, ma più volte; per il qual riflesso s'è stimato bene proibire l'immissione di detti grani in detta Città di Benevento, e per tal proibizione nell'anno passato godé questa Capitale abbondanza di farine, ed a prezzi ragionevoli. Ed all'incontro non essendovi tal proibizione, vengo accertato da più persone che l'introduzione de' grani che siegue in detta Città di Benevento giunge ogn'anno a rilevante somma, e perciò fa detrimento all'annona di questa predetta Capitale, mentre ne siegue manifestamente l'alterazione, con dare la legge alli prezzi secondo li pare, e piace, et che in territorio d'essa Città ogn'anno si fa quantità de' grani, ed altre vettovaglie che supera l'abasto necessario di quelli Abbitanti. Si compiacca dunque la M.V. ordinare a detto Preside di Montefusco che rinovi detta proibizione, e stia vigilante all'osservanza d'essa.

4 luglio 1734 Si approva.

3

Sull'istanza di Piedimonte d'Alife che il dazio sui panni che vi si producono sia ridotto a quella misura, che pagano li altri luoghi del Regno, ove si fabricano consimili pannine, e specialmente la Terra di Arpino; nonché di essere esentata da *passi* e *scafe* sulla circolazione interna e, per qualche anno, dai pagamenti fiscali.

| C | I | tassazione / diritti alienati, disuguaglianza tributaria, erario \ \ lanerie

1734/05/24 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Gli Sindici della Città di Piedemonte d'Alife coll'ingionto memoriale* supplicano la M.V. di più grazie; la prima perché si degni bassare il dazio della dogana,

che pagano per i panni, che colà si fanno riducendolo all'istessa quantità, che pagano gl'altri luoghi, ove si fabricano simili panni, e tra essi la terra di Arpino; la seconda perché si compiaccia confermarli i suoi privilegij, grazie, e prerogative; la terza perché si degni ordinare, che i suoi Cittadini siano franchi da ogni altro deritto di passi, scafe, baglive, e zecca di pesi, e misure; e la quarta perché il Tesoriero sospenda per alcuni anni di esigere i pagamenti fiscali. E comandandoci la M.V. che intesi ambedue i Fiscali di questo Tribunale l'informiamo su delli punti sudetti; siamo perciò, intesi prima i sudetti mentovati Fiscali, in adempimento de' suoi Clementissimi Cenni a far presente alla M.V. che per quanto tocca al bassamento del dazio della dogana, ed alla pretesa immunità di passi, scafe, bagliva, e zecca di pesi, e misure, che in primo, e terzo luogo domandano, spettando questi nella parte maggiore a' particolari, de' quali è l'interesse, qualunque ribassa, o immunità la M.V. si compiaccia mai di concedere, ridonderà in non piccolo detrimento di questo suo Real Patrimonio, che sarà tenuto per giustizia, anche alla rifezzione della mancanza, che n'avverrà a' particolari interessati. Però per procedere con più acerto, e per vedere se a' supplicanti possa darsi realmente qualche sollievo non pregiudiziale all'interessi del vostro Real Erario, anzi giovevole al maggior commercio, potrebbe la M.V., qualora sia del suo Real aggrado, ordinarci, che sentiamo tutti gl'interessati, e poscia intesi essi, le rappresentiamo quel che occorra tocante a questi due punti di maggior Servizio della M.V., e di giovamento a' suoi fedelissimi Sudditi.

Per ciò, che poi s'appartiene alla conferma de' privilegij, e grazie, che nel secondo luogo domandano, questa ci sembra propria della sua Real Clemenza, ristretta però a quei privilegij, e grazie, de' quali sono stati, e stanno in pacifica, e legittima possessione, ma rispetto agl'altri, se pur n'abbiano, de' quali non stanno in possessione, potrà la M.V. degnarsi ordinare, che l'esibiscano, acciò riconosciuti da questo Tribunale, possiamo rappresentare alla M.V. ciò che ci occorrerà per suo Real Servizio.

E per ultimo toccante alla sospensione per qualche tempo de' pagamenti fiscali, che pur vorrebbero, questa dipenderà unicamente dalla Real Volontà, e Munificenza della M.S., non concorrendo a pro di detta Città motivo alcuno d'impotenza, e l'accordarla, potrà trarsi in esempio dall'altre Università in molto detrimento del Vostro Real Patrimonio.

26 giugno 1734 Si approva.

4 a-f

Sul grave affare se convenga o non convenga far la pace con la Porta ottomana e le Reggenze barbaresche d'Africa.

| C | G | circolazione, sicurezza / corsa, export, marineria, navigazione, trattati
\\ Barberia, Impero ottomano

4a 1734/06/09 Casa Domenico Borgia a Montealegre

Sig.^r mio riv.^{mo} Si è compiaciuta V.S. imponermi d'ordine del Re Nostro Signore, che dovessi fare tutte le riflessioni sul punto, se convenga che la M.S. si uniformi alle massime di Spagna nel continuare la guerra dichiarata contro i Mori, e Turchi, o pure procurare di stabilir con essi quelli trattati, e convenzioni, che vi tenea l'Imperadore.

In obbedienza di questo veneratissimo ordine sono a rappresentare, che questo Regno per le sue particolari condizioni, ne' tempi passati ha patito danni, oltre modo considerabili dalla continua guerra con li Turchi, e Mori; poiché essendo nella sua lunga estensione bagnato dal mare da tre lati, ed essendo le marine, e quasi tutte le spiagge prive di fortificazioni, li corsari facevano in ogn'anno frequenti sbarchi, facendo schiavi in molto numero, specialmente nella Puglia, ove la gente per guardare gli orti, che sono vicini alle marine suole dormire in campagna: facevano anche delle invasioni nelle Terre, e Casali vicini al mare, ed infestavano altresì la navigazione.

Per rimediare in parte a questi gravi dissordini il Regno fece un donativo, e stabilimento de' fondi per il mantenimento di una squadra di galere, le quali doveano nell'està andare scorrendo il mare; ma questo rimedio è stato di poco profitto, perché essendosi distratti, o impiegati in altro uso buona parte delli fondi, appena si sono tenute tre, o quattro galere, per lo più lasciate a marcire dentro la Darsena, e quando sono uscite a fare un poco di corso, è stato così tardi, che i Corsari, già prevenendo molto prima la loro uscita, dopo aver fatto delle molte prede, si erano ricoverati.

Per queste ragioni si stimò profittevole al Regno il trattato di pace, e commercio stabilito nel passato governo con la Porta Ottomana nell'anno 1725, con li Tunnesini nell'anno 1726, e con li Tripulini nell'anno 1729, e si desiderava il consimile trattato con l'Algerini, giacché questi pure venivano a far qualche preda, e si diceva, che uniti con gli Algerini andavano predando anche gl'altri, con cui stavano stabiliti i trattati suddetti: e già con essi Algerini restavano ultimamente, per quanto ho inteso intavolati i trattati.

Ciò supposto stimo, che convenga positivamente al buon regolamento del Regno, che questi trattati si mantengano, anzi si procuri di stabilirli, anche con gli Algerini; né i motivi, che potrebbero considerarsi in contrario, mi rimuovano da questo sentimento.

Il pregiudizio, che potrebbe arrecare il commercio con queste nazioni si restringe a tre cose, cioè alla religione, al vantaggio de' sudditi di S.M. nella negoziazione, ed all'interesse delle dogane.

Per la religione sinora non si è patito pregiudizio, né stimo possa patirsene, sì perché questi barbari non sono sociabili, ed i di loro errori da tutti, si conoscono per inetti, sì perché l'esperienza ha fatto vedere, che se bene vi sia stata la libertà nel commercio, quasi mai sono venute barche di Turchi, o Mori, ma solamente di Greci, o altri cristiani con la bandiera ottomana, ed all'incontro al esser fatti schiavi tanti cristiani specialmente giovani, e donzelle di fresca età, e facile a prevaricare arrega alla religione non picciol nocumento.

Per il commercio l'inconveniente, che si è considerato è stato, che portando questi le mercanzie non soggette ai dazj soliti di questo Regno, ma al solo 3 per 100, non è convenuto a' Regnicoli, o a' sudditi di altre nazioni il portare la stessa specie, perché dovendola vendere a maggior prezzo per la maggior quantità del dazio non han trovato compratore. Questo però si è ridotto a molto poco per la dichiarazione fatta, che in questo trattato del 3 per cento, non andassero compresi i commestibili, e nemmeno l'oglio, sicché si è ristretto questo commercio alla sola cera, tele, pelle, e qualche altra specie di roba di poco uso; sicché questo picciolo danno d'alcuni particolari, non può paragonarsi con l'utile publico della sicurezza delle persone, e della maggior libertà di fare navigare per il mare le barche cariche di robe di ogni specie, senza l'obbligo di maggior numero di gente armata per custodirle, e difenderle; ed all'incontro il togliersi in questi tempi alla marinaria questa sicurezza, e libertà di trafficare non sarebbe del serviggio di S.M., né dell'utile publico. È vero che i Pugliesi, e Locati della Dogana di Foggia si sono risentiti d'essersi introdotto di mandare nella Morea a caricare de' grani, e formaggio dalla Città di Napoli togliendosene a loro la vendita.

Ma questo benché per una parte apporta del danno a detti Pugliesi, e Locati; per un'altra però molto giova per mantenere l'abbondanza nella Città di Napoli, e la bassezza de' prezzi: del resto sarà questo un punto, nel quale dovrà in appresso ben riflettersi, ma non ha che fare con la presente resolutione, perché queste robe non le portano in Napoli i sudditi della Porta Ottomana, non avendovi niuna franchiggia, ma vanno a caricarle le stesse barche napoletane, alle quali quando non convenisse al governo, che questa negoziazione seguitasse, si potrebbe, o proibire l'introduzione, o caricarla di qualche altro dazio.

Finalmente per le dogane, egli è pochissimo il danno, che si riceve dal rilascio della maggior quantità del dazio, perché si restringe a dieci, o al più 12mila docati l'anno, de' quali due terze parti, e più sono de' particolari interessati nella Dogana, e l'altra solamente della Regia Corte, per l'ultima impositione posta dai Tedeschi.

Sicché il mio sentimento si è, che queste difficoltà, che potrebbero incontrarsi, non siano considerabili, o non equivagliano alla necessità, ed all'utile di questi trattati, che vi sono con li Turchi, e Mori; e che convenga stabilirsi parimente con gli Al-

gerini, anche per evitare la sopramentovata frode degli altri, che con questi si uniscono, che è quanto debbo rappresentare a V.S.

4b 1734/06/09 Conte di Montemar a Montealegre

Señor mío. En vista del papel de V.S. en que de orden de S.M.N. me previene informe si este Gobierno se deviera uniformar a las máximas de la España, en orden a continuar la guerra contra Moros y Turcos o bien procurar establecer con ellos el tratado, o conbenio que tenía el emperador; diré a V.S. que un punto tan serio como del en que se trata, parece que se deverá hacer presente al Rey y caminar de acuerdo con aquella Corte en materia tan grave.

4c [1734/06/09-11] Bartolomeo Corsini [a Montealegre]

Ill.^{mo} Signore

In esecuzione de' veneratissimi comandi di S.M. trasmessimi colla sua carta degl'otto del corrente mese di giugno, incaricandomi di dire il mio debole sentimento sopra il gravissimo punto, se si deva consigliare S.M. ad adottare interamente per questo Regno, e per quello di Sicilia la massima stabilita dalla Corte di Spagna di continuar sempre la guerra contro i Turchi, e i Mori, o pure di adattarsi al costume introdotto dal passato Governo di aver pace colla maggior parte di essi.

Io dunque esaminata la materia colla maggiore attenzione possibile, sarei di sentimento si dovesse consigliare la M.S. a fare un trattato colla Porta Ottomana, in cui pure vi restasse compreso Dulcigno, e col quale venisse accordato dal Gran Signore a tutti i sudditi di S.M. de' Regni di Napoli, e Sicilia, e che commerciassero nelle scale del Levante colla bandiera di S.M., tutti gl'avvantaggi, e privilegi, che accordar suole la predetta Porta alle nazioni da essa più favorite nel commercio; perché all'incontro S.M. accordasse a' sudditi del Gran Signore (salvo alcuni riguardi di Religione da convenirsi) tutte le facilità che suole accordare in detti Regni alle nazioni estere riguardanti il commercio. E vengo in tale sentimento.

I. Perché considero i sopraddetti Regni in situazione diversa da quelli di Spagna, essendo l'uno attorniato da tre parti dal mare, e l'altro interamente circondato.

2.^{do} Per non potere S.M. tenere forze marittime uguali a quelle di S.M. Cattolica.

3.^{zo} Per la distanza di sole sessanta miglia, che il mare Jonio frappone fra gli Stati di S.M., e quelli degl'Ottomanni.

4.^{to} Per non dare il comodo a' nemici scoperti, e occulti di S.M. di tenerla del continuo inquieta, e obbligata a maggiori spese di truppe, e di marina.

5.^{to} Acciocché i sudditi di S.M. restino esenti dal risico più prossimo d'andare in schiavitù.

6.^{to} Perché i sudditi di S.M. possino godere dell'avvantaggio del commercio, e sopra tutto del beneficio di esercitarsi nella marineria di bastimenti piccoli, a cui sono inclinati, e che gli ha portato tanto vantaggio, dopo la Pace di Passarovitz, come

si puole chiaramente riconoscere dalla maggior quantità de' bastimenti, e dal maggior numero, e opulenza dei marinari.

E siccome la maggior parte delle sopraddette ragioni non s'incontrano rispetto a' Turchi di Affrica, che noi chiamiamo di Barberia; al che vi si aggiunge ancora la loro mala fede in osservare i trattati, e il loro genio troppo proclive al corseggiare, perciò con questi crederci, che la M.S. non dovesse fare veruno trattato, se non venisse obbligata dalla Porta, per ottenere il suo, nel qual caso crederci, che S.M. vi si potesse adattare con fare pace pure con essi con condizioni chiare, e vantaggiose. Che è quanto parmi poter dire in questa materia.

4d 1734/06/11 Monte Oliveto Marchese d'Oyra [a Montealegre]

Ill.mo Sig.^{re}

Fatte le necessarie riflessioni il Marchese d'Oyra circa se sia del servizio di S.M., che Dio Guardi, e del Regno di Napoli di continuare la guerra con li Turchi, come pratica la Spagna, o pure procurare di stabilire con li medemi alcuni trattati nella forma li teneva l'Imperadore; il suo umile sentimento si è di continuarcisi co' Turchi la guerra, ed in questi termini farne prevenire le marinee del Regno, e Paesi per garantirsene, e non vivere su la buona fede del sistema passato: il primo motivo, che a ciò lo induce si è, che benché si facciano delle convenzioni con li Turchi, imponentialmente le eseguiscono, come l'esperienza ha dimostrato per lo passato; secondo, che con venire liberamente li Turchi in questi Paesi, s'impratichiscono del Regno, e spiagge, et in casi di guerra possono arrecare maggiori mali; terzo, che venendone li Turchi a trafficare nel Regno di Napoli, levano il comodo, e guadagno a' naturali del Paese di godere il profitto di molti generi, che da qui trasportano in Turchia, e da colà in questi Paesi, lo che agevolmente possono li Napolitani eseguirlo, avvalendosi per simili congiunture di bandiera francese, con che si riprotesta con il dovuto rispetto.

4e [1734/06/11-19] Duca di Laurenzana [a Montealegre]

Mi viene ordinato dal Re mio signore con suo particolar dispaccio, che io debbia dire il mio sentimento intorno all'istanza fattali da questo Pubblico, di poter continuare il commercio co' Turchi, secondo praticavasi in tempo del passato Governo Austriaco: laonde per obbedire in quella forma che si dee, fa duopo, che primieramente gli rappresenti essere massima quanto commune, e volgare, altrettanto certa, ed evidente, che il commercio, ed il traffico sia quasi l'anima del corpo politico ne' Regni ben stabiliti, e fondati. Ma al presente il caso è, se convenga alla Maestà del nostro Re concedere a' suoi Popoli un libero commercio co' Turchi, come inimici della nostra sacrosanta Religione.

Per risolvere adunque maturamente il detto caso, a me pare che debba vedersi qual sia stato il traffico, ed il commercio di questo Regno cogli esteri, prima ch'egli avesse avuto una tal permissione di negoziare co' Turchi.

È certissimo che il Regno di Napoli ha avuto sempre, siccome ancora ha due spezie, o sian maniere di negoziare, una per terra, e l'altra per mare, quella per terra è di picciolissima considerazione a riguardo dell'altra, perciocché ella si riduce solamente ad un lato della Provincia di Terra di Lavoro, e da un altro lato della Provincia d'Apruzzo Ulteriore, per dove ambedue queste Provincie confinano collo Stato Ecclesiastico, ed il detto traffico consiste in picciolissime cose, e di niun valore, siccome per lo contrario il traffico per mare è di molta maggior conseguenza, e riflessione.

Prima della sopradetta permissione di negoziare co' Turchi, il maggior traffico de' Napoletani è stato, siccome ancor è con Veneziani, con Fiorentini, e con Genovesi, pochissimi bastimenti napoletani vanno in nome proprio, e per lor conto a trafficare in Francia, e Spagna, e niun mai ne ha passato lo stretto di Gibilterra, siccome quelli, che non usano altre vele, che le latine, le quali non sono atte per navigare l'oceano: ma con tutto ciò bisogna apertamente confessare, che da tutto il mentovato traffico, molto poco vantaggio ricavano i nostri Napoletani, per ciocché sono sempre prevenuti nell'estrazioni delle merci da' mercanti veneziani, genovesi, ed inglesi, li quali abbondando in molta maggior copia di bastimenti, di denaro, e di corrispondenze, tengono obbligati per sé, quasi tutti li venditori delle merci estraibili, e compromessi da un anno all'altro: ancorché questo commercio nei presenti tempi, e con non leggier pregiudizio del Regno, sia di molto scemato, a cagione dell'altezza de' dazj, che qui si pagano, col titolo di tratta, siccome in appresso si dirà.

Per le quali cose dal passato intruso Governo Tedesco fu pensato all'espedito di accordar colla Porta Ottomana, e di concedere a' Napoletani il commercio colle città marittime turche del Mediterraneo; con che li nostri Napoletani trafficando ivi, e riportandone droghe, spezierie, ed altre sorti di merci, che necessariamente bisognano a questo Regno, venissero a fare essi, se non tutto, al meno gran parte di quel guadagno, che prima su questo medesimo Regno facevano i soli Veneziani, Genovesi, ed Inglesi. Per le quali cose sin ora dette, chiaramente apparisce, che la ragione della sopradetta permissione di negoziare co' Turchi, è stata di voler promuovere, ed ampliare il commercio, ed il traffico di questo Regno. Rimane ora il considerare, se questo sia motivo bastante a far sì, che anche il Re nostro signore debba concedere a' Napoletani la medesima permissione.

L'obbligo di un sincero Consigliere, e Ministro, è di discernere attentamente, se la cosa che si propone sia utile, se la cosa che si propone sia onesta; e per ciò convenevole cosa parmi, che io prima brevemente ponga sotto l'occhio di S.M. quali siano i principali vantaggi, che questo Regno riceve, e quale ancora il Reale Erario può ricavare da questa condizion di commercio, e poi vedere se la detta permissione sia cosa onesta, e decorosa al di lui sacro Real Carattere.

Il primo utile che si ricava, è l'impiego di tanta numerosa gente di marina, composta per lo più di uomini ribaldi, arditi, ed insolenti, li quali stando oziosi, e disimpiegati, son vevoli a promuovere, e mantenere sedizioni, e tumulti. Il secondo vantaggio è, che ampliandosi tuttavia nella sopradetta maniera il commercio, s'in-

grandiscono, e mantengono ricche, e per conseguenza bene affezionate alla Real Corona le città marittime, le quali tutte sono impiegate, o possono impiegarsi in tal commercio, dal che chiaramente ne risulterebbe il beneficio del Regno per lo miglioramento dell'arti, e dell'industrie delle sete, delle pannine, de' bestiami, e di ogni altro capo di roba coll'aversi pronto mezo da trasportarsi dal Regno tutto il superfluo grano, vino, oglio, e frutti, che il più delle volte sopravanzano al Pubblico mantenimento di questa Capitale, e di tutti gli altri luoghi del Regno.

Oltre a questi, e ad altri già detti vantaggi, che riguardano il Pubblico di questo Regno, il Reale Erario similmente ne ricaverebbe degl'altri molti, ed assai rilevanti, siccome quello dello stabbilimento, e ristauramento degli antichi porti del Regno, e di nuovi, che vi si potrebbero fare colle loro dogane, con i di loro diritti, colli quali aumenterebbero notabilmente, e farebbero più pingue il Real Tesoro.

In qualunque occasione di armamento marittimo il Re nostro signore avrebbe sempre pronta la scelta di quantità di marinari tutti vassalli, bene esercitati, ed istrutti nel loro mestiere.

Ed ancorché d'un così fatto commercio dei Napoletani nelle spiagge di Levante, che presentemente stan soggette all'imperio de' Turchi, potrebbe dirsi, che il profitto sia di soli pochi benestanti, che sogliono in simili faccende impiegare il denaro, e niuna utilità portare al commune del Regno, anzi a questo recar del danno colla introduzione delle merci forastiere, ed estrazione del denaro, e per ciò minorarsi il prezzo, e lo smalto di quelle dei Cittadini, che marcirebbero nelle proprie Provincie, dove tutta la ricchezza di questo gran Reame si appoggia; nulla però di manco riflettendo a quella qualsivisa utilità, che potrebbe ricevere il numeroso Popolo della Città di Napoli, ed al profitto altresì, che ne verrebbe al Real Patrimonio, come di sopra si è dimostrato; par che potrebbonsi confirmare, o rinnovare li trattati colla Porta, per la continuazione di detto commercio, ed in tal guisa garantirsi di ogni invasione o incursione barbaresca, e così il Real Trono di Napoli avrebbe l'aggio da felicemente, e con più sicurtà gettar più profonde radici per lo Dominio stabile, e perpetuo.

Questi sono li motivi dell'utile, che potrebbero indurre S.M. a concedere la sopradetta grazia. Bisogna ora vedere, se la detta permissione di negoziar co' Turchi, sia onesta. Egli non è da dubbitare, che se il carattere, che presentemente Iddio, Filippo il di lui Gran Padre, e la felicità d'Italia, han donato al nostro Monarca, è di esser Re di un Regno, che vanta di aver conservata sempre intatta, ed illibata la Religion Cristiana, egli è anche pur vero, che fra gli altri titoli, che adornano la di lui Real Corona, il più raguardevole è quello di Re di Gerusalemme, luogo, in cui da tutta la Cristianità si adora il compimento della nostra Religione, il qual titolo, par che in sé contenga quasi la dichiarazione d'una guerra irreconciliabile coll'usurpatore di que' sacri luoghi. Oltre che noi Napoletani fedelissimi vassalli conserviamo sempre viva la speranza di dover vedere un giorno li di lui Regali Figli, e Discendenti ornati degli antichi titoli di Duca di Durazzo, Principe della Morea, ed altri molti che un tempo furono, e titoli, e dominj de' Re di Napoli suoi Predecessori. Il che pare

che non ben converebbe una volta che fossesi stabbilita pace, e commercio coll'Imperador ottomano, che que' luoghi presentemente possiede. Sopra tutto in veruna maniera par cosa onesta, che Carlo Borbone Re di Napoli abbia corrispondenza di commercio, e di traffico co' Turchi, contro a' quali attualmente sta guereggiando la Gloriosa destra di Filippo il Cattolico, da cui riconosce e la vita, e la Corona.

Oltre a ciò è assai manifesto lo scandalo che ha dato questa pace co' Turchi, mentre questi coll'aver luogo da francamente ricoverarsi nei porti del Regno, e d'altri luoghi austriaci, hanno a man salva predati li bastimenti di quelle Nazioni, che non erano con essi confederati, col far credere al mondo, che ad accagionar un tanto disordine, par che da noi se gli sia data la mano, siccome più volte è accaduto per tacer d'altri, nel Canal di Piombino, che han attrappate delle barche forestiere, che sogliono venire e partire dal Regno, in sommo pregiudizio del desiderato, ed utile commercio colle altre Nazioni; e questi sono li motivi dell'onesto, li quali par che debbano indurre la Maestà del nostro Re a negare a' Napoletani suoi vassalli il ricercato commercio.

Stantino dunque le cose suddette, porto per me ferma openione, che prima di porre in opera una così importante risoluzione, debbasi indispensabilmente partecipar tutto al Re Filippo suo Padre, ed aspettar dal medesimo le risoluzioni, ed il contentamento di un punto così dilicato; tanto più, che altrimenti facendosi, potrebbero accadere infiniti sconcerti, e disordini, come sarebbero quelli da potersi portare francamente dai Napoletani le armi, e vittuaglie a' Paesi con quali la Cattolica Maestà del Re di Spagna, attualmente fa la guerra; e fra tanto per dar qualche sollievo alla negoziazione di Napoli, io sono di parere, che dovrebbe sbassarsi quel gran dazio delle dogane, che si paga per l'estrazzioni delle merci del Regno, e crescere all'incontro rispettivamente, quello delle mercanzie straniere, che in esso Regno s'introducano, con tanto pregiudizio dell'estrazzioni della moneta nostrale, che così niente discapiterebbe l'interesse del Fisco, e degli assegnatarj sopra l'anzidette dogane, e senza proibire appertamente l'immissione delle robe forastiere, verrebbe a facilitarli tacitamente lo smalto maggiore delle merci del Regno, raccogliere il denaro straniero, e non mandar fuori il nostro. E se mai fra questo mentre succedesse qualche presa di barca napoletane dalle barbaresche, allora potrà mettersi in opera il jus della ripresaglia, e si prenderanno tutti quegli spedienti, che al Re nostro signore, ed al suo Real Consiglio sembreranno opportuni.

4f 1734/06/19 Giuseppe Brunasso

S.R.M. / Signore

Mi onora V.M., ordinandomi per Segreteria di Stato, di doverle dire il mio sentimento, se convenga, per lo vantaggio, e sollievo di questo suo fedelissimo Regno, trattare pace, o sia tregua colla Porta Ottomana, e co' Tunesini, e Tripolini, siccome l'avea stabilita il Signor Imperadore. Sopra di che avendo io fatto particolare riflessione, considero, che lo stabilimento di detta pace, o sia tregua ridondi in sommo

sollievo al commercio di questo suo Regno, dove si trova la navigazione senza traffico, e perciò la marineria in istato miserabile; attesoché, secondo la sperienza avuta, dopo che fu dal Signor Imperadore stabilita tal pace, o pur tregua erasi già dai nostri bastimenti introdotto il traffico nel Levante, non solo con andare ivi a caricare mercanzie per le piazze d'Italia, ma trafficare ancora più a dentro nello stesso Dominio del Turco, e in Barbaria; lo che portava non tanto il beneficio al commercio; ma dava impiego in oltre alla medesima marineria, che non istava così oziosa, come segue al presente; ed oltre a ciò si goderebbe la tranquillità nel Regno, che suole venire infestato, particolarmente dagli Affricani; e quando V.M. stimasse di stabilire detta pace, o sia tregua, per augumentare maggiormente il commercio di Levante, e di Barbaria con questo suo Regno, crederei necessario di doversi trattare ancora simile commercio con gli Algierini; giacché sogliono li Tripolini, e Tunesini prendere bandiera algierina, e con quella venire ne' nostri mari a fare delle prede, ed infestarle; e con ciò il Reale suo padiglione, e bandiera goderebbe di quelli stessi privilegi, che tiene quello di Francia nelle scale di Levante; e gioverebbe che si desse il permesso di potere ogni bastimento portare li fondi di monete forestiere, e di altri Principi, come viene praticato nella scala franca, che è in Genova, Livorno, Marsiglia, ed in tutte l'altre scale di Francia, affinché il suddetto commercio si faccia libero, non solamente per li vascelli, e bastimenti del Dominio della M.V., ma anco per li esteri. Questo è quanto ha potuto riflettere il mio debole talento, col quale lo rappresento alla M.V. ed umilmente mi inchino.

5

Sull'istanza di Maddaloni del rango di città, di una fiera franca e dell'esenzione dai pagamenti fiscali e da *passi, ponti e scafe* sulla circolazione interna.
| C | tassazione / diritti alienati, disuguaglianza tributaria, fiere & mercati \ Capua, Napoli

1734/06/17 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Sig.^{re}

Avendo l'Università di Maddaloni coll'ingionto memoriale esposto a V.M. che per aver avuto l'onore della sua Real Persona, e possesso ivi preso di questa sua Fedelissima Città, e Regno si fusse degnata la M.V. dichiararla Città con darle facultà di poter in ogni anno nel dì 9 aprile, e per sette altri giorni susseguenti in memoria del detto felicissimo possesso fare una fiera franca, colle prerogative solite di somiglianti fiere, e per ritrovarsi oltre modo oppressa da' pagamenti si fanno alla Regia Corte, e creditori fiscalarij ascendentino ad annui d. 3589.2.14, cioè d. 1289.4.3 alla Regia Corte, ed annui d. 2299.3.11 alla Principessa di Stigliano, oltre di altri debiti,

con creditori istrumentarij si fusse perciò pur compiaciuta la M.S. esentarla, se non in tutto almeno da quello che riguarda il pagamento si fa alla Regia Cassa anche sul riflesso del gravissimo interesse sofferto da' Cittadini della predetta Terra ne' seminati per l'accampamento delle regie truppe, concedendole per ultimo la M.V. anche l'esenzione di qualsivoglia pagamento di passi ponti, e scafe nella stessa conformità, che si trova concessuta a questa Fedelissima Città, ed a' Capuani; si è compiaciuta la M.V. con biglietto per Segreteria di Stato de' 31 del caduto mese di maggio rimetter a questo Tribunale il riferito memoriale acciò avesse informata V.M. con parere sopra tutti li punti nel medesimo contenuti.

Obbedendo in tanto noi alli sudetti Clementissimi Reali Comandi della M.S. inteso pria l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo umilmente a rappresentarle, che per quello riguarda al primo punto, con cui si prega la M.V. di dichiarare Città la detta Terra di Maddaloni par al Tribunale, che possa la medesima esser capace di ricevere tal onore dalla Real munificenza della M.V. anche sul riflesso che la predetta Università è composta di moltissime case Civili, e Benestanti, è molto popolata e Culta di Clero Religioni, e letterati, ed ornata di Nobili Edificij.

In quanto al secondo punto della fiera, che vorrebbe fare nel giorno 9 aprile, e per sette altre susseguenti franca d'ogni dazio, e colle prerogative solite essendovi riguardando ad essa non solo l'interesse della M.V. per la nuova imposizione de' Carlini tre ad oncia della Regia Dogana ma quello eziandio dell'altre imposizioni date in solutum a' Consegantarij, dovrebbero sentirsi così li Governatori della medesima per il pregiudizio, che seco apporterebbe tal fiera franca, come le Università delle Città, e Terre convicine per 20 miglia ad oggetto d'ovviare se mai si fusse pregiudizio di queste.

Per quello s'appartiene al terzo punto circa l'esenzione almeno dell'annui d. 1289.4.3 che la Università di detta Terra contribuisce alla Regia Corte, altro non possiamo rappresentare alla M.S. se non che la detta Terra è una delle migliori di questa Provincia di Terra di Lavoro, e va in corrente colla Regia Corte; che l'incomodo dell'accampamento delle regali truppe nel suo tenimento fu molto piccolo, e breve, e che i pesi intrinseci, e forzosi per il mantenimento di questo suo Regno son molto gravi, e considerabili, onde sulla notizia di questi fatti potrà la M.S. risolvere ciò che più convenga al suo Real Servizio, e sia di maggior aggrado della M.S.

Ed in quanto al quarto punto dell'esenzione de' pagamenti di scafe, passi, ponti domandata da detta Università, come che questi si possiedono da diversi Baroni del Regno in virtù di Reali Concessioni, e compre fattene dalla Regia Corte, non gli si può accordare per l'interessi, che a questi si farebbe. E se i Napoletani Capuani, ed altri hanno tali immunità queste sono state concesse a' medesimi da' Serenissimi Regnanti di questo Regno prima delle concessioni susseguentemente fatte ad altri de' passi sudetti. Che è quanto in adempimento de' veneratissimi Comandi di V.M. ci diamo l'onore di farli umilmente presente.

5 luglio 1734 Si rimette al Consiglio Collaterale.

6 a-b

Sull'istanza del Preside di Calabria Ultra di permettersi l'esportazione di ogni genere di vettovaglie.

| C | circolazione, sicurezza / annona, export \\ grano, olio

6a 1734/06/26 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Sig.^{re}

Si è degnata V.M. con biglietto per Segreteria di Stato de' 21 del corrente, prevenire a questo Tribunale, lo che l'avea rappresentato il Preside di Catanzaro* di convenire di permettersi l'estrazione di tutti i generi di vittuaglie, a riserba del Regno di Sicilia, mentre essendo giunti nelle marine di detta Provincia molti bastimenti genovesi per caricar ogli, non se l'era permesso in virtù della proibizione che vi è del passato Governo; et si è compiaciuta la M.S. comandare a questa Regia Camera di doverla informare collo che se l'offerisce, con parere sopra lo rappresentato per il suddetto Preside.

In adempimento adunque de' clementissimi comandi della M.V. siamo colla dovuta umiliazione a farle presente, che per quello riguarda all'estrazione dell'ogli dalla predetta Provincia, è ragionevole, ed espediente che si conceda per l'interesse della Regia Corte per li carlini dieci a salma d'ogli, e dell'Arrendamenti, a riserba del Regno di Sicilia per lo quale affatto non si deve permettere estrazione alcuna. E circa dell'altre estrazioni di grani, orzi, ed altre vittuaglie, queste, attenta la scarsezza, che si preintende potervi essere nell'imminente raccolta, pare al Tribunale di non doversi generalmente permettere dette estrazioni, in ogni modo sempre sarà del maggior accerto del Real servizio il sentirsi su tal punto l'Eletto di questo fedelissimo Popolo, come più inteso dell'annona, e di quello può esser necessario a questo Pubblico.

1 luglio 1734 Si senta l'Eletto del Popolo.

6b 1734/07/02 Giuseppe Brunasso

S.R.M. / Sig.^{re}

Mi comanda V.M. con suo Clementissimo ordine doverli rappresentare lo che mi s'offerisce su la consulta fattali dal Tribunale della Regia Camera [...], ed il parere di detto Tribunale si restringe alla solo estrazione d'ogli, e per riguardo de' grani, e vittuaglie restarne sospesa la permissione, per le notizie d'essere riuscita la raccolta di tal genere in quest'anno molto scarsa. Che perciò sono con umile suppliche pregare V.M. affinché vogli compiacersi di distribuire ordine, non solo al detto Preside di Catanzaro, ma a tutti l'altri delle Provincie, che in nessun modo facciano permettere estrazione alcuna per estra Regno de' grani, e d'altre vittuaglie, anzi che stiano con particolar cura d'invigilare, affinché non succedano controbanni, stante la raccolta di simile genere in quest'anno è riuscita molto scarsa, però per quello

spetta all'immissione in questa Capitale non li diano impedimento. E per quello poi tocca all'estrazione d'ogli, mi rimetto all'alta Comprensione di V.M., mentre da me non si tiene su ciò riparo.

3 luglio 1734 Si danno gli ordini risultanti dalle due rappresentazioni della Camera e dell'Eletto del Popolo, «ya que son conformes la una a la otra».

7 a-b

Sulle dannose conseguenze del giusto divieto di commercio col nemico, e sull'opportunità di servirsi *reservadamente* di bastimenti neutrali per riprendere i rapporti con la Sicilia.

| C | circolazione / difesa, disuguaglianza tributaria, import \ Cava, Napoli, Sicilia

7a 1734/06/26 Salerno Principe di Centola a Montealegre

Ill.^{mo} Sig.^r mio, Prone Oss.^{mo}

Con la pubblicazione del real bando per cui è vietata ogni immissione di robba proveniente da porti occupati dall'Aleman, sono ricorsi da me molti Mercanti di Vietri, acciò portassi a' piedi di S.M. le di loro suppliche, che avendo tenuti per lo passato grossi nigozij con la Sicilia, dove soleano mandare legna, vasi di creta, e panine, con far venire da là salumi, e formaggi, ora si trovano investito molto denaro in detti ultimi generi di robbe, che sono riposte ne' magazini di quell'Isola, le quali temono, che le possino essere da' medesimi Siciliani, o Aleman, sequestrate, o pure affatto lor tolte, perciò umilmente la pregano a permettere, che qui si possano trasportare con legni neutrali, come Maltesi, o Genovesi, e che dette robbe si sbarcassero, come il solito nella detta loro marina di Vietri, senza farle trasportare in Napoli, dove bisogna pagare moltissimi, e grossi dazij della dogana, de' quali sono esenti nella loro marina, per esser questa franca, e privilegiata. Quello, che posso io assicurare V.S.Ill.^a, che non solo la città della Cava, di cui Vietri è casale, ma molti paesi del contorno sono assai interessati in questo nigozio, che credo necessaria l'immissione di detta robba, mentre si comincia a penuriare, e da qui si tramanda in buona parte del Regno e che non sbarcandosi come il solito in questa marina, ma portandosi in Napoli, riesce di sommo interesse a detti Mercanti, i quali non solo non avrebbero guadagno, ma andrebbero in perdita del capitale; se V.S.Ill.^a stima così a proposito, potrà far giugnere questa mia umile rappresentanza al Re nostro signore, o pure darmi altro suo savio parere. [...]

7b 1734/07/14 Casa Duca di Lauria [a Montealegre]

Muy señor mío. Haviendo hecho la devida reflexión a la inclusa carta del Ill.^e Vicario General de la Provincia de Salerno Príncipe de Centula, dirigida a V.S., para





Fig. 1. Patenti di sanità della Città di Bari e della Terra di Belmonte, 5 febbraio e 12 gennaio 1734. Il 2 giugno 1734 il duca di Lauria riferisce di aver ordinato ai deputati di salute del Regno di consegnare le patenti di salute «con le armi del passato Governo» e di utilizzare «le altre coll'armi di Sua Maestà» che si stanno stampando, «non essendosi potuto far prima, perché il commercio del Regno si trovava interrotto» [AZ 1/1].

que passasse a la noticia de S.M., la instancia, que le han hecho muchos Mercantes de Vietri, paraque se les permita el transporte de Sicilia a quella marina, de los géneros de salados, y queso, que tienen en algunos almagacenes de aquella Isla, no obstante de estar prohibido el comercio, con los puertos ocupados de los Alemanes, por las razones que espresa en ella; y considerando que en vez de ser provechosa al Real Servicio, es de summo deservicio de S.M., por el grave perjuicio que resulta al commercio, y a toda la Provincia de Salerno, que le haze carecer de aquellos géneros necesarios a toda ella, en donde están interessados los vasallos de S.M. con ventaja, de los que tienen ocupados la Isla de Sicilia, y sus puertos, porque les da motivo de retenerse los géneros que están en sus almagazenes, practicando impune la retención de todos dichos géneros, que son de los vasallos de S.M., y además de este gravíssimo daño, privan la Provincia de Salerno, no aciendo falta en él ni considerados de los comprehendidos en la suprema razón de estado, necessitando este Reyno de ellos, o seanse trigo, o otra cosa semejante, de que la Isla no necessita, y por medio de una secreta tolerancia de comercio indirecto, por medio de embarcaciones neutrales podría lograrse en el presente estado de la cosecha, de haverlos de procurar y exstraherlos de dicha Isla, como podrá haverlo pensado el celo del Ill.^e Duque Brunassi Electo del Pueblo, y tambien porque el recurso, que le han hecho al referido Ill.^e Vicario General, los Mercantes de Vietri, y lugares de la Provincia de Salerno, le apoya su celo prudente, y dice ser raconable, mayormente porque se restringen, a que la petición de los suplicantes solo piden, que se les permita, no obstante el bando de poder poner en salvo todos sus salados, y quesos, que se hallan en dichos almagacenes, valiéndose de bastimentos neutrales, para ello; por lo que soy de parecer que se les permita reservadamente, dándole la facultad al Ill.^e Vicario General, cosa infinitas vecez practicada, en casos de menor utilidad, y sin perjuicio, aun de los mismos bandos, porque la utilidad es summa, y levíssimo quando le pudiesse haver qualquier perjuicio, además que la superior razón de estado no se vulnera.

8

Sulla *solita* franchigia per l'immissione di canapa e l'esportazione di cordame da Napoli per le galere pontificie.

| C | tassazione / disuguaglianza tributaria, export \ Stato Pontificio \\ canapa

1734/06/29 Giuseppe Odoardi, Matteo de Ferrante e Nicola de Sarno
S.R.M. / Signore

Con biglietto per Segreteria di Stato in data de' 22 del corrente si è compiaciuta V.M. comandarci, che l'informassimo, se s'incontra veruno inconveniente in concedersi al Nunzio di Sua Santità il permesso d'introdurre in questa città cantara cento

di canape, per lavorarle, e farne cordame per servizio delle galere pontificie, et estrarle poi senza pagamento di deritto alcuno, come domanda nell'ingionta memoria* rimessaci da V.M., e qual sia il solito praticato in simili occasioni, in ubbidienza del qual Real Comando di V.M. siamo con tutto l'ossequio a rappresentarle, che la richiesta fatta da Monsignor Nunzio è uniforme al solito praticato per il passato di concedersi per servizio delle suddette galere pontificie simiglianti franchizie; laonde, non comandando altrimenti V.M., potrà servirsi di ordinare al Tribunal della Camera, che spedischi le provisioni dirette alla Regia Dogana della franchiggia per le suddette cantara cento di canape, che debbono servire per lavorarsi in cordame per servizio di dette galere pontificie.

2 luglio 1734 Si approva.

9

Sulla necessità di affiancare i militari al personale degli arrendamenti addetto alla lotta al contrabbando di sale, e di *far sentire* agli alti prelati che intervengano sul medesimo illecito commesso nei luoghi pii.

| C | **illiceità / arrendamenti, clero, contrabbando, immunità \ sale**

1734/07/05 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Ha questo Tribunale in adempimento de' Cenni veneratissimi di V.M. osservata l'ingionta relazione fattale dal Commissario di Campagna con cui le dà conto delle disposizioni date per evitare i controbandi, che si commettono nell'Isola di Sora in Ponte Corvo ed in altri luoghi convicini; propone la necessità di doversi aprire dagli Arrendamenti un altro fondaco o nella città di Sessa o in quella di Traetto, e domanda dalla M.V. il permesso se debba, o no prendere informazione de' controbandi commessi giusta l'istanze fattegliene da' Governatori de' Sali de' quattro fundaci, e dall'Affittatore delle Reali Imposizioni delle grana 82 ½ a tomolo di sale, ed obbedendo a' Reali Comandi della M.V. datici con dispaccio per la Segreteria di Stato de' 7 caduto perché l'informassimo con lo che ci si offerisce, e sembra sopra l'assunto, siamo colla dovuta umiliazione a far presente alla M.V., che per quanto tocca alle disposizioni date dal Commissario di Campagna cogl'ordini a' suoi subalterni d'invigilare acciò s'evitino quanto più sia possibile i controbandi, queste ci sembrano ottime, e realmente se le squadre di quel Tribunale stassero vigilanti, e procedessero con attenzione, e rigore molti pochi se ne commetterebbero: onde non lasciamo di supplicare la M.S. a rinovarne gli Reali suoi Ordini al suddetto Commissario di Campagna.

Per quanto tocca all'apertura del nuovo fundaco già il Tribunale n'ha data la commissione a tutti gl'interessati, e da più giorni sarà quella senza dubio seguita.

E riguardo all'informazioni de' controbandi commessi non incontra questo Tribunale alcun riparo perché la M.S. si compiaccia ordinare al Commissario di Campagna che le prenda qualora gl'interessati n'abbiano fatta l'istanza.

Però quantunque tutte queste providenze sian buone, e giovevoli agl'interessati, ed al Regio Fisco conoscendo nulla di manco questo Tribunale, che non sono vevoli a reprimere in tutto il male, che proviene dalla frequenza di detti controbandi, che con troppo ardire, e libertà si commettono in sommo detrimento del Regio Erario, e di tanti arrendamenti; inteso perciò quest'Avvocato fiscale del suo Real Patrimonio abbiamo stimato umiliare alla Sovrana sua notizia li seguenti altri espedienti, che ci paion proprij per l'amministrazione della giustizia e per il Reale suo servizio, e di questo publico.

Per prima adunque ci sembra opportuna la pubblicazione di una nuova prammatica, con cui rinovandosi tutte le antiche e specialmente la 2^a e 3^a sotto il titolo de Sale vendendo si compiaccia la M.S. quando altrimenti non comandi ordinare l'inviolabile loro osservanza sotto le pene in esse contenute da esegersi irremissibilmente contro qualunque trasgressore.

Per secondo come che si sa, che gran quantità de' sali in controbando è stata immessa ed riposta ne' monasterij, ed altri luoghi pij di questa città, e Regno, supplichiamo la M.S. di far sentire al Signor Cardinal Arcivescovo, ed a Monsignor Nunzio, che fra breve tempo procurino la rivela, ed esibizione di detto sale prendendo l'espedienti più proprij, ed efficaci per detto effetto tanto importante al suo Real Servizio e che per l'avvenire proibiscano sotto pene rigorosissime d'introdurne dell'altro.

Terzo ci avanzamo per il Real Servizio a pregare la M.S. perché si compiaccia con ordini premurosissimi incaricare a' Regij Castellani, et a' Militari così di mare, come di terra, e specialmente a' Comandanti delle regie galere, e vascelli, che non permettano tali controbandi, e n'impediscono il traffico, che se ne fa da' legni di trasporto dall'Isola di Ponza, da Trapani, e da altri luoghi, e lasciare alle squadre dell'Arrendamento la total libertà di far tutte le diligenze o in terra, o in mare dando loro ogni aggiuto e favore, che richiederanno.

E per ultimo quando fusse del Real aggrado della M.S. l'espediente più accertato sarebbe l'assegnare un piccolo numero delle truppe della M.S. perché in ogni sbarra ne assistan due unitamente coi Soldati dell'Arrendatori, e sopra ogni filuca di guardia de' medesimi, che va in giro in traccia de' controbandieri ne assistan due altri e nella Darsena, e Molo piccolo, ove sogliono farsi i sbarchi in controbando e ritorsi i sali ne permangano fissamente una ventina cioè dieci nella Darsena, e dieci nel Molo piccolo i quali uniti colli Soldati dell'Arrendamento, e degl'Arrendatori invigilino così ad evitare i sbarchi de' sali, come a far le diligenze per ritrovare i già introdotti in controbando e tanto più profuguo, ed utile riuscirà quest'espediente al Regio Fisco, ed all'interessati, in quanto che siccome gl'interessati medesimi han rappresentato a questo Tribunale, avendo l'Ill.^e Conte di Monte Mar permessa una

simigliante assistenza all'Appaltatore del Grano a rotolo già il medesimo ne gode coll'esperienza evidente il vantaggio, per lo qual motivo gl'interessati suddetti dell'Arrendamento del sale, come a dire i Governatori del Reale, e li Affittatori delle ultime Imposizioni, si sono offerti pronti di pagar essi quanto vi bisognerà per lo detto picciolo numero di truppe.

10

Sulla competenza nella cognizione delle cause in materia di naufragio: portolani vs Grande Almirante e corti locali.

| C | istituzioni / giurisdizione, navigazione

1734/07/28 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Sig.^{re}

Per parte del Regio Mastro Portolano della Provincia di Bari e Capitanata si è rappresentato in questo Tribunale che, stando in pacifico possesso di riconoscere le cause de' naufragij che sieguono nella marina di quelle Provincie per l'interessi del Regio Fisco, e per la Regal Concessione, e privileggij concedutoli da' serenissimi Re Predecessori, si è preteso dal Vice Almirante di Polignano, e Monopoli, che la cognizione di dette cause a lui spettasse come ministro del Grande Almirante, e con tal vana pretenzione li mesi passati comparve nel Regio Collateral Consiglio, e senza sentirsi esso Regio Mastro Portolano si ordinò dallo spettabile Reggente Paternò per il naufragio ivi sortito di padron Francesco d'Arsenio, che le robbe ricuperate si fussero consegnate penes tertium, e che si fussero astenuti tanto esso Regio Mastro Portolano quanto esso Vice Almirante di procedere, e fra tanto, avesse proceduto la Corte locale con munirsi il Regio Fisco, e le parti a sentire la provvista da farsi, per lo che dall'Avvocato fiscale del Real Patrimonio si fé istanza rimettersi la causa nella Regia Camera per trattarsi il pregiudizio, ed interesse del Regio Fisco, e né mai è stato possibile darsi la provvidenza, con gravissimo danno pregiudizio, ed interesse, non solo del Regio Fisco, e di detto Regio Mastro Portolano, ma anco di alcuni pochi padroni de' bastimenti ivi naufragati, che non han possuto ottenere la restituzione delle robbe ricuperate per essere quelle state occupate, ed appropriate a proprio modo dalli governatori locali.

Ed ultimamente per alcune tavole scadute in detta marina di Polignano, e Monopoli essendosi preteso dalli Governatori locali d'approfittarsele a loro beneficio e da questo Tribunale essendosene fatta consulta al Viceré del passato Governo in vista della medesima con viglietto per Segreteria di Stato, e Guerra de 11 gennaio 1734 si ordinò che da questo Tribunale si fussero dati gli ordini per astringersi detti Governatori all'esibizione di dette tavole che spettavano al Regio Fisco, e da questa Re-

gia Camera, ne furono spediti gl'ordini necessarij, e parimente con altro viglietto fu ordinato a detto spettabile Reggente Paternò, che si fusse astenuto di procedere per spettare le cause de' naufragij a questo Tribunale. E perciò da detto Regio Mastro Portolano si è fatta istanza ordinarsi, che con effetto detto spettabile Reggente Paternò si astenesse di procedere in dette cause di naufragij per spettare a questo Tribunale, acciò non sia spogliato di quella giurisdizione, che non solo con Regali Privileggij sta concessa al suo officio, ma anco in conformità del patto espresso nella compra di esso officio, che ne fé dalla felice memoria del Re Carlo II, e dell'istruzioni del medesimo officio consignateli da questo Tribunale per la buona amministrazione di esso.

Quindi trattatosene in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo remasti di voto, e parere di rappresentare riverentemente alla M.V. che, in conformità delle leggi di questo Regno, decisioni di questo Tribunale ed istruzioni del medesimo la giurisdizione della cognizione de' naufragij generalmente sta riservata alla M.S. dalla quale con Regali Privileggij sta conferita poi alli Regij Mastri Portolani, nelle vendite de' loro officij, ed essi ne stanno nel pacifico possesso a fine d'invigilare che quando succedono naufragij, ritrovandosi esser le robbe di Nazioni d'Infedeli, o nemici della Real Corona s'incorporano al Regio Fisco o pure ritrovandosi sopra bastimenti naufragati robba in controbanno, si appropriano pure a beneficio della Regia Corte. E per ciò riverentemente supplichiamo la M.V. vogli degnarsi ordinare, che in tutte le cause de' naufragij continuino a procedere i Regij Mastri Portolani, e questa Regia Camera come giudici competenti per li positivi interessi del Regio Fisco e che detto spettabile Reggente Paternò in essa non si inserisca.

11

Sui contrabbandi a Bari con la protezione e organizzazione del priore della chiesa di San Nicolò.

| C | **illiceità / clero, contrabbando, immunità \\ mandorle**

1734/07/31 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Essendo capitata notizia a questo Tribunale, che nella città di Bari si commettono continui controbandi di varij generi coll'intelligenza, autorità, e protezione del Priore della chiesa di S. Nicolò di Bari, il quale tenendo nell'atrio d'essa un fundaco, vi s'immettono in quello dette robbe in controbando per conto di detto Priore o d'altri controbandieri, i quali per l'effetto suddetto anche ne soggiacciono a contribuzione a pro del medesimo, ed in quest'anno, che in detta Provincia vi è stata un'ottima raccolta di mandole il suddetto prelado ne ha comprato da' luoghi convi-

cini da circa cantara cinquemila, che tiene nella terra di Cassano, e li va introducendo nel detto atrio di S. Nicolò, e di là poi di notte s'imbarcano coll'assistenza di molti controbandieri, che tiene sotto di sé; quindi trattatosene in questo Tribunale ove tenutosi presente il sommo pregiudizio, che potrebbe apportare non meno alle reali rendite della M.S., che vengono applicate per la manutenzione di questo suo Regno, che all'interessi delle Regie Dogane di Puglia quando il suddetto prelado non cessi di commettere, né far commettere da altri colla sua protezione controbandi coll'asilo del magazzino, che tiene in luogo immune nella detta chiesa di Bari, abbiamo stimato inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio umiliare il tutto alla sovrana intelligenza della M.S., acciò si degni se non comanderà altrimenti ordinare al Presidente della Regia Udienza di Trani, o ad altro ministro della medesima, che meglio stimerà, che s'informi estragiudizialmente del fatto, e trovandolo sussistente faccia in nome di V.M. sentire al detto Priore di Bari, che s'astenghi di commettere, o di far commettere colla sua protezione controbandi, altrimenti si prenderebbero le risoluzioni più convenevoli, acciò non venghino punto pregiudicati li Reali interessi della M.V., e dell'arrendamenti predetti.

8 agosto 1734 Si approva.

12

Sul procedere con *toda reserva* all'impiego dei militari nel contrasto al contrabbando di tabacco al Molo piccolo di Napoli, *luogo ripieno di gente rissosa, e popolare*, per nulla toccata dalla grazia, *rectius*, dall'indulto appena concesso dal re.

| C | **illiceità / contrabbando, procedure \ \ tabacco**

1734/08/24 Regia Giunta del Tabacco

S.R.M. / Sig.^{re}

Con biglietto per la Secretaria di Stato in data de' 15 del corrente si è degnata V.M. di far rimettere a questa Regia Giunta l'acchiusa memoria* dell'Arrendatore Generale del Tabacco, nella quale rappresenta i molti contrabandi di tal genere, che si commettono nel Molo piccolo, e la necessità che tiene di fare a quelli riparare, supplicando ancora per il passaporto di Giuseppe Genese per portarsi a Livorno a far provvista di tabacco: comandandoci la M.S. dovessimo informarla con lo che occorre.

Laonde con tutta la venerazione siamo a rappresentare, come nel detto Molo piccolo si sono continuamente commessi per l'addietro de' contrabandi di tabacco, ed ora si tengono diverse notizie, che ve ne sia non picciola quantità riposta, e tutto che la M.V. siesi degnata per mezzo del Regio Indulto abilitare li contrabandieri ad esibire la roba, che tenessero introdotta, o manifestare a chi l'avessero consegnata, niuno

è comparso a prevalersi della sua Real Clemenza persistendosi nel mal talento di continuare li detti contrabandi. Ed essendo l'accennato luogo del Molo piccolo ripieno di Gente rissosa, e popolare, la quale in altre congiunture ha preso delle brighe, usando poco rispetto alla Giustizia, con tal riflessione si sono differite le diligenze, prima che la M.V. ne rimanesse intesa, e si degnasse concedere l'assistenza dei militari; che però qualora questo sia del suo Regale aggrado, non si lascerà di far subito praticare le dovute diligenze nel detto luogo del Molo piccolo per dare un competente riparo ai sudetti contrabandi, che sono di tanto pregiudizio ai Reali interessi della M.V.

E per quanto si appartiene al passaporto dimandato dal sudetto Arrendatore Generale don Paolo Montini per mandare in Livorno la persona da lui destinata per la compra dei tabacchi, non lasciamo di far presente alla M.S. che questo è stato solito di concedersi, acciò l'Arrendatore abbia il modo di provvedere li tabacchi, che servono di provista per questo Regio Fondaco, e per tale effetto, se altrimenti non comanda la M.V. si può degnare di farglielo accordare, perché non abbia motivo di scusarsi per ogni mancanza che succedesse.

9 settembre 1734 «El Rey manda que toda reserva se disponga la visita que se debe hacer en el Muelle chico, y que el Conde de Charni embíe competente número de soldados paraque todo suceda con quietud, y con la autoridad que conviene, procediendo la justicia con los géneros que se hallaren de contrabando, y con los delinquentes en los términos que prescriben las pragmáticas».

13

Sui danni, la miseria, la povertà, e le sinistre conseguenze, che avverranno all'abbondanza campana e napoletana se non si rimuove il blocco militare di Capua.
| A | circolazione

1734/09/06 Eletti della Città di Napoli

Sagra Real Maestà / Signore

Come che le premure a noi fatte in iscritto da' Sindaci, Eletti, Diputati, ed altri de' casali della città di Capoa per l'emanazione de' due bandi colà pubblicati da' comandanti delle truppe della M.V. per lo blocco di Capoa han fatto a noi conoscere i danni, la miseria, la povertà, e le sinistre conseguenze, che avverranno all'abbondanza, ed al provvedimento di questa città, noi mancheremmo alla nostra obbligazione, se umilmente il tutto non rappresentassimo alla M.V., la quale tutta piena d'amore, e di pietà è cotanto intesa alla felicità di questi suoi fedelissimi vassalli. Noi nel mentre veneriamo tutte le disposizioni militari date per lo blocco di Capoa, come quelle, che riguardano alla distruzione degli Alemanni nostri nemici, ed alla quiete del Regno, non possiamo però tralasciare tutti quei danni, che da certe circostanze infallibilmen-

te possono derivare, d'umilmente rappresentare alla M.V., poiché essendo comune il danno accompagniamo con le voci de' casali di Capoa le nostre umilissime suppliche per la gloria della M.V., e per l'abbondanza di questo suo fidelissimo Pubblico.

A 7 del caduto mese fu emanato bando per tutto il distretto de' casali di Capoa nel nome del conte Mahonis Brigadiere, e comandante di detto blocco, che per quattro miglia fuor delle granguardie situate nella circonvallazione di detto blocco dalla parte di Roma si dovessero immediatamente sfrattare tutti gli animali vaccini, bovini, bufalini, caprini, e pecorini, e d'ogni altra specie comestibile sotto le pene della confiscazione, quale ordine fu subitamente eseguito.

A 16 del detto caduto mese fu altro bando pubblicato per li medesimi luoghi, e per gli altri, che sono dalla parte di Santa Maria di Capoa fuori la porta di Napoli dal Cavaliere di Gomecour comandante per lo sfratto di detti animali con l'ampliamento di sei miglia intorno a detta Piazza, quale ordine fu anche subitamente eseguito, e rigorosamente s'osserva.

Dalla emanazione de' quali bandi venendo già impedita la maggior parte della campagna felice, detta da' volgari tutta la fossa di Capoa, e non potendosi coltivare i campi, né seminare i grani, le biade, gli orzi, né porre i pasconi, ed a suo tempo seminare i grani d'india, le fave, ed altri legumi, i lini, e canapi, né di pascolare i territorj con detti animali, quali territorj resteranno per buon tempo inutili presupposto detto blocco sino al ritorno delle truppe mandate in Sicilia, ne seguiranno irreparabilmente i seguenti danni a noi in iscritto rapportati da' sudetti Eletti, e Sindici de' casali di Capoa, quali venendo ad esser comuni con noi, ci diam l'onore umilmente alla M.V. rappresentarli.

Si perderanno un milione, e più di tomola di grano, che nel distretto di Capoa si raccolgono in ogni anno, tantovero, che in quella sola città se ne rimettono più di tomola 300 000, e si perderanno tutte le biade, che in grandissima quantità si raccolgono nel territorio capoano, onde la loro mancanza cagionerà a' prezzi un'alterazione assai sensibile; anzi nell'imminente semina si perderebbero tutti i grani d'india, che sono la seconda raccolta de' paesi, e nell'annate sterili compensano i prezzi de' grani.

Sul bel principio si perderà l'ingrascio di tanti marroni, che i massari per industria sogliono ingrasciare ne' pasconi, quali poi tutti vengono a macellarsi in questa nostra città da Natale per tutto il Carnevale per uso de' nostri Cittadini. Si perderanno tutte le vitelle, e tutte le vacche necessarie dalla quadragesima per tutto maggio in questa nostra città, e si perderanno tanti agnelli, capretti, e bufali a danno de' padroni, e sarà una causa molto principale alla deficienza della carne in questa città, oltre i porci, e i latticinj, che mancherebbero per cottidiano uso di questo comune, e specialmente nel tempo di Carnevale, la quale mancanza di carne recherebbe senza fallo un sensibile inconveniente in questa città nel vedersi scarseggiare il primo genere de' suoi comestibili, sul qual punto noi umilmente supplichiamo la M.V. a benignamente ponderare, come punto, che porta seco una moltissima conseguenza, e di gran pregiudizio alla pubblica abbondanza, poiché si vedrebbe la nostra città ina-

bilitata al provvedimento di tal necessarissimo genere di comestibile, su di cui specialmente noi imploriamo le sue clementissime grazie.

Tanti poveri operarj capoani, che da un anno all'altro vivono nella cultura de' campi, e da ora perirebbero di fame, e si ridurrebbero inabili non solo a vivere, ma a pagare i pesi universali in pregiudizio del Regio Erario, e delle stesse truppe, che stanno di quartiere in detti luoghi, dovendo i Paesani a' soldati, che tengono nelle loro case somministrar legna, oglio, ed altro, e sarebbe la desolazione di tanti casali, i quali avrebbero a mutar cielo per poter vivere con le povere loro famiglie.

Mancherebbe a' nostri Cittadini, a tanti monasterj regolari, agli Affittatori della general panizzazione, a' Farinarj del mercato il loro Granaro di Capoa, luogo, che provvede loro sufficientissimamente di grano, e farina, e qualora da' massari non si potrà seminare in questo corrente mese, si venderanno essi loro i bovi, e si perderà la raccolta ventura per non esservi semenza, e così successivamente succederebbe la desolazione della Campagna Felice.

Noi dunque in sollievo di tanta misera gente, e per ovviare a que' descritti mali, che avvenirebbero anche a questa fedelissima città, abbiamo stimato nostro dovere il tutto rappresentare alla gran clemenza della M.V., affinché si degni ordinare al comandante di dette truppe destinate al blocco della città di Capoa, che dia il permesso di potersi coltivare i territorj, che son dietro le granguardie spagnuole, ed ivi tenersi gli armenti, giacché essendo que' territorj coperti dalle vittoriose armi della M.V., non è dovere, che restino incolti con tanto pregiudizio de' Popoli, ed in tal maniera se si perderà tutto quel territorio, che sta soggetto al cannone della città di Capoa, sarà un danno meno sensibile, ma non già un danno universale, e di tante sinistre conseguenze.

14 settembre 1734 «El Rey ha resuelto que la Ciudad destine dos, o tres diputados de su satisfacción, y que hagan lo mismo los Casales [...], y que concurriendo en casa del C. de Charni representen en voz viva todo quanto tuvieren [que representar] [...]; pero que se continue a estrechar el bloqueo, y observar los bandos con el rigor que hasta aquí».

14

Sulla *compra de' grani per puro negozio a prezzo esorbitante*, e sulla conseguenza difficoltà di acquistarne per uso proprio e per la panificazione.

| C | **sicurezza / annona, monopoli, prezzi \\
grano**

1734/09/07 Giuseppe Brunasso

S.R.M. / Sig.^{re}

La Città del Vasto Aymone in Provincia di Apruzzo Citra, con l'ingionto memoriale*, priega V.M. come molti Cittadini Mercadanti della medesima Città, fanno compra de' grani, tanto in essa, quanto in territorij convicini, pagandolo ad esorbi-

tante prezzo, di modo tale che, li particolari Cittadini, non possono farsi le loro necessarie proviste per le famiglie, ma né tanpoco, li Fornai trovano a comprare, per la quotidiana, e publica panatica, a segno tale che già manca il pane al Publico, e va mancando, ma li detti Mercadanti lo comprano, per negotio, et estrarerlo sotto colore d'immetterlo in questa Capitale, lo trasbalzano cossì per mare, come per terra. Supplica la M.S. si servisse dar ordine a quel Preside, che non si estraha grano, né per mare, né per terra, se la supplicante e suoi Cittadini non si havessero fatto prima la sua intiera provista. Si è servita V.M. ordinarli, che l'informasse, sono perciò riverentemente a pregarla, si compiaccia dar rigorosi ordini a quel Preside Provinciale acciò non facci permettere estrattione de' grani dal Vasto, né per mare, né per terra, ancorché si estrahessero per questa fedelissima Città di Napoli, se prima non sarà provista la annona di detta Città del Vasto, per tutto il suo bisognevole, sino a nuova raccolta, come tutti li Cittadini, e pagarlo a quel prezzo, che da' Sindici di que' luoghi si è posta la voce, affinché non siano angariati alla compra di esso grano.

15 settembre 1734 Si approva.

15

Sulla facoltà ripetutamente rivendicata e periodicamente esercitata dall'Arrendamento del ferro nelle Calabrie di rilasciare permessi d'estrazione *per infra* di piccole partite di qualsiasi merce (cd. *imbasciate*), e sul conseguente varco aperto al contrabbando.

| C | istituzioni / arrendamenti, frammentazione amministrativa, giurisdizione

1734/09/13 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Sig.^{re}

Dalli Regij Secreti, e Mastri Portulani delle Provincie di Calabria Citra, ed Ultra si è fatto ricorso in questo Tribunale, rappresentando il positivo pregiudizio, ed interesse, che s'inferisce alle regie tratte dall'Arrendatori dell'Arrendamento de' ferri di dette Provincie, i quali avendo sorrettiziamente esposto al Viceré del passato Governo essere stati in uso gl'Officiali di quei fondaci poter spedire ogni sorte di robbe soggette alle regie tratte da docati cinquanta a basso per uso d'imbasciate, senza le spedizioni di essi Regij Mastri Portulani, tacendo la proibizione, che vi è del banno di questa Regia Camera de' 30 luglio 1648, della Regia Prammatica 47 de extractio-nibus, e di più ordini spediti da questo Tribunale in esecuzione di più biglietti de' passati Viceré, ottennero con biglietto de' 22 gennaio 1731, che il Delegato di detto Arrendamento su di ciò procedesse, e dal medesimo si ordinò, che detti Officiali de' fondaci con effetto facessero le spedizioni per uso d'imbasciate da docati cinquanta a basso a tutte, e qualsivogliano persone d'ogni genere di robbe soggette a' deritti

delle regie tratte (niuna eccettuata) senza darsi esecuzione a qualsivogliano provi- sioni di questa Regia Camera; e perché non vi è dubbio, che quando questi ordini reg- gano, in pochissimo tempo le regie tratte mancheranno a meraviglia, già che tutte le robbe soggette ad esse si estrarranno con semplici spedizioni di detti Officiali de' fondaci da docati cinquanta a basso per ciascheduna persona, essendoci sopra ogni barca il numero di quindici, o venti persone, che col carico di docati cinquanta per uno di robbe faranno benissimo il pieno d'ogni barca, e resterà in loro arbitrio o venderle in mare ad altri bastimenti forastieri, o condurle a direttura per extra Re- gno in controbanno perciò han fatto istanza darsi da questo Tribunale la dovuta pro- videnza per cautela della Regia Corte.

Quindi trattatosene in questo Tribunale (inteso l'Avvocato fiscale del Regal Pa- trimonio) siamo remasti di voto, e parere di rappresentare riverentemente alla M.V., come nell'anno 1723 li detti Regij Secreti, e Mastri Portulani avendo fatto ricorso dal Viceré di quel tempo, rappresentandoli, che in conformità delle leggi di questo Re- gno, Regie Prammatiche, ed in specie della Prammatica 47 de extractionibus sta sta- bilito, che da qualsivogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia- no non si ardisca imbarcare, né fare imbarcare, e né estrarre dalli porti, e marine del Regno qualsivoglia quantità di robba soggetta a deritto di tratta così per infra, come per extra Regno, senza le debite spedizioni de' Regij Mastri Portulani, a carico de' quali sta di vedere se l'estraenti han pagato il deritto di tratta a beneficio della Regia Corte per quelle robbe si estraggono per extra Regno, e per quelle si estraggono per infra se si sia data la pleggeria per la produzione de' responsali d'immissione nelli luoghi destinati, acciò non succedano frodi, e controbanni in danno della Regia Cor- te; e perché da detti Officiali de' fondaci si permetteva a tutte, e qualsivogliano per- sone, così regnicole, come forastiere di poter estrarre da quelle marine per infra Re- gno per imbasciate tutte le robbe soggette a' deritti di tratte, che ascendevano al va- lore de docati cinquanta a basso per ciascheduno con permesso del Delegato di det- to Arrendamento de' ferri, precedente memoriale sorrettizio porretto, per essersi tacciuto il contenuto nel detto banno della Regia Camera de' 30 luglio 1648, inserito in detta Prammatica 47 de extractionibus, ottennero biglietto de' 25 gennaio 1723 or- dinante, che questo Tribunale avesse provisto di giustizia, e con altro biglietto de' 26 di detto mese di gennaio 1723 fu ordinato a detto Delegato, che non si fusse ingerito in questa materia.

Nel mese di dicembre poi 1724 essendosi da detti Regij Mastri Portulani fatto al- tro ricorso in questo Tribunale su tal dipendenza, e fattasi altra consulta al Viceré, con altro biglietto de' 5 gennaio 1725 fu ordinato, che questo Tribunale avesse provi- sto di giustizia, per esser giudice competente delle tratte, non ostante gli ordini dati per il Delegato dell'Arrendamento de' ferri; per esecuzione di che da questa Regia Camera furono spediti gl'ordini a tenore della sudetta Regia Prammatica, e banni.

E nel sudetto istesso anno 1725 essendosi da detti Arrendatori esposto nuova- mente in Collaterale, che tali spedizioni era antico solito farsi da detti Officiali, e fat-

tasene altra consulta da questo Tribunale continente l'inconvenienti sudetti, che s'inferivano alle regie tratte, fu ordinato di nuovo rinovarsi gl'ordini, servata la forma de' decreti di questo Tribunale, quali furono spediti, e notificati a detti Officiali de' fondaci, che si sono astenuti di fare simili spedizioni per tutto l'anno 1730.

E perché poscia nuovamente da detti Arrendatori con altro memoriale sorrettizio (cum reverentia) si espose, che il farsi dette spedizioni da detti Officiali era antico solito, con tacere quanto si contiene nelle leggi di questo Regno, Regia Prammatica 47 de extractionibus, e banno sudetto di questa Regia Camera de' 30 luglio 1648, e gli ordini spediti da questo Tribunale per esecuzione de' sudetti biglietti, ottennero il sudetto altro biglietto a' 22 gennaio 1731, incaricandosi a detto Delegato rinovarsi le provisioni spedite per li Delegati pro tempore, dal quale fu ordinato a' 22 febbraio 1731, che detti Officiali permettino a qualsivoglia persona l'estrazioni di robbe per uso a docati cinquanta a basso senza mandati de' Regij Mastri Portulani, ma solo con le loro spedizioni.

E perché detta permissione è de directo contraria alle sudette prammatiche, banni, ed ordinazioni anche del Regio Collaterale Consiglio, supplichiamo per tanto la M.V. voglia degnarsi ordinare, che in conformità delle leggi di questo Regno, e delli cennati biglietti de' 25 gennaio 1723, e 5 dicembre 1725 questo Tribunale come giudice competente delle regie tratte continui a procedere in detto affare, con dare gl'ordini necessarij per togliersi affatto li pregiudizij, che s'inferiscono alla Regia Corte con danno notabilissimo delle regie tratte per li continui controbandi, che si commettono con le sudette spedizioni di detti Officiali de' fondaci nelli porti, e marine di questo Regno; e parimente degnarsi ordinare al sudetto Delegato di detto Arrendamento de' ferri, che nell'affare sudetto in modo alcuno più non s'ingerisca.

28 settembre 1734 «El Rey manda se observen las pragmáticas, y cese desde luego esta práctica de la expedición de los oficiales de los fundacos [...], y al Delegado se advierta de lo resuelto, y que en esta parte dexee obrar a la Cámara».

16

Sulla *sospetta* solerzia dei guardiani della Dogana di Napoli, che chiedono di essere inviati in fiera di Salerno senza salario per contrastare il contrabbando.
| C | istituzioni / abusi degli ufficiali, fiere & mercati

1734/09/15 Giuseppe Odoardi
S.R.M. / Signore

Li sostituti degl'officij di Regij Guardiani di questa Regia Dogana hanno supplicato V.M. nell'ingionto memoriale*, che si degni ordinare, che il Regio Doganiere destini il solito numero di essi ad assistere nella prossima fiera di Salerno, affinché secondo le istruzioni di detti officij possino invigilare alli controbandi di dogana,

tanto più, che per lo passato sempre vi è stata la di loro assistenza, così nel tempo del demanio, come nel primo anno dell'affitto, e che per forza del Duca Carignani non hanno in appresso continuato ad intervenirvi.

E V.M. si è degnata benignamente ordinarvi per secretaria di stato a' 14 del corrente, che l'informi col mio parere.

Onde con tutto il maggiore ossequio devo porre alla real notizia della M.V., che simile domanda li detti sostituti ne' passati giorni fecero a me, come Delegato, ma avendo riconosciuto le istruzioni di detti officij, che niente parlano per la fiera di Salerno, ma solo dell'assistenza qui in Napoli per la Regia Dogana, come altresì avendo avuto certissime notizie, che l'essere alcuni di essi andati nella fiera di Salerno in tempo del demanio fu effetto di arbitrio, che le fu fatto da' Governatori, che all'ora amministravano, e che l'ordine dato nel secondo anno dell'affitto di non dovervi più accudire, non fu già del Duca Carignano, ma del q.^m Regente Giovene all'ora Delegato causato ancora dall'infiniti ricorsi, che hebbe per l'estorsioni, che questi facevano in tempo della fiera, stimai doveroso escluderli dalla di loro richiesta, anco su la considerazione, che per non havere detti Guardiani, né salario, né veruno emolumento per detta assistenza, si rendeva sospetta la di loro tanto premurosa richiesta.

Stimo parimente della mia obbligazione umiliare a' Reali Piedi di V.M. l'alligata lettera* della Città di Salerno, che dopo il sudetto ordine da me dato, mi capitò su detto affare, affinché resti di tutto intesa la M.V.

21 settembre 1734 Si approva.

17 a-c

Sull'inefficacia del divieto di esportare pasta dalla Costa d'Amalfi, se non lo si estende almeno alle vicine Sorrento e Castellammare
| C | istituzioni / frammentazione amministrativa

17a 1734/09/20 Giuseppe Brunasso

S.R.M. / Sig.^{re}

Si compiacque V.M. giorni sono rimettermi memoriale*, porrettoli da Giuseppe Calviello Affittatore della tratta della semola, e pasta lavorata, che s'estrahe dalla Costiera d'Amalfi per extra Regno, nello quale richiedeva togliersi l'impedimento dato dal passato Governo per la prohibitione d'estraheri detto genere per extra Regno, per pagarne l'estaglio alla Regia Corte, affinché l'avesse informato, come riverentemente feci*, non stimasi doveroso il potersi per ora togliere tale proibitione, stante verrebbe a deteriorarsi la grassa di questa fedelissima Città, dovendosi primieramente riflettere, et assicurarsi del buon esito della ventura semina, e poi secondo veniva disposto dalla Divina provvidenza, darsi quell'ordini convenivono. E

perché presentemente mi occorre nuovamente pregare V.M., per il riparo delli inconvenienti nascono su tale proibitione, et è che molti Padroni di barche di detta Costiera, non si astengono, con tutta la sudetta proibitione commettere frodi in diverse marine, spedendo la detta pasta per Gaeta, e poi l'estraono in controbanno, e parimente quando non li riesce spediscono la detta pasta per Massa, Torre dell'Annunziata, et altri della Costiera di Massa, e Castelloamare, e da detti luoghi poi si prendono le speditioni per extra Regno, stante li sudetti luoghi di Massa, Vico, Torre Castelloamare, e Sorrento non sono stati proibiti, e con ciò viene doppiamente defraudata la Regia Corte, perché l'Affittatore di detti luoghi ne paga alla Regia Corte summa molto tenue; mi conviene intanto ponere avanti l'alta comprensione della M.V., e umilmente rappresentarli, che mio parere sarebbe se così resta servita dar ordine al Mastro Portolano di Salerno proibendoli espressamente, che non possa far spedizione alcuna di detto genere di pasta per Gaeta, et altri luoghi d'infra Regno, eccetto solamente per quelle che si introducono in questa fedelissima Città di Napoli, et all'incontro ordine tanto al detto Mastro Portolano di Salerno, quanto a quello di Terra di Lavoro proibendo l'estrazione di detta pasta, e semola, che si estrae per extra Regno da Sorrento, Vico, Massa, Castelloamare, e Torre dell'Annunziata, per levarsi a fatto la gelosia della Costiera d'Amalfi, e la frode, che malitiosamente finora han commesso li Padroni di barche, e particolari.

7 ottobre 1734 «Hágase lo que propone».

17b 1734/10/21 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Essendosi da questo Tribunale in luglio del scorso anno 1733 proceduto all'affitto del jus delle tratte spettantino alla Regia Corte per le semole, e paste lavorate si estragano per fuori Regno dalla Costiera d'Amalfi per anni sei, e questo rimasto a Giuseppe Calviello per l'annuo estaglio di d. 1183.1.13 $\frac{1}{3}$ con una terza sempre anticipata e stando detto Giuseppe nel possesso del sudetto affitto si stimò dal passato Governo in novembre dell'anno predetto sospendere detta estrazione dalla sudetta Costa d'Amalfi, e con ciò da detto tempo sin oggi è venuta la Regia Corte a perdere l'annuo estaglio predetto, e come che la poca quantità di semola, e pasta lavorata, che è stata solita estrarci da detta Città d'Amalfi, niente di pregiudizio può nocere alla publica annona, alla quale si è preinteso essersi dati li ricapiti per la provvista.

Abbiamo perciò stimato inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio su tali riflessi, per compiere alla nostra propria obligazione, acciò la Regia Corte non sia in danno delli sudetti annui d. 1183. 1.13 $\frac{1}{3}$ per causa di detta suspensione, d'umiliare il tutto alla sovrana intelligenza di V.M. perché si degni, se non comanda altrimenti togliere la sudetta proibitione alle tratte di semole, e paste lavorate, che si estraeno da detta Costiera d'Amalfi per li motivi espressati.

28 ottobre 1734 A Brunasso perché informi.

17c 1734/10/30 Giuseppe Brunasso

S.R.M. / Sig.^{re}

[...] et obedendo come son tenuto li soprani Comandi della M.S sono umilmente a riferire, che può servirsi dar ordine così alla Regia Camera come a' sudetti Mastri Portolani di togliersi la proibitione sopradetta, così per infra, come per extra Regno, stante questa fedelissima Città, già tiene fatti li partiti, per quello tocca alla sua annona, il che non si era perfettionato in tempo che da me si supplicò la M.V., per la detta proibitione, potendosi degnare nell'ordini, che darà alla Regia Camera per togliersi detta suspensione comandarli che non dia permesso al detto Affittatore delle dette tratte, di prendersi quei grani, che vengono per servitio della annona di questa Città, ma che resti a suo peso o de' Negozianti di tale industria comprarsi per loro conto li grani, dove li renderà maggior comodo, e condurli a drittura per l'uso sudetto.

18

Sul *giusto prezzo* di compravendita, coincidente col prezzo corrente al momento dell'accordo, anche se l'acquirente è un ufficiale regio o la stessa Regia Corte.

| C | istituzioni / prezzi

1734/09/26 Geronimo Vespoli

S.R.M. / Signore

Avendo fatto ricorso* a V.M. li Massari di Campo, e i Padroni de' grani, et orzo della città di Foggia, che non ostante la mala raccolta di questa passata età per la quale il prezzo dell'orzo corre in detta piazza a carlini sette il tomolo, sono stati etiandio costretti con decreto di quel Governadore della Regia Dohana a doverlo dare alli soldati della detta Regia Dohana a raggione di carlini cinque il tomolo, e sentendosi gravati di tal ordine han supplicato la M.V. doversi ordinare la rifettione del danno patito, e la prohibitione di più eseguirlo. E con veneratissimo dispaccio di V.M. de' 24 del corrente mi dà l'honore che dovessi informarla col mio debole parere. Là onde avendo riconosciuta la rappresentatione* fatta a V.M. dal Presidente Ram a' 18 del corrente con cui si fa carico d'aver fatto detto decreto, ma coll'esempi d'altri due Governadori antecedenti, et d'aver intese le parti, e con la riserba di doversi l'orzo pigliare da quelli che lo tenevano conservato sin dall'anno passato 1733, mentre in quel tempo si vendeva a prezzo minore delli detti carlini cinque il tomolo; onde tirato dalli esempi primieri, e con la credenza di non pregiudicare li Padroni di detto orzo, perché haveva abilitato il decreto per l'orzi vecchi fu indotto a cacciarlo fuori. Poiché detto Ministro non è huomo peraltro d'haver contemplatione alli soldati della Dohana, e se pure gl'altri Governadori passati haveran fatto simi-

li decreti l'avran praticato forse con altre circostanze, e forse col consenso delli Venditori, o che i medesimi non ne avran fatto ricorso a' superiori, ad ogni modo quando questi riluttano non possono praticarsi tali decreti per esser contro la giustizia, e l'equità, dovendosi da ogn'uno comprare la robba al prezzo che vale, né si deve usar violenza a far che li Padroni vendano meno del giusto valore, e prezzo corrente; in tanto se non stimasse altrimenti la sovrana intelligenza di V.M. potria servirsi ordinare la rifazione del danno che han patito li Venditori dell'orzo da quelli soldati che l'han comprato, tanto più che questi hanno più del salario molti provenci di lana, formaggio, ed altro, ond'è che le piazze di soldati di detta Regia Dohana vengono desiderate da molti, et inziememente ordinare che debbasi sempre comprare la robba al giusto prezzo corrente, come si è praticato anco per servizio della Regia Corte, che quando ne ha tenuto bisogno si è pagato al giusto prezzo.

15 ottobre 1734 «Como lo dice Vespoli se haga, y que el Presidente Ram dé quenta de haverlo executado».

19

Sugli abusi nell'esazione dei diritti di passo e scafa, cui si rimedierà affidando ai presidi provinciali sia l'accertamento sulla legittimità dei titoli di coloro che li esigono, sia l'apposizione di lapidi con l'incisione dei diritti esigibili.
| G | circolazione, illiceità, informazione / baronaggio, diritti alienati, tariffe

1734/09/27 Matteo de Ferrante

S.R.M. / Signore

Per comando Clementissimo della M.S. ho riconosciuto [...] [la nota*] toccante all'estorsioni che si commettono da' Possessori de' passi, e scafe del Regno, ed a' rimedij che si propongono, per queste abolire con profitto grande del suo Real Erario.

[...] [Nella nota] si epilogoano le angarie estorsioni, e violenze, che si commettono da' Possessori, o da' loro Affittatori de' passi, e scafe del Regno. Questa non ha dubbio, o Signore, che sono nella maggior parte vere, e tuttoché vi usi il Tribunal della Regia Camera ogni più esatto rigore quando liquida chi le commette, pure il male non cessa, come non è stato possibile ne' tempi andati estirparlo.

Varie providenze io osservo ch'i Governi passati v'han date, delle quali tralasciando le più antiche, nell'anno 1686, per le tante querele de' poveri viandanti, dal Governo d'allora fu eretta una Camera Abbreviata composta del Regente Luogotenente, di quattro Presidenti sceltissimi del Tribunal della Camera, e del celebre Avvocato fiscale don Francesco d'Andrea, coll'incumbenza speciale di questa materia. La prima cosa che intraprese l'Avvocato fiscale, fu 'l vedere con qual titolo i Baroni

possedeano questi passi, e se era possibile o tutti, o in parte abolirli, al qual oggetto compose una ben dotta allegazione; ma altro frutto non poté conseguire salvo che quello di varie transazioni co' Possessori, che in unum diedero al Fisco la somma di d. 24mila in circa, attente le quali s'è poi resa la ragione de' medesimi più forte. Po- se pure ogni studio per castigare gl' eccessi che si commetteano, ma 'l rigore giovò a minorarli, non ad estinguerli.

L'espedito che or si propone di mandar girando per le Provincie quattro mi- nistri con quattro scrivani, con l'incumbenza di farsi esibire da' Possessori i titoli, e le tariffe de' deritti che si debbono esiggere ne' sudetti passi, e scafe: di apporre in ogni passo, o scafa una lapide colla descrizione de' deritti giusti che si dovranno esiggere, e di prendere informazione contro de' trasgressori di tutte l'estorsioni fat- te, per poi destinarsi dalla M.S. una giunta a fin di sentenziare sopra ogn'una delle sudette informazioni; io sottoponendo ogni mio debbole sentimento alla sovrana intelligenza della M.S. non lo giudico niente proprio ed opportuno, mentre questo ad altro non servirebbe, che a mettere sossopra il Regno, ed a cagionare dispendij gravissimi senza utilità alcuna o molto poca del Publico, e del Regio Fisco, e con profitto solo de' subalterni, da' quali si fanno simili progetti per più raggioni. Pri- mo perché questi giudizij d'esibizioni di titoli tuttoché sommarij non si possono fa- re così girando, competendo a' Possessori, le difese ed i rimedij che lor danno le leg- gi. Secondo, perché in quanto a' titoli di detti passi, colle transazioni fatte nell'anno 1686 se ve n'erano alcuni dubbij, e non chiari, restorono confermati; e se i Baroni da quel tempo a questa parte n'hanno introdotti altri, questi saranno assai pochi, che con spiegarsi quali siano, si potranno da qui citare i Possessori ad esibire i titoli, e non esibendoli fra il termine prescribendo, far loro gl'ordini che non più esiggano, e paghino tutto l'esatto indebitamente colle pene di più che le Regie Prammatiche, e costituzioni del Regno, stabiliscono. Terzo, perché per ogni passo v'è la tariffa de' deritti che si devono esiggere, che regolarmente sta incisa nelle lapidi, o stampata, ed affissa in una tabella, ed ove non si tiene basterà ordinare a' Presidi Provinciali che la facciano incidere nelle lapidi. Quarto, perché le informazioni contro de' tra- sgressori ben si possono da qui commettere alle Regie Audienze Provinciali, come tutto di si fa quando ne vengono i ricorsi, senza obligare il Regio Erario ad una spe- sa certa ed eccessiva, come sarebbe quella che soffrirebbe mandandosi da Napoli i ministri, nulla valendo il rimedio che propone il progettante di far soggiacere alle spese i trasgressori, poichè per obligare questi a sborzarle, dee per giustizia prece- dere la lor condanna, che è incerta, e richiede tempo, e non breve, ed in tanto a' mi- nistri, e subalterni non può differirsi il pagare le diete, se non tutte almeno in parte, che uscendo dal Regio Erario, non si sogliono poi rimborsare, come l'esperienza sempre ha mostrato. Onde per tai motivi non parmi del servizio della M.S., e del Publico, opportuno l'espedito che si propone.

Quel che io stimo sempre umiliando ogni mio parere alla sovrana accertatissi- ma Deliberazione della M.S., che si possa mettere in pratica per ovviare a tali estor-

sioni, si è che la M.S. si compiaccia ordinare a' Presidi Provinciali ch'eglino s'informino, se nelle Provincie s'esiggonno altri dazij de' passi, e scafe, fuori de' venduti, o conceduti dalla Regia Corte, de' quali, quando V.M. ne resti servita, ne caverò nota, e l'umiliarò a' suoi Reali Piedi, e ne faccino relazione alla M.S., affinché esiggendosene più, si possa procedere all'incuse delle pene contro de' Baroni, che l'hanno introdotte: ch'eglino gli stessi Presidi faccino osservare se in ciascun luogo ove s'esiggonno tai pesi v'è la pannetta de' deritti formata dal Tribunale della Camera incisa in lapide; ed ove manca la faccino incidere ed apporre a spese del Possessore che è obbligato.

E per ultimo, che invigilino a che niuno Possessore o Affittatore esigga più di quel che nella regia tariffa sta stabilito. Ed in ogni minimo caso di eccesso o controversione ne faccino prendere informazione, e la rimettano nella Segreteria di Stato, per indi passarsi al Tribunal della Camera, acciò vi proceda con tutto rigore.

21 ottobre 1734 «El Rey manda, que así se haga; y se conforma en todo».

20

Sull'usurpazione dei baroni del Cilento dello *jus prohibendi* della manna.

| A | istituzioni / arrendamenti, baronaggio, monopoli \\ manna

1734/09/28 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per Segreteria di Stato in data de' 21 del scorso mese d'agosto si è degnata V.M. rimetterci, tra gl'altri memoriali, l'ingionto di Michel'Angelo Tramontano Arrendatore del jus proibendi delle manne di questo Regno, acciò l'avesse questo Tribunale informata, con lo che se li offerisce sopra detto memoriale, con cui ha esposto, che li Baroni del Cilento, in Provincia di Salerno si anno usurpato detto jus, mandando gli mannaroli a far manne senza le dovute licenze, con venderle poi in controbandò; ha perciò supplicato la M.S. perché si degni ordinare al Preside Provinciale di far mandato a detti Baroni, che non mandino a raccogliere manne, né quelle comprare senza licenza dell'Arrendatore della Regia Corte.

Obbedendo per tanto noi ai clementissimi cenni della M.V., siamo, inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio ad umilmente rappresentarle d'esser molto ragionevole la supplica suddetta porretta alla M.S. per parte del detto Arrendatore dell'jus proibendi delle manne di questo suo Regno; onde affinché si possino evitare i controbandi del genere predetto potrà compiacersi V.M., se altrimenti non commanderà, ordinare al Preside della Provincia di Salerno, che facci ordine penale alli Baroni delle terre situate nel Ripartimento del Cilento, che d'oggi avanti non man-

dino, né direttamente, né indirettamente persone a raccogliere manne, né comprarle senz'espresa licenza di questa Regia Camera, o de' suoi Arrendatori del detto jus proibendi, acciò quella dandosi, se ne possa riscuotere il dovuto diritto del carlino a libra a beneficio della Regia Corte.

13 ottobre 1734 Si approva.

21 a-b

Purché si pens'a Napoli, non si bad'alla Povertà del Regno, ovvero, contro l'abuso dei mercanti di Napoli di importare grano dal Levante e per l'istituzione di un tribunale che fissi un prezzo unico di compravendita tra produttori e mercanti.

| A | circolazione / annona, concorrenza, import, prezzi \ Napoli \ \ grano

21a 1734/09/29 Catanzaro Marchese de Torres a Montealegre

Ill.^{mo} Ecc.^{mo} Sig.^{re} Sig.^{re} e Prone Col.^{mo}

L'occasione presente mi dà il motivo di far riflettere a V.E. che l'affare del grano è una delle forti cause per il quale si trova in un stato calamitoso il Regno, e che tolta essa causa, si vedrebbe ben presto risorgere, e vantaggiarsi il serviggio, e convenienza del Patrimonio di S.M., che Iddio Guardi, con tanta sua gloria, e senza incommodo de' Suoi Sudditi.

Deve sapere V.E., che da pochi anni a questa parte, si è introdotto un abuso crudele ne' Mercanti di Napoli di provvedersi di grano forastiero, o sia da' Turchi, per l'annona di Napoli, non già perché manchi il grano nel Regno, ma perché non contenti di volerci guadagnare un carlino, per esempio a tumulo, ma tre, e quattro, dicendo, che li Massari della Puglia, e Basilicata, e Terra di Lavoro, ne vogliono a loro prezzo, onde meglio vogliono comprarlo a buon prezzo dai Turchi nella Morea, che nel Regno.

Consideri V.E. in 10 o 12 anni che forse si fanno queste compre in Morea, quanto denaro è uscito dal Regno di Napoli in contante, senza più aversi speranza d'entrarci, ch'ascende quasi ad un milione, se se ne prenda il conto, che potrebbe vedersi; mi si risponde a questo, che panizzandosi poi in Napoli questo grano, la valuta d'esso in buona parte resta in Napoli col venderci, e comprarsi, et io gli replico, che comprandosi questo grano in Regno, e da sudditi di S.M., resterebbe e l'uno, e l'altro denaro in Regno, e fra sudditi di S.M., che potrebbe con più prontezza poi somministrarli nelle urgenze della Corona.

Non è però questo il solo danno, e pregiudizio che fa l'ingordigia di pochi Mercanti al Regno, ma ne nasce, o per dir meglio già è nato il motivo delle miserie, e povertà di queste Provincie, mentre nel Governo passato, non si è pensato ad al-

tro, che a far star bene Napoli, e che poco importava quello che succedeva nel Regno, che oggi non deve esser così al Nostro Vero Padrone, e Re.

Deve sapere V.E. che li Massari della Puglia, e della Basilicata, dove io ocularmente ne sono testimonio, essendovi stato Preside, vedendo da 10 anni a questa parte, che la maggior parte de' loro grani li restava invenduta, anno pian piano dismesso il seminare, siché oggidì della quantità de' Massari, che seminavano appena seminano la metà, e questa metà de' Massari appena semina la metà di quello seminavano prima.

Deve sapere V.E., che quando occorreva la raccolta, o la scogna come essi dicono, si spopolavano le terre, e si vedevano a 30, e a 40, e a 60 persone, e fatigatori assieme andare a prender serviggio nelle masserie per mietere, raccogliere, e specolare, siché andavano a buscarsi il pane in queste due Provincie di Puglia, e Basilicata un 12, o 15mila huomini fatigatori (e lo stimi una Verità Evangelica V.E.) poi questi ritornavano fra due mesi alle loro case con il picciolo guadagno di 15, 20, e 25 carlini, e 30 ancora, e allora pagavano porzione de' loro pesi alle Università, e si sollevavano, e da questo è nato, che la maggior parte delle Università delle terre del Regno siano fatte povere, e decotte, mentre si è tolto il modo alli poveri paesani di buscarsi il pane, e fatigare.

E da qui è nato un altro gran pregiudizio alla Dogana di Foggia, mentre non affitta più il suo Tavoliere, o terreni, et erbaggi con quel lucro, e guadagno degl'anni passati, mentre quel pastorale che tiene da 3.000 pecore, non affitta più il terreno, et erbaggi, che basti per le sue 3.000 pecore, ma ne affitta la metà, mentre sa bene, che la maggior parte della campagna appadronata non sta più seminata come prima, onde si serve di quella commodità vuota per le sue pecore, che gle le lascia correre a pascersi.

Siché proibendosi la compra de' grani forastieri, verrebbero ad animarsi li Massari di tutte le Provincie a seminar di nuovo, et in due o 3 anni S.M. riporrebbe in miglior stato le sue Provincie.

Per sciogliere poi la difficoltà alli Signori Mercanti Napolitani, che a costo della rovina del Regno, vogliono arricchirsi, che li Massari di Puglia, e Basilicata vogliono vendere a caro prezzo il grano, quando vedano la necessità di comprarlo da essi; può a questo facilmente darvi il suo riparo, mentre S.M. potrà eleggere un tribunale corto di 3 ministri (e mai d'un solo) che riflettendo come vadino o fertili, o infertili le annate, ch'esso tribunale dia prezzo, ma che sempre abbia la mira a non disgustare li massari per non disanimarli, mentre non può credere V.E. quanta gente viva, e d'ogni sorte, con questo mestiero.

21b 1734/10/11 Giuseppe Brunasso

S.R.M. / Sig.^{re}

Nella relazione trasmessami d'ordine della M.V. del Preside di Catanzaro il Marchese di Torres, ho considerat'i di lui sensi su la materia de' grani. Egli dice che l'in-

troduzione de' grani da fuori Regno è una delle forti cause delle calamità del nostro Regno, e del disvantaggio del Real Patrimonio per il danaro contante, ch' esce dal nostro Regno, per la soverchia cura dell'abbondanza di Napoli, non si bad' alla povertà del Regno, per i Massari della Puglia, e Basilicata, i quali per i grani che gli restano invenduti van dismettendo pian piano il seminare, onde vien'a mancare il vitto, e 'l guadagno a' fatigatori, i quali per la loro povertà non possono pagar' i pesi fiscalarij, per la Dogana di Foggia, che non affitt' il suo Tavoliere, col lucro degl'anni passati, ond'egli propone l'espedito d'un Tribunale di tre ministri, o d'un solo, il qual'abbia a dar' il prezzo alla raccolt'universale de' grani del Regno.

Su la quale relazione in adempimento de' Reali ordini della M.V. dirò umilmente il mio debolissimo sentimento. Egl'è vero verissimo, che tutte le volte la raccolta de' grani del nostro Regno riesce ubertosa, o mediocre, sarebb'un sensibile inconveniente l'introdurre grano forastiero, né su ciò ci vuol molta cognizione, o espedito, sapendolo anche taluno poco pratico de' grani, e così da me fu osservato nell'anno passato, e così dal Tribunale della Città negl'anni trascorsi s'è praticato, poichè le raccolte sono riuscit'ubertose; ma quantevolte la raccolta riesce manchevole, e scars'universalmente nel Regno, sarebb'un passo tropp'improprio, e barbaro, che provvedendosi Napoli de' soli grani del nostro Regno, i nostri cittadin'abbiano ad'esser'angariati dall'ingordigia, ed avarizia de' Padronali de' grani col mangiar la farina a 20 a 30, ed a 40 carlini il tomolo, come ne' trascorsi tempi è avvenuto. Ben la M.V. in questa stagione chiaramente lo ha sperimentato, che nel calore della nuova raccolta, cosa non mai intesa, era salit' il grano del Regno fin'a carlini 17 il tomolo; se non si dava riparo coll'introduzione de' grani forastieri, in quest'inverno, in cui sempre cresce il prezzo de' grani del Regno, a cagion del trasporto periglioso del mare, e del maggior prezzo delle viatiche, e per le piogge, a quale strabocchevole prezzo non sarebb'asceso il grano? E perciò prevedend'io per quella pratica già di tant'anni da me tenuta questo gran male, che venia ad'incontro, ho incomodato tant'e tante volte la Real Clemenza della M.V. per i suoi ordini, com'amante della sua gloria, e del beneficio de' miei Cittadini, ho sborzato più di ducati sessantamila dalla mia propria borza, oltr' il mio credito, ed altro danaro datomi dalla Città, con impronto da' Banchi per impedire al mal nascente, e per adempire alle mie obbligazioni, sicché ha fatto, che non solo i grani di Regno non han continuato l'aumento de' prezzi, ma sono bassati, da tre carlini a tomolo in Terra di Lavoro. Dimando ora al Preside di Catanzaro, sarebbe stata giustizia avanti Dio ed alla M.V. che i Napolitani fossero stat'angariati in quest'anno da' Padronali de' grani, e crescend'a proporzione de' tempi il grano nel nostro Regno fin'a carlini 20, e 30 il tomolo, essendone giusta la cagione per la scarsezza della raccolta, e dell'armata navale, e dell'esercito, cui fa un gran consumo, ansi strabocchevole, ed avendone il modo da riparare al danno, non si foss'effettuato coll'introduzione de' grani forastieri? La pubblica salute, e la Gloria della M.V. è a noi suprema Legge, e siam tenuti presso Dio, e la M.V. il provvedere, e con fatiche, ed'a temp'alla povertà de' nostri Cittadini.

Oltre di ciò noi, grazie al Signore, rade volte soffriamo scarsezza di raccolta, benedicendole quasi sempre la Divina Misericordia, con abbondevole ubertà, sicché dal nostro Regno in'ogn'anno tutte le volte che la raccolt'è ubertosa, si fa l'estrazione di vittovaglie fin'a 500mila tumula; onde ben vede la M.V. quanto danar'entra nel nostro Regno, che poi in otto, o diec'ann'avvien'una scarsa raccolta, non ha proporzione quel poco di danaro che per uno sol'anno esce dal Regno per la compra de' grani forastieri, a quella gran summa di danaro che in tant'anni per l'estrazione de' nostri grani, è entrato nel nostro Regno; onde niente sussiste la ragion'addotta dal Marchese di Torres del denaro che esce dal nostro Regno.

Sall'Iddio S.M. quant'è rimarchevole questo punto della provista de' grani per Napoli, da ciò dipend'il magior servizio della M.V., la quiete de' Napolitani, ed in conseguenza di tutt'il Regno, e goderei ch'il Preside di Catanzaro fusse pratico delle nostr'Istorie, che forse non si sarebbe col suo zel'avanzat'a dire che purché si pens'a Napoli, non si bad'alla Povertà del Regno. La povertà del Regno è derivata dall'angarie di taluni Baroni, dalla mal'amministrazione della Giustizia delle Regie Udienze, le quali con ladronecci han sostenut'e difeso le violenze de' Padroni, co' Vassalli; è derivata la povertà della Dogana di Foggia da' ladronecci di taluni Presidenti Governatori di Foggia, e dall'ufficiali, e subalterni, dalla poco vendita della lana, da' pesi straordinarj imposti alle povere Università, per li donativi sì continui, ed eccessivi fatt'al Governo passato, dalla nuova numerazione de' Fuochi del Regno inventata dal Governo passato, queste sono state le cause della Povertà del Regno, e non già l'introduzione in qualch'anno de' grani forastieri per sollievo della Povertà napolitana.

Ch'i Massari del Regno vadin'a dismettere pian piano la semina, quest'è contrario al fatto, poiché essendo di molto cresciuta la gent'in Regno, è cresciut'anco di molto l'industria, e si sono coltivati tutti quei territorij che prim'erano incolti; sicché il nostro Regno ci dà il doppio de' grani di quello che ci dav'il secolo passato.

Intorn'all'espedito proposto di formar'un Tribunale per dare il prezzo alla nuova raccolta, questo riesc'impossibile, perché in ogni Provincia, in ogni Città, o Terra è differente la scarsezza, o l'ubertà della raccolta, la spesa della semina, della raccolta, del trasporto, della gabella, de' pesi, sicché riesc'un caos, ed una materia, che a diggerirla per le sue circostanze vi bisognerebbero molti mesi, la qual lunchezza di tempo partorirebbe magior danno, e detrimento.

La materia de' grani, o Signore è differente in Teorica, ed in pratica. Noi per la general panizzazione, nel Tribunale della Città, come chiaramente costa da' suoi libri, in tempo di raccolta felice abbiam panizzato per conto di Città da tomola tre, in quattromila il mese; nelle raccolte scarse è giunta la panizzazione del pane fin'a tomola sessantamil' il mese, che fa orrore il solo considerarlo, e perciò nell'anno passato fu proibita l'estrazione de' grani dal nostro Regno, perché si vedea già la present'annata, che minacciava una sensibile scarsezza, e perciò egl'è necessario continuare tale proibizione, poiché essendo seguita in quest'anno scarsa la raccolta, e

non seminandosi nel Blocco di Capua, onde vien' a mancare più d' un milione di to-
mola di vittovaglie, e non sapendo noi che annata averemo nell' anno venturo, rag-
gione, e necessità vuole che ci mettiam' al covertò, e non andiam' incontro ad un
sensibilissimo male.

19 ottobre 1734 «El Rey lo ha visto todo, y resuelto no se haga por ahora novedad, y se obser-
ve lo que prudentemente expone el Electo del Pueblo».

22 a-b

Due progetti per aumentare le rendite dell' Erario e così finanziare la difesa
del Regno: a) ottenere dal re cattolico *un dono di due vascelli di tutto punto cor-
redati, ed unirli alla compagnia di Spagna dell' Indie*, e istituire una compagnia
per il commercio anche in Levante; b) abbassare il prezzo di vendita forzosa
e volontaria del sale e del tabacco e la gabella sulla farina.

| C | F | G | circolazione, sicurezza, tassazione / arrendamenti, consumo, contrabbando,
diritti alienati, erario, export, marineria, monopoli, negozianti \ America, Levante,
Spagna \\ farina, sale, tabacco

22a [1734/10/07 pre] [Scipione del Duce]

Sacra Real Maestà / Signore

[...] Dalla Segreteria di Stato spiccò un ordine al Tribunale degli Eletti di S. Lo-
renzo, per lo quale se li incaricava, che dovessero dare il loro parere in ordine alle
rendite del Patrimonio Reale di V.M., per doversi stabilire un fondo per la Cassa mi-
litare che fusse bastante a supplire alle spese, che vi bisognavano per lo manteni-
mento delle milizie così di terra, come di mare per la custodia di quello vostro Re-
gno, acciò possano essere pronte alla difesa di esso, quante volte venisse assaltato da
forze nemiche straniere: rimettendomi dunque a quello che più appuratamente, e
con distintione rappresenterà a' vostri Reali Piedi detto Tribunale, come anco per
quello le rappresenterà in ordine al mantenimento col dovuto splendore la Corte
Reale, e la sua Reale Persona: sono così all'ingrosso a portare anco a' vostri Reali
Piedi questi miei umili sentimenti.

Io non credo che V.M. habia bisogno delle forze del Regno per dovere supplire
alle spese che porta la presente guerra, durante la quale sarà bastantemente assisti-
to dalla Monarchia di Spagna, e dalle Maestà de' Vostri Reali Genitori, quali haven-
dolo stabilito in questo Regno con tanta magnificenza di Reali spese non saranno
per desistere giamaj della loro assistenza infino a tanto, che non sarà la Italia libera
dalle Armi Alemane, e stabilito V.M. pacificamente in questo Regno.

Quando poi sarà liberata l' Italia dalle Armi Tedesche non li rimanderà da teme-
re, che nuovamente possano scendere a turbarvi il Regno, non tenendo lo Impera-

tore questa forza di fare di nuovo l'apparecchio, che vi bisogna per tanta guerra, mancandoli l'assistenza delli Stati d'Italia, che ha perduti, e su le rendite de' quali stavano fondate le speranze di contribuire al necessario delle spese, e quale anco si potranno impedire, che non venghino da tutti gli Principi d'Italia collegati con V.M.; e questo sarà solamente bisogno durante la vita della presente Imperiale Maestà, finita la quale dovrà succedere crudelissima guerra in Germania per la successione de' Stati hereditarij tra le serenissime Arciduchesse Giuseppine, e Caroline, né più vi sarà chi possa pensare, né haver pretentione di dritto in questo Regno; onde V.M. potrà assicurarsi di poterlo godere pacificamente, e senza alcun timore; síché per la custodia del Regno V.M. non haverà bisogno di tenere militie in numero maggiore del solito, per supplire alle quali, è già provveduto con quello, che presentemente si trova nel fondo della Dote della Cassa militare, quale nel tempo del passato governo si è di nuovo fatta, e questa oltra il bisognevole per mantenimento delle militie di mare, e di terra si era costituita sopravanzante circa duecentomila ducati di rendita ogni anno di più, quali si ritrovano secondo mi si dice tutti in essere, né si sono alienati. Or se queste erano così vantaggiose secondo il piede Tedesco, saranno molte maggiore secondo il piede di Spagna, nel quale sta costituito a soldati, ed ufficiali soldo assai minore.

Per quello poi che importa il mantenimento di Vostra Real Maestà, e della sua Corte con il dovuto Regio splendore, di questo già ne sta la M.V. assicurato, non solo con quello, che ogn'anno da questo Regno ne andava alla borza dell'Imperatore dalle rendite del Real Patrimonio, ma oltre quello sono decadute a V.M. tutte le mercedi fatte in 27 anni dal passato governo, e queste come mi si dice importano circa sette, o ottocentomila ducati l'anno quali uniti stimo potranno supplire allo mantenimento col dovuto Reale splendore la Persona di V.M., e della Sua Real Corte.

Síché V.M. sta ben provisto di quello che porta il tempo di Pace.

Dovendosi poi provvedere per li tempi di guerra, e che sortisse invasione di armi straniere nel Regno: di queste non ci è luogo da temere, se non in caso che sorgessero nuovi umori, e nuove cause da turbare la quiete del Regno, e per questo bisogna procurare fondo bastevole da potere ogni anno rimettere nel Real Tesoro considerabili summe di danaro, e tenerlo accumulato da potersene in tale congiunture servire a supplire il bisogno della guerra.

Nel supposto dunque, che quello, che presentemente si ritrova basti per lo mantenimento delle militie di mare, e di terra ne' tempi di pace, come anco per lo mantenimento della Casa Reale, e di Sua Real Persona, e Corte con il dovuto Regio splendore: tutto quello che di più addiverrà, si potrà per intiero rimettere nel Real Tesoro, ed accumularlo per tali bisogni.

Signore.

V.M. tiene alienati immense quantità di effetti appartenenti al vostro Real Patrimonio, per li quali tiene il dritto di ricomprarli, e questo quando esercitare lo volesse sarebbe in sua potestà farlo, nulla di meno ne verrebbero a patire infiniti Luoghi

Pij, vedue, Pupilli, ed altre miserabili persone; devo ben credere che l'alta clemenza, e pietà della M.V. non s'indurrebbe a permetterlo; lo farebbe bensì se seguissero le ricompre in maniera che niuno dovesse sentirne incomodo, e questo potrebbe praticarsi nel seguente modo.

La M.V. come tiene il dritto delle ricompre, questo non l'usi per forzare l'interessati, a venderli in ogni modo, ma solo riserbarsi per sé la prelatione nelle ricompre, onde coloro che di loro voglia venderanno debbano venderle alla V.M. e per lo giusto prezzo secondo vale in piazza nel tempo che si faranno le ricompre, ed in questo modo potrà la M.V. fare quantità grandi di ricompre ogni anno senza interesse di niuno, stante che per li bisogni, che gran numero di persone tengono saranno frequentissime le occasioni di farne le ricompre, siché in poco tempo potrà V.M. reintegrare al Real Patrimonio bona parte degli effetti della sua Real Corte alienati.

Altri che non tengono questa necessità di vendere pure per gradire al volere della M.V., si contenteranno venderli, et impiegarne in altri usi il danaro, et altri che da tale motivo non saranno persuasi si potranno bene indurre a farlo per via di permutatione.

V.M. tiene decaduti al Real Patrimonio molti effetti donati per mercede nel tempo del passato governo, e fra' quali vi sono anco feudi di molto valore, quali ritenendoli V.M. per sé, poco, o nulla li sono di frutto, là dove in mano de' Privati renderebbono molto, per le industrie, che si farebbono, di questi molte case che possiedono grosse summe di effetti di Corte con sommo loro piacere cambieranno quelli con gli feudi, et in tale permutatione ne farebbe V.M. uno grande avanzo di rendite, imperciocché li feudi si valterebbono alla ragione di due, o tre per cento quando li effetti di Corte ne potrà avere a molto maggior ragione secondo gli prezzi che saranno stimati in piazza nel tempo delle ricompre.

Nello stesso modo gli altri effetti decaduti, e saranno per decadere di qualunque genere di cose potranno facilmente permutarsi con molto avanzo del Patrimonio Reale.

In questa maniera trattandosi le ricompre potrà V.M. in tempo molto minore di quello si potrebbe stimare restituire al Real Patrimonio, o per intero, o in maggior parte, tutti li effetti alienati con le rendite de' quali rimettendoli nel Real Tesoro, si cumuleranno summe tali da potere supplire alli bisogni della guerra, quando venisse a turbarsi la pace del Regno da invasione di armi straniere, e con ciò non li sarà necessario imporre nuovi gravami a' Popoli, anzi si porrà in stato da potere usare verso quelli la sua Real Clemenza di farli alcun disgravio di quelli che presentemente soffrono, e che siano per essere più di profitto, e di sollievo alla infima plebbe, da' quali ne riceverà la M.V. infinite benedizioni, ed applausi di viva.

In tal maniera se non m'inganno pare che bastantemente si sia provisto al bisognevole per la difesa del Regno, in caso d'invasioni di armi straniere.

Ma per rendere più felice, e glorioso il nome della M.V. con acquisto di potenza, e per terra, e per mare con sollievo, e ricchezza de' Popoli, e del Regno, quando que-

sto mio pensiero, che sarò per proporre umilmente alla M.V., sarà benignamente dalla sua Real Clemenza ricevuto, spero che debba produrre quello effetto, che mi sono proposto nell'animo mio, ed è il seguente.

La Cattolica Maestà di Filippo Re delle Spagne, e Padre amantissimo della M.V. nel tempo, che la V.M. venne in Italia fece un dono al Serenissimo di Toscana di un vascello di tutto punto corredato, e con esso anco la potestà di unirlo alla compagnia dell'Indie di Spagna, da poterlo ogni anno mandare colle flotte spagnole, ed esserne a parte del negozio.

Similmente potrebbe la M.V. impetrare dalla Cattolica Maestà di Suo Padre un dono di due vascelli similmente di tutto punto corredati, ed unirli alla compagnia di Spagna dell'Indie, ed entrare a parte del negozio, col quale potrebbero esitarsi li effetti del Regno, e quelli investirli nelle droghe, argenti, ed ori delle miniere di quei Regni, e portarli in questa Regia Zecca di Napoli, e coniarli col glorioso Nome della M.V., e empierà di moneta il Regno delle quali ne va tanto esausto per la mancanza di esse, e questo dovrà succedere con notevole avanzo della Camera Reale, e continuando il negotio doveranno moltiplicarsi in summe molto eccessive: ma perché per mandare ogni anno due vascelli per questo viaggio per lo tempo lungo, che vi bisogna in caricare le merci, che vi si portano, disacciarle, esitarle, e reinvestirle in altre merci, vi corre tempo molto lungo, siché li due vascelli non bastano, perciò converrà alla M.V., provvedersi al meno di quattro altri vascelli, acciò ogni anno se ne possano caricare due per la Merica; e perché la marinaresca del Regno non è pratica della navigazione di quei mari, infino a tanto, che in quella non si instruiscono, potranno solo impiegarsi in condurre li effetti del Regno nel porto di Cadice per trovarsi pronti all'imbarco nel ritorno che faranno dal loro viaggio delli Regni di America, li vascelli che averà havuti in dono da Sua Maestà Cattolica, e ritornare questi nostri vascelli col pieno, che haveranno quelli ritornati dalla Merica, e scaricati.

E perciò sarebbe espediente, che la M.V. fondasse un'altra compagnia qui in Napoli con associarvi non solo li mercadanti, ma anco tutti coloro che vorranno entrare in parte nella mercatura, e questa mandarla unita con quella di Spagna, e nelli Regni di America, dalla quale compagnia sarà la M.V. da ritrarne profitto assai considerabile, perché la spesa della fabbrica de' vascelli, e per quello vi bisogna per il loro mantenimento per tutto il tempo che consumeranno nel viaggio, si farà dalla compagnia, senza alcuno interesse della Camera Reale, e come crescerà il negozio, così si avvanzeranno le rendite della medesima per le dogane, e dritti che li spettano tanto delle merci, che si estraggono dal Regno, come per quelle che se ne immettono; onde V.M. con impiegarvi quel solo Donativo che in segno del dovuto ossequio li farà la Città, e Regno per la sua esaltatione al Trono, potrà quello moltiplicarsi colla negotiatione della compagnia da produrre rendite grandissime, quale riponendosi nel Real Tesoro potrà farsi col tempo cumulo sì eccedente, da potere supplire ad ogni bisogno della Real Corona di V.M., che occorresse.

Estimerei anche espediente al suo Real Servizio, che in questa compagnia vi si

associasse il Tribunale dell'Annona di questa sua Fedelissima Città, con impiegarvi summa di denaro considerabile, e del multiplico del guadagno farne compra de' grani nei tempi di abbondanza per trovarne proporzionata quantità accolta da servirsene a beneficio de' popoli ne' tempi di carestia, da poterli dare a quelli prezzi, che sono stati comprati nei tempi di abbondanza per sollievo de' Popoli, da regolarsi il tutto secondo la prudenza, e Providenza di esso Tribunale.

Ed in questa compagnia potrà associarsi ogni cetò di persone, che vorrà mettere a parte il suo danaro.

Crescendo poi la negoziazione, e la compagnia potrà anco dilatarsi per tutto questo nostro mare di Levante, ed in fino al Mar Negro, Egitto, e Palestina, con tenere intelligenza di commercio, con quelle nazioni, onde debbano li vascelli della compagnia andar sicuri delle incursioni de' Pirati, e con questo così crescerà il numero de' vascelli, sicché col tempo potrà havere questo Regno tanti vascelli, che non tenga invidia a qualunque altra Potenza maritima, e con ciò haverà gente sua avezza alla navigazione di questi grandi mari, potrà purgarsi il Regno da tutta la gente oziosa, ed inutile al publico, quale potrà impiegarsi con posti su de' vascelli, parte anco vi anderanno di loro voglia, o per desiderio di vedere nuovi Paesi, o per l'avidità del guadagno colla mercatura, ed in tanto la M.V. purgherà il Regno da tale gente oziosa, ed inutile, e che potrebono turbare la quiete: haverebbe soggetti da impiegare al comando di mare, nel quale applicarebbe molta gioventù nobile, e potrà havere pronta al suo servizio bisognandoli considerabile armata senza portarli spesa alcuna ne' tempi di pace, e da potere con quella opporsi ad ogni sforzo di squadre nemiche, che venissero a turbare la quiete del Regno.

Siché V.M. durante il tempo di questa guerra quale devo sperare, che le sue gloriose armi doveranno darli presto fine, e per queste haverà l'assistenza delle Spagne in fino che sarà stabilito pacificamente in questo suo Trono Reale: finita la guerra le rendite del Regno potranno bastantemente supplire alla custodia di esso per mare, e per terra, e per mantenimento della Sua Real Persona, e corte, e col ritratto della compagnia maritima haverà summe di denaro tali da supplire ad ogni bisogno, e forse maritime, da contraporli ad ogni invasione nemica, e doverà felicitarsi il Regno coll'abbondanza sotto il Governo della M.V., che lo riconosce, come suo Padre, e Principe, e con ciò stabilirsi nell'amore, e ubidienza de' suoi Popoli. [...]

22b [1734/10/07] Scipione del Duce, *Memoria a Sua Maestà per le gabelle degli Arrendamenti della Farina, Sale, e Tabacco*

Sacra Real Maestà / Signore

Doppo che Iddio ha fatto grazia a questa Città, e Regno, di sottrarli dalla signoria di Nazione straniera, e datoli proprio Principe, ha posti tutti noi in obbligo di doverlo sostenere nel Trono con tutte le nostre forze a costo del proprio sangue, avere, e vita: questo pensiero tenendo da più tempo agitato l'animo mio, in quali modi possa io per la mia parte compiere a quest'obbligo in contribuire per quanto porta la

debolezza della mia mente in procurarlo l'obediienza, e l'amore de' suoi Popoli, e con ciò possa assicurarsi da ogni torbido, che li potesse da animi inquieti, ed amici di novità turbare la tranquillità del Regno, et insieme pensare come accrescer si possano le rendite del Real Patrimonio da potere supplire al bisogno di mantenere le forze così di mare, come di terra per la custodia del Regno, e con ciò assicurarsi da ogni sospetto d'invasione di armi straniere: per tanto esaminando attentamente la cosa ho stimato che dell'amore de' Popoli la M.V. ne può star ben sicuro, come quelli che solo dall'Eccelsa Clemenza della M.V. ne sperano il sollievo dalle angustie in che si trovano, sofferte per lo spazio di 27 anni nel tempo del passato Governo; onde su di questo punto nulla mi resta di che rappresentare a' Vostri Reali Piedi. [ho stimato, che si possa mantenere l'amore de' Popoli colle grazie, e beneficij, che solo è quel mezzo, con il quale si persuadono, e si vinguono gli animi dell'Uomini, e per l'avanzo del Patrimonio Reale da poter supplire a dette spese stimo, che potrebbe farsi molto, quando si tolgano le cause]

E per il secondo punto in ordine alle rendite del Patrimonio Reale, queste potranno di molto accrescersi da quelle che or sono, quando si tolgono le cause per le quale viene egli gran parte deteriorato, e manco, ed essendo una delle maggiori rendite di esso Real Patrimonio costituita sopra gli arrendamenti, quelli vengono di gran parte a mancare per cause de' controbandi, che vi si commettono, onde se si ritrovasse il modo di eradicarli a fatto, di gran lunga le rendite si farebbono maggiori, mi prenderò pertanto lo assunto di discorrere sopra due arrendamenti, che più toccano l'universale che per essere più caricati di gabelle, sono maggiormente soggetti alla frode de' controbandi, che vi si commettono, stante in questo vi ricavano guadagno maggiore, e questi sono quello del sale, e quello del tabacco, e perché lo arrendamento della farina tocca più degli altri l'universale di questa Città, e la gente povera, e la infima plebbe, siché con disgravar quella potrebbe la M.V. consolare tutta questa Università, e la minuta plebbe, e per quello importa di non far perdere agli interessati [sopra la gabella di detto arrendamento], potranno costoro ristaurarsi dall'avanzo, che si farà dagli altri due arrendamenti con togliersi li controbandi, dalli quali potrà ricavarsi considerabilissime summe, a beneficio del Real Patrimonio, da servirsene per la custodia del Regno, e per la Casa Reale secondo piacere alla M.V.

Mi prenderò pertanto di discorrere incominciando da quello della farina.

La gabella dell'Arrendamento della Farina, che prima era di grana trentacinque per ogni tumolo [di rotola quaranta], fu dalla Cattolica Maestà di Filippo V ridotta a grana 17 ½; quando la M.V. restasse servita consolare questo Publico con togliere a fatto quest'altra restante gabella di grana 17 ½; sarebbe uno universale sollievo a questa Città, et alla povera gente, mentre scenderebbe il prezzo della farina grana 17 ½, e crescerebbe il peso del pane altre quattr'oncie per ogni palata, onde sarebbe la Pietà della M.V. colmata d'infinite acclamazioni, e di lieti viva, e benedittioni da tutti questi Popoli.

Ma perché tutta intiera questa gabella sta assegnata a particolari, né la Corte Regia ne tiene alcuna parte, onde verrebbono costoro a perdere per intiero le loro rendite che su di quello tengono, e questi sono in numero molto considerabile di Persone, quali rendite secondo le notizie havute importa circa 120mila ducati l'anno, quali sarebbe di bisogno rimpiazzarli sopra di altri effetti di Corte, e questo potrà farsi sopra dell'avanzo che si farà di questi due altri arrendamenti Sale, e Tabacco, sicome sarò per dimostrare, e prima dell'Arrendamento del Sale.

Il sale è similmente necessario, et universale, e soggiace molto alle frodi de' controbandi, che si commettono, quali quante volte si estirpassero, se ne caverebbe di gran lunga maggiore la rendita: questo presentemente vale [presentemente si vende dalla Regia Corte] alla ragione di carlini ventiquattro il tumolo, quale è di 40 rotola, cresciuto a questo prezzo nel tempo del passato governo, perché prima era di carlini sedici, e molti anni prima era di carlini dodici, e presentemente si affitta per d. 332550. Da questa alterazione di prezzo sono cresciuti gli controbandi per lo guadagno maggiore che ne ricavano, onde quante volte si diminuisse il prezzo, perché vi sarebbe minore il guadagno, resterebbono ancora di commettersi gli controbandi, e ne goderebbe tutto l'universale del Regno, siché quando la M.V. lo sgravasse della metà, e lo riducesse a carlini dodici come prima, ne risulterebbe non solo utile grandissimo a tutto il Regno, né patirebbono gli interessati, ma per lo avanzo che saria per ritrarsi si rifarebbe la perdita delli assegnatarij sopra la gabella della farina, e con restarne anco summa considerabilissima per il Patrimonio suo Reale [e Cassa militare], lo che si averebbe da porre in pratica nel seguente modo.

Per la ultima numerazione de' fuochi si tira il conto, che tutte le dodici Provincie del Regno facciano quattrocentomila fuochi, oltre di Napoli, e suoi Casali, che non sono inclusi in questo numero, perché non sono numerati; e perché anticamente valeva a dieci carlini al tumolo, e si obbligavano le Università a riceversi per consegna forzosa alla ragione di uno tumolo di sale per ogni fuoco, così presentemente stante lo avanzo che si fa della metà della gabella si dia alle Università alla ragione di uno tumolo e mezzo per fuoco per consegna forzosa da pagarsi alla ragione di dodici carlini per ogni tumolo di sale, e queste volentieri vi concorreranno, perché vi affrancheranno la metà del prezzo di quello che presentemente lo comprano, ma perché vi si trova tra questi molta povera gente quale non tiene possibilità di pagare questo tumolo, e mezzo di sale, ma vorrà comprarlo a minuto; per tanto per provvedere su questo: la consegna de' sali per le Università si debba fare nelle Terre Baronali al Barone del loco, o suo Erario, quale habia la cura di distribuirlo, e darne meno alla povera gente, e maggior summa alle case commode, impercioché queste ne consumano summe maggiori per le salate, che si fanno, e gli medesimi siano in obbligo di pagarne il prezzo alla Regia Corte, e per li luoghi demaniali, la consegna debba farsi al Reggimento del loco da distribuirlo nella maniera istessa, e con lo stesso obbligo di sodisfarne la Regia Corte, e queste importano tomola seicentomila di sale, che pagandoli al prezzo di carlini dodici al tumolo importano ducati settecentoventimila.

E per la Città di Napoli, e suoi Casali perché questi non sono numerati, nulla di meno si stima, che giunghino a centomila fuochi, ove perché vi si consuma quantità molto maggiore, tanto per li salami di carne, e di pesce, che vi si fanno, come per le cose gelate, che sono in sommo uso, se ne potrà dare per consegna forzosa per il doppio delle altre Università del Regno, onde se li potrebono assegnare tomola trecentomila, che importarebono alla ragione di carlini dodici al tumolo trecentosessantamila ducati, e queste tomola trecentomila si averebono da consignare allo eletto, che sarà pro tempore del fedelissimo Popolo, quale habia la cura di farne la consegna agli capi delle ottine di questa Città a ciascuno secondo la sua ottina con la proporzione geometrica, quali debano distribuirlo secondo il bisogno, che ne avranno le Case, con la stessa regola di sopra detta, e con l'obbligo di esigere, e pagare il prezzo alla Regia Corte.

E perché quantità maggiore se ne consuma in Regno di quello importa la sudetta consegna forzosa di tomola novecentomila; quante volte la M.V. restasse servita concedere, che tutto quello, che vi sarà bisogno oltre detta consegna la debano pagare per la metà di detto prezzo, che sarebbe di carlini sei per ogni tumolo, et in questo modo, si assicurerà di estinguere a fatto gli controbandi, perché quelli che li commettono non vi ritrovano il loro guadagno, dovendolo vendere a prezzo assai minore di questo, e con il loro pericolo delle pene nelle quali incorrono quando siano ritrovati: e da questa vendita non forzosa, ma volontaria se ne potrà ricavare summa ancora molto considerabile di danaro a beneficio del Patrimonio Reale.

Siegue a dovere discorrere sopra lo Arrendamento del Tabacco, questo presentemente si ritrova affittato per ducati duecentoventiduemila ogni anno, e si vende dallo Arrendamento alla ragione di dodici carlini per ogni libra, quale è di oncie 12, questo soggiace più di ogni altro arrendamento alle frodi de' controbandi, come che più facile ad occultarsi, e gli controbandieri lo vendono a diversi prezzi di sei, otto, et insino a dieci carlini la libra [secondo la maggiore, o minore qualità del tabacco], e lo consegniano a diverse persone che lo portano occultamente per le case, e per li paesi, e per questi se li dà parte del prezzo in mercede: questo tabacco che allo Arrendamento non costa più che sole grana dodici, et al più quindici per libra, alli controbandieri non potrà costare meno di quattro carlini per libra, mentre che pagano la fronda, e la corda in controbando molto più di quello lo paga lo Arrendamento [di quello che costa alla Dogana, ove senza pericolo, e pubblicamente la vendono]: similmente pagano le Persone, che di nascosto lo conducono nelli luoghi ove lo lavorano, e per il lavoro pagano li operarij molto più di quello gli paga lo Arrendamento [han da pagare maggior prezzo di facchini, e maestri, che lo lavorano], per il pericolo in cui soggiacciono delle pene, quando che siano scoperti. Onde se dalla Regia Dogana si vendesse a carlini sei per libra [Sicché quando la M.V. sarà contenta sbassarlo alla ragione di otto carlini la libra per la consegna forzosa, vi haverà l'avanzo di sei carlini e mezzo per ogni libra] cesserebono a fatto gli controbandi, mentre quelli lo averebono da vendere carlini 4 al più la libra, dallo

che non verrebbono a guadagnarci nulla, o molto poco [o pure li sarebbe di perdita], e con pericolo, allo che non li rende conto dover soggiacere, onde si astenerebbono da tal impresa.

E con ciò seguendo lo stesso ordine in dare la consegna forzosa alle Provincie del Regno, Città di Napoli e suoi casali potrebbono darsi due libre per ogni foco alle dodici Provincie del Regno, che importarebbono ottocentomila libre, e quattro libre per ogni foco della Città di Napoli, e suoi casali, e che sarebbono altre quattrocentomila libre, che uniti sarebbono dodici centinaja di migliaja di libre, e queste darle alla ragione di otto carlini la libra, che farebbono uniti novecentosessantamila ducati, per quali si dovrà fare la consegna con lo stesso ordine, che si è detto de' sali, e nel medesimo modo distribuirlo, e per la vendita volontaria oltre la consegna forzosa, donandosi alla ragione di 6 carlini per ogni libra vi si farebbe uno grandissimo smaldo, e vi guadagnarebbe lo Arrendamento, e per lui il Real Patrimonio carlini quattro e mezzo per ogni libra, e con ciò si estinguerebbono a fatto per tutti due gli Arrendamenti Sale, e Tabacco gli controbandi per le sudette ragioni.

Siché si caverebbe dalla consegna forzosa de' sali per li novecentomila tomola alla ragione di carlini dodici per ogni tumolo uno milione, et ottantamila ducati, e dalla consegna forzosa delle dodici centinaja di migliaja di libre di tabacco alla ragione di carlini otto per ogni libra, novecentosessantamila ducati, che uniti sono due milioni, e quarantamila ducati, dalli quali si devono dedurre le seguenti summe; dallo presente affitto che si ha dallo Arrendamento del Sale ducati trecentotrentaduemila cinquecentocinquanta [trecentotrentaduemila duecentocinquanta]; dallo affitto dello Arrendamento del Tabacco altri duecentoventiduemila ducati, dal prezzo intrinseco, che costa alla Regia Corte d'uno carlino per tumolo di sale, per le novecentomila tomola sono novantamila ducati, e per lo prezzo intrinseco, che costa alla Regia Corte di grana quindici per ogni libra di tabacco per le dodici centinaja di migliaja di libre sono ducati cento ottantamila [centocinquantamila], e quando la M.S. si compiacesse di aggraziare questa Città, e Popolo con togliere a fatto le restanti grana diecisette e mezzo della gabella della farina [e ristaurarne la perdita agli interessati], questa importa altre 120 000, che in tutto uniti compliscono la summa di novecentoquarantaquattromilacinquecentocinquanta ducati, quali dedotti dalli due milioni, e quarantamila, rimangono per il Real Patrimonio uno milione, cinquanta-cinquemila quattrocentocinquanta ducati [uno milione, e centoventicinquemila, settecentocinquanta ducati], e questi oltre le quantità, che sarebbono da ricavarsi dalla vendita volontaria alle dette ragioni de' prezzi minorati [quale potrebbe importare molte altre centinaja di migliaja di ducati].

E tanto basti avere rappresentato a V.M. quello, che mi è occorso considerare su di detti due arrendamenti, che sono più universali, e più soggetti alle frodi de' controbandi, riserbandomi in appresso di ciò, che mi occorrerà rappresentare alla M.V., su degli altri arrendamenti, che meno toccano l'universale, e meno stanno soggetti alle frodi de' controbandi.

23 a-b

Sugli abusi e le cattive pratiche introdotti durante il viceregno austriaco nel commercio dei prodotti pastorali dei Locati della Dogana di Foggia, e su come impedirli in futuro.

| C | illiceità / erario, export, concorrenza, import, monopoli, negozianti, prezzi
\\ Dogana di Foggia, Stato Pontificio \\ lana, lanerie, bestiame

23a [1734/10/16 pre] [Giovan Battista Barberj] *Nota per la Regia Doana di Foggia*

[...] E di più, perché l'antico solito si è, che il Governatore di quella Regia Doana, deve stabilire le voci de' prezzi delle lane, e formaggi, intesi primo i Mercanti, e Locati; si è ordinato da' Ministri superiori farsi le suddette voci a prezzi bassi, su 'l motivo, che si vendessero subito le suddette merci, per farsi presto l'introito in Regia Cassa, come se la Regia Corte avesse dovuto comprarsene il pane per mangiare.

Ma tale bassamento de' prezzi non è stato sufficiente a saziare l'avidità di quei Mercanti, li quali vedendo l'appretti si davano a' Locati, per farli pagare, e questi per non tenere le pecore in Puglia nella staggione avanzata di caldo, non potendonele levare, primo di pagare, la pagavano fino a carlini trentacinque meno per cantaro del prezzo già stabilito dal Governatore della Regia Doana, che nel tempo fu in Napoli la Maestà di Filippo V, le lane si vendevano a d. 55 il cantaro, et ora si raggirano circa li d. 35 il cantaro, che negli anni passati si sono vendute anco a meno di d. 30.

Et anco in quel tempo li castrati si vendevano a carlini trenta, e fino trentacinque l'uno, et in questi tempi quallora si giunga a vendersi 16, 17 e 18 pare farsi buono negozio, così anco a proporzione dell'altre specie di animali, siccome sono agnelli, et altri, anco col farsi unione de' Mercanti di varie nazioni, che concorrono, e stanno in quella Città, così per li prezzi delle lane, come degli animali, senza esser-visi dato mai remedio alcuno, siccome si praticava primo, particolarmente per quello possiamo sapere a' tempi nostri, in tempo, che furono al governo di quella Regia Doana li furono Reggenti Guerrero, e Garofalo, con procedersi a carcerazioni, sfratti, et altro, anco con carcerare qualche Locato forte, che tutt'assieme era Locato, e Mercante di lane, et animali, et in questo modo si vedevano mutazioni di negoziare, e si otteneva l'intento, ma in questo tempo non si è badato ad altro, che a cacciar denaro presentaneo, senza considerare il danno ne veniva appresso.

Siccome già si vede minorata di gran lunga quest'industria, per vedersi minorato di più migliaja di pecore il numero di queste, che calano in Puglia, da quel numero ne calavano gli anni antepassati, vedendosi non solo mancare venti, e trenta Locati in ogni anno, per ciascheduna Locazione, ma anco il numero degli animali stessi, poiché ogni uno procura levarsele o tutte, o parte, col venderle, per non poter soffrire tanti interessi, perdite, e trapazzi.

A questi bassamenti de' prezzi vi ha dato una gran causa, e forse è stata la prima, l'ingordicia di quei Ministri, che diedero principio a permettere, che le pecore de'

Romani entrassero nelle montagne di Apruzzo per l'està a pascere, per un picciolissimo utile del Regio Erario nel darne le licenze, il che fé, che vi entrarono, per ragione di esempio, mille pecore de' Romani, e n'uscirono diecemila l'autunno, e con ciò anco li Regnicoli, che stanno a' confini, portavano, e portano a pascere le di loro pecore per l'inverno nel territorio romano, e poi ivi stesso le vendevano, e vendono, e li Romani anno applicato sempre a comprarle, perché stavano ben certi di avere l'erbe per l'està nelle montagne di Apruzzo, senza delle quali non avrebbero potuto mantenere quest'industria, non avendo essi minimo luoco per l'està.

Et altresì ciò ha fatto, che li Locati anno dovuto pagare a più caro prezzo le suddette erbe di età, per causa della competenza con li Romani, in modo, che molte delle volte anno dovuto fare lunghe liti, domandando la prelazione.

Ma il sommo danno, che tal introduzione ha caggionato, si è stato, che col l'aver dato il nostro Regno stesso il comodo a' Romani di porre in piedi, con tanti modi, e varie strade, e di mantenerla, ha fatto, non solo, che questi non anno più bisogno delle lane, et animali di Regno, ma d'avantaggio, nella Romagna, per ordine del Papa, stanno proibiti li panni di Regno, et all'incontro le lane de' Romani entrano in Regno, con tutte le opposizioni, istanze, ricorsi, et assistenza fatta dal fu Signor Duca di Sora, Padre dell'odierno Signor Duca, presso li Ministri supremi in Napoli, e pure non poté ottenervi il remedio a tal sommo inconveniente.

L'altro inconveniente praticato in questi tempi, è stato il permettersi l'introduzione di altre lane straniere per strada di mare, così in Napoli, come nella Provincia di Salerno, per picciol utile della Doana di Napoli, e ciò è pervenuto, per essere Delegato della Doana di Napoli, il Luogotenente della Regia Camera chi doveva invigilare anco per l'interessi della Regia Doana di Foggia, ma ha trascurato l'uno per l'altro, col dire alli ricorsi avutivi per parte de' Locati, che non era vero, che per mare entravano le suddette lane straniere.

Cosa non praticata in altro Dominio, ma in tutti gli altri si procura con ogni rigore, che non entrino merci straniere nelli loro Dominj, o almeno che vi entrino con pagamenti strabocchevoli di dazj per li Forastieri, cioè per le merci de' Forastieri solamente, a sol riguardo, che non possano introdursi, acciò il denaro non esca fuori de' proprj Dominj, ma vi entri, col smaldimento delle merci che produce il Paese proprio.

Ma per dare remedio a tanti mali, potrebbesi [...]

2° Che si proibisca, con tutto rigore l'entrata di pecore, e di ogni altra specie di animali de' Romani in Regno, per qualsisia fine, o pretesto, come pure alli Regnicoli di portare le suddette specie di animali in territorio straniero per qualsisia fine, o pretesto, anco che fusse, per caso di necessità, di portarle a pascere in territorio romano, nella qual necessità potranno portarle in Puglia, e né meno di venderle in Regno a' Romani, né altro, oltre degli agnelli, castrati, et altri animali inutili per la moltiplicazione, colle pene corporali, e pecuniarie a' trasgressori, e solite promesse a' denuncianti.

3° Dello stesso modo, e forma proibirsi l'entrata in Regno delle lane, e panni forastieri di qualsisia sorte, e colle stesse pene, e promesse.

Dovendosi sapere, che li Mercanti de' panni di Napoli, gli anni passati ferono offerta di pagare docati sessanta il cantaro le lane de' Locati, quallora vi fusse la suddetta proibizione per l'entrata delle lane, e panni forastieri, onde appurandosi in questo modo devonsi chiamare tutti li Mercanti de' panni, così di Napoli, come di tutto il Regno, e farli dare le dovute cautele, per l'osservanza del stabilimento, che si farà. [...]

7° Che sia obligato il suddetto Governatore pro tempore, di assistere ogni mattina ben presto, e propriamente all'ora delli contratti degli animali pecorini nella fiera di Foggia, che sarà per quattro, o cinque matine, per l'evitare l'unioni, e conventicole de' Mercanti, siccome faceva il fu Reggente Guerrero, che ne conosceva la necessità, benché fusse di età molto avanzata.

8° Che S.M. confermi tutti li privilegj de' Locati, et ordinarne l'osservanza di tutti li conceduti a' Locati suddetti fin dalla fondazione di quella Regia Doana fino all'ultimo, particolarmente di proibirsi la vendita di tutte le lane di Regno, fino, che non siano vendute tutte le lane de' Locati, e per l'esecuzione di ciò, che si proceda a sequestro delle suddette lane, guardia de' passi, franchizia nel sale, de' passi, doane, scafe, et ogni imunità, et ogni altro.

9° Che per la recognizione delle cause de' Locati si mandi in Foggia un buon auditore, coll'appellazione alla Regia Camera per quello sia giustizia, ma per quello sia ripartimento, et altro a questo attinente, fra' Locati, e per l'esazione Reale da' medesimi, et espedienti economici, e politici spetti ciò al suddetto Governatore pro tempore, il quale debba usare ogni diligenza per l'avanzo de' prezzi delle merci de' Locati, particolarmente per evitare l'unione, e conventicole de' Mercanti, nelli quali casi, abbia la facultà di procedere a carcerazioni, sfratti, et ogni altro, che li parerà espediente.

10° Nel caso, che non si convenisse nel modo di sopra detto circa la vendita delle lane, colli Mercanti di Regno, che primo di procedersi alla voce de' prezzi delle lane, che si chiami tutti li Mercanti residenti nella città di Foggia, a' quali debba domandare, che commissioni abbiano essi per compra di lane, per servirsene per regola nel fare la voce, e dicendoli questi di non avere commissioni, debba farli mandato penale di partirsi subito da quella città, e mandarli in Manfredonia, luoco, ove non possano fare unioni con Mercanti regnicoli nel passaggio per le strade, che questi faranno, per andare nella città di Foggia, per non farli ritornare, fino, che non saranno vendute tutte le lane infondacate in quella città, e fra tanto non apprettare li Locati al pagamento di quello dovranno alla Regia Corte, la quale sta ben cautelata del suo introito, quallora le lane suddette non possono uscire da quella città, senza la passata della Regia Doana, e con ciò non impedire le passate delle pecore alli Locati.

Dovendosi sapere per intelligenza del gran soggetto, che avrà da esaminare que-

sta nota, che li Mercanti, che tengono case di negozio in Foggia, e che fanno ivi la di loro permanenza, essi anno tutte le commissioni da' Mercanti forastieri di Regno per le compre, et a quest'effetto li mandano le merci anticipatamente un anno per l'altro, quali li suddetti Mercanti di Foggia li vendono in credenza, per farvi maggior guadagno, e questi stessi se vedono andare Mercanti di Regno in Foggia per far compra di lane, li dicono, che se ne vadino via, e restano a di loro carico proveder-neli, e ciò è per il fine, che stando essi di stanza, e di casa ivi, aspettano il tempo, che li Locati si vedono più bisognosi di denaro, per spedirsi dalla Puglia, e che vadino a pregarli, che si prendino le di loro lane, et all'ora stabiliscono pagarle tanto meno della voce, e di più di darseli un carlino a rubio, che chiamano per provisione, e di più due, e tre rubj a centinajo di rubj, senza pagamento, che chiamano benediz-zione, e doppo fatto uno, o due negozj in questo modo, dicono essersi fatto in questo modo li contratti in piazza, et ogni uno l'ha da dare, e soggiacere al di loro stabili-mento, e se tal'uno non vuol soggiacere a ciò, o pure doppo fatto il contratto ne an-dasse a dare l'avviso, e farne ricorso al Governatore della Doana, in questo caso non ritrova a vendere le sue lane, né per un anno, né per appresso, con tutto, che chiara-mente si vede, che, benché li Mercanti antichi non negoziavano in tal modo, non ve n'è remasto alcuno, oltre di Farina.

11° Che il Governatore protempore di quella Regia Doana invigili anco, e faccia tutte le diligenze possibili per l'avanzo de' prezzi de' formaggi, e che stabilisca li stessi Regj Pesatori delle lane, per pesare li formaggi di quelli, che portano a consi-gnarlo in Foggia, e per l'avanzo suddetto, che S.M. proibischi l'entrare in Napoli, e Regno formaggi forastieri di Regno di qualsisia sorte, che fussero.

23b 1734/10/27 Stefano di Stefano

S.R.M. / Signore

Si è servita la M.V. rimettermi una nota, presentatale da don Giovambatista Bar-berij, in cui confusamente si contengono molti capi, e generali, e particolari.

Per quanto appartiene alli capi generali di angarie, violenza, inosservanza di Leggi Doganali, pene indebite, ed altri delitti, e disordini, commessi per lo passato dal governo alemano, V.M., non potendo rimediare a quel che già è fatto, si degne-rà ordinare, che per l'avvenire si osservino le istruzioni della Dogana, le Regie Pram-matiche, ed altre Leggi del Regno, e che, servendosi la Regia Corte delle sue ragio-ni, i suoi ministri, ed oficiali non faccino violenze, ed oppressioni: non esiggano pe-ne indebite, e procurino i vantaggi leciti da' Locati, e da' massari di campo.

Per quanto spetta a' capi particolari, a cui V.M. potrebbe, se non le pare altri-menti, dare qualche providenza, si riducono [...]

2. che le pecore, lane, e panni de' Romani non entrino nel Regno; né quelli de' Regnicoli vadino nel territorio romano. Su questo capo i Locati riflettono solamen-te all'utile loro, e non a quello dell'Università, che sono ne' confini, quali col concor-so delle pecore de' forastieri, e de' cittadini vendono a maggior prezzo i loro erbag-

gi; onde potrebbe bastare l'osservanza delle prammatiche, dell'istruzioni, e di altri bandi, con cui si proibisce a' Regnicoli, che non estraggano, ed a' Capitani della Grascia, che non facciano estrarre pecore dal Regno, ed estraendosi, farle tornare colla cautela. La proibizione poi di non entrare lane, e panni del Regno nello Stato della Chiesa dipende dall'alta disposizione di V.M., che rifletterà a ciò, che li conviene praticare col Principe vicino. [...]

4. che non si vendano l'altre lane in Regno finché non siano vendute quelle de' Locati. Questo si trova mille volte ordinato, anche colla guardia de' passi, e col sequestro delle lane di coloro, che non sono Locati; onde potrebbe ordinarsene l'osservanza.

5. che i medesimi Regij pesatori della lana pesino anche i formaggi. Questo potrebbe stabilirsi dal Governatore della Dogana, con pagarsi qualche cosa per ragion della fatica a' detti Regij pesatori, come altre volte si è ordinato, e dagli stessi Locati se n'è trascurata l'osservanza.

E finalmente che si confermino a' Locati tutt'i privilegij, immunità, ed esenzioni, e se n'ordini l'osservanza. Questo dipende dalla minificenza, e giustizia di V.M., che in ciò potrebbe esaudirli, se non istima rimetterlo ad altro tempo opportuno.

24 a-c

Intorno alla pretenzione della Città di Reggio per l'estrazione delle sete sane dal Regno di Napoli.

| C | circolazione / contrabbando, export, prezzi \ Napoli \ seta

24a 1734/10/25 Matteo de Ferrante

S.R.M. / Signore

Si è compiaciuta V.M. con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato delli 12 corrente rimettermi l'acchiusa carta* del comandante della Piazza di Reggio coll'ingionto memoriale* di quella Città, ordinandomi di dover informare la M.S. su del di loro contenuto. Sono pertanto umilmente a rappresentarle, come il sudetto comandante asserendo in detta sua carta di essersi già stabilita colà la tassa de' Regj Fiscali, passa poi a raccontare le miserie di quel Publico causate principalmente dalla proibita estrazione delle sete dal Regno, e soggiunge, che l'unico rimedio del sollievo di quel paese, e dell'interessi della Regal Azienda sarebbe il permettere detta estrazione. E nel memoriale la Città sudetta esponendo la bassezza de' prezzi delle sete, e la total mancanza de' lor compratori, aggiunge che è già quasi inabile a poter sostenere, non che i pagamenti fiscali, ma anche il proprio vivere, per esser ivi l'industria delle sete l'unico sostegno d'ogni cetto di persone, e che sebbene siansi formate le tasse de' fiscali pure non s'abbia potuto ricavare nel libro il pieno di essi,

e s'incontrerà maggior difficoltà nell'esazione per la notoria impotenza di quei Naturali, e supplica finalmente la sua Real Beneficenza di qualche rilascio.

Mi veggio adunque sul proposto assunto nell'obbligo di supplicare la M.S., come l'estrazione delle sete sane dal Regno prima dell'anno 1713 si permetteva liberamente precedente il Regio permesso a chi ne faceva l'istanze col pagamento però de' Regj diritti dovuti all'Arrendamento delle Sete, e della tratta spettante alla Regia Corte. Nel sudetto anno 1713 dal passato Governo Alemano si proibì affatto detta estrazione prima di lavorarsi le sete in questa Città, ad oggetto di poter far vivere li lavoratori di esse che compongono buona parte di questo numerosissimo popolo.

Si è nondimeno da quel tempo in qua sperimentato peggior il rimedio del male, mentre non ostante detta proibizione, ogn'uno si è ingegnato di estrarre le sete in controbando, e con ciò la Regia Corte è remasta defraudata del dritto della tratta, e l'Arrendamento sudetto del dazio che gli spettava, e li Professori, seu lavoratori dell'Arte sudetta son divenuti più miserabili di prima. Ed in oltre si son veduti li prezzi delle sete correre così vili, come pur presentemente corrono, che non arrivano quasi ad uguagliar la spesa, la quale bisogna per la lor costruzione.

Io su questa materia sin dal mese di novembre dell'anno 1732 rappresentai al Conte d'Harrach Viceré all'ora del Regno, ch'avrei stimato bene che si permettesse l'estrazione delle sudette sete sane dal Regno nella forma solita e costumata prima della sudetta proibizione col pagamento del dritto della regia tratta a beneficio della Regia Corte, e di quello dovuto all'Arrendamento, ma che tal permesso si concedesse dal primo di febraro per tutto il mese di maggio di ciascun anno, che sono soli quattro mesi, e gli ultimi dell'anno computandolo dal mese di giugno, in cui comincia a farsi la raccolta delle sete sudette, affinché negl'altri otto primi mesi, coloro che esercitano l'arte della seta potessero comprarne, e provedersi di quella quantità che gli bisogna per il loro uso, mentre in tal maniera l'Arte predetta averebbe il tempo, e modo di provedersi: li prezzi delle dette sete prenderebbero qualche favore: e nelle Calabrie col permettersene nel tempo sudetto la legitima estrazione, per la speranza, che si concepirebbe di ritrovarne qualche prezzo nel tempo sudetto, quei Naturali uscirebbero dall'angustie in cui si veggono di mandar forzosamente le loro sete in Napoli, ove a gran stenti son tenuti venderle a baratto, e senza alcun lucro. Su della quale mia rappresentazione, però non si prese alcuna risoluzione, e sembrandomi l'istesso espediente or proprio, giusto, e del Real servizio della M.S., di questo Publico, e di quelle Provincie, l'umilio alla sovrana sua intelligenza, affinché si serva risolvere lo che sarà del suo Real aggrado, e del suo maggior servizio. Non lasciando di supplicare la M.S., che trattandosi d'un affare assai grave, e delicato, stimeria per maggior accerto, che la M.S., non comandando altrimenti, si compiacesse di sentir pure sopra esso l'Eletto di questo Fedelissimo Popolo, ed il parere del Collaterale.

Rispetto poi alla supplica che ha data la Città di Reggio, per qualche rilascio de' pagamenti fiscali: la M.V. può degnarsi di rimetterla al Tribunale della Regia Came-

ra, acciò intesa essa Università, e il Fisco le faccia giustizia, non comandando però altrimenti la M.S.

4 novembre 1734 Si sentano il Collaterale, la Sommaria e l'Eletto del Popolo.

24b 1735/03/30 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

[...] Ed essendosi V.M. con veneratissimo biglietto per Segretaria di Stato de' 4 del mese di novembre del scorso anno degnata comandarci, che coll'intelligenza di quanto l'avea 'l sudetto Marchese Ferrante rappresentato, la dovessimo informare con ciò che ci s'offerisce, e sembra su tal assunto; siamo in obbedienza de' suoi Sovrani, e Clementissimi ordini a farle colla dovuta umiliazione presente, ch'essendosi l'affare sudetto trattato diffusamente in questo Tribunale, intesi ambedue l'Avvocati fiscali del Real Patrimonio, e consideratosi attentamente il parere sudetto del Delegato dell'Arrendamento delle sete, ci sembra quello molto giusto, ed equo, di niuno pregiudizio alla nobile Arte della Seta, e di positivo, e sommo sollievo a' Naturali delle Provincie di Calabria. Laonde non incontra questo Tribunale alcun riparo, perché la M.S., non comandando altrimenti, si degni ordinare, che si esegua quanto ha proposto 'l Delegato sudetto.

24c [1735/04/11 post] Brancaccio [*a latere*]

Haviendo dicho sobre esta dependencia mi dictamen [33b], con la ocasión de otra consulta [33a], donde se tratava de los inconvenientes, que se experimentan en la nobile arte de la seda, y se pedía un Superintendente; y haviendo puesto debajo la grande comprehención de V.M. que de ninguna manera debía permitir, de que saliesen de este Reyno las sedas sanas, y sin labrarlas, por ser de grande perjuicio así de la real hazienda, y Consignatarios, por conseguirse menos derechos, como del Público, por vivir quasi la quarta parte de esta Ciudad con estos trabajos, por cuyos motivos ha sido muy bien prohibida dicha extracción; y no debiendo hazer fuerza, lo que se dize, que de esta manera salen las sedas de contrabando (lo que yo en dicho mi dictamen también prebino) pues se podría y debía a esto reparar; ni tampoco se verifica, que la pobre Gente de Nápoles, y de Calabria padeze, y no puede pagar las contribuciones, pues no paran las sedas en los Pobres, porque en los lugares de Señorío, se las toman todas los señores, y en las Ciudades reales, se las compran las Personas facultosas; por lo que no se repara con el remedio, que se propone, de permitirse dicha extracción en los últimos quatro meses después de echa la seda, porque los Pobres no pueden tener las dichas sedas inútiles por ocho meses, por todo lo qual me confermo con mi dictamen, de que de ninguna manera se debe permitir la dicha extracción; y debiéndose (como apunté en el mismo) formar por V.M. una Junta de Comercio con Personas prácticas, podría remitirse entonzes esta dependencia a la dicha Junta, para que examinándola bien, consultasse a V.M. lo que será más conbeniente, por resolver después lo que fuere de su real agrado.

Sull'*indoveroso* arresto di merce nemica lecitamente acquistata e trasportata da un suddito pontificio dalla neutrale Ancona alla fiera di Manfredonia, e sulla competenza della Sommaria riguardo ai dazi di proprietà di un arrendamento.

| C | istituzioni / difesa, diritti alienati, import, procedure

1734/11/27 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per Segretaria di Stato in data de' 8 del corrente si è degnata V.M. rimetterci l'ingionto memoriale* di Padron Giovanni Tusi della città di Rimini dello Stato Pontificio, esponendo che portatosi con un suo tartanone nella città di Manfredonia sotto li 21 del passato carico di tavole, chiodi, tele pietre di molino, e sale, coll'occasione della fiera di S. Luca, che ivi si celebrava, l'erano state arrestate dette mercanzie da quel Regio Governatore, impedendone la vendita di esse, su 'l motivo d'esser nate, e fabricate in luogo del Littorale Austriaco, quando che quelle erano state trasportate, ed immesse ne' magazzeni d'Ancona del detto Stato Pontificio molto tempo prima della pubblicazione del regio banno, ed indi comprate, e trasportate dal detto supplicante in detta città di Manfredonia, ed avendo per detto indoveroso arresto patito gravissimo interesse; ha supplicato perciò la M.S., perché si degni ordinare al sudetto Governatore, Ufficiali di Dogana, e Portulano, che li rifaccino tutti i danni, ed interessi sofferti, con esserli lecito vendere dette mercanzie colla stessa franchizia, che dovea godere in tempo della fiera sudetta; e col medesimo biglietto si è compiaciuta la M.V. rimetterci così l'annessa relazione* fattale dal Governatore di detta città di Manfredonia, concernente all'affare sudetto, con cui vien comprovato, quanto dal divisato supplicante vien esposto, come l'acclusa rappresentazione* fatta a V.M. precedente suo Real ordine dal Spettabile Regente Duca di Lauria, colla quale in vista, e del detto memoriale, e della relazione sudetta, conchiude, che stante le precitate merci, non sono state trasportate per conto di gente suddita di Potenza nemica di V.M., ma son venute con imbarcazione neutrale, comprate, e caricate nei magazzeni di Ancona dello Stato Pontificio, nel dominio del quale erano passate, se bene nate fussero in Paese nemico, non poteano venir comprese ne' regij banni, e perciò non essendovi mancanza, o delitto del Padrone, dovea il medesimo in giustizia godere di quel vantaggio, al quale per le leggi del commercio veniva chiamato, e che per l'impedimento predetto, non avea potuto godere.

E si è compiaciuta la M.V. col detto mentovato biglietto comandarci, che sopra tutto la dovesse questo Tribunale informare, collo che se l'offerisce.

E con altro biglietto per la stessa Segretaria in data de' 13 di questo medesimo corrente mese si è servita la M.S. rimetterci l'ingionto altro memoriale* porrettoli da detto Padron Tuzi, supplicando la M.V. di compiacersi d'ordinare per ora di es-

serli lecito di vendere dette mercanzie, e ritornarsene a suo arbitrio, rimettendosi alla Real risoluzione, che V.M. sarà per dare in appresso intorno alla refezione dell'interessi sofferti, e godimento della franchizia; e si degnata la M.S. comandare a questo medesimo Tribunale, che con effetto, e colla maggior brevità possibile faccia l'informo ordinatoli.

In obbedienza adunque di tali veneratissimi Comandi della M.S., siamo, inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, umilmente a rappresentarli, che una volta, che le mercanzie predette, se bene nate in Paese del Littorale Austriaco, eran non di meno prima della proibizione del commercio state immesse nella città di Ancona dello Stato Pontificio, e di là comprate, ed immesse dal detto Padron Giovanni Tuzi di Rimini dello Stato predetto con suo bastimento nella detta città di Manfredonia, né andavano quelle per conto di Persone suddite di Potenza nemica, siccome vien riferito da quel Governatore, e rappresentato alla M.V. dal detto Spettabile Regente Duca di Lauria, non incontra difficoltà questo Tribunale a che possa degnarse la M.V., se non stimarà altrimenti, ordinare al precitato Governatore, che rilasci a detto Padrone Tuzi di nazione neutrale una col bastimento le sudette merci, con esserli lecito di venderle, o riportarsele, secondo meglio li converrà di fare. La franchizia però, che egli pretende di godere in caso di vendita, come se fusse in tempo di fiera, come che riguarda gl'interessi dell'Arrendamento delle Regie Dogane di Puglia, giaché non sono state dette mercanzie vendute in tempo di fiera, si doverà in giustizia intesi i Governatori del detto Arrendamento procedere a quel che sarà giusto, conforme lo stesso potrà praticarsi per l'altra pretenzione, che tiene per la refezione dell'interesse, che asserisce aver sofferto per detto impedimento, di cui ne pretende l'emenda dal detto Governatore, e Regij Ufficiali di detta città.

3 dicembre 1734 Si ordina che Tuzi sia lasciato «en plena libertad», ma non gli si concede la franchigia richiesta; quanto ai danni patiti, Tuzi dovrà ricorrere «en justicia quando lo tenga por conveniente».

26 a-c

Sull'opportunità di proseguire la politica di ricompra dei cespiti alienati e, nel caso, di utilizzare a tal fine il Banco di San Carlo e la relativa Giunta di governo istituiti durante il vicereame austriaco.

| G | istituzioni / diritti alienati, erario

26a 1734/12/20 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

In vista di nostra ossequiosa rappresentazione fatta alla M.S. nel dì 16 del passato mese di settembre su gli ricorsi di don Nicolò Piscicelli, e del marchese don Giu-

seppe di Stefano i quali sollecitavano, che si destinasse Tribunale, a cui potessero essi accudire per ottenere la liberazione delle somme di denaro depositate dal Banco di S. Carlo, nel tempo del Governo passato, in quello della Pietà, vincolate per impiegarsi in compre d'altri effetti in luogo di quei, che avevasi il mentovato Banco di S. Carlo da essi loro ricomprati, stante la sospensione della Giunta, che antecedentemente governava, e dirigeva il sudetto Banco di S. Carlo; si degnò V.M. con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato in data de' 17 del caduto mese d'ottobre comandare, che questa Regia Camera, come Tribunal competente, spedisse i decreti convenienti, e di giustizia, per le sudette deliberazioni; e nel medesimo tempo informasse la M.S. sopra la continuazione di detta Giunta, e ristabilimento del mentovato Banco di S. Carlo, con umiliarle il suo debil dittame.

Quindi in adempimento di tali veneratissimi ordini della M.S., inteso prima l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, siamo colla dovuta umiliazione a farle presente, che per le gravissime necessità della Monarchia sopravvenute fin da' tempi della gloriosa memoria del Re Filippo II, nel corso del Regno, de' Serenissimi Re Filippo III, Filippo IV, Carlo II, ed anche della Maestà del Re Filippo V, Iddio guardi, furono alienate vastissime somme degl'effetti del suo Real Patrimonio, come a dire di fiscali, arrendamenti, ed adoe; e sovente, perché l'urgenze della Monarchia erano gravissime, ed indispensabili, a prezzo assai basso, come specialmente accadde, nel tempo del Re Carlo II, ed appunto quando vi fu la guerra nata dalla ribellione della Città di Messina. In somma tra lo spazio di un secolo, e mezzo furono tante le distrazioni fatte degl'effetti sudetti, che la rendita alienata ascese a più milioni di annuo frutto. A queste alienazioni fatte con strabocchevole danno del Regio Erario, ponendo gl'occhi il Signor Imperadore, e considerando pure le strettezze, nelle quali per lor cagione era, ed è il Patrimonio Reale ridotto, incominciò col consiglio di varij Ministri a meditar il modo, onde a' danni fatti si potesse ovviare. Quindi si rifletté, che più azzioni competevano al Regio Fisco da impugnare sì fatte distrazioni; la prima era quella di dire di loro nullità, a cagione che gli effetti distratti, come fondi, e dote della Cassa Militare, non poteano alienarsi; la seconda di dirne di lesione, e di lesione enormissima; e la terza di riavere, e ricuperare gli effetti medesimi distratti, restituendo a' compratori l'effettivo prezzo da essi sborzato nel tempo che ne fecero le compre, e ciò in vigore del patto di ricomprare espressamente riservato a beneficio della Regia Corte in ogni qualunque alienazione fattane, colle clausole ampie, ed ampissime quandocumque, et nulla data temporis præscriptione. Nulla di meno riflettendo l'istesso Signor Imperadore, ed il passato governo, che se il Regio Fisco usava d'una delle due prime azzioni, e s'incaminava cioè, o per la strada delle nullità, o per quella della lesione, queste erano assai lunghe, se bene potessero poi riuscire più sensibili a' possessori, e più proffittevoli al Regio Erario, già che avrebbon potuto trarre seco col tempo a pro della Regia Corte, la restituzione di parte de' frutti, e con essi l'estinzione, o in tutto, o in parte de' capitali; esse perciò la strada più piana, incapace di opposizioni, e di repliche, e meno, o niente gravosa a' possessori,

qual fu l'esercitare 'l patto di ricomprare gl'effetti sudetti espressamente, ed in ogni tempo riservato ne' contratti delle lor alienazioni, restituendo a ciascun compratore l'effettivo denaro da esso sborzato, e ripigliandosi la Regia Corte, i suoi effetti, senza parlare, anzi con rimettere a ciascuno li frutti percepiti ne' tempi decorsi, e sin al dì della ricompra. Questa strada, come abbiam supplicata la M.S., era piana, ed incapace di qualsivoglia controversia, e replica. Sol difficile, a porsi in pratica, la rendeva la mancanza del denaro bisognevole, a far le ricompre. Ciò dié motivo a fondare, ed erigere in questa città un nuovo Banco, che si denominò il Banco di S. Carlo, il quale fu stabilito, che si dovesse diriggere, e governare da una Giunta composta di varij Ministri, e gli fu data la potestà di prendere ogni danaro da quei, che di lor libera volontà volessero seco impiegarlo, per investirsi nelle ricompre sudette, prefiggendosi a pro di coloro, che v'impiegherebbero il lor danaro, l'annualità alla raggione non maggiore del 4 per cento, e questa precipua, ed effettiva, e franca ed immune da ogni qualunque imposizione; e perché la Gente volentieri s'invogliasse ad impiegare 'l suo denaro col Banco sudetto onde agevolmente si potessero far le ricompre, parve al Signor Imperadore di concedere a' contraenti col Banco medesimo varij privilegij, e prerogative, tra' quali, che queste lor compre non si potessero per qualunque causa sequestrare, che fossero sempre esenti, ed immuni da ogni nuova imposizione, e simiglianti cose, tutte spiegate, ed espresse in una prammatica, che fu pubblicata a 18 marzo 1728 ed in un editto spedito a 15 settembre 1729. Anzi perché il Governo s'avvide, che molto grato sarebbe stato a chi avrebbe dato il suo danaro in compra, il ricevere l'assegnamento in luogo della più facile esazione dell'annualità spettante, pur questa col sudetto editto dell'anno 1729 li fu accordato, e fatto sopra la rata della dote di Cassamilitare, che il Real Erario della M.V. possiede su dell'Arrendamento dell'oglio, e sapone, che in parte fu da questa Regia Camera al sudetto Banco di S. Carlo, ceduta, ricevendosi in escambio dal Banco sudetto altre tante annualità de' fiscali, che aveasi già ricomprata. Onde avvenne, che con ducati centocinquantamila, i quali tra il corso d'un anno, e mezzo somministrò il Governo passato al Banco sudetto, e con certe altre somme impiegate da' particolari col Banco stesso alla sopradetta raggione del quattro per cento, si ricomprò il sudetto Banco di S. Carlo, tante partite di fiscali, che negl'ultimi tempi del passato Governo, gli davano già la rendita d'annui ducati trentatremila incirca, senza aver altro peso, che di pagare annui ducati duemila incirca a' particolari, che aveangli dato il lor danaro, oltre ai salarij per altro assai lievi, che si corrispondeano agli officiali necessarij per l'amministrazione, e governo del Banco sudetto; de' quali annui ducati 33mila incirca, ne fu poi d'ordine del Signor Imperadore alienata la maggior parte, sicché al Banco rimase l'annua rendita di ducati quindicimila, i quali per la sospensione della Giunta, e del Banco sudetto si esiggon presentemente da questa Regia Camera.

Premessi ora, e stabiliti questi fatti, che abbiam stimato nostro dovere umiliare alla Sovrana intelligenza della M.S., chi può mai metter in dubbio, che le ricompre, le quali negli ultimi anni facevansi dal mentovato Banco di S. Carlo, sieno giustissime,

necessarie al ristabilimento del Regio Erario, e giovevoli a' Popoli, i quali senza dubbio quando l'Erario sta esausto, soffrono, e soffrir debbono maggiori pesi. Il patto di ricomprare i sopradetti effetti della Regia Corte alienati, e distratti, sta espressamente convenuto, e riservato in tutti i contratti fatti delle loro alienazioni. La Regia Corte lo cede tutto di a' particolari, che da' possessori comprano simiglianti effetti, ed a fin di estinguere le ipoteche forse contratte sopra le partite che comprano, usan della cautela, che si fan cedere dalla Regia Corte il jus che le compete di ricomprarle in vigore del sudetto patto, che di nuovo, e sempre la Regia Corte si riserba, e poi ricomprano, ed in conseguenza l'esercita già la Regia Corte a comodo altrui; onde con maggior ragione, e senza dubbio alcuno, è da conchiudersi, che possa, e debba la Regia Corte esercitarlo per conto suo.

Ma S.M. cessa su questo assunto ogni qualunque ombra di esitazione col riflettere, che la Regia Corte facendo queste ricompre, ed esercitando questo patto per conto suo, non fa una cosa forse nuova, ma una cosa praticata, ed osservata in tutti i tempi, e sempre che ha avuto il modo, ed i mezzi, siccome senza ripetere gli esempi da tempi più antichi, ne abbiam fresche le memorie di varie ricompre fatte tra gl'anni 1722 e 1727 mentre eran Luogotenenti di questa Regia Camera i quondam Reggenti Duca Crivelli, e Duca Giovine; sicché l'uso del sudetto patto di ricomprare, e le ricompre, che nel tempo del passato Governo si fecero dal Banco di S. Carlo per mezzo della Giunta, che lo governava, egli è certissimo che furono giustissime, necessarie al mantenimento del Regno, utili a' Popoli, ch'ove il Regio Erario si ristabilisce, e rinforza, non soggiacciono a nuovi pesi, e convenienti agli stessi possessori, contro de' quali avrebbe potuto forse il Regio Fisco sperimentare azzioni più loro nocive.

Giusti, e convenienti pur furono, e sono i privilegj, de' quali il Signor Imperadore freggiò i contratti, che col Banco sudetto si faceano per invogliare la gente a dargli il suo denaro, mentre se ad ogni persona privata, che prende danaro sopra i suoi beni, lice accordare, a chi dà il danaro, quei patti, che stima, molto più ciò è lecito ai Principi specialmente quando le prerogative che accordano niente offendono la raggion pubblica, o quella del terzo, come sono le immunità da' nuovi dazij, ed esenzioni, e le cose tutte, che nella sudetta prammatica, et editto si contengono. Onde per tutti i versi noi conchiudiamo, che la continuazione dell'opra, o sia incumbenza ch'avea il Banco sudetto come giusta, necessarijssima al ristoramento del Regio Erario, ed utilissima a' Popoli sussiste, e per ogni dritto debbesi mantenere, ed osservare.

Nulla di meno come che il sudetto nome di Banco, e l'erezzion della Giunta, che 'l diresse nel tempo del passato Governo fu mal intesa in questo Regno, noi per maggior accerto del Real Servizio, siam di sentimento sottoposto sempre all'accertatissima Sovrana deliberazione della M.S., che possa la M.V. degnarsi di confermare la sospensione già fatta di detti Banco, e Giunta, anzi affatto tali nomi di Banco, e Giunta abolire, e supprimere; però che nel medesimo tempo per sovenire ai gra-

vissimi bisogni del Regio Erario, e in conseguenza de' Popoli, e perché la raggione, e la chiara giustizia, che assiste al Regio Fisco in un affare il più importante della vostra Real Corona, e da sé chiaro, e manifesto, non resti punto pregiudicato, si debba la M.S. degnare con special dispaccio ordinare più cose.

La prima: che le ricompre degl'effetti sudetti, le quali nel tempo del Governo passato faceansi dal Banco di S. Carlo, per mezzo della Giunta all'or destinata, debbansi da oggi avanti fare, come si facevano ne' tempi andati, da questa Regia Camera la qual n'abbia a tenere un conto particolare, denominandolo: Patrimonio particolare della M.S., e che in nome di detto Patrimonio particolare della M.S. si facciano le ricompre sudette.

La seconda: che questo Patrimonio particolare di V.M. sia diretto, e governato da un de' Presidenti di questa Regia Camera, col nome di Commissario siccome si diriggono tutti gl'altri effetti del Real Patrimonio da' Presidenti che ne sono Commissarij, il qual Presidente Commissario debba destinarsi, o dalla M.S., o dal Capo di questo Tribunale, e coll'intervento dell'Avvocato fiscale attenda alle ricompre sudette, ed ove occorra intorno ad esse cosa di rimarco, ne facci parola in questo Tribunale, come prattica ogn'altro Presidente Commissario.

La terza: che gl'annui d. quindicimila incirca i quali possedeo di rendita il Banco sudetto di S. Carlo, restino per ora per dote, e fondo di detto Patrimonio particolare, acciò con essi si continuino con tutta la prudenza a far le ricompre degl'effetti sudetti alienati, e distratti col patto di potersela la Regia Corte ricomprare, e l'istesso si prattichi cogl'altri frutti degl'effetti, che si ricompreranno.

E la quarta: che a beneficio di coloro i quali di lor libera volontà contrattaranno col detto Patrimonio particolare della M.S., e gli daranno danaro a cenzo vincolato per far dette ricompre, siccome a tutti i contratti che essi faranno col detto Patrimonio particolare della M.S., si degni V.M. concedere gli stessi privilegij, esenzioni, e prerogative, che si contengono nella sudetta prammatica publicata a' 18 marzo 1728, e nell'editto de' 15 settembre 1729.

E ciò è quanto in adempimento de' Reali ordini della M.S., e per accerto del suo Real Servizio ci occorre farle colla dovuta umiliazione presente.

26b 1736/01/28 Real Camera di Santa Chiara

Sagra Real Maestà / Signore

Ha con tutta la più seria, e maggior riflessione esaminata questa Real Camera di S. Chiara in esecuzione de' sovrani comandamenti della M.V. l'inchiusa copia di consulta del Tribunale della Regia Camera della Summaria per la ricompra degli effetti alienati del Real Patrimonio, che prima faceasi dalla Giunta, e Banco di S. Carlo; e come che in tali reali ordini spediti per Segretaria di Stato in data de' 30 dicembre 1734 per l'esame di tal consulta venne prescritto al fu Collaterale, ed ora a questa Camera, che dovesse considerare, e riflettere, se nella prattica di eseguirsi ciocché proponea il Tribunale della Camera della Summaria, s'incontrava contradizzio-

ne alcuna di ragion di Stato, ch'avesse preponderata all'utile, che dimostravasi per i suoi reali interessi; a questa Camera di S. Chiara perciò s'apre maggior libero campo ad esporre alla M.V. con la notizia de' fatti addivenuti tutto ciò, che su tal importantissimo affare ha considerato in ragion di Stato, e di Giustizia, sicché ha stimato doveroso tener presente in tal esame gli ordini reiterati del passato Governo per la ricompra de' sudetti effetti, l'istanza formata in molti capi della Diputazione de' Capitoli di questa Città, ch'opponesi a tal ricompra, le leggi, i privilegj, e le immunità concesse al detto Banco, e tutto ciò, che nel fu Collaterale trattossi nel di lui nascere, ed eseguire.

Propone ora dunque coll'inchiusa consulta il Tribunale della Regia Camera della Summaria (dopo aver rappresentato il motivo, per cui si fondò il nuovo Banco di S. Carlo, che si fu quello di ricomprar gli effetti alienati del Real Patrimonio) ch'attento il nome di tal Banco, e l'erezione della Giunta furono mal intesi in questo Regno, la M.V. possa degnarsi di confermar la sospensione già fatta del Banco, e Giunta, anzi affatto tali nomi abolire, e supprimere, con farsi da esso Tribunale la ricompra de' sudetti effetti, destinando un suo Presidente, ed il suo Avvocato fiscale, i quali abbiano a diriggere tal affare col nome di Patrimonio particolare di V.M., concedendosi a' contratti quei stessi privilegj, esenzioni, e prerogative, concesse al detto Banco di S. Carlo.

Su 'l qual proposto metodo ha considerato questa Camera di S. Chiara, che sebbene il Tribunale della Regia Camera si fa carico degl'inconvenienti del Banco, fino a valersi dell'espressione, ch'il di lui nome, ed erezione furono mal intesi in questo Regno, onde supplica la M.V. di confermarne la sospensione, ad ogni modo togliendo ora solamente l'aspetto della superficie del nome del Banco, mutandolo in quello di Patrimonio particolare di V.M., propone poi in sostanza tutto quello, che faceasi dalla Giunta, e Banco di S. Carlo, fino a voler godere quei stessi privilegj, di cui era munito il Banco, anzi propone un modo più ristrittivo del primo, poicché reggendosi tal Patrimonio con l'istesse leggi, privilegj, e metodo del Banco da un Presidente di Camera, e dal suo Avvocato fiscale, egli è il dire, che siccome per lo passato dipendea dalla volontà del viceré, e Governatore del Banco il far le ricompre su quegli effetti, che ad essi loro piaceano, oggi abbia a dipendere secondo il proposto sistema dalla volontà, ed arbitrio di due soli ministri, ancorché d'ogni eccezione maggiori, il ricomprar gli effetti di quei Possessori, che riesca loro in grado, potendosi perciò comprendere esser questo metodo, mutato unicamente nel solo nome, l'istessa idea di ricomprar universalmente gli effetti di tutti, il che recherebbe quel disconsuolo agl'interessati, che il cennato Banco in erigersi recò universalmente, il qual disconsuolo non nacque già dal nome del Banco, ma dall'idea, dal metodo, e da' privilegj di esso; poicché sebbene allora non vi fosse stato niuno, come non lo può essere ora, ch'ardisse impugnar la facoltà (essendo ella inconcussa, ed incontrastabile) al Regio Fisco di ricomprare quegli effetti del Real Patrimonio già alienati con l'espresso patto di ricomprare, ed ove il patto non sia stato rimesso, o ceduto con titolo oneroso;

nulla però di manco considerarono allora i Possessori di tali effetti, che da tal universale, e sollecita ricompra ne nascea il loro depauperamento; imperoché restituendosi ad un tratto a' Possessori il capitale di quelle partite, che ora dan frutto considerabile, e lasciandoseli quelle, che poco, o nulla dan di rendita, né avendo ove impiegare il lor danaro prontamente per ritrarne frutto eguale, e corrispondente, venivano ad esser obbligati per vivere andar consumando il capitale restituitoli, e fra pochi anni rimaner miseri, o lasciarlo in poter del Banco istesso, contentandosi del quattro per cento; il che se cagionava amara sensazione per l'interesse particolare di quelle private famiglie, che venivano esposte colla ricompra delle partite da loro possedute a soffrire il danno, e le angustie, che tal cambiamento, e sistema di vivere dovea partorire; molto più doloroso sembrava per le conseguenze, ch'avrebbe portata la ricompra di quelli effetti, che si posseggono da tanti luoghi Pij, addetti ad opere estrinseche, solenni, e cospicue di pietà, le quali, o si sarebbero affatto estinte, o molto diminuite; e nascendo perciò da tali ricompre l'estinzione di quelle pubbliche opere pie, come sono il curar gl'infermi, il nudrir gli abbandonati bambini, il sovvenir vedove, pupilli, e tante oneste famiglie in povertà ridotte, che da' luoghi Pij si fanno a gloria di Dio, ed a cristiano vantaggio de' Cittadini, l'incremento si rendea più commune, oltre di che dipendendo il mantenimento degli Artefici, della minuta Plebe, ed anco di molti ordini, che Civili si appellano, dal comodo, e dall'annue rendite de' ricchi, nobili, e benestanti, i quali colle spese, che far sogliono, dan loro da vivere, non si restringea l'amarezza, e 'l danno a' soli Possessori degli effetti, ma per consenso s'insinuava, si distendea, e toccava l'universale de' Cittadini, come accadde nell'anno 1647, quando si estinsero, e si abolirono le gabelle, che la Plebe istessa dovette supplicare, perché si reimponessero per metà, a riserba di certe poche, che sarebbero state gravose alla povertà, per aver conosciuto, che la miseria de' Possessori rendea il Popolo intiero, e principalmente il più basso affatto miserabile, e mendico. Considerarono eziandio essi Possessori, che sebbene eransi alienati i corpi del Real Patrimonio per l'urgenze seguite di guerre, gli avea però questa Città, e Regno rimpiazzati nell'anno 1713 per dote della Cassa militare con nuove imposizioni in docati 475mila annui; che la Giunta in ricomprare tali effetti, non avrebbe, come non ebbe, la considerazione di bonificarli tutte le decime, transazioni, ed altre somme prese da tempo in tempo dalla Regia Corte sopra tali effetti a titolo d'imprestanza; che i privilegj, e le immunità concesse al Banco facean, che gl'inimici potean con franca mano riscuotere i lor danari esistenti in questo Regno, e 'l non poter sequestrare i danari in tal Banco era un asilo ai debitori di non pagare in niun conto i lor chiarissimi debiti, oltre dell'impedimento, cui aveano i Padroni di potersi valere de' danari, che ad essi loro si restituivano dal Banco, poiché fin tanto, che si esaminava, se quelli eran liberi, o vincolati, il quale esame doveasi fare da Governadori del Banco, ne venia che frattanto i Possessori perdeano i frutti, e non potean servirsi del capitale, ed il Banco ritenea presso di sé il capitale, ed esiggea nell'istesso tempo il frutto delle partite ricomprate.

E benché la Diputazione de' Capitoli di questa Città riflettendo a questi, ed altri motivi si fosse a tal erezzione del Banco allora opposta, rappresentando in varj capi i riferiti, ed altri disordini, ed inconvenienti, che nella di lui esecuzione sarebbero derivati, e dal fu Collaterale si fussero conosciuti alcuni di essi insussistenti, non si lasciò però fin da quel tempo di conoscere, e considerare, che l'idea di ricomprare generalmente, ed in un tratto gli effetti alienati, ch'ora dan frutto maggiore delle solite, e correnti compre, avrebbe recato i divisati, ed altri inconvenienti, e per conseguenza se fosse stato in grado di consigliare, non si sarebbe tralasciato di rappresentare, che tali ricompre si fossero dovute fare insensibilmente, e con altro metodo; ad ogni modo però, come che tal materia venne affatto risolta, e precisamente comandata, fu d'uopo allora ubbidire, ed eseguirla tale, quale venne prescritta.

Dalla considerazione delle passate cose viene ora questa Real Camera a conchiudere, che il metodo proposto dal Tribunale della Regia Camera, mutato solo nel nome, ed essendo in sostanza l'istesso del Banco di S. Carlo, anzi più ristretto, come fu cennato di sopra, va ad incontro a' già riferiti inconvenienti, e non si sfuggono le divisate amarezze, né si consegue l'idea, che tal nome del Banco resti affatto suppresso, ed abolito. Perciò questa Real Camera di S. Chiara non incontra riparo, che si facciano le sudette ricompre, poicché il patto di ricomprare egli è incusso, certissimo, ed incontrastabile a pro del Regio Fisco, anzi stima, che praticandosi con carità, ed insensibilmente giovi allo Stato, ed all'Erario il porle in uso, perché quello, adattandosi i Popoli ad impiegare il danaro altrove, ed in commercio, fiorirà più, e si renderà più opulento; e questo aumenterà le sue rendite, se non tanto, quanto si esagera, almeno di molto col presente sistema; crede solamente, che il metodo, con cui si propone doversi far le ricompre non sia del servizio della M.V., perch'essendo lo stesso, che quello praticato dal Banco di S. Carlo vada incontro a quelli stessi inconvenienti, che si considerarono per lo passato. Nel secolo trascorso furon dati dalla gloriosa memoria di Carlo II gli ordini per tali ricompre, ma li depositò all'arbitrio, e prudenza del viceré, ben conoscendo quel religiosissimo Principe il passo duro nel farle prestamente, ed universalmente; sicché questa Real Camera è di sentimento, umiliandolo alla sovrana intelligenza della M.V., che non s'impedisca alla Regia Camera della Summaria l'usar quella facoltà di ricomprare gli effetti alienati del Real Patrimonio per lo passato praticata, ma per affatto estinguere la prima, e principal idea di universalmente usar tali ricompre, e per isfuggir quanto si possa quel sistema dal Banco di S. Carlo già tenuto, possa la M.V. degnarsi di abolire la detta Giunta, e Banco di S. Carlo, ordinando nell'istesso tempo, che a coloro, i quali contrassero col detto Banco, restino fermi i lor contratti per osservanza della pubblica fede. Insinuare a voce, e non già in iscritto al Luogotenente della Camera della Summaria, ed al suo Avvocato fiscale, che la Camera della Summaria usi della sua facoltà nel far le ricompre de' sudetti effetti, come già praticò prima dell'erezzione del Banco, udendo quel Possessore, da cui si farà la ricompra ne' termini di giustizia in quelle eccezioni, che proporrà, facendole insensibilmente con Epichea,

quietamente, ed a poco, a poco, badando specialmente a farle con geometrica proporzione, cioè non toglier tutto ad uno, né lasciar tutto ad un altro, con non ricomprar per ora da quei luoghi Pij, i quali sono addetti all'esercizio dell'opere pie, che sono di tanta gloria a Dio, e di tanto vantaggio a questa Città. Non lasciando nell'istesso tempo questa Real Camera di far anche presente alla M.V., che l'utile di tali ricompre non sia in quella somma, che si giudica, poiché sebbene di somma considerazione, e di gran momento siano le partite degli arrendamenti, e fiscali, alienate dalla Regia Corte; ad ogni modo non potrà, e non dovrà tutte l'istessa Corte ricomprare, mentre a riguardo di molte partite d'arrendamenti, dalle quali la Regia Corte grandissimo vantaggio ritrarrebbe coll'esercizio del patto di ricomprare, per esser notabilmente cresciuto il lor frutto, incontra il Regio Fisco l'ostacolo delle transazioni fatte in tempo del Governo passato, medianti le quali, essendosi dagli Arrendamenti pagate alla Regia Corte somme considerevoli, da questa si cedé, e rinunciò al patto di ricomprare, che le compete su di quelle. Rispetto poi di moltissime altre partite d'arrendamenti, e fiscali non torna conto alla Regia Corte d'esercitar il patto di ricomprare per esser queste molto deteriorate, non dando frutto corrispondente al capitale, per cui furono alienate; ed in quanto alle partite alienate in tempo del felicissimo dominio di S.M. Cattolica, come che i loro Possessori, e Compratori furono nel passato Governo obbligati di pagare al Regio Fisco per transazione la somma de' docati 300mila, affinché quelle fossero rimaste ferme, oltre delle spese da essi loro sofferte, ed esazioni anche fatte, oltre la sudetta summa prima di togliersi il sequestro, si avrebbe da esaminarsi in giustizia, se dovendosi ricomprare tali partite, si debba a' medemi oltre del prezzo pagato in tempo della compra, e dell'acquisto, bonificar la rata pagata per detta transazione, e spese. E quantunque in tempo del Governo passato le partite, che si ricomprarono dal Banco di S. Carlo fossero state tutte di quelle alienate in tempo del glorioso dominio di S.M. Cattolica, e si fosse dal detto Banco sodisfatto solamente il primo prezzo pagato da' Compratori senza bonificar loro le somme sodisfatte per detta transazione, e spese, forse valendosi dell'esempio di ciò ch'erasi praticato anni prima dalla Regia Camera istessa, precedente appuntamento del Collaterale di quel tempo, dovrà nondimeno la M.V. risolvere in giustizia, se abbia a praticarsi di presente lo stesso, volendosi ricomprare l'accennate partite.

Questo dunque è il debil parere di questa Real Camera, nudrito, e derivato da quel zelo, a cui la costringe l'obbligo di un fedelissimo vassallaggio, e da quel forte amore a cui è tenuta per lo real servizio, e per la gloria della M.V.

19 marzo 1736 Si ordina a Matteo de Ferrante di riferire riservatamente sulle due consulte; si danno ordini non specificati anche a Brancaccio.

26c [1736/03/19 post] [Matteo de Ferrante] (*resumen*)

Don Matheo de Ferrante, satisfaciendo a la orden de V.M. para que reservadamente informase sobre consulta de la Cámara de la Summaria, y representación

que en su vista hizo la de Santa Clara, acerca del modo en que de oy en adelante se deverán hacer las recompras de los efectos alienados, o separados del Real Patrimonio, que en tiempo del Gobierno pasado se hacían por el Banco de San Carlo, dice:

Que no duda la primera consideración de la Cámara de Santa Clara de que siempre que la Regia Corte, usando de su expresa facultad en las ventas, ha querido hacer alguna recompra de efectos del Real Patrimonio separados, y particularmente quando en tiempo del pasado Gobierno se instituyó el Banco de San Carlo, ha causado summo sentimiento a los possessores por que les venía a faltar el pingue fruto de los capitales pagados, y que han propuesto muchas lamentaciones, y querellas, figurando para sostenerlas inconvenientes, y desórdenes, no dejando de darlas fuerza con sus recursos la Diputación de Capítulos de esta Ciudad; pero que esta poca satisfacción de los possessores, sus querellas, y expuestos desórdenes se tuvieron siempre por injustos, poco subsistentes, y vanos.

Lo primero por que habiendo la Regia Corte separado los efectos de que se trata con el pacto expreso de poderlos recuperar siempre que lo tuviere por conveniente, a menor precio del de su justo valor, por que quien compra con el pacto de dever revender, paga siempre menos, como podía, ni puede la Regia Corte perjudicarse en la acción de recomprarlos, que le produce el mismo contrato de la venta, y deshacerse de la porción del justo precio, que dejó al comprador en recompensa del pacto de recomprar, que se reservó.

Lo segundo por que los referidos efectos no han estado separados de siglos atrás, sino apenas del principio del corriente, o último tiempo del pasado siglo, y que antes de hacerse semejantes distracciones con tanto detrimento, no se experimentavan las miserias y pobrezas decantadas entonzes, y ahora; cada uno vivía con la misma decencia, y lustre que ahora, y se hacían las mismas obras pías que oy se hacen, ni faltava a quien tenía dinero modo de aplicarlo con ganancia, sino tan pingue, y excesivo como lo que han tenido en los efectos distraydos del Real Patrimonio, justa, y razonable.

Que también se conoce insubsistente la consideración de la Cámara de Santa Clara del remplazo hecho por esta Ciudad, en los primeros tiempos del pasado Gobierno, a la Regia Caja Militar, con la nueva imposición de 475mil ducados anuales, por que con este motivo no se le puso la dura ley de no dever recomprar los efectos, con el pacto ya dicho, ni jamás pensó la Ciudad en impetrar a los possessores de tales efectos el especioso donativo de la remisión del pacto de recomprarlos, además de que no siendo oy suficientes los fondos del Real Erario a mantener la Casa Real de V.M. y el Reyno, no puede haver razón para que se graven los Pueblos de nuevas imposiciones, y deje la Regia Corte de usar de sus razones, con las cuales a ninguno perjudica, y quita solamente a mui raro el modo de enriquecerse.

Que se conoce del mismo temperamento la consideración de que, el Banco de San Carlos, en habiendo de hacer la recompra no bonificaría a los possessores la

Décima, u otra cantidad tomada por la Regia Corte con título de impronti, o préstamo, por que la Décima, y otras imposiciones se han exigido solamente en este Reyno en los cassos de necesidad, en los quales es evidente que los Pueblos deven prestar nuevos, y extraordinarios tributos al Príncipe, y aunque estos ordinariamente se reciben con título de préstamo, esto se reduce a mera formalidad, que no produce obligación de deverse restituir, como manifiesta la experiencia de muchos siglos de que no se haya restituido la más mínima cosa.

Que en quanto al punto de que concediendo al Banco los privilegios que se le acordaron, y entre ellos el de no poder el dinero en el depositado subjacer a sequestro, o confiscación, se abilitarían los enemigos a extraher del Reyno todo el dinero que en él tienen: con la pragmática publicada en 18 de marzo de 1728 en virtud de la qual se siguió la erección del referido Banco, y con el § 2 si bien se estableció que no pudiese el dinero en el depositado, las compras, y créditos pertenecientes a ellas, ser nunca sequestrado, ni confiscado, por qualquiera causa, o delito: de ninguna manera en el mismo § se hizo esta determinación general, ni se exceptuaron los casos de lesa Majestate Divina, y humana, por lo qual el que incurriese en este delito quedaría exceptuado del goce del privilegio referido, y que si en el subsecuente § 4 se ordenó que los Forasteros no pudiesen padecer sequestro, y confiscación de su dinero, y créditos, que depositasen en dicho Banco, y adquiriesen con ello, por qualquiera motivo, y ni aun con el de rompimiento de guerra con el Príncipe de quien fuesen súbditos, o a quien sirviesen, y que assí ellos, como sus Procuradores pudiesen extraherlo, y remitirlo a sus principales libremente aun a los Dominios del Príncipe enemigo, siendo notorio que esta prerrogativa acordada al Banco a fin de atraher los concurrentes, ningún perjuicio puede ocasionar al Reyno.

Que de igual insubsistencia se reconoció la consideración del assilo que se daría a los deudores, de no pagar a sus acrehedores, con el otro privilegio que se acordó al Banco, de no poderse sequestrar el dinero empleado, o depositado en él, por ser evidente que quando el acrehedor no encuentra efectos de su deudor de que cobrar, tiene la acción a molestarle en la persona, y que no se reduce a esta mortificación el que tiene modo de pagar.

Que la última consideración de que deviendo los Governadores del Banco de San Carlos reconocer, y examinar si el dinero que se restituiría a los possessores deviese pagárseles libre, o vinculado, se emplearía en esto mucho tiempo, y mientras tanto gozaría el Banco el fruto de la partida, y se retendría el capital: se tuvo por de igual valor, e insubsistencia, pues si huviesse de ser válida, ninguno podría exercitar el pacto de recomprar los efectos, que huviesse separado de su domicilio, por que cada uno deve hacer este discernimiento para su cautela, y no exponerse a pagar el capital dos, o más veces, sin que por esto se entienda el que se haya de retardar el uso del pacto de recomprar.

Que justamente la Corte de Viena, teniendo presentes todas las antecedentes re-

flexiones, y despreciando los recursos de los poseedores, que apoyó la Diputación de Capítulos de esta Ciudad, hizo que el Banco se erigiese, y mantuviese por el término de seis años.

Que la Cámara de la Summaria atendiendo al estado presente del Real Patrimonio, y del Reyno ha tenido por conveniente que las recompras se hagan por la misma, en la conformidad que se hacían en tiempo antiguo, y que en esto conviene la Cámara de Santa Clara.

Que a este efecto ha propuesto se denomine Patrimonio particular de V.M., y no ya Junta, o Banco de San Carlos, y que se dirija, y gobierne por uno de los Presidentes con el título de Comisario, pues deviendo ser muchas, y continuas las recompras es necesario un Ministro Diputado, que tenga particular vigilancia.

Que la Cámara de Santa Clara dice, que habiéndose governado el Banco de San Carlos por lo pasado por muchos sugetos, no conviene que ahora haya dos solos Ministros, que son el Comisario, y el Abogado Fiscal; pero que sobre este inconveniente la Cámara de la Summaria dice, que quando ocurra cosa de consideración, el Presidente Comisario la proponga en su mismo Tribunal, como se hace con qualquier otro negocio.

Que finalmente propone la Cámara de la Summaria, que a favor de aquellos que de su libre voluntad contrataren con el referido Patrimonio particular de V.M. y le diesen el dinero a zensu vinculado para hacer tales recompras, como también al de todos los contratos que se harán con el mismo Patrimonio particular, se digne V.M. acordar los mismos privilegios, exempciones, y prerrogativas, que se contienen en la referida pragmática publicada el año de 1728 y en el edicto de 15 de septiembre de 1729 para más animar a la gente a contratar con la Regia Corte, y que esta haga las recompras, de cuya concesión ningún daño puede ocasionarse a los poseedores de los efectos, al Reyno, ni a los privilegios, y si beneficio a los Reales intereses de V.M. y los del Público.

Que el método propuesto por la Cámara de la Summaria, de qualquiera de las maneras le parece mui digno de ponerse en execución; y que por si a V.M. agradare más el de la Cámara de Santa Clara, representa los siguientes inconvenientes que de su observancia se experimentarían, y el modo de minorarlos.

Que en primer lugar propone la Cámara de Santa Clara deva abolirse la Junta, o Banco de San Carlos; pero que todos los contratos hechos por lo pasado en él devan quedar válidos, y firmes; y que así como la Cámara de la Summaria nada ha representado sobre este punto, tampoco a él se le ofrece que decir.

Que propone así mismo deva insignuarse a voz, y no por escrito, al Lugarthiente de la Cámara de la Summaria, y al Abogado Fiscal, que la misma Cámara use de su facultad para hacer las recompras, como se practicava antes de la erección del Banco, oyendo en términos de justicia a los poseedores, en las excepciones que propusieren; cuyo punto dice no se le ofrece dificultad en que así se observe; pero que las órdenes deviesen darse por escrito, y no de palabra, como propone la Cámara,

por la razón de que siendo incontrastable el derecho que tiene la Regia Corte a hacer las recompras, no se les daría crédito por la gente si se insignuasen a voz, como inclinada siempre a contrastar toda razón Fiscal.

Que la otra proposición de la Cámara de Santa Clara de que las recompras se hagan poco a poco, y sin quitarlo todo a uno, ni dejarlo todo a otro, no puede observarse en práctica sin una inmensa fatiga, ni sin ocasionar grave dispendio a los poseedores con los innumerables contratos; y que el modo propio, y justo le parece sería el de que primeramente se recompren los efectos separados en tiempo del Dominio de S.M. Católica según el orden de la distracción, empezando por el primero, sin usar parcialidad con ninguno hasta el último, después los del Dominio del Señor Carlos segundo, y subsecuentemente los de los tiempos de los serenísimos Reyes Antecesores de V.M. observando también en todos el mismo orden de la distracción, y que de esta manera ninguno tendrá de que quezarse.

Que así mismo dice la Cámara de Santa Clara, que por ahora no se recompren los efectos de Lugares Píos, que se emplean en obras del servicio de Dios, hasta que se hayan concluido las recompras de los de seculares, y el expresado Ferrante no solo se conforma con esto, sino que es de dictamen que con efecto no se hagan, ni aun entonzes, las de los referidos Lugares Píos.

Que últimamente propone la Cámara, que de estas recompras no se sacará aquel grande útil que se espera, por la razón de que muchos Arrendamientos de frutos crecidos obtuvieron de la Regia Corte, en tiempo del Gobierno pasado, la retrocesión del pacto de recomprarlos con el desembolso de su precio; y que habiendo los compradores de las partidas separadas en tiempo del Dominio de S.M. Católica convenido en una transacción de 300mil ducados en tiempo del pasado Gobierno, se habrá de examinar por términos de justicia, si se deberá restituir a los mismos la rata pagada por dicha transacción, además del precio del tiempo de la adquisición, como también las varias Décimas, que con título de préstamo ha exigido la Regia Corte en diversos tiempos; y sobre este punto dice el expresado Ferrante, que el útil será considerabilísimo, por que los efectos separados importan inmensas summas, y que así como no enuentra reparo de que se remitan a justicia las transacciones hechas en tiempo del pasado Gobierno, con algunos Arrendamientos, a quienes se cedió el pacto de recomprarlos, a fin de examinar el derecho que compete al Regio Fisco de impugnarlo, le parece también que los poseedores de las partidas separadas en tiempo de S.M. Católica que subjaccieron en el pasado Gobierno a la transacción de 300mil ducados no podrán, al tiempo que se les harán las recompras, pretender la rata de dicha transacción, la de el dispendio que en ella padecieron, ni la restitución de las Décimas prestadas, según así lo estableció el Colateral del mismo tiempo del Gobierno pasado, y que si entonzes, que había mayor razón, no se bonificó rata alguna, tampoco deberá executarse ahora.

Sul contrabbando d'olio di Calabria che si fa da Scilla per Messina, complice il principe di Scilla.

| C | illiceità / baronaggio, contrabbando \ \ olio

1734/12/29 Saverio Garofalo

S.R.M. / Sig.^{re}

Con suo veneratissimo dispaccio per Segreteria di Stato in data de' 27 del cadente mese di dicembre s'è degnata V.M. rimettermi l'ingionta supplica datali per parte de' Governatori dell'Arrendamento dell'Oglio, e sapone, con la quale hanno esposto, che quasi tutti l'ogli della Provincia di Calabria Ultra da alcun tempo a questa parte si sono introdotti, conforme presentemente s'introducono nella Terra di Scilla, luogo di marina, d'onde poi s'estraggono in contrabbando senza pagamento delli deritti dovuti così all'Arrendamento predetto, come alla Regia Corte duplicatamente interessata nell'estrazioni d'ogli, tanto per li carlini 10 a soma, che esige sopra qualsivoglia soma d'ogli, che s'estrae dal Regno, quanto per l'annui docati 40mila precipui, ed effettivi, che possiede sopra lo stesso Arrendamento, rata dell'annui docati 300mila di dote della Regia Cassamilitare, e quelli immettono nella città, e porto di Messina, per la poca distanza, che v'è tra detta marina di Scilla, e porto di Messina, e con l'opportuna occasione del faro riesce comodo a' Controbannieri tra poche hore sopra piccole barche introdurre l'ogli sudetti in essa città di Messina, ed altri luoghi, e marine adjacenti alla medesima, ove s'è ancora portato personalmente Antonio Vita originario scillitano, dal quale se ricevono l'ogli, che ivi s'immettono, e quelli contratta, e vende a' Forastieri, che sopra li di loro bastimenti caricano, ed alle loro Patrie trasportano; essendosi rese infruttuose tutte le diligenze possibili praticate da essi Governatori per ovviare tal disordine, mentre la squadra de' Soldati destinata per invigilare a' contrabanni l'era riuscito malagevole di fare le diligenze necessarie, ed opportune, per non esporsi all'evidente pericolo della vita per la prepotenza dell'Ill.^{re} Principe di Scilla, il quale nemmeno aveva permesso farle entrare nel suo stato; laonde maggiormente animati li suoi Vassalli, ad altro non attendono, che a fare continue estrazioni d'ogli in contrabbando, in guisa tale che quella Provincia ritrovasi sfiorata d'ogli vecchi, che in essa erano esistenti, e davano principio all'estrazione de' nuovi, e per la gran quantità de' contrabanni il commercio di tal mercanzia con le nazioni forastiere siasi affatto in detta Provincia estinta: supplicando V.M. degnarsi ordinare al predetto Ill.^{re} Principe, che impedisse a' suoi Vassalli, ed ogn'altra qualsivoglia persona l'estrazione d'ogli direttamente, o indirettamente dalle marine di sua giurisdizione, benché minima quantità si fosse né per fuori, né per extra Regno senza le debite spedizioni, e pagamenti de' deritti dovuti al divisato Arrendamento, ed alla Regia Corte, e che non desse, né facesse dare impedimento alcuno, an-

zi dasse, e prestasse tutto l'ajuto, e favore necessario ad ogni semplice richiesta della persona, che sarà ivi destinata dall'Amministratore generale dell'Arrendamento, con l'assistenza d'una squadra de' Soldati, a proprie spese dello stesso Arrendamento, per invigilare, e praticare le diligenze necessarie, a fine d'evitare li contrabanni che ridondano in disservizio de' Consegnatarij, del vostro Regio Erario, e del publico commercio, con doverne esso Ill.^{re} Prencipe dar conto a V.M. de' riferiti contrabanni, se mai per l'avvenire se ne commettersero, sotto quelle pene, che meglio stimerà imponerli la M.V., come dall'originale annesso ricorso il tutto appare.

Che però obedendo come devo al Supremo Comando della M.V. umilmente li rappresento, che la supplica de' Governatori dell'Arrendamento dell'Oglio, e saponè è molto giustificata, e stimarei che V.M. si compiacesse dare gl'ordini necessari a tenore della medesima all'Ill.^{re} Prencipe di Scilla, sotto quelle pene pecuniarie, e corporali, che stimerà V.M. imponerli, colla sospensione ancora della giurisdizione in caso di inosservanza (essendo questa la cosa più stimata da' Baroni del Regno); e come che l'ogli usciti continuamente in contrabanno dalle mentovate marine di Scilla, ed immessi in Messina, ed altri luoghi, e marine a detta città adjacentino, ove fa residenza il mentovato Antonio Vita, da cui si ricevono, e contrattano con le Nazioni Forastiere, sono in quantità considerabile, per le quali estrazioni s'è inferito danno notabilissimo non meno a' poveri Interessati sopra il descritto Arrendamento, che all'Erario Regio, ed a quasi tutti li Popoli dell'anzidetta Provincia di Calabria Ultra, essendone remasti impoveriti, per essersi ivi estinto affatto il commercio con li Forastieri, ed arricchiti con eccessivo lucro, e profitto li soli Contrabannieri, ed affinché costoro soggiaccino alle meritate pene, nelle quali sono incorsi, così pecuniarie, come corporali in conformità del disposto dalle regie prammatiche, potrebbe V.M. degnarsi ordinare all'Ill.^{re} Vicerè di quel Regno di Sicilia, che facci prendere diligente informazione, e costando esser vero l'esposto da' Governatori dell'Arrendamento, passi alla carcerazione del sudetto Antonio Vito scillitano, e quello ben custodito rimmetterlo unitamente con l'atti dell'informazione qui in Napoli nelle carceri della Gran Corte della Vicaria, a disposizione della M.V., e trasportato sarà in dette carceri, si compiacesse rimettermi detta informazione, in vista della quale possa procedere alla verificaione della quantità, e numero de' contrabanni commessi, e per conto di chi, acciò si possa contro li rei, che resulteranno inquisiti, procedere all'esazione delle diviate pene corporali, e pecuniarie, ed in tal forma estinguere detti contrabanni in quella Provincia, sollevare in parte non meno l'Interessati dalli danni sofferti per dette estrazioni, che il vostro Regio Erario, castigare li rei, ed ivi restituire il tanto sospirato commercio per sollievo delli vostri Fedelissimi Vassalli.

Sull'indubbio diritto regio di vendere al marchese d'Oyra un'isola presso Taranto, valutando i rischi di contagio e di contrabbando che ne discenderebbero.

| G | sicurezza / contrabbando, salute

1735/01/29 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con due Reali Ordini per Segreteria di Stato si è degnata la M.V. rimettere a questo Tribunale primieramente la supplica della Città di Taranto, e poi l'altra del Marchese d'Oyra, incaricandoli, che dovesse informarla di quanto era passato nella controversia tra di essi loro vertente per un'isoletta, come pure lo stato, in che trovasi la dipendenza, e tutto 'l di più che si li offerisse, e paresse circa di quella, come dall'ingionte suppliche.

Siamo per tanto in adempimento de' Sovrani Comandi della M.S. umilmente a rappresentarle, come fin dall'anno 1717 a' 21 d'ottobre per parte del Marchese d'Oyra fu esposto in questa Regia Camera di esservi cinque miglia distante dalla Città di Taranto un'isola deserta, alpestre, ed inabitabile di giro di circa tre miglia, e lontana da Massafra terra di esso Marchese quattro miglia, dove desiderando introdurre una caccia di faggiani, ed altri volatili, e di ridurne porzione a coltura se mai li riuscisse, a qual effetto intendea parimente acquistare la giurisdizione civile, e criminale, si offerse prontissimo al pagamento di quella tassa d'adoha, che avrebbe stimata 'l Tribunale proporzionata, e raggionevole, presi l'informi necessarij per cautela del Regio Fisco, acciò seguisse l'infeudazione al detto Marchese dell'isola predetta.

Avendo 'l Tribunale, precedente istanza dell'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, disposte le diligenze, li venne riferito, che l'isola grande di Taranto era di circuito miglia tre, e mezzo, e passi vent'uno, e di capacità tomola duecento in circa, di niuna rendita, perché pietrosa, ed arenosa, producendo solamente piante di restinco, rosmarino, e di mucchio all'altezza di due, in tre palmi; sopra della quale isola diceasi avervi pretenzione il Capitolo della detta città di Taranto, perché in alcuni anni era stato solito vendere le frasche dell'accennate piante, che in quella nascono, per il prezzo circa carlini venti, e ne percepiva tomola 28 sale ogn'anno, che si raccoglieva dalle conche, dove l'acqua marina si congelava, pagandone però per detto sale li diritti delle imposizioni; che li Cittadini di Taranto, ed altre Persone de' convicini paesi vi si conferivano per la caccia de' conigli senza veruna licenza, e la giurisdizione civile, e criminale s'era dalla Regia Corte esercitata, sembrando perciò, che le caccie, ed ogn'altra raggione, e jus feudale, e burgensatico fussero della medesima Regia Corte.

[Città e Capitolo di Taranto si oppongono alla vendita; nel 1720 il Fisco accetta l'offerta di 1000 ducati presentata dal marchese d'Oyra, limitatamente alla vendita della giurisdizione e della caccia; Città e Capitolo si oppongono nuovamente e l'affa-

re resta sospeso]. La Città di Taranto tuttavia ha persistito nelle sue precedenti istanze, che non si dovesse l'isola sudetta dismembrare dalla Real Giurisdizione, in cui è stata con quella di essa Città, anche per li pregiudizij, ed inconvenienti, che ne seguirebbono. Primieramente, perché passando nelle mani del Marchese d'Oyra, non vi potrebbe la Deputazione della Salute usare le dovute diligenze, quando vi approdano legni provenienti da Levante, o Ponente, per evitare ogni sospetto di morbo contagioso, che facilmente si potrebbe introdurre a danno del Regno tutto. Secondo perché con ogni facilità vi si potrebbero commettere de' controbanni in gravissimo danno della Regia Corte, e degl'arrendamenti. Terzo perché in caso di guerra, sarebbe luogo l'isola da potersene prevalere i nemici a danno di essa Città. Quarto perché sotto pretesto dell'uso della caccia, che s'introdurrebbe nell'isola a beneficio del detto Marchese, egli si renderebbe Padrone del Territorio, e le Persone armate potrebbero caggonare de' gravissimi disordini nella Città. Quinto perché la Gente bassa, e minuta di Taranto essendo applicata alla pesca del pesce, e della lana penna, e de' coralli, che sono nel mare di detta isola, il Marchese si renderebbe Padrone di quella Gente, e conseguentemente una Città Illustre del Regno resterebbe soggetta ad un Titolato Potente, Ricco, e pieno di Giurisdizioni; tanto più che collo stesso Marchese la Città tiene delle molte liti in diversi tribunali per causa di confini. E per ultimo essendo il Principato di Taranto addetto a' Secondogeniti della Casa Reale, non conveniva dismembrarne l'isola predetta per un prezzo così tenue, che si offeriva. [...]

All'incontro per parte del Marchese d'Oyra si è replicato, che l'isola sarebbe meglio custodita da ogni pericolo di mal contagioso nelle sue mani, di quel che al presente si facci per mezzo de' Tarantini, che niuna cura ne tengono; per li controbanni, non era da sospettarsi di esso Marchese, giammai intento a simili frodi, ma gl'ecclésiastici di Taranto eran quelli, che li commettevano nell'isola predetta, e perciò cercavano di mantenersi; non pretendendo 'l Marchese edificare nell'isola fortezza veruna, niente ne risulterebbe di nuovo, che potesse giovare a' nemici, ma più tosto sarebbe l'isola ben custodita di quel che ora non è, restando a tutti esposta; e finalmente le altre considerazioni fatte per essere vani timori, ed il Marchese non desiderando altro, che 'l giusto, e l'onesto, niuna considerazione di quelle dovesse tenersene. [...]

Per parte del Regio Fisco, le di cui raggioni si sono sostenute dal Presidente don Pietro Contegna stante l'impedimento dell'ordinario Avvocato fiscale di Ferrante, si è inherito alle precedenti istanze, che potesse procedersi alla vendita cossì della giurisdizione, come del jus proibendi della caccia sopra la detta isola, quando per altri motivi diversamente non si stimasse dalla M.V.

Ed essendo stato il tutto discusso, ed esaminato in questo Tribunale; siamo restati di voto, e parere, che la giurisdizione sopra la detta isola sia indubitatamente Regalia di V.M., e perciò dipende dal suo Sovrano arbitrio 'l venderla, o concedere a chiunque comandarà, non potendo per giustizia opporsi la Città, e Capitolo di Taranto. Se poi convenghi, o no al Servizio della M.S. per li motivi addotti per parte della sudetta Città, e Capitolo, si rimette 'l Tribunale alla risoluzione della sua Su-

prema Intelligenza. In quanto poi alla proprietà dell'isola, ed al jus proibendi della caccia, trovandosi già introdotta lite col detto Capitolo, il quale allega possesso immemorabile, ed ha presentato diverse scritture, che si devono, precedente relazione del Razionale del Cedolario, discutere, è necessario, se altrimenti non comanda la M.V., che l'affare abbia 'l corso suo per giustizia, mentre si dovrà decidere 'l punto, inteso 'l Regio Fisco, e la parte; ed in oltre possedendo 'l Principe di San Lorenzo l'ufficio di Montiero Maggiore, per cui egli tiene la pretenzione di esercitare 'l jus proibendi della caccia per tutto 'l Regno, si stima che quello debbia similmente sentirsi nel detto affare della caccia sopra l'isola predetta.

18 agosto 1735 La Sommaria «proceda, y determine en justicia esta causa», e adotti i provvedimenti opportuni perché nell'isola non avvengano «desembarcos de Moros, ni se cometan contrabandos». Il medesimo ordine si darà a Brancaccio per quanto di sua ispezione.

29 a-b

Sulle misure idonee a impedire il commercio col nemico e il contrabbando, che non stanno nel moltiplicare dichiarazioni e licenze a carico degli esportatori emersi ma nel vigilare sui sommersi.

| C | istituzioni / export, procedure

29a 1735/01/31 Giovanni Antonio Castagnola [a Montealegre]

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Essendo ricorsi da V.E. li Governatori dell'Arrendamento delle Regie Dogane di Puglia coll'ingionto memoriale*, rappresentando il pregiudizio, e l'impedimento si cagiona alla publica negoziazione, e per conseguenza all'Arrendamento, col nuovo ordine fatto a' 5 del corrente mese dal Preside di Trani, proibendo, che si comincino caricamenti, né quelli compiti possano partire li bastimenti senza l'avviso, e licenza del detto Preside; si è degnata V.E. rimetterlo a me come Delegato di detto Arrendamento, acciò l'informassi con quello mi occorre. In adempimento di che sono in obbligo di rappresentare a V.E. esser indubitato, che si cagioni impedimento, e dispendio alla negoziazione, quando si abbia a praticare l'ordine fatto dal Preside, poiché dovendosi da Bari, Monopoli, Bisceglia, Manfredonia, ed altri luoghi della Provincia spedire un Corriero colla notizia del caricamento da cominciarsi, al Preside, che risiede in Trani nella distanza di una, o due giornate più, o meno da detti luoghi del caricamento, e dopo aver avuto il permesso di cominciare il caricamento, rispettarli altro Corriero colla notizia di essersi compito il carico, ed aspettarne la sua licenza per partire: non solo si addossa alla negoziazione la spesa de' corrieri, e delle stallee, ma quel ch'è più, si fa perdere a' bastimenti la favorevole congiuntura di far vela col buon tempo, subito che abbiano compito il lor carico, ed avute le solite spedizioni, e

licenze dagli Ufficiali di ciascuna Dogana a chi tocca, la qual congiuntura si perde col trattenimento di dover aspettar la licenza dal Preside, che in tanta distanza risiede. Sono poi costretti fermarsi sull'acque i bastimenti carichi per aspettar altro buon tempo, ed essendovi in quelle Provincie mancanza di porti, devono starsene nelle spiagge, con evidente pericolo di perdervi col bastimento anche la roba caricata, che ascende molte volte a prezzo assai rilevante: e questo oltre alla spesa del Zecchino, o maggior somma, che per ogni licenza nuovamente si prenderebbe dal Segretario della Provincia, alla quale contribuzione ancorché non dovuta, dovrebbero soggiacere i Padroni de' bastimenti per evitar ogn'impedimento, che ad arte, e con vani pretesti si andrebbe frapponendo alla spedizione della licenza. Per i quali inconvenienti con replicati dispacci spediti per Segreteria di Guerra, e del Regno a 8 settembre 1708, 23 febbrajo, e 16 agosto 1709 fu proibito ai Presidi di Trani l'ingerirsi nel dare le dette licenze, ed avendo nel 1725 preteso don Silvestro Tosques come Amministratore delle Tratte introdurre le stesse licenze, propostosi questo punto nel Consiglio Collaterale coll'intervento della Regia Camera, e Capi de' Tribunali, fu risoluto, che 'l detto Tosques, e suoi sostituti potessero solamente dare le licenze per la partenza de' bastimenti, quando si trovassero presenti, ed assistessero nel luogo del caricamento, e purché ciò lo facessero cogli altri Officiali a chi tocca, a voce, e gratis, come dal terzo capitolo del biglietto, che a 6 luglio 1725 ne fu spedito per Segreteria di Guerra, appunto per evitarsi l'impedimento, e l'estorsioni, che coll'occasione di dette licenze scritte poteano introdursi, le quali si rinnoverebbono oggi, se si avessero da aspettare le licenze in iscritto dal Preside, che risiede in Trani, in tanta distanza dalli luoghi, in cui sieguono li caricamenti. Ed all'incontro coll'introduzione di queste licenze, ed avvisi, nessun riparo si porge a' controbandi, e molto meno al dubbio, che le robe si trasportino in Fiume, o Triesti; poiché se l'uso di queste licenze si voglia introdurre per sapersi li bastimenti, e li nomi, cognomi, e patria de' Padroni di essi, e le quantità di ogli, o altre mercadanzie, che caricano; tutte queste circostanze si registrano non solo ne' libri di ciascuna Dogana, che sono pubblici, ma ne' libri ancora del Portolano, e dell'Amministratore dell'Oglio, e Sapone, e dell'altro delle Tratte, donde se ne può sempre avere la notizia certa, ed inquirersi contro coloro, che forse dopo aver preso il carico, lo portassero in Paese nemico: sopra di che dovrebbe vigliare la diligenza del Preside, appurando coloro, che forse commetteressero sì grave eccesso, per cui niente giova la licenza, che si vuol dare al bastimento, quando ha da partire: dovendo le diligenze usarsi dopo partito il bastimento, per sapersi se vada in Paese nemico. Tanto più, che l'esperienza ha dimostrato, e dimostra, che li bastimenti, che portano i frutti del Regno in Paese nemico per lo più non sono quelli, che precedenti le debite spedizioni, e pagamento de' Regj diritti, caricano di giorno in faccia del Mondo tutto, rimanendo registrati li nomi, e cognomi de' Padroni, e per conseguenza sottoposti al castigo, che meritarebbe un eccesso così scandaloso, ma sono quelli bastimenti, che caricano di notte nelle spiagge, ed in controbandino, alli quali sembra, che abbia avuta mira il dispaccio spedito per Segreteria di Sta-

to a' 21 del passato mese di decembre, di cui si fa menzione nell'annesso memoriale. Sicché non pare, che per gli eccessi di questi debbano soggettarsi ad una nuova spesa, e trattenimento que' bastimenti, che legittimamente, e colle debite spedizioni caricano nelle Regie Dogane; a' quali si deve più tosto usare ogni facilitazione, per allettarli al traffico, e mantenere 'l commercio, donde proviene il frutto alle Regie Dogane dell'Arrendamento, ed al Real Erario, ch'esigge un ducato per ogni salma di oglio, ed il diritto della tratta sopra le saccarie, che si estraggono. Onde (quando non stimi altrimenti V.E.) potrebbe degnarsi ordinare al detto Preside, che non faccia novità alcuna intorno alle licenze, alle quali intende obbligare i bastimenti, che prendono colle debite spedizioni il carico nelle dogane di quella Provincia, ridondando in pregiudizio, ed impedimento del pubblico commercio, ed in diminuzione del frutto delle Regie Dogane, e del Real Erario stesso, ma praticchi altre diligenze, che stimerà più proprie, ed opportune contro di quelli, che dopo preso il carico, temerariamente ardissero portare le robe caricate in Fiume, o Trieste, potendo immediatamente ad ogni suo ordine avere da' libri delle Regie Dogane qualunque notizia li sia perciò necessaria, senza caggionare un così lungo trattenimento ai Negozianti.

7 febbraio 1735 Si approva.

29b 1735/06/10 Lecce Marchese di Monferrato [a Montelegre]

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Essendo ricorso i Negozianti di cotesta Capitale a V.E. con supplica l'anno esposto, che sin da che si rese la piazza di Capua alla Divozione di S.M. (Dio guardi) per lo trasporto delle truppe alemane in Trieste, si ordinò, così a me, che a' Presidi di Lucera, e di Trani di provvedere dette truppe di bastimenti per potersi condurre a detto porto di Trieste, e che essendosi a questo riflesso incaricato da me a' Portolani di questa Provincia, e particolarmente a quello di Taranto di non far partir bastimento senza la mia licenza, non siasi poi rivotato detto ordine, quantunque fosse cessata la causa per la quale era stato disposto. E come che il trattenimento di detti bastimenti porta ad essi Negozianti del grave dispendio, an supplicato darsi gl'ordini opportuni per abolirsi detta inibizione; su di che si è V.E. con suo riverito dispaccio per la sua Segreteria di Stato, e Guerra in data de' 25 del passato mese, degnata incaricarmi, che non dovessi appartarmi dagl'ordini, che mi sono stati dati, e nel caso, che avessi avuto che rappresentare sopra tal dipendenza glielo avessi riferito. Onde in ubbidienza de' suoi veneratissimi ordini sono umilmente a riferirle come il mottivo del trattenimento de' riferiti bastimenti, non è già stato quello, che per parte di detti Negozianti si è esposto, ma sibene essendo pervenuto alla notizia di S.M. (Dio guardi), che in questa Provincia si facevano continuamente dell'estrazioni de' grani, ed altre provisioni in controbanno sopra bastimenti di bandiera papalina per trasportarle a Trieste, et a Fiume, e volendo ad un sì grave disordine dare un pronto, et opportuno riparo, si degnò con Real Dispaccio per Segreteria di Stato, e Guerra in data de' 21 decembre dell'anno prossimo decorso di incaricarmi con espresso

di dover disporre tutte quelle diligenze, che fossero state più proprie, e necessarie per impedire simili controbanni, ed invigilarvi con la maggiore attenzione, et ocularità possibile non meno per gl'interessi, che ne risultavano alla Reale Azienda, che per le perniciose conseguenze, le quali ne poteano per avventura avvenire a disvantaggio del Real Servizio. In attenzione de' quali Reali ordini, stimai d'incaricare ad i Portolani, ed a' Capitani Sopraguardie delle marine di questa Provincia, che non avessero fatto partire niun bastimento con carico di grano, o d'altra provizione di qualunque sorte che fusse stata, senza che prima me ne avessero dato l'avviso, con la distinzione de' Padroni, delle bandiere, e de' carichi per poter risolvere quel che si fusse convenuto. E mediante una tal disposizione da quel tempo sin oggi come che non son venuti altri ordini in contrario della Prefata Maestà sopra tal dipendenza, si è continuato, e si continua tuttavia sull'istesso piede di trattarsi i riferiti bastimenti ad oggetto di riconoscersi le scritture di ciascuna spedizione, quali trovandosi a dovere immediatamente se gli concede la licenza da poter partire.

25 giugno 1735 «Que la suspensión se hizo de que no partiesen las barcas fue por aquel tiempo y que habiendo cessado el motivo no tiene que hacer, ni se le ponga más impedimento».

30

Sui limiti delle autorità annonarie nella limitazione del diritto di produttori e negozianti di disporre del grano e delle vettovaglie.

| C | istituzioni / annona, export, procedure

1735/02/11 Consiglio Collaterale (Claudio Villani) a Montealegre

He propuesto en el Colateral de esta mañana el anexo memorial, con que el Procurador de la Ciudad de Taranto representa que por la continua extracción de granos, que se haze de aquella Ciudad sin la provisión oportuna de la misma para su annona, están tachados de poco cuidadosos el Síndico, y Decuriones, dudando de falta de trigo en el tiempo oportuno; expone el privilegio del Rey Fernando de Aragona, que tiene dicha Ciudad con la facultad de hazer dejar la décima parte del grano, para provista de su annona, como también de todas las demás vituallas que se extrahen de ella, y de su puerto; y suplica se prescriba, que dicha Ciudad use del mencionado privilegio, en la forma, y con las circunstancias que narra.

Y se ha concluido, que S.E. se puede servir de ordenar, que el Governador de Taranto en el término de un mes haga proveher aquella Ciudad de todo lo que necessita para su mantenimiento, con impedir entretanto la extracción; pero elapso dicho tiempo, o que se haia, o no se haia provehido la Ciudad, dexa la facultad a los Patrones, y Negoziantes de hazer aquel uso que quieran de su ropa.

18 febbraio 1735 Si approva.

Su come il sistema di tassazione induca alla vendita di vino adulterato e più caro per i poveri, e al contrabbando di vino sincero e meno caro per i ricchi.
 | C | illiceità, istituzioni / arrendamenti, consumo, contrabbando, procedure, qualità
 \\ vino

1735/02/14 Matteo de Ferrante

S.R.M. / Signore

Si compiacque V.M. con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato in data de' 14 ottobre del caduto anno 1734 comandarmi, che io riservatamente esaminassi il contenuto nell'ingionto memoriale* porrettole da don Pelagio Sorrentino, sentissi, e ponderassi le proposizioni tutte, che dal medesimo mi si sarebbon fatte, e poscia con tutta sincerità, e segretezza supplicassi la M.S. sopra l'uno, e sopra l'altre, col mio debil parere, e col di più che mi occorresse in servizio della M.S.

In adempimento di qual ordine Clementissimo di V.M., non solamente ho esaminato quanto si contiene nell'ingionto memoriale, e moltissime volte ho inteso il mentovato Sorrentino, ma ho eziandio riconosciuto, e riveduto quanto sulla materia è nel secolo passato occorso. E compiendo a quanto mi vien dalla M.S. prescritto, colla dovuta sincerità, e segretezza sono umilmente a rappresentarle, come il prenominato don Pelagio Sorrentino, dopo aver nell'acchiuso memoriale espresse alla M.S. le eccessive frodi che si commettono da' venditori del vino a minuto nelle osterie di questa città, suoi borghi, e ristretto, mescolando i vini mediocrement buoni co' guasti, e cattivi, e con acqua; e l'esorbitanti prezzi co' quali si vendono; mentre il vino Greco, ed il vino Amarena, eglino lo fan pagare a ragione di d. 62, e grana 40 il carro, quando il lor prezzo intrinseco, e le spese tutte che soffrono non raguagliano d. 32 per carro; il vino Lagrima lo vendono a ragione di d. 38, e grana 76 il carro, quando il suo prezzo intrinseco, e le spese che occorronvi non giugnon mai a d. 18 e grana 76 per carro, ed i vini Piccioli li vendono a ragione di d. 18 e grana 20 il carro, quando il lor prezzo intrinseco, e le spese appena importano d. 8, e grana 20 il carro; e dopo aver esposto alla M.S., che non ostanti tante frodi, ed un sì strabocchevol guadagno che si fa da' venditori nelle dette osterie, pure la gabella della Terzaria imposta sopra di detto vino, la qual chiamasi volgarmente l'Arrendamento del Vino a minuto, è oggi ridotta ad un stato così depresso, e miserevole, che i loro Assegnatarj appena esiggon la quarta porzione del frutto della lor situazione, il che se bene si ostenti dagli Affittatori di detto Arrendamento che avviene dalle frodi che commette un gran numero della Gente di questa città introducendo i vini per conto dell'Arrendamento del Ducato a botte, col pagamento della gabella di carlini nove a botte, toccante a questo Arrendamento, e colla proibizione di venderlo a minuto, e poi segretamente vendendoli a garafe ed a minuto nella forma istessa che si vende nelle osterie, nulladimeno ciò non è in tutto uniforme alla

verità, né esclude le frodi nella mescolazione de' vini guasti, che a' danni de' Poveri si usano; si avanza a supplicare la M.S., acciò si degni concedere a lui, ed a' suoi Eredi e successori in perpetuum il jus di poter esiggere indistintamente da tutti i vini che s'immettono in questa città suoi borghi, ristretti, e casali, la mettà di quel che n'esiggon presentemente i sudetti venditori a minuto, cioè a dire dai vini chiamati, Greco, ed Amarena, in luogo di d. 30 per ogni carro, quanti son quelli che ne restan presentemente d'utile ai loro venditori nelle pubbliche osterie d. 15; dai vini chiamati Lagrima in luogo di d. 20 per ogni carro, che son gli stessi i quali presentemente ne restan di guadagno agl'osti d. 10; e dai vini Piccioli in luogo de' d. 10 a carro, che vi guadagnano gl'osti medesimi d. 5. Offerendosi egli nell'incontro pronto ad obligarsi di far vendere 'l vino tutto schietto, e senza alcuna mistura; di pagare in ogn'anno ai Consegnatarj del sudetto Arrendamento del Vino a minuto quattro mandati effettivi, in vece dell'uno, o due, o al più tre che presentemente n'esiggon: a quei del Ducato a botte l'istesse annualità che godono di presente. E di levantare in fine a proprie spese quattro regimenti di fanteria, tre anni uno dopo l'altro, dal dì della Grazia che la M.S. si degnerà di farle, de' quali uno restar debba a suo beneficio, ed esserne o egli o un suo Fratello Coronello, e gl'altri tre a disposizione di V.M.

Or venendo io al minuto esame, e dissiframento di quanto ei rappresenta, supplica, e progetta.

Le frodi che asserisce commettersi da' venditori de' vini nelle taverne col trami-schiamento de' vini mediocri coi guasti, e marciti, e con l'acqua pura, per quanto m'è riuscito appurare, son tutte vere, anzi vi son l'altre che gli stessi venditori commettono colle misure tutte adulterate, e mancanti, meritevoli d'aspro, e severissimo castigo.

Vere eziandio sono le frodi ed i controbandi, che un eccessivo numero di Gente anche Nobile e graduata di questa città commette facendo nelle proprie case questa industria, con tante prammatiche, e bandi vietata di far vendere il vino a fiaschi, ed a mezzi barili a prezzi se non uniformi a que' strabocchevoli, che n'esiggon i tavernari, pure eccedenti, e gravissimi.

E vero infine è lo stato compassionevole in cui l'Arrendamento sudetto del Vino a minuto si trova ch'appena dà a' suoi Consegnatarj or la terza, ed or la quarta parte delle loro annualità.

Mali tutti che conosciuti sin da quasi un secolo, meritevoli di emenda, non si ha potuto, ò Signore, fin or dare ad essi un giusto e dovuto riparo.

Il progetto che fa il supplicante [...], lasciando star da parte che non è progetto per le sue forze, e per li suoi omeri, non avendo egli tal facoltà o sostanza, e lasciando pur da parte che incontrerebbe l'opposizione di due numerosissimi Ceti de' Consegnatarj, come son quelli dell'Arrendamenti del Ducato a botte, e del Vino a minuto, a' quali essendo stati dati l'Arrendamenti medesimi in solutum sin dall'anno 1649 mal soffrirebbero che oggi lor si togliesse l'amministrazione di essi, parmi,

a supplicare sinceramente la M.S., che sia un progetto continente più tosto maggiori gravezze di quelle che si soffron presentemente, che la lor abolizione o diminuzione, come si cerca dar ad intendere, imperocché là dove oggi di coll'esazione de' sudetti strabocchevoli prezzi che si fa da' tavernari vien depressa la sola Gente Povera, che è quella la qual compra i vini a minuto, e nelle taverne, coll'introduzione della metà della sudetta esazione, che vorrebbe fare il supplicante sopra tutti i vini, che indistintamente s'immettono in questa città, suoi borghi ristretti, e casali verrebbon a patire pur la depressione gl'ordini delle Persone Nobili, e Civili, le quali comprando i vini non a minuto, ma a botti, o a barili soggiacion di presente alla gabella del Ducato a botte, che benché così chiamata, è sol di carlini nove per botte, e non alla gabella della Terzaria, che è quella che s'esigge dall'Arrendamento del Vino a minuto. E quantunque la Gente Povera che compra i vini a minuto nelle taverne coll'espedito proposto verrebbe rilevata della metà del sudetto eccesso di prezzo, non è questo rilievo da porsi in paragone col nuovo gravame che s'indurrebbe a quei che comprano i vini in grosso ed a botte, o a barile, i quali siccome adesso per i vini Grechi pagan nove carlini a botte di gabella, ponendosi in pratica il progetto fatto ne dovrebbero pagare d. 7, e mezzo, e così a proporzione degl'altri generi de' vini.

Oltre a che giusta varj conti, che alla rinfusa io ho fatti per dare in ogn'anno a' Consegatarj del Ducato a botte l'istesse annualità ch'esiggon presentemente, ed a quei del Vino a minuto qualche competente maggior frutto di quel che oggidì godono, non è necessaria una tanta imposizione, quando indistintamente si ponesse nel tempo dell'introduzione sopra tutti i vini che s'immettono nella città, borghi, ristretti, e casali; per modo che il progetto sudetto non servirebbe ad altro, se non ad arricchire il supplicante, e sconsolare tanti altri ordini di persone, che dalla Clemenza della M.S. non temon nuove gravezze ed a cagionare non picciol danno al Regio Erario per la suppressione che trarrebbe seco di varj officj, che si riservò la Regia Corte nel tempo della dazione in solutum, quali sono a collazione della M.S.

Non è adunque questo progetto rimedio ai mali che sopra si sono espressati, ma per questi estirpare fa d'uopo ad altri mezzi ricorrere. Sono già corsi 60, e più anni, S.M., da che io osservo, che conosciutesi le sudette frodi, e sconcerti vi si applicarono i Viceré pro tempore di questo Regno a darvi il convenevol riparo. Sommo studio vi pose don Pietro Antonio d'Aragona mentre fu Viceré di questo Regno, e molto vi s'applicarono i Viceré successori dando il pensiero ai più scelti e zelanti Ministri, che nel secol passato fioriron, di proporre gl'espediti.

Questi tutti, altro modo io veggo che non seppero rinvenire, salvo che l'unire i sudetti due Arrendamenti del Ducato a botte, e dell'Arrendamento del Vino a minuto lasciando però l'amministrazione libera d'essi Consegatarj, come la godon presentemente, e togliendo la proibizione che v'è di vendere il vino a mezzi barili, a fiaschi, a garafe, o a più minuto, dar libera la facoltà alla Gente di ciò fare, e porre nel tempo dell'introduzione indistintamente un dazio sopra de' vini, che benché

maggiore dei carlini nove, che n'esigge presentemente l'Arrendamento del Ducato a botte, non dovea, né dovrà mai sormontare a quell'eccessiva quantità, che vorrebbe porvi il supplicante. Quale espediente tuttoché conosciuto da Ministri zelanti, ed intesi doveroso ed utile a' Popoli, ed al servizio della M.S., non ha però potuto ridursi sin ora ad effetto per le opposizioni fatte da varj Interessati, che intimoriti dalla novità non han voluto concorrervi.

E per questo, e non per altro espediente ha in quest'ultimi tempi la Fedelissima Città date alla M.V. le preci, che essendosi degnata commetterne l'esame ai Delegati d'amendue i sudetti Arrendamenti, che sono il Regente Marchese Paternò, e 'l Consigliere Bruni, coll'intervento del Regente don Francesco Ventura, e mio, per l'interesse che può avervi la Regia Corte, riguardo agl'officj che si riserbò nel tempo della dazione in solutum d'essi Arrendamenti, tutti colla dovuta seriissima attenzione vi ci siamo applicati, e con sentire gli Interessati stiam facendo varj appuratissimi conti, e dettagli per indi colla dovuta umiliazione, e colla maggior brevità che sia possibile, rappresentare alla M.V. quell'espedienti che possono riuscire di maggior servizio di Dio, e della M.S., e della più grande utilità a' Popoli, ed agl'Interessati. Onde ciò presupposto, riverentemente supplico la M.S. a degnarsi di permettere, che si compiscano li già incominciati conti e diligenze, perché dopo queste perfezionate, unitamente colli sudetti altri Ministri, e separatamente, se fia bisogno, umilierò io alla Sovrana sua intelligenza ciocché stimeremo più uniforme al giusto ed all'onesto, che in un affare così delicato, ed importante, e per torre ed abolire tante frodi ed abusi, si osservi, ed intanto non essendo il progetto fatto meritevole d'altra riflessione, si può la M.V., non comandando altrimenti, compiacere di ributtarlo, dichiarando, che non ha luogo.

24 agosto 1735 Si rimette a Brancaccio assieme al progetto per l'uso «que le pareciere de mejor bien del servicio».

32

Per la riforma del metodo di esazione dei dazi sulla seta, funzionale solo al mantenimento di una pletora di ufficiali, con scarso profitto per l'erario ed enormi aggravii per le amministrazioni locali e per i produttori *poveri* che, diversamente dagli ecclesiastici e dai *cappelli*, non riescono a sottrarvisi.

| G | I | istituzioni, tassazione / abusi degli ufficiali, arrendamenti, monopoli, procedure \\ seta

[1735/02/15 pre] Anonimo

Colla maggior facilità possibile, e senza la minima considerazione si propongon da tutti, e forse per adulazione, e fini privati, l'avanzi all'Erario Regio, coll'ac-

crescere nuovi dazj su degl'arrendamenti, senza punto riflettere che il sostenimento de' Regni è l'amore de' Popoli, e preciso di questo, che anelando aspettava il Dominio presente del Nostro Invittissimo Re, per vedersi esonerato in parte di quei pesi, che soffrivano, e che come dissi, ciascun oggi propone accrescere sotto finto zelo di avanzo di Patrimonio Reale, per disfare forse quell'amor concepito da' Popoli a detto Nostro Regnante, occultando al medesimo quei giusti progetti co' quali si accresce la gloria, e l'amore al suddetto, non che l'Erario coll'intero sollievo di essi Popoli, liberandoli dalla tirannide, che forse, e senza forse soffrono da Uffiziali, Delegati, Governadori, Cassieri, Mastrodatti, Commissarj, Sostituti, Corrieri, e sbirri, che usufruttuano come proprj detti arrendamenti, che amministrano, quando che con levar da mezzo dette sanguisuche, che fin ora han goduto, si dimostrerà un grosso avanzo, che fa il Patrimonio suddetto, senza minimo pregiudizio degl'arrendamenti, e coll'intero sollievo di questi Popoli, e Regno, che si vedrà germogliare, e dar quei frutta, che ne' tempi andati han soluto dare a' Regnanti, e che oggi vengono assorbiti dalla rapacità di taluni, che per dimostrarlo si parlerà per ora dell'Arrendamento delle Sete, mentre in appresso, approvato sarà il presente progetto, da esaminarsi da ministri dissapassionati nuovamente venuti, e che non hanno interesse alcuno con detto Arrendamento, ma solo quello della gloria di Dio, avanzo del Nostro Re, e beneficio publico, si parlerà degl'altri.

L'Arrendamento delle Sete tiene tassata ciascuna Università del Regno per tante libre, quale poscia si affitta, e Dio sa come, al più offerente, non si sa se dalle libre, o sottomani si donano da detti Affittuarj, che sotto nome di Sostituti governano detta taluna Università, la quale dopo esser rovinata dalla tirannia del medesimo, è in obbligo di darle un tanto l'anno, e per ragion di libretto pagare altro al Governadore della paranza, non che altri infiniti pagamenti, che si diranno appresso, e che fanno dette Università, quando che tutti detti storti deritti, che formano un gran ammasso di danaro, si potrebbero appropriare, come si dirà, et altresì l'avanzo della quantità delle libre, che per se stesso appropria l'Affittuario suddetto, che non sarà meno della metà, o terzo, e che non si sa comprendere perché i Sostituti, e l'Uffiziali & devon mangiarsi tutto ciò, e non il Re, con abolire intieramente tanti Sostituti, Uffiziali, e Ministri & addossando il peso di sopraffittare dette sostituzioni sì delle sorti principali, e solite, che di detto avanzo alle medesime Università, appunto con imitarsi ciò, che praticano le Università di Cotrone, e Regio in Calabria Ultra, ove tutti sono franchi, e tutti uniti Chiesastici, e Secolari hanno il peso di lasciare nella bilancia tante oncie, o libre a giornata, per dare all'Arrendamento quella porzione di seta convenuta, e transatta.

Con tale espediente, in primo luogo si levan via le frodi dell'Ecclesiastici, e de' prepotenti Cappelli, che sotto nome di essi confondono le Università del Regno, nulla lasciando di seta nelle bilancie, come se solamente i Poveri fussero sottoposti a ciò, per lo che da tale espediente comincia il proposto sollievo alle Università, e Po-

poli, che le compongono. Sollievo, et avanzo sarà pure di essi, perché dedotte quelle quantità di sete sopraccennate solite mandarseno in Napoli, secondo il calcolo facendo da dieci anni a questa parte, il di più si lascerà in libertà di essi in venderle come vogliono, et a chi li piace, senza esser presi i Poveri venditori per la gola da' sensali de' Mercanti, che per le Provincie scorrono facendo le voci, e prezzi a lor modo per li rigori, et estorzioni, che si usano per li controbandi, et ecco il maggior sollievo proposto a beneficio de' Popoli coll'avanzo de' prezzi nella libertà del vendere, e di non esser sottoposti al rigore delle transazioni, o altro, che nulla o poco ne vede l'Arrendamento.

Avanzo sarà pure delle Università, perché si vedrebbero esonerate dalle tante vessazioni, che ricevono anche per i sognati controbandi, passaggi di Uffiziali, e Delegati, scorrerie di squadre, pagamenti a Cassieri per le visite, altro per l'assistenza alle fiere; più al Governadore per la licenza del Compratore, altro allo stesso per la liberatoria in Aprile, non che un mediocre pagamento anche annuale al Deputato, che assiste, oltre della spesa che fa l'anno ogni povera Università, che unite tutte dette spese a quella, che si fa al Sostituto, et a quelle che si son dette di sopra, importa molto più di quello, che si esaggera, e che fanno i Poveri Popoli, che saranno sgravati da tali ingiusti pagamenti, da' rigori, e vessazioni fin ora ingiustamente sofferte.

Avanzo sarà del Regno, perché tolte via tante sanguisuche, et estorzioni, tutto si adatterà a sì ricco negozio, allor quando se le darà un tal dovuto registro.

Con tal registro dunque acquisterà per primo S.M. tutta la gloria, per secondo l'amore de' Popoli, perché li sollieva, e libera dalla tirannide che soffrono, et altresì da nuove imposizioni, che potrebbon porsi per il mantenimento della prefata Maestà, perché al di Lui Patrimonio Reale se le daranno le tante inutili paghe mensatim, che oggi fa l'Arrendamento a Ministri &, come pure tutti li storti deritti detti di sopra, e che fanno a' medesimi le Università del Regno, che con molto gusto glie 'l daranno; più l'avanzo del terzo, o metà delle libre seta, che per se stessi appropriano li Sostituti, che molto importerà. In oltre un deritto da situarsi su le sete franche, che restano, che per stabilirsi d'un carlino, o due a libra, si renderebbe insensibile, e col pagarsi dal Forestiere, o Mercante estraente, giovarebbe al Patrimonio Reale, e nulla pregiudicherebbe a' Popoli, che per altro anche presentemente il pagano per sottomani, così né pur tutto ciò pregiudica la Cassa di Bisignano, Arrendamento, e Reggj Assegnatarj, perché a questi se le darà secondo i proprj capitali quell'annualità, che le compete, o che fin ora han goduto, dedotte le spese, che li stessi facevano per essigerle, et all'Arrendamento quella quantità di sete soggette, che ha avuto per il passato per commodo della Città di Napoli, con qualche cosa di più se occorre, dal che chiaramente si vede che senza pregiudicar alcuno si giova il Patrimonio Reale, con darsele al medesimo sì grosso avanzo di detto Arrendamento, fin ora disperso, e solamente patiranno i Sostituti, e tanti Uffiziali & che vi sono, che han goduto a bastanza in pregiudizio dell'Arrendamento suddetto, Regno, Uni-

versità, e Popoli, non che del proprio Re, al quale non è dovere negarsele ciò, che i suoi Antecessori aveano, con il che manteneano la di loro Corona un tempo, e che altri oggi assorbono ingiustamente, con confondere detto Regno, quando che con ciò si evade qualche altro peso potrebbe porsi. Degnandosi all'incontro S.M. abolire tante sanguisuche, che han goduto di molto in danno di loro coscienza, alla quale forse non badando se si trasparasse il presente progetto prima di porre in chiaro quanto si esprime, si vedrebbe certamente se non ributtato affatto, almen combattuto per molto tempo, che fu il fine per il quale sin da principio si disse supplicando, farlo prima d'ogn'altro esaminare da Ministri non interessati in detto Arrendamento, ma probi, et amorosi del Nostro Regnante, non che de' Poveri, e colla mia assistenza, prima di che mi si permetta di vedere i due conti, che dirò in appresso, affin di potere con distinzione persuadere detti Ministri esaminatori del progetto, non che chiuder le bocche alli oppositori interessati, dimostrandole quanto sin ora han goduto, et occultato al proprio Arrendamento, e dove sian sparse le sostanze del Regno, e che avevano un tempo i Regnanti.

Consideratosi dunque il presente progetto da' suddetti Signori Ministri, si permetta a chi il propone l'ordinarsi alli Governadori di esso Arrendamento, trasmettere in suo potere un intiero, vero, e lucido conto da dieci anni a questa parte dell'introito di ogn'uno di essi, e da dove, e come sia pervenuto, con descrivere le transazioni in detti anni occorse, et ogn'altro che si contiene in detto introito, come pure l'obbligo tiene ogn'Università del Regno delle sete soggette, immissione di esse, così soggette, come franche. In oltre che formino altri conti, come sopra, dell'esito occorso in detti anni, in cui spieghino non solo le annualità pagate alli Assegnatarj, ma pure i di loro capitali, una con tutte le provisioni assegnate ad ogni cetto di persone dal primo, sino all'ultimo rango, et ogn'altro pagamento, o spesa fatta, in vista di che si mostrerà a S.M., e suoi Ministri con chiarezza quanto sia l'avanzo si dà al Patrimonio Reale presentemente su questo Arrendamento, perché in appresso per le ragioni dette di sopra, sarà assai maggiore, e quanto profittevole a' Popoli, e Regno il proposto progetto, che per altro potendo essere insussistente, si supplica farlo esaminare, come sopra, perché sempre mai che chi il propone non sij stato trasportato dal zelo, tiene verso l'oppressi Poveri, e della gloria, e vantaggio del Nostro Re, spera a questo servirlo maggiormente non solo su l'altri arrendamenti, ma altresì su de' fiscali si esiggon nel Regno, protestandosi però farlo sempre senza pregiudicare Popoli, o Regno, et accrescere gloria, et amore a S.M. da' Popoli, che con gusto poi vedranno aumentare il suo Patrimonio Reale, appunto come si è detto da principio.

15 febbraio 1735 Trasmesso «riservatamente» da Montealegre a de Ferrante, perché lo «esami attentamente [...]». La sollecitudine, e la segretezza sono indispensabili in questo affare; incarico a V.S.Ill.^{ma} l'una, e l'altra d'ordine preciso della M.S.».

33 a-b

Sull'idoneità (e sul privilegio) dell'Arte della Seta in materia di punizione delle frodi, e sulle vere ragioni di decadenza dell'industria della seta, riconducibili alla scarsità di materia prima di buona qualità.

| I | illiceità, istituzioni / contrabbando, corporazioni, export, giurisdizione, import, qualità \\ seta

33a 1735/02/25 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Compiendo questo Tribunale all'informo, che la M.S. si degnò prescriverli sopra l'ingionti due memoriali* porrettile, l'uno da Pasqual Cimino, e l'altro da moltissimi Tessitori di drappi di seta di questa Fedelissima Città, i quali esagerando lo stato miserevole, in cui si trova l'arte sudetta, supplicano la M.S. a degnare di destinare per Amministratore Generale, e Sovraintendente di detta Nobil arte 'l sudetto don Pasqual Cimino, dal di cui zelo i Tessitori sudetti si compromettono ed il loro sollievo, ed il publico beneficio, siamo colla dovuta umiliazione a far presente alla M.S., come la sudetta Nobil arte della seta, la qual gode d'infiniti, ed ampissimi privilegij concedutigli da' Serenissimi Re pro tempore di questo Regno, vien retta, e governata da tre Consoli, che ogn'anno coll'intervento di questo Tribunale si prescegliono da' numerosissimi Ceti de' Mercadanti, e Tessitori, ed i medesimi tre Consoli son quelli, che hanno 'l pensiero di soprintendere assieme col Regio Credenziere, ch'è ministro fiscale, alla buona, e perfetta fabrica de' drappi, ed han pure la giurisdizione contra tutti quei, che son dell'arte sudetta, così rispetto alle cause civili, come alle criminali, e specialmente contra coloro, che nell'arte delinquiscono; e da' decreti, ch'essi fanno col voto del loro Consultore ordinario, s'appella al vostro Sacro Real Consiglio di Santa Chiara; onde 'l dare al supplicante, o ad altri l'amministrazione, e soprintendenza, che or pretende 'l Cimino, non solamente sarebbe un controvenire a tanti ampi privilegij, de' quali l'arte sudetta è fornita, ma un sconvolgere l'ordine retto, con cui la sudetta Nobil arte, che è la più numerosa di quante in questa Città ne sono, si è per tanti secoli, e tanti, ben governata; e benché da qualche tempo a questa parte si vegga alquanto decaduta dal primiero suo dovizioso stato; ciò nulla di manco è avvenuto non da cattiva amministrazione de' Governanti, ma dall'uso frequente de' drappi forastieri, che ancorché più volte proibiti, pure si son sempre introdotti, come tuttavia s'introducono; onde 'l dar orecchio a quanto ne' due annessi memoriali s'esprime, non ci sembra né giusto, né convenevole al publico bene di questo Regno, ed al Servizio della M.S., ch'è quanto in adempimento de' Clementissimi Cenni della M.V., inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, dobbiamo farle colla dovuta rassegnazione umilmente presente.

Haviendo visto la consulta de la Cámara, y los papeles adjuntos que V.S. de orden de S.M. me remite, para que yo digesse lo que me ofreze, y pareze en esta instancia, echa por los Texedores, y la Nobil Arte de la Seda, y por Pasqual Cimino; no debiendo yo en una dependencia de mucha importancia ceñirme tan solamente en el punto, si se debe conceder, o no el superintendente, que piden, pongo debajo la grande comprehensión de S.M., que como no hay duda, que teniendo la dicha Nobil Arte sus ordenanzas bien echas, y entre ellas la forma del Gobierno de tres Cónsules, con la intervención del Ministro Fiscal, y la Superintendencia de la Cámara, la qual haziendo observar las dichas ordenanzas, y cumplir con su obligación a los Cónsules, cesarían los inconvenientes que en los tiempos, que se hicieron dichas ordenanzas, se pudieron preveer, dando algún otro remedio, por los que después echas las leyes han podido nazer; por lo que no se nezesita, que se elija el superintendente que se pide; así es cierto, que dicha Nobil Arte está casi menos que perdida en este Reyno; y aunque también es cierto, que esto en alguna parte la ocasionan los géneros, que vienen de los otros Reynos, sin embargo de las prohibiciones que ha havido; pero su prinzipal origen es de antecedentes desórdenes, que son de no trabajarse la seda desde su principio de buena calidad, de salir de este Reyno en bruto, debajo cuyo manto sale la más subtil, y la mayor parte de contrabando con perjuizio de la Real Hacienda y del Público, pues no queda en el Reyno, que la gorda, y ninguno se puede servir de la buena, que es precisa por hazer los géneros perfectos; a reserva de alguno, que tiene mucho caudal, y que con grande diligencia la procura; de esto nace, que los géneros en este Reyno no se pueden hazer buenos, pues es cierto, que si se hiziesen según las leyes, y de buena calidad, no vendrían los de fuera Reyno, porque deben costar mucho más; y es tan seguro, que con dichas calidades se harían en este Reyno tan buenos, como los de los otros Reynos, que con efecto se haze tal qual, y se despacha por extranjero, para que huviesse más fácilmente compradores.

Prosiguen después otros inconvenientes, como son el hacerse casi todos los géneros adulterados, así por las falsedades de las tintas y con especialidad en la negra, como por la echura, por los co[****] jornales, que dan los Mercaderes, a los Artífices, e infinitos otros, que extrajudicialmente he oído; por todo lo qual, siendo [****] una de las cosas más importantes, por tener por objeto, no tan [****]mente, que se mantiene con esta Nobil Arte casi la quarta parte de esta Ciudad, y de mu-chísimos otros en el Reyno; si no también el aumento de la Real Hacienda y beneficio del Público; soy de dictamen que S.M. por ahora, sin hacerse novedad alguna, de ponerse superintendente, encargasse a la Cámara para que dasse los remedios, que juzgará más eficazes, por atajarse los inconvenientes referidos, cuidando, que se observassen las instrucciones, que tiene dicha Nobil Arte, y que los Cónsules cumpliesen con su obligación, y que hiziesse registrar los géneros, para reconozerse, si están echos según las leyes; como también, que no sucedan los contrabandos de la

seda, que sale en bruto, lo que está esta prohibido; hasta que S.M. dará las mejores disposiciones tocante al comercio, formando una junta particular de hombres inteligentes, y práctico del, como lo hay en todos los Reynos, pues si en qualquiera otra parte, mucho se ha adelantado en beneficio del Erario Regio, y del Público, por conseguirse del, la riqueza de los Reynos; en este, y en el de Sicilia, que son tan abundantes de géneros, podrá dar las grandes ventajas, que se pueden discurrir; que es quanto debo responder en cumplimiento de las órdenes de S.M., remitiéndome siempre a lo que juzgará más conveniente.

29 aprile 1735 «Como parece a Brancacho, y que la Cámara dé quenta individual de las providencias que creyere dar para reparo de tanto mal, y en quanto al punto de comercio S.M. proveerá».

34

Sull'uso/abuso della *spartenza* nel commercio degli ovini per l'annona napoletana.

| C | istituzioni / annona, monopoli, prezzi \ Dogana di Foggia, Napoli \\ bestiame

1735/02/28 Regia Camera della Sommaria [a Montealegre]

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Post debitam commendationem. Essendosi degnata S.M., che Dio guardi, con biglietto per Secreteria di Stato de' 8 del mese di ottobre del prossimo passato anno 1734 ordinare a questo Tribunale, che proceduto avesse sopra l'esposto fattoli dall'Affittatori della Regia Fida di Pecore rimaste nelle due Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Ultra circa l'introduzione del pernicioso abuso chiamato col nome di *spartenza*, nuovamente fatta di obligare i Padronali di pecore a condurre i loro agnelli in questa Città, per indi ripartirsi tra' Caprettari a quel prezzo, che vien stabilito dal proprio capriccio di una sola persona, che vien dall'Eletto del Popolo a tal compra destinata, non ostante, che tal abuso fusse stato abolito sin dall'anno 1685 con dispaccio del Marchese del Carpio spedito ad istanza della Generalità de' Locati, et anco con più decreti da tempo in tempo interposti dalli Spettabili Reggenti Grassieri, affinché ad ognuno de' Caprettari fusse stato lecito poter liberamente comprare gl'agnelli, capretti, e cordeschi in tutte le parti del Regno; qual giusta determinazione fu fatta, non meno per il libero commercio, che ciascuno ha della sua robba, che per la maggior abbondanza di questa fedelissima Città, già che i Padroni di pecore per non soggiacere al peso di condurre qui in Napoli i loro agnelli, capretti, e cordeschi, e dipender dal prezzo, che dalli stessi compratori s'impone, o han solito dismetter una tal industria, o pure non calare le loro pecore nella cennata Provincia di Terra di Lavoro, lo che ha caggionato, e caggiona notabilissimo pregiudi-

zio all'interessi di essi Affittatori, i quali han convenuto col Regio Fisco esiggere per ciascuna pecora il deritto di grana 13 $\frac{1}{3}$, e con questo pagano il loro annuo estaglio alla Regia Corte, e continuandosi un tal abuso li verrebbe a mancare la maggior parte della cosa locata.

E perché per giustificazione di tal esposto è stato per parte di detti magnifici Affittatori prodotto in questo Tribunale un processo fabricato in quello della Regia Grassa, da cui appare, che a' 21 aprile dell'anno 1685 fu col cennato dispaccio del Marchese del Carpio spedito ad istanza della Generalità de' Locati della Regia Dogana di Foggia, ordinato al Presidente Governatore di quel tempo di detta Regia Dogana, che si dovesse togliere la spartenza, affinché potessero li Caprettari comprar liberamente in Foggia, ed in ogn'altra parte del Regno li detti generi d'animali, col di cui ritratto essi Locati dovevano sodisfare li pesi alla Regia Corte, ed introdurli in questa Città, con dichiarar nulla, ed invalida la capitulazione fatta da' Consoli dell'arte de' Caprettari, colla quale si proibiva ad ognuno di essi la compra di detti generi d'animali; ordinandosi espressamente, che ciascuno Caprettaro avesse potuto liberamente, e senza verun impedimento comprar gl'agnelli capretti, e cordeschi.

S'osservano ancora dal sudetto processo gl'enunciati decreti interposti da tempo in tempo dalli Reggenti Grassieri per l'abolizione di detta spartenza, ed in particolare nel mese di febraro dell'anno 1686 con decreto del Reggente Carrillo, intesa la detta Generalità de' Locati, ed il magnifico Giuseppe Pandolfo Eletto in quel tempo di questo fedelissimo Popolo fu espressamente ordinato, che ad ognuno de' Caprettari fusse stato lecito poter liberamente comprare ogni sorte d'animali attinentino a detta loro arte. Nel mese di dicembre poi dello stess'anno 1686 fu dal Reggente Moles con due decreti ordinata l'osservanza del citato decreto del Reggente Carrillo, e confermata ancora con altro decreto dello stesso Reggente Moles interposto nel mese di marzo del 1686. Nel mese di novembre dell'anno 1684 fu anche con altro decreto dal Reggente Jacca allora Prefetto dell'Annona ordinata l'osservanza delli descritti decreti. Nel mese di gennaio dell'anno 1725 dal Reggente Alvarez in vista di memoriale porrettoli dalli Caprettari delli quartieri di Palazzo, Porto, e Pennino, con cui domandarono levarsi detta spartenza, fu con decreto ordinata l'osservanza del solito; e se l'Eletto del Popolo avesse avuto cosa in contrario da rappresentare, n'avesse fatto relazione, come in effetto fu quella fatta, e rappresentato in essa, che era necessaria detta spartenza per li motivi, che espressò, pure ciò non ostante dal detto Reggente Alvarez fu data la licenza a' detti Caprettari di poter liberamente comprar gl'agnelli, capretti, e cordeschi senza soggiacere a detta spartenza; e su di ciò si fé anche un controdittorio coll'intervento del detto Eletto del Popolo avanti il sudetto Reggente Alvarez, conforme d'ordine del medesimo lo testimifica il Mastrodatti di detta Regia Grassa. E nel mese di novembre dell'anno 1732 dal Reggente Peyri, allora Grassiere, fu ad istanza di molti Caprettari con suo decreto ordinata l'osservanza delli sudetti descritti decreti delli predecessori Reggenti Grassieri, et a tal effetto spedirsi salvaguardia a beneficio di detti Caprettari, acciò

non fussero molestati per la compra, che essi facevano di detti agnelli, e capretti, e che l'Eletto del Popolo non si fusse in tal causa intromesso.

Per lo che da questo Avvocato fiscale del Real Patrimonio è stata fatta istanza darsi gl'ordini per l'osservanza de' riferiti decreti, e a tal effetto farsene consulta a V.E., acciò degnata si fusse quella ordinare; e propostosi il tutto in questo predetto Tribunale, inteso dett'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, semo remasti di comun voto, e parere decretare per termini di pura giustizia, che con effetto si eseguino gl'ordini dati da tempo in tempo dalli sudetti Reggenti Grassieri, e farsene consulta a V.E. (conforme umilmente facemo), acciò si compiaccia ordinare all'Eletto di questo fedelissimo Popolo, che non solo esegua esattamente li cennati decreti, con togliere, ed annullare affatto la detta spartenza, ma anche cooperi, e s'adopri, acciò che ognuno de' Caprettari possa liberamente comprare gl'agnelli, capretti, e cordeschi in tutte le parti del Regno, per l'utile ancora, che ne perviene al Real Patrimonio, non meno coll'avanzo dell'affitto della detta Regia Fida di Pecore rimaste, che colla più pronta sodisfazione di detta Regia Fida, che dalla Regia Dogana di Foggia si esigge da que' Locati collo smaldimento de' loro agnelli, ed anche per la maggior abbondanza, e grassa di questa Capitale, coll'accrescimento dell'industria delle pecore, che da essi Locati, e Padronali si farebbe col togliersi, ed abolirsi detto pernicioso abuso della spartenza, espressamente proibito con tant'ordini, e decreti, come sopra interposti.

4 marzo 1735 Si approva.

35 a-b

Quattro grazie economiche chieste da Città, Baronaggio e Regno di Napoli contro un milione di ducati: che l'Annona napoletana possa esportare in franchigia il grano eccedente il consumo; che si ottenga dalla Spagna qualche esenzione per merci e navigli, e di poter trafficare in America; che sia ridotto il numero di doganieri e siano *a vista di tutti* le tariffe di dogana, delle sbarre di Napoli e dei *passi, ponti e scafe* nel Regno.

| C | circolazione, informazione, istituzioni / abusi degli ufficiali, disuguaglianza tributaria, export, frammentazione amministrativa, tariffe \ America, Napoli, Spagna \\ grano

35a [1735/03/] S. Lorenzo Deputati del Donativo di un Milione

Grazie, di cui li Deputati del Donativo di un Millione supplicano S.M. che Dio guardi a nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno

[...] 7. Item perché a cagion della felicissima dimora di V.M. in questa Sua Metropoli vi sarà concorso di varj caratteri di persone Illustri, e di ogni Nazione, e con-

dizione; onde sarà necessario che da oggi avanti la pubblica Annona si ponga in sicuro, con provvedersi almeno di roomila tumoli di grano l'anno più del solito: e nondimeno può accadere che poi tal quantità sopravanzi, e si abbia da rivendere per far compra di grani nuovi, e più durevoli; come spesso succede anche oggidì, con perdita deplorabile del peculio della medesima Annona: perciò, ad evitare simil perdita, supplicano V.M. a benignamente concedere che nelle annate ubertose sia lecito alla Città nel mese di ottobre, dopo assicurata la raccolta, rivendere e mandare fuori Regno la simil somma di roomila tumoli di grano franchi de' dazj regj di estrazione.

[...] 10. Item supplicano V.M. ad intercedere appresso il gloriosissimo Re Cattolico suo Gloriosissimo Genitore, acciocché si compiaccia di concedere qualche sorte di privilegio, e di esenzione a' navilj, e mercatanzie de' Regnicoli ne' porti de' suoi vasti dominj; e che si degni ancora di concedere a due vascelli della Nostra Nazione, con caricamento di negozianti regnicoli, che possano liberamente far traffico nell'America Spagnuola, e sue isole.

11. Item supplicano V.M. a riformare il troppo gran numero di ufficiali delle dogane del Regno; i quali chi per una via, e chi per un'altra, e sotto varj pretesti, smungono i poveri negozianti, e fanno arretrare i forestieri. Ordinando ancora che in ogni dogana stia a vista di tutti una tariffa adeguata, così de' diritti di entrata, e di uscita delle mercatanzie proprie di quel Paese; come altresì de' deritti, che per detta entrata ed uscita spettano agli ufficiali. E quanto alla Dogana Grande di Napoli, si degni ordinare che si metta in stampa una tariffa generale, per instruzione, e cautela di tutti i negozianti.

[...] 30. Item supplicano V.M. a comandare che in ogni sbarra di questa Fedelissima Città si osservi quel buono ordine, che la giustizia richiede, e che vi si tenga appesa una tariffa de' legittimi dritti da pagarsi, così della corritura, come della dogana, e di altri dazij, ed arrendamenti. E parimente si degni comandare alla Regia Camera che rinnovi le necessarie providenze, acciocché si tenga una tariffa a vista di tutti, secondo l'antico solito, e stile, in ogni ponte, passo, scafa & del Regno, acciocché niun viandante, o vetturale sia gravato d'indebito, o alterato pagamento.

35b 1736/08/22 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Las incluidas grazias suplicadas a V.M. por los Diputados del Donativo de un Millón, que se le hizo por esta Fidelísima Ciudad se han propuesto en esta Cámara en muchas sesiones por el Cavo de Rueda don Antonio Maggiocco Comisario y en observancia de los venerados Reales órdenes de V.M. expedidos por la Secretaría de Estado con fecha de 9 de marzo del presente año, se han examinado, con toda la maior atención, con el intervento del Abogado fiscal del Patrimonio don Mateo de Ferrante; y sobre cada uno de los capítulos de ellas, consigue la honrra esta Real Cáma-

ra de humiliar a V.M. no solo las reflexiones hechas, si no tamvién sus siguientes dictámenes sobre las mismas. [...]

9. Por lo que concierne al noveno capítulo, con que se suplica el conzeder en las añadas abundantes a la Ciudad el permiso de poder extraher cien mil tûmulos de granos francos de regios dazios de extracción; haze presente a V.M. humildemente esta Cámara, que tal copia de grano no suele avanzar a la Ciudad la qual si se le acordasse tal grazia haría compras para ganar el derecho de la regia trata, el qual por lo ordinario se extableze a un tarí por tûmulo, y menos amenudos se ha fixado a maior razón; por lo que según el prezio ordinario, si por ventura V.M. se dignasse de conzeder esta grazia importaría veinte mill ducados annuos, y en algunos años podría importar mucho más, según las circunstancias de los tiempos, cuias summas vendrían a faltar al Regal Erario. Por lo que si no pareciesse lo contrario a la Soberana Clemenzia de V.M. por lo que mira a este capítulo podría rescrivirse lo subse-
quente; S.R.M. pro temporum circumstantiis opportune providebit. [...]

12. La intercessión de V.M. con el Gloriosíssimo Rey Felipe V su digníssimo Padre por la qual supplica la Ciudad, y Reyno, en el duodécimo capítulo para obtener del mismo los privilegios y ejempciones en los puertos de sus vastimentos Dominios a fin de facilitar el commercio de las mercaderías de este Reyno sería acto digno de la imparegable Clemenzia de V.M. el acordársela, pues obteniéndose alguna ejempción, o privilegio dela Magestad del Rey Felipe, podrían más fácilmente exitarse aquellos géneros de ropas, de que abunda este Reyno, y por falta de comercio, o se consumen aquí sin entrar el dinero, o tamvién se venden a vajo precio, quando con venderse fuera entraría el dinero en el Reyno y se haría considerable gananzia, y de esto no solo resultaría un grandíssimo provecho, y ventaja a estos fidelísimos súbditos de V.M., pero trahiría tamvién no pequeño útil, y emolumento al Regal Erario; por lo que podría dignarse V.M. rescrivir S.R.M. officium suum interponet apud Catholicam Majestatem ut supplicantium preces dignetur exaudire.

13. Lo que se suplica en el décimo tercio capítulo esto es de reformarse el gran número de oficiales de las Aduanas del Reyno y extablezarse las tarifas, ya por el paterno Zelo de V.M. ha sido prevenido, haviendo ordenado por esto la Conferenzia del commercio, por la qual habrá de discutirse, y examinarse tal punto [136]; por lo que en quanto a esto podría decirse lo siguiente; S.R. Majestati curae erit super supplicatis fidelium suorum subditorum indemnitati consulere. [...]

Y finalmente suplicándose en el capítulo trigésimo segundo, que en los lugares donde se exigen los derechos de corredura, de aduana, y otros dazios, y arrendamientos, se tenga a la vista la tarifa; respecto, que por V.M. usando de su Paterno amor azia sus súbditos, muchos antes de tal súplica ha distribuydo los órdenes para la formación de las tarifas, las quales se están aun todavía executando por aquellos Ministros, a quienes se ha dignado V.M. de cometerlas; por esto sobre tal capítulo podría decirse lo subse-
quente; S.M. congrue providebit.

36 a-b

Ancora sulla competenza nella cognizione delle cause in materia di naufragio: portolani vs viceconsoli inglesi.

| C | istituzioni / consoli, giurisdizione, navigazione, nazioni \ Inghilterra

36a 1735/03/03 Consiglio Collaterale (Claudio Villani) a Montealegre

Propuse en el Colateral de esta mañana el memorial* adjunto de don Oduardo Allen Cónsul General de S.M. Británica, representando que respecto de averse arenado en el puerto de Galipoli la nave María del Capitán David Fullarton inglés, pretende el Portulano ingerirse, impidiendo al Vice Cónsul inglés el ejercicio de su jurisdicción, quando que en todas las causas de su nación toca a proceder el Delegado, y supplica la renovación de los órdenes encargados otras vezes al dicho Portulano en el passado Gobierno, cuyo documento acompaña anexo por copia.

Y se acordó representarse reverentemente a S.E. que siendo ciertos, e indubitables los concordados con la nación británica, tratándose de interés que mira únicamente entre Nacionales, y Nacionales ingleses, siendo también indubitable que pro tempore se hayan dado los órdenes, y renovados que los Portulanos y sus ofiziales no se hubiessen ni engerido, ni entrometidos en semejantes dependencias de naufragios, y restitución de ropas naufragadas de nación británica; puede servirse S.E. de renovar a los Portulanos los órdenes antiguos, que parecen aun por las copias de los inclusos despachos, participándose de ello a la Cámara a fin que en esta dependencia no se mezcle, ni haga ingerir a los Portulanos sobre dichos; pero deje que los Cónsules, y Vice Cónsules de la citada nación británica atiendan a sus incumbencias.

6 marzo 1735 Si approva.

36b 1735/06/01 Regia Camera della Sommaria

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Post debitam Commendationem. Si è degnata V.E. con biglietto de' 6 marzo del corrente anno partecipare a questo Tribunale, che avendoli rappresentato il Console generale di S.M. Britannica, che essendosi arrenata nel porto di Gallipoli la nave Maria del Capitan David Fallarton inglese, pretendea il Portulano ingerirsi, impediendo al Viceconsole l'esercizio di sua giurisdizione, ordinò V.E. al Portulano di quella città, che né lui, né suoi Officiali s'ingeriscano, né s'intromettano nel ricupero, che cercavano fare della robba naufragata, lasciando in libertà al Viceconsole inglese, che ivi reside; comandando l'E.V., che questa Regia Camera in questa dipendenza non si mischi, né faccia ingerire detto Portulano, e che lasci, che li Consoli, e Viceconsoli della citata Nazione britannica attendano alle loro incombenze.

Ed essendosi in questo Tribunale fatto ricorso da tutti li Regij Mastri Portulani del Regno, per averli l'E.V. ordinato il medesimo, rappresentando, che la giurisdizione di riconoscere tutti li naufraggij, che occorrono nelli loro porti, e marine di qual-




Fig. 2. Patente («copia valida») di viceconsole della nazione inglese per la «Marina di Pescara, e suoi luoghi annessi» rilasciata dal console generale di Gran Bretagna Odoardo Allen al marchese Tomaso Toppi, Napoli, 27 aprile 1737.

È allegata da Toppi alla supplica con la quale chiede sia ordinato all'udienza di Chieti di riconoscerlo. Nel fascicolo anche copia dell'istanza di exequatur, della patente di console generale e del relativo exequatur prodotti in occasione dell'insediamento di Allen nel consolato nel 1725 [AZ 4/sn].

sivoglia Nazione niuna ecettuata, spetta alli loro Regij Offici, così pattuita nella compra di essi fattane dalla Regia Corte, e per starli anco incaricato da questo Tribunale nelle loro istruzioni.

Quindi trattatosene in questo Tribunale (inteso l'Avvocato fiscale del Regal Patrimonio) siamo remasti di voto, e parere di rappresentare all'E.V., che nell'anno 1726 dall'Ill.^e Viceré di quel tempo con dispaccio de' 28 settembre essendosi ordinato il medesimo al Mastro Portulano di Calabria Ultra, e da questo avutosene ricorso, da questo Tribunale con consulta de' 27 maggio 1727 se li rappresentarono li chiari pregiudizij, che venivano ad inferirsi non solo a detto Regio Mastro Portulano, ma anco li proprij alla Regia Corte, per essere detto officio proprietà di S.M. (che Dio guardi) ed in caso di vendita, qualora se gli toglieva la giurisdizione di riconoscere generalmente tutti i naufraggij di qualsivoglia Nazione (nessuna affatto ecettuata) giusta la vendi-

ta già fattane, si sarebbe minorato indubitatamente il prezzo. Oltre di che se mai tal giurisdizione si sarebbe data al Viceconsole, ne sarrebbero risultati altri pregiudizij più gravi alla medesima Regia Corte di essere defraudata di ciò, che li spetta, sapendosi bene, che non meno in vigore delle costituzioni del Regno, decreti generali di questa Regia Camera, e dell'istruzioni della medesima consignate a tutti li Regij Mastri Portulani per la buona amministrazione de' loro officj, è stabilito espressamente, che ritrovandosi sopra bastimenti naufragati mercanzie in controbanno, o robbe di scadenza, s'incorporano al Regio Fisco, come seguì nel naufraggio della filuga di Padron Cristofaro di Tomaso accaduto nella marina di Favazzina a' 6 dicembre 1725, da cui si estraevano in controbanno docati ottocento, e decedotti di monete d'argento di questo Regno, per li quali fu fatta transazione de docati seicento, approvata da detto Ill.^e Viceré, ed anco nel naufraggio d'una barca di Padrone, e Marinari non liquidati, seguito nella marina del Cannatello a' 24 di detto mese di dicembre 1725, che estraeva in controbanno cafisi trecento sessanta cinque d'oglio, quale fu venduto, ed il prezzo s'incorporò in beneficio del Regale Erario, come appariva dagl'atti sistenti in questo Tribunale. Senza che essendo accaduti in diversi tempi naufraggij de' bastimenti di detta Nazione inglese, sempre li Regij Mastri Portulani ne aveano prese l'informazioni, e quelle trasmesse in questa Regia Camera, dalla medesima si erano dati gl'ordini necessarij, ed opportuni, come seguì specialmente nel naufraggio della nave del Capitan Giacomo Torqueson inglese accaduto nella marina di S.^{ta} Eufemia a' 20 aprile 1713, appresso l'atti del quale essendo comparso il Console generale di detta Nazione, da questo Tribunale furono dati gl'ordini convenienti.

In vista della quale consulta da detto Ill.^e Viceré con biglietto de' 30 gennaio 1728 si partecipò a questo Tribunale, che tenendo presente detta consulta in opposizione di detto dispaccio de' 28 settembre dell'anno antecedente, nel quale precedente istanza del Console britannico si era ordinato al Portulano di Catanzaro non si fusse ingerito nelle dipendenze di naufraggio di alcun bastimento inglese, lasciando operare in quella a quel Viceconsole della Nazione; erasi persuaso della pratica contraria, secondo esprimeva la Camera, e però s'ebbe per bene di risolvere, che restava sospeso l'ordinato, e che questa Regia Camera avesse fatto osservare il solito, in conseguenza di che per essa si fusse disposto il conveniente. Per esecuzione di qual dispaccio da questo Tribunale furono spediti gl'ordini necessarij alli Regij Mastri Portulani, perché essi in casi somiglianti procedessero.

Ed in effetto essendo a primo dicembre dell'anno 1732 seguito il naufraggio della nave del Capitan Michele Mardonogh inglese nella spiaggia di Rosarno, detto Console generale di detta Nazione comparve in questa Regia Camera appresso l'atti di detto naufraggio, e questo Tribunale provedé.

Così pure essendo seguito il naufraggio della nave del Capitan Giovanni Helman inglese nella marina di Scilla a' 16 settembre 1733, il sudetto Console generale anco comparve in questo Tribunale appresso l'atti di detto naufraggio, e si diedero l'ordini necessarij, e di giustizia.

Ed essendo seguito il naufraggio della nave del Capitan Giovanni Huddi inglese nella spiaggia di Rosarno a' 8 novembre del passato anno 1734, parimente comparve detto Console generale in questa Regia Camera appresso l'atti di detto naufraggio, e si spedirno parimente gl'ordini convenienti.

Per la qual causa essendo una novità pregiudizialissima a' Regali Interessi del Re nostro Signore, ed alla Giurisdizione di questo Tribunale, e de' Regij Mastri Portulani del Regno, quella che dall'attual Console della Nazione inglese si è pretesa, e pretende. Supplichiamo l'E.S. a degnarsi di non permetterla, ma rivotati gl'ordini dati, comandare, che si osservi il solito sin ora, e per l'addietro praticato, che è uniforme alle leggi di questo Regno.

10 giugno 1735 «Que con efecto la Cámara execute lo ordenado con despacho de seis de marzo del corriente año respecto de que procedió con acuerdo del Colateral, y deve ser así por muchas circunstancias».

37

Sull'inopportunità di procedere *per via d'inquisizion generale* contro i banchi pubblici, malgrado sia noto che non versano all'Erario, come dovrebbero, i depositi su conti dormienti, e che non rispettano il limite dei 60 000 ducati di prestiti su pegno all'interesse del 6 per cento.

| F | illiceità / banchi, fiducia

1735/03/15 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Avendo 'l denunciante Nicola Panna, precedente promessa fattagli da questo Tribunale della sesta parte a tenore degl'arresti della Regia Camera, e colle condizioni solite apporsi nelle simiglianti promesse, che la denuncia da esso progettata dovesse farsi tra due giorni, e di cosa che in niuna maniera fosse a notizia della Regia Corte, denunciato, che ne' Banchi di questa Fedelissima Città vi sono più centinaia di migliaia di docati, parte di gente morta senza disporne: parte non a notizia de' Padroni, che n'han disperse da lungo tempo le polize: e parte lasciatevi per dimenticanza de' Forastieri, che possiedono effetti in questo Regno; ed oltr'a questi, che vi son pure altre quantità grandi di danaro pervenut' a' Banchi medesimi dalla trasgression, che han fatta alla Bolla Pontificia, con cui stando a ciascuno Banco permesso 'l poter ricevere pegni coll'interesse alla raggione del 6 per cento sino alla somma di d. 60mila, tutti hanno ecceduta la somma permessagli, tenendo ciascun di pegni coll'interesse alla sudetta raggione sino alla somma di d. 200mila, quali quantità di denaro spettando alla Regia Corte, come pure appartenendosele gl'avanzi, che nelle vendite de' pegni han fatt'i Banchi istessi, senza restituirli a' Pa-

droni, che non ne hanno avuto notizia, ha fatt'istanza, che per ora ciascun Banco dovesse pagare alla Regia Corte almeno la somma di docati seicento 'l mese, e di essi la sesta parte liberarsi a suo beneficio. Quale istanza essendosi proposta in questo Tribunale, inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, abbiám stimato per regola di buon governo non convenire dare alcun passo su l'affar progettato, il quale non è nuovo a questo Tribunale, ma ne ha invecchiate le notizie; ed essendosene varie volte ne' tempi de' Governi passati trattato, sempre si è stimato pernicioso 'l procedere così vaga, e generalmente contro d'essi, per il dubbio, che la Gente, la qual vi tiene i suoi danari, in udendo simigliante pretenzione eccitarsi dal Regio Fisco, vada subito a ritirarsi il suo danaro, e possa quindi avvenire la mancanza d'alcuno d'essi Banchi, la qual tragga poi seco la mancanza degl'altri, e cento, e mille conseguenze pregiudiziali al publico commercio, ed al servizio della M.S., e l'uso tenuto in questa materia per lo tempo passato è stato, ed è di sol dar orecchio a quelle denuncie particolari, colle quali si è spiegato, e si spiega, che una qualche persona siasene forse morta senza eredi, la quale avendo lasciato danari ne' Banchi, come robba vacante siasi poi servatis servandis liberat' alla Regia Corte; ma giammai s'è stimato di procedere contro d'essi per via d'Inquisizion Generale, come pretende 'l presente denunciante; sì come né tampoco abbiám creduto convenire al Real Servizio 'l dar noi alcun passo intorno al punto de' pegni, che i Banchi medemi tengono più della somma de' d. sessantamila per uno, con ritrarne l'interesse alla raggione del 6 per cento, tra per le conseguenze sudette pregiudiziali, che ne possan avvenire, e perché non bastando l'interesse de' soli d. 6omila al mantenimento di ciascun Banco, si è stimato sempre ne' tempi passati tolerar quest'avanzo, anche per l'utilità, che 'l Pubblico ne ritrae, con aver il comodo sempre di far i pegni. Tutto però umiliamo alla Sovrana accertatissima deliberazione della M.S., acciò comandando altrimenti, si degni darci gl'ordini, che dovremo eseguire.

15 aprile 1735 «Que por ahora quede sin admitirse la denuncia, pero téngase presente para quando vengan las consultas pedidas sobre reducir al 4 por 100 los intereses de los Bancos [41]».

38

Sull'opportunità che al male estremo del contrabbando si risponda con l'estremo rimedio di una commissione *ad hoc* che operi parzialmente in deroga alle leggi vigenti.

| C | **illiceità / arrendamenti, contrabbando, erario, procedure \\ sale**

1735/03/15 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Essendo terminato a' 9 del caduto mese di febraro l'affitto delle nove imposizioni de' sali per il ripartimento de' quattro fundachi dopo varie diligenze usate per tro-

vare nuovi oblatori, fu alla fine presentata offerta per il nuovo affitto di esse dall'Avvocato don Tomaso Federici con varij patti tra' quali, che avesse dovuto questo Tribunale far consulta a V.M. perché si degnasse far uscire per le città, terre, e luoghi del ripartimento sudetto a spese del nuovo oblatore due Ministri con Subalterni per inquirere contro i veri Controbandieri di sale, e metter freno alla soverchia libertà, con cui la Gente commette un simigliante delitto; a riguardo del qual patto precedente istanza di quest'Avvocato fiscale del Real Patrimonio stimò 'l Tribunale accordarli 'l far la domandata consulta alla M.S., con che però dovesse poi starsi, ed attendere la sua Real deliberazione. Con questa premenzione adunque si licitò nella candela, e con questa si sono affittate l'imposizioni sudette per lo ripartimento sovracennato per l'annuo estaglio considerabilissimo di docati centoquindecilacento, ed undeci.

Presentemente è ricorso in questo Tribunale 'l nuovo Affittatore, e con una lunga istanza ha domandato farsi alla M.S. consulta sopra tre capi.

Il primo perché si degni far spedir ordini circolari per la Segreteria di Stato a tutt'i Baroni del ripartimento sudetto, ne' quali s'inserisca il § 6° della terza prammatica sotto il titolo de Sale vendendo rinovata coll'ultima novella prammatica promulgata dalla M.V. a' 23 luglio del caduto anno 1734, il qual è del tenor seguente "VI. E perché 'l maggior danno, che patiscono detti Arrendatori si causa dal sale, che immettono, e fanno immettere, e vendere i Baroni nelle loro terre [...]". E si dichiari essere del suo Real Aggrado, che inviolabilmente s' esegua quanto sta disposto nella medesima. E che in qualunque caso di controvenzione alla medesima irremissibilmente si passerà all'esecuzione delle pene in essa contenute.

Il secondo perché la M.S. per l'istessa Segreteria di Stato si degni ordinare a tutt'i Governatori Regij delle città, e terre demaniali, che ciascuno nella sua giurisdizione inviggili con tutto 'l rigore, et juris ordine servato proceda contro chi commetterà simigliante delitto dandone conto a questo Tribunale, altrimenti in ogni caso di controvenzione ne saranno essi castigati.

E il terzo perché si degni ordinare al Giudice di Vicaria don Baldassarre Cito, il quale d'ordine della M.S. si trova nella Provincia di Calabria Ultra per altre incumbenze, che nel passaggio ei farà di suo ritorno per le marine di Cilento, e luoghi adiacenti prenda l'informazione con tutto 'l rigore dovuto, e proceda a tenore della sudetta ultima Prammatica contro chi troverà inquisito di tal delitto, e destinare un altro ministro che più piacerà alla M.V., acciò da questa Capitale si porti nel paragio di Gaeta, ed altri luoghi adiacenti a prendere pure l'istesse informazioni de' controbandi colà commessi, e procedere come sopra contro di quei, che risulteranno inquisiti di tal delitto.

Qual'istanza essendosi proposta in questo Tribunale, e fattasi la dovuta riflessione sopra d'essa, e sopra ciascuno de' mentovati capi ch'ella contiene, sì come consideratosi pure 'l molto, che importa al Regio Erario, ed al publico bene l'estirpare questo delitto, ed animare con quest'esempio gl'Affittatori a vantaggiare negl'affitti, i Reali interessi, per quanto tocca a' primi due già riferiti capi, ci è paruto molto

conveniente, e giusto 'l supplicare la M.S. perché si degni per la Segreteria di Stato distribuire gl'ordini, che si domandano diretti così a' Baroni, come a' Governatori Regij del ripartimento sudetto, de' quali a tal fine ci diamo l'onore d'umiliarle l'acchiusa nota, tanto più ch'essendo la mentovata prammatica una delle prime giustissime, e salutevolissime leggi da V.M. ordinate per beneficio di questo suo Regno dopo 'l suo felicissimo arrivo in esso, e per ogni ragione conviene, che punto non si trasgredisca, ma fedelmente si osservi.

E per quanto tocca al terzo capo quantunque 'l Tribunale abbia tenuti presenti i giustissimi, e Clementissimi Ordini datili dalla M.S. con biglietto per la Segreteria di Stato in data de' 14 dicembre del passato anno 1734, perché niun Delegato, Suddellegato, Subalterno o Commissario possa uscire con incumbenza generale per inquire in materia de' controbandi di qualsivoglia genere senza aversi prima la denuncia speciale del controbanda colle circostanze del tempo, e del luogo, nel qual caso si dovrà procedere con osservare l'ordine legale senza passare a carcerazioni de facto, ma sempre precedente la dovuta informazione, con darsi in ogni caso di gravame luogo all'appellazioni a' giudici a' quali tocca, e questo per evitare l'estorsioni, e violenze che in tutto 'l Regno si commettevano colle sudette commissioni vaghe, e generali, che si spedivano. Nulla di meno considerando Noi le notorie immensissime introduzioni di tal materia nel passato anno seguite in tutto 'l Regno, ma sopra tutto nelle sudette marine del Cilento, la contumacia de' Controbandieri nell'essersi abusati delle Clementissime Grazie lor fatte dalla M.V. con l'indulto generale col non rivelare né pur un rotolo di sale del tanto, ch'è publico, e palese essersene introdotto in controbanda, e considerando in fine 'l molto, che conviene per decoro della Giustizia, e per l'utilità de' Popoli, e del Regio Erario della M.S. il sostenere 'l presente Affittatore 'l porre nella dovuta ordinanza e sistema questo Arrendamento, da cui negl'altri affitti che s'avranno a fare prenderanno norma, e coraggio li concorrenti di avanzare e di molto l'estagli. Abbiamo stimato proprio del Real Servizio, e del nostro dovere 'l supplicare la M.S., come riverentemente facciamo perché altrimenti non comandando si degni dare 'l permesso al nominato Giudice Cito, e destinar un altro Ministro di suo Real Piacere, perché 'l primo nel ritorno, che farà nelle marine di Cilento e suoi luoghi adiacenti, ed il secondo col portarsi nella Comarca di Gaeta prendano l'informazioni de' controbandi, che lor riuscirà verificare, e procedano contro l'inquisiti in omnibus a tenore della sudetta ultima prammatica dispensando per questa volta a' sovracennati Clementissimi Ordini della M.S. dati col sopracitato biglietto de' 14 dicembre caduto, tanto più che avvertendosi a' sudetti Ministri 'l dover essi invigilare acciò colle sopradette lor commissioni non si commetta da niuno la piccola estorsione, o violenza ne' luoghi ove si porteranno, della quale saranno essi irremissibilmente responsabili, niun danno certamente si cagionerà alle Università, ed a' Particolari, si scopriranno gli ostinati Rei di tal delitto, e dandosi ad essi la pena contegna, trionferà la Giustizia, e non meno 'l Regio Erario, che tanti interessati si libereranno dall'evidenti frodi, che tutto di lor si fanno.

Sull'uso di esentare la Repubblica di Genova dai dazi sull'esportazione di remi.
 | C | tassazione / disuguaglianza tributaria, domanda pubblica, export \ Repubblica di
 Genova \ remi

1735/03/30 Regia Camera della Sommaria

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Post debitam Commendationem. Si è servita V.E. con riverito dispaccio de' 26 febbraio scorso ordinare di voler essere informata da questo Tribunale sopra l'ingionto memoriale porretto all'E.V. dal Console della Repubblica di Genova con cui l'ave esposto come dovendo provvedere per servizio delle galere di quella remi 300, cioè 100 da galera capitana, e 200 da galera sensiglia ed essendo stato sempre solito darseli dal Regio Arsenale quando ve n'erano soverchi allo stesso prezzo che costavano alla Regia Corte o pure permetterseli l'estrazione di quelli dalla marina di Salerno con trattarsi franca di deritti di tratta dogana, ed altro, come è franca la Regia Corte la quale è anche così trattata nel dominio di detta Repubblica; onde supplica l'E.V. che si degni darne l'ordine a questa Regia Camera per l'esecuzione dell'una, o dell'altra forma.

Quindi eseguendo i veneratissimi cenni dell'E.S. ci diamo l'onore di rappresentarle come affine di appurare il solito praticato per l'addietro su tal particolare colla detta Repubblica, avendone commessa relazione al razionale Lipari si è dal medesimo riferito, che dagl'atti apparisce essersi dall'anno 1643 per tutto l'anno 1716 concesse sempre alla detta Repubblica l'estrazioni de' remi, ed altri generi colla franchizia di tutti, e qualsivogliano deritti precedentino provisioni di questa Regia Camera in esecuzione de' biglietti dell'Ill.^{ri} Viceré pro tempore colla moderazione bensì della quantità di alcun genere domandato dalla stessa Repubblica. E che per maggiore giustificazione di tal solito si vede presentata negl'atti fede del Cancelliere di mare di Genova con cui attesta che in quel dominio bisognando detti generi alla Squadra di S.M. li si danno a' medesimi prezzi che costano al magistrato senza gravezza di gabella, o altro deritto. Che in ottobre 1704 da questo Tribunale si spedirono provisioni dirette al mastro Portulano di Salerno per l'estrazione in franchizia di remi 400 da galera, ed altre consimili provisioni si spedirono in anno 1708 per l'estrazione dall'istessa provincia di altri remi 700 da galera, e remitelli 700 da filuche e schiffi per servizio di detta Repubblica; e che avendo l'Ill.^{re} Viceré Conte de Daun chiesto in anno 1717 informo a questo Tribunale sopra la petizione fattali per parte di detta Repubblica per il taglio, ed estrazione dalla detta Provincia di Salerno di remi 150 da galera, da questo predetto Tribunale con consulta de' 17 luglio di detto anno 1717 gli si rappresentò tutto il di sopra riferito; ma che per quello s'appartenea al solito di permetterseli l'estrazioni colla franchizia, non dovea essere di pregiudizio alla Real Azienda, stante non ne tenea la detta Repubblica privileggio, ad ogni modo che si rimettea alla determinazione di esso Ill.^{re} Viceré il quale in vista di tal consulta con biglietto per Segreteria di Stato, e Guerra de' 24 dello stesso mese di luglio ordinò se li

fusse per quella volta permessa l'estrazione delli remi 150 colla franchizia secondo il solito. Che successivamente non si sono permesse alla detta Republica altre estrazioni de' remi ma bensì precedentino ordini dell'Ill.^{ti} Viceré pro tempore se li sono dalla Giunta dell'Arsenale venduti in più volte remi da galera quando se ne sono ritrovati nel Regio Arsenale più di quelli potean bisognare per le regie galere sincome nell'anno 1723 se li venderno remi 188 a carlini 18 l'uno altri 100 in anno 1727 200 in anno 1730, e 250 in anno 1732 al prezzo de carlini 20 l'uno però che per questa ultima partita delli remi 250 li furon da questa Regia Camera spedite le provisioni per l'estrazione di essi colla franchizia di tutti, e qualsivogliano deritti come è franca la Regia Corte. E per ultimo ha riferito lo stesso razionale Lipari, che secondo le diligenze praticate al presente si ritrovan esistenti nel Regio Arsenale da circa remi 200 da galera oltre quelli di scarto. Quindi propostosi l'affare in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo rimasti di voto e parere portare tutto alla notizia dell'E.V. affinché possa degnarsi disporre lo che stimarà più conveniente.

40 a-b

Perorazione per la *felicità* del Regno, ora che *ha il proprio Re*, e in particolare per la riforma dell'amministrazione annonaria napoletana.

| G | istituzioni, sicurezza / annona, difesa, export, import, negozianti, risorse \ Napoli

40a 1735/04/02 Domenico Caravita [a Montealegre]

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Si riguarda con scandalo, che chi governa l'Annona di questa Città, abbia permesso, che per la medesima, sian qui venute da fuori Regno circa ottantamila tumola di grano, pagato ad alto prezzo, quantunque di non buona qualità. Le conseguenze saran queste. La Città nel farlo panizzare per questo Pubblico, perderà da circa ventimila ducati almeno in questo anno: il pane sarà peggiore del solito: il grano del Regno è già bassato di prezzo, per modo che ne è difficile la vendita: e li Partitarij per l'esercito spagnolo di Lombardia, che forse han contribuito per la compra de' grani forastieri, comprando il nostro a bassissimo prezzo, fanno smisurato guadagno.

La strana maniera del governo di quest'Annona, merita riflessione, ed emenda. Il pane è stato sempre pessimo. Il Reggimento della Città, che per lo dritto, quasi usurpato, di proibire a' Cittadini di vendere il pane, quantunque dovrebbe esser ricchissimo, in maniera che le strade potrebbon vedersi di oro, e di argento; è nondimeno così povero, che appena, e malamente si accomodano colle selci. E pur molte, e molte gabelle si soffrono, per lo sostegno di tale Annona. Il necessario rimedio però a tal gravissimo male, si può sperare sol quando il Re sia qui ritornato, e V.E. sia qui presente. [...]

Queste sono le notizie correnti: ma la bontà grande, che V.E. per me dimostra, mi fa passare oltre, e mi dà occasion di riflettere, che se questo Regno potesse ancor considerarsi, come Provincia, il sistema presente del medesimo, miglior forse non potrebbe sperarsi, non che conseguirsi. Ma questo, or fortunato Regno, non è più Provincia, è Capo di assai nobile Monarchia. Ha il proprio Re, ed ha per Re Carlo di Borbone, assistito da degni Ministri. Onde stabilita qui la Real Sede, saran certamente necessarj, anzi necessariissimi nuovi sistemi, e per la Pace, e per la Guerra; acciò la felicità, che il Cielo ci destina, sia perpetua, ed eterna.

Dobbiamo essere accorti, e cauti, quasi più nella Pace, che nella Guerra. Ora gli Alleati difendono questo Regno; ma dopoché nell'Italia non saran più né Spagnuoli, né Francesi, rimarremo sempre con Vicini molto, molto sospetti; né cosa tanto grave, e dell'ultima importanza, si può confidare all'incertezza di stranieri soccorsi. Quindi prestamente si ha da pensare a ponere in piedi, e serbar sempre numeroso, forte, e ben disciplinato Esercito proprio.

Non mi sgomenta la strettezza del Regio Erario. L'economia è una gran ricchezza; e per le circostanze del Paese, non manca mezzo, onde il mantenimento dell'esercito, quantunque grande, riesca in parte poco dispendioso per lo Regio Erario; ed in parte senza alcun dispendio di questo.

Il Regno fra poco sarà molto ricco, ed in conseguenza molto ricco il Principe. Dirò cose ovvie, e pur troppo note. Si coltivi quella parte de' terreni del Regno, che ora è infruttifera. Si estragga fuori in ogni anno tutto il superfluo, che sarà moltissimo. Si vieti, non per legge, ma coll'esempio del Principe, e della sua Real Corte, l'ingresso di merci, di drappi, e di lavori stranieri. Col medesimo esempio, si invilisca il preggio delle gemme. Si serbi l'oro, e l'argento sol per l'uso della moneta, che né per contribuzione, o sussidio, né per altro abuso introdotto, si disperderà più in altro Paese. E poi vedrassi, il Regno ricco, il Re ricchissimo, e sostenuto sempre da esercito pronto, e numeroso.

E per l'arti della Pace, perché il nostro Re Carlo non avrà da essere il più Glorioso Re dell'Europa, anzi della Terra? Il nostro Terreno produce gli Abbitatori d'ingegno sublime, di abbità grande in tutte le Arti, e pieghevoli a tutto. Per più secoli qui non si è proposto premio alle virtù; e pur senza premio, sol per inchinazione, sempre si son veduti uomini eccellenti nelle Scienze, nelle Professioni, e nelle Arti. Or che sarà, quando il Re proporzionatamente distinguerà il merito, e le virtù?

Come soffiremo, che altri ci dian legge ne' costumi, nella maniera del parlare, del vestire, del mangiare, del bere, ed anche del caminare; quando tutti gli altri potranno avere a gloria di imitarci?

Il nostro Re è assai giovane; è di indole assai docile; lontano da' vizii; inchinato alle virtù. Egli vestito delle maniere più proprie, e per un nuovo Regno, e per lo genio della Nazione, tutto farà. Sarà Glorioso, e felice; e noi tutti avrem molta parte nella di lui Gloria, e felicità.

L'amore, e 'l zelo verso del Principe, e della Patria, mi ha trasportato fuori de'

giusti confini. Assai più nobili, più facili, e più proprj pensieri saranno nella gran mente di V.E. Ma pure queste, quali si siano, poche riflessioni, almeno per la cagione, non saranno in tutto da V.E. medesima disprezzate. Anche li più eccellenti Scultori non sdegnano, che li più rozzi lor Discepoli pongan mano ne' primi bozzi delle famose lor opre: ne rifiutano, è vero, alcuni; ma altri perché ben emendati, e colti, pur si riducono all'ultima perfezione.

40b 1735/06/11 Domenico Caravita [a Montealegre]

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Ha mostrato non picciol dispiacere il sig.^r Intendente Brancaccio, che nell'incombenza qui data dal Re nostro Signore per lo stabilimento delle nuove galee, si sia all'Ecc.^{mo} Luogotenente generale conferita tutta l'autorità, lasciata a lui sol la disposizione de' pagamenti. Ed in mezzo al dispiacere, sento che propruppe innanzi ai due Fiscali, ed al Razionale, che V.E. volea far tutto.

Ha mostrata molta inchinazione il medesimo sig.^r Intendente a far sì, che l'appaldo de' viveri per li Castelli di Bari, di Barletta, e di Taranto si stabilisse con Angelo Carasale, che per l'addietro non si è conosciuto esattissimo. E pure in tali affari dovrebbe usarsi finissima diligenza, avendo noi fresco l'esempio dell'ultimo partito fatto dei grani per lo bisogno delle truppe, in cui i Partitarj ritraggono il grandissimo lor vantaggio dal danno inferito universalmente al Regno; imperciocché per aver essi il comodo di comprare i nostri grani a vil prezzo, ad arte procurò alcun de' medesimi, di far provvedere la nostra Città de' grani forastieri, quantunque a prezzo altissimo, onde per la compra di quelli è uscito molto denaro dal Regno. La nostra Città in quest'anno perderà nella panizzazione intorno a ducati ventimila; e molta quantità de' grani nelle Provincie rimane invenduta; siccome più largamente partecipai con altra mia a V.E., quando le proposi, che dalla sua sublime mente dovrà darsi qualche riparo all'amministrazione, che si scorge pur troppo dannosa, nell'Annona della nostra Città. [...]

41 a-f

Sull'istanza della Città di Napoli per l'abbassamento dell'interesse su pegno praticato dai banchi pubblici.

| F | istituzioni / banchi, concorrenza, credito

41a 1735/05/04 Giovanni Antonio Castagnola

Signore

Avendo questa Fedelissima Città di Napoli rappresentato alla M.V. i gravi danni, che si cagionano a' Poveri, che vanno ad impegnare la loro robba ne' pubblici Ban-

chi, per gli eccessivi interessi, che si riscuotono, i quali in poco tempo non solo vengono ad uguagliarsi al valore del pegno, ma anche l'avanzano; con aver perciò supplicata la M.V. doversi minorare tali interessi per sollievo de' bisognosi, giacché sempre i Banchi anche con tal minorazione verranno a ricavare il loro beneficio dai pegni sudetti; si degnò V.M. con suo Real Dispaccio comandarmi, che intesi i Governatori del Banco del Salvatore dovessi rappresentarle ciocché mi occorre su tal pendenza, affinché possa la M.V. risolvere lo che stimerà più conveniente per l'utile de' suoi Vassalli, e per mantenimento dell'istesso Banco. Onde io per ubbidire come devo, avendo pienamente intesi i Governatori, e fatta matura riflessione al tutto, sono in obbligo di rappresentarle, che quantunque per Legge Divina, ed Umana, e per disposizione de' Sacri Canonici venga proibito l'esigere interesse dal mutuo col pegno in mano; nondimeno per utile, e beneficio del pubblico si è stimato doversi ciò permettere ai Monti di Pietà eretti in molte città d'Italia, e ad altri Luoghi pubblici, come sono i Banchi di questa Città, i quali non già per negozio, o per industria, o per avidità di guadagno usurario, come sogliono fare i Particolari, ma per utile, e sollievo del Pubblico, e de' bisognosi, e per motivo di carità improntano danaro sopra i pegni, ai quali si è stimato doversi perciò permettere l'esazione di un giusto, e moderato interesse, secondo la varia consuetudine de' luoghi, a solo fine di potere, col frutto di tale interesse mantenere i Ministri, ed Officiali del Luogo, conservare, e custodire esattamente i pegni, e supplire a tutte l'altre spese necessarie, senza le quali una tal opra di pietà non avrebbe potuto avere il suo effetto, né lungamente mantenersi.

E quantunque ne' secoli passati fosse stata grandissima controversia tra gli Autori particolarmente Teologi, e Canonisti se tal opra ancorché fatta per motivo di pietà, e per sollievo de' bisognosi fosse stata lecita, e permessa, uniforme al precetto Evangelico, e libera da ogni sospetto di pravità usuraria; nondimeno questa controversia restò determinata, e difinita dal Sommo Pontefice Leone X nel Concilio Lateranese, da Chi ne fu anche promulgata Bolla in data de' 4 maggio dell'anno 1515, con cui dichiarò lecita, e permessa a questi Luoghi eretti con pubblica autorità una tale esazione, purché però fusse stata moderata, e ristretta alla sola sustentazione, e mantenimento de' Ministri, ed altre spese necessarie alla conservazione degli accennati Luoghi, e per la loro indennità solamente, senza che gli stessi Luoghi potessero da ciò ricavar niun lucro da applicarsi in lor beneficio; soggiungendosi nell'istessa Bolla esser cosa di gran lunga più santa, e più perfetta se nella erezione, e fondazione degli stessi Luoghi dai loro Fondatori li si assegnassero annue rendite, colle quali se non in tutto, almeno in parte si potesse supplire al necessario mantenimento de' Ministri, ed altre spese necessarie, con scemarsi in tal maniera a proporzione l'interesse de' pegni.

Su questi fondamenti adunque è stato permesso ai pubblici Banchi di questa città l'esigere interesse sopra i pegni, che in essi si fanno da' Cittadini; il quale interesse ne' tempi antichi fu permesso alla ragione del sette per cento, come apparisce dai

libri di questo istesso Banco del Salvatore; e fu anche limitata la somma, che dovea impiegarsi in questi pegni, a misura del bisogno per lo mantenimento degli Officiali; ma poi fu moderato, e ristretto questo interesse dal sette al sei per cento; ed in questa maniera si è sempre continuato in appresso, e si continua anche presentemente, senza essersi fatta altra moderazione.

Questo stabilimento però fu fatto in tempo, che tutte l'altre compre, ed impieghi con Particolari si facevano in questa città alla ragione del sette, dell'otto, del nove, ed anche del dieci per cento; onde su tal riflesso fu stimato all'ora moderato l'interesse al sei per cento a tenor della Bolla. Oggi però, che per la variazione, e contingenza de' tempi le compre più cautelate, e sicure non si fanno a maggior ragione del quattro per cento, e molte di esse anche a minor ragione, par che non sia giusto, né ragionevole volersi continuare ad esigere sopra i pegni lo stesso interesse del sei per cento, che si esigeva ne' tempi antichi, quando le compre, e gl'impieghi si facevano al sette, all'otto, al nove, e al dieci per cento; e che perciò questo interesse del sei per cento secondo le contingenze de' tempi correnti non possa chiamarsi interesse moderato a tenor della Bolla, ma più tosto interesse eccessivo, ed immoderato, che senza scrupolo non può oggi permettersi.

Onde par, che giusta, e ragionevole sia la supplica alla M.V. data da questa Fedelissima Città per la moderazione di un tale interesse; il quale (se altrimenti non parerà all'Alta, e Sublime Mente della M.V.) stimerei, che per ora potesse, e dovesse moderarsi alla ragione del cinque per cento dell'istessa maniera come fu moderato ne' tempi antichi dal sette al sei per cento, perché in tal maniera si sodisfarebbe in parte, ed alla domanda della Città, ed al sollievo de' poveri bisognosi, e quello che più importa alla Giustizia; riservandosi in appresso altra moderazione del cinque al quattro (che sarebbe l'interesse giusto, ragionevole, e moderato, che a tenor della Bolla, e secondo le contingenze de' tempi correnti potrebbe oggi permettersi sopra i pegni) quando si conoscerà, che un tal bassamento non cagioni positivo pregiudizio al mantenimento de' Banchi, né altro inconveniente.

Né ad un tal bassamento può esser di ostacolo quello, che da alcuni si oppone, che moderandosi in tal maniera questo interesse verrebbe a mancare in parte ai Banchi il necessario mantenimento degli Officiali, e dell'altre spese forzose; mentre rispetto al Banco del Salvatore (di cui io come Delegato sono in obbligo di rappresentare alla M.V. lo stato, e le ragioni) ciò non potrà accadere, poiché il medesimo Banco oltre quello, che ricava dai pegni tiene di rendite proprie, tra fiscali, arrendamenti, e case docati 5705, coi quali potrà sempre supplire a quello, che venisse a scemarsi per lo bassamento di questo interesse. E per maggior confermazione di ciò sono in obbligo di rappresentare alla M.V., che avendo io voluto maturamente esaminare lo stato presente del detto Banco ho ritrovato, che gli annui pesi, e spese del medesimo, comprese anche le spese straordinarie, e le limosine, che si fanno ogni anno all'Ospizio de' Poveri di S. Gennaro, e ad altre Persone particolari importano la somma di annui docati 8516; onde tenendo presentemente il Banco impiegato in

pegni la somma di docati 136 836 secondo l'ultimo stato da me osservato; l'interesse di questa somma al sei per cento importa annui docati 8 210, e grana 16; e bassandosi dal sei al cinque per cento, importerebbe annui docati 6 841, e grana 80; sicché verrebbero a mancare per supplire alle spese, e pesi forzosi annui docati 1 674, e grana 20; poco più, o poco meno secondo crescesse, o scemasse anno per anno il numero, e la quantità de' pegni; la qual somma potrebbe soprabbondantemente supplirsi dagli annui docati 5 705, che tiene di rendita propria il Banco. Onde non vi può esser mai ragione senza gravissimo scrupolo, per cui debba sostenersi questo interesse così alterato, sotto pretesto del mantenimento degli Officiali, ed altre spese necessarie.

E questa istessa ragione camina per tutti gli altri Banchi, che tengono rendite proprie, non addette dal principio della loro fondazione ad opere particolari; le quali rendite in alcuni di detti Banchi sono in gran parte pervenute dal frutto ricavato per lo spazio di tanto tempo da questo interesse de' pegni, e colle quali possono supplire a quello, che venisse a scemarsi da questo bassamento d'interesse; giacché a tenor della Bolla non ponno gli stessi Banchi ritenere per lor beneficio, o impiegare in altre opere, ancorché pie, fuori del necessario mantenimento degli Officiali, ed altre spese necessarie, tutto quel frutto, che hanno ricavato, e ricavano dall'interesse de' pegni.

E sempre, ed in tutti i casi meglio sarà permettere a quei Banchi, che non hanno rendite sufficienti, che possano impiegare in pegni maggior somma di quella, che fin oggi è stata loro limitata, e ristretta, affinché in tal maniera possano supplire alle spese necessarie, che sostenere questo interesse così eccessivo, che per giustizia, e senza gravissimo scrupolo non può oggi sostenersi; giacché col permettersi, che possa ciascun Banco impiegare in pegni venti, o trentamila docati di più di quello, ch'è stato solito; coll'interesse di questa somma al cinque per cento può supplire al mancamento, che può importare questo bassamento dal sei al cinque per cento.

Non tralasciando anche di rappresentare alla M.V., che quando stimerà doversi fare un tal bassamento, questo dee esser generale per tutti i Banchi, non già particolare per uno, due, o tre Banchi solamente, perché altrimenti ne nascerebbe l'inconveniente, che tutti i Cittadini anderebbero a fare i loro pegni in quei Banchi dove si fusse fatto lo bassamento, il che oltre al pregiudizio degli altri Banchi cagionerebbe molti disordini, ed inconvenienti, che meglio potrà la M.V. considerare di quello, che io possa rappresentarle.

41b 1735/05/12 Giuseppe Maria Andreassi

S.R.M. / Signore

Si degnò V.M. con veneratissimo suo dispaccio in data de' 14 del mese di dicembre dell'anno passato per Secretaria di Stato, enunciare la rappresentazione fatta da questa fedelissima Città [...]. In vista della quale rappresentazione, si degnò la M.V. ordinarli come Delegato del Banco, e Sacro Monte de' Poveri, chiedessi dalli Go-

vernadori del medemo, non solo informo sopra tal punto, ma anche rappresentazione di quello, che fusse per occorrerli, e sopra del medemo ne facessi relazione a V.M. [...]

Perlocché li detti Governadori mi han riferito, che dopo essersi l'affare suddetto ponderato, aveano risoluto di rappresentare alla M.V., che se mai questo espediente si ponesse in pratica, ridonderebbe in disservizio di V.M., del Publico, e de' Poveri.

In quanto al disservizio della M.V., se li dovesse rappresentare, che li Banchi di questa città sono stati sempre dal Governo di questo Regno rimirati, mantenuti, e custoditi con infinita gelosia, e qualora a qualche Banco, è succeduto qualche sinistro accidente, per mantenere quello in piedi, han raffrenato l'arbitrio de' creditori apodissarj, obligandoli a riceversi il loro danaro in tante rati, dando tempo al Banco, acciò non pericolasse, su la certa, ed indubitata cognizione, che il mantenimento de' Banchi di questa città, sia sommo servizio della Corona Reale, sul riflesso, che in ogni occasione, possano i Banchi sovvenire l'urgenze; il che in ogn'incontro ne' passati tempi ne sono chiare le pruove, ed avendo luogo il ricorso fatto a V.M. dell'abbassamento dell'interesse, ne seguirebbe un danno considerabile, e non potrebbe nell'incontri esser valevole colla cieca ubbidienza agli ordini di V.M. distinguersi, colla celerità d'eseguirli.

In oltre ne nascerebbe il disservizio del Publico, e de' Poveri, non solo di questa Capitale, ma di tutto il Regno, ed in conseguenza si augumenterebbe il disservizio della M.V., essendo a tutti chiaro, che quanto ciascheduno possiede in questa città, e nel Regno, o di feudi, di stabili, di arrendamenti, di fiscali, o d'annue entrate, sta tutto sostenuto, appoggiato, difeso, e cautelato nella scrittura de' Banchi, in maniera tale, che se questi cadessero, non potrebbe più alcuno esser sicuro della sua roba per li contratti sin ora fatti, né per l'avvenire potrebbe darsi cautela o sicurezza per li contratti futuri, siccome l'esperienza ce l'ha dimostrato nell'incendio dell'Archivio della Regia Camera, accaduto nell'anno 1701; essendosi brugiati i libri de' Banchi antichi de' particolari, come sono quelli di Olgiatti, Ravaschiero, Lomellini, Citarella, ed altri, che in detto Archivio si conservavano, ne sono succeduti danni gravissimi a tante famiglie, che ne' libri di detti Banchi aveano le cautele degli acquisti delle di loro robbe, e dell'estinzione de' loro debiti. Né qui si fermerebbe il danno del Publico, poichè qualora si diminuisse la ragione dell'interesse de' pegni, sul piede del quale si trova fatta la situazione de' salarj dell'officiali, non potrebbe il ritratto dell'interesse suddetto diminuito esser bastevole al mantenimento de' medemi, et alle spese forzose, come pure al pagamento degli officiali vecchi giubilati, et al soccorso delle vedove, e pupilli dell'officiali morti. Onde da ciò li Banchi sarebbero costretti non solo a diminuire le provisioni a tutti gli officiali, che stanno all'attuale servizio, ma né pure soccorrere li vecchi giubilati, le vedove, e pupilli degli officiali morti, nel qual caso si sentirebbero i pianti, e lamenti di migliaia di Persone, che compongono le famiglie di tutti gli officiali de' Banchi, quali sarebbero costrette ad andar mendicando per potersi alimentare, o pure dovrebbero i Banchi, che hanno

entrate proprie, succumbere alla necessità di quelli, e dismettere tante limosine, ed altre opere pie, che si fanno a pro del bene Publico, et in questo caso si sentirebbero anco i pianti, e lamenti di tanta povera Gente, che ora colle dette opere pie è sovvenuta. E quei Banchi, che non hanno proprie entrate, sarebbero in qualche pericolo, essendo certissimo, che il più piccolo Banco ha bisogno da circa annui d. novemila per soddisfare gli ufficiali, e spese necessarie, per ricavare li quali, fa di mestieri tener impiegata la somma di docati 150mila; e perché rade volte in molti Banchi la proprietà de' pegni giugne a questa somma, perciò in quasi tutt'i Banchi il conto dell'interesse de' pegni va in grosso debito.

E quando i Banchi, che han preso danaro ad interesse, pagandone il quattro per cento, impiegandolo al sei per cento per potere con quello avanzo del due per cento supplire in parte alle spese necessarie, vedessero diminuita la ragione dell'interesse de' pegni, indi cessato questo lucro, dismetterà l'uso de' pegni, e con ciò molti ufficiali saranno licenziati, quali erano destinati per quella ragione, e li converrà restituire il danaro preso a cenzo da molti, che ne ricevono questo comodo, ed allora, oltre l'enunciato danno, perderanno tante case, che tengono investito sopra de' Banchi il di loro danaro per non aver dove impiegarlo, e li cesserà in gran parte il modo di mantenersi. Dallo che nascerebbe, ch'essendo i Banchi costretti a dismettere l'uso de' pegni, non potrebbe ogni persona o ricca o povera in un momento avere quel danaro, che li bisogna, col picciolo interesse di mezzo grano per ducato per ogni mese, e si vedrebbero a dismisura crescere le pravità degli usuraj, le quali giugnono all'eccesso di esiggere sino al sessanta per cento, siccome ci dimostrano li processi fabricati nella Gran Corte della Vicaria, e se ora, che vi sono sette Banchi in piedi in questa Città, pure ogni giorno succedono quest'inconvenienti per quelle ore, nelle quali i Banchi non sono aperti per le feste di Corte, o giorni festivi, e per conseguenza potrà ogn'uno considerare quanto maggiori crescerebbero le usure, se nelli Banchi si dismettesse l'uso d'impegnare. Qual verità è stata in ogni tempo conosciuta così da' Sommi Pontefici, come dal Governo di questo Regno, li quali han concesso il permesso alli Banchi di poter riscuotere l'interesse, non ostante, che tenessero il pegno (cosa ad ogni altra persona proibita), ma considerando li superiori la necessità del mantenimento de' Banchi per lo beneficio del Publico, e la maniera di evitare le usure stomachevoli, han conceduta questa facultà, per altro proibita. [...]

E che non giova il dire, che correndo al presente in piazza l'interesse delle vendite d'annue entrate al cinque, et al quattro per cento, debba a questa ragione riscuotersi da' Banchi l'interesse de' pegni, poiché è una massima contraria al paragone delle vendite dell'annue entrate con quella de' mutui, poiché i negozianti tutti di Napoli, e del Regno riscuotono per li mutui l'interesse al sette, o almeno al sei per cento, oltre delle provisioni, che li vengono stabilite per la vendita di quelle merci, che da quasi tutt'i Baroni del Regno si rimettono in di loro potere per vendersi, e per sicurezza del mutuo, e perciò correndo fra la vendita d'annue entrate, ed i mutui infinita diversità di natura, e circostanze, si devono tra di loro distinguere, e pure ri-

dondano gl'interessi di detti mutui in utile privato, e non già del Publico, come sono quelli de' Banchi, onde non deve parer strano, che i replicati Banchi per servizio di V.M., del Publico, e de' Poveri, riscuotano anco l'interesse al sei per cento, il quale tutto si converte in soddisfare le provisioni d'officiali, libri, carta, et altre spese necessarie, e per soccorso de' vecchi, vidue, pupilli, e spesse volte né pur è sufficiente, che che facendosi rigoroso bilancio, si vedrà con chiarezza quante volte i Banchi sono stati costretti con altro danaro supplire alle dette spese.

A tutto ciò si aggiugne l'elemosina d'annui docati quattrocento che da alcuni anni per ordine Regio, precedente accordo del Collaterale si è introdotta farsi da ciascheduno Banco all'ospizio di S. Gennaro extramœnia, anche situata sopra l'interesse de' pegni, la quale sarebbe affatto impossibile di potersi continuare, e sarebbe in conseguenza forza il licenziare da quell'ospizio tanti poveri vecchi, e tante povere donzelle mantenute col detto soccorso, tanto più che quando si promisero detti annui d. 400, espressamente si stabilì, che minorandosi l'interesse de' pegni, non si avessero dovuto continuare.

Han detto di più che quanto ora si è considerato, riguarda generalmente tutt'i Banchi, ma per quei Banchi poi, che tengono peso di opere pie, crescono smisuratamente le riflessioni, e specialmente per lo detto Banco, e Monte de' Poveri, il quale tiene impiegata in pegni senza interesse per beneficio de' Poveri la somma di docati 44mila, e perciò oltre il peso di soddisfare tutti gli officiali del Banco, e l'altre spese, che sono a tutti comuni, porta il carico delle provisioni dell'officiali destinati per lo mantenimento del Monte de' pegni senza interesse, per la quale causa appena li bastano annui d. 111mila.

Tiene in oltre il peso dell'opera delli letti della Infermaria delle Carceri della Vicaria, e di soccorrere molte volte l'anno tutti quei miserabili carcerati, per le quali opere li corre grossissima spesa, e tiene parimente il peso di molte Cappellanie perpetue, delle quarantore due volte l'anno, e del mantenimento dell'oratorio.

Ed oltre a tutto ciò è stato detto Banco de' Poveri, ed è quello, che di continuo in ogni tempo, ed attualmente ha soccorso di gross'impronti questa fedelissima Città in somme rilevanti per la provista dell'annona, e nell'anno 1732 l'ha soccorsa colla somma di docati 44mila e nell'anno corrente colla somma di docati 10mila, per le quali ne va attualmente creditore il mentovato Banco nella somma di docati 23mila.

Tutto ciò mi hanno rappresentato l'odierni Governadori del Banco de' Poveri, e mi hanno soggiunto che io dovessi riferirlo a V.M., supplicandola, che come Padre comune, si servisse dare quegli ordini, che giudicherà opportuni, non lasciando essi di ubbidire inviolabilmente i cenni della M.V.

41c 1735/05/12 Giuseppe Lucini

Sacra Real Maestà / Signore

Havendo comunicato alli Protettori di questo Sacro Monte, e Banco della Pietà li Sovrani ordini, che V.M. si degnò impartirmi, come Delegato di detto Sacro

Luogo col mezzo di venerato dispaccio de' 14 del prossimo scorso mese di dicembre perché sentiti detti Protettori informassi con quel che si offerisse, e paresse sopra le suppliche di questa Fedelissima Città alla M.S. circa la minorazione al quattro per cento a rispetto dell'interesse, che al sei per cento esige per i pegni in questi pubblici Banchi, conforme li pegni con tale interesse si ricevono anche nel medemo Sacro Monte, oltre l'opera pia, e totalmente gratuita, che in esso esattamente si esercita alla giornata per i pegni senza alcuno interesse sino a docati diece per ciascun pegno nel che va impiegata riguardevolissima somma alli bisogni di chi vi ricorre. E considerata perciò da detti Protettori col solito zelo, e dovuta maturità la materia per se stessa molto delicata trattandosi d'interesse, et usure per permissione, e per tolleranza da potersi solo regolare dalle spese, che il Monte soffre per l'Officiali, et altro di necessario mantenimento restrittivamente a quella opera, e col riflesso pure tenuto da' medemi Protettori all'economia, e convenienza dello stesso Sacro Luogo, mi hanno anco in carta* espresso il loro sentimento per la minorazione suddetta considerata giusta, et equa al quale effetto pare, che potesse bastare la sola ponderazione, che di presente li contratti di annue entrate, et altro fra li Particolari non arrivano al detto interesse di sei per cento, e colle sicurezze sempre minori di quel che porti il pegno in mano per lo più li contratti si fanno al quattro per cento. Nell'umiliare quindi alla M.V. il prefato foglio originale, non ho che aggiungere essendo uniforme il mio concetto.

41d 1735/05/24 Giuseppe Cavaliere

[...] stimò V.M. comandare a me, come Delegato del Banco di S. Eligio, che intesi i Governatori di esso avessi avuto a rappresentare l'inconvenienti, che potrebboni incontrare, con ammettersi la supplica della prefata Città. [...]

Dopo dunque intesi i Governatori, e fatta esaminar la materia per tutte le sue circostanze mi do l'onore di rappresentarli umilmente ciò che quelli han considerato, cioè, che in S. Eligio vi è la Chiesa con Collegiata: evvi il Conservatorio di povere donzelle orfane: vi è lo Spedale di povere donne febbricitanti: e finalmente il Banco, il quale anno per anno supplisce quelle spese necessarie, che sono occorse nella Chiesa, nel Conservatorio, e Ospedale, qualora non sieno bastate, come non bastano le proprie rendite a sodisfarle.

Nel Banco suddetto si aprì infin da' primi tempi il monte, o cassa de' pegni con permesso del Viceré, e del Collaterale; ma non vi è notizia sino a qual somma data fossesi la licenza di prestar danaro sovra de' pegni; solamente si sa, che a' 25 agosto 1670 fu ampliata la licenza infino alla somma di docati centomila, mediante provvidenza del Collaterale; e che poi a' 20 luglio 1697 fu accresciuta sino alla somma di duecentomila; sebene assai meno di questa somma anno per anno si è veduta impiegata in uso de' pegni.

Anzi per parlare propriamente dell'anno corrente si scorge che 'l denaro impiegato per uso de' pegni nel passato mese di dicembre fu in somma di d. centoquindi-

cimila, e sessantatre: l'interesse de' quali a ragione del sei per cento, quando tutto s'esiggesse, non giungerebbe per un anno a ducati settemila.

Or se si minorasse l'interesse de' pegni, e dovesser coloro che impegnano pagar a minor ragione del sei per cento; non si ritrarrebbe tanto, quanto necessitar potrebbe al mantenimento del Banco, e per ciò pessimi effetti ne potrebbero addivenire.

Ne' Banchi di questa città coloro che vi portan danaro contante, non soffron veruna spesa pel servigio che ricevono da' ministri di detti Banchi, e molto meno pe' libri, e carta che vi si consuma, ma viene con ciò a conseguirsi che col di loro danaro il Banco possa improntare sopra li pegni, e ricavarne l'interesse per applicarsi a mantener gli ufficiali, che servono il publico, e per le altre spese eziandio, senza le quali i Banchi non potrebbero sussistere, e mantenere. Di maniera che tutto il mantenimento deriva dall'interesse, che da' pegni ricavasi, senza del quale verrebbe a cessare il gran comodo, che ricevono i Cittadini, e forestieri di aver danajo a mutuo sovra de' pegni loro, e per ciò la Chiesa ha permesso, e tollerato di esigersi l'interesse da' pegni, anche a norma di una Bolla di Papa Leone X, che si mosse a tal risoluzione per la conservazione de' monti istessi, e degli ufficiali, che in tal impiego avean da servire, affinché s'esimessero li particolari da quelle scandalose usure, che prima di erigersi i Banchi o publici monti eran costretti i bisognosi a pagare pe' danari, che riceveano a mutuo.

E per ciò se l'interesse del danaro, che i Banchi, e monti publici prestano sopra a' pegni, intanto è permesso, inquantoché si sostengono i ministri o siano ufficiali, e si fanno le altre spese necessarie, per la conservazione del Luogo, giustamente si può desumere, che tale interesse deve esser regolato a misura di ciò, che si spende anno per anno nel mantenimento de' Banchi, e non già a proporzione di quel che rende il danaro, impiegandosi in compra di annue entrate. Poiché se nel Banco di S. Eligio con esigersi l'interesse a ragione di sei per cento, appena si ricava tanto, quanto in quest'anno necessita al sostentamento del Banco; qualora l'interesse suddetto si minorasse; potrebbe col tempo molto male avvenire, e maggiormente se il caso portasse di vedersi applicata in pegni più quantità di quello, che di presente si vede impiegata.

E sebene sia vero, che le compre di annue entrate sopra effetti sicuri, e stabili e con assegnamento in questa città soglian farsi anche alla ragione del quattro per cento, o poco più, nulla però di manco l'interesse del mutuo corre a maggior ragione, anche tra' negozianti stabili, e sicuri. Et anch'è da riflettersi, che coloro, che fanno le vendite di annue entrate, ancorché pagasser il quattro per cento, fanno essi altre spese per la formazione delle scritture, e per la quietanza in tempo della compra. Onde al far de' conti soffrono maggior interesse, che del quattro per cento. Ed è da considerarsi, che non tutti i pegni sono di Cittadini napolitani, essendo per lo più Regnicoli; ed è noto, che nel Regno le rendite di annue entrate anche sopra stabili sicuri, e sopra a' feudi con Regio assenzo si fanno a ragione di sei, sette, e più per cento.

Oltre a ciò regolarmente li pegni ne' Banchi fansi di somme piccole incapaci di contratto di annue entrate, e si redimono ordinariamente i pegni tra mesi, o al più tra due anni, altramenti espongonsi venali; e perciò non sarebbe profittevole a quei che impegnano con animo di riaver la robba tra poco tempo di far contratto di annue entrate; perché la spesa delle scritture farebbe ascendere l'interesse a otto, o diece per cento.

Non è adunque, Signore, gravoso l'interesse di sei per cento sopra de' pegni, anche quando si voglia prender norma dalle rendite di annue entrate, o dall'interesse, che corre tra' negozianti, anzi si ravvisa un sommo comodo pe' primi sei giorni in cui il Banco non esigge interesse alcuno; e indi l'esige sino che il pignorante non habbia il danaro per restituirlo: tanto che sovente con pochi carlini taluno si val del danaro del Banco, anche applicandolo in qualche negozio temporaneo che gli rende tre, e quattro volte più di ciocché al Banco paga. E la sperienza ha mostrato, che alcuni uomini providi, e di somma economia volendo impiegar grosse somme in compra de' beni stabili, o di annue entrate a ragione di quattro, o poco più per cento, perché gli è mancata qualche somma agl'impieghi fatti, sono ricorsi a far pegni ne' Banchi stimando loro comodo, e vantaggio ricever sopra pegni qualche somma, che fra poco han restituita, e senza questa comodità forse non averian potuto le loro compre effettuare.

Né tralascio di porre sotto la sovrana intelligenza di V.M., che alcuni Banchi, o per bisogno di danaro contante ad ogetto d'impiegarlo in pegni, o per acquisti di beni, han pigliato ne' tempi andati, e moderni (benché ciò non si pratici in S. Eligio) da diversi particolari danaro: e ne han corrisposto, e corrispondono a ragion di quattro per cento. Sicché niun utile ricavarebbero tai Banchi, se si dovessero fare i pegni alla stessa ragione di quattro per cento, o poco più, come sentesi di pretendere questa sua fedelissima Città. Poiché oltre il peso degli ufficiali soggiacerebbe alle volte a qualche perdita non trovandosi il pegno del creduto valore, e sarebbe soggetto ad altri pregiudizij, specialmente per quei giorni ne' quali il pignorante niente paga: quando all'incontro a danno de' Banchi l'annualità correrebbe giorno per giorno, e di momento a momento.

Quindi riducendosi l'interesse de' pegni a minor ragione del sei, bisognarebbe, che i Banchi si risolvessero di restituire a' loro creditori i capitali ricevuti, e minorassero, o affatto dismettessero le casse de' pegni: e per conseguente due mali ne addirverrebbero. Uno a danno de' creditori de' Banchi, che perderebbono le annue entrate da essi comprate, ed entrerebbono nel pericolo di tener per lungo tempo il lor danaro ozioso. L'altro che mancherebbe il comodo publico, perché in alcuni Banchi o si averebbe a restringer la somma, che s'impiega ne' pegni, o si dovrebbe totalmente abolire l'uso di ricevere pegni, e di qua forse col tempo potrebbe avvenire la mancanza, e fallimento di alcuni Banchi; mentre non ricavando dall'interesse de' pegni tanto, quanto necessita a soffrire la spesa de' ministri, di libri, carta, ed altro che necessita al Banco, dovrebbe anno per anno decadere, e consumare gli effetti

proprij: e finiti questi valersi delle somme de' particolari che nel Banco trafficano: e tirando così a lungo, sarebbe inevitabile il fallimento.

Né perché alcuni Governatori di Banchi, o che non han pesi, e opere di adempiere, o che tengono fondi bastanti sien del sentimento di potersi, e doversi minorar l'interessi de' pegni, potranno essi rilevar il publico, poiché non potendo ricavar da' pegni, se non se quello necessita al mantenimento de' Banchi, ne siegue, che debbono tener impiegata una limitata somma, e non più; onde non mai potranno essi soddisfare al bisogno di tutti coloro, che vogliono impegnare.

Dall'altra banda la sussistenza di Banchi è tanto giovevole al publico bene, alla sicurezza del commercio, e al servizio della Regia Corte dimodoché sono meritevoli di assistenza particolare, e protezione, e sopra tutto i Banchi sono giovevoli a questa fedelissima Città, la quale senza interesse alcuno per l'annona riceve danaro, e ajuto da essi. Sicché sembra espediente alla felicità, e vantaggio universale, che si pratici ogni onesto, e giusto favore in aumento di tai Luoghi.

41e 1735/06/06 Matteo de Ferrante

S.R.M. / Signore

[...] In adempimento adunque d'un tal Clementissimo ordine della M.V, avendo convocati in mia presenza i Governatori del Banco [dello Spirito Santo], ed intesi i medesimi, e fatte le riflessioni tutte che convengono, sopra l'assunto, colla dovuta umiliazione eccomi a far presente alla M.S., quanto sulla dipendenza si è considerato, e quanto stimo di mio preciso dovere umiliare alla sovrana sua intelligenza, in un affare, che al creder mio è de' più gravi ed importanti al servizio Reale, ed al bene de' suoi Fedelissimi Popoli.

È cosa nota, o Signore, che coloro i quali portano ne' Banchi il lor denaro contante, o a fine di conservarlo in essi, o per disporne con cautele delle quali resti quanto più fia possibile duratura a' posteri la memoria, non soffrono spesa alcuna, né per i servigj, che lor si prestano dagl'officiali di essi, né per i libri, e carta che si consuma, ma sol danno a' Banchi medesimi la commodità di improntare qualche porzione del lor danaro sopra i pegni, che i bisognosi vi vanno a fare, e riceverne l'interesse che poi s'applica al mantenimento de' Banchi istessi; donde risultando due beneficj grandissimi, l'uno ch'è il sostentamento de' Banchi tanto giovevole al Bene Publico, alla sicurezza del commercio, ed al servizio della M.S., e di questa Fedelissima Città ancora, che sovente senza interesse alcuno riceve da' Banchi il danaro ad impronto per far la provvista dell'annona, e l'altro ch'è il comodo che si dà a' Cittadini, ed a' Forastieri di trovar danaro a mutuo sopra i lor pegni con competente interesse, senza soggiacere a quelle stravaganti usure, alle quali pria di eriggersi i Banchi, ed anche dopo, quando contrattan con Particolari stanno tal volta sottoposti, hanno i Sommi Pontefici non sol tollerato, ma con particolari Bolle permesso, che possa l'interesse sopra de' pegni esigersi.

Questo interesse si è sin or regolato alla ragione di docati sei annui per ogni du-

cati cento che s'improntano; ed a questa ragione, non si può certamente chiamare grave o eccessivo [...].

Quindi per le sudette ed altre riflessioni che per servire alla brevità tralascio, son di sentimento, o Signore, sottoposto sempre alla miglior deliberazione della M.S., che non è del Real Servizio, né convenevole alla giustizia, ed al Pubblico bene il fare a riguardo del punto che si è proposto almen per ora, la minima novità, tanto più che il Banco dello Spirito Santo non ha fondi considerevoli, onde possa soffrire le spese che gli bisognano. Ed avendo nell'anno 1691 sofferta la disgrazia d'una gran mancanza, che commise il suo Cassiere, il quale dal governo di quel tempo fu fatto per ciò morire strangolato, ancor prova le strettezze che gli vennero cagionate da perdita così grave, e se mai si minorasse l'esazione dell'interesse sudetto, potrebbe col tempo avvenirne un fallimento, che ben conosce la M.V. quanto dannoso al Pubblico saria, anche perché trarrebbe seco la mancanza e 'l fallimento d'altri Banchi.

E se tra questi ve n'hanno degl'altri, che son forniti di buoni, e ricchi fondi; ed i quali senza alcun disagio posson in conseguenza tollerare il bassamento che si propone; non può però né deve, né tampoco in quanto ad essi soli, questo bassamento introdursi o permettere per forte e potentissima ragion di stato, e di Governo, cioè perché non manch'agl'altri Banchi più bisognosi il concorso de' pegni, e in conseguenza il modo del lor mantenimento, che dall'interesse che sopra essi esiggon proviene, come indubitatamente avvenirebbe se si ponesse in uso la dissuguaglianza d'esigersi da alcuni Banchi l'interesse a ragione minore di quello che agl'altri si paga. E questo è quanto ho stimato io proprio del mio dovere con tutta libertà umiliare alla sovrana intelligenza della M.S., che in un assunto così delicato, e grave saprà risolvere ciocché più conviene al suo Real Servizio, ed al bene de' suoi Fedelissimi Vassalli.

41f 1735/11/30 Tomaso Vargas Macciucca

Signore

[...] fo ossequiosa memoria a V.M. del principio ch'ebbero li comuni stabilimenti de' Banchi di ricevere pegni, con esiggenne l'interessi, e quale ne fu la causale di tali provvedimenti. Si considerò quanto era utile al commercio la salutare introduzione de' Banchi, ed il di loro mantenimento non solo per la fida custodia, che ogn'uno vi trova del suo denaro, come anche per il giro delle cautele de' communi, e particolari interessi, che in essi si registrano con una viva, e perpetua sicurezza de' negotianti, e contraenti, ma essendosi conosciuta la importanza del regolato mantenimento della scrittura per conseguire questi, e tutti gl'altri notorij vantaggi, conforme si andò aumentando la loro esistenza, così andò crescendo la necessità delli molti ufficiali, che a tal fine bisognavano, e per costituirli una congrua mensuale assistenza per le loro fatighe, e che fossero con puntualità esercitate fu antico stabilimento, che dal prodotto del detto interesse de' pegni se ne ricavasse l'importare di tali salarij.

Queste providenze appoggiate a tali motivi fecero che ne meritassero le appro-
vazioni, che si ricavano dalle Bolle Pontificie, e dal Braccio Regio con varij viglietti
dei Viceré di questo Regno, e per particolare si osserva uno del 1629 dove fu data la
facoltà di percepirne l'interessi non solo al sei, ma al sette per cento.

E per le memorie, che vi sono, questo interesse, che prima era al sette, si stimò
sbassato al sei per un principio, che ne diede per la sua opulenza il Banco della Pie-
tà, vedendosi perciò necessitati a far lo stesso tutti gl'altri Banchi, perché altrimenti
tutti i pignoranti allettati da tale sbassamento si sarebbero affollati a pignorare in
quel Banco con troppo carico di quello, e con un notabile detrimento degl'altri pre-
giuditio inevitabile, che nascerebbe quando ci fusse tale dissuguaglianza di esazione,
il che solo si evita con mantenerla equilibrata, et ad un modo medesimo in tutti li
Banchi.

Se dunque vi sia lo bastevole per il mantenimento degl'Ufficiali del Banco di S.
Giacomo, e di tutti gl'altri inescusabili pesi forzosi si puole ricavare dal qui annesso
bilancio, che ne ho fatto formare dal Rationale di detto Banco, nel quale si ricono-
sce, come si supplisca presentemente al suo inescusabile esito annuale, e come tra
poco si vedrà angustiato in avvenire, sempre che non si aumenti il concorso de'
pignoranti sudetti come si spera.

Con che se con l'interussorio del sei per cento si va tanto stretto a ricavarne l'e-
quivalente prodotto al debito d'una tanta inescusabile annualità come si potrebbe
l'antica introduzione di questo beneficio sussidiario ricavare dalla minoratione di
questo inveterato interesse.

Oltre che non potrebbe essere mai giovevole alla massima, che sempre s'è nutri-
ta di mantenere, e coadiuvare la opulenza de' Banchi esposti alli possibili di tante
contingenze di fallimenti, furti, e mancanze accadute, per la quale in tali casi, anche
a danno de' particolari si sono concesse le moratorie, e da quella ne nascono li
comodi ne' precisi bisogni, così della Regia Corte, come di detta fedelissima Cit-
tà, che lo ha sperimentato, così nelle attuali, come nelle trascorse urgenze di com-
mune premura.

Da quella ancora ne derivarono, e derivano l'esiti caritativi, che si sono fatti a
gloria de' SS. Protettori di questa divota Università, e nelle strette necessità di que-
ste Religioni mendicanti, e per sovvenimento di vedove, e pupilli di benemeriti offi-
ciali. [...]

Et in quanto all'assurdo ponderato, che tal interesse del sei per cento giunge al-
le volte ad egualare, e superare la quantità dal pegnio ricevuta, questo proviene dal-
la morosità del pignorante, secondo il simile succede nella mora di ogn'altro con-
trahente di fuori per l'interesse convenuto al sei, o a meno, perché allora il danno
non proviene dal Banco, o dal creditore, ma dal pignorante, o debitore.

Ed è anche da considerarsi, che quando non vi fussero tali ripari, ma prevalesse-
ro motivi contrarj a quelli, che ha spiegato la mia debolezza, pure quando lo sbas-
samento fusse troppo basso, potrebbe la coditia humana suggerire l'impegnare con

pagare meno interesse per redimere il maggiore che si tenesse con particolari convenuto, o pure superlucrare con fare impieghi più profittevoli ch'è quanto con ogni ossequio havendo sentito i Governatori del Banco posso sottoporre alle più alte, e più zelanti providenze della M.V.

La resta del Monte de' pegni del nostro Banco importa per tutto li 15 del corrente mese di novembre 1735 d. settantaseimila quattrocento novanta uno tari 2.6.

L'interessi de' quali alla ragione del sei per cento importano l'anno d.	4589 2 6
Alli quali aggregandosi il frutto annuale delli sottoscritti due capitali, che sono proprietarij del Banco cioè capitale di d. 2715 e per essi annui d. 108.3 sopra del pane a rotolo d.	108 3
altro capitale di d. 369 e per essi annui d. 14.3.6 sopra la Portolania d.	14 3 6
che sono d.	<u>4712 3 12</u>

Sempre che non si aumentasse più la detta resta de' pegni.

Il Banco suddetto e Monte de' pegni porta presentemente di pesi forzosi ogn'anno per mantenimento dell'officiali, libri carta penne, et ogn'altro bisognevole con tutta economia, inclusi anco l'annui d. 200 al Ospizio de' Poveri di San Gennaro Glorioso d.	6159 4 12
--	-----------

oltre dell'altre spese straordinarie che sono in circa altri d.	<u>200</u>
che sono d.	6359 4 12

Con che l'essito importa come dietro, e l'introito d.	<u>4712 3 12</u>
---	------------------

Mancarebbero ogn'anno d.	1647 1
--------------------------	--------

E bassandosi detto interesse al 5 per cento mancarebbero altri d.	<u>764 4</u>
che sono d.	2412

E bassandosi al 4 per cento mancarebbero altri d.	<u>764 4</u>
che in tutto sarebbero d.	3176 4

Ed in tal maniera non si potrebbe in nessun conto mantenere il Banco, ma solamente quando tenesse impiegata in pegni la summa di d. 130mila alla ragione del 6 per 100 come era prima dell'anno 1731 che col frutto annuale di detta summa avanzato in più anni, il Banco ha supplito alle dette spese forzose dall'anno 1731 sin oggi.

E pure di detto avanzo vi sono remasti in credito per tutto dicembre 1734 la summa di d.	1703 4
--	--------

Che uniti col frutto pervenuto da detti pegni da gennaio 1735 per tutto li 15 novembre di d.	<u>3484 3 3</u>
sono d.	5188 2 3

Alli quali unito il frutto pervenuto al conto dell'utile di compre per tutto li 15 novembre corrente che sono altri d.	<u>3727 7</u>
--	---------------

dovendosi da questi pagare la fabrica necessarissima dell'Archivio che si sta complendo, sono per tutt'oggi in tutto d.	8915 2 10
---	-----------

Che tiene del suo il Banco per tutto detto di, li quali bastarebbero per sodisfare le spese forzose per un anno, e pochi mesi.

E benché il Banco tenga due altre compre una di d. 27773,10 sopra la neve per annui d. 1142.4.2, e vi siano in credito per tutto detto di d. 15156 2 13

e l'altra di d. 6775 sopra il secondo tornese della neve per annui d. 271 nel qual conto vi sono d. 257 2 2

Tuttavia per farsene proprietario il Banco alla prima vi vogliono anni 11 di frutto, e per l'altra anni 24 in circa.

E non si sono poste a questo conto, stante che il Banco resta scoperto in d. 20194 per causa delle frodi commesse dentro del Monte de' pegni da Giacomo Antonio Tosi come Conservatore et Orefice che fu di detto Monte d. 20194

42

Su chi debba sostenere i costi e provvedere alla custodia dei passi per far rispettare il divieto di compravendita della lana finché i Locati della Dogana di Foggia non abbiano smaltito la loro.

| C | istituzioni / concorrenza, giurisdizione \ Dogana di Foggia \ \ lana

1735/05/14 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato in data de' 14 dicembre del caduto anno 1734 si degnò V.M. rimettere a questo Spettabile Reggente Luogotenente Marchese di San Giovanni l'ingionta copia* di un capitolo di rappresentazione fatta alla M.V. da questa Fidelissima Città, perché si tolgan via, ed aboliscano varij abusi, ed estorsioni, che suppone essersi dall'anno 1707 a questa parte introdotti nella Regia Dogana di Foggia, con ordine clementissimo, che interati del suo contenuto, la dovessimo informare con ciò che ci s'offerisce, e sembra nella materia, per poi risolvere la M.S. ciò che stimerà più conveniente al suo Real Servizio.

Onde obbedendo noi a' sudetti ordini della M.V., siamo colla dovuta umiliazione a farle presente, che col capitolo sudetto questa Fedelissima Città dà in prima alla M.V. una supplica vaga, e generale, che s'abbino a proibire tutte l'estorsioni, ed angherie introdotte dall'anno 1707 nella sudetta Dogana. Passando poi alle cose speciali, supplica ella, e domanda più cose. [...]

E l'ultima: che 'l Passo d'Acinello, San Guglielmo, e Battipaglia si guardi da' Locati, di cui è l'interesse, acciò s'eviti 'l passaggio delle lane della Basilicata, prima che essi vendan le loro; e con ciò s'avanzino i docati quattrocentonovanta, che in ogn'anno paga la Regia Corte per la custodia del medesimo, e si evitino l'estorsioni, che si commettono per l'affitto di esso. [...]

Giovasi riverentemente esponere alla M.S., che questo punto fu largamente esa-

minato, discusso, e risolto nell'anno 1714, allorché ad istanza de' medesimi Locati, precedente ordine del Governo di quel tempo, si conferirono nella città di Foggia 'l fu Conte Bolaño Luogotenente della Regia Camera, 'l quondam Presidente Crivelli Commissario, e l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, per esaminare diversi capi proposti da essi Locati, de' quali essendosi con uno preteso doversi prendere espedienti, acciò le lane crescessero di prezzo, a qual effetto si dovessero guardare li passi di San Guglielmo, Acinello, Battipaglia, ed altri a spese della Regia Corte, affinché non si vendessero le lane di Basilicata prima di quelle de' Locati; e che per maggior loro custodia, nell'avvenire dovesse mandarcisi un Locato in compagnia delli soldati, colla provizione che gode un di questi, da pagarsi dalla Regia Corte, e specialmente coi d. 492, che si contribuiscono dal Regio Fisco ogn'anno per tal custodia; quantunque i sudetti Ministri, e l'Avvocato fiscale avessero opposto, che la detta spesa dovea correre per conto de' Locati; ad ogni modo per aderire alla loro istanza, ed al commodo della Generalità, fu risoluto, che dal Presidente Governatore della Regia Dogana si mandasse in ogn'anno co' soldati, e Guardiani, che sogliansi destinare per la custodia di detti passi, anche uno de' Locati ad elezzione de' Deputati della Generalità, al quale si dovesse somministrare la provizione di un soldato, che si dovesse mandar meno, lasciandosi ad arbitrio del Presidente Governatore anche 'l destinare più Locati ne' detti passi in luogo di più soldati, ove lo conoscesse espediente al Real servizio, ed al beneficio della Generalità; qual risoluzione fu accettata da' Locati, e confermata dalla Regia Camera, e dal Governo di quel tempo, e così si esegui.

Presentemente la Fedelissima Città dimanda l'opposto di quel che all'ora fu preteso da' Locati, e col di loro consentimento restò accordato, e stabilito. Or se a questa domanda ineriscono i Locati, e vogliono essi soccombere alla spesa, che soffre la Regia Corte per la custodia di detti passi, volentieri l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio concorre, ed il Tribunale sull'appoggio del reciproco consenso non tiene difficoltà di uniformarsi alla lor petizione, sicome nemmeno incontra riparo alcuno, che i detti passi si guardino da' Locati per l'interesse, che tengono, acciò prima si vendano le lor lane, e poi quelle di Basilicata in conformità di quel che fu lor concesso nel detto anno 1714, sempre però colla prudente, e giustificata economia di dovere uno, o più di essi Locati intervenire assieme coi soldati, acciò non si faccia torto alla Giustizia, e le sue Armi non si mettano nelle sole mani delle parti con scandalo, e disservizio del Publico. Tanto più, che lo smaltimento delle lane di Foggia, risultando principalmente a beneficio della Regia Corte, la quale dal prezzo di quelle consegue l'introito de' pagamenti fiscali dovuti da' Locati a quella Regia Dogana, importa moltissimo al Regio Fisco, che la custodia di detti passi non dipenda solamente dal volere de' debitori, che possono usare delle convenienze, o maneggi in pregiudizio del pronto, e presto riscotimento del debito, che tengono col Regio Erario; ma facciasi unitamente, e da' Locati, e da' soldati, che 'l Presidente Governatore destinerà. [...]

Auspicio di tregua con la Porta ottomana, o che *tutti i bastimenti del Regno* portino bandiera francese, per riaprire il *commercio della Barberia*.

| C | circolazione / marineria \ Barberia

1735/05/19 Clemente Neri de Lapi a Montealegre

Eccellenza

Lo zelo col quale riguardai sempre quanto credei del Real servizio mi conduce a ricordare a V.E. che per tranquillizzare l'animo dei sudditi di S.M. in questo Regno, e renderli tutti intieramente sodisfatti, e contenti del presente Governo, converrebbe si vedesse la marineria abilitata come prima al commercio della Barberia. La rottura di esso oltre l'essere di rimarcabile pregiudizio alla Reale Azzienda à prodotto ultimamente in questi contorni alcune prede di barche, che se non sono di rilevante considerazione possono esser bastanti a farla sovvenire del tempo che ne godeva. Parmi che molto facile potesse riuscire di rimetter in pratica il citato commercio cercandosi di poter porre a tutti i bastimenti del Regno suddetto bandiera di Francia, o di trattare col mezzo della Corte medesima una tregua fra il Re nostro signore, e la Porta. L'Alta comprensione di V.E. saprà meglio discernere quel che convenga al Real servizio, mentre io puotendola assicurare, che ritroverà imponderabili le acclamazioni che si esperimenteranno al ritorno della M.S. in questa Capitale; implorando dalla benignità di V.E. compatimento per la libertà presami col più profondo rispetto passo a rassegnarmi.

2 luglio 1735 Si è risposto.

44 a-b

Sul danno esorbitante, e la ruina del Real Erario, e del Regno qualora fosse accolta la richiesta della Città di Napoli che le indagini sui casi di contrabbando siano delegate ai governatori locali, e che non si possa procedere se manca il corpo del reato.

| C | istituzioni / baronaggio, contrabbando, procedure

44a 1735/06/04 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Compiendo questo Tribunale all'informo con ciò che gli s'offerisce, che V.M. si degnò comandarli con veneratissimo dispaccio per la Segreteria di Stato in data de' 14 dicembre del passato anno 1734 su di una delle proposizioni fatte da questa Fedelissima Città, perché cioè le commissioni de' controbanni, che si spediscono per il Regno ad istanza degl'Arrendatori di qualunque arrendamento, debbano drizzarsi

a' Governatori locali precedenti provisioni di questo Tribunale, i quali non possan procedere senza ritrovare 'l delitto in genere, sicome sta disposto colle prammatiche di questo Regno.

Siamo a farle colla dovuta umiliazione presente, che circa 'l punto di doversi le commissioni de' controbanni drizzare a' Governatori locali, non è del Real Servizio della M.S., né dell'accerto della giustizia il dar stabilimento fisso, e generale: sovente accadendo, che i controbanni si commettono o da' Baroni de' luoghi istessi, o da' Cittadini prepotenti de' medesimi, co' quali avendo 'l Governatore o subordinazione, o dipendenza, tanto sarebbe 'l commetterne a questi l'informo, quanto 'l voler canonizzati per innocentissimi i rei. Onde conviene 'l permettere, che questo Tribunale regoli, come ha fatto sin ora, le commissioni secondo le circostanze de' luoghi, e delle persone, che si devono inquirere.

Molto meno conviene al mantenimento della giustizia, di cui la M.V. è tanto Glorioso Vindice, e Difensore quello, che si soggiunge cioè, che senza trovarsi 'l delitto in genere, non si possa in questa materia procedere, tra perché se ciò si mettesse in opra, niuno reo per delitti de' controbanni potrebbe più castigarsi, facile essendo a ciascheduno, specialmente potente 'l non far ritrovare 'l delitto in genere, e ne' controbanni, che si fanno della robba, che si estrae fuori Regno, quasi mai si potrebbe procedere per mancanza della robba istessa, che altrove si trasporta; onde in poco tempo, e 'l Regio Erario, e 'l Regno tutto si vedrebbe impoverito, ed esausto; e perché le regie prammatiche punto ciò non dispongono, ch'anzi stabiliscono l'opposto; ed ove non si trova 'l delitto in genere, la pratica, che si osserva si è, che non si procede de facto al sequestro della robba, o delle persone de' rei, ma juris ordine servato, e colle debite solennissime informazioni. Onde a riguardo della sudetta proposizion fatta da questa Fidelissima Città, noi siam di sentimento sottoposto sempre all'accertatissima deliberazione della M.S., che si degni V.M. ordinare l'osservanza delle prammatiche fin or promulgate, senza introdursi la minima novità di quelle, la Fidelissima Città propone, che potrebbero caggonare un danno esorbitante, e la ruina del Real Erario, e del Regno.

44b [1735/06/04 post] Brancaccio [*a latere*]

Siendo esta dependencia, y disposizion privativa del Superintendente, habiendo mandado V.M. plantificar este empleo, y que tenga todas las facultades como en España, devrá disponerse el todo por dicho Superintendente, quien debrá elegir sus delegados en las partes, que juzgará más propias, y tomar sus precauciones, por su real servicio, por lo que V.M. podrá (quedando así servida) suspender la resolución de esta consulta, y mandar lo que jurgare más conveniente.

20 giugno 1735 «Que Brancacho como Superintendente disponga lo que más sea conforme a las ordenanzas mandadas observar, y señaladamente a lo prevenido en el art.º 34 de ellas, teniendo sí a la vista los reparos de la Cámara que han parecido al Rey muy dignos de reflexión».

45 a-c

Sul grave rischio di contagio connesso ai contatti in mare tra i bastimenti di bandiere alleate del Regno e i barbareschi, e sulla mitigazione del rischio affidata alle promesse (tra gli altri) dei marinai.

| G | sicurezza / corsa, navigazione, procedure, salute \ Barberia

45a 1735/06/23 Duca di Lauria [a Montealegre]

Sig.^r mio, e Pad.^{ne} oss.^{mo}

[...] avanzo a V.S. la notizia come ieri l'altro verso la sera fu predata da' Corsari barbareschi il Padron Aniello Monaco napoletano con altri quattro suoi Marinari nelle vicine acque di Nisita. Per la qual cosa questi magnifici deputati della salute mi hanno rappresentato, che oggi corre grandissimo pericolo la publica salute per la frequenza, et audacia di detti Corsari barbareschi li quali ardiscono infestare anco il mare, che bagna questa Capitale; mentre avendo essi tregua con molte Potenze christiane, e specialmente coll' Alleati del Re Nostro Signore possono praticare liberamente colli bastimenti di quelle bandiere li quali venendo in questa città, o in altri porti del Regno, et occultando la pratica suddetta, comeché esibiscono patenti libere, e nette, vengono senza difficoltà alcuna ammessi alla pratica quando per la ragione suddetta dovrebbero sottomettersi a quarantena. Et essendo questo punto degno di tutta la riflessione del Governo per trattarsi della publica conservazione, la quale deve riguardarsi con più gelosia oggi che si ha la fortuna di godere la Regia presenza di S.M., mi ha detta diputazione insinuato, che debba farlo noto al Signor Conte Charni accioché si possano trovare li modi più proprij per metter freno all'audacia di detti Corsari, e porre al coverto il punto gelosissimo della publica salute. Protestandosi essa diputazione che quando a ciò non si trova pronto riparo si correrà qui sempre evidente pericolo d'infezione. Et avendo io subito raguagliato del tutto il Sig. Conte Charni, [...] ho stimato mio dovere nel tempo stesso di partecipare ancora a V.S. li sentimenti di essa diputazione su questo affare, li quali veramente sono degni d'esser considerati dalla Maestà del Re Nostro Signore accioché possa colla sua Sovrana intelligenza dare quegli'ordini, che stimarà convenire in affare sì delicato.

45b 1735/07/23 Casa Duca di Lauria [a Montealegre]

Sig.^r mio, e Pad.^{ne} oss.^{mo}

Avendo V.S. fatto presente al Re Nostro Signore (che Dio guardi) quel che io li partecipai con carta de' 23 del passato sopra li gravi inconvenienti, che possono risultare in pregiudizio della publica salute con motivo, che molti bastimenti di Potenze alleate colla M.S. praticano liberamente in mare colli Corsari barbareschi, e dipoi vengono in questa città, e Regno senza manifestare la detta pratica per non soggettarsi alla dovuta quarantena; si compiacque V.S. dirmi da parte della M.S., che

debba rappresentare quel che per lo passato si è praticato in simili casi per cautelare la publica salute con dare nel tempo stesso il mio parere su quel che converrà eseguirsi per questo fine accioché S.M. informata di tutto possa risolvere quel che stimerà migliormente convenire.

In adempimento di detto Regal comando devo partecipare a V.S. come in tempo, che il passato Governo aveva tregua colle Potenze ottomane fu praticato d'interrogarsi le persone, che navigavano sui bastimenti regnicoli se mai avessero avuto pratica in mare cogl'Ottomani affine di poterli sottoporre alla quarantena, mentre la pratica suddetta non può appurarsi per altro modo perché accade in mare lungi dalla vista altrui. E comeché lo stesso dubbio concorre ancora coi bastimenti di altre nazioni, che similmente stanno in pace cogl'Ottomani, avendo fatta seria riflessione giudico, che per li medesimi non vi sia altro espediente da praticarsi se non l'esame suddetta accompagnata da giuramento; il quale accioché si faccia con buona fede, e senza occultare la verità son di parere, che possa ordinarsi alli deputati della salute de' luoghi marittimi di questo Regno, che prima di dar pratica alli bastimenti di bandiera amica degl'Ottomani, debbiano in nome della M.S., e sotto pena della sua disgrazia, ed altre a suo arbitrio riserbate, ordinare così alli Padroni, come alli Marinari, e passeggeri, che debbano dire la verità in quello, che saranno interrogati, et indi interrogarli con giuramento se mai avessero in mare praticato con Corsari barbareschi. E rispondendo essi, e giurando di non avervi praticato l'ammettano a libera pratica; quando però rispondano di avervi avuto pratica, debbano detti deputati metterli in quarantena, e farmene relazione colla distinzione di tutte le circostanze, che quelli averanno deposto, affinché possa stabilirli quel termine di contumacia, che parerà conveniente per la publica salute.

28 luglio 1735 Si approva; i deputati della salute «en el caso que alguno de los bastimentos grandes de dichas Potencias reusasen de executar la dicha declaración, y sugetarse a la quarantena recurran a los Cónsules de sus respectivas naciones, paraque los reduscan a ello, manifestándoles que no es otro el motivo que él de la conservación de la pública salud».

45c 1735/08/01 Casa Duca di Lauria [a Montealegre]

Sig.^r mio, e Pad.^{ne} oss.^{mo}

Essendosi degnata S.M. con regal dispaccio de' 28 del caduto ordinare, che debbia praticarsi colli bastimenti delle Potenze alleate, che giungeranno nei porti di questo Regno la cautela di riceversi il loro giuramento di non aver commerciato durante la loro navigazione con Corsari barbareschi nella forma da me proposta con carta de' 23 del caduto; comeché sotto il termine di Potenze alleate, che si espressa in detto regal dispaccio si comprendono solamente li sudditi di S.M. Christianissima, e di S.M. Sarda, ed all'incontro lo stesso pericolo che si è considerato potersi inferire alla publica salute dalli Sudditi di dette Potenze alleate può inferirsi ancora dall'Inglesi, et Olandesi, che hanno pace così colla Porta Ottomana, come colle Potenze africane; dalli Veneziani, che hanno tregua colla detta Porta solamente, e col-

li Ragusei, che sono tributarij della medesima, e non sono Alleati con S.M., ma possono praticare in mare cogl'Ottomani. Ho stimato parteciparlo a V.S. affinché lo faccia presente a S.M. dalla quale attendo gl'oracoli per sapere se li bastimenti di dette Nazioni Inglese, Olandese, Veneziana, e Ragusea per li quali concorre l'istessa ragione debbano esser sottoposti alla medesima legge, ed io nella detta mia rappresentazione mi contenni nei termini di bandiere amiche degl'Ottomani, né mi restrinsi alli soli Alleati di S.M. perché in questo caso resterebbe scoperta la cautela della pubblica salute quando non si praticasse il medesimo con quelli, a riguardo de' quali concorre lo stesso inconveniente. Et affinché in materia così grave non venga omessa alcuna cosa, che nei termini del possibile sia di cautela ho stimato di far la presente rappresentazione.

1 agosto 1736 Si è risposto.

46

Sul lusso, *causa causarum* della rovina degli Stati.

| F | circolazione / consumo, import, moneta

1735/07/08 Palermo Rosario Frangipane [a Montealegre?]

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Ben puol'essere, che nel Parlamento, che forse si avesse da fare, si proponesse la minorazione delle doti, come si propose nel Parlamento dell'anno 1723; ed io feci consulta sotto li 18 novembre 1724 consimile delle infrascritte raggioni, e non fu confermata la petizione.

Essendosi dunque dalli Baroni, e Parlamentarij del Regno nel Parlamento celebrato nel mese di novembre del trascorso anno, tra le altre proposizioni delle grazie, per le quali supplicorno alla clemenza dello Governo passato colle seguenti parole.

E più consistendo la felicità de' Regni, ed il beneficio del Reggio Erario nella ricchezza de' Baroni, e Vassalli per essere più pronti a fare grossi donativi a V.M.C.C., e considerandosi, che la maggior causa della desolazione delle Famiglie di ogni ordine di Persone, che oggi sono notabilmente oppresse dalli debiti, e soggiogazioni, di maniera che senza una real Provvidenza vengono minacciati della totale distruzione, e privati dell'animo generoso, che nutriscono ne' loro petti, di profondere ed il sangue, e la robba per servizio di V.M.C.C. e riflettendo questo Regno, che una delle maggiori cause di trovarsi le Famiglie cossì oppresse, e desolate abbia avuta la origine nelle eccessive doti, che si hanno date alle Figlie femine per l'abuso del lusso, e la afferzione sregolata delli Parenti, li quali solo riflettono a quel vano lustro, ed ostentazione senza aver riflesso a loro rovine; supplica però il Regno alla M.V.C.C. per rimediare a questo gravissimo disordine, il quale minaccia la totale ro-

vina così de' Baroni, come di ogn'altro ordine di Persone, acciò si compiaccia colla sua suprema autorità, e podestà stabilire una nuova Lege di prammattica firma, costante, ed inviolabile, colla quale si regoli la quantità delle doti da costituirsi alle Figlie femine cossì di Baroni, come di ogni ordine di Persone, conforme in più Regni, e Provincie del Mondo cristiano, per rimediare a questo abuso si osserva; con condizione, che una volta fatta la dotazione, non sia il contratto più rescindibile, sotto qualsisia causa, titolo, o pretesto, e questo non ostante qualsivoglia altra lege del Regno sopra la dote di paraggio, o altro che in contrario ostasse, mentreché il fine per il quale il Regno supplica la M.V.C.C. per concederli questa grazia, riguarda il bene publico il beneficio del Reggio Erario, e lo aumento dello stato, il quale si deve preferire ad ogn'altro Interesse.

Io ritrovandomi nel Parlamento suddetto come uno de' Parlamentarij procuratorio nomine di alcune Città del Regno, fui di sentimento contrario, e dissi essere ciò impraticabile, e non doversi far novità di quanto dalle leggi, e costituzioni del Regno, ed osservanza si ha stabilito, e praticato. [...]

Peronde si vede, che la minorazione delle doti non è il mezzo giusto di ristorarsi la case destrutte, né ristabilirsi, né mantenersi le doviziose.

Per ottenere dunque il fine proposto dai Parlamentarij, è d'uopo riparare la causa delle cause, dalla quale provengono le rovine dei stati, questa consiste nella moderazione del lusso, per lo quale si approfondano Tesori, e decadono dal lusso le Famiglie la quale moderazione non solo porta la conservazione di quella le dovizie nel Regno le continue occasioni al commercio, e necessitando, far donativi al nostro Padrone con più facile esazione, e commodità si offerirebbono Kloch cit. [de erar. lib. 2 cap. 43] n. 3.

Si vede al presente principiando dalla infima Gente, che quel staffiere, che prende d. 10 o 20 di dote lo profonde nel solo giorno del sponsalizio. Quello Artista, che più condecete somma ne prende non lo spende nelle gale della Moglie, che si uguala a qualsisia Abbito di Nobile Donzella? Quel Mercatante per emulazione degl'altri, che ha puochi negozij, quantunque avesse una innata Economia, viene a spendere alle volte per il lusso de' sponzali, ed abiti quel contante, che prende, e molte delle volte per la gola, e mantenimento fallisce?

I Civili, e Gentiluomini non sono astretti a soggiacere alla stessa disgrazia, per non essere minori degl'altri?

Quanti Nobili colla loro prudenza, e giudizio vorrebbero fare mediane spese, ed astretti dalla necessità, ed emulazione degl'altri, con mala voglia ne' sponzali approfondano i capitali in dote avuti? e sono astretti a convertere le somme di contanti in belletti, ed Abbiti, che vengono dalla Francia comprati a carissimi prezzi, comprano gioje per fare i petti di diamanti, ove si consumano capitali di considerazione, collane di preziosissime pietre, e di camei, tapezzarie, scafe indorate, numeroso equipaggio più del solito, flacche di considerabile prezzo, ed altri, che per brevità li lascio, maggior parte de' quali si comprano dai Paesi stranieri, e ne risultano due effetti,

che portano seco la povertà del Regno, e la scarsezza delle monete, quando dovrebbero questi capitali non impiegarsi in cose emortue, che non partoriscono frutto, ma in cose utili al publico commercio, e secondo portano anco seco, che entrano queste gale nel Regno li stranieri si portano le monete, talché ne nascono le estrazioni di quelle in pregiudizio del Reggio Erario, e con più facilità si aumenterebbero i dritti di quello nel Regno, e del publico commercio, poichè convertendo il denaro in compra di generi, o estraendo i frutti dei loro averi dalli stranieri, entrerebbe in questo Regno il denaro e si aumenterebbe la Sienda di S.R.M.

I Titoli, e Baroni tanto per la Nobiltà del loro sangue, quanto per non esser inferiori a' loro pari a tali esenzioni sono astretti, quando che S.R.M. si degnasse di moderare il lusso ai medemi, sarebbe utile, poichè verrebbero astretti a fare quello che dal nostro Padrone sarà determinato.

Abbiamo sperimentato ne' tempi trascorsi, quando nel Regno si campava con moderata Economia, che molti Nobili non solamente non intesero lo incomodo delle doti ingenti, che costituirono, ma anche comprarono molti feudi, ed aggregarono Territorij alli stati, che al presente posseggono.

Quanti Ministri fondarono le loro Case, che con lusso oggi compariscono?

Quanti Professori, quanti Mercatanti fecero lo stesso? E noi vogliamo, che la moderazione della dote possi portare tal beneficio, quando la causa del lusso non si estingue? E via, che il lusso è la sola causa causarum della deperdizione, al quale la prudenza, e saviezza di V.E. potrà riparare, con degnarsi insinuarlo a S.M.

Lo Staffiere, ed il Lacchè sogliono esser vestiti di stoffe di oro, e di argento, nell'Abbiti sotto la librea, e con tali galloni di oro, e di argento, che quando casualmente vanno per la Città senza libree, non si possono differenziare da qualsisia Galant'Uomo.

Il Carniero la mattina taglia la carne nella sua Bottega, e le Feste va con abiti cossì distinti, che non si distingue di altro genere di Persone.

Li Artisti si vestono con tali pompe, ed Abbiti, come anche le loro Mogli, che dal straniero non si distingue il Nobile dal Plebeo, e cossì negl'altri si sperimenta, che dovrebbero andare secondo la loro condizione.

Quante Famiglie per le profuse spese del lusso, dal quale per loro natività, e decoro sono astrette, sono state dopo necessitate a ritirarsi ne' loro stati, e molte nelle città demaniali? Questi disordini, e proflusioni non provengono da altro, se non dallo esterminato lusso che oggi si pratica.

Fu tal lusso riparato con una lettera reale dell'anno 1639 a' 14 settembre, in esecuzione della quale fu promulgata prammatica dall'Ill.^{re} don Francesco de Mello nell'anno 1640 a' 10 di marzo, la quale è nel tom. 3 tit. 8 de pompa, et lusso moderandis pramm. 8 fol. 42 e nella quale furono queste le ragioni motive.

Avendo S.M. in molti de' suoi Regni proibito le ostentazioni come cose dannosissime delle Republiche, ha comandato più volte espressamente, che lo stesso si facci in questo Regno.

E sotto il § 20 si vede la ragione.

Avendosi con esperienza conosciuto esser di sommo detrimento al Pubblico, e privato Stato di questo Regno il guasto dell'oro, et argento, che si suol fare in esso nelli drappi, e riccami, che di gran spesa in varie sorti si fanno, delli quali si è arrivato all'immoderato uso di farne Paramenti, ed addrizzi di più camere, vestiti di più sorte, e cortinaggi, con altri superlettili di intollerabile spesa, della quale vengono necessitate le Persone, che si trovano inessate di tal vanagloria a trovar modi illeciti per cavar denari, e guastarli per mera pompa delle cose sudette in danno universale di esso Regno, poichè impiegandosi il denaro ad artificio delli Regnicoli a cosa da per se infruttuosa, inutile, d'interesse intollerabile si lasciano li commercij, e negozij profugui al publico, e privato Patrimonio, laonde desiderando S.E. estinguere totalmente da questo Regno tanto pernicioso abbuso, acciocché ogni Suddito, e fedel Vassallo di S.M. stia con commodità, ed arricchito, e si levi da simil vana ostentazione ha con il Voto, e parere del Sacro Consiglio ordinato quel che siegue.

Ed ivi si ordinano molti Capitoli, e Paragrafi.

Si praticavano nel Regno cossi immoderate le spese per le pompe funebri, che portavano seco la supplantazione de' feudi per il loro Privileggio, di sorte che facendosi le Tasse per le medeme a somme ingenti, per quelle ne seguivano de' feudi, e fidecommessi le aggiudicazioni. Furono queste regolate da un bando, e prammattica nell'anno 1692 dal Signor Duca de Uzeda Viceré di quel tempo, come si vede appresso il Moderno nel tom. 3 delle prammattiche tit. 36 de pompa funerali moderanda pramm. unica fol. 397. Tal moderazione portò ai Baroni il sollievo di averla con prontezza eseguito, ed al presente sta nella sua osservanza.

Cossi ragionano quelli, che giudicarono non convenevole la Tassa delle doti, ma che la causa causarum provenga dal lusso. Peronde, se si desse la minorazione delle doti, non si riparirebbe al danno, che il lusso caggiona, quando che lasciandosi le leggi, e costituzioni delle doti, e moderando il lusso, il tutto si riparirebbe, e verrebbe adempita l'anxia de' Parlamentarij per la conservazione delle Famiglie, e Stati. [...]

Dalla minorazione delle doti ne nascono molti inconvenienti.

Il primo le risse tra li Mariti, e Mogli tanto per non potersi fare la gala, e mantenimento secondo le loro condizioni, quanto ancora, che la Gente bassa si ridurrebbe a mendicare, quando che in ogni geno di Persone l'opulenza delle doti ha portato il sollievo delle Famiglie.

Quante case con i Matrimonj fatti colle figlie de' doviziosi nobili han sollevato i secondogeniti, che han fatto figura più de' primi?

Il secondo, che desudano i Mercatanti, e doviziosi cumular denari, o per acquistar loro i feudi, o per maritare i loro figli, e figlie con Nobili primogeniti, e Baroni, quel tal primogenito però che è gravato di mole di creditori ha decaduto dal lustro della sua qualità, ed ha sofferto le vendite *sub verbo regio*, le aggiudicazioni de' feudi

con passare in aliene Famiglie, quandoché colle doti ingenti, che ha dalli sudetti doviziosi ricevuto, ha ricattato le Rendite, pagato i decorsi, ed ottenuto la minorazione delle medeme al 5 per 100 in suo beneficio, e da ciò ha ritornato all'antica, e decorosa Figura, come a' nostri tempi, e da più antichi abbiamo osservato.

Il terzo, che la picciolezza delle doti della Gente bassa, o di infima condizione dalla loro povertà astretta porterebbe de' scandali, dell'omicidij, e rapine, che se per il passato, non ostante le doti congruenti al loro stato han caggionato i sudetti scandali, ed accidenti, or maggiormente minorandosi le doti?

Il quarto inconveniente procede dalla distinzione delle Persone, poiché alcuni, li quali non hanno fondi, ma sola abilità, o Arte non potranno mai del loro valente dar dote condecete al stabilito, e resterebbero le loro Figlie inutte, quandoché lasciando ogn'uno nella sua libertà, doti che ha de' beni, e chi non ha ne incolpi la sua disgrazia, e dissventura.

Quinto si deve parimente considerare, che non si estinguerebbero le liti delle quistioni, che tra i dottori si esaminano, se le doti si costituissero da' stranieri a' Regnicoli, avrebbero l'afficienza, e validità per tutta la somma, che si doterà? Non ligando il statuto del Regno i stranieri, oppure quando la dote si desse da qualche Patruo ecclesiastico, che porterebbe le ragioni non esser compreso sotto il lajcale statuto? [...]

Considero per ultimo le continue risse, che le donne vogliono le loro convenienze, e gale, e continuamente rinfacciando li loro mariti per la loro povertà, quelli riconvenirebbero alle medeme delle esiguità delle loro doti.

E benché d'alcuni si abbia proposto per il presente Informe, che si desse una annualità di frutti de' fondi, e feudi per dote costituenda, non puole praticarsi generalmente per tutti, poiché quelli Mercatanti, che non han fondi, e confidano i loro avanzi nella fortuna, non potranno dare mai un certo frutto; perloché sarebbe vuopo contro il publico commercio istituire le liti, farli fare l'Inventarij, scobrire li libri, quando per altri molti di essi campano col solo rigiro de' capitali altrui, e questi sarebbero astretti al fallimento, e mancherebbe il publico commercio, lo quale in parte da loro si mantiene.

Alcuni Professori, che non han fondi, che campano con il negozio de' Clienti, e colla loro abilità, né possono avere certi l'Introiti, sarebbero costretti a mostrare la loro povertà, e discreditarsi appo i Nobili, e litiganti, quando che molti senza tanta copiosità di negozij, né fondi fanno qualche apprenzione, ed acquistan credito appo i medemi litiganti, e cossì vivono.

L'Artisti, che non han fondi, e campano con la mera abilità, come possono dare certezza de' proventi di un anno?

Disorteché il sudetto parere non solo pare con la bassezza del mio niente non esser praticabile, ma portar seco li sudetti Inconvenienti, e dare occasione a susciarsi nuove liti, nelle quali si involverebbe il Regno. [...]

47 a-b

Ancora sui provvedimenti necessari per l'approvvigionamento annuario di Napoli, e in particolare sull'istanza della Città di obbligare i mercanti a venderle il grano allo stesso prezzo per il quale l'hanno acquistato, e sulla proposta dell'Eletto *d'arrestarsi i bastimenti di qualsisia nazione carichi di grani.*
| C | sicurezza / annona, export, import, negozianti, prezzi, procedure \ Napoli \ \ grano

47a 1735/07/19 Ludovico Paternò

S.R.M. / Sig.^{re}

Con suo real dispaccio per Segretaria di Stato in data della giornata di ieri, mi ordina V.M. che io l'avessi informata con tutto quello, che occorre nella materia circa il memoriale* acchiuso, in cui gli Eletti di questa Vostra Fedelissima Città supplicano la M.V. che si degni proibire l'estrazione de' grani per fuori di Regno, stante la scarsezza della raccolta fatta in quest'anno, e di obligare di più i mercanti, i quali han fatta compra di grani a venderli alla medesima Città a quello stesso prezzo, col quale essi l'hanno comprati.

Su di che per quanto si appartiene al primo punto, mi conviene rappresentare a V.M. che l'estrazione de' grani per fuori Regno, secondo il solito, che praticasi ogn'anno, e secondoché con altra consulta del Tribunale della Regia Camera è stato rappresentato, già si ritrova proibita fino al mese di ottobre; e per potersi poi da detto mese in avanti, quando cioè l'esperienza habbia fatto meglio conoscere lo stato, in cui si ritrova questa Città in tale affare, deliberare, se convenga permettere, o negare l'estrazione de' grani, dalla quale il Regio Erario suol ricavare più, e più migliaja di ducati. D'onde, se pure altrimenti non stimasse V.M. colla sua superiore Intelligenza, crederei di doversi soprassedere in tal materia, et aspettare il detto mese di ottobre, per potersi poi dalla M.V. prendere quella risoluzione, che meglio converrà all'utile del Publico, et al suo Real servizio.

Per quanto poi si appartiene al secondo punto, mi occorre di rappresentare alla M.V., che s'incontrano due grandissime difficoltà, nel volersi porre in pratica, quel che si espone dalla Città. La prima, che sarebbe molto difficile liquidare il vero prezzo, a cui i mercanti han comprati i loro grani, e per liquidarlo bisognerebbe venire all'atto di far esibire i loro libri, e le lettere missive, la qual cosa farebbe un gran rumore, et allarmerebbe tutta la Negoziazione, anzi potrebbe esser cagione di molte pessime conseguenze. La seconda che col porsi in pratica un tal progetto, si verrebbero a maggiormente alterarsi nel Regno i prezzi de' grani, e specialmente di quelli di Terra di Lavoro; giacché coloro, che ne tengon riposta qualche quantità, per venderla con vantaggio, come soglion fare, in sentire che ve ne sia tanto bisogno, che si viene all'atto di costringere i mercanti a vendere i loro grani alla Città a quello stesso prezzo, a cui l'han comprati, non vorranno più vendere, che a carissimo prezzo, e verranno a cagionare effettivamente quella penuria, di cui per ora (Grazie a Dio) non ne sentiamo totalmente gli effetti.

D'onde che, ove la M.V. con la sua sovrana Intelligenza così stimasse a proposito, io stimerei miglior consiglio, che si dovessero chiamare separatamente que' mercanti, i quali si sa, che abbian fatta compra di grani, e procurare senza rumore, e con belle maniere, di persuadere ciascuno di essi a voler vendere alla Città, qualche porzione de' grani, che hanno comprati, a quel minor prezzo, che si potrà convenire; perché in tal maniera potrebbe la Città provvedersi con varie partite di grani di tutta quella quantità, di cui tiene bisogno, e non si verrebbe a fare tanto rumore nella Negoziazione, da cui potrebbon temersi quegli'inconvenienti, che ho rappresentato alla M.V.; la quale col suo alto Intendimento, saprà assai meglio di me comprendergli, e mi ricordo, che altre volte così s'è praticato.

21 luglio 1735 Si approva.

47b 1735/08/01 Ludovico Paternò

S.R.M. / Signore

Dall'Eletto di questo Fedelissimo Popolo, per dar provvidenza all'annona, e grassa di questa Fedelissima Città, [...] [si è fatta] nuova rappresentazione*, in cui propone altri punti, scusandosi nell'ultimo capitolo della medesima, che per tener impiegate molte summe per la somministrazione de' viveri alle truppe, non era in stato di fare acquisto de' grani; soggiungendo per dimostrare più precisa la necessità, che nella Morea vi s'era introdotto 'l mal contagioso, e che non potea perciò sperarsi da quella parte, nemen picciola quantità di grani. [...]

E per ubbidire i veneratissimi, e sovrani ordini della M.V., devo umilmente rappresentarle, che per quanto tocca al primo capo di commettersi la compra di salme 30mila di grano in Sicilia, per venderli in farina nel Publico Mercato, non posso, se non lodare l'espedito dell'Eletto del Popolo, attenta la scarsezza della raccolta, e per porre in sicuro la grassa, e l'annona di questa Capitale: et in effetto alcuni giorni sono io ne parlai all'Intendente don Giovanni Brancaccio, e mi fé vedere molto facile l'averli, e perciò crederei, che potesse degnarsi la M.V., o commetterne a lui la compra, o ad altri, che parerà più proprio alla Sovrana sua Intelligenza, e colla maggior prestezza, e sollecitudine, che si possa. Et in quanto al rilascio della gabbella, che si deve all'Arrendamento della Farina, stimo, che sia punto da considerarsi con maggior attenzione, venuti, che saranno i grani in questa Capitale; perché non mi par giusto, che 'l ceto solo de' Consegatarij dell'Arrendamento della Farina, abbiano a succumbere a questo danno, dovendo ripartirsi a tutti per es, et libram; d'onde considerato il prezzo, e la tratta di tarì quindici di quella moneta, che si deve al suo Regal Patrimonio per ogni salma, si farà il computo del prezzo della farina; et all'ora potrà prendersi l'espedito, che parerà più conveniente al publico beneficio.

In quanto al secondo punto per incettarne da tomola 300mila, già ho rappresentato alla M.V., che sin ora credea averne incettate da tomola 80mila promesse da questi negozianti, e sperava averne maggior quantità, non mancandosi alle dovute

diligenze, affinché si tolga all'Eletto del Popolo ogni pretesto di diligenze non usate, e crederai, che colla provvidenza del seguente terzo capo, possa accertarsi l'intera provvista dell'annona, e della grassa di questa Fedelissima Città.

In quanto al terzo capo, stimarei, che con effetto si degni V.M. ordinare, et incaricare al Governadore della Dogana di Foggia, che si assicuri di tomola duecentomila almeno di grani, con farsi il ratizzo, siccome più volte si è praticato; e per tale effetto farsi dar nota di tutte le quantità de' grani, che si ritrovano infossati, et ammagazzenati in quella Provincia, con stabilirsi un certo prezzo competente in beneficio de' venditori: cosa per altro, come ho rappresentato alla M.V. più volte praticata, anche perché si sente, che vi sia in oltre molto grano vecchio dell'anno passato.

Et in quanto al quarto, et ultimo capo d'arrestarsi i bastimenti di qualsivisia nazione carichi di grani, stimarei, che non vi sia adesso questo preciso bisogno, tanto più, che potendo essere bastimento di nazioni estere, oltre il gran rumore, e l'alterazione, che ne seguirebbe de' prezzi de' grani, riuscirebbe ancora il fatto di molto disgustoso alle nazioni forastiere, né poi potrebbe esser di gran sollievo a questa Capitale; e perciò stimarei (quando non paresse altrimenti alla Sovrana Intelligenza della M.V.), si degnasse ordinare al Preside di Salerno, e castellani delle fortezze di Baja, e di Gaeta, che capitando bastimenti di grani, trattassero colle buone la compra de' medesimi, e ne dassero subito avviso alla M.V., per poter prendere quegli espedienti, che stimerà più opportuni, eccetto se fussero grani di Regnicoli, sopra bastimenti forastieri, perché all'ora potran arrestarsi, e prendersi il grano per uso di questa Città.

E con tali providenze, spero dato bastante riparo al bisogno di questa Capitale. Aggiungendo solamente, che potrebbe ancora degnarsi la M.V. di commettere alle Regie Udienze, e Percettori delle due Provincie d'Apruzzo, di mandare una fedele, e puntual notizia della quantità de' grani, che vi sono, così nuovi, come vecchi, e di che summa si potrebbe far capitale, con lasciare il bisognevole alle suddette due Provincie.

5 agosto 1735 Si danno ordini a Charny e ai Presidi di Salerno, L'Aquila e Chieti.

48 a-b

Intorno alla supplica porrettale da questa Fedelissima Città per li Vagabondi, e Littigiosi Regnicoli, che vengono ad abitare in essa città.

| G | circolazione, localizzazione / risorse \ Napoli

48a 1735/07/30 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Per parte di questa Fedelissima Città di Napoli è stata la M.V. supplicata tra gl'altri espedienti proposti, che per ovviare al gran pregiudizio dell'accrescimento in

questa Capitale de' vagabondi, e litigiosi regnicoli, sarebbe utilissimo, che tutti coloro i quali da oggi avanti verranno in essa debbiano pagare i pesi nelle proprie Università, mentre per non soffrire doppio pagamento si rimarranno ne' loro natij terreni, e questa Metropoli non resterà ingombrata da sì fatta oziosa gente, ed avendo la M.S. comandato a questo Tribunale, che la dovesse informare con parere, si è discusso l'affare inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio. Laonde in adempimento de' suoi veneratissimi Reali Ordini veniamo riverentemente a rappresentarle, che le Città, e Terre del Regno corrispondono alla Regia Corte li pesi fiscali non più, che per quanti fuochi nell'ultima general numerazione dell'anno 1669 si descrissero in quella, e per lo stesso numero di detti fuochi possono da' loro Cittadini esiggere 'l rimborso, al qual pagamento sono tenuti non solamente quei, che fanno permanenza nelle proprie Padrie, ma eziandio coloro che si trasferiscono ad abitare tanto negl'altri luoghi del Regno, quanto in questa Capitale, pur che nel paese non vi sia rimasto altro fratello o nipote discendente dalla persona, che fu numerata per fuoco, poichè venendo in tal caso l'Università già sodisfatta del peso del detto fuoco da quello che vi abita, non può pretendere cos'alcuna dal Cittadino assente, 'l quale si rende sottoposto alle gabelle, o altri dazij del suo domicilio.

Parimente non può difficultarsi, che nel Regno è stato sempre libero a ciascuno l'abitare fuori delle Padrie loro, senza che queste avessero azione di richiamarlo, o vero le Città, e luoghi dove si fossero trasferiti di ributtarlo, il che come derivante dal dritto della natura non è permesso di togliersi, né per altri non giusti mezzi alterarlo.

L'obligare i Regnicoli, che dimorano in questa città di Napoli a pagare li pesi de' fuochi nelle proprie Padrie, dove altri di sua famiglia già li sodisfano, non tiene certamente appoggio di ragione, poichè l'Università esiggerebbono da due persone un solo credito, e l'assenti lo pagarebbono senza legitima causa del debito, né si potrebbe onestare per il fine di farli con tal mezzo ripatriare, imperciocchè vedendosi contrario alla Giustizia, ed alla naturale da Dio concessa libertà, si dee senza meno come illecito ributtare.

Oltre di che se questa legge si facesse, restarebbe S.M. dal principio inutile, e vana per due motivi, l'uno perchè non potendosi ragionevolmente derogare alla giustizia colla spiega d'esser tenuti pagare l'assenti quantunque non obligati, ciascuno si prevalerebbe dell'eccezione di non esser compreso quando vi sia chi porta 'l peso nella propria Padria; l'altro perchè volendosi restringere agl'assenti, che devono portare li pesi per mancanza di non esservi chi li sostenga nelle sue Università, niente si aggiungerebbe alle determinazioni che abbiamo per le quali oggi senza controversia si astringono al pagamento, ancorchè dimorino in questa Capitale, il di cui domicilio non li rende immuni ed esenti, se non quando per la lunghezza del tempo acquistassero la cittadinanza concorrendo li dovuti requisiti e 'l privilegio, che loro se li spedisce intese le Università dove nacquero, e tutti gl'altri interessati.

Anzi nemmeno si conseguirebbe 'l fine proposto dalla fedelissima Città, avendo la sperienza fatto costantemente conoscere, che moltissimi Regnicoli tutto che portano, e pagano li pesi nelle Padrie loro, non si sono per tal caggione trattenuti di venire, né di far lunga dimora qui nella Capitale, e la ragione si può con chiarezza comprendere dalla riflessione, che la venuta, e trattenimento de' Regnicoli nella Metropoli può nascere o dalla necessità che li corre, o dal piacere che v'incontrano, o da' vantaggi, che vi godono e sperano; il che se fu motivo bastante a farli uscire dalla Padria, certo è che 'l solo interesse di altri pochi docati a che si restringerebbe 'l nuovo peso del fuoco, non è sufficiente a richiamarveli.

Ma se volessimo supporre, che giusta l'idea si conseguisse l'effetto, entrerebbono S.M. altre più forti considerazioni da tenersi presenti; la ritirata de' Regnicoli scemerebbe una gran parte della Gente di questa Capitale, e con essa mancando 'l consumo della robba meno fruttarebbero gl' Arrendamenti, e l'Imposizioni Reali. L'artefici, l'operarij, e li servidori non essendovene di quella copia, che ora n'abbiamo si pagarebbono a carissimi prezzi.

La magnificenza, la ricchezza, e la maggioranza della stessa città di Napoli, che proviene in gran parte dal concorso de' Regnicoli, s'anderebbe scemando, e perdendo, e l'altre città del Regno, dove la Gente delle piccole terre facilmente si unirebbe, chi per negozij, chi per le arti, chi per le scienze, chi per sfuggire le gravezze, e l'ira de' potenti, e chi per altre caggioni, diverrebbero alla Capitale non inferiori, né disuguali, cose tutte, che molto pregiudizio recando al publico, agl'interessi Reali, ed a quel splendore, che conviene ad una città favorita dal Cielo, ed onorata dalla presenza della M.V., non sono da mettersi a confronto del motivo spiegato nel progetto, che dalla ritirata de' Regnicoli sia per seguire la spurga de' vagabondi. Le città ben ordinate non si privano della Gente ancorché inutile, ed oziosa, ma procurano di renderla per mezzo degl'impieghi applicata, e fruttuosa. Né sarebbe sano consiglio ributtare li Naturali del Regno, e conservare, e mantenere tant'altri moltissimi stranieri di vilissima condizione e pieni de' vizij che nella nostra Metropoli s'osservano, contro de' quali concorrendo 'l nome, ed i fatti perniciosi de' vagabondi si sono indirizzate diverse salutevoli, e prudentissime providenze, che nelle nostre prammatiche di tempo in tempo promulgate si osservano.

Non è dunque S.M. né giusto, né profittevole, anzi dannoso, e di pregiudizio gravissimo l'accennato spediente di far uscire da questa città i Regnicoli col mezzo di gravarli a portare quei pesi, che non devono sostenere nelle Padrie loro. E per ciò umiliandosi alla M.V. il sentimento di questo Tribunale si può servire di ordinare quel tanto, che meglio stima del suo Real Servizio, e del publico bene di questa Fedelissima Città nommeno che di tutto il Regno.

48b [1735/10/29 post] Brancaccio [*a latere*]

En esta dependencia [...] soy de dictamen, que no pudiéndose negar que nascen infinitos desórdenes de la muchedumbre de la Gente en la Corte, como todos los

Políticos lo assentan, se debía con los medios más propios por V.M. reparar, como lo reparó Justiniano, habiendo hallado lo mismo en su Regia; y Juan el segundo en España, e infinitos otros; de lo que haré a V.M. consulta separada; por lo que si la dicha Ciudad pidiese en las grazias del donativo, la riferida, podrá V.M. dignarse responderle, que remediará al inconveniente a su tiempo con los medios más propios.

49

Su chi debba mantenere i cavallari addetti alla sicurezza delle coste.
| G | **sicurezza / difesa, domanda pubblica**

1735/08/05 Matteo de Ferrante

S.R.M. / Signore

Obbedendo a' Cenni Clementissimi della M.S., ho riconosciuta l'annessa relazione* fatta dal Preside della Regia Udienza di Matera al Conte de Charni sull'esposto del Capitan sopraguardia della marina di Levante di quella Provincia Pietr' Antonio Federici, con cui riferisce, ch'essendovi in quella marina due torri, che pigliano quattro miglia di estensione, l'una chiamata la Torre Mozza, alla quale 'l feudo di Policoro posseduto da' Padri Gesuiti tiene l'obligazione di somministrare tutto 'l bisognoevole; e l'altra detta del Pantano, alla quale l'Università della terra della Roton-della soccombe nel somministrare ciocché le necessita, solean i suddetti Padri Gesuiti ne' tempi antichi mantenervi due Cavallari ordinarij; ma per lo sospetto poi de' Corsari, che andavan raggirando per far preda de' Cristiani, ne' passati anni da' medesimi Padri Gesuiti in esecuzione d'ordine lor fatto, fu accresciuto 'l numero de' Cavallari suddetti a quello di quattro per tutto l'anno, e di altri quattro chiamati straordinarij per la stagione dell'està solamente, qual accrescimento di numero de' Cavallari fu mantenuto sin, e per tutto 'l passato anno 1734. Nel corrente anno però mentre esso Preside voleva spedir gl'ordini per lo stabilimento de' soliti Cavallari ordinarij, ed straordinarij, gli si sono per parte de' Possessori del suddetto feudo di Policoro presentate provisioni spedite dal Tribunal della Regia Camera, ed ordinanti, che non siano essi astretti a mantenere li otto soliti Cavallari, ma solamente due, e ciò anche in vigore d'altre provisioni spedite dall'istessa Regia Camera nell'anno 1689, per esecuzione delle quali hanno i Possessori medesimi posti soli i due Cavallari ordinarij, ed un solo straordinario, che appena possono battere la metà di dette quattro miglia di marina. Onde conchiude, ch'egli è di parere, che almeno si debba da' Possessori suddetti porre un altro Cavallaro straordinario, stimando questo sufficiente cogl'altri tre a scorrere tutte le suddette quattro miglia di estensione; soggiungendo in ultimo luogo, che in tutta la suddetta marina di Levan-

te non vi è alcun buon ordine intorno al mentovato affare de' Cavallari, mentre alcuni luoghi son gravati assai più, ed altri molto meno di quel che dovrebbero, per la qual causa stimarebbe far un nuovo stato, e ripartire questo peso fra tutti colla proporzione dovuta.

E compiendo all'informo, che la M.S. mi comanda sul suo contenuto, con ciòché mi si offerisce, sono riverentemente a rappresentarle, come quel che dal mentovato Preside si propone, è tutto giusto, e ragionevole, essendo obbligo de' Possessori de' feudi 'l contribuire a simigliante peso; da cui essi principalmente ritraggono tutta l'utilità. Onde non incontro alcun riparo, anzi parmi proprio dell'innata Giustizia della M.S. il dar ordine al Preside suddetto, che disponga, acciò subito da' Possessori del suddetto feudo di Policoro s'aggiunga l'altro Cavallaro, ch'ei propone, o più, se più stimerà bisagnarne alla sicurezza della marina, non ostanti le provisioni, che si trovan spedite dal Tribunale della Regia Camera, le quali debbonsi intendere, quando non siavi altro, o maggiore bisogno; e successivamente, che formi pure un nuovo stato circa il numero, ed i luoghi, in cui debbonsi i Cavallari suddetti situare, sentendo però in esso tutti i Possessori de' feudi, o Università convicine, che debbono soccombere, acciò si perfezioni colla dovuta uguaglianza, e senza, che abbino gl'Interessati motivi di ricorrere.

9 agosto 1735 Si scrive al Preside.

50

Acciò non si introduchino in Regno lane da Paesi stranieri pria che si smaltiscano le lane de' Locati di Foggia.

| C | circolazione / concorrenza, import \ Dogana di Foggia \ \ lana

1735/08/11 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Sig.^{re}

Con dispaccio de' 27 del passato mese di maggio fu dal Conte de Charni allora luogotenente di V.M. in questo Regno ordinato a questo Tribunale che avesse disbrigare le provisioni necessarie a favore di Giuseppe Sacconio per l'introduzione di venti balle di lana di diverse specie da Campagna di Roma nella terra di Sant'Elia in Provincia di Terra di Lavoro affin di fabricarne panni per uso di questo istesso Regno atteso averli concesso il permesso di tal introduzione. Qual dispaccio propostosi in questa Regia Camera inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siam remasti di comun voto, e parere di rappresentare con tutto il dovuto ossequio, conforme facciamo alla M.V., che il dare il permesso dell'introduzione delle lane da Paesi stranieri in questo Regno è contro lo stile inconcusso del medesimo, e le leggi fondamentali della Dogana di Foggia colle quali sta proibita anche l'introduzione delle la-

ne che si fanno nell'altre Provincie del Regno a questa Capitale, ed alla Provincia di Terra di Lavoro pria che i Locati smaltiscano le loro lane col prezzo delle quali sogliono e devono sodisfare la Regia Corte. Onde l'umiliamo alla Sovrana notizia di V.M. perché interata di quanto occorre, risolva ciò che stima più conveniente al suo Real Servizio.

51 a-b

Sul divieto d'immettere grano del Regno nell'enclave pontificia di Benevento.
| C | circolazione / annona, monopoli \ Benevento, Napoli \ \ grano

51a [1735/08/14 pre] Pubblico e Cittadini di Benevento
S.R.M.

Il Pubblico, e Cittadini di Benevento prostrati a' piedi della M.V. colla dovuta umiliazione espongono, come presentando che siasi fatta alla M.V. una rappresentanza non vera simile a quella dell'anno passato, con dire ch'Essi fanno incetta de' grani per introdurli nella città, per poi rivenderli a caro prezzo in pregiudizio dell'annona di Napoli, e che però si premediti d'impedire qualunque sorte d'introduzione de' grani nella città suddetta, ancorché proprj, e raccolti ne' loro poderi, che posseggono in Regno, da' quali ricavano il loro proprio sostentamento; ciò che seguendo singolarmente nella corrente scarsissima annata, nella quale il grano raccolto nel territorio beneventano appena basta per la semenza futura, è certo, che quegl' Abitatori si morirebbero quasi tutti in poco tempo di fame, né da una tale proibizione risulterebbe alcun vantaggio all'annona di Napoli.

Non sussiste, che i medesimi facciano alcun'incetta de' grani, poiché simile supposizione fatta anche nell'anno passato si trovò non esser vera, ed ove che si supposesse essersi introdotto in Benevento sopra zoomila tomola di grano, appena se ne trovarono 24mila, e questi raccolti ne' proprj territorj di Benevento, e non già introdotti dal Regno, non essendovi neppure in Benevento facoltà tali da poter far incette simili, come si esibì la Città medesima di far costare a questo Eletto del Popolo, ogni qualvolta il medesimo si fosse voluto degnare di mandare colà un suo Deputato assieme con un altro simile da deputarsi da Monsignor Nunzio per misurare il grano suddetto, non essendo questa una mercanzia, che possa in verun conto nascondersi; onde con questa prova dimostrativa si può in un istante arrivare a scorgere la verità dell'esposto, senza dar fede a false relazioni, o a fedie mendicate di qualche Nemico di quel Pubblico, giacché chi allega che si facciano incette da' Beneventani, deve conchiudentemente provarlo, non con semplici fedie, ma colle prove de' contratti medesimi, e del trasporto degli stessi grani in Benevento, ed in quale quantità precisa, non potendosi simili cose occultare; né è giusto con tal ideata supposi-

zione impedire a' Beneventani, che neppure possano introdurre in casa loro i propri grani, che raccolgono nelle proprie massarie, che hanno in Regno, e dalle quali ritraggono il loro sostentamento, tanto più, che queste si riducono a poche, conforme è a tutti noto.

E qualora anche sossistesse l'enunciata supposizione ideale, che oltre il bisognevole s'introducesse in quella città maggior quantità di grano, neppure può da ciò partire l'annona di Napoli, poiché essendo la città di Benevento non già in confine, o prossima al mare, ma dentro Terra, e nelle viscere del Regno, per necessità questi medesimi grani devono rivendersi ne' luoghi, ed alle Persone del Regno, anche tra poco tempo, mentre essendo i grani di quella Provincia di qualità dolci, non possono conservarsi, che per pochi mesi; molto meno può cadervi alterazione di prezzo, sapendosi che i prezzi si regolano secondo quello che si vende ordinariamente in Avellino, ed Atripalda, ove per necessità hanno da condurre i loro grani per venderli, giacché ne' suddetti luoghi è il concorso de' Vatali, che fanno incetta de' grani per trasportarli in Napoli, o in altri luoghi di Regno.

Si supplica in ultimo a riflettere, che il grano che si raccoglie nel piccolo, ed angusto territorio di Benevento non giunge mai ad esser sufficiente a' dodicimila in circa Abitanti, che vi sono buona parte Regnicoli, oltre a tanti altri, che in occasione delle fiere, e grossi mercati, che di frequente si celebrano, in detta città si trattengono; molto meno in questo anno, in cui, come si è detto la raccolta è stata tale, che neppure basterà per la semenza futura: onde per necessità quegli Abitanti dovrebbero perir di fame, e lasciare di più incolti i propri terreni nella semina ventura, qualora s'impedisce loro l'introduzione di quel poco grano, che possono raccogliere da quei territorj, che posseggono in Regno, essendo ciò anche contro gl'antichi privilegi, e libertà che sempre han goduto di poter introdurre liberamente i loro grani, e vettovaglie nella loro città, e servirsi di quelli per loro sostentamento; onde trattandosi di far perire di fame un Popolo intiero soggetto alla Giurisdizione, e Dominio Pontificio, ed attese così chiare dimostrazioni riferite di sopra, spera il Pubblico di Benevento, che non permetterà la M.V. simile grave inconveniente, siccome nuovamente ne la supplica.

51b 1735/08/24 Ludovico Paternò

S.R.M. / Signore

S'è degnata la M.V. rimettermi un memoriale presentatole dal Pubblico, e Cittadini di Benevento, unitamente con una rappresentazione* fatta da questo Monsignor Nunzio, e col parere*, e 'l sentimento dell'Eletto di questo Fedelissimo Popolo, circa l'impedimento, che si dà a quei cittadini d'introdur grani in quella città, affinché in vista di tutto quel, che s'espone da quei cittadini e da Monsignor Nunzio, e l'informo fatto dall'Eletto di questo Fedelissimo Popolo, rappresenti alla M.V. tutto quel che mi si offerisce su di tale affare.

E per ubbidire, come devo, i veneratissimi, e Sovrani ordini della M.V., devo

umilmente rappresentarle, che sotto il pretesto, e 'l colore d'esser grani raccolti da' proprj poderi, sono stati sempre soliti quei Cittadini di fare incetto di quantità eccessiva di grani; di tal maniera che, moltissimi con questa industria, si sono resi assai ricchi, et han comprato anche feudi in sommo pregiudizio di questo Publico, e di tutta quella Provincia; perché rivendono poi questi grani a prezzi alterati; e questo poi opera, che si alteri anche il prezzo del grano, che rimane in quella Provincia, e si vende nel mercato della terra di Montesarchio, d'onde i Viaticali sogliono portar le farine al mercato di questa Capitale. Et a tale effetto, ne riferisce Bartolomeo Chioccarello ne' suoi manuscritti giurisdizionali, che nell'anno 1569 ne pubblicò così banno il Duca d'Alcalà all'ora Viceré in questo Regno, che poi si rinnovò nell'anno 1581 dal Viceré Duca d'Ossuna; e se bene se ne fusse all'ora fortemente querelato il Pontefice Sisto V su 'l motivo, che con tali banni si proibiva il commercio, e 'l concorso nella dogana di quella città, con grandissimo danno delle sue entradi pontificie; ciò non di meno, con lettere della Maestà del Re Filippo II s'ordinò al Viceré Duca d'Ossuna, che mantenesse fermi gl'ordini dati, e che se ne scriveva ancora al Duca di Sessa all'ora Ambasciadore in Roma, perché niuno pregiudizio ne riceveva quella Dogana, non venendo con detti banni proibito, che i Viaticali potessero andare a vender farine in quella città; e così si è osservato sempre, rinnovandosi in ogn'anno, la proibizione d'introdur grani nella città di Benevento da' luoghi del Regno, e soggetti alla Regal Giurisdizione: che quando i Cittadini di Benevento n'abbiano pur bisogno, possono ben comprar le farine nel mercato di Montesarchio, che si ritrova ivi vicino, e correre la commune sorte de' naturali del Regno; e nell'introdurle saran pur soggetti alla dogana di quella città, e si toglie l'interesse della Camera Apostolica; et io mi ricordo, che in tempo del Governo del Viceré Conte di Daun anni sono, fé la Città di Benevento una simil pretenzione; ma non poté mai ottener la revocazione d'una tal proibizione.

D'onde stimo (quando non parerà altrimenti alla Sua Sovrana intelligenza), che s'abbia a degnar la M.V. di far rimaner ferma la proibizione, et incaricarne con special dispaccio il Preside di quella Provincia per la puntuale osservanza della medesima, precisamente per la scarsezza della raccolta in quest'anno: non lasciando far presente alla M.V., che l'anno passato venne denuncia, che in Benevento v'erano da duecentomila tomola di grani da vendersi.

29 agosto 1735 Si danno ordini a Paternò, a Brunasso e al Preside di Montefusco, a quest'ultimo perché «si osservassero le prammatiche, leggi, e costituzioni, che sono in cotesta Capitale, e nel Regno sopra tal particolare».

Su quante e quali condizioni il romagnolo Gregorio Massetti deve soddisfare per introdurre la *nueba fabrica* dell'acciaio.

| I | informazione, innovazione, istituzioni / arrendamenti, diritti alienati, erario, expertise, monopoli, prezzi \\ ferro, acciaio

52a 1735/09/01 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segretaria di Stato in data de' 22 del caduto, si compiacque V.M. rimettere a questo Tribunale una carta di questo Presidente Marchese Garofalo assieme colla relazione fatta da Angelo Carasale sopra la prova della fabrica dell'acciajo, che pretende introdurre in questo Regno il Conte di S. Claudio don Gregorio Massetti, e con un memoriale del mentovato Conte, in cui propone varij progetti per l'appalto della riferita fabrica, con ordine di doversi di nuovo fare l'esperienza della fabrica medesima d'acciajo, per vedere se realmente riesce di buona perfezione, e qualità, e dopo esaminato 'l contenuto de' progetti fatti colla riflessione, che conviene, dovesse informarne la M.S. con ciò che se gl'offerisce, e sembra, colla prevenzione, che nel caso, in cui in questi giorni non vi fosse Tribunale, per esser ferati, si tenesse una Camera straordinaria, affin di dispacciare quest'affare colla maggior brevità possibile.

In adempimento del qual Clementissimo Real Ordine della M.V. si convocò subito Tribunale in casa di questo Spettabile Luogotenente nella giornata de' 24 del caduto, e si dispose la nuova pruova ordinata dalla M.V. per il giorno 26, e seguenti; siccome in effetto in esso di 26 si conferirono nella Regia Darsena questi Presidente Commissario, ed Avvocati fiscali del Real Patrimonio, ove coll'intervento degl'Esperti eletti posero a cuocere varie specie di ferri da ridursi in acciaio, colla mistura, di cui è autore il suddetto Conte, e dopo fatta la lor concozzione, la mattina di domenica 28 ritornarono i medesimi Ministri, e v'intervennero pure 'l Conte di Valvasor, ed il Conte Pichetti Segretario della M.V., in presenza di tutti i quali si venne all'esperimento.

Ed essendosi cominciato dal ferro di Svezia, o sia di Fiandra, si fé l'assaggio di manifatturare con esso una serra, e si vidde da tutti, come pure il convennero l'Esperti, che non riuscì, ma essendosi 'l Conte di S. Claudio doluto, cha la manifatturazione non era venuta a perfezione per colpa del Fabro, e che un altro Artefice per nome mastro Giovanni di Leva di ciò ammirandosi erasene partito via, stimarono i sudetti Ministri farlo subito richiamare, e quantunque non fusse tra il numero dell'Esperti eletti, ma ivi venuto ad istanza del sudetto Conte di S. Claudio, ordinarono ad esso Mastro Giovanni, che manifatturasse lui l'istesso acciaio, ed in effetto avendo così Egli fatto, tutto che nel batterlo avesse usato qualche lentezza, acciò non si scoprisse difetto, di che ne fu ripreso dal Conte di Valvasor, che se n'avvidde, pure, ed egli stesso, e tutti gl'altri convennero, che nemmen riusciva di qualità, e tutta perfezione.

Si passò poscia a far l'istesso esperimento coll'acciajo ridotto dal ferro dell'Atri-

palda di Regno, e questo riuscì di miglior qualità servibile, come dissero gl'Esperti, a formar le serre.

Quindi si stimò far fare l'istesso esperimento coll'acciajo, che qui è venuto da Venezia, e questo riuscì di tutta perfezzione, e bontà.

Per ultimo si passò a fare pure l'esperimento dell'acciajo ridotto dal ferro di Stilo di questo vostro Regno, e se ne manifatturò un coltellaccio, che riuscì d'ottima qualità, e servibile per qualsivoglia istrumento dell'arte grossa, e minuta, come l'han deposto l'Esperti medesimi.

Fatti quest'assaggi nel giorno lunedì 29, si convocò di nuovo questo Tribunale in casa del Spettabile Luogotenente, per esser feriale; ove intervennero nommeno il sudetto Conte di S. Claudio col suo Avvocato, che i Governatori dell'Arrendamento de' Ferri parimente col loro Avvocato, esclamando, che trattavasi di positivo interesse di essi, stante l'Arrendamento sudetto loro sta dato in solutum, colla vendita di più del patto di ricomprare, e però volevano essere intesi, e si cominciarono a discutere i progetti fatti dal nominato Conte di S. Claudio, che si riducono a due.

Il primo di voler Egli per venti anni il jus di proibire ogn'introduzione d'acciajo da fuori Regno, ed il secondo di voler pure prendere esso l'affitto generale di detto Arrendamento per tutto il Regno, con pagare a beneficio de' Consegatarij annui docati mille più di quel che presentemente rende, ed oltr'a questo pure l'affitto delle ferriere di Stilo, che sono della Regia Corte, con pagare a beneficio della medesima annui docati duemila di più di quello si ritrovano presentemente affittate.

Avverso de' quali progetti si fero più difficoltà da' mentovati Governatori, i quali per prima s'impegnarono di far conoscere, che in quest'affare non vi è altro utile per il Regio Erario, che quello degl'annui docati 2000 sopra l'affitto delle ferriere di Stilo; mentre a riguardo del beneficio de' Popoli, che si propone colla riflessione, che colla manifatturazione di esso in questo vostro Regno, non esce quindi il denaro, e può vendersi a prezzo più basso, si allegò ciò non verificarsi coll'esperienza, stante l'introduzione de' ferri da fuori caggiona più tosto l'introduzione del denaro, che la estrazione di esso, per cagione della maggior robba, che chi introduce i ferri, e l'acciajo, n'estrae, ed il prezzo se non sarà maggiore, non sarà certamente minore; e per quanto tocca al primo de' sudetti due progetti si fé presente, che le ferriere di Stilo non sono capaci da far tanto ferro, quanto ne bisogna per li sudetti acciaj: che vendendosi in Napoli presentemente più sorti d'acciaj, e di più luoghi, qualora si restringesse la vendita ad una sola specie, l'Arrendamento decaderebbe per la minorazione della vendita, e che avendo essi la libertà acquistata colla dazione in solutum di provedersi di tutte le specie d'acciaj, e donde vogliono non si potea questa restringere, tanto più che la restrizione potea caggionare un notabile detrimento di detto Arrendamento, con cui vivono tante onorate Case, Luoghi Pij, e Pupilli, che vi tengono le loro sostanze impiegate, importando la sua rendita circa docati 70mila.

Per quanto poi s'appartiene al secondo de' sudetti progetti l'istessi Governatori si dichiararono, che non avean ritegno, ch'esso Conte di S. Claudio concorresse

nell'affitto, quando si dovrà fare sopra però la candela, e colle solite debite cautele pretendendo, che non si possa derogare in lor pregiudizio alla prammatica, ed alle leggi comuni, che stabiliscono doversi questi affitti fare ad estinto di candela, né defraudarsi essi dalla speranza dell'aumento, che potrebbero avere nel calore della candela.

Alle quali difficoltà, non si lasciò per parte del Conte di S. Claudio rispondere, che le ferriere di Stilo si stimavan capaci di poter dare il ferro bastante anche per tutto l'acciajo; che quando questo era perfetto, si potea ben uguagliare a tutte l'altre sorti de' Paesi stranieri, e produrre l'istesso effetto; e che quando poteasi provvedere nel Regno, non doveasi aver riguardo alla libertà di doversi introdurre da fuori; e per quel che riguarda l'affitto generale dell'Arrendamento sudetto delle ferriere di Stilo, che credea doverseli dare senza accensione di candela, chiese tempo per risolvere, e proporre le cautele opportune, e ciò che meglio convenisse al servizio della M.V., e del Publico, il qual tempo stimò questo Tribunale accordarglielo, tanto più che non proponendo le cautele necessarie, sembrava inutile, ed intempestivo ogni discorso.

Questa mattina poi primo del corrente mese di settembre è venuto nel Tribunale nell'atto, che stavasi questo reggendo, ed ha presentato i due progetti fatti in scriptis molto varij da' primi, perché coll'uno domanda l'affitto dell'Arrendamenti di tutte le Provincie del Regno per lo spazio d'anni venti con annui scudi mille di più di quel che presentemente ne ritrae l'Arrendamento; ma non propone per questo le cautele, che devono essere rilevanti, importando l'estaglio circa annui d. 70mila.

E coll'altro chiede l'affitto del ripartimento di Napoli, e sue Provincie per anni sei di fermo, e sei di rispetto per lo stesso prezzo, che sta presentemente, e coll'istesse cautele, e con che però si debbano in esso affitto includere varie altre ferriere, che sono in dette Provincie, come quelle di S. Agata de' Goti, Amalfi, ed Atripalda, e con varij altri patti, che si contengono nel sudetto progetto, tra' quali sempre il principale di doversi proibire ogn'introduzione d'acciajo da fuori; sopra i quali progetti, per poter questo Tribunale supplicar con accerto la M.S., stima indispensabile 'l sentire così i sudetti Governatori dell'Arrendamento de' Ferri, come i sudetti Padroni delle mentovate tre ferriere, che si vogliono incluse nel secondo progetto, i quali sono il Principe d'Avellino, il Duca di Maddaloni, ed alcuni Cavalieri di Casa Bonito; e questo non meno per esaminare bene, se in un affare così delicato, ed importante vi ponno nascere inconvenienti, che per riconoscere le cautele, colle quali si potrà convenire, quando si stimasse alcuno d'essi progetti ricettibile.

52b [1735/09/01 post] Brancaccio [*a latere*]

En esta dependencia no dando la Cámara, que ha examinado el proyecto, las pruebas echas, y las dificultades, que se han discurrido antes la misma, por los Gobernadores de los Arrendamientos del hierro, su parecer; y solo assentando por cierto, que el azero sale de perfección tan solamente con los hierros de Estilo, que son de V.M.; soy de dictamen que (despreziándose todas las demás proposiciones del Conde de San Claudio, de querer los Arrendamientos de todos los hierros del Reyno;

o parte de ellos, según últimamente ha pedido; lo que nada tiene de connexión con el proyecto del azero, y jus prohibitivo de veynte años del mismo, supuesto que no sale bueno, como se assenta, con dichos hierros; y por otro acarrea todas las controversias con los Interessados, y se oppone a los pactos, leyes, y pragmáticas del Reyno); se debiesse averiguar si los dichos hierros de Estilo son bastantes por todo el azero, que se necessita en el Reyno, y si aplicándolos todos por azero, hagan falta (por ser de mejor qualidad) en otras cosas que servía; y conocido esto (creyendo ya convenido, que debrá quedar el segreto communicado por servicio de V.M. después los veynte años), se debiesse esaminar la utilidad que se alcanza, y si se minora el precio de lo que se vende presentemente, en cuyo caso debe establecerse fixo; para que, habiendo el Conde el jus prohibitivo, no pueda alterarlo (pues la otra utilidad de no salir el dinero del Reyno, se niega por los dichos Governadores): y oídos estos por el perjuicio, que tendrán, de no venir el azero de fuera el Reyno, y perder los derechos, que cobran, y quales se le han dado in solutum (lo que de justicia, se debría remplazar), dasse la Cámara su parecer claro sobre todos los punctos; para poderse después resolver lo más combeniente; remittiéndome siempre a lo que V.M. mandará.

52c 1736/01/12 Brancaccio a Montealegre

Haviéndome sido remetida por la Cámara la adjunta consulta* del proyecto del azero, y arrendamiento de los hierros, para que yo pusiesse mi dictamen, y enquentrando algunos reparos, para poner en la misma dicho dictamen, he juzgado representar separadamente lo poco de lo mucho, que habría de dezir, toccante a la dicha dependencia, pues no habiendo passado por mi inspectión, ni el dicho proyecto del azero, ni el arrendamiento de los hierros, aunque hubiessen sido ambas dependencias pertenecientes a mi empleo, y esto por artificio de las partes, quienes han pretendido, y pretenden ocultar el beneficio, que por diversos modos puede tener la Real Hazienda, el todo se ha discurrido, y manifestado con instrumentos, papeles, y otras razones en la dicha Cámara, por lo espazio de seis meses; de manera, que si en dicho tiempo finalmente la Cámara, y en todas dichas diligencias, y sessiones, queda perplexa, y sin dar a S.M. parecer determinado; solo recurre a que se convocassen todos los Consignatarios, para explorar sus voluntades; no puedo yo con solo ver en dicha consulta la riferida duda, dar adecuado dictamen, y más, por ser muy falta de todo lo que es interés Real, de lo qual parece, que no haze en esta dependencia la Cámara mucho caso; quando creo, que ne debrá hazer muchíssimo, por lo que diré tan solamente algunas consideraciones, que he hecho, pondré los reparos, que hay, y diré finalmente mi dictamen en la manera, que mi cortedad puede llegar. Empezó esta dependencia con el proyecto del Conde de San Claudio, en beneficio de S.M., y del Público, de hazer en este Reyno el azero; a esto salieron los Governadores de dicho Arrendamiento, recurrieron a mí, y viendo, que yo, cumpliendo con mi obligazió, solicitaba los interezes Reales, y que se hubiesse facilitado dicha fábrica, respondiendole a las objeciones, que hazían, dudando, que internándome

más en la dependencia, se hubiese descubierto la grandísima utilidad (como diré) que están consiguiendo los Consignatarios, hizieron todos los esfuerzos, que se hubiese remetido la dependencia a la Cámara, donde pidió el Conde su libre uso de hazer el azero, obligándose a pagar la quartaría, como estaba establecido, y se practicaba antes, a esto respendió el Arrendamiento, que había un bando en contrario, y no podía hazer; y estándose pleitando; considerándose por la parte del Conde las dilaciones muy perjudiciales, que padecía, y por la parte del Arrendamiento lo que se podía descubrir, y la deterioración de la renta, que habría podido tener; echando fuera las ventajas, e interezes Reales, se unieron, y se ajustaron entre ellos para hazer un Arrendamiento serrado, sin que se encendiese candela, y creyeron con el parecer de la Cámara, a la qual ya había persuadido de consultarlo a S.M., finalizar la dependencia (en esto pero, no puedo hazer a menor de dezir, que debía bien repararse por la Cámara; que habiendo empezado esta dependencia por la utilidad de la Real Hazienda; no debía acabar con escluirla).

Echa ya la consulta de la Cámara, y mientras se estaba formando; salió otro postor al Arrendamiento, ofreciendo la décima, cuyo memorial habiendo sido remetido por orden de S.M. a la dicha Cámara, suspendieron la consulta; pero habiendo ofrecido el dicho Conde de San Claudio la misma cantidad; bolvieron a dejar correr la consulta con dicho aumento, lo que visto el nuevo postor, ofreció de más la sesta; y en esta ocasión la Cámara esaminando mejor la dependencia; y habiendo algunas circunstancias, y que verdaderamente el Arrendamiento no era por el Conde de San Claudio, mudó de dictamen, diziendo los perjuicios, que nacen de no encenderse la candela, las grandes ventajas, que puede conseguir el Arrendamiento, y haziendo otras consideraciones; y finalmente, después de tantas variedades, concluye, que se debiessen convocar todos los Consignatarios, para explorarse sus voluntades, si queren, que se haga el contratto convencional, y serrado, o que se prosiga a pregonar, encendiéndose la candela; todo esto consta por dicha consulta; y no juzgando yo proprio lo que últimamente concluye dicha Cámara, pues siendo quatrocientos, y más los Consignatarios, y divididos, como se suppose, en diferentes dictámenes; nunca puede salir cosa de bueno, porque en semejantes uniones, nunca los hombres buenos suelen concurrir; y pueden succeder muchos disórdenes; apuntaré solamente los reparos, para ponerlos a la grande comprehensión de S.M., y si los creerá puede, pues hazen alguna fuerza, dar las providencias, que juzgará más convenientes.

El primer reparo, que enquentro, es, que todavía no queda claro, que el azero, que se haze por el Conde de San Claudio, sea de la perfección, que se promete, y de quales hierros se podrá hazer, pues en dos pruebas, que se han hecho, ha habido discordia de pareceres, quejándose el Conde de la primera, que los Peritos no cumplieron con su obligación, y procuraron hazerlo desvanecer, y los otros diziendo otras cosas de la segunda prueba; y finalmente quien hoy se intereza, que no se sabe se salirá bien; y esto se hubiera debido primero bien assegurar, lo que fue impe-

dido por las controversias, aunque yo me inclino a creer, que puede salir bueno, y no se debe despreciar lo hazerle mejor esperiencia.

El segundo reparo es, que haviendo empezado el proyecto por el beneficio del Real Erario, no se habla más de ello, de manera que nada consigue S.M. de tal Arrendamiento; y acabado, que será se podrá ir el Conde de San Claudio, sin quedar el secreto en este Reyno; quando en la primera vez, que le hablé, ya había convenido de dejar el secreto a beneficio del Real Erario, y hubiera venido a otras ventajas por el mismo.

El terzero reparo es, que dependiendo las ventajas de la Real Hazienda de la determinación del pleito, que hay pendiente, y se había empezado, para verse con el Conde, para tener su libertad en hazer el azero; sobre si deve tener lugar un banno, que hay, prohibiendo las terzaría del hierro, y quartaría del azero, que antes se practicava, se debría primero determinar esto; de cuya determinación sigue, que se podrán ver las ventajas de la Real Hazienda; la libertad de hazer el Conde el azero sin entrar en el contratto serrado de los hierros y si será útil, o dañosa a los Consignatarios, el contratto convencional, que se quiere hazer.

Finalmente tengo el reparo, que siendo toda la pretensión de los Governadores, por mi dictamen, con esta mescla de la fábrica del azero con dicho Arrendamiento por vía del contratto convencional, a occultar lo mucho, que da, pues me aseguran, que están consiguiendo los Consignatarios el quatorce, y medio por ciento del dinero, que dieron; lo que por las razones bien sabidas por S.M., y por la necessidad de procurarse el aumento de la Real Hazienda, en la manera más propria, y justificada, para suplir a los gastos proporcionados de la Monarquía, no se debe permitir; porque será más sensible a los Pueblos, qualquiera otro medio, que se debrá necesariamente emprender, para igualar el introito con el éxito; supuestos dichos reparos, por lo que tocca al Arrendamiento, juzgaría, que antes de hazerse, se debiesse determinar el pleito, si se deben, y pueden admitir la terzaría, y quartaría; o debe tener firmeza el banno, de cuya determinación depende, por la división de la cosa, por sus partes, la noticia verdadera de lo que se podrá arrendar, del jus prohibitivo, que se ha concedido, y en qual conformedad; dependerá la libertad, que tendrá el Conde de San Claudio, en hazer el azero, sin intrometerse en el Arrendamiento de los Hierros; y se descubrirán las grandes ventajas, que podrá conseguir la Real Hazienda; y por lo que tocca al proyecto del Conde de San Claudio, soy de dictamen, que con mayor esactitud, y diligencia, y menos gente, y formalidades, se hiziesen por Peritos disappassionados, todas las pruebas, y saliendo bueno el azero, descurrirse juntamente la utilidad del Conde, quien introduce con su secreto una fábrica nueva en este Reyno, y la de la Real Hazienda, la qual se lo permite, para conseguir su aumento, y también el beneficio público, y no solo de no salir por dicho género dinero del Reyno, mas de entrar, lo que se debe en todos los géneros, que se puede, solicitar.

Esto es lo que puedo dezir con una dependencia, que no se ha trattato antes de mí, y en la qual después de seis meses de esamen, que ha echo la Cámara, donde hay

tantos dignos Ministros, queda perplexa, sin dar otro dictamen, que de remitirlo a la voluntad de los Consignatarios, para que poniéndolo V.S. a la Real noticia, pudiese S.M. mandar lo que juzgará más conveniente.

26 gennaio 1736 Alla Sommaria e a Brancaccio: il re non approva che si convochino i consegnatari; ordina di procedere subito all'affitto dell'Arrendamento secondo le forme consuete, e che si decidano al più presto le cause pendenti; ordina inoltre una «nueva tercera prueba», incaricando una commissione composta da Brancaccio, de Ferrante e Balbasor di nominare i periti e accertare la «buena perfección y calidad» dell'acciaio prodotto da San Claudio e il tipo di ferro che gli occorre; San Claudio dovrà «declarar el secreto que tiene para la dicha fábrica del azero»; qualora l'esperimento dia esito positivo, «se trate y concluya» con San Claudio e con l'Arrendamento l'introduzione della nuova industria «en la mexor forma que se considerare más conveniente a los Reales intereses y beneficio del Público».

53

Ancora sul grave affare se convenga o non convenga far la pace con la Porta ottomana e le Reggenze barbaresche d'Africa.

| G | circolazione, sicurezza / corsa, navigazione, trattati \ Barberia

1735/09/16 Palermo Principe di Palagonia

S.R.M. / Sire

Si è degnata V.M. ordinar mi per biglietto di sua Real Segretaria de' 4 di settembre, di riflettere se convenisse alla M.V. di uniformarsi alle massime della Spagna in ordine a continuar la guerra dichiarata contro i Mori, e Turchi, o di procurar di stabilire con loro que' trattati, e convenzioni, che avevano coll'Imperatore. In esecuzione del che ho considerato, che le convenzioni di pace concluse tra l'Imperatore, e li Governi di Tunisi, e Tripoli non solamente nulla contribuivano alla sicurezza della navigazione ne' nostri mari, anzi come la sperienza ha dimostrato, sono stati questi come prima, e forse più da' corsari infestati, e la ragione di ciò si era una fraude inventata da' mori corsari, per deludere i trattati, e per ingannare sotto spezie di una falsa sicurtà i naviganti, la quale consisteva in ciò, che i corsari sudditi delle Reggenze di Tunisi, e Tripoli, si provvedevano non solamente delle patenti de' loro Governi, ma di quelle altresì della Regenza d'Algieri, colla quale si continuava nello stato di guerra, e così uscendo in corso colla bandiera amica, facevano, che i naviganti non si mettessero in guardia, onde loro riuscisse più facile il predarli, il che conseguito, si spacciavano tosto per corsari algerini, e li nostri restavano in cattività, e perdevano libertà, nave, e mercatanzia senza speranza, che da' Governi di Tunisi, e Tripoli ne fosse loro resa giustizia; laddove se i corsari restavano per avventura perditori, e venivano in mano de' nostri, nonostante, che eglino l'avessero provocati, tosto cominciavano a protestar le convenzioni concluse co' loro Governi. Posta questa

sperienza, io sarei di parere, che allora converrebbe al servizio di V.M., ed al bene di questo fedelissimo Regno, e di codesto di Napoli il rinnovar co' Barbari i trattati, che avevano coll'Imperadore, se questi potessero stabilirsi non solamente colle Regenze di Tunisi, e Tripoli, ma anche con quella d'Algieri, e se pure fosse possibile, colla Porta per li Turchi di Levante, perché in questo caso, levata l'occasione della fraude, sarebbe vantaggioso a' due Regni l'essere in istato di pace colle Potenze di quella Costa, sì per levare a' Barbari il modo di trarre danaro, che da essi ricavano per ragione de' riscatti de' Cristiani, che cadono in loro schiavitù, sì per lo vantaggio del traffico, che si fa sulle coste dell'Isola, come ancora per aver aperto il Littorale d'Africa all'occasioni del commercio, ed agli accidenti della navigazione; laddove dal durare con loro in istato ostile nessun vantaggio ne può derivare. Ma se non si potrà tirare la Porta, ed in particolare il Governo d'Algieri alle stesse convenzioni, io stimerei per la ragion sudetta inutile lo stabilirle con que' di Tunisi, e Tripoli, e credere in questo caso esser più conveniente il continuar nello stato di ostilità, perché così anderanno i nostri più guardinghi, e cauti, né si lasceranno più ingannare dalla mala fede de' Mori; oltrecché rimettendo V.M. alla custodia de' due Regni di Sicilia, e di Napoli le loro rispettive squadre di galee, non si arrischieranno i Barbari ad infestar così di leggieri, come per lo passato an fatto, questi nostri mari, e maggiormente se V.M. si degnasse ordinare, che i nostri, a' quali vien fatto di predare i bastimenti moreschi, fossero abilitati a trarre maggior vantaggio della preda acquistata di quel, che sin'ora anno avuto, la qual cosa condurrebbe a vieppiù animarli ad investire le imbarcazioni nemiche. E questo è quanto in ossequio de' supremi ordini di V.M. ho saputo pensare secondo i miei corti lumi sovra un sì importante assunto, non occorrendomi altro di soggiugnere, se non che stabilendosi i trattati colle mentovate Potenze, mi parrebbe esser necessario, che V.M. mantenesse appo le medesime suoi ministri, affine d'invigilare sovra l'osservanza de' trattati, e di difendere i nostri, quando patissero aggravio dalla parte de' Mori.

54

Sull'autorità del Sovrintendente della Reale Azienda in luogo del foro militare sui militari che *facilitan los contrabandos*; sul doversi incentivare i militari che, invece, i contrabbandi li combattono; e sul non doversi transigere la pena comminata ai contrabbandieri.

| C | **illiceità, istituzioni / abusi degli ufficiali, contrabbando, procedure**

1735/10/06 Brancaccio a Montealegre

Los avisos continuados, que tengo de los contrabandos, que por todo el Reyno, con mucho escándalo, se cometen, por los abusos, que ha havido por lo passado, y

que después de las providencias, que se han dado en alguna parte prosiguen; y el ser esta dependencia, una de las mayores de importancia por el aumento considerable de la Real Hacienda, de manera, que en pocos años podrá subir más de un millón, sin ninguna violencia, antes con beneficio grande del Reyno, del Público, y de los Consignatarios, me obligan de participar a V.S. para passarlo a la noticia de S.M., que así por muchas partes del Reyno, como por los Gobernadores de los Arrendamientos, y con especialidad de las sedas, y de la sal, y de los Arrendadores del Tabaco, me viene echa instancia, que pidiéndose por los Delegados los auxilios de los Comandantes de las plazas, no solo se conceden, sino antes bien, que los militares facilitan los contrabandos (lo que he dado la disposición, que procurasen de averiguarlo) y porque sobre estas mismas desórdenes, que sucedían en España, fue por sus reales decretos de 8 de deziembre de 1714 y 21 del mismo de 1717, puestos en el tomo quarto, fol. 38 de las ordenanzas militares, impresas en el año de 1724 mandado, que todos los Oficiales Comandantes, y otros Militares, no tan solamente debiessen dar todos los auxilios a los Subdelegados de las Rentas Reales del Superintendente si no también, que siendo delinquentes, o facilitando los contrabandos, estubiessen sugetos al Superintendente General de las Rentas, perdiendo por este delicto el fuero militar; como también, que los Soldados, que aprenden los contrabandos, los debiessen luego entregar a los Delegados del Superintendente para hazer las pruebas, substanciarlas, y remitirlas a la Superintendencia, sin tener otro aucto dichos Soldados, que la aprehensión; aunque yo huviesse tenido la orden de S.M. de 8 de febrero de este año, que fuesse Superintendente General con las mismas qualidades, y preheminiencias de España, y que observasse las ordenanzas impresas; he juzgado conveniente, y más por hallarse presentemente algunas tropas del Rey nuestro Señor, ponerlo a la real noticia, para que mandasse lo que debo executar; haviendo por el mismo motibo, con otra mía de 29 del passado mes de septiembre consultado, que a los Soldados del regimiento de Pavía, que aprehendieron un barco con diez rollos de tabaco, de dárseles la tercera parte, considerándolos como denunciadores, aunque no les huviera, por dichos decretos pertenecido nada, y solo por la diligencia, y puntualidad se les suele regalar alguna cosa, de los gastos, que se pagan antes de la división, que se haze de los contrabandos, que apuntaré; de qual modo cessan los inconvenientes, que han sucedido en la referida aprehensión de tabaco, de la qual, por no haverse querido contentar de la tercera parte, que le dava el Arrendador, está todavía en depósito de orden del Comandante Landini, sin haverse podido concluir las provanzas.

Me ocurre también poner a la real noticia el grande, y permitido abuso por los Tribunales, y Delegados, aun en los contratos de los Arrendamientos, de poder transigirse los contrabandos, y de hazer prozeder en los que había interés del Rey, y de otros, a quien prevenía, sin que la otra parte, que tenía igual interés, aunque huviesse sido el Real Erario, huviesse tenido nada, de lo que ha sucedido, que nunca se ha castigado con pena corporal, a ningún contrabandista; lo que siendo directamente

contra la real mente, así por sus órdenes reales, como por las pragmáticas, y leyes del Reyno, nunca puede tener subsistencia; y si bien yo huviesse embiado por todo el Reyno las órdenes de no hazerse tales transacciones, y habiendo cessado los varios Delegados, y unidos todos, de las rentas, en las quales hay real interés, al Superintendente, por qual motibo cessa el caso de la prevención; y ya están satisfechos los otros interessados, y Arrendadores, por la mayor utilidad que saccan, juzgaría, que por mayor authority, y subsistencia, se publicasse real orden, resolviendo por punto general, que cessassen las transacciones, y que de los géneros, que de contrabando se tomarán, se hiziessen tres partes, a dezir de las rentas reales que se administran, o están en demanio, la una tercera parte a la Real Hacienda, otra al denunciador, y la otra al Superintendente General; y de las que son de los Consignatarios, o Arrendadores, la tercera parte a los referidos Consignatarios, la otra al denunciador y otra al Superintendente; y las de las rentas, en las quales hay nuevas imposiciones, y comunión con la Real Hacienda, la tercera parte a todos los interessados, por las correspondientes cantidades, que tienen, la otra al denunciante y la otra al Superintendente; que es lo que se estila en España.

11 ottobre 1735 Si osservino le «ordenanzas de España» riguardo alla giurisdizione del Sovrintendente sulle «causas de fraudes» contro la Real Azienda; i militari prestino l'aiuto richiesto dai suddelegati «a fin de arrestar los contrabandos, y delinquentes, para cuya diligencia, se dará a los soldados un regalo, de los gastos que se pagan antes de la división que se hace de los contrabandos, y quando por sí los descubrieren, anunciaren, y aprehendieren, se les hará dar, como se executa con los denunciantes la tercera parte de ellos»; infine, «que cessen las dichas transacciones» e che la divisione dei generi di contrabbando avvenga come indicato da Brancaccio.

55 a-b

Ascese criminali e miseria generale dello Stato di Teano.
| G | illiceità / abusi degli ufficiali, baronaggio

55a 1735/12/26 Capua Vitale de Vitale
S.R.M.

Essendo ricorsi da V.M. per mezo degli annessi memoriali* i Sindici della città di Tiano, ed alcuni Parrochi, e Sacerdoti di quello Stato: rappresentando le oppressioni, violenze, ed estorsioni, che dai Baglivi, e Mastrodatti a detto Stato s'inferiscono: quali sono delle famiglie di Perrone, Juorio, Fumo, Cecere, e Ranuccio, di vilissima nascita: come pure dai Portolani, e Capocaccia, nuovamente introdotti dal Duca d'Albano, affittatore del medesimo Stato, creduto socio nell'affitto con i suddetti Perrone, e Fumo; non ostante che in tempo si possedea lo stesso Stato dal Conte Daun, per i tanti ricorsi fatti così al medesimo, come ai Viceré del passato Governo,

appuratesi l'oppressioni, ed estorsioni, che dalle persone di sopra descritte commetteansi, ordinato si fosse, che tali uomini non si fossero più ingeriti in officio, o affitto veruno: con essersene commessa l'esecuzione al Regio Consigliero Crivelli; il quale conferitosi in Tiano, mandò ad effetto le dette disposizioni fatte dal Conte Daun; ma che ora si vedono nuovamente intrusi in tutti gli affitti essi di Perrone, Fumo, Cecere, e Juorio, e peggiorati viepiù nel tiranneggiare detto Stato; implorando perciò essi Sindici, e Sacerdoti la giustizia della M.V. per la pace, e quiete di quello, come più diffusamente il tutto si vede espresso ne' suddetti memoriali; onde si degnò V.M. con suo Real Dispaccio sotto la data del primo dello scorso mese d'ottobre, ordinarli, che l'avessi informata col mio parere. Io adunque in ubbidienza de' veneratissimi ordini della M.V., sono umilmente a rappresentarle, come fin dal primo istante, che quelli mi pervennero, principiai a prender estragiudizialmente l'informi del contenuto in ambidue i memoriali suddetti da persone probbe d'ogni eccezione maggiori: e non avendo giammai cessato di praticar le più soprafine, ed esatte diligenze per indagar la verità: finalmente avendo anche inviato in Tiano un Subbalterno di questa Regia Corte; mi è riuscito già di appurare la miseria deplorabile di quello Stato, che geme tuttavia sotto la tirannide delle persone sopra espresse, le quali in tempo del passato Governo l'aveano in tante guise oppresso, e quasi distrutto.

E primieramente, che Matteo Cecere con tre altri suoi fratelli, del casale di Secondigliano di Napoli, anni sono, si portarono in Tiano a servire quella Corte in qualità di Birri: indi essendosi ingeriti nell'esazioni delle funzioni fiscali dello Stato, ed altre incumbenze della Camera Principale (con avere in tali occasioni praticate moltissime violenze: essendo giunta la sevizia di detto Matteo a tal segno, che oltre d'aver bastonate molte persone, anco civili, per cause di picciolo momento, fra l'altre non avendosi un tal Giambattista Gliottone, del casale di Casafredda, uomo assai dabbene, trovato pronto il danaro della terza delle funzioni fiscali, importante docati sei, alla ragione di docati 18 l'anno; esso Matteo l'obligò colle mani alla coda d'un somaro – con riverenza – ed avendolo così condotto per il paese tutto un giorno, poi lo trasportò nelle carceri di Tiano) finalmente i predetti Cecere son divenuti ricchi, e benestanti.

Domenico Perrone, che pria fé il mestiere di Mulattiere, e poi di Tavernaro; cogli affitti della Camera Principale, e specialmente del passo di Torricella, perché veniva protetto dall'Uditore Braumiller, Aggente del Conte Daun, esiggea a suo capriccio i deritti: e da povero, che l'era è divenuto anch'egli uomo di migliaja di docati, e fa presentemente il Negoziante.

Gaetano Fumo, povero fatigatore di campagna, avendo tenuto l'affitto della bagliava: con aver fatte delle moltissime estorsioni, si è reso pur egli commodissimo: ed ora fa parimente il Negoziante.

Notar Nicola de Juorio, uomo assai petolante, e mal parlatore, il quale è figlio d'un Servitore, ha fatto ancor egli un tal mestiere: avendo prima portata la livrea di

don Antonio di Martino, di Tiano: poi fu garzone d'un Ferrajo: ed indi ripigliò la livrea di don Luiggi di Martino, figlio del suddetto don Antonio. Ma avendo finalmente voluto uscir dalla sua sfera, pigliò il privilegio di Notaro, sebbene poco sappia scrivere, e per mantenersi in questa riga, si è ingerito nel governo, e casserato de' luoghi pij, nell'affitto della mastrodattia, e nell'amministrazione del peculio universale.

Costui essendo stato Governatore, e Cassiero interpellatamente della chiesa collegiata sotto il titolo di S. Maria della Nova di Tiano: avendosi appropriati alcuni capitali, fé apparire d'essersi dati a cenzo, o sia ad interesse a persone miserabili, che niente possedeano: ch'essendone poi alcuni passati all'altra vita; la chiesa ha perduti i capitali suddetti, per non aver avuto dove sodisfarsi. Oltre di due altri capitali; cioè uno di docati 62 $\frac{1}{2}$, l'altro di docati 25, ch'egli stesso pigliò a cenzo dalla detta chiesa (quantunque non possedga altro stabile, che una picciola casa soggetta ad altri debiti) per cui deve di terze decorse docati 57, e grana 40 $\frac{1}{2}$. Dalle quali cose può ben congetturarsi come abbia amministrato le rendite così di detto pio luogo, come degli altri.

Dalle pessime procedure di costoro nacquero infiniti ricorsi de' Cittadini, che li fecero giugnere fino a Milano al Conte Daun, allora possessore dello Stato di Tiano; tantoché alla per fine avendone esso Conte commesso un informo estragiudiziale al Regio Consigliero Crivelli: ed essendosi il tutto appurato, si fero dallo stesso Conte le disposizioni, che essendo di già notorj i mali portamenti del suddetto Matteo Cecere, e suoi fratelli, si fossero loro tolte le patenti, ed a suo tempo anche gli effetti: e che si fossero astretti a dar conto dell'esazioni, ed altre incumbenze: con procedersi con ogni rigore contro di essi, se vi fossero state querele delle parti: e che si fosse loro proibita ogni ingerenza in qualsisia dipendenza, o della Corte, o della Camera Principale.

E che a rispetto di Notar Nicola de Juorio, Domenico Perrone, e Gaetano di Fumo, se gli fossero parimente tolte le patenti, ed affitti: con farli dar conto delle loro incumbenze: e che in avvenire non dovessero esser impiegati in carica veruna.

Tutto ciò fu stabilito, e disposto dal Conte per lo buono regolamento dello Stato di Tiano; ma sebbene costoro fossero stati rimossi dagli affitti, e cariche, quali rispettivamente esercitavano; nondimeno per la protezione dell'Uditor Braumiller, non diedero i conti, né sindacato degli officij, che per disposizione di leggi a quello sono soggetti: e restarono essi impinguati colle fortune, che aveano fabricate su le ruine de' poveri Cittadini dello Stato, e specialmente de' casali: e questi delusi dalla speranza, che avean concepita di sperimentare la giustizia contro gli oppressori. Anzi oggi più che mai si vedono maggiormente oppressi, estorti, e tiranneggiati: giacché essendosi dal Duca d'Albano preso l'affitto di detto Stato di Tiano, si sono di bel nuovo intrusi in tutti gli affitti i Perroni, i Ceceri, lo Juorio, ed il Fumo. Anzi il Perrone, il Fumo, e lo Matteo Cecere si suppongono socj nell'affitto dello Stato medesimo, per la somma familiarità, ed intrinsechezza, che tengono col detto Duca: e si

dice pubblicamente, che l'abbiano somministrate molte somme di danaro. Ma sebbene ciò non si è potuto appurare, non può però mettersi in dubbio, che il Fumo col Cecere associati con un tal Giacomo Ranuccio, tengano affittata la bagliva. E quantunque né l'Università, né la Camera Principale tenesse demaniali, ove i Cittadini potessero erbare, o legnare; con tutto ciò i Baglivi suddetti esiggon per titolo di fida da ogni Cittadino deritti esorbitantissimi; oltre dell'estorsioni, che commettono, qualora si trovassero animali di qualunque specie in territorio di qualche Particolare; ancorché non vi sia istanza della parte: e che nel territorio non vi sia frutto alcuno da danneggiarsi. Cosa in vero molto irregolare, e che incontra tutta la ripugnanza, e resistenza della legge, e della ragione; non potendosi certamente recar in dubbio, che il jus, e diritto della fida, e diffida è solamente permesso riscuotersi ne' territorj demaniali dell'Università, e de' Baroni; appartenendo a ciascun Cittadino di poter fidare, ed introdurre ne' territorj di tal qualità, che sono demaniali, animali a pascolare, legnare, ed erbare, per far industria, e negozio cogli animali, che immettono, ed introducono, con pagare certa, e determinata somma, secondo il costume, e consuetudine de' luoghi, e secondo la disposizione delle leggi municipali di questo Regno. E qualora entrassero in detti luoghi demaniali, senza esser fidati, e senza il permesso de' Baroni, o dell'Università, son tenuti pagar la pena: e questo è il diritto, che si esigge, e vien detto, ed appellato diffida, che per lo più vien regolato dalla prammatica I de Officio Bajuli. E la ragione si è perché dalli luoghi, e territorj solamente demaniali si esigge la diffida; perché la fida, e diffida nasce, deriva, ed è effetto della giurisdizione. Anzi quando i Cittadini vogliono ne' luoghi demaniali aperti introdurre i loro animali, che sono destinati per loro proprio uso, non per far mercadanzia, ed industria: e vogliono legnare, erbare, ed acquare in tai luoghi, e territorj demaniali per uso loro proprio, non possono esser astretti a pagar cosa alcuna, purché non danneggiassero le parti de' territorj demaniali, che sono coltivate, giusta le costituzioni, capitoli, e prammatiche di questo Regno. E questa è consuetudine introdotta per tutta Europa, fondata su la ragione: ne cives vitam inermem ducant. Ma ne' territorj de' Particolari Cittadini è cosa inudita, ed affatto vietato di potersi introdurre animali, e permettersi la fida, e diffida.

In oltre detti Baglivi esiggon i deritti a loro capriccio, e senza veruna tariffa; ma vale la loro propria volontà per la ragione; poiché vogliono da ogn'uno, che possiede un paio di bovi carlini otto. Per ogni paio di giovenchi, o siano vitelli carlini quattro. Per ogni bestia somarrina la consimil somma. Per ogni bestia cavallina carlini sei. Per ogni animale minuto grana due, anche per l'animalucci neri lattanti. Da ogni persona, o uomo, o donna, che sia, ancorché niente possenga, e vada mendicando, carlini due, sotto colore, che lava la cammicia all'acqua del Publico. Da ciaschedun Ortolano esiggon docati sei, e fino ad otto. Da ciascheduno Molinaro la consimil somma. Per il subbaffitto delli casali di Magnano, e Preci docati venti. Dal terziere dell'Infanti; cioè dalli sudditi del Barone detto dell'Infanti, docati trenta. Tanto che si fa il conto, che ne ricavino più di docati duemila l'anno.

Ma il male peggiore si è, che questi Baglivi oltre dell'estorsioni, che commettono, e dell'esazione dei diritti esorbitanti, che fanno come sopra, vogliono far la unica solutione; in maniera che dovendo un povero Massaro pagare, secondo la lettura de' Baglivi, e giusta la loro idea capricciosa, ingiusta, ed insussistente, quattro, o cinque scudi, a misura della quantità degli animali, che possiede: e non trovandosi pronti a quell'ora, ed a quel momento, che li vengono richiesti; egli è carcerato, e strapazzato. E pure le funzioni fiscali per tutto il Regno si pagano tertiatim, e non già l'intera annata in una sola volta.

Quindi è derivata quasi la distruzione dello Stato: e la miseria delle genti de' casali, e terziari è arrivata a tal segno, che fanno presentemente de' vasi di creta quell'uso, che pria facevano di quelli di rame; giacché per le tante esecuzioni, e pegni, che loro sono stati fatti dai Baglivi in tempo del passato Governo, e dall'ingresso del Duca d'Albano nell'affitto dello Stato; che pochissime caldare vi sono rimaste. Ciò che lo stesso Duca confessò di propria bocca al divisato Subbalterno, che fu da me spedito in Tiano, essendo ormai una tal verità tanto chiara, che non può contrastarsi da chichesia. In somma non si finirebbono giammai di dire i danni, che questa bagliva ha cagionati, e cagiona a quel miserabile Stato; e sebbene i poveri oppressi ricorrano per giustizia al Duca: e questi spedischi ordini ai Baglivi in dorso de' memoriali, che se gli presentano, per la restituzione de' pegni, o che non fossero molestati per la pretesa fida, come poveri; nondimeno poco, o niente viene ubbidito: ed i Baglivi predetti seguitano ad estorquere, e fanno ciò, che loro pare, e piace. Tantoché si crede, che gli ordini siano apparenti: e che la bagliva non altrimenti siasi affittata alli suddetti Fumo, Cecere, e Ranuccio, ma si facci in demanio a parte collo stesso Duca d'Albano.

Alla ruina dello Stato contribuiscono ancora i due tribunali della portolania, e capocaccia, i quali sebbene vi fossero stati anche in tempo del Conte Daun; nondimeno poco, o niente si sono intesi. Ma dall'ingresso del detto Duca nell'affitto in qua han fatto gran rumore: e si sono intese delle strepitose estorsioni. E perché esso Duca ha creato Portolani, e Capocaccia don Carlo di Martina, Nicola, ed Ambrosio Diana: il primo Gentiluomo di Tiano, ed i secondi della terra di S. Cipriano, dimoranti in Tiano medesimo; tutti e tre però accolti, e dipendenti del Duca: i quali Diana girano per i casali unitamente con i Baglivi, onde parimente si crede, anzi si tiene di certo, che formino un corpo col detto Duca; non si trova giustizia, né hanno a chi ricorrere i poveri Cittadini de' casali (su di cui sempre si batte) e trattanto i predetti Portolani, e Capocaccia estorquono a loro bellaggio da chi otto scudi, da chi sei, da chi cinque, e da chi una somma, e da chi un'altra, secondo la possibilità di ciascheduno: i primi sotto pretesto, che taluno abbia fabricato accanto la strada pubblica, ed abbia occupato porzione di essa, altri, che vi tenga la siepe di spalangole, o siano stacche di legno: ed i secondi vogliono coonestare le loro estorsioni, sotto colore, che i cittadini bruggiano le restocchie, seu le paglie, che rimangono ne' territorj doppo mietuto il grano; non ostante che coloro che han sofferte l'estorsioni per

la portolania avessero fabricato nel proprio suolo, anzi sopra i muri vecchi, ed altri da tempo immemorabile tenessero le divisate siepi ne' loro proprj suoli della maniera, che da' loro antenati si sono possedute, e li sono state lasciate, senza che vi avessero fatta innovazione alcuna. E quei, che dai Capocaccia sono stati estorti avessero colla buona fede, e secondo per il passato erasi praticato, bruggiate l'anzidette restocchie. In somma han fatto più strepito simili estorsioni, che quelle de' Bagli-vi; poichè a queste vi si era la gente quasi assuefatta, benchè con violenza.

Si vede eziandio nuovamente intruso nell'affitto del macello Domenico Perrone, associato con Gaetano Fumo; non ostante l'impedimento delle regie prammatiche; giacchè il Perrone si trova eletto Grassiero, ed il Fumo Sindico del 3^o Ceto (sebbene l'affitto suddetto apparisca in persona del mentovato Matteo Cecere) ancorchè nelle disposizioni di sopra espresse fatte dal Conte Daun, fosse stato stabilito, che costoro né diretta, né indirettamente si fossero ingeriti nella nomina degli amministratori della Città: ed ora si veggono creati essi stessi amministratori, ed affittatori de' Corpi di quella in un medesimo tempo. Or se coloro, che per il buon governo del Pubblico devono zelare contro gli affittatori de' Corpi dell'Università, che riguardano alla grassa, sono interessati negli affitti medesimi, che buon governo potrà sperarsi giammai?

Né solamente in questo affitto si vede interessato il Perrone; mentre anche in quello della mastrodattia è associato col riferito Notar Nicola de Juorio suo cognato. E sebbene con provisioni della Real Camera di Santa Chiara, spedite ad istanza del procuratore d'alcuni particolari Cittadini dello Stato di Tiano, fossero stati ultimamente rimossi, e posto in possesso il nuovo Mastrodatti, coll'ordine di dover soggiacere al sindacato; nulla però di manco pretendono di continuar un altro anno, appoggiati ad una falsa cautela (repetita reverentia), che si trovano presentata nella Regia Camera della Summaria, ove hanno intentata la lite; quantunque l'affitto si fosse fatto per un solo anno principiato a settembre dell'anno scorso 1734, e terminato ad agosto dell'anno corrente. Né potea farsi altrimenti; poichè essendo la mastrodattia un officio annale, che sta soggetto al sindacato, a tenore del disposto dalle regie prammatiche; non può il Mastrodatti continuarne l'esercizio terminato l'anno, se prima non siasi esposto al sindacato, ed abbia ottenute le debite lettere liberatorie. Oltre di che, secondo le disposizioni delle stesse regie prammatiche, vengono simili officj proibiti a' Paesani.

Stando adunque per terminar l'affitto predetto, e dispiacendo forse al Jorio (il quale per verità ave esercitato l'officio di Mastrodatti; mentre il Perrone sebbene socio nell'affitto, a nulla vi si è ingerito; ben vero essendo suo cognato, col denaro, che ha cumulato, e colla gran mano, che tiene col Duca d'Albano, lo difende, e spalleggia) di deporre l'autorità: temendo altresì della tempesta, che addosso li sovrastava, qualora avesse dovuto soggettarsi al sindacato, e render conto dell'estorsioni, che non son poche quelle, che ha commesse; Antonio de Juorio, degno figlio d'un tal padre, indusse nel passato mese di luglio di questo cadente anno, Alberico Barattucci,

povero vecchio onorato, e dabbene (che nell'anno 1734 fu Erario Regio della Città, e Stato di Tiano, come destinato a tal carica dalla Regia Camera della Summaria) a far la divisata cautela coll'antedata di un anno: facendo da quell'apparire, che l'affitto della mastrodattia si fosse fatto per anni due: e che dovesse terminar ad agosto dell'anno entrante 1736, conforme hanno attestato per publico atto i testimonj, che vi si sottoscrissero, colui, che la stipolò, come attuario della bagliva in quel tempo, che anche ave deposto l'ufficio ad agosto 1734, ed il dottor Giovanni Domenico Capabianca, olim Governatore, e Giudice della Città, e Stato di Tiano, a cui dall'Antonio de Juorio fu comunicata la falsità commessa, coll'occasione, che per l'assenza di Notar Nicola di lui padre, quale si trattenea in Napoli, esercitava egli l'ufficio di Mastrodatti. Né può suppersi, attenta la probbità del vecchio Barattucci, che un tal atto fosse proceduto da malizia; ma più tosto devesi attribuire ad una pura semplicità, che dalla sagacia, e malizia del Juorio si lasciò facilmente ingannare.

Ma con tutto ciò seguitano tuttavia la lite in Camera temerariamente: e pretendono d'esser immessi nuovamente nel possesso della mastrodattia: pretendendo altresì di non soggiacere al sindacato, conforme il Perrone disse in barba del Subbalterno di questa Regia Corte, che gli notificò l'ordini della Real Camera di Santa Chiara: asserendo, ed allegando la ragione di non essersi giammai costumato in Tiano di darsi sindacato; soggiungendo, che essi non l'avrebbero certamente dato. In tempo che quando mai vi fosse il solito in contrario, che sarebbero tenuti di provarlo, niente potrebbe loro giovare, come a dirittura contrario alle regie prammatiche, ed in particolare alla prammatica V sotto il titolo de Sindacatu Officialium. E per l'abolizione, e derogazione della legge, fra l'altre circostanze, sopra tutto fa d'uopo, che vi sia, e vi concorra la Scienza del Principe, e la di lui acquiescenza: ed in termini individuali del sindacato, a cui fu sottoposto il Mastrodatti della terra di Campobasso; fu con decreto del Sacro Consiglio nell'anno 1673 determinato, e deciso, che fosse astretto a darlo, non ostante il solito contrario allegato dal duca di Ielzi utile Padrone di detta terra.

Rispetto alla persona di Sebastiano Severino, altro non si è appurato, se non che trovandosi in tempo del Conte Daun Erario della Camera Principale il fu don Giambattista Guastaferra suo congiunto; avvalendosi egli dell'autorità del medesimo, s'ingeriva nelle cose appartenenti alla giustizia, e proteggeva alcuni suoi beneaffetti, con qualche pregiudizio di quella: e che perciò fu anche a lui fatt'ordine penale, che né diretta, né indirettamente si fosse ingerito nelle cose, che riguardavano al governo, ed amministrazione della giustizia, né alla protezione di persona alcuna. Ma in realtà egli giammai ebbe verun ufficio, né affitto: ed ora, che più non vive il Guastaferra predetto, gli è restata una grande idea, e presunzione di sé stesso: e come inteso qualche poco della professione legale, taluno ricerca il suo consiglio: ed egli non per interesse, ma per la sola vanagloria d'esser tenuto, e riputato per uomo di mente, volentieri lo dà. Ma se i suoi consigli siano buoni, o cattivi, giusti, o sinistri, lo sa Iddio, e la sua coscienza.

Per quel, che riguarda la persona del riferito Duca d'Albano, Affittatore dello Stato di Tiano, si è appurato, che sebbene egli per sua natura par, che non sia inclinate all'estorsioni; nondimeno ha di male, che nelle sue operazioni è imprudente, e con poca riflessione procura d'approfittarsi di cose di picciolo momento, e di tenue valuta: con dimandarle, e farle dimandare ad ogni ceto di persone. E da ciò nasce, che alcuni, ch'egli si ha posti attorno di poca, o nessuna entità, avendo conosciuto questo debbole del Duca, per farli cosa grata, e per essere riputati suoi beneaffetti, girano, e domandano in suo nome a chi una cosa, ed a chi un'altra; onde l'approfittamento è commune, ma lo discapito della stima è solamente del Duca. Anzi quel ch'è peggio, ed è cagione delle oppressioni, specialmente della povera gente de' casali, si è, che essendosi da lui dati gli affitti de' corpi d'entrate dello Stato alle persone di sopra descritte; queste perché sono assai accorte, e scaltre, consapevoli dell'espresso naturale del Duca, lo mantengono in diverse maniere regalato: ed in tal guisa appagandolo, essi all'incontro a mano franca si approfittano, con opprimere, ed estorquere la povera Gente de' casali: ed i di loro ricorsi per la cagion espressa poco, o niente sono intesi dal Duca. Tanto che se a tali sconcerti non si appresta l'opportuno, e pronto riparo, è indubitabile la totale ruina, e distruzione di quello Stato.

Intorno al ricorso contro d'Onofrio di Leo, per i letti somministrati dai casali per l'alloggio delle truppe della M.V. nel passato inverno, che non sono stati più restituiti; egli è vero, che essendo stato il suddetto di Leo deputato dalla Città di Tiano per la provista, e distribuzione de' letti alle suddette truppe, li furono dai Sindici, e Deputati de' casali consegnati molti lenzuoli, coverte, pagliacci, coscini, e matarazzi, che dai particolari cittadini si erano loro rispettivamente improntati: e che poi non sono stati più restituiti; onde la ragione, e la giustizia vogliono, che detto di Leo ne dia conto, giacché a lui furono consegnate le descritte robbe nel nome come di sopra.

Questo è quanto ho potuto estragiudizialmente, e con verità appurare in ordine ai predetti annessi ricorsi; onde per sollievo del povero Stato di Tiano oppresso in tante guise, stimarei (quando però al superior intendimento della M.V. non paresse altrimenti) che si dovessero primieramente rinovare le antiche disposizioni fatte in tempo del Conte Daun, rispetto alla proibizione, ed esclusione de' Perroni, Ceceri, Fumo, e Juorio dagli affitti, cariche, ed amministrazioni così della Camera Principale, come dell'Università, e Luoghi Pij: e che a quelle non possano, né debbano esser ammessi in avvenire, neque per se, neque per alios, né diretta, né indirettamente.

Secondo. Che debbano dar i conti, e sindacato rispettivamente dell'amministrazioni, ed officj esercitati: e che lo stesso debba praticarsi con i Portolani, e Capocaccia: e che fossero astretti alla restituzione di tutte le somme, in cui nella reddizione de' conti rimanessero debitori, e specialmente ai luoghi pij.

Terzo, che non avendo né la città, né i casali, demaniali, ove potessero i Cittadini andar a legnare, o pascolar i loro animali: e conseguentemente non essendo tenuti a pagar nessuna fida; si dovesse imponer agli amministratori presenti, e futuri, che

sotto rigorose pene si astenessero d'esigget le somme, che fin ora hanno indebitamente esatto, ed estorto, sotto titolo di fida, e diffida, ed altro colorato titolo: e che si debba abolire la bagliva, siccome si è abolita in molti altri luoghi di questo Regno, ed in particolare nelle città della Cava, e Carinola; tanto maggiormente, che i casali dello Stato di Tiano ne hanno fatto il ricorso nella Regia Camera della Summaria, ove ne pende la decisione della causa, per quanto tocca all'abolizione della bagliva, massimamente per mancanza di demaniali. Ch'è quanto posso, e devo umilmente rappresentare alla M.V.

55b 1736/08/22 Giunta del Sollievo, e Beneficio del Regno

S.R.M. / Signore

Si è servita V.M. con Regal Dispaccio per Segreteria di Stato de' 21 del passato mese di luglio rimettere a questa Regia Giunta una rappresentazione formata dal Consigliere don Vitale de Vitale Governadore della Città di Capua [...].

La Giunta, qualora altrimenti non paresse al Superiore Intendimento della M.V., è di parere, che si potrebbe V.M. servire di ordinare allo stesso Regio Consigliere don Vitale di Vitale Governadore della Città di Capua, che sopra di ciascuno de' capi contenuti, ed esposti nella sua rappresentazione, proceda servatis servandis, e faccia giustizia, con far eseguire tutto quello, che fu già ordinato, e risoluto dal Consigliere Crivelli, e con procedere anche al gastigo de' rei, che risulteranno inquisiti, dando non però luogo all'appellazione, ne' casi di gravame, alla Regia Camera, per ritrovarsi lo stato suddetto di Tiano devoluto alla Regia Corte, e affittato dal Tribunale medesimo della Regia Camera. E che per quel che tocca alla materia della bagliva, di cui anche si parla in detta rappresentazione, il medesimo ministro faccia sentire alle parti, che accudiscano nel Tribunale della Regia Camera, ove debba procedersi celermente alla spedizione della causa, che vi si trova già introdotta.

29 agosto 1736 «Como parece, y así se ha mandado» al Governatore di Capua e alla Sommaria.

56

Intorno alla pratica, e stilo si tiene dalla Regia Dogana nella visita de' bastimenti stranieri, eccettuatine i Francesi, Inglesi, ed Olandesi.

| C | istituzioni / corsa, nazioni, privilegi di bandiera, procedure \ Francia, Inghilterra, Olanda, Sardegna

1736/01/18 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato in data de' 12 del caduto mese di dicembre si degnò V.M. prevenir a questo Tribunale, ch'essendo capitato

nel Molo di questa città Capitan Silvestro Miglioro con barca armata in corso, con bandiera, e patente del Re di Sardegna, portando in essa alcuni generi di mercanzie, ed intendendo entrare a riconoscerle a bordo i Ministri della Regia Dogana; si difese, ed oppose insieme il detto Capitan Corsaro, allegando 'l foro di sua bandiera, e patente, e non star soggetto a registro, sicome in niuno porto ha mai a ciò soggiaciuto. Comandando perciò la M.S. a questa Regia Camera di doverle con tutta brevità rappresentare, che stilo, e ordine si è osservato in questa Capitale in somiglianti casi; se detto Corsaro stia, o no soggetto al registro; e se deve valerle il foro della sua patente di Armatore col di più se l'offerisce, e può condurre all'intento a fin di potere la M.V. risolvere sopra un tal dilicato assunto.

In obbedienza de' quali Clementissimi Comandi della M.S., siamo a farle colla dovuta venerazione presente, che secondo le leggi di questo Regno, e la pratica inconcussa, sempre osservata, tutti i bastimenti di qualsivoglia bandiera, che siano, e di qualunque Principe, e Republica Amica, i quali capitano in questi porti son soggetti alle visite de' Regij Ufficiali della Dogana, e degl'altri arrendamenti, eccettuate sol i legni francesi, inglesi, ed olandesi, che per antica consuetudine non si son visitati, né obbligati a dar manifesto delle mercanzie, che portano nella Regia Dogana; e sol si è praticato, come si pratica, di metterle a vista le filuche di guardia armate, acciò non siegua sbarco di robba in controbando.

In quanto poi al punto, se dee ad esso Capitan Silvestro valere il foro della sua patente d'Armatore; questo nemmen troviamo, che siasi mai ammesso, o fatto buono. Ma dipenderà dal Sovrano suo Arbitrio, se comanda diversamente, che si pratici.

14 febbraio 1736 Che «se continue a practicar lo mismo que por lo pasado».

Sull'istanza degli Eletti di Napoli perché si vieti l'esportazione e si *ratizzi* l'olio salentino.

| C | sicurezza / annona, export, negozianti, procedure \ Napoli \ \ olio

1736/01/19 Ludovico Paternò

S.R.M. / Signore

Si è degnata la M.V. rimettermi una rappresentazione* fatta dagl'Eletti di questa Vostra Fedelissima Città, in cui, asserendo la mancanza dell'oglio, che v'è in questo corrente anno, supplicano la M.V., che per ovviare al danno, che ne potrebbe avvenire al Publico, e mantener l'abbondanza in questa vostra Città, voglia degnarsi ordinare, a chi meglio avesse stimato, d'astringere i negozianti d'oglio qua esistenti, d'immettere nella pubblica conservazione per conto di quest'annona, salme diecimila d'oglio a prezzi convenevoli, o pure ordinare al Preside della Provincia di Lecce,

che ratizzi simil quantità d'oglio fra' Padronali della medesima Provincia, a prezzi ragionevoli, et intanto proibirsi ogn' estrazione d'ogli, così da quella, come dall'altre Provincie, fin tanto, che questa Vostra Fedelissima Città, non sia assicurata delle suddette diecemila some d'oglio; affinché io l'avessi umilmente rappresentato, quel che su di ciò, mi si offeriva, e mi pareva.

In obediencia de' quali Sovrani ordini, devo umilmente rappresentare alla M.V., che conforme il proibirsi l' estrazione dell'ogli, così nella Provincia di Lecce, come nell'altre di questo Regno, recava un notabilissimo pregiudizio alla Regia Corte pe' l' diritto, che ne viene a percipere ogn'anno, in summe assai considerabili; così l'ordinarsi il ratizzo fra' Padronali di quella Provincia di Lecce non sarebbe stato altro, che far crescere a dismisura il prezzo dell'ogli. Stimai perciò, in tempo che dagl'Eletti, mi si comunicò, come Prefetto dell'Annona, il preciso bisogno, che ne tenea questo Publico, che prima di dar ogn'altro passo, ci avessimo chiamati nel Tribunale questi negozianti d'ogli, et avessimo trattato d'indurli buonamente a contribuir ciascheduno la sua rata, per fare il pieno di diecemila some d'oglio, che s'asserivano dall'Eletto del Popolo bisognevoli per l'annona di questo Publico; e già, grazie a Iddio Benedetto, ci riuscì, chiamati nel Tribunale questi negozianti d'averne la promessa di cento ventiseimila stara, da consignarsi il terzo presentemente, l'altro terzo tra un mese, e l'ultimo terzo tra lo spazio di tre mesi prossimi venturi. Sicché per compire le some diecemila, non ne bisognarebbono che solo altre ventiquattromila stara, che di vantaggio s'otteneranno da tre negozianti, che non vennero nel Tribunale, Gennaro de Risi, e suo Fratello, e 'l Duca di Lieto: et essendosine stesa già la conchiusione nel Tribunale, non par necessaria altra providenza, su la rappresentazione fatta alla M.V. dagl'Eletti, essendo tutto riuscito con somma quiete.

16 febbraio 1736 Si danno ordini a Paternò.

58 a-c

Sul tumulto dei cittadini di Pozzuoli contro l'istituzione dell'ufficio di sensale del vino.

| C | **illiceità, istituzioni / export, intermediari, monopoli \\ vino**

58a 1736/01/21 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Si è degnata V.M. con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato in data de' 5 dicembre del prossimo passato anno prevenire a questo Tribunale, come essendo ricorso dalla M.S. don Giuseppe Migliarese della città di Pozzuoli supplicandola, che in considerazione di quello avea patito in tempo del passato Governo per esser-

si manifestato molto devoto alla Real Corona si fusse degnata la M.V. concederli l'ufficio di Regio Sensale, che senza gasto del Real Erario potrebbe stabilirsi nella medesima città nella forma medesima che si costuma in questa Capitale, su qual assunto essendosi escitato il Governatore di detta città di Pozzuoli, ha questo coll'ingionta rappresentazione, che col detto biglietto è stata rimessa a questo Tribunale fatto presente alla M.S., che nella mentovata città per la vendita del vino, ed altre robbe che si fa a' forastieri non vi sono persone stabilite per tali negozij, ma ogni uno a suo arbitrio può esercitar detto impiego di sensale, lo che apportava qualche inconveniente per l'inganni ne riceveano alcune volte i compratori e venditori da persone dedite a tal guadagno in danno del commercio; lo che si eviterebbe destinandosi dalla M.V. in detta città persona onesta, e proba, non portando ciò dispendio al Regio Erario per non darseli salario; in vista della quale rappresentazione ha comandato la M.V. a questo Tribunale di doverla informare collo che se l'offerisce e sembra sopra il stabilimento di detto ufficio, e se il referito don Giuseppe Migliarese sia a proposito per il sudetto esercizio.

E con altri pur due veneratissimi biglietti per l'istessa Segreteria in data de' 13, e 14 del medesimo passato mese di dicembre si è degnata la M.V. rimetterci l'annesse tre ricorsi cioè uno della detta Città di Pozzuoli, ed un altro sottoscritto da 227 suoi Cittadini tra Canonici, Edomadarij, Sacerdoti, ed altri Cittadini della città suddetta i quali supplicano la M.V. di non innovarsi cos'alcuna intorno alla nuova creazione dell'ufficio di sensale in detta città, mentre con ciò s'introdurrebbe in essa un nuovo jus prohibendi sopra le mercanzie de' detti Cittadini non mai praticato in tutte le città di questo Regno in pregiudizio del commercio, e de' Reali dritti spettantino alla Regia Corte per le robbe che contrattano con forastieri, ed un altro sottoscritto da 11 Cittadini della detta città di Pozzuoli, che supplicano la M.V. destinare in detta città un sensale per la necessità ve ne è affine di evitarsi le frodi, che si commettono ordinando la M.S. coll'istessi biglietti a questo Tribunale che nel tempo dell'informo comandato su tal assunto dovesse tener presenti i riferiti ricorsi.

In obbedienza adunque di tai veneratissimi Comandi della M.V. siamo colla dovuta umiliazione a farle presente, come la creazione del nuovo ufficio che si chiede fare di sensale nella città di Pozzuoli non solo la stima il Tribunale di pregiudizio alla detta Università, e suoi Cittadini perché si verrebbe ad imporre un jus prohibendi nel non potersi vendere la lor robba se non per mezzo e coll'assistenza del sensale, ma anche pregiudizialissimo al publico commercio, il di cui stabilimento, ed aumento è tanto nel Real Cuore della M.V. per sollievo di questo suo Regno considerandosi però l'interesse che ne potrebbe risultare alla Real Azienda nei diritti che li spettano nell'estrazzioni per li vini ed altre vettovaglie si contrattano con forastieri per tal impedimento; motivi tutti, che fin dall'anno 1690 all'or che fu ordinata da questa Regia Camera la vendita dell'ufficij di mezzani, o sian sensali de' cambij e mercanzie delle piazze e città di questo Regno mossero il quondam Avvocato fisca-

le don Francesco d'Andrea di veneranda memoria ad inerire alla restituzione in integrum prodottasi dalla sudetta Città di Pozzuoli adverso il decreto predetto facendo istanza imponersi silenzio alla vendita, ed introduzione del detto ufficio come pregiudiziale al commercio, e libertà della contrattazione con proibirsi alli Cittadini di detta Università di esercitare tal incarico senza intelligenza della medesima, e registrarsi la sudetta sua istanza a perpetua memoria acciò non si fusse data causa in appresso di tentarsi il simile negl'altri casi, né dal detto tempo in poi si è dato altro passo su tal particolare per li riferiti riflessi; ch'è quanto in adempimento de' sudetti clementissimi Cenni della M.V. ci diamo l'onore colla dovuta rassegnazione farle umilmente presente.

58b 1736/02/22 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Por la Secretaría de Estado, con villete de 19 del corriente, se sirve prevenir V.M. a esta Real Cámara de Santa Clara [che sull'istanza di Migliarese la Sommara ha consultato per il rigetto], en cuja inteligencia deliveró V.M. no se hiziesse ninguna novedad; que en este intermedio, no saviendo aquellos Ciudadanos, la última resolución de V.M., y suponiendo, que con efecto, se quiziesse poner en pie el citado officio, se tumultuaron contra el dicho don Joseph Migliarese incitados de muchos Eclesiásticos y Segulares, pronunciando algunas palabras sediziosas, como se reconoce por la relación, que remite anexa la expresada Secretaría de Estado, y ha echo el mencionado Governador precedente el incluso recurso del Migliarese, y orden de V.M., dignándose de prescribir V.M., que esta narrada Real Cámara, en inteligencia de todo lo referido, y en vista de sus contenidos, informe luego con lo que se le ofreciere, y pareciere tocante a esta dependencia.

En execución de cuio soberano real precepto, esta Real Cámara, con toda la más seria reflexión, ha considerado la presente materia, por la qual tiene el honor de representar humildemente a V.M. que por la lectura de la relación adjunta del Governador de Puzol, no se reconoze expreso el hecho, con sus circunstancias en aquella manera, que merezía la descripta qualidad del caso; antes bien, no se puede fiar en ella, discerniéndose sospechosa, como ia empeñado el Governador en substener al Migliarese, a cuio beneficio el havia anticipadamente adherido a su instancia, representando a V.M. que era conveniente el instituyr en Puzol tal empleo de sensal, el qual tan razonablemente fue opuesto por la Cámara de la Sumaria, y por quien V.M. se dignó de ordenar, que no se hiziesse ninguna novedad; con que siendo disforme, y empeñada la relación del Governador, y no pudiéndose regular esta Real Cámara, acerca de la manera de la unión de los Ciudadanos de Puzol, de la qualidad de su intenzión, y de los motivos, que por ventura, pudo dar el Migliarese a los mismos [...]; estima por esto la Real Cámara, que tal hecho acahezido, deve con toda exactitud, y distinción aclararse, a fin que justamente sean castigados los reos; por lo que pueda dignarse V.M. siendo el lugar vezino, de commeter a un Ministro de

Nápoles, de toda integridad, y prudenzia, para que se confiera a Puzol, a apurar la verdad de el hecho, con todas sus circunstancias, insinuando, por sí, el Ministro, con garbo, y gravedad, a los Ciudadanos de Puzol, la soberana última determinación de V.M., que no se hiziesse ninguna novedad por tal oficio de sensal, por ser tal resolución ignota a los mismos; a fin que en vista de tal apuramiento de verdad, dignándose V.M. de remitirle a esta Real Cámara, pueda humiliarle la misma aquellos expedientes, que se estimaren de justizia, y convenientes, para la quietud de aquella Ciudad, y el devido castigo de los reos.

58c 1736/05/15 Carlo Mauri a Montealegre

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Mi ha V.E. rimessi quattordecim memoriali di diversi cittadini di Pozzuoli, ordinandomi, che sopra di quelli avessi io informato col mio parere, et avendo quelli colla dovuta attenzione considerato; sono a pregare riverentemente l'E.V., come con dieci d'essi è pregata S.M. a far la grazia di ripatriare nella sua città di Pozzuoli i cittadini esiliati per ordine della M.S., [...] ed in ordine a questa supplica, come il reato de' medesimi non consiste in altro, che in esser stati capi di molta gente, che s'unì, affine di far supplica a S.M. perché si degnasse di non permettere l'ufficio di senzale a don Giuseppe Migliarese senza armi, o violenze, o minacce; stimo che potrebbe la M.S. usare della sua Real Clemenza, accordando ai supplicanti il poter ripatriare, parendomi bastante mortificazione quella, che han sofferta dell'esilio per qualche tempo patito. Quando ciò fosse d'aggrado alla M.S., crederei, che dovesse precedere una forte, e seria ammonizione a tutti i sudetti cittadini, che siano in avvenire più guardati in tenersi lontani da simili unioni, se non vogliono sentire il giusto rigore delle pene, che meriteranno. Oltre a ciò come don Giuseppe Migliarese essendo de' Migliori Gentil'huomini della Città, e de' più ricchi, alle volte fa abuso di queste sue doti con la gente a lui inferiore malamente soffrendo, che si faccia contrasto a' suoi voleri, crederei, che anche fosse conveniente seriamente farlo ammonire, che pensi a vivere a sé, senza inquietare, e far violenza ad alcuno. Stimo in oltre perché veggo irritati gl'animi de' cittadini sudetti esiliati contro del detto Migliarese, e di questo contro li medesimi per le cose occorse, che possa S.M. ordinare, che li Laici sudetti esiliati si oblighino, o nella Corte di Pozzuoli, o appresso gl'atti dell'informazione da me presa di non offendere, né far offendere, né con fatti, né con parole il sudetto Migliarese, il quale altresì nella stessa maniera dovrà obligharsi, acciò s'eviti con questo freno ogni ulteriore inconveniente.

Tre altri memoriali de' quattordecim sono uno d'Antonio Russo Mastro Giurato, l'altro sottoscritto da Molti Nobili di Pozzuoli, e l'altro sottoscritto da molti cittadini, con essi si supplica S.M., acciò voglia ordinare, che non sia lecito ai sudetti cittadini esiliati di inserirsi nelle compre, e vendite de' vini, che si fanno in Pozzuoli, dicendo, che i medesimi commettono delle molte frodi in danno de' cittadini Padroni de' vini, che sono forzati a soggiacere a qualche prezzo, che a' sudetti senza-

li, o mezzani pare, e piace, e nel memoriale de' cittadini Nobili si aggiunge, che S.M. si degni ordinare, che il Mastro Giurato pro tempore abbia da destinare una persona onorata, e da bene, che assista ai compratori di detti vini, senza interesse alcuno.

Intorno alla detta supplica devo riverentemente far presente a V.E., come alcuni cittadini di Pozzuoli fanno il mestiere di trattare per Mercanti loro corrispondenti, o Napolitani, o Genovesi, o d'altri luoghi le compre de' vini in Pozzuoli; e per l'incomodo, che si prendono ricevono un regalo dai compratori, e dai venditori, ma questo si fa liberamente, e senza far forza ad alcuno, di maniera che il Padrone de' vini non è tenuto a stare al prezzo, che paresse a detti Mezzani, ma ogn'uno può pretendere del suo vino quel prezzo, che li piace, ed in oltre può ogni uno vendere il suo vino indipendentemente da detti Mezzani; per lo che io non stimo, che sia questo un delitto, e cosa da doversi proibire, anzi è utile al commercio, perché i Mercanti Forastieri non pratici del Paese giungendo in Pozzuoli è bene che trovino colà sì fatta gente, dalla quale siano guidati nelle compre de' vini sudetti, e molte volte senza portarsi i Mercadanti in Pozzuoli, danno delle commissioni a' sudetti Mezzani, secondo le corrispondenze, che tengono di provederli de' vini, che desiderano. Sin qui dunque io non stimo, che vi sia delitto, in guisa che si debbia da S.M. proibire.

Se poi si vuole, che i sudetti Mezzani commettono delle frodi in comprare i vini a basso prezzo, caricandoli a prezzo maggiore a' loro corrispondenti, come di ciò nulla ne costa, dovrebbe prendersene informazione per poter procedere di poi a ciò che fosse di giusto, però l'informazione si avrebbe a prendere a spese de' cittadini, che ne supplicano S.M., facendo deposito per le diete di quel Ministro, che paresse a S.M. di destinare a quest'effetto; ma in tanto non costando nulla delle frodi esposte, non credo, che si possa da S.M. su di ciò prendere alcuna risoluzione.

Devo però con sincerità pregare V.E., che i memoriali sudetti sono tutti procurati da don Giuseppe Migliarese, [...] e per questa via parmi, che si voglia da lui far vendetta contro di coloro, che contradissero alla sua pretenzione della senzalia, che cercava da S.M.; e quel che propongono i cittadini Nobili nel loro memoriale di darsi la facoltà al Mastro Giurato, di deputar egli persona, che assistesse nelle compre de' vini, non istimo che debbasi permettere, perché per questa via par che si voglia per altri mezzi restringere la libertà del commercio, et ottenere nella sostanza, benché con nomi diversi quel che pretese don Giuseppe Migliarese, e S.M. stimò giusto non accordargli. [...]

17 maggio 1736 Gli esiliati siano rimpatriati; gli esiliati secolari e Migliarese si obblighino come da parere e presso gli atti di Mauri, dal quale subiscano l'ammonizione come proposto. Gli altri partecipanti al tumulto siano ammoniti dal Governatore. Brancaccio verifichi la notizia che a Pozzuoli si commettono frodi ai danni del Regio Erario nella compravendita ed esportazione di vino e, nel caso, adotti i provvedimenti necessari.

59 a-d

Sulla giurisdizione pretesa dal console di Francia, che non può andare oltre i confini d'una arbitraria, ed amichevole cognizione sugli affari, che vertissero tra quei di sua nazione.

| C | istituzioni / consoli, giurisdizione, immunità, nazioni, porti, trattati \ Francia, Inghilterra, Messina, Olanda

59a 1736/01/30 Carlo Onofrio Buglio [a Montealegre]

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Essendosi dalla Maestà del Re Nostro Signore (che la Divina guardi) spedito il real dispaccio dell'exequatur precedente mia consulta de' 6 marzo 1735 fatta al Signor Duca di Grazia Reale Presidente del Regno di Sicilia, alla patente del Consolato della nazione francese per lo Regno di Sicilia, ch'era stata conferita a don Francesco Davant, colle clausule, e condizioni solite, siccom'è ne' termini del giusto con più reali, e viceregie carte stava in quel Regno prescritto; affinché non si dilatasse la giurisdizion del Console suddetto oltre i confini d'una arbitraria, ed amichevole cognizione sugli affari, che vertissero tra quei di sua Nazione, e fosse escluso da ogni facoltà di diffinire i contenziosi litigj, o d'erigere tribunale di forma alcuno, con assistenza d'assessore, ancorché da S.M. (Dio guardi) nominato, e di mastro notaro, come quello, che essendo di sola, e Suprema Regalia di S.M. l'erigerlo ne' proprj Regni, non era permesso perciò a qualunque Potenza straniera esercitarlo senza positiva violazione de' Supremi Diritti della Corona, e senz'abbattere dall'intutto il Pubblico Bene, e malmenare la Publica Fede affidata alle capitolazioni dello scalo, e portofranco, di cui l'esteri tribunali sarebbero distruttivi; diede perciò somiglievole condizionato exequatur pretesto al Console suddetto di ricorrere a S.M., ed esporle essersi con esso, mercé le condizioni ivi apposte, pregiudicata la propria sua giurisdizione consolare, che veniva stabilita dal Diritto delle genti, da' Publici Trattati, e dall'antica osservanza del solito.

Si compiacque l'E.V. d'ordine di S.M. rimettermi il memoriale di esso Console colle scritte in esso accluse, per le quali intende giustificare la sua giurisdizione; coll'estratto del regio exequatur, e mia consulta; ordinandomi, che in vista di essi, dicessi lo che mi si offerisse, e paresse.

Or io eseguendo con tutto l'umile, e riverente ossequio il Real Comando, passo a considerare quanto il Console nel suo memoriale, e documenti presenta, e ad umiliare il mio benché debolissimo sentimento.

Stimò il Console stabilire il primo colla trita massima, che non vi era in tutto l'Universo cosa, che si dovesse con più religione nell'umana società liberamente mantenere, quanto la libertà del commercio, che volle essere il sostegno della vita umana, delle ben ordinate Republiche, ed un Concatenamento tralle nazioni, affinché dall'una all'altra il bisognevole si somministrasse con reciproco vantagio.

Discese quindi, che il commercio fosse di Diritto naturale, e delle genti, e che perciò non fosse lecito a veruna potestà d'impedirne la libertà per non recarne pregiudizio all'umana società; onde essendosi conosciuto non potersi tal libertà altrimenti conservare, che col destinarsi scambievolmente dalle Nazioni proprj uffiziali ne' stranieri Dominj, che avessero ivi diretti i loro affari, e sopite con pronto, ed esecutivo giudizio le differenze degli Nazionali, affinché non si fossero defatigati, dispendiati, ed impediti sottoponendosi a' giudici locali con gravissimo detrimento del commercio, ne dedusse per conseguente, anche rapportando l'autorità di varj scrittori, che la potestà pretesa da' Consoli d'eriger tribunale negli giudizi contenziosi fosse ben anche di Diritto inviolabile delle genti, e che non potesse abbattersi senza la violazione di quello, ed il distrugimento della libertà del commercio.

Su di questo, Eccellentissimo Signore, m'occorre di ricordarle non essere assolutamente vero, che il commercio fosse introdotto per Diritto delle genti, e che perciò non vi fosse potestà, che dirittamente operando, impedir lo potesse; mentre quantumque vero sia, che si potesse ad umanità, ed a stranezza applicare, che si volesse interdirl'uso di que' beni, o necessarj, o voluttuosi, a chi ne richiedesse, che dal Sommo Iddio largamente si fossero ad una regione profusi più che all'altra, tutta via se negati gli venissero, non si farebbe lor torto, giacché da niuna legge vengono i Popoli a ciò obligati; ma piuttosto è il tutto di uso civile introduzione, ed un beneficio promiscuamente permesso fra le Genti; ed essendo beneficio a niuno si fa ingiuria col negarsi. Per tal ragione osservasi, che non essendo tal commercio nato col Diritto naturale, o stabilito con quello delle genti, ma una reciproca permissione, o tolleranza; fu sempremai in libertà delle Nazioni il vietarlo, il restringerlo, ed il farci delle determinazioni a lor piacere, senza che dir si potesse dagl'altri essersi il lor Diritto violato. Gli Ateniesi proibirono le vendite de' grani a Stranieri; i Romani l'estrazion de' cavalli dall'Italia, e quella ben anche dell'olio, e del vino; e pure era questa una Nazione, che più d'ogn'altra vantavasi dell'osservanza delle leggi, e pubblica fede. Per tal causa vedesi in ogni Dominio sin oggi vietate e l'estrazioni di generi, e l'introduzioni di merci straniere, senza che possino lagnarsene coloro, che ne sentono il danno, e senza potersi dir violato il Diritto natural, o delle genti: se dunque non è per Diritto natural, o delle genti la libertà del commercio introdotta, ma per una reciproca tolleranza, o permissione, ne siegue, che, posti in abbandono tali termini, si debba un tal affare regolar con quelli, che l'istesse Nazioni si prescissero, e furono dall'uso poste in osservanza.

Nel reciproco stabilimento fatto dalle Nazioni di mandare i proprj Consoli negl'altrui Dominj, non fu certamente loro idea di mandar persona, che rappresentasse la potestà del di lui Principe naturale, onde potesse sovrastare agli altri suoi Nazionali, come del suo Principe Vassalli; né ebbe sicuramente il Principe, che tale straniero Ministro riceveva, in pensiero, che da costui nel proprio Territorio, senza alcun suo privilegio publico, e contenziosa giurisdizion s'esercitasse, e con ciò che

in un istesso tempo vi fossero due Supreme Potenze nel luogo istesso; cosa molto contraddittoria ai fondamenti del Principato.

Qual dunque fu la giurisdizione a' Consoli nella loro istituzione domandata?

Mi permetta V.E. che mi possa per questa volta servire, per dinotarla senza mie parole, dell'autorità di Cornelio Van Binkershoek, citata dall'istesso Console nella sua scrittura, tutto che monca in quella parte, ove nuocer gli poteva; che vedesi interlineata nella dottrina di sotto notata, affinché possa l'E.V. conoscerne il netto anche dagli autori creduti dal Console alla di lui causa favorevoli.

Dice questo Autore nel Trattato de foro legatorum Cap. 10 et si verum amamus, Consules illi non sunt nisi mercatorum Nationis suæ defensores, et quandoque etiam judices quin fere ipsi mercatores, non missi ut Principem suum repræsentent apud alium Principem, sed ut Principis sui subditos tueantur in iis, quae ad mercaturam pertinent, sæpe et ut de iis inter eos jus dicant.

Ecco per tanto, che non essendo i Consoli, se non che i difensori degli mercadanti di lor Nazione ed alle volte ancora giudici, anzi essi medesimi ancora mercadanti, non altrimenti inviati, acciocché il proprio Principe rappresentassero, ma affinché protegessero i sudditi del lor Principe nelle cose attinenti alla mercatura, ed acciò spesso tra di loro jus dicerent; ne siegue per conseguenza necessario, che il lor carattere non sia se non che un difensore de' loro Nazionali per ciò che appartiene alla mercatura, ed un arbitre, ed amichevole compositore per le differenze, che insorgessero, ma che non abbia affatto grado di giudice, sì perché molto disdicevole col quin fere ipsi mercatores, col cui mestiere non puossi accommunare; e sì ancora perché non potrebesi scrivere, che quandoque, et sæpe giudicano, ma dovrebbero dire, che semper inter eos jus dicunt.

Ma perché la di loro facoltà non è di proferire negli giudizi contenziosi, ma negl'amichevoli arbitramenti, perciò qualora i Nazionali suddetti da lui ricorrono, ed implorano il suo giudizio (che nemmeno di necessità son tenuti a fare) e da lui si proferisce senza solennità giudiziaria, allora cammina il quandoque judices, il sæpe jus dicunt; ugualmente come in casi simili gli arbitri, a cui di volontà delle parti sta la giurisdizion domandata de jure, et de facto, emanando il lor voto, il lor decreto, ancora essi in tali casi sono quandoque judices, sæpe jus dicunt. E sebbene dicasi dall'odierno Console di Francia, che dalla gloriosa memoria del Re Cristianissimo Ludovico XIV nella sua ordinanza degli 28 gennaio 1687 emanata per lo commercio si fosse ordinato a' sudditi di non ricorrere ne' Paesi stranieri a' tribunali ordinarj de' luoghi, ma soltanto indirizzarsi a' Consoli di loro Nazione ivi residenti, a' quali fu incaricato di somministrargli pronta, e sommaria giustizia; nulladimeno ciò niente osta alla massima sin ora stabilita.

Poiché la giurisdizione è una Regalia dell'ordine più Supremo, ch'è fissa, ed inseparabile dalla Corona, della quale niun altro n'è partecipe, se non che quello, a cui l'istesso Sovrano la comunica.

Né può di tal preminenza niuno vantarne ideal titolo, o prescrizione, senza che

chiara concession ne dimostri. E quantunque molta sia d'ogni Sovrano l'autorità a riguardo del proprio Territorio, niuna non però ne possiede ne' Stati altrui, ove il di Lui nome quantunque si veneri, in nulla non però si riconosce, né le sue concessioni anno la menoma forza, e valore. Onde se mai volesse da tal stabilimento del Re Cristianissimo cosa a sé profittevole il Console dedurne, non gli potrebbe in concio riuscire, giaché non era in potestà della Corona di Francia la giurisdizion del Regno di Sicilia, che sola nel Re del Regno medesimo inseparabilmente risedeva: e se dir si volesse con essa essersi obligati i sudditi a non ricorrere agli tribunali stranieri, non per questo potrebbe dirsi d'essersi a' Consoli la contenziosa giurisdizion compartita, né che gli medesimi sudditi, non potessero da altri essere negli regj tribunali della regione, ove si ritrovano, convenuti; poiché ivi parlasi, e vietasi a loro di promuovere avanti i giudici stranieri il litigio; ma non già di rispondere allora che chiamati fossero. Oltre di che se bene la venerazion di suddito l'obligasse a ciò adempire, la giustizia non però non gli costringerebbe, giaché in Paese non subordinato alla Corona di Francia, non sarebbero loro tenuti a vivere sotto la disciplina delle leggi francesi, ma sotto quella del Paese ove ritrovansi a stanziare.

Ma quantunque volessi concedere, che fermo non fosse quanto sin ora a V.E. ho rappresentato, il che non è, e che tale legge del Re Cristianissimo non solo avesse piena forza negli altrui dominj, ma che valida facoltà a' Consoli concedesse d'esercitarla, pure nientedimeno con tal ordinanza niun'altra concessione avrebbero avuta i Consoli francesi dal loro Re, che la semplice, ed amichevole composizione, come dall'istessa contestura delle parole di quella s'osserva; ed in tal caso, simile sarebbe una tal legge a quella, che ritrovasi in molte regioni stabilita, ove vien negato in certo grado di persone il litigare negli regj tribunali, ed ordinato doversi eligere comunemente gli arbitri, e compromettere a questi le loro differenze, ed attenderne la di loro giudicatura; ma ciò non ostante non partecipano tali arbitri della giurisdizion del Principe, ma solamente di quella volontaria, che le parti l'an conceduta; e benché giudici si chiamino, ed usino della civil giurisdizione, che formino processi, proferiscano decreti, assumino mastro notaro per la compilazione degli atti; niuno però sin ora si è avanzato a dire, che godino della giurisdizion contenziosa, e che abbiano la facoltà coattiva, che risiede negli regj tribunali, i quali poi son quelli, che costringono all'adempimento coloro, che compromisero, non eccedendo mai la potestà degli arbitri dagli limiti d'una amichevole composizione.

Molto meno di questa è la facoltà degli Consoli delle Nazioni, al dir degli stessi Autori, che ne ragionano. Sono eglino mercadanti, niente meno che gli altri, al cui grado non conviene niun carattere di giurisdizione; vengono destinati, ed appadri-nati dagli Principi Stranieri ne' luoghi di commercio, affinché come amici comuni degli Nazionali, possano buonamente concordarli, ma estragiudiziariamente, e senza carattere alcuno, ed altresì rappresentare a' Regj Ministri, e tribunali degli Paesi ove riseggono, gli aggravj, che a quelli s'inferissero, o pure garantire la osservanza de' loro privilegj, ed esenzioni.

Né maggior giurisdizione di questa, né più ampia facoltà fu conceduta a' Consoli suddetti cogli Publici Trattati di Pace; e che sia così; ottennero gl'Inglese (i di cui privilegj gli vuol comuni alla sua Nazione il Console di Francia) dalla Maestà del Re Filippo IV nell'anno 1645 con due Reali Carte, una data in Saragoza a' 19 marzo, e l'altra in Valenza a' 9 di novembre, varie esenzioni toccante il commercio, ma non però non solo niuna facoltà toccante il privilegio giurisdizionale, che oggi dal Console di Francia si pretende; ma anzi cosa totalmente a questo contraria si vide stabilita: mentre stimò bene il Re a domanda degli stessi Inglese concederli per l'osservanza de' loro privilegj non già il Console, o altro ministro di loro Nazione, ma un giudice conservatoriale, che fosse Ministro della Real Udienza de' Gradi di Siviglia, al quale comunicò la giurisdizion privativa quo ad omnes judices, che s'intendesse aver luogo allora che vertissero tra que' della Nazione medesima le differenze, o pure quando fossero gl'Inglese rei convenuti; e quel che deve recar oggi di somma maraviglia all'alta mente di V.E. a riflesso della pretensione del Console di Francia, si è, che tali Reali Ordini, e specialmente l'ultima trascritta limitazione, l'ottennero gl'Inglese a petizione del Console istesso di loro Nazione.

Né è disuguale la determinazione fatta dalla Regina Governatrice nell'anno 1672 a richiesta dell'Ambasciadore di Francia il Marchese di Villars, e diretta ad amendue i Regni di Napoli, e Sicilia, ed espressamente citata dall'odierno Console di Francia nella sua scrittura, nella quale impropriamente s'interpreta. In questa in esecuzione del cap. 6 della Pace de' Pirenei fu stabilito, che a favor degli Francesi camminassero alcune preminenze già concesse a' sudditi d'altre Nazioni, fra le quali fu detto, che niun giudice potesse visitare le case de' Negozianti francesi, e farvi veruna diligenza, se non che il solo loro conservadore, e proprio giudice; ma se però fosse stato noto al Console odierno, che il giudice conservadore qui in Napoli (nel cui registro delle prammatiche egli cita tal disposizione, che va sotto il titolo de expulsione Gallorum, ed è la 5 di esse) di loro Nazione, non era, come non è, il loro Console, ma un Supremo Regio Ministro de' Reali Tribunali di questa Capitale, che chiamasi volgarmente Delegato della Nazione, non s'avrebbe punto preso l'incomodo di citarla a suo favore.

Ed in effetto in questo Regno di Napoli, in cui i Trattati di Pace nientemeno an luogo, ed obligano, che nel Regno di Sicilia, vedesi sin al presente, che tutte le Nazioni tengono i loro giudici delegati, che si destinano da S.M., che Dio guardi, e si soglion prendere dall'ordine supremo de' magistrati, avanti i quali si esaminano, e si giudicano le differenze tra gli Nazionali giudiziariamente, o pure i litigj de' Nazionali da altri convenuti, ed ivi alla giornata i Consoli assistono, senza che siasi mai intesa somiglievol pretensione produrre.

Ma vediamo un po', Eccellentissimo Signore, se gli Trattati delle Paci gli concedano maggior facoltà.

Due sono i capitoli altra volta prodotti dalli Consoli francesi in sostegno di tal loro pretensione. Il primo è l'articolo 19 del trattato di Madrid, fatto nel 1667 cogl'In-

glesì, che poi con altri trattati furon fatti a' Francesi comuni; ed il secondo è l'articolo 29 della Pace di Vienna, reso ugualmente comune cogli suddetti Francesi.

In questi si dà reciproca facoltà ad amendue le Potenze di nominare i Consoli, coll'autorità, e potere dell'altre Nazioni, e gli si dà facoltà di conoscere arbitrariamente, non mai spiegandosi con termini di giudizio contenzioso a' Consoli di conoscere le dipendenze vertentino tra' suoi Nazionali, con esprimersi inoltre, che dall'arbitramento di costoro non se ne potesse provocare ne' tribunali locali, ma coloro, che se ne sentissero gravati, ne dovessero aver ricorso agli giudici ordinarj di loro Patria, e domicilio. Da tali capitoli, non potrebbe già ricavarne l'odierno Console di Francia, che fossegli mercé di essi la giurisdizion contenziosa conceduta; ma solamente, che potendo prima di detti capitoli il Re di Sicilia avvalersi di sua autorità in sottoporre i Francesi, che non eran propj sudditi, allora che si rinvenivano in detto Regno, con costringerli ad accodire, o a rispondere agli ordini degli suoi tribunali allora che da altri Francesi vi fossero chiamati; ora dopo di essi non gli venghi permesso, ma per detta particolar convenzione sia tenuto a non farli concedere veruna udienza da' suoi tribunali, affinché vadino quelli a far esperienza di loro ragioni avanti il giudice di loro Patria, e domicilio; essendo di molto diverso, che un Principe voglia sospendere l'esercizio di quella Regalia, che per ragion di sua Sovranità aveva nel propio Territorio d'esercitar sua giurisdizione in non Subditos, obligandosi in virtù di particolar convenzione di non concederli veruna udienza; dall'altra, che senza titolo, e comunicazione di giurisdizione di esso Principe locale s'intendesse permesso a persona straniera esercitar giudiziaria giurisdizione nel Territorio non proprio, ma subordinato a quel Principe, che non mai intese di concedergli somigliante facoltà.

Ma quel ch'è più, che tali capitoli per quel che attiene alla prima distinzione ora a V.E. rappresentata non furon mai dall'uso così interpretati, com'a prima veduta par che da loro si desuma, come allora che ragionerò dell'osservanza mi farò lecito riferire; bastando per ora di far una riflessione, che a mio credere riesce di molto a proposito.

La Pace di Madrid fu stipulata nell'anno 1667 colla Pace de' Pirenei, che fu a questa antecedente, cioè nel 1659 era stata a' Francesi conceduta la facoltà di godere tutti i favorevoli privilegj dell'altre Nazioni.

Posto dunque così, si vede, che nell'anno 1672, e con ciò cinque anni dopo della Pace di Madrid, a richiesta del Marchese di Villars Ambasciadore del Re Cristianissimo furono spediti dalla Regina Madre, e Governatrice varj ordini toccante il commercio a favor degli Francesi; fra' quali quello, che di sopra citammo, cioè, che le case degli negozianti di tal Nazione non fossero riconosciute, e visitate, se non che dal giudice propio, e conservatore, che altro non era se non che un Regio Ministro loro Delegato: dal che chiaramente conoscesi per primo, che non s'intese altrimenti con detti capitoli torre la cognizion di tali affari dagli regj tribunali, ed al Console commetterli; e per secondo vedendosi, specialmente qui in Napoli, che persin d'al-

lora, e sin oggi, la cognizion de' giudizj di detti Nazionali si determinano da' Regj Ministri loro Delegati, si ravvisa con questo ben anche, che nemmen sia in osservanza, che non possino i regj tribunali locali interloquire su tali differenze, e che dalle determinazioni amichevoli de' Consoli non si richiami altrimenti a loro giudici nazionali di Patria, o Domicilio.

Ma qualunque sia la condizion delle cose a riguardo degl' altri Regni; in Sicilia non però l' affare è oggi di fuor di disputa, e precisamente nella città di Messina nella quale sin dal tempo della vita del Serenissimo Re Carlo secondo, ritrovandosi piantato lo scalo, e portofranco, non possono giammai li Francesi, o altra Nazione, servirsi di privilegio alcuno; ma giacché godono dell' vantaggio della medesima, necessariamente bisogna, che restino obligati, e soggetti alle leggi di esso scalo, e portofranco, che donano per giudice privativo il Consolato del Mare di Messina, come largamente si discorre nella consulta del Consolato suddetto, copia della quale si acclude. Tanto più che essendosi pubblicate quasi per tutto il mondo nell' anno 1728 le rinviate Istruzioni del Consolato del Mare, e quelle dello scalo, e portofranco, con le quali fu disposto per retto regolamento del commercio, che tutte le cause marittime di qualunque maniera si fossero, dovessero privativamente conoscersi dalla Corte del Consolato del Mare esistente in Messina, non ostante che li collitiganti fossero di qualunque foro, e giurisdizione; come si osserva dal capitolo del bando di tale scalo, e portofranco; e nel cap. I § I delle Istruzioni, e nuovo regolamento del medesimo, e nel cap. 3 delle Istruzioni della Corte del Consolato del Mare; ne siegue perciò, che qualunque fossero prima state le convenzioni, e capitoli, si sarebbe con quest' ultimo da quelle receduto, e fatto un nuovo, e diverso sistema all' antiche contrario; dovendosi questo, come ultimo, all' antecedenti anteporre, ed osservare, essendo trita la regola, quod postremum Populus jussit, id jus ratum esto.

Né puossi dire, che manchi a tal nuovo stabilimento l' accettazione delle stranier Nazioni; mentre essendosi il medesimo da per tutto pubblicato, né avendone fatto alcun richiamo, anzi essendo capitati in detto Regno di Sicilia, e nel porto di Messina non solo i Consoli Nazionali, ma ben anche di continuo i loro bastimenti, si sono perciò volontariamente a quella soggetti, accettandola col fatto; giacché era in loro libertà non capitarci per non recar pregiudizio al privilegio, che oggi si pretende, se mai l' avessero avuto, e ne fossero stati in pacifico possesso.

Ho fatta menzione a V.E. degli ultimi bandi, ed Istruzioni dello scalo, e portofranco della città di Messina, non perché prima non vi fossero gl' istessi stabilimenti nel Regno di Sicilia, ma solo ad oggetto di far comparire gli ultimi, come quelli, che indubitatamente sono a tutti i Trattati posteriori, affinché si precludesse ogn' adito al Console odierno. Del rimanente vivendosi ancora (per entrare all' osservanza) negli tempi da noi lontani con le medesime leggi, avvenne, che in tempo della felice Memoria del Re Carlo II il quale piantò lo scalo, e portofranco in Messina, fu sempre controverso a tutti i Consoli, e specialmente a quel di Francia, una tal loro pretesione, come contraria alla Real giurisdizione, ed alle leggi dello scalo, e porto-

franco, e del Consolato del Mare; com' in effetto per estirpare gli abusi, fu prescritto nel dì 22 ottobre 1687 ed a 3 novembre dell' anno stesso dal Signor Viceré di quel tempo il Duca di Uzeda, che non si permettesse, che il Viceconsole di Francia, o altro Console d' altra Nazione eriggesse tribunale, ed introducesse questa novità in pregiudizio della Corte del Consolato del Mare, non ostante, che tenessero assessori nominati con patente in forma, per esser la sua intenzione, che non potessero i Consoli conoscere in materia contenziosa in forma giudiziale, che caminar doveano per i tribunali di quel Regno, a' quali spettava, nel caso non riuscisse a' Consoli d' amichevolmente comporli. E pure si degnerà riflettere V.E. d' essere stato proferito tal ordine poc' anni dopo i Trattati degli Pirenei, e di Madrid: e poichè eransi avanzati i medesimi Consoli dal tempo del governo del Re di Sardegna per convenienza di quel sovrano a fare degli assessori, e mastro notaro, e conoscere, e determinare le cause; pertanto praticando così nel tempo del governo Alemanno il Console d' Inghilterra, si fero varie consulte in Vienna, e mi do l' onore di acchiuderne a V.E. due, una del Consolato del Mare, e l' altra del Consultore allora Reggente don Giuseppe Rifos, ove largamente di questo punto si tratta, e potrà V.E. degnarsi farsele riferire, e da quel Supremo Consiglio fu determinato con dispaccio spedito in data de' 26 settembre 1725 che si supprimesse detto imaginario Tribunale del Console d' Inghilterra, e si riducesse ne' confini prescritti nel tempo del Re Carlo secondo; ordinando, che si eseguisse per li Consoli dell' altre Nazioni, che non tenessero espresso, e legittimo privilegio in contrario, e che inviolabilmente s' osservasse quel che il Duca d' Uzeda aveva cogli cennati suoi biglietti ordinato toccante il Viceconsole di Francia: e tal dispaccio fu nel Regno di Sicilia esecutoriato dalla Gran Corte Criminale in data de' 5 dicembre 1725 che accluso si riconosce nella mia consulta de' 6 marzo 1735 e da quel tempo in poi non vi è stato Console alcuno, che di tal pretesa giurisdizione abbia fatt' uso.

Questi furono i motivi, Eccellentissimo Signore, per cui m' avanzai a dare il mio parere al Signor Duca di Grazia Reale, allora che me ne richiese, circa l' esecutoriarli la patente del Console di Francia, che stimai insinuare al medesimo Signor Duca di doversi la esecutoriazione contenere negli termini espressi ne' biglietti del Signor Duca d' Uzeda.

Ho tardato ad umiliare questi miei deboli sentimenti a V.E. a motivo di aver avuto necessità di scrivere più volte in Sicilia per ricevere, ed alcazare le di sopra due consulte, che mi ricordava esservi; e pur anco attendea le scritture, che in quella del Consolato del Mare si citano, che ancor non mi son giunte.

59b 1736/02/15 Giunta della Consulta per gli affari di Sicilia, Parma e Piacenza
Sagra Real Maestà / Sire

Il Consultore don Carlo Onofrio Buglio per esecuzione dell' ordine di V.M. de' 29 gennaio or scorso ha comunicato a questa Giunta cossì tutti li documenti, che passati erano a sue mani, e tutti li lumi, e notizie, che ricavato aveva per informare

su l'istanza del Console di Francia, che pretende usar giurisdizione contenziosa nella città di Messina, come la consulta, ch'egli aveva disteso intorno all'assonto per umiliarla a V.M., e che sospeso aveva di presentarla, perché attendeva da Sicilia altre specificazioni, e scritture alla materia conducenti.

Immediatamente ci siamo accinti ad esaminare questa dipendenza, che per la sua gravità, e per la copia, e diversità de' ponti tutti rilevanti, che in sé contiene, ha ricercato la seria applicazione di tre sessioni, e dopo di aver attentamente riconosciuto, e ponderato le scritture, e ragioni che presenta, ed adduce il Console di Francia, e quelle, che considerano, ed esibiscono nella citata consulta del Consultore don Carlo Onofrio Buglio, abbiamo riconosciuto ad evidenza, che il Diritto delle Genti, le lettere Reali del 1645, e 1672, li trattati di Pace, e l'osservanza, che sono le basi, dove si appoggia la pretesa del Console di Francia, niente fondano a pro della giurisdizione, che si pretende, la quale essendo una Regalia dell'ordine più supremo, ch'è fissa, ed inseparabile dalla Corona, niuno può esserne partecipe, se non quello, a cui lo stesso Sovrano la comunica, imperoché sarebbe direttamente contro la più preziosa Preminenza della Sovranità, che li Consoli delle Nazioni straniere alzassero Tribunal di Giustizia, ed usassero autorità nelli Dominj di un altro Principe, senza tener special concessione del Principe medesimo, e che il Console di Francia in Messina abbia tal specifico privilegio, egli non lo esibisce, né Noi abbiamo notizia, che vi sia, anzi più tosto il contrario si scorge cossi dalle leggi antichissime della Corte del Consolato del Mare, come da quelle antiche, e moderne dello scalo, e portofranco della stessa Città, e se tal volta è trascorsa qualche alterazione nella osservanza cogli ordini Vicereggj, che dal Console si citano, questo può dirsi un possessorio tollerato, ma non legittimo, perché li Viceré non possono comunicare giurisdizione in pregiudizio della Sovranità.

Estenderessimo Noi le ragioni, che escludono affatto quelle prodotte dal Console, ma come si trovano bastante e fondatamente spiegate nella menzionata consulta del Consultore Buglio, che con questa nostra umilissima, si accompagna, non giudichiamo ripeterle, onde siamo in sentimento che non fondando il Console di Francia colle scritture, e ragioni, che ha prodotto, competerle, né di esserle stato concesso l'uso della pretesa giurisdizione, non possa questa accordarglisi, e che l'exequatur della sua patente di Console in Sicilia, debba sussistere nella maniera, che gl'è stato dalla M.V. concesso a tenore della determinazione del fu Viceré Duca di Usseda. E questo, è quanto tocca al ponto della pretesa giurisdizione in Sicilia.

Passando poi a quella di questo Regno di Napoli, secondo le notizie, che abbiamo diligenziato, troviamo, che il Console di Francia, nemmeno in questo Regno tenga l'uso di giurisdizione contenziosa, né di formar tribunale o corte, o fare assessore, o ufficiali, ma che solo da V.M. si destina un ministro dell'ordine supremo in qualità di delegato di V.M., il quale esamina, e giudica le differenze, che insorgono fra li Nazionali Francesi, o dove questi sono rei, lo che niente pregiudica al Diritto della Soprana Regalia di V.M., mentre la giurisdizione, che usa questo Ministro De-

legato gli viene comunicata dalla M.V., e come tale questa giurisdizione non è del Console, ma è di V.M., senza che giammai in questo Regno s'abbia preteso contrario.

Ed in questo proposito avendo Noi attentamente letto e considerato la copia dell'ufficio passato dall'Ambasciadore di Francia sopra l'attual differenza, che pende, ed è introdotta nel Sagro Consiglio di Santa Chiara tra li Negozianti francesi Darrant, e Grenel residenti in questa Città; con li Negozianti inglesi Suimert, e Lerners residenti in Venezia, niente troviamo di nuovo, e di fondato, che possa giustificare l'uso della pretesa giurisdizione nel Console, ed il Consultore don Francesco Nicoli, nella cui Ruota si sta agitando questa dipendenza ci ha comunicato l'insussistenza delle ragioni, con le quali non ha lasciato il Console di pretendere la cognizione del negozio, e non sono state dal Consiglio ammesse.

Ciò è quanto abbiamo l'onore di umiliare alla Suprema Intelligenza di V.M.

59c [1736/02/17] [Matteo de Ferrante]

Egli è fuori di questione, che i Consoli, i quali da' Monarchi, o dalle Republiche straniere, giusta 'l costume introdotto, sono ormai due secoli, prima nella Francia, e propriamente nella città di Tolosa, ne' tempi di Errico Secondo, ed in quella di Parigi, sotto il Dominio di Carlo Nono, ed indi negl'altri Regni, e città principali d'Europa, s'inviano a risedere, o in questo, o in altri Regni, e Republiche, non han carattere di Ministri Publici, o di Rappresentanti la Persona del lor Sovrano, ma appena quello di Protettori, e qualche volta di Giodici de' soli Mercadanti della lor Nazione. Onde è ch'ordinariamente eglino s'eliggono del ceto de' Mercadanti istessi, e ne' luoghi, ove vanno a permanere, esercitano pure la mercatura. Così senza ricorrere a' Scrittori Legali, o ad altri Istorici, l'attestano de' Francesi 'l moderno Wicquefort¹, appò di cui leggesi, ch'avendo negl'anni addietro li Stati d'Olanda preteso, che 'l lor Console residente nella città di Genova dovesse esser trattato come Ministro Publico, quel Senato ad essi scrisse, che giammai avrebbonlo con sì fatto carattere riconosciuto; e che tutto quello, che potean essi desiderare, si era 'l godimento passivo, e non attivo (notinsi di grazia queste parole) de' dritti, e de' privilegij, che 'l costume de' luoghi suol accordare a questa specie d'impiego². E degl'Olandesi, il modernissimo Bynkershoek tradotto dal latino nell'idioma francese da Monseur Jean Barbeyrac³.

¹ *Traité, du Ambassadeur, et ses Fonctions* part. 1, section 5 ivi, Mais non comme Ministres publics. E poco più appresso: les Consuls ne sont, que des Mercands, qui avec leur charge de Juge des differends, qui peurent naistre entre ceux de leur nation, ne laissent pas de faire leur trafic.

² Mais le Senat leur escrivit, qu'ils ne le reconnoissoient proint pour Ministre public: et que tout ce pu on pouroit desirer d'eux s'estoit la jouissance paisible des droit, et des privileges, que la constume attribué à cette sorte d'emplois.

³ *Traité du Juge competent des Ambassadeurs* chap. X ivi, et à dire le vrai ces Consuls ne sont autre chose, que des Protecteurs quelque fois Juges de Merchands de leur nation; d'ordinaire même ce ne sont, que des Merchands, que l'on envoie non pur représenter leur Prince aupres d'une autre Puis-

È altresì indubitato, che questi Consoli non godon punto de' privilegij, che trae seco il dritto delle Genti, sicome né pure sono esenti dalla giurisdizione del Sovrano del luogo, ove fan residenza, così in quanto al civile, come in quanto al criminale, ma ad essa, come ogn'altro Suddito, soggiacciono. Tanto vero, ch'avendo alcune volte gli Stati Generali delle Provincie Unite preteso il contrario, questa lor pretesione dagli Scrittori tutti francesi, ed olandesi vien condannata, e negletta, sicome può riconoscersi appò i citati Wicquefort per altro acerrimo Difensore degli dritti degl'Ambasciatori⁴, e Bjnkershoek⁵.

Ella è pur Massima Costantissima, che i Consoli, de' quali trattamo, non possono né Regni, ove vanno a risiedere per stretto rigor di legge esercitar affatto giurisdizione alcuna nemmen tra' lor Nazionali, senza il mandato de' Sovrani de' Regni medesimi, i quali sono la Fonte, donde sorgono, ed a cui si rifondono in essi tutte le giurisdizioni, o di chi nel loro Real nome governa le città particolari, nelle quali egli no per avventura vanno a risiedere; e quando ottengono il mandato, all'ora esercitano la giurisdizione non già in nome del lor Sovrano, che gli ha creati, ma in nome della Maestà del Re di quel Regno, in cui fan permanenza. Tanto si ricava dalle leggi di questo Regno⁶; tanto ammoniscono gli Scrittori più sensati, e più gravi, come sono il rinomatissimo Matteo d'Afflitto⁷, don Garzia Mastrilli⁸, Ugo Grozio⁹, ed altri infiniti.

sance Sovraine, ma pour proteger les suiet de leur Prince en ce qui regarde le negoce, souvent aussi pour connoitre, et decider des differens, ch'il pourra, y avoir entr'eux au sujet de ces sortes d'affaires.

⁴ Loco citato, ivi, ne laissent pas de faire leur trafic, parla degli Consoli, et de estre sujets a la iustice du lieu de leur Residence, tan pour le civil, que pour le criminal: ce qui est incompatible avec la qualité de Ministre public.

⁵ Loco citato ivi, Je n'ignore pas que les Etats Generaux des Provincies unies ont quelque fois pretendü, que les Consuls dont il s'agit, jouissent des privileges du droit des Gens. Ma Wicquefort tout ardent Defenseur qu'il est d'ailleurs du droit des Ambassadeurs, condamne lui-même cette pretension, et consentant qu'on rende quelque honneur aux Consuls, il nié qu'ils aint aucune part aux privileges du droit des Gens, ou qu'ils soient exemts de la Jurisdiction du Souverain, chez qui ils risident, ni pour le criminel, ni pour le civil, qui est ce dont il s'agit maintenant.

⁶ Constit. Regni, cum satis tit. de official. reprobat.

⁷ In detta Constit. n° 8 ivi sexto not. ex tex. ivi, vel de mandato nostro, quod omne officium in hoc Regno concernens iurisdictionem contentiosam, vel voluntariam, dependet a Regia Maiestate: et sic nullus potest exercere aliquod officium concernens iurisdictionem, vel sit officium spectans ad collationem Regis sine mandato Regio, quia hoc est de Regalibus, ut in cap. 1 in verbo potestas creandorum Magistratum, quæ sint Regalia. Et ideo solitus sum dicere per istam Constitutionem, quod si aliquis Rex exterus, vel Civitas faciat Consulem inter suos homines habitantes in Regno, quod sine mandato Regis, ille Consul non potest exercere iurisdictionem virtute creationis suæ factæ a Domino extero, et diceretur tunc, quando cum mandato Regis exercet iurisdictionem, inter illos habere iurisdictionem a Rege huius Regni, et non ab extero.

⁸ Tractat. de Magistrat. lib. 3 cap. 4 n° 155 ivi, illud tamen advertendum est, quod Consules præditi, et si electi per Regem, vel Respublicas exteras, non possunt iurisdictionem exercere, nisi de mandato Gubernatoris illius loci, et tunc dicuntur ab eo habere iurisdictionem, et non ab extero creante.

⁹ De Jure Belli, et Pacis lib. 2 capit. 18 § 8 in fine.

Sicome è eziandio massima incontrastabile, che la giurisdizione, la quale ha soluto a questi Consoli concedersi, o con mandato de' Serenissimi Re di questo, e degl'altri Regni, ne' quali han risieduto, o colla tacita loro permissione passata quasi in costume, come vuole il Bynkershoek¹⁰, è stata sempre ristretta alle persone sole della Nazione loro, ed alle pure, e semplici cause civili di mercatura, e di mare, sicome con pareri concordi ce ne fan testimonianza gli scrittori tutti sovracitati, come a dire Afflitto¹¹ Mastrilli¹² Wicquefort¹³, e Bynkershoek¹⁴, e si ravvisa dalle patenti istesse, che i Consoli già detti han soluto, e sogliono spedire a pro de' Viceconsoli, che creano ne' luoghi particolari di questo Regno, nelle quali la facoltà d'amministrar giustizia sta ristretta a' loro soli Nazionali.

Presupposti ora questi principij, regole, e massime indubitate, assai chiaro si scerne, che le proposizioni fatte dal Signor Ambasciadore di Francia sul punto del litigio insorto tra la società di Darand, e Grenel negozianti francesi residenti in questa Capitale, e Suimert, e Leners negozianti inglesi residenti nella città di Venezia, de' quali i primi per ottener giustizia sono ricorsi alla Maestà del Re Nostro Signore, ed i secondi a Monsieur Devand, Console di Francia, affatto non reggono.

Non regge la prima, con cui egli dice, che questo affare è della natura appunto di quelli, la cui cognizione, secondo tutti i trattati di commercio conchiusi sin ora fra le Potenze d'Europa, sta specialmente attribuita a' Consoli delle Nazioni straniere, e però il procedere in esse si appartenga al Console di Francia, e non al tribunale, o al ministro destinato dal Re nostro Signore. Imperocché tra la Maestà del nostro Sovrano, e quella del Re Cristianissimo niun trattato sin ora si è stabilito, o conchiuso; e quando si volesse regolar l'affare coll'esempio di quel che in vigore de' trattati, e in questo, e negl'altri Regni stranieri, e specialmente nella Francia si è sin ora osservato, già si è veduto, e provato colle autorità tra gl'altri degli stessi scrittori francesi, che l'uso della giurisdizione permessa a' Consoli, si restringe alle sole controversie che nascon tra li Nazionali. Onde il volerla ora estendere alle liti, ed alle differenze, che sorgono tra Negozianti di Nazioni diverse, come sono i Francesi, ed Inglesi, è una novità, che si tenta dal Signor Ambasciadore, ripugnante, e contraria alli stabilimenti, ed a' costumi di tutta Europa, giusta le Testimonianza degli Scrittori allegati.

¹⁰ Chap. 15 § 4 fol. 161.

¹¹ Loco citato, ivi, inter illos habere Jurisdictionem.

¹² Loco citato, ivi, et hi Consules habent Jurisdictionem in causis eorum de natione.

¹³ Lib. 1 sect. 5 ivi, qui avec leur charge de Juge de des differens qui peuvent naistre entre ceux de leur nation.

¹⁴ Chap. X § 6 fol. 113 ivi ces Consuls ne sont autre chose, que des Proteuteur, quelque fois Iuge de Merchaurs de leur nation. Et chap. 15 § 4 n° 161 ivi, Car il semble avoir passé en coûtume, qu'on puisse exercer, dans les Etats même d'un autre Souverain la Jurisdiction civile, par rapport à des Etrangers comme nous voions, que font tous les iours les Consuls entre ceux de leur nation, qui ont quelque procès.

Non regge la seconda fatta forse per confermare la prima, con cui il Signor Ambasciadore aggiunge, ch' il Console di Francia ad istanza de' mentovati Negozianti inglesi, dopo ricevute le prove della mala fede de' Darand, e Grenel, ha già ordinato il sequestro degli effetti, e delle mercanzie della lor società. Mentre tant'è lontano, ch' un tal atto possa al Console somministrar ragione, o possesso, ch' anzi lo rende reo, e meritevole di pene giusta le leggi di questo Regno: essendo stato un vero attentato commesso da chi non avea affatto la giurisdizione, e potestà necessaria.

Molto meno regge la terza, con cui il Signor Ambasciadore afferma, che questo affare non può esaminarsi, e decidere da un giudice, ancorché delegato, non solendo questi esaminare, e decidere, se non se le differenze, che succedono tra Forastieri, e Naturali del Paese, e spettando la cognizione, e decisione degl' affari di commercio tra Forastieri al Console della lor Nazione. Imperocché appunto per simiglianti cause tra Forestieri, e Forestieri di varie Nazioni, e tra Forestieri, e Naturali del Paese ha soluto sin ora il Governo di questo Regno accordare, e destinare i Delegati ed infinite sono state le contese tra i Delegati dell' una, e dell' altra Nazione circa il procedere ch' entrambi han tal volta preteso, senza che in essi vi si sieno mai intromessi i Consoli, sicome posson attestarlo tutti gl' Attuarij, ch' han tali cause attitate.

Dell' istessa vaglia è la quarta proposizione del Signor Ambasciadore, con cui dà per assentato, che la Corte di Spagna non metta in disputa questo articolo, e questa facoltà ne' Consoli, e che se bene la Francia non tien trattato di commercio colla Maestà del Re di Napoli, nulladimeno sicome molte altre Potenze, che né pure n' hanno colla Francia, non lasciano per questo di far osservare ne' loro Stati ciò che fu stipulato per beneficio del commercio nell' anni 1648, e 1667, così né pure dee la Maestà del Re nostro Signore porre in dubbio, o negare al Console di Francia la facoltà, e giurisdizione, di cui si tratta; imperocché 'l Signor Ambasciadore assume per certa la proposizione appunto, che si questiona, e suppone veri quei fatti, che non son tali. Donde di grazia egli ricava, che la Corte di Spagna non mette in disputa l' Articolo che attribuisce a' Consoli la cognizione della causa, di cui ora si tratta? Gl' Autori anche francesi, e modernissimi scrivono l' opposto, come si è veduto, e negano affatto a' Consoli la facoltà, ch' or si pretende. Ne' trattati specialmente dell' anno 1667, che abbiám noi inseriti nelle nostre prammatiche¹⁵ non sta accordato, anzi né pur nominato quest' articolo, né crediam, che sienvi altri trattati, giaché gli Scrittori, che trattano la materia, affatto non li nominano. La pratica, e l' osservanza in questo Regno certamente è stata, ed è contraria. Adunque è chiaro, che 'l Signor Ambasciadore vuol prendere una briga, che non ha ombra d' appoggio.

Così ancora punto non giova al suo intento ciò che in quinto luogo soggiunge, che nelle patenti spedite a favore di Monseur Devand sta dichiarato, che debba egli godere di tutte le prerogative, e dritti della sua carica goduti da' suoi predecessori, e che tali patenti sono state autorizzate dall' exequatur accordatole da S.M., poiché

¹⁵ Pragmat. V tit. de expuls. Gallorum.

non avendo né lui, né i suoi predecessori avuta mai questa facoltà, e prerogativa, ch'or si presume, nulla a riguardo d'essa li è venuta a concedere la Maestà del Re nostro Signore.

L'ultima proposizione, che fa poi il Signor Ambasciadore è in vero la più esorbitante, e pregiudiziale a' dritti di S.M. Propone egli, che si lasci fermo il sequestro fatto dal Console sopra i beni della Società di Darand, e Grenel, e si mandin le parti a litigare in un qualche tribunale dell'Ammiralità di Francia, la cui sentenza definitiva poscia si esegua.

Ma chi non sa, che non si può declinare la giurisdizione del Re nostro Signore, ch'è 'l Padrone di questo Regno, e del Territorio in conseguenza, in cui sta sita la robba, sulla quale si litiga, sicome avverte tra gl'altri 'l dottissimo Orazio Montano¹⁶ e tanto più nella causa presente, la qual trovasi già delegata, o commessa da S.M. al primo tribunale di questo suo Regno, ch'è il Consiglio di Santa Chiara. Donde senza un gran motivo di Stato, almeno per ragion d'onestà non lice alla M.S. d'avocarla¹⁷, e chi in fine ignora, che le sentenze de' magistrati d'altri Regni, ancorché soggetti al dominio del nostro Invittissimo Sovrano, non si eseguono in questo Regno alla cieca, senza l'implorazione del braccio di questi magistrati, come vorrebbe, e propone il signor Ambasciadore; il qual braccio non s'impartisce senza pria almen sommariamente esaminare i meriti, e la giustizia della causa, sicome si desume dal *Texto Civile*¹⁸, e l'ammoniscono tutti gli Scrittori¹⁹.

Troppo adunque è manifesto, che 'l Signor Ambasciadore pretende cose non mai per l'addietro pretese, o osservate, e contrarie a' costumi, ed a' stabilimenti, e di questo, e degl'altri Regni stranieri; e sempre più chiaro rimane, che la cognizione della causa, di cui si tratta, come vertente non già tra persone dell'istessa Nazione di Francia, ma tra Francesi, ed Inglesi, non può affatto spettare al Console di Francia, ma s'appartiene a' magistrati di questa Capitale, a' quali per tanto usando S.M. di sua innata Giustizia l'ha rimessa.

59d 1736/02/29 Real Camera di Santa Chiara

S.R.M. / Signore

Si è degnata la M.V. per Segretaria di Stato in data de' 23 del corrente di far rimettere in questa sua Camera di Santa Chiara l'inchiuso memoriale del Console di Francia don Francesco Devant, accompagnato con altre scritture in difesa della giurisdizione, ch'Egli pretende appartenersi come a Console di Francia in questo, e nel Regno di Sicilia con due rappresentazioni informative del consultore Provinciale di

¹⁶ De Regalibus in prelude. pag. 17 n° 14.

¹⁷ Autentica qua in Prov.^a cod. ubi de Crimine agi oporteat, Rebuf. de Avocat. quest. 6. n° 57, Bellug. in spec. Principum rubr. 23, vers. sed pone n° 7; Tappia decis. p.^{ma} n° 12.

¹⁸ Leg. a Divo Pio § si super rebus ff. de re iudicat.

¹⁹ Rulan. a Valle cons. 37 lib. p.^{mo}, Sanfel. decis. 298, Merlin. lib. 2, Capit. 98, Rosa consult. 4 per totam, ed altri innumerabili.

Sicilia don Carlo Onofrio Buglio con varj documenti toccanti all'assunto; com'è ziancio copia del risultato della conferenza tenutasi con don Giuseppe Gioacchino di Monteallegre consigliere, e segretario di Stato della M.V. dall'Ambasciadore di Francia su 'l litigio pendente nel Sacro Consiglio tra' Mercadanti Francesi Davant, e Grenel qui residenti con i Negozianti Inglesi dimoranti in Venezia Suimert, e Cerners con una scrittura in risposta alla pretenzione dell'Ambasciadore, affinché il tutto si fosse esaminato in questa Camera, e dalla medema umiliato alla M.V. il suo parere.

In adempimento del cui sovrano comandamento, ha questa Real Camera con tutta la più seria riflessione considerato l'enunciate scritte, quali tutte qui inchiusse le rimette, e non ha in esse, che aggiungere, o togliere, poiché la materia sta largamente, e dottamente esaminata da' Ministri, che han consultato; né può questa Real Camera lasciar d'uniformarsi, stimando superfluo il ridir ora tutto ciò, che si esprime nell'acchiusse consulte, poiché è indubitabile, che la carica de' Consoli, i quali si destinano da' Principi, e Potenze straniere ne' luoghi de' domini di altro Principe non porti seco alcun carattere, né figura di publico Rappresentante, né di Magistrato, né di Giurisdizione, se non quanta il Principe del luogo gliel'accorda per la reciproca corrispondenza, e per agevolamento del commercio; ed in tal forma tai Consoli entrano, come Protettori, ad accomodare amichevolmente le liti, e differenze, che tra coloro della sola lor Nazione accadono, i quali se si gravano, e si richiamino, appartiene la cognizione o al Delegato, se vi sia, o al Magistrato locale; non avendo il Console giurisdizione coattiva, né autorità di far decreti, prender informazioni, ordinar carcerazioni, e sequestri. Si concedono loro da' proprj Principi le lettere patentali, le quali non possano aver la loro esecuzione, se non sono approvate, ed esecutoriate dal Principe del luogo; e perciò non godono il dritto delle genti, e questa protezione si stende sol tanto, quanto basta, che altri sappiano, che quel tal Console sia destinato agl'interessi tra Nazionali, e Nazionali, del resto sono sottoposti al Principe del luogo, e non se li fan godere neppure minime franchiggie personali, mentre restano sottoposti alla giustizia del luogo sì criminale, come civile. Ben vero però, che per certa reciproca convenienza i Principi li accordano alle volte alcune immunità, come di farli franchi di certa specie de' dazj, il che per altro non accade indistintamente, ma solo per quei, che ne tengono privilegio espresso, o ne sono in possesso per antica consuetudine, ed a maggior ragione non possano tai cose pretendere i loro Viceconsoli, che dagli stessi Consoli vengono destinati per le Provincie, dove così è stato solito; tanto vero, che a tal riguardo si è concesso loro un Regio Ministro per Delegato, il quale proceda nelle loro cause, senza di cui procederebbe qui la Gran Corte della Vicaria, e gli altri giudici locali; né mancano esempj d'esercizio di giurisdizione anco con arresti in casa eseguiti in Persone de' Consoli, quantunque non Sudditi, o di visite fatte dalla famiglia della Corte nelle loro case per motivo de' contrabandi, o per qualche altra cagione; ma quantunque ciò sia stabilito per dritto, la pratica nulla di meno ci ha fatto vedere, che a' Consoli si

è usato qualche riguardo, e ciò particolarmente è nato dall'abuso introdotto da pochi anni di tenere i Consoli su' portoni delle loro abitazioni le Armi de' lor Sovrani, per la dovuta venerazione de' quali è nata una certa giusta ripugnanza di por mano sopra le lor Persone, o sopra le loro case, del quale abuso sono venuti poi essi a pretendere una certa specie d'immunità.

Ma queste cose, o parte di esse già sono chiaramente espresse nell'inchieste consulte in altri sensi, e con altre riflessioni; ma perché l'Ambasciador di Francia nella sua memoria par, che faccia tutto il suo appoggio ne' trattati di commercio per sostenere la nuova intrapresa, pregiudiziale alli deritti di questo Principato, ed alla sovranità di V.M., giacché pretende in questo Regno, ch'è del pieno, libero, ed assoluto dominio della M.V., ch'altri possa esercitar giurisdizione, senza che dalla medema n'abbia concessione, e sebbene nella risposta a detta memoria si dica, che nessuno trattato tra la M.V., e la Francia si sia stabilito, o conchiuso, non di meno, perché potrebbe a ciò replicarsi, che la M.V., come Rappresentante la persona del glorioso monarca delle Spagne Filippo V suo degnissimo Padre, che l'ha ceduto questo Regno, debba osservare li trattati di pace conchiusi, e stabiliti colla Spagna; perciò stima questa Real Camera farle presente, che tanto è lontano, che li trattati di Pace, e di Commercio favoriscono la pretenzione dell'Ambasciadore, che maggiormente la fanno riconoscer vana, ed insussistente. E per adempier ciò umilia alla M.V. la notizia, che li trattati di commercio furono prima stabiliti, e concordati tra li Monarchi delle Spagne, e li Re d'Inghilterra, e dopo colle Paci seguite in appresso furono convenuti, ed accordati anco colla Francia, ed ebbero principio nell'anno 1645; che dalla gloriosa memoria del Re Filippo IV Re delle Spagne a' 19 marzo di detto anno per esecuzione de' trattati di Pace avuti col Re, e Regno d'Inghilterra con suo Real Privilegio concedé agl'Inglesi molte prerogative, ed immunità nel suo Regno dell'Andaluzia^A, però in quello nessuna facoltà, o giurisdizione si legge conceduta a' Consoli, o ad altra persona deputata, o deputanda dagl'Inglesi; anzi dall'istesso Privilegio si deduce, e si ricava tutto l'opposto, mentre li concede un Giudice conservatore, il quale non solo avesse avuto ad aver commissione per l'esecuzione, e cumplimiento di tutte le grazie, esenzioni, ed immunità, che se le concedevano coll'avvisa-

^A Y para que en todo tiempo esta merzed os sea cierta, y segura, ayais de tener un Juez Conservador para la Andaluzia, principalmente para las dichas Ciudades de Sevilla, Málaga, y Cádiz, y Sanlúcar de Barradema, a quién yo haya de dar comisión bastante para la guardia, y cumplimiento de los dichos Privilegios, libertades, y exempciones, el qual haya de apremiar, y compeler a todas, y qualesquier personas de qualquier suerte, y calidad que sean, que tocaren a la dicha Nación, assí aquellas en que fueren reos convenidos, como en las que fueren actores, aunque las personas que los convinieren, y que de ellos fueren convenidos tengan qualesquier Juezes privativos, assí por assiento, o contracto que hayan hecho, como por preheminencia, o inmunidad, que tengan porque de las dichas causas solo ha de conocer primitivamente el dicho Juez Conservador, y no otro Juez, ni Tribunal alguno, aunque sea por vía de excesso, ni injusticia notoria, o en otra qualquier manera, y forma; y el dicho Juez Conservador por ahora lo sea el Doctor Don Francisco de Vergara, Juez de la mi Audiencia de los Grados de la Ciudad de Sevilla.

to privilegio, ma anche che il medemo Giudice conservatore avesse dovuto far giustizia, e conoscere delle cause, e dipendenze degl'Inglesi, cossì se fussero rei, come se fussero attori, non ostante, che quelli, che convenissero gl'Inglesi, o fussero da questi convenuti avessero special giudice, o sia per privilegio, o sia per contratto, o per qualsivoglia preminenza, mentre la cognizione di dette cause privatamente fu rimessa al detto Giudice conservatore, il quale nell'istesso privilegio fu eletto dal Re Filippo IV, e fu don Francesco Vergara Giudice dell'Audienza de los Grados della Città di Sevilla, ed in mancanza di questo si riservò l'elezione delli successori, e similmente si stabilì, che dalle giudicature del Giudice conservatore potesse solo appellare al Supremo Consiglio, e non ad altro tribunale.

Questo privilegio del Re Filippo IV de' 19 marzo 1645 fu confermato con altro dell'istesso Monarca sotto la data de' 26 giugno dell'istesso anno^B, e con parole più ampie, e clausole più pregnanti si concede la facultà, e l'autorità al Giudice conservatore eletto di procedere, e far giustizia in tutte le cause, e controversie degl'Inglesi, così civili come criminali, tanto se questi fussero attori, quanto se fussero rei, senza che in quelle possa ingerirsi qualunque giudice, magistrato, o tribunale per supremo che fosse, ordinando, che la cognizione di tutte le suddette cause, e controversie privatamente si appartenesse al Giudice conservatore.

Ed avendo l'istesso Filippo IV nelli 9 di novembre del medemo anno 1645 con altro suo privilegio concesso agl'Inglesi alcune altre immunità, esenzioni, e prerogative di nuovo conferma il Giudice conservatore^C, e gliel'amplia in tutte le città, e

^B Y una de las condiciones con que les hize esta merzed, fue que les havia de nombrar, y conceder un Juez Conservador, para la Andaluzia, principalmente para las dichas dos Ciudades, y Sanlúcar de Barrameda, a quien se haya de dar promission bastante para la guarda, y cumplimiento de los dichos Privilegios, libertades, y exempciones: el qual pueda conocer de todas las causas civiles, y criminales en que fueren reos convenidos, que contra ellos se intentaren; y ante él ayan de passar qualesquier pleitos, y causas, que tocaren a los dichos Ingleses, o a otras qualesquier personas de qualesquier calidad que sean, assí aquellos en que fueren reos convenidos, como en los que fueren actores, aunque las personas, que los convenieren, y que de ellos fueren convenidos, tengan qualesquier Juezes privativos, assí por asiento, o contrato que hayan hecho, como por preeminencia, o inmunidad, que tengan: por que de las dichas causas solo ha de conocer privatamente el dicho Juez Conservador, y no otro Juez, ni Tribunal alguno, aunque sea por vía de exceso, o en otra qualquier forma, y manera. Y que para los negocios, y pleytos que se ofrecieren en las dichas Ciudades de Cádiz, y Málaga, y en Sanlúcar, haya de subdelegar su comission en la persona que por la dicha Nación se le propusiere, para que las substancie, hasta la conclusion, y las remita para determinarlas: y de lo que el dicho Juez determinare, se ha de apelar para el mi Consejo, y no para otro Tribunal alguno.

^C Y para que todo ello sea cierto, y seguro mando al Regente y Juezes de Audiencia de Grados de la dicha Ciudad de Sevilla, y Algades de la Quadra de ella, y a mi asistente de la dicha Ciudad y a su Lugarteniente en el dicho officio, y a los demás Juezes, y Justicias de ella, y de otras qualesquier Ciudades, Villas, y Lugares de mis Reynos, y Señorías de la Corona de Castilla; a quien principal o incidentalmente tocare todo lo a qui contenido, que todas las causas que estubieren pendientes, en que vosotros fueredes reos, siendo de las calidades en esta mi Carta declarados, provean, y den orden se remitan luego a el Juez Conservador, que os tengo nombrado, en el estado que estubieren, aunque se hayan empezado antes, o después de la dicha Provisión de 19 de marzo de este año.

luoghi de' suoi Regni della Corona di Castiglia, quando prima era ristretto al solo Regno dell'Andaluzia, ed ordina, che tutte le cause anco pendenti innanzi ad altri giudici dovessero rimettersi, e conoscersi dal Giudice conservatore degl'Inglesi.

Tutti questi privilegj conceduti dalla gloriosa memoria del Re Filippo IV agl'Inglesi nella Pace, e confederazione seguita tra la Corona di Spagna, e quella d'Inghilterra a' 23 maggio 1667 col capitolo 9 di detta Pace, non solo furono confermati, ma si disse, che quelli fossero parte del Trattato della Pace conchiusa tra le due Corone, e che li detti privilegj, e cedole in quanto alla loro intiera sostanza si trasferissero al corpo degli articoli di detta Pace in favor di tutti i sudditi della Gran Bretagna, che risiedono, e trattano in qualsivoglia parte de' dominij della Maestà Cattolica.

Riconoscendosi dunque da tali privilegj, e dall'accennato capitolo 9, che la cognizione di tutte le controversie, o siano civili, o criminali, o siano attori, o siano rei gl'Inglesi, sta concesso al Giudice conservatore eligendo da ciascun Principe ne' suoi dominj, resta dalli medemi esclusa la pretenzione di poter i Consoli esercitar giurisdizione nelle dipendenze tra Nazionali, ed altri esteri, giacché si vede concessa privatamente al Giudice conservatore, eligendo da ciascun Principe nel suo dominio.

Ciocché resta confermato dagli altri capitoli dell'accennata Pace dell'anno 1667, ne' quali parlandosi de' Consoli, a' medesimi altro non si concede, se non che di poter godere di quell'istessa autorità, che gode ogn'altro Console nelli Dominij di Spagna, ed Inghilterra, come si vede dal capitolo 27^D, e solamente in caso di morte di qualche Nazionale senza testamento, si dà facoltà al Console di poter inventariare le robbe, e scritture del morto, e di consignarle in potere di due, o tre mercanti eligendi dal medesimo Console conforme si riconosce dal capitolo 34^E.

Ma perché tutto lo studio, e tutta l'applicazione si pose nella Pace del 1667 in istabilire, e facilitare il commercio, e togliere tutte quelle cose, che potevano impedirlo, e frastornarlo, essendosi considerato, che giugnendo alcun bastimento in qualche luogo, potrebbero nascere controversie tra li Capitani, Ufficiali, e Marinari della nave, e volendosi sopra di quella introdurre lite, e controversia nel luogo, dove approdasse, si sarebbe interrotto il traffico, e si sarebbe sospesa la navigazione per

^D Cap. XXVII. Che il Console per l'avvenire risiederà in alcuno delli dominij del Re di Spagna per l'assistenza, e protezione delli sudditi del Re della Gran Brettagna, e quello così nominato tenerà, ed eserciterà l'istesso potere ed autorità, nell'esecuzione della sua carica con altro qualsivoglia Console abbia tenuto nelli dominij del detto Re, e della medema maniera li Consoli di Spagna, che risiederanno nelli Regni d'Inghilterra goderanno della medema autorità, che li Consoli di qualsivoglia Nazione abbiano tenuto in detto Regno.

^E Cap. XXXIV. Che li beni, et haziende delli sudditi del Re della Gran Brettagna, che moriranno senza far testamento nelli Dominij del Re di Spagna, saranno inventariati con loro scritture, scritti, e libri di conto per il Console, o altro Ministro publico del Re della Gran Brettagna, e posto in mano di due, o tre Mercanti, che saranno nominati per il detto Console, o Ministro Publico, acciò lo conservi per li proprietarj, e creditori, e che né la Cruzada, né altra giudicatura alcuna si ha da interponere in esso, et in simile caso si procederà reciprocamente con li Vassalli del Re di Spagna in Inghilterra.

vedere l'esito della lite; perciò in questo solo caso si stabilì, e si convenne che il Console potesse comporle, ma nel caso, che le parti non volessero soggiacere all'arbitrio del Console, potesse quella parte, che non vorrà accettarlo appellare alla giustizia ordinaria della parte, ove sarà suddito, come si riconosce dal capitolo 19 di detta Pace^F, dalle quali parole manifestamente si riconosce, che non si pensò di dare mai la minima autorità, o giurisdizione al Console, nemmeno nelle cause tra Nazionali, e Nazionali, ma unicamente nel caso di lite, o controversia tra il Capitano, Ufficiali, e Marinari della nave approdata in qualche porto, per evitar ogni trattenimento, o sia impedimento da poter viaggiare la nave, si stabilì, che non potessero tra di loro litigare, ma dovessero rimettersi all'arbitrio del Console, al quale non volendo stare, dovessero ricorrere alla giustizia di quel luogo, ove fossero sudditi.

Quel che fu concesso, ed accordato dalla Spagna a' sudditi della Corona d'Inghilterra cogli accennati dispacci, venne ancora accordato a' Francesi nella Pace de' Pirenei, che seguì nel 1659, in vigor della quale si stabilì, che i sudditi delle due Corone Cattolica, e Cristianissima dovessero ne' rispettivi dominj goder delle medesime prerogative, immunità, e privilegj, di cui gl'Inglesi godeano, siccome si osserva dal capitolo 6 trascritto nella prammatica 5 de exp. Gall., e cogli trattati susseguenti delle Paci di Aix la Chappelle, e di Nimega, seguite nel 1676, e 1678 registrate nella detta prammatica 5, e tutto ciò più ampiamente si convenne, eziandio abbracciando ciocché nell'ampio, e solenne Trattato già riferito di Madrid del 1669 col Re Britannico erasi conchiuso, là onde non avendo altro titolo, né maggior ragione i Sudditi francesi, se non quella, che lor nasce da privilegj accordati agl'Inglesi, se questi, come abbiám divisato non mai alla giurisdizione de' loro Consoli si sono sottoposti, ma semplicemente un Regio Ministro del Sovrano del luogo, ove dimorano per conservatore, che qui chiamasi delegato, per giudice privativo di tutte le loro cause hanno in quei trattati ottenuto, ed ai Consoli non è rimasto, che l'arbitramento amichevole fra Nazionali sottoposti alla revisione de' magistrati della Patria, quando si tratti di soldi, e salarj, per cui sorga disputa tra capitani, e marinari, essendo di passaggio; non sa comprendersi, come ora il Console di Francia imprenda simile novità di voler qui esercitar giurisdizione contenziosa, anche, ove abbiano interesse altri stranieri, e l'Ambasciadore l'appoggi, e lo sostenga.

E ciò è tanto vero, che nemmeno nelle patenti, che da' Sovrani a' loro Consoli

^F Cap. XIX. Che li Capitani, Officiali, e Marinari delle Navi delli Popoli, e Sudditi dell'una, e dell'altra parte non possano armare lite, cominciare azione, né causare molestia, danno, o pregiudizio a loro proprie navi, Capitani, Officiali, o marinari nelli rispettivi Regni, Dominij, Terre, Paesi, e Luochi per loro gaggi, salarj, né altro nessuno pretesto, né si pongano, né saranno ricevuti con pretesto, o colore qualsivoglia nel servizio, protezione reciprocamente delli detti Signori Re di Spagna, o della Gran Brettagna, o delle loro Armi, ma se alcuna controversia si offerisca fra Mercanti, e Maestri di navi, o fra Maestri, o Marinari, il componerli si lascia solo al Console della Nazione; ma di tal maniera, che chi non ostante non si sottometterà al suo arbitrio, possa appellare alla Giustizia ordinaria della parte, ove sarà Suddito.

si spediscono vedesi conceduta giurisdizione alcuna da esercitarsi sopra i Nazionali istessi, il che osservatosi nel tempo, che ha dovuto concedersi la necessaria licenza per potersi di quelle avvalere, ha dato qui campo a' magistrati, a' quali appartenea accordargliela d'interporre con la solita formalità il liceat, che ha dovuto sempre confermarsi a dirittura dal Sovrano attualmente Regnante, siccome si è ocularmente riconosciuto ora nelle patenti spedite dal Re Brittanico all'attual Console don Odoardo Hallen, e dal Re Cristianissimo agli antepassati Consoli, stante che l'altra spedita per questo Console attuale de Vant, non si è tenuta presente, perché non si è potuta aver nelle mani, ma probabilmente dee essere come quella de' passati Consoli; e se fusse stata diversa, qui non si sarebbe lasciata la cautela, o di non passarla, o di moderarla colle clausole opportune, quando la licenza di esercitar la carica gli si accordava, e forse appunto per serbare simile dovuta cautela da' magistrati di Sicilia si sono apposte le clausole restrittive, delle quali il Console, e l'Ambasciadore si dolgono.

Né vi è chi non sappia, che in questo Regno solamente i Delegati della Nazione così inglese, come francese sono stati quelli, che in tutte le cause tra Nazionali, e Nazionali, tra Nazionali, e Regnicoli, o altri Forastieri han proceduto in termini regolari di giustizia ad ogni atto estrinseco di giurisdizione, né giammai si è veduto, che i Consoli abbiano interposti decreti, prese informazioni, ordinate carcerazioni, e sequestri, o fatte altre simili procedure.

Stima perciò questa Real Camera, che la pretenzione del Console di Francia sia contraria alla ragione, a' trattati, ed all'osservanza, e che di sommo pregiudizio de' Regali dritti della M.V. sarebbe l'accordarli ciocché egli imprende, ma che solo quando gli si accordi il Delegato, a questo si appartenga la giurisdizione da esercitarla in nome della M.V., ed a lui niente altro debba rimaner permesso, se non il far le parti di difensor della sua Nazione, e d'amichevole compositore tra loro.

Ch'è quanto deve questa Real Camera in osservanza del sovrano ordine della M.V. umilmente rappresentarle.

60

Sugli espedienti proposti dal console di Spagna a Venezia per contrastare il contrabbando in esportazione dal Regno a Venezia.

| C | **illiceità / abusi degli ufficiali, contrabbando, export, procedure \ Venezia**

1736/03/02 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Comanda V.M. con suo veneratissimo Real Dispaccio de' 8 febrajo 1736 che la Giunta del Commercio esami, ed informi la M.V. dello che occorre sopra una rap-

presentazione* di don Gabriele Rombenchi Console di Spagna nella Repubblica di Venezia, diretta sotto il dì 26 gennajo del detto anno 1736 al Conte di Fuenclara, Ambasciadore di S.M. Cattolica in quella Dominante, qual rappresentazione in detto suo Real Dispaccio ci si acclude.

In esecuzione di cotesti sovrani comandi, nella Giunta tenuta a' 23 del passato mese di febrajo, si lesse ed esaminò la mentovata rappresentazione, ed uniformemente si conchiuse esser vero, e notissimo l'esposto dal Console di Spagna, cioè, che per opera e frode di alquanti controbandieri, e per l'intelligenza de' Doganieri, Officiali, e Ministri, che sono in partibus, caricandosi i bastimenti di varj generi di viveri, ed altre robe, per estrarli fuori Regno, se ne appalesi, e notifici la metà, e l'altra metà se n'occulti, per diminuire, e risparmiare il pagamento de' diritti alle dogane, e che molte volte in tempo di notte seguano interamente i caricamenti in controbandando, senza denunciar cosa alcuna, ed accioché non compaiano tai frodi, si studiano i controbandieri per mezzo de' corrispondenti, che hanno in Venezia, ottenere, che la notizia del numero de' bastimenti, del lor nome, e delle robe, le quali vengono, e son trasportate da questo Regno, e sue Provincie, non si pongano ne' fogli stampati di ciascuna settimana, con cui si trasmette l'avisò di tutto ciò alle piazze d'Italia; da' quali inconvenienti e disordini nascono due mali, uno della mancanza de' dovuti diritti all'Erario Regio, e l'altro della miseria di tanti Vassalli di V.M., i quali cauti nell'astenersi da' vietati controbandi, son costretti a vender le robe ai pochi controbandieri per vil prezzo, e con quelle dure leggi, che loro s'impongono, per non poter essi estrarle col pagamento de' dazj, atteso che fuori Regno non avrebbero la libertà di venderle a quel prezzo sì basso, con cui vendonsi da' controbandieri, che han defraudato i diritti.

Gli espedienti, e rimedj però, che per riparare a questi ben conosciuti disordini propone l'istesso Console nella sua rappresentazione, che qui acclusa a V.M. si rimette, non solamente non sono proprj e giovevoli, ma seco portano maggior danno e pregiudizio al commercio. E in fatti vorrebbe esso Console, che con Regio Editto si comandasse, che non possa partir dalle spiagge, e porti del Regno carico di qualsivoglia genere di mercatanzia, senza ricever prima dal Governadore di quel luogo, onde parte, una certificatoria, diretta al Console in Venezia, ove giunge, nella quale si dinotasse la quantità delle salme d'olio, delle cantara di mandorle, e d'altre tutte mercatanzie caricate, con obbligo a' Padroni e Capitani de' bastimenti, dover subito tal certificatoria presentare nel dì loro arrivo al Console, da cui si debba assistere alla vera ed esatta ispezione del detto carico, e formare un'altra certificatoria legalizzata con sua firma, e sigillo regio, per riportarla i sudetti Padroni e Capitani a quel Governadore, che abbia loro spedita la prima, acciò la possa riscontrare, e vedere se vi sia frode, o pur no; e in caso d'inosservanza di portare e riportare tali certificatorie, punirne con esemplari castighi i trasgressori, restando anche a peso del Console istesso di spedire in Napoli i mensuali, per sapersi distintamente il numero de' bastimenti, e loro carichi colà giunti, affinché così si pongano in maggior

soggezione i Negozianti. Soggiunge, che si potrebbero obbligare i Mercadanti rennicoli, che caricano a dare una mallevadoria, o sia sicurtà al sudetto Governadore di ducati 300 di Regno per ogni salme 100 che caricano, ch'è la metà in circa del dazio, e di ducati 75 di Regno per ogni 100 cantara di mandorle, e così rispettivamente per la loro rata in ciascheduna mercatanzia, da non esser cassata ed abolita la mallevadoria sudetta, se non presentata la detta certificatoria, da cui si possa conoscere, corrispondere a dovere la caricazione col discarico.

Questi espedienti, e rimedj certamente non son nuovi, poichè prima a quest'effetto si praticavano i responsali, i quali sono ormai aboliti, né più si spediscono, come quelli, che non portavano niun utile, ma accrescevano maggiormente i controbandi, e perciò tali espedienti, e rimedj non giovano, né son proprj, come si è detto, né tolgono di mezzo le rappresentate frodi, ed occultazioni, che molti, che estraggono commetter potrebbero, e commettono nella dimidiata rivela delle robe da estrarsi; potendo con secreti regali, e subornazioni corrompere la fede e del Governadore in Regno, da cui ottener si dovrebbe la certificatoria, e del Console delle Parti straniere, a cui dovrebbe quella presentarsi, per effettuar la rivela a lor piacere; tal che si aprirebbe così una strada più facile a' controbbandieri di eseguire i loro ingiusti, e vietati disegni con picciolo interesse, ma con maggior sicurezza. Quel che però porta maggior male si è, che quando con puntualità, e senza gli accennati probabilissimi sospetti si potessero detti espedienti, e rimedj praticare, si caricherebbe di nuovi dazj e tributi la negoziazione, mentre per conseguire tali certificatorie, e dar tali mallevatorie verrebbero a gravarsi i Mercadanti, ed altri estraenti di nuovi, spessi, e non piccioli pagamenti, quali in ogni tempo si è pensato per buon governo, e per la maggiore ampliazion del commercio, quanto più si è potuto, restringere, e diminuire, acciò ognuno s'invogliasse al commerciare, senza il peso di soggiacere a tanti dispendj, ed all'indiscrezione ed avarizia di tanti ufficiali, che riscuotono tanti diversi diritti.

Supposto ciò si degnerà la M.V. sapere, che la Giunta nel tempo istesso, che rappresenterà a V.M. il modo, con cui potrà degnarsi restringere il numero degli ufficiali, e riformare le tariffe, che son le cose, a cui di presente con ogni cura e attenzione si sta meditando in servizio di V.M. ed utile de' suoi fedelissimi Vassalli per lo stabilimento, e floridezza del commercio, si proporranno ancora gli espedienti efficaci per l'estirpazione di questi disordini, e inconvenienti, esposti in detta rappresentazione del Console di Spagna, atteso il restringimento degli ufficiali, e la riforma delle tariffe debbono indispensabilmente andare uniti, e collegati colli sudetti espedienti, né l'uno si può determinare senza l'altro, perché altrimenti partorirebbe confusione. In tanto affinché questi disordini ed inconvenienti non restino impuniti, e prendano maggior piede, fin tanto, che dalla Giunta non si proporranno i sudetti espedienti, potrà V.M. degnarsi d'avanzar la notizia di tali disordini, ed inconvenienti al suo Intendente don Giovanni Brancaccio, incaricandogli fortemente che pendente la provvidenza da darsi dalla M.V. con gli ordini opportuni su questa materia,

faccia con ogni accortezza invigilare a fin d'impedire vigorosamente questa specie di controbbandi, che si additano in detta rappresentazione del Console di Spagna, che è quanto stimiamo con ogni umile rassegnazione esporre sotto gli occhi di V.M.

10 marzo 1736 «Como parece».

61

Sui criteri di localizzazione, sugli interessi concorrenti e sulle opposizioni che il Governo deve considerare per introdurre *una fonderia per la fabrica de fucili*.

| I | localizzazione / domanda pubblica, risorse \\ armi, legname

1736/03/03 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Si è degnata V.M. con suo veneratissimo biglietto per Segreteria di Stato de' 14 dicembre del prossimo scorso anno 1735 rimettere a questo Tribunale, e le due prime rappresentazioni fatte dal Conte di Balbasor, e dagl'Ingegneri don Simone Poulet, e don Giovanni Antonio Medrano sopra il punto se era conveniente di costruirsi nella Torre dell'Annunciata la fabrica delle canne de' fucili, che V.M. ha risoluto si facci in questo Regno; e le tre altre susseguentemente formate dalli medesimi Conte de Balbasor, ed Ingegneri sudetti, e dall'Ingegnere don Andrea de los Cobos intorno alle ricognizioni fatte per la scelta del luogo a proposito per detta fabrica, per la quale hanno i medesimi giudicato essere più proprio quello di Mola di Gaeta per li motivi, che adducono, con averne anco formato il piano, che assieme con detta relazione si accompagna; ed un memoriale delli Padri Olivetani di Castiglione di Gaeta sopra dell'assunto, e con ordine a questo Tribunale, che riconoscendole, ed esaminandole colle riflessioni, ed attenzione, che conviene, ed unendo tutte le notizie, che vi fussero in questa sua Regia Camera, e procurando l'altre necessarie toccante a sapere se in Mola di Gaeta vi sia bastante legname, viveri, e materiali, che si richiedono, e se li prezzi sono alti o bassi come ancora se stabilendosi ivi la fabrica dell'armi possa risaltarne alcun inconveniente, o danno; informi distintamente, e fondatamente con quello, che l'occorre, e sembra e colla maggior brevità passi poi subito la consulta coll'enunciate scritte al Sopraintendente don Giovanni Brancaccio a fine di ponerci 'l suo dittame.

Ed eseguendo questo Tribunale con ogni esattezza e diligenza li veneratissimi Sovrani Comandi della M.V. siamo inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio ad umilmente rappresentarle, che riconosciute in primo luogo tutte le cinque relazioni formate rispettivamente dal Conte don Francesco Balbasor Comandante interino dell'Artiglieria, e dagl'Ingegneri don Simone Poulet don Giovanni Antonio Medra-

no, e don Andrea de los Cobos; da quelle ricavasi, che i luoghi progettati per la fabrica de' fucili siano la Torre dell'Annunciata, il sito di Mola di Gaeta, il sito di Scaudi, e 'l sito di Trevisco, quantunque questi due ultimi vengano rigettati di comune sentimento da' sudetti Regij Ingegneri e solamente intorno a' due primi si ragiri la diversità di loro opinioni; sostenendo 'l Conte di Balbasor più proprio quello della Torre dell'Annunciata, e gl'Ingegneri Poulet, Medrano, e Cobos stimando migliore l'altro di Mola di Gaeta, che nemmeno si ributta da Balbasor, ma si promove 'l dubbio, che l'acqua dovendo servire per la fabrica dell'armi non possa restituirsi per il necessario uso, e bisogno de' molini, e de' territorij di quel paese.

Per le diligenze poi fatte da questo Tribunale s'è ricavato, che nell'anno 1706 a tempo del felicissimo Dominio della Maestà Cattolica del Re Filippo V essendosi dagl'Ingegneri francesi proposta una consimile officina s'esaminarono i luoghi di Vietri, Maiuri, Minuri Torre dell'Annunciata, Scaudi, Mola di Gaeta, Piano d'Arđani, Atripalda, Limatola, e Tiano; e perché in tutti s'incontrarono degl'inconvenienti, fu conchiuso di farsi la fabrica delle nude canne nelle ferriere di Stilo ove si lavorano li petrecci di guerra, concorrendovi l'abondanza dell'acque, il basso prezzo de' carboni, il tenue stipendio degl'operarij, e li viveri d'ogni sorte a buon prezzo; ed inoltre si stimò ancora luogo proporzionato quello della fonderia della Regia Darsena di questa Capitale, in cui facendosi venire mediante l'emissarij di fabrica porzione dell'acqua chiamata di Carmignano proveniente dalla città di S. Agata de' Goti si sarebbe con più accerto stabilita l'officina per detti fucili. E nell'anno 1712 volendo il Governo di quel tempo mettere in piedi una fonderia di cannoni di ferro, la di cui fabrica è simile a quella de' fucili, si esclusero parimente tutti li sudetti altri luoghi, e si stimò il migliore quello della Regia Darsena, a qual effetto si spedirono gl'ordini al Tribunale della Fortificazione di questa Città per l'acqua necessaria chiamata di Carmignano; e quantunque la sudetta officina non fu posta in opera, niente di meno tanto nella prima, quanto nella seconda volta ciò avvenne per altri accidenti, che si framischiaron non già per difetto del detto luogo che sempre fu considerato migliore degl'altri.

Coll'uso dell'istesse diligenze continuate s'è appurato che quantunque nelle vicinanze di Mola si possino avere i legnami, ed altri materiali; con tutto ciò manca il carbon dolce necessario per detta fabrica, il quale si dovrà fare colà condurre da altre parti colla spesa di circa un carlino più a cantaro sopra il prezzo che qui si compra, e che a riguardo de' viveri a riserba del basso prezzo del pesce, il costo di tutti gl'altri corrisponde a quello, che corre in questa Capitale; restando pur in piedi 'l dubbio promosso dal Conte Balbasor se dopo servita l'acqua, che ivi è per la fonderia possa rimettersi per l'uso de' territorij di quel paese, e de' molini de' Padri Olivetani di Castiglione, che ne han fatto il ricorso 'l qual dubbio non potrà dileguarsi se non dopo che se ne farà l'esperienza.

Non contento questo Tribunale delle sudette diligenze praticate, ha pur voluto sentire i pareri di quattro Regij Ingegneri del Paese, e di più periti, che sono stati don

†

DON JOSEPH JOACHIN DE MONTEALEGRE,
 Marqués de Salas, Cavallero del Orden de San-
 tiago, del Confexo de S. M. Cat., y su Secretario,
 Gentil hombre de Camara del Rey de las dos Sicilias,
 su Confexero de Estado, y su Secretario de Estado,
 y del Despacho, en las negociaciones de Estado, Guer-
 ra, y Marina.

*Seo quatro parte de este buceo el Capitan Fran.º Savarese
 jefe con su tartana armada de seis Cañones con veinte
 y cinco bombas fletada por el R.º servicio para cargar en la
 Torre de la Annunziata Teresierro Carranca de Polvera, para ir
 portarlos à la Plaza de Gaeta, y à las Tortaleuas de la Ciudad de Palermo
 Por tanto ordena y manda S. M. à todos los Comandantes,
 Oficiales, y Ministros de Justicia, y Guerra, y à los Coman-
 dantes de las Escuadras Navarimas no le pongan impedim.º alguno
 en su viage, ni le ocasionen el menor perjuicio, antes
 bien le den todo el favor, que necessitare, para dar cum-
 plim.º à la Comission, porque assi conviene al servicio
 de S. M. Dado en Napoles à 17 de Mayo de 1738.*

Joseph de Salas



n.º 1538 =

Fig. 4. Lasciapassare di Montealegre per il capitan Francesco Savarese, perché con la sua tartana armata di sei cannoni trasporti 600 cantara di polvere da Torre Annunziata alle piazze di Gaeta e Palermo, Napoli, 17 maggio 1738 [CRA 768 I/16].

Giuseppe Stendardo quell'istesso, che nel tempo del passato Governo intervenne, e maneggiò quest'affare, don Giovanni Battista Naclerio, don Domenico Antonio Vaccaro, e don Casimiro Vetromile, i quali tutti han stimato, che 'l luogo più proprio per la fabrica sudetta sarebbe o quello delle ferriere di Stilo, in cui concorrono tutti li requisiti, cioè a dire l'abbondanza dell'acqua, il dolce prezzo de' carboni, e de' viveri, ed anche dell'operarij, e successivamente quello della Darsena di questa Città, in cui concorrono gl'istessi requisiti, e l'altro assai considerevole di star sotto l'occhi del Conte di Balbasor; ma considerando questo Tribunale la gran distanza, che v'è da questa Capitale alle ferriere di Stilo non lo stima tanto a proposito, quanto all'accerto del Real Servizio li sembra quello di questa Regia Darsena. Onde quando V.M. si compiaccia di stabilire, che quivi si faccia si ripiglieranno i trattati fatti nell'anno 1712 colla Deputazione per aver l'acqua bastevole, e necessaria; e quando stimi altrimenti converrà fissare la fabrica sudetta in Mola di Gaeta, facendo però prima l'esperimento se l'acqua, ch'è colà dopo servita per l'uso dell'armi possa restituirsi all'uso de' molini, e de' territorij, che colà sono, ed i quali conviene, che s'irrigino acciò non manchi la solita fertilità, ed abbondanza nel paese, mentre in tutti gl'altri luoghi si considerano de' dubij gravissimi; ed in quello della Torre dell'Annunciata s'involverebbe il Regio Fisco di liti co' tanti interessati che vi sono in quell'acque.

62

Sul bastimento come *territorio di quel Sovrano, di cui tiene inalberata la bandiera* (caso Granell vs Sacco).

| C | istituzioni \ consoli, giurisdizione, navigazione

1736/03/03 Real Camera di Santa Chiara

In osservanza del Real comandamento della M.V. si è portato in questo di il Consiglier don Vincenzo d'Ipolito in questa Real Camera, ed ha distintamente nella medesima riferito la causa tra Gio. Pietro Granell francese, e Giambattista Sacco di Gibilterra, il primo de' quali vendé alcune mercanzie al secondo per ducati 4245 e grana 25, in conto del qual prezzo avendone ricevuti zecchini 510, per lo compimento aveasi riserbata espressamente l'ipoteca sopra le medesime, che s'imbarcarono sul pinco d'Andrea Denan francese per trasportarle in Patrasso con ispecial patto, che fossero andate in poter del Console di S.M. Cristianissima in detto luoco. Che le cennate mercanzie nuovamente qui eran capitate per non essersi colà trovate a vendere, e che ad istanza del suddetto Denan per lo suo nolo, e danni sofferti, e di Bartolommeo Calvi genovese, che le cennate mercanzie a lui fossero ipotecate, si fosse ordinata la loro vendita dal Console di Francia senza sentire il supplicante

Granell. Che questo era ricorso alla M.V., dalla quale si era rimesso il suo memoriale ed istromento al detto Consiglier Ipolito, affinché intese le parti avesse provveduto di giustizia. Ch'egli stimò d'ordinare, che le suddette mercanzie si annotassero, e si sequestrassero per cautela delle parti con doversi riporre in questa Regia Dogana, e stimò conveniente mandare lo scrivano della causa da questo Ambasciadore di Francia, cerziorandolo di tutto, acciocché gli avesse dato il permesso di poter eseguire tal ordine del sequestro di dette mercanzie esistenti su detto pinco, dal quale Ambasciadore erasi denegato il domandato permesso, ond'era di sentimento il detto Consiglier Ipolito, che si potea far sentire al menzionato Ambasciadore per mezzo del Console della Nazione, che desse il domandato permesso, o pure comandarsi dalla M.V. al detto Capitan Denan, che non parta dal porto senza prima scaricare le dette mercanzie, le quali vendendosi su del di loro prezzo potrà egli soddisfarsi del suo preteso nolo, e potrà farsi giustizia a' creditori.

Tanto ha riferito a voce esso Consiglier Ipolito, e tanto si riconosce eziandio dalla sua inchiusa relazione in iscritto, su la quale ha comandato la M.V. con biglietti per la sua Segreteria di Stato de' 24 e 29 del caduto mese il parere di questa Camera, la quale in adempimento di tal sovrano comando si dà l'onore di umilmente rappresentarle, che se le cennate mercanzie fossero esistenti in terra, nemmeno il Console francese potrebbe procedere in tal giudizio contenzioso, poich'egli non ha giurisdizione coattiva, ma è un semplice difensore della Nazione, ed un amichevole compositore delle liti tra' soli Nazionali, i quali se si gravano, e si richiamano, appartiene la cognizione della causa o al delegato, se vi sia, o al magistrato di Napoli, siccome su tal punto generale, e della di lui giurisdizione con altra piena relazione si è dato l'onore questa Camera d'umiliare a V.M. il suo sentimento [59d]. Quindi essendo il litigio presente tra un Francese, ed un Inglese, e volendo il Francese sperimentar le sue ragioni, de jure apparterebbe la cognizione di tal causa al delegato della Nazione inglese. Ma come che le suddette mercanzie non già sono in terra, ma sono sul pinco francese, esse si reputano come fossero in Francia, e non già in Napoli, perché si suppone, che quel bastimento sia territorio di quel Sovrano, di cui tiene inalberata la bandiera, e quantunque il mare, in cui risiede il pinco, sia della M.V., ad ogni modo quella circonferenza di mare occupata dalla detta nave dicesi del suo territorio secondo l'autorità de' nostri gravi Autori; perciò le navi straniere sono immuni, perché sono riputate come straniero territorio; oltre di che i bastimenti, qualora qui vengono di passaggio, dopo la rivela, non si può pretendere in giustizia di farli sbarcar la roba, e nemmeno a' bastimenti francesi, inglesi, ed olandesi si fa la visita per controbandi. Dalle quali cose ne deduce questa Real Camera, che non possa esercitarsi giurisdizione sul pinco francese, poichè da tal uso di giurisdizione ne sono nati per lo passato disturbi gravissimi, come nel 1729 nel porto di Civitavecchia avendo Michele Castruzzo Marinaio d'un bastimento napoletano d'Ischia ucciso un Turco della galea comandata dal Cavalier Guarnieri, gli Ufficiali della galea S. Domenico entrarono armati nel suddetto bastimento ove l'uccisore erasi rifugiato, e

l'estrassero con altri due Marinari, e li posero alla catena nella lor galea, mettendo anche in sequestro il bastimento, ma poi tralasciarono questo, e i due Marinari, ritenendosi il solo uccisore. Questo affare fu proposto nel fu Collaterale con l'intervento de' Capi de' Tribunali e dell'Avvocato fiscale de Ferrante, e si considerò, che la nave secondo Ugon Grozio si reputa come territorio di quel Principe, di cui è il padiglione, e che siccome nell'altrui territorio non può procedersi ad arresto, così nemmeno nell'altrui nave. Che le navi si paragonano a' palaggi degli Ambasciatori, e che quantunque i bastimenti mercantili sieno di picciola portata, doveano a riguardo della bandiera godere tutte le immunità accordate alla medesima, perché la immunità è conceduta alla bandiera, e non già alla specie del bastimento. Che si paragonavano eziandio alla statua del Principe, in cui godea l'immunità chiunque si rifugiava. Che la pratica de' nostri porti era di non visitarsi bastimento senza l'intervento del Console di quella Nazione. Che la immunità de' padiglioni era de jure gentium, e perciò religiosamente osservata da tutte le Nazioni, anche da' Turchi, che non ardiscono sopra una nave amica toccar ne' loro porti Cavalieri di Malta, né anche navi maltesi, quando fossero con la bandiera di Potenza amica. Si raccordò eziandio l'esempio avvenuto in tempo del glorioso dominio di S.M. Cattolica, che in Genova essendosi sopra una nave con la bandiera di Spagna arrestato un inquisito, si fece da qui tutto il fuoco, e si incaricò al Ministro di Spagna, che si unisse con quel di Francia per ottener la dovuta soddisfazione. Ch'essendosi in Terracina arrestato bastimento finalino con bandiera di Spagna per cagion di controbanda, il duca di Uxeda Ambasciadore in Roma non si contentò del rilascio, ma volle, che si fosse rimosso il Governador di Terracina. Che ne' nostri porti delinquendo un Marinaio francese sul suo bastimento, il Capitano della nave esercita giurisdizione, e se il delitto lo merita, l'appicca su la nave istessa, ciocché non si soffrirebbe, se la nave francese non si riputasse territorio del Re di Francia. Che la distinzione delle navi regie dalle mercantili riguardava solamente la varia formola de' saluti, ma che a tutti si dovea la immunità sì per le merci, come per le persone. Onde fu conchiuso dal Collaterale, e si eseguirono le represaglie qui a tutte le imbarcazioni pontificie; che poi a 11 ottobre del detto anno si tolse la sospensione del commercio con Roma, e gli ordini dati per le represaglie, poiché la Corte di Roma consegnò ne' confini di questo Regno il suddetto carcerato Michele Castruzzi.

Quindi in sequela delle divisate riflessioni, e fatti addivenuti non potendosi esercitar giurisdizione sul pinco francese, né pretendere da questo Ambasciadore un tal permesso, stima questa Real Camera che non debba, né possa seguire tal sequestro sul pinco, né impegnarsi in ciò l'autorità Reale, ma che il Consiglier Ipolito seguiti a procedere ne' termini di giustizia a riguardo delle persone, che sono in terra, e su dell'altre robe, se forse fossero esistenti in terra, e se per avventura quelle, che sono sul pinco, si sbarcassero in terra, poich'essendosi dal Console di Francia ordinata la lor vendita, per eseguirsi sarà di bisogno, che quelle si sbarchino, in tal caso facci stare il Consiglier Ipolito con la vigilanza, se tale sbarco succeda, e succedendo

proceda egli allora in esse a tutti quegli atti, che saranno ne' termini di giustizia; e se forse gli avverrà occasione di far sentire qualche cosa all'Ambasciadore, si astenga di fargliela sentire per mezzo dello scrivano della causa, non essendo proprio tal passo, ma lo rappresenti alla M.V., la quale si degnerà farla pervenire all'Ambasciadore per quei canali, che stimerà convenevoli.

63

Sul dubbio se si possa o meno procedere contro il console inglese che contrabbanda tabacco.

| C | illiceità / consoli, contrabbando, immunità \\ tabacco

1736/03/19 Brancaccio a Montealegre

Habiéndose sabido en la Superintendencia, que en la casa del Cónsul de Inglaterra había cantidad de tabacco de contrabando; se hizo la diligencia de embiarse una persona a tratar compra de dicho tabacco; como con efecto se compró una bote de quarenta libras de España, habiéndolo trahido en el lugar designado dos criados de librea de dicho Cónsul, asegurando, que habrían vendido muchísimos otros, y todo lo que se quería; y porque tenían orden mío de no proceder contra semejantes personas, las despedieron sin escandalizarlas; lo que debo participar a V.S. para ponerlo a la Real noticia, y mandarme, si quere, que se hiziesse otra diligencia de tratar la compra de otros botes, de cuya manera se podrán tomar las personas con el contrabando, lexos de la casa de dicho Cónsul, y saber donde está ascondida toda la porción; lo que no he querido ejecutar sin su Real permiso, y tan solamente he juzgado poner debajo su grande comprehensión, que los Cónsules de las Monarquías, y de las Repúblicas estrangeras, que residen en otro Reyno, no tienen carácter de Ministros Públicos, ni representan las Personas de sus Soberanos; mas tan solamente lo de Protectores, y alguna vez juezes de los Mercaderos de su nazió; por lo que no gozan los privilegios de traher consigo el derecho de las Gentes, como tampoco son esimidos de la jurisdizió del Soberano, en cuyo estado residen, así por el civil, como por el criminal, y esto viene comprobado por todos los Authores.

Habiéndome después informado de los exemplares de este Reyno, y Ciudad, he hallado, que en infinitos casos se ha exercido jurisdizió contra ellos, visitando sus casas por dependencias de contrabandos, y arresando sus criados; y según las circunstancias de los tiempos se ha procedido, o según las leyes, o dissimulando, como también se ha tolerado, y permitido el poner sobre las puertas las armas de sus Soberanos, y así se ha abstenido la justicia de registrar sus casas, y proceder contra sus familiares, y con recados cortesanos, y otros medios, se ha conseguido el intento; lo que dependiendo de las razones de Estado presentes, y de la armonía, que S.M. que-

re passar con dicha Nazi6n; es de mi obligaci6n dar cuenta de lo que hay, para recibir el or6culo de S.M., y ejecutar sus Reales 6rdenes.

22 marzo 1736 Il re ordina «que con toda maña prudencia, y disimulo disponga se compre alg6n otra porci6n del dicho tabaco, y que lo lleven los mismos criados del C6nsul de Ingalaterra al lugar o casa que V.S. destinare, en donde har6 estar un Ministro, con Maestrodato, Escrivano, y Testigos para que al tiempo de entregar el tabaco formen el proceso con la distincion de los nombres y apellidos de los criados, el d6a y ora y en donde lo consignaren, que cantidad, su calidad, y el precio que se les pagare, y todas las dem6s circunstancias que fueren necesarias para justificar, y provar el contrabando, y despu6s de cumplido esto, se dexaran ir libres los criados, sin pon6rseles en sospecha, ni darse otro paso alguno sino cuenta a S.M. de haverse as6 executado, a fin que pueda resolver lo que tubiere por m6s conveniente a su Real Servicio».

64

Sul rivendicato diritto gerosolimitano di nominare i consoli stranieri a Malta, che pure *non hanno ombra di carattere veruno*.

| C | istituzioni / consoli, nazioni \ Malta

[1736/04/13] Sacra Religione Gerosolimitana

Con umili suppliche rappresentasi alla Maest6 del Re di Napoli, che Dio guardi, in nome del Gran Maestro della Sacra Religione Gerosolimitana, che in ogni tempo ha eletti i Consoli delle Nazioni francese, inglese, olandese, siciliana, ed altre; ed avendo tal'uno voluto esercitar tal carica, con patente della Corte di sua Nazione, senza elezione del Gran Maestro, n'6 stato rimosso: come fra gl'altri Monsieur Veran francese: avendo avuta la patente di Consolo della Real Corte di Francia, alle rappresentazioni del Gran Maestro Perillios, detta Corte lo rivoce6; ed in tempo del Re Vittorio Amodeo, avendo avuta dalla sua Corte la patente di Consolo de' Siciliani in Malta Monsieur Isoardi nizzardo, alle istanze della Religione, se li tolse; ed anni sono pratic6 lo medesimo la Corte d'Inghilterra: avendo riconosciuto per suo Consolo il Signor Tyon, stato eletto unicamente dal Gran Maestro. Anzi cos6 pure osservavasi, quando la Religione aveva il dominio di Rodi: e si ha dall'Istoria del Bossio, che nel 1411 gionto in Rodi Epifanio d'Acri per Consolo veneziano con patente di quella Republica, il Luogotenente del Gran Maestro gli ne imped6 l'esercizio: e scrittosene alla Republica, ne rest6 persuasa, per la ragione, che in una piccola citt6 tanti Consoli eletti dalle rispettive Corti, sarebbero sorgiva d'infiniti sconcerti. Ed avendo la maggior parte delle Nazioni in Malta i loro Ministri, ch'appellansi uomini del Re, e ciascuna Corte elige il suo, com'6 della Nazione siciliana presentemente il venerabile Bali di Giovanni, stato ultimamente eletto dalla M.S., i Consoli non anno ombra di carattere veruno. I Consoli attuali creati dal Gran Maestro sono

Monsieur Garsia per i Francesi, Tyon per l'Inglese, Garin per l'Olandese, e Filippo Grasso siciliano per li Italiani, il qual' esercitando tal carica, ha sospeso di continuarla, dicesi per insinuazioni venute di S.M., con sommo pregiudizio della preeminenza Maggistrale. Si supplica la M.S., in vista delle cose esposte, degnarsi toglierli l'impedimento, acciò il Grasso colla patente Maggistrale possa continuar il Consolato: che se tal soggetto alla M.S. non è aggrado, è prontissimo il Gran Maestro eliggerne altro, per incontrar tutto il piacere di un sì glorioso Monarca, a cui specialmente la Religione è oltre modo tenuta: sottoponendo anco alla considerazione, che praticandosi altrimenti, ogn'altra Nazione vorrebbe crear il suo Consolo con tanto pregiudizio, e disordine del Gran Maestro, e della Sacra Religione, che vi risiede.

15 aprile 1736 Montealegre a Ettore Marulli, *confidencial*: si è solo chiesto che in luogo di Grasso fosse nominato un altro console; «en esto no se perjudica en nada a la práctica, que se alega, la qual quando aun fuesse incontrastable, no creo pueda extenderse a que se mantengan en los empleos consulares aquellos sugetos, que no son de la satisfacción de los Soberanos de las propias Naciones».

65

Sugli *eccessivi* diritti di esportazione del grano e dell'orzo pretesi dagli ufficiali e dalla Città di Manfredonia, in violazione delle tariffe vigenti e finanche delle franchigie spettanti alla Regia Corte.

| C | tassazione / export, disuguaglianza tributaria, domanda pubblica, negozianti, procedure

1736/04/24 Regia Camera della Sommara
S.R.M. / Signore

Essendosi degnata V.M. prevenire a questo Tribunale che stante dal porto di Manfredonia si estraggono alcune quantità di grano, ed orzo per l'esercito di Lombardia franchi di diritti Reali, e pleggeria, erasi preinteso che quel Portulano, suoi Ufficiali ed altri vogliono esiggere i loro diritti senza differenza di quelli, che si prendono da qualunque Negoziante, o altro particolare, quando li Assentisti ne pagano solamente la mettà, e se bene il Real Animo della M.S. sia che sodisfino quei diritti, che giustamente spettano, e suol pagare la Regia Corte per tali estrarzioni, niente di meno considerando esser molto eccessivi quei che si pretendono esiggere, come dall'ingionte copie di note, ha perciò la M.V. comandato a questa Regia Camera di doverla in vista di esse informare di ciò è stato solito praticarsi intorno a detti diritti, colla distinzione di quei, che si devono pagare quando si fa qualche estrazione dall'Assentisti, e Negozianti per conto della Regia Corte, e de' diritti che si pagano per servizio personale, e van compresi nelle compre d'ufficj, affinché la M.V. intesa del tutto possa risolvere lo conveniente avendo trattanto ordinato che tutt'i diritti

che si pretendono da' mentovati Ufficiali si paghino in potere del Preside Provinciale, con tenersi depositati a disposizione della M.S.

I diritti, che si pagano in Manfredonia per dette estrazioni che si fanno così per conto de' particolari, come de' Partitarij della Regia Corte, e per conto proprio della medesima secondo vengono descritti colle note predette sono cioè:

Al Mastrodatti del Portulano per presentata di dispaccio, o provisione e procura per una sol volta solamente per ogni carico di bastimento d. 2,20.

Per mandato a tutti l'Ufficiali, cioè Portulano, Giudice del Porto, Notaro, e Mastrodatti per ogni caricamento d. 2,85.

Al detto Portulano per suoi emolumenti grana 15 a carro, e se l'estrazione si fa per conto del Partitario si paga la metà, se però per conto della Regia Corte non se li paga cos'alcuna.

Al medesimo Portulano per il jus salmarum, che si esigge per la Regia Corte grana 12 a carro di grano di tomola 36, e grana 16 a carro di orzo di tomola 48, che viene a cavalli quattro a tomolo; ma quando l'estrazione siegue per conto della Regia Corte non si pagano.

All'Assistente generale de' caricamenti per extra così per li grani, come per l'orzi grana 25 a carro per la sua assistenza personale; se però per conto del Partitario si paga la metà, se per conto della Regia Corte non si pagano, non spettandoli altro per la sua assistenza personale, che carlini ventuno il giorno.

Alle Dogane di Puglia per loro diritto grano $1\frac{3}{4}$ a tomolo di grano, e la metà a tomolo di orzo facendosi l'estrazione da particolari, se per il Partitario, o Regia Corte non si paga cos'alcuna.

Alla Città di Manfredonia per la gabella denominata il dazio grande grana 5 ad oncia, cioè a dire per ogni ducati sei di giusto valore; pagandosi la metà se l'estrazione si fa per il Partitario, ma se per conto della Regia Corte non si paga tal dazio.

Alla medesima Città di Manfredonia per la gabella delli carlini dieci del porto o sia del ponte, e travi grana 15 a carro, così di grano, come di orzo, pagandosi la metà se l'estrazione si fa per conto del partitario, ma se per la Regia Corte non si paga diritto alcuno.

A' quattro Ufficiali di Dogana per servizio personale cioè:

Per un bastimento di portata di carra 50 a basso	d. 1
di carra cinquanta sino a sessanta	d. 1,50
di carra sessanta sino a settanta	d. 2
di settanta sin a 90	d. 2,50
di carra novanta in su	d. 3

Alli cinque Portulanoti la metà delle sudette summe.

Alli sudetti Ufficiali di Dogana, Portulanoti, e Portulano per loro emolumenti detti di centinara formandosi il centinaro di carra tredici, e tomola dodeci un ducato, e grana trentasette per ogni centenaro, se però l'estrazione siegue per conto de' Partitarij, o della Regia Corte non se li paga cos'alcuna.

A Carl'Invitti per il suo ufficio del jus barræ un tornese a tomolo così di grani, come di orzi esiggendoli da' Partitarij, ma non già dalla Regia Corte.

E coll'altra nota ci soggiunge, che da' predetti Ufficiali si esiggon ancora da' Capitani, e Padroni de' bastimenti molti diritti, che non si trovano in tariffa, ma dicono di essere soliti perché introdotti parte da' loro antenati, e parte da loro istessi.

Ed inoltre si dice in detta nota di non essere nella mentovata Città di Manfredonia in pandetta altro pagamento per li Padroni, che l'ancoraggio, alboraggio, e consolato; con tutto ciò s'esigge cioè:

Il tre per cento dalla Città sudetta per ponte, e travi oltre delle grana 15 che si pagano dal Mercante, come si describe nella prima nota; e tutti li Ufficiali di Dogana, Portulano, e Portulanoto si esiggon dal Padrone del bastimento le loro giornate d'assistenza, oltre quelle si pagano dal Mercante, e di più un tanto per bastimento.

Su delle quali note essendosi praticate le dovute diligenze partita per partita; or siamo colla dovuta umiliazione a rappresentare alla M.V. come non si dubita, che dal Portulano, ed altri Ufficiali di Manfredonia nell'estrazzioni si fanno per extra Regno si esiggon per l'espéditioni summe strabocchevoli, cosa che essendo pervenuta a notizia di questo Tribunale di simili estorsioni che si commetteano da tutt'i Portulani, ed Ufficiali de' luoghi marittimi del Regno sin dal tempo del passato Governo si stimò destinare una Camera abbreviata composta di Ministri di questo istesso Tribunale, e furono citati li Ufficiali sudetti a comparire nella medesima, e dichiarare quello ch'esiggeano dall'estrazzioni, che si faceano per extra, molti de' quali essendo comparsi, o mandate le dichiarazioni per mezzo di loro relazioni, come fero il detto Portulano, ed Ufficiali di Manfredonia descrissero li medesimi diritti contenuti nella detta prima nota, e pretesero con ciò giustificare l'esazione che contengono li medesimi diritti descritti, chi con allegare di averne con tali diritti fatti l'acquisti dell'ufficij, altri allegando il solito praticato da' loro antecessori, ed altri a tenerne per i loro Ufficiali le tariffe, con che quello, che presentemente esiggon i detti Ufficiali per l'espéditioni in tempo delle dette estrazzioni sono l'istessi contenuti nella sudetta prima nota.

All'incontro pretendea come pretende il Fisco doversi a detti Portulani, ed altri Ufficiali i diritti stabiliti dalle regie prammatiche decreti generali di questa Regia Camera, e tariffe formate dalla Giunta del Commercio nell'anni 1691, e 1692 per molti dell'Ufficiali predetti, e per quei che non tengono tariffe doversi questa fare a tenore di dette regie prammatiche, e giudicature sudette, che ascendono a pochi carlini, su di che si dovranno dalla Giunta del Commercio dare le providenze [136], che si stimeranno di giustizia intesi il Regio Fisco, e l'Ufficiali predetti, e per ciò non può il Tribunale aver l'onore presentemente di rappresentare alla M.V. distintamente quello che dovrà esigersi dalli Negozianti, o altri particolari stante la pendenza del giudizio sudetto.

Quello però che deve pagarsi di diritto dalla Regia Corte o dal Partitario, che deve godere dell'istessa franchizia, e devesi presentemente pagare per li grani, ed orzi,

estratti dal porto di Manfredonia, e da Barletta ancora per Lombardia, che come di servizio personale non è franca la Regia Corte sono cioè:

Al Mastrodatti del Portulano per la presentata del dispaccio o provisione	d.	0.0.10
Per presentata di procura	d.	0.0.10
Al Portulano per spedizione del mandato	d.	0.0.10
Al detto per la presentata della procura	d.	0.0.10
Al detto per la presentata ed osservanza del dispaccio, o provisione	d.	0.1
Al detto per l'assistenza nell'estrazioni di detti grani, ed orzi carlini cinque il giorno	d.	0.2.10
Al Portulanoto e Notaro del Porto per detto mandato	d.	0.0.10
Al Doganiero, e Credenziere della dogana per la spedizione dell'estrazioni	d.	0.0.10
All'Assistente generale de' caricamenti per ogni carro di tomola 36 e per ogni carro di orzo di tomola 48 per sua assistenza personale	d.	0.1.05
Al detto per la licenza di ogni vascello	d.	2
Al medesimo per la licenza di ogni nave, petacchio, o tartana	d.	4
Ed al Misuratore di detti grani ed orzi un tornese a tumolo per raggion di fatica	d.	0.0.0 ½
Che in tutto importano	d.	7.2.15 ½
Oltre de' quali diritti si pagano al detto Portulano altri carlini quattro per il mandato di mesa, sempre che il Capitano o il Padrone del bastimento la domanda	d.	0.2
Al Portulanoto, e Notaro del Porto per detto mandato	d.	0.0.10
Ed a' medesimi per presentata del mandato	d.	0.0.10

Né la Regia Corte, o Partitarij sono sottoposti ad altro pagamento di deritto, come a dire del grano, e $\frac{3}{4}$ a tumolo di grano, e di cavalli dieci, e mezzo a tomolo di orzo, né dell'ancoraggio, alboraggio, o consolato dovuto all'Arrendamento delle Dogane di Puglia, come fu convenuto coll'istrumento stipulato tra la Regia Corte, e li Governatori del detto Arrendamento a' 20 marzo 1671, come nemmeno sono tenuti i detti Partitarij della Regia Corte al pagamento del jus salmarum, giacché tal diritto viene esatto dal Portulano per conto della Regia Corte, che importa cavalli quattro a tomolo di grano, ed orzo.

Per l'altri diritti contenuti nell'espressate note di grana cinque ad oncia, che sono ducati 6 di giusto valore per la gabella del dazio grande, e di carlini dieci per un'altra gabella di Ponte, e Travi a grana quindici a carro, così di grano, come di orzo, che si pretendono da detta Città di Manfredonia; perché questo Tribunale non tiene notizia come, e con qual titolo la mentovata Città possenga le precitate gabelle, le quali secondo si dice colle predette note vengono pagate da ogni persona, che voglia estrarre vettovaglie da detto porto con esserne solamente franca la Regia Corte; perciò quando la M.S. non comanderà altrimenti si spediranno gl'ordini da questo Tribunale alla divisata Città di Manfredonia, che tra certo termine presenti i

titoli di dette pretese esazioni e non presentandoli, o pure esibendoli, e si osserveranno viziosi, in tali casi, come indebite si daranno gl'ordini per la sospensione di detta esazione, con altre providenze, che si stimeranno giuste, e convenevoli.

Ch'è quanto in obbedienza de' veneratissimi comandi della M.V. ci diamo l'onore su tal assunto farle colla dovuta umiliazione presente.

66 a-c

Sull'abuso d'impedirsi la vendita di tutti i generi di vettovaglie ne' proprj luoghi, ove nascono, senza potersi fuori Regno estrarre, col motivo, che servono per l'annona di questa Capitale.

| G | circolazione, informazione, istituzioni / annona, erario, export, prezzi \ Napoli
\ grano, olio, vino

66a 1736/04/25 Giunta del Sollievo, e Beneficio del Regno

Sacra Real Maestà / Signore

Si è servita V.M. con Real Dispaccio per Segreteria di Stato in data de' 9 del corrente, ordinare a questa Giunta, che tenendo presenti le prammatiche, leggi, costituzioni, e costumi del Regno, proponga gli espedienti, che stimerà più convenevoli, per evitarsi l'abuso introdotto nel Regno, d'impedirsi la vendita di tutti i generi di vettovaglie ne' proprj luoghi, ne' quali nascono, e di non potersi estrarre dal Regno, su 'l pretesto della necessità, che n'abbia l'annona di questa Capitale, con sommo pregiudizio del Regio Erario, e del Regno stesso: e insieme rappresenti, da quanto tempo siasi introdotto un tale abuso, e qual sia stato il motivo, per cui si sia contravenuto alla disposizione delle prammatiche, leggi, costituzioni, e costumi del Regno, e ciocché convenga praticarsi, affinché provvedutasi questa Capitale, e ogn'altro luogo del Regno di tutto il bisognevole per la propria annona, possano i Padroni de' generi di vettovaglie, che sopravvanzano, farne quell'uso, che meglio loro parerà, e sarà più profittevole; con tutt'altro, che potrà considerarsi da questa Giunta intorno a tal materia; affinché la M.V. informata pienamente di quanto occorre, possa risolvere quel che stimerà più convenevole al Suo Real Servizio, e al beneficio del Pubblico.

In adempimento de' quali sovrani ordini, ci diamo l'onore di rappresentare alla M.V., che per disposizione di legge comune, fondata su 'l dritto stesso di Natura e delle Genti, è a ciascuno permesso di far quell'uso, che più gli riesce comodo, delle vettovaglie, che nascono ne' proprj territorj, o con venderle, o con barattarle con altre merci, sia co' Naturali della stessa Provincia, in cui nascono, sia co' Forestieri, salva la licenza, e 'l diritto, che si deve al Principe per l'estrazione delle medesime. Né i Naturali del Regno, e delle sue Provincie, v'hanno altra ragione, che quella di poter esser preferiti nelle vendite, per lo loro mantenimento e bisogno, a' giusti prezzi.

Quindi a questo solo fine, e perché il Regio Erario non resti defraudato del debito diritto delle tratte, sta con moltissime prammatiche di questo Regno stabilito, che senza la licenza de' Viceré pro tempore del medesimo, non si potessero far estrazioni di grani, orzi, e simili vettovaglie, soggette al pagamento della tratta, e che tutti i Padroni, Massari, e Coloni de' territorj, ne' quali le suddette vettovaglie si raccolgono, debbano in ogn'anno far le fedè vere, e giurate delle vettovaglie medesime, le quali per mezzo de' Sindaci, e ministri provinciali, debban poi passare a' magistrati di questa Capitale per loro regola e norma; siccome si è osservato sempre, e si osserva attualmente, con mandarsi le rivelè, o sieno note, nel Tribunale della Regia Camera.

Ma per quello, che si appartiene al punto presente della proibizione della loro estrazione per la cagione o pretesto, di doversi questa Capitale provvedere per bisogno della sua annona, non v'è legge, che la prescriva: e ne' tempi passati, di raro, e solamente quando sono state assai scarse le raccolte, si sono a istanza e petizione di questa fedelissima Città proibite da' Viceré l'estrazioni; le quali proibizioni ne' tempi più a noi vicini sono state assai più frequenti, senza un positivo urgente bisogno, e con sommo pregiudizio dell'Erario Reale, a cui è mancato quel ritratto, che potea ricevere dall'estrazioni di tali specie di vettovaglie: della qual mancanza sono già due anni, che se ne sperimenta il danno sotto il felicissimo Regno della M.V.

E siccome simili proibizioni non v'ha dubbio, che sieno esorbitanti dalle leggi, e cagionano a' Padroni, e a' Coloni miseria grande; perché i medesimi, dopo avere speso molto, e sofferti travagli grandi, per raccogliere il grano, con la proibizione dell'estrazione, che sopraggiugne, non trovano a venderlo con facilità e avanzo, onde gemono nelle miserie, e rendono sempre più poveri e impotenti, anche a poter di nuovo coltivare e seminare i proprj terreni: così per contrario ogni regola di buon Governo detta, che questa Capitale, numerosa di tanto Popolo, quanto è alla M.V. ben noto, stia ben provveduta de' grani, e altre vettovaglie, che le bisognano, né s'esponga al pericolo, o che le possan mancare, o che 'l lor prezzo esorbitantemente cresca, e si avanzi.

Quindi per dar provvedimento all'una cosa ugualmente, che all'altra, il nostro debole, e umilissimo sentimento, che volentieri sottoponiamo all'accertatissima deliberazione della M.V., si è, che si degni far sentire agli Eletti di questa fedelissima Città, che per tutto il mese d'ottobre di ciascun anno pensino di fare i partiti necessarj per l'annona e grascia della medesima, prevenendo tutti i mezzi ed espedienti necessarj a un tal fine, secondoché moltissime altre volte si è loro ordinato da' Viceré, e dal fu Consiglio Collaterale, poichè in tal tempo si può formare giusta idea della raccolta, e secondo la sterilità, o abbondanza della medesima, si posson fare le giuste provviste, le quali nelle somiglievoli precedenti annate rispettivamente si è osservato di bisognare. Sino al qual tempo di tutto il mese d'ottobre si potrà degnare la M.V. di non far permettere estrazione alcuna di tali generi di vettovaglie: là dove dal I di novembre di ciascun anno in avanti darà al Tribunale della Regia Camera

l'ordine di conceder le tratte al prezzo, e alla ragione, che stimerà di convenire. Non comportando altrimenti né le strettezze del Real Patrimonio, né l'Allivio del Regno, e di tanti Padroni di territorj, a cui per la felicità de' Popoli la M.V. è tutta intenta. Riservandosi di dare qualche provvidenza particolare in un qualche anno, in cui (sieno lontani gli augurj) il Cielo ci gastigasse con penuria sensibile di simili generi di roba.

66b 1736/04/27 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Notiziata V.M. dei danni, che risultano all'Erario Regio, e al Regno, con gl'abusi introdotti d'impedirsi la vendita di tutti i generi di vettovaglie ne' proprj luoghi, ove nascono, senza potersi fuori Regno estrarre, col motivo, che servono per l'annona di questa Capitale; derivandone da ciò l'impedimento del commercio, e 'l Prejudizio del Publico; con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato, in data de' 9 del corrente si è degnata comandarci, che avendo noi avanti gl'occhi le prammatiche, leggi, costituzioni, e costumanze di questo Regno, ed altresì facendovi tutte le dovute riflessioni, rappresentassimo alla M.V. gl'espediti più convenevoli ed adeguati per evitar questi abusi; dandoci parimente il carico di esprimerle, da che tempo siasi introdotta, e donde sia pervenuta la contravvenzione al disposto delle riferite prammatiche, leggi, costituzioni, e costumanze; e che cosa mai converrà praticarsi, affinché provistasì la Città, e tutti gli altri luoghi del Regno bastantemente di tutto ciò, che loro necessita per cagion dell'annona, possano i Padroni di tai generi, che avanzano, farne quell'uso, che meglio lor parerà, e sarà di loro maggior profitto, imponendoci, che questa nostra Assemblea aggiunga tutto ciò, che l'occorrerà rappresentare su questo assunto, affinché V.M. intesa di tutto si degni risolvere quello, che sarà più espediente al suo Real servizio, ed al beneficio Publico.

Obbedendo adunque Noi con quell'ossequio, che si deve a' suoi comandi Reali, umilmente le rappresentiamo, come né fra le leggi del diritto comune de' Romani, né fra le prammatiche, e costituzioni di questo Regno si trova stabilimento alcuno, con cui si proibisca a' Padroni il vendere ed esitare la propria roba, e i frutti raccolti dai loro terreni, dove, quando, e come a loro più piaccia, e convenga, ed a Nazionali, o pure a stranieri; poiché la libertà di far uso de' nostri proprj beni, deriva dal Jus delle Genti, ch'è una perpetua, e costante maniera, colla quale è sempre vissuto ed universalmente si è regolato il Genere umano, a cui non si oppongono le leggi civili, né altra ragione danno a' Naturali del Regno, e delle Provincie, se non che quella di dover essere preferiti nelle vendite per loro mantenimento e bisogno a' prezzi correnti.

Quindi a questo solo fine, e perché il Regio Erario non restasse defraudato del debito diritto delle tratte, sta in moltissime prammatiche di questo Regno stabilito, che senza la licenza di Viceré pro tempore del medesimo, non si avessero potuto far estrazioni di grani, orzi, e simili vettovaglie, e che tutti i Padroni, Massari, e Coloni

de' territorij, ne' quali le sudette vettovaglie si raccolgono, debbano in ogn'anno far le fedì vere, e giurate delle vettovaglie medesime, le quali per mezzo de' Sindici, e ministri provinciali, debba poi passare al Tribunale della Regia Camera della Sommaria per regola, e norma del medesimo, come s'è osservato, e osserva.

Se poi si voglia riguardare quello che si è praticato, cheché pria fosse; nell'anno 1698, sotto il governo del Vicerè Duca di Medinaceli si pretese, ed ottenne da questa fedelissima Città di Napoli cotesta proibizione; ed una tal notizia universalmente non fu ben intesa e ricevuta, per vedersi in questa guisa impedita, e preclusa la strada dell'opulenza, che trae questo Regno dal portar fuori le sue vettovaglie, per qui condurre il denajo. Principiando poi il nuovo secolo 1700 sino all'anno 1728 si fé qualche proibizione di simil sorte, secondo che la medesima Città ne fece le sue istanze, ma di rado ciò adinvenne, né senza dispiacere del Publico, e danno dell'Erario Reale. Ma dal 1728 in poi frequentissime sono state tali proibizioni, e per questa cagion forse si è veduta nel Regno tanta strettezza, e miseria, e per lo Patrimonio Reale grandissimo detrimento n'è derivato; essendosi coll'esperienza conosciuto, che il frutto delle tratte, che prima sormontava la somma d'annui docati centomila, poi si diminuì a 70, ed indi a 40mila, ed ultimamente per due anni continui, affatto non vi è stato introito alcuno per il Regio Fisco. Ma quel ch'è più deplorabile su di ciò si è, che le proibizioni sudette non solamente han riguardato il non poter fare l'estrazioni delle vettovaglie fuori Regno per commerciarle con gli stranieri, ma né meno di poterne far il commercio interiore nel nostro Regno medesimo, essendosi ristretta la facoltà a' Padroni di estrarre da Provincia a Provincia, e da un vicino luogo all'altro; lo che si è benanche eseguito con i semplici ordini del Prefetto dell'Annona, quali han posto sempre in angustia, e disperazione i Regnicoli, obbligati ancora per questa cagione a soggiacere ai strapazzi de' Partitarj, e commissionati, spediti o dalla Città, o dallo stesso Prefetto dell'Annona, i quali imperiosamente portatisi nelle Provincie, hanno essi, contro le voci uscite, stabiliti i prezzi, e ratizzati i grani a ciascuno, prescrivendo a lor capriccio, quanti grani potessero vendere, e quanti no.

Il motivo di farsi queste proibizioni è stato, come si è detto, il ricorso di questa fedelissima Città di Napoli, la quale per mantenere in questa Metropoli l'abbondanza, vuol tenere a sua disposizione, ed inceppare tutte le vettovaglie, che nascono nel Regno, chiedendo codeste proibizioni, prima per alcuni mesi, poscia per altri, con allegare or il motivo di non esser pronta a far le compre, ed ora il sospetto di mancanza delle vettovaglie; sin tanto che se ne scorra l'anno, e quelle restino invendute, ed infelicamente marciscano ne' luoghi, dove son riposte; vero fonte, e sorgiva, donde procede la povertà de' nostri Regnicoli, obligati a non servirsi delle proprie robe, e ad essere spettatori delle loro miserie in mezzo all'ubertose raccolte; e verissima cagione, d'onde è seguito, che abbandonata si sia l'Agricoltura nel Regno, che dopo aver impiegate tante fatiche, e dispendij, resta spogliata di quel guadagno, che spera; essendosi ben anche osservato, che una grandissima quantità delle terre salde in Puglia, ove vi semina la Regia Corte, con sommo discapito della medesima sono ri-

maste senza seminarvisi. Questo da Noi si reputa un gran male, quantunque abbia la speciosa apparenza di un gran bene. L'abbondanza è necessaria in questa Capitale, e non solo non deve impedirsi per picciola parte, ma promuoversi ad ogni costo. L'abbondanza però non nasce da queste proibizioni, le quali son nocivissime; nasce bensì dalla retta amministrazione, che prende i mezzi opportuni per provvedersi a tempo di quel che bisogna, senza rovina, e pregiudizio de' particolari, e del Regio Erario. I grani, e le vettovaglie tutte, anche all'ora quando si danno le tratte, non mancono, e possonsi comperare o qui, o fuori, quando voglia spendersi il giusto prezzo, cioè quello, che dipende dalla maggiore, o minore fertilità dell'annate, siccome ha dimostrato chiaramente l'esperienza per la serie d'anni innumerabili prima dell'anno 1698; allorché liberamente concedendosi le tratte, fiorì sempre l'abbondanza in questa Capitale, né giammai ne' tempi fertili, o mediocri, accadde qui disturbo, o inconveniente per mancanza di viveri, che fosse cagionata dall'estrazione. Soggiungiamo che la povertà del Regno, la qual proviene dal non ritrarsi da fuori danajo per le proibite estrazioni, fa languire tutti, non solo i Provinciali, ma quei benanche che sono in questa Principalissima Città, facendo sperimentare una notevole penuria in mezzo ad una pingue abbondanza; mentre l'esser qui pieni a dismisura i granaj, e il venderli il frumento a vilissimo prezzo non giova a chi non abbia un quatrino per comprarlo. E il non avere danajo deriva dal trovarsi tutte le Provincie aride, e spremute, per tenere invendute le vettovaglie; né il Supremo Magistrato, a cui ne' tempi trasandati toccava il riparare questi inconvenienti, tacque, e si ristette a non esporre al Governo i gravissimi danni, che ne risultavano; ma allora quando le Corti eran lontane, non potevansi queste cose maneggiar con libertà, e fermezza, perché frequenti erano i ricorsi, avvalorati da fallaci apparenze, e fantasmi di panici timori, che impedivano il corso alle grandi risoluzioni, restando queste ritardate, o escluse dallo scrivere, e riscrivere su d'un affare, che o per lunghezza del tempo da se stesso s'abbandonava, o per mezzo di varij artifici, malamente s'aprendeva.

Né può giammai entrarsi nel timore, che provvedendosi la Città a tempi congrui, ed a prezzi correnti, senza usarsi di tali proibizioni, s'abbia a correre il doppio pericolo, o di doversi diminuire il consueto peso del pane, che in piazza si vende, o di aumentarsi il prezzo solito; o pure di depauperarsi in tal guisa il peculio, addetto all'annona, che convenga per tal effetto gravarsi la Città di nuovi dazij, e gabelle per supplire al medesimo, come è accaduto farsi ed eseguire; imperciocché procurando la Città fare i partiti, e le provviste ogn'anno a tempo congruo, ed a prezzi correnti, non può giammai incorrere nel pericolo di perdita; molto maggiore essendo il prezzo, che si ritrae dalla vendita del pane in piazza, secondo i stabiliti pesi, e prezzi, che non è il costo, e la valuta del pane medesimo, ancorché i grani si comprano carissimi; e se mai si replichi, che oltre il prezzo del frumento, vi sono le spese, che seco porta l'amministrazione dell'annona; la risposta è chiara; perché il prezzo e 'l guadagno, che si ricava dal pane, può bene ammettere, e sostenere tutte le spese,

che son necessarie, ed oltre a ciò recare non picciolo lucro alla stessa Città; specialmente se in tali spese si usi della vigilanza e dell'attenzione; non essendo eccessive quelle, che son veramente le necessarie, quando si restringano le superflue.

Ciocché sin ora abbiam supplicata la M.S. riguarda le proibizioni dell'estrazioni delle vettovaglie; simile però, anzi maggiore è l'inconveniente, che nasce dalla proibizione dell'estrazione dell'olio, che quando qualche volta, benché di rado, è accaduta, ave apportato disconsuolo, e danno gravissimo a' Padroni delle vettovaglie, agl'Arrendamenti, ed alla Regia Corte; essendovi delle Provincie intere, che non hanno altro frutto, che quello dell'olio con cui si mantengono. Crede per tanto questa Giunta, a fin di riparare a questi mali, sollevare il Regno da queste angustie, e rimpiazzare al Patrimonio Reale i suoi diritti, essere del suo Real servizio, se pure altrimenti alla sovrana sua mente non sembrasse, l'ordinare a questa nostra fedelissima Città di Napoli, che per tutto il mese di settembre di ciascun anno pensi a farsi le debite provviste de' grani per l'abbondanza di questa Capitale; tempo, in cui sin dal precedente mese di luglio, e principio d'agosto si fanno pienamente i prezzi di essi, per le voci già uscite, e pubblicate, con prendere anticipatamente quegli espedienti, che sono necessarj, e adatti, per fare fra detto tempo i partiti, o le provviste: prevenendole, che passato detto mese di settembre, nel primo d'ottobre si daran liberamente dal Tribunal della Camera a chi le desidera le tratte, per poter vendere, e trasportare le lor vettovaglie dove, come, e quando lor piaccia, e convenga.

E nel medesimo tempo stimiamo pure per sollievo del Regno, troppo da tali potentissime cagioni afflitto, che si compiaccia la M.V. dar premurosi ordini al Prefetto dell'Annona, che affatto non ispedisca commissionati, né permetta a' Partitarj con sue provisioni di scorrere per il Regno, or ratizzando il grano, or proibendo fra il Regno medesimo la vendita in tutto, o in parte delle vettovaglie, ed or tassando i prezzi contro la libertà, che ciascun tiene; il che impedisce il commercio interiore, che scorre, e si ragira per le nostre Provincie, ed è cagione di infinite estorsioni, e tirannie, che questi commettono; senza però, che con tali salutevoli, e giuste ordinazioni s'intenda punto derogato alle prammatiche di questo Regno, e specialmente a quelle, che stanno sotto il titolo de Annona, et de extractione animalium, le quali devono restare nella loro fermezza, ed osservanza. Riservandosi la M.S. di dar le providenze particolari in un qualche anno, in cui, siano gl'augurj lontani, il Ciel ci gastigasse, con penuria sensibile di simili generi di roba.

E ciò è quanto ci occorre di supplicarla intorno all'estrazioni, che si devono permettere de' grani, orzi, ed altre vettovaglie.

Toccante poi al olio, per cui molto di rado si sono chieste, ed ottenute tali proibizioni, ed a' vini, per i quali non mai si son pretese, ed ordinate le proibizioni, dee continuarsi nella libertà, che ciascun tiene in tutti i tempi dell'anno d'estrarli, pagando i dazij alla Regia Corte, ed agli arrendamenti, perché essendo il Regno abbondantissimo d'essi, non dee per niun verso, o pretesto la loro estrazione restringersi, o ritardare: troppo fresche, e dolorose essendo le memorie delle miserie, che

si sono sperimentate in quelle poche volte, nelle quali l'estrazione dell'olio fu proibita; e per quel che riguarda a' vini, de' quali il dazio per l'estrazione non è sempre fisso, ma suole dalla Regia Camera crescersi, o minorarsi, secondo sono le raccolte, sterili, o ubertose; perché in maggior copia ne sequan l'estrazioni, assai giovevoli al bene de' suoi fedelissimi Sudditi, et all'aumento delle rendite Reali, per la tanta abbondanza, che di essi vi ha; siamo di sentimento, che sia parimente di servitio di V.M., ed utile del Publico, l'ordinare al Tribunal della Camera della Summaria, che in ogn'anno nel primo del mese d'ottobre stabilisca, e publichi il diritto, che dee pagarsi per la tratta d'essi, il qual sia dolce, quanto più si può, acciò giungendone in tempo proprio la notizia a' Stranieri, s'animino i medesimi a commetterne le compere, per estrarli, certi del diritto dolce, che dovranno pagare; nella qual guisa si spera certamente, che gl'Esteri, tralasciando di andarsi a provvedere in altre parti, siccome han fatto, vengano da Noi a far compera de' vini; e così meglio il commercio fiorirà; i vini non si perderanno, come spesso è accaduto, ne' cellaj; e non poco danajo entrerà nel Regno, per cui girando, ciascheduno sarà a parte del bene, che dalla benefica mano della M.V. al Regno tutto perviene.

29 maggio 1736 Agli Eletti della Città di Napoli: «Siendo notorios los daños, y perjuicios que resultan no solo a la Real Hazienda, sino también a todo el Reyno, y al comercio, de los abusos introducidos de pocos años a esta parte con prohibirse las extracciones de las vituallas que se recogen en el Reyno para fuera de él, con el motivo que sirven para la annona de esta Ciudad, con lo que se viene a impedir a los dueños de ellas el hacer de las mismas el uso que más les pareciere y conviniere, y a obligárseles a que las vendan a los precios que los compradores las quieren pagar valiéndose de la ocasión de no poderlos exitar, y por consiguien- te suspendiendo el comercio, pues sabiendo los forasteros que están prohibidas las tratras, acuden a otras partes a proveherse de los géneros que necesitan, de lo que resulta también el no introducirse dinero en el Reyno, por cuya falta se experimenta en las provincias grandes estrecheces; y queriendo el Rey por todos los medios posibles procurar el mayor beneficio y alivio de sus fidelísimos Vasallos, y hacer florecer el comercio, estando informado S.M. que todos los expresados inconvenientes se pueden fácilmente evitar, con hacerse esta Ciudad a tiempo debido la provista de todo lo que necesitare para su annona como se executaba antes de praticarse los dichos abusos; me ha mandado S.M. diga a V.E. que por todo el mes de septiembre de cada un año piense a hacerse las debidas provistas de granos, azeyte, y demas vituallas que necesitare para la annona de esta Ciudad, con tomar anticipadamente todos los expedientes que fueren convenientes, y adecuados para hacer los partidos y las provistas, de forma que no falte cosa alguna para su abundancia, pues pasado dicho mes de septiembre se concederán libremente desde primero de octubre siguiente en adelante las tratras de las vituallas a todos los que las quisieren, para venderlas, y embiarlas donde, como, y quando les pareciere, y convenga, sin entenderse pero derogado a lo establecido por las pragmáticas de este Reyno, y expecialmente a aquellas vaxo el título de Annona, et de extraccione animalium».

29 maggio 1736 A Paternò como Real Grassero: «se abstenga de oy en adelante de expedir Comisionarios, ni permita a Partidarios con sus provisiones correr por el Reyno, ratizando el

grano, o proibiendo entre el Reyno la venta, a fin de evitarse los daños e inconvenientes que de ello resultan al beneficio público».

29 maggio 1736 Alla Sommaria: la si informa delle direttive date agli Eletti, «para su regla y govierno en el permitirse las dichas tratras desde el primero de octubre [...], y que en quanto a las extracciones de azeyte y vino se concedan libremente en todos lo tiempos del año [...] respecto a que siendo el Reyno abundantíssimo de ellos no debe por ningún camino, o pretexto restringirse o retardar su extracción, y [...] establecerá y publicará la Cámara en cada año al primero de octubre el derecho que se debe pagar por la trata de ellos [vinos], procurando que sea dulce quanto fuere posible para que llegando la noticia en tiempo proprio a los forasteros, se animen a cometer las compras en el Reyno, y no ir a proveherse en otras partes, en cuya conformidad florecerá el comercio, con útil, y ventaxa de los Pueblos de este Reyno, a cuyo fin hará la Cámara publicar en todas las Provincias esta Real deliberazió».

66c 1736/07/31 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Viene d'ordine di V.M. a noi rimesso, acchiuso nel veneratissimo dispaccio de' 13 del corrente luglio, il ricorso fattole dagli Eletti di questa sua fedelissima Città, in cui si rappresentano gl'inconvenienti, che risulter si credono alla pubblica annona di questa Capitale, e Regno dal permettersi su 'l principio d'ottobre di ciascun anno l'estrazione de' grani, e d'altre vittovaglie fuori Regno; e si espongono altresì gli espedienti da potersi praticare, affinché, senza impedirsi l'estrazione, resti la provvista di ciò, che bisogna a questo Pubblico, e alle Provincie, pienamente assicurata: e col medesimo dispaccio ci si comanda, che in vista, così del mentovato ricorso, come della consulta, su questo assunto da noi fatta, e della risoluzione, che si è degnata la M.V. prendere in conformità di ciò, che umilmente le proponemmo, dovessimo informarla, rassegnandole il nostro parere, e sentimento.

Con quell'attenzione, ed ossequio, che richieggono i sovrani comandi di V.M., e la gravità di questa materia, abbiamo di bel nuovo preso a disaminar questo punto, e letta, e minutamente considerata la rappresentazion degli Eletti, abbiam veduto, che quella affatto non contenga cosa rimarchevole, e sostanziale, che possa o svegliare a noi il minimo dubbio da rimuoverci dal nostro sentimento, appoggiato al dritto della Natura e delle Genti, ed alla lunga esperienza di più secoli, in cui si è praticato quel che nella nostra consulta si è esposto; o pure dar giusto motivo a V.M. di rivocare le sue clementissime determinazioni, benignemente indirizzate alla comune utilità de' suoi vassalli; mentre né gl'inconvenienti, che dagli Eletti si espongono portan seco quel disordine, che da lor si teme; né gli espedienti, che insinuano possansi abbracciare, contenendo implicitamente una total proibizione dell'estrazioni, nel tempo istesso, che si dimostra non volerle impedire.

Prima però di porre in scrutinio, così li non veri inconvenienti, come gli espedienti infruttuosi degli Eletti di questa fedelissima Città, ci giova rappresentare a V.M., come i medesimi in porgerle le di loro suppliche, non si fan carico delle più

importanti cose, che alla conservazion perfetta dello stato politico s'appartengono, e che noi andammo in accorcio spargendo nella nostra consulta; imperciocché non riflettono a quella massima di sommo considerabilissimo rilievo, profondamente impressa nel Cuore di tutt'i più savj Principi del mondo, di cui àn fatto uso plausibile per istimolo di naturale equità, e per la gloriosa condotta del lor Governo, la quale si è, di dividere, e compartire il di loro paterno amore, e beneficenza egualmente, o con picciol divario fra tutt'i sudditi, senza impegnarsi a sollevare alcuni, con abbattere altri, ed opprimerli. Questa sì grave mustruosità direttamente ne deriverebbe, se si desse luogo alle dimande degli Eletti; poichè essendo tutti figli di V.M., tutti suoi fedelissimi vassalli, e degni tutti della sua ammirabil clemenza, tanto quei, che àn goduta la sorte di nascere in questa Capitale, quanto coloro, che àn sortito i natali nelle Provincie, al medesimo di lei soavissimo dominio soggette; privilegiati, e prediletti unicamente si vedrebbero i Cittadini di questa dominante, non già con picciolo discapito, ma con totale danno, e rovina de' Provinciali; stantechè, per far l'abbondanza in questa Città colla vendita de' grani, e vittovaglie a minor prezzo di quello, che porta la condizion de' tempi, e 'l vario corso delle stagioni, a cui ognuno si deve accomodare, uniformandosi a' voleri del Cielo, o con soffrirne l'alterazione, quando l'annate sono sterili, o con goderne la dolcezza, quando sono fertili ed ubertose, si vuole tutto ciò effettuare a costo ed estermio de' Regnicoli, obbligandoli all'insoffribile servitù di non potere altrove vendere questi generi; per tenerli senza determinazion di alcun tempo a disposizione di questa Città; ond'è, che o non possono affatto esitarli, se la medesima non ne abbia bisogno, o se l'esitano, ne ricavano quel vil prezzo, che lor si prescrive o da' Partitarj, che procedono irregolarmente, e senza discrezione, o dalla necessità di ricavarne quel danajo, che in simili casi di disperazione ne possono alla peggio conseguire; il che avviene, non senza un infinito rammarico ed angustia di tanti, e tanti poveri, i quali dopo tante fatiche, sudori, dispendj, e pericoli in far la semina, la coltura, e la raccolta de' grani, e delle vittovaglie, per cui spesso ben anche si contraggono de' debiti, in cambio di ottenerne a' suoi tempi opportuni il compenso, si veggono precipitati nel deplorabile infortunio di non poter far uso della propria roba, e di non poterne ritrarre la sperata mercede. Verissima ed insieme funesta cagione (come nella riferita nostra consulta abbiamo esposto) delle presenti gravi miserie del nostro Regno, che in tanto eccessivo grado prima di tali proibizioni non si sono giammai sperimentate, non avendo i Regnicoli altro fonte, né altra miniera da cacciar il danaro, per soffrire i pesi del lor comune, della Regia Corte, e delle proprie famiglie, se non quello, che lor proviene dall'industria, e coltura de' proprj terreni, i frutti de' quali, quando son privi del libero commercio, portano inevitabilmente universal povertà, che non si trattiene nelle sole Provincie, ma si trasfonde e passa in questa medesima nostra Capitale, non senza pregiudizio del pubblico bene; essendo la Capitale rispetto alle Provincie, come il capo rispetto a tutte le altre membra del corpo, le quali quando s'indeboliscono, e dal natural vigore sono abbandonate, fan sì, che il capo non si possa conse-

guentemente reggere, e sostenere. E poiché l'esperienza è la più fedel maestra delle cose, per tal effetto si è veduto allorché assai crebbero queste proibizioni, e con esse i prezzi delle vittovaglie si diminuirono a segno, che non compensavano le spese, lasciarsi la coltura de' campi, per altro fruttiferi, ed in danno de' Padroni, delle Università, e del Regio Erario, a cui far non si poterono le dovute contribuzioni, abbandonarsi per una gran parte del Regno l'agricoltura; come infra gli altri luoghi, ne fa chiara testimonianza la Puglia, là dove immenso novero di moggia di terra salda, con tanto discapito delle rendite Reali è rimasta negletta e pigra senza potervisi seminare; e la ragione è pur manifesta, conciosiacosaché, quando la Gente dall'uso ammaestrata, conosce, che non lascia d'esser povera, quantunque semini, coltivi, e raccolga, perché o non vende, o vendendo non lucra a pari delle sofferte spese, e travagli, anzi è costretta ad esserne in danno, contentasi star in ozio più tosto, che esporsi a comperare le proprie disgrazie, ed infortunj colle lunghe ed infruttuose fatiche, e dispendj. In oltre gli Eletti non si fan parimente carico dell'antica inveterata costumanza, per tanti secoli in questo Regno, con tanta armonia, e pubblico beneficio osservata, uniforme agli istituti di tutt'i Popoli, e nazioni del mondo, mercé la quale non venivano l'estrazioni impedito, né mai si senti per lo giro di tanti, e tanti anni scorta querela, o nato disturbo per penuria e carestia da tali estrazioni derivata. Il Regno sempre è stato lo stesso, le stesse sono state sempre le raccolte, or fertili, or mediocri, e qualche volta anche sterili, sempre nella stessa forma numerosissimo il Popolo di questa Capitale, anzi prima dell'orribil flagello della pestilenza, che nel 1656 in queste contrade inferocì, maggiore, e più copioso di quello, che a' di nostri si vede, ed ammira; e pure la Città di Napoli non pretese allora quel che oggi pretende, e non pretendendolo allora, non incorse in quelle disgrazie, che presentemente timorosa presagisce, e ben anche vedute da lontano, tanto la spaventano: quegli inconvenienti, che oggi si espongono, allora non si consideravano; e siccome da una parte viveasi con abbondanza, vivevasi dall'altra colla libertà di far uso della propria industria. Egli è vero, come da noi si rappresentò, che questa costumanza cominciò a cambiare dall'anno 1698, ma cominciò con molta riserva, e con altrettanta riserva seguitosi di rado a praticare sino al 1728, e pure il principio, e 'l proseguimento di qualcheduna di queste proibizioni, fatte con tanta riserva, portò non solamente universal dispiacenza, ma recò altresì orrore a chi la sentì, esponendose ben anche al Governo con molto ardore e premura le supplichevoli istanze, per impedire, e rimuovere queste perniciose proibizioni; e senza ricavarci da tai proibizioni sensibile profitto, e vantaggio a pro della pubblica annona, s'incontrarono que' due gravissimi mali, uno dell'additata miseria del Regno, e l'altro del considerabilissimo detrimento del Patrimonio Reale, a pro di cui, ricavandosi prima dalle tratte la somma di annui ducati centomila e più, pian piano cominciò a diminuirsi, prima a 70, indi a 40 mila, ed ultimamente in questi anni a noi più vicini, affatto non vi è stato introito alcuno; qual è dunque il giusto, e ragionevol motivo, che ci à da far recedere dall'antica costumanza, per abbracciar la nuova; quando ad evidenza si

comprende, che l'antica è stata dichiarata utile, legittima, e facile a praticarsi dal corso di più secoli; la nuova è stata da pochi anni introdotta, e dalla comune dispiacenza universalmente riprovata? Quando l'antica à portato comodo, e prosperità a tutto il Regno, ed al Patrimonio Reale; la nuova à partorito così all'uno, come all'altro danni, e pregiudizj notabilissimi.

Presupposte queste cose, veniamo a scoprire l'insussistenza dell'inconvenienti, esposti dagli Eletti, e la difficoltà degli espedienti da non potersi praticare nella guisa, che si propongono. Ed in quanto agli inconvenienti, rappresentano gli Eletti, che questa fedelissima Città è obbligata di mantener il pane nella piazza, per cui bastano in ciascun anno presso a centoventimila tumola di grano in circa, che Ella compera colla prestanza del danajo de' Banchi; e questo pane serve per coloro, che non àn modo di provvedersi in sano o di grano, o di farina; soggiungono, che essendovi in Regno bastevole quantità di grano, e correndone moderato il di lui prezzo, ogni Cittadino, per poco, che abbia, fassene la provista, lavorando il pane in propria casa; e così la provista della Città non solo è bastevole, ma soverchia; all'incontro essendovi penuria di frumento, ed alterandosi il valore, i Cittadini tralascian di provvedersene, o per impotenza, o per risparmio, che credon fare, col comprare il pane in piazza, costando loro a più bon mercato: in questo caso, asseriscono, bisognarvi per l'annona, almeno tumola ottocentomila di grano, alla compera di cui è affatto impossibilitato il peculio di questo comune, per ritrovarsi ormai ne' suoi conti l'esito superar l'introito in ducati ottantamila, qual impossibilità di far questa provista, suppongono portare il total pregiudizio di questo Pubblico.

In queste cose si restringono tutti gl'inconvenienti, secondo vengono esposti dagli Eletti; ma la prima risposta, che si dà è quella, che nasce dalle cose già dette; poiché se questi inconvenienti fosser tali, come si descrivono, non sarebbero nuovi; perché prima del 1698 nell'immemorabil corso degli anni precedenti, in cui non proibivansi l'estrazioni ad istanza della Città, più, e più volte senza dubbio accadde, come dipendenti dalla varia condizion delle stagioni, la quale sempre con costante vicendevolezza vi è stata nel mondo; e pure per le memorie a noi tramandate o dalla storia, o dalla Fama, non si è sofferto giammai in questo Pubblico con sensibile angustia l'esagerato gravame e pregiudizio. Secondariamente l'estrazioni non si permettono immediatamente dopo la raccolta, precludendosi alla Città un congruo spazio di tempo a far con agio, e con avvedutezza le debite provviste in particolare ed in comune così a questa Capitale, come all'Università tutte del Regno; ma bensì si permettono dopo tre mesi e più, da che raccolto si è il grano, cioè dopo tutto il mese di settembre, allora quando si è saputa tutta la quantità de' grani, donatici dalla Provvidenza Divina, sono a noi pervenute tutte le voci de' prezzi correnti, e si è pienamente conosciuta l'indigenza, che ne à questo Popolo; ed allora può la Città, affinché qui tra noi fiorisca l'abbondanza, e si eviti con ogni cura, e sollecitudine la penuria e la carestia, farsi le opportune provviste, o maggiori, o minori, secondo il bisogno, che prevede in questo comune, anticipatamente regolandosi dal-

la qualità dell'annata, che corre. Né vi è il timore, che sortendo forse qualche raccolta meno fertile, ed ubertosa del solito, in cui faccia mestiere alla Città di avanzar la provista, molto più delle consuete tumola centoventimila, non vi sia la maniera di quella effettuare con ogni facilità per tutto il mese di settembre; imperciocché ricevendo Ella l'impronto di circa ducati centomila da' Banchi, con questo ajuto solo, mancandole ogn'altro espediente, può provvedersi di più di centinaia di migliaia di tumola di grano; atteso che, ne' partiti, che da Lei si fanno, i sudetti ducati roomila servon per pagare la quarta parte del prezzo del grano, sodisfacendosi (come usa con tutt'i Partitarj, e Venditori), le rimanenti tre parti tratto tratto, e con ogni comodità, secondo il grano si va successivamente vendendo; e in questa forma può stabilire la prudente condotta dell'annona, rimoendosi ogni paura, con far crescere la provista a quel segno, che necessita. Tanto più, che passato il mese di settembre a Lei non si preclude la strada di far altre proviste, come meglio le piaccia, e l'aggrada, ma solo cesserà per Lei il privilegio (che non à mai avuto, né à) di tenere inceppato e ristretto l'arbitrio de' Padroni de' grani, e delle vittovaglie. Concorrerà Essa, dopo aver goduto di tal vantaggio per tre mesi e più, siccome concorrono tutti gli altri Negozianti; e pagherà allora secondo i prezzi correnti ciò, che le bisognerà comprare; non essendo dovere, che goda una prerogativa, tanto esorbitante dalla libertà naturale, per tempo o indefinito, o troppo lungo a danni, e precipizio di tante e tante immemorabili Persone. In terzo luogo si risponde, che quantunque somma, e lodevole sia la vigilanza degli Eletti in cautelarsi per l'annona, acciocché questo Pubblico ne resti contento, e sodisfatto; non è però minore quella, che risiede in petto di V.M., dal di cui supremo arbitrio, siccome abbiamo consultato, dee dipendere la paterna benefica provvidenza in certi casi, degni di eccettuarsi dallo stabilimento generale: spetterà all'amor di V.M. il dare in alcuni anni particolar norma a' bisogni del Regno, allora quando evento inopinato porti seco, che per infortunio di strettissima raccolta, non ostante la convenevole provvista fatta dalla Città, pure, permettendosi l'estrazioni, resterebbero in grave angustia i suoi fedelissimi vassalli. Ma questo, siccome di rado avviene (quantunque speriamo nella Divina Misericordia, che giammai non abbia ad avvenire) così non distrugge la legge universale, ma soltanto la sottopone alla savia, ed economica moderazione del Principe, di cui è l'immediato diritto d'interpentrare, restringere, ed allargare i suoi ordini sovrani. Il punto dunque sta, che si privilegi la Città di Napoli, e goda per qualche determinato tempo, per vantaggio di questo Pubblico, la parziale, e favorevole condizione di tenere per tutto settembre a sua voglia, ed a suo comodo coartato l'arbitrio de' Padroni de' grani, e delle vittovaglie di tutto il Regno, senza che picciola parte ne possa uscir fuori; acciocché le riesca con ogni sua piena sodisfazione, per quanto le bisogna, provvedersi; ma non si lusinghi passato il mese di settembre, sotto pretesto di non essersi bastevolmente provveduta, pretendere ulteriore proibizione, la quale certamente espone tutt'i Regnicoli a quei disagi, e miserie, che si son ravvisate.

Se poi si riguardi quel che aggiungono gli Eletti, supplicando V.M. di proibire sempre in Terra di Lavoro, e ne' territorj di 30 miglia intorno a questa Capitale l'estrazione de' grani, e vittovaglie, riserbandole per uso di questi Cittadini; noi umilmente ricordiamo a V.M., come nella nostra rappresentazione le consigliamo, che nelle salutari, e giuste determinazioni di prendersi su questa materia dell'estrazioni non doveasi punto derogare alle prammatiche di questo Regno, sotto il titolo de Annona, et extractione animalium, colle quali saviamente da' nostri maggiori si pensò di provvedere bastevolmente all'abbondanza di questa Città, con proibire a chi che sia di potere per 30 miglia intorno alla medesima far compera di grano, o vittovaglie, se non solo per uso della propria Casa: onde coll'osservanza delle riferite prammatiche resta pienamente su di ciò appagata la dimanda, e 'l desiderio degli Eletti.

In tanto facciam passaggio agli espedienti, che si propongono, quali crediam noi portar seco un'implicita proibizion dell'estrazioni. Supplicano V.M. gli Eletti, che prima di concedersi l'estrazioni de' mentovati generi, si ricerchino da tutte le Provincie l'esatte, e puntuali rivele del raccolto, per farsi il conto di ciò, che presso a poco necessita, per uso, non meno di questa città, che del Regno tutto; con concedersi le tratte solamente nelle annate ubertose e fertili, e dal mese di novembre in poi; così per dar luogo alla semina, atteso alterandosi i prezzi per l'estrazioni prima di detto tempo, molti Massari, o per impotenza, o spaventati dalla gravezza de' prezzi sudetti, potrebbero in tutto, o in parte cessar dal seminare, privandoci della speranza della futura buona raccolta; come ancora, perché dovendosi regolare l'estrazioni dalle rivele e diligenze, le quali praticar debbonsi, per l'accerto della fertilità dell'annata, queste non posson venire dalle Provincie prima del fine di ottobre, né possonsi, se non per il mese di novembre trovar esaminate, e discusse; e con ciò questa Città più comodamente può fare i suoi partiti co' negozianti, i quali avendo maggior tempo da far le commesse, e le compre in dette Provincie, senza la gara e 'l concorso di coloro, che vogliono estrarre i grani fuori Regno, posson alla Città medesima agevolare con di lei maggior vantaggio i prezzi; quando all'incontro non sortendo così la faccenda, s'incarirebbero i grani, per la speranza, che ànno i Padroni di estrarlo per fuori, con interesse di questo fedelissimo Pubblico, e con notabilissimo detrimento del Real Patrimonio; poiché alterandosi il prezzo, non vi sarebbe chi commettesse compra de' grani, per estrarli fuori Regno.

Noi cominciando a disaminare gli additati espedienti da queste ultime proposizioni, umilmente rappresentiamo a V.M., come gli Eletti su di ciò mostrano contradizione ed implicanza; mentre se Essi credono, che concedendosi l'estrazioni su 'l principio d'ottobre, non già, come da loro si desidererebbe, nel mese di novembre, crescerebbe il prezzo de' grani, per la libertà, che ànno i Padroni di venderlo altrove, e dal crescer tal prezzo, resterebbero l'istesse estrazioni per tal cagione impeditte, in vano temono della penuria, che potrebbe a noi derivare dall'estrazioni medesime; poiché permettendosi queste, rimarrebbero di sua natura inutili, ed infruttuose, per cessar le commesse de' Corrispondenti, atterriti dalla gravezza de' prezzi; e

in questa forma dovrebbero desiderare più tosto, che si dassero liberamente in ogni tempo l'estrazioni, conseguendone indirettamente il tanto da loro sospirato fine della pubblica abbondanza. Ma tralasciando ciò, veniamo alle cose più sostanziali: gli Eletti chieggono l'esatte, e puntuali rivele dalle Provincie, per conoscere a che segno giunge la raccolta; dicono quelle non potere venir qui, se non verso il fine di ottobre; ed aggiungono aver bisogno del mese di novembre per discuterle. Noi rispondiamo, che le rivele si ordinano in ogni anno trasmettersi dalle Università del Regno, ma ciò si ordina nel Regio nome del Tribunale della Camera della Summaria, non dalli Eletti di questa Città, la quale non tiene tal dritto di ordinarle; e pure tali rivele sono una pura formalità, nulla, o poco a tal affare giovevoli, poiché la verità non si è possuta dalle rivele giammai ricavare; vengono queste a noi, per quanti ordini si posson fare, sempre tronche, e dimezzate, niuno per suoi fini particolari volendo porre in iscritto tutto il raccolto da lui; la verità di quanto si raccoglie nel Regno, per altri più certi mezzi arrivasi a sapere, mentre appena condotto ne' granaj il frumento, immediatamente se ne spargono da per tutto le notizie, che vengono fedelmente da' Corrispondenti; e in ciò è più veritiera la pubblica voce e fama di quello siano i più autentici, e giurati documenti, che qui si trasmettono; onde l'aspettar le rivele da duemila università, che compongono il Regno, per poi discuterle è lo stesso, che non permetter mai l'estrazione; non bastandovi né il mese di novembre, né due, o tre altri mesi in appresso per esaminare una per una le rivele di numero sì eccessivo; allora quando ingolfatosi colle procelle e tempeste d'inverno, ancorché a piena mano si concedessero in tai tempi l'estrazioni, nulla più giovarebbero, per l'inclemenza del Cielo, che impedisce, e trattiene la sicura navigazione. Quest'istesso milita, se si dovesse aspettare, secondo l'idea degli Eletti, il compimento della semina; mentre questa non può perfezionarsi, se non per il mese di dicembre, e qualche volta, o per la naturalezza de' terreni, o per le lunghe piogge, su 'l principio di gennajo; quando, siccome abbiám detto, è preclusa ad ognuno la facoltà di avvalersi dell'estrazioni; e su questo proposito, riflettiamo, che è un panico timore il figurarsi, che nasca impedimento alla semina dalla concession dell'estrazioni; perché crescendo il prezzo de' grani, e delle vittovaglie, sono impossibilitati i Massari a comperarlo per tal uso; imperciocché il grano per la semina, ch'è il più prescelto, dal bel principio con ogni avvedutezza si ripone da parte, e gelosamente conservasi, come dote, e capitale della futura raccolta; e quando vedesi da' Regnicoli, che i grani, e le vittovaglie ànno per mezzo dell'estrazioni felice corso di vendita, e risalgono questi generi nel proporzionato, e giusto prezzo, mirabilmente s'invogliano a quest'industria; e con infinita cura, e sollecitudine si studiano di provvedere anticipatamente alla semina, che riesce loro di tanto profitto, ed utilità; siccome per l'opposto abbiamo sperimentato, che in questi ultimi anni, in cui concesse non si sono l'estrazioni, in cambio di essersi veduta molto avanzata la semina, secondo l'idea degli Eletti, si è grandemente diminuita in tutte le Provincie, specialmente nella Puglia, come testé si è da noi rappresentato.

E qui cade a proposito esporre sotto gli occhi di V.M. una molto rimarchevole ponderazione, fatta in Giunta, cioè, che l'essersi da noi consultato alla M.V. di concedere l'estrazioni, passato che sia tutto il mese di settembre, siccome ha portato un più vantaggioso, e parzial comodo a questa fedelissima Città, così può recare ad una gran parte del Regno non picciolo fastidio e discapito; imperciocché ritrovandosi moltissimi luoghi del medesimo situati, ove sono le spiagge aperte, ivi su 'l principio di settembre, o poco più avanti, si fa procelloso, e difficile alla navigazione il mare, talché coloro, che sono abbitatori di queste contrade, possono sperimentar la disgrazia di rendersi loro inutile il beneficio della concession delle tratte, dopo terminato il mese di settembre: dalla qual ponderazione si deduce, che ben potevamo noi consigliare, e ben potea altresì comandare la M.V., che rispetto a quelle Provincie, che non han porto, ed esposte sono alle spiagge aperte, si permettessero loro su 'l principio del mese di settembre le tratte, affinché le medesime non restassero prive d'uso, quando più oltre si differissero: ma ci siamo astenuti di ciò consigliarle, acciò V.M. più ampiamente privilegiasse la condizion di questa Capitale; quantunque da ciò ne derivasse qualche dissavvantaggio delle sudette Provincie.

Da tutto ciò, che abbiamo qui umilmente esposto, resta in noi confermato il primiero nostro sentimento, già da noi con ogni dovuto rispetto nell'altra consulta a V.M. rassegnato, credendo in conseguenza, esser giustissima, e degna del suo Paterno amore, la risoluzione, che si è degnata prendere in conformità della nostra rappresentanza: qual risoluzione in niun tempo par che cada più opportunamente, quanto nell'anno corrente, in cui, quantunque la raccolta non sia eguale da per tutto, per la scarsezza in alcune parti patita, e per la fertilità in altre goduta, pure generalmente vien riputata migliore, e più vantaggiosa di quella dell'anno passato. Quindi è, che dovendo probabilissimamente riuscire al presente assai più dolce il prezzo de' grani, e delle farine di quello sia stato nell'anno già scorso, che si credette alquanto gravoso, benché per la permission dell'estrazioni potesse a pro de' Padroni de' grani, e vittovaglie crescere qualche poco il prezzo de' medesimi, non crescerà giammai a quel segno, a cui giunse nella stagion passata; onde non può divenire troppo sensibile, e dispiacevole un tale aumento alla Gente minuta; la quale allor si riscuote, e mostra doglianza, quando dalla prossima sperimentata bassezza de' prezzi fa un immediato passaggio all'alterazione; non già, come accade di presente, che dal maggiore passa al prezzo più mite, e più soffribile; essendo verissima la massima politica, che in farsi le nuove deliberazioni, o nel rinovarsi le antiche, che toccano da vicino gl'interessi della Plebe, e del Popolo più basso, giova incontrar l'occasione, in cui la novità troppo non ferisca; acciocché pian piano si assuefaccia la Gente, men provveduta di ragione, a quei doveri, che con l'utile tramischiano qualche picciola gravezza, la quale cominciando a comparir tutta insieme, sembra un poco aspra, e difficile, ma insinuandosi con blandura, consegue con ogni felicità il suo fine, ed apporta con ogni quiete, l'utile, che si desidera.

E poichè dipende molto da un'anticipata prudenza, e vigilanza il dare un'esatta

esecuzione agli ordini veneratissimi di V.M., affinché per qualche non curanza, o nociva dimora in effettuare i partiti, non nasca qualche alterazion di prezzo ne' grani, la quale potrebbe accadere, quando i partiti trascurati in tempo opportuno si procurano tutto insieme in fretta stabilire, e concludere; perciò deve V.M. comandare agli Eletti, che con ogni possibile attenzione, e con praticare anticipatamente tutte le precauzioni e mezzi più proprj, ed efficaci, si applichino a far la dovuta provvista, quanta da lor si prevegga bisagnarle, acciocché se mai per qualche usata negligenza, il che non crediamo, siegua l'avanzo de' prezzi, non si possa da loro rifondere, ed attribuire a questa determinazione già presa, la quale da sé non la può portare, per essere uniforme a ciò, che per lo passato costantemente in tanti, e tanti anni si è osservato, senza incorrere in picciolo inconveniente e disordine.

In quanto poi all'estrazione dell'olio, il quale è abbondantissimo nel nostro Regno, è stata quella sempre permessa, né giammai à avuta restrizione alcuna di tempo, né su di ciò può cader disputa, o controversia, essendosi fin oggi così inviolabilmente praticato; e quantunque dal 1698 cominciate fossero ad istanza della Città le proibizioni dell'estrazione de' grani, e vittovaglie, non si pretese però lo stesso circa l'olio; argomento chiarissimo del sommo pregiudizio, che risulterebbe al Regno, da un impedimento di questa sorte, che ridurrebbe in un fondo di gravissima miseria quelle Provincie, che col negozio dell'olio principalmente vivono, e si sostengono. Egli è vero, che qualche rarissima volta se ne sia fatta la proibizione; ma à recato tanto pregiudizio, e disordine, che se ne conserva anch'oggi dolente la memoria. Gli Eletti intorno a ciò altro non dicono, che la provvista, che fassi la Città dell'olio, seguir non possa prima del mese di febbrajo, per doverlo consegnare a' sudditi per le vendite a minuto in piazza, a cui Ella è obbligata; provvedendosene i Cittadini benestanti, e Luoghi Pii nelle cisterne de' particolari Negozianti, ove se manca per scarshezza, che forse ve ne sia, tutti proveggonsene a minuto in piazza, la medesima è tenuta supplire a tutto, con sua notabilissima perdita, non bastando la solita provvista; asserendo, essere in quest'anno appunto simil disgrazia accaduta, in cui per la scarshezza di questo genere, à bisognato, oltre la solita provvista, comperarne molta quantità a carissimo prezzo, e poi venderlo al prezzo consueto, con danno sin ora di ducati 40mila. Queste assertive degli Eletti, non escludono quanto abbiam ravvisato di prima; poichè per la copia dell'olio, che nasce in Regno, non è preclusa la strada alla Città, in qualunque tempo voglia provvedersene, di averne quanto più le piaccia, e l'aggrada; il prezzo poi, con cui dee comperarlo, esser deve il corrente, quello, che per nascere dalla comune spontanea convenzione, universalmente non offende niuno, cioè, né il venditore, con pregiudicarlo, né il compratore con aggravarlo; e con quest'armonia essendosi per tanti anni proceduto, senza impedirsi l'estrazioni, à fatto sempre la Città, con ogni suo comodo, e vantaggio, le provviste; e dalla vendita dell'olio a minuto, à ricevuto generalmente lucri, e guadagni esorbitantissimi, e quasi non mai à fatta in qualche anno, di sterile e sinistra raccolta, perdita eguale, e corrispondente a quell'avanzo, che ordinariamente suol fare: e l'essersi in quest'an-

no corrente perduti i ducati 40mila, siccome a V.M. si rappresenta, è provenuto da altre cagioni, cioè dalla gara degli Eletti in fare i partiti, siccome la stessa M.V. potrà informarsi, non già dalla scarsa, e sterile annata; quindi è, che li medesimi Eletti, che le riferite cose espongono, non si avanzano a supplicar V.M. per la proibizione di questa sorte di estrazione, sino ad un certo tempo limitato, che non dee mai proibirsi; ma se ne passano sotto silenzio; persuadendosi, come crediamo, esser cotali suppliche contrarie all'uso, e sommamente pregiudiziali al bene universale di tutto il Regno.

Finalmente rispetto all'altre vittovaglie, dal grano in fuori; dicono gli Eletti, che di queste la Città non fassene provvista, ma che i Negozianti provvedendosene, le dividono a' Bottegari, per mantener questo Pubblico abbondante, il che molto contribuisce al dolce prezzo de' grani; praticando alcuni ceti di Persone l'uso di servirsi continuamente d'alcune spezie di quelle in luogo del pane quotidiano; tutto ciò va bene; ma può ciascuno viver sicuro, che picciola cosa di queste vittovaglie giammai non mancherà a questo Popolo in ogni tempo, che soprabbondevolmente lo desidera: queste sorti di vittovaglie nascono in Regno a dovizia; e per dentro, e per fuori Regno senza nostro detrimento, se ne può copia grandissima agli esteri somministrare; e lontani, e difficili sono i casi, in cui penuria di quelle metter possa in angustia il Regno, e la Città; e quegli accadendo, il che Dio non voglia, allora campeggerà la sovrana sua Provvidenza, che con gli ordini salutari non permetterà, che patiscano i suoi sudditi per favorire coll'estrazioni alla condizione de' forastieri.

Questo è quanto per dovuta riverente esecuzione de' reali suoi comandamenti abbiám considerato in vista così della rappresentazione degli Eletti, come dell'antecedente nostra consulta, e risoluzione da V.M. pubblicata, umiliandole nella guisa, che qui si scorge, il nostro sentimento, e parere.

Sul non potersi tagliare nei boschi della Sila il *legname necessario per la fabrica delle galee, e vascelli* della flotta regia.

| I | circolazione / domanda pubblica, risorse \\ legname

1736/04/28 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con biglietto per Segreteria di Stato de' 6 marzo del corrente si è degnata la M.V. ordinare a questo Tribunale l'avesse informata col parere sopra la supplica porretta dalla Marchesa di Fuscaldo intorno alla proibizione del taglio de' pini, faggi, ed ogn'altra sorte di legname ne' boschi della Sila stante servivano per uso di navi, e galee, e con ciò li veniva impedito di tagliare legnami nel suo feudo chiamato Tacina,

e nell'altri territorij annessi al medesimo supplicando per ciò la M.V. si fusse degnata ordinare esserli lecito di far il taglio nel detto suo feudo, e territorij. Propostosi l'affare inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo umilmente a rappresentare alla M.V. come riconosciuti gl'atti, da quelli appare, che la predetta Marchesa di Fuscaldo possiede nel tenimento, e dentro i confini del vasto circuito della Regia Sila di Calabria un feudo nominato Tacina con altri territorij adiacenti, nel quale è stato solito tenervi due serre ad acqua per la sega delle tavole di pino, ed abbete, per le quali sin dall'anno 1720 fé obbligo di stare a dovere, e pagare lo che fusse giudicato per il pagamento del diritto d'un grano a tavola, e grana cinque a travo, e di presentare ogni mese li reveli de' Mastri Serratori per il numero delle tavole segate in ciascuna serra, e ciò per la pretenzione, che tiene il Regio Fisco del suddetto deritto in tutti li feudi dentro, e fuori il distretto della Regia Sila, in virtù del quale permesso ha continuato la detta Marchesa di Fuscaldo ogn'anno a fare il taglio del legname di pino, ed abbete necessario per il lavoro delle predette due serre, quale al presente li viene impedito in esecuzione degl'ordini di V.M. proibendosi il taglio del legname necessario per la fabrica delle galee, e vascelli. Attento l'espresso di sopra e dovendosi per anco determinare i luoghi ove devesi fare il taglio de' pini, ed abbeti per servizio del Regio Arsenal, e l'accomodo delle strade per la tira alla marina, è di parere questo Tribunale anche coll'intelligenza del costruttore delle navi Capitan Tisi se pur sia del Real Aggrado della M.V. proibirsi alla suddetta Marchesa di Fuscaldo il taglio dell'alberi de' pini, e permetterli quello dell'abbeti torti, e non atti per alboratura di galee, e vascelli purché non sia ne' luoghi piani prossimi al mare e comodi per la carrea, ma nelle parti più scoscese, e disastrose, e rispetto agl'alberi di faccio ed altri legnami selvaggi poterseli anco permettere il taglio per esser questi affatto inutili per la fabrica delle navi, e galee. Ch'è quanto abbiam stimato di espediente su tale affare pregando la M.V. degnarsi dar quell'ordini che maggiormente stimerà convenire al suo Real Servizio.

Su chi debba subentrare nella facoltà del principe di Caserta di nominare il mastro mercato.

| C | istituzioni / fiere & mercati

1736/04/28 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Sono ricorsi in questo Tribunale il dottor Carlo Giaquinto il dottor don Giuseppe della Ratta Pulcarelli, e don Domenico Riccio Cittadini della città di Caserta esponendo come nella seconda domenica di maggio è solito nella città predetta far-

si una fiera che dura per tre giorni, ed il mastro mercato di essa si è eletto, e patentato dal Prencipe di Caserta; e trovandosi al presente i suoi effetti, e la giurisdizione del detto Stato sequestrati da questa Regia Camera in esecuzione de' Reali Comandi di V.M.; han perciò fatt'istanza eliggersi da questo Tribunale il detto mastro mercato acciò possa ne' sudetti tre giorni esercitare la detta carica con tutti gl'onori, lucri, gaggi, ed emolumenti. Lo che propositosi in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo rimasti di voto, e parere di rappresentare alla M.V. come colla dovuta venerazione facciamo, che celebrandosi nella città di Salerno pur in maggio di ciaschedun anno una fiera denominata delle Cerase, quel mastro di fiera vien eletto da questo spettabil Luogotenente secondo il solito praticato. E presentemente, che nella fiera da celebrarsi nella divisata città di Caserta si dovrà eligere il detto mastro mercato, pure par che si appartenghi a questo spettabile Luogotenente. Onde ne umiliamo a V.M. la notizia perché essendo del suo Real Aggrado si degni dar al medesimo la permissione di nominarlo.

69 a-b

Sull'esclusione dei bastimenti abruzzesi e pugliesi dalle agevolazioni della nuova tariffa doganale (cosiddetto porto franco) di Venezia e su come controbattere: in particolare, sull'inopportunità di *inferire* a Venezia *uno scambievole pregiudizio*, sulle ragioni che impediscono di *abilitare gli antichi porti di Pescara e Brindisi, e di farli ben anche porti franchi*, e sull'opportunità di introdurre industrie concorrenti delle veneziane.

| C | I | circolazione, infrastrutture, innovazione / concorrenza, diritti alienati, export, marineria, porti, rappresaglia, tariffe \ Adriatico, Impero asburgico, Levante, Stato Pontificio, Venezia \\ lanerie, olio, vetrerie

69a 1736/04/28 Venezia Gabriel Rombenchi [a Montealegre]

Eccellenza

Ritrovomi honorato dal stimatissimo foglio di V.E. segnato nelli 17 del cadente, e per rendere informata codesta Real Corte di quello che passa sopra l'idea del porto francho da farsi in questa città, dirò a V.E., come in questo Ecc.^{mo} Senato, doppo un lunghissimo dibattimento d'opinioni, rapresentate da questi Senatori per il corso d'hore 12 continue, passò il decreto che debba farsi il detto porto franco con una superiorità di 160 e passa voti, e ne sortiranno la prossima li suoi capitoli e regolazioni; il ristretto però s'è, che le mercanzie verranno dalle piazze del Mar Mediterraneo, e dal Stretto di Gibilterra in là, goderanno la franchigia nelli dazij, e pagheranno l'un per cento incircha solamente capitando con qualsisia bandiera, e nel sortire pagheranno un mezo per cento incircha; per quelle poi verranno dal Levante, et Adriatico, saranno solo privilegiate, quando solo saranno caricate, e portate da basti-

TARIFFA

Per il Ducato uno al Collo d'Ingresso, e
mezzo d'Uscita,

STABILITA DA
DEPUTATI ALLA REGOLATIONE
DEL COMMERCIO

CON APPROVATIONE DELL'

MO
ECCELLENTISS. SENATO

Giusto al Decreto 21. Aprile 1726.



IN VENEZIA MDCCXXXVI.

Stampata per Z. Antonio, & Almorò Pinelli
Stampatori Ducali.

Fig. 5. Tariffa per il Ducato uno al Collo d'Ingresso, e mezzo d'Uscita, stabilita da Deputati alla Regolatione del Commercio con approvatione dell'Eccellentiss.^{mo} Senato giusto al Decreto 21 Aprile 1736, Venezia 1736.

La riforma della tariffa veneziana è annunciata a Montealegre dal console di Spagna a Venezia, Gabriel Rombenchi, e sottoposta all'esame della Giunta di Commercio [AZ 3/sn]. (v. 69 a-b)

menti di bandiera veneta, e quando capiteranno da detti mari con legni d'altre bandiere, doveranno pagare li dritti al piedi anticho, superiore dal presente d'un 4 in 5 per cento; e tutto ciò per conseguire l'intento dell'idea che rapresentai all'E.V. con passate mie, che s'è d'ingrandire il commercio proprio, e navigazione, qual'era in molto ma molto discapito, e in molto pericolo di maggiore, stante l'erezione del porto franco d'Ancona. Questo metodo non vi è dubbio che considerabile pregiudizio porterà al commercio, e navigazione della Puglia, qual'è piena di bastimenti, e legni di bandiera di S.M. Re delle due Sicilie, che continuamente erano impiegati per questa scala, e trasportavano in questa città li loro effetti che sono ben numerosi, e ricchi, che hoggidì non essendo in grado di godere la nova ammessa franchigia, resteranno oziosi, e li bastimenti di bandiera veneta saranno chiamati al carico unicamente; cosa per altro, se haverò l'honore di servire S.M. Re Don Carlo per suo Console in questa piazza, come lo confido totalmente nella protezione del E.V., essendo già due anni che io lo servo indefessamente, e con tutto il zelo, spereria poter combinare quest'important' affare con questo Governo, per la praticha, et esperienza che tengo in tali materie, e perciò li Consolati sono stati sempre appoggiati a persone del commercio, ma di pien credito, e grido, come fu il mio patrigno Antonio del Teglia, avanti d'esso Antonio Francesco Motti, et avanti di questo Francesco Grassi, tutti banchieri di grido, et homini di grand'esperienza nel commercio, e di Nazione estera, e non sudditi di qui che in questo grado mi trovo io, essendo oriundo della Toscana, e mi posso ancora chiamar suddito, e vassallo di S.M., havendo fratello unito dimorante in Giovenazo, città della Puglia, con Casa stabilita e famiglia; che peraltro quando non venisse combinata la regolazione di questo commercio, oltre il pregiudizio che ne risulterà alli sudditi di S.M. per il loro commercio, li profitti, e dritti di questo Consolato si renderanno ristretissimi in conseguenza, mentre non è da sperare vedere in questo porto legni di bandiera napolitana procedenti dalla Puglia, quale esitava tre quarte parti delli loro fruttati, d'olij, mandorle, manne, lane, zafferani in questa piazza. Questo è quanto ho creduto necessario rapresentare all'E.V., che havendolo protettore nella mia, ben credo giusta pretesa, non temo di verun altro concorrente, onde mi pongho tutto nelle di lei braccia, sperando che ben presto S.M. verrà alla deliberazione dell'elezione, stante la disposizione di questo Governo per riconoscerlo Re delle due Sicilie, e s'assicuri che viverò eternamente memore del favore, et haverà in tutto, e per tutto persona di lei dipendente, e grata.

69b 1736/06/30 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Due veneratissimi dispacci per Secreteria di Stato sono in questa Regia Giunta del Commercio capitati; nel primo de' quali sotto la data de' 17 maggio del corrente anno ci si previene, che essendosi ricevuti da Venezia i capitoli, che à formati quel Governo per il porto franco di quella Repubblica, ed essendo evidente il pregiudi-

zio, che per tal novità cagionerassi al commercio e navigazion di questo Regno, in particolare della Puglia, rispetto alla quantità delle imbarcazioni, che continuamente si occupano a trasportare i di loro generi e merci a quel porto, per essersi determinato, che solamente godano della nuova tariffa di già stabilita le mercatanzie caricate sopra bastimenti di bandiera veneziana, tanto nell'introduzione, come nell'estrazione; e d'ordine di V.M. ci si rimette con tal dispaccio la copia degli accennati capitoli, affinché attentamente da questa Giunta si disaminino, ponderandosi il danno, che ne risulta, ed il modo di rimediarlo, con proporre alla M.S. gli espedienti, che si giudicheranno più opportuni al caso presente, non solamente per riparare tutti i pregiudizj, che posson derivarne, ma ben anche per inferirli alla medesima Repubblica, e al di lei commercio, quando insista, che le imbarcazioni suddite alla M.V. non godano della nuova franchigia; comandandoci parimente, che escogitiamo il modo d'abilitare gli antichi porti di Pescara, e Brindisi, e di farli ben anche porti franchi, rappresentandole nel medesimo tempo i motivi, che s'ebbero anticamente per ciecargli, specialmente quel di Brindisi.

Nell'altro dispaccio de' 7 del corrente mese di giugno a noi s'inviano d'ordine altresì di V.M. alcune scritture, ricevute dalla medesima Città di Venezia, appartenenti al detto nuovo regolamento fatto da detta Repubblica intorno al di lei porto, le quali consistono nella nuova tariffa ivi stabilita nel decreto del Senato, e in due fogli, con alcune riflessioni, uno del Console di Spagna, e l'altro del Nunzio di Sua Santità in quella Dominante, ad effetto, che si discutano in questa medesima Giunta, per dover far relazione a V.M. di tutto ciò, che occorre; imponendocisi, che da noi si tenga sempre per oggetto principale il maggior beneficio del commercio di questo Regno, e de' sudditi di V.M.

In tanto prestando noi tutta la profonda venerazione ed ossequio a' sovrani ordini di V.M., umilmente le rappresentiamo, come lette ed esaminate in Giunta tutte le scritture con entrambi i mentovati dispacci, abbiám fatte più riflessioni, per instabilire il nostro sentimento e giudizio, che sottoponiamo alla censura dell'alta, e sovrana mente di V.M.

Si è primieramente riflettuto, che il nuovo regolamento della Città di Venezia non contenga porto franco; poiché quello presso la Negoziazione appellasi porto franco, che indistintamente e senza eccettuazione ammette tutte le Nazioni sotto qualsivoglia bandiera amica al godimento dell'esenzione de' diritti e delle gabelle. In secondo luogo si è considerato, che l'abbassamento de' diritti fatto da quella Repubblica dell'uno per cento nell'entrata delle mercatanzie, quando prima eran quattro; e del mezzo per cento nell'uscita, quando prima nove, colla distinzione, che il Levante, e 'l golfo Adriatico abbia a godere di tal sollievo per quelle merci, che vengono colà trasportate, o di là spedite per detti mari con bandiera veneziana solamente, obbligando l'altre bandiere a stare alla vecchia tariffa, e che per il Ponente tutte le bandiere sì venete, come straniere, godano per il corso di quattro anni il beneficio de' sudetti abbassati pagamenti, sia una parzialità e favore compartito da

quel Governo a' suoi sudditi per ispingerli ed animarli all'ingrandimento ed ampliazione di lor commercio, cosa lecita e permessa farsi per dritto delle Genti da qualsivoglia Sovrano, potendosi nel proprio Principato ed alterarsi, e diminuirsi i dazj con piena libertà, sempre che non facciasi direttamente per opprimere ed abbatte le altre Nazioni; né rispetto agli altri Stati da ciò nasce argomento d'ingiuria, o d'offesa, ma più tosto un qualche motivo di natural dispiacenza in vedersi esclusi da quel beneficio, che ad alcuni si conferisce, ad altri no; mentre l'ingiuria e l'offesa deriva dal togliersi a noi quel ch'è nostro, ed a noi spetta, e di cui senza manifesto torto non ne possiamo esser privati; non già nel non esser partecipi dell'altrui munificenza e liberalità, che ad altri si voglia compartire, ed a noi negare.

In terzo luogo si è ponderato, che i novelli rammentati stabilimenti di Venezia non possono alle nostre Provincie, situate in Riva dell'Adriatico, recar grave danno e pregiudizio; imperciocché tutto il male e 'l travaglio, che potrebbe da ciò risultare, si restringe a' bastimenti delle additate Provincie, i quali non potrebbero condurre e trasportare in Venezia l'olio, e gli altri generi, che nelle medesime Provincie nascono e si raccolgono, a cagion, che gravati dal maggior dazio, secondo l'antico sistema, non li potrebbero vendere a quel minor prezzo, che venderebbonsi da coloro, che li trasportano con navi venete, o coll'estere fornite di veneziana bandiera, per lo risparmio, che fanno de' dazj, testé riferito; ma questi bastimenti si riducono a pochi trabacoli, i quali non son capaci, se non di picciol trasporto di robe, e servon per lo più ad effettuare i controbandi; mentre il principale e maggior trasporto dell'olio, e degli altri generi fassi dalle marsigiane venete, e quando pure gli accennati trabacoli, senza sospetto di controbanda, volessero esercitarsi nella navigazione, potrebbero, per non istar in ozio, far il traffico per il Ferrarese, e se mai seguisse la pace col signor Imperadore, anche per la volta di Trieste; solamente in questa occasione potrebbe entrar il dubbio e 'l sospetto, che i Veneziani, e gliesteri, forniti di veneziana bandiera, conoscendo la necessità nelle nostre Provincie di dover vendere, e caricar sopra di esse l'olio, e l'altre merci, senza la speranza, che da' bastimenti nostrali si potesse ciò effettuare, diventerebbero essi arbitri e dispositori de' prezzi di cotai generi, soggettando i nostri a quella legge, che nelle compere assolutamente loro imporrebbero, o con minacciare, o con eseguire la deliberazione di andar altrove a far caricamenti, specialmente dell'olio nella Morea; per lo che temer potrebbe di tener invenduti coll'olio nostro anche gli altri nostri generi, qualora non convenisse soggettarci all'indiscreta e tiranna voglia de' Veneziani; ma questi timori e sospetti, quantunque non totalmente improbabili, sono in grandissima parte superati dall'esperienza, che si ha del preciso bisogno, che ànno i Veneziani de' nostri generi, specialmente dell'olio, non solo per il maggior dispendio e risico, che dovrebbero incontrare e soffrire, andando nella Morea, o in altre parti lontane, ma perché non egualmente riesce profittevole, ed opportuno agli usi loro l'olio della Morea, e d'altri Paesi, siccome quello delle nostre Provincie; onde prudentemente creder si deve, che solo in apparenza, e per picciol tempo possano i Veneziani usare queste indu-

strie ed aspre maniere di stabilire a lor talento i prezzi, o pure di abbandonare le nostre spiagge e 'l nostro commercio, ma conosciuta la forte risoluzione de' nostri di vendere i lor generi a prezzo giusto, dovranno porsi a dovere, senza recedere dall'antica pratica di quei negozj, che per una moral necessità àn sempre tenuta, e dovranno sempre continuare coll'additate nostre Provincie; e se mai su di ciò è lecito conghietturare, potrebbe in noi svegliarsi, non senza qualche fondamento, la speranza di vendere l'olio e gli altri nostri generi a prezzo più vantaggioso, mentre i Veneziani, privilegiati coll'abbassamento de' dazj, potran condescendere a pagar le cose nostre un po' più del solito, quando veggano i nostri cauti e sostenuti nel vendere, ad oggetto, che compensano quel poco di più col molto, che avanzano nel pagamento de' tributi; senza che non è assolutamente vero, che non vendendo l'olio nostro, e gli altri generi a' Veneziani, restano quelli totalmente invenduti; imperciocché la vendita può seguire per lo Ferrarese, là dove entra in tutto lo Stato Papalino, ed anche per mezzo de' Papalini passa nella Germania, ed altrove.

Fatte da noi queste riflessioni, per accertar maggiormente quel sentimento, che dobbiamo a piè di V.M. umiliare, abbiamo richiamate a memoria le risoluzioni intorno al commercio altra volta prese dalla Repubblica di Venezia in tempo del Governo Alemanò, allora quando si aumentò da lei il dazio del riso, che dallo Stato di Milano s'introduceva nel suo, coll'eccessiva imposizione di quattro ducati di più sopra ciascun migliaro, proibendo nel tempo istesso l'introduzione de' grani di Lombardia, dal che ne seguiva un gran danno e rovina di quelle contrade e di quei Popoli. Fu questo affare sottoposto in quei tempi, e propriamente nel 1722 ad un diligentissimo esame per ordine del signor Imperadore, comunicato a' suoi ministri supremi, e furono più consulte formate, così dal magistrato di Milano, come da questa nostra Regia Camera della Summaria, che sono state da noi in questa emergenza lette, e attentamente osservate; nelle quali, specialmente nella consulta della Camera della Summaria si van divisando quali espedienti eran convenevoli e praticabili in questo Regno, e quali no, per inferire uno scambievole pregiudizio, e dare un compenso a' Veneziani, per porli a ragione: si stimò in quella consulta esser difficile impo-
ner dazj sopra quei generi, che i Veneziani vengono a prendere da noi, perché in tal caso non vi verrebbero, e a danni nostri le merci non avrebber quell'esito, che debbono avere; anche stimossi difficile, l'impedire l'immissione de' generi, che provengono dallo Stato Veneto, perché rimarrebbe grandemente incomodato il Regio Erario, e precipiterebbero gli interessi de' Regnicoli: si propose in oltre quel che oggi, prima che non siegua la pace col signor Imperadore, non può porsi in opera, cioè di aprire il commercio tra le città del Littorale Austriaco, e specialmente con quella città di Trieste, già dichiarata allora porto franco, là dove si era introdotto il traffico co' Paesi orientali, ed ivi si dovesser vender tutt'i ferri ed ottoni, così lavorati, come in piastre, che nascevano, e fabricavansi ne' Paesi ereditarj del medesimo signor Imperadore, per doversi quelli immettere ne' porti di Napoli, o negli altri d'Italia; onde sarebbero venuti a perdere i Veneziani così i dazj, che si esigevano nell'immissio-

ne di simili generi, come le manifatture, che perfezionavansi nel lor dominio. Si considerò altresì giusta e ragionevole cosa il proibirsi affatto nel Regno di Napoli l'immissione delle cere lavorate, che si fabricano in Venezia, e stabilirne tra noi il lavoro; in oltre l'introdursi in questo Regno la fabrica de' vetri, cristalli, e pannine all'uso di Venezia, e si esposero finalmente alcune altre cose, riguardanti il vantaggio, che ritraea la Repubblica di Venezia dal commercio, che passava tra i Tedeschi ed Italiani, per tenersi la strada del suo dominio nel giro del danajo, e delle mercatanzie, onde a lei nascea gran profitto, che in tal occasione le si poteva frastornare, per costringerla a seguire le leggi del dovere; cosa, che niente rileva al caso presente, in cui ancor rimane a noi precluso l'adito ad ogni corrispondenza ed amicizia colla Germania.

Su questo affare dell'anno 1722, tanto esattamente trattato e discusso in quei tempi, abbiam noi parimente fatta qualche riflessione, comparando le circostanze d'allora colle presenti per bilanciarne o la diversità, o la somiglianza; ed a tal effetto si è ponderato, ch'egli si fu questo un fatto de' Veneziani, che assai più punse, ed assai maggior doglianza poté svegliare del fatto presente; poichè quantunque il diminuire i dazj a pro de' Nazionali, siccome è sortito di presente, o pure l'aumentarli rispetto a' generi stranieri, siccome si praticò allora, proviene da un istesso principio di potestà, che à il Principe di far lecitamente l'uno, e l'altro ne' suoi Stati; nulladimeno con aumentarsi allora i dazj, direttamente pretesero i Veneziani impedire affatto nel lor dominio l'immissione e la vendita del riso, e de' grani dello Stato di Lombardia, in guisa che per l'insoffribile gravezza de' dazj, né i Lombardi potean condurli in Venezia, né i Veneziani andarli a prendere in Lombardia; ma non così nell'occasione presente, in cui se ben si possa dire, che le nostre poche e picciole navi, per le cagioni additate, non possono condurre a vendere i nostri generi in Venezia, possono nondimeno, anzi sono maggiormente spinti, ed allettati i Veneziani a comperar da noi tai generi ad essi cotanto necessarj, ed a comperarli a prezzo, forse un po' maggiore, siccome di sopra si è considerato, e con ciò non restano presso di noi questi generi miseramente invenduti e sepolti, per marcirsi nelle nostre Provincie; si è ancora ponderato, che ben anche allora, che più grave era la controversia, e più rimarchevoli i pregiudizj; pure gli espedienti, o di alterare i dazj, o d'impedire l'immissioni, furono riputati pericolosi, come quelli, che si rovesciavan tutt'in danno e pregiudizio nostro: l'altre risoluzioni poi d'indirizzare il commercio della Germania con nostri regnicoli per altra strada, non già per la parte di Venezia, per ridurla alla rivocazione di questi passi così irregolari, ben si vede e conosce non esser della presente ispezione, ma essere un punto, da farne l'alta, e sovrana mente di V.M., come meglio le sembrerà, quell'uso ne' trattati di pace, che forse si potran fare col signor Imperadore: per tanto non si è tralasciato di avvertire, che gli altri espedienti additati nella consulta della Regia Camera della Summaria intorno all'introdurre qui la fabrica de' vetri, cristalli, e pannine, per togliere a' Veneziani quell'eccessivo lucro, e guadagno, che da tai lavorii ritraggono, siano espedienti più proprj,

e più lontani dal sospetto di far un'offesa positiva; poiché riguardano l'accrescimento e la perfezione delle arti ne' proprj luoghi, che non solamente è per ogni ragione lecito e permesso, ma è stato sempre, e deve altresì esser sempre un de' principali obietti de' gloriosi Regnanti, per far ricchi, e render da per tutto celebri, e famosi i loro Stati, e Dominj.

Supposte tutte queste cose intorno a questa materia, conchiudiamo, esser nostro sentimento, sempre però sottoposto alla sovrana correzione di V.M., che non si debba da noi prendere per un argomento di positiva offesa la risoluzione, tentata da' Veneziani in vantaggiar la condizione de' loro sudditi, quantunque nasca da ciò qualche picciolo incomodo e fastidio per noi, e conseguentemente non esser nella necessità la M.V. di appigliarsi ad espedienti forti, e premurosi, ma sol di servirsi de' più miti e più innocenti, di cui si è ragionato, cioè d'introdurre fra noi per una generosa e permessa emulazione, e per notabilissimi vantaggi del nostro Regno la fabbrica de' vetri, cristalli, e pannine, i quali espedienti ben anche si avrebber potuto abbracciare ed eseguire, senza il motivo delle presenti novità, promosse da' Veneziani, e ciò per buona e saggia condotta de' nostri interessi, non già per nuocere ed irritare altrui. Potrebbe un altro espediente riuscir ben anche assai opportuno, e proporzionato, per porre a segno, e in qualche timore i Veneziani, e sarebbe il far noi l'istesso, ch'eglino àn fatto, cioè privilegiare i nostri nell'estrarre per Venezia, e nell'introdurre a noi da quella Capitale le merci colla minorazion de' diritti, acciocché i nostri, e non già i Veneziani potessero far su di ciò qualche guadagno, che deriva dalla minorazion de' diritti; ma questo abbassamento, che renderebbe giustamente la pariglia a' Veneziani, à l'ostacolo delle Regie Dogane, le quali ne soffrirebbero il detrimento. Aggiungiamo a quanto di sopra abbiam detto, che quantunque il sentimento di questa nostra Giunta sia, che non debba V.M. appigliarsi a' mezzi violenti e poderosi in questo affare, sì perché a noi nocivi, come ancora, perché non richiesti dalla natura e qualità dell'affare istesso; nulladimeno, perché alcune risoluzioni nel primo nascere sogliono avere un'apparenza indifferente, e sembrar lecite, e niente, o poco pregiudiziali, ma per l'opposto nascondono sotto di loro alcuni aguati, e covano alcuni semi, da cui tratto tratto, e insensibilmente posson nascere cattive, e nocive conseguenze, crede perciò questa medesima nostra Giunta, doversi stare a tal oggetto in una diligentissima, ed esatta osservazione, per indagare, se queste novità di commercio, poste in campo da Venezia, partoriscono effetti diversi da quelli, che naturalmente si suppone poterne derivare; che se mai la faccenda poss'aver altro fine, e cagionar coll'esperienza altri pregiudizj, che oggi non comparano, e non si posson prevedere, allora la M.S. entrerà nella magnanima risoluzione di tentar nuove cose, che possono efficacemente angustiar la Repubblica, obbligandola per vie più gagliarde a rivocare gl'irragionevoli attentati.

Tutto ciò, che si è detto riguarda la prima parte de' sovrani comandi di V.M. intorno alla nuova tariffa della Città di Venezia. In quanto alla seconda parte, in cui ci ordina di rappresentarle il modo d'abilitare i porti di Pescara, e di Brindisi, e di farli

porti franchi, e di esponderle le cagioni, onde furono anticamente ciecati, specialmente quel di Brindisi; noi ci diam l'onore di farle presente, come i porti di Pescara, e Brindisi possonsi, quando piaccia a V.M. nettare ed aprire, per accogliere, specialmente quel di Brindisi, tanto celebre ne' Fasti dell'Antichità, grossi navilj, ed anche intere armate, come ne' trasandati tempi l'accorse, divenendo famoso teatro di strepitose battaglie navali; se bene per nettare ed aprire questi porti nella guisa, che converrebbe, farebbevi mestieri d'un'immensa notabilissima spesa, e solo propria e degna della di lei potenza Reale. Al presente però non lasciano questi porti di ricevere e tenere in salvo tutti quei bastimenti, che navigando per l'Adriatico, vogliono ivi, o difendersi dalle tempeste, o trattenersi per altri affari: il farli poi porti franchi, porta seco una difficoltà molto grave, anzi secondo il sistema degli antichi e presenti regolamenti del Regno, insuperabile; imperciocché per dar la franchigia a questi porti, dovrebbero estinguere tutti quei dazj, tributi, e gabelle, che sono vendute a' suoi fedelissimi vassalli, co' quali vivono, e si mantengono; e per conseguenza vantaggiandosi con ciò solamente la condizion de' Negozianti, l'altra Gente rimarrebbe misera, ed abbattuta, perché spogliata delle rendite più precipue ed effettive. Finalmente esponiamo sotto gli occhi della M.V. l'origine, il progresso, e i motivi del perché fu ciecato specialmente il porto di Brindisi; si degnerà dunque sapere la M.V., come accesa nella Romana Repubblica quella tanto vorace fiamma della Guerra civile tra Cesare, e Pompeo, parve a Pompeo di non tentar la sua fortuna coll'armi, senza prima uscir d'Italia, per confederarsi con Gente straniera, perciò si ridusse colle sue Genti in Brindisi, per indi passar nell'Epiro; Cesare li venne dietro, per non farlo fugar d'Italia, e vedendo l'inimico ben fortificato in Brindisi, né conoscendo tempo opportuno di poterlo assediare, pensò di vietarli l'uscita dal porto, serrando la foce del seno maggiore, che si dirama in due corna, che cingono la città, e affinché restasse affogato quel porto, piantò grossi legni nel suolo, specialmente dove l'acqua era più alta, fermandoli con smisurate ancore, e buttandovi terra, e quantità grande di grossissime pietre, onde con molta industria fé, che restasse assai difficile l'uscita delle navi grandi da quel porto: ne' tempi seguenti, guerreggiando il Re Alfonso a favor del Duca di Milano contro i Veneziani, temé Giovanni Antonio Principe di Taranto, sotto il cui dominio ritrovavasi la città di Brindisi, che forse il Re desiderava, che per comodità di quella guerra il porto brundisino, e la città fosse demaniale, e non dipendesse da altri, che dalla di lui Corona; né lasciò parimente di temere, che gli stessi Veneziani per l'inimicizia, che passavan col Re, non lo potessero un giorno invadere, ed occupare; pertanto pensò assicurarsi di ambedue i pericoli, e fece serrar di tal maniera la foce del porto interiore, che non ammettesse più in avvenire vascelli grossi, ma solo piccole barchette, affondandovi una nave carica di pietre nella prima entrata, per cui si riempì in tal guisa quel fondo, che piccioli legni vi potean solo penetrare: tentarono poi più volte il Re Ferrante, che ad Alfonso successe, e l'altro Alfonso, che a lui seguì, di scavar quella foce, e trarne la nave, e le pietre; ma in vano si affaticarono, poichè l'arena, che sopra di quella erasi unita, e condensata, avea

renduto di tal modo assodato ed indurito il fondo, che l'impresa si riputò affatto impossibile: questa foce, che il Principe Giovanni Antonio suffogò in parte, tratto tratto maggiormente si riempì, e con nuovi accrescimenti sempre più di arena e terra, à la maggior parte di quel seno, che viene verso la città, suffogata. La gelosia, che mosse il mentovato Principe a ciecare nella narrata guisa quel porto, per non farlo occupar da' nemici, mosse nell'età più recenti i Re Cattolici di Spagna di non consentire, che si aprisse, e si scavasse quel tratto di mare, che alle volte per le secche di viene terra calcabile; parendo al supremo, e savio Consiglio di que' Sovrani (dove tal affare è stato più volte proposto) che sia maggior sicurezza della città, aver il porto vicino così chiuso, che aperto, con tutto che a' di nostri vi sia nell'entrata del porto esteriore una ragguardevole fortezza, che non eravi di prima. Questa è l'origine, il progresso, la ragione, e i motivi del perché ritrovasi il porto di Brindisi affogato, né siasi giammai ridotto a quello stato, in cui con mirabil magistero formato avealo la Natura: queste istesse cagioni militano per il porto di Pescara e per non nettare affatto gli altri porti di Puglia, e renderli atti a ricovrare legni grossi d'armate navali; ancorché fra questi ve ne siano alcuni, che gioverebbe alla negoziazione nettarsi, in modo, che fossero atti a render sicuri i nostri legni, che tragittano le vittovaglie per l'annona di questa Città; non già per destinarli ad uso di porti grandi da ricever navilj da guerra; poiché sempre si è temuto, che potessero esser occupati da nemica armata, o de' Veneziani, quando eran soverchiamente potenti per l'ideato lor dominio sopra l'Adriatico, talché un tempo costrinsero ben anche Maria, sorella del Re Filippo IV, casata con Ferdinando Re d'Ungheria, figliuolo di Cesare a passar l'Adriatico per portarsi a Trieste, non già colla propria armata spagnuola, ma colle galee veneziane, che l'offerirono; o pure degli Ottomani, renduti feroci colla loro potenza maritima; ponendosi in tai porti, con recare travaglio, e disturbo a tutto il Regno. Dalle quali cose ne nasce, che sempre si è riputato convenevole, anzi necessario o di tener questi porti nel sito, e nella forma in cui si ritrovano, cioè impediti, e difficili ad accogliere armate navali; o pure quando con immensa spesa si volessero nettare ed aprire, ed abilitarli ad accogliere gran numero di vascelli, e galee, uopo sarebbe di fortificarli con grossa, e continua guarnigione, che potesse in ogni tempo far fronte, e riparo ad armata nemica, che osasse invaderli, ed impadronirsene.

Questo è quanto abbiám potuto colla nostra debolezza in esecuzione de' suoi Sovrani comandi pensare, ed a V.M. riferire intorno a quelle cose, su di cui ci à dato l'onore di esporle il nostro giudizio, e parere, che con tutta la più riverente rassegnazione sottoponiamo al più alto, e sommo giudizio della M.S.

9 luglio 1736 Si informa la Giunta di aver già «fatti passare per mezzo del conte di Fuenclara li debiti offizj» alla Repubblica di Venezia, «aspettandone la risulta per deliberare ciò, che [...] sembrerà più conveniente». Riguardo all'introduzione della «fabbrica de' vetri, cristalli, e panni nella forma, che si lavorano in Venezia», il Re incarica la Giunta di disporre «tutte le diligenze più proprie ed opportune ad effettuar quest'impresa, per comune utilità e beneficio de' suoi fedelissimi Popoli».

Ancora sul grave affare *se convenga procurar la Pace co' Turchi e Mori d'Africa, o co' Turchi solo, o pure né con gli uni, né con gli altri.*

| C | G | circolazione, istituzioni, sicurezza / corsa, export, import, marineria, navigazione, religione, salute, trattati \ Barberia, Impero ottomano, Levante

1736/04/30 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Su 'l gravissimo affare, se convenga procurar la Pace co' Turchi e Mori d'Africa, o co' Turchi solo, o pure né con gli uni, né con gli altri, che contiene una deliberazione assai importante, in cui viene non meno interessata la nostra Santissima Religione per li pregiudizj, che ne potrebbe temere, che il comodo de' Popoli, per li vantaggi, che ne potrebbero ritrarre, V.M., Principe giustissimo, sommamente impegnato, pria per la difesa dell'una, e poi per il sollievo degli altri, con veneratissimo dispiaccio de' 18 del passato dicembre si degnò farci rimettere sei pareri anomini su questo assunto [4a, 4c-f, 53], e comandarci, che quelli leggendosi in questa Giunta di Commercio, con preferenza a qualsivogliano altri negozj, ancorché già introdotti, si dovessero esaminare, e bilanciare i motivi e le ragioni con quelle mature riflessioni, che richiede la gravità della materia, per formarne consulta a V.M., in cui si dovesse esporre tutto quello, che accade sopra un tale assunto, e suoi differenti punti più essenziali, e degni di avvertenza e speculazione, esponendo in generale ed in particolare i sentimenti de' Ministri, che detta Giunta compongono.

Per esecuzione di questi ordini suoi Reali si lessero in Giunta i sudetti sei pareri, quattro de' quali erano tra di loro uniformi; conchiudendo per l'affirmativa parte, cioè, che giovava e conveniva portar avanti i trattati di pace co' Turchi, e con Mori per sollievo e sicurezza del commercio, gli altri due discordavano da questi, l'uno affatto negando di doversi effettuare la pace, e l'altro distinguendo, che per l'utilità potea farsi, ma che per l'onestà far non doveasi, senza prima parteciparlo al Re Cattolico Filippo V suo gloriosissimo Padre, ed aspettarne i suoi oracoli e contentamento su d'un punto sì delicato. Su de' quali sei pareri, per qualche tempo seriamente meditatovi, con prendere tratto tratto i lumi e gl'informi, riputati a tal uopo opportuni e necessarj, e con richiamare altresì a memoria quanto ne' tempi trasandati si era in altre occasioni su questa grave materia discettato; si è di presente nella Giunta tenuta a' 12 del corrente aprile, coll'intervento di tutti i Ministri, e Negozianti solennemente discusso tale affare, con aver ciascuno dato il suo voto e parere circa di ciò, che doveasi a V.M. esporre e consigliare.

Per lo che ci diam l'onore di rappresentarle ciò che è accaduto in questo affare fin dalla sua prima origine; onde si degnerà la M.V. sapere, come molti secoli addietro fra i Principi, che qui regnarono, coi Maomettani passarono trattati di pace e di commercio; in guisa che gli Arabi e i Saraceni non solo frequentarono spesso que-

ste nostre regioni, per lo continuo negozio, e traffico, che vi faceano, ma per li studj da loro in queste parti introdotti, e dalla Grecia trasportati, di filosofia, medicina, e matematica, allorché in Italia viveasi in una profonda ignoranza, si renderono ben anche abitatori de' nostri paesi, e si diffusero di qua, e di là, nel Garigliano, nella Puglia, nel Monte Gargano, in Bari, in Salerno, in Pozzuoli, e in altri luoghi moltissimi; e tanto maggiormente in quei tempi conservavasi con essi la concordia, e l'amistà, perché occupando allora i medesimi più d'una metà delle Spagne, bisognava perdere il commercio di quei Regni, sempre che i nostri Principi avessero voluto essere loro nemici; e bisognava altresì intermetter quei pellegrinaggi, ch'erano in quella stagione frequentissimi in quei Regni per cagione delle crociate. Indi per i varj cambiamenti, tratto tratto accaduti in questo Regno, per cui spesse variossi la dominazione de' Sovrani, si dismisero tai trattati di pace e commercio, e si videro incominciare le tante incursioni de' Barbari, soggiacendo le nostre provincie ad insulti, rapine, e saccheggiamenti, per i quali timori si è sempre solcato il nostro Mediterraneo con sospetto, e paura di coloro, che o per necessità di viaggio, o per cagion di mercatanzia sono stati in obbligo di navigare. In tempo del passato Governo Alemanno si ripigliò il commercio co' Turchi per il trattato di pace, che seguì in Passaroviz tra la Porta Ottomana e 'l signor Imperadore; là dove tra le altre convenzioni, vi fu quella, che i Turchi dovessero godere della diminuzione de' dazj, e così nell'estrarre, come nell'introdurre qui le merci, da lor si pagasse il tre per cento. Questa convenzione, che da' Plenipotenziarj di Cesare si credette per noi più tosto favorevole, che disadvantage, nel giungerne qui la notizia, fu immediatamente da' supremi ministri di questo Regno riputata di nostro sommo pregiudizio e rovina, poiché per questa strada andate sarebbero in perdizione non solamente le nostre dogane con grandissimo detrimento del Patrimonio Reale, ma l'interessi di tante Famiglie, che vivono col frutto degli arrendamenti, ed erane chiarissima la ragione; per la differenza, che passa tra' Paesi Ottomani e i nostri circa i dazj; da' Turchi pagasi il sette per cento sopra tutte le mercatanzie, e pagato una volta un tal dazio, in qualunque parte dei di loro stati passino, o ritornino le robe, sono franche e sciolte da ogni altra contribuzione; all'incontro presso di noi i dazj son più alterati, e in alcuni generi giungono sino al quaranta per cento, e per quante dogane del Regno girano le mercatanzie, tante volte si rinnova il pagamento de' diritti. Da ciò nasceva, che non solamente i Turchi, ma i Greci, i Vallacchi, gli Armeni, e forse anche i Veneziani stessi, servendosi della bandiera turchesca, ed invogliati dal guadagno, che loro risultato sarebbe dalla minorazione de' dazj, a folla sarebbero qui venuti per estrarre ed introdurre mercatanzie, coll'esterminio degli arrendamenti e delle rendite reali; né giovavano i varj espedienti escogitati per iscovrire queste frodi ed inganni, vedendosi riuscir vane le tante diligenze inventate di osservare i quattro sugelli delle patenti turchesche, la qualità della carta, tutta propria de' Turchi, la forma de' caratteri, e la data dell'era maomettana, diligenze, che tutte superavansi dal di loro artificio, e malizia. Il Collaterale di quei tempi, quantunque autorità e

giurisdizione non avesse di rompere, o interpretare trattati di pace e commercio passati co' Principi, pensò rimediare al sovrastante gravissimo male con sua provvidenza, se ben non legittima, almen necessaria, mercé la quale dichiarò, che le principali vittovaglie non fossero comprese nella minorazione de' dazj; e contro coloro, che qui vennero con bandiera turca ad introdur mercatanzie, per condotta politica si usarono varj modi dilatanti, per cui si annojassero di venir qui altra volta a commerciare. Fra questo mentre si promosse il nuovo trattato di pace colle Repubbliche Africane di Tunisi, Tripoli, ed Algieri colle quali non si parlò di minorazione di dazj, ma di sola libera navigazione; e a tal oggetto nell'anno 1724 fu rimessa dal Cardinal d'Althan, viceré allora di questo Regno, alla Regia Camera della Summaria una cedola imperiale, su di cui dovesse informare, siccome informò con sua consulta, e fu quel Tribunale di parere totalmente contrario a questa pace, esponendo molte difficoltà, che su di ciò considerava, se ben conchiuse nella fine, che se mai non ostante questo parere, si fosse stimato trattar di pace, si fosse quella tratta con undeci condizioni, che rappresentò. Il Collaterale nondimeno, ove si ricobbe e discusse la consulta della Regia Camera ed anche la risposta, che fece ad essa il Baron di Flesman, che promoveva la sudetta pace e commercio, non acconsentì al sentimento della Camera, e consigliò tutto l'opposto, credendo esser giovevoli, e convenienti questi trattati di pace. Alla novella di questa pace, sursero i clamori de' Nunzj Pontificj di Napoli, e di Vienna, contenute nelle memorie date qui, ed alla Corte Imperiale, a cui si rispose in discarico di tutte l'opposizioni, che dagli Ecclesiastici si facevano, le quali specialmente consistevano nel dirsi, che non poteva a patto veruno il Pontefice dolersi di questa pace, perché fatta da noi cattolici, qualora egualmente cattolici erano i Francesi, e i Livornesi, a cui non si era fatta tale opposizione; aggiungevasi inoltre, che con questa pace, i Papalini, e gli altri Italiani ne traevano il comodo, che per lo spazio di ottanta miglia per mare intorno al nostro Regno, non avean timore di esser predati, quando per l'opposto anche vicino ai lidi poteano in questo pericolo inciampare. Seguita nella forma già detta la pace colle Repubbliche di Tripoli, e Tunisi, senza aver potuto convenire con Algieri, s'incontrarono alcuni disordini, e questi furono, che alcuni Tunisini, e Tripolini, servendosi non già della di loro bandiera, ma di quella d'Algieri, fecero alcune prede in mare; ma ciò non ostante la nostra marinaria si trovò assai contenta di questa pace, e tuttavia ne dimostra ardente la brama e 'l desiderio, memore di quei comodi, che ritrasse in tempo degli Alemanni.

Ora sotto il gloriosissimo dominio di V.M. discettandosi di bel nuovo questa quistione, abbiamo esaminate con tutta attenzione le difficoltà, che propose la Regia Camera, ed alla maggior parte di noi, cioè all'Avvocato fiscale don Matteo di Ferrante, al capo di questa Giunta don Orazio Rocca, ed al Consigliere Capo di Ruota del Sacro Consiglio don Francesco Ventura, al Presidente della Regia Camera della Summaria don Domenico Caravita, a don Francesco Mele, e don Gennaro Antonio Brancaccio sono sembrate alcune delle sudette difficoltà di niun peso, e vigore, e

l'altre se ben forti, capaci però di potersi superare con opportuni e vevoli espedienti, come potrà scorgere l'alta, e Sovrana Mente di V.M. dalle sequenti ponderazioni, che l'esponiamo.

La prima difficoltà della Camera si fu, che poche spezie di robe ci si posson qui da' Turchi trasportare; ma questo si considerò esser forte motivo da maggiormente animarci ad aver questa pace, e questo commercio, perché allora sono più in salvo gli interessi del nostro Pubblico, e possiam cumulare più ricchezze, quando gli Esteri poche cose qui c'introducono; ond'è, che poco danajo si estragga, e noi all'incontro moltissime merci, e vittovaglie possiamo estrarre, se non per portarle a' Turchi, che forse non ne àn di bisogno, almeno per condurle, dove più ci aggrada, e dove ci possiam compromettere di maggiori guadagni, godendo fratanto dell'imprezabile beneficio della libera navigazione, che ci nasce, e ci si concede da questa pace, e commercio co' Turchi. La seconda difficoltà consisteva nel dirsi, che se ben i Turchi poche merci, e vittovaglie ci possano qui portare, possono non pertanto portarci delle lane in gran copia; ond'è, che nasca il timore della viltà de' prezzi, in cui posson cadere le lane nostre, dovendosi queste a picciol mercato vendere in competenza delle barbaresche, nel nostro Regno in gran moltitudine introdotte, con detrimento non sol de' vassalli di V.M., che fan raccolta di queste lane, ma dell'istessa Dogana di Foggia, in cui à tanto interesse il vostro Erario. Ma qui entrò la riflessione, che l'aver noi l'abbondanza di una spezie di roba, e che cresca dal venirne altra da fuori, non è stata mai, né esser può d'impedimento al commercio, a cui solo diametralmente s'opponne la penuria e la carestia: ed esser vano il timore della viltà de' prezzi, in cui cader potrebbero le nostre lane; poiché niun Forastiere porta qui con tanto risico, e dispendio la sua roba, per buttarla; e che l'esperienza à discreditato un tal timore, non essendosi mai per l'addietro, o in tempo di pace, o in tempo di guerra avviliti i prezzi delle nostre lane, allora quando non si è cessato dall'introduzione delle barbaresche, qui trasportate in tempo di pace da' navilj turcheschi, e in tempo di guerra da' bastimenti neutrali. Si aggiungeva, che il venir a noi le lane barbaresche, non sol non nocchia, ma giovi sommamente, e che debba desiderarsi ciò, e procurarsi più tosto, che impedirsi, mentre tramischiandosi quelle colle nostre, servon molto ne' lavori, in cui s'impiega, e s'applica molta gente, e soprattutto contribuiscono assai per l'ottima fabrica de' cappelli, i quali in questa guisa formati, allettano i nostri Regnicoli a comperarli, e fanno loro tralasciar la compera de' forastieri, per cui altrove si à a trasmettere il nostro danajo. In quanto poi alla terza difficoltà della Regia Camera, che riguarda il detrimento, e pregiudizio, che da questa pace e commercio ridondar potrebbe alla nostra Santissima Religione, si conobbe esser questo il punto più sostanziale, come quello, che riguarda il culto e l'ossequio verso il nostro Dio; ma non si sapea vedere donde tal detrimento e pregiudizio potesse sospettarsi; imperocché la nostra Santissima Religione è tutta uniforme al dritto della Natura, da cui siamo stimolati a coltivar l'umana società, e che il commercio con gente, benché di diversa, e perciò falsa Religione, seco non porta l'approva-

re l'altrui errori e follie, ma una comunicazione di quei scambievoli uffizj, che son proprj degli uomini, come uomini, e che sono indirizzati a tener reciprocamente lontane l'onte e l'offese, ed a permettere agli uni, ed agli altri, che possano vicendevolmente far ciò, che loro giovi e convenga, senza ricever questi da quegli ostacolo ed impedimento; lo che non solamente non porta il violar le sante Leggi della nostra Religione, ma più tosto seguir le massime del Vangelo, che invita tutti a beneficiare. Veniva ciò confermato dal riflettere, che le Sacre Pagine non contenean questa proibizione di aver pace e commercio con gente di falsa religione; considerossi, che prima della Legge di Mosè, Giacobbe tanto da Dio prediletto, confederossi con Labano Idolatra, e dopo quella promulgata, vietossi agli Ebrei di esser nemici con gli Egizj, seguaci di falsa religione; apportaronsi gli esempj di Davide e Salamone, i quali ebbero amistà col Re di Tiro, e rispetto a Salamone, si aggiunse, che nella gran fabrica del Tempio destinò questi il primo e maggior atrio di quello per accogliere tramischiati co' Giudei i Gentili, e che il medesimo Re e Profeta, per cumular ricchezze, e tesori, ed impiegarli a cotesto gran Tempio, non ebbe riparo di aver commercio co' Popoli a bugiarde deità addetti, spedendo le sue navi ad Ophir, creduto da alcuni scrittori per il Regno del Perù nell'Indie occidentali, e da altri una qualche regione dell'Indie orientali; e che nella legge evangelica, che è tutta legge di carità nemmeno eravi tal proibizione, e che Cristo istesso nostro benignissimo Redentore, non ricusò di conversare, e prender l'acqua dalla Donna samaritana, ch'era di diversa credenza dagli Ebrei. Inoltre si esaminò, che la pace e 'l commercio co' Turchi non si fa per elezione, fassi ben vero per necessità, quanta si è quella di liberar dalla schiavitù i nostri, che frequentano le navigazioni, e in quella possono facilmente incorrere; e per forza di tal necessità si sono in altro tempo veduti Imperadori e Re cristiani confederarsi con Nazioni o affatto non cristiane, o poco cattoliche, come appunto Costantino co' Goti, e Vandali, Giustiniano co' Longobardi; co' Saraceni, Alani, Gepidi, Franchi, Svevi, Vandali, Teodosio, Onorio, Leone, Eraclio, Basilio, ed altri; co' Mori i Re di Spagna, Alfonso di Siviglia, Ramiro, Alfonso il Casto, Sancio di Castiglia, Ferdinando denominato il Santo, Pietro Re di Leone, e con i Tartari Rodolfo. Faceva ancora gran peso il vedersi, che di presente molti regni e provincie cattoliche, tra' quali la Francia, i di cui sovrani per i segnalati meriti, acquistatisi per la difesa di nostra Santa Fede àn riportato lo specioso titolo di Cristianissimi, non sono stati renitenti ad abbracciar questa pace, e questo commercio; avvertendo, che non sia fuor di ragione sperare quello, che l'esperienza ci à dimostrato non esser difficile, cioè, che molti Turchi invitati dalla caritatevole persuasion de' nostri, dalla cognizione della verità de' nostri Dogmi, e dall'esempio degli uomini pii e divoti, si riducano alla nostra Fede; il che difficilmente essi possono sperarlo da' nostri, per l'indegna dottrina, che professano, e per lo sozzo costume, in cui vivono, a riserva di alcuni dissoluti e scellerati, che son capaci d'ogni empia risoluzione. Non si stimò aver luogo la quarta difficoltà della Regia Camera, che non ostante la pace, il timore di esser noi predati non cesserebbe, sapendosi l'indole de' Turchi,

che sono infidi, e violatori de' patti; essendovi a tal male il rimedio, il quale si ottiene dalla pace universale con tutti i Turchi, là dove la Porta può, e deve entrar Garante delle pattuite convenzioni, non potendosi in tal caso temere cosa alcuna, per il gran rispetto ed estrema venerazione, che àno i Turchi al Gran Signore, a cui ciecamente, e con infinita soggezione obediscono. Rispetto alla quinta difficoltà, si credette ostar molto meno delle altre, mentre supponea la Regia Camera, perdersi colla pace le forze marittime, ed abbandonarsi nella pigrizia e nell'ozio la nostra marittima, e marcir neghittose nelle darsene le galee; qual supposto riputasi assai fallace; mentre sgombrati in mare i timori, e introdotta da per tutto la sicurezza, può gente innumerabile applicarsi alla navigazione e mercatura, che è la strada più facile e più breve di arricchire, siccome rendesi manifesto per ciò, che vedesi nella Francia, nell'Inghilterra, e nell'Olanda, che non àn ruscata questa pace, e pure oggi più, che mai tanto vagliono, e tanto son potenti per mare. La sesta difficoltà sembrò assai forte, se mai per trattare ed ottener questa pace, e commercio fosse necessario venire a quei patti, che a' Turchi accordò il signor Imperadore, co' quali si concedè a' Turchi della Porta lo sbassamento de' dazj, colla facoltà loro data d'introdurre ed estrarre le merci col solo pagamento del tre per cento, per cui ne risulta un infinito pregiudizio all'Erario Reale, ed agli interessati su degli arrendamenti; riflettendo, che fin d'allora il Collaterale vi prese espedienti, più tosto violenti, che proprj e conformi alle convenzioni della pace, avendo eccettuate da questo abbassamento le vitovaglie più rimarchevoli. Perciò intorno a questo punto si determinò doversi rappresentare a V.M. degnarsi non condiscendere a pace e commercio co' Turchi, qualora volessero in ciò ostinarsi, e soggettarci ad una condizione così dura ed insopportabile, dovendo noi insistere, che la pace e 'l commercio si faccia con quelle leggi, con cui àn trattato gl'Inglesi, Olandesi, e Francesi, da cui non si è mai acconsentito a sì notabili disavvantaggi; onde la pace dovrebbe seguire con l'espressa condizione di dover pagare gli stessi dazj, che pagano gli altri. Susseguentemente si escluse la settima difficoltà, che tutto il Mediterraneo riempito si sarebbe di fuste, galeotte, brigantini, ed altre imbarcazioni, che i Turchi in gran numero moltiplicerebbero in vigor della pace, e commercio loro accordato, e in questa guisa infestando tutti questi mari, recherebbero paura e spavento all'altre Nazioni a noi amiche, e ad essi contrarie, le quali si asterrebbero di continuar con noi quel commercio, che oggi con noi tengono, e ci si rende sì profittevole, e frequente più d'ogn'altro, che aver potessimo co' Turchi, com'è il commercio, che teniamo co' Fiorentini, Genovesi, Papalini, ed altri Italiani; imperciocché si pensò e rimediò a questo inconveniente dal Collaterale sin dall'anno 1724, essendosi proposta, e poi eseguita la convenzione co' Turchi, con cui si stabilì, che per lo spazio di ottanta miglia lungo le nostre riviere, non potessero predar navilj a noi confederati, quantunque a loro nemici; lo che risulta in grande utilità di tali Nazioni, le quali senza la pace, quel pericolo, che potrebbero incontrare, anche a vista de' nostri lidi, l'evitano mercè di questa convenzione, solcando il mare libere e secure fra lo spazio di ottanta miglia. Rispetto all'ot-

tava difficoltà proposta dalla Camera del morbo contagioso, ch'è assai frequente ne' Paesi de' Turchi, e che potrebbe con infausti avvenimenti a noi tramandarsi per mezzo del traffico e commercio di questa gente, si considerò esser difficoltà non leggiera, ma da potersi superare colla diligenza ed attenzione; atteso anche senza la pace si può inciampare in questa disavventura, qualor cessano le dovute cautele; poiché coloro, che egualmente praticano co' Turchi e con noi, come sono i Francesi, gli Inglesi, ed Olandesi, infettati da' Turchi, a noi potrebbero trasmettere l'infezione, se non si osservassero quelle preservazioni, che son necessarie in un punto di sì grande importanza, e sì scrupoloso; e sin dal 1724 dal Collaterale si presero gli espedienti, che i Turchi dovessero approdare in due sole parti del Regno, cioè nell'Isola di Nisita, ed in Tropea, dove avessero a far lo spurgo e le contumacie, e dove da' nostri si dovesse invigilare con tutta la più minuta ed esatta attenzione, e che a' Turchi affatto non fosse permesso l'approdare ad altra spiaggia o porto, se non ne' due casi, accordati dalla Francia ed altri luoghi, cioè quando o la furia di qualche tempesta li costringesse ad ivi salvarsi, o la necessità di provvedersi di viveri, l'obbligasse a prender terra, con quelle riserve però e cautele, che dall'altre Nazioni in somiglianti occorrenze si osservano. In oltre si disse, che insussistente si reputava l'ultima difficoltà, che appoggiavasi all'opportunità, che ricavano i Turchi da questa pace e commercio per istruirsi di tutt'i luoghi e porti del Regno, affinché in ogni occasione, che rimanesse disciolta la pace, e si venisse alla guerra, potessero esser ben intesi ed informati, quai parti prima, o dopo invadere ed occupare; imperciocché la notizia del sito del Regno non è difficile al Turco, ancorché non vi sia pace, potendola avere o dalle carte geografiche, o quando di queste fossero ben anche ignari, dal maligno talento de' rinegati, i quali nati, cresciuti, ed allevati in queste nostre regioni, possono con maggior chiarezza e distinzione raguagliarne i Turchi; se bene non è da temersi, che costoro molto s'invoglino de' nostri Paesi, forse per la coltura e bellezza di queste contrade, essendo la di loro indole rozza ed incolta, né molto si dilettono del bello, e del buono, e si contentano di vivere ne' loro Paesi, che amano assai, menando i giorni loro presso che da Bruti, torpidi e negligenti, con lasciar la maggior parte del lor terreno ispido e selvaggio, ed in pochi de' loro luoghi vi è qualche mediocre coltura, e qualche ombra di civiltà; e che i veri Turchi per particolar forma ed istituto del viver loro, o di rado, o non mai s'impiegano nel traffico, e nella negoziazione, ed in tempo della pace coll'Imperadore, o niuno, o pochi si son veduti qui approdare per commercio, ma bensì alquanti Greci, i quali per loro fini particolari avvalevansi della bandiera turchesca; essendo ciò tanto vero, che non mai i Turchi, a riserva di un Negoziante greco, si dolsero, quando dal Collaterale furono le più rimarchevoli vittovaglie eccettuate dalla minorazione de' diritti, pattoviti nella Pace di Passaroviz al tre per cento; e pure se essi avessero frequentato con noi il traffico, e la negoziazione, non sarebbero stati cheti ed insensati ad un torto, che loro si faceva, di cui per la ferocia del di loro brutale talento, se ne sarebbero con tutto l'impegno vendicati.

Dileguate e sciolte in questa guisa le difficoltà della Regia Camera, si giudicò, che la pace e 'l commercio non solamente co' Turchi, ma con tutte le Nazioni, con cui si può avere, è stata sempre riputata utile, e necessaria ai Popoli, perché così si evitano quei danni, e sciagure, che per necessità derivano dal contrario della pace, che è la guerra, cioè pericoli, schiavitù, morti, gravi dispendj per cautelarci dalle insidie nemiche, continui impedimenti da non poter conversare, ed aver traffico con gli altri nostri amici, e confederati, e tutte le altre appendici funeste, che porta il guerreggiare; dovendoci soprattutto far orrore la guerra co' Turchi, per le memorie pur troppo lacrimevoli delle ruine, e desolazioni accadute nel Regno, allor quando ne' tempi passati Otranto, e Manfredonia in riva all'Adriatico, Paola, S. Lucido, e Reggio in Calabria, l'Isola di Procida, Sorrento, e Massa incontro Napoli, con stragge crudele furon saccheggiate, e gli abitatori fatti schiavi, sino ad esser giunti a depredare arditamente nello stesso vicinissimo Borgo di Chiaja sotto il governo del Duca d'Alcalà, oltre le continue scorrerie per li nostri mari, per cui privi del beneficio della pace, sono stati barbaramente condotti a gemere sotto il peso di dure catene tanti nostri Cittadini e Regnicoli, per redimere i quali si àn dovuto dissanguare tante famiglie, ed impiegarvi tanto danajo i luoghi pii, ad opera sì laudevole destinati; onde affm di evitar questi danni, per comun consentimento de' Teologi e Canonisti è lecito far pace co' Turchi, quantunque internamente dobbiam contro di questi nutrire un perpetuo irreconciliabile odio ed avversione, per la setta ribalda, che professano. Si aggiunge, che anche da ciò nasce quel che tanto da' Popoli si brama e sospira, cioè la libertà del navigare, e la sicurezza di non inciampare nel tanto temuto pericolo della schiavitù, allora quando talun s'industria di far qualche mercanzia per mare.

Per queste ragioni la maggior parte di noi, come si è rappresentato di sopra, cioè l'Avvocato fiscale della Regia Camera don Matteo di Ferrante, il capo di questa Giunta don Orazio Rocca, il Consigliero Capo di Ruota del Sacro Consiglio don Francesco Ventura, il Presidente di Camera don Domenico Caravita, don Francesco Mele, e don Gennaro Antonio Brancaccio conchiusimo, doversi consigliare, siccome al presente consigliamo a V.M., potersi degnare di effettuare e conchiudere la pace con tutt'i Turchi, così della Porta Ottomana, come colle Repubbliche di Tunisi, Tripoli, ed Algieri, che contenga un trattato di libera navigazione, colle medesime leggi, patti, e condizioni, per cui son passati i Francesi, Inglesi, ed Olandesi, espressamente convenendo di dover pagare gli stessi dazj, che tutte le altre Nazioni pagano, e di non dover predare i navilj dell'altre Nazioni a noi confederate, quantunque ad essi nemiche per lo spazio di ottanta miglia, lungi le nostre riviere, e di non dovere approdare, se non in due soli luoghi di questo Regno, e per appunto nell'Isola di Nisita, ed in Tropea, e quivi fare lo spurgo, e le contumacie. Non tralasciando di rappresentare a V.M., che il capo della Giunta don Orazio Rocca stimò per suo particolar sentimento aggiungere, che questa pace allora da V.M. si debba effettuare, e conchiudere, quando sarà assicurata per quelle strade, che stimerà più proprie, ed

opportune, che questa pace, e commercio non si prenda a discaro dalle Nazioni a noi amiche, specialmente dalla Spagna, con darvi il lor consenso, affinché non abbiano le medesime per questa cagione ad alienarsi dal nostro commercio, il quale essendo a noi più necessario, dobbiamo ad esso più badare, che a quello co' Turchi; ponderando, che se ben si convenga, che non possano i Turchi predare, e cattivare le genti, e navi a noi amiche se non fuori lo spazio di ottanta miglia distanti da' nostri lidi, egli stimava difficile per non dire impossibile, seguita la preda, appurare, e misurare in mare, se dentro, o fuori lo spazio delle ottanta miglia sia accaduta; e per ora non abbiamo forze marittime nel Regno da costringerli all'osservanza del convenuto, in caso che, come è lor indole, manchino di fede, e l'esperienza ci à fatto vedere, che nell'ultimi tempi del Governo Alemano, ebbero l'ardire, dopo aver fatti molti de' nostri schiavi, ponerli sotto coverta, ed entrare nel porto di Gaeta, prendere rinfreschi, e poi partirsene con li schiavi; il quale inconveniente a cui si crede difficile potersi con sicurezza riparare, teme egli fortemente, che le nazioni a noi amiche, e precisamente la Spagna lascierebbero di aver commercio con noi, per non esporsi al rischio, che i Turchi ponendosi nel Canale di [*****] o in altro aguato, quasi che cordonandoci l'aspettassero al passo, li depredassero, e facessero schiavi, con aversi poi a disputare, e contendere se dentro, o fuori l'ottanta miglia sia accaduto; e perciò egli giudicava non doversi maneggiare o conchiudere detto trattato di libera navigazione, se non quando partecipandosene li Principi amici, questi non v'incontrino inconveniente, per cui essi potessero abbandonare il commercio con noi, qual commercio deve più importare, che il timore dell'ostilità de' Turchi, alle quali il Regno, che per necessità ave da munirsi di forze marittime, può riparare; mentre egli credea non potersi ricavare altro vantaggio dal trattato con Turchi, se non quello della sicurtà di non esser fatti schiavi i nostri, e depredate le nostre navi, atteso né quelli àn bisogno de' nostri generi di merci, né noi delle loro; e quando manca detta sicurezza, manca ogni motivo di utile; anzi recarebbe danno, se per tal libera navigazione con quelli, avessimo a perdere per detta tema il commercio con l'altre Nazioni a noi amiche; aggiungendo, che in atto si pensò in tempo del Governo passato promuovere il trattato sudetto, non solo il Tribunal della Camera della Summaria fu di sentimento negativo; ma il Collaterale istesso perché conchiuse, che conveniva questo Regno fosse munito di forze marittime per resistere a' Turchi ne' casi che mancando di fede tentassero sorprese, o tradimenti, alli quali sempre studiaro: il qual voto fu quasi pur l'istesso, che di non correre per all'ora a tal trattato.

Gli altri tre votanti discreparono da questo sentimento, cioè il Duca di Corigliano, don Giuseppe Brunasso, e don Bartolomeo Rota, e si fermarono nell'esclusiva di questa pace, e commercio, stimando non essere i vantaggi, che se ne posson ritrarre di sommo rilievo, per allettarci a questa pace, né gl'incomodi sì gravi, che non si possano per altre vie, senza questa pace, superare. Dissero, che una tal pace non si può eseguire, con obbligare i Turchi a pagare i dazj, siccome li pagan gli altri, perché difficilmente si può togliere dall'animo di questi l'affezione all'abbassa-

mento de' dazj, già nel trattato passato accordato a quelli della Porta. Riflettevano, che tutt'i bastimenti de' Turchi, che vanno in corso, son piccioli, e non mai insieme si uniscono, a cui può V.M. colle sue forze soprabbondevolmente resistere. Aggiunsero, che la marinaria in tempo di guerra non vivrebbe codarda ed oziosa, ma stimolata da questi timori, riuscirebbe, qual esser deve, ardita e coraggiosa nel mare: che a tal effetto i passati Monarchi di questo Regno, come appare dalle regie prammatiche, diedero alla nostra Gente il permesso di poter armare, ed andare in corso, animandola coll'acquisto delle prede, da dover cedere nella maggior parte in di lei beneficio. Né tralasciaron di dire, che non poteasi trovar maniera efficace, per impedire a' Turchi, che non approdino a tante spiagge aperte, e non custodite di questo Regno, con molto pericolo de' nostri, per cagion del morbo contagioso; onde per questi motivi a loro sembrava non doversi questa pace, e commercio effettuare, come quella, che né al profitto ed utilità de' Popoli, né alla gloria di V.M. può contribuire. Ben vero i sudetti don Giuseppe Brunasso, e don Bartolomeo Rota soggiunsero, che quando V.M. era nella risoluzione di seguire il consiglio della maggior parte di noi, e trattare conseguentemente, e conchiudere la pace co' Turchi nella maniera qui espressa, eran essi di sentimento uniforme a quel che il capo della Giunta don Orazio Rocca aggiunse in fine del suo voto, che è, che prima V.M. si accerti, e si assicuri, se mai le altre Nazioni a noi amiche, e de' Turchi nemiche, specialmente la Spagna, restino contente di questa pace e commercio, o pur no, e se si abbia ad impedire, o pure a continuar con queste il commercio, che più ci giova e conviene.

Per lo che può la Sovrana Mente di V.M. in vista di questa nostra umile rappresentazione prendere quelle risoluzioni, che son degne del suo Real Animo, e che meglio possan contribuire all'universal beneficio de' suoi fedelissimi vassalli, ed all'immortalità del gloriosissimo suo Nome.

71

Sull'obbligo di immettere e lavorare a Napoli la seta grezza prodotta nel Regno.

| C | I | circolazione, localizzazione / contrabbando, corporazioni, export, prezzi
 \ Napoli \ seta

[1736/05/09] Giunta del Sollievo, e Beneficio del Regno (*resumen*)

La Junta del Alivio, satisfaciendo a la orden de V.M. para que informasse sobre esta instancia [del Sindaco dei Nobili di Cosenza], dice: [...]

Que fue permitida la libre extracción de la seda, hasta el año de 1713 con que se pagassen los derechos correspondientes al Arrendamiento de ella, y a la Regia Cor-

te, desde cuyo tiempo se prohibió hasta que se huviesse fabricado en esta Ciudad a fin de que pudiesen vivir la no pequeña parte de este Pueblo, que entiende en la labor de ella; pero que la experiencia ha hecho conocer que no por aquella prohibición ha dejado cada uno de industriarse a extraerla en contravando, y de perder el Arrendamiento, y la Regia Corte sus derechos, reduciéndose el precio de ella a tan summa vajeza, que tal vez ha igualado a los gastos de la construcción de la fábrica.

Que sería muy conveniente, assí al alivio de la Provincia donde se coje el expresado género, al aumento de la Regia Corte, y del Arrendamiento y a la utilidad de este Público, que V.M. se dignasse permitir la fábrica de la seda en los mismos parajes donde se coje, o en otros cualesquiera de la Provincia, o del Reyno, y que en él se promoviesse la fábrica, y manufactura, para que no fuesse necesario valerse de las ropas extranjeras, las cuales en gran parte se fabrican con la seda que sale del Reyno, y que no se hiciesse la extracción de ella, sino que estuviesse fabricada, pagándose entonzes los derechos pertenecientes a la Regia Corte, y al Arrendamiento; y que quando las sedas que se cojen en la Provincia de Calabria, y demás del Reyno, no viniessen fabricadas y quisiessen extraerse crudas, podría V.M. mandar no se permitiesse la extracción de ellas en los ocho messes desde 1º de junio, hasta fin de enero, para que en este tiempo pudiesen proveherse los Negociantes de esta Capital, y que en los quatro messes restantes fuesse libre la referida extracción, pagándose los derechos expresados.

21 maggio 1736 A Brancaccio perché informi con parere.

72 a-b

Sull'alternativa più vantaggiosa per l'erario tra appalto e amministrazione diretta del *muy deteriorado* arrendamiento del tabacco, e su come aumentare il gettito stimolando il consumo e acquistando il prodotto sulle piazze e attraverso i negozianti giusti.

| F | istituzioni / consumo, contrabbando, erario, import, monopoli \\ tabacco

72a 1736/05/10 Brancaccio a Montealegre

Debiendo, para cumplir con mi obligación, invigilar al mayor aumento de la Real Hacienda, passo a manos de V.S., para ponerla a la Real noticia, la presente representación toccante al Arrendamiento del Tabacco, pues acabando el afitto en el mes de deziembre de este presente año, y siendo una de las rentas, que puede tener grandísimo aumento, hallándose por otro muy deteriorada, por los infinitos contrabandos, en cuyo caso concuerdan todos los, que tratan de las ventajas de la Real Hacienda, diciendo ser preciso tenerse las rentas por algunos años en administra-

ción, hasta que, llegando a su natural estado, se puedan arrendar de justo precio, como la experiencia lo ha enseñado últimamente en España, donde, habiéndose experimentado la grande ventaja, que se ha alcanzado en tener dicha renta de tabacco en administración; se ha juzgado mantenerla siempre de esto modo, porque sabiendo la Gente, que corre a cuenta de S.M., está más con timor, y suceden menos contrabandos; y porque habiendo (movido de estas razones) consultado a S.M., que en Sicilia se hubiese puesto dicha renta de tabacco en administración, se dignó S.M. así resolverlo, debo creer, y soy de dictamen, que lo mismo se debrá praticar en este Reyno (donde siendo mucho más los inconvenientes, que en Sicilia, y la población tan grande, podrá salir con el tiempo esta sola renta a quanto es toda la Hazienda de Sicilia), será menester, que se hiziesen las provisiones del tabacco con ahorro, y de buena qualidad, que es una de las cosas más importantes, así por el mayor consumo de ellos, como por no quejarse el Público de no tener buenos tabacos, lo que ha sucedido por el passado; espero, que S.M. me dasse sus reales órdenes, y determinasse como manda, que procediesse en esta dependencia, para poderse dar todas las providencias en tiempo, no debiendo omitir de representar, que presentemente la renta es de ducados 206 mil y 900; quando en el año 1700, siendo la población mucho menos, que es ahora, como todos confiessen, y menos el vicio, se arrendó por ducados 230 mil, y de pocos años a esta parte por la grande frecuencia de los contrabandos, que ha havido por las Provincias, han estas deteriorado en el Arrendamiento 92 mil ducados cada año, como por los extractos, que me han dado, he visto; a todo lo qual reparándose, así con las providencias dadas, como con las, que se deben dar, y representaré a S.M., es cierto, que se conseguirá grandísimo aumento.

14 maggio 1736 Brancaccio progetti «el todo de lo que fuese conveniente a poner en ajustada administración esta renta, que quiere S.M. se mire y resguarde con el más riguroso método para apurar sus enteros valores, destruir las fraudes y castigar los delinquentes; proponiendo los sujetos capaces y de conocida legalidad para el manejo de ella».

72b [1736/09/20 pre] Brancaccio [a Montealegre]

Con villete de V.S. de 14 del mes de mayo p.p. me ha mandado S.M. que acabado en fin de diciembre de este año el Arrendamiento General del tabacco, se administre en adelante por economía, para que reduciéndose al devido estado, se pueda después arrendar a precio justo, y razonable, y que a tal fin yo formase el proyecto de todo lo que fuese combeniente practicar, y con especialidad del sujeto, que más proprio, capaz, inteligente, y puntual pueda recibir el encargo de la administración, y de las demás personas, que en ella se deverán emplear a fin de que anticipadamente, y a tiempo se puedan dar las disposiciones, y providencias así para la provisión de los tabaccos, que por todo lo demás que se requiere.

Para cuyo azierto, y de los Reales interezes de S.M. inmediatamente se ha aplicado esta Real Superintendencia continuamente, examinando el estado de este ne-

gocio para que a tiempo, y anticipadamente se provea de todo lo necesario por la buena conducta de la referida administración y entre otras cosas se han tenido presentes las consideraciones, y exemplares, que se han pedido a don Miguel Amari Conde de San Adrian Administrador General de los Tavaccos del Reyno de Sicilia, y la regla, que otras vezes aquí se han observado, todo lo qual se reduce a tres providencias, como fundamento de este negocio; la primera, es la provisión necesaria de los tabaccos, la segunda el poner en buen estado, y mejor opinión el Arrendamento en las Provincias del Reyno; y la tercera excoger sujetos, que ocupándose en el exercicio de tan grave negocio puedan con rectitud, y práctica dar seguridad en la cooperación de la ventaja de los Reales interezes.

Para la provisión de los tabaccos, sin los quales no se puede usar el Arrendamento, tres géneros se consideran necesarios, rollos del Brasil, tabaccos de Avana, y Sevilla, y oja de Levante, o sea tabacco ordinario en oja.

Por los rollos del Brasil así para esta Corte, que por los demás lugares del Reyno, aunque por lo passado ha necesitado el número de ochocientos al año, sin embargo se espera, que en la futura administración se necesite mayor cantidad por la venta, que se procurará mejorar; y se considera además encargarse la provisión en Génova, y no en Lisboa, y para obtenerla de buena calidad, y con ahorro, es de parecer esta Real Superintendencia de usar las diligencias con los Negociantes de esta plaza, y quando sea preciso con los extranjeros.

En quanto a los tabaccos de Avana, y Sevilla, hasta ahora se ha experimentado, que la fábrica del Negociante Abram de Castro en Liorna enquenta más el gusto de Nápoles, pero no obstante se pudiera en alguna otra plaza hacer la diligencia, o, con Negociantes de esta Corte, o, con otros fuera del Reyno, para que en diferentes maneras se vea donde mejor resulte el servicio de la Real Hazienda de S.M.

Por lo tocante al tabacco de oja, o sea de Levante por la prueba, que hasta ahora se ha echo, se ha observado, que el precio más manejable sea del que viene de Mezina por motibo, que allá llegan en derechura de Levante las embarcaciones, que traen este género, por lo que se pudiera dar esta incumbencia a persona, que se juzagare más propria, para que en buona ocación provea por ahora ciento, y cinquenta quintales, que pueden bastar por el consumo de seis meses.

Passando al segundo punto, para poner en buen estado las Provincias del Reyno, donde este Arrendamento no da presentemente aquel fructo, que se debiera conseguir, se pudieran poner todas en administración, para que con el rigor, y vigilancia se viesse de encaminarlas al devido estado, no siendo combeniente dejar algunas sin arrendarlas; así, porque en estas poco, o, nada se adelantaría como también, porque por las arrendadas se introducirían infinitos tabaccos de los mismos del estanque, en las que quedassen en administración, y de esta manera estas no darían ningún fructo lo que haviéndose experimentado en España se juzgó combeniente, que todas las Provincias, y Reynos quedassen en administración, de lo que se ha alcanzado considerable venta, a cuyo efecto se pudiera destinar en cada una de ellas un ad-

ministrador, un contador, un estanquero, y otros oficiales subalternos, que se juzgaren precisos.

Y finalmente en quanto a la persona, que deberá administrar en esta Ciudad de Nápoles un tal negocio no ha dejado esta Real Superintendencia de practicar un entero examen para ver qual sujeto pudiera más propriamente acertar el Real Servicio, así para la práctica, que por la habilidad en esta dependencia, y se ha discurrido, concurrir las circunstancias precisas en la persona de don Francisco Usino, a quien siendo de la Real aprobación de S.M. se pudiera apoyar esta yncumbencia [...].

20 settembre 1736 Sono approvate le disposizioni relative alla provvista di tabacco; Brancaccio «disponga lo necesario» perché dal 1° gennaio 1737 gli Arrendamenti del tabacco si amministrino «en todo el Reyno de quenta de S.M.»; per l'amministratore da destinare a Napoli, proponga una terna di soggetti, considerando che quando Usino ebbe la medesima amministrazione pare non abbia «procedido con muy buena conducta, y puntualidad».

73

Sugli espedienti proposti dal console di Spagna a Civitavecchia per *regolare il commercio delle due Sicilie*, tra l'altro, incaricando i consoli di registrare le merci immesse o esportate dalle due Sicilie, e di comunicare periodicamente i dati ad un neo-istituito Intendente della Marina.

| C | **informazione / consoli, contrabbando, export, import, procedure**

1736/05/19 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Perviene nelle nostre mani, d'ordine di V.M., che Dio guardi, una nota, trasmessa in questa Real Corte da don Romolo Pucita, Console di Spagna in Civita Vecchia, in cui si va esprimendo la maniera, che potrebbe praticarsi per aumentare il commercio, ed evitar le frodi, che si soglion commettere; e nel veneratissimo biglietto per Secretaria di Stato de' 19 aprile, già scorso, entro al quale la riferita nota si acclude, si danno a noi i sovrani suoi comandi, che questa nostra Giunta esamini la nota sudetta, e la tenga presente per tutto ciò, che converrà eseguirsi per il maggior beneficio del Regno.

In questa nota, che si è letta ed attentamente esaminata, insinua il Console di Spagna, che per regolare il commercio delle due Sicilie, e per ovviare alle frodi, che possonsi ordinariamente commettere, convenga stabilire un Intendente della Marina, a cui i consoli di S.M. debbano dar conto di quanto si commercia, e introduce da detti Regni in altri Stati, e delle merci, che si caricano da' Nazionali ne' porti stranieri; perché così ad ogni occhiata ne' libri de' registri può la M.S. esser distintamente

informata di quanto esce, ed entra ne' suoi Stati: soggiunge, che per effettuar ciò, debbano tutt' i Padroni de' bastimenti, sotto quelle pene, che si stabiliranno, prendere ne' luoghi, ove seguano i caricamenti, il manifesto di quanto si estrae, firmato da' ministri, che a ciò si deputano, con obbligo di esibirlo in qualunque porto, che prenderanno, a' ministri, e consoli di V.M., che dovranno tenerne il registro, per trasmetterlo ogni tre mesi all'Intendente della Marina, a cui faranno il simile i ministri de' due mentovati Regni di Napoli, e Sicilia, per rincontro delle robe e merci estratte; e per quelle, che perveniranno in detti Regni da' Stati forastieri, doveranno anche i Padroni delle imbarcazioni, ove caricheranno, un consimil manifesto coll'indicazione de' luoghi, ove le merci e robe saranno disposte, tanto a noleggio, quanto a costo de' medesimi Padroni, che le conducono, sotto le dovute pene da comminarsi, e con arbitrio a' consoli di sequestrare in tal caso i loro navilj e caricamenti, e farne di tutto ciò avisato l'Intendente. Prevede inoltre una malizia, che potrebbe praticarsi, di farsi i caricamenti con bandiera terza a conto de' sudditi di V.M. Proprietarj; perciò dice esser profittevole ed utile, che non si possano asportar le merci a nolo, se non da imbarcazioni soggette a V.M. E per sostenere il diritto delle bandiere della stessa M.V. a cagion dell'esenzioni de' porti esteri, dice doversi prevenire colle patenti di padiglione limitate di uno, o di due, perché non sia fatto loro alcun ostacolo; quali patenti potrebbero pagarsi da' Padroni delle imbarcazioni, secondo la tassa, che potrà imponersi, come praticano i Francesi, ch'è una conveniente rendita dell'Erario Regio; con peso di rinovarle, spirato il termine, e con facoltà a' consoli di riconoscerle; e in caso di controvenzione, eseguirne le pene da stabilirsi: finalmente dice, che per tal regolamento, debba ogni console tenere un cancelliere stipendiato colli libri de' registri; promettendo una nota a parte de' diritti, che si esigono per tal cagione da' Francesi.

Su di ciò rappresentiamo umilmente a V.M., che una quasi consimil nota formò ne' mesi passati don Gabriele Rombenghi Console di Spagna nella Repubblica di Venezia, ed a noi ben anche fu trasmessa; per lo che con tutto l'ossequio, che devesi l'esponiamo i medesimi sentimenti [60], cioè, che cotali espedienti, non tolgono, ma accrescono le frodi, e se chiudono alcune strade, ne aprono altre a poterle eseguire; e servon più tosto ad involuppare ed impedire il commercio, che a promoverlo, e dilatarlo; poiché seco portano moltiplicazione di Ufficiali, ed accrescimento di diritti; quando non men l'una, che l'altro son nocivi, e perniciosi al traffico, ed alla negoziazione; e felicemente la M.V. si ricorderà, che nella formazion di questa Giunta ci ordinò, che su queste cose principalmente badassimo, affin di alleviare quanto mai fosse possibile il commercio, raffrenando gli abusi, che nascono dalla superfluità degli Ufficiali, da cui si fan mille estorsioni, e riducendo a giusta meta le tariffe, per non gravar di soverchi pagamenti i Negozianti.

Non lasceremo pertanto di tener presenti queste note per tutto ciò, che potrà giovare, e conferire al suo Real servizio, ed all'utilità de' Popoli alla M.S. soggetti, in tempo che esporremo a V.M. quegli espedienti, che ci sembreranno più proprj e sa-

lutari intorno a quei punti, a cui vanno a ferire le note sudette; acciocché l'alta, e sovrana sua mente ne possa far quell'uso, che meglio riuscirà per sollievo de' suoi fedelissimi vassalli, e per immortal gloria del suo clementissimo Dominio.

74 a-b

Su come incentivare i regnicoli a farsi corsari, non sembrando al re sufficiente di aver concesso *polvere, palle, biscotto, e l'intera preda*; e su come due negozianti membri della Giunta abbiano frainteso il parere della Giunta stessa riguardo alla ripartizione su base solo volontaria della spesa degli armamenti in corso.

| C | **sicurezza / corsa, domanda pubblica, navigazione, negozianti \ Napoli**

74a 1736/05/19 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Nel veneratissimo dispaccio de' 22 del passato aprile degnasi V.M. farci comprendere, che non ostanti le forze marittime, che fin ora à potuto la M.S. porre in ordine, e l'aver distaccate ultimamente due grandi galeotte, ben armate, per far corso, affin di raffrenare ed impedire le scorrerie de' Turchi, Mori, ed altri Nimici, ed assicurare il traffico delle imbarcazioni, e 'l libero commercio de' suoi vassalli; à pure nel medesimo tempo considerato esser necessario armare altre imbarcazioni, e destinarle a corseggiare intorno alle marine di questo Regno, tanto dalla parte dell'Adriatico, quanto del Mediterraneo; poichè si lascian vedere molti corsari nimici, che inquietano i mari, ed obbligano i bastimenti di questo Regno a starsi pigri e neghittosi ne' porti, senza continuare il traffico, e la navigazione, in grave pregiudizio de' suoi sudditi, e del commercio di questa Città: e poichè il suo Real Animo si è, di tenere i mari liberi da' corsari, ed assicurare da ogni timore le imbarcazioni, che commerciano, e togliere ai luoghi marittimi il sospetto e pericolo d'esser assaliti, e saccheggiati; ci comanda per tal effetto, che da noi si discuta un tal affare, e si pensi a' rimedj più opportuni per applicarsi a questo disordine, secondo quello, che si è praticato e disposto in altre occasioni.

Eseguido noi umilmente quel che la M.S. c'impone, ci diam l'onore di rappresentarle, come di già il paterno amore di V.M., prevenendo i voti e 'l desiderio comune, nella maggior parte à contribuito al riparo di questo male col suo editto, in questa Metropoli pubblicato, con cui invita i suoi vassalli ad accingersi ad opra sì utile e sì profittevole, e promette a chiunque voglia armare, polvere, palle, biscotto, e l'intera preda, riserbandosi solamente i schiavi, con pagarne però il prezzo a' Predatori: egli è vero, che oltre a ciò molte altre rilevanti spese vi bisognano; dovendosi una tartana, che s'armi, guarnire di cento uomini, e dar loro a chi dieci, a chi otto,

ed a chi sei scudi il mese per provisione: queste spese però non si possono, né debbonsi somministrare; non si possono; poiché converrebbe prenderle o dall'Erario Regio, se mai non avesse altri gravi pesi, a cui deve supplire, o pure da nuove imposizioni sopra arrendamenti, e mercatanzie, ch'è un espediente molto abborrito, e niente plausibile, e che non ridonda certamente in servizio e gloria di V.M., tanto più, che non mai ne' tempi passati, allora quando più volte si son sentite coteste scorrerie de' Turchi, si è veduto tra noi praticare: in secondo luogo non si debbono; e ciò per forti cagioni e potenti motivi; mentre l'andare in corso si fa per una spezie di mercatanzia, aspirandosi per questa strada al guadagno, che seco porta la preda; ond'è, che chi brama il lucro, deve soggiacere al dispendio; e l'ardente voglia di predare, nasce dall'acuto stimolo dell'interesse di chi si studia di non perdere in vano le spese; essendo fuor di dubbio, che quei, che armano a proprio costo, quantunque in gran parte ajutati dalla clemenza di V.M. colle rammentate promesse, s'investono di spirito e coraggio maggiore, e vigorosamente incontrano l'inimico, ben persuasi, che la codardia e pusillanimità partorisce loro positivo, e grave danno, il valore e l'ardire acquista loro lucro e riputazione: all'incontro spesata intieramente questa Gente da altri, vivendo sicura della mercede, che se le stabilisce, forse non cura, né s'impegna di cimentarsi co' corsari, e con industriosa malizia sfugge gl'incontri; piacendole più la sicurezza di quel che se le paga mese per mese, che il pericolo e 'l timor della morte e della schiavitù, in cui possa inciampare. Basta dunque, che la sovrana provvidenza di V.M., abbia clementissimamente alleviata l'impresa coll'offerte già fatte, per aver la speranza, che taluni si abbiano da accingere ad armar bastimenti; siccome già in effetto, allettata da questi vantaggi, per quanto si è preinteso, una persona di Sorrento, arma una tartana.

Ma, affinché non si fidi alla sola speranza, quantunque ben fondata, in un affare, che porta incomodo, disordine, e pericolo di presente, crediamo essere del servizio di V.M. l'ordinare all'Eletto del Popolo Duca don Giuseppe Brunasso, che solleciti questa fedelissima Città, ad anticipare in quest'anno il solito espediente, da lei altre volte preso di armare una tartana, di cui servesi per convogliare le vittovaglie, che fa qui dalle Provincie trasportare per la provvista ed abbondanza di questa Capitale, e insieme ordinare ai due pubblici Negozianti don Bartolomeo Rota, e don Gennaro Antonio Brancaccio, che congregati tutti gli altri principali Mercadanti, ed Assicuratori di questa Città, a cui tocca più da vicino questa materia, concorrano unitamente ad armare o una, o due altre tartane, come ad essi sembrerà più espediente e profittevole, nella guisa, che altre volte si è praticato; potendo fra di loro ratizzare la spesa, la quale, oltre essere oggidì minore, per la benigna, e generosa esibizione fatta da V.M., si potrà il di più ad essi risarcire, o coll'aumentare i prezzi delle sicurtà, che prendono, o colle prede, che facilmente potran farsi; e quando altro mancasse, colla quiete, che ne ricavano di non perdere quei bastimenti e quelle mercatanzie, che vanno a lor carico, e che perduti recherebbero loro un danno ed interesse gravissimo: oltre a ciò stimiamo, se pur sia di suo Real compia-

cimento, potersi la M.S. degnare, di trasmettere a' Presidi Provinciali il medesimo editto qui pubblicato, per pubblicarlo ben anche nelle lor Provincie, acciò tutta la Gente del Regno s'invogli, mercé le Reali sue promesse ad armare qualche imbarcazione.

In questa maniera, parte colle forze marittime di V.M., parte colle tartane che si armeranno e dalla Città e da' Negozianti, e parte ancora con quelle navi, che o qui, o altrove nel Regno probabilmente si metteranno in armi, spinte dalle offerte, e vantaggi, che dal regio editto lor si presentano, si renderan sicuri i nostri mari, e tanto quei, che navigano, o per far viaggio, o per applicare a commercio, quanto quei luoghi, che sono in riva del Mar Superiore, ed Inferiore, viveran sicuri, e sgombri da ogni pericolo, e timore d'esser invasi e depredati da' Turchi, e sperimenteranno quella sicurezza, e quiete, che bramano, e sperano conseguire sotto il soavissimo dominio di V.M.

74b 1736/08/03 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Col veneratissimo dispaccio de' 29 del passato luglio a noi si previene la notizia dell'incombenza data d'ordine di V.M. ai due Negozianti don Bartolomeo Rota, e don Gennaro Antonio Brancaccio, in virtù di quello, che la nostra Giunta umilmente le rappresentò, cioè, che congregandosi i medesimi con altri principali Negozianti, ed Assicuratori di questa Città, disponessero l'armamento di qualche imbarcazione, che andasse in corso, per convogliare le di loro mercatanzie, che avessero forse fuori, e facessero venire in questo porto, contribuendo fra di loro la spesa a proporzione della roba, che facean tragittare; ed insieme ci s'include nel medesimo dispaccio la rappresentazione de' sudetti don Bartolomeo Rota, e don Gennaro Antonio Brancaccio, che qui acclusa si rimanda, in cui espongono l'operato da essi, ingiungendocisi Real suo comandamento, che questa Giunta in vista di tal rappresentazione l'informi distintamente di ciò, che si offerisca, dandole il parere sopra ciascun de' punti, che in essa si contengono.

Per eseguir noi gli ordini suoi Reali con quell'ossequio, che dobbiamo, ci diam l'onore di rappresentare a V.M., che nella nostra consulta de' 19 maggio del corrente anno, tra l'altre cose, che esposimo, vi fu, che dovendosi qualche bastimento armare, per andar in corso contro a' Turchi, per le spese, che vi bisognavano, oltre la polvere, palle, e biscotto, che benignamente la M.V. esibiva, non era affatto conveniente ricavarle da nuove imposizioni sopra arrendamenti, e mercatanzie, ch'è un espediente molto abborrito, e niente plausibile, e che non ridonda in servizio, e gloria di V.M. Soggiunsimo di più alcuni espedienti, e tra questi, che potea V.M. degnarsi ordinare ai detti due pubblici Negozianti don Bartolomeo Rota, e don Gennaro Antonio Brancaccio, che congregati tutti gli altri principali Mercadanti, ed Assicuratori di questa Città, a cui tocca più da vicino questa materia, concorressero unitamente ad armare o una, o due tartane, come ad essi sembrava più espediente,

e profittevole, nella guisa, che altre volte si era praticato; potendo fra di loro rati-
zare la spesa, la quale, oltre esser oggidì minore, per la benigna, e generosa esibizio-
ne fatta da V.M., si poteva il di più ad essi risarcire, o coll'aumentare i prezzi delle si-
curezza, che prendono, o colle prede, che facilmente potran farsi; e quando altro man-
casse, colla quiete, che ne ricavano di non perdere que' bastimenti e mercatanzie,
che vanno a lor carico, e che perduti recherebbero loro un danno ed interesse gra-
vissimo.

Da ciò si raccoglie, siccome ben lo comprende l'alta, e sovrana mente di V.M.,
che la principal nostra mira fu di escludere in questo affare ogni nuova imposizione,
senza ingiunger nuovo gravame, e soggettare universalmente ad altri forzosi pesi o
gli arrendamenti, o le mercatanzie di coloro specialmente, che non volessero di lor
spontaneo consentimento concorrere su tal partito. A questo fine però non par, che
collimano gli espedienti proposti dai due Negozianti don Bartolomeo Rota, e don
Gennaro Antonio Brancaccio, i quali, quantunque meritino tutta la lode in aver ese-
guiti gli ordini suoi Reali con ogni prontezza, celerità, ed attenzione, e nell'aver sa-
crificati in omaggio de' Sovrani cenni di V.M. i proprj comodi, coll'esibirsi i primi a
somministrare anticipatamente la somma del denajo, che occorre per la prima me-
sata della gente armata, che guarnisce il bastimento, nulla però di meno supplican-
do i medesimi V.M. di ordinare agli altri Negozianti, e specialmente a coloro, che ne-
goziano sopra le navi, che si dispongano a pagare dopo la prima, l'altre mesate, che
anderan maturando, e che tali spese si dovessero ad essi, ed agli altri rimborsare so-
pra le mercatanzie, che verranno, con destinare Notar Alesio Califano, che esigga
tutto il danajo, per far dette spese, ed insieme riscuota da ciascuna mercatanzia la ra-
ta, a cui deve succumbere per farne il ripartimento, vengono a proporre cosa, che
porta seco nuova imposizione, obbligando tutti coloro, che tragittan per mare le di
loro mercatanzie anche quei, a cui non piacesse contribuirvi a pagare, o vogliono, o
non vogliono una nuova gabella sopra le di loro merci, sottoponendole all'arbitrio
di Notar Alesio Califano, il quale dovrebbe aver la facultà di ratizare a suo modo le
contribuzioni, e poi di costringere per le rigorose vie giudiziarie quelli, che sono i
Padroni delle robe mercantili, quantunque alcune o non avessero voluto essere, o
non fossero state convogliate.

Noi nella nostra consulta intendemmo rappresentare a V.M., che di suo ordine i
sudetti Rota, e Brancaccio trassero con gli altri Negozianti, ed Assecuratori di que-
sta Città in una forma amicabile, e familiare per disporre chi volesse porre in armi
qualche bastimento, stringendo fra di loro un trattato volontario e libero, con cui
per istimolo di puntualità e di parola spontaneamente convenissero di effettuare
quest'opera, concorrendo nelle spese, le quali, secondo da noi si esposse, si avereb-
bero potuto a loro risarcire coll'aumentare i prezzi delle sicurtà; né queste portano
nuova imposizione, perché volontariamente si cercano, e può ogn'uno servirsene, o
pur no a suo arbitrio, secondo o troppo teme, o troppo fida nell'incertezza della na-
vigazione, senza restargli con ciò impedita la facultà di tragittar per mare le merca-

tanzie, il che può liberamente eseguire, o si avvalga, o voglia avvalersi delle sicurtà, o le trascuri.

In questa maniera si potea trattar quest'affare, perché così non s'incorrea in quegl'inconvenienti, da noi qui rappresentati, e quando mai riuscisse di potersi così stabilire, il tutto andrebbe bene; tanto più, che questo è stato il solito, che si è praticato per l'addietro, siccome in Giunta si esaminò, cioè, che i Negozianti, e Assicuratori in armare qualche bastimento àn fatta tra di loro a parola, o con qualche privata scrittura una spontanea convenzione su tal affare, e per mezzo di un'amichevole imbasciata, che è girata attorno, si è succumbito da ciascuno alla rata delle spese; e la Città quando ave armato, à per la contribuzione richiesto con imbasciata chi à stimato godere del beneficio dell'armamento sudetto, avendo molti, ancorché non intervenuti nella convenzione dal principio, spontaneamente contribuito; ma non vi è esempio, che avendo ricusato contribuire, sia stato costretto, come in Giunta si esaminò; e questo è il nostro sentimento e parere, che umiliamo a piè di V.M.

75

Sulla libertà garantita a chiunque fugga dalle galere venete, a maggior ragione se trapanesi arrestati mentre corseggiavano in Levante sotto bandiera spagnola.

| G | circolazione / giurisdizione \ Repubblica di Venezia

1736/06/03 Casa Antonio Magiocco

S.R.M. / Signore

Dalli deputati della salute della Città di Lecce con loro carta de' 25 del caduto mi è stato rappresentato d'esser sotto li 15 dello stesso mese gionta in quel porto una picciola barchetta con tre persone, le quali nel di loro costituito abbian deposto, che erano native della Città di Trapani, e che andando in corso nei mari di Levante con altri cinquantasette loro compagni contro Turchi sopra la tartana del Padron Giovanni Pietro Corso di bandiera spagnuola, essendo calati a terra in vicinanza dell'Isola del Zante per far preda de' Turchi, fussero stati arrestati da una delle galere venete, e da una galeotta della stessa nazione, e posti tutti nei ferri, furono trasportati nel porto di Corfù ove le dette tre persone furon fatte passare sopra la galea del Core da dove li riuscì fuggirsene la notte delli 9 del caduto; et essendo da detti deputati state le dette tre persone sottoposte al consumo della debita contumacia, mi hanno con detta loro carta richiesto come debbano contenersi, e che debba farsi delle medesime doppo che avranno complita la contumacia suddetta, e le sarà stata conceduta la pratica.

E se bene la mia incumbenza si riduce solamente al punto della cautela della salute; ad ogni modo per dar esito al motivo fattomi da' deputati suddetti, quantunque abbia considerato, che le dette tre persone per esser native della Città di Trapani (come ragionevolmente è da credersi, poiché ben potevano occultare la loro fuga dalla detta Isola di Corfù, mentre non se ne aveva in questo Regno nessuna scienza) hanno la fortuna di esser nel numero de' vassalli della M.V., e perciò dovrebbero, doppo terminata la suddetta contumacia, pondersi in libertà, tanto maggiormente, che in altre occasioni di fuga di persone dalle dette galere venete, ancorché suddite della Republica di Venezia, ricoveratesi queste in Regno, quantunque dal Residente ne fusse stata fatta istanza per la restituzione di esse, non se li è mai accordata, anzi se gli è dato campo di potersi salvare. Ho stimato portare il tutto alla Sovrana notizia di V.M. perché si degni su ciò impartirmi li suoi venerati Regali oracoli per eseguirli colla prontezza, che devo.

7 giugno 1736 Si approva.

76 a-b

Sulle rendite *certe, incerte, e contingenti* del Real Patrimonio, e sugli espedienti per accrescerle, in particolare attraverso l'abbassamento della rendita dei cespiti alienati, la lotta al contrabbando e la riforma dei sistemi di approvvigionamento granario della capitale e di vendita del sale e del tabacco.

| C | F | circolazione, illiceità, istituzioni / arrendamenti, consumo, contrabbando, credito, diritti alienati, disuguaglianza tributaria, erario, export, monopoli \ Napoli \\ grano, olio, sale, tabacco, vino

76a 1736/06/04 Brancaccio a Montealegre

Haviendo echo en cumplimiento de las órdenes de S.M. muchas juntas con los Advogados Fiscales Ferrante, y Sarno, y el Razional Orlando, para ejaminar, y discurrir los modos, como se podría aumentar la Real Hazienda, sin nuevos gravámenes, y solo con servirse S.M. de sus claros derechos, y quittando los muchos abusos, e inconvenientes, que hay en las rentas, gabellas, y aduanas del Real Erario, que no solo hacen minorar el introito Real, si no también de los consignatarios, con mucho perjuicio del Público, se han apuntado por los riferidos, los que van en la adjunta nota, con la qual, si bien hay algunos medios, que se están ejaminando en las juntas particulares de comercio, y de alibio de las Universidades; y otros, que estoy yo practicando por estirpar los contrabandos, y aumentar los arrendamientos, así bien los introitos dellos con la administración por algún tiempo, como del Tabacco, Aduana, y otros cuerpos, servirán por noticia de S.M., y poder también mandar lo que fuesse de su Real agrado.

En consideración pero, que cada día va creciendo el éxito, y ocurren considerables gastos extraordinarios por la plantificación de un todo, y si no se ejecuta con la mayor brevedad, todo lo que se puede desde entonces practicar, pueden faltar los fondos, para suplir a ellos; soy de dictamen, que se podrá ir practicando la rebaja de las partidas, de los 300 mil ducados de la Caja militar, que se hallan en diversos tiempos vendidas al 7 6 o 5 por 100; por las cuales, teniendo S.M. el jus de la recompra, que se reservó la Corte; o por este medio, cediendo a otros por una vez el dicho jus; y quedando siempre después a S.M., o por el de la dicha rebaja, que tiene, y como la Ciudad lo practica continuamente con rebajarlo al 4 por 100; alcanzará de esto solo quasi doze mil ducados cada año; y porque en esta Ciudad hay mucho dinero de emplear, y que con dificultad se halla el 4 por 100; me assecuran los dichos Fiscales, que con toda facilidad, y sin violencia vendrán los mismos Acreedores a la dicha rebaja.

Lo mismo se podrá hacer con las partidas vendidas del Arrendamiento del Tabacco, de la Pólvora pardilla, del Maná forzado, sobre las tratadas del vino, leñámenes, salados, y otros, de los cuales se podrán con la rebaja alcanzar cerca sesenta mil ducados cada año; y si bien los dichos Fiscales sean de dictamen, que estos últimos, para que estassen más contentos los Interesados, se podrían rebajar al 4 y medio por 100; en esto yo no convengo, por el malo exemplar, que puede seguir en otras cosas; y por lo mucho, que importa a la Real Hazienda, y más, que últimamente la Ciudad lo ha practicado por el dinero del donativo con las harinas de Romer, rebajando del 5 conforme estaban al 4 por 100; no persuadendo la razón, que dichos arrendamientos no se poseen por los Consignatarios, pero de la Regia Corte; pues igualmente se pagan con la misma puntualidad; y se podrá en todo caso añadir otra cautela.

He juzgado poner por ahora este solo debajo la grande comprehención de S.M. por vía de V.S. para que pudiesse alcanzar sus reales órdenes de empezar a practicar estas rebajas voluntarias, o sean cessiones del jus de la recompra, según se podrá convenir, siempre pero al 4 por 100; en el caso, que S.M. no quisiesse hazerlo con el derecho muy justo, y continuamente de todos practicado, de la rebaja, a los corrientes réditos de la plaza; lo que iré practicando con la intervención, y asistencia de los dichos dos Fiscales, y Razional Orlando; juzgándolo, y mandándolo así S.M.; que es quanto en cumplimiento de mi encargo debo representar, para irse alcanzando quanto antes los soccorros, y aumento de la Real Hazienda, que tanto se necesita, y después irse ejecutando con otras cosas.

76b [1736/06/04] [Matteo de Ferrante, Nicola de Sarno e Francesco Orlando]

Il Real Patrimonio, giusta lo stato, che fu formato nell'anno 1734 delle sue rendite certe, incerte, e contingenti, regolato per le Provincie, secondo il carico dell'esigibile: per alcuni corpi, secondo gli affitti, che ne stan fatti: e per gli altri, che si amministrano in demanio, secondo la coacervazione del frutto di tre anni precedenti, tiene le seguenti entrate effettive, cioè

Rendite certe

Le Provincie del Regno si portano per annui d. 953967.1.14 $\frac{1}{4}$, quanto effettivamente importa l'esigibile dell'annui d. 1017911.1.1 $\frac{5}{6}$, a' quali ascende il loro carico annuale, stante gli altri d. 63943.4.7 $\frac{7}{12}$ per detto complimento, che non s'esiggonno, dipendono dalle terre accordate, che pagano meno del loro annuo debito: da alcune terre dissabitate: e da partite incognite

	annui d.
	953967 .1.14 $\frac{1}{4}$
Regia Dogana di Foggia, giusta la coacervazione del frutto di tre anni precedenti	" 234986 .3.10
Doganella delle Pecore remaste in Apruzzo per coacervazione ut supra	" 5443 .0.2
Fida delle quattro Provincie per affitto	" 29633 .1.13
Resta della Dote d'annui d. 300000 della Regia Cassamilitare	" 251574 .2.4
Arrendamento del Tabacco per affitto	" 206900
Arrendamento del Protomedicato per ut supra	" 9000
Polvere Pardiglia per ut supra	" 25450
Manna forzata per ut supra	" 2520
Sete di Terra Lavoro per ut supra	" 6100
Bagliva, e Mastrodattia della Regia Sila per affitto	" 2350
Neviere di Calabria per ut supra	" 1650
Peci bianche, e nere della Regia Sila per coacervazione	" 1447 .4.19
Deritti di Tavole, e Travi della Regia Sila per ut supra	" 58 .3
Ferriere di Stilo per affitto	" 5050
Arrendamenti, che furono del Ser. ^{mo} Elettor Palatino, secondo il carico	" 620 .4.16
Real Razza di Puglia, secondo il carico	" 574
Stampa d'Avvisi per affitto	" 600
Stampa de' Calendarij per ut supra	" 57 .2.10
Donativi, ed Avanzi de' Sali per coacervazione	" 27313 .1.3
Grana 82 $\frac{1}{2}$ a tomolo di Sale per affitto	" 239352 .1.16 $\frac{1}{6}$
Carlini tre ad oncia sopra la Regia Dogana per affitto	" 49840 .0.16
Docato a salma d'Oglio per affitto, e coacervazione	" 54939 .0.15
Botteghe sotto le Carceri di S. Giacomo per affitto	" 75
Gioco della Beneficiata per affitto	" 96000
Sigillo delle Regie Delegazioni per affitto	" 174 .1.5
Dogana di Napoli per Carta, e Zuccari, secondo il carico	" 3400
Effetti del Grand'Almirante per affitto, e coacervazione	" 4865 .4.11
Racchiuso scoperto della Cavallerizza della Maddalena per affitto	" 30
Casa, e Taverna dentro, e sotto le Carceri della Gran Corte della Vicaria per affitto	" 54
	2214027 .4.14 $\frac{5}{12}$

Rendite incerte, e contingenti

Tratte de' Vini per coacervazione di tre anni precedenti	annui d.	19 174 .I.2
Tratte di Seccarie per ut supra	"	3 394 .I.12
Tratte di Legnami sciolti per affitto	"	2 920
Tratte de' Seccamenti, e Salumi per coacervazione	"	3 495 .0.7
Tratte sciolte per affitto, e coacervazione	"	1 915 .I.15
Tratte de' Grani, ed Orgi per coacervazione, sebbene in quest'anni non hanno dato frutto alcuno per la proibizione ordinata da S.M.	"	33 244 .I.12
Regio Cedolario per coacervazione di tre anni	"	24 931 .4.13
Relevij, e Quindernij per ut supra	"	11 757 .I.8
Significatorie ut supra	"	5 314 .0.6
Transazioni de' controbanni per ut supra	"	2 577 .I.11
Transazioni della Regia Sila per ut supra	"	3 510 .3.9
Frutto d'Officij per ut supra	"	6 777 .3.9
Mettà de' soldi de' Torrieri in interim per ut supra	"	2 910 .3.13
Affitto del Passo di Mola di Gaeta	"	14 .3.10
	"	<u>121 937 .3.7</u>
		<u>2 335 965 .3.I 5/12</u>

A queste si devono aggiungere le seguenti altre rendite

Avanzo fatto nell'affitto dell'imposizioni de' Sali per il ripartimento de' quattro Fondachi	annui d.	1 691
Avanzo simile fatto per ora nel nuovo affitto dell'Arrendamento della Polvere	"	7 550
Avanzo fatto nel nuovo affitto delle ferriere di Stilo	"	1 756
Fiscali ricomprati dal Banco di S. Carlo, che stiede eretto nel tempo del Governo passato, i quali oggi si possiedono dalla Regia Corte	"	16 057 .0.II
Frutto dell'Arrendamento de' Giuochi, che si amministra dalla Sopraintendenza, e dal Regio Uditor Generale dell'Esercito	"	20 000
Frutto della Posta, che si amministra dal Duca di Fragnito	"	80 000
Rendite de' Presidij di Toscana, e di Piombino	"	23 781 .0.I8
	"	<u>150 835 .I. 9</u>
In tutto importano le rendite del Real Patrimonio	"	<u>2 486 800 .4.I0 5/12</u>

Possono queste rendite ricevere i seguenti accrescimenti necessarij al mantenimento del Regno, e della Real Casa del Re Nostro Signore, con somma giustizia, senza gravezza de' Popoli, anzi con lor positivo sollievo.

Per prima. Tra gli effetti del Real Patrimonio vi era la Dote della Cassamilitare in somma d'annui d. 300 000, che corrispondevasi pro rata dagli arrendamenti, ed

era, com'è, precipua sopra essi: così convenuta nell'anno 1649, quando gli arrendamenti furon dati in solutum a' Consegnatarij.

De' sudetti annui d. 300 000 la Regia Corte oggi ne possiede, come sopra si è notato, soli annui d. 251 574.2.4, atteso: annui d. 46 049,13 li distrasse, cioè annui d. 20 938,3 ½ in tempo del Re Don Carlo Secondo, e gli restanti annui d. 25 102,10 ½ nel tempo della Maestà del Re Filippo V, tutti però colla riserba del patto espresso di ricomprare a suo beneficio: ed i rimanenti annui d. 2 376.2.3 sono resi inesiggi-bili.

Le somme alienate a tempo della Maestà del Re Don Carlo Secondo furon di-stratte alle seguenti ragioni.

d.	4 500	alla ragione di d. 4.3.2 ½ per 100	d.	208 .0.12 ½
d.	23 500	a ragione di d. 4.3.10	d.	1 104 .2.10
d.	16 500	a ragione di d. 4.3.12 ½	d.	779 .3.2 ½
d.	16 600	a ragione di d. 4.3.15	d.	788 .2.10
d.	54 250	a ragione di d. 4.4.10	d.	2 658 .1.5
d.	307 980 .3.10	a ragione di d. 5	d.	15 399 .0.3 ½
d.	<u>423 330 .3.10</u>		d.	<u>20 938 .0.3 ½</u>

Le distrazioni fatte a tempo della Maestà del Re Filippo V seguirono all'infra-scritte ragioni.

d.	263 693 .2.10	a ragione di d. 5	d.	13 184 .3 ½
d.	30 000	a ragione di d. 6	d.	1 800
d.	144 536	a ragione di d. 7 per 100	d.	10 117 .2.10
d.	438 229 .2.10		d.	25 102 .0.10 ½
			annui d.	<u>46 049 .0.13</u>

Queste annualità come precipue sopra gli arrendamenti, e che in conseguenza non possono patir la minima diminuzione, secondo i contratti fatti da moltissimi anni a questa parte, e che si fanno presentemente tra privati, vagliono più di d. 100 per ogni 4 di rendita, mentre a questa ragione, anzi a minore si vendono le partite d'arrendamenti, che non han precipuità, e stanno sottoposte a varie dimi-nuzioni.

La Regia Corte tiene il dritto di quelle ricomprare, perché espressamente, come si è notato, se 'l riserbò nel tempo delle lor vendite, e questo dritto può esercitarlo, o a suo, o a comodo altrui, come tutto giorno pratica.

Ha pur la ragione di ridurre i contratti sudetti alla giusta meta, siccome altre volte ha praticato, onde quando non abbia il modo di attendere a questa specie di ricompre, o con cedere il jus di ricomprare, ch'ella ha, ad altri, che vorranno atten-dervi, e che non mancheranno, stante l'abbondanza del denaro, ch'è in Città, e del-la scarsezza dell'impieghi, ma alla ragione de soli annui d. 4 per 100 precipui, o con ridurre l'annualità vendute a questa giusta proporzione, il che sarà facile, che le rie-

sca conseguirlo anche col consenso degli attuali Possessori, i quali per non avere ove impiegare i lor capitali, saran contenti del 4 per 100, potrà incorporarsi l'avanzo, che ascende ad annui d. 11586.3.13.

Per secondo. Sopra l'Arrendamento del Tabacco, che non sta dato in solutum a' Consegatarij: ma amministrasi, ed affitta dalla Regia Corte, ritrovansi da questa distratti in varij tempi annui d. 139356.2 per capitale di d. 2361944 alle seguenti ragioni, colla riserba pure del patto espresso di ricomprare a suo beneficio, cioè

Alla ragione del 5 per 100 annui d.	5551.2	per capitale di d.	111028
Alla ragione del 5 ½ per 100 annui d.	14750	per capitale di d.	250000
Alla ragione del 6 per 100 annui d.	120055	per capitale di d.	2000916
annui d.	139356.2	d.	2361944

Queste annualità per giustizia valevano, e vagliono assai più. Sicché usando di sue ragioni la Regia Corte potrà, o cedere ad altri, che non mancheranno, il jus di ricomprarle per il giusto prezzo, o ridurle alla giusta meta nella stessa forma, che si è sopra avvertito, ed incorporarsi il di più del frutto.

Il giusto prezzo, e la giusta meta sarebbe il 4 per 100 del capitale pagato; nulladimeno sul riflesso, che questo Arrendamento s'amministra dalla Regia Corte, e non sta dato in solutum a' Consegatarij, quando S.M. vogli usare atti insieme di giustizia, e di generosità, e per più attrarsi le benedizioni de' Popoli, potrà degnarsi ridurle alla ragione del 4 ½ per 100, e con questa riduzione, s'incorporerebbe la Regia Corte l'avanzo, che importerebbe annui d. 33068.4.12.

Per terzo. Sopra l'Arrendamento della Polvere Pardiglia che non sta dato in solutum a' Consegatarij, ma si amministra, ed affitta dalla Regia Corte si ritrovano distratti in varij tempi annui d. 7530,16 per capitale di d. 126893,8, parte alla ragione del sei, e parte alla ragione del 5 ½ per 100, che riducendosi al 4 ½ per 100 effettivi del modo come sopra, farebbe la Regia Corte l'avanzo d'annui d. 1819.4.18.

4. Sopra l'Arrendamento della Manna forzata, che pure amministrasi, ed affitta dalla Regia Corte, si ritrovano da questa distratti annui d. 1650 per capitale di d. 30mila alla ragione del 5 ½ per 100, quali riducendosi come sopra al 4 ½ per 100, farebbe la Regia Corte l'avanzo d'altri annui d. 300.

5. Sopra le Tratte de' Vini, che pur s'amministrano dalla Regia Corte, si ritrovano distratti annui d. 10396.4.16 ½ per capitale di d. 176846.1.14 alle ragioni del 6, e 5 ½ per 100, che riducendosi a quella di d. 4 ½ per 100 effettivi del modo come sopra, avanzerebbe il Real Patrimonio annui d. 2438.4.8.

6. Sopra le Tratte de' Legnami, che pur si amministrano dalla Regia Corte si ritrovano distratti a' Consegatarij annui d. 938.4.17 per capitale di d. 15639.2.2 alla ragione del 6 per 100, che riducendosi a quella del 4 ½ per 100 effettivi della maniera come sopra, farebbe il Real Patrimonio l'avanzo d'annui d. 235.1.

7. Sopra le Tratte de' Seccamenti, e Salumi, che pur si amministrano dalla Regia

Corte, si ritrovano distratti a' Consegatarij annui d. 2161.1.13 per capitale di d. 38 651,16 alla raggione del 6, e 5 per 100, che riducendosi alla sudetta del 4 ½ per 100 effettivi, farebbe il Real Patrimonio l'avanzo di annui d. 422,3.

8. Sopra le Tratte di Seccarie, ch'eziano s'amministrano dalla Regia Corte, si ritrovano distratti a' Consegatarij annui d. 120 alla raggione del sei per 100, che riducendosi alla sudetta di d. 4 ½ per 100 effettivi, farebbe la Regia Corte l'avanzo di altri annui d. 30.

9. Può, e di molto avanzarsi il frutto del Ducato a salma, che la Regia Corte esige sopra l'oglio, che si estrae fuori Regno. Questo per affitti, e coacervazione rende appena annui d. 54939,15: ed un tal frutto ricavasi quasi tutto dalle due Provincie d'Otranto, e Bari, donde pure, e dalle Provincie di Terra di Lavoro, e di Principato Citra provedesi questa Città del suo bisognevole. Le Provincie delle due Calabrie tutto che fertili, ed ubertosissime di questo genere di robba, o non dan frutto alcuno, o appena quello di poche centinaia di ducati annui. Cosa invero scandalosa ad udirsi, e pure tutta la gran quantità d'ogli, che in esse raccogliasi, tolto appena il poco bisognevole al mantenimento di que' Naturali, si estrae, ma in controbando. Questo disordine, e questo danno avviene, perché poco v'invigilano i ministri, che colà sono, mentre senza la lor scienza non si possono affatto commettere controbandi specialmente d'ogli; e la raggione è chiara, poiché o questi si estraggono con bastimenti grossi, e quando giunge un di questi ne' lidi del mare, si fa noto a tutta la Provincia, non che a' ministri, e vi vogliono poi più intieri giorni a caricarlo, ed ecco che ben ne hanno, o ne possono avere la notizia, e darvi il riparo; o si estraggono con legni piccioli, ed il traffico per la gran quantità deve esser continuo, e però non può star occulto. A questo gran male il rimedio è assai facile, perché basta, che i Presidi, ed i Ministri Provinciali vi usino la dovuta vigilanza, ed attenzione; e quando pongasi questa in opra, e s'usi co' rei il rigor dovuto, questo corpo, o sia dritto, può avanzare moltissimo.

10. Considerabilissimo avanzo possono pur dare le Tratte de' Vini, che per coacervazione si portano come sopra per annui d. 19 174.1.2, sebbene nell'anno 1734 diedero maggior frutto. Queste Tratte han soluto rendere anche per demanio sino ad annui d. 80mila, e presentemente stan così decadute, per i tanti controbandi, che palesemente si commettono. A questo male il rimedio è pur facile, quando i Governatori Regij, e l'Amministratore v'invigili, perché i caricamenti de' vini, come quelli d'ogli, non si possono fare all'istante, o di nascosto; ed ove non si permettano, e s'usi co' rei il giusto rigore, può il lor frutto, o crescere quanto era, agli annui d. 80mila, o assai più di quello è presentemente.

11. Rimarchevole avanzo possono pur dare le Tratte de' Grani, ed Orzi, che per coacervazione si portano per annui d. 33 244.1.12, quando il lor frutto ha soluto giungere sin ad annui d. 120mila. Di sua presentanea mancanza, due sono le caggioni. L'una, i tanti controbanni, che se ne commettono. E l'altra è la tardanza di questa Fedelissima Città nel farsi in ogni anno la provvista, che le bisogna per la sua annona,

mentre col timore, che poi il grano se ne cacci via, o cresca di prezzo, suol ricorrere, e supplicare la Maestà del Re Nostro Signore, perché ne proibisca l'estrazione, ed ottenendolo, come spesso accade, ecco che perde il Real Patrimonio il dritto delle Tratte, i Padroni il giusto prezzo de' grani, e 'l Regno tutto languisce, e si riduce in miserie, ed i grani pur si estraggono da' Prepotenti in controbando.

Alla prima di queste caggioni il rimedio posson darlo i Presidi, e Ministri Regij delle Provincie, perché se essi vogliono, certamente che controbandi non se ne faranno, siccome in varij tempi si è coll'esperienza veduto.

Ed alla seconda può bene ovviare l'istessa Fedelissima Città, e l'Eletto del Popolo, cui quando s'incarichi, che pensi a far le proviste per tutto il mese di settembre di ciascun anno, com'è tenuto, penserà in vero a non trascurarle, come ora si fa con positivo danno di S.M., e di tutto il Regno, e così s'animeranno le Genti a far più massarie di campo: il Regno diverrà più dovizioso, l'abbondanza sarà maggiore: e 'l Regio Erario starà sicuro del giusto frutto di questo dritto, che se non giungerà agli annui d. 120mila, che tal volta ha reso, almeno avvanzerà moltissimo.

12. Coll'uso della viggilanza de' Ministri Regij potrà avanzarsi a proporzione il frutto dell'altre Tratte di Saccarie, Seccamenti, Legumi, Legnami, e cose simili.

13. Può avanzarsi il frutto delle Grana 82 ½ a tumolo di Sale, ch'esigge la Regia Corte, ed insieme rilevarsi il Regno tutto, e specialmente le persone povere, e miserabili dall'estorsioni, ed angarie troppo dure, che presentemente patiscono: or per i tanti Commissarij, che si spediscono a farne l'esazzioni; or per i Scrivani, che vanno in giro inquirendo de' controbandi: ed or per lo scrutinio, che si fa in alcune Provincie: se il sale preso per le bocche, siasi pur consumato per uso delle merci, e sarà questa un'opera veramente degna della pietà del nostro Sovrano.

Ed affinché tal verità s'intenda, e ravvisi, qual in sé è, fa d'uopo sapere, che questo dritto per affitti si porta per annui d. 239352.1.16, a' quali aggiunti gli annui d. 1691 accresciuti sopra il nuovo affitto del ripartimento de' quattro Fundaci, vien la sua attual rendita ad importare d. 241043.1.16.

Questa somma la compone appena il dritto di tomola 292.173 di sale. Adunque tanta quantità, e l'altra, che non è molta, in cui consiste il guadagno, che vi fanno gli Affittatori, viene a vendersene in tutto il Regno, che ripartita tra 'l numero de' fuochi, che presentemente vi sono nel Regno istesso effettivi, viene la rata toccante a ciascun fuoco ad importare in circa tre quinte parti d'un tumolo.

Or chi può mai persuadersi, che ciascun fuoco, confondendo i ricchi co' benestanti, e co' Poveri, e gl'Industriosi cogli non industriosi, possan mantenersi, e vivere con tanta poca quantità di sale, e con essa mantener pure gli armenti, e tanti animali, quanti per uso, e per industria se ne tengon nel Regno?

Tutta adunque la maggior quantità del sale, che si consuma, la quale è considerabilissima, ed almen triplicata della già esposta, s'introduce, e commercia in controbando in evidente frode della Regia Corte, e de' Consegnatarij dell'Arrendamento Grande, chiamato la Reale.

Né di questa frode sono a parte, e s'approfitano generalmente tutti, ed in particolare i Poveri, e miserabili, ch'anzi questi soggiacciono, e soffrono contro ogni ragione quasi tutto l'intero peso de' sudetti annui d. 241043.1.16, ed i poderosi, industriosi, e prepotenti all'incontro ne vivono liberi, e franchi: donde avviene, che re si i primi quasi inabili a più sopportarlo, son travagliati con continue spedizioni de' Commissarij, e lor carcerazioni: onde gemono nelle miserie, che sempre più l'affliggono.

Il che è tanto vero, che con infiniti processi d'informazioni prese da tempo in tempo sta appurato: non essersi in molte terre de' Baroni prepotenti per anni intieri, e per lustri comprato da' regij fondaci né pur uno stuppello di sale.

Per dare adunque a questo sì gran male il rimedio, e per soccorrere insieme il Regio Erario, e rilevare il Regno da tutte l'angarie, ed estorsioni, che presentemente soffre, e per usar della giustizia distributiva, ch'è tanto a cuore del nostro clementissimo Sovrano, il migliore, anzi unico espediente sarebbe l'introdurre per via d'appaldi volontarij il dare, ed assegnare un tumolo di sale a ciascun fuoco, ch'è nel Regno (mentre i fuochi, che sono in Napoli, e ne' Casali ne compran già all'incirca la quantità, che lor toccherebbe) da ripartirsi però a proporzione della qualità, e dell'industria di ciascun Cittadino, e nella guisa appunto, che si ripartisce, o dovrebbe ripartirsi il peso fiscale degli annui d. 5.1.12, a cui ciascun fuoco è tenuto, cioè a dire, che siccome il semplice lavoratore, e bracciale, che nulla possiede, ma vive procacciandosi colle sue braccia ogni dì il vitto, non è obbligato di pagare, se non se carlini dieci, e sino a carlini quindici l'anno, e 'l rimanente del peso del suo fuoco si ripartisce, o dovrebbe ripartirsi tra gli altri Cittadini benestanti, e ricchi, a misura de' fondi, che possiedono, e dell'industrie, che fanno; così pure s'avesse a ripartire il tumolo del sale, dandone al semplice bracciale la quinta, o quarta parte, e caricandosi il rimanente a' benestanti, Ricchi, ed industriosi a proporzione delle facultà di ciascheduno. Il che quando si mettesse in opra, chi non vede quanti beneficij il Regno ne conseguirebbe.

Di questi saria il primo, che si torrebbero via l'estorsioni, che fanno i Commissarij, ed i Scrivani, le quali non son poche. Saria il secondo, che oh quanto lieve, e dolce peso soffrirebbe la Generalità, e specialmente i Poveri, a' quali toccando la sola rata della quarta, o quinta porzione d'un tumolo, appena cinque, o sei carlini in ogni anno verrebbe ciascun di loro per tal caggione a pagare. Saria il terzo, perché userebbsi la giustizia distributiva, ed i Ricchi, e prepotenti pagherebbono sì, ma poco, perché soffrendo il peso del tumolo proprio, e dell'avanzo del tumolo de' fuochi poveri, verrebbero pure ad industriarsi colla maggior parte del sale in controbando. E saria l'ultimo, perché si abolirebbono con questo giusto, e piacevole metodo tutte le inquisizioni; né vi sarebbe in questo genere alcun delitto, colla libertà, che rimarrebbe a ciascheduno di procurarsi, e comprare tutta la quantità di sale, che li bisogna, o vuole, d'onde li pare, e piace, e potrebbe pure la Maestà del Re Nostro Signore usar loro un'altra indulgenza di non obbligarli, cioè, al pagamento del prezzo

in una sol volta, ma ripartirlo, come il peso Fiscale, in più tanne, donde godrebbero essi un altro beneficio.

Ed ecco, che in questa guisa veramente il Regno rilevarebbesi, perché avanzerebbe i dispendij, che gli caggionano i Commissarij, ed Affittatori, che non son pochi, ed io sarei per dire, che importano quasi la mettà del dazio istesso.

Il Regio Erario all'incontro avanzerebbe su questo corpo e su la rendita di queste imposizioni moltissimo.

Ed avanzando, e crescendo a proporzione il frutto dell'Arrendamento Grande, o sia Reale, e delle Grana 37 ½ a tomolo dell'istesso sale, la Regia Corte conseguirebbe degli altri avanzi più considerevoli, poiché potrebbe o esercitare il patto, che le compete, di ricomparsi le annualità vendute sopra alcuni de' ripartimenti della Reale, o far qualche ribassa delle annualità istesse col consenso forse de' medemi Possessori, e così incorporarsi qualche somma del frutto. E per quel che tocca le imposizioni delle Grana 37 ½ a tomolo, essendo state queste cedute a' Consegnatarij per determinata somma d'annualità, e colla condizione, che tutto l'avanzo sia, com'in ogni anno è, e s'introita, a pro della Regia Corte, farebbe ella l'acquisto di tutto il suo maggior frutto, che non saria poco.

14. Può pur avanzarsi, e di molto la rendita dell'Arrendamento del Tabacco, il di cui frutto, e per affitti, e per demanij presentemente giunge a soli annui d. 206 000, ch'è quanto dire, che ogni fuoco prende appena da' regij fondaci due quinte parti d'una libra di tabacco l'anno, quando regolarmente un fuoco si compone di cinque Persone, e sa ogni uno che consumo fan tutti di questo genere di robba, onde o coll'uso del rigore dovuto, per estirpare i controbandi, o coll'introdurre i volontarij appaldi, potrebbe questo Arrendamento rendere il doppio di quello rende presentemente.

15. Non è da passarsi in silenzio la nuova numerazione, che potrebbe, anzi dovrebbe fare del Regno, la quale benché abborrita da questa Fedelissima Città, e dall'universalità della Gente, nulladimeno ogni raggione, e giustizia persuade, che facciasi, mentre al presente molte università pagano per quei fuochi, che non hanno, onde è, che 'l peso d'alcuni lor naturali specialmente Poveri, e che vivono colle fatiche delle proprie braccia, come tra gli altri sono gli Abruzzesi, in vece de' dieci carlini, o al più quindici, a' quali sarebbon tenuti, pagano sino la somma d'annui d. 18 per ciascheduno, ch'è l'istesso che dire, che un miserabile travaglia tutto l'anno, e consuma la sua vita sol per pagare la Regia Corte, ed altre moltissime per contrario, nelle quali si sono i fuochi aumentati, pagano assai meno del lor dovere. Cosa invero da non doversi permettere dall'animo pijssimo, e giustissimo della Maestà del Re nostro Signore.

Ne' secoli passati perché i tributi, che tutti i vassalli prestar debbono al lor sovrano, si pagassero egualmente, ed a proporzione delle forze di ciascheduna università, siccome vuol la giustizia distributiva, la numerazione generale soleva farsi ogni tre anni, ed indi fu differita al solo spazio d'ogni 15 anni; ed all'ora, e la Città, e 'l Regno

tutto soleva insistere per lo ben publico, ch'ella si facesse. Come adunque, e con qual giustizia, si può ora, dopo decorsi sessantasette anni, da che fu fatta l'ultima, quando si parla della nuova, dalla Città intraprendere, e sostenere, che non si faccia mai più: e che le università povere, e mancanti di fuochi gemano, e languiscano nelle miserie, e nelle oppressioni, che soffrono?

È il vero, che non la numerazione, ma il modo praticato nell'ultima dell'anno 1669 di farsi ostiariamente e da Ministri, e Deputati, che mandoronsi per il Regno, afflisce il Regno istesso a caggione dell'eccessive spese, che caggionorono. E molto più l'hanno afflitto le ingiuste distribuzioni fatte dall'istesse università de' pesi de' fuochi, caricando i Poveri di ciò che non devono, e rilevando i Ricchi di quel che dovriano. Ma ove si serbarà l'ordine tenuto nella numerazione fatta, benché non pubblicata nell'anno 1732, e si regolerà la liquidazione de' fuochi dall'istesse rivele giurate, che ne fero le università, e poi si discussero senza alcun loro dispendio necessario, mentre se taluna università spese, come pubblicò la fama, fu ingannata da chi le tolse il denaro; ed ove i pesi si ripartiranno con giustizia, e carità non obbligando i Poveri, che vivono co' lor sudori, se non se alla corrisponsione di pochi carlini l'anno, e caricando, come si dee, il rimanente del peso a' Ricchi, Benestanti, ed Industriosi a proporzione delle loro forze, e facultà. Chi potrà mai biasimare un'opera così giusta, pia, utilissima al Regno, ed anche al Regio Erario: la cui ricchezza giova eziandio al bene, ed alla felicità de' vassalli. E chi potrà non consigliarla alla Maestà del Re nostro Signore?

E quando questa numerazione si faccia, l'avanzo della Regia Corte sarà pure grandissimo.

16. Non è da trascurarsi l'affitto della Regia Dogana, il quale quando si continui, come si sta ora facendo in nome, e per conto della Regia Corte, può dar l'avanzo almeno d'annui d. 80mila.

Il bene degli stessi Consegnatarij, e la giustizia vuole, che questo affitto si continui. Lo vuole il bene de' Consegnatarij, perché eglino da tanti, e tanti anni a questa parte non han mai avuto il frutto, che lor dà l'affitto presente, e che gli si paga mese per mese con puntualità superstiziosa, e di cui la simile non han già mai sperimentata. E se questo Arrendamento s'affitterà ad altri, o si amministrerà in demanio, certamente che assai minor frutto eglino avranno, perché né essi, né altri affittatori godranno di que' rispetti, che trae seco l'autorità della Regia Corte; onde deve un tal affitto continuarsi, perché tanto ricerca il bene de' Consegnatarij.

Lo vuole la giustizia, poiché essendo questo Arrendamento di Corte, benché dato in solutum a' Consegnatarij colla riserba di ricomprare a di lei beneficio, per ogni dritto, e per l'interesse, che v'ha di presente della nuova imposizione de' Carlini tre ad oncia, e per l'altro, che può avervi in appresso, le compete la prelazione nell'affitto.

17. Possono accrescersi le reali rendite colle ricompre, che può fare la Regia Corte degli effetti distratti con un tal patto, e specialmente de' Fiscali alienati in tempo

della Felice Memoria del Re Don Carlo Secondo, e della Maestà del Re Filippo V, ed a proporzione del denaro, che vi si potrà impiegare, saranno le rendite degli effetti, che si ricompreranno, assai considerevoli.

18. Non sarà dispreggievole, o di poco momento il danaro, che si ritrarrà dalle tante liti pendenti con varij arrendamenti tra' quali con quelli de' Ferri, e del Pesce, e con varij Baroni, anche per cause di devoluzioni de' Feudi pretese dal Regio Fisco, il quale se S.M. si compiacerà ordinare, che s'impieghi assieme con quello, che dovrà pervenire per conto del donativo fattoli da questa Fedelissima Città in ricompra d'effetti, cresceranno sempre più le rendite del suo Real Patrimonio.

15 giugno 1736 A Brancaccio: «Las excessivas miserias, a que están reducidos los naturales de este Reyno, han movido el piadoso ánimo del Rey a commiserarlas, con aquella justa consideración que es tan propia de su clemenzia, mayormente viendo que las aflicciones de los Pobres, no pueden encontrar alivio más seguro, que el de su compasión, ya que por otros caminos se les desvía, las que merecen sus lástimas. Y porque de tales calamidades se siguen otros daños (que, o el poco cuydado, que hasta aora se ha experimentado, o la menos aplicación de quien devía por obligazió repararlos) en la atenzió del Real Patrimonio de S.M. piden una seria reflexi3n para obiarlos en lo successivo, no solo al fin de conservarlo, sino también al de procurarle el aumento, dessarraygando aquellos abusos, que ha introduzido la malicia para defraudar los Reales intereses, y en particular los repetidos contrabandos que se hazen de azeytes de las Provincias de las Calabrias; de vinos; de granos; tratas de secarías, secamentos, legumbres, legnames, y otras cosas; sales; y tabaco; que la usualidad ha hecho comunes, con tanta deterioridad de la Real Hazienda de que se originan non solo las opresiones y necessidades de los Pueblos, con universal ruina, si no también que la malicia y autoridad de muchos contrabandistas (que con tales ilícitos tratos enriquezen) redunde en mayor infelicidad de los pobres, pues ordinariamente sucede, que sobre ellos recaigan las denuncias, informaciones cárzeles, y persecuciones, que a vezes traen el entero exterminio de sus familias; cuyas desdichas quiere S.M. evitar, dando un entero, y seguro establecimiento para destroncar de una vez el abuso de los contrabandos, a fin que con esta importantísima disposizi3n consiga su piússimo ánimo el efecto que tanto dessea, que es el alivio general de sus súbditos, quitando a la ambici3n de los poderosos el modo de redundar en su particular utilidad la que usurpan al Real Erario; [...] estudiando V.S. con la mayor ponderaci3n los medios para desvanecer todo género de contrabandos distribuya con actividad y eficacia aquellas disposiciones y providencias, que la prudencia, y zelo de V.S. considerará más propias al efecto, que S.M. dessea; y [...] si para su total logro se haze preciso avalorarlas con la authoridad de sus Reales órdenes participe V.S. por esta vía el modo como se han de explicar, y los sugetos a quienes se han de dirigir, para que con la brevedad del reparo que pide la materia, se executen y expidan, sin la menor dilaci3n, y con aquel esfuerzo y rigor que es devido».

21 giugno 1736 Si determina l'abbassamento al 4 per 100 della rendita delle partite alienate della Dote di Cassa militare e degli arrendamenti e tratte descritti nei punti da 1 a 8, con facoltà per i possessori di optare per la vendita del capitale a beneficio della Regia Corte.

Sul non esser contemplata la presunzione di colpevolezza tra i *modi leciti, e permessi* agli ufficiali per contrastare l'esportazione di giumente nello Stato Pontificio.

| C | circolazione / contrabbando, export, procedure \\ bestiame

1736/06/12 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

È ricorsa in questa Regia Camera Anna Ursolo Rossi madre, e tutrice de' figli del quondam Vincenzo Rossi, e con suo memoriale ha esposto, come nell'anno caduto 1735 i fattori, che aveano la cura della massaria d'essi pupilli, ebbero trattato con Gaetano Festa, e Giuseppe de Vito regnicoli di vendere quaranta giumente, porzione degl'animali, che compongono detta massaria, senza però che il trattato, o fosse conchiuso o ne stasse la medesima supplicante intesa; e nel mentre dalli pascoli della Puglia passavano dette giumente in quei dell'Apruzzo furono per strada arrestate dal Capitan della Grascia col supposto, che la vendita si fusse fatta al Duca di Segni, quando con ordini generali vien proibita simigliante vendita a gente forastiera; e come che il trattato de' cennati fattori seguì co' nominati Festa, e Vito uno di Capadocia, e l'altro d'Opi terre amendue situate in Apruzzo, né il contratto ebbe il minimo effetto, né potea sortire senza prima stabilirsi colla supplicante il prezzo, onde cessando il motivo, e zelo dimostrato dal citato Capitan della Grascia ha fatt'istanza cancellarsi la consegna di dette giumente.

Qual ricorso propostosi in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, e tenutesi presenti le due relazioni fatte alla M.S. dal mentovato Capitan della Grascia, che con veneratissimo biglietto per Segreteria di Stato in data de' 6 ottobre del passato anno si degnò la M.V. far rimettere a questa Regia Camera, si è avuto in considerazione esser indubitato che le cennate giumente non si sono dallo Stato Romano intromesse in questo vostro Regno; ma supponendosi per quel che asserisce l'istesso Capitano della Grascia, che le medesime furon comprate nella fiera di Foggia per conto del Duca Cesarini, il quale n'abbia fatto il distratto, noi non troviamo motivo per cui si possa sostenere il sequestro di esse fatto, e non permettersi agli eredi del venditore il portarle a vendere in altri luoghi del Regno essendo molto debole quello dell'inganno che il suddetto Capitan della Grascia soggiunge potere avvenire vendendosi fintamente a persona di Regno, la qual poi potrà estrarle in controbando nello Stato Romano, mentre se militasse questo motivo niuno più potrebbe vendere i suoi animali nel Regno indipendentemente dal volere del suddetto Capitano 'l quale per evitare appunto queste frodi tiene tanti soldati, e custodi ne' confini del Regno, onde attento tutto ciò non incontra questo Tribunale difficoltà alcuna perché si liberino subito in beneficio del Padrone le suddette giumente numero quaranta senza impedirsi al medesimo il portarle a vendere in altri

luoghi del Regno restando carico del predetto Capitano della Grascia l'invigilare ma co' modi leciti, e permessi, e nella forma, che l'istruzioni del suo ufficio prescrivono, acciò non s'estraggano in controbanno fuori Regno. Ne umiliamo intanto la notizia alla M.V. acciò non stimando altrimenti si degni darci i suoi veneratissimi precetti se comanda che si esegua quanto dal Tribunale si è determinato.

Sullo specioso progetto del canonico Giraldez di colonizzare l'Argentario accollando i costi a ecclesiastici e luoghi pii, e sull'auspicabile ma insostenibile edificazione a Napoli di *un ospizio, o seminario, in cui si possa unire la gente disapplicata e vagabonda, con applicarla ai lavorii.*

| G | localizzazione / clero, domanda pubblica, risorse \ Napoli, Presidi di Toscana

1736/06/12 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Due memoriali di don Emanuello Giraldez Canonico del Duomo di Castello a Mare di questo Regno; uno diretto a V.M., l'altro al gloriosissimo di lei Padre Monarca delle Spagne, e una lettera del medesimo Canonico inviata al suo Consigliere, e Secretario di Stato, Marchese di Montealegre, pervengono in nostre mani, trasmessici col veneratissimo dispaccio de' 20 dello scorso mese di maggio, in cui ordina V.M., che da questa nostra Giunta del Commercio colle dovute riflessioni si esamini e discuta il progetto, che in tai memoriali e lettera si espone, con darne alla M.V. il nostro giudizio, e parere.

Per obedire a' sovrani comandi della M.V. umilmente le rappresentiamo, come l'idea e 'l disegno del Canonico don Emanuello Giraldez riguarda la costruzione di una nuova città o sia contado, che dinomina Real Ospizio, verso i Presidj di Toscana, e propriamente nel Monte Argentario; là dove, com'egli dice, per l'opportunità del sito, per la salubrità dell'aere, per l'abbondanza dell'acque perenni, per la docilità del terreno, per la molta distenzion della pianura, che à in cima, e per il beneficio di due porti, di cui l'arricchisce la Natura, potrebbe tale impresa felicemente condursi al voluto suo fine, con ritrarne il gran vantaggio di popolar questa città, o contado di tutta quella povera ed abbandonata gente, che marcisce nell'ozio, e vive disposta e proclive ad ogni misfatto, e reo costume, la quale condotta nel nuovo idea-to paese, ed ivi bene istruita ed educata, potrebbe al servizio di V.M. tratto tratto somministrare ed ottimi artefiej per il lavorio delle cose nostrali, ed esperti marinari per il traffico e la navigazione, e soldati valorosi per li bisogni della guerra; accoppiando a questo vantaggio ben anche l'altro; cioè che prossimi sarebbero, e vicini a detti Presidj tutt'i viveri necessarj, che dalla coltura di quelle terre si ritrarrebbero

per sostentamento di quelle guarnigioni, che ivi riseggono; evitando così le frodi, i controbandi, e i pericoli, che oggi si soffrono per trasportar ivi ciò che fa di mestieri per l'opportune provviste di quelle milizie. Per adempier quest'opera, propone gli espedienti da doversi praticare; e sono l'obbligare gli Ecclesiastici, e Luoghi Pii a succumbere nelle spese, le quali, come egli asserisce, in niuna cosa possonsi meglio impiegare, che in opera cotanto pia e religiosa, mercé la quale a tanta gente inutile e neghittosa si chiude l'adito a nutrire quei vizj, che offendono Iddio, il Re, e 'l Pubblico; motivo fortissimo da poter ottenere su questi pesi, che si pongono a beni e rendite ecclesiastiche, l'assenso Pontificio: oltre questo espediente, descrive l'economia, che avrebbesi a praticare per risparmiar su 'l principio l'esorbitantissime spese, impiegandovi maggior tempo nella costruzione di questo luogo, e promovendo prima la coltura della terra, e la propagazione degli armenti, la quale, secondo la di lui supposizione si ricaverebbe con lucro immenso, che posto in multiplico, crescerebbe in una somma assai considerabile, a qual effetto forma un calcolo, appoggiato a quei principj, e a quelle massime, ch'egli crea nella sua mente.

Questo pensiero S.M. ch'è surto in testa al Canonico don Emanuello, e surse ben anche in capo a Paolo Giovio, da lui allegato, contiene un di quei desiderj assai speciosi nella di loro apparenza, ma niente facili a potersi ridurre in pratica: non è stato egli il primo, né sarà l'ultimo nel mondo, acceso di fantasia nel concepire vasti e nuovi disegni, i quali altro non recano, se non il piacere e la delizia in immaginarli; non potendosi tutto quello, che si pensa di bello e di buono, porre in opra, e condurre a perfezione per le tante involuppate circostanze, molti, e varj necessarj requisiti, che non si arrivan mai a congiungere insieme e concordare; talché agl'ingegni più elevati e sublimi è venuto il talento di mostrare ne' loro scritti, in qual maniera si potrebbero alcune cose grandi, specialmente la forma e 'l sistema di perfettissima Repubblica ordinare e disporre; ma nell'istesso tempo son rimasti persuasissimi, ch'era cosa vana lo sperarne l'effetto, e l'esecuzione, siccome si vede presso il celebre filosofante Platone ne' libri della sua Repubblica, presso il famoso Cancelliere d'Inghilterra Tomaso Moro nell'Utopia, e presso l'ingegnoso Frate Domenicano Tomaso Campanella nella Città del Sole e presso tanti, e tanti altri, che àn meditate nuove e speciose maniere di amministrar le Repubbliche, che non si son vedute mai eseguite e praticate.

Ed in fatti i dispendj sarebbero immensi, e difficilissimi i modi da ricavarli, specialmente dagli Ecclesiastici, da cui quando fosse facile il poterli ricavare, sarebbe più proprio impiegarli ne' bisogni del Regno ad uso più profittevole e sicuro, che trasportarli fuori di quello per aspirare ad un evento molto incerto, e dubbioso; tanto più, che rispetto agli Ecclesiastici, quel che è stato il comun desiderio, e replicate dimande di questa sua fedelissima Città, à riguardato sempre e riguarda, che non acquistino più per l'avvenire in tanta dovizia i beni stabili, con ritogliarli ai Laici, non già che si tolga loro in picciola parte o proprietà, o rendita di beni già acquistati, ciò che si dovrebbe fare, secondo il sentimento del Canonico don Emanuello, ch'è un

punto pien di scogli ed imbarazzi. Inoltre l'unir tanta Gente, per trasportarla contro voglia fuori del proprio Paese, e 'l costringerla a fermarsi e travagliare altrove, lontana e separata da' più stretti congiunti, nemmeno è cosa sì facile, per la probabilità di vedere e sentire la maggior parte di quella o fuggita, o sbaragliata di qua e di là, per sottrarsi da questa a lei spiacente condizione. Di più non è certo e molto meno probabile quel tanto vantaggio, che si esaggera dalla coltura di que' terreni, e della pastura degli erbaggi per la moltiplicazione del gregge e degli armenti, che secondo si finge con un conto assai capriccioso il medesimo Canonico, ascende a migliaja e migliaja di ducati; mentre oltre esser fallacissimo quel conto, che si fa da taluno da sé solo, senza altrui contradizione, specialmente ritrovandosi pregno di una passione, che lo guida, e l'accende; lo dimostra assai vano, insussistente, ed aereo l'affitto generale fatto per lo passato di tutte le Reali rendite ed entrate de' Presidj di Toscana, là dove affittandosi non il solo Monte Argentaro, ma tutti i censi, livelli, fide, difide, terratici, tratte, dogane, ancoraggi, falangaggi, pesche di mari, laghi, fiumi, ed ogn'altro, che vi è in detti Presidj, pure gli affitti, al più, che sono giunti, è stata la somma di ducati novemila in circa; quando che se il solo Monte Argentaro avesse quella dovizia, che si rappresenta, a molto più sarebbe cresciuto il detto affitto, ed a folla si sarebber veduti i concorrenti, il che non è giammai accaduto.

E se bene ciò, che si propone dal Canonico don Emanuello sia una specie di deduzion di colonia, cosa tanto commendevolmente praticata da' Greci, da' Romani, ed anche ne' secoli a noi più vicini, da' Spagnuoli, Portughesi, Francesi, Inglesi, ed Olandesi nella scoperta del nuovo mondo; diversissima è la ragione, che mosse quelli, e questi a così operare; poichè si trasmettean queste colonie in luoghi lontanissimi, e che di nuovo venivano sotto il dominio e la conquista di queste valorose Nazioni; acciò in parti cotanto remote la Gente colta e disciplinata, che vi si mandava, incivilisse Paesi barbari, ed ammollisse gli animi rozzi e i selvaggi costumi di gente senza legge, e senza lume di umana società: lo che non milita in questo nuovo disegno, per non concorrervi le medesime testé additate circostanze. Tanto più, che se bisognasse a V.M. di propalare di più vassalli questo suo Regno, di moltiplicare vie più la coltura de' terreni, e di accrescere in maggior copia l'industria de' bestiami, a dismisura ne somministra il comodo e l'opportunità l'istesso Regno nostro, dove sono immense città, e contadi, valli, monti, colline, boschi, e pianure, poste in luoghi di aere saluberrimo, e capaci d'appagare l'ampio desiderio di chi che sia, quando mai, aperto e dilatato il commercio, siccome lo speriamo sotto il soavissimo dominio di V.M., si applicheranno daddovero gli animi di tutti a raccorre altre vittovaglie e frutti, de' quali, oltre il bisogno de' Nazionali, se ne potrà far da pertutto traffico e negoziazione.

Egli è vero, che l'aver un ospizio, o seminario, in cui si possa unire la Gente disapplicata e vagabonda, con applicarla a' lavorii, è cosa degna di un gran Principe, ed è ben anche cosa praticata da alcune colte città della nostra Italia, come vedesi nella Repubblica di Genova, e nella città di Roma. Ma quest'ospizio, o seminario,

che sia, non deve esser lungi, ma prossimo e vicino alla Metropoli, siccome altrove si vede, per più capi; primieramente perché quando ciò si avesse a fare, e fosse di suo Real Compiacimento, può la M.S. da vicino e vederne i vantaggi, ed emendarne i disordini, e promuoverne i progressi; in oltre, perché la Gente, che vi si racchiude, vive in quella Patria, dov'è nata, gode la presenza di quei Genitori, che l'ha data alla luce, e spera di avanzarsi nelle arti, senza dipartirsi da quel Paese, a cui per naturale istinto si porta più affezione. Di più gli espedienti son più facili per ritrovar il danaro, quando questi ospizj sono nella propria Metropoli, essendo lungamente minore la spesa in formare ospizj e seminarj, che costituire nuove città; tanto più, che quel beneficio pubblico, che si gode di presente, ed avanti gli occhi proprj de' Regnicoli, rende pronte, e più gradite quelle risoluzioni, che si prendono per promuovere ed effettuare i mezzi da conseguire un tal pubblico beneficio; e finalmente perché questi ospizj, e seminarj concorrono in gran parte a formare il Decoro, e la Magnificenza delle Metropoli, che innalzano fra le altre città maestosa la fronte ne' Regni, e nelle Provincie; ma per ciò fare vi necessitano fondi grandi, che al presente non abbiamo.

Questo è quanto abbiam considerato su questa materia, che con umile rassegnazione poniamo sotto la censura, e determinazione della Sovrana sua mente.

79

Sull'incoraggiamento di Venezia alla costruzione di bastimenti mercantili armati *per l'acrescimento della forza marittima.*

| C | G | **sicurezza, tassazione / difesa, domanda pubblica, marineria** \ Repubblica di Venezia

1736/06/30 Venezia Gabriel Rombenchi [a Monteleagre]

Ecc.^{za}

Dalla copia del decreto* nato in questo Senato, ch'hebbi mezo di poter ottenere, e consegnai a S.E. il Sig. Conte di Fuenclara Ambasciatore di Spagna perché l'inviasse a codesta Real Corte, come lo faccio di tutte le notizie, rileverà bene l'E.V. con qual calore, et atenzione questo Governo versi sopra l'aumento del proprio commercio, et in particolare del marittimo mentre li vantaggi, e privilegij che fa alla costruzione delle proposte navi, delle quali già sei ne sono in cantiere conosce che in caso di bisogno aumentono la di lui forza marittima, e tiene esercitata quantità di marinareza, bisognosa tanto alli Principi, poiché caminando le dette navi in servizio mercantile con 24 in 30 pezi di cannone sopra coperta, e cassaro, occorrendo al Principe in tempo di guerra, fatte le portelle del cannone sotto coperta, montano altri pezi 24 in 26 di cannone, et ecco che diventono navi da guerra di seconda linea; e per

animare tanto più li Negozianti alla detta costruzione, stabilisce che tutte le merci che dette navi caricheranno per le scale del Ponente saranno aggravate di solo mezzo dazio, tanto nell'entrata che sortita in questo porto, onde ben presto se ne sentiranno approdare in tutti li porti del Mediterraneo, e delle Spagne, et otterranno li suoi ricarichi facili per qui, mentre unicamente sono capaci di sudetta esenzione di dazij, e così all'altre Nazioni verrà in conseguenza minorato il commercio per qui; e quando io fossi incaricato, o come Console di S.M. Re delle due Sicilie, che spero in Dio, e nella valida protezione di V.E. havere tal honore, o come Intendente a gl'affari del comercio, e marina per detta M.S., impieghi che sogliano distribuire li Monarchi, massime di Potenza Marittima, havendo l'esperienza in tutti questi affari, non mancherò di suggerire a codesta Real Corte quelli metodi che convenissero sì per l'aumento del commercio delli due Regni, che per l'acrescimento della forza marittima, e preservazione delli dritti all'Erario Publico, e così sempre più farmi conoscere qual zelo, et attenzione nutrischo al Servizio della M.S., per la quale, come sa l'E.V., sono passa due anni, che resto impiegato senza verun stipendio; però la supplico di passar tutto sotto la Reale Intelligenza, e di codesti Ecc.^{mi} Ministri, che non dubito vedendo la mia assiduità, non vorranno permettere che resti sconsolato, in tempo che la M.S. è sì portata a riconoscer tutti che lo servano con sì larghe ricompense. [...]

80

Sul non doversi sopravvalutare il know-how degli stranieri nell'esame delle *maniere più proprie e legittime per fabricare e tingere le sete.*

| I | **innovazione / corporazioni, expertise, qualità \ stranieri \ seta**

1736/07/20 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore.

Gio. Battista Olivari Genovese ha presentato a piè di V.M. due memoriali, ed in essi v'ha inseriti due fogli, dove propone gli espedienti da praticarsi nella fabrica, e nella tinta delle sete, per evitar le frodi, che su di ciò si commettono in pregiudizio del pubblico commercio. Si è degnata la M.V. e gli uni e gli altri farci rimettere con due veneratissimi dispacci, l'uno in data de' 29 maggio del presente anno, in cui ci comanda, che esaminiamo un tal progetto, con darne il nostro giudizio e parere; l'altro in data de' 9 del corrente luglio, in cui ci si previene il nuovo ricorso fatto dal detto Gio. Battista, il quale ha supplicato V.M. che ordini alla nostra Giunta il disbrigo della dipendenza degli espedienti da lui proposti.

In esecuzione de' sovrani comandi di V.M. ci diam l'onore di rappresentarle, come, quantunque non si sia venuto ancora tra noi all'esame e discussione delle ma-

niere più proprie e legittime per fabricare e tingere le sete, pure anticipatamente si è commesso al Presidente della Regia Camera della Summaria don Domenico Caravita, che in privato sentisse i Consoli e gli altri principali Mercadanti della nobil Arte della Seta, per prendere tutti i lumi e le notizie opportune a tal uopo, da farne quell'uso, che bisognerà, in tempo, che quest'affare pienamente in Giunta tratterassi; come in effetto ave ciò il Presidente Caravita già adempito. Oltre questa incombenza, si commise parimente al medesimo, che sentito avesse il suddetto Gio. Battista Olivari, per conoscere, che cosa di particolare e di rimarchevole intorno a questa materia proponeva, che proposta non fosse stata da' Consoli, e dagli altri Mercadanti; ed avendo il suddetto Presidente ricevuto l'informo da Gio. Battista Olivari di tutto ciò, che occorreagli, ci ha poi nell'Assemblea riferito, che costui tanto a voce, quanto in iscritto ne' due fogli trasmessici, niente dica di nuovo e di plausibile, diverso da quello, che s'insinua da' Consoli e da' Mercadanti, per l'ottima e laudevole condotta di questo affare. Onde stimiamo, quando altrimenti non sembrasse alla sovrana sua mente, essere affatto inutile il trattenerne qui Forastieri a spese di V.M., come forse è il desiderio dell'Olivari, senza cavarne un particolare considerabile profitto e vantaggio, che a noi per altra strada, e senza incomodare il Regio Erario, ci può da' Nostri derivare.

7 agosto 1736 Come propone.

81

Sulla struttura degli scambi commerciali tra Francia e Regno di Napoli; sul sistema tariffario e sulle ragioni del diverso trattamento doganale dei Francesi rispetto agli Inglesi; e *sul punto importantissimo* dell'opportunità di riformare la tariffa doganale.

| C | circolazione, informazione, tassazione / concorrenza, consumo, disuguaglianza tributaria, export, import, interscambio, procedure, qualità, tariffe \ Francia, Inghilterra, Napoli \\ caffè, lana, lanerie, olio, seterie, zucchero

1736/07/25 Francesco Ventura, Matteo de Ferrante e Oronzio de Mauro
S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per Segreteria di Stato in data de' 28 maggio passato, diretto a questo Consigliere Capo di Ruota don Francesco Ventura, si degnò V.M. comandarci, che dovessimo esaminare, e considerare colla maggior riflessione l'annesse osservazioni* fatte sopra 'l commercio co' Francesi, e prendendo tutte le notizie, e lumi necessarij, dovessimo porre in chiaro quanto più individualmente fia possibile ciocché occorre toccante un tanto assunto, verificando più cose.

Primieramente: i generi, ch'eglino i Francesi sogliono condurre in questo Regno.

Secondo: i generi, ch'eglino sono avezzi ad estrarre dal medesimo.

Terzo: i diritti, che i medesimi pagano per ciasched'uno de' generi sudetti.

Quarto: se tali diritti sono stati sempre gli stessi, o in alcun tempo han ricevuto alterazione, o bassamento.

Quinto: quai diritti pagano l'altre Nazioni forastiere per gli stessi, o altri generi, che introducono, o estraggono da questo Regno.

Sesto: se non essendo in tutto, o in parte eguali, donde previene questa differenza.

E per ultimo: ciocché praticano le Nazioni straniere ne' loro Paesi per i generi, che da' medesimi si estraggono, o in essi s'introducono.

E di tutto formar dovessimo una distinta, e compendiosa relazione, aggiungendo le nostre deboli riflessioni sull'assunto; e specialmente sul punto importantissimo: se conviene al Real servizio della M.S., alla Reale Azienda, e al beneficio del Pubblico, che si stabiliscono, e fissino li diritti, che debbon pagarsi nel tempo dell'introduzioni, e dell'estrazioni de' generi da questo Regno, affinché la M.V. interata di tutto possa deliberare ciocché sarà del suo Real Aggrado.

E con altro pur veneratissimo biglietto per l'istessa Segreteria di Stato della data de' 4 del passato mese di giugno diretto a quest'istesso Capo di Ruota don Francesco Ventura, si compiacque la M.S. rimetterci eziandio l'ingionta nota appartenente a' diritti, che si esigono per i generi, che dalla Francia s'introducono in questo Regno differenti da quei, che si esigono sopra i generi, che s'immettono da altri Paesi, perché unendola colle sovraccennate osservazioni, dovessimo supplicare la M.S. con ciocché ci occorre, e sembra sulla medesima.

In adempimento adunque di tai clementissimi Reali ordini della M.V. essendoci più volte uniti, ed avendo prese tutte le notizie, e lumi, che all'accerto del Real servizio, e del pubblico bene, in un assunto di tanta importanza potevano condurre, per le quali ci siamo in gran parte valuti dell'opra del Razionale della Regia Camera don Francesco Radente uomo prattichissimo di tali materie, dopo fattevi tutte le maggiori, e più serie riflessioni, che la nostra debolezza ci ha suggerito, eccoci ad umiliare alla Sovrana intelligenza della M.S. ciocché sopra ciascuno de' mentovati punti ci occorre, e ciocché stimiamo convenire all'accerto del Real servizio, alla facilitazione del commercio, ed al bene di questo suo Regno.

E per cominciare da' generi, che i Francesi sogliono introdurre in questo Regno, i medesimi sono i seguenti.

Zuccaro bianco, e rosso – panni immeschi di Francia – cammellotti – stamine, o vero saje di Umanz – saje di Francia – fustanei – dobletti – duranti – filo – tele d'Olanda – tele Trois – tele mussoline – cappelli di lana – pepe – caffè – cannella – garofali – noce moscata – miele – melazzo – amendole – e diverse drogherie – vacchette di Fiandra – corie d'Irlanda – camoricie – ferramenta – merci – drappi di seta – calzette di seta – drappi con oro e argento – galloni – trene – pizzilli – ed altre cose simili d'argento, ed oro.

I generi all'incontro, ch'eglino sogliono da esso estrarre son molti pochi, e scarsi, poichè essendo il Regno della Francia fertilissimo, e di un clima assai temperato, niente mancavi, che all'u[****] vita, ed al comodo della medesima possa condurre.

E regolarmente sono i seguenti.

Sete crude lavorate – lavori di esse – sete colorate – zagarelle di seta – manna – legnam[*] per botti – carratelle – ed altri vasi necessarij alle navi – e qualche quantità di grani – legumi – oglio – aceto – saccarie – e seccamenti.

Quali generi di robbe eglino i Francesi per lo più nemmeno da questo Regno conducono nella Francia, ove non ce n'ha di bisogno, ma ad altri Paesi stranieri, ed ove lor torna più conto; e sovente li rifondono ad altri bastimenti, che in alto mare incontrano; e però nelle spedizioni, che di essi chiedono in questa dogana, non spiegano i luoghi, per i quali intendon fare l'estrazzioni; ma semplicemente dicono di voler estrarre per fuori Regno.

Ma per venire al terzo punto de' diritti, che nel tempo dell'introduzione de' generi sopramenzionati, la regia dogana di questa città esige: i medesimi distintamente si ravvisano nell'ingionta pianta, o sia tabella, che ci diam l'onore di umiliare alla M.S., in cui stan notati prima tutti i generi delle robbe, che da' Francesi soglionsi immettere nella dogana, o maggior fondaco di questa città: indi la stima, o sia 'l prezzo di ciascuno di essi giusta l'antica tariffa: poi i diritti, che generalmente pagan tutte le Nazioni: seguentemente quei, che pagano i Privilegiati Napoletani: appresso quei, che pagano i Mercatanti Inglesi: ed in ultimo luogo vi s'annota 'l meno, che pagano gl'Inglesi dell'altre Nazioni.

Questi diritti calcolati, e raguagliati sopra le mercanzie commestibili importan generalmente d. 15 e grana $16 \frac{2}{3}$ per ogni d. cento di valore, o sia stima.

E sopra le mercanzie incommestibili importano d. 20, $16 \frac{2}{3}$ per ogni d. 100 di valore, o sia stima.

A riserva de' zuccari, per i quali stanti gl'ultimi soprainditti, pagansi d. 24, $33 \frac{1}{3}$ per ogni d. 100 di valore, o sia stima.

Oltre de' quali diritti ve ne son tre altri chiamati, il jus ponderaturæ, per cui esigonsi grana cinque per ogni cantaro di roba, che si pesa, e tante volte quante si pesa, ed il peso, e mezzo peso, che esigono pur sopra le mercanzie, che si pesano, le quali valendo meno di d. 30 il cantaro, s'esigono sopra esse grana $37 \frac{1}{2}$ a cantaro; e valendo più, s'esigono grana 75 per cantaro, siccome pur nella tabella si avverte; e più diffusamente di qua a poco esporremo.

I dazij adunque sopra i generi tutti commestibili, ed incommestibili, che s'introducono da fuori in questa dogana si esigono generalmente colle sopra espresse regole, e ragioni.

Sol'i Privilegiati Napoletani pagano uno per cento meno degl'altri; e gli Mercanti Inglesi grana $66 \frac{2}{3}$ meno per le ragioni, ch'al luogo più proprio farem colla umiliazione dovuta presenti alla M.S.

È il vero, ch' a riguardo d'alcuni de' sudetti generi, presentemente non si esigono i diritti corrispondenti a' prezzi valutati nella tariffa; ma ciò avviene, non perché non si serbino le regole, e ragioni poco innanzi riferite; ma perché essendosi coll'andare de' tempi minorati i prezzi di essi, si è giudicato per facilitare il commercio, bassare eziandio la stima, che stava prescritta nella regia tariffa, e così son venuti a minorarsi i diritti.

Vaglia per chiarezza di ciò l'esempio del pepe, la di cui stima, o sia prezzo nella tariffa si calcola per d. 60 il cantaro, sopra i quali, i diritti appartenenti alla regia dogana, alla riferita ragione di d. 20,16 $\frac{2}{3}$ per ogni 100, oltre que' del jus ponderaturæ, e del peso, e mezzo peso, monterebbono a d. 12,90; nulla di meno come che presentemente, e da moltissimi anni a questa parte un tal genere si vende a prezzo assai minore de' d. 60 il cantaro, perciò s'è eziandio moderata la sua stima, e non più s'usa di valutarsi il cantaro d. 60, come nella tariffa, ma appena si valuta d. 35, anzi per facilitarne l'immissione, si è eziandio introdotto un uso di rilasciare a' Negozianti il quarto del diritto del peso; onde i diritti, che la dogana ne esigge, non più importano d. 12,90 sopra ogni cantaro, senza i diritti del jus ponderaturæ, peso, e mezzo peso, ma appena d. 7,65, quanti appunto corrispondono alla ragione di d. 20,16 $\frac{2}{3}$ per ogni cento, e al rilascio del quarto sopra i diritti del peso.

Regola per altro, che con sommo pregiudizio, e danno della regia dogana non s'osserva a riguardo di que' generi, il di cui prezzo col volger degl'anni è cresciuto da quel che leggesi nella tariffa valutato; imperocché non ostante il suo accrescimento, pure la stima si fa secondo la tariffa, e secondo essa esiggonsi lievi, e bassi diritti.

Eccone l'esempio ne' drappi di seta lavorati con argento, ed oro, i quali nella tariffa generalmente si valutano per d. 6 la canna; e su questo valore si calcola 'l diritto, che alla più volte riferita ragione di d. 20,16 $\frac{2}{3}$ per ogni cento, importan d. 1,21 per ogni canna; e pure fabricandosene oggi con maggior quantità d'oro, ed argento, tutto che il valor di ciascuna canna d'essi per lo più, oltrepassi ordinariamente i d. 6, e sovente giunga, anzi sormonti i d. 50, pure si osserva la stima della tariffa antica a ragione di d. sei per ogni canna, e secondo essa se n'esigge 'l picciol diritto di un docato e 21 grana a canna; disuguaglianza, che si è conosciuta irragionevole, ed ingiusta, ma si è tollerata, e si tolera con positivo danno della dogana, per non dare specialmente a' Francesi motivi di doglianze per altro ingiustissime, e vane.

I diritti all'incontro, ch'eglino i Francesi pagano per i soprannominati generi, che da questo Regno sogliono estrarre sono i seguenti.

In quanto alle sete crude lavorate di Calabria; sopra esse nel tempo della loro immissione in questa Capitale niun diritto esigge la dogana da' matricolati dell'arte, in testa de' quali per lo più s'introducono essendone i medesimi esenti in vigore de' privilegij lor conceduti da' Serenissimi Re pro tempore di questo Regno; né altro essi pagano, se non se grana 39 per ciascuna libra all'Arrendamento delle sete, ed al Conservatorio della lor nobil'Arte: grana 75 per ogni cantaro d'esse all'Arrenda-

mento del peso, ed altre grana 27 pure per ogni cantaro alla Regia Corte; nel tempo poi dell'estrazione, gli estraenti han l'obbligo di pagare alla regia dogana grana dieci per ogni libra, le quali grana dieci nemmen si pagan'oggi per intiero, ma si osserva un certo uso introdotto pure da qualche tempo a questa parte di rilasciarsi loro il 5 per 100 onde invece delle grana dieci per libra, pagano grana nove, e mezza.

Qual diritto pagasi non sol da' Francesi, ma indistintamente da tutti gl'estraenti, ancorché sijno Privilegiati Napoletani, Inglesi, e di qualunque Nazione.

In quanto alle manne: queste sogliono essere di più sorti, e quelle, che si raccolgono nel Monte Sant'Angiolo estimate nella tariffa per d. 35 il cantaro, per giustizia dovrebbero soggiacere nel tempo dell'estrazione al diritto di d. 6,87 $\frac{1}{2}$ per ogni cantaro; nulladimeno oggi a' danni della dogana pure s'è introdotto 'l costume di farle appena pagare soli docati tre, oltre del diritto della tratta spettante alla Regia Corte, che importa altri d. 27,75 a cantaro; sicché non sol'i Francesi, ma tutti gl'estraenti di tal genere indistintamente oltre il diritto della tratta spettante alla Regia Corte nella divisata soma di d. 27,75 a cantaro, pagan docati tre alla dogana, che ripartiti per libre fanno un grano, ed un duodecimo per ciascuna d'esse.

In quanto a' legnami: per questi pagansi i diritti secondo la stima contenuta nella tariffa alla divisata ragione di d. 20,16 $\frac{2}{3}$ per ogni cento, ed egualmente si pagano da' Francesi, che dagl'Inglesi, e da' Negozianti stranieri di tutte le altre Nazioni, si come pur da' Privilegiati Napoletani.

Ed in fine toccante a' grani, legumi, oglio, aceto, saccarie, e seccamenti; come che la stima de' lor prezzi dipende dalle raccolte fertili, o infertili, che vi sono, giusta la quale si regolano poi le tratte, non han queste prezzo proprio, e fisso. Sol è bene, che la M.V. stia intesa, che queste specie di tratte egualmente, e senza distinzione si pagan da tutte le Nazioni straniere.

Quindi passando al quarto punto: se i diritti già detti sono stati sempre gli stessi, o pure in alcun tempo han ricevuto aumento, o diminuzione. Siamo riverentemente a rappresentare alla M.S., che varij dazij leggiamo imposti in questa dogana per i generi, che in essa s'introducono, e contrattano.

Il primo fu quello del jus fundaci imposto dal Re Ruggiero nell'anno 1125 pro Jure Hospitij, cioè a dire per la piggione della Casa Regia a ragione di grana 15 per oncia, ch'è quanto dire di d. 2,50 per ogni cento del valor della roba, accresciuto poi nell'anno 1611 dal Collaterale d'allora; e nell'anno 1613 dal Viceré di quel tempo sin a d. 4,16 $\frac{2}{3}$ per ogni cento.

Il 2° fu il jus del buon denaro imposto nell'anno 1253 dal Serenissimo Corrado Svevo Imperadore, e Re di Napoli a ragione di grana dieci per oncia, ch'è quanto dire d'un docato, e grana 66 $\frac{2}{3}$ per ogni cento sopra tutte le mercanzie, che in questa dogana si vendono accresciuto poi da questa Città nell'anno 1302 sino a d. 3,33 $\frac{1}{3}$ per ogni cento.

Il 3° fu quello della nuova gabella imposto dal Serenissimo Re Carlo III di Durazzo nell'anno 1385 a ragione di grana sei per oncia, ch'è quanto dire di un docato

per 100 sopra le merci, che per mare s'introducono nella dogana, ampliato dal Re Alfonso I in tutto il Regno; ed accresciuto con alcune limitazioni, ed eccezioni da' Viceré Duca d'Alba nell'anno 1625, e Duca di Medina de las Torres nell'anno 1643 sin a d. 8,33 $\frac{1}{3}$ per ogni cento.

Il 4° fu quello della pesatura, chiamato il jus ponderaturæ imposto a ragione di grana cinque per ogni cantaro, da pagarsi tante volte, quante la roba pesavasi. A cui negl'anni 1641, e 1642 se n'aggiunsero due altri chiamati il peso, e il mezzo peso, da esigersi pure sopra le mercanzie, che dovean pesarsi; con una distinzione, che se la roba valesse meno di d. 3 il cantaro, nulla si esiggesse per esse; se valesse più, e sin a d. 30 il cantaro, si dovessero esiggere dall'imposizione del peso carlini cinque a cantaro, e da quella del mezzo peso grana 25, che unite facean grana 75 a cantaro. E se il suo valore oltrepassasse i d. 30 il cantaro, senza altra prefinizione dall'imposizione del peso si esiggesse un docato per cantaro, e da quella del mezzo peso carlini cinque a cantaro.

Per modo che sopra le mercanzie non sottoposte a pesi, in tutto venivansi a pagare d. 21,83 $\frac{1}{3}$ per cento sopra il loro valore; e per le sottoposte a peso, pagavansi di più i diritti della pesatura, e del peso, e mezzo peso.

Con questa osservanza si visse sin all'anno 1647. Ma essendosi in tal tempo per i rumori popolari, che accaddero in questa città aboliti tutti gli dazij, e gabelle, nel susseguente tempo della lor reimposizione, che accadde nell'anno 1649 de' sovra-detti dazij, alcuni, come a dire il jus fundaci, la gabella del buon denaro, e 'l jus della nuova gabella furono reimposte per intiero, gl'altri furono reimposti per mettà; onde sì come prima la dogana per l'accennate imposizioni sopra ogni cento docati di roba esiggeva il diritto di d. 21,83 $\frac{1}{2}$, così restò la sua esazione ridotta a d. 15,16 $\frac{2}{3}$ per cento.

Della medesima maniera: sebbene il jus ponderaturæ restò, com'era, per grana cinque a cantaro.

Furono nondimeno minorate l'imposizioni del peso, e mezzo peso per mettà; onde siccome le mercanzie sottoposte al peso, che valean da d. 3 sino a d. 30 il cantaro, soggiacevano prima per amendue le sudette imposizioni al pagamento di grana 75 a cantaro; e quelle che valevano sopra i d. 30 il cantaro, soggiacevano al pagamento di carlini quindici, così per le prime restò l'esazione ridotta a grana 37 $\frac{1}{2}$ a cantaro, e per le ultime a grana 75.

E questa esazione si osservò, e mantenne sino, e per tutto l'anno 1713.

Ma nell'anno 1714 per supplir la dote della Regia Cassamilitare, furono imposti altri carlini tre ad oncia sopra tutte le robbe, e mercanzie incommestibili, inclusevi delle commestibili sol gli zuccheri, e le droghe, che s'immettono così in questa regia dogana, come nell'altre sue giurisdizionali del Regno, che importan altri d. 5 per ogni docati cento di valore; onde i dazij sopra le mercanzie, e robbe non commestibili, e sopra i zuccheri, e droghe da esigersi dalla regia dogana vennero ad accrescersi, e ad importare d. 20,16 $\frac{2}{3}$ sopra il valore d'ogni docati 100, oltre a' diritti già men-

toinati del jus ponderaturæ, e del peso, e mezzo peso. Anzi essendosi in questi ultimi anni imposti in due volte altri carlini dieci sopra ogni cantaro di zucchero, viene il dazio sopra tal genere presentemente ad importare d. 24,33 $\frac{1}{3}$ per 100.

E queste sono l'origine, gl'accrescimenti, le minorazioni, e gli nuovi aumenti, che secondo i varij tempi han sortito i diritti già detti.

Per quel che si appartiene al 5° punto: se tai diritti generalmente si pagano da tutte le Nazioni, ovvero da alcune di esse solamente. Siamo coll'istessa umiliazione a far presente a V.M., che tutte le Nazioni pagano indistintamente i diritti già detti. Sol i Napoletani godon l'esenzione del primo jus della nuova gabella imposto, come l'abbiam supplicata, nell'anno 1385 dal Serenissimo Re Carlo III di Durazzo, che importa un docato sopra il valore d'ogni docati cento di merci in vigore d'amplissimi privilegij lor conceduti da' successori serenissimi Re del Regno medesimo; ed a' Mercatanti Inglesi per l'utilità grande, che portano a questo Regno, specialmente coll'ogli, che in gran copia n'estraggono, si è introdotto l'uso da certo tempo a questa parte di loro rilasciarsi due terze parti del diritto dell'istessa nuova gabella, che importan grana 66 $\frac{2}{3}$ sopra il valore d'ogni docati cento.

E con ciò ha la M.V. presente la ragione, per cui i Privilegiati Napoletani, e gli Mercanti Inglesi godon della sovracennata minorazione di diritti, ch'è quella, che nel 6° punto ci sta prescritta.

Onde passando a supplicare la M.S. sulla pratica, che osservano le Nazioni straniere ne' loro Paesi per i generi, che da' medesimi si estraggono, o in essi s'introducono; ch'è quel che in 7° luogo ci comanda. Dobbiam coll'istessa dovuta umiliazione farle presente, che secondo le notizie, che abbiam noi potuto ricavare dalla tariffa impressa in Londra per la dogana di quella città nell'anno 1715, dal supplemento al Dizionario del Commercio di Monseur Savarry toccante la Francia, dal trattato generale del Commercio d'Olanda, scritto in francese da Samuel Riccardi, e da varie persone pratiche di Amsterdam, Livorno, Genova, e Venezia. Nella Francia, nell'Olanda, e nell'Inghilterra, non per tutte le merci si pagano gli stessi diritti, né questi han la minima corrispondenza co' dazij di questo Regno; ma secondo loro è convenuto, han variamente prescritti, ed imposti i dazij.

Nella Francia, per il cacavo, che vi s'immette dall'America, tanto nel tempo di sua introduzione, quanto in quello di sua estrazione, si paga per ogni cento libre, ciascuna d'oncie 16, una lira, che fanno grana 25 di nostra moneta.

Per il caffè crudo, che vi s'introduce dall'Indie Orientali, e da Levante in gran copia, perché i Francesi lo traffican poi per altri Regni, nel tempo della sua introduzione si pagan per ogni libre 100 due lire di dazio, che fan grana 50 di nostra moneta; ed in quello di sua estrazione si paga una lira, e mezza, che importan grana 37 $\frac{1}{2}$.

Per la cera bianca, che vi s'immette dall'Africa, da molte parti di Barbaria, e dalla Grecia, si pagan di dazio nel tempo di sua introduzione sopra ogni libre 100, lire tre, che importan grana 75, e nel tempo di sua estrazione tre quarti soli d'una lira, che fan grana 18 $\frac{3}{4}$.

E per omettere tutti gl'altri generi, sopra l'istesso genere de' vini, anche son varij i dazij, che colà si esigono; per quei, che da Bordos Provincia dell'istessa Francia vi s'introducono, nel tempo di loro immissione, per ogni tonnellaggio, che fa due botti di misura di Napoli, si pagan tre lire, cioè a dire grana 75, che divise sopra i barili, importan grana tre, ed un cavallo, e mezzo per barile; e nel tempo di loro estrazione, si pagan lire due, cioè a dire grana 50, che raguagliano grana $2\frac{1}{12}$ per barile. Per i vini, che vi si trasportano da Italia, da Moscato, e da Malvasia; il dazio è alquanto più gravoso, ma pure lieve; perché nel tempo di loro introduzione, per ogni tonnellaggio, o sien due botti di nostra misura, si pagano lire sei, cioè a dire carlini 15 di nostra moneta, che ripartiti a barili, importan grana $6\frac{1}{4}$ per ciascuno di essi; e nel tempo di loro estrazione si pagan lire due, ch'è quanto dire grana $2\frac{1}{12}$ per ogni barile. Ma per i vini del Reno, il dazio è assai maggiore, perché nel tempo di loro introduzione, per ogni tonnellaggio, si pagano lire 8, che raguagliano a grana 50 per ogni barile; e nel tempo di loro estrazione, si pagano lire cinque, che fan di nostra moneta grana $31\frac{1}{4}$ per ogni barile.

Donde è chiara l'inegualità de' dazij, che colà si esigono, essendo più lievi sopra quei generi, che lor piace, che in copia se n'introducono, e più gravosi a riguardo degl'altri, che non ne braman l'introduzione.

Nell'Olanda il traffico è libero, né da quello stato veggonsi mai accresciuti, o minorati i dazij. Tutti i generi di mercanzie permessi d'introdurvisi, o estrarsene, vi si possono sempre, ed introdurre, ed estrarre, laddove i proibiti non vi si posson mai né introdurre, né estrarre.

Giusta un antico lor stabilimento, entrando le mercanzie, o uscendo dal porto Comune, si paga il dazio d'una guisa; entrando, o uscendo dall'altro porto, ch'è colà, e chiamasi di Belt, pagasi d'un'altra.

Eccone gl'esempi. I panni di Francia d'ogni sorte, di trentasei in 40 ale la pezza, che è quanto dire di canne 21, e palmi 2 misura di questo Regno, se s'introducono, o si estraggono per il porto Comune, si pagan per essi nel tempo dell'introduzione due fiorini, e mezzo per pezza, che raguagliano carlini $12\frac{1}{2}$ di nostra moneta; e nel tempo di lor estrazione un fiorino, ed un quarto, che fan grana $62\frac{1}{2}$; ma se s'introducono, o estraggono per il porto di Belt, si pagano nel tempo dell'introduzione fiorini due, soldi 11, e denari 8, che fanno un docato, e grana 28 di nostra moneta per pezza; ed in quello di loro estrazione, un fiorino, sei soldi, e denari 8, che fan grana 65 per pezza.

Così pure i vini di Francia; se s'introducono, o estraggono per il porto Comune, si paga nel tempo di lor introduzione per ogni due botti di nostra misura un fiorino, e mezzo, che fan grana 75 di nostra moneta; e nel tempo di loro estrazione, un fiorino, ed un quarto, che importan grana $62\frac{1}{2}$; ma se s'introducono, o estraggono per l'altro porto di Belt, si pagan nel tempo di loro introduzione fiorini due, soldi 3, e denari 8, che fann'un docato, e grana $8\frac{3}{4}$ di nostra moneta; a nel tempo di loro estrazione, un fiorino, soldi 8, e denari 8, che fan grana 96 di Regno.

Dell'istessa maniera i vini di Spagna: se s'immettono, ed estraggono per il porto Comune, si pagan nel tempo di loro introduzione per ogni due pippe, che son due botti di nostra misura, fiorini tre, che fan 15 carlini di nostra moneta, ed altre tanta somma nel tempo di loro estrazione; ma se s'introducono, o estraggono per il porto di Belt, si pagano nel tempo dell'immissione fiorini cinque, che son due docati, e mezzo di moneta di Regno; ed altra tanta somma si paga in tempo di loro estrazione.

Né altrimenti si pratica per i vini Malvasia, o Moscatelli di Levante, e di Spagna, i quali se si introducono, o estraggono per il porto Comune, si pagan nel tempo di loro immissione sopra ogni due botti fiorini sette, e mezzo, che fan d. 3,75 di nostra moneta; e nel tempo di loro estrazione fiorini 8, che fan d. 4; ma se s'introducono, o estraggono per l'altro porto di Belt, si pagano nel tempo di loro immissione fiorini 9 ½, che fan d. 4,75; e nel tempo di loro estrazione fiorini dieci, che fan d. cinque.

Oltr'a' quali antichi dazij, si è sovraimposta da qualche tempo in qua un'altra terza parte de' medesimi; e di più esiggesì così nel tempo dell'introduzione, come in quello dell'estrazione uno docato per cento sopra la robba per l'apprezzo di essa.

Nell'Inghilterra né tampoco i dazij son eguali, ma maggiori, o minori, siccome stimasi, che convenga l'introduzione, o estrazione de' generi.

Così per i vini di Spagna, e di Portogallo, nell'introduzione sopra ogni tunnelaggio, che fa due botti di nostra misura, si pagano 28 lire sterline, tre scili, e nove soldi, che fan di nostra moneta d. 155, e nell'estrazione due lire, e due scili, che fan d. 11, e grana 50 ½ di nostra moneta.

Per i vini di Francia, sopra ogni tonnellaggio nel tempo dell'immissione, si paga il doppio del dazio imposto sopra i vini di Spagna, e di Portogallo.

Per i vini del Reno nel tempo di loro introduzione, pagansi sopra ogni tunellaggio lire sterline 36, scili 5, e 3 soldi, che fan di nostra moneta d. 200, e nel tempo di loro estrazione si pagano 10 soldi per galon, dieci de' quali galon fanno un barile di nostra misura; onde il dazio dell'estrazione importa carlini 23 a barile.

Per i vini di Malvasia, Muscatelli, ed altri di Levante, sopra ogni tunellaggio nel tempo di lor introduzione, si pagano lire 25, scili tre, e soldi 9, che fan di moneta di Regno d. 200, e nel tempo di lor estrazione si paga una lira sterlina, e 12 scili sopra ogni galon, de' quali dieci, come abbiam detto, compongono un barile; sicché il dazio nell'estrazione giunge a d. 88 a barile di nostra moneta.

Per l'ogli di Siviglia, Maiorca, Minorca, Portogallo, e di Puglia sopra ogni tunellaggio, che di misura di Puglia fa sei salme, così nel tempo di loro immissione, come in quello di loro estrazione si pagano lire 7 ½, che fan d. 41,25 di nostra moneta, quali ripartiti, importano d. 6,87 ½ a salma.

Per l'ogli comuni da mangiare, sopra ogni tunellaggio nel tempo di loro immissione, si pagano lire 8, scili 19, e 6 soldi, che importan sopra ogni salma di nostra misura d. 8,25; e nel tempo di loro estrazione, si pagano d. 6,87 ½ a salma, come per l'ogli di Majorca, Siviglia &.

Per le sete crude della China, e Bengale, la Compagnia Orientale paga il 10 per

100 d'ogni libra d'oncie 24, che corrisponde al 5 per 100 sopra la libra di peso del nostro Regno, ch'è d'oncie 12.

Per le sete colorite di Spagna, e di Napoli, si paga nel tempo di loro immissione il 25 per 100 sopra il loro valore.

Per le lane all'incontro, che colà s'introducono, niuno dazio si paga. Tanto agl'Inglesi importa, che ve ne sia abbondanza. E l'estrazione d'esse sta proibita affatto con rigorosissime pene.

Gli dazij adunque, che si pagano nell'Inghilterra niuna corrispondenza affatto hanno con quei, che si pagano in questo Regno, son tra loro dissugualissimi, lievi sopra quei generi de' quali hanno gl'Inglesi bisogno, e gravissimi sopra quei, de' quali niuna immissione vorrebbero, e regolati con somma prudenza, in guisa che il denaro colà entri, e non se ne estragga. Onde avviene che il Paese è ricchissimo, come a tutti è ben noto.

Non così osservasi in Livorno, in Genova, ed in Venezia, ove i dazij son eguali, e leggieri.

In Livorno vi è scala, e porto franco, e sulle mercanzie, niun'altro dazio si paga, salvo che una pezza da otto per ogni collo.

In Genova nel tempo dell'immissione, si paga il 7 per 100 sopra il valore della roba; e nel tempo dell'estrazione, non v'ha alcun dazio, ma appena si paga un picciolo diritto per la licenza, ch'è necessaria.

In Venezia nel tempo dell'immissione, si paga un docato per ogni collo di mercanzia; e nel tempo dell'estrazione mezzo docato.

E questo è il costume, che per quanto abbiam potuto riconoscere appo i libri, e scrittori sopracitati, ed informarci da persone prattichissime, le Nazioni straniere osservano ne' loro Paesi.

Venendo adesso a supplicare la M.S. sopra le osservazioni ingionte, che si son fatte, per far fiorire il commercio colla Francia, che dicesi mancato, e quasi dismesso per i motivi, che sieguono; si dolgono in primo luogo i Francesi, che in questo Regno non s'introducon quasi più panni dalla Francia, quantunque pria dell'anno 1700 se ne immettevano almeno balle 1500 in ogn'anno. Assegnano di questa mancanza di commercio eglino stessi per cagioni, la negligenza di quei, che li fabricano, e la dissuguglianza de' dazij, che pagan essi, e gl'Inglesi, poiché una pezza di canne 15 di panno d'Inghilterra stimasi nella dogana per d. 42, ed una pezza all'incontro di panno Elbouf di Francia di sole canne 8 stimasi per d. 60, sopra le quali stime calcolandosi poi i dazij alla ragione divisata di d. 20, $16 \frac{2}{3}$ sopra ogni d. 100 di valore, quei, che pagan gl'Inglesi, vengono ad esser lievissimi, e i loro assai duri, onde vorrebbero, che la stima de' loro panni si facesse eguale, come quella de' panni d'Inghilterra.

Ma questa prima lor doglianza, o signore, da se stessa si fa conoscere irragionevole, ed ingiusta giacché per prima cagione del poco commercio, e smaltimento presentaneo de' panni di Francia, dagl'istessi Francesi s'allega la negligenza de' Fabricanti. A questa negligenza, più che la M.V., possono ben essi ovviare. Faccian fa-

bricare i panni dell'antica perfezione, e bontà, che crescerà sicuramente di essi la vendita, come era prima.

La stima poi de' panni istessi, che vorrebbero eguale a quella de' panni d'Inghilterra, già l'hanno, perché cadendo ella non sopra la quantità, ma sopra il valor della roba, ciascuna d'esse Nazioni egualmente viene a pagare i dazij a ragione di d. 20,16 $\frac{2}{3}$ sopra ogni 100. I panni d'Elbouf di Francia, tutto che di misura canne 8 la pezza fabricati della bontà, e perfezione antica valevano effettivamente, e varrebbero oggi d. 60 per quanti giustamente nella tariffa stan valutati. Li faccino adunque così costruire, che cesserà ogni motivo di lor vana gravezza; ma intanto non può la tariffa dirsi ingiusta, o cambiarsi. Ad ogni maniera, se nello stato in cui presentemente sono i lor panni di poca perfezione, vogli la M.S. usare ad essi una qualche indulgenza, o picciol rilascio, sopra la stima stabilita nella regia tariffa, senza ordini in scriptis, che trarrebbero esempio pregiudiziale per l'appresso, si potrà degnare di far insinuare a voce agl'amministratori, che con discretezza, e moderazione gliel faccino.

Si dolgono in secondo luogo, che le stamine, delle quali si fa in questa città, e Regno un gran consumo, pria estimavansi dalla dogana per d. 4 la pezza, ed oggi si valutano a ragione di d. 8 a proporzione del qual maggior valore si esigge maggiore il dazio.

Ma questa seconda lor doglianza regge assai meno, che la prima. Le stamine non stan valutate nella tariffa, perché allora non erano in uso. È vero che la lor stima, ne' primi tempi, che s'introdussero, fecesi a ragione di d. 4 la pezza, perché tanto, o poco più vendevansi, ma essendosi in appresso vendute, conforme si vendon oggi sin a ragione di d. 22 la pezza, ecco che con valutarsi per d. 8 sommo vantaggio godono i Francesi, e grave danno ne riceve la dogana, la quale per giustizia dovrebbe anzi crescere, che minorare la stima.

Affermano in terzo luogo, che sebbene per i galloni, stoffe d'oro, e d'argento, nastri, e cordelle similmente d'oro, e d'argento pagavasi prima di dazio il 30 per 100, nulladimeno per evitare i tanti controbandi, che se ne facevano, seguì, anni sono, un accordo tra gl'Affittatori della dogana, ed i Negozianti, con cui si convenne, che dovesser questi pagare 25 soldi per ogni libra d'oncie 12, comprendendosi per il pagamento nel peso, anco la balla, o sia cassa, in cui quelle s'immettono. Quindi vorrebbero stabilito fissamente questo accordo, e che si abolisse affatto l'altro diritto di carlini sei per libra imposto sopra le materie d'oro, ed argento, il qual diritto si paga sol per una terza parte, rilasciandosi l'altre due terze parti a riguardo della seta, ch'entra nella fabrica delle già dette materie.

Ma a riguardo di questo punto, giovaci umiliare alla sovrana intelligenza di V.M., che li mentovati generi di galloni, stoffe d'oro, e d'argento, e cose simiglianti nella regia tariffa stan valutati per d. 12 la libra, giusta la qual valutazione è dovuto alla regia dogana il dazio di d. 2,42 $\frac{1}{3}$ sopra ogni libra, oltre de' diritti toccanti all'Arrendamento delle sete in somma di grana 26 a libra, ed all'Arrendamento dell'oro, ed argento in somma di grana 20 per libra.

Questi galloni, e stoffe d'oro vendonsi presentemente a prezzi assai maggiori, e

spesso sin a quello di d. 36 per libra, sicché la stima dovrebbe farsi dalla dogana per quanto è il lor vero valore, ed a proporzione esigersi il dazio, che sarebbe triplicato, e non diminuirsi. Si dovrebbe la stima fare più alta, anche per motivo di Stato, e di politica, acciò, o in minor quantità, o niuno affatto de' sudetti generi se n'introducesse in questo Regno, che ad altro non servono, se non a farne estrarre il denaro, ed in gran copia; e se la M.V. coll'alto, e potentissimo suo Braccio si volesse degnare di far venire dalla Francia gl'Artefici di tai lavori, per farsi qui fabricare i medesimi, e provederne poi noi le nazioni straniere, e più vicine; oh quanto ciò gioverebbe a questo Regno, non sol per la molta gente, che potrebbevisi applicare, ma per l'introduzione in esso del denaro, che seco trarrebbe.

L'accordo, di cui si fa menzione, non è giusto: non è fatto da chi potea farlo; non può punto pregiudicare a' Reali Interessi di V.M., né a quei di tanti Consegatarij; né stimiamo per i sudetti motivi di Governo, e di Politica, che si debba fissamente stabilire, siccome i Francesi vorrebbero; nulladimeno ciò dipende dall'assoluto sovranità arbitrio di V.M.

E l'altro dazio de' carlini 6 a libra imposto sovra le materie d'oro, e d'argento, di cui pagasi appena la terza parte, non può affatto abolirsi, come vorrebbero i Francesi, perché sta imposto con più prammatiche di questo Regno, e dato sin dall'anno 1649 in solutum a' Consegatarij, non è niente gravoso, e assai poco rende.

Affermano in quarto luogo, che immettendosi dalla Francia in questa dogana gran quantità di zuccari in pane, ed in polvere, inferiori a quei di Portogallo, ne han fatto di molto bassare i prezzi, e pure non ostante i bassamenti, che ne son seguiti, eglino ne pagano i dazij a ragione del 33 per 100, come se fossero zuccari di Lisbona, oltre de' nuovi dazij ultimamente imposti; e che comprendendosi nella regia tariffa due specie de' zuccari di Francia, l'un chiamato il più perfetto, e l'altro il brutto, valutato il primo a ragione di d. 13 il cantaro, ed il secondo a d. 9, la dogana indistintamente oggi n'esigge 'l dazio colla valutazione di d. 13 a cantaro, ciocché aggiungono essere ingiusto, siccome ingiusto pur chiamano l'ultimo nuovo imposto.

Ma a riguardo di questo capo, è bene che la M.V. sappia, che nella tariffa della dogana stan descritte varie sorti di zucchero, com'a dire di Mozzara, Santomeo, Palermo, Candia, Calabria, Alesandria, e Torchesca, i quali secondo le lor qualità stan valutati da d. 18, sin a d. 36 il cantaro. De' zuccari di Lisbona, o di Francia, niuna menzione affatto si fa, siccome nemmeno si nominano i zuccari brutti, e i zuccari più perfetti. La regola, che si osserva generalmente nelle lor stime con tutte le Nazioni si è, che i zuccari bianchi si valutano a ragione di d. 24 il cantaro, e i rossi a quella di d. 13, giusta le quali valutazioni si esiggon poi i dazij, che, come ci abbiam dato l'onore più sopra di supplicare la M.S., importano in tutto, inclusivi anche gl'ultimi nuovi imposti, non già come asseriscono i Francesi d. 33 per ogni 100, ma soli d. 24, $33 \frac{1}{3}$ quantità minore della stabilita nella regia tariffa; e pure nella dogana s'è introdotto da alcun tempo a questa parte l'uso di rilasciare sopra i zuccari bianchi il 4 per 100, e sopra i rossi il 3 per cento.

Chiaro adunque si scerne, ch'eziandio a torto si querelano intorno a questo capo i Francesi, siccome senza ombra di sostegno presumono, che si debba abolire l'ultimo imposto sovra tal genere.

Asseriscono in quinto luogo, ch'eglino non portan più in questa dogana caffè perché dovrebbero pagar di dazio sopra esso il 25 per 100, quando il prezzo è minore della stima fatta nella tariffa, che vorrebbon per tanto moderata.

Ma a rispetto di questo punto nemmen dicono il vero. Il caffè non sta descritto nella tariffa, perché quando questa fu formata, la gente non l'usava. La dogana ne' principij di sua introduzione lo valutò d. 60 a cantaro; ma poi l'ha stimato, come lo stima a d. 60, anzi a riguardo di quello, che non è perfetto, come di grana grossa, o bagnato, usa pure di rilasciare il quarto, per modo che 'l dazio del caffè buono, compresi eziandio i diritti del peso, e mezzo peso, importa d. 12,90 a cantaro, che ragguagliano alla ragione di d. 21,50 per 100, e non già di d. 25, come si fan lecito d'affermare i Francesi, i quali per tanto non han motivo di pretenderne il bassamento.

Si dolgono in sesto luogo, ch'essendo i Napoletani esenti dal jus della nuova gabella di grana 6 per oncia, i Negozianti Francesi per non pagarlo né pur essi, immettono le mercanzie in nome de' Napoletani, a' quali pagan poi contribuzioni non lievi. Onde per non soggiacere a questo vorrebbon anche essi goder l'esenzione d'un tal diritto.

A riguardo del qual punto già sopra ci abbiám dato l'onore di supplicare la M.V., che 'l sudetto jus, o sia dazio di grana 6 ad oncia, chiamato la nuova gabella, fu imposto sin dall'anno 1385 dal Re Carlo III di Durazzo: che di esso, niuno affatto n'è esente, a riserva de' soli Privilegiati Napoletani per speciali grazie lor fatte da' Re successori; e che da alcuni anni a questa parte si è introdotto un uso di rilasciarne a' soli Inglesi due terze parti, che fan grana 4 per oncia, in riguardo dell'utilità grande, ch'essi cagionano in questo Regno coll'immissione di copiose merci, e più coll'estrazione di quantità grande d'ogli, e lane, che non ne estraggono almeno in copia l'altre Nazioni.

E benché a mantenere questa picciola disuguaglianza tra i Francesi, e gl'Inglesi concorra, e 'l motivo sovraccennato dell'utilità, che questi cagionano al Regno, e del gran denaro, che v'introducono, per le compre grandi dell'ogli, e lane, laddove da' Francesi poco, o niente v'è da sperare, perché quel Regno, come abbiám supplicata la M.S. abbonda di tutto, e poche merci da qui estraggono, e l'altro di non disgustare gl'Inglesi, i quali andandosi a provvedere altrove d'ogli, cagionerebbono un danno gravissimo a questo Regno; pure se vogli la M.S. egualare la condizione di queste Nazioni, col rilascio ad entrambe delle due terze parti di detta nuova gabella delle grana sei ad oncia, dipenderà dal sovrano suo Arbitrio; sarà però bene in questo caso, farne dare a voce, e non in iscritto l'ordine agl'amministratori. Sol stimiamo nostro dovere far presente alla M.S., che un tal ordine converrà, che abbracci sol quelle stesse mercanzie, che gl'Inglesi v'introducono, mentre per l'altre, e specialmente per le stoffe, e cose simili d'oro, e d'argento colla dovuta umiliazione ripetiamo alla

M.S., che non è del suo Real Servizio, né dell'utilità di questo Regno il minorar i dazij, anzi converrebbe accrescerli, perché effettivamente non ve se n'introducessero, come fan tutte le Nazioni straniere, in quanto a quei generi, che loro non piace averne copia, ed abbondanza, le quali perciò son divenute ricchissime.

Si dolgono in settimo luogo, che dentro della regia dogana non han essi magazzini comodi, e spaziosi per riponere, e conservare le loro mercanzie, laddove gl'Inglese ne tengono in quantità grande, e tutti comodissimi.

Ma in quanto a questo punto, egli è ben giusto, che V.M. ordini al Soprintendente don Giovanni Brancaccio, che dal Regio Doganiero faccia pur provvedere i Mercadanti Francesi di magazzini proprii, e corrispondenti alle mercanzie, ch'essi immettono: essendo la lor domanda ragionevole, e doverosa.

Domandano in ottavo luogo, che si riformi la tariffa de' diritti spettanti agli ufficiali della salute, ed affigga nell'officine, perché ogni Capitano, e Padrone di bastimenti sappia ciò che deve legittimamente pagare, essendovi in questo Regno un abuso di non darsi l'ingresso ne' porti a' vascelli, che con vele quadre vengono dalla Francia, o da altre parti d'Europa, non sospetti di contagio, se prima non pagano d. 7.2.10 agl'ufficiali della salute, ancorché portino la patente d'essa in forma valida.

A riguardo di qual punto è pur giusto, che la M.S., non comandando altrimenti, dia ordini pressanti al Consigliere Capo di Ruota soprintendente della salute, che invigili, acciò gli ufficiali di essa non esiggano altri diritti, se non i soli stabiliti nella regia tariffa, facendo la medesima affiggere ne' luoghi, ove conviene, e castigando severamente quegli'ufficiali, che per avventura commettono estorsioni.

In ultimo luogo supplicano la M.S., perché si formi per la regia dogana la nuova tariffa, o almeno nel margine di quella, che presentemente vi è, si notino i bassamenti delle stime di que' generi, per i quali hanno esposte le sopradette doglianze, esagerando, che in questa guisa i dazij saran più giusti, e sopportabili, e maggiormente fiorirà il commercio.

Ma a queste ultime loro preci, non stimiam noi, che possa la M.V. aderire, siccome ben eglino l'han preveduto, confessandolo nelle loro osservazioni difficile. La tariffa della regia dogana è antichissima, assai ben fondata, fatta, ed osservata per molti secoli. Se ella si avesse a rifare, e formalmente mutare, converrebbe sentire tutti gl'Interessati, che sono infinitissimi, e questa Città pure per l'interesse positivo, che vi tiene, il che porterebbe lunghezza di tempo considerevole. Oltre a ciò: le stime delle mercanzie generalmente invece di minorarsi, s'avrebbero per la maggior parte ad accrescere, essendo assai più quei generi, de' quali il valore, e di molto è cresciuto, che gl'altri de' quali è forse mancato; il che non par che convenga ne' tempi presenti, ne' quali con tanto amore la M.S. tiene 'l suo Real Animo applicato a far avanzare 'l commercio, e quando certamente, anzi che utile, ne riporterebbono le Nazioni straniere, danno, e svantaggio; ed a riguardo di que' generi, de' quali il prezzo è alquanto minorato dallo stabilito nella tariffa, che si riducono a molti pochi, dovendosi fissare, e stabilire le nuove stime, cento, e mille opposizioni s'incontrerebbono degl'Interessati,

mercé alle quali, i bassamenti non potrebbero riuscire, se non assai lievi, e certamente minori de' rilasci, che presentemente gl'amministratori sono in uso di fare.

Quindi per le ragioni esposte, e per l'altre, che saprà meglio la Sovrana Mente di V.M. suggerirle, non crediam noi, che convenga almen per ora la tariffa cambiare; ma quando la M.V. vogli degnarsi di usare co' Francesi atti di sua Generosa Clemenza, tutto che 'l commercio con essi rechi, come l'abbiam supplicata, a questo Regno, più danno, che profitto, essendo senza paragone maggiore 'l denaro, che n'estraggono coll'introduzioni delle stoffe, galloni, ed altre galantarie d'oro, e d'argento, quali vendono a prezzi esorbitanti, ed eccessivi, piacendo assai a' nostri naturali, per la vanità di cui abondano, le mode straniera, che quel che v'immettono, potrà compiacersi di far ordinare agl'amministratori, che per quei generi solamente, che le altre Nazioni straniera introducono in questo Regno, faccian godere ad essi quegl'istessi rilasci moderati, che le altre Nazioni e specialmente la Nazione Inglese presentemente gode, rimettendo pure a' Francesi le due terze parti della nuova gabella, cioè a dire delle grana 6 ad oncia, come sono in uso di rimetterl'agl'Inglesi. Perché in questa guisa cesseran tutte le loro querele: saranno essi in istato di dimostrar coll'opre 'l desio, che esaggerano colle parole, avere di commerciare con utilità reciproche con questo Regno; e introducendovi merci di perfezione, e bontà, come gl'Inglesi, e l'altre Nazioni, potrà sorgere tra le medesime gara, per cui i lor prezzi si rendano più dolci, e meno gravosi.

Tanto, S.M., abbiam saputo noi raccorre, e debolmente esporre in un affare per altro gravissimo, e delicato alla M.S., che saprà, come suole sempre deliberare il meglio, che conviene al suo Real servizio, ed alla felicità di questo suo Regno.

82

Sulle perniciose conseguenze per i produttori e per l'Erario di una previsione sbagliata sull'entità del raccolto.

| C | informazione / annona, arrendamenti, export \\ grano, carrube

1736/08/01 Brancaccio a Montealegre

Hallándose don Thomas Moltó administrador en la Provincia de Bari, del Arrendamiento de las Tratas, dichas de saquería, me refiere con carta de esta semana, que el año pasado, viendo que la cosecha del trigo mostrava ser corta, se prohibió de orden de S.M. ha instancia del Síndico de aquella Ciudad la extracción de las algarrobas fuera del Reyno en aquella Provincia pero que como este género no se pudo consumir en aquella Provincia como tanvién no haver sido la cosecha del trigo tan esteril como el Síndico la supuso, ha resultado notable daño a los Patrones de dicho fruto, por haverse perdido la mayor parte del, respecto a la facilidad con que se pudre, y consequente-

mente no ha podido exigir la Regia Corte sus derechos de quatro carlinos por cantaro; añadiendo, que los ciudadanos de Mola en los meses pasados, haviendo representado a S.M. los intereses que se les seguía con la pérdida de sus algarrobas, obtuvieron el Real permiso por essa Secretaría de Estado, para poder extraer la quarta parte. Y reconociendo dicho don Thomas Moltó, que la nueva cosecha de grano de este año es fértil, y que se avecina la de las nuevas algarrobas, de las quales es sólito hazerse extracción en todos los puertos de aquella Provincia ha propuesto, que sería conveniente a los Reales Intereses, y de ningún perjuicio a los Pobres, el acordar una tal trata.

Y haviéndose tratado esta materia en esta Real Sobreintendencia se ha puntado hazerlo todo presente a S.M. para que si fuere de su Real agrado, se digne dar este permiso; sobre la consideración, de que la extracción del Reyno de semejante fruto, no ocasiona daño alguno a los pueblos, mas si conveniencia a la Real Hazienda y útil a los Patrones que le venden.

2 agosto 1736 Si approva.

83

Sull'utilità del costituito di navigazione richiesto dalle deputazioni di Salute.
| G | **sicurezza / navigazione, procedure, salute**

1736/08/04 Casa Antonio Magiocco

S.R.M. / Sig.^{re}

Ho riconosciuto il memoriale* porretto alla M.V. per parte di Notar Agostino Lanzetta deputato della salute della Città di Pozzuoli, col quale rappresenta, che essendosi ordinato nell'anno 1734 il riceversi il costituito dalli bastimenti procedenti dalla Sicilia, e dai Lidi Austriaci, essendosi poi il Regno suddetto della Sicilia ridotto sotto l'obediencia della M.V., tuttoché li detti ordini fussero stati rivocati per tutti li luoghi del prescritto Regno, si continui tuttavia a riceversi in detta Città di Pozzuoli il detto costituito, con non picciolo incomodo, et interesse de' Naviganti; facendo istanza, che non siano più li bastimenti suddetti in ciò obligati.

Et essendosi degnata la M.V. con regal dispaccio de' 2 del corrente rimettermi detto memoriale perché sopra l'esposto dovessi informare col mio parere, sono nell'obbligo di umilmente rappresentarle, che per legge, li deputati della salute nel primo arrivo di qualsivoglia bastimento, sono obligati ricevere il costituito dalle persone del medesimo, appurando per le loro deposizioni d'onde provengano, se abbiano praticato con persone sospette di contagio, e che merci conduchino, affinché, essendo le persone del numero contenuto nelle loro patenti, et attestazioni di sanità, e le merci secondo le patenti, e manifesti, se li conceda subito la pratica; e se bene nel detto anno 1734 fu dal Duca di Lauria allora Sopraintendente Generale del-

la salute, per esecuzione d'ordine della M.V. prescritto, che nell'atto del detto costituito, si avessero dovuto in oltre le persone de' bastimenti interrogare, se avessero in mare praticato con legni de' nemici di V.M., o avessero toccato luoghi da' medesimi posseduti; et ai bastimenti procedenti dalla Sicilia se portassero lettere, o scritte sospette, colla riduzione poi di quel Regno, restò detto ordine abolito, ma rimasero nello stesso tempo nella loro intiera osservanza li primi ordini, di riceversi il detto costituito per quanto s'appartenesse al punto della salute in conformità di quello si pratica da tutti gli altri Magistrati d'Italia, e che non trovandosi impedimento si ammettesse subito il bastimento a libera pratica senza esazione di dritto alcuno, sì come sta per il capitolo 2° delle istruzioni espressamente ordinato.

Che però quando alla Sovrana Regal Intelligenza della M.V. non paia altrimenti, stimo che si debbia premurosamente incaricare alli detti deputati, che non debbano lasciare di continuare a praticare la cautela di riceversi il detto costituito per quanto s'appartiene al punto della salute, ma che per esso non si esigga cos'alcuna, né quando non vi s'incontri impedimento se li ritardi punto la pratica, e 'l disbrigo; e quando la M.V. così comandi, sarebbe proprio, che detti ordini si spedissero per la via di questa Regal Soprintendenza, affine di potersi conservare colla debita notificazione, per procedersi poi in caso d'inosservanza a quanto sia di giustizia.

8 agosto 1736 Si approva.

84

Due *arbitrios* per incamerare 50 milioni di ducati e debellare il contrabbando di tabacco: ricondurre in mani secolari quel che è *superfluo* per gli ecclesiastici, vietando loro di acquisire la *benché minima* proprietà; coltivare e lavorare il tabacco nel Regno, per non doverlo acquistare a Malta e in Brasile.
| A | F | I | **circolazione, innovazione / clero, consumo, contrabbando, import, moneta, monopoli, risorse \ tabacco**

1736/08/24 Carlo Nicolò del Re

S.R.M. / Sig.^{re} Sig.^{re} Gloriosissimo

Genuflesso a' sacri piedi della Maestà Vostra, la supplico umilissimamente si compiaccia rimaner intesa qualmente sono più di due anni, che io suo umilissimo, e fedelissimo servo, e vassallo, per strada dell'Illustre odierno Marchese di Oria, rappresentai a V.M. il particolare del superfluo, che al presente possiedono li Monasterij di questo Regno di Napoli, che potrebbe importare da circa trenta milioni di capitale, e la M.V. se lo potrebbe appropriare per il mantenimento delle sue Regie Truppe, ed in servizio della pace, e quiete de' suoi vassalli, o in sollievo de' medesimi, che sono poveri, con appoggiarsi questa Giustizia al medemo precetto Divino,

che fu dichiarato dallo stesso nostro Redentore in San Matteo al cap. 23 n° 37 usq. 40 ed in Santo Luca al cap. 10 n° 25 usq. 38 che dice: Diliges proximum tuum sicut te ipsum, ed in San Giovanni nella sua prima Epistola al cap. 3 n° 7 usq. 19 il medemo Evangelista dice: Filioli mei nemo vos seducat, qui facit iustitiam iustus est, sicut et ille iustus est? In hoc cognovimus charitatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere: qui habuerit substantiam huius mundi, et viderit fratrem suum necesse habere, et clausurit viscera sua ab eo, quomodo charitas Dei manet in eo: Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere, et veritate. E li Reverendi Religiosi, che tengono molte entrate superflue come altre Persone Ecclesiastiche, lo devono eseguire, con dare il superfluo ai poveri Secolari, siccome sono tenuti, e non lo fanno. E perciò V.M. con molta raggione lo può fare, lasciando a' medemi quelle entrate, che commodamente li possono bastare per loro sostenimento, e mantenimento delle di loro chiese, ed ancora proibirli, che essi monasteri, e nessuna Persona Ecclesiastica, possino comprare entrate, effetti stabili, né altra cosa, benché minima, da Secolari di questo Regno, né da quello di Sicilia, senza espressa licenza di V.M., e lo stesso potrebbe ordinare in detto Regno di Sicilia, perché dall'uno, e dall'altro la M.V., di detto superfluo, ne potrebbe ricavare utile di circa cinquanta milioni di capitale, per il sostenimento delle sue Regie Truppe, ed altro, siccome piacerà alla M.V. E la detta proibizione a detti Ecclesiastici, di non poter comprare li detti stabili, rendite, ed altro da detti Secolari, è molto necessaria, per la raggione, che fra poco tempo essi Ecclesiastici si compreranno tutto quel poco, che al presente da essi Secolari si possiede, e saranno Padroni di tutto, anzi, che si dovrebbero proibire nel modo sudetto, sotto pena di perdere la robba, essi Secolari, di non potere vendere li detti loro effetti a detti Ecclesiastici, e né meno di lasciarglieli per legati pij, o altra causa, senza espressa licenza della M.V.; e questo per la raggione, che vi sono stati, ed al presente sono molte Persone Secolari, le quali senza timor di Dio, e della Giustizia, hanno usurpato, e ratto, cum reverentia, quanto hanno possuto, e possono, e poi in tempo di morte, hanno lasciato, e lasciano, le robbe a monasterij, e Persone Ecclesiastiche, per consiglio de medeme, a fine di disarcarsi le loro coscienze, non sapendo, che il medemo nostro Divino Redentore vuole, e comanda, che i mali oblato si dasseto ai poveri, siccome lo dichiarò in San Luca al cap. 16 n° 9: Et Ego dico vobis, facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum defeceritis recipiant vos in æterna Tabernacula; sì che i mali oblato si devono dare, e lasciare ai poveri Secolari, maggiormente se sono parenti, e non agli Ecclesiastici, che non ne tengono bisogno; e tutto ciò V.M. rimanendo così servita, lo potrebbe ordinare, e far eseguire senza minimo scrupolo di sua coscienza, per essere appoggiato alla ragione, e Giustizia, ed a quello, che viene ordinato dal medemo nostro Divino Redentore.

Ancora supplico umilissimamente V.M. si compiaccia rimaner intesa, che nel suo Regno di Sicilia si vende il tabacco in polvere, e per fumare della semplice foglia, che si semina, e raccoglie nell'Isola di Malta, ed altri luoghi, e del tabacco in corda, che

viene dal Brasile in detto Regno di Sicilia, se ne consuma assai poco, solo per la bocca per uso di masticare, ed in questo Regno di Napoli si consuma la detta corda del Brasile, che si compra dalli Affittatori, o Governatori di questo Arrendamento, con molto lucro de' venditori; che però V.M. rimanendo servita potrebbe ordinare, che la foglia del tabacco si seminasse, e raccogliesse in queste terre del circuito di questa Città di Napoli, che sarebbero a proposito, come sono le paludi con abbondanza di acque, e altri terreni freschi abili a poterne produrre grandissima quantità per il bisogno delle dell'uno, e l'altro Regno; e di questa maniera tutto il lucro, che si fa da quelli che immettono li tabacchi in foglia, ed in corda in detto Regno di Sicilia, ed in questo di Napoli, si avrebbe dal Regio Erario della M.V.; anzi che con facilità, e fra poco tempo si potrebbe trovare il modo di conciare, ed accomodare la foglia in corda dell'istessa maniera, che viene dal Brasile, a qual effetto non vi mancherebbono Persone abili, ed esperte per accomodarla, e farla di tutta bontà, e perfezzione, come la detta del Brasile, dal che se ne potrebbe ricavare grandissimo utile, cioè circa un milione di ducati l'anno da questo Regno di Napoli, e circa mezzo dal detto di Sicilia distribuendosi poi il tabacco in corda, ed in polvere ad ogni Persona secondo la sua possibilità, al solo fine di evitarsino i molti controbandi, che di continuo si comettono de' tabacchi in corda, ed in polvere, ed ancora la maggior parte delle spese, che al presente si fanno per il mantenimento de' Soldati, ed altre Persone destinate per detti controbanni.

E perché in questo predetto Regno di Napoli, si consuma grandissima quantità di sale in controbando, perciò se piacerà alla M.V. li rappresenterò il modo di poter-sino impedire i controbandi di questo genere con grandissimo utile di esso Regio Erario di V.M. ed in appresso non mancarò al mio dovere di riflettere, e considerare altre cose di buono Servizio della M.V., che circa le cose sudette si servirà a suo piacere, e si compiacerà, siccome ne la supplico umilissimamente, di gradire questa mia buona volontà.

16 settembre 1736 «Al primer punto de esta representación anónyma no ha querido el Rey dar oydos; los dos últimos separados ce remitirán al examen del Superintendente».

85

Sub progetto di Gregorio Massetti di introdurre la *fabrica* dell'olio di faggio.
| I | **innovazione / monopoli, qualità \ \ olio**

1736/09/03 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Sig.^{re}

Avendo il Conte di S. Claudio coll'ingionto memoriale proposto a V.M. di voler egli fabricare una nuova specie d'oglio in più Provincie di questo Regno non ancora praticato per lo passato e buono per uso delle vivande, e migliore di quello d'olive

per ardere si è degnata la M.S. rimetterlo a questo Tribunale con ordine che, riconoscendo, ed esaminando il detto progetto fatto la dovesse informare collo che se l'offerisce con parere.

Indi l'istesso Conte di S. Claudio ha spiegato il suo progetto qual'è d'introdurre in più Provincie di questo Regno la fabrica della sudetta nuova specie d'oglio da ricavarlo da' frutti de' faggi con vantaggio della Real Azzienda, e beneficio de' luoghi ove tal fabrica si stabilirà, con che tutto l'utile, che se ne ritrarrà resti intieramente annesso al Real Patrimonio con rimettersi esso Conte solamente alla Real Clemenza di V.M.; soggiungendo che tal ooglio si potrà ricavare dal frutto de' faggi che si perde, e marcisce sulla terra assai maggiore di quello che gli animali neri consumano.

Qual progetto proposto in questo Tribunale, e vedutasi in esso la mostra della sudetta nuova specie d'oglio, che si vuol introdurre, siamo colla dovuta umiliazione a rappresentare alla M.V. come l'ogli che in questo Regno in ogni anno si raccolgono son di tanta abbondanza ed esquisitezza che non ci lascian da desiderarne migliori. Da questo Regno se ne provvedono quasi tutte le Nazioni straniere come gli Francesi Inglesi Olandesi Veneziani, ed altre infinite, e la copia del denaro che n'entra per il suo smaldimento è la più rimarchevole, e considerabile.

La nuova specie d'oglio che intende fare il supplicante riconosciuta in questo Tribunale non è delle migliori di quelle che abbiamo poiché se si vuole usare per ardere come assai dolce, e fluente non ha durata, e se si vuole usare per le vivande non ha quella perfezzione, ed esquisitezza, che ne' nostri si gusta.

Quindi il Tribunale riflette che fabricandosi questo nuovo ooglio che si progetta, non può trarre seco quell'utile che si esaggera.

Riflette ancora questo Tribunale che il frutto de' faggi anche quello, che da sé cade suole in ogni anno servire per l'alimento degl'animali neri, specialmente quando vi è scarsezza del frutto della ghianda, ed al ben publico, ed alla grascia di questa Città, e Regno, assai più importa l'abbondanza degli animali neri, che l'aver la progettata nuova specie d'oglio.

Riflette eziandio, che gl'alberi de' faggi son tutti regolarmente de' Padroni de' territori, ne' quali son piantati, e questi per giustizia, non si possono obligare a dar il frutto per un certo determinato uso, avendo essi la potestà di venderlo a chi lor piace per quell'uso che lor torna più conto.

Riflette di vantaggio, che sempre e in questo Regno, e in tutte l'altre ben regolate Republiche, non si è stimato giusto né conveniente introdurre nuovi jus prohibendi, tanto abborriti dalle leggi.

Quali debolissime riflessioni umiliando alla sovrana Intelligenza della M.V., con esse riverentemente le fa presente il suo parere qual'è, che se il soprannominato Conte di S. Claudio, vuol da sé fabricare la sudetta nuova specie d'oglio comprandosi da' Padroni che di lor spontanea volontà vorran venderli il frutto de' faggi a quel prezzo, che co' medesimi potrà convenire, tal permissione li si potrà accordare, con che niuna forza usi a' medesimi, e l'oglio che fabbricherà soggiaccia agl'istessi dazij, ga-

belle e pesi a' quali stan sottoposti tutti gl'altri ogli specialmente d'olive, che in questo Regno si fabbricano; ma se egli intende, o obligare i Padroni de' faggi a venderli il frutto, o introdurre un qualche jus prohibendi, o godere di una qualche franchiggia e immunità de' dazij, che la permissione non gli si debba affatto accordare.

86 a-b

Ancora sull'esclusione, e poi sulla sopravvenuta inclusione dei bastimenti abruzzesi e pugliesi dalle agevolazioni della nuova tariffa doganale (cosiddetto porto franco) di Venezia, e sull'istanza dei Veneziani che, in cambio, siano osservati i privilegi loro accordati nella Pace di Bologna.

| C | circolazione / concorrenza, disuguaglianza tributaria, export, marineria, nazioni \ Adriatico, Venezia \ \ olio

86a 1736/09/07 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Son ricorsi a piedi di V.M. dodici Padroni di bastimenti della Città di Bari, esponendole, che da più mesi dichiarata siasi dalla Repubblica di Venezia scala franca per le sole bandiere venete sopra tutte le mercatanzie, tanto nell'immettersi, quanto nell'estrarsi, a riserva dell'olio; qual risoluzione, dicono, portar la distruzione di tutt'i bastimenti delle Provincie, poste su l'Adriatico, e recare la povertà d'essi Padroni, e di tanti Marinaj, che non potran servirsi della bandiera di V.M., e restaran privi d'ogn'altro commercio: supplicano pertanto la di lei clemenza degnarsi ordinare per mezzo de' suoi Regj Ministri a tutt'i Negozianti dell'additate Provincie, che non carichino le di loro mercatanzie sopra bastimenti di bandiera veneta, o pur prendere altri espedienti, che sembreranno più proprj e giustificati.

Questo ricorso a noi si rimette con veneratissimo dispaccio in data del primo di settembre corrente, con cui ci si comanda, che informassimo V.M. di quel che occorre su questa dipendenza, con umiliarle il nostro sentimento e parere.

A questi reali ordini dando noi con tutto l'ossequio la dovuta esecuzione, ci diam l'onore di ricordare a V.M., come alla Sovrana di lei mente molte cose da noi esposte furono rappresentate intorno a quest'affare nella consulta de' 30 del passato mese di giugno [69b]; in cui, appoggiandoci a quelle ragioni, che ci sembrarono le più sode, e le più vere, conchiudemmo, che la scala franca, o sia minorazion di diritti, promessa da' Veneziani a chi servivasi di loro bandiera, per vantaggiar la condizione della Repubblica, era un diritto, che lor compete, siccome compete altresì a qualsivoglia Principe di assoluto dominio per legge delle Genti, niente offensivo dell'altrui ragione; e conseguentemente non doversi ciò prendere da V.M. per argomento di positiva offesa, né ponerla nella necessità di appigliarsi ad espedienti forti, e premurosi per astringere con aperta contradizione i Veneziani a rivocare i passi già dati. Confes-



D'Ordine degl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori
DUE ATTUALI, E DUE AGGIUNTI A' CINQUE SAVII
A L L A M E R C A N Z I A.

Si fa pubblicamente sapere, & intendere.

Admesse dall' Eccellentissimo Senato con il Decreto 18. Agosto cadente alle nuove Tariffe l' Imbarcazioni Pontificie, e Cesaree, & anco delle due Provincie del Regno di Napoli Abbruzzo, e Puglia durante il periodo d' Anni quattro avvenire quell' or portino Mercantive del proprio loro Paese, e non habbino fatto altrove alcun Scarico, resta con il presente fatta nota questa Pubblica Deliberazione, onde ogn' uno possa sapere quali siano le condizioni, il tempo, e le Imbarcazioni al sudetto Decreto annesso.

Dat. li 27. Agosto 1736.

(*Michiel Morosini Kav. Aggiunto.*)

(*Gio: Emo Proc. Aggiunto.*)

(*Andrea Memo Kav. Savio alla Mercanzia.*)

(*Vicenzo Pisani 2.º Savio alla Mercanzia.*)

Stampato per Z. Antonio, & Almorò Pinelli Stampatori Ducali.

Fig. 6. Bando relativo al decreto del Senato veneto del 18 agosto 1736, con il quale si ammettono alla nuova tariffa i bastimenti pontifici, cesarei, «& anco delle due Provincie del Regno di Napoli Abbruzzo, e Puglia» per le sole provenienze dirette. Rimesso da Fuenclara a Montealgre, Venezia, 8 settembre 1736 [AZ 3/sn]. (v. 86 a-b)

sammo, che da questa novità, tentata dalla Repubblica, derivar ne potesse qualche incomodo e fastidio alle Provincie sudette, che sono in riva dell'Adriatico; ma questo non essere grave, e rimarchevole; poichè solamente si restringe a un privato danno di quei pochi bastimenti, che sono alquanti trabacoli, impiegati in dette Provincie per lo trasporto di quei generi, che ivi nascono, i quali per questi novelli stabilimenti di Venezia restano privi, non già in tutto, ma in qualche parte di quei guadagni, che pria faceano. E in fatti l'evento delle cose à mostrato esser vero quel che da noi si prevede; poichè per questa scala franca, o minorazioni di diritti, fatta da' Veneziani, non à V.M. ricevuto altro ricorso, né sentita altra querela, se non di queste poche Persone, che con questi trabacoli attendono alla professione di tragittare i generi additati.

All'incontro noi, dopo essersi previsto questo picciolo inconveniente, soggiunsi, che i Padroni di questi trabacoli non restavan perciò dell'intutto disperanzati di poter vivere colla di loro già presa applicazione a questi trasporti; imperciocchè si considerò, che per non istar costoro in ozio, e per potersi nel di lor mestiere esercitare, possono far il traffico per il Ferrarese, e seguendo la pace col signor Imperadore, anche per la volta di Trieste: per le quali considerazioni credemmo, che quel male, che per una parte potean costoro sperimentare, poteanlo dall'altra risarcire nella riferita maniera. Presentemente però, che si è conosciuto per informi, che se ne son presi, e per la istessa confessione fatta da' sudetti Padroni nel di loro memoriale, che la sudetta minorazione di diritti per la bandiera veneta, milita per tutte le altre mercatanzie, non già per l'olio, assai meno debbono i detti Padroni lagnarsi; e quell'incomodo e fastidio, che da noi si disse esser per loro non molto grave su 'l supposto, che l'olio si comprendeva nello stabilimento de' Veneziani, or che l'olio non è compreso, diciamo, esser molto minore; imperciocchè sopra tutti gli altri generi abbondando le dette Provincie dell'olio, e di questo facendone maggior traffico e commercio co' Veneziani, i mentovati trabacoli à la libertà, e insieme il comodo di tragittare l'olio in Venezia, ch'è la mercatanzia più abbondante e profittevole, restando solamente impediti per lo trasporto dell'altri generi men copiosi, e meno importanti.

Del resto, per alcuni privati, e non troppo considerevoli disavvantaggi non debbonsi le sovrane Potenze (come sotto la Sovrana correzione di V.M. crediamo) accendersi ed impegnare in contese di dubbiose ed aspre conseguenze; in tempo che tai disavvantaggi non recano un danno ed estermio totale, ma una minorazione di quel maggior lucro, e guadagno, che potrebbero essi fare. Per conseguenza su questo punto non possonsi praticare altri espedienti, se non che quei economici, che V.M. à insinuato al Conte di Fuenclara, Ambasciatore di Spagna in quella Repubblica, come si è degnata manifestarci nel dispaccio de' del passato mese di luglio [69a]. Finalmente non tralasciamo di umilmente rappresentarle, che quel che i sudetti Padroni la supplicano, di degnarsi ordinare a tutti i Negozianti di dette Provincie, che non carichino le loro mercatanzie sopra bastimenti di bandiera veneziana è una dimanda molto impropria, e niente doverosa; perchè questo sarebbe lo stesso, che obbligare i Negozianti a tenere invenduti i di loro generi, che raccolgono; ed a rifles-

so di questi pochi Padroni, che fanno tal richiesta, soggettare tanta e tanta Gente alla dura legge di povertà e disperazione, per non poter far uso della propria roba; o pure aprire la strada a continui e maggiori controbandi; atteso la necessità di procacciarsi il vivere, fa tentare a chi à bisogno gli espedienti i più rigorosamente proibiti.

Questo è, S.M., quanto ci occorre umilmente su di ciò esporle in adempimento de' suoi Reali comandi.

86b 1737/02/16 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Con villete por la Secretaría de Estado de 16 de octubre del año próximo caydo se dignó V.M. hazer remitir a la Real Cámara la inclusa consulta de 2 del propio mes, con que la Junta del Comercio satisface al informe que se le pidió sobre el recurso hecho por algunos Patronos de bastimentos de la ciudad de Bari tocante al daño, que se les seguía de haver declarado la República de Venezia la escala franca de su puerto, solamente para la bandera veneziana, como tamvién acerca de la nueva determinación que ha tomado aquel Senado concediendo a los bastimentos de la Pulla, y Abruzzo el gozar del beneficio de la nueva tarifa, con la circunstancia pero de que se observen a la República los privilegios que se le acordaron en la Paz de Bolognia, expresando muy por menor la referida Junta, lo que le ocurre en este asunto; mandando V.M. con el citado villete a esta Cámara de Santa Clara, que en vista de su contenido, y examinando la dependencia con la reflexión que se requiere proponga su parecer para que enterado V.M. de todo resuelva lo que tuviere por más conveniente a su Real Servicio.

En execución de cuyo Soverano precepto examinádase en esta Real Cámara con toda la reflexión la sobre dicha adjunta relación se da la misma el honor de representar umildemente a V.M. su dictamen de ser muy propio, y prudente el sentir de dicha Junta como de ventaja a los Vasallos de V.M.; por lo que no encontrando esta Real Cámara algún perjuicio o inconveniente se uniforma enteramente a tal parecer, de poderse dignar V.M. para usar una recíproca correspondencia a la favorable determinación últimamente hecha por los Venezianos, que convida a los Vasallos de V.M. de Pulla, y del Abruzzo algoze de la escala franca hazer entender a los mismos Venezianos, que a ellos se les observarán, con todo que no comparezcan por legítimo documento todas aquellas esempciones de las cuales primero de la interrupción del comercio sucedido en el Gobierno Alemán, sin algún contraste, y pacíficamente gozavan y en los lugares en los cuales las posehían y no en otra forma, con dignarse tamvién V.M. de consolar a aquellos pocos Patronos de bastimentos que le han hecho el sobre dicho recurso haziendo benignamente pervenir a los mismos la noticia de todo lo que se ha establecido nuevamente en Venezia a fin que queden libres del temor que tenían de sus perjuicios, y ningunas ventajas las cuales quedan para siempre extinguidas, y anuladas; todo lo qual con el maior rendimiento pasamos a la sublime Real Inteligencia de V.M.

Sui privilegi di bandiera discendenti dalla *mera voluntad de los soberanos*.
 | C | istituzioni / nazioni, privilegi di bandiera, procedure, trattati \ Svezia

1736/09/13 Palermo Antonio Rossi [a Gracia Real]

Ecc.^{mo} Sig.^{re} / Sig.^{re}

Mi comanda V.E. renderla informata del motivo che fu esentata dall'obbligo di dare manifesto, e della visita la nave nominata San Pietro, del Capitano Enrico Giovanni Bosenlew svezzeze arrivata in questo porto nel passato mese d'agosto procedente da Venezia con diverse mercanzie alla consegna di negozianti, imponendomi parimente dirli come siano stati trattati simili bastimenti svezzezi per il passato in questo Regno.

In obbedienza di che sono a rappresentare all'E.V. che doppo entrata in porto la detta nave, quale venne a me raccomandata da Venezia, avendo preinteso il Capitano di essa che dal Barone don Placido Marchese Amministratore delle Regie Dogane si pretendea che dovesse dare il manifesto delle mercanzie condotte, e star soggetto alla visita, come lo son le bandiere schiave, si dichiarò che tenendo patente in guerra del suo sovrano, si sarebbe più tosto contentato andarsene senza scaricare le mercanzie, che soffrire un tal pregiudizio, e maggiormente si fece efficace, assicurando che, in tutti li porti della costa di Spagna colla stessa sua nave, era stato trattato a paragone delle bandiere francesi, inglesi, et olandesi, et in particolare in Venezia, ove si contendea di farli godere tal prerogativa, che poi li fu accordata da quella serenissima Republica, non solo riguardo al paviglione reale, ma così pure alla patente in guerra, come lo fece constare per un decreto* del Magistrato dei Dazij, autentificato da don Giacomo Feitama Console d'Olanda residente in Venezia, e non ostante di aver esposte queste ed altre ragioni al detto Amministratore delle Dogane, precise in vista dell'ordini di S.M. che replicatamente incariscono di usare i mezzi proprij per animare le nazioni straniere all'aumento del commercio in questo suo Regno, non fu possibile persuadersi di accordar la licenza per il discarico delle mercanzie se prima non avesse consegnato il manifesto, asserendo non poterlo fare da sé, ma che venendoli ordinato da V.S. l'averebbe subito eseguito, motivo che avendo fatto detto Capitano Bosenlew ricorso a V.E. con suo memoriale, esponendo tutto l'antedetto, si degnò l'E.V. prenderne l'informe dall'Ill. Presidente Consultore don Nicolò Fragianni, e sopra le dette informi si compiacque benignamente decretare detto memoriale*, che stante essere bandiera reale, e di aver ottenuto l'istesso onore e prerogativa dalla Republica di Venezia, dovesse detto Amministratore Generale delle Dogane trattare la detta nave come tutte l'altre di bandiera reale, senza pregiudizio delli dritti spettanti alla Reale Hazienda, come meglio potrà V.E. far riconoscere dall'ingionta copia di detto memoriale decretato, e copia del decreto ottenuto dalla Republica di Venezia. In vista di che l'Amministratore delle Regie Do-

gane diede la dovuta esecuzione, et essendosi discaricate dalla nave tutte le mercanzie condotte nella Regia Dogana, e pagati li giusti dritti, fu da me noleggiata la stessa nave, per mandarla carica di formenti in Valenza, e Cadice, con ordine alli miei corrispondenti di farla ritornare qui, avendo animo valermi della medema per farli fare più viaggi per Spagna e di tal sorte introdurre in questo Regno il commercio di una Nazione, che mai per l'addietro ha trafficato in queste parti, ciò che particolarmente corrisponde in beneficio dell'Erario Reggio.

Toccante al punto di che forma siano stati trattati per il passato simili bastimenti di bandiera svezzesa, posso sinceramente dire a V.E. che nel corso di tanti anni non si è mai vista in questo porto altre navi di tal bandiera, solo aggiungo che l'anno passato andò la stessa nave del Capitano Bosenlew in Trapani a caricare sali per Venezia, e per quanto mi fu assicurato dal medemo Capitano, in detto luogo di Trapani, non fu obbligato a dare manifesto, né alla visita.

6 ottobre 1736 A Gracia Real: «los motivos de ser bandera real, y de haver recibido tratamiento privilegiado en los Dominios de otras Potencias qualquier navío, que conduce mercaderías, no son bastantes a darle derecho, para que se le trate en todas partes con aquellas exempciones, que tienen concedidas, y gozan con atual observancia algunas naciones en fuerza de convenios, y tratados particulares, y no por sola la consideración de la bandera, que es real, o que el navío tenga patente en guerra, ni tanpoco porque en los puertos de otros Soberanos se aya acordado tal privilegio, como de real orden lo manifesté a V.E. con la citada carta de 1º de septiembre, y así la mente de S.M. es, que [...] siempre que llegaren, y se ofrecieren casos semexantes, no se tome deliveración alguna, sin primero dar quenta a S.M., y esperar su Soberano oráculo».

88 a-b

Sulle ragioni per cui la Città di Napoli *sta sempre in debito*, e ricorre al credito dei banchi pubblici; e sulla diffusa opinione che la *mala qualità del pane* dipenda dalla *mala amministrazione dell'annona*.

| C | G | istituzioni / annona, consumo, negozianti, prezzi, qualità \ Napoli \ \ grano, olio

88a 1736/09/15 San Lorenzo Giuseppe Graziuso e Giuseppe Velli a Ludovico Paternò

Ill.^{mo} Sig.^{re}

Avendoci V.S. Ill.^{ma} imposto, che con distinzione, e brevità le avessimo rappresentato: I. a quanto ascende l'attrasso che tiene questa Ecc.^a Città col Banco de' Poveri: II. a quanto ascende quello che tiene cogl'altri Banchi: III. quali siano li fondi, e capitali che possiede quest'Annona, ed in quali spese s'applichino le rendite di detti capitali, e con qual regola, diligenza, e risparmio s'amministrano: IV. quali siano

gli abusi introdotti in detta amministrazione: V. perché il pane di questa Città sia di non tutta la buona qualità: e finalmente perché questa Città si ritrova sempre in debito senza ricavar beneficio alcuno dalla panizzazione ch'ella amministra. Per ubbidir noi come dobbiamo a tali veneratissimi ordini colla maggior brevità e distinzione possibile, siamo umilmente a riferirle capo per capo ciò che siegue.

Primieramente per quel che tocca all'atrasso che la Città tiene col Banco de' Poveri, saprà V.S. Ill.^{ma}, che sin dal tempo che dagli Illustri Viceré fu ordinato, che questa Città non ostante l'affitto della panizzazione, facesse in ognanno la provista di tomola 150mila di grano per maggior sicurezza dell'annona; non avendo questa Città il modo da far detta provista, si ha sempre fatta improntar da' Banchi la somma di docati centomila in circa, precedente ordine degli stessi Illustri Viceré, quale impronto si è poi puntualmente restituito a detti Banchi con assegnamento loro fatto mese per mese dal danaro, e prezzo che si è ricavato dalla vendita fatta de' detti grani, né per detto impronto fatto per tutto il tempo passato van creditori i Banchi sudetti in somma alcuna, essendone stati intieramente soddisfatti, come dalle partite della soddisfazione può bene V.S. Ill.^{ma} co' suoi proprj occhi osservare.

Nel passato anno 1735 avendo gli Banchi sudetti, precedente clementissimo dispaccio di S.M. (che Dio guardi) fatto il solito impronto di d. 100mila a questa Città, ed essendosi quell'impiegati nella compera de' grani che servir doveano per cautela dell'annona del corrente anno 1736, per la soddisfazione de' sudetti d. 100mila si fece l'assegnamento da questa Città a' Banchi sudetti di d. 8333.1.13 al mese, e per tale assegnamento ne stanno li Banchi in corrente, e per tutta la fine di dicembre del corrente anno saranno intieramente saldati a tenore degli anni passati.

Or posto ciò il Banco de' Poveri per l'ultimo impronto fatto nel passato anno non è creditore più che in d. 11750, quali con il solito assegnamento convenuto con detto Banco che tuttavia si ritrova in corrente, fra pochi mesi sarà intieramente soddisfatto.

E quantunque detto Banco de' Poveri sia anche creditore di questa Città in altri d. 20mila per l'impronto fattole in quest'anno nel prossimo scorso mese per la nuova compera de' grani, che servir debbono per sicurezza dell'annona dell'entrante anno 1737, non si dee però tal credito di d. 20mila porre in atrasso, ed in conto di debito, sì perché sono tutti ancora esistenti, come altresì perché la soddisfazione d'essi seguirà nell'entrante anno coll'assegnamento che se li farà mese per mese, come costantemente, e puntualmente si è sempremai praticato, essendo detto Banco sempre più cautelato per ragione che tutti gl'introiiti, ed esiti addetti a quest'anno si fanno in esso, per cui li suoi ufficiali ne ricevono di mercede d. 240 l'anno.

Per quel che tocca poi l'atrasso degli altri sei Banchi, il debito che tiene questa Città con li medesimi non è più che di d. 41666.3.12 per resta dell'impronto dell'anno passato, qual debito coll'assegnamento de' d. 8333.1.13 al mese che lor sta fatto secondo il solito, e di cui stanno in corrente come di sopra si è detto, restaranno intieramente soddisfatti per tutta la fine del prossimo dicembre, tempo in cui si termina la vendita de' grani comprati colla detta somma improntata.

Passiamo ora al III capo a rappresentarli quali siano gli fondi che possiede questa Città, in quali spese si applichino le rendite di detti capitali, e con qual regola, e diligenza si amministrano.

I. Il ius della generale panizzazione.

II. La Portulania, e l'ufficio del Giustiziere dati a questa Città dalla Maestà di Filippo IV nell'anno 1635 in iscambio di un donativo fattole della somma di un milione.

III. La mettà de' mulini di questa Città.

IV. Il primo, e secondo tornese d'imposizione sopra la neve.

V. Alcune altre rendite che ricava dalli affitti di poche case per uso de' forni, e dal jus de' Maccaronari, e Tarallari.

La rendita di taj corpi è la seguente.

La general panizzazione in quest'anno sta affittata per d. 41 000.

Vi tiene di peso annui d. 15335 per li Consegnatarj sopra del Pane a rotolo per li debiti contratti a cagione de' donativi fatti a' serenissimi Re passati nell'anni 1658, e 1659. E dippiù annui d. 1700 per la dote della Cassa Militare: sicché restano in beneficio della Città annui d. 23965.

La Portulania non è egli un corpo certo, ma rende or più, or meno, e può valutarsi per d. 11mila l'anno.

Vi tiene di peso annui d. 6071 che si pagano a' creditori assegnatarj su tal capitale per debito contratto co' medesimi nell'anno 1672, anno, che per esser stato sterilissimo, e per aver dovuto provvedere la città tutta fino a' Luoghi Pij di pane, e per aver dovuto comprare il grano a d. quattro, e cinque il tomolo, cagionò di danno ad essa Città più di d. 600mila per li quali si contrasse tal debito su la Portulania.

Vi tiene anche di peso per spese di regalo che in ognanno si fa alla Maestà del nostro Re, che prima si faceva all'Illustri Viceré, e per provisioni di ufficiali, e ministri annui d. 4000.

La mettà de' mulini dedottone la macina de' grani per conto di Città rendono in circa annui d. 2500.

Il primo tornese della neve imposto nell'anno 1709 per le perdite fatte nell'anni 1708, e 1709, quali perché furono sterilissimi, fu obligata questa Città a comprar li grani per la general panizzazione a carissimi prezzi.

Il secondo tornese fu imposto nell'anno 1720 per donativo fatto nello stesso anno. Quali primo, e secondo tornese rendono tra fertile, ed infertile annui d. 18mila, su de' quali vi è di assegnamento a' Consegnatarj annui d. 17126, e per la rimanente quantità appena giunge per la sodisfazione degli ufficiali; perlocché questi corpi nello stato presente non danno nessuno utile all'annona.

Ed oltre a ciò possiede finalmente da circa altri annui d. 4500, che si ricavano dal jus sopra l'arte de' Maccaronari, e Tarallari, affitti di case per forni, e dalla esazione di pene da controvenienti all'annona. E questi son tutti li fondi e capitali che possiede questa Città.

La rendita adunque che resta franca alla Città da taj capitali, dedotti prima l'assegnamenti fatti ella è

Dalla general panizzazione	d.	23965
Dalla Portulania	"	1000
Dalla mettà de' mulini	"	2500
Dall'arte de' Maccaronari, Tarallari, piggioni di case, e pene	"	<u>4500</u>
In unum	"	31965

atteso dal primo, e secondo tornese della neve, stante gli assegnamenti, non vi resta niente in beneficio della Città.

Avendo riferito li capitali, e rendite della Città, resta ora che riferiamo a quali spese si applichino tali rendite.

Primieramente paga la sopradetta Città in ognanno al Tribunale della Fortificazione Mattonata, ed Acqua per lo mantenimento delle strade, aquidotti, rifezzioni di strade, ed altre opere pubbliche annui	d.	9000
Alla Diputazione del nostro Principal Protettore S. Gennaro per Cappellani, Chierici, suppelletoli, celebrazioni di feste, Novene, ed altro annui	"	4489
Per elemosine, cere e calici che si offrono a diversi Santi Padroni, e per voti fatti in varie calamitose occorrenze da questa Città con special ordine delle Piazze, ed altre spese, che per essere molte, e minute di carità non possonsi partitamente numerare, da circa annui	"	3000
Al Regio Tribunale della Revisione de' Conti di questa Città per provisioni degli ufficiali, ed altre spese annui	"	800
Alli Deputati della Salute chiamati Guardiani del Porto per spese di filuca di guardia, e fiera di Salerno annui	"	635,50
A' ministri del Signor Giustiziere, caporale, e soldati del medesimo annui	"	1014,24
A' ministri, ufficiali, e portieri del Tribunale dell'Annona, e Diputazioni de' Capitoli, e di tutte l'altre diputazioni per loro provisione si pagano al mese d. 603.1.13, che fanno annui	"	7275,96
Per provisione di avvocati ordinarj	"	180
Agli ufficiali del Banco de' Poveri, e Notare di questa Fedelissima Città	"	276
Per provisioni di cocchieri, famigli, e stratieri	"	384
A' soprastanti de' Paliatori de' grani, e farine	"	204
Al Monistero di S. Lorenzo per piggione delle stanze, ove si fanno i bollettini della Salute, e per la concessione della nuova fabbrica dell'Ecc. ^{mo} Tribunale	"	127
Musiche	"	458
Per le vesti che si fanno in ogni tre anni a portieri, cocchieri, famigli, e stratieri la spesa importa d. 2400 in circa, divisa fra detti tre anni sono annui	"	800
Per carta, penne, inchiostro, così per il Tribunale, come per tutte le diputazioni, e per il Tribunale della Revisione de' Conti, e per la Corte del Giustiziere, e per li libri che si fanno in ognanno tanto per il detto Tribunale, come per le conservazioni de' grani, farine, ed ogli, e per le dette diputazioni, e Corte del Giustiziere annui	"	371,24

Per adacquare le strade in circa

” 540

Spese di carrozze, mantenimento de' cavalli, de liti, di fabbriche, pagamenti de' cenzi, affitti de' forni, nettamento de' formali, e tutte l'altre spese che si fanno con ordine dell'Ecc.^o Tribunale per mano del Percettore

” 6513,23

Quali tutte ascendono a

” 36 068,17

E queste son tutte spese ordinarie forzose nelle quali non vi può essere il meno-
mo risparmio.

Occorrono anche talvolta spese straordinarie nelle quali conviene spendere ben
grosse somme, come seguì l'anno passato per la picciola dimostrazion di allegrezza
fatta da questa Città nel felicissimo ritorno di Sua Maestà da Sicilia così nello sbar-
caturò, come avanti il Regio Palazzo con tre sere d'illuminazioni, in cui si spesero d.
diecimila, e più centinaja.

Per lo ponte che si diede al Signor Conte di Chijarnj nel tempo che rimase Luo-
gotenente nell'assenza di Sua Maestà (che Dio guardi) d. 1500, oltre di altra consimil
somma per la sudetta causa pagata nell'anno antecedente a detto Signor Conte.

E queste sono le spese, le quali eccedono di molto le rendite, e cagionano anche
poi in parte l'attrasso, e 'l debito, come si dirà a suo luogo.

Per quel che tocca poi alla diligenza, e regola che si usa nella amministrazione
di tali rendite, quantunque stimiamo superfluo il riferirlo ad V.S. Ill.^{ma}, che per esse-
re degnissimo Grassiere da più anni dell'Annona, ben ha potuto vedere nel corso di
tal tempo la somma vigilanza che si è usata, e si usa in tale amministrazione: pure
per ubbidirla le rappresentiamo, che riguardandosi, siccome egli è il capitale della
panizzazione per il principal fondo della Città, allorché proceder si dee all'affitto di
essa, non solo si adoperano tutte le solennità chieste dalle leggi, di emanazione de'
banni, di accenzion di candela, ed altro, ma si adoperano ancora da' Signori Eletti
tutte le più fine diligenze, e ricerche, per far sì che vengano più oblatori a licitare su
la candela, si pongono in opra tutti gli scaltri, et onesti artificij per far che gli animi
degli oblatori si riscaldino nell'offerire, e si praticano tutti gli mezzi per innanimar-
li ad offerire sempre più, ed in ciò anche V.S. Ill.^{ma} ci ave avuta la sua parte, che non
ha lasciato maniera alcuna intentata col suo gran zelo di procurare al possibile il
vantaggio di tale affitto.

Per gli corpi della Portulania si pratica lo stesso, adoperando e il Portulano, e
dodici Diputati da tutte le Piazze di questa Fedelissima Città tutta l'industria nell'af-
fitto che si fa de' posti di essa Città, affinché si avanzino in ognanno, e non si dete-
riorino; dopodiché non si lascia darne esatto conto, e rigoroso al Tribunale della Re-
visione, ove oltre i Deputati dell'Ecc.^e Piazze, intervengono due Ministri Regj, sic-
come potrà felicissimamente ricordarsi V.S. Ill.^{ma} avendo in tal Tribunale per lungo
spazio di tempo degnissimamente preseduto; e siccome anche si pratica in tutti i
conti di Città, de' quali se ne dà particolarmente conto al detto Tribunale da chi ha
il peso d'amministrargli.

Né tal diligenza si usa solo negli affitti che far si debbono de' corpi della medesima Città, ma in ogni menoma spesa ch'è necessaria farsi: si propone in Banca: si esamina: si discute; e si conchiude finalmente con voti di quattro Piazze, e se ne spe-disce l'ordine non già da uno Eletto, o Diputato, ma deve esser firmata per meno-ma che sia la spesa, anche se fosse di un carlino da quattro Ecc.^{me} Piazze, e con la sottoscrizione del Segretario.

Passiamo ora a rispondere al IV capo, cioè quali sieno gli abusi introdotti nell'amministrazione dell'annona di questa Città.

E su ciò le riferiamo, che quantunque noi invecchiati nel lungo servizio di questa Città, e quantunque ben consapevoli delle vane voci del Volgo, il quale ignorante del vero stato di essa Città, credendo, che le sue rendite sieno de più centinaja di migliaja di docati, dal sentir poi che spesso sta in debito, ne argomenta da ciò e ab-busi, e mala amministrazione: pure avendo fatta più volte seria riflessione alla ma-niera del governo, non abbiamo saputo trovare in essa il menomo abbuso, la meno-ma trascuragine; e da ciò che l'abbiamo rappresentato nel precedente capitolo, può ben anche V.S. Ill.^{ma} da sé comprendere con quanta diligenza si amministrano le pubbliche rendite.

Per quello che poi riguarda al V capo, cioè per qual ragione il pane di questa cit-tà sia di non tutta la buona qualità.

Siamo a riferire, come il pane che si panizza, e vende per il Pubblico egli è di tre sorti cioè:

Pane bianco che volgarmente si chiama pane a rotolo di peso once 17 per prez-zo di grana quattro.

Pane commune di peso once 28 per prezzo di grana quattro.

Pane bruno chiamato d'assisa di peso once 38 per prezzo anche di grana quattro.

Or di queste tre specie di pane la prima, cioè il pane a rotolo è di ottima qualità, e di tutta la perfezzione, come ben si osserva nelle pubbliche piazze, tantoché il ce-to de' Gentiluomini, e cittadini benestanti di tal pane si provvede, e ne vive soddisfat-to. E ciò avviene per esser egli fabbricato di farine bianche cavate dal grano dolce.

La seconda specie cioè il pane commune, perché deve essere di necessità il suo fruttato di 28 once allor ch'è cotto, e si fabbrica con grano parte forte, e parte dolce, più, o meno secondo le stagioni dell'anno, perciò non può avere la bianchezza di quello, che si compone tutto di roba dolce.

Per la terza specie poi del pane chiamato pane bruno, e di assisa, perché devesi questo fabbricare di resulta, e deve esser di peso once 38 per prezzo di grana quat-tro, è assolutamente impossibile, che possa essere di miglior qualità di quel che è al presente: qualunque però egli si sia, è sempre necessario in questa città per quella poverissima Gente, che altro modo non ha da saziar la sua fame, e soddisfare alle sue indigenze.

Or per la fabbrica delle sopradette tre specie di pane non si è lasciato in diversi tempi di usare tutte le possibili diligenze da questa Fedelissima Città, con farsi da

tempo in tempo più, e diversi scandagli non meno per la qualità di esso, che per il fruttato del peso rispettivamente stabilito con la propria assistenza de' più savj, e zelanti Patrizj che sono stati per lo passato eletti al governo di quest'annona, anche coll'intervento dell'intero fu Collaterale come seguì nell'anno 1666, e nell'anno 1707 coll'intervento ancora del fu Regente Guerrero allora Prefetto dell'Annona: ma tutte queste diligenze, e scandagli cotanto solennemente fatti altro non an paratorito che 'l confirmar sempre più, che migliore stabilimento per lo pane di questa città di quello che allor si praticava, qual'è l'istesso di quello che al presente si usa, non potevasi adoperare.

Ed affinché l'approvato stabilimento così a riguardo della qualità, come del fruttato del pane si osservi puntualmente si tengono più ufficiali subalterni che osservino per la città se il pane sia di quella perfezione che deve essere, e non trovandolo tale, lo portano in casa del Signor Giustiziere, ove da due Consoli dell'arte de' Panettieri, che debbono giornalmente assistere presso del medesimo, e si riconosce, e si giudica, ed a tenore del lor giudizio se ne dà da esso Signor Giustiziere la provvidenza; ed oltre a ciò si porta anch'egli di tempo in tempo il Signor Giustiziere per la città per osservarne e il peso, e la qualità, e trovandolo o scarso, o cattivo, e n'esigge le pene, e ne ordina la vendita a minor prezzo¹.

Dopo aver forse più lungamente di quel che credevamo travagliato V.S. Ill.^{ma} col riferito di sopra, resta finalmente, che le rappresentiamo ciocché c'impone nell'ultimo, cioè qual sia la cagione per cui questa Città sta sempre in debito, senza ricavar beneficio alcuna dalla panizzazione che ella amministra.

Dobbiamo rappresentarle su ciò primieramente, che per quanto è a nostra notizia in tutte, o quasi che tutte le città di Europa, e specialmente nelle più numerose il pane non è sempre di un istesso peso, e prezzo, ma si accresce, e diminuisce secondo si accrescono, e diminuiscono li prezzi de' grani: in questa città solamente si serba un tale antico stabilimento di mantener sempre ad un peso, e ad un prezzo il pane, non avendosi punto riguardo a qualunque prezzo mai si dovessero comprare i grani; e questa è in parte la cagione, che nell'annate fertili non fa quel guadagno, che dovrebbe fare quest'annona, e nelle sterili poi fa perdita di grandissima considerazione.

Dal conto fattole delle rendite della Città, che ascendono a non più che a d. 31965, e dalla nota de' pesi, ed esiti ordinarj, e forzosi ch'ella tiene, quali ascendono a d. 36068 e 17, ed oltre a detti pesi dalla considerazione delle spese straordinarie che in ogni anno occorrono, ben ha veduto V.S. Ill.^{ma}, che l'esito sopravanza l'introito in gravissime somme; sicché non puole trovarsi opulente.

Ma non dipende da ciò solamente la causa dell'attrasso, dipende ancora dalla panizzazione, dalla quale a torto tutto il mondo crede, che ne dovrebbe questa Città ricavar sommo beneficio, e sollievo: e che sia così: consideri V.S. Ill.^{ma}, che questa

¹ Et attualmente si sta inquirendo l'affittator della general panizzazione per una denuncia d'aver commesso, e di commettere varie estorsioni, e controvenzione a' banni.

Città ricava dall'affitto della panizzazione d. 41mila, de' quali ne restano a suo beneficio, dedotti i pesi, come si è detto de' Consegnatarj, e della Regia Corte annui d. 23965, e questo è tutto il beneficio. Ma tal beneficio non è senza il suo peso, e peso tale che soventi volte ha partorito alla medesima Città ne' tempi passati danni considerabilissimi di più centinaia di migliaia di docati.

Or questo peso altro non è che l'ordine supremo di dover questa Città, dopo aver già affittata la panizzazione, comprare, e tenere per sicurezza dell'annona la provista di 150mila tomola di grano in circa; qual provista sebbene dovrebbe farla colui che prende in affitto la detta panizzazione, pure perché non si è trovata mai persona per diligenza, e ricerca che siasi usata ch'abbia voluto affittarla con tale peso, sì per non tenere oziosa la somma di d. 200mila, sì per le continue necessarie spese che vi bisognerebbero per lo mantenimento di detto grano, com'anco per il pericolo di grave perdita a cui potrebbe soggiacere col guastarsi, e col minorar di prezzo il medesimo; perciò è c'ha dovuto la Città medesima far tale forzosa provista, e soggiacere a' sopradetti danni.

Or questa forzosa provista è quell'appunto, che cagiona non picciolissime perdite alla mentovata Città. Imperciocché non potendo comprar ella tal somma di grano da' particolari a minuto, conviene che ne faccia l'appalto co' mercanti di esso, quali avendolo comprato da' particolari, nel venderlo che fanno alla Città, procurano di guadagnarci su 'l prezzo il più che possono; ed è ragionevole che impiegando il lor danaro ci facciano un onesto, e moderato guadagno. Ed ecco che la Città compra a prezzo sempre più alterato che non comprano i particolari.

Comprato il grano, ed immesso nelle conservazioni, quali, e quante spese ci vogliono per mantenerlo ad V.S. Ill.^{ma} è ben noto: ma non finisce qui. Non può tal grano questa Città subito venderlo, ma dee quello tenere per sicurezza dell'annona sino alla nuova raccolta dell'anno futuro, ed allora, o intorno a tal tempo deve poi per necessità venderlo in farina, o in altra maniera che meglio può, perché altrimenti subito si guasterebbe. Dovendolo adunque vendere in tal tempo o della nuova raccolta, o prossimo alla nuova raccolta, in cui i prezzi de' grani per l'imminente nuova raccolta sempre sogliono bassare: ecco che la Città viene a perdere moltissimo, perché ha comprato a prezzi più tosto alterati che no, e poi deve vendere al più basso prezzo che possono mai valer detti grani.

Oltre a ciò nel corso di un anno che tal grano dee star riposto nel pubblico granajo, sempre succede che qualche porzione di esso per diligenza che si usi si guasti, e corrompa, e ciò anche cagiona perdita alla Città, che deve tal grano già guasto venderlo a vilissimo prezzo.

Ma si aggiunge inoltre, che qualora per disgrazia si alteri di molto il prezzo del grano, allora non bastando la solita provista delle tomola 150mila è costretta questa Città a far nuove compre d'immensa quantità di grano a qualunque costo possa mai averlo per provvederne così gli affittatori della panizzazione a convenuto prezzo di carlini sedici, e non più, come anco tal volta per dispenzarlo a' Farinari del Mercato

a' quali manca, ed oltre a ciò a metter più posti per la città per venderlo, e venderlo a minor prezzo di quello si è comprato per mantener contento e soddisfatto l'innumerabil Popolo che la compone, il che quanto grave danno agl'interessi di quest'annona cagioni, lo potrà molto ben da sé stessa V.S. Ill.^{ma} considerare.

Non è adunque l'amministrazione dell'annona, né la general panizzazione di quel beneficio, e sollievo a questa Città che il mondo crede: se qualche beneficio, e sollievo alle sue perdite riceve questa Città lo riceve dalla vendita dell'ogli, quali comprandoli in tempo della raccolta a prezzo ragionevole per ogni staro, lo consegna poi alli oglierari, o sian venditori di dett'ogli a minuto sempre ad un prezzo stabilito di carlini undeci, e mezzo lo staro, nel che ordinariamente fa qualche guadagno. Non è però che tal volta anche in ciò non facci perdita di considerazione, qualora o per annata sterile, o per strabocchevoli estrazioni vi sia penuria de' medesimi, come appunto è succeduto in quest'anno, in cui essendovi stata penuria d'ogli, ed essendo valuto il prezzo di essi a carlini 13 ½ lo staro, è convenuto alla Città per mantenere l'abbondanza, acciò abbiano motivo i Cittadini nel principio del felicissimo Governo del Re Nostro Signore di viver contenti, anzi rendergli sempre più obbligati ad ossequiarlo, di comprarne stara 130mila a tal prezzo di carlini 13 ½, e poi consignarlo per vendersi a' Cittadini per lo prezzo di carlini undeci e mezzo con la perdita di carlini due per ogni staro, che in tutto an cagionato di danno a questa Fedelissima Città di ben 28mila docati in circa.

E questa perdita appunto de' d. 28mila colle spese straordinarie sofferte ne' due passati anni costituiscono al presente quasi tutto il debito in cui si trova questa Città, che non ascende a maggior somma de d. 40, in 50mila in circa.

Ed ecco Signor Marchese che si troverebbe al presente questa Città in quel felicissimo stato di star senza alcun debito, se la perdita fatta nell'ogli, e le straordinarie spese de' due prossimi scorsi anni non avessero partorito il debito, che al presente essa Città tiene, picciolissimo a paragone di quello de' tempi passati; ma ciò non ostante, pure lo stato presente di quest'annona (mercé la somma attenzione, e vigilanza de' presenti Ecc.^{mi} Sig.^{ri} Eletti, e del gran zelo di V.S. Ill.^{ma} suo degnissimo Capo e Prefetto) è tale, e cotanto sgravato da grossi debiti, qual si è sempre ne' passati tempi desiderato, ma non mai ottenuto, perocché tal felicità stava interamente riserbata a' benefici influssi che sparge inverso questa sua Fedelissima Città la fortunatissima, ed avventurosa presenza del Re Nostro Signore (che Dio guardi).

E questo è quanto abbiamo debolmente potuto in adempimento de' suoi riveriti comandamenti rapresentare a V.S. Ill.^{ma}, a cui facciamo per fine divotissima riverenza.

88b 1736/09/20 Ludovico Paternò

S.R.M. / Signore

Col motivo d'essersi ordinato a' Governadori de' Banchi di questa Capitale il solito imprestito di ducati 100mila per la provvista di questa annona; e della rappresen-

tazione fatta dal Delegato, e Governadori del Banco de' Poveri di vedersi inabilitati di far altro imprestito, per ritrovarsi il Banco creditore di questa Fedelissima Città in d. 33250 per altri imprestiti fatti alla medesima: e credendosi, che lo stesso attrasso si ritrova fatto con gl'altri Banchi; e così conoscendosi il pessimo stato, in cui si ritrovano i fondi di questa Capitale; si degnò con suo regal dispaccio, ordinar mi V.M., che desiderando star intesa, et informata, donde proceda questo così considerabile attrasso; e similmente la mala qualità del pane, che tal volta può avvenire dalla mala amministrazione dell'annona, la quale in tutte le altre città d'Europa, riesce d'utile, e di profitto, et in questa sola di Napoli porta seco un tale attrasso; avessi perciò con distinzione, e brevità rappresentato i disordini, gl'abusi, et i pregiudizj, che si sono introdotti; come inoltre si amministrano i fondi della Città: et in che s'impiegano le loro rendite; come si eseguano le spese forzose; se si praticano le diligenze necessarie per l'avanzo, et aumento delle rendite medesime; con quali regole si amministrino; e tutto il di più, che mi si potea offerire sopra l'assunto suddetto; e che mai poteva praticarsi, per la maggior gloria della M.V., e l'utile, e 'l beneficio di questo Pubblico.

Per eseguire il qual Sovrano, e Regal comando, mi sono applicato per più, e diversi giorni in riconoscer i libri della Città medesima, da' quali ho ricavato, che prima moltissimi erano i fondi, che possedea la Città medesima in diverse imposizioni, che da tempo in tempo s'eran imposte, di non picciola considerazione; ma perché questi si ritrovano al presente tutti distratti per occasione de' donativi fatti in diversi tempi a' Serenissimi Re di questo Regno, non ho stimato necessario il farne di tutti special menzione; e restringermi solamente a que' fondi, che la Città medesima attualmente possiede; e questi si restringono a cinque solamente, cioè al jus della general panizzazione, alla Portolania, et officio del Giustiziere, alla mettà de' molini di questa Città, et ad alcune altre poche rendite, che si ricavano dagl'affitti d'alcune case per uso di forni, e dal jus di far maccheroni, e taralli; i quali corpi tutti uniti insieme, dedotti i pesi che tengono annessi non fruttano, che annui d. 30mila in circa; et all'incontro i pesi ordinarij trascendano la summa d'annui d. 36mila: et affinché avesse la M.V. con distinzione la notizia della rendita di questi fondi, e de' pesi forzosi, che sostiene di continuo questa Capitale, ne ho fatta formare una relazione dal Razionale in Capite di questa medesima Fedelissima Città, e dal suo Secretario, che acchiudo alla M.V., e nella medesima ho fatto esporre ancora le regole, e le diligenze, che si usano nell'amministrazione delle rendite medesime, e se vi sia abuso, il quale possa ricevere emenda, pe' l' buon governo della medesima annona; e qual sia il motivo, perché in tutte l'altre città d'Europa sia di lucro, e di vantaggio la general panizzazione, e solamente in questa città di Napoli apporti pregiudizio, e danno irreparabile; non potendo tralasciare di rappresentare alla M.V., che quando potesse avanzarsi il prezzo, o diminuirsi il peso del pane, secondo il maggiore, o minor prezzo de' grani, vi è stata offerta altre volte di prendersi il peso della panizzazione, e dar franchi alla Città in ogn'anno sino a ducati 50mila, e più; ma perché la costituzione del Paese, e la pratica già invecchiata, per più secoli è stata sempre tale, qual'è al presen-

te, di vendersi sempre il pane a un prezzo, et a certo peso, o sia alto, o basso il prezzo de' grani; non si è stimato mai d'acceptare offerta alcuna, che togliesse una tal pratica, o sia bene, o malamente introdotta, anche per le contingenze, che ne' tempi passati si sono vedute, quando si è penzato solamente farne qualche tentativo.

Rispetto poi all'atrasso col Banco del Monte de' Poveri, e così ancora degl'altri sei Banchi di questa Capitale, dalla relazione medesima, che accludo, si degerà la M.V. riconoscere, quale, e quanto sia l'atrasso dell'anno passato, come si sian già soddisfatti i debiti degl'anni antecedenti, e come si complirà nel mese venturo di dicembre il debito de' d. roomila presi in imprestito l'anno passato; e' l modo, che si continuerà per la soddisfazione degl'altri d. roomila, che si sono divisi tra gl'altri sei Banchi in questo corrente anno, e si sono dati ad imprestito alla Città medesima: che avendolo fatto riferir con distinzione nella relazione medesima; ho stimato superfluo il ripeterlo di nuovo in questa mia umile rappresentazione.

89

Sull'istanza di alcune università di Terra di Lavoro di vietare l'importazione di canapa dal Ferrarese e dalla Marca d'Ancona.

| I | circolazione / concorrenza, export, import, interscambio, prezzi \ Capua, Stato Pontificio \\ canapa, olio

1736/09/22 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Ha presentate a piè di V.M. le suppliche il Procurator delle Città di Capua, Caserta, dell'Università di S. Maria, ed altri circonvicini Casali, sponendole in quelle, come la maggiore e principal rendita di tai luoghi proviene dalla rendita del canape, e cannavelle, la di cui industria per essi è ben grande e copiosa per l'opportunità de' loro terreni, atti a produrne in abbondanza; soggiunge, che da pochi anni a questa parte li Negozianti di Ferrara ed Ancona, e di altri luoghi fuori Regno fansi lecito introdurre tal genere a noi specialmente nella Puglia, ed Apruzzo in danno e pregiudizio grave, non solo delle additate università, ma di tutte le altri parti di questo Reame, ove attendesi a cotale industria; poiché con questa introduzione s'inabilitano a vendere il canape e cannavelle, che ne' nostrali terreni si producono, il quale è sufficientissimo, non solo per ciò, che a noi annovalmente bisogna, ma anche per mandarne altrove fuori Regno, per ismaltirlo: aggiunge un altro motivo, il quale si è, che detti Negozianti introducon qui la mentovata specie di roba, di cui non si à bisogno; e n'estraggon poi grandissima quantità di olio, e di mandorle, che vengono a mancare a noi, e seco àn portato da molti anni a questa parte l'alterazion de' loro prezzi; dimanda finalmente dalla Clemenza di V.M., che si proibisca a' Forastieri l'intro-

duzione di questi generi nel nostro Regno, con ordinarsi a' Regj Ministri, specialmente a quei d'Apruzzo e Puglia, che quella impediscano; acciocché si eviti dalle dette università il grave danno di tener invenduto il sudetto canape, e cannavelle, per cui resterebbero inabilitate a sodisfar la Regia Corte, e Creditori Fiscalarij.

Questo memoriale acchiuso nel veneratissimo dispaccio de' 11 del corrente mese di settembre ci perviene, accoppiato col suo Real comandamento, di dover questa Regia Giunta informarne la M.V., con umiliarle il suo sentimento e parere.

Per pronta, ed ossequiosa obediienza degli ordini suoi Reali ci diam l'onore di rappresentarle, come la richiesta delle Città, e Casali sudetti è molto impropria, direttamente opponendosi alla tanto necessaria, e sommamente utile libertà del commercio: le Nazioni tutte portano da' loro Paesi, e dall'altrui riconducono quel che vogliono; ed in questa vicendevole introduzione, ed estrazione consiste il vero sistema del commercio: qualche particolar cagione insinua alcune volte, che non si estragga, o non s'introduca qualche genere, e ciò per breve tempo, non già per sempre; poichè il sempre partorisce inimicizia e rivalità tra le Nazioni, che estingue il commercio, non già corrispondenza ed armonia, che l'amplia, e 'l dilata; pretendono dunque in sostanza queste università introdurre a pro loro, e di alcuni altri particolari luoghi del Regno un jus prohibendi per la vendita del canape, e cannavelle, il che non solamente è odioso per li Forastieri, come si è detto, ma reca a' nostri medesimi Regnicoli pregiudizio, e disavvantaggio; poichè crescerebbero i prezzi di questi generi, i quali, cessando l'abbondanza, difficilmente si potrian trattenere nella giusta meta, ma diverrebbero alterati.

Sembra in oltre ingiusta la querela di dette università, che per l'introduzione, che fassi dal Ferrarese, e Marca d'Ancona del canape, e cannavelle, viene per esse ad impedirsi la vendita di questa medesima roba, che in copia ne raccolgono; poichè di ciò vi è un grande smaltimento, non sol fra noi, per il molto uso, che ne facciamo a' nostri bisogni, ma anche se n'esita gran copia a Inglesi, Maltesi, ed altre Genti straniere, che vengon qui a farne le proviste. Oltreché quando veramente per cagion di questa introduzione rimanesse in qualche maniera impedita a dette università la desiderata vendita, potrebbero ad altra industria appigliarsi i loro terreni, cioè a quella di seminar ne' loro territorj in cambio del canape, e cannavelle, frumento, o altre biade, a cui quelli sono egualmente atti e proporzionati; e così non resterebbero soggette all'esagerate disgrazie, quando ancor fussero tali, quali le dipingono per vender caro questo genere.

Di più ponderammo, che il canape, e cannavella, che nasce ne' territorj di Capua, e convicini, non può trasportarsi nella Puglia, e nell'Apruzzi, se non con grande spesa di condotta per terra, e se s'introducesse il jus prohibendi, che si desidera, rimarrebbero affatto privi di tal genere la Puglia, e l'Apruzzi, o loro costerebbe prezzo strabocchevole, ed irragionevole, e rimarrebbero invenduti l'olio, le mandorle, ed altri nostri generi, e s'impedirebbe l'ingresso del denaro nel Regno, atteso che alli Padroni de' nostri bastimenti, che portano a vendere olio, ed amandorle al Ferra-

rese, ed altri luoghi, non renderebbe conto tornarsene vacui senza poterne riportare neppure canape e cannavella, e li Padroni de' bastimenti ferraresi, e d'altri luoghi, non verrebbero ne' mari di Puglia, ed altri del Regno a caricare olio, ed altri generi, se fossero costretti a condurre li loro bastimenti vacui; il che nuocerebbe al commercio.

Né milita la ragione, che adducono, che tale introduzione, che fanno i Forastieri di questa roba, porta il danno, che i medesimi nel ritorno estraggono moltissima copia d'olio, e di mandorle, colla quale estrazione viene a mancare al Regno tutto ciò, che riguarda la grascia di questi generi; imperciocché con questa mal fondata ragione, ci si viene ad invidiare la maggior felicità, che possa desiderarsi; provenendo la ricchezza di questo Regno da simili estrazioni, il di cui impedimento, non ci può portare, se non che povertà e rovina: e non è giammai vero, che da molti anni a questa parte, per tai cagioni si sia alterato il prezzo di questi generi, specialmente dell'olio; poichè l'opposto si è manifestamente veduto; essendosi da certo tempo in qua minorati questi prezzi, né mai arrivati a quel segno, che pria correano, i quali quantunque maggiori de' presenti, riputavansi allora giusti, e ragionevoli.

Conchiudiamo adunque esser nostro sentimento e parere, purché l'approvi l'alta e Sovrana Mente di V.M., che non si debba dar luogo a queste dimande, e che il commercio di questi generi debba rimanere in quella libertà, a cui al presente si trova, ed in cui sempre è stato, senza introdursi novità alcuna, che non ci può recare, se non pregiudizio, e disavvantaggio.

90

Sullo *stabilimento dei grani dei luoghi di marine*, mera unità di misura e di contrasto all'accaparramento e al contrabbando.

| C | **informazione / annona, contrabbando, monopoli \ \ grano**

1736/09/26 Ludovico Paternò

S.R.M. / Signore

Essendosi degnata la M.V. ordinararmi, che prese le notizie dal Tribunal della Regia Camera dello stabilimento de' grani, de' quali devono provvedersi le università della Costiera d'Amalfi, et i luoghi circonvicini a questa Capitale, n'avessi subito fatta relazione, anche rispetto di dove, e come debba eseguirsi lo stabilimento suddetto: per eseguire, come devo, i superiori, e sovrani suoi comandi, ho fatto subito estrarre copia di tutte le università, alle quali si ritrova fatto lo stabilimento suddetto dal Tribunale della Camera, con aver fatto notare nella margine le università della Costiera d'Amalfi, e de' luoghi circonvicini a questa vostra Fedelissima Città; né altro posso riferire alla M.V. delle formalità, o donde deve eseguirsi lo stabilimento suddetto, perché dipende dall'arbitrio dell'università medesime, d'onde vogliono

procacciarselo; e si è stabilita solamente la quantità, per evitar le frodi dell'estrazzioni, che potean fare, per esser luoghi di marine, e per non conservarne quantità eccessive, in pregiudizio del commercio, e dell'abbondante mantenimento del Regno: ch'è quanto devo umiliarle.

Nota dello stabilimento fu fatto dal tribunale della Regia Camera delle quantità di grano, et orgio bisognano all'infrascritte Università per loro uso, e grassa

Università	Grano	Orgio	Università	Grano	Orgio
– d'Amalfi	2 000	800	– di Motta Bruzzano	600	
– di Aierola	2 000	800	– di Monteleone	6 900	2 000
– di Atrani	3 500	800	– di Mola	8 000	3 000
– d'Angri	2 500	800	– di Molfetti	8 000	3 000
– di Abbate Marco	5 000	1 000	– di Montorone	1 500	
– d'Amantea	4 000	1 000	– di Massa Lubrense	5 000	1 000
– di Agropoli	3 000	500	– di Matondi	1 500	500
– di S. Angelo Casale d'Isca	1 000	500	– di Montepertuso	1 500	
– di Belvedere	5 000	1 000	– di Mantea	4 000	1 000
– di Brancalione	2 000	500	– di Motta Bovalina	3 000	800
– della Bagnara	4 000	500	– di Maratea	4 000	1 000
– di Badalato	5 600		– di Montebello	3 000	1 000
– di Bianco	3 500	1 500	– di Moropana	1 000	
– di Bozzia	3 000	2 000	– di S. Marco	2 000	500
– di Brindisi	7 000	3 000	– di Lecce	9 000	4 000
– di Bari	10 000	4 000	– di Nicastro	4 500	1 000
– di Belmonte	5 000	1 500	– di Nicotera	6 000	3 000
– di Brancaleone	2 000	500	– di Nocera di Calabria	4 000	1 000
Bagno Casale dell'Isola d'Isca	1 000		– di Oppido	4 000	2 000
– di Conca	2 000	600	– di Ostuni	3 000	2 000
– del Castello dell'Abbate	2 000	1 000	– d'Otranto	5 000	2 500
– di Casamicciola Casale della Città d'Isca	3 000		– dell'Isola di Procida	16 000	
– dello Cierco Casale d'Isca	1 500		– di Pisciotta	2 000	1 000
– della Cava	8 000	5 000	– di Pozzuoli	5 000	1 000
– di Casapatalaia Casale d'Isca	1 500		– di S. Pietro Casale d'Isca	1 200	
– di Crosia	4 000	1 000	– di Pasitano	4 500	
– di Casappalta Casale d'Isca	1 500		– di Pietradonica Casale d'Isca	1 000	
– di Catanzaro	8 500	1 500	– di Prajano, e suoi Casali	3 280	1 000
– di Casamonte Casale d'Isca	1 000		– di Palizzi	2 900	1 500

Università	Grano	Orgio	Università	Grano	Orgio
– di Castrovillaro	3 000	1 500	– di Pizzo	6 000	
– di Ciriglio Casale d'Isca	1 500		– di Palma	2 000	
– di Capogrosso	4 000	1 000	– di Priatico	2 500	
– di Castelfranco	3 000	800	– di Paola	5 000	1 500
– di Cariati	3 000	800	– di Pento d'attoli	2 500	700
– di Curigliano	8 000	2 000	– di Ponza	1 500	
– di Crepacore	1 000		– di Pollica	3 000	
– di Castello a mare di Stabia	8 000	2 000	– di Pierola	1 000	500
– di Castello Arroccio Casale d'Isca	1 500		– di Polignano	5 000	2 000
– di Carrera	1 000		– di Pici	1 200	
– di Casademaio Casale d'Isca	1 500		– di Pannella Casali d'Isca	1 500	400
– di Casasperone Casale d'Isca	1 500		– di Ravello	2 000	600
– di Castelvetri	3 000	100	– di Riggio	13 600	5 000
– di Campagnano Casale d'Isca	2 000	500	– di Rossano	4 000	1 000
– di Casasperone Casale d'Isca	1 000		– della Ruccella	5 500	1 500
– di Castrovillano	4 000		– di Scala	3 000	700
– di Casavarnera Casale d'Isca	1 500	500	– di S. Lucia dell'Isola d'Isca	1 500	
– del Ciglio Casale d'Isca	1 000	500	– di S. Gata	2 500	500
– di Carpignano	3 000	1 500	– di S. Barbara dell'Isola d'Isca	1 000	
– di China	1 000		– di Sambitello	2 000	500
– di Cuccofrido dell'Isola d'Isca	1 000		– di S. Luca	1 000	
– di Capri	5 000		– di Scilla	4 000	1 000
– di Crovone Casale d'Isca	1 000		– di S. Gata di Riggio	5 000	1 500
– delle Cozzaie dell'Isola d'Isca	1 500		– di Sinopoli	3 000	2 000
– di Cuccofrido Casale d'Isca alta	1 500		– di S. Cristina	4 900	1 500
– di Pazzolla Casale d'Isca	1 500		– di Siminara	6 000	2 500
– di Casamannella Casale d'Isca	1 500		– di S. Locito	2 500	1 000
– di Cammarota	3 000		– di Siderno	3 000	800
– di Furore	2 000	1 000	– di S. Catarina	3 500	1 000
– di Fundo	3 500		– di Strongoli	4 500	1 000
– di Furia Casale d'Isca	2 000		– di S. Cesareo	2 500	1 000
– di Fiumara di Mura	6 000	2 000	– di Stile	6 000	2 000
– di Fondachiello	1 000		– di Stignano, e Riaici	500	
– di Fossa di S. Gio.	3 500		– di Satriano	3 000	2 000

Università	Grano	Orgio	Università	Grano	Orgio
– di Fontana Casale d'Isca	1 500		– di Staita	500	
– di Fiumefreddo	8 000	2 000	– di S. Cataldo	10 000	4 000
– di Fuscaldo	2 000	500	– di Sorrento uno col Piano	8 000	1 500
– di Gaeta	8 000	3 000	– di S. Mauro del Cilento	2 500	1 000
– di Giraci	4 900	1 500	– di Spataro dell'Isola d'Isca	1 600	
– di Grottaria	4 500	1 300	– di S. Roberto	3 000	2 000
– di Giovenazzo	5 600	1 500	– di Sperlonga	2 000	1 000
– di Gabellini	2 500	1 000	– di Serrano	1 200	
– di Gallipoli	8 000	3 000	– di Salerno	15 000	7 000
– della Guardia	2 000	500	– di Tribisacci	3 500	800
– d'Ischia	6 000		– del Testaccio	1 500	
– di Lecce	9 000	4 000	– di Torre Bruzzano	1 000	
– di Lacco	3 000	200	– di Terlizzo	5 500	2 000
– di Lauriano	1 500	500	– dello Tuocco d'Isola d'Isca suo Casale	1 500	
– di Majuri	2 500	850	– di Tirone Casale d'Isca	1 000	
– di Monopoli	8 500	2 000	– di Tursia	3 000	1 000
– di Masaniello	4 000	1 500	– di Tresta dell'Isola d'Isca	1 500	
– di Minuri	1 800	500	– di Vicobriense	8 000	2 000
– di Mammola	2 500		– di Viesti	3 000	2 000
– di Manfredonia	6 000	3 000	– della Villa di Campagna	600	
– di Mottasiderna	5 000	1 000	– di Vietri	2 000	1 000
			– di Varano Casale d'Isca	1 500	

91 a-b

Sulla *dudosa* differenza tra contrabbando e violazione di un bando corporativo che vieta l'immissione a Napoli di cera insevata.

| C | istituzioni / contrabbando, corporazioni, procedure \ Napoli \ \ cera

91a 1736/09/26 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Avendo Nicola Turino precedente promessa di sesta fatta denuncia in questo Tribunale, come da alcuni Mercadanti, ed altre persone si eran fatte introdurre in questa Regia Dogana molte balle di cera di Santa Croce, della quale essendosene proibita l'immissione in questa città per essere insevata sotto pena di docati 500 tanto contro chi la fa venire, quanto contro de' biancheggiatori di detta cera oltre del-

la perdita della medesima giusta il banno rinnovato ad istanza de' Governatori del Monte di San Pietro in Vincolis de' Mercadanti Speciali Manuali, e Droghieri, fé per ciò istanza commettersene la recognizione affinché ciò costando si avesse potuto procedere all'esazione non meno della suddetta pena, che all'incorporazione a beneficio del Regio Fisco della cera predetta; a qual istanza avendo pur inherito l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, con decreto di questo Tribunale ne fu commessa all'attuario del negozio l'informazione e recognizione insieme dell'espressata cera. Allo che adempitosi coll'esame di più testimonij, e fattosi la diligenza coll'esperti, si costò esser la detta cera di Tituano, e Santa Croce, della quale balle cinque ne erano di don Giusto Vandenevel, ed altre balle due di Luiggi Barra, quali essendo stati citati d'ordine di questa Regia Camera, e precedente istanza fiscale a dire la causa per che non si dovea incorporare a beneficio della Regia Corte la detta cera, e non pagare alla medesima la pena contenuta nel detto banno, comparve solamente il divisato Barra allegando, che essendo state immesse le dette cere, e rivelate colla facultà di poterle estrarre per extra, e per ciò non essendo state vendute in questa città non dovea esaminarsi la di loro qualità, né venire soggette al detto banno, ciò non ostante con altro decreto di questa Regia Camera anche precedente istanza fiscale fu ordinata l'incorporazione della predetta cera a beneficio della Regia Corte, e per ciò così esso Barra, come don Giusto Vandenevel dovessero pagare la pena contenuta nel riferito banno.

Avverso del qual decreto essendosene prodotte le nullità per parte di detti rubricati allegandosi di non esservi legge che proibisse l'immissione per transitum di dette cere, né il banno comprendere altri che i venditori, e lavoratori della suddetta qualità di cera, e varie altre raggioni, finalmente dopo un lungo dibattimento si è per parte de' medesimi offerta transazione in summa di docati cinquecento a beneficio del Regio Fisco purché per la suddetta causa non siano più molestati, con togliersi il sequestro fatto sopra le dette balle sette di cera, e con che se le debbiano asportare fuori Regno, e con altri patti e condizioni contenuti nell'offerta predetta postillata dal Regio Fisco; quale essendo stata accettata a tenore delle dette postille fiscali per quello, che al Regio Fisco possa spettare, con restar salve qualsivogliano raggioni, che potessero forsi competere al detto Monte di San Pietro in Vincolis; umiliamo per tanto il tutto alla sovrana intelligenza di V.M. perché si degni darci i suoi Reali Ordini se comanda, che tal transazione nel modo espressato si esegua.

91b [1736/09/26 post] Brancaccio [*a latere*]

En esta representación, que haze la Cámara, [...] soy de dictamen, que siendo la dependencia dudosa, y no tratándose de contrabando, sino de una controvención a las órdenes contenidas en dichos bannos, se podrá dignar V.M. mandar, que se aceptasse la dicha oferta de los quinientos ducados a favor del Erario Real, con las postilas puestas del Advogado fiscal; remetiéndome siempre a lo que V.M. juzgará más conveniente.

Sul non cestinato progetto del reverendo Mastrillo di aumentare il gettito delle tratte sul vino avocando al governo la contrattazione con i negozianti stranieri, cui si dovrebbero promettere sconti sui dazi e controlli sulla qualità del prodotto.

| C | circolazione, illiceità / concorrenza, domanda pubblica, export, qualità \\\ vino

1736/09/30 Montealegre a Brancaccio

De persona bien conocida, y muy inteligente, me ha sido comunicado un expediente* para aumentar las rentas de la Real Hazienda y es que recogíendose en esta Provincia de Tierra de Labor ochocientas mil botas de vino, se hace la quenta que doscientas mil son bastantes para esta Ciudad, y otras tantas para los Paysanes de dicha Provincia para su proprio uso, y que las otras quatrocientas mil botas se pueden hacer extraher para fuera del Reyno, disponiéndose por quenta de la Corte las diligencias y partidos por medio de sus Ministros en derechura con los Genoveses, Olandeses y demás Nazione, ofreciéndoles algún arbitrio en los derechos de la trata, y hacérseles observar con rigor la puntualidad de los Vendedores, pues la alteración de los primeros y los fraudes que cometen los segundos en los vinos adulterándolos y poniéndoles agua hacen que los Negociantes van a comprarlos en Linguadoca en donde los tienen con mayor seguridad y conveniencia; y no he querido dexar de participarlo a V.S. para que haga de este proyecto el uso que le pareciere más proprio y conveniente al Real Servicio y beneficio de su Real Patrimonio.

Sulla difficoltà di impedire i furti e le estorsioni che commettono i facchini del porto di Napoli a danno della *libertà e sicurezza del commercio di negotianti, forastieri e naviganti*.

| C | illiceità / giurisdizione, intermediari

1736/09/30 Antonio Magiocco

Signore

In adempimento de' Sovrani Reali ordini della M.S., che Dio guardi, con cui si è degnata comandarmi, che doversi informarla, e riferirle ciocché occorre intorno all'ingionto ricorso* de' Negozianti, e Complatearij della Regia Doana, con cui l'hanno supplicata a dar opportuno rimedio alle continue impertinenze, e furti, che si commettono da molti Bastasi, che assistono nella Doana della Farina. Sono umilmente a farle presente, ch'essendomi informato dagl'officiali, che sono oggi nella detta Doana della Farina, ed altri, che sono stati per lo passato, ho appurato, che

avanti detta Regia Doana dimorano di continuo non solo quelli, che si descrivono nel ricorso, ma altri, che sono Francesco de Fiore, alias Schiavone, Aniello Zoritano, e suoi figli, Gennaro d'Annella, Francesco alias Messina, Domenico Malcolfo e Domenico Cocchiarello, li quali tutti sono di pessima condizione, non solo in estorquer da Cittadini, e Negozianti più di quello meritano per il trasporto de loro robbe, e volendosi quelli lamentare, e non darli quello, che pretendono più del dovere, li caricano di male parole, e d'impertinenze, e se qualche Cittadino si portasse Bastasi da altri luoghi per il trasporto di loro robbe, ne li discacciano con maltrattamenti, ma anco sogliono pigliarsi qualche picciola portione delle robbe, che trasportano, nel tempo del scaricamento delle navi, e l'intromettono in detta Doana, e le ripongono in certe stanze, che ivi vicino tengono, senza che in ciò possa darsi riparo dagl'officiali, che accudiscono in detta Doana per non cimentarsi con tal sorte di gente. A tali inconvenienti, e dissordini par che sia opra degna dell'impareggiabile giustizia della M.S. il dar provvedimento, e compenso e quantunque sarebbe assai proprio far ordinare agl'accennati Bastasi sotto severissime pene, che più non accostino in detta Doana delle Farine, nondimeno perché con snidarsi tal qualità di persone s'introdurrebbono in detta Doana altri di simil farina perché un tal mestiere non s'esercita, se non da persone vilissime, ed abiette, le quali praticaranno quell'istesso, che praticano li presenti, potrebbe perciò, se non istimasse altrimenti la M.S., degnarsi d'incaricar all'Eletto del Popolo, che imponesse alli detti Bastasi sotto pena dello sfratto, ed altre a suo arbitrio, che non impedissero i Cittadini di valersi per lo trasporto delle loro robbe di quelli Bastasi, che loro vogliono, senza usarli la minima dissattezza, ed imporre agl'officiali, ch'assistono in detta Doana, di doverli dar subito parte di qualunque minima altercazione, o contrasto, che li suddetti avessero con medesimi Cittadini, affinché con tale notizia possa dare il condegno castigo alli colpevoli, ed acciò i medesimi concepissero maggior timore, potrebbe l'istesso Eletto del Popolo dar l'incombenza al Capitano dell'Ottina, che da quando in quando accudisse in detta Doana per tenerlo notiziato di quello succede.

94 a-b

Intorno all'astringimento, ed arresto di un importante appaltatore e dei suoi fideiussori.

| C | istituzioni / negozianti, procedure

94a 1736/10/11 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Essendosi degnata V.M. con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato in data del primo del corrente in vista di nostra ossequiosissima rappresentazione* co-

mandare a questo Tribunale, che se stima poter ricuperare con facilità le quantità dovute da don Paolo Montini Affittatore del jus proibendi del tabacco per il passato anno 1735 con valersi subito delli corrispondenti biglietti, e capitali dati in luogo di pleggiaria, restando gl'altri per maggior sicurezza di ciocché potrà succedere ne' restanti quattro mesi del suo affitto, sospenda l'arresto del menzionato Montini.

Ed essendosi esaminate in questo Tribunale le qualità delle persone, che han fatto i biglietti per cautela del suddetto affitto a fin di giudicare della lor sicurezza, ha dubitato, ch'alcuni d'essi per la somma di d. dodecimila non sieno sicuri nel caso d'incusa, e questi sono don Lodovico Messia per docati seimila, Giuseppe Gagliardi per docati quattromila, ed Andrea Ricca per docati duemila; onde ha stimato, precedente istanza dell'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, a finché non si mettessero in fuga, o in chiesa, ordinarne l'arresto, con incaricare all'esecutori di eseguirlo con tutta civiltà, e circospezzione, per non discreditarli, cercando d'aver in mani o il denaro, o pegni, o altre sicurezze d'introitarsi il denaro tra pochi giorni; e quando a ciò non adempissero, all'ora restringerli nelle carceri formali. Il che s'è eseguito senza alcun strepito. Ma non sembrando a questo Tribunale giusto, che s'astringano, ed arrestino i pleggi, senza astringersi, ed arrestarsi il pre nominato Montini principal debitore, ed esclamando perciò i detti pleggi, imploriamo per tanto il sovrano oracolo della M.V., se dobbiamo pur astringerlo, ed arrestarlo, come giudica per giustizia il Tribunale.

94b [1736/10/11 post] Brancaccio [*a latere*]

[...] soy del mismo dictamen de la Cámara; pero que por hallarse el referido Montini Arrendador no tan solamente del Tabacco sino también de la Beneficiada; y debiéndose tener con semejantes principales Arrendadores alguna atención, podrá V.M. encargar a la dicha Cámara, que lo ejecutasse en la mejor manera, que será más propia, para que no sigan inconvenientes; remetitiéndome siempre a lo que V.M. mandará.

16 ottobre 1736 «Como parece a la Cámara y a Brancacho».

95 a-c

Sul sistema più efficiente per liberare i cristiani fatti schiavi dai turchi.

| C | circolazione, informazione / corsa, expertise, negozianti \ Barberia, Ebrei, Livorno

95a 1736/10/15 Protettori del Sacro Monte e Banco della Pietà

S.R.M. / Signore

È giunto a Noi il veneratissimo dispaccio de 8 ottobre 1736 per Secreteria di Stato, in cui informata V.M. dell'opera pia, che da questo nostro Sacro Monte si esercita, per la redenzione de' schiavi, delle di lui rendite, regole, e modo d'amministrar-

si, e di redimersi quelli, e come altresì quest'opera abbia l'origine dalla pia disposizione del defunto Reggente don Stefano Carrillo y Salzedo, ci previene, che se sembra molto difficultosa, e di poco profitto a' cattivi la pratica, che si osserva nella forma di riscattare, colla sola promessa per via d'albarano di docati cento a chi riscatterà il cattivo in esso albarano nominato; poiché si suppone, che la nostra opera della redenzione, e degli altri, che concorrono a questa elemosina a pro de' poveri, non così facilmente può trovar persone, che prendansi il carico di farla di proprio danajo, con anticiparne il riscatto, per poterlo poi ripetere, presentando la persona riscattata a' Protettori di questo Sacro Monte, col risico ancora, se dapoiché riscattata abbia la persona, muoia la medesima prima di presentarla, per le quali prudenti riflessioni, fatte dal religiosissimo animo di V.M., ha considerato, che sarebbe assai opportuno, che si nominasse, ed impiegasse una particolar persona in Barberia, per fare i riscatti, prescrivendole la forma e l'istruzione, con cui si deve governare, e che quando si faccia questa missione, concorressero gli altri monti pij con le loro limosine, per aumentare i capitali di quest'opera, e ci comanda, che per la nostra parte in tal conformità l'affare disponessimo.

Intorno a ciò con tutta l'umile, e profonda rassegnazione ci diam l'onore di rappresentarle, come l'opera suddetta, che fassi dal nostro Sacro Monte, ella è dipendente, e viene in tutto, e per tutto regolata dalla medesima opera, che principalmente si fa dal Sacro Monte della Misericordia di questa Città, che contribuisce la maggior parte per il complimento del riscatto, e per le spese, che vi occorrono nella redenzion de' cattivi; perciò si è stimata sempre necessaria, ed indispensabile condotta del nostro Sacro Monte, anche con consiglio de' Teologi, seguir le leggi, ed istituti, che detto Sacro Monte della Misericordia ha creduto più facile ed opportuno tenere, ed osservare, accioché tra questi due luoghi pij, concorrenti ad un istess'opera di pietà non vi passasse dissonanza e contrarietà, per cui non si potesse unir insieme il danajo, e restasse per tal cagione impedito il desiderato effetto della Redenzione. Quindi supplichiamo con tutto ossequio la clemenza di V.M. ad aver presente tutto ciò, che forse i Governadori del suddetto Sacro Monte della Misericordia l'esporranno, e le ragioni, e le difficultà, altre volte esaminate, intorno all'espiediente di tenere in Barberia la suddetta persona. [...]

95b 1736/10/20 Governadori del Monte della Misericordia

S.R.M. / Signore

[...] Degnisi la M.V. intendere, che dal nostro Monte delle Sett'Opere della Misericordia si promettono per mezzo di albarani a' poveri schiavi che redimer si possono, non già soli docati cento, ma tutta quella somma vi bisogna per compire li docati quattrocentoventi, e fino a quattrocentocinquanta, che l'intiero costo di ciascun schiavo suddetto può importare; di modo che tal volta accade doversi promettere fino alli docati trecento, stante dall'altri monti, più che docati centoventi, o centoquaranta non ha d'albarani ricevuti.

L'incumbenza di riscattare si commette alla diligenza di sicuro mercante napoletano, quale tenendo corrispondenza con altro di Livorno, e questo con negotianti ebrei in quei Barbari Paesi risiedono: fanno così compra de' poveri nostri cristiani cattivi, e perciò in mani di detto nostro napoletano mercante l'albarani tutti si consegnano, ed in fatti si scorge, che con tutta la possibile celerità i riscatti sieguono, e ciò se non per altro, almen per il motivo hanno tutti questi prenommati mercadanti di guadagnare il dieciotto meno un quarto per cento ad essi va promesso pagarsi dopo che lo schiavo ritornato sia in Napoli, ed alla presenza de' Governatori presentato si vegga; anzi che non solo il dritto suddetto, ma bensì tutt' il danaro con i sopraccitati albarani se li promette non pria si paga; talmenteché se lo schiavo dopo riscattato morisse il monte nostro non ha da sborzar per quello danaro alcuno; laonde vedesi da ciò con chiarezza esser il medesimo quanto sicuro di quello spende altrettanto certo di conseguir presto il fine della spesa, poiché l'interesse di molti negotianti richiede, che tutti li schiavi cotai albarani hanno, subito si riscattino ed immediatamente in questa città si rimettano; il che da noi tutto giorno si sperimenta; mentre spediti l'albarani suddetti dopo otto, o dieci mesi al più restituirsi in Padria, quelli si veggono.

E benché più volte tentato altro mezzo si sia, come di costituire un Collegio di Gesuiti, che nell'anno 1651 s'impresò o di mandar persona espressa per fare il riscatto suddetto, come nel 1702 si pensò, pure poco appresso ritornar si dovette al sistema primiero, come lo più profittevole, più sicuro, e meno speso.

Più profittevole perché veruno puol esser così efficace a contrattare con quei rustici Infedeli, che quelli Ebrei tra loro sempre dimorano, e lo stravagante costume di cotal Brutalissima Gente, più d'ogn'altro si fan lecito incontrare. Più sicuro per causa di doversi ad ogn'uno il riscatto si commette darle il danaro anticipato; quindi è che se questo more, o fallisce, o fugge tutt'è perduto. Più speso per motivo, che di presente a' mercanti più del dieciotto meno un quarto per ogni cento non si paga; e mandandosi persona apposta vi bisogna oltre il cambio, che niente men dell'undeci, o dodici per cento viene ad importare, tutt' il mantenimento ancora, e la mercede di quello a tal opera vien destinato, quale a nostro credere costerà spesa tale, che soprapassa quasi del doppio quell'oggi si paga. [...]

95c 1736/10/28 Antonio Magiocco

Signore

Avendo in adempimento de' sovrani Reali comandi della M.V. partecipato agl'odierni Governatori della Real Casa Santa della Redenzione de' Cattivi, quanto si è compiaciuto ordinare col suo veneratissimo rescritto delli otto del corrente intorno all'esecuzione de' riscatti de' poveri Vassalli della M.V. a chi è toccata la rea sorte d'esser cattivi fra nemici di nostra Santa Fede. Da' medesimi Governatori si è stimato, che io dovessi far presente alla M.S. alcune riflessioni, che hanno fatto su tal particolare, affinché interata di tutte le circostanze possa prendere quelle risoluzioni,

che stimerà più proprie per utile, e vantaggio de' suoi fedelissimi Sudditi per eseguirle ciecamente, secondo il loro obbligo, e dovere richiede. Laonde mi do l'onore di umiliare alla M.S. che.

Ne' primi tempi in cui la Pietà Cristiana introdusse la grand'opera de' Riscatti, solevansi eseguire commettendo a persona di sperimentata puntualità l'andare ne' luoghi della Turchia con denari, e merci per eseguirli, e per molto tempo così praticossi, ma avendo l'esperienza fatto conoscere, che questo metodo riusciva assai dispendioso, e non ritrovandosi sempre persona di tanta probità, e fede, quanto ne richiede il bisogno; perciò s'introdusse il presente costume di eseguire i riscatti per via d'albarani. Vero si è, che chi commette il riscatto in vista dell'albarano riscuote poi il denaro promesso all'or che presenta avanti i Governatori lo schiavo già posto in libertà, ma non per questo riesce difficile di ritrovare, chi in vista degl'albarani voglia assumersi il peso di riscattare lo schiavo, mentre più Negozianti pubblici di questa Capitale ne danno l'incombenza a' loro corrispondenti di Livorno, e questi alli Negozianti ebrei loro corrispondenti, che fanno la lor dimora in diverse piazze della Turchia, riuscendo il tutto di profitto, non meno allo schiavo, che al Negoziante, che prende tal carica. Allo schiavo perché ricuperava con sollecitudine, e risparmio la sua libertà, trattandosi da un Ebreo avvezzo a contrattare, e che sa il costume di quella barbara gente. Al Negoziante perché viene a guadagnare il dieceotto meno un quarto per cento per il rischio, che corre, e per lo cambio della moneta, qual guadagno perché viene a conseguirlo doppoché lo schiavo si presenta libero in Napoli, procura perciò, che il riscatto colla maggior sollecitudine possibile s'eseguisca. Ma quando si volesse inviare persona a posta, molta spesa vi vorrebbe, e per cambio di denaro, e per mantenimento, e mercede di colui che a tal opera si destinasse; né i riscatti si potrebbero ottenere con quella facilità, e per quel prezzo, che si ottengono per via degli Ebrei, che risiedono fra Turchi, mentre questi possono trattarli con tutto il loro agio, ma la persona, che forse si mandasse a posta, certamente farebbe che i Turchi avidissimi del denaro a più caro prezzo venderebbero i schiavi, e se la persona volesse ivi lungo tempo trattarsi per aspettare le congiunture profittevoli, quello, che forse si risparmierebbe ne' riscatti, riuscirebbe molto poco rispetto a quello, che si richiederebbe per il suo mantenimento, e mercede. E finalmente quella convenienza così vantaggiosa, che ora si esige dal Mercante, ch'eseguisce lo riscatto colla presente pratica degl'albarani, non si otterrebbe certamente se si destinasse persona a posta, imperciocché pagandosi il denaro promesso allorché lo schiavo si presenta libero, niente viene a perdere la Real Casa Santa, qualora il Mercante che n'ha tenuto la commissione, fallisse, morisse, o patisse altra disgrazia quandoché all'incontro in tutto sarebbe in danno e perdita essa Real Casa Santa, se alla persona a posta destinata qualche dissavventura accadesse o nell'andare, o nella dimora, o nel ritorno.

E quantunque si potrebbe considerare frode in simili trattati, contuttociò per evitarla viene obbligato il Mercadante di produrre attestati in forma valida de' Con-

soli di Francia, o d'Inghilterra residenti in Tunnesi, Algieri, o altra Piazza de' Turchi, ove si riscatta lo schiavo, che testifichi la somma determinata, per la quale si è comprato lo schiavo, a' quali attestati soglionsi anche unire fedeli de' Missionarij Apostolici ne' medesimi luoghi residenti.

12 febbraio 1737 Il re «queda enterado».

96 a-b

Sul livello dei diritti di tratta per l'indizione ottobre 1736-settembre 1737, primo banco di prova dell'ordine di favorire le esportazioni dato in maggio 1736.

| C | informazione, tassazione / concorrenza, export, procedure \\ grano, grano d'india, legumi, orzo, vino

96a 1736/10/17 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Essendosi degnata V.M. con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato in data de' 29 maggio prossimo passato [66b] comandare a questo Tribunale di permettere le tratte d'ogni sorte di vettovaglie per fuori Regno dal primo ottobre in poi di ciaschedun anno, e quelle del vino ed oglio concederle liberamente in tutt'i tempi dell'anno col pagamento de' dazij alla Regia Corte, ed all'arrendamenti per esservene di tali generi abbondanza nel Regno; e non essendo 'l dazio de' vini sempre eguale atteso che suol crescere o minorare secondo la sterilità o abbondanza delle raccolte, dovesse però questa Regia Camera stabilire, e pubblicare in ogn'anno a primo ottobre il diritto, che si dovrà pagare per la tratta d'essi procurando, che sia dolce quanto sarà possibile affinché giungendo la notizia in tempo proprio alli Forastieri si possino i medesimi animare a commetterne le compre in questo Regno e non andare a provedersene in altre parti, e così fiorirà il commercio in questo Regno con utilità, e vantaggio di questi Fedelissimi Popoli a qual fine dovesse il Tribunale predetto far pubblicare nelle Provincie la sudetta Real deliberazione, a qual Benignissimo Sovrano Comando della M.V. sin dalli 5 del prossimo decorso mese di giugno fu data la dovuta esecuzione; qual Real deliberazione si è degnata la M.V. confermare con altro pur veneratissimo biglietto per detta Segreteria in data de' 9 del corrente.

Or dovendo questo Tribunale stabilire il diritto della tratta de' vini per extra sebbene si fusse considerato che tal diritto per il passato sia stato di carlini trenta la botte facendosi però il rilascio a' Padroni de' guzzi dell'Isola di Procida, ed Ischia del quarto, ed alle volte del terzo di più delle spedizioni, ed a' Padroni di tartana il venti, e trenta per cento, ed alle volte se li è rilasciato qualche cosa di più per animare i

Padroni de' bastimenti a far caricamenti di tal genere, niente di meno considerando il Tribunale che non ostante tal rilascio non si è conseguito tutto quel buono effetto che se ne sperava per l'alterazione del detto diritto, e tenendo pur presente la grand'abbondanza de' vini nella presente raccolta, e quanto col riferito pregiatissimo Real Comando della M.V. ci viene precettato affine di animare i Forastieri a commetterne le compre in questo Regno, e li Regnicoli a farne gli caricamenti per extra siamo stati di sentimento sempre però che così parerà alla Sovrana Saviezza di V.M. stabilire il deritto sudetto per quest'anno solamente a carlini dodeci la botte senz'alcun rilascio, o altra agevolezza.

Si è passato poi al stabilimento del deritto per le tratte de' grani che per il passato si è liquidato secondo le raccolte e richieste, che ne han fatto li Negozianti, e là dove ne' tempi antichi s'è esatto a ragione di carlini cinque sino ad otto il tomolo, negl'ultimi tempi si è riscosso a carlini due, ed alcune volte sino a grana 15 il tomolo quindi riflettendo il Tribunale alla raccolta corrente ch'è delle mediocri, ed alle molte richieste, che ve ne sono ha stimato fissarlo a ragione di carlini tre a tomolo ed a proporzione quello di grano d'india a raggione di carlini due a tomolo, e quello dell'orzo a raggione di grana 15 a tomolo.

In quanto al diritto della tratta dell'altre vettovaglie; questo sebbene si trova stabilito con un'antica tariffa per i ceci, e nemiccole a docati 17 il carro ch'è di tomola 36 per i faggioli a docati 16 il carro, e per le fave, e chichierchie a docati 14 il carro, tutta volta tal diritto non è stato mai esatto giusta detta tariffa essendosi sempre praticato farsene il rilascio alcune volte del quarto ed altre volte del terzo sino alla metà, presentemente però per quest'anno ha parso al Tribunale stabilire il diritto della tratta de' ceci, e nemiccole a docati 14 il carro de' faggioli a docati 12 il carro, e delle fave, e chichierchie a docati 11 il carro senza alcun rilascio o agevolezza.

N'umiliamo in tanto pria di publicare il riferito stabilimento alla Real Intelligenza di V.M. la notizia acciò si degni darci i suoi Reali ordini se comanda, che quello si esegua nella conformità espressa.

96b 1736/10/28 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Dappoiché la clemenza di V.M. per lo desiderato ingrandimento del commercio, e per la comune utilità e vantaggio de' suoi fedelissimi Popoli si degnò ne' mesi passati risolvere e comandare, che dal primo di ottobre di ciascun anno in poi si permettessero dal Tribunale della Regia Camera della Summaria, le tratte di ogni sorte di vittovaglie per fuori Regno; si è ultimamente sotto li 17 del corrente ottobre dal medesimo Tribunale stabilito il diritto della tratta di ciaschedun genere, e formatane alla M.V. una rappresentazione, la quale ci vien trasmessa con il parere datovi dal generale Intendente don Giovanni Brancaccio, accompagnato da una nota di prezzi delle tratte, stabiliti da dodici anni addietro, cioè dal 1724 sino al 1735,

quali scritture sono acchiuse nel veneratissimo dispaccio de' 24 di questo stesso mese di ottobre; ordinandosi in esso, che questa Giunta in vista di quelle esami ni prezzi formati dalla Camera, specialmente quei de' grani, e dell'altre vittovaglie, e intesi li negozianti, informi subito col suo parere e sentimento, affinché la M.S. di tutto ragguagliata, resolver possa ciocché stimarà più conveniente al suo Real servizio.

Dando noi al sovrano pregiatissimo comando di V.M. con tutta l'umile rassegnazione, il dovuto adempimento, le rappresentiamo, come letta, ed esaminata la consulta della Camera, abbiamo osservato, che i diritti stabiliti per quest'anno, sono, cioè di carlini dodici a botte di vino; di carlini tre a tumulo di grano, di grana quindici a tumulo di orzo, di carlini due a tumulo di grano d'india; di ducati quattordici a carro di ceci, e nemiccole; di ducati dodici a carro di faggioli; e di ducati undici a carro di fave, e chicherchie, senza usar rilascio, o agevolezza alcuna sopra tai diritti, siccome era solito per lo passato praticarsi, quando faceansi i prezzi più alterati.

Abbiamo in appresso letto, e ponderato il parere dell'Intendente generale don Giovanni Brancaccio, il quale giudica esser molto prudente, e che recar potrebbe gran beneficio alla Reale Azienda, ed al Pubblico, il porre la tratta del vino al prezzo fisso di dodici carlini la botte, senza far rilascio; poiché così potrebbero con più facilità discoprirsi i controbandi, come ancora perché così praticasi in tutte le altre Parti, sapendosi in questa guisa con sicurtà da' Negozianti stranieri ciò che eglino debbon pagare, per disporsi più agevolmente ad inviar le imbarcazioni, per farne il carico; lo che con difficoltà si consegue, quando vi è l'incertezza della quantità del rilascio, la quale da' Padroni de' bastimenti si suol defraudare, senza niun profitto de' Negozianti, e del Pubblico: soggiunge parimente, sembrarli molto avanzati i prezzi delle tratte de' grani, e de' legumi, poiché una delle regole più principali delle finanze, e del commercio si è la facilitazion dell'estrazioni, imponendo piccioli diritti; e ciò per infinite ragioni, che si adducono dagli Autori, che trattan di queste materie, e per l'esperienza, che ha insegnato, che da dodici anni a questa parte non son giunti a tal segno i diritti dell'estrazione, come appare dalla mentovata nota, formata dall'Attuario delle Tratte Giuseppe Rossi; onde conchiude, che potrebbe degnarsi V.M. o di comandare, che si moderino tai prezzi, o rimettere questa pendenza a persone intese, e pratiche del commercio.

Considerate queste due rappresentazioni, l'Avvocato fiscale spiegò la sua istanza e sentimento, che non si dovea niente ricedere dallo stabilimento, fatto dalla Camera della Summaria, per essere giusti, e moderati i prezzi, li quali dovendosi regolare (siccome è stata sempre la costante pratica in questi affari) e dalla qualità della raccolta, e dal concorso delle richieste; cioè, che quando la raccolta è ubertosa, e vi son poche richieste per le tratte, i prezzi debbono esser bassi; all'incontro quando la raccolta è poco fertile, e le richieste son molte, i prezzi debbono essere un po' più sostenuti; ne veniva per conseguenza, che essendo la raccolta di quest'anno corren-

te mediocre, e moltissime le richieste; i prezzi delle tratte eransi posti a segno assai proprio, e ragionevole; per cui ne potevano i Popoli conseguire il vantaggio di far l'estrazioni, e il Regio Erario il comodo d'introytare convenevoli proventi: tanto vero, ch'essendosi già penetrata la risoluzione della Camera di stabilire la tratta de' vini a carlini dodici la botte, infinito è il concorso di coloro, che son venuti a chiederla, contentissimi del prezzo, come a loro vantaggioso: per l'opposto a tutti gli altri, che compongono questa Regia Giunta, generalmente è paruto, che tai diritti stabiliti dalla Camera, sian soverchio alterati, e che però debbansi moderare: imperciocché il primario oggetto di permettere l'estrazioni in tempo opportuno, qual si è quello da V.M. già fissato su 'l principio del mese di ottobre, egli si è d'invogliare nella miglior maniera, che si può, i Forastieri a commettere qui nel Regno nostro la compera de' nostri generi, che ci sopravanzano; il che non si può giammai conseguire, senza agevolare, per quanto fia possibile, il prezzo delle tratte; qual prezzo, una volta, che si sparga, e pubblici un poco alterato, insinua negli animi de' Stranieri un'avversione di contrattare con noi, che non così facilmente si estingue, ma dura, e continua anche allorché in qualche altro anno più miti si stabiliscano i prezzi; mentre preoccupati dall'idea di potersi di bel nuovo da noi quelli in appresso alterare, pensano di non soggiacere a questa incertezza, e si studiano prendere altre strade ne' loro negozj, interessandosi per quei luoghi, da cui sperimentano maggiore allettamento e vantaggio intorno alla minorazione di tai diritti: dal che ne derivano due mali; il primo dell'Erario di V.M., che restarà defraudato de' proventi di queste tratte, le quali, quantunque si esibiranno, non saranno né richieste, né accettate; quando all'incontro, essendo più miti i prezzi, non è minore l'introyto, venendo supplita la minoranza dalla copia de' diritti, e quel che da un canto prudentemente si rilascia, si acquista con maggior profitto, e gloria dall'altro; il secondo, che i Regnicoli non conseguiscono il bramato fine di vendere, ed esitare fuori Regno i generi, che loro sopravanzano, e che con tanti sudori, fatiche, e dispendii àn raccolti; compiangendo la loro disgrazia di vedere per essi renduto inutile, e vano con questi alterati prezzi delle tratte l'ottenuto beneficio di poter fare l'estrazioni. Si conferma tutto ciò da quel che il sopradetto generale Intendente va divisando intorno l'esperienza, mentre tai prezzi così alterati da dodici anni a questa parte i grani, e vittovaglie giammai non si sono praticati; e se bene la Camera rappresenti, che ne' tempi antichi, rispetto al grano, si è esatto a ragione di carlini cinque, fino ad otto il tumulto, ciò à potuto accadere per altre particolari cagioni, che non àn sempre militato, e specialmente non àn militato in questi ultimi dodici anni, a noi più vicini, che son divisati nella ridetta nota dell'Attuario delle Tratte, là dove sono sempre stati tassati dolci i prezzi, e 'l più frequente è stato di grana quindici il tumulto del grano, e solo due volte a due carlini, e nel 1726 per due mesi e mezzo in circa a carlini due, per il rimanente tempo a grana quindici. Si aggiunge un'altra potente considerazione; che stabiliti alterati i prezzi, non si può, né conviene in appresso diminuirli; poiché nel mentre ciò si faccia, e ne giunga alle sì lontane, e diverse parti la contezza, s'inol-

trano le stagioni, e passano i tempi opportuni da potersi commettere, ed eseguire l'estrazioni; all'incontro il fissarsi su 'l principio i prezzi più miti, siccome invita gli Esteri a concorrere, così non impedisce punto la libertà di potersi alterare, sopravvenendo giusto motivo, e ragionevole cagione dell'alterazione; siccome si è soluto con molta accortezza praticare, quando seco l'ha portato la necessità e 'l bisogno: né punto giovano per sostenere il prezzo alquanto alterato, stabilito dalla Camera, o la mediocre raccolta di quest'anno, o le molte richieste delle tratte; poiché la non tanto ubertosa raccolta non impedisce, che il Regno non si sia finora per tutto il mese di settembre provveduto di quelle bastanti quantità, che li facean d'uopo per il suo mantenimento, avendo per tal oggetto V.M. dal tempo della raccolta per lo spazio di quattro mesi in circa sospese, ed interdette l'estrazioni, acciò questa città, e le università tutte del Regno trovassero ogni agio possibile e comodo nel provvedersi; le molte richieste poi nulla operano, quando non si riducono ad effetto; e facilmente non si riducono ad effetto, quando son fatte prima dello stabilimento de' diritti delle tratte, le quali riuscendo alterati, disanimano tutti; ond'è, che svanisce il concorso, si dileguano le dimande, ed ogni premeditata risoluzione di estrarre, resta sospesa ed abbattuta; ognuno facendosi indietro alla prima novella, che sorge de' prezzi non uniformi al desiderio, ed all'aspettazione. Egli è vero, che nell'anno presente, siccome abbiám ponderato, nasce presso noi qualche principio di timore, per la cominciata mortalità de' bovi, la quale quando mai crescesse (il che Iddio non voglia) potrebbe sospettarsi, siccome accadde nell'anno 1713, che andasse un po' lenta la semina; nel qual caso gioverebbe, che molto grano nel Regno si conservasse, che nel vegnente anno supplisse a qualche diminuita raccolta; ma dall'altra parte si è considerato, che questo morbo de' bovi non è, per la Dio mercé, presentemente molto feroce, né in tutte le parti dilatato, né affatto disperanzato degli opportuni rimedj; ed all'incontro la semina in alcuni luoghi della Puglia è ben anche al dì d'oggi cominciata, e in altre Provincie, dove ancor cominciata non è, si potrebbe, se mai seguisse qualche mancanza de' bovi, supplire con altra spezie di animali; onde non si stima questa una potente cagione da non agevolare i prezzi delle tratte, i quali in appresso in ogni sinistro avvenimento di tal morbo (di cui sian lontani gli augurj) o si potrebbero alterare, o affatto inibire le tratte.

Dopo tai riflessioni, spiegamo a piè di V.M. sotto la sovrana sua degnissima censura il nostro sentimento, e parere, il quale secondo il voto della maggior parte si è (atteso la minor parte, quantunque consentisse nella minorazion de' diritti, in picciola cosa discrepò circa la quantità della minorazione) che per quest'anno presente i diritti delle tratte si possano in questa forma stabilire, cioè: carlini dieci a botte di vino, di cui ve n'è copia smisurata; grana quindici a tumolo di grano; cinque cinque a tumolo d'orzo, per la poca quantità, che se n'è raccolta, atteso l'altre volte à soluto il diritto essere la metà del grano; un carlino a tumolo di grano d'india; grana venticinque a tumolo di ceci, e nemiccole; carlini due a tumolo di fagioli; e grana quindici a tumolo di fave, e chicherchie.

Con quest'occasione, ci diam l'onore di rappresentare ben anche a V.M. un inconveniente, che molto nuoce al commercio, ed è d'impedimento all'estrazioni per fuori Regno; questo si è, che ne' luoghi, dove si caricano i generi per estrarli, si soleva prima dar la pleggiaria d'immettere tai generi in certi particolari stranieri Paesi; il che ad altro non serviva, se non che a caricar la negoziazione di più gravosi pagamenti, mentre dopo data tal pleggiaria, i generi sudetti si conduceano non già ne' luoghi convenuti, e designati, ma dove voleano i Padroni, che ne avean fatta la compra, e forse ancora in luoghi di gente nemica, col soggiacere semplicemente a un nuovo pagamento a pro degli ufficiali de' luoghi convenuti, e designati, per ottenerne una mendicata fede di essersi ivi fatta l'immissione. Questo abuso gli anni addietro fu tolto, conoscendosi inutile questa cautela, che accrescendo gravame, non recava profitto alcuno; ma si sente introdotto ora di bel nuovo; onde porgiamo umilmente a V.M. le nostre suppliche, affinché se mai sia di suo Real compiacimento, si tolga quest'abuso, con ordinare, che per tali estrazioni per extra, non si esigga né si possa far esiggere questa infruttuosa pleggiaria.

Questo nostro parere, e sentimento, appoggiato alle divisate ragioni, con profond'ossequio e venerazione, l'umiliamo all'alta sovrana intelligenza di V.M., acciò il suo clementissimo Animo, totalmente disposto ed inclinato all'universale beneficio e sollievo de' suoi fedelissimi Sudditi, prender possa quella risoluzione, che stimerà più degna e convenevole al pubblico bene, ed al suo Real Servizio.

5 novembre 1736 Si approvano i diritti di tratta proposti dalla Giunta.

97

Sull'elevata *qualità* del debitore insolvente, che deve modulare ma non può inibire l'azione del negoziante-creditore, altrimenti *si nuocerebbe all'utilità del commercio, e seguentemente all'utilità pubblica.*

| F | istituzioni / baronaggio, credito, giurisdizione, negozianti, procedure

1736/11/06 Casa Orazio Rocca

S.R.M. / Signore

Con dispaccio delli 29 del passato agosto per Segreteria di Stato si degnò V.M. farmi rimettere l'annesso memoriale di Gennaroantonio Brancaccio, in cui rappresenta la somma, che deve conseguire da don Ettore Carafa Duca d'Andria, coll'obbligo in solidum del fu don Francesco, e don Antonio Carafa suoi zij paterni, per il prestito fattoli, coll'obbligo di soddisfarcela nelle tanne, che espressa, senza che sin ora abbia potuto conseguire cos'alcuna del suo credito, supplicando si prendano gl'espediti opportuni per il pagamento, con imponermi, che interato del suo contenuto, informassi con ciò, che mi si offerisse, e paresse.

In ubbidienza di tal sovrano Real Comando sono a rapresentare umilmente a V.M., che avendo considerato detto memoriale, e procurato di verificar l'esposto, come mi stava comandato, mi costa, che a' 19 aprile 1732 don Stefano Brancaccio per lo Banco dello Spirito Santo prestò alli sudetti di Carafa d. 10 000, che a' 12 del detto mese pagò a titolo di prestito gratioso, per doverceli restituire fra lo spazio di giorni sei, dal detto dì decorrendi, e quelli elassi, promisero, e si obligarono restituirceli fra lo spazio di anni cinque, da decorrere dal dì 18 di detto mese, ed anno, cioè d. 3 000 d'essi a' 19 aprile 1734; altri d. 2 200 a' 19 aprile 1736; e li restanti d. 2 600 a' 19 aprile 1737, e frattanto per ragione anche di lucro cessante, e danno emergente, promisero di corrisponderli l'interesse alla ragione del 7 per 100, ascendente alla somma d'annui d. 700; da defalcare però la rata di quella parte di sorte, che si ritrovasse ne' detti tempi restituita, e doverli pagare l'interesse sudetto tertiatim, seu in fine d'ogni quattro mesi; con patto, che in caso di mancanza di detti interessi per uno intiero anno, ed un mese, o pure dal pagamento delle tanne di dette sorti per lo spazio di mesi due, dopo, che ne fossero decaduti li tempi di sopra stabiliti, la dilazione sudetta s'intendesse resoluta, e restassero li sudetti obligati pagarli intieramente li sudetti d. 10 000 di sorte, o quella rata, che in tal caso restasse a doverceli, ma anche l'interessi decorsi, e che decorressero sino all'intiero pagamento; e di tal mutuo se ne stipolò istromento colle clausole esecutive per mano di Notar Francesco Palomba di Napoli, perlocché non può dubitarsi della verità, sussistenza, e giustizia dell'origine del detto credito. E rispetto all'altro mutuo di d. 8 693 per la ricompra de' fiscali sopra le università delle città di Ruvo, e Quarata, che detti nipote, e zij con ugal stabilito interesse si obligarono insolidum restituirgli fra anni otto, nepure può dubitarsene, per esservene altro publico istromento rogato per mano dell'istesso sudetto Notaro, con che mi rimaneva di verificare se fusse vera la mancanza dell'adempimento de' debitori, esposta in detto memoriale, per la quale verrebbe ad essere detto Brancaccio liquido creditore per sorte, ed interessi decorsi circa la somma di d. 22mila; ed evendone a tale effetto io parlato al detto don Antonio Carafa, ed al dottor don Niccolò Scalfati Avvocato di detto Duca per saperne il vero, li medesimi mi accertarono esser vero il debito, esser vera la mancanza dell'adempimento, ma che quella era provenuta dall'angustia, ed altri dannosi accidenti sofferti dalla Casa di detto Duca, e che ne avrebbero al medesimo scritto perché adempisse col pagamento in qualche parte, e di qualche somma prontamente, e che me ne avrebbero data risposta, la quale non essendomi mai data, ed essendo intrattanto accaduta la morte di detto don Francesco, uno di detti insolidum obligati, con aver disposto della sua eredità in beneficio di Luoghi ecclesiastici, e varj legatarj, fra' quali disperdendosi i beni ereditarj, precisamente argenti, e mobili, e quantità dovute dall'eredità a' creditori, verrebbe a diminuirsi la cautela del creditore, e la facilità di esiggere il suo credito, stimo, che per giustizia debbano insolidum detto Duca, e don Antonio, coll'eredità di detto fu don Francesco essere astretti all'intiero pagamento delli detti crediti di sorte, e loro interessi convenuti, senzaché possano impe-

dirne, o ritardarne il pagamento, senza mostrare prontamente con validi documenti aver pagato.

Ma riflettendo, che la quantità del debito è considerabile, che la Casa del Duca è una delle più illustri di questo Regno, benemerita di V.M., e suoi gloriosi Predecessori, che importa al Real Servizio conservarla, e che quando anche il creditore ottenga le lettere esecutoriali, pure difficile nell'esecuzione li sarebbe esiggere in una sol volta detta importante somma, per le strettezze, in cui ritrovasi detta Casa, senza feudi piccioli, colla vendita d'uno de' quali potesse soddisfare, e che col sequestrarli le rendite, ed i frutti si causerebbe dispendio al debitore senza molto profitto del creditore; ed all'incontro considerando, che li motivi di giustizia nel clementissimo e giustissimo animo di V.M. devono preferirsi a qualunque altro motivo, maggiormente per il riflesso alla conservazione della buona fede, e del commercio, che su di quella s'appoggia, e venendo i Negozianti strapazzati nell'esiggere ciò, che prestano in sovvenimento delle Case illustri, queste verrebbero in avvenire a perdere il modo d'esser sovvenute nelle loro necessità, e soggiacerebbero a rovine, con maggior disservizio di V.M., per il qual riguardo in tutti gl'altri Paesi del mondo nelle cause di mercatura, e di Negozianti, perché abbiano celere esito, e disbrigo, e pronta esecuzione, non ritardata dalle ordinarie dilazioni, e termini giudiziarij, sono destinati speciali giudici per conoscerle, e determinarle senza strepito, e figura di giudizio, attesa la sola verità del fatto; e tenendo presente, che se ben sia della potestà del Principe concedere qualche dilazione a' debitori nel pagare, atteso con essa viene a darli una semplice eccezione dilatoria, atta a differire solamente il pagamento, senza estinguere la ragione del creditore, nondimeno per le grazie concesse a questa Città, e Regno è diversamente stabilito, poiché con tali dilazioni si diminuisce la ragione del creditore, stimo, se altrimenti non paja all'alta cognizione di V.M., potersi degnare commettere ad uno de' Consiglieri di S. Chiara d'integrità, e fermezza, che meglio parerà a V.M., comunicandoli tutta la facoltà bastante, che per cautela del creditore facci annotare li beni mobili rimasti nell'eredità di detto don Francesco, uno degl'insolidum obligati al pagamento, e li rilasci presso coloro, nelle mani de' quali al presente si ritrovano, con obbligo, e pleggeria di esibirli ad ogni suo ordine, acciò non si disperdano, e passino a varie mani de' legatarj, facci sequestrare li stabili perché non passino in mano di ecclesiastici, e sia obbligato il creditore, per avere il suo, di litigare in altro foro, faccia inibire li debitori ereditarj, che non paghino ciò, che devono alla detta eredità senza suo ordine, da darsi, inteso il creditore, e nell'istesso tempo s'adopri con buone maniere d'indurre il detto creditore a contentarsi, che pagandoseli prontamente dalli detti insolidum obligati, ed eredità ciò, che se li deve per causa d'interesse, proroghi il tempo del pagamento delle dette sorti di detti due crediti in altre tanne, colla continuazione intrattanto dell'istesso interesse convenuto, e con la riserva delle sue primiere ragioni, al che mi persuado, che sia facilmente per indursi il detto creditore, mentre non vi è suo danno, quando se li corrisponde detto interesse alla detta ragione del 7 per 100, proporzionato alla quanti-

tà, che può importare al creditore, per essere pubblico Negoziante, il ritardamento della soddisfazione, ma molto eccedente in riguardo della ragione dell'interesse, che comunemente corre in questa città. E nel caso che detto creditore non voglia contentarsi, o li detti debitori non vogliano pronta, ed esecutivamente pagare ciò, che devono sin ora per detti interessi, egli astringa li detti debitori al pagamento della sorte, e dell'interesse, com'è di ragione, senza strepito però, e figura di giudizio, comunicandoli V.M. a tale effetto tutta l'autorità, che conviene, acciocché non volendo i debitori contentarsi di detto respiro, un Negoziante, che ha seguita la buona fede, non rimanga deluso, e strapazzato con dispendiosa lite, il che, per l'esempio, nuocerebbe all'utilità del commercio, e seguentemente all'utilità pubblica. Benvero, occorrendo, che alcuna delle parti s'intendesse gravata della sua determinazione, debba farne relazione nell'istesso Sacro Consiglio, e nella Ruota, ove risiede, e ciò, che sarà determinato abbia pronta esecuzione, nella quale V.M. potrà degnarsi far dare tutta l'assistenza, acciò non rimanga il creditore deluso in contemplazione della qualità de' debitori.

28 novembre 1736 Si dà a Carlo Danza «toda la facultad necessaria, y bastante» perché provveda secondo il parere di Rocca.

Su chi deve, chi potrebbe, e chi proprio non dovrebbe sostenere i costi di manutenzione e nettamento del porto di Napoli.

| C | **infrastrutture / arrendamenti, domanda pubblica, porti**

1736/11/14 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato in data de' 20 del passato si è degnata V.M. prevenire a questo Tribunale come desiderando per tutt'i mezzi possibili si procurasse la composizione, e nettamento del molo, e suo porto acciò sia maggiore il commercio del mare e possino entrarvi più imbarcazioni, l'era stato proposto tra l'altro che sarebbe molto conveniente di obligare tutt'i Padroni d'imbarcazioni, che si ancorano nel detto molo, che pria di andarsene da quella dovesse caricare una lancia di arena con andarla a buttare fuori destinandosi persona per invigilare in ciò, e questo potrebbe essere il medesimo Soprastante del Pontone per non accrescere spese, il quale dovrà certificare li Padroni, che l'han adempito senza li quali certificati non dovrà darsi loro la patente dal Magistrato della Salute con qual mezzo si potrebbe avvanzar di togliersi molte porzioni di arena, e non intendendo la M.S. prendere risoluzione su di ciò senza prima sentire il parere di questa Regia Camera e se s'incontra su ciò riparo o inconveniente; ordinò per ciò la M.V. a

questo Tribunale, che con tutta brevità la dovesse informare collo che se l'offerisce e se sia regolare imponersi detta carica all'imbarcazioni nazionali, e straniera ed in che forma possa ciò disponersi ordinando parimente la M.V. a questo Tribunale che con effetto dovesse decidere sull'istanza fiscale fattasi in tempo del passato Governo intorno a se l'Arrendamenti dell'Ancoraggi, Falancaggio, Pennello, Jus particolare, Gabella della Farina, Dogana, e Lanterna del Molo abbino a contribuire alle spese delle riparazioni e nettamento del detto molo.

E con altro pur veneratissimo biglietto per l'istessa Segreteria in data de' 22 del passato si è similmente compiaciuta la M.V. prevenire a questo Tribunale che non essendovi nel molo predetto, e propriamente nel braccio del Fortino di S. Gennaro da potersi riparare l'imbarcazioni, avea la M.S. disposto che subito si dovessero fare cinque forti anelli di ferro, e porsi nel luogo suddetto, e potendo importare tal spesa poco più di docati 100 le pareva regolare, che li dovessero pagare li Possessori de' deritti dell'ancoraggio, falancaggio, ed altri a' quali corrispondono le dette imbarcazioni; ha comandato, che tal punto si dovesse esaminare, e decidere da questo Tribunale con dover informare la M.S. con tutta brevità se li precitati Possessori dovranno soddisfare la spesa suddetta o pure a carico della Real Azienda.

Obbedendo per tanto noi a tali Clementissimi Comandi della M.V. siamo colla dovuta umiliazione a rappresentarle come per quello riguarda al punto generale se alla rifezzione e nettamento del molo siano o no obbligati l'Arrendamenti ed i suddetti altri Interessati contribuire alla spesa predetta, ed a quello poco più di docati cento che potrà importare la spesa per li detti cinque anelli di ferro, essendo molti quelli che devono sentirsi si è destinata la giornata de' 20 dell'entrante per trattarsi in giustizia la causa suddetta, e si è accordata tal dilazione affinché si avessero potuto accingere li loro Avvocati pretendendo ogn'uno di essi tener ragioni diverse di non dover contribuire alla spesa predetta, e di quanto ne risulterà ci daremo subito l'onore portarlo alla Sublime Intelligenza della M.V. a tenore de' precitati Reali Comandi.

Per quello poi appartiene all'altro punto intorno all'espedito proposto alla M.S. in obligare i Padroni de' bastimenti che si ancorano nel detto molo a caricare la loro lancia di arena pria di partirsene, e buttarla fuori di esso, pare al Tribunale ragionevole che si possino per ora obligare a ciò fare i soli Padroni di bastimenti, e tartane nazionali che sono suddite della M.V. ma non già i forastieri, e molto meno quelli di bandiere franche per il pregiudizio notabilissimo che tal novità potrebbe apportare al publico commercio di questo Regno, all'accrescimento del quale è la M.V. tanto intenta per la felicità di questi suoi Regni mentre sebbene questi sia un peso assai leggero, nulladimeno mal si soffre da' forastieri e diulgandolo per maggiore di quello ch'è potrebbe pregiudicare al commercio; ed in quanto al modo da tenersi per ciò effettuare ci sembra a proposito quello di darne la cura al precitato Soprastante del Pontone acciò invigili, che ogni Padrone puntualmente in ogni viaggio l'esegua.

Ancora sull'uso/abuso della *spartenza* nel commercio degli ovini per l'annona napoletana, e sulla *potestà* degli Eletti di imporre assise.

| C | istituzioni / annona, corporazioni, monopoli, prezzi \ Napoli \ \ bestiame

1736/11/18 Ludovico Paternò

S.R.M. / Signore

Due Consoli dell'Arte de' Pollieri, e due dell'Arte de' Caprettari, han supplicata la M.V., che si degni ordinare, che di nuovo s'introduca l'uso della *spartenza*, che s'era introdotta gl'anni passati; e che si tolga, e s'abolisca l'assisa, che ha stimato il Tribunal dell'Annona, sopra la vendita de' cordischi, o siano agnelli, e de' capretti.

E primieramente non veggo, che entrino in questo affare i Consoli de' Pollieri, perché è arte assai differente, quella de' Pollieri, dall'altra de' Caprettari; e posso credere, che l'abbian fatto, per dimostrare a V.M., ch'erano molti quei, che concorrevano a far questa supplica. Or in quanto alla *spartenza*, si degnerà la M.V. ridursi a memoria, che si dibattè largamente due anni sono, e nel mentre si ritrovava la Sua Regal Persona nel suo Regno di Sicilia, et io ebbi l'onore di umiliarle più mie rappresentazioni, che questo era un abuso introdotto, per tirannizzare il pubblico, e ridurre in mani di pochi la roba, i quali vi facevano mille usure; e perciò era stata sempre proibita questa specie di *spartenza* con cento decreti de' Prefetti dell'Annona miei antecessori, quali avea io stimato anche confirmare con mio decreto, e permesso a ogn'uno dell'Arte il comprare, e vendere l'agnelli, et i capretti, togliendo l'abuso, ch'era realmente un monopolio di comprarsi da certe persone solamente questi agnelli, e questi capretti, per distribuirli a lor piacere agl'uomini dell'Arte, con una manifesta usura, perché d'ogni venti agnelli, se ne prendevano uno in lor beneficio, e poi per l'interesse del denaro, che impiegavano nella loro compra, si facean pagare tornesi cinque, per ogni capretto; che fatto il conto ascendea al 25, et al 30 per cento. Et in effetto, si degnò allora la M.V. d'approvare le mie umiliazioni, e così s'è visuto sin ora; né ho motivo al presente di ricedere dal medesimo sentimento; quando non ordinerà altrimenti V.M., colla sua sovrana, e superiore Intelligenza.

In quanto poi all'assisa, che ha stimato il Tribunal degl'Eletti d'imponere sopra i capretti, e cordischi, o siano agnelli, devo umilmente rappresentarle, come per l'infezzione degl'animali vaccini, il comune di questa nostra città, ha sfuggito, e sfugge il mangiarne la carne, sul dubbio, che possa apportar loro qualche danno; e per la maggior parte, son concorsi a usar la carne d'agnelli, e de' capretti; e di ciò avvedutisi gl'uomini dell'Arte, angariavano il pubblico con venderli a prezzo altissimo; et un quarto solo di dietro, che prima si vendea 12, o 13 grana al più, s'era arrivato a vendere a 28, e 30 grana; et erano perciò continue, et incessanti le querele de' cittadini; perché sendo questo genere non tanto usitato, e stimandosi di picciolo momento, non s'era praticato gl'anni addietro ponerci assisa alcuna; ma sopravvenuta questa

nuova urgenza, si ritrovò, che anticamente vi si poneva l'assisa, e stimò il Tribunale coll'intervento mio, e dell'Eletto di questo Fedelissimo Popolo, di dar pronto rimedio a un tale eccesso, con poner l'assisa competente alla vendita degli agnelli, e capretti, per questo tempo, che corre dell'infezione degl'animali vaccini; credendo di giovare in questa maniera al Publico, e con dar prezzo competente agl'uomini dell'Arte, giovare anche a' medesimi, e toglier l'eccesso, e l'angaria.

D'onde se si dubita della potestà degl'Eletti, d'aver potuto imponere l'assisa, credo (quando non parerà altrimente alla Sovrana Sua Intelligenza), che non tengano appoggio alcuno gl'uomini dell'Arte. E se pretendono d'esser bassa l'assisa, ricorran dal Tribunale, che si faranno i dovuti scandagli, e si darà la provvidenza opportuna; e perciò, stimarei, che potrebbe degnarsi la M.V. (quando non comandi altrimente) di rimettere a giustizia la loro supplica.

21 novembre 1736 Si approva.

100 a-b

Sull'insostenibile spesa del *cordone universale* in tutte le province del Regno, già deciso dal governo per contrastare l'epidemia vaccina.

| A | F | sicurezza / domanda pubblica, salute \\ bestiame

100a 1736/11/24 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Se participa a la Real Cámara, con villete por la Secretaría de Estado de 21 del corriente, que después de haver sido tan eficas la vigilancia de V.M. en promover todos los medios imaginables, para atajar el progresso de la epidemia, que se descubrió en el ganado bacuno; cuios rigores toda vía se experimentan, con extensión en algunos lugares, que antes no los sufrían; ha encontrado la piedad de V.M. por uno de los remedios más presentáneos, y eficaces, el mandar extablecer cordones en todas las Provincias del Reyno, para atajar el incremento de tanto mal; con previa disposición, que no permitiéndose el ingreso de una, a otra, ni de un lugar a otro, de qualquier cabeza de aquella especie, que esté infeta, o sospechosa, o bien, que sus dueños no lleven las correspondientes cautelas, que tiene V.M. ordenado, acompañadas también de varias precauciones, se logre el fin de destruir, y dissipar un daño, que tan vivamente ofende al bien público. Y porque para las disposiciones de los medios necesarios a la construcción de los cordones, y satisfacción de las Guardias, se requería el tiempo presiso para discurrirlos y consequentemente extablecerlos, viendo V.M. que cada instante se hace preciso en la urgencia presente; se ha dignado resolver que por haora los Perceptores de las Provincias corran con los gastos de los cordones, y manutención de sus Guardias, en el interim, que determi-

na, quienes los haia de satisfacer para repetirlos después de ellos; y de los que haian de contribuir a las inevitables expensas, que se requieren, que siempre sean los dueños de los ganados, en cuio beneficio redundan todas las providencias, que el piadoso ánimo de V.M. se sirve dar sobre esta delicada materia. En cuia inteligencia manda, que haciéndose cargo la citada Cámara de los dichos motivos, y de las circunstancias, que han movido su Real Clemencia, a esta pronta determinación, consulte a V.M. en este punto de ganado quien deberá pagar los referidos gastos, no regulándose a las disposiciones que se tomaron en el año de 1721 en tiempo del contagio de Provenza, porque demuestre no traher consecuencia en el ocurrente asunto.

Y en cumplimiento del Venerado Real Precepto de V.M. esta mencionada Cámara no menos por su indispensable obligación que por el obsequioso amor, zelo, y fidelidad que tiene por su Real Servicio con la más respectuosa veneración haze presente a V.M. que deviéndose hazer un cordón general en todas las Provincias del Reyno, y después en cada una de ellas, otro particular en cada tierra, para impedir con tal medio, que el ganado no pase, ni se transporte de un lugar a otro, el gasto, que ocurrirá, deberá ser mui considerable, y excesivo, por razón de la infinidad de la gente, que será necesaria para la custodia de todos los parages. Que si en el año de 1721, quando se formó el cordón en las solas extremidades marítimas del Reyno por el contagio, que infectava la Provenza, no obstante, de que huviesse el alivio de los Cavaleros, y Torreros, los quales se pagan por la Regia Corte, para la custodia de las marinas, también se necesitó para suplir al mantenimiento de la otra gente, que se destinó para las guardias, imponer el pagamento de 20 cavallos a fuego por cada mes a todas las Universidades que importó 6 232 ducados cada mes, además de la imposición del uno, y medio por ciento, sobre los Arrendamientos, que importó 17 398 ducados 4 y 11 por un año; deviéndose hazer aora cordones en cada Provincia, y en cada una de ellas, un cordón particular en cada tierra, ciertamente que el gasto será excesivo; maiormente, que el número de la gente ha de ser más excedente, deviendo custodir también todos los lugares particulares de las Provincias, y todas las tierras del Reyno. Pero como, que por V.M. viene esto resuelto, y dado los órdenes para el bien público; los que estarían tenidos por razón al pagamento, estima esta Real Cámara, que deberían ser los Dueños de los ganados, que sacan el beneficio de estas providencias, los quales en todo, o en la maior parte salvarán su ganado, assí como se motiva también en el narrado villete, porque redundan a su beneficio todas las providencias que el piadoso ánimo de V.M. se ha dignado dar sobre una materia tan delicada; mientras en tal forma, vienen a salvar, en todo o en parte su ganado; sin embargo pero tampoco el entero valor de todos los ganados que quedarán immune, y exemptos de la infección epidemia, será suficiente para suplir a aquellos graves gastos, que ocurrirán; ni los Dueños de los ganados podrán tolerar este tan grave gasto; pues que los que tienen el ganado por uso proprio, y para la cultura de la campaña, y que tendrán uno, dos, o a lo más quatro pares; es cierto que ellos mis-

mos zelosamente custodiéndolos para que no se infecten con unirlos con los demás, no querrán contribuir a gasto alguno; y siempre que fuessen obligados a esto, se contentarán más presto venderlos para la carnicería que tolerar este peso; los demás que hacen industria de ganados con tener armentos, y greges, y se aprovechan con hacer mercanzías de ellos, los quales deverían sugetarse a la contribución, que se habrá de imponer, assí como los primeros son muchísimos, aquí, estos segundos son pocos, que son Barones, y Lugares píos, y por consecuencia no capaces de tolerar solo ellos todo el gasto lo que les pudiera dar motivo de quitar, u dimitir las dichas industrias, o vender aquellas, que les quedaren a un precio muy alterado, queriendo cada uno, si no en todo, a lo menos en parte rehazerse del interés padecido que sería de una sensación muy grande para la otra gente, que se necessita; para obligarse después a los citados Dueños a sucumbir al mencionado gasto y para liquidar la rata entre ellos a medida de los ganados que posehen, será de una necesidad indispensable venir a la numeración de aquellos ganados que tenían antes de tal infección, y de los que les quedaren después de su extinsión; para hacer esto, será necesario valerse de los subalternos, que vaian en giro para hacer dicha numeración; y en esto no solamente habrá un nuevo gasto, por la merced, que se les debería dar a los menzionados subalternos; si no además, como que los mismos, suelen ser por lo más de una índole muy mala, nazería, que o las numeraciones no fuessen puntuales, o se sintiessen quejas de la pobre gente por las extorsiones, que estos quisieren cometer.

Por lo que, respecto que en la execución, y apuramento de semejantes cosas, deve aver embarazos, extorsiones, y gravámenes a mucha pobre gente; por esto a nazido que preveyéndose en casos semejantes tales dificultades, más presto se ha jusgado gravar las Universidades del Reyno, que los particulares Ciudadanos, aun sobre la reflexión que aquel daño o útil, que parece ser directamente de particulares, viene pero a ser aun efectivamente de todo el Reyno.

Con que quedando al supremo arbitrio de V.M. el disponer con su superior inteligencia lo que estimare más expediente, y oportuno; esta Cámara, assí como no ha dejado con infenita veneración de humiliar a su Real Trono estos sinceros, y respectosísimos pareceres suyos también se dará siempre la gloria de obedecer ciegamente y venerar qualquiera soberana disposición de V.M., bien entendida aun de los efectos del religiosísimo ánimo de V.M., en aver dispuesto que se hagan las públicas preces para obiar a los daños de tal epidemia infección; cuya extinsión depende únicamente de la potente mano del sumo Redemptor.

100b 1736/11/30 Deputazione generale di Salute

Sagra Real Maestà / Signore

I Deputati della General Salute di questa vostra fedelissima Città, e Regno, a' suoi Reali piedi prostrati umilmente rappresentano alla M.V., come avendo il suo Regio Consigliero don Antonio Magioco Sopraintendente della General Salute

comunicato alla nostra Deputazione i Reali Dispacci di V.M. a lui diretti, e spediti a' 21 22 25 e 28 del cadente mese di novembre del 1736, et unitamente le relazioni, e lettere de' Presidi, et altri Ministri delle Provincie; dall'uni, e dall'altre si rileva che tuttavia continuava l'epidemia degl'animali vaccini, ed il timor che si avea, di che dalle Provincie di Apruzzo, e Puglia introdur si potesse in quelle di Trani, e Lecce; come altresì i medicamenti che si erano usati, e praticar si potevano per la cura di detto genere d'animali, a tenore delle ricette trasmesse, sopra delle quali ne comandava V.M. sentire il dettame, e parere de' nostri Fisici; e finalmente per le notizie nelle divisate lettere, e relazioni contenute si è degnata la M.V. con detto suo Real Rescritto de 21 cadente partecipare la prudentissima Risoluzione presa di ordinare che formati, e costrutti si fussero generalmente i cordoni guarniti di gente in tutte le Provincie del Regno per evitare da un luogo all'altro l'immissione, e comunicazione degl'animali infetti, o pur d'infezion sospetti. Deliberando che per ora i Regj Percettori, e Tesorieri Provinciali contribuir dovessero il denaro per la spesa necessaria, così per la costruzione de' cordoni sudetti, come per lo mantenimento delle Guardie che custodir li devono; per indi poi dover la M.V. determinare d'onde, e da chi dovranno soddisfarsi le spese sudette, per introitarne il denaro a beneficio del suo Real Erario; comandando insieme la M.S., che la nostra Deputazione, considerato lo stato di tal pernicioso male, e le conseguenze che seco portar potea, informata l'avesse con suo parere, e di ogn'altro che occorso li fusse.

Quindi è che avvalorata la nostra Deputazione dalle Reali benignissime grazie, che V.M. con generosa munificenza, e prodigamente li ha dispenzate, e che tutto giorno ha godute, e spera di ricevere dal suo paternal amore, si dà l'onore di ossequiosamente e con profonda umiltà rappresentarle, ch'egli è da venerarsi il lodevole spediente preso de' cordoni, e delle Guardie di essi, poiché con evidenza si scorge esser quello unicamente stato risoluto, et ordinato per riparare, e far argine alla lagrimevole stragge che 'l morbo epidemico fa degl'armenti più necessarj al sostenuto dell'umana vita, non men che pe' l bene, e maggior beneficio de' suoi fedelissimi Vassalli, che si veggono felicitati dal sviscerato amore con cui li governa. Ma perché le conseguenze che seco porterà un tale spediente han mosso e muovono il sincero zelo, e fedeltà della nostra Deputazione, che perciò umiliata supplica la M.V. à benignamente riflettere, e considerare, che la spesa di un cordone Universale e del mantenimento delle Guardie, in tempo d'inverno, sarà ella di molto rimarco, ed esorbitantissima; si troverà notabilmente interessato il suo Real Erario per la costruzione de' cordoni, e per lo mantenimento della gente, dovendo contribuire il danaro i suoi Ministri Pecuniarj; sarà difficile poi di poter ripetere detta spesa da' Padronali degl'armenti vaccini a cagion che si renderanno impotenti per la perdita fatta delle di loro massarie, e coloro che non avranno la disgrazia di perderle, non potranno soccombere ad una spesa, che dove (Dio non voglia) durasse due soli mesi, assorbirebbe tutta l'industria del di loro gregge; sarà difficile ancora poterla ripetere dalle Università del Regno, poiché sa benissimo la M.V. l'angustie nelle quali vivono, e le mi-

serie de' Popoli di esse, e quanto vadino attrassate co' di loro pesi de' fiscali, et instrumentarj; ciò che le fa degne della real commiserazione, e pietà della M.V.; ma quel che poi sopra tutto è da temere, si è, che i subalterni li quali dovranno soprintendere alla costruzione di detti cordoni, ed assistere alle Guardie di essi, loro mantenimento, e spese, non osserveranno quella puntualità che si deve, e che un caso di tanta importanza richiede; et in conseguenza il danno sarà maggiore, e più sensibile, non solo per li Padroni delle greggi, ma anche per le povere Università; e per ultimo chi, e come si metterebbe in pratica la tassa e repartizione di detta spesa, per farla riuscire giusta, eguale, e senza frode, caricandosi egualmente i ricchi, et i poveri, li Potenti, e li Privati; che pur sarebbe un'altra spesa di non picciola considerazione; con che dunque sarà un atto magnanimo del generoso Cuore di V.M. di risolvere quel che meglio lo suo impareggiabil intendimento conoscerà del suo Real Servizio, e di sollievo a questo Regno con quei espedienti che sono proprj della sua alta, e sovrana Mente; e se così stimerà la M.V., si può ordinare che le Terre, et Università l'una con l'altra si guardino, e si custodiscano con non fare introdurre gl'animali infetti nel di loro particolar tenimento, e territorio. Del rimanente poi tutti li Popoli suoi fedelissimi Vassalli, e la nostra Deputazione è prontissima a venerare, e lodare ogni qualunque risoluzione di V.M., e di ciecamente ubbidire i suoi Reali Cenni.

Considerandosi poi la poco cautela che pratican i Padronali degli armenti in separare gl'infetti dalli sani, e le doglianze che continuatamente si sentono, causate da sconcerti che succedono dal ridursi tutti ad un luogo gl'animali infetti di ciascun Paese; crede la Deputazione che sia ottimo lo spediente della separazione degl'animali ammalati da' sani, ma che però ciascun Padronale debbia trattenere li suoi in luogo separato del suo proprio territorio, pascolo, o difesa, e così ancora praticarsi nelle stalle, o dentro le terre, o in campagna, tanto per gl'animali d'industria, quanto per quei di fatica; e supplicano la M.V. a servirsi di darne gl'ordini più rigorosi a' suoi Ministri Provinciali, che così facciano osservare.

Rispetto poi alle ricette de' medicamenti praticati in alcuni luoghi, e che han giovato all'anzidetto male, avendo quelli fatti esaminare da' nostri Dottori Fisici; questi ne han formato e sottoscritto un particolar parere, di cui ci damo l'onore di presentarne copia nelle reali mani di V.M., acciò disponga quel che meglio stimerà la sua sovrana mente.

E finalmente, così per quello che fin ora è accaduto nelle Province dove crassa il male epidemico del vaccino genere, come per le providenze fin'ora comandate dalla M.V., eseguite, e praticate da' suoi Ministri Provinciali, potrà degnarsi V.M. di ordinare che debbiano continuare colla stessa attenzione, e diligenze fin ora praticate, mentre la nostra Deputazione spera, e confida nella Divina Misericordia che s'abbia a degnare di far cessare questa stragge nel gregge vaccino per comune consolazione, per sollievo del Regno, e per il maggior servizio, e gloria della M.V., e mentre spera la nostra Deputazione, che voglia degnarsi di benignamente essaudi-

re le sue umili, e fervorose suppliche, riceverà anco queste tra l'altre infinite grazie che li ha dispenzate ut deus.

6 dicembre 1736 Montealegre a Brancaccio: si approva l'appuntamento della Deputazione.

101

Sulla pretesa del Granducato di Toscana di tassare le vettovaglie destinate ai Presidî di Toscana, quando lo Stato di Siena e i Presidî vanno *considerati come dello stesso corpo*.

| C | G | **localizzazione, tassazione / disuguaglianza tributaria, import \ Presidî di Toscana**

1736/11/27 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Si degnò V.M. con veneratissimo biglietto per la Secreteria di Stato de' 28 luglio del corrente anno rimettere a questo Tribunale copia di capitolo di lettera* scritta dal Brigadiere don Carlo Blom Comandante delli Presidij di Toscana con altre ingionte scritture* toccanti le controversie insorte co' ministri dello Stato di Toscana intorno l'immunità di gabella, tratte, e passi, per i grani, ed altre vittovaglie, che si estraggono dallo Stato del Gran Duca di Toscana per servizio de' sudditi di V.M., e delle truppe, che risiedono ne' Regij Presidij. Indi con altro biglietto de' 16 agosto susseguente si degnò parimente la M.V. rimettere le ingionte lettere* scritte dal detto Comandante, e dal Padre Maestro Fra' Salvatore Ascanio riguardanti le dette estrarrazioni, e le risposte date dal Senatore Depositario di Siena Neri Maria da Venerazzano, affinché si fussero rivedute in questo Tribunale, e secondo queste notizie, e 'l praticato ne' tempi de' dominij antecedenti sopra questo assunto, avessimo consultato quel che si debbia stabilire per la più sicura fermezza del commercio, e beneficio de' Vassalli di V.M.

E con altro pur veneratissimo biglietto per l'istessa Secreteria in data de' 25 del corrente, si compiace pur la M.S. incaricarci la celere, e pronta esecuzione de' sovra-cennati Reali suoi Comandamenti.

In adempimento de' quali Clementissimi ordini della M.V., abbiamo in primo luogo riconosciuto dal capitolo della lettera del Comandante de' Presidij di Toscana, che la controversia presentemente suscitata da' ministri dello Stato di Toscana, toccante l'estrazione da detto Stato de' grani, ed altri viveri, che devono servire per il bisogno di quei Regij Presidij, senza pagamento di tratta, è stata il motivo di avere i ministri del Gran Duca arrestato alcune persone, che con some trasportavano le farine dallo Stato Ecclesiastico per servizio delli Regij Presidij, per non aver pagato 'l dazio del passo in beneficio di quella Camera Ducale, onde si mosse 'l detto Comandante a farne ricorso al detto Senatore Neri Depositario di Siena, allegandogli

le ragioni, per le quali non doveano esser tenuti li Naturali di detti Presidij a pagare non solo verun passo, ma né pure dazio, tratta, o gabella alcuna per li grani, bestiamme, ed altre sorti di mercanzie, che sortivano dallo Stato di Siena del Gran Duca per loro servizio, o per mantenimento delle truppe.

E dall'ingionta risposta fatta dal detto Senatore Neri in data de' 14 giugno prossimo passato si legge, che in ossequio delle istanti premure fatteli da detto Comandante, fu rilasciato a beneficio de' padroni del grano, anche l'importo di tale gabella del passo: senza pregiudizio però delle ragioni della Gran Camera per detto deritto, per lo ricupero del quale ne fa ancor istanza detto Senator Neri rappresentando al menzionato Comandante, che 'l dazio del passo, e gabella procedeva in vigore d'antico banno publicato in Siena sotto li 4 dicembre 1574, con cui fu spiegato, che ciascuna persona, che trasportasse grano forastiere, passando in qualunque modo per la giurisdizione di Siena, dovesse esser tenuto a pagare alli Deputati della Gran Camera due lire per moggio sotto pena del frodo, e ciò non ostante qualsisia usanza, o abuso introdotto sino a quel tempo; allegando in detta lettera esempj di tai pagamenti.

E rispetto al dritto delle tratte per li grani, ed altri comestibili, che si estraono dallo Stato di Siena per lo mantenimento de' Regij Presidij: risponde 'l detto Senatore, che questa esazione parimente procede in virtù d'ordini, e banni già publicati (com'asserisce) per comandamento de' Gran Duchi poco dopo l'anno 1555, che cadde la Republica di Siena, e confirmati altresì reiteratamente in più congiunture; nel possesso della quale esazione già si ritrovano; comprovandolo cogl'esempj, che adduce descritti nell'ingionto foglio posto sotto 'l num.^{ro} 3 dall'anno 1676 sino all'anno 1727, in cui fu altresì intentata questa controversia.

Indi abbiamo riconosciuta la risposta, che per parte del detto Comandante si dà alli sudetti motivi adottati nella riferita lettera de' 14 giugno del Senator Neri.

Cerca fondare le sue ragioni il Comandante sopra due istrumenti, o siano convenzioni passate, l'una tra la Republica all'ora di Siena, e 'l Comune d'Orbitello a' 30 del mese d'agosto dell'anno 1414, colla quale la Republica concedé a favore di qualsivoglia d'Orbitello, e suoi abitatori libera l'estrazione di qualunque genere di mercanzia, per immetterla a vendere, e mercantare nel loro ristretto, senza pagamento di gabella alcuna, o d'altro aggravio: come si legge dalla copia dell'articolo trascritto, e segnato di numero 3^o.

E l'altra tra la Gloriosa Memoria di Filippo 2^o Re delle Spagne, e Cosimo primo, all'ora Duca di Firenze nell'anno 1557, quando concedendo la Maestà del Re Filippo 2^o al Duca Cosimo lo Stato di Siena in feudo, si dichiarò espressamente, che in tale concessione non intendeva in modo alcuno la prefata Maestà comprendere, ma affatto escludere, come espressamente escluse tutti i luoghi dell'Agro Senese, cioè Port'ercole, Orbitello, e gl'altri luoghi, che oggi compongono i Regij Presidij di Toscana, con tutte, e singole ragioni, rendite, e beni in qualsivoglia modo appartenenti ai luoghi, e a ciaschuno degl'abitatori, che con piena autorità si riserbò, come leggesi nella copia d'articolo segnato col numero 2^o.

Ed in un'altra particola trascritta da detto istrumento segnato col numero I° si legge, che 'l prefato Duca Cosimo, e suoi descendentj restorono obligati a dover dare per giusto, e moderato prezzo tutti gli viveri necessarij al mantenimento di quei Regij Presidij.

In vista de' quali articoli, e ragioni addotte dal Comandante, risponde coll'ingionta lettera de' 25 luglio 'l Senator Neri, che avendo considerato tutto, e li documenti sudetti a lui trasmessi; egli stima, che la pretenzione del Comandante intorno alla pretesa esenzione dovrebbe fondarsi nell'istrumento dell'inf feudazione di quello Stato, in cui apparisce fatta espressa menzione; ma non leggendovisi questa, non possono i ministri del Gran Duca accordarla; tanto più, che hanno a suo favore il possesso dell'esazione.

Abbiamo per ultimo osservato quel che per parte del Comandante si replicò a detto Senatore intorno all'opposizione da questi fatta, di non ritrovarsi nell'istrumento d'inf feudazione espressa la condizione della domandata esenzione: pondera 'l Comandante le parole dell'istrumento, con cui 'l Duca Cosimo s'obligò per sé, e suoi descendentj di dare qualunque volta fosse bisognato, alli Regij Presidij tutti li necessarij viveri per giusto, e moderato prezzo, dalla quale chiara espressione, ei crede, che derivi 'l fondamento della pretenzione, in modo che non necessiti altro appoggio, e ragione per essere convalidata, e che non può in altra forma adempirsi la detta condizione, se non in quella, di non esiggere 'l dazio.

E che non meno stabile di questo è l'altro fondamento, che si desume dal capitolo di detto istrumento, che principia *In hac tamen Feudi Concessione*, ove la Gloriosa Memoria di Filippo 2° dichiarò espressamente, che la concessione del feudo si reputasse per non fatta in tutto ciò, che riguardava i privilegj, e diritti di quei Regij Presidij, i quali sempre doveanli essere conservati, e mantenuti; nella qual dichiarazione, è certissimo, che restorono compresi tutti li detti antichi privilegj, come chiaro si vede dalle parole *omnia iura*. Nella stessa guisa adunque, che gli ministri dello Stato di Siena, se non fosse seguita tal inf feudazione, farebbero godere a quei Presidij li privilegj accordatili dalla Republica nell'anno 1414, e li considererebbono come dello stesso corpo dello Stato, ed Agro Senese, a forma delle convenzioni passate tra la Republica all'ora di Siena, ed Orbitello: debbono presentemente li ministri del Gran Duca riconoscere, ed osservare li Privilegj enunciati.

Tanto più, che non può dirsi estrazione quella, che fassi da detto Stato ai Regij Presidij, mentre in questa parte sono considerati come dello stesso corpo, e come tali, non vengono li banni enunciati a comprendere queste estrazioni, mentre parlano solo di quelle, che si fanno fuori dello Stato.

E sicome per parte de' Presidij sono li sudditi del Gran Duca considerati come parte dell'istesso lor Corpo, poiché giamai pagano gabella alcuna per il passo, quando vengono colle loro mercanzie per passare nel Pelago, o transitano per i territorij de' Presidij con i loro bestiami, tanto per andare alle fiere dello Stato Ecclesiastico, quanto per profittare di quei pascoli; e godono ancora di portarsi il pane da altri luo-

ghi, ch'è proibito a' forastieri li quali devono comprarlo in Orbitello; così debbon quei de' Presidij, a fine di servare la egualità, considerarsi da' ministri del Gran Duca, derivando tal reciproca esenzione dalle preaccennate convenzioni fatte nell'anno 1414.

E per quanto tocca al possesso, non lascia 'l detto Comandante di considerare, che i ministri alemani, e specialmente il Conte Caimo Inviato della Corte di Firenze negl'anni 1727, e 28 si oppose a questi pagamenti di gabella, appoggiato alle di sopra riferite ragioni: che 'l General Specchio più volte pretese, ed ottenne di non pagarsi, come pure 'l Baron Braitviz pretese nell'anno 1734 l'istessa esenzione; che molti di quei cittadini più volte si sono protestati negl'anni scorsi contro simili dazij. E che se poi alcuni altri de' sudditi, o per ignoranza, o per forza abbino pagata la tratta, ciò non è giammai seguito col consenso de' comandanti della Piazza, il qual consenso nemmeno pregiudicherebbe a' diritti della M.S.

Tanto, o Signore, si raccoglie, e desume dalle sovracitate scritte a noi rimesse.

Per moltissime diligenze, che siensi fatte tra le scritte antiche, e moderne di questo Tribunale, per le quali è corso non picciol tempo, non abbiam potuto ritrovare vestigio di ciocché siasi ne' tempi passati praticato. Sol abbiam osservato, che ne' principij dell'anno 1728 il signor Imperadore chiese su di tal particolare un informo al quondam Cardinal d'Althann, e al fu Collateral Consiglio, intesa questa Regia Camera, ma non apparisce da' registri di questo Tribunale d'essersi eseguito. Luiggi Labar, il quale dall'anno 1698, sino, e per tutto marzo 1734 tenne l'affitto, ed amministrazione delle rendite de' Regij Presidij di Toscana ci accerta, che tutti i grani, che bisognarono nel lungo spazio del tempo sovracitato per il pane di monizione bisognevole alle truppe sistenti ne' detti luoghi, si estrasser sempre da questo Regno, sicome pure, e l'ogli, e le candele; onde non vi fu occasione di farne estrazione dallo Stato di Toscana.

Avendo però questo Tribunale esaminate colla dovuta riflessione le scritte ingiunte trasmesse dal Comandante di quei Presidij, stima ben fondata l'immunità spettante a' Naturali di quei Regij Presidij, e molto più alle reali truppe della M.S., de' passi, e dazij enunciati, non ostante qualunque atto possessivo, che i ministri del Gran Duca portassero, il quale attente la resistenza del titolo, deve chiamarsi più tosto corruttela, ed abuso, che possesso. Tanto più, che non han mancato le contraddizioni, e le proteste degl'istessi Naturali, le quali han serbata sempre illesa la loro ragione; e molto più illesa, è rimasta quella della M.S., cui non poteasi affatto pregiudicare. Onde siam di sentimento umiliato alla Sovrana intelligenza della M.S., che non comandando altrimenti, si può degnar d'ordinare l'osservanza di detta immunità nella forma dal Comandante espressa. E se per maggior accerto dell'affare, si vuol la M.S. compiacere di dar ordini al Segretario della Real Camera di Santa Chiara, che vegga, se 'l Cardinal d'Althann, e 'l fu Collaterale adempì all'informo, che domandò su tal materia il signor Imperadore nell'anno 1728, dipenderà dal suo Sovrano arbitrio.

Sulla quantificazione e conseguente certezza dell'insufficienza del raccolto cerealicolo nella provincia dell'Aquila, così che, secondo il Preside come secondo il Luogotenente della Sommaria, *non par, che si possa parlar punto d'estrazione alcuna.*

| C | circolazione, informazione / annona, export, procedure \\ grano

1736/12/28 Ludovico Paternò

S.R.M. / Signore

In esecuzione de' sovrani ordini della M.V., ho riconosciuta la nota* mandata dal Preside dell'Aquila, delle quantità de' grani raccolti in quella Provincia nel cadente anno 1736; e fatto il computo ascendono a tomola 213764, quando il numero de' fuochi, secondo l'ultima numerazione, che si computò nell'anno 1732, ascende al numero di 14046, e raguagliandosi secondo il computo, che suol fare il Tribunale della Regia Camera, vi sarebbe una gran mancanza del necessario mantenimento di quella gente; e cresce assai più, quando vi s'aggiungono gl'Ecclesiastici, et i Monaci, e le Monache, che non si numerano, né si comprendono nella numerazione de' fuochi; siccome si degnerà riconoscere dall'acclusa nota, che per maggior chiarezza n'ho fatto formare. E così in riguardo a questa Provincia, non par, che si possa parlar punto d'estrazione alcuna, quando non stimerà altrimenti la Sovrana sua Intelligenza.

Nota de' grani rivelati dall'infrascritti luoghi delle Provincie d'Apruzzo per la raccolta dell'anno 1736, e di quelli che sono ad essi luoghi necessarij a proporzione del loro actual numero de' fuochi secondo l'ultima numerazione a tomola 30 per ciaschedun fuoco che vien composto, tra più, e meno, di cinque bocche in conformità delli decreti generali della Regia Camera, e liquidazioni solite per essa farsi.

	Numero de' fuochi	Grani rivelati	Grani necessarij al sostentamento de' fuochi	Orzo	Legumi
Aschi	67	1 133	2 010	250	112
Assergio	66	1 005	1 980	114	–
Alfedena	100 ½	1 862	3 015	139	–
Acciano	81	1 905	2 430	174	87
Arischia	247	1 909	7 410	324	27
Anversa	86	1 845	2 580	201	129
Bussi	117	1 377	3 510	230	370
Barete	incognita	3 438		189	–
Beffi	79	1 749	2 370	69	25
Borbona	173	1 803	5 190	12	666

	Numero de' fuochi	Grani rivelati	Grani necessarij al sostentamento de' fuochi	Orzo	Legumi
Barrea	110 $\frac{3}{4}$	2 775	3 322 $\frac{1}{2}$	186	–
Bugnara	135 $\frac{1}{2}$	433	4 065	442	75
Casentino	43	3 875	1 290	190	97
Canzano	216	3 039	6 480	278	–
Civita Tomassa	36	405	1 080	33	12
Capistrello	81	2 493	2 430	–	–
Coppito	incognita	1 539		60	–
Castel d'Ieri	92	5 424	2 760	333	261
Cucullo	159	3 580	4 770	355	195
Colle Longo	196	2 859	5 880	27	219
Carsoli	156	870	4 680	6	708
Capestrano	235	1 380	7 050	218	15
Cerchio	77	5 184	2 310	354	30
Calascio	161	1 551	4 830	226	–
Castelvecchio Subequo	138	6 075	4 140	140	138
Castello S. Angelo	440	2 589	13 200	15	116
Castello di Sangro	161 $\frac{1}{4}$	5 456	4 837 $\frac{1}{2}$	176	513
Canistro	66	372	1 980	1	–
Castelnuovo / Castellonuovo	87	1 356	2 610	54	–
Colli	67	255	2 010	9	15
Castro di Valva	69	530	2 070	44	9
Curcumello	65	1 086	1 950	15	45
Campana	22	339	660	24	64
Cagnano	238	857	7 140	90	153
Camarda	77	366	2 310	108	–
Colle Armele	138	2 254	4 140	415	103
Civita Retenga	68	1 324	2 040	3	32
Campotosto	109	3 190	3 270	57	118
Cese	61	3 186	1 830	150	150
Caporciano	97	150	2 910	40	3
Castel del Monte	324	890	9 720	177	2
Castel Menardo	72	1 027	2 160	131	88
Camagna	incognita	288		–	66
Corvaro	41	354	1 230	19	8
Castelvecchio Carapelle	120	2 574	3 600	276	220

	Numero de' fuochi	Grani rivelati	Grani necessarij al sostentamento de' fuochi	Orzo	Legumi
Forma	incognita	831		96	25
Forcelle	120	5 647	3 600	45	–
Filette / <i>Filetto</i>	41	1 260	1 230	75	–
Fossa	68	2 991	2 040	42	48
Frattura	61	976	1 830	32	–
Fuorli	65 ¼	3 752	1 957 ½	609	214
Fagnano	197	1 781	5 910	110	217
Gioya / <i>Gioia</i>	211	924	6 330	137	94
Goriano della Valle / <i>delle Valli</i>	109	3 950	3 270	337	36
Goriano Sicoli	66	3 720	1 980	318	234
Introdacqua / <i>Introdacqua</i>	335 ½	708	10 065	312	101
Leofreno / <i>Leofreni</i>	40	276	1 200	36	–
Lucoli	324	2 160	9 720	258	–
Lecce	157	4 781	4 710	150	215
Luco	193	1 821	5 790	39	36
Massa	62	198	1 860	45	9
Macchia Timone	35	188	1 050	55	67
Morro / <i>Morra</i>	103	387	3 090	–	–
Molina	51	930	1 530	165	241
Ovindoli	102	1 086	3 060	42	–
Ortucchio	120	1 850	3 600	210	285
Ortona de Marsi	192	2 990	5 760	426	136
Opi	82	2 841	2 460	–	–
Popoli	275 ¼	3 818	8 257 ½	392	785
Pesco Costanzo / <i>Peschio Costanzo</i>	241	2 278	7 230	68	5
Petruro	81 ¼	1 932	2 437 ½	195	210
Prezza	106	473	3 180	150	83
Pereto	145	705	4 350	27	567
Picenza	95	695	2 850	24	[*]27
Poggio S. Giovanni	26	15	780	–	36
Poggio Picenza	122	1 254	3 660	6	3
Pesco Asseroli	103 ¾	4 897	3 112 ½	–	–
Poggio Viano	52	228	1 560	–	46
Pratola	242 ¼	846	7 267 ½	267	226
Poggio Poponesco	108	1 205	3 240	30	192

	Numero de' fuochi	Grani rivelati	Grani necessarij al sostentamento de' fuochi	Orzo	Legumi
Poggio di Valle	9	17	270	2	3
Prata	59	3 102	1 770	186	–
Poggio Linolfo	62	435	1 860	21	15
Piscina	329	6 536	9 870	545	413
Pacentro	337	1 440	10 110	333	189
Rocca di Cagno	96	1 836	2 880	57	87
Rocca Casale	122 ½	471	3 675	306	555
Rocca Calascio	56	1 418	1 680	117	55
Royo / Roio	140	1 473	4 200	264	–
Rosciolo	49	147	1 470	64	–
Rocca Petruro	31	572	930	27	21
Rovere	69	1 980	2 070	9	9
Rocca Verruti	57	345	1 710	12	25
Rocca di Botte	85	471	2 550	33	369
Rocca Vallescura / Rocca Valloscura	112	4 841	3 360	38	–
Rocca di Mezzo	225	3 225	6 750	262	54
Rendinara	55	483	1 650	51	27
Radicara	43	459	1 290	124	237
Seccuara / Suinaro	106	1 788	3 180	96	90
Scanno	434	3 462	13 020	–	–
Stiffe	12	720	360	–	–
Sperone	38	486	1 140	48	–
Staffoli	65	118	1 950	–	31
S. Maria del Ponte	44	3 335	1 320	45	54
S. Demetrio	274	2 760	8 220	72	117
S. Pio / S. Pio delle Camere	79	3 781	2 370	165	327
S. Giovanni	33	333	990	89	97
Sambuco	44	261	1 320	12	30
S. Petito	15	210	450	30	24
S. Benedetto / S. B. in Parrellis	49	708	1 470	111	99
Scanzano / Scanzano e sue Ville	87	1 008	2 610	64	73
S. Vincenzo	incognita	315		27	29
Sulmona	636	3 021	19 080	1 011	648
S. Sebastiano	57	1 125	1 710	242	–
S. Vittorino	19	594	570	96	30

	Numero de' fuochi	Grani rivelati	Grani necessarij al sostentamento de' fuochi	Orzo	Legumi
S. Eugenia	incognita	666		219	10
Tempera	33	684	990	57	72
Tonnioda	55	225	1 650	–	25
Torre di Taglio	49	134	1 470	–	90
Turano / <i>Turrano</i>	52	540	1 560	30	33
Tussillo	29	816	870	–	81
Tussi	76	3 750	2 280	150	97
Tufo	59	198	1 770	33	47
Vittorito / <i>Vitturito</i>	80 ½	788	2 415	157	230
Villa S. Angelo	49	846	1 470	150	120
Villa Collelongo	128	213	3 840	10	6
	14 046 ¼	213 764	421 387 ½		

Dal che s'osserva che le tomola 213764 grani rivelati anche da quelle Università (che per esser incognite come non descritte nelle generali numerazioni forse per essere Ville, o Casali delle Città, e Terre portate in dette numerazioni, se n'è dovuto tralasciare il di lor numero de' fuochi, e la sussistenza a quelli necessaria), sono meno delle tomola 421387 ½ che necessitano per il mantenimento delli soli fuochi già descritti in tomola 207623 ½, oltre quello importerebbe la sussistenza dell'altri fuochi non descritti delle predette incognite Università, e de' Religiosi che non vengono considerati tra i fuochi, e tra le persone che i fuochi compongono.

31 dicembre 1736 Si ordina alla Sommaria e al Preside dell'Aquila di non permettere «la menor extracción de granos» dalla Provincia.

103

Sulla contraddizione tra la libertà di esportare sancita dal re e la *novella maniera di domandare ed ottener le tratte prescritta* dal Luogotenente della Sommaria, che complica l'iter di concessione imponendo, tra l'altro, che sulle istanze dei negozianti siano sentiti i presidi delle province dalle quali si chiede di esportare.

| C | circolazione, istituzioni / annona, export, procedure \\ grano

1736/12/31 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Essendosi dalla clemenza di V.M. per universal beneficio di questo Regno concedute le tratte, e stabilitone ben anche il prezzo, non ha potuto una tal sospirata

grazia, da V.M. a' suoi fedelissimi sudditi compartita, e che immediatamente ricevette tutto l'applauso, e segnalati ringraziamenti, aver la sua piena, e profittevole esecuzione per un impedimento, che vi è sopraggiunto, proposto in questa Regia Giunta da' Negozianti, che in essa intervengono, e che da loro, e da tutto il ceto degli altri Negozianti si è sperimentato; ed egli si è, che dismessasi presentemente per ordine del Luogotenente della Regia Camera, l'antica facilissima costumanza, la quale si era questa, cioè, che permettesse l'estrazioni, e stabilita dal Governo nel solo genere del grano una certa, e determinata somma da potersi estrarre, affinché tutto non esca dal Regno, andavan coloro, che chiedevan le tratte dall'Attuario, a cui sta incaricata simile incombenza, presso del quale depositando lo stabilito prezzo, ottenevano immediatamente, e con ogni celerità le debite provisioni; sono oggi obbligati i medesimi, per la mentovata risoluzione del detto Luogotenente, porgere a V.M. memoriale, dimandando in quello le tratte; qual memoriale vien poi a lui rimesso, per vedere, se convenga quelle concedere; dopo di che dandosi il permesso dal detto Luogotenente, si soggiunge dal medesimo, che nell'estrazioni sia inteso il Preside di quella Provincia, in cui debbon farsi; qual novità è infinitamente nociva al commercio, non solamente per la perdita di molto tempo, che vi corre nell'adempimento di questa insolita pratica, onde si desanimano, ed alienano tutti i Forastieri, i quali venendo a caricare i nostri generi, vogliono subito disbrigarsi, per evitar le spese, che seco porta la dimora, e per servirsi dell'opportunità di viaggiare, che col trattenersi può loro da giorno in giorno fallire; ma ben anche per li pregiudizj, che ne nascono, per la clausola, che dal Luogotenente si pone di doversi intendere il Preside Provinciale, il quale, o perché sinistramente informato, o per altre cagioni può svegliare dispute e controversie su di cose chiare e incontrastabili, che oltre la nuova dilazione, che seco portano, accrescono i dispendj a coloro, che vogliono fare l'estrazioni, e gli pongono in pericolo di non perfezionare il negozio co' bastimenti, che vengono a caricare, e di pagare a' medesimi il vacuo per pieno, come suol dirsi, in caso che il Preside Provinciale o molto dilati, o nieghi affatto l'esecuzione delle tratte, quali cose tutte portano gran disordine, e sconcerto alla negoziazione; poichè, dandosi generalmente da V.M. per giusti e ragionevoli motivi la facoltà di estrarre, e concedutesi le tratte, non solo deve campeggiar per tutti la libertà d'ottenerele, ma si deve altresì aprire a ciascheduno la strada ad una facilità e prontezza in poterle ottenere, con escludere quanto fia possibile ogni dimora ed impedimento, che vi si possa fraporre col minuto esame in ogni particolare estrazione; il che opera, che le tratte in generale concesse, nulla giovino, e da pochi si chieggano, siccome l'ha dimostrato l'esperienza; imperciocché sperandosi, che molte tratte si fossero in questa corrente stagione dimandate, pur tutta fiata poche sono state quelle, che si son chieste, nulla ostante, che mite e dolce sia il prezzo da V.M. stabilito, e molto minore di quello, che fu dalla Regia Camera della Sommaria formato. Noi siamo per tanto in obbligo, dopo di aver inteso ciò da' Negozianti, farlo presente alla Sovrana Mente di V.M., con questa nostra umile ed ossequiosa rappresen-

tazione, acciocché se mai le sembrasse pregiudiziale al commercio, e in conseguenza in disservigio di V.M., e disvantaggio di questo Pubblico la novella maniera di domandare ed ottener le tratte, prescritta dal sudetto Luogotenente, come certamente da noi si stima, sempre però sotto la sua degnissima censura, si degni ordinare alla Regia Camera della Sommaria, ed al di lui Luogotenente, che seguitandosi l'esempio, e le vestigia de' nostri maggiori, niente s'immuti e s'innovi la solita inveterata forma di dimandarsi, ed ottenersi le tratte, e che determinata, che sia da V.M. la certa somma del grano, che comanderà, che si estragga, sia lecito ad ogn'uno senza perder molto tempo, conferirsi all'Attuario delle tratte medesime, e pagando i tassati diritti, subito, e senza intervallo alcuno se li consegnino le consuete provisioni, per effettuare con ogni celerità l'estrazioni co' Forastieri convenute, per render fruttuose ed utili le benignissime grazie, che V.M. si degna a' suoi amatissimi Popoli concedere.

18 gennaio 1737 Si comunica alla Giunta che dal 1° ottobre «se concederían las tratras sin condición»; si ordina alla Sommaria e ai presidi provinciali che le università facciano le loro provviste entro settembre.

104

Ancora sul grave affare se convenga o non convenga far la pace con la Porta ottomana e le Reggenze barbaresche d'Africa.

| C | circolazione, sicurezza / corsa, navigazione, trattati \ Impero ottomano, Barberia

1737/01/03 Conte di Charny a Montealegre

Señor mío. En papel de 11 de julio próximo pasado me dice V.S. que por los inclusos en número de diez que pasa V.S. a mis manos entenderé el agitado punto de si es, o no combeniente establecerse una tregua y tratado de comersio con la Puerta otomana, y promoverlos también con las Repúblicas de África para la mayor utilidad de estos Reynos, y que porque por prevención de la Corte del Rey nuestro señor se ha de formar una Junta en la qual estoy yo destinado por uno de sus concurrientes al efecto de diferirse las expresadas materias, ha mandado el Rey a V.S. pasar a mis manos los mencionados papeles para que me entere no solo de sus contenidos si no también de los pareceres que en cada uno se lee, y que después que yo me haya ynformado de sus contestos y hecho cargo de la entidad de la dependencia, como también de todas sus zircunstancias havise a V.S. de ello con restituírle los papeles a fin que poniéndolo en la soberana inteligencia de S.M. pueda dignarse de mandar se destine el día para la combocación de la enunciada Junta que sea de zelebrar en la secretaría del cargo de V.S. para representarle lo que parecerá más combeniente, y determinar S.M. lo que más sea de su Real agra-

do. Y en su ejecución diré a V.S. que héchome cargo del contenido de los zitados papeles, que la paz, y corespondencia con los turcos no la tenga por combeniente pero en caso de ser presiso deverse tratar sería menester que fuese con dos condiciones.

La primera que se practicase con todos los turcos, a saver, la Porta otomana y todas las Repúblicas Africanas.

La segunda que esta paz y corespondencia consistiese solamente en tratados y combenios de libre navegación y no en pactos de mutua y resíproca mercadería.

Deve hacerze la paz y corespondencia con todos los turcos, o quando no se pueda otra cosa con la Porta otomana que es la Potencia más formidable pues el hacerse solamente con algunas o con todas las repúblicas de África no sirbe de nada pues estos Bárbaros son infieles, y faltando a todas las leiez, y combenciones por no estar sujetos, y dependientes de la Porta que los tiene a freno, y a dever.

Esta paz, y corespondencia deve consistir en tratados, y combenciones de libre navegación y quedar la livertad a los naturales de estos Reynos a traficar seguramente, y sin peligro de ymbación en el mar, lo que con mucha ancia dicen se desea por esta marinería con la memoria de las ventajas que cree haver gozado en virtud de esta libre navegación en tiempo del emperador, quando tubo paz con los turcos, aun que haya la misma padecido algún embarazo por las presas hechas por fraudes las que usaron unas vezes sirviéndose de vanderá Argelina.

Pero no combiene entar a pactos con los turcos tocante, a mercaderías como se practicó en tiempo de la paz con el emperador por los daños, que aquí se reconocieron que son notorios, y se procuraron remediar no obstante algunas ojeciones que se hicieron entonzes, que creo son los que expresó la Cámara de la Sumaria sujeridas con la respuesta; parece ser muy útil, y expidiente el tratado de libre navegación con los turcos en virtud de lo qual viven estos súbditos ajenos del temor de sus insidias debiéndonos sobre todo hacer orror la enemistad con los turcos por tantas memorias de las ruinas, y desoluciones acaecidas en el Reyno que para dar reparo a ellas se nesesarían continuas y poderosas fuerzas marítimas, y quando estas no pueden estar promptas es menester tomar el partido que se ha dicho por nesiedad, el que puede hacer vivir segura la marinería de aquellos males que teme e impiden la libre navegación.

La marinería de este Reyno, y él de Sicilia me pareze que no hará poco si hay para armar las galeras, y navíos que están proiectados, y son presisos mantener por la divición de ellos y de los Presidios de Toscana, y el comercio que oy tienen por cuyas circunstancias y las de que todos estos turcos, y moros, a reserva de la Porta biven de las piraterías que es su mejor comercio, él que no dejarán y si lo dejaren será con los fraudes que se han experimentado, por lo que me ratifico en lo que llevo expresado; lo que pondrá V.S. en noticia de S.M. para que enterado de ello resuelva lo que fuere de su Real agrado.

105 a-b

Sull'ammetersi o meno a pratica nei *pequeños puertos de lugares campestres* i bastimenti provenienti da Levante, e più in generale sull'organizzazione e le istruzioni di sanità per i luoghi marittimi, con speciale riguardo alla difficoltà di individuare deputati idonei.

| G | infrastrutture, localizzazione, sicurezza / porti, procedure, salute \ Levante

105a 1737/01/09 Real Camera di Santa Chiara

Señor

En cumplimiento de los Reales órdenes de V.M. expedidos por la Secretaría de Estado, con villetes de 13 y 31 de diciembre próximo expirado, ha propuesto don Antonio Magiocco Superintendente de la General Salud, no solo aquello que representó a V.M. el Cavo de Rueda de la Audiencia de Trani don Matheo Galiano, tocante a lo que habría convenido, que en los pequeños puertos de lugares campestres, no se admitiessen a práctica embarcaciones provenientes de Levante, ni que en ellos se hiciessen desembarcar ropas, que por las mismas, se trajessen, destinándose para ellas los puertos de las ciudades, y tierras bien gobernadas, y que no se huviessen recibido patentes de sanidad, si no aquellas de puertos, y lugares conocidos del Estado Véneto, vajo el motivo, que las que trahen de lugares pequeños, casi incógnitos, sean todas falsas; si no también todo lo que el citado don Antonio, en vista de tal relación, representó humildemente a V.M. con fecha de 8 del expressado mes, haviendo propuesto también al mismo tiempo otra relación del proprio Cavo de Rueda Galiano, en que, en execución de los Reales preceptos de V.M., refiere los motivos, y las razones con las quales funda su primer sentir, y los casos acahecidos por lo pasado por la falta, que hai en varios lugares de poderse practicar todas las devidas cautelas.

Y en vista de todas las mencionadas escripturas, haviendo examinado esta Real Cámara plenamente la materia, consigue la misma la [***] de representar humildemente a V.M., que si bien sea loable el zelo del referido Cavo de Rueda Galiano, por la salud de este Reyno, sin embargo de ello, ha propuesto una cosa imposible a practicarse, como distinctamente en su relación lo manifiesta don Antonio Magiocco, a lo qual esta Cámara totalmente se uniforma, pues después de seguidos los casos de contagio, y expecialmente él de Conversano, con madura, y plena reflexión, fue provehido al todo en los capítulos de las instrucciones de la Real Superintendencia, ni se pudo entonces pensar a otra cosa, porque se consideró todo, per quanto fue possible, ni se pudieron pensar a otras diligencias, por la situación del Reyno, que es abierto, y circundado casi todo del mar, por cuias disposiciones, y regulamentos, los Reynos forasteros, en el curso de tantos años, jamás se han querellado, ni quejado de las diligencias extablecidas, y practicadas en nuestro Reyno, para este efecto, porque está provehido, que no puedan admitirse a práctica, bastimentos pro-

CAROLUS DEI GRATIA R E X N E A P O L I S

Infans Hispaniarum, Dux Parmæ, Placentiæ, Caftri, &c. Magnus Princeps Etruriæ.

Ulyffris D. Adrianus Celsi, Laenzini & Ulloa, Dux Laurin, Regius Collateralis Conflivarius, Regiam Cancellariam Regens, & in Negotii Salutis Superintendens Generalis, &c.

ISTRUZIONI DA OSSERVARSI DALLI MAGNIFICI DEPUTATI DELLA SALUTE DI QUESTO REGNO DI NAPOLI.

A vendendo rimasto formemente necessario per la cautela, e riguardo della pubblica salute, e per ovviare qualsivoglia scusa, che non si ritrovo nella di loro dovuta cognizione l'istruzioni di questa Regia Soprintendenza della Salute formate, e pubblicate l'otto di Settembre 1735. su l'esperienza, che in molti Porti, e Marine del presente Regno non s'osservavano gli ordini dati dalli protettore Predecessori Spettabili Soprintendenti della General Salute, e che appena vi era memoria dell'istruzioni spedite per il Reggimento di Matera coram importate, che concerne la guardia dell'Introduzione de' mal contagioso, Abbiamo risoluto di stampare, innovare, e quatenus opus fit, aggiungere e dichiarare colle presenti Istruzioni tutto quello, che involontariamente s'averà da osservarsi nel punto di dare, o concedere la Pratica all'Imbarcazioni, che esisteranno in tutti li Porti, Marine, e Spiagge del presente Regno, acciò che conservandosi il Commercio si mantenga anco la pubblica Salute, evitando il pericolo dell'Introduzione della peste, o mal contagioso.

- I. Capitando qualsivoglia imbarcazione ne' Porti, e Marine di quello Regno, si debba subito dalli Magnifici Deputati prenderlo far prendere e colle debite cure, e diligenza dal Padron della Feluca di guardia, Guardiano, o altra persona a ciò destinata le Patenti, Bollicette, o altre attestazioni di Sanità, col Manifesto dell'intero carico, e nota delle persone, che portarà, quali non debbano sbarcare in terra, nè praticare con persona veruna, prima di ricevere la Pratica da detti Magnifici Deputati sotto le pene stabilite per l'ultima Prammatica nuovamente emanata.
- II. Essendo il detto Legno de' luoghi liberi, e non sospetti di Contaggio, ed in particolare de' Porti di Italia, e di fuori, si debba subito darli la Pratica, e l'attestazione di buona Salute, del numero contenuto nelle loro Patenti, & Attestazioni, e le Mercanzie in conformità de' Patenti, Manifesti, l'ammontano subito a libera pratica, senza effazione di Diritto alcuno.
- III. Non volendo il Padrone di detta Imbarcazione esibire le Patenti, Attestazioni, Manifesti, e note delle persone, si debba subito di lasciare delli luoghi abitati, e disabitati, senza che in modo alcuno facesse dimora fuori quella colore, o pretesto, intrattandolo a raffratto a Spettabili Prefetti, Governatori, Castellani, Portieri, ed altri Ufficiali, che gliaro alli detti Deputati delle S. uare tutti gli aggiuti necessari, & opportuni.
- IV. Ebbendosi dal Padrone dell'Imbarcazione le menzionate pedizioni di Sanità, e non volendo praticare, non sia da detti Magnifici Deputati atteso a procedersi per forza, ma se li debba tenere in Fiuma, o altra Genre di Guardia a sue proprie spese, acciò non sbarchi alcuna Mercanzia, persona, o animale, che non sia di buona salute, e di buona Pratica, intendendo guardar detta Imbarcazione, acciò non habbia Commercio con persona veruna.
- V. Di qualsivoglia Vascello d'alto bordo, e di vele quadre, che capirà da extra Regno debbano i detti Magnifici Deputati della Salute de' Città, e Terre di quello Golfo di Napoli dar subito avviso a Noi, o a Spettabili Reggenti successori, con inviar le menzionate Speciazioni di Sanità, e de' portati così delle Persone, come delle Mercanzie, col Manifesto di Nota di esse, come di sopra, & Elame del Capitano con Giuramento, per il quale che luoghi ha toccato per il viaggio, e con chi ha praticato, per attendere il bisogno, se necessario, ancorchè il detto Vascello non portasse Mercanzie, e fuste vacante.
- VI. Di qualsivoglia Imbarcazione, che capirà da luoghi sospetti, se ne debba a suo primo arrivo subito fare Relazione a Noi, o a notti Spettabili Reggenti Soprintendenti successori, con inviarli le Patenti, che portano, prese con cautela, per attendere li nostri ordini, e capitando da luoghi contagiosi, si debba subito d'effacciare da luoghi abitati, e disabitati, etiam con l'armi impromando l'aggiuto de' Governatori locali, de' Castellani, Portieri, & altri Ministri.
- VIII. Portando qualsivoglia Imbarcazione mercanzia di Lana, Pelli, Lino, Coia, Cotone di Levante, e robe fabbricate di esse, ancorchè con Patenti, & Attestazioni di Sanità di buona salute, e in quelle, li d'effici esser libere saluate, maneggiate, e spurgate, ed ammesse a libera Pratica, si debbano da detti Magnifici Deputati subito a Noi inviar le dette pedizioni, per attendere gli ordini consueti sospensivoli tra tanto la pratica.
- IX. Dovendo il Legno foggere alla villa del Medico, forse perche venghi da luogo sospetto, o per altro dubbio accidente, questa si debba fare dal detto Medico con assistenza de' Deputati insomprete distanza contro vento, e con le cautele solite, e l'uso del Medico ne' luoghi consueti dell'inquire, & Alii, conforme li verà da questa Regia Soprintendenza ordinato.
- X. Venendo qualsivoglia Legno da luoghi sospetti, come sono li Levante, e l'altri luoghi, che secondo la notizia di Contaggio verranno dalli protettore Soprintendenti sospesi, o proibiti, debbano li Deputati della Salute far visitare dal Medico con loro Assistenza le Persone con darcene parte, inviandoci le loro Patenti di Salute prese con cautela, e la fe-

- de del Medico, e manifesto di loro mercanzie, per poterli ordinare quello, che dovranno eseguire mantenendoli tanto la Barca in Quarantana così debite guardie.
- XI. Venendo il detto legno da detti luoghi, e non volendo Pratica, o altrimenti Refrattarsi, questi si debbano dare, come se il detto di sopra con l'Assistenza del Governatore locale, e Magnifici Deputati della Salute, senza d'esservi alcuno, e con le seguenti cautele v. Si faranno dalle Persone, che le portaranno, ponere prima sopra d'un Soglio, o nella Marina luogo remoto, e quelli lasciarli, si faranno allargare quelli, che hanno portato per buon spazio, e contro vento, e dopo quelli dell'Imbarcazione s'accolleranno a prenderli, avvertendo espressamente di non far lasciare dalle Persone, che portaranno detti Rinfreschi Fanni di tela, lana, & altri involti per volersi in dietro, ma se li possono prender prima, per evitare ogni inconveniente. E in quanto alli Barili, Fiaschi, e Vasi, & altri si potranno restituire bagnati prima al Mare, facendo anche prender il Danaro del Prezzo di essi bagnato prima in Acqua, e con l'istesse Cautele.
- XII. Dovendo il legno sudetto far sbarco o imbarco in Comuacina anco di Robbe non soggette non si debba concedere senza effetto ordine nostro, e de' Spettabili protettore Soprintendenti in scriptis perche li venga preporato il modo, come si debba effettuare.
- XIII. Che niuna Barca, o Guzzo sotto qualsivoglia pretesto, o colore con qualche Personaggio, etiam pappolata, o Nazionale possa uscire ad incontrare, né accollare, ancorchè fuisse viaggiando per Mare, & qualsivoglia forte d'Imbarcazione, che verà da qualche luogo, se prima non saranno riconosciute le patenti di Sanità, che portarà, dalli detti Magnifici Deputati, & haverà ottenuto la pratica sotto pena di sei mesi di carcere, della perdita della Barca, e Guzzo, ed altre pene corporali ad arbitrio nostro, secondo la qualità del caso, o contravvenzione.
- XIV. Che niuna Barca di Guardia di qualsivoglia Corte, o Tribunale, o Arciducato, possa incontrare, o sbarcare in Marine, e Porti di quello Regno qualsivoglia robba, o mercanzia soggetta prima in contrabando, forza che quella sia stata prima riconosciuta dalli Deputati della Salute, e dalli Pratici, quali Barche di guardia in conto veruno possano fare sopra Imbarcazioni, che procederò specialmente da' luoghi di Levante o foggenti al Dominio di Tacco, & altri proprii, ma occorrendo di fare di nuovo, debbano accompagnare in Porti vicini ancorchè portarò Patenti di Salute libere, e nette, sotto la pena di multa nella Regia Novella Prammatica ultimamente emanata.
- XV. Che qualsivoglia legno, che verà da qualsivoglia parte debbia portare le debite Patenti, & Bollicette di Sanità stampate col Padrone, e Marinari, come dell' Padreggeri, come anche delle robbe, mercanzie, che s'ora portarà, altrimenti se li deneghi la Pratica, e se ne dia da detti Deputati subito parte a Noi, osservando da medesimi con ogni rigore tutte le pene a nostro arbitrio riservate, accortamente però quelle Imbarcazioni, che sogliono continuamente trafficare da un luogo all'altro, purchè non ecceda la distanza di venti miglia.
- XVI. E dovendo consegnarsi da detti Mag. Deputati le Patenti sudette all'Imbarcazioni, che partono da loro Porti, e Marine, quelle medesime debbano essere in forma, e stampate dal Regio Stampatore di questa Fedelissima Città, e scolla cifra di questa Regia Soprintendenza, con conservarsi da essi loro la Pratica vecchia, che dal Padrone li sarà presentata nel suo arrivo, con formare in quello, e nota de' Padroni a quali le dette Patenti si consegnano.
- XVII. Che nessuno legno di qualsivoglia forte così d'infra, come d'extra Regno possa sbarcare in qualsivoglia luogo, se non ove riflettano li Deputati della Salute, sotto le pene comminate nell'annunciata Regia Prammatica.
- XVIII. Subito che sarà arrivato alcun legno da detti luoghi sospetti, o proibiti, o pure se li rendesse difficoltosa la pratica per l'impedimenti di sopra espressi, li si debbano assignare le debite guardie a villa, e quelli debbano rigorosamente affilarsi il notte, e il giorno, fino a tanto, che non avranno quella licenza, e nel caso volessero partirsi in Comuacina li si debbano restituire le loro Patenti colla vera e reale dichiarazione di giorni che effettivamente si sarà trattenuto in Comuacina, facendone nello stesso tempo relazione a Noi sopra la materia della Salute.
- XIX. Capitando Feluca o altra Imbarcazione proveniente da luoghi sospetti o proibiti con disparto per il Re Notto Sogno, Principi Collegati, o loro Ministri, questi li debbano prendere colle solite cautele bagnati in acqua, e profumati, prima di trasferirli, o incamminarli a chi vanno diretti.
- XX. Che li detti Magnifici Deputati sotto la pena irremissibile della vita non ardiscano d'ammettere a Pratica Ballimenti, che procederanno da' luoghi sospetti, o sospesi senza il consenso della debita Comuacina da affegarsi da Noi, o Spettabili Reggenti Soprintendenti successori in vista delle loro relazioni, Patenti, & attestazioni di Sanità, e fede del Medico, o di quella abbreviare dal termine, che li sarà in risposta affegato, o che non si facessero per il medesimo termine esattamente e pargare le mercanzie soggette, e si di si praticarà tutto il rigore tanto contro detti Deputati quanto contro le Persone de' Ballimenti ed ogni altro che vi avesse dato ajuto, favore, o consiglio.
- Ed acciò tutto s'osservi inviolabilmente abbiamo ordinato che le presenti Istruzioni vengano ristampate con avvertenza che il trafiggere, o darne castighi con tutto rigore siccome richiede la materia; Datum Neapoli die 7. mensis Junii 1734.

Reg. Antonius Longobardus
Regius Cancellarius

Fig. 7. Istruzioni da osservarsi dalli magnifici deputati della Salute di questo Regno di Napoli, Napoli 7 giugno 1734, e Aggiunta all'Istruzioni per li Deputati della Salute del presente Regno, Napoli 29 giugno 1737. 19 luglio 1737. Il Soprintendente Magiocco, informato con dispaccio del 19 giugno che il Re ha approvato la consulta di Santa Chiara del 27 maggio «circa le cautele, che dovevano praticarsi per sicurezza

CAROLUS DEI GRATIA REX UTRIUSQUE SICILIAE, HYERUSALEM, &c.

Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Caftri, &c. Ac Magnus Princeps Hereditarius Etruriae, &c.

D. Antonius Magiocco Reg. Conf. Praefectus secundae Aule S. R. C. & Regalis Camerae Sanctae Clarae,
& Superintendens generalis salutis.

Aggiunta all'Istruzioni per li Deputati della Salute del presente Regno.

Poiché dopo formate l'ordinarie Istruzioni per regolamento de' Deputati della Salute del presente Regno è stato necessario per li casi sopravvenuti, che Noi, e li Nostri Predecessori agguisassero nuovi provvedimenti agli antichi. Acciò quelli ancora fossero sempre sotto gli occhi de' Deputati fudetti, e del Pubblico, Abbiamo Rimasto, anche in adempimento della Sovrana Real volontà del Rè Nostro Signore (che Dio guardi) di formare la presente aggiunta all'Istruzioni fudette, la quale insieme colle medesime in avvenire dovrà essere una legge generale, e distinguere li seguenti capitoli, li quali seguono l'ordine dell'Istruzioni fudette.

XXI. Essendo indispensabile, che ciascun luogo abbia li suoi Deputati della Salute, e che questa carica non sia appoggiata a persone, le quali per la loro ignoranza, venalità, ed altre eccezioni non son degne di occuparla; Perchè in adempimento degli ordini tante volte ripetuti, debbiano le Università de' luoghi marittimi nello stesso tempo, che si procede all'elezione de' loro Amministratori, eleggere anco li Deputati della Salute; li quali debbiano essere persone abili, idonee, benemeriti, migliori del Paese, e non soggette a Partia portata; e che quelle non possono immettersi nell'esercizio della carica, se prima non avranno ottenuto l'approvazione di quella Real Soprintendenza da spedirsi in Villa dell'Intendente della Corte Locale, che nelle persone elette concorrono tutte le esquisite circostanze: quali attestato dovrà essere a noi dalle stesse persone elette prefentate.

XXII. Acciò si abbia la sicurezza, che in ogni luogo, ancorchè piccolo, o campellesco, e dove di talo appreso non habbano le Istituzioni, vi siano pure li detti Deputati. Da oggi avanti, e per l'avvenire li Sindaci, ed Eletti de' luoghi medesimi, dovranno pagare il carico degli affari della Depurazione della Salute, e dovranno darci rigoroso conto di tutto ciò, che potrà accadere fuor della Salute, come veri Deputati. Da qual punto non potranno farsene esenti, se non nel caso, che vi fusero eletti li Deputati della Salute, e che avessero quelli ottenuto il paffo al tal carica, in virtù dell'approvazione, che li verrà spedita da quella Real Soprintendenza in Villa dell'Intendente della Corte locale, siccome fu prescritto nel capitolo precedente.

XXIII. Dichiarano in oltre, che ne' fudetti Porti piccioli, o campelleschi del presente Regno tutti i tollerati, e ammetterti a quarantena li Ballimenti procedenti da Levante, o da altri luoghi fudetti, come li permetterti lo sbarco di robbe tanto soggette, quanto di altre non soggette, per il pericolo, che vi può occorrere alla pubblica Salute. In tanto appodando in alcuno de' fudetti luoghi qualche Ballimento procedente da luogo effatto proibito, si debba subito diffaccare anco alcune armi in caso di bisogno; e nel caso che provenga da luogo semplicemente sottoposto per legge e commercio, o da altri, che da Noi, o da Nostri Successori potranno esser in appieno fudetti, debbano li Deputati della Salute, Sindaci, Eletti del luogo medesimo, e li Torrieri, Cavalieri, e Benemeriti, ed ogni altro, che invigila alla custodia di quella Marina, far ordine in nome di Sua Maestà al Padrone, e Marinari del Ballimento, che alla pena della vita debbono portarsi in alcuno de' luoghi principali di questo Regno ove gli farà più comodo, ed è debito consumarsi la comunicazione: e faranno per quel tempo, che la necessità potrà obbligati a trattenersi, li facciano rigorosamente guardare da sufficienti guardie, senza che se li dia pratica in modo alcuno, o che se li permetta la minima comunicazione colla Gente di Terra.

XXIV. Potendo accadere, che si renda impraticabile l'adempimento dello stabilito nel precedente capitolo per ragione, che il Ballimento fupinto dalla tempesta, fusse andato a rompersi in alcuno de' luoghi piccioli, o campelleschi, e per conseguenza si fusse reso impossibile navigare; In questo caso li fudetti Deputati della Salute, o gli Amministratori di dette Università debbano subito, e per effetto darne parte a Noi, affine di darli la provvidenza conveniente: e trassano, che dovranno attendere li nostri ordini, faranno colpire da sufficiente numero di guardie il Ballimento, o lagente, e mercanzie fupinte sulla tempesta, o che venissero salvate dal Mare.

XXV. Capitando in alcuno de' Porti, o Marine di questo Regno alcun Ballimento, del quale, o per le depofizioni de' Marinari, e Passaggeri, o per la qualità del suo carico si avrete certezza, o dubbio, che fusse proceduto da Levante; quantunque presentasse pratica della Salute libera, e netta di luoghi sani, e liberi, non potrà essere ammessa a libera pratica dalli Deputati fudetti, e nel tempo stesso non gli enbrà l'attestato in forma valida de' Conferenzari di detto luogo fudetto, e libero, non potrà essere ammessa a libera colà confumata la comunicazione: e ciò affine di evitare qualunque frode in questa sì gelosa materia.

XXVI. Sovente avvenne, che li Naviganti impediti da Corsari Barbareschi abbandonano il loro Ballimento, che alle volte dalli stessi Corsari viene lasciato in abbandono, dopo che vi sono saliti sopra; forse perchè non li rendo conto reisperato; e che li Ballimenti abbandonati sia proprio dal Mare in alcuna spiaggia, o che l'anch'essi Padroni accia quarantena. Dovranno pertanto li Deputati della Salute ed Amministratori fudetti in ciascuno di detti casi sospendere la pratica di Ballimento, o sia con persone, o sia con le mercanzie, e rimetterli li loro parenti, e collino giurato delle persone fudette colla dilibazione di tutto il danno occorso, non offante, s'averli, che li Corsari fudetti

non fussero fudetti sopra il Ballimento, o che fusse fatto vano il timore, perchè li Legno che gli navigava non fusse altro effettivamente Barbarico: Mentre è di bene, che la dilibrazione di questo punto non debba lasciarsi in mano d'altri, e che si precluda la strada ad ogni facilitazione, ed esordio. Nulladimeno però dovranno li Deputati fudetti apparire per quanto sia possibile, e procurare colle diverse cautele di legge le manchi dal Ballimento alcuna cosa, o delle mercanzie, o degli ordigni, o degli utensii, o de' contabili, e facciano relazione per l'opportuna provvidenza, e munito coll'attestato in quarantena.

XXVII. Capitando in alcuno di detti luoghi Ballimento di Bandiera di Potenza straniera amica degli Ottomani, la quale può in Mare liberamente con essi praticare; Dovranno li Deputati della Salute, prima d'ammetterla a pratica, ordinarle al Padrone, o sia Capitano del Ballimento, e Marinari, e Passaggeri in nome della M. S. l'ordine della Real dilgrazia, e di altre a suo arbitrio ricevere, che dichiarino con giuramento le avverse praticate in Mare cogli Ottomani fudetti, e quando ardeano il non aver praticato, e non se ne abbia altro poter, o non possa essere costretto, di li costanza osservando la pratica: All'incontro confessando, che vi abbiano praticato, rispondendo la pratica, e ce ne facciano relazione per gli ordini necessarii; con tutto rispetto coll'ordine delle debite guardie. Nel caso però, che alcun Ballimento grande di Potenza allegrata con S. M. ricusasse di fare detta dichiarazione, o fuggersela, alla quarantena debbono detti Deputati della Salute ricorrere al loro Console, e affine, ce l'induca con manifestarli, che non sia altro imposito, se non che quello della confumata della pubblica Salute; al di cui riguardo conviene invigilarsi per tutti i simili possibili.

XXVIII. Giungendo alcuna Imbarcazione tanto da Regno, quanto da fuori, nessuna Persona di qualsiasi grado, qualità, e condizione si sia ardita salire sopra quella sotto qualsiasi pretesto, o colore, se prima non li farà data la libera pratica dalla Depurazione a chi spetta colle dovute circostanze nella forma fupinta sotto pena della morte naturale. E nella medesima pena debba incorrere qualivoglia Passagere, Marinaro, e Passaggero, che venisse sopra la menzionata imbarcazione, e quando a terra prima, che li sia concessa dalla persone a chi spetta la libera pratica. Ed incorra pure nella medesima pena chiunque ardisse sbarcare qualivoglia forte di robba, o mercanzie, se non farà precedentemente la libera pratica, tanto delle persone, come delle robbe fudette mediante l'esibizione delle debite patenti, ed attestati di Sanità; in qual pena verranno compresi col quelli, che effraessero le dette robbe da dette imbarcazioni, come quelli, che le riceveranno per consulari e terra.

XXIX. Che li detti Deputati della Salute nel tempo stesso, che si faranno esibire da Capitani, e Padroni delle imbarcazioni nel loro primo arrivo le patenti di Salute, facciano similmente esibire l'intero manufesto delle mercanzie, che portano; al esibizione di qual manufesto siano tenute tutte, e qualivoglia forti di Personi e l'im privilegiate di qualivoglia prerogativa, o privilegio, etiam in corpose Jurisdicte, e specialmente li Capitani, e Padroni d'imbarcazioni di qualsivoglia Nazione, siano se eccettuata si fusse. Ed in caso di controvazione tanto quei, che li Nazione non manifestate sbarcarono, quanto quei, che da detti Ballimenti effraessero, o le riceverono per condurre a Terra, restino incorsi nella medesima pena di morte naturale.

XXX. Di qualivoglia Imbarcazione, che capitarà da luoghi del Levante, o da ogni altro luogo, li mago, Deputati della Salute debbono darcene parte, ancorchè li Ballimento non si valesse sottoporre alla comunicazione, e subito di passaggio, con riferiti distinguente ove sia diretto; e se li sia somministrata alcuna cosa, quali cure siano state praticate; per quanti giorni fassi trattenuto in comunicazione; e li abbiano riroccata la sua patente, ed in qual forma: acciò se tenga da Noi la notizia per li dipiti, che può occorrere per provvedere alla cautela della pubblica Salute; e debbano li detti Deputati osservare puntualmente, ed eseguire ogni altro ordine, che da Noi, e da Nostri Predecessori sia fupinto dato, e li darà in appello la questa materia.

XXXI. Si dichiara, che li luoghi ove è permesso consumare le comuniche (sono li seguenti) - Per la Provincia di Terra di Lavoro, la Città di Gaeta, Pozzuoli, e Sarcoturo. Per quella di Principato Ultra, Gaetola Mare, Vietri, e Paliandu - Per Calabria Citra, la Città di Paola, e l'Amantea - Per la Provincia di Caranzano, le Città di Cotrone, Reggio, e Tropea - Per la Provincia di Bari, le Città di Trani, Bari, Bitonto, Bitiglija, e Molfetta - Per la Provincia di Lecce, le Città d'Oranto, Brindisi, Gallipoli, e Taranto - Per la Provincia di Lucera, le Città di Manfredonia, e Vieste - In questi di Appozzo Città, le Città di Pescara, di Ortona a Mare, Turin, e di tutti li elegti sotto pena di doctati mille Filico Regio &c. ed altre corporali da esserli fino alle nuove matricole incluse la qualità de' vini, e come richiede la materia, e la controvazione: colla prevenzione, che li presenti capitoli aggiunti, stampati che faranno, e pubblicati unitamente colle precitate precedenti Istruzioni, li die 29. Mensis Junii 1737.

ANTONIUS MAGIOCCO.

Antonius Longobardus.

della pubblica salute», e incaricato con lo stesso disappio sia di ripubblicare le istruzioni del 1705 sia di formare nuove istruzioni secondo il parere della Camera, rimette in Segreteria i «pieghi» con le vecchie e le nuove istruzioni a stampa, perché siano spediti ai Presidi e alle Udienze provinciali [AZ 4/sn]. (v. 105b)

venientes de Levante, si antes por los Diputados de la Salud no se remiten al Superintendente General las patentes, y atestados de sanidad, tanto de las personas, quanto de las mercaderías, que trahen, y las fees de los Médicos, en vista de las quales, según las circunstancias, que concurren, tanto tocante al estado de la salud, y justo número de las personas, a tenor de las propias patentes, quanto perteneciente a que las mismas sean libres, y limpias, esto es, que en ellas se declare, que el lugar de donde proviene el bastimento sea enteramente sano, y esempto de toda sospecha de mal, el mencionado Superintendente, regula, y determina los días de la contumacia, que se deve consumir a tenor de los bandos, y de las determinaciones de los demás Magistrados de Italia, con los quales, sobre este punto, se camina de acuerdo, describiendo el número de los días, que se les asigna, no dejándose nunca al arbitrio de dichos Diputados, el resolver ellos este tan importante negocio de la determinación de los días de las contumacias; cuyos Diputados no pueden admitir a práctica mercanzías originarias de Levante, si antes no se remiten al Superintendente los documentos, y vienen practicadas las devidas diligencias; cuyas ropas, y bastimentos de Levante, siempre consumen sus quarentenas en los lugares más nobles, y principales de cada Provincia viniendo siempre escludidos los lugares pequeños, y campestres, de las referidas contumacias, y destinadas, y prescriptas las mismas por el Superintendente, el qual quando conoze, que alguna embarcazi3n, llega a alguno de dichos lugares pequeños, o campestres, no le permite allí la consumaci3n de la contumacia, pero le obliga a conferirse a otro lugar de los principales de la Provincia; así como siempre exactamente se ha observado, tanto es verdad, que ni en S. Vito de Polignano, ni en el puerto de Calvano, se ha dado jamás el permiso de consumarse las contumacias; y si en el puerto de S. Cathaldo se permite alguna (que raras vezes acaheze), esto se practica, porque en el año de 1730 dos vezes fue remitido a la prudencia de aquel Preside, en ocasi3n de llegada allí de dos bastimentos levantinos, que les huviesse permitido la contumacia en el mismo puerto, quando le pareciesse lugar apto; y en caso contrario, huviesse obligado a los mismos a conferirse, para el mencionado efecto, en otro lugar de los principales de aquella Provincia.

Con que supuesto ya como es indubitable, que en estos lugares no se puedan consumir las contumacias, es pero irreparable, que no lleguen a ellos bastimentos, aun de Levante, los quales arrojados del mar, a las vezes, muy lejos de aquellos lugares donde estavan destinados, por lo más se ven constringidos a aprodar, y hechar la áncora, donde pueden, y no en el parage, que quieren; y siendo muchísimos los lugares pequeños, así como pocos los grandes, cerca de la marina, mucho más fácil cosa es, que los bastimentos lleguen a los primeros, más que en los segundos; por lo que si bien en ellos no se consuman quarentenas, con todo esto no puede evitarse, que no se mantengan en ellos por algún tiempo, y por ventura, más de aquello, que piensan, quando la mar, y los vientos no les permitan el hazer viaje; en cuios lugares de las Provincias, asisten aquellos Diputados, que por el Superintendente son

aprovados en cada año, después, que por el Governador Local, él ha sido informado, de que sean personas íntegras, bienestantes, y capaces de exercitar tal oficio, por medio de las instrucciones, que por él se remiten a ellos en el acto mismo de la aprobación; y si por ventura por ellos se pueda cometer alguna falta, esto es un mal irreparable, por estar cometida la ejecución a muchísimas personas, entre las quales, puede darse el caso, que se halle alguna, que no cumpla con su propia obligazi6n, y serían felices los Reynos, quando se consiguiesse que los Vassallos observassen puntualmente los estatutos, que por los Príncipes están dictados para la pública felicidad; viéndose pero cada día, que no obstante el rigor de las leyes, y el castigo, que se practica con los delinquentes, los delictos son también siempre frequentes.

Por ello, estima esta Real Cámara que hallándose el todo bien provehido, con las enunziadas instrucciones por la cautela de la pública salud, el haverse aora alguna novedad, no solamente no se conseguiría ningún efecto, antes bien si, podría perjudicar el comercio, dar zelos a los vecinos forasteros Reynos, y poner el nuestro en desorden; no pudiéndose pensar a otra cautela más, que las ya pensadas, y determinadas, por la abierta situación en que está nuestro Reyno, y por su vasta extensión marítima, y tan relleno de plaías en su amplísima circunferencia. Todo lo qual ponemos en la sublime Real comprehensi6n de V.M., con el más devido reverente obsequio, passando a sus Reales manos incluso las sobredichas dos relaciones del Cavo de Rueda Galiano, con datas de 24 de noviembre, y de 22 de diziembre próximos caydos.

105b 1737/05/27 Real Camera di Santa Chiara

Señor

El Superintendente de la General Salud don Antonio Magiocco propuso en esta Real Cámara quanto se le encargó de orden de V.M. con villete por la Secretaría de Estado en data de 29 de abril próximo cahido, que deseando V.M. poner en el más eficaz sistema la seguridad tan precisa de la pública Salud, y porque en muchas partes del Reyno se vee el empleo de Diputado de la Salud apoyado a personas, que por su ignoranzia venalidad, y por otras nullidades de ocuparle, por esto haviessse referido el citado Superintendente en esta Cámara todos los desórdenes, que suceden, y pueden suceder en esta tan delicada materia, interloquiéndose expecialmente de los Diputados de la Salud, a fin que sean personas fieles, y pensándose a todas las providenzias convenientes para encontrarse la pronta egecuzi6n de los órdenes, que se dieren.

Para poderse tomar entretanto las oportunas resoluciones, haviéndose tratado seriamente, y con toda la mayor reflexi6n tan importante materia en esta Cámara, la misma tiene el honor de representar humildemente a V.M., que assí como no puede ponerse en duda, que el más zeloso, y delicado punto de la República sea el de vigilar a la custodia de la Salud de los Pueblos, y a la preservazi6n de los Reynos de mal contagioso, assí también es cierto, que por cada un magistrado se ha procu-

rado siempre, y se procura indemnizar los mismos de todo peligro, y que en este Reyno similmente han sido dispuestas todas las precauciones, que huviessen podido azertar mejor esta materia. Por esto si bien se hallassen distribuydos de tiempo en tiempo diversos órdenes, y dadas varias providenzias para la buena regulazi3n de esta materia; haviéndose considerado pero en el año de 1705 (tiempo a punto en que este Reyno gozaba la fortuna de estar vajo el suave Dominio de la Magestad del Rey Phelipe V), que los órdenes dados pro tempore no se observavan con esactitud, y que a penas havía la memoria de las instrucciones expedidas para el buen reglamiento de esta tan delicada materia, se estimó a bien, con acuerdo del Colateral de aquel tiempo, de renovar las dichas instrucciones, y formar una ley estable, que se huviesse debido observar esactamente por lo venidero. Las mismas si bien compuestas de muchos capítulos, son todas concernientes a la custodia de los lugares marítimos, a causa que por ellos se restringe el temor, y el peligro. Se reduce pero todo el contenido de las mencionadas instrucciones a dos solos puntos, que son los prinzipales. El primero perteneziente a las diligenzias, que se deven practicar con los leños, personas, y mercanzías procedentes de lugares libres, y sanos; y por esto fue prescripto, que no pudiessen admitirse, sino precedente la exhibizi3n de las patentes de la Salud, que fuessen libres, y limpias, esto es que en ellas se declare, que en el lugar de donde prevenga el bastimento se goze entera, y perfecta salud; que las personas estén sanas, y del justo número; y que las ropas se confronten con las patentes, y manifiestos, lo que cumpliéndose con las devidas visitas, y reconocimientos se le concede la práctica. Y el segundo concerniente a las cautelas, que deven practicarse con aquellos que proceden de lugares suspendidos, o simplemente sospechosos, los quales no pueden ser admitidos, sino después de la consumazi3n de las contumazias, y expurgas en conformidad de quanto viene practicado por los otros Magistrados de Italia, con los quales se camina siempre de acuerdo, cuyas cautelas, y diligenzias no están absolutamente cometidas, y confiadas a los Diputados de la Salud, pues que en aquellas cosas, en donde cahe la más mínima dificultad, deven depender de las dispoziciones del Superintendente de la General Salud, como claramente, y con toda distinzi3n está prescripto por las mencionadas instrucciones.

No se ha faltado también en lo sucesivo de tenerse presente la situazi3n de este Reyno, casi todo de confín marítimo, donde hai pocos lugares principales, estando lo demás todo lleno de playas, y de lugares pequeños, y campestres; y porque el admitirse en estos últimos lugares los leños lebantinos, o procedentes de partes suspendidas o simplemente sospechosas habría sido peligroso, expecialmente vajo la reflexi3n, de que si bien en ellos estubiessen los Diputados de la Salud dificilmente habrían podido encontrarse de toda la capacidad, y puntualidad, que se necesita, por que en muchos de los mismos lugares no se enquentran personas en quienes concurran tales qualidades; se estimó necesario por esto ordenarse que en los referidos lugares pequeños, y campestres no se puedan admitir los citados bastimentos levantinos, o procedentes de dichos lugares sospechosos, pero fueron establecidos

para la consumación de las contumacias los lugares más principales del Reyno, cuyos órdenes fueron expecialmente renovados en el año de 1728 con haverse declarado nuevamente quales fuesen los citados lugares grandes, y principalmente y también han sido repetidos de orden de V.M. en el año próximo cahido de 1736.

Se previó también que para el mayor azierto de esta dependenzia era necesario, que el empleo de Diputado de la Salud no se confiase a personas viles, y menos preciadas, y fáciles a ser corruptas, si no en hombres idóneos, y probos. Y por esto de tiempo en tiempo ha sido expressamente ordenado por los Superintendentes, que la referida elección deva recaher en personas áviles, y bienestantes, que fuessen las mejores del país, y no sugetas a patria potestad, y que no pudiesen ponerse en possession de tal empleo, si no huviessen obtenido antes por la Real Superintendencia la debida aprovación en vista de la fee de la elección de los mismos, y del atestado de la Corte Local, de que en las personas elegidas concurriesen todas las enunziadas circunstancias. Si bien pero es verdad, que esta orden ha obtenido su puntual execución por lo que mira a los lugares grandes, que por ser de tráfico, los Diputados elegidos, por no perder los emolumentos, que les da el mencionado empleo, no han faltado, a exhibir luego los expressados documentos; por lo contrario por las personas elegidas en los lugares pequeños, y campestres donde nada, o poquíssimo útil sacan del exercizio del citado empleo, raras vezes se ha cuidado de exhibir los mencionados documentos, y de hazerse expedir la referida aprovación, pero se han contentado de que le continuasen a egercitar aquellos que le estaban egerzitando.

Hai también muchos de dichos lugares pequeños y campestres, que están distantes de las tierras, y ciudades, en cuya jurisdicción se halla situada la playa o lugar marítimo, y por consequenzia falta en ellos la asistencia continua del Diputado de la Salud, quedando solamente devajo de la custodia de los Torreros de las torres que se hallan situadas en ellos; y haviéndose provehido a esto también, está en práctica que en ocasión de expedirse alguna orden, con que se haze noto al Reyno alguna nueva insurgenzia de contagio, se previene la notizia no solo a los Diputados de la Salud, sino a qualquiera otro a quien incumbe la custodia de los puertos, y marinas de este Reyno, viniendo comprendidos por esto los Torreros, Cavallaros, Zentinelas, y qualquiera otro, que assiste en dichas playas, y marinas, los quales en caso de arribo de alguna embarcaçión deven luego avisar a los Diputados de la Salud, antes bien si en cada lugar marítimo el cuydado de la Salud está principalmente apoyado a los Síndicos, y Administradores de las Universidades, tanto es verdad, que en algunos lugares el Síndico haze la funzió de primer Diputado, pero como que estos se hallan con la ocupazió de las dependenzias universales del lugar se eligen por ello los Diputados de la Salud, que se tienen como en lugar de procuradores de los mismos.

Todas estas premisas se vee ya, que por quanto toca a las cautelas, que se han de observar en el admitirse a práctica los bastimentos, personas, y mercaderías, que provienen de qualquier lugar sea sano, y libre, suspendido, o simplemente sospe-

choso, quando los órdenes dados sean executados como conviene, está provehido a todo con lo dispuesto en las sobredichas instrucciones, y se provee con los órdenes, que según las coyunturas se distribuyen, y para su observanzia no solo vigilan los Diputados de la Salud, sino también las Regias Audiencias por cuyo canal se distribuyen los órdenes a los lugares marítimos.

Por los puertos pequeños, y campestres está provehido tanvién en lo posible pues como se ha dicho no pueden admitirse en ellos leños levantinos, ni por el Superintendente se permitiría en los mismos la consumazión de la contumazia, pero en caso de aprodar alguno, están obligados los Diputados de la Salud de intimar a las personas de los mismos la partenzia, y de hazerlos orden, de que vayan a consumir la quarentena en alguno de los principales de la Provinzia extablecidos como queda dicho arriba; haziéndolos custodir entretanto por las devidas Guardias. Y por lo que mira, a que las personas a quienes está confiado tal encargo sean fieles está provehido con el haverse ordenado, que sean bienestantes, y las mejores del país, y que no se les expida la aprovazión, si no haya precedido el atestado del Governador Local, a fin de tenerse la seguridad de que en ellas concurren todas las circunstancias ordenadas.

Queda sin embargo de proveherse a dos puntos, que de quanto se ha asserido derivan. El primero, que en algún lugar pequeño, y campestre del Reyno esté la marina distante de la tierra o ciudad en cuya jurisdiziòn ella está situada, y por esto, si bien, como queda narrado arriba, todo el confín marítimo se halla guarnezido de torres, y en tiempo de verano vatido por Cavallaros, y Zentinelas, deve verse, si la misma custodia se tenga en tiempo de invierno, en que por ser muy difícil en ellos la llegada de alguna embarcaziòn, y el temor de incursiòn de leños barbariscos, es fácil que los Torreros no assistan; por esto estima la Real Cámara, que V.M. pueda dignarse de prescribir a los Présides de cada una de las Provinzias, que tomen un exacto informe, de si efectivamente en todas las playas, y lugares campestres de las mismas haya las dichas torres, y si los Torreros asisten también en ellas en tiempo de invierno, a fin que puedan tener avisados a los Diputados de qualquiera leño, que aprobe, porque en caso contrario debería proveherse que las mismas Universidades diputen, y mantengan algunas personas para que no se falte a la necesaria custodia.

Y el segundo es aquel, que fácilmente puede acahezer, de que en alguno de los referidos lugares pequeños, y campestres no huviesse Diputados de la Salud, o no fuessen de la entidad, e integridad, que conviene; y en este caso estima propio esta Cámara el hazerse una ley, que los Síndicos, y Administradores de los propios lugares, que regularmente son siempre los mejores del país, corran con el cargo de la incumbenzia de dicha Diputaziòn, de la qual no puedan hazerse esemptos, sino solamente en el caso, que estubiessen elegidos los Diputados, y que huviesseen obtenido la possessiòn del empleo en virtud de la aprovazión, como queda expressado arriba, expedida en esta Real Superintendenzia; mientras por los lugares grandes, y principales será bien, que no se haga novedad, pero que se continúe la práctica, que se ha

tenido hasta ahora de elegirse a tiempo debido los Diputados de la Salud, y observarse exactamente los enunziados órdenes.

Estima también propio esta Real Cámara, que se publiquen de nuevo las narradas instrucciones, y órdenes por todos los lugares marítimos, y se repitan los órdenes tocantes a la elección de Diputados.

Y por fin estima igualmente esta Cámara que por la Isla de Tremiti, la qual está en frente de la marina de la Provinzia de Luchera, y en que suelen aprodar bastimentos procedentes de lugares sospechosos, y está sujeta también al desembarco de leños barbariscos, en cuya Isla haze las funciones de Diputado de la Salud el Vice-Abad de aquella Abadía de Canónigos Lateranenses el qual es Sazerdote, y por consequenzia no sugeto a la potestad laical; deva asistir en ella a gastos de dicha Abadía un Diputado secular de satisfazi6n de V.M., a cuyo Diputado se devan notificar los órdenes, que de tiempo en tiempo vienen distribuydos por la cautela de la pública Salud, a fin que en caso de falta pueda dar quenta, y por consequenzia por temor de las penas cumpla devidamente a la mencionada cautela. Que es quanto en el assumpto ocurre poner en la sublime Real Compreensi6n de V.M. obsequiosa, y rendidamente.

106

Su un progetto di compagnia commerciale per gli scambi tra Napoli e Amburgo, e sulle tre ragioni per cui i negozianti delle due Sicilie sono stati finora poco propensi a formare compagnie: mancanza del re proprio, estorsioni in dogana e lunghezza dei processi.

| C | circolazione, istituzioni / abusi degli ufficiali, diritti alienati, fiducia, giurisdizione, interscambio, negozianti \ Amburgo, Levante, Nord Europa

1737/01/19 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. Signore

A piè di V.M. è stato presentato un progetto per l'apertura di commercio tra questa sua città di Napoli, e quella d'Amburgo; qual progetto con veneratissimo dispaccio de' 21 del passato novembre è stato a noi rimesso, accoppiato da' suoi Reali Comandi, che questa Giunta l'esamini, e rappresenti ciò, che l'occorre sopra di quello, e qual sia il suo sentimento, e parere.

Osservossi da noi tal progetto, il quale insinua, che per l'apertura del rammentato commercio con Amburgo, si debba stabilire una compagnia, che fornisca fondi sufficienti per avere quattro navi, due delle quali sian sempre in viaggio; e affinché gli Interessati della compagnia possan cavar lucro da' fondi, sia necessario, che V.M. conceda due privilegj alle sudette navi; il primo, di raddoppiar le gabelle sopra tut-

te quelle merci d'Amburgo, di cui nel progetto se ne tesse il catalogo, che vengono a noi portate da Genova, Livorno, e Venezia, per ragion, che tai merci ci si posson condurre direttamente da queste navi, senza l'obbligo di averle con maggior dispendio da mano straniera; il secondo, che si agevoli con minori diritti la spedizione, che da qui si faccia de' nostri generi, per trasportarli in Amburgo. Dopo ciò l'Autor del progetto soggiunge, che prima di entrar nel pieno commercio, stima per ora conveniente farne una pruova, col noleggiare una nave inglese, ed inviarla in Amburgo; e determina quanti, e quali generi nostri debbano colà indirizzarsi, col riportare a noi le corrispondenti mercatanzie di quel Paese.

Dopo alcune nostre riflessioni su tal progetto, stimammo sentir a voce, ed in iscritto tutte quelle notizie, che meglio somministrar ci potea Anna Gioambattista de Vaucouleur francese, destinato da V.M. a porgere nelle occasioni, che si presentano a questa Giunta, quei lumi, e cognizioni di commercio, ch'egli tiene: si riputò da costui profittevole questo commercio d'Amburgo; descrisse molti difetti, che vi erano nel progetto; propose molte cose da poterlo migliorare, con inviar colà alcuni nostri generi, non divisati nel progetto, i quali sono il sapone, e l'acquavita, molto desiderati dalle Parti settentrionali; e numerò alcune regole da osservarsi, per la buona condotta; ed approvò finalmente l'alterazione de' diritti circa l'immissione, che qui si fa delle merci d'Amburgo da altre Nazioni, e la diminuzione de' diritti di quei nostri generi, che si estrarranno per la volta d'Amburgo.

Premesse queste diligenze, e maturamente discusso l'affare, ci diam l'onore di far presente a V.M., come il meditato commercio con Amburgo non è nuovo, e non è altresì proibito: il non esser nuovo, fa, che quanto si propone, tutto è ben noto, e sperimentato da' nostri Negozianti; né l'accortezza di costoro, la quale tutta impiegasi nel vantaggiare i proprj interessi è stata per lo corso di tanti anni, in cui si è praticato questo commercio, sì neghittosa, e dispreggiante del lucro, che non abbia pensato tutte le maniere più proprie da facilitar questo commercio: il non esser proibito, opera, che qualunque voglia applicarsi, ne abbia la piena libertà; tal che il farsi con maggiore, o minor frequenza tal commercio, dipende dall'arbitrio di ciascuno. Egli è vero, che si è veduto poco frequentato; questo però non è provenuto da impedimenti, che vi siansi fraposti, ma forse dal poco e picciol vantaggio, che se ne ritrae per la lontananza del Paese, per la difficoltà de' viaggi, e per la mancanza delle navi proporzionate a questo camino, che qui non vi sono; vi sono stati per lo passato molti, ve ne sono anche presentemente, che servendosi del tempo, e delle congiunture, àn fatte venir di là, e colà mandate molte mercatanzie, siccome per gli proprj vantaggi l'anno stimato più convenevole ed opportuno.

Due cose però si contengono in detto progetto, quali meritano, che da noi, coll'ossequio dovuto si ponga sotto gli occhi di V.M. qualche nostra ponderazione: la prima si è, che per l'apertura di tal commercio si debba stabilire una compagnia, che fornisca fondi sufficienti, per potere aver quattro navi: la seconda, che si debbano gravare i diritti delle merci d'Amburgo, che qui si conducono da Nazioni stranie-

re; e diminuire i diritti dell'estrazione di quelle merci, che da noi si trasportano in Amburgo.

In quanto alla prima si degnerà V.M. considerare, come le compagnie e società mercantili da sé si costituiscono volontariamente, e sorgere deve nel petto di molti benestanti, alla mercatura impiegati, uno spirito di unione, per ingrandir maggiormente, e dilatare il negozio: quelle non si soglion mai istituire per via di forza, e coazione, perché ogni contratto è libero; e ciascuno il danajo l'impiega, come vuole, purché non offenda le pubbliche leggi; da ciò ne nasce la conseguenza, che la compagnia desiderata dall'Autor del progetto debba nascer da sé, concorrendovi la volontà di coloro, che vi si volessero applicare, e solamente si può insinuare, persuadere, facilitare, ma non già a quella costringere, ed obbligare.

A queste compagnie il costume e 'l genio di questi suoi fedelissimi Regni giammai non vi è concorso; e chiunque o poco, o molto abbia negoziato, à voluto egli esser arbitro del suo negozio, ed affatto non dipendere dall'altrui disposizione; acciòché negli eventi prosperi godesse della sua condotta, e negli avversi non potesse d'altri lagnarsi. Questo genio, e costume è provenuto da tre cagioni; la prima si è, che questi Regni da lunga stagione si son veduti privi della presenza del Principe, che gli avesse potuto da vicino proteggere, difendere, ed animare; la seconda, perché i giudizj mercantili renduti tratto tratto poco spediti, ed esecutivi àno introdotta qualche mala fede, per cui sospetta ognuno del compagno, e teme, che questi mancandogli, o non mai, o troppo tardi possa conseguire il suo; la terza perché essendo cresciute pur troppo l'estorsioni degli ufficiali de' caricamenti, e delle dogane, si è moltissimo impedito il commercio; ond'è, che inutili, ed infruttuose si rendono le compagnie, cessando per tal cagione la pronta ed iscambievole corrispondenza co' Forastieri.

Queste tre cagioni però son quelle stesse, che di presente ci posson far certamente sperare, che in questi Regni cambiato genio, e costume possansi gli Abbitatori appigliare pian piano volontariamente alle sudette compagnie, ed indi con molto profitto, e vantaggio di questi suoi fedelissimi Popoli aumentare; mentre queste tre cagioni àn mutato aspetto, e siccome prima erano argomento di tardanza, e d'impedimento, or servono di forte stimolo, e sprone ad ottenere quel che si desidera. Iddio Autor d'ogni bene ci ha donata la Real Persona di V.M., che col bel Carattere di potentissimo Sovrano, ed amabilissimo nostro Padre risiede tra noi, e può, come ci promette la sua Clemenza, consolarci con proporzionate esenzioni e privilegi, che senza offendere l'altrui ragione, voglia molto incoraggiar la Gente all'impresa della negoziazione. In oltre i giudizj mercantili, sotto i gloriosi auspici del giustissimo suo dominio, cominceranno ad esser più pronti, ed esecutivi; e sbandita, quanto fia possibile ogni fraude, porranno in tutto il credito, e riputazione la buona fede, siccome anche ne sarà in appresso la M.V. da noi umilmente supplicata. Finalmente l'estorsioni degli ufficiali, e delle dogane, la Dio mercé, per opera e beneficio di V.M. cesseranno, su 'l qual punto di brieve si sottoporran alla sovrana sua cen-

sura le nostre deboli fatiche, riguardanti la forma dell'eccessive estorsioni, che si fanno da' riferiti ufficiali; per mezzo delle quali cose si ravviva in noi la speranza di vedere un giorno qui ben istabilite, e disposte a crescere vie più coteste compagnie, abbracciate da tante illustri Nazioni, e quando con buon ordine vengano regolate, capaci di ampliare maggiormente la negoziazione, e di far fiorire con maggior profitto de' Popoli il commercio.

Queste compagnie però, quando la condizion de' tempi, e i salutari regolamenti da introdursi, ed anche una maggior sicurezza dall'insidie del Turco le consentiranno, siccome testé s'è detto, forse non potranno su le prime impegnarsi al commercio d'Amburgo: il sito de' nostri Paesi non permette con egual vantaggio, ed utilità il commercio con tutte le Parti del Mondo: il navigare per il Settentrione riesce molto a noi difficile, e dispendioso; si potrà questo ottenere quando la nostra negoziazione è giunta al colmo, ed al pari d'Inghilterra ed Olanda abbia forza e vigore bastevole alle grandi imprese: dovran dunque le sudette compagnie più tosto, che con Amburgo, cominciare ad aver commercio co' Paesi più vicini, o pur co' lontani, ma più facili alla nostra navigazione, come son quei di Levante.

In quanto alla seconda cosa, che contiensi nel sudetto progetto, cioè, che si debbano gravare i diritti delle merci d'Amburgo, che qui si conducono da Nazioni straniere, e diminuire i diritti dell'estrazioni di quelle merci, che da noi si trasportano in Amburgo, si degnarà parimente la M.V. riflettere, che la sudetta gravezza, che vuol si imponne sopra l'immissioni sudette, quantunque per diritto naturale, e delle Genti sia permesso imporsi, né offenda direttamente gli altrui Stati, porta però gran dispiacere, ed è cagione di qualche alienazione di buona armonia, e corrispondenza; onde sarebbe questo un punto geloso, totalmente rimesso all'alto, e sovrano suo intendimento per la sua più accertata decisione. Il diminuir poi i diritti nelle nostre estrazioni, è il punto più duro; poichè per giustizia questo non può eseguirsi, senza prima risarcire a tutti i Consegnatarj interessati tutto quello, che vengono a perdere con tal diminuzione.

Per lo che conchiudiamo, esponendo con umile rassegnazione a V.M. il nostro sentimento, e parere, che il commercio con Amburgo, e si può fare, e si fa da noi presentemente nella miglior maniera, che stimasi profittevole; né dal progetto risultano nuove cose, pria da' nostri sconosciute. Che la compagnia, che s'insinua dover si fare, non può di presente riuscire, perché non trovansi quei, che vogliono da sé farla; il formarla per via di positivo comando, non è cosa giusta, e perciò non mai praticata da' Serenissimi Principi, tra' quali risplende la M.V. Le compagnie possono, e si debbano sperare in avvenire, mercè le benignissime Grazie, che la sua sovrana clemenza ci va tratto tratto compartendo, e s'impiegheranno a' negozj forse più vantaggiosi di quello d'Amburgo. Del resto quando l'Autor del progetto per far la pruova di questo commercio, che addita, abbia persone, non isprovvedute di quel danajo, che bisogna, avide di far questa pruova a lor risico, e sperimentare a costo loro l'esito o favorevole, o svantaggioso; che le proponga; e con esse proponga altre-

sì quei privilegj, che desiderano; poiché conoscendosi da V.M. non esser tai privilegj di pregiudizio al suo Real Patrimonio, ed agli altri suoi fedelissimi vassalli, potrà degnarsi conceder loro tai privilegj; e permettere quel che giammai non è stato altrui negato, di far questa designata esperienza.

Sulle prospettive di sviluppo di Porto Santo Stefano, e in particolare sul popolarla di Gigliesi.

| G | localizzazione / domanda pubblica, risorse \ Presidi di Toscana

1737/01/24 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Si degnò V.M. rimettere a questo Tribunale le due ingionte lettere del Comandante de' Regij Presidij di Toscana don Carlo Blom con veneratissimo biglietto per Segreteria di Stato de' 20 agosto del passato anno, ordinando al medesimo Tribunale, che in vista del suo contenuto, e facendo tutte le riflessioni che fossero convenienti avesse informato col suo parere intorno alla materia.

In esecuzione de' quali Sovrani Comandi della M.S. abbiamo osservato quanto propone detto Comandante, il quale rappresenta con dette lettere che essendo egli passato da Orbitello a riconoscere quei contorni, e principalmente il Porto detto Santo Stefano, l'avea ritrovato aumentato di gente per mettà, nel tempo, che le Gloriose Armi di V.M. si ritrovavano in quei Presidij, poiché presentemente vi sono cinquanta famiglie, ed altri molti gli han parlato di voler fabricare ogni qual volta si fosse permesso loro di piantar vigne, ed olive in quel territorio ch'è a proposito per tal effetto.

E soggiunge che il motivo di non essersi piantate prima è stato l'impedimento proposto in questa Regia Camera dalla comunità della piazza d'Orbitello, la quale pretende di aver dritto di pascolo sopra quel terreno senza fondamento di ragione secondo egli riferisce per il possesso ed esempi antecedenti, che vi sono a favore dell'Erario di V.M., onde determinandosi questa pendenza assicura egli che in meno di un anno si aumentaria quel luogo di cento famiglie che vogliono venirci dall'Isola del Giglio suddita del Gran Duca, essendo quel porto sebben piccolo, però sicuro, e ben situato per il commercio, soggiungendo che saria di molto utile che si aumentasse quella popolazione, e si dassero a coltivare tutte quelle terre poiché in tal maniera si accresceriano le rendite, e li vassalli di V.M.

Propone ancora che per aumentar le rendite reali stima espediente di riaccomodarsi i condotti rotti da qualche tempo di un molino che vi è dentro del medesimo luogo del Porto di S. Stefano che potria dar profitto, come ancora rifarsi altre case mezze dirute che vi sono appartenenti all'Erario Reale, come ancora il palazzo il

quale è molto grande, e si va ruinando, e da cui si potria ricavare qualche ragionevole emolumento.

In vista delle quali accennate rappresentazioni essendosi commesse subito le diligenze per rinvenire le scritture, e gl'atti del litigio introdotto per parte della Comunità d'Orbitello secondo l'esposto dal detto Comandante non è stato fin ora possibile ritrovar scrittura alcuna attinente a tal pendenza.

Luiggi Labar il quale ha maneggiato per tanti anni quelle rendite che potea darci qualche notizia della detta controversia, e delli vantaggi che si possono ricavare dalle proposizioni fatte dal suddetto Comandante ci assicura che il dritto che la Comunità d'Orbitello pretende d'aver sopra i territorij del Porto di S. Stefano è stata una novità insorta da poco tempo in qua, mentre prima del 1698 tutto il bestiame loro grosso che pasceva in quel territorio pagava un testone a testa di pascolo, e con questa legge si affittò ancora dopo l'anno 1698 e così seguitò pure a tempo di detto Labar nell'affitto che si fece da Cristofaro de Felice; asserendo egli che del Monte Argentaro dove sta situato il Porto di S. Stefano per più della mettà dalla parte del Porto è a dirittura di V.M., ed il restante del Monte dalla parte di Portercole si pretende esser di proprietà della comunità di quella piazza; ma che essendosi poi uniti tutt'i Naturali d'Orbitello in vigore di certi asserti privilegij del Cardinal di Granvela lasciorono di pagare per i bestiami loro che mandavano a pascolare nello stesso Monte, il quale abuso lo stanno presentemente tuttavia praticando con ogni franchezza senza pagar cos'alcuna stante la decisione non ancor seguita di tal controversia; anzi tolgono il luogo a' forastieri che vengono colli loro bestiami dallo Stato del Gran Duca in doppio pregiudizio dell'interessi di V.M. in detta dipendenza.

E toccante al rifare i condotti per formare un molino da macinar grano nel proprio luogo, egli dice che per mancanza di molino nel Porto di S. Stefano quei Naturali sono obligati di andare a' molini di Portercole, dove rilasciano per la macina l'otto per cento di grano, onde tornerebbe molto comodo a quei Naturali di poter macinare il grano nel proprio territorio rilasciando l'istessa somma dell'otto per cento di grano a beneficio del Real Erario.

Stima altresì espediente la rifezzione di diversi magazzini, che sono alla marina di detto Porto tutti dirupati, i quali servivano, e servono per gli attrezzi, e per il coverto de' pescatori che vanno a pescare in esso Porto i quali quando avessero miglior ricetto ve ne concorreriano assai più con profitto di quelle rendite così nell'affitto de' magazzini, dalli quali presentemente non si ritrae altro che docati sessantaquattro l'anno come in quello della gabella del pesce ch'è di paoli due a soma, e molto più nella vendita che si farebbe di maggior quantità di sale a beneficio delle rendite reali.

E finalmente che risarcendosi il palazzo potrebbe affittarsi per riposto de' grani che si raccolgono da' terratici, e per altri usi con utile del Real Erario.

Le quali cose essendosi con matura riflessione esaminate, e discusse in questo Tribunale intesi gl'Avvocati fiscali del suo Real Patrimonio si è in primo luogo con-

siderato che la pretenzione intentata dalli Naturali d'Orbitello per ragione del pascolo potria prontamente determinarsi qualora stimasse V.M. di far ordinare a quella comunità d'Orbitello che presenti in breve termine i documenti, e privilegij che asserisce avere del jus di pascolo sopra il territorio del Porto di S. Stefano, altrimenti elasso il termine s'astenga d'immettere bestiame senza il solito deritto che pagano gl'altri vergari.

Ed al Comandante don Carlo Blom che facci la diligenza per rinvenire le piante che furono formate dagl'Ingegneri pro tempore i quali destinaron i confini del detto Monte Argentaro con rimetterne le copie ed ogni altro documento che vi fusse per maggior chiarezza della ragione che assiste agl'interessi del Regio Fisco su detto particolare.

In quanto a conceder poi detto territorio ad alcuni dell'Isola del Giglio sudditi del Gran Duca sulla speranza che venendo questi a piantarlo di vigne ed olive si aumenterebbe di gente il Porto di S. Stefano s'incontra da questo Tribunale il riparo del danno che tal concessione potria apportare a' Naturali sudditi di V.M. i quali privati, che saranno dell'uso del pascolo ch'è in detto territorio dovranno o dismettere l'industrie del bestiame ed impoverire o pure andare a stabilirsi altrove fuori de' Presidij per vivere di detta industria ed in questo caso si perderebbero i vassalli proprij per la speranza di accrescerne altri nel Porto di S. Stefano dove solamente quelli dell'Isola del Giglio potranno stabilirsi ma con incertezza perché essendo detta Isola molto vicina a detto Porto riesce lor comodo di venire a coltivare le terre senza abbandonare affatto il proprio paese a cui per naturale istinto si porta più affezione.

Nulla di meno è di parere questo Tribunale non stimando diversamente V.M. che si notifici prima a tutte le comunità de' Presidij la detta richiesta fatta da' forastieri per sentire se adducono motivo tale che pregiudichi agl'interessi loro, onde possa la M.S. in vista de' loro ricorsi determinare quello che stima più espediente.

Oltre di che detti territorij danno presentemente di rendita a V.M. da circa settecento docati l'anno tra fida di bestiame grosso, pascolo delle Piane, Bandita della Carpina, ed Olmo, tagli de' boschi, ed affitto dell'orto.

E non si sa poi mancato che sarà il pascolo ed il taglio che ne è delle legna, le quali pure son necessarie così al Paese, come per la provista delle milizie residenti in Orbitello, se rimanga la stessa rendita di docati 700, o pure venga questa a minorarsi o a mettersi in dubbio una rendita certa e che sempre può migliorare colla speranza di un altro vantaggio incerto.

Né l'opportunità di quel sito ha prodotto in tanti secoli quelli buoni effetti di popolazione, e di commercio, che per tale circostanza spera oggi di introdurre detto Comandante poiché hanno sempre quei Naturali eletto per loro più comoda abitazione Portercole, Orbitello, e tutto il resto delle Maremme che sono luoghi di poca buon'aria forse perché mancaranno nel Porto di S. Stefano quelli necessarij requisiti che sono precisi per l'aumento di nuova popolazione.

E per quanto appartiene all'acconci del molino e del palazzo ed alla refezione de' magazzini che sono alla marina non incontra questo Tribunale alcun riparo che si facciano; onde si potrà degnare V.M. se così stima conveniente ordinare che si riconoscano prima da qualche Ingegnere per sapere la spesa che vi vorrà a ridurli in essere, e se ella corrisponde al vantaggio, ed utile che potrà ricavarsi dall'affitto de' medesimi a beneficio della Regia Corte.

108

Sulla pretesa *mui estraña, y perjudizial al publico comercio*, che il commercio della canapa nelle venti miglia dalla capitale sia riservato ai canapari napoletani, a danno, in particolare, dei capuani.

| A | I | *circolazione, istituzioni / concorrenza, corporazioni \ Capua, Napoli \ \ canapa*

1737/01/24 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Para que la Real Cámara informe con lo que se ofreciere, y pareciere se digna V.M. hazerla remitir quatro villetes de la Secretaría de Estado de 6, 14, y 22 de septiembre del año cahido, y 24 de octubre siguiente, con que en el primero se acompaña la adjunta carta* del Consejero Governador de Capua de 29 agosto antecedente representando la instancia, que ante él hizo aquella Ciudad con la mayor parte de las Universidades de aquellos Casales sobre los daños, que siguen por el bando emanado, y expedido por el Consejero Lanario, a instancia de la Capilla de los Vendedores de cánamo, o sean iladores de él de esta Capital para que en el distrito de veinte millas no se pueda comprar cánamo para guardarle, y venderle después, vajo las penas, que se enunzian; en el segundo se dirige la inclusa relación* del dicho Governador de 11 del citado mes de septiembre con la copia, y memorial de los Cónsules, y Maestros de Funaros, y Vendedores de cánamo de esta ciudad, tocantes al perjuizio, que se les sigue de que ningún otro, que no sea de la misma facultad compre cánamo en 20 millas en contorno de la ciudad de Capua, y le revenda después a precio irregular, y exorvitante; en el terzero se encamina el anexo memorial, y papel* de la Ciudad de Capua, conduzente al narrado perjuizio, que la ocasiona el mencionado vando; y que se tengan presentes sus razones al tiempo de proveerse sobre la petición del enunziado vando; y con el quarto, y último villete se acompaña el incluso recurso* de los referidos Cónsules, y Maestros del dicho Arte de Cordeleiros, a fin que se observen los vandos para que otro ninguno, que no sea de tal Arte pueda comprar cánamos para revenderlos en los Casales de esta Capital, y en la distancia de veinte millas.

Y en cumplimiento del Soverano Real Precepto de V.M. haviéndose examinado

en esta Real Cámara no menos las citadas relaciones del Governador de Capua, que los recursos de aquella Ciudad, y de los Cónsules, y Maestros del Arte de Cordeleiros, y Canavaros de esta Capital, consigue la misma el honor de representar humildemente a V.M. (como lo egecutamos con el mayor obsequio) que mui estraña, y perjudizial al público comercio sea la pretensión de los Canavaros de esta Ciudad, como aquella, que saldría tan dañosa a tantos pobres Massaros, los quales procuran substentar sus familias lo mejor, que pueden, y con la promesa de satisfazer con el cánamo hallan el cómodo de tener dinero, y vituallas, aún de imbierno; tiempo en que mayormente penurian de víveres. Sería de perjuizio a pobres Colones, y Afitadores de Territorios, los quales estarían obligados a vender el cánamo a vilísimo precio, porque sería con un nuevo jus prohivendi refrenado el libre arbitrio de vender a quien les pareciesse, y por su innavitación resultaría, que dejarían la cultura, y quizás se dismitiría la industria de la siembra de los cánamos, y se perderían assí mismo los frutos de la gabela de la Regia Fortificación de Capua, a quien está expresamente anexa la venta de cánamos de aquella jurisdiziión con pagar aquella Ciudad al Regio Erario tres mil ducados al año. Por lo que uniformándose esta mencionada Cámara con el justo sentir del dicho Consexero Vitale estima, que V.M. pueda dignarse de mandar, que se annulen los narrados vandos emanados por el Consegero Lanario, como destructivos de la gavela de la Regia Fortificación de Capua, y perjudiziales no menos al público comercio, que a tantos pobres Colones, Labradores, y Patronos de territorios, siendo lícito a qualquiera de vender, y revender libremente en la jurisdiziión de Capua, y en Nápoles, y en sus Casales los cánamos por mayor beneficio del Público, y para alivio de tanta pobre gente, que vive con tal industria.

10 febbraio 1737 Si approva.

109

Discurso sobre el pretendido dominio de los Venecianos del Mar Adriático; y de las razones que les asiste a los Reyes de las dos Sicilias.

| G | istituzioni / difesa, giurisdizione \ Adriatico, Repubblica di Venezia

[1737/01/27] Michele Reggio a Montealegre

Si se quisiese examinar quan insubcistente sea la pretención de los Venecianos del pretendido dominio del Adriático, sería menester un entero volumen, y no pequeña diserción para hacer conocer con evidencia, que es contrario al derecho de la naturaleza, y de las gentes, segundariamente al título de ocupación, y de donación, a aquel de pressumpción, o sea consuetudine; pero dexando de examinar cada uno de estos cavos de por sí, por haver escripto sobre tales puntos diferentes, y doctos Autores, parece más a propósito discurrir de las razones en que se fundan los Vene-

cianos para mantener este derecho de Dominio, y de ver al mismo tiempo, como a otras naciones han pretendido usurparlo, y al contrario fundar a quien con más justo título le pertenece.

Muchos Autores escriven que por las controversias se subcitaron entre Federico segundo, y Alexandro tercero, y habiendo este passado a Venecia, adonde consiguió todos los honores, y prehemencias deseava que le acordassen los Venecianos, hubiesse Alexandro por gratitud conzedido a la república unos ampliyssimos privilegios que uno de ellos fue dándole la soberanía del mar Adriático, y no se pone duda que desde entonces cada año se hace con tanta ostentación en el día de la Asempción en aquella Capital la función de esposar la mar, concurriendo el Dux, y con esto quieren dar a entender que a Alexandro pertenecía dar tal dominio del Mar como otros Summos Pontífices le han pretendido de la tierra; pero no se puede creer sea assí, si se quiere reflexionar a la moderación del ánimo de Alexandro el qual no ignorava qual fuessen los límites de su propria autoridad, y al contrario que le fue siempre enemigo, y tubieron siempre mill controversias jurisdiccionales, que nacieron porque no quería reconozerlo por verdadero Pontífice que duraron el espacio de 17 años, y sufrió la Corte de Roma en este tiempo summamente.

Esta verdad la comprueba el Istoriador Francisco Guiciardini lib. VIII de su Istoria el qual asegura que de tal concessión de Alexandro no parece escriptura alguna, ni memoria, ni más documentos que el solo testimonio de los Venecianos, el qual por ser en propria causa, no parece que se puede admitir; antes es sospechosso, y es de tanto pesso esta razón que los mismos Autores Venecianos que están impuestos en las memorias antiguas no han dado ningún crédito a tal falsa pretención de sus Paysanos como lo testifica su famosso Teólogo, y consexero de Estado Fray Pablo Servita que sobre el dominio del Mar Adriático ha hecho un Tratado esforzándose largamente de provar que los Venecianos sean Dueños del Golfo, y no dice por concessión de Alexandro, o de otros Pontífices, pero que este haia nacido con la república, y que se haya adquirido con el título que llaman los Jurisconsultos pro derelicto siendo el de opinión, que los últimos Emperadores de occidente ocupados en diferentes guerras y no habiendo podido por falta de armadas navales sostener de guardar dicho Golfo le haian abandonado, y no cuidándose de que otros le ocupassen, y al contrario los Venecianos teniendo su armada de mar no hallando la menor oposición por no haver ningún señor de dicho Golfo se haian hecho dueños, y puéstosse en posesión, y después lo hayan mantenido con todo el esfuerzo contra los que le han querido disputar esta soberanía, que es todo quanto han escripto a favor de la misma los más clásicos, y apassionados Autores de dicha República.

Pero si se deve examinar más por menor este punto convendría hacerlo, si de la tierra se puede adquirir algún dominio sobre el mar, y no repugnasse la Naturaleza y el derecho de las Gentes, como largamente pareció al famosso Ugon Grocio en su libro que llamó Mare liberum, y al contrario si se quiere creer lo que ha escripto en

contra del, Juan Seldeno, y en su docto, y erudito libro, que para oponerlo al del enunpciado Grocio lo llamó Mare clausum, con mayor razón pretendieron nuestros Antiguos, y aora más que nunca se pudiera pretender, que este reyno tiene la gloria de tener un Amo que reside, y vive en él, que el Dominio del mar Adriático deviesse pertenezzer más presto a los antiguos Reyes de las dos Sicilias, y por consecuencia infalible al pressente Reynante que a la República de Venecia, por el insubcistente, y mal fundado título al qual recurren los Venecianos que es pro derelicto, respecto que ningún Monarca tubo aquel Golfo por avandonado, ni hay ningún acto positivo, ni documento en que se demuestre tal avandono, por haver siempre tenido el ánimo de conquistarlo quando sus fuerzas lo hubiessen permitido, pero el título que al nuestro Rey pertenece es por razón de conquista de que se sigue que todo lo que los Normannos adquirieron sobre los Griegos en la declinación del Imperio de occidente que fueron dueños de todos los mares cercanos de estos Reynos, no pudiéndose poner en duda que, hasta el tiempo de Carlomagno los Emperadores Griegos heran dueños del Mar Adriático, y que embiavan a menudo sus armadas para mantener en la Pulla su dominación contra las invasiones de las extrangeras enemigas naciones, y subcedió varias vezes de haverse juntado los Venecianos con los Griegos contra Carlo Magno, y Pipino su hijo que procuravan inquietarle y disputarle el Dominio del mar Adriático, y en una ocasión se siguió que Pipino irritado por este motivo contra los Venecianos, no solamente los hechü del Adriático vatiendo su armada, que también le tomó una parte de su Ciudad Capital, que entonces se componía de diferentes Islitas, y hubieran passado a ser vasallos de Pipino Rey de Italia, si Carlomagno su Padre no lo hubiesse remediado desaprovando lo que el hijo avía hecho, y los puso en posesión de su Estado inculpando los Duzes que governavan que se havían juntado con los Griegos, y disculpando a toda la nación veneciana.

Todo lo referido de este hecho muy por menor lo describe el famoso Istoriador Pablo Emilio de Reb. Fran. lib. 3 pero haviendo subcesivamente los Normannos hechado de la Sicilia Pulla, y Calabria a los Griegos, no puede dudarse que aquellos Reyes hacían correr sus armadas en el Adriático, sin que nadie intentase de disputárselo ni havrá quien diga lo contrario que en el año de 1171, quando el famoso Duque Guiscardo fue para ayudar a Rugiero su hermano mientras estava en el sitio de Palermo llegó con poderosa armada de cinquenta y ocho navíos, y havía atravesado el Adriático, que así lo dice Luca prorospata anno 1171 mense july duos transmeavit Adriatici maris Pelagus perexit que Siciliam cum quinquaginta octo Navibus; y haviendo subcesivamente passado devajo la dominación de dichos Normannos todas estas Provincias que ahora forman este floridísimo Reyno de Nápoles; el famoso Rugiero no contento de lo que havía adquirido, siendo más poderoso en la mar que no heran los mismos Emperadores de Oriente, llevó sus insignias no solamente en Dalmacia que también en la Tracia, y hasta las Puertas de Constantinópoli, y passaron aun en África, porque en aquellos tiempos no havía quien

pudiesse poner en la mar una armada marítima igual a la suia, y que haviendo en varias ocasiones peleado con las de los Emperadores siempre la vatió aumentándose a tal signo sus fuerzas, fue obligado a hacer diferentes Departimientos, y crear más de un General para que las mandasse vajo de un Amirallo que lo llamaron Admiratus Admiratorum, y respecto que en el Adriático, y en la Pulla había muchos puertos que le servían de recobro a las armadas que venían de Sicilia, de manera que assí en el tiempo de Rugiero, como de los dos Guillemos, y Reyes sus subcesores fue aquel golfo guardado de las armadas navales de los Reyes de las dos Sicilias sin que se hablasse de tal Dominio del Adriático que la República de Venecia pretende ser suio; y lo que merece más reflexión es que las expediciones, y embarco de tropas para Levante sea en la Soria, o en Grecia se hacían a tal fin en los de Vesti, Barleta, Giovenazo, Bari, Galipoli, y Taranto, casi todos situados en el Adriático.

Pero haviendo passado estos Reynos devaxo el dominio de los Angiovinos no tubieron estos tanto poder en la mar como los Normannos aunque siempre mantubieron sus armadas navales, y los dos Carlos de Angio, y demás Reyes de aquella sangre continuaron a su libre arvitrio a disponer del golfo, y hacían en el mismo sus expediciones.

No subcedió pero así en tiempo de los Aragoneses, porque haviéndole faltado las fuerzas marítimas, y aumentándose las de los Venecianos, sin tener la menor oposición se fueron haciendo Dueños absolutos del golfo, y empezaron a dar leyes prohibiendo de poder pasar en él con embarcaciones armadas en guerra aprovechándose de la ocasión de la flaqueza de los Príncipes cercanos, y llegó a tal signo la desvergüenza de la República que haviéndose de casar la Infanta María hermana de Phelipe III, con Fernando rey de Ungría, hixo del Emperador Fernando tercero se embarcó en España con las esquadras de las galeras, con aquella decencia de acompañamiento correspondiente a una tan soberana Princesa, y luego que llegó a Nápoles devía continuar por el Adriático, y pasar a Triesti con la misma armada española, pero por no perjudicar los Venecianos a su pretendido dominio del mar Adriático, se opusieron con tanta obstinación que se declararon que no la dexarían pasar, y que atacarían la armada de la Infanta, y que no pasaría a la voda, sin que primero no lo decidiesse una vatalla naval, de forma que se suspendió el viage, y dando quenta a la Corte se contentó tomasse el camino por tierra por la Abruzo, y que se embarcasse en Ancona adonde se halló el General Pisani con 13 galeras venecianas, y la desembarcaron en Triesti haviéndola tratado la República con una magnificencia digna a una tal Reyna, y la república no obstante el atentado referido recibió las gracias del César, y del Rey Cathólico, como por menor lo describe el Istoriador Nani, hist. Veneta lib. octavo año de 1630, pero como no hay que dudar de este hecho, es igualmente cierto que en la gran Guerra hemos visto practicar bien al contrario respecto de haver por disposición de Luis XIII pasado el año de 1, y 2 al Adriático diferentes navíos franceses armados en guerra de vaxo el mando del

Cavallero de Furbin, llegando a Brindisi axiaron su vandera, y pusieron la de España porque aquel gran Rey conocía el Ius que de dicho Golfo tenía su Nieto como Rey de Nápoles, y estas fragatas, no solamente no hallaron ninguna oposición de los Venecianos, pero de quantos navíos encontravan de su vandera se hacían saludar, los rexistravan, les quitavan todos los Franceses que tenían a su vordo, y tomaron infinitas embarcaciones porque llevavan víveres a la armada del Príncipe Euxenio, y hasta en el puerto de Malamoco que pertenece a dicha República quemaron un navío con vandera imperial sin que esta se haia opuesto con su armada contra tales navíos, y se contentó solamente de dar sus queexas a los Embaxadores de Francia, y España y al Cardenal de Gianson que se hallava entonces de Embaxador, como más por menor en el segundo tomo de sus memorias lo refiere el enumpciado cavallero Furbin.

De este hecho, y de todo lo referido hasta aquí claramente se infiere que los Venecianos han sido dueños del golfo solamente quando no han hallado oposición ni dueño habiéndose mostrado que en los siglos passados en tiempo de los Normanos que fueron poderosos en la mar no se atreizeron a hablar de tal pretensión de ser soberanos del mar, y lo fueron los Reyes de las dos Sicilias, de manera que con más fundamento parece que deve pertenezzer a sus subcesores que a la República, y en los manos escritos de la Real Iurisdicción que Ciucarelli ha escripto tomo XXI bar. 5 se halla por uno de los puntos que se han controvertido, si el dominio del mar sea de los Venecianos, o más presto de los Reyes de Nápoles, y se puede esperar por las passadas experiencias, que si el presente Reynante la divina Providencia le concede la gracia que llegue a tener poder en la mar (como se deve esperar) hechará los Venecianos del Golfo, y se hará dueño de él, o lo más fácil será que navegarán sus armadas en dicho Golfo, sin que haia quien se le oponga.

110 a-b

Sulla resistenza del Preside e del Capitano della Grassa dell'Aquila all'ordine che le università completino le loro provviste di grano entro settembre, il primo per ragioni climatiche, il secondo per la *povertà, e miseria delle Università, ed abbitatori di quelle Provincie.*

| C | circolazione, istituzioni / annona, export, procedure \\ grano

110a 1737/02/09 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Col veneratissimo dispaccio de' 2 del corrente febrajo d'ordine di V.M. ci si trasmettono due relazioni* del Preside dell'Aquila, in data de' 26 del passato gennajo; l'una, umiliata a piè di V.M., in cui le rappresenta, d'aver data esecuzione al dispac-

cio de' 18 dello scorso mese [103], sopra la libera estrazione del grano, olio, ed altre vettovaglie; l'altra, diretta al suo Consigliere e Secretario di Stato Marchese di Montealegre, in cui espone, che, per la rigidezza del clima d'Apruzzo ulteriore, tardissime ivi maturano le biade d'ogni sorta; di modo che nel mese di settembre non ancora son tritutati tutti i grani, e che egli co' proprj occhi ha veduto nel caduto anno, che in detto mese v'erano ancora manoppi per la campagna; il perché sembra a lui, che non essendo terminata intieramente in settembre la raccolta, non possansi dagli Amministratori di ciascuna Università pigliar le giuste misure per provvedere alla propria annona; poichè facendosi ciascuno lecito a 10 d'ottobre d'estrarre cio che ha raccolto, potrebbe facilmente qualche misera Università restare sproveduta; tanto maggiormente, che l'annone si fanno senza dote, con obbligare i particolari cittadini a somministrare i loro grani, per rimborsarsene poi il prezzo dalla vendita del grano medesimo, già panizzato: onde crede, che in tal Provincia la libertà d'estrarre in più avanzata stagione dar si dovesse; affinché luogo e spazio avessero le Università di far le loro provviste per tutti i 20 d'ottobre.

Comanda V.M. che su di ciò diam noi il nostro sentimento e parere, il quale si è questo, che con profondo ossequio le facciamo presente; cioè, che strana ci è sembrata la proposizione del Preside dell'Aquila, che per lo mese di settembre terminata non sia in quelle parti la raccolta de' grani, e delle vettovaglie; imperciocché ne' paesi, assai più freddi d'Apruzzo ulteriore, per lo mese d'agosto raccolto si è pienamente quanto di biade, e vettovaglie il terreno ha prodotto; e dove per lo mese di settembre, a cagion del freddo, non si è compiuta la raccolta, non resta agli Abitatori speranza di poter altro dal terreno ricavare, per le nevi, che in tai luoghi sin dal bel principio d'ottobre cuoprono le campagne. Ci siam confirmati in tale opinione da ciò, che ci viene attestato dall'Eletto di questo suo fedelissimo Popolo, che interviene in questa Regia Giunta del Commercio, il quale nel passato mese di settembre ebbe da Pescara, che è nella sudetta Provincia, alcune quantità di grani per l'annona di questa Metropoli, che avute non l'avrebbe, se in quelle parti per lo detto mese non fusse stata la raccolta già compiuta. Quindi crediamo, che la deliberazione presa da V.M. con tanto profitto, e vantaggio de' suoi sudditi, e plausibilmente da tutti ricevuta, inalterabilmente si esegua, e non abbia punto a riformarsi per questa particolare relazione del Preside dell'Aquila, e per lo dubbio, che privatamente l'è sorto nell'animo, il quale, quando in picciola parte potesse reggere, veduto si sarebbe accompagnato da ricorsi di quelle Università, a cui premerebbe assai più del Preside, che si riparasse ad un inconveniente, che a lor danno immediatamente ricaderebbe; tanto maggiormente, che differendosi in più avanzata stagione, come il Preside pretende, la libertà d'estrarre, per le ragioni altre volte divisate, rendesi infruttuosa la grazia, e 'l beneficio, che a questo Regno la clemenza di V.M. ha benignamente compartito; perché cominciando i tempi borascosi, riescono difficili, ed assai pericolosi i viaggi per mare, e pochi ritrovansi, che vogliano arditamente confidare i di loro interessi ad arbitrio dell'acque, quando facilmente possono esser esposte al-

le tempeste, e procelle. Sottoponiamo però questo nostro sentimento, e parere alla sovrana e savissima censura di V.M.

22 febbraio 1737 Il Preside dell'Aquila «con efecto execute lo que se le ha ordenado, para que aquellas Universidades se hagan la provista de granos por todo septiembre para después a principios de octubre abrirse las trasas, no subsistiendo lo que representa el dicho Preside, por las razones que expone la Junta».

110b 1737/03/18 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Col veneratissimo dispaccio de' 16 del passato mese di febrajo ci comanda V.M., che presentassimo a' suoi Reali piedi il nostro parere, e sentimento intorno una rappresentazione fatta dal Capitan della Grassa della Provincia dell'Aquila, nel medesimo dispaccio acchiusa, là dove alla M.V. si espone, come in detta Provincia la maggior parte delle terre, e loro Abbitanti son miserabili, e non possono per tutto il mese di settembre di ciascun anno, siccome prescrivono gli ordini suoi Reali, già pubblicati provvedersi de' grani sino alla nuova raccolta per il di loro mantenimento; poichè o alla giornata si va quella povera gente procacciando quella quantità, che in ogni settimana può alle proprie famiglie bastare; rendendosi impossibile a tali Università far le proviste per tutto il sudetto tempo: e quando il contrario accadesse, cagionarebbesi un notevole danno, atteso l'averebbero a comprare a prezzi alteratissimi da' Particolari benestanti, che tenessero il grano, o pure l'immettessero ne' loro magazzeni.

In esecuzione di questi sovrani comandamenti, raccordiamo umilmente a V.M., come fra le molte Provincie di questo suo fedelissimo Regno, per dove si è già sparsa, e solennemente manifestata la sua Real determinazione intorno alle tratte di grano, e di altre vittovaglie, che dopo il mese di settembre liberamente si concederanno, da questa sola Provincia dell'Aquila son qui gionti i ricorsi, in cui i riferiti inconvenienti si additano, e quel ch'è più considerabile formati tai ricorsi non veggon si o da' Particolari, o dalle Università, a danno di chi andrebbero immediatamente a ferire gl'incomodi, che si esagerano; ma pria dal Preside, ed ora dal Capitan della Grassa, i quali temono delle narrate dissavventure, qualora si dasse luogo alle già prese da V.M. profittevoli ed al Regno tutto vantaggiose risoluzioni.

Credemmo noi in un'altra rappresentazione umiliata a V.M. esser improprij, ed insussistenti i timori del Preside, e però non degni di sospendere o ritardare quel sospirato beneficio, dalla Sovrana sua clemenza a' suoi fedelissimi vassalli compartito colla rammentata determinazione, per le ragioni, che allora esaminammo, altrettanto al presente crediamo di quei del Capitan della Grassa, riputandoli timori egualmente improprij ed insussistenti; specialmente, perchè gli fonda su la povertà, e miseria delle Università, ed abbitatori di quelle Provincie: la povertà, e la miseria, siccome il comodo, e la dovizia ripartitamente sono in tutte le Provincie; né la Provincia dell'Aquila è solamente la disgraziata, che soltanto accolga gente stretta, e bi-

sognosa; quindi siccome non è stato sin ora, né esser può questo giammai giusto motivo all'altre Provincie di dolersi, e di sospettare infortunii da questo suo Reale stabilimento; così esser certamente non lo può per la Provincia dell'Aquila, da cui non si assegna particolar ragione di diversità dall'altre: oltreché il rimaner sequestrato, ed invenduto tutto il grano, e le vittovaglie a disposizione de' miserabili per lo corso intero dell'anno, o della maggior parte di quello, niun giovamento certamente, e niun sollievo agli stessi miserabili arreca; ma rovina, e precipizio a chi non può far uso della sua roba per conseguirne il danajo; imperciocché o si tratta del bisognevole, che in ciascun luogo per lo mantenimento degli uomini, che vi dimorano è necessario; e questo ben si conosce a che somma può ascendere per tutto il mese di settembre; ciò conoscendosi, quel che fa di mestieri non si estrae, e rimane in tutto il rimanente dell'anno per comodo delle Università, prescrivendosi dagli Amministratori di quelle a' particolari Padroni de' grani, che ciascun per la sua rata ne lo provvegga a' prezzi correnti, che tratto tratto si van loro sodisfacendo colla vendita del grano medesimo già panizzato. Con tal economia i Poveri in ogni tempo trovano il grano, il pane, e le vittovaglie, che loro bisognano, le Università àno pronte tutte le maniere di tenere e disporre per tutto l'anno l'abbondanza ne' loro paesi; ed i Particolari dopo avere per tutto il mese di settembre adempito all'obbligo di somministrare tutto il bisognevole alla di loro patria, e concittadini, àno la libertà nella congrua ed opportuna stagione di vendere il di più, che loro rimane, e riscuotere il danajo, che girando nella medesima Provincia è la vera potentissima cagione di sollevare più tosto, che di far crescere ed avanzare la miseria, e la povertà.

Sottoponiamo con tutta l'umile rassegnazione alla censura di V.M. questo nostro sentimento, e parere.

111

Sul foro competente in materia di eredità senza eredi di un *publico, e notorio usurajo*.

| F | **illiceità, istituzioni / credito, giurisdizione, religione**

1737/02/14 Casa Orazio Rocca

S.R.M.

Con viglietto per Segreteria di Stato in data de' 19 del cadente, si è degnata V.M. comandarmi di dover informar con mio parere su l'ingionta rappresentazione del Vescovo d'Uggento, nella quale espone, che pochi giorni a dietro era passato all'altra vita un tal Antonio Previtiera della Terra di Acquarica, uomo di vil condizione, ma facoltoso, rispetto alla povertà di quella Terra: ch'era morto qual visse da pubblico, e notorio usurajo: che dandosi com'Egli dice, secondo le leggi dell'uno, e dell'al-

tro foro luogo alla prevenzione per essere il delitto dell'usura di misto foro, era accorsa la sua Curia precedente istanza del Promotor fiscale a produrre le sue ragioni sopra il cadavere, e disposizione de' beni, non legittimamente acquistati dal detto Previtera, il quale secondo gli Sacri Canoni si era reso indegno d'ecclesiastica sepultura, ed inabile a far testamento, qualora prima di morire, non avea effettivamente restituito il male acquistato, e che acciò fare, s'era Egli maggiormente indotto, perché il commune clamava, e l'istanze de' Popoli, così chiedevano, nonché gli stessi congiunti, e coloro che sono in pretenzione d'essere gli più interessati: che all'incontro non vi erano, che comparissero giustificatamente per il possesso de' beni, non avendo lasciato il defonto né figli, né altri discendenti, o collaterali in grado, onde Egli veduto il pericolo di rimanere tutto depredato, e disperso dalla moltitudine di coloro, che dicevanzi defraudati, avea perciò stimato d'interessarsi, e per la giustizia, e per gli poveri pregiudicati: che si erano formati processi, che ancorché non compiti, pure contenevano un prolisso catalogo di testimonij d'ogni grado, e condizione, anche consanguinei del defonto, quasi tutti contesti, e de visu, non che di fama, che asseriscono con giuramento l'usure in generale, ed in particolare praticate sempre per lo spazio di lunghissimi anni, per le quali pruove, era paruto convenevole alla sua Curia di poter mettere in salvo, ed in custodia alcune biade, bestie, ed altre robbe lasciate dal defonto, con farne di tutto minutamente registro autentico, e con dichiararne depositario un publico e benestante negoziante, da cui se n'era ricevuto viglietto di consegna, con essersi eseguito colla possibile moderazione senza chiassi, e senza la menoma violenza, ad effetto, che si conoscesse, ch'Egli vi si era ingerito per l'indendità della robba, per la reintegrazione de' poveri defraudati, e per altre pie disposizioni le più proprie, e legittime in sì fatte contingenze, e che da ciò era risultato di non essersi incontrata menoma resistenza, e che tutti aveano dato mano, ed aggiuto anche gl'istessi interessati, e congiunti del defonto. Doppo di ciò soggiunge, che sodisfatto che sarà alle frodi delle quali saranno prodotte legittime giustificazioni, rimanendo altro frutto dell'usura di cui converrà disporre, secondo l'intenzione più pia, e più retta, che avrebbe potuto, e dovuto avere l'usurajo, se fusesi indotto a vera penitenza, sarebbe sua intenzione d'applicare l'illecito guadagno per la fabrica di quella cattedrale, seminario, e palazzo vescovile, che dice averne molto bisogno, ma che per ciò fare intende d'averne prima l'oracolo di V.M.

In esequimento del riferito Real Comandamento, sono con infinito ossequio a rappresentare alla M.V., che il detto Vescovo ha pregiudicato enormemente la Real Giurisdizione, atteso come in altri miei umilissimi pareri ho avuta la gloria d' esporre a V.M. in questo Regno per immemorabile, e non mai interrotta consuetudine, confermata anche colle leggi de' Serenissimi Antepassati Re del medesimo nelle cause, che diconsi di misto foro, contro le persone laiche, ha sempre privatamente proceduto il giudice secolare, senza darsi luogo alla prevenzione che secondo la disposizione del jus commune si osserva tra il giudice ecclesiastico e secolare ne-

gl'altri luoghi, dove la detta disposizione del jus commune è stata ricevuta, ma nel Regno nostro, si è sempre praticato il contrario, cioè di procedere gli soli giudici secolari contro le persone laiche, secondo ampiamente vien registrato ne' tomi V, e XIV de' manoscritti Giurisdizionali. E perciò stimo che possa V.M. degnarsi far rispondere al detto Vescovo, che Egli per l'addotta ragione ha fatta un'offesa gravissima alla Real Giurisdizione per reintegrar la quale, conviene, che non solamente non dia altro passo in tal pendenza, ma che rivochi, ed abolisca tutti quelli già dati, con farne capitare nelle sue reali mani, un documento autentico per cautela di detta Real Giurisdizione, acciò non rimanghi per l'avvenire un vestigio così pregiudiziale alla medesima; e nello stesso tempo potrà la M.V. compiacersi comandare alla Regia Udienza Provinciale, che si faccia consegnare tutte le robbe lasciate dal defonto, e proceda a quanto sia di giustizia sopra l'istanze, che se li faranno dagl'interessati, doppo che saran dichiarati gli eredi dal giudice laico a chi appartiene, quali intesi, dovrà farsi giustizia agli pretesi [***]ficati nell'usure, che diconsi da essi patite senza permettersi alcuna ingerenza sotto pretesto di notorietà di usura alla Curia del Vescovo, ed il di più che avanzasse nell'eredità deve rimanere agl'eredi del defonto, sempre che n'abbia lasciati in grado successibile, e quando non ne abbia lasciati, spettarebbe a titolo di beni vacanti al Regio Erario, non essendosi mai permesso in Regno alli Ecclesiastici confisca de' beni a titolo d'usura, né pure a titolo d'eresia del defonto, e molto meno a titolo di beni vacanti ancorché il defonto fusse Ecclesiastico, né può permettersi al detto Vescovo la disposizione de' beni del detto defonto, ed applicazione de' beni ad usi pij col motivo d'uniformarsi alla volontà verisimile del defonto, se fusse morto penitente, perché con ciò verrebbe a permettersi agl'Ecclesiastici la pretenzione che taluni hanno avuta di poter fare gli testamenti dell'anima per gli morti ab intestato, alla quale sempre si è vigorosamente resistito, e non se li è fatta mai valere nel Regno tanto che da secoli gli Prelati avveduti n'hanno abbandonata l'impresa.

E con siò Signore parmi rimanga sodisfatto all'informo comandatomi con altro dispaccio per l'istessa Segreteria in data de' 30 del caduto su l'ingionta altra carta del detto Vescovo in data de' 17 del medesimo capitatomi in atto, che stavo umiliando questa mia rappresentazione a V.M. senz'aver altro d'aggiungere intorno ad essa, salvoché non debba aversi ragione dell'accommodo enuncia il Vescovo, fatto su tal pendenza di consenso de' congiunti del defonto, e del Barone del luogo, sì perché detto consenso, è susseguito doppo la forza d'un sequestro fatto dal detto Vescovo, ingerendosi in ciocché non l'apparteneva, sì anche perché il consenso degl'uni, e dell'altro, non poteva pregiudicare alla Real Giurisdizione, ed accordare al Vescovo quella che non tiene, con accordarli parimente una novità di perniciosissimo esempio, che produrrebbe nel Regno innumerabili dissordini, e sconcerti cogl'altri Prelati che volessero tentare l'istesso.

6 marzo 1737 Sentita sul parere di Rocca la Camera di Santa Chiara, si approva.

Sulla vendita del pinco sequestrato a padron Capuozzo, corsaro spagnolo in Sicilia, incarcerato a Napoli per debiti con la Regia Corte e con diversi negozianti, già accusato di contrabbando in Puglia.

| F | sicurezza / corsa, domanda pubblica, negozianti

1737/02/15 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Si degnò V.M. con suo Real Diploma della Segreteria di Stato del dì 22 dicembre del scorso anno ordinare che nella causa del Padron Andrea Capuozzo che lo è del pinco armato in guerra per conto della Real Azzienda di Spagna, che al presente ritrovasi sequestrato in questa Regia Darsena, ed il detto Padrone arrestato nella galera capitana così per quello deve alla Regia Corte per l'attrezzi di guerra, polvere, e munizioni consegnateli nel Regno di Sicilia per il corso ivi fatto per molti mesi ed a spese della Real Soprintendenza di Spagna, come per diverse altre quantità di denaro che deve tanto all'Università di Manfredonia, somministrateli per il mantenimento del pinco suddetto ivi trattenuto sul pretesto di aver commesso controbandino, quanto a diversi Negozianti di questa fedelissima città avesse questo Tribunale proceduto a far giustizia, con aver rimesso nel medesimo il processo fatto sopra detta causa dal giudice della suddetta città di Manfredonia, e successivamente avendo il nominato Padrone dato più ricorsi a V.M. domandando che se li fusse data la libertà per poter ricuperare dalla detta Real Soprintendenza di Spagna quel tanto restava a conseguire per causa del pre nominato corso, e con ciò poter sodisfare la Regia Corte e i suoi creditori senza venderli il pinco suddetto, si è degnata la M.S. con due altri dispacci dell'istessa Segreteria di Stato de' 28, e 31 dicembre suddetto rimettere nel Tribunale li citati ricorsi ordinando al medesimo che intesa di ciò e secondo il stato del processo del predetto Padrone informasse subito con quello l'occorre, e dasse il suo parere. In adempimento de' quali Venerati Ordini essendosene di tutto ciò trattato nel Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo remasti di voto, e parere attento a quello appare dal processo fabricato per tal causa ordinare di procedersi alla vendita del mentovato pinco precedentino le debite solennità, ed il prezzo che pervenirà da quello si dovesse depositare in publico banco per liberarsi prima le quantità che deve conseguire la Regia Corte, ed il di più pagarsi a' creditori secondo le di loro ragioni e stante il consenso dato da detti creditori si fusse il Padrone suddetto abilitato col mandato di esibirsi ad ogni ordine del Tribunale a riguardo anche di ritrovarsi il medesimo infermo per potersi curare come dalla fede presentata dal Medico delle regie galere Franco Falese, e per potersi portare in Spagna affine di ricuperare da quella Real Corte li docati 3800 che dice dover conseguire per complimento del corso fatto coll'accennato suo pinco, e di tutto ciò farsene consulta a V.M. come ci diamo l'onore perché intesa di quanto si è

determinato dal Tribunale possa colla sua sublime Intelligenza distribuire i suoi Sovrani Oracoli.

27 febbraio 1737 Si approva.

113

Sul doversi imporre un limite quantitativo e temporale al divieto d'exportazione di animali imposto per le esigenze di approvvigionamento della *Dominante*.

| C | circolazione / annona, export \ Dogana di Foggia, Napoli \\ bestiame

1737/02/16 Foggia Stefano di Stefano

S.R.M. / Sig.^{re}

Con Regal Carta spedita per la sua Secretaria di Stato in data de' 6 del corrente, si è degnata la M.V. rimettermi supplica de' Deputati della Generalità de' Locati di questa sua Dogana, colla quale han domandato si fusse servita rivocare gl'ordini proibitivi dati per l'estrazione de' castrati, agnelli, e capretti fuora di questo suo Regno; e ciò non meno per il maggior aumento di questo suo Erario, che per poter essere abilitati i Locati a sodisfare, ciocché devono di fida; ed essendosi degnata ordinarmi con detta Regal Carta de' 6 del corrente, che l'avessi informata col mio parere, con tener presente l'urgenza si tiene, di doversi provvedere di detti generi di carni codesta Dominante, sono umilmente a rappresentarle, ciò, che sotto la data de' 2 del corrente, precedente altro suo venerato rescritto de' 27 del passato gennaio mi diedi l'onore di riferirle, che di già avevo proibito l'estrazione de' capretti, ed agnelli, li quali non solo si vendono da' Locati, per la grassa di detta Dominante, ma ben anche de' Regni stranieri, con aver spedito, e fatto notificare ordine di tal forma a' sudetti ricorrenti, e la supplicai a dar ordine al Capitan della Grassa del Ripartimento d'Abruzzo, acciò non avesse permesso l'estrazione di tale sorte d'animali, giacché non avrei mancato di far obligare i compratori di quelli a non estrarli fuor Regno, ma condurli per la grassa di cotesta sudetta Capitale, la quale deve essere preferita nella compra de' frutti, che nascono nel Regno; e feci presenti alla M.V. li disordini, che in altri tempi sono accaduti in pregiudizio del suo Patrimonio, e de' poveri Locati; atteso che i Macellari e Caprettari di Napoli han procurato con tali inibizioni impedire la vendita di detti animali, a forastieri, e poi, o porzione di quelli sono remasti invenduti, o essendo mancati i compratori forastieri, sono stati necessitati i Locati venderli ad essi a vilissimo prezzo, con sommo detrimento de' poveri Locati, lo che ha fatto, che fussero remasti in attrasso col Regio Fisco; quindi se è giustizia, che cotesta sudetta Dominante, e tutt'il Regno sia preferito agl'esteri, così converrà al suo Governo Economico far determinare la quantità, e 'l numero de'

castrati, agnelli, ciavarri, e capretti, che necessitano per la grassa di cotesta sudetta Dominante, ed insiemamente destinar le persone, che vengano in questa parte di Puglia, per effettuare tale compra, riceversi detti animali, ed a pagarne il giusto prezzo per tutto il mese di aprile, altrimenti elasso il detto termine darsi la libertà a' Locati di farne la vendita, e contrattare con forastieri, ed in tal modo rimarrà proveduta di tai generi codesta Città, ed i Locati non riceveranno danno, ed interesse alcuno, ed il suo Erario in niente rimarrà pregiudicato.

23 febbraio 1737 Si è risposto.

114

Sulla competenza in materia di eredità senza testamento di un negoziante britannico che ha acquisito la cittadinanza napoletana e abbracciato la fede cattolica.

| G | istituzioni / giurisdizione, nazioni, negozianti, trattati / Inghilterra, Napoli

1737/02/18 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Perteneiente a lo que representa en la inclusa consulta* de 15 del corriente la Cámara de la Summaria, tocante a la pretensión, que ha hecho el Fisco para la herencia de Riccardo Moreau Negociante inglés, que ha muerto sin testamento, ni herederos; se sirve V.M. mandar por la Secretaría de Estado con villete del mismo día 15 del presente mes, que con el intervento del Avogado fiscal del Real Patrimonio, se vea en esta Cámara de Santa Clara, y la propria informe con lo que se le ofreciere, y pareciere sobre lo que expone la de la Summaria en su referida consulta. Y en observancia de tan venerado Real orden haviéndose examinado con toda la reflexión en esta Real Cámara la citada adjunta relación, y ohídose el Avogado fiscal del Real Patrimonio, la misma tiene el honor de representar humildemente a V.M. que según el capítulo del tratado de Paz, del qual haze memoria la misma citada consulta de la Cámara de la Summaria, expressamente se extableze, que los bienes, y haciendas de los súbditos del Rey de la Gran Bretaña, que muriessen sin hazer testamento en los Dominios del Rey de España, fuessen inventariados con sus escripturas, escriptos, y libros de quenta por el Cónsul, u otro Ministro público del Rey de la Gran Bretaña y puestos en manos de dos, o tres Mercantes que serían nombrados por el referido Cónsul, o Ministro público, a fin que los conservassen para los propietarios, y acrehedores, y que ni la Cruzada, ni otra judicatura alguna se huviesse de interponer en ello, y en semejante caso se deviesse prozeder recíprocamente con los Vassallos del Rey de España en Ingalaterra.

Por lo que haviendo acahezido a punto el caso previsto en los tratados de Paz,

siempre que se quisiese permitir al Tribunal de la Cámara de la Summaria el hazer asistir sus subalternos en el inventario que se ha de hazer por el Cónsul de los bienes del Riccardo Moreau últimamente difunto, o en otra manera mezclarse en la materia, con el motivo de tomar cautela sobre los bienes, y escripturas quedadas en la herenzia por aquello que por ventura pudiesse pretender el Regio Fisco, quando ni los acrehedores, ni herederos del difunto estubiessen aquí, o en Ingalaterra, sería lo mismo que alterar, antes bien si expressamente controvenir al narrado capítulo del tratado de Paz; lo que no se estima conveniente, ni del servicio de V.M., ni necesario el venir ahora a disputar, o a decidir un punto muy delicado, y noble, qual sería aquel, si faltando de hecho acrehedores, y herederos del difunto, lo que es muy difícil, y rarísimas vezes succede, bastando que haya conjuntos aunque distantísimos hasta el décimo grado, si haga lugar, como bienes vacantes al Fisco de este Reyno, o al de Ingalaterra, por que no deviéndose por una duda muy lejana alterar la disposición de un tratado, quando los contrayentes no quisieron por semejante duda, que en todos casos podría entrar, y promoverse, dar mayor cautela de aquella que naze del inventario del Cónsul, y de la consigna que se ha de hazer por él a los Negoziantes; pareze, que el entrar a examinar, y decidir esta controversia por sí misma grave, y delicada tan preventivamente, y fuera del caso, sea un prevenir, y subscitar contiendas delicadas fuera de estazió, y sin verisímil provecho, y que más presto convenga reservar la decisión para aquellos verdaderos accidentes, que pueden sobrevenir, contentándose de aquellas cautelas, que en los tratados fueron convenidas, o que se puedan tomar sin alterar aquellos.

Ni rije el motivo expressado en la inclusa relación, de que por el decreto, que obtuvo el difunto en el año de 1702 por el Colateral, que le huviesse sido lízito el demorar en esta ciudad, y en qualquiera parte de este Reyno, y por ello no huviesse sido molestado, haya él adquirido la Ciudadinanza Napolitana por la muger aún cathólica que se le murió anteriormente, por haver abrazado nuestra santa Religión, y por su continuo domicilio de treinta, y cinco años, pues que tal dispensa obtenida por el Colateral (sólita a praticarse en aquel tiempo, en que había la Guerra con los Ingleses) con la qual se dispensava al bando emanado de su expulsión de este Reyno, nada varía lo establecido en el narrado capítulo del tratado de Paz por que o cathólico, o seguaz de su primera falsa Religión, siempre viene riputado como Inglés, ni podía con aquel memorial, y rescripto perjudicar a la razón de los herederos, y acrehedores, o por ventura del Fisco de Ingalaterra quando la tubiesse, ni a aquella, que naze de los tratados de Paz para las Naciones contrahientes.

Pero a fin que en el caso, que no haya erederos, o acrehedores del difunto Riccardo, este Regio Fisco pueda estar más cautelado, para que la ropa no vaya a otra parte, y se distraiga o se desperdizie, en cuyo caso después se debería determinar, si pertenezca a aquel, o a este Regio Fisco, estima por ello esta Real Cámara, que V.M. pueda dignarse ordenar que al Cónsul, según lo requiere su incumbencia, se deje el peso de inventariar toda la ropa, y escripturas del difunto con ponerla en manos de

dos, o tres Mercantes, que por él se nombraren, sin que en ello se ingieran subalternos de la Cámara de la Summaria, u de otros Magistrados pero que el Delegado de la Nación vigile, y extrajudicialmente se informe a quales Negociantes se consigne tal ropa, procurando tener las noticias, de si habrá después herederos, o acrehedores del difunto, pues que si los huviere, estará terminada la presente questión, pero si no los huviere, que humilie el aviso a V.M., o le dé al Avogado fiscal del Real Patrimonio, pare examinarse, y decidirse entonzes el grave punto, si como bienes vacantes pertenezcan al Fisco de Ingalaterra, o a este Regio Fisco. [...]

6 marzo 1737 Si approva.

115

Sul *pregiudizio notabilissimo* che si causerebbe al commercio calabrese se il Preside di Catanzaro, incaricato dell'*estirpazione* del contrabbando d'olio, dovesse autorizzare personalmente ogni imbarco o sbarco di merci da qualunque *porto, scaro, o marina* della provincia.

| C | istituzioni / contrabbando, export, procedure \ \ olio

1737/02/19 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Essendosi in questa Regia Giunta tenuta notizia, che dal Preside di Catanzaro si fosse spedito un ordine circolare per tutta quella Provincia, per cui veniva a trattenersi la spedizione de' bastimenti, che in quelle marine andavano a caricar varie merci, si è stimato debito della nostra particolare incombenza il dover riconoscere, ed aver sotto gli occhi la provisione a tal effetto da quel ministro spedita, la quale riconosciutasi, e con la dovuta riflessione osservata, dalla medesima si scorge essersi ella spedita sotto il dì primo gennajo del corrente anno, e che con tal ordine si fa noto a tutti gli ufficiali regj, e baronali, ed agli ufficiali de' regi fondachi, e dogane di detta Provincia, essere stato al Preside incaricato con real dispaccio de' 22 dicembre per Secretaria di Stato, d'invigilare all'estirpazione de' controbandi, che in tal Provincia si commettono di varj generi, e specialmente di olio, che ivi grandemente abbonda, con dare a tal fine quelle providenze, che fossero più vigorose, e corrispondenti a tal uopo: indi dichiarasi in nome di V.M. a tutte le Persone, e particolarmente a' Baroni, e Benestanti, che il suo Real Animo assolutamente sia di riformare tali disordini, prevenendo per effetto di sua clemenza quest'ammonizione, acciò sperar non si possa in avvenire veruna tolleranza. S'ordina successivamente, che non solo debbasi esattamente eseguire quanto di sopra sta espresso, ma di vantaggio dal detto dì in avanti capitando in alcun porto, scaro, o marina bastimento grande, o picciolo, che sia, per imbarcare, o sbarcare robe soggette a' regj diritti, debbano subito

gli ufficiali sudetti darne a lui con espresso la notizia, senza permettere, che si faccia lo sbarco, o imbarco, e segua la partenza del bastimento, se prima non proceda il di lui permesso, e positiva licenza in scriptis del Preside istesso, con comminare, che altrimenti facendosi, si procederà contro tai ufficiali con quel rigore maggiore, che si deve; acciò restino esattamente obediti gli ordini reali. Soggiungesi finalmente, che a lui dar si debba contezza di ogni controbanda immediatamente, che si commetta; e si sottopongono i trasgressori di queste ordinanze alla pena di ducati mille per ciascuno, il che più distintamente si degnarà V.M. scorgere dalla copia della provvisione istessa, che ci diam ancora l'onore di accludere in questa nostra umile rappresentazione.

Esaminatasi maturamente in questa Giunta una tal risoluzione presa dal sudetto Preside, siccome per quella parte, che riguarda l'estirpazione de' controbandi, e l'esatta notizia, che ne pretende riscuotere dagli ufficiali tutti in tutte le contingenze, che occorrono, si è stimata prudentissima, e totalmente corrispondente alla giusta, e sacrosanta intenzione di V.M., a tenor del dispaccio, che ivi si rammenta, e per quella ancora, che contiene l'ordine ai sudetti ufficiali di esigere con espresso la notizia degli imbarchi, e sbarchi, che seguano ne' luoghi maritimi; se bene in detta provvisione non si additi esser positivo comandamento di V.M., essendo cosa che può condurre all'accerto, e buona condotta dell'incombenza, che tiene il Preside, per rintracciare, se seguano, o pur no controbandi. Così quello, in cui il medesimo Preside s'avanza ad ordinare, cioè, che non si permetta o imbarco, o sbarco delle mercatanzie, e che non siegua partenza di bastimenti, se non preceda il di lui permesso, ed espressa licenza in scriptis, questo si vede manifestamente dover partorire al commercio un sommo indicibile disordine, ed un pregiudizio notabilissimo, il quale se avesse luogo ed esecuzione, affatto non si vedrebbero nelle marine delle ulteriori Calabrie comparir bastimenti per introdurre, o estrarre mercatanzie, per lo motivo di non soggiacere a questa insolita, e dura legge. Imperciocché, oltre l'esser questa una costumanza contraria a tutte le nazioni di Europa, le quali dopo praticate le solite, e necessarie diligenze dagli ufficiali, a tal mestiere destinati, non tengono infelicemente a bada i navilj, con soggettarli ad altre importune, non convenevoli dilazioni; niuno si troverebbe, che con grave, lungo, e noioso dispendio voglia perdere inutilmente tanto tempo in aspettare (e molte volte da lontani parti) l'accesso, e ricesso de' corrieri, la licenza del Preside, il quale potrebbe ben anche non esser pronto a spedirla per altri impedimenti, che spessissimo occorrono; dopo che quegli, che introduce, o estrae à pienamente sodisfatto alla sua obbligazione di manifestar tutto ai tanti, e tanti ufficiali, che per diverse incombenze in una medesima operazione invigilano, ed assistono, e che per non altro fine sono stati introdotti, se non per usare quella diligenza, la quale pretende il Preside, e vuole con tanto discapito della negoziazione novellamente estendere, e raddoppiare; oltre che questa licenza del Preside per imbarcare, o sbarcare, o partire i bastimenti, o si esige per una pura obediienza, e riducendosi ad una estrinseca solennità, si vede apertamente non es-

ser giovevole al Real Patrimonio, ed agli Arrendamenti, ma sommamente gravosa a' mercadanti; o si richiede a fin di riconoscersi di bel nuovo le mercatanzie con accesso del Preside, o di altro subalterno da lui destinando, e questo è lo stesso, che eternare le spedizioni, e di opprimere i negozianti di replicati, e molto esorbitanti dispendj per pagar detti accessi, e molte volte per redimersi (quando l'affare si commettesse a' subalterni, che per lo più sono avidi, ed ingordi, e proclivi ad illeciti guadagni) da quelle molestie, e violenze, che costoro industriosamente sogliono inferire, per estorquere ad altri il danajo.

Noi abbiamo stimato obbligo nostro indispensabile di umiliare a' piedi di V.M. queste nostre considerazioni; affinché l'inconveniente da noi considerato, se mai tale sembra alla sua mente sovrana, si tolga, e riformi con sua reale, ed opportuna determinazione, e non soggiaccia a tal rimarchevole disordine il commercio; che per tali strade molto si restringerebbe, ed incambio di dilatarsi, siccom'è sua sovranità già dichiarata volontà per beneficio, e sollievo universale di questo suo fedelissimo Regno.

116 a-b

Sul progetto del marchese Bentivoglio (fiancheggiato da Baccelli) di ampliamento del commercio *per la strada di Ferrara*, con capitali e per conto della Regia Corte, per inserirsi nei maggiori scambi tra Stato Ecclesiastico e Impero attesi dal probabile accordo commerciale austro-pontificio promosso dai noti Cervella e Tosquez.

| C | circolazione / domanda pubblica, export, monopoli, negozianti, porti, trattati
\\ Adriatico, Ferrara, Ponente

116a 1737/02/20 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Il progetto presentato a' piedi di V.M. d'onde si ricava in qual guisa provveder si possa lo stato Veneziano, Ecclesiastico, Mantovano, Modanese, Mirandolano, e Parmeggiano de' generi, che produce la Puglia, e l'altre Provincie di questo Regno per la strada di Ferrara, viene di suo Real ordine a noi rimesso nel veneratissimo dispaccio de' 12 del corrente febrajo, coll'ingionto sovrano comandamento di doverlo esaminare per umiliarle il nostro sentimento, e parere.

Contiene il divisato progetto un ragguaglio della somma premura, che tiene il signor Imperadore per lo commercio di Triesti: onde procura di passar intelligenza colla Corte di Roma per unirsi con lei e vantaggiare i porti di Triesti, ed Ancona; al quale effetto sono andati in Vienna due soggetti, chiamato l'uno Cervella, l'altro l'Abbate Tosquez, speditivi da Roma per porre in trattato questo affare. Asserisce

l'Autor del progetto, che si pensa fare o a Gozo, o a Volano, luoghi posti sul mare, che àno comunicazione col Po di Lombardia, un porto, e costrurre altresì al Ponte di Lago-oscuro magazzini da riporvi ogni sorte di merci; destinando un tal luogo scala per tutta la Lombardia, e Piemonte. Da ciò egli prende occasione di proporre a questo Regno ed al Regio Erario, cose (com'egli espone) vantaggiosissime all'uno, ed all'altro, cioè, che si facessero comparire in questa Città uno, o due Mercadanti colla figura di far essi un particolar negozio; ma che la Corte somministrasse lor quella somma, che fosse stimata necessaria, ed i Mercadanti stessi prestassero altra somma per provvedersi nella Puglia, e nella Sicilia, d'olio, sali, e simili generi, ed indi trasportarli al Ponte di Lago-oscuro ponendoli ne' magazzini di quel luogo, acciò esitar si potesse, secondo che portasse il bisogno, nelle piazze vicine. Ma perché picciolo, o niun vantaggio da ciò si sentirebbe, quando ogn'altro la facultà tenesse di provvedersi in questo Regno; dice, esser perciò necessario, che V.M. sospendesse le tratte di tutt'i generi, che escono dalle nostre Provincie, concedendosi quelle solo a' Mercadanti, cui la Corte accordasse questo negozio: aggiunge, che qualora V.M. si degnasse fissarsi in questo progetto, si potrebbe trattare, e discorrere del modo, e del regolamento di tal commercio: e per ciocché riguarda a' magazzini, si esibisce di trovarli al Ponte di Lago-oscuro, senza pensare a farne de' nuovi, o a comprargli. Insinua, che converrebbe, che la M.V. deputasse colà persona per far la figura di Console, o Residente della sua Real Corona, siccome è Cervella del signor Imperadore; e questi dovrebbe da tutte le barche di questo Regno farsi mostrare le tratte, ed i passaporti; ed avvisarne questa Corte nel caso seguissero controbandi. E finalmente promette tutta la sua assistenza e vigilanza per la buona condotta di questo disegno da lui meditato.

Con ogni dovuta attenzione esaminatosi questo progetto, abbiám veduto, affatto non essere espediente abbracciarlo, ed eseguirlo: le ragioni, che ci spingono a nutrir questo sentimento, son quelle appunto, che in questa nostra umile rappresentazione ci diam l'onore far presenti a V.M., sottoponendole con tutto il divoto ossequio alla sua sovrana correzione.

Crediamo primieramente, che un tal progetto non arrechi a questo Regno quell'utilità, ch'esser potrebbe il principal motivo da non dispreggiarlo; i nostri generi, specialmente l'olio, per quanto la lunga esperienza dimostra, non in gran copia s'inviano per la strada di Ferrara, di Venezia, e di Triesti; perché da colà non si ritrae quel guadagno, che si consegue da altri luoghi, specialmente dalle contrade di Ponente, per dove con maggior frequenza, e con profitto più rimarchevole continuamente s'indirizzano. Cessando dunque l'utile, non dee darsi luogo ad una novità, che nulla giova; anzi porta de' pregiudizj, come in appresso si ravviserà. Lo Stato Ecclesiastico, e la Germania s'impegnano in questi trattati di commercio, perché son privi dell'abbondanza di que' generi, che parziale il Cielo, e la Natura a noi ne àn donati; e s'industriano di agevolare la maniera di avergli a quel minor costo, che può loro riuscire: ma questa impresa non à che far niente con noi, che non teniam

preciso bisogno di trasportare ad essi i copiosi generi, che raccogliamo, potendogli altrove condurre con miglior pro de' nostri interessi.

Secondariamente consideriamo, che non giovi, né convenga alla Corte investirsi in questa negoziazione sotto la figura apparente d'uno, o due Negozianti: imperciocché avrebbe ad impiegare somme rilevanti, per fare una ricerca ed unione di questi generi, per trasmettergli ne' magazzini di Lago-oscuro, col dubbio, e coll'incertezza del danajo, che si abbia a riscuotere, così circa la quantità, come circa il tempo; potendosi per varie cagioni perder in tutto, o in parte o difficilmente dopo molto tempo riscuotere con interesse, e discapito notabile; per lo qual effetto osserviamo, che giammai le Corti si son studiate a proprio costo, e pericolo far cotali negoziazioni, ch'è stata solamente industria, ed occupazion de' particolari, o di compagnie, che da particolari vien composte.

Riflettiamo in terzo luogo, che tai progetti si promuovono, e con magnifica pompa si descrivono da uomini, che interessati sono più per lo lor proprio comodo, e vantaggio, che per lo profitto, ed utilità altrui, sperando porsi essi in mezzo, ed entrare nel maneggio di questi affari in qualità di consoli, residenti, o soprintendenti, che sono i posti, che in ogni progetto di simil fatta s'insinuano per essenziali, e necessarj; ed in questa guisa con sicurezza si procacciano essi sempre considerevoli, e forse ingiusti guadagni, e fanno tutti i pericoli e sciagure de' negozj ricadere a danni altrui: ed in fatti il Tosquez, e 'l Cervella più volte àn posto in campo questi disegni; ed il primo, cioè Tosquez in tempo del viceré Cardinal d'Althan venne qui a promuovere simili imprese, conosciute sin d'allora nulla giovevoli, ed opportune al dilatamento del commercio; e 'l secondo cioè Cervella in tempo del viceré Conte di Harrach per questo stesso fine si condusse in Napoli d'ordine del signor Imperadore, da cui ottenne ben anche annuale assegnamento; e dopo di aver girato lo stato di Milano e 'l Pontificio portò a noi non dissimili progetti, i quali maturamente si discussero in presenza di molte persone ben intese, tra le quali v'intervennero il Marchese Rota, e 'l Duca Brunasso; e da tutti si conobbe, che 'l Cervella niente sapeva di quelle cose, che progettava, e che 'l suo parlare non era fondato ne' veri, e sodi principj del commercio; e si concluse, che non si dovesse dare orecchio a lui, ed alle cose che proponeva.

Finalmente ponderiamo, che il divisato progetto seco porterebbe uno sconvolgimento, e rovina al commercio, ed alle dogane, che si ritrovano di presente a' particolari vendute, per lo jus prohibendi, che l'Autor di quello vorrebbe, che si stabilisse col negare a tutti gli altri regnicoli le tratte a riserva di quelli, o due Mercadanti, che per conto della Corte facessero tal negozio: non può aver maggiore ostacolo, ed impedimento il commercio, che il restringimento, e la proibizione, e dove non vi è piena libertà di negoziare, ivi affatto non v'è commercio: né alla gente può giunger cosa più spiacevole, e che apporta maggior detrimento a' domestici interessi, che la vietata facoltà di far uso della propria roba come a lei meglio piaccia e convenga, qualora non offenda il pubblico bene e lo stato universale: le dogane poi

verrebbero per queste proibizioni a mancare de' soliti, giusti, e leciti diritti, che vanno in beneficio di coloro, che per mezzo de' contratti, e per cause onerose ne àn fatto l'acquisto.

Questo dunque è il nostro debole sentimento, e parere; e queste son le ragioni, su di cui l'appoggiamo: l'alta sovrana intelligenza di V.M. dovrà riconoscere, se sono a dovere, e determinare quello, che stimarà più confacente al suo Real servizio, e più profittevole a' suoi fedelissimi Popoli.

116b 1737/05/18 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Col veneratissimo dispaccio de' 25 del passato mese di aprile si degna V.M. farci sapere, come il Marchese Guido Bentivoglio da Ferrara propone in due sue lettere, che a noi si trasmettono, un progetto di commercio, da stabilirsi in quelle parti, asserendo egli esser ciò utilissimo al nostro Regno, e al Real Patrimonio; e poiché considera V.M. esser questa una materia assai delicata, e degna di riflessione, ci comanda, che attentamente l'esaminassimo, con umilmente esporle, quanto su di ciò a noi sembri, ed occorra, devolvendo di bel nuovo alla M.V. le due lettere testé mentovate.

In esecuzione de' suoi Reali comandamenti, ci diam l'onore di rappresentarle, come a' 12 del passato mese di febbrajo fu spedito dalla sua Secretaria di Stato, e a noi diretto altro suo veneratissimo dispaccio, in cui fu acchiuso lo stesso progetto, senza però nome dell'Autore, che al presente ci si discuopre, e palesa; si pose allor quello in esame, e riflettemmo, che non portava l'accennato progetto un'assai considerevole utilità a questo Regno, poiché non abbiám noi la precisa necessità di mandare i nostri generi nelle terre della Chiesa, e nella Germania, ma quelli con maggior frequenza, e profitto l'inviamo per la volta del Ponente; e che gli Ecclesiastici, e i Tedeschi più per lor proprio vantaggio, che per comodo nostro s'impegnano a questa specie di commercio.

Aggiunsimo, che non conveniva impiegar il danajo del Regio Erario per consimile negoziazione, perché si porrebbe nel rischio evidente di perdersi o tutto, o in buona parte; ond'è che difficilmente le Corti si sono interessate a fare a lor costo, e pericolo codesti traffichi, che sempre è stata occupazion de' particolari. Considerammo, che tai progetti si sogliono insinuare da chi cerca porsi in mezzo di quelli, con avervi la mano per entro, per conseguirne utilità per sé, senza molto curarsi dell'evento o riesca bene, o pur male; sempre che sia sicuro il suo guadagno. Finalmente ponderammo, che il maggior male consisteva nella proibizion delle tratte, che porrebbe in costernazion questo Regno, e porterebbe rovina, e precipizio al commercio, ed alle regie dogane, su di cui sono tanti, e tanti suoi fedelissimi vassalli interessati. Per queste ragioni più diffusamente nell'additate rappresentazioni esposte, credemmo allora, siccome lo confermiamo presentemente, non essere expediente, abbracciar un tal progetto ed eseguire.

Abbiamo però avvertito, che in una delle due lettere del Marchese Guido Bentivoglio, che è appunto quella in data de' 2 di detto mese di febrajo, scrive il medesimo al Consigliere, e Secretario di Stato di V.M. Marchese di Montealegre, che per ben discutere detta materia, avrebbe potuto esso Marchese di Montealegre mandare a chiamarsi un tal Errico Baccelli, residente qui in Napoli, da lui riputata persona molto capace, ed atta a contribuire assai a questa faccenda; da ciò ci moviamo a rappresentare umilmente a V.M., che potrebbesi, se mai le sia in grado, sentire cotesto Errico Baccelli, da noi per altro non conosciuto; con fargli in suo nome ordinare, che venga a conferire i suoi sentimenti in questa Regia Giunta, acciò la di lui viva voce, e le interrogazioni, che da noi se gli faranno, e le risposte, che si daranno da lui, somministrar ci possano altri lumi, e cognizioni per lo disciframento di questo affare, e per lo maggiore accerto del Real suo servizio, e dell'utilità de' suoi fedelissimi Popoli. Intanto rimettiamo in adempimento de' suoi Reali ordini qui acchiuse le due lettere accennate.

117

Del *verdaderamente ventajoso, y abrazable* incremento del commercio e del *jamás oportuno* disincentivo al lusso (con accenno al contenimento del numero e delle ricchezze degli ecclesiastici e all'istituzione di un banco mercantile).
| C | F | circolazione / consumo, credito, diritti alienati, interscambio, rappresaglia
\ \ seterie

1737/03/11 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Se sirvió V.M. de hazer remitir con villete* por la Secretaría de Estado de 27 de diciembre del año próximo cahido el incluso proyecto, que reservadamente se havia presentado a V.M., y consiste en varios puntos conduzentes al más azertado régimen, y gobierno de este Reyno, y beneficio del Real Erario a fin que esta Cámara de Santa Clara después de haverlos examinado con la atención conveniente, tubiesse presente lo que se expressava azerca de la abreviación de las causas al tiempo de tratarse esta dependencia informando separadamente sobre cada uno de los demás puntos con lo que se le ofreciere, y pareciere.

Y en execución de tan veneradíssimos preceptos de V.M. estima esta Real Cámara representarle humildemente que si bien los expedientes, que se proponen en el adjunto folio parezcan a primera vista plausibles, y fáciles de poderse executar, sin embargo de ello no siendo la maior parte de los mismos nuevos pero infinitas vezes propuestos, y maduramente ventilados, no se ha estimado jamás oportuno el hazerlos practicar por las serias reflexiones que se han hecho, y por las dificultades, e inconvenientes que se han considerado poder sobrevenir los quales tiene el honor esta

Real Cámara de hazerlos presentes a V.M., repartidamente sobre cada uno de los capítulos de los mencionados proyectos para que enterada de todo pueda dignarse de tomar aquellas resoluciones, que juzgare maiormente provechosas a su Real Servicio. [...]

En el octavo espediente se propone la avertura de un comercio libre en todos los puertos, con animar los súbditos a la navegación, proponiéndoles ventajas, y privilegios.

Entre quantos proyectos se contienen en el folio, no hai ninguno, que sea verdaderamente ventajoso, y abrazable, quanto este. El promover de veras, y facilitar el comercio, puede traer ciertamente una inmenza riqueza, i felicidad a estos pueblos, una infinita gloria a V.M., y un abundantíssimo útil al Real Erario, pues que siendo rico el Reyno, se pagarían puntualmente los pesos fiscales; con la extracción, e immission de las mercaderías, se avanzaría notablemente la renta de las aduhas; y finalmente todo contribuiría al útil, y ventaja universal. Se dice bien en el folio, que se envidian las Repúblicas de Genova, Venezia, y Olanda, y los Reynos de Inglaterra, y también quando se rebuelva un poco atrás la vista, se reconocerá que fueron en su primer nacimiento nada resguardables aquellas que oy por razón del comercio se admiran como Potencias formidables en guerra, y deseables por aleadas en tiempo de paz. Se añade, que si algunas de ellas son muy escasas de territorio, y de gente, otras han salido por naturaleza un sitio mui desventajoso, y en todas regularmente, o no se produce nada de bueno, o pocos géneros de ropas, y no obstante esto han llegado a un estado tan considerable, que aún de aquello, que en su estado no se produce, las proveen los otros. Con quanta mayor razón se deve esperar, que en menor tiempo, y con más facilidad pueda hazer un abanzo mucho más notable de aquellas el Reyno de Nápoles, en el qual por la amplitud del territorio, por el inmenso número de los abitantes, por la vivacidad del ingenio, por la amenidad del sitio, y por la fertilidad del terreno, que produce en abundancia quanto es necesario para el humano sustento, ciertamente puede decirse, que concurren unidamente todos aquellos precios del arte, y de la naturaleza, cada uno de los cuales separadamente rinde renombrados, y resguardables los otros Reynos. Pero también conviene, que se haga reflexión, que el abrir de nuevo un comercio, no es cosa tan fácil a egecutarse, quanto a imaginarse. Es menester, que seriamente, y con madurez se piense al procurar aquellos medios, que conducen a un fin tan plausible. Y como que V.M. toda aplicada a tomar aquellas resoluciones, que pueden contribuir a felicitar este Reyno, ha formado para tal efecto la Junta del Comercio, no se da el honor esta Real Cámara de representar a V.M. cosa de particular sobre ello, porque cree, que la Junta cumplirá con su obligación proponiendo aquellos expedientes, que serán más adequados, y oportunos a facilitar la adquisición de una ventaja tan considerable.

En el noveno expediente se propone la moderación en el fausto, y precisamente en el vestir, para cuyo efecto se deviesse prohibir la introduzió de ropas forasteras.

Sobre lo que estima esta Cámara el hazer presente humildemente a V.M. que de ello pueden acahezer inconvenientes sin sacarse algún provecho, que ha sido el único motivo por el qual en este Reyno no se ha considerado jamás oportuno el prohibir los drapos forasteros; pues que si por ventura se hiziesse una tal prohibición, ciertamente que las Naciones extrangeras prohibirían también ellas a sus súbditos el venir a comprar a nuestro Reyno los azeitos, lanas, sedas, y otros géneros de ropas, que les son nezesarias, y en este caso, no vendiéndose las mismas, convendría que aquí se huviessen de marchitar, y sería la última irreparable ruina del Reyno. Se añade a esto, que si por ventura se diesse un tal passo, podrían las Naciones, con las quales tenemos paz, y comercio, creer, que fuesse un principio de rompimiento de paz, y que se huviessen de tratar como enemigas. Además de esto es necesario hazer reflexión, que la renta de las gavelas consiste únicamente en la extracción, e immission de la ropa; y como que estas se hallan vendidas por la Corte a diversos particulares, siempre que por la prohibición viniessen a faltarles la renta, ciertamente que los interesados querrían repetir del fisco su dinero. Pero quando por ventura no concurriessen estos inconvenientes, o por lo menos no se quisiessen juzgar tan considerables, como lo son efectivamente, qual es el beneficio, y qual la ventaja, o provecho que se sacaría para los súbditos? Si se prohiven los drapos forasteros no por esto faltaría el lusso, porque quien verdaderamente tiene intenzión de gastar no le falta modo de profundir mayormente sus dineros. La experienzia ha demostrado, que quando se ha querido prohibir el usar en los ábitos drapos, o labores de oro, y de plata, luego se han introducido los bordados de seda, y encages, en los quales se ha expendido mucho más de aquello, que costaban los primeros. No es pero que no se pueda ya que no enteramente a lo menos en parte reparar a un tal abuso, y en esto podría contribuir mucho el proyecto, que se propone en el folio, esto es, que el exemplar de los Grandes, y de la Corte Real obra más, que qualquiera ley penal; pudiendo también ayudar mucho a este propósito el vigilar, y dar órdenes para que se paguen prontamente las deudas; respecto, que muchos gastan más que no comportan sus facultades, solo porque no pagan prontamente aquello que compran, y después dilatan sumamente la satisfazi3n a los acrehedores, por lo que se oyen las quejas de tantos pobres mercantes, y artistas, quando que si fuessen contringidos a pagar lo que deven y a comprar en contante la ropa ciertamente que pensarían a gastar tan profusamente. Pero si V.M. manda que la Real Cámara se aplique seriamente a examinar este punto umiliándole con maior distinción las reflexiones sobre él siempre, y quando se dignará V.M. de prescrivírsele estará prontísimo a prevenirse y a examinarle.

En el décimo expediente mira la prohibición a los Ecclesiásticos de nuevas compras de efectos, de restringir el número de clérigos y religiosos, de lo que avanza a los Monasterios ricos destinarlo a beneficio de pobres, o a mejor uso, y finalmente reservar los dotes de las monjas por otros parientes de la casa, de donde han salido.

Por lo que toca a este proyecto, ya por V.M. esta remetido a esta Real Cámara

que con los Ministros adjuntos dé su parecer conducente al punto de la adquisición de los Eclesiásticos y tendrá la onra de representar a V.M. lo que la ocurre. Perteneciente a los demás puntos si V.M. manda que se examine separadamente cada uno de ellos con proponer la forma como se haia de tratar una tal dependencia, si ahora sea tiempo oportuno el promoverlo, que medios se haian de tener, bastará que dé V.M. su soberano Real oráculo para tener esta citada Cámara la gloria de obedezzer. Pero no deja de hazer presente a V.M. que estas materias son muy graves y delicadas que merecen toda la más seria y madura reflexión, y que se deven hazer por vía de tractados con la Corte de Roma.

El último expediente concierne la erección de un nuevo banco o sea compañía de negozio.

En orden a este proyecto se remite la Real Cámara a quanto difusamente y con distinzió umilió a V.M. sobre este punto en 28 de enero del año passado 1736. Que es quanto en observancia de nuestro rendido obsequio ponemos en la alta comprehensión de V.M.

118 a-b

Sul progetto venuto da Olanda per lo stabilimento d'una fabbrica, e lavoro d'ogni sorte di tele, e sull'ordine dato alla Giunta di non limitarsi a rigettare i progetti che reputa impraticabili, altrimenti non si verrà giammai a capo di stabilirsi fabbrica di niun genere di roba.

| I | **innovazione, tassazione / diritti alienati, disuguaglianza tributaria, domanda pubblica \\ telerie**

118a 1737/03/18 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Essendo stato rimesso in Secretaria di Stato un foglio di alcune proposizioni, riguardanti lo stabilimento d'una fabbrica, e lavoro d'ogni sorte di tele in questo Regno con di loro gran beneficio, ed utilità; si degna la M.V. rimmetterlo a noi col veneratissimo dispaccio de' 5 del corrente mese di marzo, e di prevenirci, che l'Autor del progetto avvertisce, che in alcuni de' suoi articoli, conseguirà maggior vantaggi di quelli, che promette; dopo di che c'ingiunge l'onoratissimo comandamento di doverle noi rappresentare su di ciò il nostro sentimento, e parere.

Esaminatosi da noi con tutta attenzione il mentovato foglio, stimiamo, esser fuor di dubbio, cosa giovevole ed utile a questi Regni l'introduzion delle fabbriche, e lavoro di queste tele; ma chi ciò propone, dovrebbe a proprie sue spese mettere ad effetto questo suo pensiero; e con tanto maggior lieto animo farlo dovrebbe, con quanta franchezza egli asserisce i certi, ed indifficili vantaggi, che se ne ritrag-

gono, che tutti sarebbero suoi, e ridondarebbero in suo profitto: ma non crediamo dover cimentare all'incertezza dell'evento il danajo del suo Real Patrimonio, ed aprir la strada a' Progettanti d'imprender a costo altrui alcuna di loro meditata opera, che sovente per varie, o maliziose, o involontarie cagioni falliscono, ed in mezzo al corso restano interrotte, e sospese. Molto meno crediamo potersi loro accordare le franchiggie de' diritti, spettanti alle Regie Dogane; poichè questo sarebbe lo stesso, che per favorir ad alcuni, il recar pregiudizio ad altri, cioè a quei, che sono su le dogane sudette interessati, e che per via di contratti onerosi passati col Regio Fisco àn fatto acquisto di tai diritti. Del resto se coll'esperienza vedrassi, che riuscirà la proposta impresa, e prenderan piede queste fabbriche, e lavori di tela; allora tempo opportuno sarà di campeggiare a pro di chi fa questi progetti la sovrana amabilissima sua clemenza; ed a proporzion di quegli utili e vantaggi, che si conosceranno da questa nuova introduzion risultare, a lui concederà quegli privilegj, esenzioni, e prerogative, che meglio si riputaranno dalla sua Reale Munificenza, accordando, per effetto di sua magnanimità niente discompagnata dalla giustizia, quelle grazie, che giudicherà profittevoli a chi le dimanda; ma non pregiudiziali all'altrui interessi, acciò non restino privi del dovuto premio coloro, che per beneficio di questi Regni promuovono quelle arti, e que' mestieri, che giovano a' Popoli, alla M.V. sogetti; ed abbiano sprone, ed incitamento a proseguirle, e continuarle animati, e spinti dalla paterna sua bontà, che giammai non lascia in ogni occasione di proteggere chiunque per i suoi servigj, verso la sua Corona, o per l'utilità che reca a' suoi Sudditi, merita la sorte della sua potentissima protezione.

Tanto stimiamo umilmente rappresentare a V.M. in adempimento degli ordini suoi Reali.

118b 1737/06/06 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Presentammo umilmente a piè di V.M. in data de' 18 marzo una nostra rappresentazione intorno al progetto venuto da Olanda, a noi dalla M.V. rimesso con suo real dispaccio de' 5 dello stesso mese per lo stabilimento d'una fabbrica, e lavoro d'ogni sorte di tele; ed ivi ci diedimo l'onore di esporle, come buona e convenevole si era una tale introduzion ne' suoi Regni, quantunque tra noi non mancassero cote-ste fabbriche, e lavori, sebene alquanto meno perfetti, e speciosi in riguardo de' forastieri; ma non tralasciammo di far presente a V.M., che l'Autor del progetto chiedea alcune cose, che a noi sembrava, non doversele, senza prima assicurarsi del felice, e profittevole evento delle promesse, accordare; poichè dimandava egli in alcuni articoli, che a lui parte anticipatamente, e parte nel corso dell'opera si destinasse la considerevole somma di scudi romani 24mila, cioè 3000 pagabili per le spese del viaggio, tanto dell'Artefice di questo mestiere, quanto di sua Famiglia, e per gli operarj, che seco trar dovea in queste nostre contrade, e per la compera, e trasporto de' telai, ed utensilj di una tal fabbrica; altri 6000 per un dono gratuito per le primiere spe-

se di questo lavoro, e finalmente altri 15mila per un impronto, o pur deposito da servirsene in quelle occasioni, che si offriranno per la compera de' generi crudi, che vengono da' stranieri Paesi, senza esser tenuto ad interesse alcuno; su di che incontrammo difficoltà di non cimentare sulla prima ad una dubbia, e non sicura impresa molto danajo del suo Patrimonio Reale; quando spesso l'esperienza à dimostrato, che tutto ciò, che si promette, o totalmente non riesce, o tutto il desiderato profitto non partorisce, ed infrattanto si consumano grosse quantità, che infruttuosamente si perdono, siccome moltissimi sono stati i casi, in cui o per malizia, o per infortunio sono andati a vuoti alcuni magnifici progetti, e rimaste svanite le concepute speranze: aggiunsimo, che quel che faceva a noi maggior peso, ed impressione si era, la franchigia de' diritti delle regie dogane, che si volea per un certo stabilito numero di anni, così rispetto all'introdurre i generi, ed utensilii, che a queste fabbriche bisognavano, come per l'estrazione de' lavori, che fatti si sarebbero di queste tele: riflettendo noi, esservi su di ciò il pregiudizio di tutti gli interessati su le regie dogane, e che aprendosi questa via, e risvegliandosi da altre persone consimili progetti, sempre vie più resterebbero cotesti interessati privi di quei lucri, che dalla Regia Corte si àn comprato, con cui essi vivono, e mantengono le di loro Famiglie.

Datosi di tutto ciò conto a V.M., si degna novello veneratissimo dispaccio a noi indirizzare in data de' 5 del passato aprile, in cui ci onora partecipare, che con queste difficoltà e ripari addotti per una tal introduzione, e per l'eguali opposizioni fatte per l'immissione d'altri simiglianti progetti, non si verrà giammai a capo di stabilirsi fabbrica di niun genere di roba, e di ricevere in conseguenza li considerevoli benefizj e vantaggi, che da quelle possono risultare a questi Regni, e suoi nazionali; ond'è, che non si debbono cotali imprese imbarazzare, ma che sia importantissimo facilitarle con tutt'i mezzi possibili, concedendo per tempo limitato i privilegi, le franchigie, l'esenzioni, e tutto ciò, che convenga, secondo la pratica dell'altre parti del mondo: a tal riflesso di nuovo rimettendoci il mentovato progetto, si compiace prevenirci, ed insieme comandarci, che essendo del suo Real Animo, che effettivamente s'introduca in questi Regni la sudetta fabbrica di tele, di nuovo ci applicassimo ad esaminar questa materia, con matura, ed attenta riflessione, ed a proporre le circostanze, e condizioni, con cui converrà ammettersi una tal fabbrica, e concedersi i privilegi, franchigie, ed esenzioni per tempo determinato, affinché in vista di tutto la M.V. resolver possa quel che stimerà più conveniente al suo Real Servizio, ed al bene del Pubblico.

In esecuzione di questi sovrani comandamenti, ci siamo studiati di trovar le maniere più proprie, per superare quanto più si può quelle difficoltà, che da noi si son proposte, affinché la sua real determinazione di stabilire effettivamente coteste fabbriche, possa avere il dovuto suo corso, ed ogni spedita, e pronta esecuzione.

Per tal effetto alcune delle cose dall'Autor del progetto dimandate si possono dalla M.V. benignamente, e senza alcun riparo concedere, ed accordare, nelle quali tanto presentemente, quanto prima non vi abbiamo trovato ostacolo, e difficoltà al-

cuna, siccome si è la sua Real Protezione, di cui la sua paterna clemenza n'è larga dispensatrice verso chiunque la desidera, e la chiegga; in oltre se gli può permettere la facoltà di poter impiegare volontariamente la gente di questi Paesi, per insegnarli questo mestiere, e che gli operarj non possano esser soggetti a' militari, né prender piazza nelle milizie, ed altre cose simili. Potrà ben anche accordarseli, che allor quando coteste fabbriche giungeranno allo stato di provvedere in buona parte di queste nuove tele i Regni di Napoli, e di Sicilia, per quel che loro bisognerà, si avanzino i diritti delle tele straniere, affinché queste in gran copia tra noi non s'introduchino in discapito di quelle, che qui tra noi si lavoreranno.

In quanto poi ai scudi 24mila, che l'Autor del progetto desidera, a lui, ed a quest'opera destinarsi nella forma testé rappresentata, per cui noi fummo nella precedente rappresentazione cauti, e gelosi di non esporli al risico, non rade volte verificato di perdersi, avendo avanti gli occhi gli interessi del suo Real Patrimonio, da cui dovrebbero uscire, ci rimettiamo presentemente in tutto al suo arbitrio sovrano, a cui assolutamente spetta disporre e dar legge alla sua Azienda Reale.

Finalmente in riguardo alla franchigia de' diritti delle regie dogane, ch'è il punto più essenziale, stimiamo doversi usare tutte le diligenze, e cautele, per cui siccome l'opera non s'impedisca, così dall'altra parte non restiam delusi dall'astuzia del Progettante, imperciocché molte volte con innocente apparenza si chieggon cose, che par, che non offendono, ma con occulti artifizj si praticano alcune covertte frodi, che portano ad altri nocumento più di quello, che si suol prevedere.

Per tal effetto l'esenzion de' diritti così per l'immissione, come per l'estrazione delle cose di sopra mentovate, potrebbe la M.V. concederla, se così li è in grado per lo solo spazio di anni quattro, per lo qual tempo può commodamente il Progettante porre in opera la sua idea, e da tutti si potrà conoscere, se riescano cotali disegni, se si sperimentano quelle utilità, e vantaggi, che si promettono, acciocché se vana è l'impresa, non si prolunghi per maggior tempo l'abuso, e sia meno sensibile la perdita de' diritti, per la picciola durata; se profittevole, e salutare si ravvisa, possan gli interessati su la Regia Dogana risarcirsi della perdita da' vantaggi, che da tale industria sopravverrà.

Per goder però la franchiggia dell'immissione de' generi, ed utensilj, che per detta fabbrica bisognano nel tempo già destinato, egli è necessario praticar la cautela, che l'Autor del progetto dia nota chiara, e distinta di tutto ciò, che gli fa d'uopo, per tal cagione, introdurre; affinché non abbia un'assoluta, ed illimitata facoltà d'introdur sotto tai pretesti ciocché vuole, fraudando indirettamente per queste vie molti altri diritti sopra robe, che forse o niuna relazione, o almeno molto lontana aver potrebbero con tai fabbriche, e lavori.

In quanto poi al privilegio di non pagar diritto di estrazione per quelle tele, che fuori s'invia, ella è parimente cautela indispensabile, d'invigilare, che sotto nome di tele qui tra noi lavorate secondo la forma d'Olanda, e con quei generi, che di là si procurarebbero, non si tramischiassero le proprie tele nostre, con una simiglievole

apparenza fabbricate, il che recarebbe danno, e ruina a' Regnicoli, che per frode e industria de' Forastieri, perderebbero in gran parte il modo di procacciarsi il pane, poiché moltissima quantità di questi lavori, con nostri generi formati, si estrarrebbero, e godendo il vantaggio di non pagar diritto, si venderebbero fuori a quel minor prezzo, per cui i nostri vender non lo potrebbero per lo gravame de' diritti, che soffrono.

Per dar rimedio a questi temuti disordini, converrà, secondo il nostro giudizio, se mai venga approvato dalla sovrana intelligenza di V.M. di destinar per quel tempo a tal franchigia prefisso, alcune persone regnicole, esperte, e ben intese in quest'arte, che in qualità di consoli, riconoscano tutte quelle tele, che si vogliano estrarre, e ritrovandole fabbricate di generi stranieri, e nella forma di Olanda, o d'altra estera nazione, le bullino, e così contrassegnate godano il riferito privilegio di esenzione; togliendosi in questa guisa il sospetto di confondere, e tramischiare con tai tele le nostre, con quel dissavvantaggio, e pregiudizio de' Regnicoli, che si è rappresentato.

Questo è quanto si è potuto da noi debolmente considerare, affinché restino con profond'ossequio obbediti i suoi reali comandamenti.

119 a-b

Sulla processabilità dei consoli esteri secondo la legge del luogo dove risiedono, e sulla inopportunità di eseguire eventuali sentenze di condanna (caso Hottard padre, console d'Olanda a Messina, e figlio).

| C | istituzioni / consoli, giurisdizione, immunità, nazioni \ Olanda, Repubblica di Genova

119a 1737/03/20 Giunta della Consulta per gli affari di Sicilia, Parma e Piacenza
Sagra Real Maestà / Sire

Dalla ingionta lettera* del Duca della Conquista de' 4 gennaio scorso, e dalla rappresentazione*, che accompagna fattale da' Giudici della Regia Udienza di Messina, che d'ordine di V.M. per via di sua Real Segretaria di Stato sono state rimesse all'informe di questa Giunta, ricavasi, che un tal Giovanni Dia, il quale serviva di Cuoco a quel Console di Olanda David Hottard, fu mesi addietro ferito in un braccio dallo stesso Console, ed ancorché guarito della ferita, rimase però talmente offeso nel braccio, che si è reso inabile a travagliare nel suo mestiere, per il che aveva ricorso al Governador della Piazza, dimandando di obligarsi il Console a prestarle gl'alimenti, ed il Governadore avendo rimesso questa istanza alla Regia Udienza, la medesima sollecitava gl'ordini dal Presidente del Regno circa la maniera come doveva contenersi, trattandosi di aver a procedere contro la stessa persona del Conso-

le, per cui nella causa della fuga della religiosa aveva comandato V.M. di usarsi delli riguardi, ed il Duca della Conquista con tal motivo sollecita le sovrane risoluzioni della M.V., acciò si degnasse stabilire un metodo fisso, con che regolarsi li tribunali, e magistrati nelli casi di delinquere li Consoli.

La Gionta intanto comandata di umiliare il suo parere in vista di questa nuova emergenza, si fa debito esporre con tutto l'ossequio a V.M., che avendo tornato ad esaminare il ponto della pretesa esenzione de' Consoli, trova sempre più costante, ed incontrastabile, che li Consoli delle Nazioni sono soggetti sì nel civile, come nel criminale alla giustizia del luogo, dove risiedono, e che l'impiego del consolato non gli comunica privilegio alcuno d'immunità. Cossì è la pratica in Sicilia (a riserva del solo Console di Genova, che tiene privilegio particolare), e lo stesso Console Hottard per materie civili attinenti al commercio, è stato sempre convenuto, e coerziorato per via del Consolato del Mare di Messina. Cossì l'autenticano gl'Auttori, che trattano del Diritto delle Genti, e de' privilegi degl'Ambasciatori, e de' Ministri pubblici, e noi per maggior chiarezza abbiamo creduto a proposito tradurre qui le parole di Bynkerschek nel suo trattato del Giudice competente, tradotto dall'olandese in francese da M.r de Barbyrac; egli questo Auttore si manifesta al paragrafo VI del capo ne' seguenti termini.

L'ordinanza de' Stati Generali sente dire, che i Consoli, quantunque possansi chiamare in giudizio nell'istesso luogo, dove il di loro consolato esercitano, nientedimeno, possano esser citati ancora nel Paese da dove son venuti, perché non han mutato giurisdizione, anzi alla prima ne anno aggiunta un'altra, alle quali vengono ugualmente soggetti. E a dire il vero, questi Consoli altro non son, che Protettori, e qualche volta Giudici de' Mercanti di lor Nazione, anzi ordinariamente i Consoli sono Mercanti, che si mandano appresso un'altra Potenza non per ivi rappresentare il di loro Principe, ma per proteggere i Sudditi del di loro Principe in materia di negozio, e spesse volte ancora per conoscere, e decidere le differenze di quelli in simili affari. Io ben so, che i Stati Generali delle Provincie unite han preteso qualche volta, che i cennati Consoli godessero il privilegio del Jus gentium, ma Wicquertfort, quantunque sij forte difensore del Diritto degl'Ambasciatori, condanna egli stesso tale pretenzione, e consentendo si dia qualche onore ai Consoli, loro nega di aver alcuna parte nel Privilegio del Jus gentium, o vero, che sijno esenti dalla giurisdizione di quel Sovrano, dov'eglino risiedono né per criminale, né per civile (ch'è il presente assunto). Su questo principio vien ancora, che nelle convenzioni fatte il mese di luglio 1612 tra il Gran Signore, e le Provincie unite, si convenne, che i Consoli olandesi in Turchia non potessero essere arrestati, né sequestrati i di loro beni, ma che fra questo mentre rispondessero avanti il Tribunale del Gran Signore. L'affare si regolò ancora cossì nelle convenzioni tra i Stati Generali, e gl'Algerini per lo Console in Algieri.

E perché questo Auttore cita a Mr de Callieres, che nel suo trattato intitolato Maniere de negocier avec les Souverains dice, che i Consoli delle Nazioni sono riguardati come Ministri nelle principali città di commercio dell'Asia, e dell'Africa, co-

me sono Aleppo, Smirne, Cairo, Alessandria, Tunisi, Algeri, ed altre, conchiude però il nostro Autore colla seguente espressione.

Ecco un onore, che si accorda ai Consoli di una Nazione forastiera, ma che non l'esenta assolutamente dalla giurisdizione del Paese, dove dimorano per l'avanzamento del commercio.

Or essendo cossì chiara la legge, e la prattica, è indubitato, che nel caso presente della istanza di questo Cuoco per essere alimentato dal Console, sempreché fosse vero quanto si espone, di essere rimasto inabile all'essercizio del suo mestiere per causa della ferita, potrebbe, e dovrebbe procedere contro detto Console la giustizia ordinaria del luogo, che si è la Regia Udienza. Ma considerando la Gionta, che questo affare potrebbe con maggior facilitazione, e minor strepito comporsi direttamente dal solo Governador della Piazza, chiamandosi il Console, con farle conoscere l'obbligo, in che lo portano tutte le leggi, di somministrare egli il diario mantenimento a quel miserabile, che per sua causa resta impossibilitato a procacciarsi il vitto coll'essercizio del proprio mestiere, e che perciò dovesse provvedere, e far cessare le sue giuste istanze nella miglior maniera, che potrà convenirsi coll'interessato, acciò non desse luogo di procedersi contro lui per la via giudiziaria, è stata di parere, che potrebbesi, essendo del Real Aggrado di V.M., praticar questo mezzo, e quando il Governadore avvisasse, che il Console non volesse stare al dovere, allora darsi l'ordine alla Regia Udienza di procedere, amministrando giustizia al Cuoco su la pretenzion degl'alimenti.

Intorno alla ferita, che questi rilevò dal Console, non rimane che fare, mentre il caso, secondo riferisce l'Udienza, era succeduto da molti mesi addietro, e si suppone essere stato accidentale, per altro il ferito non diede accusa, e trovasi guarito, e cossì pare, che avesse renunzato all'azion criminale.

Circa per ultimo a stabilire un metodo fisso di come regularsi debbano li tribunali, e magistrati di quel Regno, quando occorresse aversi da procedere contro li stessi Consoli, già non vi è dubbio, che sì nel civile, come nel criminale sono eglino soggetti alla giustizia del luogo, dove risiedono, come infatti, anche in questo Regno, dove alli Francesi, Inglesi, Olandesi gli si accorda un ministro per Delegato della loro rispettiva Nazione, questo Delegato è surrogato alla giustizia ordinaria, è uno de' ministri regj, si nomina da V.M., ed essercita sopra dette Nazioni la giurisdizione regale, ed in Sicilia, dove non vi sono questi Delegati conosce, e procede il giudice ordinario; sicché potrebbe su questo ponto ordinarsi, che s'osservasse lo ch'è stato solito praticarsi per lo passato, benvero, che in alcuni casi, dove assistessero circostanze rilevanti, e specialmente ne' criminali, ove dovesse inquirersi la persona del Console, si dovesse prima informar individualmente a V.M., ed attenderne i suoi Sovrani oracoli, con darsi fratanto sopra luogo quelle proutuarie disposizioni, che esiggesse l'urgenza del caso secondo la providenza del giudice, e del governante.

23 marzo 1737 Si approva.

119b 1738/01/24 Giunta della Consulta per gli affari di Sicilia, Parma e Piacenza
Sagra Real Maestà / Signore

Per la nota causa della fuga di Suor Giovanna Hottard monaca professa nel Monastero di Santa Maria di Basicò della città di Messina avendo quella Regia Audienza formato, e compilato il processo contro Stefano Hottard fratello della religiosa, e figlio del Console di Olanda David Hottard, lo ha sentenziato alla pena di morte, ed in adempimento degl'ordini di V.M. ha sospeso la pubblicazione, ed esecuzione di questa sentenza, ha trasmesso qui lo stesso processo criminale colla giustificazione de' voti, e l'uno, e gl'altri sono passati per comando della M.V. alla visione, ed esame di questa Gionta, affinché manifestasse ne' termini di giustizia il suo parere.

Facendosi adunque carico la Gionta del Sovrano ordine di V.M., e della gravità dell'affare, ha letto attentamente tutto l'elogio criminale formato dalla Regia Audienza, e trova che il Stefano Hottard è inquisito di suggestione, ed apostasia della Fede Cattolica, di cooperazione alla fuga, e del ratto della religiosa professa, e di averla trasportata su di una nave olandesa. Sopra tutti questi delitti cumulati nella persona del Hottard è stato sostanziato il processo, e proferita contro lui la sentenza di morte, la quale benché non sia fondata sopra piene pruove risultanti dalle deposizioni de' testimonj, è sostenuta però con non minore sodezza sopra moltissimi indizj, che ne compongono uno indubitato, e questo solo secondo l'opinione de' Dottori, la quale è abbracciata e seguita da' Tribunali di Sicilia, basta per rendere giusta, e legale la condanna. [...]

E come dallo stesso processo risultano pure gl'indizj della complicità del padre, la Gionta sarebbe entrata nel sentimento di processarsi anche questi, e punirsi colla pena competente, però considerando nella di lui persona l'impiego di Console della Nazione Olandesa, e la buona corrispondenza fra la Corona di V.M., e li Signori Stati Generali, ha giudicato potersi, e doversi scusare questo passo, che quantunque giusto, e fondato non lascerebbe di essere strepitoso, ma allo stesso tempo, riflette, che sarebbe di poco decoro alla Nostra Santa Fede, ed alla Real Auctorità, se doppo un attentato di tale sorte si tolerasse in Messina, ed appunto nello stesso luogo del delitto, la residenza del delinquente; onde siamo di parere, che debba farsi insinuare alle loro Alte Potenze, di richiamare al Hottard, e destinare altro Console cogl'avvertimenti necessarj, per non trascendere li limiti del dovere.

Questi è il dettame della Gionta, che sommette alla Sovrana Mente, ed alle Supreme Disposizioni di V.M.

[24 gennaio 1738 post] Il re ha considerato che la sentenza dell'Udienza di Messina riguardo agli Hottard è fondata, «pero atendiendo S.M. a los oficios, y recomendaciones de los Estados Generales a favor de los mismos, y movido del impulso de su desseo de cultivar la mejor armonía con sus Altipotencias ha resuelto por un exceso de verdadera complacencia perdonar al hijo la pena de la vida, que ha merecido, y al padre los excessos de su complicidad, pero bien entendido», che il figlio del Console debba lasciare immediatamente le due Sici-

lie, e gli Stati Generali «muden immediatamente este Cónsul, nombren, y embíen otro en su lugar para lo qual se comunicará al Marqués de S. Gil copia, o extracto muy puntual de esta consulta, y de esta resolución a fin de que la comunique a los Estados Generales y haga valer quanto conviene, y es justo esta condescendencia de S.M.».

120

Sul trattamento economico, in natura e/o in moneta, del console napoletano a Ragusa.

| G | istituzioni / consoli, domanda pubblica

1737/03/23 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Sig.^{re}

Avendo don Pietro Stella Console nella Republica di Ragusa coll'ingionto memoriale* esposto a V.M. come i Consoli suoi predecessori godeano insieme col soldo di annui ducati 150 il regalo di un carro di grano, ed un altro di orzo, che si facea pervenire a spese della Regia Camera in detta città di Ragusa, e col progresso del tempo fu stimato valutarsi detto regalo per ducati 66.l.18 l'anno, che unitamente col precitato soldo fu ordinato pagarsi dal Percettore di Lecce alli Consoli predetti. Ha perciò supplicato la M.S. perché si degni ordinare la rinovazione di detti ordini, acciò in vece di detto grano ed orzo li siano pagati i sudetti ducati 66.l.18 giusta il solito. Ed essendosi la M.V. compiaciuta, con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato in data de' 12 del corrente rimettere detto memoriale a questo Tribunale con ordine di doverla subito informare collo che se l'offerisce con parere.

Siamo pertanto in adempimento de' sudetti benignissimi Sovrani Comandi della M.S. a farle colla dovuta umiliazione presente, come al Console che risiede nella Republica di Ragusa, oltre i ducati 150 che li stan stabiliti di soldo ogni anno li stava parimente assegnato per esecuzione di Reali ordini un carro di grano di tomola 36, ed un altro d'orzo di tomola 48 franchi di nolo, e di tutte spese sin a Ragusa, che per tutto l'anno 1725 furono rimessi al Console all'ora don Gio. Batta Vlaich per mezzo del mastro Portulano delle Provincie di Bari, e Capitanata.

Nell'anno poi 1726 avendo il prenominato Console fatto ricorso dal Viceré di quel tempo chiedendo, che a fine di togliersi questo Tribunale dall'imparazzo per la spedizione degli ordini, e per esentarsi esso Console dal tener Procuratore per detta spedizione, e nell'assistere all'estrazzioni, se li dovessero pagare in ogni anno, mese per mese, assieme al detto soldo, annui ducati 74 quanto importò il prezzo, e spese di detto grano, ed orzo rimessole nell'antecedente anno 1725, e con biglietto per la Segreteria di Stato, e Guerra de' 7 dicembre di detto anno 1726 fu ordinato a questo Tribunale che non considerandovi inconveniente nella detta supplica avesse concesso lo che il predetto Console domandava; onde non avendo il Tribunale incontra-

ta alcuna difficoltà a detta richiesta perciò procedutosi alla liquidazione delle spese, e prezzi di detto grano, ed orzo colla coacervazione di tre anni furono quelli liquidati per ducati 66.1.18, e li furono questi assegnati sopra l'istessa Provincia di Lecce ove teneva situato il soldo da pagarseli anche mese per mese, come fu eseguito. Posto ciò non incontra questo Tribunale alcun riparo perché possa la M.V. se non comandarà altrimenti ordinare, che si paghino dal Percettore di Lecce a detto don Pietro Stella Console di V.M. in Ragusa i predetti annui ducati 66.1.18, unitamente coll'annui ducati 150 di soldo, che tiene situati sopra detta Provincia mese per mese secondo il praticato per il passato.

3 aprile 1737 Si approva, «y también ha venido S.M. en concederle el título de Agente, como le han tenido sus predecesores».

121

Su fede e finanza pubblica da tutelare contro un negoziante maltese che si sottrae all'adempimento del contratto stipulato con l'Amministrazione del Tabacco di Sicilia.

| C | istituzioni / monopoli, negozianti, procedure \\ tabacco

1737/03/31 Palermo Michele Amari [a Corsini]

Eccell.^{mo} Sig.^{re} / Signore

Con suo venerato biglietto de 29 del cadente marzo si è dignata V.E. suppiegarmi una rappresentanza*, avanzata da Claudio Borg Maltese a S.M., incaricandomi di osservarla, ed informare l'E.V., con tutto ciò, che mi si può offerire in proposito, per poter poi soddisfare alla Real mente.

Io Ecc.^{mo} Sig.^{re} avendola diligentemente osservata, ed esaminata in esecuzione de' di lei venerati ordini, come non mi dilungo a far conto a V.E. sulla vendita delle balle 260 foglia Caradà, che il sudetto Borg stabilì con don Gaetano Pistorio Proamministratore di Messina, perché con altra mia consulta* de 28 dello spirante mese, riverentemente me la trovo informata del tutto, così stimo mio preciso dovere re-tundere con ragioni incontrastabili li pretesti, che adduce, per esimersi di corrispondere alla di lui obbligazione in tanto pregiudizio degl'interessi Reali.

Egli in primo luogo alliga innocenza, ed inesperteza nel negoziare, e questo è frivolo pretesto, perché essendo in età matura al negozio, e pratico, come si vede dalle condizioni a suo favore stabilite nell'atto della vendita, non è ignoranza, che si possa mai ammettere dalle leggi, perché sarebbe un aprire la via alle frodi, e rendere ludibrosa la tanto importante fede publica.

Dice, che la obbligazione fatta per l'alberano, sia nulla, nullissima per la chiara le-sione ultra dimidium di quanto sarebbe stato il dovere, e questa Ecc.^{mo} Sig.^{re} non è

verità, anzi un inganno, che intavola, attesoché è stata concertata a prezzi ragguardevoli sovra le foglie del prodotto dell'anno passato, e che sia così si compiacca V.E. pazientarsi nel rendersi informata d'alcune compre, che la Regia Amministrazione ha fatte, oltre della detta stabilita col Borg.

L'anno trascorso Capitan Pietro Dono Genovese ne fece vendita di balle 500 foglia Caradà, posta sin dentro lo stanco regio ad onces 4.26.10 il cantaro franco però al venditore di spese di dogana, talmente, che se il Borg vendette le balle 260 ad onces 4.24 il cantaro franco ancora di spese di dogana, la differenza di compra a compra sarebbe di tari 2.10 il cantaro, e pure Ecc.^{mo} Sig.^{re} questa piccola differenza l'assorbisce il porto dalla marina allo stanco, al che il Borg non è obbligato, ma solamente di lasciarle o al molo di questa, o in quello di Messina.

In gennajo prossimo passato 1737 balle 90 foglia Caradà furon proviste per questo stanco da Giacomo Finocchietti e figli di Livorno ad onces 5.8 il cantaro, che con tari 5 di nolo, levarono la somma d'onces 5.13 il cantaro, in maniera che avendo venduto il Borg ad onces 4.24 il cantaro, la differenza di compra a compra si restringe a tari 19 per cantaro, e non oltre la metà, e pure il trasporto di Livorno, che è più distante da Malta porta più interesse, di quello di Malta, che è più vicina a questo Regno, di sorte, che considerandosi questo, nemen verrebbe a risultare tal divario di tari 19 per cantaro, ma meno.

Di più per la mancanza, cha ha fatta il Borg alla sua obbligazione è stata costretta la Regia Amministrazione di provedersi in Livorno da detti Finocchietti balle cento foglia Salonicco, che fu provista con barca di Padron Antonio Amel Franzese, e costarono, compresa la sicurtà pezze 122.6.6, che a tari 11.10 per peza, come dal conto, e tratta, importano moneta di questo Regno onces 468.16.14, alle quali gionte onces 13.10 di nolo, in tutto costarono posti qua ad onces 3.15.10 il cantaro. Il Borg ha venduto ad onces 4.24 (seben foglia Caradà), dunque lui è superiore di convenienza a questa compra in onces 1.8.10 il cantaro, che può cedergli per la differenza della qualità.

Da queste compre fatte per conto della Regia Amministrazione, chiaramente si vede, che il Borg non è stato leso in menomissima parte del suo negoziato, essendosi stabilita la compra da quel Proamministratore don Gaetano Pistorio a ragguaglio de' prezzi correnti, ed a rispetto del meno arrischio, e trasporto da Malta in questo Regno.

Che poi dica non trovarsi in Malta di detta foglia, e venire perciò fisicamente impedito a corrispondere, non dice il vero, perché don Vittorino Rumbolo destinato colà con altra persona dal detto Proamministratore per farsene la consegna, in conformità della convenzione fatta, dopo la seguita carcerazione del Borg, furono portati in un magazzino pieno di detta foglia per effettuarne la consegna, che non seguì, perché non volle permettere la scelta, come si era convenuto.

Per tutte le parti dunque, che si considera Ecc.^{mo} Sig.^{re} detta rappresentanza si scorge erronea, e dolosa per le raggioni opposte alle proposizioni, che in essa ha fat-

te il Borg. Che è quanto mi occorre sincerare a V.E. su la verità di questo fatto, per il quale l'Erario Regio è in qualche buon dispendio per le coercizioni intraprese contro al sudetto, come raguagliai in detta consulta de' 28; che poi domanda grazia da S.M., questa dipende dalla Real Clemenza, e solo dalla mia parte mi conviene mettere sotto l'alto intendimento di V.E. gl'interessi, che per mancare il sudetto alla sua obbligazione sta subendo il Regio Appaldo, e che aprendosi questa via alla indulgenza, sarebbe lo stesso di non essere mai sicuri d'un negozio.

1 giugno 1737 Corsini «prevenga al Ministro de S.M. en Malta Baylo don Andrés de Giovanni, acuda con todo el vigor a esta dependencia, amparando, y authorizando la persona, que por parte del Administrador General se destinare en aquella Isla» affinché il negoziante «corresponda a su obligación».

122

Sui rimedj sopranaturali, i più sicuri contro le piaghe (epizoozia, sorci, siccità) che flagellano le campagne pugliesi.

| A | istituzioni, sicurezza / religione, salute

1737/04/01 Orazio Rocca

S.R.M.

Si è degnata V.M. con viglietto per Segreteria di Stato in data de' 22 del cadente comandarmi di dover informar con mio parere su l'acchiusa relazione* del Presidente di Stefano Governatore della Regia Dogana di Foggia de' 9 dello stesso, nella quale rappresenta, che vedendo quella Città, e Popolo, che non ostante le tante providenze, e cautele fatte praticare dalla clemenza della M.V. per estinguere il corrente morbo, erasi il medesimo più tosto avanzato: che ad un tal flaggello se n'erano aggiunti degl'altri, cioè l'essersi ivi accresciuto un strabbucchevole, ed infinito numero de sorgi, che rovinava tutto il seminato, e che la seccita tuttavia s'avanzava, di modo che la prossima raccolta se de breve non avea l'ajuto delle piogge, si considerava per disperata, e che per la stessa scarsezza dell'acque i pascoli erano tutti mancati, le pecore, ed agnelli magri, e deboli non faceano cascio, e si poteva dubitare, che appresso perissero; avea per ciò stimato la detta Città, e Popoli ricorrere alli rimedj sopranaturali, e per tal effetto nel venerdì antecedente si era fatto un'assai divota, e tenera processione di religiosi secolari, e regolari, e di tutti gli cittadini vestiti con cilizij, catene, e discipline, ed in abiti di penitenze, e di somma mortificazione, anco coll'intervento di quel Regio Tribunale, portandosi per tutta la città con un'immagine del Crocefisso assai miracolosa, recitando orazioni, sermoni, ed altre preci per implorare dalla Divina Misericordia la cessazione da tanti flaggelli: aggiungendo d'aver ottenuto dal Sommo Pontefice la facultà in forma di

O R A Z I O N E

PER L' INFERMITA' DEGLI ANIMALI,

La quale potrà ancora attaccarsi alla Porta delle Case, e delle Stalle.

✠ Benedizione con la Misura dell' Immagine del Patriarca S. DOMENICO
in Soriano per gli Armenti.



Prima si benedicano con l' Olio della Lampada, che arde avanti l' Immagine del Santo Patriarca, le Cordelle bianche tagliate secondo la lunghezza di detta Misura, che è di oncie 44. che si dee porre al Collo degli Animali nel seguente modo.

Adjutorium nostrum &c. Domine exaudi &c.
Dominus vobiscum &c.

O R E M U S.

DEUS invisibilis, & inestimabilis pietatem tuam per Sanctum, ac tremendum Tui Nomen suppliciter deprecamur, ut in hac Creatura funis ad mensuram Imaginis S. Patriarchae Dominici ✠ Benedictionem, & potentiam invisibilis operationis infundas, ut Animalia, quae necessitatibus humanis tribuere dignatus es, eisdem mensuris cincti ✠ Benedictione tua, ab omni aegritudine, & laesionis incurfu, Te protegente, custodiantur. Per eundem Dominum nostrum Jesum &c.

Prima di porre le Cordelle suddette al Collo degli Animali, tanto il Sacerdote, che tutti gli Assanti recitino i seguenti Versetti genuflessi.

Domine non secundum peccata nostra facias nobis: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis.

Domine, ne numeris iniquitatum nostrarum antiquarum: cito anticipent nos misericordiae tuae, quia pauperes facti sumus nimis.

Adjuva nos Deus salutaris noster, & propter gloriam Nominis tui, Domine libera nos, & propitius esto peccatis nostris propter Nomen tuum.

Successivamente nell' atto di porre le dette Cordelle al Collo degli Animali, dirà il Sacerdote:

O R E M U S.

Misericordiam tuam Domine supplices exoramus, ut haec Animalia, quae gravi infirmitate laborant, in Nominis tui, & aquae Benedictionis virtute sanentur: extinguantur a eis omnis diabolica potestas, ne ulterius aegrescant, ut eis Domine sis defensor vitae, & remedium sanitatis. Sancte Pater Dominice de-

fende, & libera ab his infirmitatibus haec Animalia per tua sancta merita, & per Nomen Domini Nostri Jesu Christi. Amen.

✠ O spem miram, quam dedisti mortis hostentibus, dum post mortem promissisti futurum fratribus: Imple Pater quod de nos tuis juvenis precibus.

✠ Qui tot signis claruisti in agrorum cultibus, nobis opem ferens Christi, agris mere moribus: Imple Pater &c. Gloria Patri Imple Pater &c.

✠ Ora pro nobis Beate Pater Dominice.
✠ Ut digni efficiamur &c.

O R E M U S.

DEUS, qui Ecclesiam tuam B. Dominici Confessoris tui illuminare dignatus es merito & doctrinis: Concede, ut ejus intercessio temporalibus non destituatur auxiliis, & spiritualibus semper proficiat incrementis.

Domine Sancte Pater omnipotens aeternae Dei us defende, qualesumus, omnia Animalia nostra per hanc ✠ benedictionem, & mensuram S. Patris Dominici a rapacibus latronibus; a scabi a morbo, a moribus, a laqueis, & diabulo, infirmitate, ab invidia, a malitiaavorum, maleficiis, & ab omnibus malis, quibus vexantur per invocationem Sanctissimi Nominis Jesu, per merita S. Patris Dominici, ea sanare, & conservare digneris. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Postea aspergantur Aqua Benedicta;

Deinde benedicatur Stabulum cum Versiculo:

Asperges me hyssopo, & mundabor: lavabime, & super nivem dealbabor. *Evang.* In principio erat Verbum &c., & *Colloca:* Visita, quae sumus, Domine habitationem istam, & omne infidias &c.

In Bologna, ed in Pesaro; Nella Stamperia di Niccolò Gavelli. 1732. Con Lic. de' Sup.

Fig. 8. Orazione per l'infirmità degli animali, la quale potrà ancora attaccarsi alla Porta delle Case, e delle Stalle. Benedizione con la Misura dell' Immagine del Patriarca S. Domenico in Soriano per gli Armenti, In Bologna, ed in Pesaro, Nella Stamperia di Niccolò Gavelli, 1732.

In un rapporto sulla mortalità degli animali bovini e somarini in Sant' Egidio e in Civitella del Tronto (Teramo, 30 agosto 1736), tra i «rimedi spirituali» adottati dai proprietari locali si indicano le pratiche descritte nell' Orazione, specificando che si servono «dell'olio della lampada, che si tiene accesa avanti l' Immagine del Glorioso Santo Domenico nella Chiesa de' Padri Domenicani della città d' Ascoli Stato Ecclesiastico» [AZ 2/ sn].

Giubileo di poter assolvere dalle censure, e scomuniche, in cui si fusse ignorantemente incorso, e che da momento a momento si attendeva colà il Vescovo di Troja per eseguirlo.

Mi occorre in obbedienza del Sovrano Comandamento umilmente rappresentare a V.M., che stimo possa la medesima degnarsi far rescrivere al Presidente Governatore di Foggia, che ha lodato, e loda il zelo, e divozione sua, e di quei cittadini di ricorrere ai mezzi più sicuri, che sono le preghiere all'Altissimo, acciò voglia degnarsi di liberarci da tanti flaggelli, con incarricarli nell'istesso tempo, che affinché la Real Giurisdizione non rimanga lesa, faccia presentare qui il breve dell'indulgenze ottenute da Sua Santità per accompagnarsi col regio exequatur, secondo si è praticato per il passato.

5 aprile 1737 Si approva.

123

Sulla corretta individuazione delle parti in causa, a scanso di *simulazioni* che dilatino la giurisdizione del delegato delle nazioni straniere.

| G | istituzioni / consoli, giurisdizione, nazioni

1737/04/01 Real Camera di Santa Chiara

Señor

En observancia de los Reales órdenes de V.M., haviéndose propuesto en esta Real Cámara la cuestión de tribunal subscitada por la causa que vierte don Luis Molinelli Cónsul de la República de Génova con Genaro Vero, por la venta de una casa, que se le hizo por Antonio padre del Genaro; se ha considerado por esta Real Cámara, que si esta casa fuesse del citado Cónsul Molinelli, y en ella hubiesse nazido litigio, ciertamente debería procederse ante su Delegado; pero como que el Genaro Vero compareció en la Vicaría contra su padre a fin que no enagenasse los cuerpos hereditarios de Domingo su abuelo por cautela de la restitución de los dotes, y por la Vicaría a 28 de henero del año de 1732 assí fue ordenado, si ahora el Cónsul Molinelli quiere assumir la figura del padre del Vero, que le ha vendido la mencionada casa, que no podía venderle, es menester que él vaya ante el juez del padre del Vero, respecto que en otra forma un cónsul se podría hacer ceder las causas de muchos, e introducir las todas ante su Delegado, y en tal caso ni menos se podrían evitar las simulaciones. Por esto estima esta Real Cámara, que hallándose ya prevenida tal causa en la Gran Corte de la Vicaría, la misma haya de proceder en ella.

25 aprile 1737 Si approva.

Pillole di *teorica e pratica* della Dogana di Foggia, in risposta a un improvvido arbitrista che pretende di saper orientare la domanda veneziana di lana e quella napoletana di carne.

| C | circolazione / concorrenza, export, prezzi \ Dogana di Foggia, Napoli, Stato Pontificio \\ lana, bestiame

1737/04/06 Foggia Stefano di Stefano

S.R.M. / Sig.^{re}

È ricorso a' piedi di V.M. Clemente Bianchi, gentiluomo della Città di Ascoli di Roma, proponendo alcuni espedienti per accrescer le rendite di questa Regia Dogana in un memoriale, che V.M. si è compiaciuta rimetter a me, perché l'informassi, e riferissi ciò, che ne sento, ed avendoli maturamente considerato, mi pare, che l'Autore di essi cerca sanare quel male, che non vi è, imperoché.

Primo. Suppone, che queste entrate siano minorate da quello, che erano molti anni sono, quando non sono state mai in quell'alto grado, che sono oggi; e volesse Dio, che cessasse il morbo, che corre, ed altre disgrazie, che ne renderanno difficile l'esazione, che si manterrebbe in sì buon stato, e se non procurarebbe da tempo in tempo il maggior aumento.

2. Suppone, che non si vendano le lane, o a basso prezzo, e questo non è vero; mentre in due anni, che V.M. si è degnata per sua munificenza confidar a me l'amministrazione di questo Patrimonio, si è venduta tutta, et interamente la lana, tantoché è mancata ne' giorni addietro per assegnarla a' Padri Reformati, a cui la sua gran carità l'ha conceduta per elemosina. Rispetto al prezzo non è stato tanto basso, quanto si figura, e quantunque più non cresca, perché i mercanti veneziani, che prima si servivano delle lane di Foggia, or si servono di quella di Campagna di Roma; a questo risponde detto Autore, che il rimedio non può porsi in pratica di presente; perché omnia tempus habet; onde se ne parlerà appresso.

3. Propone l'uso della carne di castrati veraci per il Popolo di Napoli, e specialmente in questi tempi della scarsezza delle vacche; ma egli non riflette, che attenta detta scarsezza, la grassa di Napoli non solo non vuole pagare l'agnelli a maggior prezzo, come sarebbe giustizia: ma cerca pagarli meno; se n'è proibita l'estrazione per agnelli ottantamila fuori Regno, e pretende caricar i poveri Locati con altri pesi, per cui si vedono inabilitati a pagar ciò che devono alla Regia Corte.

Quindi gli accennati rimedij, o non servono perché il male non vi è; o non è tempo di farne uso, e non riescano in pratica, ma sono belli discorsi in Teorica.

13 aprile 1737 Si è risposto.

Sul *jus* dei Ruggi d'Aragona, durante la fiera settembrina di Salerno e tutti i venerdì dell'anno, *di far giocare a qualunque sorte di gioco ancorché vietato.*
 | G | istituzioni / diritti alienati, fiere & mercati, giurisdizione

1737/04/15 Regia Camera della Sommara

S.R.M. / Signore

Avendo il Marchese Ruggi d'Aragona coll'ingionto memoriale esposto a V.M., come possedendo la sua Casa da più secoli la giurisdizione, ed i lucri della fiera di Salerno, che si celebra nel mese di settembre, tra essi vi era il *jus* di far giocare a qualunque sorte di gioco ancorché vietato, e proibito, qual facultà era stata con più decreti dell'olim Collaterale Consiglio a relazione di questo Tribunale stabilita, et ordinata, e che al presente avendo la M.S. comandato con Real Prammatica, che tali giochi proibiti si fussero dell'in tutto aboliti, veniva per ciò ad inferirsi danno assai grave, ascendente ad annui docati 250, mentre poco erano i giochi che non vengono in detta prammatica compresi ha perciò supplicato la M.V. perché si degni dichiarare, che tal proibizione non s'intenda per la suddetta fiera conceduta con Real Privilegio convalidata con tanti decreti, ed immemorabile possesso, che ne tiene, e quando la M.S. voglia che ne fussero ancora esclusi quei, che ne godean i privilegij speciali, come lo era il supplicante suddetto, in tal caso si fusse compiaciuta ordinare di darsi il giusto compenso della precitata summa sopra officij vacui dell'istessa natura che possiede detta fiera, o altro che fusse stato del Real Aggrado di V.M.; qual memoriale essendosi degnata la M.V. rimettere a questo Tribunale con ordine di doverla sul contenuto di esso informare collo che se l'offerisce, e sembra affine di prendere la M.S. la risoluzione conveniente sopra tal dipendenza.

Siamo per tanto in obediencia de' suddetti pregiatissimi sovrani comandi della M.V. a farle colla dovuta umiliazione presente, come non si dubita che la Casa Ruggi d'Aragona abbia sempre posseduti tra altri officij quello di mastro di fiera della città di Salerno, che si celebra nel mese di settembre di ciaschedun anno in virtù di Real Privilegio del Re Alfonso d'Aragona de' 21 gennaio 1437, col quale confermò, e di nuovo concedé ad Antonello e Francesco Ruggi ed alli loro figli, e discendenti maschi colla prelazione sempre tra di loro al primo nato, alcuni officij, che dal Re Carlo 3°, dalla Regina Margherita, dal Re Ladislao, e dalla Regina Giovanna Seconda, erano stati conceduti, e rispettivamente confirmati a Petruccio Ruggi, e fra l'altri il detto ufficio di mastro di fiera della città di Salerno solita celebrarsi nel mese di settembre ed in tutti li venerdì dell'anno colla facultà di far giocare alla fossetta e baratteria, quali privilegij furono pure confirmati dalla Gloriosa memoria dell'Imperator Carlo V a Matteo Angelo Ruggi discendente dal divisato Antonello, ed a tutti i suoi figli e discendenti maschi in perpetuum colla stessa prelazione al maggior nato, e presentemente l'ufficio predetto si possiede dal prenomato Marchese Ruggi

d'Aragona, col riferito permesso della fossetta, e baratteria annesse al medesimo, che altro non è che la facultà di permettere l'uso di tutti, e qualsivogliano giochi ancorché proibiti che vengono compresi sotto detto nome di baratteria non essendo gioco proibito quello della fossetta che si usa nelle parti di Salerno.

Né si dubita parimente che il precitato Marchese Ruggi d'Aragona, ed i suoi antecessori possessori del predetto ufficio siano stati sempre nel possesso di fare giocare in tempo di fiera, ed in tutti li venerdì dell'anno in detta città di Salerno, e a qualsivoglia gioco di carte, dadi o altro non ostante qualunque divieto, che di quello vi era, onde ogni dubbio, che vi potesse nascere sopra la detta concessione intorno a tal facultà col detto immemorabile possesso in che si trova il predetto Marchese Ruggi d'Aragona come ha fatto costare da' documenti presentati negl'atti viene a togliersi come in effetto così fu determinato dall'olim Consiglio Collaterale a' 19 agosto dell'anno 1716 in vista di una consulta di questo Tribunale fatta a' 14 settembre 1715 ordinando che per detti giochi si fusse osservato il solito contro la forma del quale non si fusse innovato cos'alcuna, e fra tanto don Giuseppe Ruggi d'Aragona padre del supplicante che all'ora possedea il mentovato ufficio fusse mantenuto nel possesso in cui si ritrovava de' giochi proibiti in tempo di fiera, e ne' giorni di venerdì servata la forma del solito predetto ed in tal conformità ne furono spediti gl'ordini diretti alla Regia Udienza Provinciale di Salerno.

Nell'anno poi 1725 a ricorso fatto dal prenomato don Giuseppe Ruggi d'Aragona al Viceré di quel tempo, fu dal medesimo con biglietto per detta Segreteria di Stato e Guerra de' 9 luglio di detto anno prescritto all'Uditor Generale dell'Esercito, che avesse dato gl'ordini convenienti affinché il detto don Giuseppe come proprietario del riferito ufficio in virtù de' privilegij che ne tenea avesse potuto far giocare in detta fiera di Salerno a qualsivoglia sorte di gioco, purché non fossero stati quelli compresi in una fede fatta dall'attuario della Delegazione de' Giochi, ch'erano quelli di furberia, e di furto cioè lo schiaccchiero, che si giocava con una farinola, la schena, la cocciarella, le pallottole di piombo col tavoliere, l'imbuto, la pupa, ogni sorte di rotella col trucco, lo libro, la fettuccia la corriola, e le novanta che si giocava con farinole, ed a tenore del precitato biglietto ne furono a' 14 dell'istesso mese di luglio spedite le provvisioni dirette al precitato Preside Provinciale.

E sebbene nell'anno 1726 ad istanza dell'Impressarij dell'jus prohibendi della Beneficiata fussero stati d'ordine di questo Tribunale emanati bandi in detta città di Salerno per la proibizione nel tempo di fiera de' giochi di beneficiata, biribis, ed altro, a ricorso però fatto dal divisato don Giuseppe fu precedente anche consenso di detti Impressarij ordinato, che le parti accudissero in questa Regia Camera per la provvista da darsi sopra il punto predetto, e fra tanto senza pregiudizio del Regio Fisco fusse stato lecito per quella sol volta durante la fiera di Salerno a detto don Giuseppe far giocare in detti giochi.

Per qual providenza da darsi coll'accerto della giustizia fu stimato incaricarsene relazione al razionale Lipari all'ora commissario di detto arrendamento, il quale in

vista de' privilegij e de' sopracitati decreti riferi che non occorrevali cosa da rappresentare avverso la domanda del predetto don Giuseppe, né poi dal Tribunale si interpose altro decreto se non che essendo il detto Marchese Ruggi d' Aragona ricorso in settembre del passato anno dall' Avvocato fiscale Marchese di Ferrante Assessore del detto Arrendamento della Beneficiata, perché dubitava di essere intorbidato nel possesso, che ne tenea de' riferiti giochi da' passati Impressarij, dal medesimo con decreto de' 12 di detto mese di settembre prossimo passato in vista delle riferite scritture fu ordinato, che con effetto si fussero monite le parti, e fra tanto senza pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco fusse stato lecito al suddetto Marchese Ruggi d' Aragona far esercitare li giochi espressati nel suo memoriale in tempo di fiera, eccettuazione però quei che colla novella Real Prammatica dell' anno 1735 sono stati proibiti, avendo fatto costare colli documenti presentati negl' atti di esserli mancati coll' emanazione della medesima annui docati 140 dal solito frutto che davano i giochi aboliti nella Prammatica suddetta.

Attenti dunque i fatti predetti, e non dubitandosi della mancanza che il prenominato Marchese Ruggi d' Aragona è venuto a patire nelli lucri, ed emolumenti del detto suo ufficio nella summa di annui docati 140 per l' espressata causa dipenderà dall' assoluto Sovrano arbitrio della M.S. se comanderà, che il detto Marchese si avvalga della facultà di far giocare in tempo di fiera e ne' giorni di venerdì a qualunque sorte di gioco proibito prima dell' emanazione di detta sua Real Prammatica, e quando per giusti fini moventino la Santa mente di V.M. non voglia ciò accordarglielo il Tribunale lo stima degno della Real Clemenza di V.M. se non comanderà altrimenti di assegnarli in tanti officij vacui l' equivalente di detta perdita che sono nella città istessa di Salerno, come sarebbero quelli di guardarobba di quella Regia Dogana di mastro di fiera del mese di maggio, e di portulanoto della città predetta colla facultà però di poter quelli sostituire, non potendo esso Marchese i medesimi esercitare attenta la sua qualità.

126 a-b

Sull' opportunità e sui modi più propri di elevare il tasso di cambio praticato dai banchi pubblici napoletani sugli zecchini veneziani, per allinearlo a quello corrente sulla piazza di Foggia.

| F | circolazione, istituzioni / banchi, erario, moneta \ Dogana di Foggia

126a 1737/04/26 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Sul ricorso fatto a V.M. sin dal passato anno 1736 da' Deputati della Generalità de' Locati di Foggia lagnandosi del Percettore di quella Regia Dogana che per i pa-

gamenti che devono essi fare alla Regia Corte intendea prendersi i zecchini veneziani a carlini 25, o al più a carlini venticinque, e mezzo l'uno, supplicarono la M.S. perché si fusse degnata ordinarli di riceverli a carlini 27 o pure compiacersi la M.V. stabilire il prezzo di detti zecchini acciò si fussero ricevuti, e pagati ad un'istessa ragione. Su di che essendosi la M.S. compiaciuta chiederne a questo Tribunale l'informo collo che se l'offeriva con parere, fussimo in adempimento di tali Veneratissimi Sovrani Comandi di sentimento con nostra ossequiosissima rappresentazione de' 26 marzo dell'anno predetto di far presente alla M.V., che sebbene il valore de' zecchini veneziani colla prammatica emanata in tempo della felice memoria del Re Carlo 2^o fusse stato stabilito per carlini 25, niente di meno da tempo in tempo per causa de' cambij il valore di esso si era aumentato sin a carlini ventisette del giusto peso per la negoziazione, e per li Banchi di questa Città, e perciò potea degnarsi V.M. ordinare al Presidente de Stefano Governatore della detta Dogana di Foggia che per all'ora e sin ad altro Real Comando della M.S. facesse prendere da quel Percettore i zecchini predetti del giusto peso a carlini 27 l'uno per i pagamenti che i Locati dovean fare alla Regia Corte, e quando essi fussero scarsi li dovesse pur far ricevere col pagamento però di quello, che dal giusto peso venisse a mancare, ed essendosi in tal conformità compiaciuta la M.V. distribuire i suoi Reali Ordini, si fé da questo Tribunale sentire al Computante del detto Percettore, che avesse fatto l'introito al Banco dello Spirito Santo, mentre l'Avvocato fiscale Marchese de Ferrante Delegato di detto Banco avrebbe ordinato a quel Cassiere che l'avesse ricevuto per detti carlini 27.

Ultimamente avendoci il Percettore della Provincia di Capitanata, e quello della Regia Dogana di Foggia rappresentato che i Banchi di questa Città e particolarmente quello dello Spirito Santo non intendeano più ricevere i zecchini secondo il solito; ed all'incontro in quelle parti ve n'era maggior quantità dell'anno prossimo passato fussimo di sentimento d'insinuarli che stante colla prammatica già stava stabilito il prezzo di detti zecchini a carlini 25 l'uno, onde si poteano loro su di ciò regolare nel riceverli secondo i prezzi, che corrono nella detta Provincia di Capitanata, e come poteano convenirsi colle parti.

Al presente il detto Presidente Governatore e 'l Fiscale di detta Regia Dogana con loro rappresentazione de' 20 del corrente ci partecipano, che repugnando il suddetto Percettore d'introitare i zecchini a carlini 27 l'uno per l'espressata causa, avean stimato provisionalmente ordinarli di riceverli per il valore predetto precedente però l'obbligo de' Locati di supplire la mancanza quante volte V.M. o questo Tribunale avesse dati ordini in contrario.

Quindi propostosi il tutto in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio si è considerato esser ciò un punto di una somma importanza, già che nel Regno si va aumentando l'introduzione de' zecchini veneziani, ed ora né la negoziazione né i Banchi di questa Capitale per quanto si è preinteso vogliono più riceverli a carlini 27 l'uno, onde ne addiviene che i Tesorieri, e Percettori Provinciali, e più di tutti quello della detta Regia Dogana di Foggia, nella di cui piazza se ne ri-

trovano una quantità immensa intromessi per la carne lana, e cascio, che ivi si vende a' forastieri, non introitandoli per il valore delli carlini 27 perché li Banchi non li vogliono a tal ragione ricevere viene a ritardarsi la Real Esazzione, quando in Foggia deve farsi buona parte di quella Real Esazzione per tutto li 20 dell'entrante secondo il solito. Abbiamo stimato su tali riflessi umiliare il tutto alla Sovrana notizia di V.M. perché intierata di quanto occorre su tal importante materia possa colla sua Sovrana intelligenza dare quella providenza, che le parerà più propria e conveniente al suo Real Servizio ed alla pubblica contrattazione.

126b 1737/04/30 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Si degnò V.M. farci rimettere col veneratissimo dispaccio de' 18 del passato febrajo la memoria presentatale, con cui era umilmente supplicata di ordinare a' Banchi di questa Città, che ricevessero i zecchini della crocella a ragione di carlini ventisette l'uno; supplendosi, qualora fosser mancanti, colla proporzionata minorazione del prezzo alla deficienza del peso; su 'l motivo, che la povera gente, che riceve i pagamenti in simile moneta, non à modo di cambiarla; poiché i Panettieri, ed ogn'altro Particolare non gli passano a tal prezzo, ben consapevoli, che volendoli introitare ne' Banchi, i Cassieri non gli prendono alla divisata ragione di carlini ventisette per ciascuno: e con tal dispaccio ci onora del suo Real Comandamento, che su ciò questa Giunta l'informi, con umiliarle il suo sentimento, e parere.

Con tutto il rispetto ed ossequio, che a questi ordini sovrani doveasi, fu questo affare nella Giunta immediatamente tenuta a' 21 del sudetto mese di febrajo pienamente discusso, ed esaminato.

All'ora per le varie ragioni, che si addussero, non s'incontrò difficoltà alcuna di rappresentare alla M.V. non esser utile ed espediente al Pubblico, ma nociva, e pernicioso la novità di obbligare i Banchi a ricevere i detti zecchini a ragione di carlini ventisette l'uno.

Considerammo, che molto gelosa e delicata materia si è la diminuzione, o alterazione della moneta, cambiando senza urgente e necessario motivo, come si dirà, quel sistema, in cui l'àn per l'addietro posta e situata le pubbliche leggi, per quelle conseguenze, che ne derivano, le quali pongono in disordine e sconcerto le mutue scambievoli corrispondenze colle nazioni straniere.

Ebbimo presente essersi ne' tempi passati varie ordinazioni intorno a' zecchini veneziani pubblicate, le quali tutte mostrano non poter giungere a questo segno il prezzo de' zecchini veneziani. A' 22 di settembre 1618 sotto il Governo del Duca di Ossuna uscì la prammatica, colla quale per raffrenare l'alterazione de' cambj, si valutarono le monete forastiere per quanto dovean correre in piazza, e ne' Banchi, e tra queste i zecchini veneziani si posero al prezzo di carlini quindici.

In appresso al primo di marzo 1656 essendo viceré di questo Regno il Conte di Castillo, perché non ritrovavansi a spendere i zecchini, sotto pretesto, che erano

scarsi, e non del giusto peso, fu con novella prammatica ordinato, che tutti quei zecchini, che scarsi si trovavano non più, che di quattro acini, dovessero liberamente spendersi tanto ne' Banchi, quanto tra' Negozianti, con supplire alla mancanza del peso alla ragione di grana due, e mezzo per acino, di maniera che non potessero esser ricasati da veruno sotto pena di tre anni di galea agl'ignobili, ed altrettanti di relegazione a' nobili; ma niente s'innovò circa l'alterazione, o diminuzione del precedente additato valore a' zecchini prescritto.

In tempo del viceré Marchese d'Astorga sotto i 14 di gennajo 1675 per essersi conosciuta la notabile alterazione de' cambj nella negoziazione in danno del Pubblico, ond'erasi per Italia, e fuor di quella aumentato il valor della moneta, e le persone di questo Regno avido di guadagno, giornalmente estraevano fuori Regno moneta d'oro, e d'argento, che qui valeva molto meno di quello, che smaltivasi nelle parti straniere, si accrebbe perciò con altra prammatica il valor delle monete, acciò si potesse rinvenir qui quel prezzo, che altrove conseguivasi, ed impedire per questa strada le perniciose estrazioni; ed i zecchini giunsero a carlini ventidue.

Finalmente agli 8 di gennajo 1691 il viceré Conte di S. Stefano formò altra prammatica, in cui si disse, che per l'occasione della nuova moneta, già pubblicata in questo Regno, cui dato si era valore proporzionato a tutte le cause, che giusta render la doveano, erasi sperimentata alterazion di prezzo nell'argento, e provata tale scarsezza d'oro, che accoppiato questo accidente con molti altri avea partorito una notabile estrazione di moneta, restandone questo Regno impoverito: a tal oggetto si diede il valore giusto, e proporzionato a quel del metallo, ed alle conseguenze necessarie, dichiarando il prezzo delle monete, così d'argento, come d'oro; e tra queste il zecchino veneziano del giusto peso, ebbe la situazione a carlini venticinque per ciascheduno; e d'allora sin oggi non ha ricevuta mutazione, o alterazione alcuna.

Da tutto ciò raccolsimo, che sempremai il Governo da urgentissime cagioni, e molto di rado, e con infinita cautela, e circospezione, si è mosso a prendere la risoluzione di dar prezzo alle monete, diverso da quello, che prima ricevevano, avendo avanti gli occhi soprattutto la potentissima considerazione di non assegnar prezzo improporzionato all'intrinseco di loro valore, specialmente alle monete forastiere, le quali si è procurato sempre di porlo alquanto inferiore al sudetto intrinseco valore, e non mai si è situato superiore a quello. [... all'intrinseco di loro valore, per evitar due gran mali, l'uno della estrazione di tai monete, quando pongonsi ad un prezzo basso, giovando allora a' Negozianti di trasmetterle altrove per il lucro, e guadagno, che ne conseguiscono, l'altro dell'alterazion de' cambj, quando il prezzo è esorbitante, nascendo da ciò la necessità di servirsi de' sudetti cambj, e da una tal necessità l'inevitabile aumento de' medesimi]

Riflettemmo ancora, che quando si è creduta indispensabile, e necessaria la mutazion de' prezzi delle monete, non mai si è fatta per una sola spezie di moneta, come far si pretenderebbe presentemente, ma per tutte così nostrali, come forastiere;

per dare a ciascuna quella proporzione, che le renda egualmente spendibili, senza detrimento, e pregiudizio della contrattazione.

A tale oggetto conchiusimo, che non giovava, né conveniva con legge universale obbligare i sudditi di V.M., ed i Banchi a ricevere i zecchini veneziani di giusto peso a carlini ventisette per ciascuno; poichè pregiudiziali conseguenze ne deriverebbero.

Questo prezzo non fu giammai nelle riferite prammatiche, fatte con molta matura ponderazione, riputato corrispondente al valore intrinseco di questa specie di moneta; ma certamente maggiore; imperciocché, come di sopra si è veduto, cominciò il di loro prezzo a carlini 15, crebbe poi a carlini 22; si stese finalmente a' tempi a noi più vicini a carlini 25; e qui si è fermato, per esser questo il prezzo più adeguato, e che al giusto valore più si avvicina, e si uniforma.

Così fu conchiuso uniformemente, e così se ne distese la rappresentazione, la quale restava solo di sottoscrivere.

In questo mentre dal Duca di Corigliano si propose in Giunta, che erasi ad un orefice da lui commessa l'esperienza di rintracciare l'intrinseco valore del zecchino veneziano, ragguagliandolo con quello della dobla di Spagna.

E quantunque si stimò comunemente, che ciò niente conducea alla determinazione di questa pendenza; e in qualunque maniera riuscisse la sperienza, cambiar non poteva il sistema delle divise ragioni; nulla però di meno per una semplice istruzione del nostro animo, si volle quella attendere, ed osservare.

In effetto chiamati i più esperti orefici di questa città, ed uniti coll'orefice designato dal sudetto Duca di Corigliano, si fero in due maniere le prove; l'una col peso de' zecchini, e della dobla; l'altra della liquefazione e depurazione d'ogni lega, così dell'una, come dell'altra specie di moneta; e da' sudetti orefici concordemente si dimostrò, e da tutti noi ad evidenza si conobbe, non esservi nel zecchino veneziano altro vero intrinseco valore, se non quello di carlini venticinque, e grana quattro, ed alquanti cavalli.

Dopo ciò novello veneratissimo dispaccio a noi sovragiunse in data de' 25 del passato mese di marzo, in cui si racchiudeva una nota di motivi, e ragioni, d'onde l'Autor di quella credea dimostrare, esser conveniente, che i zecchini veneziani passino, e generalmente si ammettano a carlini 27 l'uno; ed insieme c'impone V.M. di bel nuovo il real comandamento, che informati noi del contenuto in una tal nota, e facendo su ciò tutte le riflessioni, e considerazioni necessarie, con sentire i Governadori, e Cassieri de' Banchi, umilmente le rappresentassimo quanto occorre su questa pendenza.

Diedimo noi pronta, e cieca ubbidienza a questi ordini sovrani, ed avvisati i Governadori, e Cassieri de' Banchi ad intervenire nella seguente prossima Giunta de' 4 del corrente aprile, e data loro preventivamente copia de' dispacci, e delle memorie a noi trasmesse, furono in tal designato giorno i medesimi intesi.

S'introdussero prima i Governadori ad esporre separatamente da' Cassieri i lor

sentimenti, e poi i Cassieri, acciocché questi, che son subalterni non avesser presa suggestione dal voto e parere de' primi; e tanto da' Governadori, quanto da' Cassieri (fuorché dal Cassiero dello Banco dello Spirito Santo) fu uniformemente conchiuso, non doversi affatto venire a questa da essi stimata perniciosissima risoluzione, di obbligare con legge positiva i Banchi a ricevere questa moneta straniera coll'alterato prezzo di carlini ventisette.

Dopo aver adempito a tutto ciò, ripigliammo la seconda volta ad esaminar questo punto; ed alle cose di sopra esposte aggiunsimo, che qualora si obbligassero i Banchi a ricevere i zecchini a carlini 27 l'uno, i medesimi, or che vi è smisurata abbondanza di questa moneta, avrebbero la facoltà di consegnare in quella quantità, che lor piacerebbe consimile moneta, ed alla stessa ragione, a' Particolari, nell'atto, che vanno ad esiggere il lor danajo: quindi potrebbe accadere quello sconcerto e danno del Pubblico Commercio, che seguì in tempo della Guerra di Barcellona, allora quando per le molte, e grandi spedizioni si fecero da questo Regno di ogni sorte di vittovaglie, olio, sete, ed altri generi, si vide introdotta tra noi copia grande di doble, e di zecchini; e da' Cassieri de' Banchi pagandosi le polise parte in oro, e parte in argento, sentirono i Particolari non picciolo detrimento, perché non ritrovavano a spendere la moneta d'oro a minuto, e doveano cambiarla, e perdervi qualche cosa sopra di quel prezzo, per cui la riceveano da' Banchi; il che, perché seguiva spesso, e tra gente di picciolo avere, rendeva la perdita molto sensibile, e dolorosa.

In oltre posimo mente all'uso, che tiene presentemente questa moneta nelle piazze d'Europa, nelle quali spendesi a prezzo minore di carlini 27, e specialmente nelle piazze a noi più vicine di Roma, e di Sicilia; nella prima delle quali non raggiuglia più, che carlini 25, o poco più, nell'altra carlini 26 in circa: quindi stimammo esser cosa assai malagevole l'alterarsi da noi quest'uso, e uscir da quel sistema, che serbano le altre Nazioni.

Ci confermammo in questa idea dalle sopradette esperienze fatte, mercé le quali si è venuto nella certa, ed incontrastabile cognizione dell'intrinseco valore del zecchino veneziano, comparato colla dobla di Spagna, che non ascende, come si è detto, se non a carlini 25, grana 4 e pochi cavalli.

Quando dunque non può difficolarsi, che il valore intrinseco sia molto minor di quello, che estrinsecamente vuolesi dare a questa moneta straniera, la gran mente sovrana di V.M. ben comprende, che ciò eseguir non si possa, senza notabile detrimento delle sue regalie, senza danno e pregiudizio sommo de' suoi fedelissimi Vassalli.

Può ogni Principe ne' suoi Dominj alla propria moneta, che cogna, dar prezzo un po' maggiore di quello, che importa l'intrinseco valore, per diritto di quella sovranità, che molti pesi deve soffrire, per mantenersi nel suo eminente grado, e contribuire alla felicità, e vantaggio di quella medesima Repubblica a lui soggetta, che giustamente si grava in una cosa, per esser nell'altre rilevata, e validamente sostenuta.

Ma allo stesso Principe non conviene avanzare, ed accrescere il prezzo delle monete forastiere oltre il di loro intrinseco valore; poichè a sé, ed a' suoi sudditi grave,

ed insoffribile interesse recando, verrebbe ad arrecare profitto e guadagno all'estere Nazioni, ed a render migliore la condizione dell'altrui Principato.

E se bene per l'esperienze additate appaja, che vi siano grana quattro, ed alquanti cavalli di più di valore intrinseco sopra i carlini venticinque, stabiliti nell'ultima prammatica per prezzo de' zecchini veneziani; nulla però di manco ciò non dà motivo di avanzare il prezzo a quest'altra picciola quantità; sì perché le monete forastiere por si debbono un po' sotto del giusto prezzo, come si è detto; sì ancora perché il prezzo dell'oro non è sempre eguale, e suole crescere, o diminuire, secondo maggiore, o minore ve ne sia l'abbondanza; quindi se mai si diminuisse il prezzo d'un tal metallo, ed in conseguenza si perdesse il sopravanzo di dette grana quattro, ed alquanti cavalli, si dovrebbe riformare lo stabilimento, e soggettare la legge ad un'incostanza, che molto offende e pregiudica il commercio.

Egli è vero, che da molti anni in qua suole tra' Particolari correre il zecchino veneziano di giusto peso a carlini ventisette; ma questo nasce da una stima estrinseca, e conseguentemente è un volontario prezzo, che si contentano i Privati dare ne' loro contratti, ed è mutabile ad ogni loro arbitrio; il che non portando obbligo, e necessità di riceversi, o darsi, non à punto offeso il Pubblico, né violato il sistema generale dello Stato; e perciò si è permesso, e sofferto; né fin ora espressamente vietato, o impedito; ed in questa maniera per l'avvenire tra' Privati sudetti si può, come prima, e fin a tanto, che così converrà, tollerare e permettere.

La ragion di ciò si è, che a' Privati per lo più non riesce grave, e dannoso il ricevere, o dare i zecchini a carlini 27, su 'l motivo, che con tal sorte di moneta altri ricevono il pagamento delle merci, che vendono; altri conseguiscono il compenso delle fatiche, che colla persona impiegano; e molti ottengono il sodisfacimento de' loro crediti; ed in questa guisa condescendono volentieri all'esibizione di tal moneta, quantunque un po' alterata; chi per esitare con più prontezza le merci; chi per porsi in mano senza molto indugio il guiderdone delle proprie fatiche; chi per venire a capo di ricuperare senza travaglio, e dilazione il danajo improntato; convenendo in tai casi esser più tosto facile con qualche picciola perdita, che ritroso con maggior discapito de' proprj interessi.

Indurre però un'obbligazione per tutti, ed anche per i Banci di dare, e ricevere i zecchini a carlini 27, con far su di ciò nuova legge, e con augumentare il prezzo oltre l'essenziale di loro valore, questo sarebbe certamente un aprire la strada all'alterazione de' cambj, e turbar quell'armonia, che presentemente corre, circa la negoziazione co' Forastieri. Si vedrebbero qui a dismisura incredibile crescere i zecchini; poiché tutt'i stranieri ricevendo in altre piazze questa moneta a prezzo minore, e lucrando quattordici grana poco più, o poco meno per ciascun zecchino, ne porterebbero qui copia infinita, ed estrarrebbero tutto il nostro argento, che altrove condotto, darebbe loro guadagno notabilissimo; né questo è sospetto o debole, o lontano; conciosiacosaché, se presentemente, che si è sparsa una voce per fuori, che tra' Privati, e per pura volontaria elezione si sogliono da alcuni ricevere, e pagare i zec-

chini a carlini 27 l'uno, questi son cresciuti presso noi in un numero eccessivo, e si è estratto moltissimo nostro argento in nostro grave detrimento; fissandosi ciò per pubblica legge, quale, e quanta mole di zecchini non inonderebbe queste nostre contrade, quanta mole d'argento non uscirebbe dal nostro Regno? [In oltre tal legge aumentativa del giusto prezzo avrebbesi a fondare non su l'intrinseco valore, che per lo più è invariabile, ma su l'estrinseca stima di questa moneta, la quale può accrescersi, o diminuirsi da giorno in giorno per i molti accidenti, che sogliono accadere, e sovente cambiano nella mente degli uomini le idee, e le opinioni, da cui codesta estrinseca stima si forma, e costituisce; ne verrebbe da ciò, che questa Legge esser dovrebbe incostante, e soggetta a riformarsi da momento a momento contro ogni regola di sana politica, mentre la Legge esser deve perpetua, e quanto più fia possibile, immutabile per decoro del Legislatore, a cui la variazione non concilia tutta la gloria, che gli è dovuta, e per ferma norma de' Popoli, che debbono saper costantemente a quale statuto àno essi ad ubbidire, per la certa, e sicura condotta delle di loro civili operazioni; nel che non dee badarsi ad alcuni particolari inconvenienti, i quali nelle generali determinazioni evitar non si possono, e si soffrono volentieri per conseguire quel che universalmente giova, e conserva la Repubblica].

Aggiungiamo finalmente, che i Privati non possonsi con ragion querelare, che i Banchi al presente per obbligo non ricevano i zecchini a carlini 27 perché devono i Banchi sudetti, come luoghi Pubblici ubbidire alle prammatiche, che il vietano, e che sono tuttavia in piedi; tanto maggiormente, che essi serbano l'istessa uguaglianza; e siccome negli introiti ricusano ricevere i zecchini a carlini ventisette, così negli esiti pagano moneta d'argento, e non costringono niuno a ricevere i zecchini a questo prezzo, ma sol gli danno a chi spontaneamente gli desidera, e chiegga, a quel prezzo, che convengono.

Rappresentiamo dunque umilmente a V.M., come affatto non debbia praticarsi intorno a' prezzi de' zecchini innovazione alcuna; facendo naturalmente correre questa faccenda, come trovasi di presente disposta; che se mai si dovesse qualche cosa su di ciò determinare, ella sarebbe di rinnovare più tosto la prammatica del 1691, inibendo, che il zecchino corresse a maggior prezzo di carlini venticinque. Ma perché questa rinnovazione di prammatica partorirebbe presentemente qualche dispiacere per la copia, che vi è de' zecchini, da alcuni Particolari ricevuti a carlini ventisette, o poco meno, da' quali si desidera trovare occasione di spenderli alla stessa ragione; perciò il migliore espediente da noi, a censura di V.M., si crede esser il già proposto, cioè permettere, e tollerare l'uso, che à presentemente questa moneta, senza alterarla, o diminuirla, con nuovo positivo stabilimento.

Questo dunque è il nostro sentimento concordemente conchiuso, a riserva d'un solo, che à fatto voto singolare, dichiarandosi, che suo sentimento sarebbe, che coacervandosi i varj prezzi, con cui corre il zecchino presentemente in diverse piazze di Europa, si situasse a carlini ventisei, e mezzo l'uno, per assicurare i Popoli nel certo, e determinato valore di questa moneta, senza farlo dipendere dall'arbitrio, o ca-

priccio de' contraenti. Intanto sottoponiamo il tutto con quella ossequiosa venerazione, che dobbiamo, al sovrano suo giudizio.

127 a-b

Su come assicurarsi, senza aggravii per i negozianti, che il grano che dichiarano di inviare in Spagna giunga effettivamente a destinazione, e su come fare in modo che anche per il nuovo raccolto le esportazioni vadano a vantaggio della domanda spagnola, che si prevede alta.

| C | circolazione, informazione / negozianti, prezzi, procedure \ Spagna \ \ grano, orzo

127a 1737/04/28 Ludovico Paternò

S.R.M. / Signore

M'ordina la M.V., che desiderando facilitar l'estrazzioni de' grani per Spagna, per le quali eran d'impedimento le pleggiarie, che solean darsi, con non picciolo loro interesse, da' Mercanti, le rappresentassi, quali altre cautele potean praticarsi in luogo delle suddette pleggiarie, per sicurtà, che si trasportino i grani nel luogo destinato, senza interesse delle parti.

In obediencia de' quali Sovrani ordini, devo umilmente rappresentarle, che per li grani soliti estrarsi per infra il Regno, si sono praticate sempre le pleggiarie; ma non mai per l'estrazzioni de' grani, che si fanno fuori Regno: si praticava per queste solamente l'obbligo dell'estraente, il quale poi era obbligato di presentare il responzale del luogo dove era stato immesso, per vedersi, se mai fusse stato immesso in luogo inimico: il che portando anche interesse agl'estraenti, per l'estorsioni, che commetteano i Consoli de' luoghi, dove s'immettevano, per ottenere questo responzale, s'ordinò anni sono dal Tribunal della Regia Camera, affin d'evitare queste estorsioni, che bastasse solo l'obbligo de' Mercanti d'introdurre i grani in luoghi d'amici, e confederati: e perché s'era di nuovo introdotto, d'obligare gl'estraenti a presentar questi responzali; si rappresentò alla M.V. dalla Giunta del Commercio [96b], che fusse questa pleggiaria, e dalla M.V. s'ordinò al Tribunale, che si togliessero queste pleggiarie, quando non era, che un semplice obbligo, e l'interesse degl'estraenti proveniva solamente da' responzali, che doveano esibirsi: ma ciò non ostante, per eseguire, colla dovuta umiliazione, i suoi Reali ordini, d'allora in poi, s'è praticato di non riceversi nemmeno l'obbligo dagl'estraenti, e con pagarsi solamente la tratta, senza nessuna cautela, che non s'immettessero i grani in luoghi inimici. Per la sicurtà in tanto, che s'immettano realmente i grani ne' porti di Spagna; stimarei (quando non stimasse altrimenti, colla sua Sovrana, e Superiore Intelligenza), che potrebbe degnarsi ordinare, che si concedano l'estrazzioni, ma coll'obbligo solo dell'estraente

d'immettere i grani ne' porti di Spagna, perché non soffrirebbero spesa alcuna per quest'obbligo, e pe 'l medesimo, vi sarebbe la cautela, che con effetto, s'immettano i grani ne' luoghi destinati.

6 maggio 1737 Gli estraenti facciano «obligación de introducir los granos en los lugares destinados, afin que no sufran dispendio alguno».

127b 1737/05/15 Ludovico Paternò

S.R.M. / Signore

Mi s'ordina dalla M.V., che minacciandosi una gran mancanza di grani, e d'orzi nella prossima futura raccolta nelle Provincie d'Andalosa, e Stremadura, et altre nelle Spagne; proponga io gl'espediti, che potrebbero praticarsi, e più proprij, e convenienti, per facilitar, che i negozianti inviino in quei porti, e specialmente in quel di Malaga, le quantità di grani, e d'orzi, che si permetteranno estraersi fuori Regno, nella futura indizione; assicurandoli, che ivi sarà soddisfatto intieramente il prezzo. E perché il solo divulgarsi questa mancanza in quei luoghi, e 'l desiderio di trasportarsi ivi i grani, e gl'orzi, potrebbe partorir pregiudizio nell'alterazione de' prezzi, come s'è veduto in pratica altre volte: stimarei (quando non comanderà altrimenti la M.V.), che s'aspetti l'esito della futura prossima raccolta, che allora, sarà facilissimo d'obligare i mercanti, i quali vogliono estrarre e grani, e orzi fuori Regno, a portarli in quei porti, come s'è osservato al presente; e potrà anche convenirsi, che facciano con effetto quest'estrazioni, con qualche loro guadagno; e ne procurerò ancor'io l'effettuazione; ma nel tempo presente, non stimo opportuno dar passo alcuno su di questa materia, se pure altrimenti non parerà all'alta, e Sovrana sua Intelligenza.

128

Sulla pianificazione della migrazione interna di Locati e mercanti per la compravendita della lana in fiera di Foggia, e sul divieto di spostare e commerciare altra lana finché i Locati non smaltiscono la loro.

| C | circolazione *lana*

1737/05/04 Foggia Stefano di Stefano

S.R.M. / Sig.^{re}

Avendo li Padronali di pecore della Terra di Marsicovetere in Provincia di Basilicata rappresentato a V.M. di esser colà pervenuto banno di questa Regia Dogana, con cui sta ordinato, che si dovessero trasportare in questa Città di Foggia non solo le lane delle Locazioni, ma altresì tutte le altre della Provincia, per ivi venderli; e non potendosi tal ordine eseguire ad oggetto della distanza, e della spesa del trasporto, che assorbirebbe il prezzo di esse lane, che non sono della quantità di quel-

le delle Locazioni, e né tampoco le pecore soggette a detta Dogana, supplicandola pertanto di farsi osservare l'antico solito, per evitarsi il grave, ed irreparabile danno se si forzassero a condurre qui dette lane; si è degnata la M.V. con dispaccio de' 27 del decorso mese di aprile rimettermi detto ricorso, ed incaricarmi che l'avessi informata dello che si offerisce in tal dipendenza, e che l'avessi insieme dato il mio parere. In venerazione di che stimo mio particolar dovere passare alla Sovrana intelligenza della M.V., come nel passato mese di febbraio da questo Tribunale furono spediti banni con cui fu ordinato, secondo l'antico costume a tutti gli Locati, che fussero venuti ad infondacare le di loro lane in questa Città di Foggia per cautela della Regia Corte, colle quali si assicura la mettà della fida, che devono pagare, ed altri se ne spedirono nello stesso tempo per farsi nota la fiera, perché da ogni luogo fussero venuti gli Compratori per il smaldimento delle merci di detti Locati, e che ciascuna Università avesse fatti custodire gli luoghi sospetti per il passaggio di detti Compratori, sì come mi diedi l'onore sotto il dì ventitré di detto mese raguagliarne la M.V., e tai banni, in conformità del solito, si mandarono in giro per nove Provincie di questo suo Regno. Indi osservando anco il solito in data de' 10 del sudetto mese di aprile fu spedito altro banno a' Padronali delle pecore gentili non Locati di detta Dogana della Provincia di Basilicata, e di quella di Principato Ultra, che non dovessero amuovere le lane dalli loro rispettivi luoghi, ove si sono raccolte, e tantomeno dovessero quelle vendere, se prima non si fussero qui distratte le lane de' nominati Locati, su 'l motivo di potere la Regia Corte introitare il suo credito, che tiene sopra dette lane, e s'incaricò a' Governanti de' luoghi, che così inviolabilmente avessero fatto eseguire. Quindi non fu ordinato dovessero portare qui le lane, ma che le tenessero ivi sequestrate, finché si vendevano quelle de' Locati, secondo si è praticato ogn'anno, ed è quanto debbo umiliare alla M.V.

11 maggio 1737 Si è risposto.

129

Su come gestire il rischio di un cattivo raccolto di grano in Puglia, considerando che il re ha già provvisoriamente deciso di non pubblicare un divieto d'esportazione, per non occasionare *malincolia* nei regnicoli e alterazione nei prezzi.

| C | circolazione, informazione, sicurezza / annona, export, fiducia, prezzi \\
grano

1737/05/14 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Degnasi la M.V. farci rimettere col veneratissimo dispaccio degli 8 del corrente maggio più scritte, cioè; una rappresentazione* in data de' 20 del passato mese

d'aprile del Presidente Governador della Regia Dogana di Foggia, in cui dà raguglio delle due orride gelate, ivi seguite nelle precedenti notti di lunedì 15 e giovedì 18 del detto mese, che bruciarono quasi tutti i seminati, tanto che da diversi massari si produssero le istanze per la rinuncia de' territorj, dalla Regia Corte affittati.

Altra rappresentazione* nella medesima data del Mastro Giurato di detta Città di Foggia, il quale narra l'istessa disgrazia, e dice, che sopravvenendo per divina misericordia fra brieve abbondante pioggia, si sarebbero in qualche stato rimessi i seminati; nel contrario caso teme di notevole mancanza, pregiudiziale ben anche alla futura semina, e coltura de' campi; dà notizia del ricorso a lui fatto per il revelo de' grani esistenti, sequestro di quelli, e giusta situazione de' prezzi; e conchiude essersi da lui solamente il revelo ordinato; aspettando gli ordini di V.M. in quanto al sequestro, e stabilimento de' prezzi.

Di più la rappresentazione* dell'Eletto di questo suo fedelissimo Popolo, in risposta di un memoriale* di Niccolò, ed Onofrio Mazza, da V.M. a lui rimesso, nella quale va dicendo, che le tomola duemila e trecento di grano de' sudetti Mazza, preteso da costoro venderlo fuori Regno, perché non trovato a smaltirsi in questa Città, per la poco buona condizione, non si dovesse estrarre da questa Capitale, per le notizie venute da Puglia delle gelate, che han fatto dell'intutto perdere i seminati; supplicando ben anche V.M. di ordinare al Tribunale della Regia Camera della Summaria, che sospenda dell'intutto l'estrazion de' grani per fuori Regno, anche per la somma, già da V.M. permessa ad oggetto di supplirsi al bisognevole di questa Metropoli.

Finalmente la rappresentazione* del Prefetto dell'Annona, il quale, osservate le precedenti relazioni, a lui rimesse, dice essere uniformi le notizie del danno de' seminati nella Puglia, ma che negli altri luoghi del Regno siano i medesimi in perfetta crescita, onde possa sperarsi di supplire colla buona raccolta di questi altri luoghi alla mancanza della Puglia: espone poi il suo sentimento, che più non si permettano estrazioni fuori Regno, finché non si assicuri la raccolta in questi altri luoghi, ma che per le quantità già concesse estraersi per li porti di Spagna, non s'impedisca; e in quanto alla particolar estrazione de' sudetti grani, pretesa nel di loro memoriale dai sudetti Mazza, crede potersi quella concedere, perché per la mala qualità si dicono esclusi dal venderli al Mercato, con ordinarsi però alla Regia Camera, che arbitri il prezzo da pagarsi per la tratta.

Con tali scritture accompagna V.M. il suo real comandamento, a noi ordinando, che in vista di quelle, facendo riflessione ai danni patiti dalla Puglia, ed alla speranza di buona raccolta, che possa aversi da altri luoghi del Regno, informassimo con ogni possibile brevità, se convenga, o pur no sospendere le tratte, prevenendoci, che fra questo mentre non ha voluto la M.V. pubblicar la proibizione delle medesime, per la malinconia, che ciò cagionerebbe, e per l'alterazione de' prezzi del grano, che ne seguirebbe, ma che comandato abbia, che senza suo ordine espresso le tratte suddette non si concedano.

Esaminatosi da noi questo affare, si è stimato, non doversi quello altrimenti regolare, se non come l'alta e sovrana intelligenza di V.M. l'ha incominciato degnamente ad incaminare. Il proibire espressamente con universale editto le tratte, sarebbe lo stesso, che porre in mestizia tutto il Regno, con far molto incarire il prezzo de' grani, in tempo che non siam disperanzati di avere una competente raccolta, compensando la sterilità di alcune parti del Regno, se mai saravvi, colla fertilità delle altre. L'impedir poi le tratte già concesse, crediamo non doversi fare, perché non siamo nello stato di precisa necessità di doverlo fare; tanto più, che, senza un'indispensabile urgenza, deluderebbersi la fede pubblica, su di cui fidati coloro, che le tratte hanno ottenute, si son compromessi con gli Esteri, ed han di già con essi contrattato intorno a trasmetter loro tali, e tali somme di grani, per il qual effetto o da' Nostri, o da' Forastieri istessi si sono apparecchiati, o già incaminati i navilj per lo trasporto, e fatte moltissime spese, che perdere totalmente si dovrebbero; cosa, che porrebbe in discredito ben anche per l'avvenire la concession delle tratte, quando si cominciasse a dubitare, che concesse, possansi di leggieri sospendere, e rivocare, ed in cambio di riportar qualche vantaggio ed utile a chi le chiede, li cimenta al pericolo di dovervi perdere molte spese, e d'esser mancante, ed impuntuale nelle promesse a' suoi corrispondenti, e caricarsi d'una lite co' medesimi. Finalmente quel disconsuolo, che tanto saviamente ha inteso la M.V. evitare coll'espedito di non far positiva proibizione, certamente per quest'altra via s'insinuerebbe nell'animo di tutti; poiché la repentina suspension delle tratte già date, pone la gente immediatamente in costernazione, e le fa subito sospettare un'imminente penuria, ch'empie la mente di lutto, e malinconia. La migliore, e più sana condotta si è di aspettare altro tempo, per maggiormente assicurarsi dell'evento della raccolta, così rispetto alla Puglia, là dove non siamo fuor di speranza, che col beneficio del Cielo si rimettano in istato migliore i seminati, come rispetto agli altri luoghi del Regno, da cui ci sono finora giunte liete novelle del prospero corso della non troppo lontana raccolta. Infrattanto ottima e salutare economia si è quella, dalla M.V. meditata, e posta in opera, che altre nuove tratte non si concedano senza suo ordine espresso, il quale allora crediamo poterlo la M.V. accordare, quando sgombrati, mercé la divina Provvidenza i presenti timori, saremo assicurati (il che potrà accadere fra due settimane, poco più, o poco meno) d'una convenevole raccolta, la quale somministrando a questa Capitale, ed al Regno tutto il bisognevole, dia la giusta apertura a' Padroni de' grani, e delle vettovaglie di fare il giovevole traffico di tai generi, che ci sopravanzano, con trasmetterli fuori Regno.

26 giugno 1737 «El Rey se conforma con los últimos dictámenes de don Luis Paternò, tratándose únicamente de granos de la pasada cosecha, y sin tocarse a los de la nueva, ni aun para mezclarlos con los viejos; que estas extracciones se hayan de hacer, y verificar en los puertos de España ya indicados»; inoltre, si permette a Nicola e Onofrio Mazza l'esportazione dei 2300 tomoli di grano di cattiva qualità, pagando un diritto di tratta inferiore, ma non potranno inviarlo in Spagna.

Sull'esistenza in Sicilia di grano esportabile, dentro e *fuori caricatore*, accertata sulle *notizie* della Giunta di Sicilia a Napoli e sulle *notizie diarie* del viceré a Palermo.

| C | circolazione, informazione / export \ Sicilia \ \ grano

1737/05/15 Giunta della Consulta per gli affari di Sicilia, Parma e Piacenza
Sagra R.¹ Maestà / Sig.^{re}

Guglielmo Allen Negoziante Inglese residente in Messina dimanda coll'annesso memoriale* il Real Permesso di tratte 1500 grani di Sicilia, per dare il carico a due navi, che le sono capitate da Spagna, e si è degnata V.M. ordinare alla Gionta con biglietto della Real Segreteria di Stato delli 12 corrente, che informasse sopra questa istanza.

Ed in ubidienza del Sovrano comando di V.M., si fa debito la Gionta rappresentare umilmente, che secondo le notizie, colle quali si ritrova, assai poca è la quantità de' grani, che esiste nelli Regj Caricatori di Sicilia, di maniera che nemmeno si fa luogo ad estrarre altre partite di tratte antecedentemente concesse, e solo può sperarsi, che si fosse aumentando l'introito in detti Caricatori, quando si verificasse l'occultazione de' formenti nelli granarj, e feudi del Regno, e mediante la destinazione de' Commissarj Generali, che in tal caso è stata proposta dalla Gionta, si facessero introdurre in detti Caricatori, o si esponessero in vendita sia per li bisogni delle Università del Regno, sia per estraersi da fuori Caricatore; sicché non sembra alla Gionta, che possa aver luogo l'istanza di questo Negoziante in caso volesse servirsi di formenti de' Caricatori Regj.

Considerando però allo stesso tempo la Gionta, che potrà forse non incontrarsi difficoltà nelle estrazioni di fuori Caricatore, e che in tal caso non conviene negare assolutamente la concessione delle tratte, come se già fossero serrate, è stata di parere, che il ricorso di questo Negoziante Allen si rimettesse al Viceré colla facoltà di accordare, o negare la concessione di queste 1500 tratte secondo giudicherà proprio a vista delle notizie diarie, che tiene quel Governo, con che però in caso vi fosse luogo di concederle, l'estrazione, giammai possa farsi da Caricatori Regj, ma unicamente da fuori Caricatore.

Questi è il sentimento, che la Gionta sommette alle Sovrane Disposizioni di V.M., per risolvere lo che meglio sarà del suo Real Aggrado, e Servizio.

131 a-b

Sulla liceità del matrimonio del console inglese celebrato a Napoli da un vescovo protestante.

| G | istituzioni / consoli, nazioni, religione, trattati \ Ebrei, Greci, Inghilterra

131a 1737/05/23 Orazio Rocca

S.R.M. / Sig.^{re}

Si è degnata V.M. con viglietto per Secreteria di Stato in data de' 20 del corrente prevenirmi, che con motivo d'esser venuto in questa Real Corte un Vescovo inglese con un compagno, per congiungere in matrimonio il Console della sua Nazione con una donna della medesima, sia insorto il dubbio se questi, ed altri Vescovi forastieri, che potessero venire per il medesimo fine, possono esercitare tali atti di giurisdizione, senza dimandare, ed ottenere prima il real permesso; perloché avea la M.V. stimato per bene, di comandarmi, di far relazione di ciò che mi occorresse, e paresse in questo assunto.

Devo con infinito ossequio rappresentare a V.M., che non solo rispetto a' Vescovi inglesi, ma neppure rispetto a' Vescovi di luoghi fuor del Regno occupati da Infedeli, o forastieri, o regnicoli, ancorché siano cattolici, venuti in questo Regno prima d'usare funzioni ecclesiastiche nel Regno senza tenere alcuna giurisdizione temporale, come la tiene l'Arcivescovo di Nazaret, v'è esempio, che abbino avuta necessità di domandare, o sia stato solito concederseli il real permesso; ed in effetto abbiamo avuto, et abbiamo in questa Città, e Regno molti Vescovi, ed Arcivescovi, che hanno le loro diocesi in partibus infidelium, li quali hanno usato, ed usano in questa medesima Città, e Regno fare pubbliche funzioni ecclesiastiche, anco coll'uso de' pontificali con il solo permesso de' Vescovi, o Arcivescovi diocesani, senza che mai abbino domandato regio exequatur o real permesso, e molte volte sono capitati Vescovi greci, cattolici però, ed hanno in questa Città e Regno celebrate le funzioni coll'uso de' pontificali secondo il loro rito greco con il solo permesso del Vescovo diocesano senza real permesso, o regio exequatur.

Se ciò si è praticato rispetto a' Vescovi cattolici, che esercitano funzioni ecclesiastiche, rispetto a' Vescovi inglesi, doppo che quel Regno ebbe la disgrazia lacrimevole per sé, e per tutto l'orbe cattolico, d'essere infettato dall'abominevol peste dell'eresia, ed è stato separato dalla S. Madre Chiesa Cattolica Romana, e quel Re per grande, che sia have avuta l'infelicità d'esser contaminato dalla detta peste, niente mi costa, per tutte le diligenze usate, d'essersi praticato in occasioni simiglianti d'esser quelli qui venuti, ch'avendo voluto esercitare funzioni vescovili, prima di esercitarle avessero domandato, o se le fusse concesso real permesso, o regio exequatur alli documenti colli quali avessero voluto mostrare il lor carattere.

Né a mio giudizio ha mai potuta esservi tal pratica sì perché mai gli Vescovi diocesani cattolici nelle diocesi de' quali alcun Vescovo inglese doppo la detta di-



D. CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
REY DE LAS DOS SICILIAS, Y DE HIERUSALEM, &c.
Infante de España, Duque de Parma, Placencia, y Castro, &c. Gran
Principe Ereditario de Toscana, &c.



Or quanto por parte del P.Fr. Juan Antonio Yepes Predicator, y ex Difiñidor del Orden de S. Francisco, Qualificador del Santo Oficio de la suprema de España, y Comisario General de Tierra Santa en este Reyno, se Nos hà representado la gran necesidad, que padezen a aquellos Santos Lugares de nuestra Redenzion, pues de mas de aver menester grandes sumas de constante para el culto, y deenzia de aquellos Sagrados Templos, en que se obraron los inefables milagros de la Ley de Grazia, y para la manutencion, y sustento de los muchos Religiosos, que asisten en ellos, de la Yglesia Romana los Christianos de aquellas partes, y Administrar los Santos Sacramentos; y asimismo para satisfazer los excesivos tributos, y quotidianas exacciones, que se contribuyen en dichos Sanctuarios, prefervandolos de la profanazion a que estan expuestos, entre gente tan barbara, y enemiga de la Religion Christiana, y que presentemente se acrecienta mucho mas la necesidad por el gasto tan exorbitante, que se hà hecho en la rehedificacion de la Magnifica Capla del Templo del Ss. Sepulcro de nuestro Redemptor, que por ser tan antigua, y haver estado tantos años en poder de los Scismaticos, havia venido a ruina por la parte de las Columnas de la Galeria por no haverla reparado, por cuya rehedificacion, y la de veinte, y quatro Celdas nuevas para los Religiosos, Sacrificia, Refectorio, Cillemas en el Comvento del Santissimo Sepulcro, como tambien diez, y seis Celdas nuevas en el Comvento de S. Salvador, emplomar toda la Yglesia de Bethleem, y reparar, en reparar el de Rama un Ospizio nuevo, en Yafa, y otro pagando intereses a los mismos Turcos a treinta por ciento. Y dicho dinero ha servido para conducir trescientos Maestros de Cottantinopla, Damasco, y Egipto, seis Capigy, un Aga, y otros Ministros, Presidentes de las fabricas, con dos cientos Maestros de Cottantinopla, que se han mantenido por espacio de once meses; que han durado dichas fabricas, con dos cientos Maestros de Cottantinopla, y sublevaciones de dichos millares de reales de a ocho la licencia para dichas fabricas, con el comandamiento del Gran Turco, despues de aver costado mucha la conservacion de dichos S. Lugares, asì por declaraciones Apostolicas, como por Donaciones de las Magestades Gloriosas de los Reyes de Jerusalem, unicos, y verdaderos Patronos de ellos) que las limosnas del Real Patronato, y con que contribuye la piedad Christiana, y venzencia de necesidad tan urgente, y obra tan del servicio de Dios, hà determinado embiar por todas las Provincias de este Reyno Oficiales Apostolicos, y Zedulas Reales, que para tan Santo fin suelen contribuir los Fieles, y provienen misericordiosamente de los Breves en las dificultades, que se encuestran, quando no llevan los limosneros el beneplacito nuestro, fuésemos servido de concederle como lo han hecho Nuestros Predecessores, dando facultad a las Comunidades de todos los Lugares, asì Regios como Baronales, para poder concurrir, y cooperar a tan Santa obra. Por tanto, atendiendo a que oy creze el motivo de piedad, por la circunstancia que va referida, y que veritables derechos al de Jerusalem: en cuyo presupuesto, a ningun otro pertenece mas inmediatamente el cuidado de su culto, y conservacion; por lo que toca a este Reyno: Hemos venido en ello, y ordenamos, y mandamos a todos los Prebites de las Provincias de embiare el dicho Padre Comisario General de Tierra Santa, que los recivan, favorezcan, y acaten, deputandolos personas de zelo, y piedad Christiana, que los acompañen, y cooperen a quea ssi los Fieles particulares, como las Comunidades de dichas Ciudades, Villas, y Lugares, contribuyan con las limosnas que voluntariamente pudieren, y quisiere dar, pues de mas de lo que merezcan con Nuestro Señor en la asistituzia, y obra tan pia, y en la participacion de los Sacrificios, y obsequios a la Corte Celestial, que ofrecen incesantemente los mismos Religiosos en aquella dicha Tierra, Casa, y Patria de Nuestro Salvador, y de su Santisima Madre la Virgen Maria con todo el Apostolado. Será de todo nuestro agrado, y de la mayor complacenzia, el que por este medio logren algún competente allivio assì los referidos Santos Lugares, que tanto debemos venerar, como los Religiosos, que en ellos asisten, expuestos a persecuciones crueldas, Pestes, y Martirios, y sojetos a continuas tribulaciones, ocasionadas de la embidia, y malizia de los Hebreos, y Herejes, y de las Naciones Zismaticas, debajo del inhumano poder, y Ministerio Turco, con perpetua, y siempre loable edificacion, Sello de Nuestras Reales Armas, y referendada de nuestro infanscritto Consejo, y Secretario de Estado, y del Despacho. Napoles a 27 de Febrero del año 1738.

Fig. 9. Beneplacito di Carlo, Re di Gerusalemme, alla raccolta di elemosine nel Regno di Napoli «para la manutención, y sustento» dei luoghi e dei religiosi cattolici in Terra Santa, Napoli, 27 febbraio 1738: «Será de todo nuestro agrado, y de la mayor complacenzia, el que por este medio logren algún competente allivio assì los referidos Santos Lugares, que tanto debemos venerar, como los Religiosos, que en ellos asisten, expuestos a persecuciones crueldas, Pestes, y Martirios, y sojetos a continuas tribulaciones, ocasionadas de la embidia, y malizia de los Hebreos, y Herejes, y de las Naciones Zismaticas, debajo del inhumano poder, y Ministerio Turco» [CRA 767/248].

sgrazia di quel Regno, qui capitato, ed avesse voluto esercitare alcuna funzione vescovile potevano riconoscere per Vescovo, ma doveano riputarlo per eretico e scomunicato, e seguentemente non poteano dare tal permesso, e se senza tale permesso niun Vescovo, anche cattolico può usare tale funzione nella diocesi d'altro Vescovo, molto meno poteva usare tali funzioni un Vescovo inglese in diocesi di Vescovo ortodoxo, dal quale non potea darseli tal permesso, perloché inutile sarebbe stato ogni real permesso, o regio exequatur quando l'avessero cercato i Vescovi inglesi, o se li fusse concesso, sì anche perché essendo sempre, lode a Dio, stato questo Regno sotto il governo de' Principi d'insigne pietà, la quale, siccome riluce nel Religiosissimo Animo di V.M., così coll'inclito Sangue, e con il Regno ereditarono gli Cattolici, e Cristianissimi suoi Predecessori, congiunta sempre alla Divozione, e riverenza verso la Santa Fede, e vollero non si pregiudicasse alla venerazione dovuta alla S. Romana Sede; onde se si fusse domandato da Vescovo eretico il real permesso, per fare tali funzioni, non se li sarebbe concesso, per evitare lo scandalo, che gli Sudditi tanto cattolici concepirebbero nell'animo dal vedere tali funzioni celebrarsi da Vescovi eretici in un Regno ove si è venerata, e si venera la Fede Cattolica.

È vero, che in Roma istessa, e ne' Regni de' Principi Cattolici, ne' quali si tollerano gl'Ebrei, ed altri Infedeli, si tolera ancora, che questi facciano tra loro le funzioni della loro religione giusta la lege mosaica, colla quale si dissimula, che vivano, ma si dissimula che l'usino segretamente nelle loro private Scuole, che chiamano, e non già pubblicamente, acciò la vista di tali pubbliche funzioni, che fanno giusta la lege mosaica, già per l'Incarnazione di nostro Signore Giesu Cristo in quanto alli Precetti Cerimoniali, e giudiziali estinta, non turbino, né offendano l'Anime redente de' Cattolici, e pure le funzioni de' Giudei tollerate, sono presso gli Cattolici meno odiose, che quelle dell'Eretici, perché le medesime ragioni, che rendono gli Giudei odiosi presso gli Cattolici sono più potenti, e più valide, a render odiosi gl'Eretici, e loro funzioni, mentre questi non solo, come fuori del consortio de' Cattolici e nimici della Chiesa sono immeritevoli d'esser veduti nelle loro funzioni, ma sono degni di maggior odio, essendo più da detestarsi quelli, che doppo avere accettata la vera Fede, o per essi, o per i loro Maggiori, come sono stati gl'Inglesi, detti anti-camente Angli, quasi Angeli, l'hanno poi ripudiata e detestata, che coloro che non l'hanno conosciuta mai, come sono gl'Infedeli, ed Ebrei e per questa maggior odiosità, certamente senza controversia gl'Eretici presso noi non godono della protezione della Chiesa, ed all'incontro è controvertito se gl'altri Infedeli, ed Ebrei ne debbano o no godere.

Né il non permettere al detto Vescovo inglese l'usare in questo Regno pubblica funzione nella celebrazione del detto matrimonio deve considerarsi contrario a' desiderij del Re Brittanico, perché, se egli stesso in Inghilterra agl'oratori de' Principi Cattolici nella sua Corte residenti solamente permette, che ne' loro privati oratorij facciano le funzioni attinenti alla loro Cattolica Religione secondo gli Sacrosanti Riti

prescritti dalla S. Romana Chiesa, e non permette che si facciano in publico, non può dolersi, se V.M. al suo Console in questo Regno non permette, che si mariti con pubblica funzione d'un Vescovo inglese, e se a ciò si condescendesse, si darebbe giustissimo motivo di doglianza alla Santa Sede Apostolica, ed offenderebbe la veduta di tal funzione la pietà de' suoi cattolici sudditi, per le quali ragioni in questo Regno in tempo del Governo passato, allora che aveano in esso commercio gli Greci scismatici sudditi della Porta Ottomana, il Barone di Fleisman, che promosse, e si studiava mantenere ed accrescere detto commercio più volte istò che per non divertir quelli dal detto commercio, se li permettesse usare delle funzioni della loro Setta, mai però il Governo, ed il Delegato allora della Real Giurisdizione vollero permetterli che ne usassero in publico, del che quantunque non ve ne sia notamento alcuno ne' registri, nondimeno n'abbiamo viva la memoria e ce ne ricordamo.

Si aggiunge, che tal funzione, o publica, o privata di detto Vescovo inglese per celebrare il matrimonio di detto Console non è necessaria, atteso che per la perfezione del matrimonio tra Infedeli, ed Infedeli, tra Eretici, ed Eretici, anzi tra Persona Eretica, e Persona Cattolica basta il solo consenso dell'una, e dell'altra parte, perché al sentire de' teologi, e Canonisti *Ea coniugia ineuntur istar aliorum contractuum civilium ob amicitiae leges, et ad comunem pacem et Reipublicae tranquillitatem servandam*, come ponderano il Navarra, l'Azorio, ed il Sanchez il quale soggiunge, che nelli luoghi ne' quali gli Eretici convivono mischiati cogli Cattolici, come in Germania, e Polonia, ed anticamente in Francia, per consuetudine ricevuta, e tollerata si permettono, e permettevano gli matrimonij di Cattoliche Persone, con Persone Eretiche, purché alla Persona Cattolica liberamente si permetta senza pericolo di prevaricazione rimanere nella sua Fede; non per altra ragione, se non perché in tali matrimonij non vi bisogna altro, che la sola volontà de' contraenti per dirsi perfetti a somiglianza d'altri contratti civili.

Che però stimo non vi sia necessità di cercarsi dal detto Vescovo il real permesso per usare detta funzione, e cercandolo non debba accordarseli, però se la detta funzione la facesse secretamente potrebbe dissimularsi, e non darsene per inteso, e questo è il mio debole sentimento, ad ogni modo se la M.V. per maggior accerto, e per averne da molti il parere, comanda, che io tal punto lo proponga nella Camera di S. Chiara, si degni darmene l'ordine, perché possa eseguirlo.

131b 1737/06/03 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Sobre las adjuntas relaciones* de 23 y 28 de maio próximo pasado, con que el Delegado de la Real Jurisdición, y el Vicario General del Arzobispo de esta Diócesis, expusieron los perjudiciales escandalosos inconvenientes, que resultarían de permitirse la celebración del matrimonio del Cónsul inglés con muger de su Nación, que un obispo de la misma había venido a efectuar; se sirvió V.M. mandar por la Secretaría de Estado con villete de 28 del dicho mes de maio, que esta Cámara de Santa

Clara enterándose de sus contenidos, y haziendo sobre ellos las más serias reflexiones informasse con lo que se le ofreciese, y pareciesse.

Y perteneciente al contenido de los dos inclusos papeles* de 30, y 31 del narrado mes de maio, en que el referido Vicario General, y el Regente de la Vicaría manifiestan haverse ia efectuado el matrimonio del dicho Cónsul en esta Capital el día 5 del expresado mes de maio, con el más escandaloso concurso, y publicidad, se digna V.M. prescribir por la propria Secretaría de Estado con villete de 1^o del corriente, que viendo esta Cámara el atrevimiento del obispo de dicha Nación en executar el citado matrimonio con tan notable desprecio de la Religión, y teniendo presentes las otras dos sobredichas relaciones, proponga los medios, que le parezcan más conducentes al remedio de estos, y los passados semejantes excesos, y a evitar los que de su naturaleza pudieran cometerse en adelante.

Y en observanzia de tan soberanos Reales preceptos, informada plenamente esta Real Cámara de las enunziadas anexas escripturas, tiene el honor de representar humildemente a V.M. (como lo executamos con el más profundo debido obsequio) que si bien el Rey Británico permite en Ingalaterra a los Embajadores de Príncipes Cathólicos, que en sus privados oratorios hagan las funziones pertenezientes a su Cathólica Religión según los Sacrosantos Ritos prescriptos por la Santa Iglesia Romana, y vaian allí también los nuestros Cathólicos, esto pero es en sequela de los concordados tenidos, ni tales prerrogativas concedidas a solos Embajadores de exercitar actos de Religión en propria casa, pueden pretenderlas aquí, o en otra parte los Cónsules, u otros Ministros de inferior orden, de suerte que queriendo estos tener capillas, o exercitar actos de la Religión de los mismos en su casa, se les puede bien impedir, y prohibir, como a punto succedió en el Gobierno passado haviéndolo pretendido los Ministros ingleses de más alto resguardo de los Cónsules, no les fue permitido jamás. Pero como que la funzió seguida del narrado matrimonio del Cónsul inglés en su casa privadamente, no haviendo sido esta un acto de Religión, sino azia ellos un simple contracto, bastando la sola voluntad de los contrayentes para dezirse perfectos, a semejanza de otros contractos civiles, por esto no pueden los nuestros Eclesiásticos tener motivos de quejarse, que esto haia sido un acto público de Religión, y perjudicial al candor, y pulizía de nuestra Santa Religión, pues que en tiempo, que aquí havia tropas mezcladas de varias sectas, si bien por ellas no se exercitaban actos de su falsa religión, también cada día privadamente solemnizaban sus matrimonios. Por lo que esta Cámara se uniforma al dictamen del Delegado de la Real Jurisdizió, que no haviendo havido necessidad de pedirse por el mencionado obispo Calvinista el Real permiso para usar la expresada funzió, y siempre, y quando la huviesse pedido no devía acordársele, haviendo ia seguido secretamente la funzió de tal matrimonio, esta pudiesse bien justamente dissimularse. Si después V.M. estima, que en lo venidero a ello se repare, y esto ni tampoco succeda; esto está reservado a su alta Real Inteligencia, si le convenga para este efecto dar passos, y poner en tratado, o en discurso esta dependencia. Esti-

ma pero la Real Cámara, que por vía de simple discurso, y no ia de insinuación se pueda prevenir al enunziado Cónsul inglés, que habiendo havido recursos por el matrimonio, que él ha contrahido, si bien secretamente, esté en esto con maior atención, y resguardo en lo venidero.

12 giugno 1737 Il Re «me ha mandado que llamando al dicho Cónsul le prevenga a vos que S.M. ha oydo con desagrado lo que ha executado, por el escándalo que ha ocasionado a nuestra santa Religión, con desprecio de la misma, y que en lo venidero procure no dar otros semejantes motivos, y estar con mayor atención, y resguardo en este asunto, y así yo lo executé la noche de 13 del dicho mes, y respóndase con este aviso a la Cámara de Santa Clara en respuesta de su consulta».

132 a-c

Sulla trattativa con la Francia per limitare i privilegi di bandiera e, con essi, i contrabbandi commessi tramite bastimenti francesi.

| C | illiceità, istituzioni / contrabbando, giurisdizione, navigazione, nazioni, privilegi di bandiera, procedure, trattati \ Francia \ tabacco

132a 1737/06/03 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Se previene por la Secretaría de Estado con villete de 16 de mayo próximo cahido, que sin embargo de los oficios passados con el Embajador de Francia para que procurasse impedir el desembarco de un considerable contrabando de tabaco, que se havía tenido noticia se intentaba egecutar por un bastimento francés ancorado en el puerto de esta Capital, llegó el caso de haverse puesto en práctica el desembarco del dicho contrabando, y que en aquel tiempo se havía cometido otro del mismo género, por otra embarcación francesa, que se hallava en el Muelle grande, el qual haviéndose arrestado mientras le transportaba un barco, fue tirado un arcabuzazo, bien que no tomó fuego de adentro de la enunziada embarcación; y que siendo muy repetidos los daños, que experimenta la Real Hazienda con la franqueza, y libertad, con que los bastimentos franceses se valen de los arbitrios de los contrabandos de tabaco, y otros géneros, fiados en los privilegios, que goza su nazió de no ser visitados; se digna V.M. prescribir que esta Cámara de Santa Clara, haziendo todas las devidas reflexiones, informe de lo que ha solido practicarse por lo passado en semejantes casos, y proponga los expedientes, que le parecieren más propios para evitarse estos graves desórdenes, y si a las embarcaciones francesas, inglesas, y olandesas, que cometen dichos contrabandos convendría negárseles la práctica sin perjuizio de sus privilegios; a fin que V.M. enterado de todo pueda resolver lo que tuviere por más conveniente a su Real Servicio.

Y en egecución de tan Soverano Real precepto tiene el honor esta Real Cámara de representar humildemente a V.M. (como lo egecutamos inviolablemente obsequiosos) que si bien en vigor de la Paz entre España, e Ingalaterra, no vino prohibida la visita a sus bastimentos, antes bien si quedaron sugetos a ella, y toda la esempción fue solamente a resguardo del pagamento de los derechos, que por tal causa se pretendían por los oficiales; sin embargo de ello por antigua observanzia se ha disimulado siempre tal visita a los bastimentos ingleses, y olandeses, si bien se han puesto a los mismos las falucas de guardia, a fin que no huviessen desembarcado la ropa en contrabando; héchase después la Paz de Nimega, la qual confirmó la de Aix le Chappelle, con la qual se ratificó la Paz antigua de los Pirineos, fueron acordadas a la nazió francesa muchas preheminenzias, que estaban concedidas a la nazió inglesa, y a los ciudadanos de las Ciudades Anziáticas, y quedaron (según consta por la pragmática 5 de Expulsione Gallorum) sus naves sugetas a la visita, gozando solamente la exempción de los derechos, como efectivamente eran aquí siempre visitadas. Pero en el año de 1701, por el respecto, que en aquellos tiempos se tenía al pavellón del Rey Luis XIV comenzaron aquí las embarcaciones francesas a exemptarse, de cuiá inmunidad haviendo presto nacido el inconveniente de los contrabandos, y hecho por ello este Gobierno las devidas quejas, se participó con carta del Marqués de Forsi Secretario de Estado del Rey de Francia al Virrey de este Reyno Marqués de Villena, que por el Rey de Francia se havía extablecido, y ordenado al Cónsul, que con su intervento, y de los Vice Cónsules se visitassen aquí todas las embarcaciones francesas, con darse el contrabando en beneficio del Arrendamiento, y que si después fuessen residivos los mismos leños de los propios contrabandos, deviessen sequestrarse, y remitirse a Marsella, para dever aplicar el Virrey su autoridad quando no bastasse la obra de los mismos Ministros de Francia, lo que después fue puesto en desuso, y no practicado, y empezaron a no visitarse los bastimentos franceses. Por lo que estimando tal expediente esta Cámara muy proprio, y provechoso para evitar en quanto sea possible los contrabandos, le humilia a la soberana noticia de V.M., pudiéndose dignar de prescrivir a su Embaxador en Francia, que trate con aquella Corte a hazer de nuevo extablezer tal práctica a fin que qualquier vía se repare a los contrabandos.

Conduzente después al punto de si convendría negar la práctica a las embarcaciones francesas, inglesas, y olandesas, que cometen contrabandos sin perjuicio de sus privilegios, consigue la honrra esta Cámara de hazer presente humildemente a V.M., que el negar a las mismas la práctica después de haver presentado los devidos documentos de sanidad, sería lo proprio que inferir un sensible perjuicio del comercio, y una universal quesa de tales naciones, cuya quesa puede bien comprehender la sublime Real inteligencia de V.M. de qual peso, y consecuencia sería. Por esto estima esta Cámara que siempre que no se relevasse de la Corte de Francia la renovación del sobredicho orden a su Cónsul, para la enun-

ciada visita, no cree, que haya otro expediente, o remedio, que el poner a tales embarcaciones las falucas de guardia a fin que no desembarquen las ropas en contrabando.

132b 1737/09/17 Regia General Soprintendenza d'Azienda

S.R.M. / Signore

Per i controbandi commessi con li di loro bastimenti da' Padroni francesi Augier, e Monis, essendosi la M.V. dignata proibire ad essi ne' vostri Regni il commercio, e per mezzo del Principe di Torella ambasciadore di V.M. presso il Re Cristianissimo, essendosi esposti* in quella Corte i pregiudizj, che i bastimenti di quella nazione inferiscono con controbandi alle regalie di V.M. in questo Regno, finalmente dopo varj progetti la Corte di Francia per mezzo del di lui ambasciadore presso della M.V. residente, è venuta all'accordo di tre punti principali, con li quali stima, che siano assicurate le regalie di V.M. in non esser pregiudicate nell'avvenire con controbandi.

Primieramente ella accorda, che i Capitani, e Padroni francesi giugnendo con di loro bastimenti ne' porti della M.V. daranno tra lo spazio di 24 ore il manifesto del carico delle di loro mercanzie, nel qual manifesto dichiararanno quelle mercanzie, che voglion sbarcare, e quelle, che sono di transito destinate per altri porti del Regno.

In secondo luogo i medesimi Padroni, e Capitani saranno obligati al bordo de' loro bastimenti ricevere sino a tre Guardiani delle regie dogane, che avranno la cura, e saran vigilantissimi, che niuna mercanzia si sbarchi in controbandi, né che siano introdotte altre mercanzie più delle rivelate.

Con tal secondo punto stima l'ambasciadore di S.M. Cristianissima, che queste guardie, o sian guardiani avendo piena conoscenza della natura, e quantità delle mercanzie, che debbon sbarcarsi, avranno il modo di opporsi a' tentativi de' Capitani, e Padroni, dicendo in oltre, che in Francia, acciò si badi a regalie di quel Sovrano, non si usano altre cautele di quelle, le quali si praticano ne' Regni di V.M. con bastimenti francesi.

Per aggiugnere più di forza a queste precauzioni, che propone, e per togliere le controversie, che potessero succedere, la Corte di Francia accordar vuole altresì, che quando giugnerà un bastimento, il di cui Padrone con sua condotta, o che quelle mercanzie che tiene a bordo rechin sospetto di controbandi agli Uffiziali, che V.M. tiene nelle dogane, che il direttore delle gabelle, o sia appaltatore possa ricercare il Console della nazione di venir solamente con lui al bordo del bastimento, o pure mandarvi due persone, che ciascheduno eliggerà. Saliti al bordo, il Console farà vedere all'appaltatore, o sia Uffizial dell'arrendamento il caricamento della nave, e come che non potranno essi muovere col diligenziare i grossi fardi, dovrà a ciò aiutarli l'equipaggio, e ritrovandosi al bordo qualche partita di tabacco, o di altra mercanzia non manifestata, ogni cosa, che vi si ritrovarà, a riserva di

quello, che serve per uso dell'equipaggio dovrà pesarsi e suggellarsi col suggello della dogana, e col suggello del Consolato, e si farà un inventario delle balle, o del peso di ciascheduna, qual inventario sarà sottoscritto dal direttor della dogana, dal Console, e dal Padrone del bastimento tre volte, e ciascheduno di essi loro ne avrà un originale, dopo fatto ciò, sia tabacco, sian altre mercanzie, sarà il tutto trasportato ne' magazzini della dogana, per dovervi rimanere sino a che dovrà partire il bastimento, nel qual tempo il Padrone anderà in dogana col Console, o Ufficiale del Consolato, che averà assistito in perquirere il caricamento, si farà pesare il tabacco, o altre mercanzie, e si riconosceranno, se li suggelli posti su le balle, siano li medesimi, e verificatosi ciò potrà trasportare al bordo il tutto, e sarà permesso ad una guardia della dogana di farne l'accompagnamento per vedere se di bel nuovo s'imbarchino, qual nuovo imbarco fatto, non potrà mai più venire il Capitano con lo standardo di Francia nel suo battello, né potrà riportare quello medesimo tabacco, o altre mercanzie.

Con tali cautele stima la Corte di Francia, come nella memoria a V.M. data dall'ambasciadore di quella Corona essersi a bastanza provveduto agli inconvenienti, e che elleno siano equivalenti alla visita de' bastimenti francesi, che giammai dice essersi fatta, così a tenore dell'articolo 10 del trattato di Utrecht del 1713, come per altre cedole dei Re di Spagna, ottenute in favore di tal privileggio; soggiungendo che quando mai una tal visita non fusse vietata dovrebbe proibirsi per il bene del commercio reciproco, che ha per fondamento la libertà, mentre egli crede, che con il visitarsi nascono litigj fondati sotto frivoli pretesti, che con dispendiare i negozianti cagionan notabil danno al commercio, che per il desiderio di confiscare le mercanzie per malizia delle guardie s'introducono i controbandi su de' bastimenti, che possono avvenire disordini tra l'equipaggio, e le guardie; mentre stando il primo nel lungo possesso di essere esente da visita, non potrebbe soffrir patientemente il contrario, o per forza, o per obbedienza, e che questo sarebbe sorgiva d'odio irreconciliabile tra le due nazioni, alla union delle quali dee concorrersi, et in fine, che in tali affari, o di controbandi, che si pretende esser stati commessi da stranieri, o di dritti di gabelle, i notaj han riparo di porvisi tra mezzo per ricevere le proteste, che soglion farsi, e per conseguente è quasi impossibile di potersi far difesa.

In obbedienza dunque de' Reali ordini della M.V. siamo umilmente a riferirle, come ieri con l'intervento dell'Avvocato fiscale della Camara della Summaria e chiamati così li due amministratori della dogana, come quello del tabacco, discussosi a pieno un tale importante affare, e riflettutosi minutamente su la memoria dell'Ambasciadore di Francia, e specialmente sopra i motivi, che si adducono nella stessa memoria per l'inconvenienti, che nascerebbero, se si praticasse altra sorte di visita, se bene a questi si potrebbe con facilità rispondere, che essendo fondati sopra sospetti di frodi degli Ufficiali potrebbero praticarle, e che non dovendo queste suporsi, potendosi facilmente dalli superiori rimediare, né per l'esperienza veden-

dosi, che si fossero praticate negli altri bastimenti non franchi, dove si fa una rigorosa visita, nondimeno abbiám considerato, che li tre punti, su li quali viene la Corte di Francia, cioè del manifesto fra il termine di 24 ore, il far stare a bordo le tre guardie, sino al partire del bastimento, che giunge in qualsivoglia porto di V.M. nelle due Sicilie, e la visita, secondo la propone l'Ambasciadore in qualsivoglia caso di sospetto di frode, essendo quasi uniformi alli trattati stipulati di commercio, e di pace con gli Inglesi, tutte le volte, che si eseguiranno con buona fede, stimiamo (se la M.V. non vorrà altrimenti) che si possano accettare, credendosi dalla Sopraintendenza, che con detti mezzi si rimediarà alla maggior parte degli inconvenienti, che sin ora si sono sperimentati, così per il commercio, come per i controbandi.

132c 737/09/25 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Por la Secretaría de Estado con villete de 17 del corriente, se digna V.M. de hazer remitir la inclusa memoria número uno, por donde se reconoze la exposición que hizo la Corte de Francia por medio de este Embaxador suyo Marqués de Pui-sieuls, y por el Príncipe de la Torela de los desórdenes que ocasionavan los bastimentos franceses con sus frequentes contrabandos en estos puertos, y en los de Sicilia; los expedientes que se propusieron para ocurrir al remedio de ellos; una copia signada con el número dos, la qual es del capítulo de carta del príncipe de la Torela, para que observe esta Cámara lo executado, y conseguido por aquel Ministro, en consecuencia de lo que por carta se le havía prevenido antes de remitirle la expresada memoria; el anexo documento subseguente notado con el número tres, por cuyo contexto en idioma francés se viene en conocimiento de las resultas que ha tenido este negociado, y el estado en que se halla, haviendo sido presentado el referido documento por este Embaxador de Francia, comprehendiendo las condescendencias a que viene aquel Soverano, las quales, aunque no exceden lo estipulado en los tractados, todavía se apartan de la práctica de estos puertos, que tan perjudicial se ha experimentado a los intereses Reales; y el otro adjunto documento por donde se reconoze el dictamen que ha dado la Superintendencia General sobre lo propuesto en la citada memoria del Embaxador de Francia, cuyo documento está signado con el número quatro; sirviendose V.M. de prescrivir, que con antelazón, y preferencia a qualquiera otro assumpto se propusiesen, y examinassen en la Real Cámara, y teniendo esta presente el thenor de su consulta que humilió a V.M. con fecha de 3 de junio próximo passado, y el contenido de la narrada memoria del número uno, lo estipulado por los tratados que se citan en ella, la práctica quasi im-memorial de este puerto con los bastimentos de banderas privilegiadas las exhibiciones de la memoria en lengua francesa del número 3, y lo que importa a los Reales intereses atajar, y prevenir en quanto sea possible los menos cabos, y perjuicios que ocasionan a los intereses reales los bastimentos de Naciones Privilegiadas con sus

contrabandos, expusiesse esta menzionada Cámara con toda la possibile brevedad quanto se le ofreciesse, y pareciesse para establecer un sistema útil, y permanente, que assegure en quanto sea possibile las mayores cautelas de los Reales Derechos, y Aduanas.

Y habiéndose examinado todas las sobredichas escrituras [...] [la Camera] estima uniformarse a aquello que se ha representado por la propria Superintendencia, de que las proposiciones hechas en nombre de la Corte de Francia, siempre que se executaren en buena fee pueden azeptarse; por lo que esta Real Cámara humilia a V.M. su dictamen de que podría dignarse de hazerlo assí extablezer comprehendiendo en el tratado las expeties sugetas a todos los Arrendamientos.

133

Sulle autorizzazioni da chiedere e sui costi da sostenere per esercitare il piccolo cabotaggio interno, non dissimili da quelli previsti per il trasporto internazionale.

| C | istituzioni, tassazione / contrabbando, navigazione, procedure

1737/06/09 Ludovico Paternò

S.R.M. / Signore

L'Università, et Abitanti della Rocca di Mondragone, e di Castell' Amare del Volturno, han esposto* alla M.V., che vivendo con vendere le loro vettovaglie, che per mare con picciole barchette trasportano nell'Isola d'Ischia, e di Procida, et anche in questa vostra Capitale, con caricarsi sopra ciascheduna di dette barchette trenta, o quaranta tomola di vettovaglie al più; sono stati sin ora obligati, d'ottenerne provisioni dalla Regia Camera, e darne pleggiera in mano del Mastro Portolano: il che reca loro grandissimo dispendio: supplicano perciò la M.V., degnarsi dispensare alla suddetta pratica, con esser loro lecito d'imbarcare, et estrarre le dette vettovaglie, col semplice passaporto del Portolanoto.

E comeché sarebbe questo controvenire all'osservanza, e pratica inveterata, che s'è avuta sempre in questo vostro Regno, e contro lo stabilito ne' riti della Regia Camera della Summaria, per le frodi, che possono commettersi, con estraersi poi le vettovaglie, e 'l grano fuori Regno: non credo perciò (quando non comanderà altrimenti la M.V.), che possa mai permettersi questa novità, che sarebbe non poco pregiudiziale al suo Regal Servizio. Tanto maggiormente, che con questo esempio, potrebbero pretendere lo stesso, gl'altri Abitanti, et Università del Regno; e si darebbe occasione prossima di potersi fare estrazioni fuori Regno di queste vettovaglie, senza pagamento alcuno delle tratte, e senza il dovuto permesso della M.V. Ben vero, parendo eccessivo il deritto, che esiggon i Portolani, per la

pleggiaria del 3, e del 4 per 100, stimo nel medesimo tempo, che possa degnarsi la M.V., ridurre il deritto all'uno solo per cento; che così, s'osserverà l'antica pratica delle pleggiarie per l'immissione, che devesi fare, ne' luoghi per donde si spediscono le provisioni dal Tribunale della Regia Camera; e s'esimeranno le suddette Università, e loro abitanti, dal peso di succumbere a spese alterate, per l'estrazione delle loro vettovaglie.

8 luglio 1737 Si approva.

134

Sulle doti che si richiedono e gli scarsi emolumenti che si prevedono per i consoli della nazione napoletana o siciliana all'estero, e su chi abbia diritto e modo di scegliere il console della nazione siciliana a Venezia.

| C | istituzioni / consoli, domanda pubblica, nazioni \ Napoli, Sicilia

1737/06/10 Girolamo Arena e Carlo Onofrio Buglio [a Montealegre]

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Si degna V.E. d'ordine di S.M. (Dio guardi) con biglietto* in data de' 12 maggio farci sapere, che dovendosi nominare un Console in Venezia così per la nazione siciliana, come napoletana, e volendolo la M.S. conferire in soggetto siciliano, ci comanda, che proponessimo uno, o più soggetti siano Panormitani, Messinesi, o d'altra Città del Regno di Sicilia, nelli quali concorra civile nascita, attività di zelo, prudenza di condotta, ed esperienza di commercio, cogli altri necessarj talenti per l'esercizio di tal carica, e sostegno degli privilegj della bandiera di S.M. e diritti del Consolato. Per la di cui esecuzione siamo umilmente a rappresentare all'E.V. che con tal congiuntura da questa Gionta si passa all'informe da S.M. ordinatorle mesi fa sopra l'istanza del Consolato di Mare della Città di Messina, per la quale domanda la conferma del privilegio dell'Imperadore Re Carlo V di dover esso Consolato eligere li Consoli della siciliana nazione per tutte le parti del mondo, che prima per antico uso teneva, acciò dalla M.S. si prendesse quella deliberazione, che sarà del suo Real aggrado, e nel medesimo tempo da nostra parte si fa presente, che per scegliersi una persona delle qualità ricercate, che dal Regno di Sicilia si portasse in Venezia, necessiterebbe sapersi se si segnalerà assegnamento fisso per suo sostentamento, giacché li Consoli, che dal Consolato di Messina si designavano, non avevano soldo alcuno, com'è questo qui in Napoli don Giuseppe Russo, ma li soli pochi lucri, che dagli bastimenti siciliani per tariffa stabiliti, motivo che sempre eliger si solevano dal Consolato del Mare di Messina Siciliani, che per accidente in quel luogo, che dimorar doveva il Console, si ritrovavano, o altro Cittadino dell'istessa Città, che risieder doveva il Console. In oltre ci viene difficoltoso da qui poter scegliere

re questi soggetti, necessitando farsi tale nomina sopraluogo, ed indagare l'intenzione degli soggetti si nomineranno, se accettar volessero, non essendo facile potersi ritrovare persona civile, che in Venezia si portasse colla sola speranza degli lucri, ed emolumenti, che le due bandiere dar potessero. Per onde siamo di parere, se così sarà dell'aggrado di S.M., di scriversi così al Viceré Principe Corsini in Palermo, come al Tenente Generale don Giuseppe de Grimau Governadore di Messina, che ne proponesse i soggetti, indagando il loro sentimento se l'accettassero, e supplichiamo l'E.V. di umiliare al Real Trono di S.M. questo nostro umile, e debole sentimento.

135

Sulla *privativa giurisdizione* del Consolato del Mare di Messina nella nomina del console della nazione siciliana a Malta.

| C | istituzioni / consoli, giurisdizione, nazioni \ Napoli, Malta, Sicilia

1737/06/12 Giunta della Consulta per gli affari di Sicilia, Parma e Piacenza
Sagra Real Maestà / Sig.^{re}

Ricorsero* a V.M. Saverio Luri, e Antonio Scarinci di nazione corsi, e abitanti in Malta, dimandando essere eletti per Magazineri Regj, e Consoli in quell'Isola de' Napolitani, e Siciliani, dichiarandosi voler questi impieghi per il solo onore, e facendo presente la loro affezione, e zelo verso l'Augusta Casa di V.M., ed il servizio, che asseriscono avere reso a don Andrea Reggio, provvedendogli li 100 uomini, che aveva bisogno per supplire all'equipaggio delle sue navi.

Fu rimessa questa istanza al Duca della Conquista per informare, sentendo prima il Consolato del Mare di Messina, ed avendolo cossi eseguito*, e trasmesso la rappresentazione informativa* di detto Consolato, la Gionta trova fondate le ragioni, colle quali egli s'opponne alla dimanda delli supplicanti, tanto perché l'elezione del Console nazionale siciliano in Malta spetta, ed è stata solita farsi da detto Consolato, e quella della napolitana agl'Eletti di questa Capitale, quanto perché si trovano già creati tali Consoli in detta Isola, ed il duplicare, o mettere nuovo impiego puol essere pregiudiziale agl'interessi de' Nazionali, con introdursi degl'abusi, e nuovi dazj, non ostante, che li supplicanti dicessero di pretendere l'impiego per il solo onorifico. Quindi per li riferiti motivi il parere, che la Gionta umiliar deve alla Suprema Intelligenza della M.V., si è, che non sia d'ammetersi la dimanda degl'enunziati di Luri, e Scarinci.

15 giugno 1737 A Corsini: visto il rapporto fatto l'anno precedente dal Consolato del Mare di Messina, l'istanza di Luri e Scarinci non è accolta.

Per la riforma del numero e delle tariffe degli ufficiali addetti al trasporto marittimo (mastri portolani e portolani – coi rispettivi luogotenenti, credenzieri generali e mastrodatti, portolanoti e credenzieri particolari, vicesecreti e credenzieri di Calabria –, assistenti ai caricamenti, guardiani dei porti, esattori dei diritti di lanterna, decina, falangaggio etc.), da realizzarsi, tra l'altro, prevenendo le *estorsioni* e introducendo l'*uniformità* dei diritti nei porti del Regno, *lo che è infinitamente utile, e vantaggioso per il commercio*
 | C | **illiceità, informazione, istituzioni, tassazione / abusi degli ufficiali, diritti alienati, disuguaglianza tributaria, frammentazione amministrativa, navigazione, porti, procedure, tariffe**

1737/06/14 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Il commercio, che le Province, e i Regni maggiormente arricchisce e solleva, e che dalle più accorte nazioni del mondo vien con maggior cura frequentato, si è quello, che dal traffico e negoziazione marittima dipende; per mezzo della quale tra' Popoli disgiunti e lontani, e forse ben anche per istituto di vivere opposti, e contrarj, con facile scambievole giro i varj generi, che o la natura più benefica in alcuna, che in altra regione produce, o l'arte in un luogo più, che in un altro sa meglio fornire, si comunicano; l'uno all'altro opportunamente partecipando quel che rispettivamente a ciascuno manca, e fa di bisogno. Per questa specie di commercio, tanto giovevole all'ingrandimento de' Reami, sopra tutto interessato l'amore benignissimo e paterno di V.M. a pro de' suoi fedelissimi Vassalli, su 'l bel principio, in cui fu questa Giunta eretta, le principali cose, che col veneratissimo dispaccio spedito a 16 aprile 1735 dal suo Luogotenente di Chiarni a noi si commisero, e che conteneansi nelle suppliche, alla clemenza della M.V. date da questa fedelissima sua Città, furono, che si procurasse d'estinguere i fonti de' controbandi, di tassare i diritti de' Capitani della Grassa delle Province di Terra di Lavoro, e di Apruzzo; di far fiorire il commercio tanto fuori, quanto dentro del Regno; di minorare, o di porre freno al numero di tanti ufficiali, di Portolani, di Portolanati, secreti, vicesecreti, misuratori, sfossatori, Capitani di Grassa, loro subalterni, ed altri ufficiali, i quali dovessero avere le loro proporzionate tariffe; obbligandoli sotto rigorose pene ad usar tutta la vigilanza nella spedizione delle merci, ed altre vittovaglie.

Noi tutta la possibile attenzione impiegando in eseguire i suoi Reali comandamenti, umilmente le rappresentiamo, come intorno ad estinguere i fonti de' controbandi, a nostro credere, esser vi possono due maniere, ben note a V.M.; una del timore, l'altra dell'allettamento; la prima del timore nasce dall'aspetto di rigorose pene, bandite contro quei, che osano tentargli, ed un esatto adempimento de' ministri, cui spetta l'eseguirle senza indulgenza ed eccettuazione di persona alcuna; l'altra dell'allettamento dipende dal liberare i Negozianti dalla tirannia degli ufficiali,

che invigilano ne' caricamenti, e nelle immissioni; alcuni de' quali sono superflui, e gravano inutilmente la negoziazione; e per lo più son tutti troppo avidi ed ingordi, abusandosi, con infinito scandolo, e pregiudizio del Pubblico, di loro incombenza; e non solamente con alterazione esiggonno i diritti, al proprio mestiere spettanti; ma varj pretesti fingendo, spesso l'altrui accese speranze dilatando, e non rade volte con rustico costume strapazzando ben anche la Gente nell'atto stesso, che questa è maggiormente impegnata a disbrigarsi, per non perder le opportune, e propizie congiunture o del tempo, o del mare, o de' navilj, estorquono altresì, oltre de' gravosi diritti, nuove ed insolite contribuzioni, a cui son tutti obbligati per dura fatalità soggiacere, qualora vogliono senza maggiori imbarazzi venir a capo o de' caricamenti, o delle immissioni.

Quando all'incontro si situano gli ufficiali nel giusto numero; esercitansi puntualità nell'esazione de' ragionevoli, e meritati diritti, e pongonsi in opra gli espedienti, di non far di nuovo introdurre frodi, e maliziosi artifizj; uscirà la negoziazione dall'oppressione dell'altrui ingordigia; si alletteranno tutti con moderati pagamenti ubbidire alle leggi, che vi sono; e non si esporranno, con risparmiare picciole quantità, a gravi pericoli d'infamia, di perdita de' beni, e della libertà, e sopra tutto dell'indignazione di V.M.; chi con poco può viver quieto, non si cimenta a perder molto, ed a comprarsi sotto speranza di leggier guadagno l'infelicità. I soli disperati si gittano in braccio ad ogni ardentissima risoluzione, il che allora adiviene, quando si àno a sperimentare tante oppressioni per far un misero, e dubbioso negozio. Potrebbe, egli è vero, fiorir tra noi maggiormente il commercio, se si potessero bassare e diminuire i regj diritti, imposti sopra i generi, che si trovan ceduti dalla Regia Corte a' consegnatarj; perché sgravandosi da' pesi la negoziazione, s'avanza e cresce maggiormente; ma per il presente sistema del Regno affatto questo non si può tentare, ed eseguire; imperciocché o sarebbe precipitare l'interesse di tante, e tante famiglie, che vivono con queste rendite, il che resiste alla legge de' contratti, ed alla conservazione della Repubblica; o grava molto il Regio Erario per risarcire l'interesse di costoro, il che è difficilissimo, per dover quello impiegarli in altri necessarj rilevantissimi dispendj.

A tal oggetto, per quanto abbiam considerato, quello, che massimamente, e nella principal parte può al maritimo commercio contribuire, si è, come di sopra abbiamo accennato, il giusto numero degli ufficiali, la riforma de' non dovuti diritti, e l'abolizione d'ogni frode, che novellamente intorno a questa riforma si possa introdurre: e come che questa di sua natura è una vastissima materia, da noi in generale digerita, e disposta; nulla però di meno, volendola tutta insieme determinare per riportarne a piedi di V.M. i nostri sentimenti e pareri, sarebbe stata un'impresa, per la sua ampiezza da non potersi per ora fornire, e terminare; perciò riserbandoci ad altro tempo il compimento di quest'opera; per ora con tutto ossequio presentiamo sotto i reali purgatissimi occhi suoi una parte di quella, stimata da noi la più necessaria, e che per lo commercio chiede più pronta e spedita risoluzione. Questa si è la

forma, e 'l sistema di non far seguire strapazzo ed estorsione a' negozianti ne' caricamenti, ed immissioni delle mercatanzie; proponendo noi lo stabilimento del giusto numero degli ufficiali, che son veramente inevitabili, e la riforma dell'esazione di que' diritti, che loro per cagione del proprio personale impiego si pagano, e prima immoderatamente si sono esatti.

Per tal fine abbiamo preso a disaminare, e discutere minutamente quanto mai occorre su questa dipendenza; e continuamente per molti mesi nelle Giunte tenute abbiamo ora sentito a voce gli informi del Razionale della Regia Camera della Summaria don Francesco Radente, ed ora commesse al medesimo alcune relazioni in iscritto, per riflettervi ciascuno più agiatamente: abbiám riconosciute tutte le antiche, e le recenti istruzioni, tariffe, e pandette fatte dalla Regia Camera, delle quali alcune si son vedute formate con matura discussione, altre con industria, ed artificio de' Possessori degli officj, sotto colorati pretesti procurate, ed ottenute per mezzo degli Attuarj, che o àno celata, o travestita di fallaci apparenze la verità: abbiám osservati parimente molti, e molti processi degli acquisti de' mentovati officj, per accertarsi, se erano stati gratuitamente conceduti, o pur comprati, e per qual prezzo: abbiám riflettuto sopra gli atti, e le consulte della Giunta del Commercio, eretta d'ordine della gloriosa memoria del Re Carlo II nell'anno 1691. Inoltre abbiám riscontrato la qualità, e condizione de' tempi passati e presenti, lo stato in cui ritrovasi il Regno, e la mercatanzia presso di noi; e con questi lumi, e prevenzioni ci siamo ingegnati usar tutta la possibile distinzione, e chiarezza nel formare a V.M. l'umile nostra rappresentazione, in cui seguiremo quest'ordine.

Primieramente tesseremo un breve racconto, in che maniera seguano nelle marine del nostro Regno, e propriamente ne' luoghi, che vengono dal comune denominati, caricaturi, le imbarcazioni, o caricamenti delle nostre mercatanzie, che si estraggono o per dentro, o per fuori Regno; e come altresì seguano le immissioni delle merci straniere ne' nostri porti, e dogane; e quanti, e quali ufficiali, e per quali cagioni a tai luoghi assistono; acciocché un tal racconto sia come di guida, e manuduzione a quel che diremo in appreso.

Secondariamente esporremo sotto la degnissima sovrana censura di V.M. alcuni generali regolamenti, che abbiám creduti i più proprj, ed efficaci a porre in buon ordine l'esazione de' deritti, che si fa per detti caricamenti, per rendere utile, plausibile, e da tutti ben ricevuta la risoluzione, che intorno a ciò si degnarà la M.V. prendere e pubblicare.

In terzo luogo, un per uno additeremo gli ufficiali sudetti, e la di loro rispettiva incombenza, dimostrando in ciascuno di essi quale abuso, frode, ed estorsione si abbia per l'addietro e sin oggi praticata nell'esazione de' diritti, che al proprio officio s'appartengono; e quale sia il nostro sentimento, e parere sotto la degnissima censura di V.M., intorno ad una giusta, e ragionevole riforma.

Rappresenteremo finalmente gli espedienti da noi stimati convenevoli, più adatti, e proporzionati a porre in esecuzione con un fermo, immutabile stabilimento

quelle determinazioni, che da V.M. per comune beneficio si prenderanno; affinché in avvenire tengasi a freno ogni nuova ritrovata frode, a cui potrebbonsi gli ufficiali appigliare, per mantenere, o tornare ad introdurre le presenti perniciose corruttele.

Racconto della maniera, come seguano i caricamenti, e le immissioni.

Cominciando dunque da' caricamenti delle mercatanzie, che seguono in varie marine, le quali da tre lati cingono il nostro Regno; e questi sono di doppia specie; o caricamenti per infra, quando imbarcandosi alcuni generi in una parte del nostro Regno, si voglion quelli estrarre e trasportare in un'altra del Regno medesimo; o caricamenti per extra, allorché i generi, che si pongono ne' navilj, da noi passano a' Paesi stranieri.

Caricamenti per far l'estrazioni per entro il Regno.

Volendo ciascheduno negoziante, o altra persona estrarre dalle marine di questo Regno grani, ed orzi, per introdurli in questa Capitale, o in altro luogo dentro lo stesso Regno, distinguer bisogna il luogo, onde estrar si deve; poiché se l'estrazione vuolsi fare da luogo, che sia scaro proibito, Real ordine di V.M. richiedesi, a cui si ricorre con memoriale, supplicandola della dispensa dello scaro, che suole con facilità benignamente concedere, e con suo Real Biglietto per Secretaria di Stato si ordina al Tribunale della Regia Camera, che colle debite cautele spedisca le solite provisioni, non ostante la proibizion dello scaro; venuta tal dispensa presentasi alla Regia Camera, la quale spedisce le provisioni dirette al Regio Mastro Portulano Provinciale per far seguire il caricamento; ben vero questo scaro proibito intendesi solamente per i grani, ed orzi, non già per gli altri generi di merci, e vittovaglie, per cui non vi è, né esser deve proibizione di luogo alcuno; e da ogni parte, senza questa particolar solennità, possonsi estrarre, con ademplir però all'altre cautele, che son necessarie.

Volendosi poi l'estrazioni sudette da scari permessi effettuare, la Regia Camera senza il detto Real ordine spedisce le provisioni, che si presentano al Mastro Portulano, il quale presa, che averà la pleggiaria d'immettere la roba caricata nel luogo destinato, e di produrne l'estraente fra lo spazio di due mesi il valido responsale, o sia fede d'immissione, spedisce il mandato, diretto a' regj ufficiali di quel luogo, donde si farà l'estrazione, e per quella quantità, che si desidera estrarre, e ne averà data la pleggiara.

Questo mandato si presenta agli ufficiali sudetti, nel luogo del caricamento, e ad ogni richiesta degli estraenti, debbono immediatamente portarsi ad assistere al carico si fa, coll'intervento di quegli ufficiali di quegli Arrendamenti, che sono in tal estrazione interessati; e fattosi il carico giusta il mandato, si visita da' medesimi il bastimento, e se gli danno le debbite spedizioni, dalle quali deve apparire di essersi permessa la detta estrazione, precedente il detto mandato; e deve nelle medesime descriversi di aver per la detta estrazione pagati tutti i debbiti diritti. Fatta la detta visita, e consignate le dette spedizioni, permettendolo il tempo, deve il bastimento

partire per lo luogo destinato, dove giunto, e presentate le spedizioni sudette, se gli lascia scaricare, e fatto il scaricamento coll'assistenza de' regj ufficiali di quel luogo, dove la roba s'immette, se gli fa la fede dell'immissione, la quale deve presentarsi al Mastro Portolano della Provincia donde è seguito il carico sudetto, il quale cassa la pleggiaria di sopra rammentata.

Per tutti gli altri generi di robe (eccetto i grani, e gli orzi, per cui solamente vi è la proibizion degli scari, onde bisogna la dispensa) si spediscono dalla Regia Camera le provisioni, e seguono i caricamenti per infra della stessa maniera testé descritta.

Caricamenti, per far l'estrazioni per fuori del Regno.

Per li grani, orzi, e vittovaglie, che da questo Regno si estraggono per fuori di esso, quando questa estrazione da S.M. si permette, la pratica si è, che facciasi fede di credito di Pubblico Banco dagli estraenti di quella somma, che importa il diritto della regia tratta, spettante alla Regia Corte a quella ragione, che sarà stabilita l'esazione di tal diritto, quale portandosi nella Regia Camera, si spediscono le provisioni dirette al Regio Mastro Portolano della Provincia, donde seguir deve l'estrazione; e queste provisioni dall'estraente, o suo procuratore, si presentano al detto Mastro Portolano, che in vista di esse, spedisce il mandato diretto a' suoi ufficiali di quella marina, donde fassi l'estrazione: e presentato il detto mandato agli ufficiali sudetti, ad ogni istanza dell'estraente, tanto questi ufficiali del Mastro Portolano, quanto gli ufficiali delle regie dogane, o chi vi abbia interesse, unitamente andar debbano ad assistere per tutto il tempo, che si faccia il caricamento, il quale terminato, si fa da tutti insieme la visita del bastimento, e ritrovando il carico esser giusto, se gli spediscono i responsali, o pure fedi di estrazioni, colle quali si dichiara di essersi permessa la detta estrazione con mandato del Mastro Portolano, spedito, precedente gli ordini di sopra riferiti, e di essersi fatti i pagamenti di tutti i diritti: queste spedizioni si consegnano al Padrone del bastimento, il quale sempre, che il tempo no 'l vieta, e l'impedisce, deve subito partirsi per il luogo destinato.

Lo stesso si pratica per tutti gli altri generi di mercatanzie, che da questo Regno per fuori si spediscono.

Vi sono anche l'estrazioni di alcuni generi di robe, che per le tratte sono soggette a' partiti, allora quando le sudette tratte soglionsi affittare, come sono quelle de' vini, e per queste, in tempo, che si fanno in demanio, si destina l'Amministratore, il quale deve in suo potere esiggere il diritto delle tratte per quella quantità di botti, che si desiderano estrarre per fuori del Regno, ed esatto tal diritto, il detto Amministratore spedisce all'estraente una certificatoria, che va diretta al Mastro Portolano Provinciale, nella quale attesta essersi pagato in suo potere il diritto sudetto delle tratte, e che perciò se gli permette l'estrazione. Questa certificatoria si presenta al Mastro Portolano, il quale spedisce a tenor di quella il mandato, che si porta allo stesso Amministratore, da cui devesi riconoscere se sia giusto il pagamento della tratta, e in dorso di tal mandato commette la rivista alla persona, che sta destinata

in ciascuna marina, dove seguano frequenti estrazioni di vino, dopo di che volendo l'estraente principiare il suo carico, il Portulano, o Portulanoto col Credenziero, e la persona, a chi sta commessa la rivista, si portano ad assistere, e riconoscendosi il numero delle botti spedite, già caricate, si compisce l'incombenza, e se gli danno le debite spedizioni, ed essendo il tempo a proposito, si lasciano partire; ma perché sulle accadere, che facendosi il carico, caricar possa il bastimento maggior somma delle spedizioni, l'uso si è, che si manda dalla persona destinata dall'Amministratore in Napoli a far la giunta della spedizione di sopra espressa, la qual subito si ottiene.

Per le tratte de' seccamenti, che per quanto si dice, si pretendono presentemente affittare, si è data in tempo del demanio la facoltà a' Mastri Portulani Provinciali di potere spedire senza provisioni della Regia Camera da cantara cento in giù. Per le tratte di seccarie di Bari, Otranto, Basilicata, e Capitanata, che si esigono presentemente in demanio, la spedizione di esse si regola della stessa maniera, che si pratica colle tratte del vino. Le tratte de' legnami, che sono affittate, volendosi prendere, per l'estrazione, si va dall'Affittatore, il quale attesta al Mastro Portolano, di essersi pagati i diritti di tratte in suo potere, e in vista di questa certificatoria, se ne permette l'estrazione nella forma di sopra rappresentata.

Immissioni di merci forastiere.

Le mercatanzie, che vengon da fuori, e s'immettono o nel porto di questa Capitale, o in quello di Nisita, e voglion godere la scala franca in virtù delle prammatiche 8 e 49 de vectigalibus, debbono manifestarsi nella Regia Dogana di questa Città per la scala franca, il che seco porta, che se nel primo, o secondo anno, da che son giunte in questa medesima Città, si contrattano, son tenute pagare tutti i diritti, dovuti agli Arrendamenti della dogana, e pagar gli debbano nell'atto della contrattazione, allora quando intendesi già rotta la scala franca.

Che se nel primo anno non si vendano tai mercatanzie o in tutto, o in parte, o vogliansi di bel nuovo fuori Regno riportare, a niun regio diritto son sottoposte, eccettuati alcuni pochi, pagabili agli ufficiali delle dogane; de' quali diritti, e d'altri, a quest'ufficiali di dogane spettanti, e loro abbusi, e necessaria riforma, se ne farà alla M.V. in altro tempo, quando saranno tutte insieme unite, e finite di discutersi le opportune notizie, una distinta rappresentazione.

Qualora poi nel secondo anno non si contrattassero, né vendessero, e fuori Regno si volessero estrarre, obbligate sono a pagare la terza parte de' regj diritti.

Osservasi ben anche la scala franca nelle fiere del Regno, specialmente in quella, che è la più famosa, di Salerno, ove con più copia si portano stranieri navilj, e tai privilegj durano per tutto quel tempo, che si celebrano; in forma che le mercatanzie tutte, che restano in fiera invendute, escano dal Regno senza contribuzione alcuna o di tratte, o di altri regj diritti, per beneficio della scala franca, siccome stabilissi nella consulta della Regia Giunta del Commercio de' 27 novembre 1691, con cui restò parimente stabilito, che se da' compratori delle mercatanzie, da fuori Regno

portate, e nella fiera di Salerno vendute, condur quelle si vogliono entro del Regno, tenuti non sono dar pleggieria al Mastro Portolano, come praticasi in tutti gli altri caricamenti per infra, su 'l motivo, che pagandosi per tai comperate mercatanzie i dritti di dogana, follia sarebbe estrarli fuori Regno, quando in tal caso, mercé la scala franca, sciolte, e libere da ogni tributo, indietro si riportano.

In oltre i bastimenti forastieri, che a noi immettono le di loro merci, debbonsi visitare dagli officiali di dogana, a cui dassi il manifesto di tutto ciò, che seco conducono; dalla qual visita ne sono esenti per antico solito, e in virtù de' loro privilegj i bastimenti inglesi, olandesi, e francesi, e in questa osservanza ancor si vive.

Regolamenti generali, tenuti per porre in buon ordine l'esazione de' diritti.

I mentovati officiali a' caricamenti destinati per l'impiego della lor persona, e per l'esercizio del lor mestiere, debbono un ragionevole, ed onesto, non già un esorbitante, e pernicioso lucro ritrarre, e conseguire. In niuna ben regolata repubblica è stato riposto nell'arbitrio, e capriccio loro, esiggere quel che vogliono, e desiderano; l'autorità del Principe, e l'opra de' suoi ministri, che a ciò destina, giudica, e determina quel che è convenevole potersi esiggere colla proporzione dovuta; talché dassi all'officiale ciò, che corrisponda alla sua fatica; e paghisi dal Negoziante quel che, senza troppo gravarlo ne' suoi leciti vantaggi, dee moderatamente pagare. L'uso in questo suo Regno è stato, che dal Tribunale della Regia Camera le pandette, e le tariffe si formassero, in cui si stabiliscono i diritti a ciascuno officio spettanti; ma tal uso, per quanto a noi pare, non ha per l'addietro ricevuto tutta quella perfezione, tale però, quale alle cose civili deve darsi, nella miglior maniera, che si può; imperciocché, non uniformi, ma diverse per lo più in tutte le parti del Regno sono state le pandette, e le tariffe; in tempo che trattavasi d'una medesima forma di operazioni, che per gli detti caricamenti si fanno dagli officiali, e senza conoscersi una speciale potentissima ragione di questa diversità praticata. Dal qual fonte è nato il grave inconveniente, che non à potuto mai la sagacità, e diligenza de' Ministri riparare la frode, e versuzia degli Attuarj della Regia Camera, la quale da tempo in tempo da questa diversità, e da una certa inevitabile confusione, che seco la diversità medesima produce, prendendo motivo di alterare a lor modo le tariffe, e le pandette, àno con esempi addotti de' luoghi, dove si pagava più, ottenute determinazioni di più avanzato pagamento per gli luoghi, dove si pagava meno. Il modo più perfetto dunque, e più capace ad escluder frode si è la generale uniformità dell'esazione de' diritti in tutte le parti del Regno: tutti gli stabilimenti, che si accostano a semplicità, sono i migliori, e più perfetti, perché non danno luogo ad involuppi, ed intrighi; e la malizia, che à bisogno d'alcuni giri, e ritirate, per introdursi, e campeggiare; dove trova il contrasto d'una risoluzione semplice, ed uniforme, subito si manifesta, e conosciuta, immediatamente si abbatte, e si esclude; quando la tariffa, e pandetta di questi diritti sarà uniforme per tutto, né si potranno alterare, né innovare diritti; perché non si potranno allegare esempj de' luoghi, che così li praticano: oltre a ciò

tal generale uniformità porta ben anche un sommo rilevantissimo vantaggio, per maggiormente allettare i Forastieri al commercio con noi; mentre questi in tal guisa non restan dubbj, e confusi nella direzione de' loro negozj; sapendo benissimo, che in qualunque parte del nostro Regno faccian le commesse, pagan sempre l'istesse contribuzioni, senza il timore d'imbattersi in luoghi, dove si paga più, in cambio di sceglier quello, dove si paga meno; e senza il sospetto di esser ingannati da' corrispondenti, i quali sotto il pretesto delle mentovate diversità li gravano di non dovuti diritti; quali frodi scoperte poi da' Forastieri, pongono in discredito la nostra Nazione, e somministrano argomenti di diffidare di nostra puntualità.

Da queste ragioni ci siam mossi ad esporre a V.M., che questo generale regolamento intorno all'esazione de' diritti, facendola eguale in tutte le parti di questo Regno, si è stimato da noi il più proprio, ed opportuno per la buona condotta del commercio; tanto maggiormente, che quanto da noi si è potuto ponderare, e riflettere, negli altri Regni, e Provincie, ove si studia con ogni vigilanza all'ingrandimento del commercio, o niuna affatto, o picciola diversità di pagamenti de' medesimi diritti nelle di loro proprie dogane si osserva.

Inoltre generalmente abbiam considerato, che gli attuali Possessori de' sudetti officj, sì per la riforma di quei, che sono esorbitanti, sì per l'abolizione di quei, che sono ingiusti, non vengon a perder molto di quello, che loro si è concesso in tempo dell'acquisto; ed intorno a ciò appigliandoci ad un generale regolamento, abbiamo stimato distinguere due spezie di Possessori; alcuni Possessori son quei, che àn fatto acquisto per causa puramente lucrativa, e remuneratoria senza pagamento di prezzo in virtù di Reali concessioni; altri Possessori son quei, che àn fatto acquisto per causa onerosa, avendo comprati i detti officj con pagamento di danajo, e colla potestà di esiggere certi, e determinati diritti, descritti in tariffe, e pandette, dalla Regia Camera ottenute. Rispetto ai primi Possessori giudichiamo, che loro non si faccia torto, ed ingiuria alcuna, con riportare ad una giusta, e ragionevole meta i diritti; mentre non debbano essi godere della munificenza del Principe, oltre quel segno, che turba, e tiene in disordine lo Stato; ma basta, che rimanga lor tanto, per cui non si rendano infruttuose le grazie, ed i beneficj ottenuti da' Sovrani. Rispetto a' secondi, la giustizia vuole, che dovendo corrispondere al prezzo la cosa venduta, ed altresì dovendosi serbar la fede del contratto, specialmente dal Fisco, le cui promesse sono inviolabili, devesi a costoro mantener il possesso di quell'esazione, che è stata accordata, o risarcirsi quel meno, che non possan godere. Il mantenersi il possesso osta alla pubblica utilità; onde conviene, che tai Possessori alla legge universale soggiacciano, e nulla più esiggano, che gli altri; ma nello stesso tempo crediamo esser di dovere, che non restino gravati ne' loro interessi; e perciò potrà V.M. degnarsi ordinare intorno a questa seconda specie di Possessori, che i medesimi nel tempo, che caderanno dal possesso dell'esazione di quei diritti, lor finora concessuti dal Tribunale della Regia Camera della Summaria colle tariffe, e pandette additate, o inserite nelle pandette delle compere, inteso il Regio Fisco, e non essendovi cosa in contra-

rio, o per fatto, o per legge, siano immediatamente risarciti di tutto ciò, che vengono a perdere.

È però vero, che intorno a ciò il Regio Fisco, o niente, o poco viene a gravarsi; poiché per quanto abbiám veduto, non molti sono i Possessori, a cui assiste ragione di pretendere tal risarcimento; e di questi, alcuni con picciole quantità possono sodisfarsi; e ad altri si può dare il giusto compenso coll'ampliacione di qualche altra vita, che nel prezzo corrisponda a quel che si dovrebbe loro restituire, o pur pretendere la compensazione con quelle quantità, che forse ingiustamente averanno esatte, contro la forma delle pandette, e tariffe.

Si additano un per uno gli officiali, destinati per i caricamenti,
ed immissioni, e la di loro rispettiva incombenza; l'abuso, e la frode sinora
nell'esazione de' diritti, e la riforma de' medesimi.

I

Mastri Portulani, loro Luogotenenti, e Portulani

Questi tre varj nomi d'officiali, importano uno stesso officio; imperciocché, come di sopra si è mentovato, in alcuni luoghi del Regno risiede il Mastro Portulano; in altri il suo Luogotenente da lui dipendente; ed in altri il Portulano, che dal Mastro Portulano è totalmente indipendente; ma tutti esercitano una stessa incombenza, e son destinati per un fine medesimo, cioè per custodire i porti, e i lidi, e tutte le spiagge maritime; acciocché non si estragga, né s'immetta cosa alcuna senza loro scienza, come appare dal cap. II del Re Carlo I, invigilando, che non sieguano controbandi; al qual effetto alcuni di essi tengono la feluca di guardia, pagata dalla Regia Corte; prendono informazione de' medesimi controbandi, e nella Regia Camera la trasmettono; ed altresì prendono informazione de' naufragj, che accadono nelle di loro marine, con formarne inventario, che al sudetto Tribunale s'invia, e s'indirizza.

Quest'ufficio, secondo il parere di alcuni scrittori, fu chiamato Maestro Camerario, il che da altri fu contradetto: egli è però incontrovertibile, che gli officj di Mastro Camerario, Segreto, e Mastro Procuratore, furono incorporati coll'ufficio di Mastro Portolano, il quale non in tutte le Provincie à la medesima potestà; poiché in quelle di Bari, Otranto, ed Apruzzo, non già nell'altre, tien l'esercizio della giurisdizione delle cause civili, come prima l'aveano i Mastri Camerarij.

Esigevano ne' tempi antichi i Mastri Portulani tutti i vettigali, o sian gabelle, che nella di loro Provincia pagavansi per l'estrazioni delle merci, o per l'immissioni, che chiamavansi diritti di esitura: oggi però non fanno tal esazione, per essere questi diritti incorporati alle Regie Dogane, e da' loro officiali si esiggano.

Abusi intorno all'esazione de' diritti, spettanti a' Mastri Portulani,
ai di loro Luogotenenti, e Portulani.

Primieramente vi è l'ufficio di Mastro Portulano, chiamato ben anche Regio Secreto della Provincia di Terra di Lavoro, e Contado di Molise, il quale gode di provi-

sione annui ducati duecento, oltre gli emolumenti: fu concesso dal Re Filippo IV a don Pietro Uveglia Omucchiuvich per gli servigi del Generale don Pietro suo avo per due vite, la seconda delle quali corse in persona del Principe di Monterotunno, da cui nel 1717 col pagamento di 6000 fiorini si ottenne l'ampliamento per un'altra vita, quale presentemente non sarebbe estinta, ma rimane sospesa con tutte l'altre ampliamenti per lo punto generale, che deve da V.M. decidersi.

A quest'ufficio fu formata la pandetta de' deritti dalla Regia Camera della Summaria a' 22 dicembre 1717 in virtù di una nota dell'Attuario Romito, in cui si alterò molto l'esazione, permettendosi tra l'altro, poter esiggere carlini quindici per ogni mandato di spedizione per infra Regno; e per lo mandato di spedizione fuori Regno, se gli accordò l'esazione di carlini trenta. Inoltre se gli concedette poter esiggere un carlino per ogni botte di vino, olio, ed aceto, che si estrae per fuori Regno, quali esazioni non si possono affatto sostenere, come troppo gravose.

Si conobbe l'esorbitanza troppo grande di questa pannetta, e si scoprirono altresì molte altre estorsioni, che si commettevano da' sostituti di questo Mastro Portolano, alle colpe, e difetti de' quali non era egli tenuto per particolar privileggio di sua concessione, che diè motivo alla Regia Camera di cautelarsene, con esiggere le pleggiarie di ducati 6000 da ciascun de' sudetti sostituti; e contro de' medesimi per cagion di dette estorsioni ben due volte se ne prese informazione per ordine del sudetto Tribunale, cioè nell'anno 1724 e 1726, ed alla perfine con decreto de' 8 febrajo 1730 fu ordinato non aversi ragione alcuna della detta pannetta, formata dal detto Attuario Romito, e che si procedesse alla formazione della nuova, la quale resta tuttavia a formarsi, e fu parimente ordinato, che tanto il detto Mastro Portolano di Terra di Lavoro; quanto tutti gli altri del Regno si astenessero dalle dette esazioni di un carlino per ogni botte di vino, olio, ed aceto.

Secondariamente evvi l'ufficio di Mastro Portulano, o di Regio Segreto di Principato Citra, Ultra, e Basilicata, il quale gode di provisione annui ducati 300, oltre gli emolumenti, e fu nell'anno 1643 comprato da capitano Francesco Gaudioso, insieme coll'ufficio de' Portulanoti, che vanno annessi al medesimo, per ducati 25800 per due vite, già estinte: nell'anno 1653 però don Diego Gaudioso ottenne dal Re Filippo IV l'ampliamento del detto ufficio per altre due vite, la seconda delle quali corre in persona di don Antonio Gaudioso; e questa estinta, correr ne debbano due altre concedute dal Re Carlo II a don Vito del Core, e da costui cedute a don Melchiorre Lombardo.

A quest'ufficio fu formata la pannetta de' diritti dalla Regia Camera a' 9 di dicembre 1713, la quale si vede appoggiata ad una dichiarazione fatta nel 1690 dal Possessore dell'ufficio don Francesco Gaudioso, che val quanto dire, dal proprio interessato; a cui riuscì, che se gli concedessero gli stessi alterati diritti, che esiggeva il Mastro Portulano di Terra di Lavoro: ed allora fu, che il medesimo don Francesco Gaudioso procurò far comprendere nella stessa pannetta i diritti dell'ancoraggio, spettanti al Guardiano del Porto della Città di Salerno, che con tale occasione si ap-

proprio; dal che nacque, che si spedirono alcune risulterse fiscali, in virtù delle quali, interposti alcuni decreti, furono riservate le ragioni al Regio Fisco circa l'esazione de' detti diritti, ed usurpazione del detto ufficio di Guardian del Porto, fatta dal detto Mastro Portolano Gaudioso.

3° Vi è l'ufficio del Mastro Portulano, o Regio Secreto delle Provincie di Bari, e Capitanata, il quale gode di provisione annui ducati 600 oltre gli emolumenti, comprato nell'anno 1667 per ducati 14mila, coll'aggiunzione non solamente di altri ducati 700, per la facultà di sostituire, ma ben anche di altri ducati 2000 per la minore età di esso compratore; quest'ufficio nel 1668 ebbe l'ampliamento per un'altra vita col pagamento di reali di plata quarantaquattromila cinquecento novantatre, che fecesi nella Real Tesoreria di Spagna; e furongli concesse le solite provisioni, emolumenti, e prerogative, da' predecessori godute, colla giurisdizione delle cause civili, criminali, e miste sopra molti officiali, e persone, che vivono coll'arte maritima, e colla cognizione delle cause di appellazione della Bagliva di dette due Provincie per le terre demaniali, che non tengono special privileggio a tenor della costituzione del Regno.

Il Mastro Portulano di Bari, e Capitanata tiene a sua collazione tre Luogotenenti, uno in Viesti, l'altro in Rodi, e 'l terzo nel porto di Matinata, quali godano di provisione annui ducati ventiquattro per ciascheduno: costoro dovrebbero osservare la pannetta formata dalla Regia Giunta del Commercio nell'anno 1691, ma seguendo la corruttela degli altri luoghi, esigge parimente con alterazione i diritti.

A quest'ufficio di Mastro Portolano di Bari, e Capitanata fu spedita la pannetta dalla Regia Camera della Summaria a' 9 maggio 1697 per i diritti, che dovea esigge-re, precedente relazione dell'Attuario Romito, e dichiarazione dell'istesso Mastro Portolano; e quantunque moderati si fossero molti diritti in tal pannetta da quegli, che furono dichiarati; nulla però di meno portano dell'eccesso ed esorbitanza, quando senz'altra estorsione nettamente si esigessero.

4° Vi è l'ufficio di Mastro Portulano di Calabria Citra, il quale à di provisione annui ducati duecento, oltre gli emolumenti, concesso dal Re Filippo IV a' 24 agosto 1663 a Scipione Landolfo per una vita, ampliata con nuova concessione per un'altra a' 4 agosto 1669, la quale fu ceduta a don Leone de Angelis, e da lui la seconda ampliamento ottenuta dal Re Carlo II a' 14 febrajo 1700 per un'altra vita, che corre presentemente nella sua persona.

Quest'ufficio à esatto con una pernicioso irregolarità un carlino per ogni botte di vino, ed un altro per ogni botte di olio, che estraggasi fuori Regno; e per lo mandato nell'estrazione per infra carlini quindici, e nell'estrazione per extra carlini trenta; quali diritti nell'anno 1684 in tempo della visita del fu Reggente Danese Casati furono tutti stimati estorsioni, e condannato il Possessore di tal ufficio al pagamento di ducati duemila, con aver il medesimo Visitatore fatti ordini generali, che così questi, come gli altri Mastri Portolani del Regno si contenessero ne' limiti delle loro obbli-

gazioni, ed in questa guisa il Tribunale della Regia Camera ne mantenesse, e facesse mantenere esattamente l'osservanza.

5° Vi è l'ufficio di Mastro Portolano di Calabria Ultra, a cui sono assegnati oltre gli emolumenti, annui ducati duecento di provisione, comprato nell'anno 1684 per ducati ventunomila, e cinquecento per due vite, a cui furono aggiunti altri ducati tremila, e cinquecento per il passaggio da un Possessore all'altro; ed oggi corre la seconda vita in persona di Gennaro Anastasio.

La compera di detto ufficio seguì colla facoltà di esiggere i diritti, contenuti nella pannetta, formata dalla Regia Camera della Summaria a risulta della Regia Visita dell'anno 1579, rinnovata a' 25 giugno 1714, nella qual pannetta vi è molta esorbitanza; poiché permettesi esiggere la pleggiaria a ragione di ducati tre per cento nell'estrazioni per infra, ed un carlino a soma di olio, che si estragga per extra, oltre di alcuni altri diritti, conceduti particolarmente all'ufficio di questo Mastro Portulano, che non si veggono ad altri conceduti.

6° Evvi l'ufficio di Regio Mastro Portolano della Provincia di Apruzzo Citra, ed Ultra, e Termoli di Capitanata, il quale à di provisione annui ducati trecentotrenta oltre gli emolumenti; fu comprato nel 1672 da Orazio de Marinis per ducati tremila novecento sessanta; ed essendo vacato, compressi da don Nicolò Salzano de Luna per la stessa somma con altri ducati cento novant'otto per la facoltà di sostituire.

Quest'ufficio non à tariffa, o pannetta, ma esigge i diritti, siccome l'anno esatti i Possessori predecessori; nulla però di meno osservatasi la dichiarazione de' diritti, che presentemente si esiggono, si è veduto, che sono troppo esorbitanti, imperciocché per ogni mandato di grano, che si estragga per infra, o extra, si esiggono ducati dieci, cioè sette per il Mastro Portolano, e tre per il mastrodatti; per ogni mandato d'orzo ducati cinque; per ogni mandato di olio ducati quattro, e nove carlini, oltre di altri diritti gravosi, ed eccessivi.

7° Vi è il Regio Portolano del porto di Fortore in Provincia di Capitanata, a cui si danno di provisione annui ducati centoventi, venduto nel 1630 per prezzo di ducati mille seicento trenta; vacò poi nel 1730, e benché se ne fusse fatta nuova vendita, questa non fu eseguita, ed esercitossi l'ufficio in nome della Regia Corte; e come che non à pannetta, l'esazione de' diritti dipende dal capriccioso arbitrio di chi l'amministra, che per lo più non suol essere molto discreto, e moderato, qual ora tale non è, dove soggiace al freno della stabilita pannetta.

8° Evvi il Regio Portolano della città di Manfredonia, a cui sta data la provisione di annui ducati settantadue, oltre gli emolumenti, venduto ad Alfonso Mettola per ducati mille, e duecento, e per l'ampliamento concedutagli nell'anno 1685 per un'altra vita, crebbe il prezzo ad altri ducati quattrocento, la quale oggi corre in persona di Dionisio Mettola suo figlio.

Per quest'ufficio non si ritrova spedita pannetta, onde esigge in conformità de' predecessori Portolani; e per quanto appare dalla dichiarazione fattane, vi è molta alterazione, la quale particolarmente consiste nella spedizione della mesa per gli ba-

stimenti a ducati sei per ogni vascello, e ducati tre per gli legni piccioli, e nella spedizione del mandato, che costa non meno, che ducati cinque, il che porta molto peso, e gravame alla negoziazione.

9° Vi è l'ufficio di Luogotenente del Regio Mastro Portulano di Otranto, e Basilicata, residente in Maratea, che tiene di provisione annui ducati ventiquattro, oltre gli emolumenti, venduto nel 1675 a Pietro Pesce per ducati novecento, intestato poi nel 1707 ad Antonio Pesce di lui figlio, per l'ampliamento, che ne tenea.

Quest'ufficio nemmen si regola con pannetta, che affatto gli manca; ma siegue la costumanza dell'antecedente esazione; ed osservata la dichiarazione di quel che esigge, supera la giusta meta del dovere, quando anche non vi si aggiungesse qualche estorsione.

10. Vi è in Gallipoli l'ufficio di Luogotenente del medesimo Mastro Portolano di Otranto, e Basilicata, che gode di provisione annui ducati dodici, oltre gli emolumenti, posseduto tempo fa da Francesco Antonio Cariddi, a cui dal Re Filippo IV fu concessuta l'ampliamento per un'altra vita dopo la sua; e nel 1699 dal Re Carlo II fu estesa l'ampliamento sudetta ad un'altra vita; e perché dal mentovato Francesco Antonio Cariddi molte estorsioni nell'amministrazione del suo ufficio si commisero, fu egli per ordine della Regia Camera carcerato, indi transatto per ducati duemila, dal che ne nacque, che dal medesimo Tribunale nel 1671 formossi un decreto generale di quel che così il detto Luogotenente del Mastro Portolano di Otranto, come gli altri tutti doveano esiggere, a tenore del qual decreto generale, dalla Regia Giunta del Commercio nel 1691 formossi la pannetta, così per detto Luogotenente in Gallipoli, come per tutti gli altri Luogotenenti, e Portolani di Puglia.

11. Evvi l'ufficio di Luogotenente del Mastro Portulano di Otranto, e Basilicata, dimorante nella città di Otranto, con provisione di annui ducati dieciotto, oltre gli emolumenti, il quale quantunque venduto fosse nel 1671 per ducati duecento venti, ebbe molto aumento nel 1728, quando ne seguì nuova vendita per ducati mille e trecento; ed essendo per la morte di don Tomaso Saracino vacato nello stesso anno, si esercita da quel tempo sin oggi in nome della Regia Corte.

Ricevé quest'ufficio la pannetta stabilita nel 1691 dalla Regia Giunta del Commercio, la di cui osservanza s'intepidì tratto tratto, coll'introduzione degli abusi, comuni agli altri luoghi.

12. Vi è l'ufficio di Portolano in Brindisi, la di cui provisione è di ducati dieciotto, oltre gli emolumenti, anticamente venduto per ducati mille trecento trentatré; vacò poi nel 1691 nel qual tempo pubblicata la pannetta de' diritti dalla Giunta del Commercio, ed in essa molto riformata la precedente eccessiva esazione, ne seguì la vendita per ducati cinquecento ottantacinque.

13. Evvi l'ufficio di Luogotenente del sudetto Regio Portulano di Otranto, e Basilicata, residente nella città di Lecce, con provisione di annui ducati dieciotto, oltre gli emolumenti, venduto nel 1644 per ducati mille, e duecento; e perché il Possessore eccedette nell'esazione de' diritti, ne fu citato ad informandum; onde avvenne,

che vacato in appresso nel 1680 fu venduto per ducati cinquecento settantacinque a riflesso della minorazione de' diritti, che dovean regolarsi con la pannetta della Giunta del Commercio del 1691.

14. Siegue l'ufficio di Regio Secreto del Mastro Portulano di Otranto, e Basilicata, che gode provisione d'annui ducati seicento, oltre gli emolumenti, concesso dal Re Carlo II a don Cristofaro Stoppani, padre di don Francesco, questore nella città di Milano nel 1677 per la successione di una vita dopo la morte di don Pompeo Albertino, che lo possedea in ricompensa di ducati 4000, di cui n'era creditore del Real Patrimonio, e di altri reali di platta 24mila, che spese in servizio del sudetto Monarca; ed essendo seguita la morte di don Pompeo Albertino, fu nel 1707 intestato l'ufficio a don Giovanni Stoppani, il quale passato allo stato ecclesiastico, con cedula del Governo passato ottenne, che seguitato avesse a godere l'ufficio, con adempiere alle dovute cautele, con obblighi laicali; nell'anno poi 1725 fu concessa la futura per due vite al Barone don Francesco Carignani con titolo oneroso.

All'ufficio sudetto non fu spedita pannetta, ma perché la pannetta formata dalla Giunta del Commercio nell'anno 1691 comprendea tutti i Portulani di Puglia veniva perciò ad estendersi anche per quello, ma l'osservanza non è stata mai fedelmente serbata.

Riforma de' diritti, che esiggoni da' Mastri Portulani,
loro Luogotenenti, e Portulani.

Per dirigger bene questa riforma, e porre nel giusto segno l'esazione de' riferiti diritti, tal che venga rilevata dalle oppressioni passate la negoziazione, abbiamo avute presenti in questa materia le determinazioni più sode, e ben fondate, le quali sono.

Primo, il decreto generale della Regia Camera de' 22 ottobre 1591 col quale fu formata la pannetta de' diritti, che devono esiggere i Regj Mastri Portulani, come dall'arresto presso il Reggente de Marinis 485. Questo decreto però contiene diritti troppo tenui, ed angusti, ed à data in appresso occasione di qualche giusto, e legittimo aumento.

2° Il decreto generale de' 23 giugno 1671 col quale la Regia Camera tassò i diritti al Regio Portulano di Gallipoli, per l'estorsioni, che commise contro la forma del sudetto decreto generale del 1591 e in questo secondo decreto seguì con qualche più diligente esame l'aumento testé additato.

3° La pannetta degli emolumenti, che si à da esiggere da' Regj Portulani della Città di Otranto, Brindisi, e Gallipoli, e dal Luogotenente del Regio Secreto, e Mastro Portolano delle Provincie di Otranto, e Basilicata, residente in Lecce, fatta dalla Regia Giunta del Commercio nel 1691 in esecuzione degli ordini del viceré di quel tempo.

In questa pannetta si vede un miglior sistema, e regolamento, e situati i diritti in una forma più ragionevole; egli è però vero, che alcune Provincie la cominciarono a praticare, e porre in esecuzione, ed altre no; ma presentemente tutte l'anno in gran parte abbandonata, e introdotti quegli abusi, e sconcerti di sopra rammentati.

Riscontrate queste determinazioni tra loro, e combinate le diversità, che vi erano, e tolto tutto quel superfluo, che vi si è ravvisato, abbiamo, sotto la censura di V.M., formata la seguente pannetta, situandola in una perfetta uniforme uguaglianza per tutt'i luoghi del Regno, ove riseggano cotesti ufficiali, secondo il generale regolamento su 'l principio esposto.

Pannetta de' diritti, che si devono esigere egualmente
da tutt'i Mastri Portulani, da' loro Luogotenenti, e Portulani del Regno.

Per la spedizione di ciascun mandato, col debito regio sigillo d'estrazione di qualsivoglia quantità di vittovaglie, e qualità, olio, ed altre mercatanzie, per le quali si deve dar la pleggiaria, esigano detti ufficiali da' Negozianti carlini due; giusta i decreti generali dell'anno 1591 e 1671, e la pannetta della Giunta del Commercio dell'anno 1691 d. o.i.o

Per la spedizione di ciascun mandato di estrazione delle robe sudette, per le quali non si dà la pleggiaria, esigano un carlino, giusta i sudetti decreti, e pannetta d. o.o.io

Per la pleggiaria, che si esigge da' sudetti ufficiali nell'estrazioni per infra, pagar si debba solamente un ducato per cento, secondo la valuta, che a' generi, che estraggonsi si tassa dalle regie dogane d. i.o.o

Qual diritto è stato così tassato da noi, stante che su di ciò non vi era determinazione alcuna ne' sudetti decreti, e pannetta, e tutto dipendeva dall'arbitrio degli ufficiali; onde abbiamo stimato refrenarlo a questo segno, su 'l motivo, che il pericolo, che si sostiene dagli ufficiali per detta pleggiaria, è per due mesi; quando all'incontro per la pleggiaria, per cui si porta il pericolo in perpetuo, la più rigorosa esazione è di ducati quattro per cento.

Per la stipula di tal pleggiaria un tarì, giusta il decreto generale del 1671, e la pannetta del 1691 d. o.i.o

Nell'estrazione di mercatanzia di un cantaro a basso, dar non si debba pleggiaria, né far pagamento alcuno, come per beneficio del commercio è stato solito praticarsi.

Nell'estrazioni per extra non si debba esigger pleggiaria d'immettersi i generi ne' luoghi designati nella di loro spedizione, siccome da certo tempo in qua si era con gran dispendio della negoziazione per abuso introdotto.

Rispetto alle merci forastiere, che vengono a noi da fuori Regno, e che si comprano nelle fiere, e se ne pagano i dovuti diritti alle regie dogane, volendosi da' compratori estrarre per extra, o infra, non si dia pleggiaria; siccome ancora lo stesso si pratici per le mercatanzie, che per transito si manifestano, durante il tempo della scala franca, in conformità dell'antica osservanza; ma se tai merci siano del nostro Regno, e si comprano nelle fiere; volendosi fuori Regno estrarre, soggiacer debbano al pagamento delle tratte; volendosi estrarre per entro il Regno, debbano soggiacere ai soliti diritti della pleggiaria, e spedizione.

Per l'assistenza nell'estrazione delle mercatanzie, se questa siegua nel luogo della propria residenza di questi ufficiali, non si esigga cosa alcuna; stanteché cotesti ufficiali non soffrono nella propria residenza particolare, ed straordinario incomodo per cagion di detta assistenza; e in ciò abbiamo spiegato quel che negli antichi stabilimenti era taciuto; là dove tassatosi il diritto dell'assistenza mentovata, non dichiaravasi in qual caso doveasi pagare; onde nacque, che gli ufficiali tanto nell'assistenza ne' luoghi, dove riseggono, quanto in quelli, donde sono assenti, esigevano il diritto sudetto.

Se però segua fuori residenza, detti ufficiali esiggano dal negoziante carlini cinque il giorno, la durata del quale s'intenda dallo spuntare, sino al tramontar del sole, giusta il decreto generale del 1671, e la pannetta del 1691

d. 0.2.10

Avvertendosi, che a' Mastri Portulani pagar non si debbano diritti di giornate, atteso il di loro officio non è di assistenza; ma spetta assistere ai di loro Luogotenenti, o Portulani, o Portulanoti, e Credenzeri.

Per la cassazione della pleggaria, che si dà per l'estrazioni per infra, prodotto, che sarà il responsale, si esiggano grana quindici, giusta il detto decreto generale del 1671, e la pannetta del 1691. Da noi però si aggiunge, che s'intenda incluso in tal diritto la fede, che se ne dovrà fare.

d. 0.0.15

Richiedendosi da' Negozianti fede d'immissione, o responsale, non si debba esigger cosa alcuna, ma si dia gratis.

Per ogni mandato di mesa, che si dà a' Capitani, e Padroni delle navi, vascelli, navilj, marsigliane, peote, tartane, barche, liuti, feluche, ed altre imbarcazioni maritime, che approdano ne' porti di questo Regno (quando però il mandato sudetto venga chiesto) si esiggano carlini quattro, inclusa l'assistenza nell'imbarco di tutte le robe per servizio di detta mesa, giusta il decreto generale del 1671, e la pannetta del 1691

d. 0.2.0

Per l'exequatur alle provisioni un carlino

d. 0.0.10

Per la presentata d'ogni procura ad extrahendum un carlino, giusta il decreto generale del 1671, e la pannetta del 1691

d. 0.0.10

Per li subalterni del Mastro Portulano non si esigga cosa alcuna.

Per gli atti civili, e criminali a beneficio di coloro, che tengano la giuridizione, si debba osservare la pannetta della Regia Camera della Summaria.

Sempre che occorre spedirsi mandato d'imbarcazione, si accresca la durata del tempo; e siccome prima era di giorni venti, per maggior commodo della negoziazione, si faccia per giorni trenta; e spirati questi, volendosi rinovare, non si paghi più della quarta parte de' diritti, soliti pagarsi nella prima spedizione di tal mandato.

Tutte le altre esazioni de' diritti, fuori delle già descritte in questa pannetta, restar debbono abolite, specialmente quelle, che con tanto abuso, e disordine si sono divise nel precedente raguaglio di ciascuno de' sudetti officj; restando parimente aboliti quei diritti, che da' sudetti ufficiali sono stati esatti per le cose, che si estraggono sotto titolo d'imbarcazione, per cui una equità, introdotta da un'inveterata costumanza à sempre permesso, che sian libere da contribuzione; ed altresì resti abolito in tutte le due Calabrie il diritto di carlini venti, esatto sin ora da' Mastri Portulani, per la licenza dell'abbassamento delle tavole, olio, grano, orzo, ed ogni altra mercatanzia, ma si chiegga questa licenza, e gratis si conceda.

Finalmente stimiamo cosa giusta doversi da V.M. dichiarare, che i diritti, che esigge il Mastro Portulano di Principato Citra, spettanti all'ufficio di Guardian del Porto, non s'intendano inclusi nell'ufficio di Mastro Portolano; e che rispetto all'esazione fattane per lo passato, e l'usurpazione, che forse vi sia di detto ufficio di Guardian del Porto, la Regia Camera, inteso il Fisco, a cui furon riservate le ragioni ne' decreti di sopra mentovati, provvegga di giustizia.

Per gli naufragj.

Accadendo qualche volta la disgrazia ad alcun bastimento, di naufragarsi nelle marine del nostro Regno, notabile disordine suol praticarsi da' Mastri Portolani, i quali giungendo loro tal notizia, portansi nel luogo del naufragio, per ricuperar quanto si può; e ritenendosi tutto presso di sé, prendono informazione, e ne trasmettono gli atti nella Regia Camera; per lo qual effetto vacando molte giornate, con i di loro subalterni, e soldati, e formando voluminosi processi con inutili fatiche, ne siegue l'inconveniente, che ordinandosi la restituzione delle robe ricuperate dal naufragio a chi spettano, le medesime non bastano a sodisfare le fatiche di questi ufficiali, e subalterni, e soldati; quando succedendo tali sinistri avvenimenti, sempre che vi sia il legitimo Padron del bastimento, e lo giustifica, non può, né deve in cosa alcuna ingerirsi il Mastro Portulano; e tocca al Padrone ricuperarsi il suo: l'incombenza del Mastro Portulano è solamente di osservar, se la nave perita sia di Nazione amica, o nemica a V.M., e se vi sia il Padrone; dovendo egli nel sol caso, che il Padron non vi sia, o la nave fosse nemica, ricuperar la roba, sequestrarla, prenderne informazione, e trasmetterla nella Regia Camera.

A tal oggetto crediamo, per togliere, ed abolire questi perniciosi abusi, possa degnarsi la M.V. ordinare, che in tali occorrenze i Mastri Portulani non possono affatto ingerirsi o nel ricuperare la roba, o in sequestrarla, o in prenderne informazione, quante volte taluno gli giustifica, esser egli il Padrone della nave naufragata, senza esigere il minimo diritto per riconoscere le scritture, e i documenti, che gli si presenteranno, sotto qualunque motivo, o pretesto; dovendo in tai casi, degni di pietà, così il Mastro Portulano, come i Governadori locali dare al disavventurato Padrone gratis tutta l'assistenza, e patrocinio, così loro, come de' subalterni, e soldati: restando a detti Mastri Portulani salva l'incombenza di ricuperar la roba, sequestrarla, e prenderne informazione, quando non vi sia il Padrone, o la nave sia nemica.

II

Credenzieri generali, e Mastri d'atti all'incontro a' Mastri Portulani, e Portulani.

L'ufficio di Mastro Portulano, e Portulano essendo di molta gelosia, e confidenza, richiedea, che accoppiato a lui un altro ufficio invigilasse alle di loro operazioni; questi si fu in alcuni luoghi l'ufficio di Credenziere generale, ed in altri, quello di Mastro d'atti all'incontro ad essi, che tiene la medesima incombenza, a' quali sta incaricato, che sian come tanti fiscali del Mastro Portulano, o Portulano. Egli per tal effetto il Credenzier generale, o pur Mastro d'atti, forma libro separato, ove si nota quell'istesso, che notasi dal Mastro Portulano, o Portulano, con obbligo di presentarsi tal libro in ciascun anno nel Tribunale della Regia Camera della Summaria, affin di riscontrarsi co' conti de' Mastri Portulani, o Portulani; e veder, se questi vanno bene, e a dovere.

Quest'officj di Credenzieri generali, e Mastro d'atti all'incontro si vedon tutti dalla Regia Camera, e ciascun gode varia provisione.

Abusi intorno all'esazione de' diritti, che si fa da' Credenzieri generali, e Mastri d'atti all'incontro a' Mastri Portulani, e Portulani.

L'origine, onde nasce l'estorsione, che si fa da questi ufficiali nell'esigere i diritti, si è l'unione, e confederazion di costoro co' Mastri Portulani, e Portulani; in tempo che questi per loro istituto dovrebbero essere opposti, e contrarj; quindi gli uni chiudon gli occhi in riguardo degl'altri; e tutto il male ricade su la negoziazione, estorquendo scambievolmente con impunità.

Osservate le dichiarazioni, fatte in varj tempi, di quel che esigono li Credenzieri generali, o Mastri d'atti; tra gli altri inconvenienti, si è veduto, che il Credenziere generale della Provincia di Terra di Lavoro, e Contado di Molise à esatto diversi diritti nelle spedizioni, cioè ducati 7.3.1[*], quando all'incontro in vigor della pannetta speditagli dalla Regia Camera nell'anno 1563 altro esiger non può, che carlini vent'uno, e mezzo.

Il Credenziere generale della Provincia di Principato Citra à esatto ducati quattro nelle spedizioni, e secondo detta pannetta non è più, che carlini quindici.

Il Mastro d'atti all'incontro il Mastro Portulano nelle Provincie di Apruzzo, e Termoli di Capitanata à esatto ducati dieci tari 3.10 per diversi diritti di spedizione; quando altro non gli spetta a tenor di detta pannetta, che carlini quindici, e mezzo.

Il Mastro d'atti presso il Mastro Portulano di Manfredonia à esatto ducati quattro, e un carlino per le spedizioni, quando gli son dovuti solamente carlini tre.

Il Mastrodatti presso il Mastro Portulano di Bari, e Capitanata ave esatto ducati 11.3.10 per la riferita causa; ed il suo diritto non ascende più, che a carlini trentacinque, e mezzo.

Questi, ed altri molti abusi, che per brevità si tralasciano, si sono osservati intorno a questi Credenzieri generali, e Mastrodatti, che a' medesimi si assomigliano.

Riforma de' diritti, che devono universalmente esigersi da' sudetti Credenzieri generali, e Mastri d'atti incontro a' Mastri Portulani, e Portulani.

La tariffa fatta nell'anno 1563 a' 31 settembre dalla Regia Camera con molta cognizion di causa, che poc'anzi abbiám citata, riguardante il Mastro Portulano di Terra di Lavoro, confermata poi a' 16 febrajo 1683, in cui veggonsi ancora stabiliti i diritti per il Credenziere generale, è stata esaminata da noi diligentemente; e poichè veduta l'abbiamo andar a dovere, è stata a noi di norma, e guida in formare la seguente pannetta di diritti, dovuti a questi generali Credenzieri, e Mastri d'atti, che sottoponiamo al sovrano giudizio di V.M, là dove abbiám solamente moderato il diritto di carlini nove, e ridotto a cinque, per l'accesso, che si deve fare fuori della residenza; per esservi nel diritto di carlini nove qualche esorbitanza.

Egli è vero, che nella pannetta, che qui siegue, formata per gli sudetti ufficiali, volendo noi serbar quella generale uguaglianza in tutte le Provincie di questo Re-

gno, che ci abbiam prefissa sin dal principio per le divisate ragioni, ci è convenuto permettere a' Credenzieri generali delle due Calabrie di esiggere qualche picciola cosa di più di quello, prima esigevano, su 'l riflesso, che ciò non porta molta esorbitanza, e mantiene il sistema, e regolamento generale dell'uniformità; lo che è infinitamente utile, e vantaggioso per il commercio; tanto maggiormente, che i suddetti Credenzieri di Calabria, quantunque in virtù delle loro istruzioni avrebbero dovuta qualche picciola cosa meno esigere, in pratica non l'osservavano, ma seguendo i comuni abusi, facevano a par degli altri l'estorsioni: quindi è, che sebbene si permette loro il sopradetto leggerissimo avanzo, qualora religiosamente per l'avvenire esiggano quel che ora ad essi si permette, senz'altra estorsione, vengono ad esiggere molto, e molto meno di quello presentemente per vie indirette si fan lecito ritrarre da' Negozianti.

Pannetta de' diritti, che si devono esigere egualmente da tutt'i Credenzieri generali, e Mastri d'Atti incontro a' Mastri Portulani, o Portulani.

Per la firma del mandato, che si spedisce dal Mastro Portulano, un carlino	d. o.o.10
Per registro, un carlino	d. o.o.10
Per ogni responsale di estrazione, un carlino	d. o.o.10
Per ogni responsale d'immissione, un carlino	d. o.o.10
Per l'accesso nel luogo della propria residenza, carlini due	d. o.1.0
Per l'accesso, che si deve fare fuori della residenza, carlini cinque	d. o.2.10
Per ogni nave, o vascello, che viene nel porto di questa fedelissima Città di Napoli solamente debbasi dare mezzo tumolo di grano, o vittuaglie al Credenziere generale, o Mastro d'atti all'incontro; purché però il carico sia di tumola settecento in su	d. o.o.o

E tutti gli altri diritti finora esatti, oltre quegli, che son qui espressi, restar debbono tolti, ed aboliti; specialmente il diritto di carlini tre il giorno, che da' Padroni de' navilj si son pagati al Guardanio, che si deputa dal Portulano, o Credenziere generale, a tener conto delle navi, che vengono ne' porti cariche di grano, e vittuaglie, così da fuori Regno, come da dentro; non ostante, che tal diritto sia compreso nella sudetta tariffa della Regia Camera del 1563, atteso abbiam considerato, che deve andare a carico de' Portulani, o Credenzieri generali il far custodire le di loro marine, al qual effetto si è loro costituita la congrua provisione.

III

Portulanoti, e Credenzieri Particolari all'incontro di essi.

Il Portulanoto è un sostituto del Mastro Portulano, o Portulano ne' luoghi, dove questi non risiedono: l'incombenza del Portulanoto si è, di eseguire quanto gli vien prescritto o dal Mastro Portulano, o dal Portulano; e in conseguenza, dovendosi far caricamento o per fuori, o per dentro il Regno ne' luoghi, ove trovasi il Portulanoto, a lui si dirige dal Mastro Portulano, o Portulano il mandato, e gli si presenta

dall'estraente, dopo che esibito prima l'abbia agli ufficiali di dogana per il pagamento de' diritti regii, e dopo, che seguita parimente sia la sodisfazione de' diritti delle tratte per li generi a tal contribuzione sottoposti nell'estrazione per extra.

Ricevuto il mandato dal Portulanoto, adempisce egli per cagion della sua sostituzione a tutto ciò, che è tenuto fare ne' caricamenti il Mastro Portulano, o Portulano sostituente a tenor delle cose di sopra narrate.

Alcuni di quest'officj di Portulanoti si proveggono dagli stessi Mastri Portulani, i quali son tenuti alle colpe, e difetti loro: altri poi son venduti per varj prezzi dalla Regia Camera colla dipendenza però e subornazione a' Mastri Portulani; e da' Possessori di quest'officj venduti si dà pleggiaria nel medesimo Tribunale, per restar questo cauto in ogni evento di colpe, e difetti, a cui in tal caso non son tenuti i Mastri Portulani: alcuni di questi officj godono provisione, ed emolumenti; ed altri solo gli emolumenti.

I Credenzieri particolari sono ufficiali all'incontro i Portulanoti, che val quanto dire, destinati ad invigilare alle operazioni de' Portulanoti; siccome fanno i Credenzieri generali rispetto a' Mastri Portulani, o Portulani: assistono perciò questi Credenzieri particolari ne' caricamenti, che si effettuano in esecuzione del mandato del Mastro Portulano, o Portulano, tenendo così essi Credenzieri, come i Portulanoti libri separati, e distinti, e danno così gli uni, come gli altri ogni anno i conti nella Regia Camera, per riscontrarsi tutte le spedizioni, ne' luoghi di lor residenza seguite.

Si proveggono questi Credenzieri particolari parte da' Credenzieri generali, e parte si vendono dalla Regia Camera, per le colpe, e difetti de' primi son tenuti coloro, che li proveggono; per li secondi, il sudetto Tribunale se ne cautela con pleggiaria.

Nelle Calabrie però non vi sono questi Portulanoti, ma in cambio di essi vi sono i Vicesecreti, e Credenzieri; e di tali officj alcuni si vendono dalla Regia Camera, altri finora non venduti si esercitano in nome della Regia Corte.

Abusi intorno all'esazione de' diritti, che si fa da' Portulanoti, e Credenzieri particolari incontro d'essi, Vicesecreti, e Credenzieri di Calabria.

Questi ufficiali in varie forme àno per lo passato esatti diritti non dovuti, siccome si è riconosciuto dalle di loro dichiarazioni; avendo da tempo in tempo, e sotto molti colorati pretesti, per lo più molto difficili a scovrirsi procurate dalla Regia Camera diverse tariffe, siccome àn potuto ottenerle.

Conobbe in gran parte la Giunta del Commercio dell'anno 1691 cotesti abusi, e disordini; per lo che formò alcune pannette non già universali, ma particolari, così a' Vicesecreti, e Credenzieri delle Calabrie, come ben anche a' Portulanoti, e Credenzieri di Castell'a mare di Stabia, di Agropoli, e Brindisi, e di Bisceglia; da' quali ufficiali furono le pannette sudette accettate, e poste su 'l principio in esecuzione; ma novella cagione dal cominciato buon sistema gli distolse, ed è quella, che siegue.

Il Vicesecreto, e Credenziere del Fondaco di Pizzo, e Bivona in Calabria, perché

non ebbero la pannetta dalla detta Giunta del Commercio; artificiosamente nel 1696 si procuraron per mezzo degli attuarj, che spesso sotto ben tessuti velami occultano la verità, un'amplissima pannetta; pretendendo l'opportunità di appoggiarla su la disposizione della prammatica 78 de officio Procur. Caes., in virtù della quale, che s'interpetrò a lor modo, ne seguì reduplicazione, ed aggiunzione di diritti, siccome si è minutamente osservato col riscontro della sudetta prammatica, e pannetta; e specialmente in essa troppo alterata pannetta veggonsi stabiliti carlini cinque il giorno per ciascuno Vicesecreto, e Credenziere per accesso nell'immissione, ed estrazione per infra ed extra d'olio, grano, orzo, vittovaglie, carne salata, tavole, pasta religiosa, ed altro nella propria residenza, e carlini sedici il giorno fuori la propria residenza.

L'ottenuta pannetta di questo Vicesecreto, e Credenziere nel fondaco di Pizzo, e Bovina richiamò tutti gli altri Portulanoti, Vicesecreti, e Credenzieri del Regno al bramato conseguimento di una consimile pannetta; onde, alcuni con astuzia occultando la pannetta della Giunta del Commercio, che aveano pochi anni prima ricevuta, altri allegando, affatto non aver pannetta, procurarono destramente ottenere quella del 1696 testé rammentata, ricolma di eccessiva alterazione.

Riforma de' diritti, che si esigono da' sudetti Portulanoti, e Credenzieri particolari incontro d'essi Vicesecreti, e Credenzieri di Calabria.

Riconosciute, ed esaminate tutte le mentovate pannette, tolto tutto quel che era positivamente abuso, e tra i medesimi diritti diversamente tassati, più in un luogo, che in un altro, preso quello, che ci è sembrato più ragionevole, coll'avvertenza, che non fosse né il più basso, né il più alterato, acciocché si togliesse la diversità pregiudiziale al commercio, e ne seguisse la tanto giovevole uguaglianza, stimiamo doverci regolare l'esazione de' diritti di questi ufficiali nella maniera, che siegue.

Pannetta de' diritti, che si devono esiggere egualmente da tutti, cioè Portulanoti del Regno, e Vicesecreti di Calabria.

Per ogni fede d'immissione, un carlino	d. 0.0.10
Per ogni mandato di estrazione per infra, un carlino	d. 0.0.10
Per extra, un carlino	d. 0.0.10
Per lo lascia passare nell'estrazione per infra d'un cantaro in su grana 5	d. 0.0.05
Per le robe per uso, per ambasciata, e a donare, niente	d. 0.0.0
Per l'assistenza nella propria residenza niente	d. 0.0.0
Fuori la residenza, carlini cinque	d. 0.2.10

Credenzieri incontro a' Portulanoti, e Vicesecreti.

Debbano costoro esiggere la metà de' diritti, che si esigono da' Portulanoti, e Vicesecreti, siccome porta la qualità del di loro officio per osservanza della pannetta del 1691.

Essendosi parlato de' Portulanoti, e Credenzieri all'incontro d'essi, egli è qui

luogo opportuno di rappresentare a V.M. il disordine grandissimo, che si ravvisa nella città di Manfredonia, là dove i Portulanoti arrivano al numero di cinque, e molti sono ben anche i Credenzieri; qual moltiplicazione niente si è conosciuta contribuire alla buona disposizione de' caricamenti, o immissioni, e molto nuocere e gravare la negoziazione: quindi stimiamo potersi la M.V. degnare di recidere questo superfluo numero di ufficiali del medesimo carattere, e natura; e comandare, che rimanga nella città di Manfredonia un sol Portulano, e questi sia colui, che abbia più antica concessione; e con esso lui due Credenzieri, uno di mare, e l'altro di terra; e perché sono stati comperati dagli stessi Credenzieri di Manfredonia gli officj de' Portulanoti, se mai un de' due Credenzieri, che rimanga nel suo officio, avrà più antica concessione di Portulanoto, quest'officio di Portulanoto si debba da lui dismembrare; e restituitogli il prezzo, ad altri quello trasferire, affinché non siano accoppiati nella medesima persona due mestieri, tra sé incompatibili, per l'opposizione, e contrarietà, che vi passa.

IV

Assistenti a' Caricamenti.

Nel lungo giro de' trascorsi secoli, in cui seguiti sono senza interruzione i caricamenti nel nostro Regno, che nella maggior sua estensione è cinto dal mare, giammai non vi sono intervenuti questi ufficiali. Nell'anno 1679 trovandosi in questa metropoli eretta la Regia Giunta de' Dissimpegni, che era composta tra gli altri da' Regenti Danese Casati, in quel tempo visitator generale, e Ignazio Provenzale, allor Presidente della Regia Camera; da questa Giunta furon questi Assistenti istituiti, forse perché si credettero poter giovare agli interessi così del Re, come degli Arrendamenti. Nel seguente anno 1680 fu rappresentato al Viceré di quel tempo l'utile grande, che a pro del Real Patrimonio provenuto sarebbe, se venduti, o affittati si fossero gli officj di Assistenti, e Sopraintendenti generali delle Provincie del Regno; ne venne perciò l'offerta del Dottor Vincenzo Vidman per l'affitto solamente degli Assistenti delle Provincie di Bari, e Capitanata, Otranto, e Basilicata; e fu questo affare rimesso al Tribunale della Regia Camera, il quale decise, che si ammettesse l'offerta, se ne pubblicassero i bandi, con differirsi ad altro tempo, quando ve n'era l'opportunità, la vendita, il che fu dal Re Carlo II con real dispaccio dello stesso anno 1680 approvato.

L'incombenza di questi ufficiali consiste nell'assistere (onde traggono il lor nome d'Assistenti) allorché seguono i caricamenti per l'estrazioni fuori Regno; affinché si evitino le frodi, e non si carichi in controbando maggior quantità di roba, che non fosse spedita colli dovuti pagamenti de' regj diritti, giusta la spedizione fattane dagli Amministratori delle tratte; per il qual effetto adoperate da questi Assistenti coteste diligenze, e conosciutosi andar tutto a dovere, concedono essi a pari de' Portulani la licenza di poter partire i bastimenti.

Questi officj furon parte venduti, e parte conceduti, cioè.

L'Assistente de' Caricamenti di Terra di Lavoro nel 1683 fu venduto per ducati 2 375, e ricaduto alla Corte nel 1695 dal Re Carlo II concesso a don Marco Garofalo Marchese della Rocca per due vite, colla facoltà di sostituire; la seconda vita già corre in persona di don Alfonso Garofalo.

Quello di Principato Citra nel 1683 fu concesso a Donna Anna Garofalo, figlia del quondam Presidente don Marco per due vite, colla facoltà di sostituire.

Pari concessione ebbe quello di Apruzzo nel 1685 a pro di Donna Anna de Salines, moglie del fu Presidente don Giuseppe Zunica per due vite, la seconda delle quali corre presentemente per don Antonio Zunica.

L'ufficio di Assistente de' porti, e marine di Fortore in Capitanata circa il 1684 fu venduto per ducati 445; e 'l Possessore ne ottenne dal Re Carlo II l'ampliamento per un'altra vita, che oggi corre in persona di Angela Antonia della Greca, a cui mancando la facoltà di sostituire, si esercita tal ufficio presentemente in nome della Regia Corte.

Nel 1685 quello di Manfredonia fu venduto per una vita per ducati 530, e nello stesso anno fu concessa l'ampliamento dal Re Carlo II per un'altra vita, che oggi corre per Nicola Celentano.

Segui la vendita di quello di Mola di Bari nel 1687 a Domenico Gocciola per ducati 700, e di quello di Bari nel 1724 per ducati 5 000 a Francesco di Noja colla facoltà di sostituire.

Quello di Molfetta fu concesso dal Re Carlo II a don Diego d'Andrea, figlio del fu Reggente don Gennaro per i di lui lunghi servigj, colla facoltà di sostituire.

Quello di Monopoli fu venduto nell'anno 1684 per ducati 3 110, e ritrovasi intestato a don Scipione di Franco.

L'ufficio di Assistente di Giovenazzo nel 1687 fu venduto per ducati 782 e tari 2, e ne seguì nel 1698 l'ampliamento per un'altra vita, che oggi corre per Donna Anna Ybarra; e quello di Bisceglia nel 1687 fu acquistato da Nicolò Trisori per ducati 771 e tari 4 a lui intestato nel 1710.

Fu venduto quello di Barletta nel 1684 a don Giuseppe Tagliavia per ducati 1 000, colla facoltà di sostituire; e l'altro di Brindisi, ed Ostuni nel 1684 per due vite per ducati 1 150, il quale vacato nel 1630 fu concesso a don Bartolomeo Lopez per conto di sua mercede di annui ducati 500, essendosi valutato detto ufficio per ducati 862.2.10.

Quello di Gallipoli nel 1684 fu venduto per ducati 13mila con altri ducati 650 per la facoltà di sostituire, il quale si possiede da don Pietro Giuseppe Marchetti, intestatogli nel 1690 per l'ampliamento, che ne tenea suo padre.

L'ufficio di Assistente di S. Cataldo in Lecce fu venduto per ducati 4 000 per due vite, delle quali la seconda corre per don Giacinto Viva; e quello di Otranto nel 1681 per una vita per ducati 623.1.10, e nel 1690 fu venduto per ducati 370 a don Ignazio de Viva per l'ampliamento, che ne tenea.

Si fe vendita di quello di Taranto nel 1684, e per due vite al Marchese d'Acaja per

ducati 3624.1.13, ed oggi corre la seconda vita in persona di don Francesco Vernasso; esercitarsi però in nome della Regia Corte da Gio. Battista Fioriti per ordine di V.M. de' 22 aprile 1735.

Conceduto fu l'ufficio di Assistente di Calabria Citra nel 1718 a don Antonio Cappellaro colla facoltà di sostituire, mediante il pagamento di 3000 fiorini.

E quello finalmente di Calabria Ultra nel 1683 fu venduto per ducati 3250 a Donna Anna Arietta moglie del fu Fiscale don Giuseppe Cimino, ed oggi si possiede dal suo figlio per ampliazione, che ne tenea la medesima Donna Anna per titolo di mercede.

Abusi intorno all'esazione de' diritti, che si fa dagli Assistenti de' Caricamenti.

Formò la Regia Camera l'istruzioni a questi Assistenti de' Caricamenti, con cui dovessero regolare l'esazione di quei diritti, che si poteano senza molto incomodo soffrire; ma restò dopo picciol corso di tempo fallita la provvidenza data da questo Tribunale; imperciocché l'Assistente de' Caricamenti della Provincia di Terra di Lavoro, siccome la sua obbligazione era di esiggere il diritto ne' generi di seccherie, che si estraggono per fuori Regno, procurò nell'anno 1711 con ordini della stessa Regia Camera per opera dell'Attuario Giò. Battista Romito, che seppe tessere un'artificiosamente intrigata relazione, esiggere i diritti anche ne' generi di seccamenti, parte de' quali van compresi sotto nome di seccherie, e parte no, come sono passi, prugna secche, noci, noccelle, castagne verdi, e secche, feccia brugiata, farri, antrite, mela; estendendo ben anche l'esazione sopra alcuni salumi, tavole, legnami, remi, biscotto, grano d'india, vino, aceto, ed acquavita, con riscuotere un carlino per ogni cantaro, o sacco delle sudette merci solide, ed un carlino per ciascuna botte de' riferiti generi liquidi.

Questa medesima alterata esazione meditò fare, ed impunemente fece l'Assistente de' Caricamenti di Principato Citra; il quale non bastandogli esiggere indebitamente detti diritti, con ordini surrettiziamente ottenuti, procurò ancora esiggere carlini vent'uno il giorno in ciascuna estrazione di grano, olio, vittovaglie, ed altri generi, che si estraggono da' caricamenti proibiti per entro il Regno, il che si è contro il primiero istituto, ed incombenza di questi Assistenti, che sol tanto furono destinati ad intervenir ne' caricamenti per fuori Regno, come di sopra raccontammo.

Da ciò si aprì la strada a tutti gli altri Assistenti de' Caricamenti delle Provincie per quest'alterata esazione, specialmente di carlini vent'uno il giorno in dette estrazioni; ed invogliò ciascuno a conseguirla più efficacemente per mezzo de' patti, che apposerò nelle compere; là dove convennero espressamente, che s'intendesse l'esazione sudetta di carlini 21 il giorno, compresa nell'acquisto di tale ufficio.

Riforma degli officj degli Assistenti de' Caricamenti.

Dalla narrazione delle cose precedenti si può pienamente ravvisare, non essere gli officj degli Assistenti a' Caricamenti indispensabilmente necessari; il di loro

intervento, e vigilanza niente più accresce sopra quella degli altri rammentati ufficiali, che per lo stesso fine l'opera loro impegnano; onde manifesto si scorge, che sia un'inutile reduplicazione d'officj, che annoja ed infastidisce la gente, al traffico impiegata: conobbesi questa verità sin dall'anno 1691 dalla gloriosa memoria del Re Carlo II, allor quando prevenne al Tribunal della Regia Camera d'aver egli negata la conferma della vendita di Sopraintendente de' caricamenti di Otranto coll'ampliazione; ed ordinò, che si restituisse al compratore dal prodotto, e fruttato degli officj tutti del Regno quel che avea pagato, e che si andassero tratto tratto estinguendo detti officj di Assistenti de' Caricamenti, secondo andavano vacando; né si passasse a vendita di quelli, per portare un grande inconveniente al commercio.

Seguendo noi le vestigia d'un sì Savio Monarca delle Spagne, crediamo la migliore, e più esatta riforma consistere nell'abolizione di quest'officj, che sono inutili, e gravosi alla negoziazione; col praticare lo stesso metodo, che divisò nella sua carta reale il Re Carlo II, cioè, che siccome vanno gli officj sudetti vacando, un per uno si estinguano, con doversi da ora estinguere quei, che ricaduti alla Regia Corte, o sono dalla medesima affittati, o si tengono in demanio; acciocché in questa forma si ottenga il bramato fine del sollievo de' Mercadanti, senza dispendio del Regio Erario.

Ma affinché per il tempo, che debbono essere in piedi quest'officj, non si continui il medesimo scandalo, e disordine delle passate estorsioni, potrà la M.V. degnarsi ordinare, che l'esazione fratanto si faccia da' Possessori, secondo l'istruzioni formate dalla Regia Camera, riformate però, e a quella giusta meta ridotte, che qui a V.M. esponiamo.

Pannetta de' diritti, che si devono egualmente esigere da tutti gli Assistenti
a' Caricamenti del Regno, fin tanto segua l'estinzione di tali officj.

Nell'estrazioni d'olio per fuori Regno, un carlino per ogni salma d. o.o.10

Per ogni sacco, o pur cantaro di sacherie, che consistono in mandorle, anisi, cimini, gomma, semenze, alcune sorti di vittovaglie, ed alcuni generi di frutti secchi, e si estraggono fuori Regno, un carlino d. o.o.10

Nelle mentovate istruzioni evvi un diritto esorbitante; cioè, che potessero gli Assistenti a' Caricamenti esigere per ogni carro d'orzo di tumola 48, che si estrae fuori Regno, grana venticinque; una tale esazione fa, che caricandosi, come accade, in un giorno tumola 4000 di grano, spetterebbero alli Assistenti ducati trenta in circa, i quali introitarebbe per non altra fatica, che per quella dell'assistenza d'un giorno; il che porta molto esorbitanza, ed un pagamento superiore alla qualità dell'impiego, e alla condizione dell'ufficiale.

A tal oggetto crediamo, che per l'avvenire sin tanto non si estingueranno tali officj, non debbiano gli Assistenti a' Caricamenti esigere le sudette grana venticinque per carro, ma le sole diete, che consuma per tai caricamenti che si fanno per extra, nella stessa guisa, che esigge le diete per i caricamenti per infra.

Intorno poi alle licenze, che si spediscono per ogni vascello, che parte dopo il caricamento per fuori Regno, e si pagano a ragion di carlini venti; e d'ogni nave, petacchio, o tartana, che si pagano a ragione di ducati quattro; stimiamo doverci minorare a più discreta esazione; cioè a carlini dieci per qualsivoglia bastimento grande, o piccolo, purché sia di vele quadre, o latine

d. 1.0.0

E tutti gli altri diritti finora esatti, oltre quegli, che son qui espressi, restar debbano tolti, ed aboliti, specialmente l'esazione di carlini 21 il giorno per li caricamenti nell'estrazioni per entro il Regno, in cui affatto non debbano questi ufficiali intervenire.

V

Guardiani de' Porti.

La sicurezza delle città maritime consiste in gran parte nella custodia de' porti; quindi ogni colta, e ben regolata Nazione à tenuta cura speciale di ciò, per non fare in quelli introdurre navilj, e gente nemica, e vi à stabilito persone ad invigilarvi, col carattere di Guardiani de' Porti.

In quanto al nostro Regno, questi officj sono inutili; perché viene la di loro incombenza soprabondevolmente supplita da altri ufficiali, che fanno lo stesso, siccome sono i Mastri Portulani, i di loro Luogotenenti, i Portulani, e i Portulanoti, i quali osservano, proveggano, ed avvisano a chi spetta quanto adiviene, e bisogna ne' porti, ed usano la diligenza di rintracciare, dopo seguiti i caricamenti, se si estraggano robe proibite senza licenza espressa del Governo, in virtù delle di loro istruzioni, formate dalla Regia Camera.

Il solo Guardiano del Porto di questa sua fedelissima Capitale à incombenze particolari, e sembra un officio di positiva necessità; imperciocché, oltre le altre cose incaricatigli, e che son comuni con gli altri riferiti ufficiali, egli tener deve speciale avvertenza di ciò, che in questa Città più frequentemente per la vastità del Popolo, e della negoziazione può accadere, che in altre parti del Regno non accade; cioè, che nel giunger qui i bastimenti, in cui vi siano Mori, Turchi, Giudei, tanto liberi, quanto già fatti cristiani, procuri saper da essi in qual parte abbiano lasciate fuste, o vascelli di corsari, ed Infedeli, per darne piena contezza al Governo, e prender quelle risoluzioni, che convengono. Di più, attender deve, che nella partenza de' bastimenti, non s'imbarchino Mori, Turchi, Giudei, o altri Infedeli, né si estraggano armi, cavalli, giumente, polledri, danajo, oro, argento, a tenor delle regie prammatiche, né polvere, salnitro, ed altre monizioni da guerra, né canape, lino, grano, legumi, ed altre cose, senza il dovuto permesso. Finalmente à l'obbligo di tener limpido, e netto il porto, e che non vi si gittino dentro pietre, savorre, ed altre cose, che lo possano imbrattare, ed empire, il che richiede assistenza, ed attenzione continua, per infinita gente, che vi è in questa Dominante, che senza freno, e riparo trascorre a queste pregiudiziali insolenze.

Tutti gli officj de' Guardiani de' Porti sono vendibili dalla Regia Corte, ed alcu-

ni si son venduti per prezzo tenuissimo, altri per mediocre, pochi son di qualche valore. Di questi, parte si esercitano da' principali, parte da sostituti, ed i vacanti in nome della Regia Corte.

L'ufficio però di Guardiano del Porto di Napoli comprassi per ducati 3 500, e con altrettanta somma a' 18 marzo 1671 don Antonio Ursino di Silva ne ottenne l'ampliamento, la quale corre per don Agostino Pisano, che al presente lo possiede.

Abusi intorno all'esazione de' diritti, che si fa da' Guardiani del Porto.

Il principale abuso si è la superfluità di questi officj, a riserva di quello di Napoli, producendo non picciola sensazion di rammarico a' negozianti, nel vedersi obbligati a far tanti pagamenti a diversi ufficiali, che senza aver diversa, e necessaria incombenza, col raddoppiato peso, ritardan loro, non senza molto discapito, la spedizione de' di loro affari.

Oltre a ciò, praticasi da cotesti ufficiali una differente esazione di diritti; alcuni esiggon con pannelta; altri senza di quella, fingendosi a capriccio un antico solito, che è lo specioso titolo, che pongono avanti, a fin di difendere le proprie estorsioni; e per venire al particolare, i Guardiani de' Porti delle Provincie di Calabria esigevan prima in vigor di antichi capitoli della Regia Camera dell'anno 1480, confirmati poi a' 29 ottobre del 1561, e a' 23 dicembre 1585 alcuni diritti, riputati allora per cagioni a noi poco note, non troppo gravosi; ma col corso del tempo sperimentati molto pesanti, ed eccessivi, specialmente di quei, che vedeansi imposti sopra l'olio, la carne salata, l'insogna, il mele, il cacio, il zuccaro, ed altri salati; si cangiò per tanto sistema, e furono a pro di questi ufficiali stabilite grana quindici ad oncia su de' generi rammentati, che importa il due, e mezzo per cento: questo cangiamento però à portato, e porta disordine, ed inconveniente maggiore, per quanto noi abbiamo considerato; egli costituisce un dazio, e gabella sopra detti generi, che si è una cosa molto contraria, ed opposta alla facilitazione, ed ingrandimento del commercio.

Riforma degli officj de' Guardiani de' Porti.

Non vi è miglior riforma per le cose inutili, e superflue, che toglierle, ed abolirle: quindi è, che inutili, e superflui essendo cotesti Guardiani de' Porti, stimiamo, a censura di V.M., che possa degnarsi, per beneficio, e sollievo della negoziazione, questi togliere, ed abolire, con incaricare a Mastri Portulani, Portulani, e Portulanoti ne' luoghi, dove rispettivamente riseggono di usar con maggior attenzione e cura tutte quelle diligenze, che son tenuti praticare per necessità del di loro mestiere, e che comuni sono state fin ora, e nella medesima forma praticate da' Guardiani de' Porti; il perché altra volta co' decreti della Regia Camera è stato dichiarato esser questi due officj tra loro compatibili, cioè quello di Mastro Portulano, con quello di Guardian del Porto; potendo in una sola persona entrambi accoppiarsi, a cagion che opera l'uno, quello stesso, che operasi dall'altro.

Non dovràn però questi officj estinguersi tutti insieme; poichè sarebbe un obbligare il Real Patrimonio a restituir di presente il prezzo a' Possessori: si estingueran-

no i vacanti, cioè, quei, che si fanno di presente esercitare dalla Regia Corte in demanio; e quei, che rimangono, un per uno, secondo la vacanza, in conformità di quello, testé si è detto degli Assistenti de' Caricamenti, togliere, ed abolir si potranno. Fra questo mentre quei, che rimangono regolar dovranno la di loro esazione nelle occorrenze di simili operazioni a tenor della pannetta del Guardian del Porto di questa sua fedelissima Città; il di cui officio solamente dee rimaner in avvenire per le sue particolari incombenze, siccome di sopra abbiám divisato; qual pannetta si è la medesima, che formata gli fu a' 24 marzo 1692 dalla Regia Giunta del Commercio, ed è della forma seguente.

Pannetta de' diritti, che esiger si debbono dal Guardiano del Porto di Napoli, a tenor della quale, occorrendo di far simili operazioni, dovranno esigere gl'altri Guardiani de' Porti del Regno, fintanto si anderanno estinguendo.

Questi diritti son diversi, secondo la qualità de' navilj; onde partitamente gli diviseremo.

Vascello, e petacchio

Per la spedizione di questi navilj, carlini venticinque, metà de' ducati cinque, che per lo jus dell'ancoraggio pagansi nella Regia Dogana	d. 2.2.10
Per la licenza di far la savorra, o pur l'astre, quando a' medesimi bisogna, carlini venti	d. 2.0.0
Per dar la carena, quand'occorre, carlini cinque il giorno, fintanto, che dura	d. 0.2.10
Volendosi frettare, carlini cinque	d. 0.2.10
Per la visita, che vanno a fare gli ufficiali, carlini cinque	d. 0.2.10
Per pigliare il passaporto, non più di carlini cinque	d. 0.2.10

Polacche

Per la di loro spedizione, carlini quindici, metà de' ducati tre, che pagansi alla Dogana Regia per il jus dell'ancoraggio	d. 1.2.10
Per la licenza di far la savorra, o pur l'astre, se mai occorre, carlini dieci	d. 1.0.0
Per dar la carena, qualor si voglia, carlini cinque il dì	d. 0.2.10
Volendosi frettare, carlini cinque	d. 0.2.10
Per la visita, carlini cinque	d. 0.2.10
Per pigliar il passaporto, non più di carlini due	d. 0.1.0

Tartana forestiera

Per la spedizione carlini sette, e mezzo, metà di carlini quindici, spettanti alla Regia Dogana per il jus dell'ancoraggio	d. 0.3.15
Per far la savorra, se si chiede, carlini dieci	d. 1.0.0
Per dar la carena, se si domanda, carlini cinque il giorno	d. 0.2.10
Per lo passaporto, non più di carlini due	d. 0.1.0

Tartana di Regno

Per la spedizione di tartane grandi, carlini sette, e mezzo	d. 0.3.15
Per quelle di minor portata carlini tre, e grana sette, e mezzo	d. 0.1.17 ½
Né son tenute di pagar diritto di savorra, ancorché la facessero	d. 0.0.0
Per lo passaporto, non più di carlini due	d. 0.1.0

Bergantini, e fragate armate di remi

Per la spedizione carlini diecisette, e mezzo	d. 1.3.15
Occorrendo far la savorra, carlini dieci	d. 1.0.0
Volendo dar la carena, carlini cinque il giorno	d. 0.2.10
Per lo passaporto, non più di carlini due	d. 0.1.0

Feluca genovese, o livornese

Per la spedizione, carlini otto, e grana sette, e mezzo	d. 0.4.7 ½
Per lo passaporto grana cinque	d. 0.0.05

Feluche napolitane, e di tutto il Regno

Per la spedizione non si possa esigere più di carlini cinque	d. 0.2.10
Per lo passaporto, grana cinque	d. 0.0.05

Feluche di Agropoli, o del Cilento

Per la spedizione, carlini cinque	d. 0.2.10
Per lo passaporto, grana cinque	d. 0.0.05

Feluche di Salerno, o Vietri, che vengono da Sicilia, o altri luoghi

Per la spedizione, carlini cinque	d. 0.2.10
Per lo passaporto, grana cinque	d. 0.0.05

Feluche di Procida, o della Torre, che vengono da Sardegna, o altre parti

Per la spedizione, carlini cinque	d. 0.2.10
Per lo passaporto, grana cinque	d. 0.0.05

Altri diritti

Per le patenti delle donne, che partono da Napoli, carlini due	d. 0.1.0
Per ogni schiavo turco, che parte, posto già in libertà, per la ricognizione della carta di franchigia, e registrata di essa carlini dieci	d. 1.0.0
Per ogni cavallo, o mulo, che va fuori Regno, carlini dieci	d. 1.0.0

Non tralasciamo in questo luogo di rappresentare a V.M., come il Duca di Corigliano si fissò in un particolar sentimento intorno agli Assistenti de' Caricamenti, e

de' Guardiani de' Porti; cioè, che quest' officj non son punto necessarj, apportano somma gravezza al commercio, e perciò estinguer si debbano tutti presentemente, e sopprimere, senza aspettare, che si estinguano le vite de' Possessori, per le seguenti ragioni. Primo; perché l'estinzione di quest'ufficj recan picciolo interesse all'Era-rio Reale per la rifezione a' Possessori con titolo oneroso, i quali anche si possano escludere, opponendo loro le molte passate estorsioni, con cui si sono rimborsati del prezzo speso per l'acquisto di tali officj; 2^o perché non estinguendosi presentemente gli officj sudetti, si dà tempo al tempo, e porgesi luogo a' Possessori di andar tessendo artifici per impedirne in avvenire l'esecuzione, come è avvenuto dappoi- ché questo stesso, come si è detto di sopra, fu ordinato nel 1691 colla cedola della gloriosa memoria di Carlo II, che non mai per tal cagione si pose in effetto.

VI

Officiali, che esiggon il jus della lanterna.

Concedé Ferdinando I a Luca Buoncianni la facultà di poter costruire nell'angolo del molo di questa Città una torre con fanale, per assicurare a' naviganti il dubbio, e pericoloso camino nel bujo della notte, e a tal oggetto permise, che egli, i suoi eredi, e successori in perpetuum potessero i dovuti pagamenti esiggere da tutti i vasi marittimi, siccome si esigge negli altri luoghi, dove ritrovasi fondata tal Lanterna, con obbligo di dover questi a loro spese conservarla, governarla, e mantenerla. Questo diritto per la spesa, che ne sostiene il Possessore, e per lo comodo, che ne traggono i naviganti, quando senza eccesso, ed alterazione esiggasi, giusto si è certamente, e ragionevole; talché gli stessi navilj napoletani da questa contribuzione non son liberi, ed esenti, come ne nacque decreto della Regia Camera, interposto sotto il dì 12 agosto 1498 in tempo del Re Federico, dipoi confermato nel 1512 in tempo del Re Cattolico: da Carlo VIII Re di Francia al primo di aprile nel 1495 si ordinò in alcuni capitoli di un suo privileggio, il pagamento, che dovea farsi da' vasi marittimi, che giungono in questo porto; il qual pagamento fu allora in una giusta meta situato; al presente però non può mettersi in esecuzione, per vedersi in tai capitoli mentovate le botte, che si caricano nelle navi non di quella capacità, che sono al dì di oggi; ma molto minore, mentre tante in una sola nave, la più grande, che sia, caricar non se ne potrebbero, quante ivi se ne additano: in conseguenza si potrà la M.V. degnare di far ordine alla Regia Camera della Sommaria, che formi una nuova più distinta tariffa, a' nostri tempi adattata, prendendo la giusta, ed adeguata proporzione de' diritti da' medesimi capitoli del sudetto Re Carlo VIII, che qui sotto gli occhi di V.M. sottoponiamo.

Per qualunque navilio, tanto napoletano, quanto forastiero, che venga in Napoli da qualsivisia parte, il Padrone di quello pagar debba al fanale, o pur lanterna le somme, a quella ragione, che si descrive.

Il navilio di portata di 199 botte, paga carlini cinque

d. o.2.10

Quello che porta botte 200, sino a 259 paga carlini sei	d. 0.3.0
Il navilio, che porta botte 300 o più, paga carlini dieci	d. 1.0.0
Se sia di tre coverte, o pur con due con gaggia, o senza gaggia, paga un agustale, che si calcola per carlini quindici	d. 1.2.10
Qualora il navilio porta botte 2000, e più, paga carlini venti	d. 2.0.0
Il navilio, che viene in Napoli da dentro le Bocche di Capri, senza che venuto fosse da altre parti, non paga cosa alcuna	d. 0.0.0
La galea, o altra fusta, tanto napoletana, quanto forastiera, che venga in Napoli, deputata a mercatanzia, paga carlini sei	d. 0.3.0
Per il qual pagamento non si possano costringere i marinaj, o mercadanti, né qualsivoglia persona vi fosse nel navilio, né i di loro beni; ma solamente il Padrone, i suoi beni, e quelli del navilio istesso.	
Inoltre qualunque persona, o napoletana, o forastiera, che per mare conducesse vino di qualsivoglia natura, e condizione in detto porto per venderlo, è tenuta pagare alla lanterna grana cinque per botte; la quale sia botte di mano; e qualora sia più grande, o piccola, si debbano a proporzione raguagliare le sudette grana cinque, secondo la maggiore, o minor quantità delle botti	d. 0.0.05

VII

Officiali, che esiggono il jus decinæ.

Il jus decinæ consiste nella contribuzione della decima parte de' frutti, ed erbe verdi, e secche, che per mare da' luoghi del nostro Regno s'immettono in questa Città. Non pagano questo diritto i Procidani, ed Ischitani per quei frutti, ed erbe verdi, o secche, che nascono nella loro isola, ed a noi qui si trasportano, e rispetto a' Napoletani privilegiati, si rilascia loro di tal diritto la metà. Di questo jus ne fa menzione il rito primo della Regia Camera de Iure Falangæ, seu Falangagii, "quod de quolibet barca, veniente ad portum Neapolis, onerata quibuscumque fructibus, et herbis, solvitur per Mercatores exteros integrum jus decinæ, quod est decima pars, per Mercatores vero cives, solvitur medietas dicti juris".

Dalla Regia Giunta del Commercio fu formata la pannetta a' 29 dicembre 1691 per l'esazione del jus decinæ in conformità del sudetto rito; però fece, e dichiarò franchi tutti i frutti, ed erbe verdi e secche, che si portano tanto per uso, quanto per imbasciata, e a donare; qual determinazione seguì non ostante la prammatica 21 de' vectigalibus, et gabellis del 1648, là dove si contiene un memoriale della Piazza del Popolo, e nel § [*] si supplica, che si levi l'uso a tutte le persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, anche privilegiate, e non suddite alla regia giurisdizione, tanto negli arrendamenti, e gabelle rimaste, quanto anco negli arrendamenti, gabelle, ed imposizioni, che si ripongano; poiché non solo è poco l'utile giusto a chi lo gode, ma sotto tal pretesto sono grandi le frodi, che si commettono, e possono commettere.

La Casa Santa della Santissima Annunziata di questa sua fedelissima Città, la

quale esigge il jus decinæ stimossi gravata per la determinazione della Regia Giunta del Commercio, come quella, che si appartò dalla richiesta della sudetta Piazza del Popolo; onde i Governadori della medesima Casa Santa portarono di tal pannetta il rimedio nel Regio Collateral Consiglio, per essersi fatti franchi tutt'i frutti, ed erbe, che si portano per uso o per imbasciata, o a donare; e ottennero a' 9 giugno 1692, che con effetto la Regia Camera della Summaria, intesi essi Governadori provvedesse di giustizia, non impedita fratanto l'esazione, giusta il solito; e a' 3 giugno 1701 conseguirono essi Governadori dal Luogotenente della Regia Camera il Referat per viam restitutionis in integrum.

Dopo questi atti, per quanto si è potuto rintracciare, gli esattori di questo diritto l'àn riscosso da coloro, che non àn ripugnato pagarlo; ma quelli, che non sono stati ignari della pannetta della Giunta del 1691, e non àn voluto soggiacere a questo pagamento, ne sono stati liberi, ed esenti.

All'incontro intorno all'esazione del jus decinæ pende ben anche un'altra controversia, da lunga pezza nel medesimo Tribunale della Regia Camera introdotta, e ventilata sin dall'anno 1685 contro a' riferiti Governadori, per risulta fatta a pro del Regio Fisco; pretendendosi, che tal diritto non vada compreso col jus del falancaggio, che la Casa Santa, e 'l Monistero di S. Lorenzo Maggiore di questa Città esiggonno, metà per ciascheduno; per la qual controversia procedutosi a molti atti, e relazioni fatte da' Razionali del Cedolario, e gravami portati da essi Governadori, alla perfine nel 1719 fu fatta istanza dall'Avvocato fiscale del Real Patrimonio in questo tenore concepita: "Fiscus, quoad falancagium possessum per Gubernatores A.G.P. remittit se; quo vero ad jus decinæ, inherendo instantiæ Fiscali fol. [**] & ex quo ex scripturis legitur, non esse comprehensum in jure falancagii, instat pro incorporatione, et interim pro sequestro", come si à dalla relazione formata dal fu Razionale del Cedolario don Gennaro Paziente, esistente negli atti della denuncia; dalla qual relazione si osservano tutte le ragioni a pro del Regio Fisco, colle quali si dimostra, che il jus decinæ non va compreso col jus del falancaggio, e tuttavia tal causa non è ancora decisa.

In tanto crediamo, che le sudette qui narrate controversie, possa V.M., quando così stima, rimettere alla decisione della Regia Camera, dove sono ancor pendenti; e frattanto ordinare, che l'esazione del jus decinæ si faccia in tutto a tenore della pannetta della Giunta del Commercio del 1691 in virtù della quale risulta il beneficio del Pubblico, per essere da tal contribuzione della decina esenti i frutti, ed erbe, che vengono o per uso, o per imbasciata, o a donare.

VIII

Officiali, che esiggonno il jus falancagii, e 'l jus plagæ maris,
e 'l jus pennelli, e mondezza.

Il jus del falancaggio, di cui si tratta nel rito primo della Regia Camera, e ne' capitoli della nuova gabella, si possiede dalla Casa Santa della Santissima Annunziata;

e 'l jus plagæ maris dal Monistero di S. Lorenzo Maggiore di questa Città; e perché nell'esazione di questi due diritti vi solea per lo più nascer lite, e discordia tra gli esattori; tramischiandosi, ed insieme gli uni con gli altri, confondendosi, si convennero questi due Luoghi Pii tra di loro nell'anno 1701 di esiggere unitamente il jus falancagii, e 'l jus plagæ maris, con dividersi i diritti.

Per quanta diligenza però vi abbiamo usata, col riscontro del sudetto rito della Regia Camera, e de' capitoli della nuova gabella, sinora non ci è ruscito facile, discernere, e liquidare con chiarezza, quai siano i diritti, che appartengono al jus falancagii, e quali quelli, che spettano al jus plagæ maris; quel che però abbiam potuto ravvisare si è, che pende lite nella Regia Camera, circa l'esazione di questi diritti, specialmente per quelli di carlini quindici, che si esiggon da' bastimenti, che vengono da fuori Regno.

Il jus pennelli, e mondezza pretende possederlo il Duca di Sessa, ma intimato a produrre il titolo dell'esazione, fin ora è stato contumace ad esibirlo.

Per lo che stimiamo umilmente rappresentare alla M.V., come circa il jus falancagio, e 'l jus plagæ maris non possa prendersi presentemente propria, ed opportuna risoluzione circa il moderare, o abolire quel che si stima vizioso intorno a tal esazione, per esser le cose molto all'oscuro; non tralascieremo però di andar in cerca di altri lumi, e notizie, per potere in appresso esporre a V.M. il nostro sentimento, e parere: in quanto poi al jus pennelli, e mondezza, crediamo doversi sospendere al sudetto Duca di Sessa l'esazione de' diritti, fin tanto, che, purgata la contumacia, presenti il titolo, e quello si riconosca, se sia valido, o pur no, e se vi sia cosa da riformarsi.

Espedienti da porre in esecuzione, con un fermo immutabile stabilimento quelle determinazioni che dalla M.V. si prenderanno intorno alla giusta, e ragionevole esazione de' diritti, che da' riferiti ufficiali si deve fare.

Le risoluzioni più profittevoli, e salutari, che coll'applauso de' Popoli portano accoppiata l'utilità, e 'l vantaggio, cominciano sempre mai ad osservarsi con fervore, e rispetto; ma dalla malizia degli uomini tratto tratto contaminate, e guaste aprono di bel nuovo il campo ad artificj, e frodi, pria coverta, e con una certa timida ve-recondia praticate, poi pubbliche, e manifeste, e per lo più impunemente usate con isfacciatagine, ed ardire. Nel nostro Regno, in cui per l'addietro giusti, e savj principj àn dominato, e sublimi ingegni vi àn fiorito, che al servizio de' Sovrani, ed alla felicità del Governo intesi, l'opera, e lo studio loro àn prestato, ottime, e sante leggi da tempo in tempo introdotte si sono, le quali quante volte nel loro vigore e fermezza mantenute si fossero, luogo forse non vi rimarrebbe a' nuovi statuti e regolamenti, tanto tranquillo, e sicuro sarebbe lo stato, ed infinitamente ben disposto, ed in armonia situato l'ordine de' civili affari colla sola osservanza delle passate determinazioni. Ma o sia stata la connivenza di coloro, che ci àn governati, o alcune ree corruttele, che àn fatto passaggio ad aver titolo di lecita, e permessa consuetudine, o al-

tre qualsivogliano ragioni, si è veduto, e con molto pregiudizio di questi nostri Paesi sperimentato, che postasi la maggior parte delle cose in isconcerto per l'inosservanza delle leggi, àn turbato il corso di quella giustizia, che averebbe potuto, con invidia delle nazioni straniere, rendere al Mondo tutto commendabile, e glorioso questo Regno.

Nella corrente stagione, in cui per segnalatissimo dono, e favore del Cielo, siamo stati consolati di aver per nostro Sovrano la M.V., Principe Clementissimo, e per lo nostro bene maravigliosamente interessato, conosciamo benissimo potersi sperare, che non solamente torni questo Regno alla sua pristina dignità, ma impareggiabilmente si migliori, e perfezioni tutto ciò, che fin ora forse avea bisogno di migliorarsi, e perfezionarsi. Ed infatti veggiamo da giorno in giorno il suo Real Animo seriamente applicato a riformar gli abusi, e i disordini, e a mantenere stabilito, e fermo tutto ciò, che conosce ottimo, e giovevole, tra le quali cose si è questa dell'ingrandimento del commercio, per cui abbiamo alla M.V. cominciato a rappresentare quelle riforme, che si sono qui esposte.

Il più forte punto si è l'esecuzione, e che con esatta impreteribile osservanza non solo presentemente, ma in avvenire si ponga in opera quel che stimerà la M.V. stabilire; acciocché la negoziazione animata da' presenti vantaggi, rimanga nel possesso di quelli, e non torni di nuovo per l'avvenire ad illanguidirsi, quando poste in dimenticanza, e adulterate con novelle frodi queste risoluzioni, si renda bersaglio dell'ingordigia, e degli strapazzi degli ufficiali.

A tal oggetto abbiam pensato i modi, e gli espedienti più efficaci da porre in esecuzione le sudette riforme, e chiudere ogni apertura al trascorso di nuovi abusi, frenando quanto più sia possibile la licenza, e l'arbitrio degli ufficiali; acciocché inventar non possano nuovi rigiri, ed interpretazioni, per cominciare, e dilatar di poi l'abbominate, ed al commercio sommamente pregiudiziali estorsioni; su 'l qual punto abbiamo avuto presente quel che da' Ministri, che componean la Giunta del Commercio a' 31 agosto 1691 fu rappresentato al Viceré di quel tempo.

Il primo espediente si è, che pubblicata sarà dalla M.V. la real determinazione intorno a questa riforma, nelle piazze tutte, dove reggoni gli officj sudetti, s'inalzi un marmo, in cui per una perenne indelebile memoria s'incidano le pannette, e tariffe, e tutti gli espedienti, e pene de' contumaci, e trasgressori, che qui si additeranno, qualora però stimerà la M.V. quelli ricevere, ed approvare, acciocché sia una presente, e futura testimonianza a tutti i suoi fedelissimi Vassalli, ed a' Forastieri negozianti, da cui possan conoscere quel che giustamente, e ragionevolmente debbon pagare: e ciò oltre i fogli stampati, ove lo stesso contengasi; i quali soli non bastano, perché col corso del tempo o si perdono, o si occultano; ma son necessarj, e giovevoli, acciocché più largamente si diffondano, e si conservino da chi abbia desiderio di ritenergli presso di sé, e si affigano in tutti i luoghi publici delle università del Regno, e si trasmettano a' Paesi stranieri.

Il 2° che s'ordini a tutti gli ufficiali sudetti sotto severe, e rigorose pene, pecuniarie, corporali, e della perdita dell'ufficio, senza speranza di poterlo giamai riacquistare, l'esatta puntuale osservanza delle nuove pannette, e tariffe, senza aggiungervi piccolissima cosa per qualunque pretesto, o motivo; ancorché vantassero, che spontaneamente loro offerta si fosse da' negozianti nell'atto della spedizione; e siano obbligati di far la ricevuta de' diritti, che esiggon, a richiesta di chi gli paga, e voglia tal cautela; qual ricevuta può servire per far conoscere se vi sia estorsione, o pur no; e procedere immantinente con ogni rigore contro gli ufficiali, che àno estorti pagamenti non dovuti; non solamente per le restituzioni dell'indebito esatto, ma anche per l'esecuzione delle meritate pene.

Il 3° che in ogni caso, che gli ufficiali, a cui spetta, o per giusta cagione, o per negligenza si ritrovano assenti dal consueto luogo, dove riseggono, o alleghino varie scuse, e motivi, per cui si ritardi, e differisca il traffico, e la negoziazione; in tal caso sia lecito a color, che immettono, o estraggono le mercatanzie in presenza di due, o tre testimonj, protestarsi, o dell'assenza, o delle scuse, o di altra contumacia degli ufficiali, che portano impedimento a' negozj mercantili; e presentando un tal protesto al Sindaco della città, villa, o contado, dove siegue il caricamento, o l'immissione, pagar possa in mano del medesimo i giusti qui divisati diritti (di cui se ne faccia ricevuta), e sia tenuto il Sindaco, o in sua mancanza qualche altro immediato ufficiale dell'università, far lo stesso, che far si dovrebbe dall'ufficiale assente, o contumace, intervenendo egli, e spedendo le fedi, i mandati, i responsali, le licenze, ed ogni altro, che sia necessario, affinché con ogni celerità, pace, e sicurezza possa fare il negoziante il suo destinato viaggio; il che è di una precisa indispensabile necessità; mentre la mercatura non à nimico più odiato, che l'impedimento, e la dilazione; e quel tempo, che oggi sperimenta facile ed opportuno, tale non lo è domane; onde perduta la propizia occasione, e costretto il negoziante intere settimane, e forse qualche mese, con un quotidiano, gravoso, ed inutile dispendio languir ne' porti, e nell'ozio infelicemente macerarsi. Questo impedimento, e dilazione è stato per lo passato, ed esser potrebbe per l'avvenire il rifugio della malizia degli ufficiali, quando non si riparasse col divisato espediente; imperciocché fingendo sotto colorati pretesti o non dovere, o non potere per allora disbrigar le spedizioni, pongono in obbligo i negozianti non solamente a pagare i giusti diritti, il che si fa pubblicamente; ma a contribuire di nascosto, e sotto mano altre somme, per redimere a costo di nuovi occulti pagamenti la dispiacevole dimora, che soffrono, e nuoce a' loro disegni.

Il 4° che V.M. destini, e specialmente deputi Ministri, che con particolar cura invigilino all'osservanza delle cose sudette, cui da Sindici, o altri ufficiali delle università si trasmettano all'istante ne' casi di sopra rammentati, i protesti, che si facciano da' negozianti col deposito de' diritti da lor ricevuti; acciocché con ogni possibile prestezza se ne commetta l'informazione di quanto nel protesto si contiene; qual informazione (qualora il protesto venga accompagnato dalla fede autentica o

di tutti, o della maggior parte degli Amministratori di tale università, che attestino esser vere le cose in detto protesto contenute) prender si debba a spese degli ufficiali, che vengono imputati, precedente obbligo del negoziante di risarcirle a' medesimi ufficiali in caso costasse la loro innocenza; ma trasmettendosi il solo protesto, senza la mentovata fede dell'università, le spese per l'informazione far si debbano dal negoziante aggravato, a cui subito, che saran dichiarati rei gli ufficiali, si debban da costoro le dette spese sodisfare, con tutt'i danni, ed interessi. Provandosi poi da detta informazione negligenza, o leggiera colpa degli ufficiali, con molta gravità si ammoniscano, o leggermente castigino per la prima volta, anche colla perdita de' di loro diritti, se mai la colpa si accosti a qualche dolo, se non espresso, almen presunto; ma da detta informazione risulti positivo reato, o lata colpa, più volte commessa dopo le salutari ammonizioni, o leggieri castighi, allora con irremissibile esemplare rigore si eseguano le pene pecuniarie, corporali, ed anche quelle della perdita totale dell'ufficio, siccome piacerà meglio alla M.V. stabilirle, e determinarle.

Quinto, che si ordini a' sudetti Sindaci, ed ufficiali delle università, che eseguiscano queste determinazioni con tutta l'esattezza, e puntualità, senza colludere, e aderire a' sudetti ufficiali; spalleggiando, proteggendo le di loro colpe, ed estorsioni, e forse ancora essi differendo sotto mendicati pretesti le spedizioni; nel qual caso protestandosi di questo stesso i Negozianti, incorrano i sudetti Sindaci, ed ufficiali delle università nell'esilio dalle lor Patrie, ed in altre pene, che riputerà la M.V. più proprie ed opportune a riparare tali pregiudizialissimi disordini.

Questi espedienti per ora abbiam creduto i più forti, e risoluti, per estermiare ed abolire la frode, l'inganno, e la malizia degli ufficiali nel meditare nuovi sotterfugj da render vane, ed infruttuose le presenti riforme; se mai il tempo scovrir potrà altre maniere dirette, o indirette, e nocive al presente sistema, che tengan bisogno di altre dichiarazioni, e regolamenti, si degnarà allora la M.V. d'applicarvi la sua Sovrana autorità, affinché alla scoperta piaga, subito si appresti rimedio pronto, ed efficace.

Intanto sottoponiamo al suo Reale purgatissimo discernimento quanto abbiam discusso, esaminato, e conchiuso in questa nostra divota umilissima rappresentazione, alla quale faremo in appresso seguire quella, che riguarda la riforma degli abusi, ed inconvenienti, che praticansi nelle regie dogane da' loro ufficiali; acciocché, quanto esigge la nostra obbligazione, quanto permette la debolezza delle nostre forze, e quanto meglio si può contribuire all'aspettazione del Pubblico, adempier possiamo a' suoi Sovrani Comandi per l'ampliamento, ed ottimo regolamento del commercio.

Ancora sul non potersi tagliare *legnami atti per costruzione de' vascelli* della flotta regia, nemmeno in aree, come il paraggio di Reggio, esterne alle tradizionali aree di approvvigionamento; e sul doversi valutare centralmente la situazione finanziaria di un'università per autorizzarla a vendere la *lignamella* demaniale ai forestieri.

| I | circolazione / domanda pubblica, risorse \\ legname

1737/06/28 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Comandando V.M. a questo Tribunale di doverla informare collo che occorre con parere sull'annesso memoriale porrettele dal Dr. Francesco Lupo Procuratore dell'Università della Città di S. Agata col quale ha esposto che trovandosi detta Università prossima a fallire e rendersi affatto decotta per la sua gran miseria, e per li gravi pesi che tiene de' fiscali sale tabacco, ed altre spese che non possono sodisfarsi da' Cittadini colle solite tasse per i tanti fuochi mancanti, per qual causa si era risoluto con publico parlamento de' 3 giugno del passato anno 1736 di concedersi secondo il solito le licenze della lignamella a' forastieri nelle montagne, e boschi della mentovata Città con vendersi ancora trecento tratti di legnami per li precisi bisogni di detta Università, e non potendosi il riferito parlamento eseguire senza il Real Beneplacito della M.S. tanto maggiormente per la proibizione fatta dalla General Soprintendenza del taglio de' zappini abeti faghi ed altri alberi per tutto il Regno, quando che in dette montagne, e boschi della precitata Università non vi sono alberi, e legnami atti per costruzione de' vascelli, e galere, onde viene a cessare il motivo della suddetta proibizione; ha perciò supplicato la M.V. perché si degni concedere all'Università predetta il detto permesso con eseguirsi il riferito parlamento. Siamo pertanto in adempimento de' suddetti veneratissimi comandi della M.V. a farle colla dovuta rassegnazione presente, come per quello riguarda il punto del permesso che chiede di poter fare la precitata Università di S. Agata di Reggio il taglio del legname nelle sue montagne, e boschi, sebbene così ne' tempi passati come nel presente del felicissimo Dominio di V.M. è stato solito tagliarsi i legnami di zappino nella Regia Sila di Cosenza e montagne circonvicine ove v'è abbondanza, e quelli di quercia per fabrica di navi e galere, il solito è stato tagliarsi in questa Provincia di Terra di Lavoro, et in quelle di Principato Citra, et Ultra, e li remi per le galere partitarsi o nella detta Provincia di Principato Citra o in Calabria nelle montagne di Berbicaro Ursomarzo Abbate Marco Grisolia, e luoghi convicini, e non già verso il paraggio di Reggio, niente di meno perché in dette Province di Terra di Lavoro e delle due Principati Citra, ed Ultra vi s'incontra presentemente molta scarsezza di legnami di quercia ed esca, onde può accadere di doversi mandare a farsene il taglio nelle Calabrie scarseggiandosi anche nella Sila de' legnami di pini ed abbeti per alboratura di navi, e galere ch'è stato

il motivo della proibizione suddetta, per ciò affine di prevenire al bisogno, che potesse occorrere in avvenire questo Tribunale è di sentimento sempre però sottoposto all'alto sapere della M.V. di potersi dare il permesso a detta Università di S. Agata di poter tagliare nelle predette sue montagne, e boschi sempre però che i legnami che si dovranno tagliare cioè quei di fago non siano che possano affatto servire al lavoro de' remi, quelli di quercia sian piccioli, e non atti a fabrica di navi, e galere, e quelli di zappino non sian atti all'alboratura di galere, e vascelli, rimanendo per i suddetti ferma la proibizione così per il taglio, come per l'imbarco, acciò in ogni evento possa ritrovarsi tal qualità di legnami pronta per servizio della Regia Corte.

In quanto poi all'assenso, e real beneplacito della M.V., che la precitata Università chiede sulla riferita conclusione fatta intorno al concedersi le licenze a' forastieri della lignamella e di vendere 300 tratti di legnami per sovvenire alli suoi bisogni potrà degnarsi la M.V. non comandando altrimenti rimettere la detta supplica in questo Tribunale affinché inteso il Regio Fisco e discusso il stato dell'introito ed esito della divisata Università, e de' pesi che tiene si possa con matura cognizione di causa vedere se convenga e sia espediente di concedersi detta licenza, e la vendita del detto legname per poi accudire dalla M.S. per il regio beneplacito ed assenso in caso che si stimerà utile della suddetta Università l'esecuzione della riferita sua conclusione.

138

Sull'istanza dell'Arrendamento della Regia Dogana di Napoli di vietare l'esportazione di seta grezza, che danneggerebbe l'industria interna e di conseguenza i proventi doganali sulla circolazione interna ed estera del prodotto manifatturato.

| C | I | circolazione, istituzioni / arrendamenti, export, prezzi \\ seta

1737/07/04 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. Signore

Gli Arrendatori generali della Regia Dogana di Napoli, e sua giurisdizione àno esposto a V.M., d'aver preinteso il ricorso fattole ad oggetto si degnasse permettere l'estrazione delle sete crude dalle Provincie di Calabria, e che sia stato tal ricorso a questa Regia Giunta del Commercio già rimesso: soggiungono, che dandosi tal permesso, oltre il pregiudizio di molte povere famiglie, che vivono coll'arte della seta in questa Città, sommo interesse sarebbe della sudetta Regia Dogana, poiché uscendo le sete crude fuori Regno, qui mancherebbero, e conseguentemente non più si spedirebbero le sete lavorate, su di cui vi è il diritto, alla Dogana spettante; ed all'incontro darebbersi occasione alle dogane d'altri Dominj, ed alla Gente straniera di far guadagno sopra le sete, nate in questo Regno: e porgono supplica a V.M. di dar

ordine, che si pratici, come sin ora si è costumato, cioè, che le sete dal Regno non escano, se non manifatturate.

Il memoriale di cotesti generali Arrendatori acchiuso a noi si rimette d'ordine di V.M. nel veneratissimo dispaccio de' 24 del passato mese di giugno, là dove ci si dà parimente l'onoratissimo comando, che su di ciò rendessimo informata la sovrana sua Mente, con umiliarle il nostro sentimento, e parere.

In adempimento di questi ordini reali, rappresentiamo a V.M., come giammai ne' passati tempi prima dell'anno 1713 allor quando o affatto non vi furono, o pur furono rarissime le proibizioni di estrarre la seta cruda, non si querelarono coloro, che avean la cura, e governo della Regia Dogana, né quel danno, e quel pregiudizio allora si sperimentarono, che oggi si esaggerano: e la ragione si è, che la libertà di estrarre la seta cruda non à mai in questo Regno penuria, o mancanza alcuna partorito; e qualunque negoziante regnicolo à trovato sempre facilità di comperare la seta in quella quantità, che à voluto, sempre che si è posto a dovere, e si è contentato di soggiacere al pagamento del giusto prezzo; né i Padroni della seta si appigliano su le prime al partito di cacciarla fuori Regno, se non quando si veggon disperanzati di conseguirne quell'onesto lucro, che sia corrispondente ai dispendj, e fatiche, che v'impiegano.

Aggiungiamo, che la libertà di estrarre la seta cruda è l'unico mezzo da non far dismettere questa industria, la quale, per tanta servitù, che su di ciò vi era, da alcuni anni a questa parte, avea cominciato molto a diminuire, e andava maggiormente tratto tratto a mancare: quindi è, che altro danno rimarchevole riceverebbe la Dogana, quando non si concedessero l'estrazioni della seta cruda; perché affatto cesserebbe la materia per formar quei lavori, su di cui esige i diritti.

In oltre le sete, che in questa Città si lavorano, non son gionte a quel pregio, e a quella perfezione, che invogliano le breme de' Forastieri ad averle, per conseguenza o picciolissima, o niuna estrazione vi è fuori Regno di cotai lavori di seta; e le più frequenti, ma non di molto rilievo, né di notabil profitto per la Regia Dogana, sono l'estrazioni per il medesimo nostro Regno, e queste certamente non mancano per le addotte ragioni.

All'incontro deve ben anche riflettersi, che presso i Forastieri, come altra volta si è detto, non vi è presentemente quell'eccessivo desiderio di prima, di aver la seta nostra, e pagarla a prezzo alterato; poichè questa industria si è anche tra essi diramata, e diffusa; e per conseguenza non si può, né si deve supporre, che copiose, ed incessanti abbiano ad esser l'estrazioni fuori Regno.

Ma a' sudetti Arrendatori generali della Regia Dogana è certamente incognita la risoluzione saviamente presa dalla M.V., come si scorge dal tenore del di loro memoriale, là dove non si mostrano intesi, che la facoltà dell'estrazioni non è stata assolutamente conceduta, ed accordata per tutto lo spazio di un anno, cioè dal principio, che nasce la seta, sino alla nuova raccolta; ma ristretta e limitata negli ultimi sei mesi, restando esposta la seta tutta, che nasce nel Regno ne' primi sei mesi, dal tem-

po, che si raccoglie, che è il mese di giugno, al pieno arbitrio di chi, che sia del nostro Regno, per provvedersene a piena voglia, publicati i riveli, e stabilita la voce de' giusti prezzi: imperciocché colla notizia di questa prudentissima determinazione di V.M., non si sarebbero i generali Arrendatori inoltrati ad esporre a V.M. il pregiudizio, e 'l danno della Regia Dogana; e affatto caduto loro sarebbe dall'animo il sospetto e 'l timore della mancanza della seta per compierne i lavori, stanteché non avrà la seta, chi veramente non la vorrà; e sempre fra noi ve ne sarà smisurata copia per questi salutari espedienti presi dalla M.V., in vigor de' quali per i sudetti sei mesi ogn'uno avrà largo campo di commettere, e far in questa Metropoli trasportare quelle sete, che tanto per comodo de' regnicoli si potrà lavorare, quanto anche per formarne tutti quegli opificj, che potessero a' Forastieri servire, qualora l'impegno de' nostri negozianti, e l'industria de' nostri Artefici s'investisse d'uno spirito costante, ed accesi d'emulazione, da svegliare il desiderio de' stranieri di avere i drappi di seta o nella nostra Città, o nel Regno fabricati.

Questo è il nostro sentimento, e parere, che col dovuto ossequio presentiamo a piè di V.M.

139 a-b

Sui diritti esatti dalla Deputazione di Salute di Napoli, *esorbitanti* secondo quanto riferito al re, *moderati* e finanche inferiori a quelli previsti nell'antica tariffa, *per facilitare al possibile il commercio*, secondo i deputati della Salute.

| C | tassazione / navigazione, procedure, salute, tariffe \ Napoli

139a 1737/07/09 dalla Deputazione Deputazione generale di Salute [a Magiocco] Sig.^r mio

Si è compiaciuta V.S. con sue riverite provisioni de' 5 del corrente di prevenirci, che essendo stata S.M. (che Dio guardi) informata, che da questa Diputazione si esiggano deritti esorbitanti da qualsivoglia imbarcazione, che pervenga in questo porto così se porti merci di Levante se bene espurgate in altri luoghi, come se non ne porti; come pure per le patenti di salute, tutto che l'imbarcazioni vadano in Castellamare, o in altro luogo del presente Golfo, e si restituiscano poi in questa Capitale; quali deritti eccedono molto lo che sta stabilito nella tariffa; ci incarica perciò V.S. a farle vera, reale, e distinta relatione di tutti li deritti, che si esiggon dalle imbarcazioni, che qui capitano, affine di darne conto alla M.S.

In ubidienza di che la Diputazione li riferisce, che da ciò, che verrà V.S. colla presente informata colla dovuta esattezza, e distinzione, riconoscerà se si esigge più del dovere, e dello stabilito nella detta tariffa, o se per contrario si pratici tutta la moderatione, e molto meno di quello spetta, avendosi sempre avuto riguardo molto

più alla facilitazione del commercio, che alle fatiche, e strapazzo, che porta seco questa carica; che però si darà l'onore di riferire ad uno, ad uno li capitoli di detta tariffa, e la pratica, che si tiene da questa Diputazione.

Primieramente sta prescritto per il capitolo primo di detta pandetta, che da' deputati della Salute di questa Fedelissima Città, e dal cancelliero della Regal Soprintendenza, per ogni accesso di pratica, o ricognizione di persone, o di merci, non si possa esiggere più che carlini quindici dentro il porto, e carlini venti fuori del porto per ciascheduno; questo deritto se ben giusto, e convenevole, pure nell'anno 1731 da questa medesima Diputazione, per facilitare al possibile il commercio fu risoluto in presenza del Soprintendente Generale della Salute di quel tempo, che o l'accesso si facesse dentro il porto, o fuori del porto, sempre si esiggesero carlini quindici; e che li carlini venti si esiggesero solamente in occasione di doversi andare nel lazzeretto di Nisita, o di Posilipo, a riguardo del molto maggiore incomodo, che vi concorre; e pone la Diputazione sotto la prudente considerazione di V.S. se sia conveniente quel che si pratica specialmente per il riflesso, che devono detti deputati, e cancelliero non ostante, che il tempo sia cattivo, o piovoso, portarsi a riconoscere in mare le dette imbarcazioni per ammetterle alla pratica, occorrendo spesse volte andare un miglio, e due fuori del porto ove per loro maggior comodo danno fondo le navi, ed alle volte con rischio ancora delle loro persone, perché il mare sarà borasoso, così riguardo a questo primo capo vede bene V.S., che non solo la Diputazione non ha ecceduto, ma esigge meno di quello sta stabilito per detta tariffa.

Per secondo: sta per la detta tariffa stabilito, che occorrendo, che questa Diputazione debbia assistere al disbarco delle merci così soggette, come non soggette degli bastimenti, che si trovano in contumacia per le ore stabilite, non si possa esiggere più che la detta summa così per la mattina, come per la sera.

Questo deritto fu pure allora moderato, con essersi risoluto, che si esiggesse solamente un accesso tanto per la mattina, quanto per la sera, che viene a dire per tutta la giornata, che comprende ore cinque cioè è due per la mattina, e tre per la sera secondo sta stabilito per l'ordini antichi della Regal Soprintendenza della Salute; perché però se si riguarda al travaglio, che concorre in dover assistere al discarico sudetto, se sia d'inverno soggettandosi alle piogge, ed a' venti; se sia d'està esponendosi ai raggi infocati del sole, non pare, che la ricognizione di carlini quindici al giorno, sia dentro, o fuori del porto, e carlini venti quando il detto discarico siegue in detti purgatori, sia eccessiva, anco riguardo al loro grado, ed al loro essere; ma per contrario è incontrastabile, che sia meno dello stabilito nella tariffa sudetta.

Per terzo: sta nella detta tariffa prescritto, che per le patenti di salute de' vascelli o siano navi d'alto bordo, e vele quadre, non si possa esiggere più che carlini cinque, e carlini due da tutte le altre imbarcazioni. Questo puntualmente si osserva; e se è stato rappresentato a S.M., che ciò si esigga anco quando l'imbarcazioni debbiano andare in Castellamare o in altro luogo del Golfo, la Diputazione oltre non sapere se sia vero, che fusse mai accaduto, che alcun Padrone si avesse spedito la sua pa-

tente per alcun luogo di questo Golfo, e poi ritornato qui nell'atto della sua partenza se ne avesse preso un'altra di nuovo, poiché le patenti si spediscono quando il Padrone le domanda, e nella forma, che essi ricercano, e spiegandosi in esse, che li detti Padroni se ne possono avvalere per dovunque li piaccia, resta in libertà de' medesimi di potersene servire per altro luogo, o ritornando dal Golfo, o da altro luogo in questa Capitale, non può essere nessuno obbligato, sincome non si obbliga a prender nuova patente, a riserba solamente quando il Padrone medesimo volesse cambiarla, e la ricercasse per suo maggior comodo, anzi è ben da avvertire che li Padroni de' bastimenti francesi sogliono per lo più navigare sempre colle stesse patenti che si spediscono in Francia, le quali si fanno ritoccare in ogni luogo dove approdano, come si è anco costumato da questa Deputazione, e sempre che lo hanno richiesto le hanno ritoccati le dette patenti senza esazione di deritto alcuno.

Per il quarto capitolo sta stabilito: alli Medici della deputazione il medesimo accesso; e questo pure restò moderato, come dal capitolo primo togliendo la distinzione de' carlini quindici, e venti, quando l'accesso si fa in questo porto, o fuori, anzi quando sono chiamati a vistare li bastimenti inglesi, et olandesi, non esiggon più, che carlini dieci.

Per il capitolo quinto: sta stabilito al Capitano della felluca per ciascuna giornata d'assistenza, o sia custodia de' bastimenti procedenti da luoghi soggetti a contumacia carlini quindici dentro il porto, e carlini venti fuori del porto.

Riguardo a questo capitolo si considerò, che questa era la maggiore spesa, che soffriva la negoziazione, e perciò si stimò di moderarla, tanto circa il numero delle guardie, come circa il loro pagamento; e stante cinque persone sopra la barca di guardia, parevano, che non fossero necessarie; si ridussero a tre, col pagamento di grana quindici il giorno per ciascheduno in tempo d'està, e grana venti in tempo d'inverno, e di più grana dieci il giorno per l'affitto della barca; onde dal detto anno 1731 a questa parte così si è praticato, esiggendosi grana cinquantacinque il giorno in tempo d'està, e grana settanta in tempo d'inverno; e quando si è fatto il caso di ritrovarsi nel tempo stesso due bastimenti in quarantana, la sudetta spesa si è ripartita ugualmente fra di loro.

Per il capitolo sesto. Si assegna al Capitano del lazzaretto carlini dieci il giorno durante la contumacia.

Questa fu ridotta a carlini sette, poiché si considerò il rischio in cui detto Capitano si espone mescolandosi colle persone, che provengono da' luoghi sospetti, e la spesa che le necessita per il suo mantenimento, e di una persona per suo servizio, e nell'occorrenza di esservi due, o più contumacie, et espurghe per conto di diversi mercanti, o di diversi bastimenti, li sopradetti carlini sette si ripartiscono pro rata per l'interessati.

E per ultimo vi era stabilita l'esattione di carlini tre per ogni polisa di carico di colli forastieri di estra Regno, che vengono nella fiera di Salerno per accesso, e ricognizione di detti colli.

Questo diritto sono più di venti anni, che questa Diputazione medesima lo abolì ad oggetto, che in questa Capitale tal diritto non si esiggeva, mentre qui non si paga cosa alcuna per la ricognizione di detti colli forastieri, quando non contengono robbe di Levante, ed in questa forma si è regolata, e si regola questa Diputazione tutto che non si sia fatta nuova pandetta, o tariffa.

Deve però la Diputazione far presente a V.S., che detto diritto d'accessi, visite, et assistenza non si esigge indifferentemente da tutte le imbarcazioni, come si pratica nell'ufficio del Regio Guardiano del Porto, e dall'esattori del jus del falangaggio, angoraggio, mondezza, linterna, Mastro Portulano, ed altri, e come pare sia stato rappresentato a S.M., poiché veramente sarebbe un'esattione riguardevole; ma poche imbarcazioni sono quelle, che vengono soggettate a questo pagamento, e secondo sta nel capitolo settimo di detta tariffa prescritto, non possono detti accessi, et assistenze esigersi se non in quei casi ove procede relazione di essa Diputazione, e decreto di V.S., e questi casi sono quando il bastimento non porti patente, o fede di contumacia (qualora abbia fatto il viaggio di Levante) quando le patenti fussero viziate, o mancanti, o le persone non fussero del giusto numero, o di buona salute, e questo per osservanza del capitolo quinto delle istruzioni; quando siano vascelli d'alto bordo, vele quadre, per osservanza del capitolo sesto di dette istruzioni; quando l'imbarcazione portasse merci di Levante, se bene con fedeli di espurga, per osservanza del capitolo ottavo; e per ultimo quando l'imbarcazione venga da luogo soggetto a contumacia, e questo per il capitolo 9, 10 e 11. In tutti li altri casi o che il bastimento provenga da luoghi d'infra, o d'extra Regno, o che porti carico, o no di mercanzie, o sia pure di qualsivoglia nazione, se li concede la pratica senza che il Padrone, o l'interessati soggiacciano a spese di sorte alcuna, e quasi tutti li bastimenti sono di questa natura, mentre rarissimi sono quei, che vengono da Levante, e quasi mai accade, che venga il bastimento senza patente, o con persone inferme, o mancanti, ma si riduce solamente a poche navi, ed a qualche bastimento, che porta merci da Levante espurgate, quali regolarmente (coacervando li mesi d'està con quello d'inverno) sono circa dieci, o dodici il mese, lo che chiaramente a V.S. costa dalle relazioni che se li fanno da questa Deputazione, e dalli decreti che sopra di esse vi interpone, non potendo essa Deputazione come si è detto esiggere il detto diritto di accessi, ed assistenza se non sia proceduta relazione da essa Deputazione, e decreto di V.S.

Quando però la nave avesse avuto pratica in altro luogo di questo Regno, o le merci di Levante fussero state riconosciute in alcun luogo del medesimo Regno, e poi vengono in questo porto, non pagano qui cos'alcuna, e se in un istesso bastimento vengono diverse specie di robbe di Levante per conto di diversi mercanti, la Diputazione non esigge se non un solo diritto per raggion dell'accesso, e sua fatica personale, e questo si ripartisce pro rata fra l'interessati, che si accordano fra di loro.

Questo è quanto si appartiene alli diritti che si esiggon. Ma per dare a V.S. ogni minima notizia, la Diputazione li rappresenta, che vi concorrono ancora alcune

spese inevitabili, e queste sono la mercede dell'espurgatori, che maneggiano nel lazaretto le mercanzie durante la spurga, li quali anticamente venivano destinati dalla Diputazione, et esiggevano carlini cinque il giorno per ciascheduno; ma dal detto anno 1731 a questa parte la Diputazione ha lasciate in libertà di mercanti, et interessati il poterne far l'elezione, o l'avvalersi de' marinari del bastimento, acciò possano essi medesimi procurarsi il maggior risparmio. Di più è necessario di pagarsi la carrozza, o marinari della filuca quando occorre, che si abbia da andare in Nisita, o Posilipo (mentre dentro il porto non si paga cos'alcuna) quest'ancora la Diputazione lascia all'arbitrio de' negozianti, o vogliono mandare le carrozze proprie, o affittarle. E per fine devono pagarsi gl'esperti, che riconoscono le mercanzie di Levante, che vengono da' luoghi liberi, e per il loro accesso, e per la fede che devono fare, che le dette merci siano state effettivamente espurgate, è solito pagarsi carlini cinque.

Quest'è quello, che dalla Diputazione si esigge, la quale siccome si è regolata colla maggior circospezione per facilitazione del publico commercio, e molto meno di quello sta stabilito per detta pandetta, o sia tariffa, non ostante la fatica, il travaglio, che ha, e specialmente di stare in mare anche nei tempi di maggior incomodo, così spera di trovare tutto il credito presso di V.S. Ma quando mai per sua disgrazia incontrasse nella sua mente alcun minimo dubbio su quanto li rappresenta, potrà far venire nella sua presenza li consoli delle nazioni, e quei negozianti, de' quali avrà concetto di maggior probità, accioché dalla bocca di essi resti assicurata della verità.

139b 1737/07/11 Casa Antonio Magiocco

S.R.M. / Sig.^{re}

Con Real Dispaccio de' 27 del caduto si è degnata V.M. prevenirmi di esser stata informata, che da questi deputati della salute, e suoi ufficiali si esiggano eccessivi diritti da qualunque imbarcazione, che proviene in questo porto, così se porti merci di Levante, se bene espurgate in altri luoghi, come da quelle, che non ne portino; come anco per le patenti di salute, tutto che l'imbarcazioni partano per Castell'a mare, o altro luogo di questo golfo per ritornare poi in questo predetto porto; e che detti diritti eccedano molto dello stabilito nella tariffa; con avermi perciò comandato di farli relazione con tutta distinzione, e chiarezza de' diritti, che in qualsivoglia maniera esiggano presentemente li deputati, et ufficiali di salute da ciascuna imbarcazione, e che nello stesso tempo gli avessi rimesso una copia di detta tariffa.

In ubbidienza di che umilio alla M.V. la copia* della tariffa suddetta; e nel tempo stesso li rappresento, che per avere un documento di quel che si esigge, tanto più legittimo, quanto nasce dalla confessione di quelli stessi, che lo esiggon, ho eccitato detti deputati a farmene relazione, e li suoi ufficiali a farmene fede giurata*. Per quel che riguarda la Diputazione, secondo espone, par che l'esattione non ecceda lo stabilito nella pandetta, anzi che sia meno di quello sta con la medesima prescritto. E per quello s'appartiene alli suoi ufficiali, che si riducono semplicemente a due,

cioè il guardiano del lazzaretto, et il capitano della filuca della guardia; riguardo al primo la sua fede contesta con quello rappresenta la Diputazione nel cap. 6° della sua relazione; riguardo al secondo, comeché confessa, che si riceva un certo regalo, per il quale dice averne ordine de' passati Soprintendenti, perché pare, che il medesimo abbracci tutte sorti d'imbarcazioni, che capitano in questo porto, e che potrebbe essere eccedente; io procurarò di appurare a quanto si estenda questo regalo, e mi farò esibire gli ordini, che enuncia, perché quando non li sia giustamente dovuto, o che sia più del dovere, disputerò, o che se ne astenga per l'avvenire, o che si riduca al ragionevole.

Ho voluto pure accertarmi di quello, che esigge il Cancelliero, o sia Attuario di questa Real Soprintendenza per le scritte, che si spediscono per il disbrigo di dette imbarcazioni, et egli mi ha fatto anco l'acchiusa relazione*, dalla quale si riconosce, che esigga solamente carlini sette per presentate, e decreto di quelle imbarcazioni solamente a rispetto delle quali sono tenuti detti deputati farne a me relazione.

Ho stimato di mia precisa obbligazione umiliarli colla detta tariffa anco le dette originali relazioni, e fedi, perché quando la M.V. avesse avuto alcun ricorso onde apparisse il contrario, e restasse servita darne a me l'incarico, potrebbe degnarsi di rimmettermelo, che non mancarò appurare la verità, e darne conto alla M.V.

140

Sul ristabilimento della squadra delle galere in Sicilia (come si è fatto nel Regno di Napoli) contro i barbareschi.

| G | localizzazione, sicurezza, tassazione / corsa, difesa, domanda pubblica \ Barberia, Sicilia

1737/09/25 Giunta della Consulta per gli affari di Sicilia, Parma e Piacenza
Sagra Real Maestà / Signore

Il ristabilimento della squadra delle galere in Sicilia che la Diputazione di quel Regno ha implorata, tiene per oggetto principale il Real servizio di V.M., e la custodia di quell'Isola, e delle sue adiacenti, che per la vicinanza colli Mori di Africa vengono dalle loro piratarie impunemente infestate.

Ella questa forza marittima per secoli è stata in quel Regno mantenuta impiegandosi non solo ad impedire il corso de' Barbari, ma in tutte le spedizioni di mare, trasporti di truppe, ed altre occorrenze del Servizio Reale, e fu solo l'anno 1718 che arrivate le armi cattoliche, e trovandosi fatalmente lontana dal porto di Palermo la squadra delle galere, il difonto Re di Sardegna ebbe la commodità di ritenerla, senza d'allora in poi avesse potuto sotto il passato Governo non ostante le replicate istanze ristabilirsi.




Fig. 10. Andrea Giangatto, *Breve esplicazione dell'indulgenze, e de' privilegj della Santa Crociata, coll'aggiunta nel fine della Bolla latina*, Palermo, Nella Stamperia di Francesco Cichè, 1732: «la Sicilia essendo un Isola non guari distante da' Turchi, soggiace alle incursioni di questi Barbari sempre congiuranti al danno del Cristianesimo. [...] Onde rettamente il Papa ha concesso per questi luoghi la Bolla colma di grandissime Indulgenze per impiegarsi la limosina indi raccolta a mantenere un Esercito, [...] impercioche tutta la somma dal nostro Sovrano fedelmente si spende pel sostentamento d'innuberali soldati, che guerniscono le Piazze del Regno, e son pronti all'offesa non men, che alla difesa in contingenza di attacco» (pp. II-III) [CRA 731/28].

Concorre il Regno sin dall'anno 1561 con un donativo annuo di scudi 50 mila, destinato all'unico, e privato fine del mantenimento delle galere, oltre del considerabile sussidio della crociata, che altresì è danaro del Regno, e sopra questi riflessi è appoggiata la supplica della Diputazione, la quale pure dimanda, che a tenore del Parlamento dell'anno 1603 il Generale, e Capitani della squadra fossero siciliani.

La Gionta delle Grazie, al cui informe fu nel giugno 1735 rimesso questo affare, fece presente a V.M. coll'annesa consulta di 4 luglio dello stesso anno la necessità, che rendeva degna di essere attesa la istanza della Diputazione, e noi chiamati hora d'ordine della M.V. ad umiliare il nostro parere, riconosciamo, e confessiamo lo stesso bisogno, ed ancorché siasi servita V.M. formar la squadra delle galere in questo Regno, onorando li Siciliani ancora col comando di esse, come però questa forza è d'uopo, che cui risieda, non può allo stesso tempo coprire la Sicilia, e sue Isole adiacenti, che tuttavia restano esposte allo stesso pericolo de' corsari barbareschi, poco potendo giovare qualche armamento di legni sottili, che solo ponno scorrere il mare pochi mesi dell'anno, ed in poca parte delle coste dell'Isola, ma non già cimentarsi con bastimenti più grossi, de' quali pure si servono li Barbari per il corso, e per continuarlo anche in tempi della primavera, e dell'autunno, quando li legni piccoli sono già ritirati in porto, e disarmati; e siccome il Regno sta contribuendo il donativo di scudi 50 mila l'anno a questo solo effetto di aver le galere, al mantenimento delle quali è ancora destinato il considerabile introito della crociata, cossì sarà proprio della Sovrana Clemenza, e Paternale Amore di V.M. ordinare il ristabilimento delle galere in Sicilia, che serviranno pure di accrescimento alle sue regali Forze Marittime, e nel caso si giudicasse convenir meglio al Real Servizio di V.M., che questo aumento di forze si facesse non già di galere, ma di altra sorte di legni, comeché il Regno di Sicilia dovrà sempre concorrere col danaro dell'espresato donativo e della crociata, pare, che il Regno dovesse sentirne l'utile, e l'onorifico destinandosi parte di tal nuovo armamento a svernare in Sicilia come Forza Marittima di V.M. in quel Regno.

141 a-b

Sul livello dei diritti di tratta per l'indizione ottobre 1737-settembre 1738, da regolarsi *secondo la condizione delle annate, le quali danno norma, e proporzione allo stabilimento de' prezzi, che meno pregiudicano al Real Patrimonio, meno impediscano la negoziazione, e meno offendano l'abbondanza.*

| C | informazione, tassazione / export \\ grano, grano d'india, legumi, orzo, vino

141a 1737/09/25 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Essendosi degnata V.M. con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato de' 5 novembre del passato anno in vista di una nostra ossequiosissima rappresentazio-

ne de' 17 ottobre detto [96a] comandare, che per un sol anno si dovessero esiggere i deritti delle tratte cioè il vino a carlini dieci la botte, il grano a grana 15 il tomolo, l'orzo a cinque cinque a tomolo il grano d'india un carlino a tomolo, i ceci, e nemiccole venticinque grana il tomolo, i faggioli a carlini due il tomolo, e le fave, e chichierchie a grana 15 il tomolo.

Or dovendo a primo dell'entrante mese d'ottobre principiare l'indizione di dette tratte, e facendosene di già le richieste da' Negozianti per quelle de' grani, orzi ed altre vettovaglie; perciò trattatosene in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo colla dovuta umiliazione a far presente a V.M., come per quello riguarda al diritto delle tratte de' vini concorrendo l'istessi motivi considerati nel passato anno cioè di animare i forastieri al commetterne l'estrazzioni di essi ed a' Regnicoli di farne i caricamenti di tal genere, del quale ne abonda grandemente il Regno; il Tribunale è di sentimento quando la M.V. non comanderà altrimenti, che per un altr'anno solamente si abbia ad esiggere detto diritto a carlini dieci la botte senza alcun rilascio o agevolezza, come la M.V. lo tiene prescritto col precitato Real Ordine.

Ma per quello appartiene al diritto delle tratte de' grani, orzi, grani d'india, ed altre vettovaglie siamo colla dovuta rassegnazione a rappresentare umilmente alla M.S., che per il passato sempre tal dazio si è regolato secondo l'ubertezza o sterilità delle raccolte, e le richieste, che ne han fatto i Negozianti, in maniera che ne' tempi andati si è quello esatto, per le tratte de' grani a carlini cinque e sino a carlini otto il tomolo, e nell'ultimi tempi a carlini due, ed alle volte a grana 15. Al presente però considerando il Tribunale, che la corrente raccolta sia delle mediocri, e le molte richieste, che di già ne fanno i Negozianti, tenendo anche notizia, che in alcuni Paesi stranieri sia riuscita la raccolta alquanto scarsa, onde sembra al Tribunale molto conveniente, e per il maggior avanzo della Real Azzienza, che il diritto della tratta del grano nella prossima indizione, e per ora si possa stabilire alla ragione di carlini due a tomolo, quello dell'orzo a grana 15 a tomolo prezzo maggiore dell'anno passato, e l'altre vettovaglie farle restare con quel medesimo prezzo dell'anno sudetto cioè quello del grano d'india a grana 15 a tomolo, de' ceci, e nemiccole grana 25 a tomolo de' faggioli carlini 2 a tomolo, e delle fave, e chichierchie grana 15 a tomolo.

141b 1737/10/10 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Col veneratissimo dispaccio de' 28 dello scorso mese di settembre si degna V.M. rimetterci inclusa in esso l'original consulta del Tribunale della Regia Camera della Sommaria, in cui si propongono i prezzi, co' quali si possano situare in questo corrente anno le tratte; comandandoci, che quelli esaminandosi in questa Giunta, l'umiliatissimo a' suoi piè il nostro sentimento, e parere.

Letta da noi, e considerata la consulta sudetta, abbiam veduto, che le tratte so-

no ivi stabilite, e tassate nella stessa guisa, che si fissarono nell'anno passato; a riserva del grano, e dell'orzo, stante che il grano si situa a carlini due il tumolo, e l'orzo a grana quindici, prezzo alquanto maggiore dell'anno scorso; movendosi la Regia Camera da' seguenti motivi, cioè, che la corrente raccolta sia delle mediocri; che molte sono le richieste, che di già ne fanno i Negozianti, e che per le notizie ricevute in alcuni Paesi stranieri, sia riuscita la raccolta alquanto scarsa.

Discussi, ed esaminati da noi cotesti motivi, ci sembrano assai ragionevoli, e degni da seco portare quella risoluzione, che di già à presa la Regia Camera, dovendosi le tratte regolare secondo la condizione delle annate, le quali danno norma, e proporzione allo stabilimento de' prezzi, che meno pregiudicano al Real Patrimonio, meno impediscano la negoziazione, e meno offendano l'abbondanza di questa Metropoli, e di questo Regno: onde con quel profond'ossequio, che dobbiamo, rappresentiamo a V.M., che il nostro sentimento è uniforme a quello della Regia Camera, essendo giusti, e ragionevoli i prezzi per le tratte stabilite; qual sentimento umilmente sottoponiamo alla sua degnissima Sovrana Censura.

12 ottobre 1737 Si approva.

142 a-b

Ancora sulla questione del cambio degli zecchini veneziani, e sulla connessa proposta della Giunta per gli zecchini di emettere *una nuova moneta d'oro, la quale coll'usuale d'argento debba correre ne' Banchi, ed obbligare i Sudditi, in esclusione di qualunque moneta forestiera, da lasciarsi al semplice arbitrio de' Negozianti.*

| C | F | circolazione, istituzioni / banche, interscambio, moneta

142a 1737/10/12 dalla Regia Gionta per i Zecchini Duca di Corigliano
S.R.M. / Signore

Sollecito mai sempre il Paterno Zelo di V.M. nel beneficiare i suoi Sudditi, ave colla prevenzione, degna dell'elevatissimo suo Spirito, largamente conosciuto, non esservi mezzo più efficace, che 'l sostenimento della giusta Bilancia del Commercio, i cui profitti ad ogni Ceto di Persone venendo con giusta proporzione a diramarsi, ne addiviene, che tutti riconoscitori, e giovati da tanto benefico, i pesi ordinarj, e straordinarj ponno agevolmente supplire, e corrispondere. Tanto per appunto è avvenuto, con somma lode di V.M., che vedendo incagliato il commercio, per la copia grande de' zecchini veneziani, correntino fra di noi, s'è degnata prendere così savia e circospetta risoluzione, abbenché interina, che per effetto della medesima, ogni passato disordine si vede con applauso universale sopito, e rimosso: di sorte che ogni mutazione che si facesse, i passati disordini molto facilmente verrebbe a ri-

svegliare, e forse accrescere: poicché l'Articolo della Moneta, per le sue relazioni è de' più difficili, nella politica economia.

Il superiore Intendimento di V.M. dubbioso forse di sì fortunato evento, e per accorrere a' somiglianti passati disordini, ave escogitato, come risoluto d'incaricare alla Gionta, formata espressamente per sudetta materia, e nella quale ho l'onore di servire acciò con tutta l'applicazione s'impegnasse a rinvenire un stabile metodo, con chi solido e perpetuo riparo venissevi apprestato. Ma perché l'instabilità delle cose umane in tanti accidenti, che sovente mutano la sostanza delle cose, ave inutilmente deffatigata l'acutezza de' Legislatori più illuminati, si degnerà V.M. pazientare, se affare di tal sorta, come naturalmente soggetto a simili vicende, ravviserà esser indispensabile, che, giusta il praticato per l'addietro, secondo i nuovi accidenti, a nuove leggi soggetto rimanga.

Imperocché, secondo il mio corto intendimento, ciocché da sudetta Gionta s'è risoluto di consultare a V.M. con mio particolar dissenso, anziché incontrare le sanse mire del suo Real Animo, verrebbe a disordinare, ed inutilmente sconvolgere il commercio; e posto che V.M. mi permette di candidamente umiliarle il mio sentimento, riverentemente imploro la sua Real Clemenza ad ascriverne la debolezza, non a pensiero di contraddire a' Colleghi, ma alla sollecitudine che trovo del mio debito verso il suo Real Servizio; soggettandomi volentieri ad ogni censura piuttosto, che adulando fastosi ritrovati, tradire, col mio Signore, ciocché mi suggerisce la mia debole sì, ma fedele, e disappassionata capacità.

Ha consultato la predetta Gionta, che si fabricasse una moneta provinciale d'oro, arricchita dell'impressione di V.M. e per la somma di due milioni de' nostri ducati, divisa in oncie, mezz'oncie, e quarti d'oncie, rispondentino, in valore, a d. 6, a d. 3, ed a d. 1 ½.

In ordine a questa prima parte, oltre al niun bisogno, come supplicherò appresso, di fabricarsi la tale nuova moneta, quando mai v'inclinasse V.M., si degni aver presente, che tutte le monete nuove, e di valore non usato, né commune alle di più piazze d'Italia, incontrano somma difficoltà a venire accreditate, giusta l'intrinseco loro valore; e che per non urtarsi nel tale scoglio, sarebbe più espediente continuarci, coll'impressione di V.M., le passate provinciali monete d'oro, volgarmente chiamate: scudi ricci, del valore, e bontà, e peso di mezze doppie d'Ispagna; e de' quali scudi ricci ritrovasene attualmente non picciola partita nella Cassa maggiore del Banco de' Poveri; e sovvenga a V.M., che oltre il trattarsi d'una moneta più spendibile, e fra Noi usitata, si conservarebbe in essa, propriamente denominata: scudi d'oro, l'estimazione, ch'ave sempre avuta in Italia, come una delle rinomate cinque stampe di scudi d'oro tutte ugualmente considerate, e nel resto d'Italia apprezzate; lo che non meno alla facilitazione del commercio verrebbe a condurre.

Passa sudetta Gionta a circostanziare il valore intrinseco di sudette oncie, cioè, che avessero a contenere, come la doppia di Spagna, la bontà di 22 carati, e 'l peso proporzionato: di sorte che per avere sudetta oncia la determinata valuta di d. 6,

avesse a pesare $\frac{1}{3}$ d'oncia, siccome, ed a proporzione, che doppie 4 di Spagna, in valuta di d. 18, pesano giustamente un'oncia.

Fastoso non meno, che plausibile sembra il progetto; ma scendendosi all'esecuzione, cosa certissima ella è, che l'Erario di V.M. ne resterebbe molto aggravato; perché valendosi alla tale fabrica, per materia, d'oro già cuniato, impossibile a conseguirsi, pe' l tale prezzo; per lo meno vi si perderebbe la fattura, e naturale consumo nel rifonderlo; quindi al solo espediente s'averebbe a ricorrere di procurare l'oro in verghe, o polvere, dalla Spagna, o Portogallo, con appaldi, che almeno pareggiassero la spesa.

Lusinghamoci, S.M., che possa quanto sopra conseguirsi. Dirò di più che sia piacere di V.M. d'inutilmente, come ardisco di dire, soccombere alla tale perdita. In tal caso, che sia ben lontano, stante il suo Real servizio; è ben chiaro, che nessuna moralità se ne ricaverebbe; imperocché moneta così perfetta, e rispondente all'intrinseco valore delle doppie di Spagna, appena battuta, se ne uscirebbe dal Regno, per la solita ingordigia de' Negozianti regnicoli, e forestieri, come ne sono uscite le doppie antedette, disordine moralmente impossibile ad evadersi.

Passa la Gionta alla spiega del fine di tal progetto, cioè, che detta nuova moneta immessa ne' pubblici Banchi, coll'usuale nostra moneta d'argento, servir dovesse, privatamente a tutte l'altre monete forestiere, per uso del nostro interiore commercio, e sola dico girasse ne' pubblici Banchi, lasciata ogn'altra moneta forestiera, con prezzo indefinito, e senz'obbligo di riceversi, in libera balia de' Commercianti; e suppone con tal espediente venirsi a conseguire il fine propostosi di non aversi mai più a determinare rispetto a sudette monete forestiere, prezzo alcuno; cosicché cessando l'espediente interino, presosi da V.M., in ordine a' zecchini veneziani, restasse in futuro stabilmente provisto a' passati disordini.

Fingasi per un momento già in essere sudetta nuova moneta, e che sia passata ne' pubblici Banchi, con essersi ritrovato il gran segreto di non farla uscire, come sopra, dal Regno: l'è ben palpabile l'erroneità di sudetto discorso; avvegnacché in luogo d'ovviarsi a' passati disordini, ed alla necessità, in cui è stata V.M. di ripararli, molto maggiori si farebbero, atteso non, per quanto sopra, potrebbe non essere tra di Noi l'attuale copia de' zecchini veneziani, avendo Noi precisa necessità di riceverli in pagamento, se vogliamo esitare le nostre merci a' Veneziani, che non hanno altra moneta per conquistarle.

Non m'hanno i miei Colleghi finora insegnato, come i Banchi, attualmente pieni di zecchini, alla sopraggionta di tale nuova moneta potrebbero disimpegnarsi, soddisfacendo con sudetti zecchini i particolari loro creditori, che giusta ragione avrebbero di rifiutarli; né come detti particolari creditori, in mani de' quali passassero sudetti zecchini, ed in qualsivoglia modo si fusse, avessero modo di disfarsene, ed esitarli, senza un grandissimo pregiudizio, oltre lo rinovato incagliamento del commercio; ed ecco, S.M., dimostrato, che l'espediente, da sudetta Gionta proposto, oltre i divisati palpabili pregiudizj del suo Erario, in luogo di porre l'incaricato-

ci lodevole, e stabile metodo, atto a disimpegnare qualunque occasione di nuova provvidenza da darsi, giusta la Santa Mente di V.M., disordinarebbe affatto il commercio, soggettandolo ad interessi gravissimi, ed impedendo l'esito de' nostri generi; conciosiaché incerti i Forestieri della consueta valutazione di loro monete, a tanto più basso prezzo comprerebbero i nostri effetti: per l'esito de' quali non ritardarsi, pur saressimo costretti a ricevere le monete loro a prezzo maggiore di quello, al quale potriamo successivamente esitarle.

In conseguenza di quanto sopra, perché fra Noi circolar potesse sudetta moneta forestiera, s'averebbe ad introdurre l'aggio tra la medesima, con perdervisi molto per cento, e la moneta di banco, seu coll'impressione di V.M., e retro Serenissimi Re di questo Regno; il quale inconveniente, d'un'infinita conseguenza, ed incompatibile per la situazione di questo Regno, non v'è altro modo d'evadere, che facendo correre a giusti, e determinati prezzi le monete forestiere tra Noi usate, siccome son corse maissempre, anche ne' Banci di questa città, per disposizione di tutte le prammatiche, sopra tal materia venute emanate dal 1521 a questa parte; e sebbene il Legislatore verrebbe inabilitato allo studio di nuove salutari provvidenze, quando ponto non s'avesse a dipartire dall'ordinatosi nelle passate leggi, vuole ogni sano discorso, che si confermino da Lui, se doppo una savia censura, ravviserà, che trovinsi ben ordinate ad evadere un qualche inconveniente, nella cui specie, e medesime circostanze l'affare si ritrovi.

Lo non impedirsi detto inconveniente, per sé gravissimo, e non continuandosi a mantenere certo il corso delle riferite monete, operarebbe inoltre che si farebbe luogo ad un traffico, quanto profittevole a' Negozianti, tanto roinoso per i particolari di più sudditi di V.M., che non avendo al paro de' Negozianti modo d'esitare sudette monete, verriano obbligati di rilasciarle a' medesimi, e permutarle in moneta di banco, soggiacendo a quella legge, e discapito, che loro fusse più a grado d'esigge-re, ed imporre, giacché per supplire a' di loro pesi, o colla Regia Corte, o per causa di contratti, avendosi a passare le partite per Banco, d'altra moneta servir non si potrebbero.

Suppone la Gionta non dovere quanto sopra servire di remora al suo progetto, fondata unicamente, a che in altre piazze d'Italia, nientedimeno soffrasi tale pregiudizio del aggio tra la moneta di banco, e la moneta fuori banco. In conseguenza di che, possasi non meno tollerare dal nostro commercio, affinché tuttogiorno non s'abbino, secondo le nuove vicende, a dare nuovi provvedimenti; e non vuole ricordarsi, che siasi così per l'addietro conosciuto necessario, ed accomodato alle circostanze de' tempi, testé le divisate prammatiche del nostro Regno, in specie la 30^a de Monetis.

Adunque sopra d'un inconveniente, conosciuto grassare nelle rimanentino piazze, che in specie in quella di Genova, minacciando di passare oltre, è gionto all'esorbitante divario di 15 $\frac{1}{4}$ per cento: laddove 30 anni addietro correva a 3 in 4 per cento, puole venire consultata V.M. ad introdurlo in questo suo Regno? Ne sia lontano il

presaggio sotto l'avvedutissimo suo Governo; dovendosi inoltre ricordare, che dette piazze lo sostengono, perché loro è necessario, a causa dell'affluenza de' negozj colle tante piazze forestiere, le monete tutte delle quali sarebbe impossibile ragguagliare al giusto prezzo, e valore della padria moneta di banco, senza sconcertare i di loro traffichi; laddove siamo Noi in diversissima situazione di commercio, ristretto al solo esito de' nostri effetti, ed al provvedimento di quei, che ci mancano: per modo che non portando la situazione del Regno, che possiamo conquistare effetti, per quelli provvedere e commerciare in altre piazze, non abbiamo ugual modo con sudetto traffico di rifarcisi, del precalendato interesse dell'aggio, cui con sudetto progetto verremmo a volontariamente sottoporci.

Da tutto quanto sopra, non se ne deve già inferire, che alla Sovrana Autorità di V.M. si possa dar remora a farne uso, come più le piaccia, sendo del nostro debito il ciecamente ubbidire a' suoi Reali Comandamenti; ma siccome non s'offende l'intera libertà del Signor Iddio, quando si sostiene, che non può fare una cosa per sé cattiva, anzi si dà gloria alla perfezione della sua incomparabile Bontà, io non dubbito d'umiliare a piè di V.M. tali mie deboli considerazioni, per esserci stato costantemente proposto, che la sua santa mente s'è determinata, e risoluta, per l'amore paterno, che porta a' suoi Sudditi, di non volere, che, in occasione s'avesse a fabricare la nuova moneta, profitti la sua Regia Corte dell'ordinario dritto di sua Regalia e Sovranità, per aver ben conosciuto, che tali, peraltro giustissimi emolumenti, riescono pregiudiziali al commercio, ed in sola apparenza vantaggiosi al suo Regio Erario, quando, per supplirsi all'esiggenze del medesimo, tutt'altri ripieghi saranno maisempre meno dannosi.

Ho dunque l'ardire, posto, che S.M. s'è degnata di venirme consultata, d'umiliare qual sia stato il voto mio particolare, accomodato al supplicato sin qui; cioè riputarsi da me conveniente, doppo anteposte le sudette difficoltà, che quallora piaccia a V.M., ciò non ostante, d'ordinare, che tale moneta d'oro, e con sudette circostanze, si fabbrichi; servasi di prescrivere, che non se ne fabbrichi per più della valuta d'un milione de' nostri ducati, acciò sul dubbio evento non si cimenti somma maggiore, e che nientedimeno, rispetto alle monete forestiere, se le consulti di farle continuare a correre ne' Banchi a giusto, e determinato prezzo, mercecché il farsi diversamente, siccome ave consultato la Gionta, sommo pregiudizio, e confusione verrebbe a recare al necessario commercio de' suoi Sudditi, per quanto io spassionatamente posso giungere a comprendere, e conoscitore della mia insufficienza, vengo nuovamente a umiliare a piedi di V.M.

142b 1737/11/07 dalla Regia Gionta per i Zecchini Duca di Corigliano
S.R.M. / Signore

Desideroso d'incontrare il maggior servizio di V.M., generosamente impegnata al vantaggio de' suoi Sudditi, per mezzo d'un florido non meno, che libero commercio, non dubitai con mia riverente consulta de' 12 ottobre prossimo passato, di

sommettere alla sua Real censura gli argomenti, da' quali mosso il mio zelo, non possente conformarsi al sentimento della nuova Gionta sopra la materia de' zecchini, stata da V.M. eretta, e formata; e se non m'inganna la mia poca capacità, ardisco supporre, che 'l progetto, venuto consultato a V.M. sopra la fabrica d'una nuova moneta d'oro, la quale coll'usuale d'argento, s'è consultato, che debba correre ne' Banchi, ed obbligare i Sudditi, in esclusione di qualunque moneta forestiera, da lasciarsi al semplice arbitrio de' Negozianti, venga ad incontrare insormontabili difficoltà, se 'l progetto anzidetto della maniera appresasi, e da me in detta consulta spiegata, avesse a porsi in esecuzione; ma perché diversa interpretazione sento darvisi, la quale ancorché muti la sostanza di detto progetto nella parte più essenziale; tuttavolta non la giudicando accomodata al pubblico beneficio, né praticabile, trovo del mio debito, co' ripari, che mi s'offeriscono d'esporgla, ed a' piedi di V.M. umiliarla.

Non più si parla della corrispondenza in bontà, e peso della nuova moneta da fabricarsi, colla bontà, e peso della doppia di Spagna: ciocché, se non vi fossero stati i considerati acciacchi, reso avrebbe plausibilissimo tale progetto; ma in luogo di ciò s'assume, che solamente ferma restando la bontà dell'oro in carati 22, come quello della doppia di Spagna, s'abbia, in quanto al peso, non ad osservare la spiegata corrispondenza col peso di sudetta doppia, ma farvi entrare tanto peso d'oro quanto corrisponda all'intrinseca valuta della nostra moneta d'argento.

Nessuno ben informato di quello scrivono tutti gli Autori, anzi col solo lume naturale della ragione puol controvertire in astratto, la massima, che tra le monete tutte, che da un Principe si fanno cuniar, debba esservi una perfetta corrispondenza, e proporzione; ma in concreto delle circostanze, in quali siamo, ravviserà V.M. non potersi a sudetta massima attenere, e conformare.

Sempreché gravi, ed insuperabili inconvenienti ne avvengano, duopo egli è accomodarsi a quelle misure, delle quali è capace il negozio; giacché in oggi non si tratta di formare l'intiera moneta, ma d'incontrare i giustissimi fini di V.M., tutta intenta, colla sua Paterna Real Clemenza, ad ovviare qualunque disordine, impedimento, e pregiudizio del commercio interiore, ed esteriore del Regno.

Avendosi colla supposizione antedetta a regolare il peso della proposta oncia nuova moneta d'oro, per la valuta di ducati 6, nostra moneta d'argento attualmente corrente, comeché, giusta il ragguaglio, da me annesso alla consulta de' 19 luglio prossimo passato, e formato con tutta l'attenzione, sopra il peso attuale, e rispettivo valore intrinseco di ciascheduna nostra moneta, ogni carlino d'essa, in confuso, non contiene di valore intrinseco, che grana 9 e cavalli 7, ne risulta, che 'l valore intrinseco di sudetti d. 6 non eccede d. 5.3.15, ed al quale per corrispondersi dovrà essere il peso di sudetta nuova moneta d'oro de' proposti 22 carati, acini 191 $\frac{2}{3}$, o siano nostri trappesi 9 acini 11 $\frac{2}{3}$; là dove se avesse a corrispondere, giusta la prima intelligenza, al peso della doppia, avrebbe a pesare acini 200, o siano nostri trappesi X.

S'è dato a V.M. l'incomodo di sudetto minuto dettaglio, acciò si degni scorgere la diversità fra l'una, e l'altra proposizione; ed in oltre perché ravvisi l'abbassamento, che si darebbe, e pubblicarebbe della nostra moneta d'argento; cognizione per sé bastevole a di molto far alterare i cambj, e successivo prezzo delle mercanzie; venendosi colla divisa predetta a togliere quella buona fede, con chi le piazze forestiere hanno finora abbonato, che d. 4 ½ rispondessero convenientemente al valore della doppia di Spagna.

In seguito del publicato antedetto ragguaglio della nuova moneta, non si potrebbe far a meno d'avanzarsi il valore della doppia di Spagna; quattro di quali doppie valutandosi d. 18 sudetti ducati non hanno di reale, ed intrinseco valore, che d. 17.1.5 a sudetta ragione di grana 9, e cavalli 7 per carlino; quindi mancando al compimento del loro giusto prezzo di d. 18, grana 75; ne addiverrebbe, che ciascheduna doppia sopra i consueti carlini 45, s'avesse ad avanzare di grana 18, cavalli 9 nostra moneta d'argento. Degnisi V.M. di considerare, oltre l'avvedimento, in cui si porrebbero le piazze forestiere sopra il minor intrinseco valore della nostra moneta d'argento, il danno gravissimo, che risulterebbe al commercio dal tale, peraltro, giustificato avanzo della doppia di Spagna; e ciò per due motivi correlativi; l'uno perché sudette doppie rarissime fra di Noi sono atteso nelle dippiù piazze d'Italia si valutano a maggior prezzo del corrispondente a' sudetti carlini 45; l'altro perché in nessuna d'esse giongendosi a farle corrispondere sudetti grana 18, e cavalli 9 dippiù de' carlini 45, ne addiverrebbe, che siccome siamo stati inondati di zecchini veneziani quando correvano qui a carlini 27, la stessa copia di doppie di Spagna verrebbe a colare qui per arbitrio; e ci vedressimo nelle stesse, anzi maggiori angustie per quest'altra sorta di moneta meno spendibile, e dalla generalità de' negozj, in specie del Levante, ricercata.

Sospesa per un momento la considerazione a quanto sopra: come mai rimediare, e provvedere si potrebbe, fra gli altri, a' due riguardevolissimi disordini, spiegati nella citata mia consulta de' 12 ottobre; ed i quali è indispensabile, che s'evadano; cioè di non introdursi fra Noi l'aggio, cotanto pernicioso tra la nostra, che sarebbe moneta di banco, e la forestiera, che, giusta il progetto della Gionta, non dovrebbe esser di banco; e di non aver Noi a ritornare, per causa de' tanti zecchini veneziani in atto correntino, e che per necessità dovranno correre fra di Noi, al passato gravissimo incagliamento del commercio?

Chi voglia farsi carico di così gravi difficoltà, non puole certamente ricorrere, se non all'espedito: di servirsi V.M. dell'oro de' zecchini veneziani, in atto esistenti non ne' Banchi, ed in mano de' particolari, non che di quelli anderanno giornalmente sopravvenendo, per causa de' tanti negozj co' Veneziani, per farne fabricare sudetta moneta d'oro di nuova stampa; presentemente per togliersi di mezzo gli attuali zecchini; e successivamente in avvenire, siccome sopravverranno, cosicché in luogo d'essi dalla Zecca di V.M. brevissimamente possasi, giusta l'attuale loro valore, stato da V.M. tassato, altrettanta nuova moneta corrispondersi a' proprietarj.

Sembra plausibile il ripiego anzidetto, considerata la mera superficie della cosa; ma questi patisce internamente de' gravissimi acciacchi: conciosiaché potendo quanto sopra aver luogo, in breve progresso di tempo tutta la nostra moneta diverrebbe provinciale, di sudetta specie stata proposta dalla Gionta; e posto in disparte, che n'uscirebbe l'argento: ciò ridonderebbe in gravissimo pregiudizio del commercio; imperocché tale nuova moneta, come inferiore alle dippiù monete d'oro d'Italia, non essendo atta al giro per l'altre piazze, dovendo necessariamente stagnare fra' limiti del traffico interiore del Regno, ne addiverrebbe, che ne' cambj, sarebbe dalle piazze forestiere valutata anche meno del suo intrinseco valore; e come accader suole all'uscita di qualunque nuova moneta; questa mia proposizione resta provata coll'esempio dell'avvenuto, allorché nel 1690 uscì la corrente moneta d'argento, e si sopresse l'antica: mercecché subito sbassorono considerabilissimamente i cambj in grave pregiudizio di questa piazza; pur è vero, com'è a notizia d'ognuno, che la moneta antica si dovè sopprimere, perché longi dallo stato della sua prima istituzione, era così alterata, e diminuita, per esser stata ritagliata, che appena ne conservava la specie; per opposto la moneta surrogata con spesa gravissima, al cui supplemento dovettero caricarsi molte imposizioni, si fabricò, testé lo spiegato nella Prammatica in tal tempo emanata, di bontà, e peso affatto uguale al perdutosi, come sopra, dalla moneta, che si dismise.

Non per altra ragione successe sudetta esorbitante alterazione de' cambj, che per esser cessata, coll'uscita della nuova moneta, la passata buona fede; e per l'ordinario costume di tutte le piazze, in occasione di nuove monete, di quelle censurare, e farne una rigorosissima annalesi in confronto delle di più monete correntino in dette piazze; e sudetto scrutinio si persuada V.M., che non lascerebbe di farsi a nostro pregiudizio, sovra la proposta nuova moneta; tantoppiù, che d'inferiore valuta, come sopra, alle di più correntino della tale specie nel resto d'Italia.

In considerazione di quanto sopra, il provido Legislatore, com'è la Santa Mente di V.M., quando avvenga d'aversi a fabricare una nuova moneta, deve con ogni studio procurare d'uguagliarla in peso, e bontà, alle monete forestiere; per quali circostanze adempite, puole assicurarsi, che in breve tempo ugual estimazione generalmente ne conseguisca: disortecché né l'Erario del Principe, né l'interesse de' Sudditi, ponto vi resti pregiudicato; e se, quanto si può, devesi proibire l'estrazione della moneta dallo Stato: ella nientedimeno conveniente cosa è, che si fabbrichi, come se dovesse esservi piena libertà di estrarla, giusta il praticato dalle Zecche di Venezia, Firenze, e Genova; e come speriamo, che in progresso di tempo debba essere dell'interesse di V.M., ciò ugualmente concedere; allorché, dico, colla sovrana sua autorità, reso florido il nostro commercio, non vi sarà più bisogno di tai ripari.

Condoni V.M. se mi sono dillongato nell'esame di sudetto espediente, ancorché ponderatane l'esecuzione, ben mi sia avvisato, che nientedimeno mai potrebbe aver

effetto, dovendosi ad un Principe della sua Grand'intelligenza, tutto, grado, per grado, e successivamente ponderare, che alla sua Gloria, ed interesse conduca.

Somma Clemenza è di V.M., come nostro, commun Padre, il cotanto riguardare all'interesse de' suoi Sudditi; che siccome s'è degnata spiegare, non vuole, in occasione della fabrica di sudetta nuova moneta, che ponto s'aprofitti il suo Regio Erario de' consueti giustissimi emolumenti di sua Regalia; ma sarebbe altrettanto fuori di ragione, che detto suo Erario gravemente interessato vi rimanesse, come vi rimarrebbe indifficoltabilmente colla fusione degli antedetti zecchini; perciò il tale ripiego mai dovrà, e potrà aver cammino.

Supponga V.M., che per mezzo d'un'accuratissima diligenza, e della quale ho dato conto in mia precedente consulta de' 19 luglio prossimo passato, restò appurato, che 'l zecchino veneziano nel suo giusto peso d'acini 78, soli acini 7 di lega esigeva per venire il tale metallo condotto alla bontà di carati 22, ed uguagliato all'oro della doppia di Spagna; disortecché dalli 85 acini, che in uno, se ne raccoglievano, sottratti cavalli X $\frac{1}{2}$, valore de' 7 acini lega predetta, ne risultò l'appurata cognizione, venuta concordemente ammessa dalla sua Gionta del Commercio [126b], che l'intrinseco valore di sudetto zecchino veneziano, importasse soli carlini 25 grana 4, e pochi cavalli, come in sudetta consulta, con separato bilancio dimostrai, che rispondesse all'intrinseco valore de' correntino nostri carlini 26 $\frac{1}{2}$ prezzo esteriore, e figurato; non dell'intrinseca proporzione consideratasi nel ragguaglio dell'anzidetto zecchino per sudetti carlini 25 grana 4, e pochi cavalli, stati ragguagliati alla misura del peso, e bontà, che dovuta avere la nostra moneta d'argento, giusta la legge della sua prima istituzione, non di quella, che attualmente, ed effettivamente ave la sudetta nostra corrente moneta d'argento.

Posto quanto sopra, siccome la proposta nuova moneta d'oro, in valuta di d. 6, e corrispondente all'intrinseco actual valore della nostra moneta d'argento, dovrebbe costare d'acini 191 $\frac{1}{4}$, seu di trappesi 9 acini 11 $\frac{2}{3}$ d'oro di 22 carati, come sopra mi son dato l'onore di rappresentare, facciasi il conto, e ritroverassi, che per unire altrettanto peso d'oro di quello de' zecchini, richiedonvisi giustamente zecchini 2 $\frac{1}{4}$, che alla ragione sopra mentovata d'acini 85 per zecchino, compresa la lega, sormontano a' giusti acini 191 $\frac{1}{4}$, con insensibilissimo divario dal $\frac{1}{4}$ alli $\frac{2}{3}$ d'acino.

Ne risulta in sequela di quanto sopra, che importando l'attuale valuta d'ogni zecchino veneziano di giusto peso, carlini 26 $\frac{1}{2}$, e richiedendovisi zecchini 2 $\frac{1}{4}$ per comporsi l'oncia, seu una delle proposte nuove monete, e la quale richiede sudetti acini 191 $\frac{2}{3}$, che battono all'incirca cogli acini 191 $\frac{1}{4}$, peso degli anzidetti zecchini 2 $\frac{1}{4}$, calcolato ognuno d'essi per sudetti acini 85, vengano detti zecchini 2 $\frac{1}{4}$ a costare soli d. 5,96 e cavalli 3, per modo che convertiti nella nuova moneta antedetta di valuta di d. 6 verriano in essi a fruttare più del loro costo grana 3, e cavalli 9; dal tale avanzo però se ne deve sottrarre il costo della lega, la quale entra in sudetti zecchini 2 $\frac{1}{4}$ importante grana 1 e cavalli 11 $\frac{5}{8}$; quindi vengono i zecchini 2 $\frac{1}{4}$ a costare d. 5,98.2 $\frac{5}{8}$, per modo che a giongarsi alla valuta, che verriano a significare, e produrre, conver-

titi in sudetta nuova moneta, fra detti zecchini $2 \frac{1}{4}$, il solo avanzo rimarrebbe in grana 1 cavalli $9 \frac{3}{8}$, ed il quale risponde per cadaun zecchino a soli cavalli $9 \frac{1}{2}$.

Sudetto insensibilissimo avanzo, che verrebbe a farsi per ogni zecchino, è di nessuna conseguenza, imperocché lo sfrido dell'oro nel rifondersi ognuno di tali zecchini, importa, all'incirca, acini 2, che rispondono alla valuta di grana 6, testé l'esperienza fattasi a 29 marzo prossimo passato cogli esperti più accreditati della Città, allorché con somma diligenza si liquidò il valore intrinseco del zecchino, comparato all'oro della doppia.

Adunque la prima perdita, che farebbe l'Erario di V.M. per causa di sudetto inevitabile sfrido, ascenderebbe a circa grana 5 per cadaun zecchino; ed inoltre vi si perderebbe lo dippiù importare della fattura di sudetta nuova, non ponto necessaria, moneta.

Riassumendo la prima mia proposizione, e supplicando di farsi non meno attenzione alla precedente mia consulta de' 12 ottobre prossimo passato, colle dippiù citate di sopra, umilio di bel nuovo a V.M. il mio debole sentimento, che a fronte di tanti rimarcati inconvenienti, ed interessi, communi al Regio Erario, e suoi Sudditi, siccome non siamo in caso di potersi dar luogo alla, peraltro, giusta massima della perfetta relazione, che dovrebbe avere la moneta d'oro, con quella d'argento, non convenga a V.M. in modo alcuno, né al beneficio de' suoi Sudditi, la fabrica di sudetta nuova moneta d'oro; perché se rispondente alla bontà, e peso della doppia di Spagna, mai puole riuscirvi il suo Regio Erario; se rispondente al valore intrinseco dell'argento, s'urta inevitabilmente ne' divisati gravissimi scogli; quindi, acciò i Suoi Sudditi abbiano l'onore d'una moneta d'oro coll'impressione di V.M., come ho supplicato in passate consulte, non ravviso espediente più proprio, che degnandosi la sua Real Clemenza di far continuare a correre fra' Banchi i zecchini veneziani, ed altre monete forestiere, al loro giusto, e determinato prezzo, per maggior comodo de' suoi sudditi; compiaciassi disporre, che in Sicilia si raccolgano i zecchini veneziani, quali capitano colà, e si reimprimano colla venerata sua Effigie, facendosi poi correre a carlini $26 \frac{1}{2}$, atteso colà valendo solo carlini 26, sottratta la sperimentata picciola spesa di grana 2 per zecchino, lucrerà il suo Erario grana 3, e per la non molta quantità di tale moneta, nessun interesse ne avverrà al pubblico commercio.

Verransi di sudetto modo ad incontrare i giustissimi fini della Santa Mente di V.M., cioè di non aversi in progresso di tempo a dare nuove providenze sopra la valuta de' zecchini veneziani; imperocché, siccome la medesima è venuta ultimamente tassata a carlini $26 \frac{1}{2}$, prezzo, il quale risponde esattissimamente all'intrinseca attuale valuta della nostra moneta d'argento, sino a che la nostra predetta moneta d'argento durerà a correre, non vi sarà certamente alcun luogo d'alterare sudetta valuta; ed ecco, che volendosi far attenzione al diverso lume del progetto, stantino le misuratissime providenze, abbenché interinamente, su di ciò state date dalla provida mano di V.M., senza verun bisogno d'imbarazzarci nella formazione di nuove monete, ci troviamo, co' zecchini veneziani così giustamente tassati, una moneta d'oro, che

in se stessa perfettamente riferisce alla valuta del nostro argento; e quei di Sicilia, che si degnerà V.M. di far reimprimere, come sopra, non solamente senza nessun interesse, ma collo divisato vantaggio del suo Erario, costituiranno quella nuova moneta provinciale affatto relativa alla moneta nostra d'argento, qual può convenire, senza interesse positivo del commercio, al decoro, e Grandezza del suo Principato.

143

Certezza del fatto, incertezza della pena se un bastimento francese non rende ubbidienza al comandante napoletano della piazza di Piombino.

| G | istituzioni / giurisdizione \ Francia

[1737/10/13] [Giunta Consultiva di Guerra]

Risoluzioni di S.M. sopra alcune consulte fatte alla M.S. dalla Giunta Consultiva di guerra

[...] Per lo succeduto nel porto di Piombino col Patron Marco Clastrier francese, per non aver questi voluto render ubbidienza alla fortezza non ostante le fumate, che gli furono fatte e quattro cannonate, che gli furono sparate con pretesto di non poter mettere la feluca in mare a causa del tempo cattivo, la Giunta è stata di sentimento, che il Comandante di Piombino ha fatto il suo dovere col fargli tirare le quattro cannonate, e che tutto il torto è stato del Patron Clastrier per esser entrato in porto colla sua tartana senza aver dato alcun segno per farla conoscere amica, e per non aver voluto mandar la feluca a terra, quando dall'informazione si ha, che il mare non era borascoso, e che aveva poco prima posta per due volte in mare la feluca per gettar ancora, e perciò essere il Clastrier tenuto per giustizia di pagar il danno d'un cannone creppato in occasione d'essersi tirate le suddette cannonate, tanto più, che si ha giusto motivo di credere ch'esso Clastrier non aveva negato di dar l'ubbidienza che a fine di non farsi conoscere, ed evitare con ciò il pagamento d'un reale da otto dovuto alla piazza di Piombino da tutte le imbarcazioni, che passano per quel canale, ma che tuttavia attese le premure fatte dagli Ambasciatori di Francia in Roma, ed in Napoli, e per conservare una buona corrispondenza con S.M. Cristianissima, si debba restituire al Clastrier li 60 zecchini, che il Comandante di Piombino gli aveva fatto depositare, per pagare, quando S.M. lo avesse creduto doveroso il cannone creppato, ma nello stesso tempo far rappresentare alla Corte di Francia la verità del fatto, e far istanza, perché li Capitani di bastimenti francesi stiano in avvenire più avvertiti a compiere i lor doveri ne' porti di S.M.

S.M. uniformandosi al parere della Giunta ha ordinato che si formi una memoria per darla all'Ambasciadore di Francia, e mandarne altra simile al Principe di Torella con ordine di comunicarla al Marchese de la Mina.

Ancora sulla competenza nella cognizione delle cause in materia di naufragio: portolani e ufficiali di Salute vs viceconsoli francesi
 | C | illiceità, istituzioni / abusi degli ufficiali, giurisdizione, navigazione, nazioni
 \ Francia

1737/10/26 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato in data de' 24 del corrente si è degnata rimettere a questo Tribunale l'ingionta memoria presentata al Marchese di Salas dall'Ambasciadore di Francia, il quale si duole delle procedure degl'ufficiali della Salute, e del Portolano di Cotrone col motivo, che essendo colà nel dì 5 di questo mese arrivato un vascello francese comandato dal Capitano Simone Blanc, et essendo stato obbligato dal cattivo tempo gettare in mare parte del suo carico per salvarsi, pretendendo poi il Capitano sudetto una dichiarazione in forma o sia informazione dal Viceconsole di tal successo, abbino l'ufficiali della Salute preteso il pagamento di due doble, e mezza di Spagna per la lor assistenza ad un tale atto; ciò che non avendo il Capitano voluto fare e contentandosi per evitare ogni ritardo di un certificato puro, e semplice del Viceconsole gl'abbian pur questo gl'ufficiali impedito con un ordine dato alle guardie di esattamente invigilare sopra il Capitano e tutti quelli, che stavano al suo bordo affinché i medesimi non potessero ricevere alcuna carta a terra.

E il Portulano ha pur preteso ingerirsi in detto affare volendo egli aver la conoscenza de' naufragij; e che gli fosse dovuta una dobla il giorno di vacanza.

E con l'istesso biglietto si è degnata la M.V. comandare che questo Tribunale la debba informare con ciò che se gli offerisce e sembra sul contenuto di detta memoria, e specialmente sul punto se realmente al Portulano si appartenghi la cognizione de' naufragij, e la dieta che pretende e per quali ragioni, costituzioni, o leggi.

In obediienza del qual Clementissimo Real Ordine della M.V. siamo colla dovuta umiliazione a farle presente come se il fatto è nella guisa che nell'ingionta memoria si espone, le doglianze dell'Ambasciadore sono assai ragionevoli, e giuste mentre gli ufficiali della Salute non debbono punto assistere in simili atti di dichiarazioni, informazioni o certificati e molto meno esiggere per tai colori diritto alcuno, et il Mastro Portulano tien la cognizione in vigore delle leggi di questo Regno e delle sue istruzioni de' naufragij di quelle robbe che o non han Padrone o è incerto se l'abbino; onde possa entrarci il dubbio se le medesime si appartengano al Regio Fisco, e quando in queste cause procede nemmen può esiggere diritti così esorbitanti com'è quello d'una dobla il giorno, ma sol può esiggere i diritti stabiliti colle tariffe di questo Tribunale, che sono assai moderati, e lievi e nelle cause consimili di getti volontarij di mercanzie nel mare non può né deve punto ingerirsi. Quindi stima questo Tribunale che la M.V. non comandando altrimenti si può degnare d'ordinare al Governatore di detta Città di Cotrone che prenda rigorosa informazione di ta-

li eccessi acciò in vista di essi si possano i rei castigare esemplarmente come conviene alla giustizia e al beneficio del commercio senza far punto impedire la dichiarazione, o informazione o certificato che pretende il sudetto Capitano.

145

Sul doversi o meno ingerire il sovrano nella nomina del sovrintendente agli armamenti in corso che si fanno su iniziativa e a spese di mercanti e padroni di bastimenti.

| C | sicurezza / corsa, domanda pubblica, navigazione, negozianti \ Napoli

1737/11/24 Carlo Danza

Sacra Real Maestà

Ave esposto* a' suoi Reali piedi don Lorenzo Pisante, che a riguardo de' suoi servij prestiti alla Maestà Cattolica avea ottenuto dall'Eletto di questo suo fedelissimo Popolo incombenza di Sopraintendente all'armamento di Capitan Geronimo Alfano, col carico di dover essiggere da' Mercanti di legna, e Padroni di tartane, e barche alcune somme a tenore dell'istruzione ricevutane dal detto Eletto del Popolo; e supponendo, che detto armamento sia necessario mantenersi in futurum per sicurezza del commercio. Perciò ha supplicato V.M. degnarsi con Real Dispaccio confermarli detta carica per tutti gli armamenti mercantili per ogni tempo, che dovessero farsi per beneficio della negoziazione, e servizio di V.M.

Si è degnata la M.S. con dispaccio per Segreteria di Stato, e Guerra in data de' 22 del corrente con spedizione fattane dall'Isola di Procida, comandarmi, che quantunque non sia necessario detto impiego effettivo, ciò non ostante informassi sopra detta istanza con quel, che si offerisse, e paresse. Onde in esecuzione di detti Sovrani Reali Ordini, con tutto il maggior ossequio, e profonda umiliazione rappresento a' Reali piedi di V.M., che in sostanza l'armamento, di cui si tratta, è stato solito praticarsi ne' tempi sospetti d'invasione, o di Turchi, o de' nemici, e per quelle volte, che si è praticato, e posto in esecuzione, si è fatto a spese della negoziazione, precedentino le solite licenze; a qual oggetto volontariamente l'interessati hanno contribuito alle spese necessarie. Onde apparisce, esser molto vero quel, che con somma prudenza, ed avvedutezza viene indicato da V.M. in detto Suo Real Dispaccio, cioè che l'incombenza, che si pretende, non sia di quelle incombenze, che devono esser fisse, e necessarie; anzi che qualora abbia a continuare, dovrebbe unicamente dipendere dalla volontà degl'interessati, e perciò non pare, che possa entrare la Real Autorità di V.M. ad obbligarli a servirsi di una certa, e determinata persona. Ad ogni modo, comeché il supplicante è bene affetto al glorioso nome di V.M., e perciò merita essere esaudito dalla Sua Real Clemenza, stimarei (quando altrimenti non venga determinato dal suo

Sovrano Real Arbitrio) che si potrebbe incaricare al medesimo Eletto del Popolo, che dovendosi tirare avanti detta incombenza, tenga presente detto soggetto, e che siccome per opra del medesimo Eletto, fu destinato a servire nel detto impiego, così anche procuri di farcelo continuare fino a tanto, che resterà in piede detto armamento.

1 dicembre 1737 Si approva.

146

Sul confine tra *monopolio* ed *egualità nella distribuzione dei viaggi e dei guadagni* nell'organizzazione dei padroni e marinai dei bastimenti procidani impegnati nel trasporto di legna dalla spiaggia romana a Napoli.

| C | istituzioni / annona, concorrenza, corporazioni, intermediari, marineria, monopoli, negozianti \ Napoli, Procida \\ legname

1737/11/30 Carlo Danza

Sacra Real Maestà

Hanno fatto ricorso* a' suoi Reali piedi li Consoli Tartanari dell'Isola di Procida esponendo, che nel passato mese di giugno convennero avanti l'Eletto di questo suo fedelissimo Popolo li Negozianti di legna di questa Città per appurare co' medesimi il prezzo de' noli, che dovevano pagare a' Padroni di tartane per lo trasporto di dette legna. Alla quale dimanda avessero detti Negozianti, e Partitarii risposto, che volevano servirsi di loro facoltà, e noleggiare per lo detto trasporto di legna que' bastimenti, che li piacessero: e che per contrario detti Consoli avessero preteso, che nel tempo d'inverno non dovessero i Padroni procidani essere astretti al trasporto di dette legna, giacché venivano esclusi a farlo in tempo di està: e che sopra dette controversie ne fusse nata la giudicatura proferita dal detto Eletto con decreto di 6 del detto mese di giugno, di cui si è prodotta copia*. E comeché contro la forma di detta cosa giudicata venivano i Padroni di tartane dalla corte locale astretti a fare detti viaggi presentemente con grandissimo loro danno, e pericolo, per le cause espresse in detto ricorso. Perciò han supplicato la Real Clemenza di V.M. servirsi ordinare, che detti Padroni non sian molestati.

Con Real Dispaccio di 26 del corrente mese con la data di Procida si è degnata V.M. rimettermi dette scritture con sovrano comando, che dovessi informare con quello, che si offerisse, e paresse.

Adempiendo dunque al carico datomi, con tutta la maggior umiliazione devo rappresentare a' Reali piedi di V.M., che sin dall'anno 1712 alcuni Padroni di tartane di Procida, che non avevano corrispondenza con Negozianti, e Partitarij di Napoli, ed in conseguenza non venivano impiegati con le loro tartane a far viaggi particolarmente di legna, che sono li più continui, e lucrosi, uniti alcuni Marinari di loro

aderenza, fecero certe capitolazioni col pretesto del buon governo della loro arte marittima, e con manifesto monopolio stabilirono, che tutti li viaggi, che si dovessero fare da Padroni procidani, si dovessero ripartire da essi Consoli, li quali dovessero anche stabilire il prezzo de' noli, nel quale dovevano partecipare così essi Consoli, come l'altri Padroni, ancorché non viaggiassero. Da questa invenzione ne nacque il risentimento così de' Negozianti napoletani, li quali venivano angariati nel prezzo de' noli dalli pretesi Consoli, come anche dell'istessi Procidani, alli quali veniva ristretta la libertà di viaggiare, e convenire il prezzo delle loro fatiche: onde fattosene ricorso nell'olim Collateral Consiglio, a vista di relazione fatta dall'Eletto del Popolo di quel tempo, fu con appuntamento a' 20 agosto di detto anno 1712 ordinato a detti pretesi Consoli, che subito procurassero l'immissione delle legna in questa Città, la quale con detta novità era mancata, e fusse lecito a' Negozianti servirsi di que' Padroni, che volessero, per fare detto trasporto, e detti Consoli non l'impedissero. Poi essendo insorte altre novità, e fattisi nuovi ricorsi circa detto affare, fu dal Collaterale istesso questa materia rimessa al Prefetto dell'Annona, dal quale dal 1715 sino ad agosto prossimo passato in varj tempi, e per varie occasioni si sono fatti molti decreti con guarentire sempre la libertà de' Negozianti, e dell'istessi Procidani, tanto necessaria per lo commercio, e per l'annona di questa Città. E comeché non cessavano i pretesti, e le violenze, che si facevano da detti pretesi Consoli a' Marinari, e Padroni, che senza la loro dipendenza, e scienza facevano detti noleggi, e di continuo venivano molestati con sequestri delle loro tartane, carcerazioni de facto, ed anche pretese esazioni di pene, col supposto, che tutte dette pene venivano stabilite da dette capitolazioni fatte, sopra le quali anche si vantava aver interposto regio assenso il detto fu Collateral Consiglio: ciò diede motivo a' Padroni di tartane, a' Negozianti napoletani, ed anche al Marchese del Vasto possessore, et utile padrone di detta Isola, la di cui ordinaria giurisdizione veniva intorbidata da detti Consoli, li quali avevano con detto pretesto eretto nuovo banco di giustizia in detta Isola, di ricorrere nell'anno 1732 nel detto Collaterale, ove essendosi tra le altre cose esposto, che dette asserite capitolazioni non erano, se non che una mera conventicola, e 'l supposto Collegio de' Consoli, un collegio illecito, e scandaloso fatto senza le precedenti sollemnità, che si ricercavano, e senza cognizion di causa, e non osservate le leggi, e consuetudini del nostro Regno, e che perciò quando il Collaterale vi avesse interposto assenso, non poteva né tampoco questo reggere, né autenticare convenzioni, e stabilimenti tanto perniciosi all'interesse pubblico, e de' Privati, furono detti ricorsi tutti rimessi al Prefetto dell'Annona, dal quale furono poi spediti molti ordini, come apparisce da un intiero volume, e processo, che si ritrova nel Tribunale dell'Annona.

Posta la notizia di detti fatti, si viene in cognizione, che il decreto, che si asserisce fatto dall'Eletto del Popolo in detta giornata di 6 di giugno prossimo passato, non possa sostenersi, per difetto di potestà, e di giurisdizione, ritrovandosi detta controversia già pendente nel Tribunale dell'Annona. Non possa sostenersi per ragione che non altrimenti si vede interposto intese le parti in contradictorio judicio,

ma solamente a petizione di detti Consoli, et inteso il loro Procuratore solamente senza essersi fatta menzione delle cose precedenti. Non possa sostenersi a riguardo delle cose contenute nel secondo capo dell'esposto in detto memoriale, in cui si pretende autorizzare la distribuzione de' viaggi, che sempre han preteso fare detti Consoli, quando sin dall'anno 1712 dal Collaterale, e susseguentemente da' Prefetti dell'Annona è stata sempre proibita con più decreti. Non possa sostenersi a rispetto del terzo capo, in cui si ordina, che li Marinari obediscano all'ordini di detti pretesi Consoli, sì perché con questo si verrebbero a permettere tutte le cose, che sin ora sono state vietate, come ancora, perché sin dal mese di agosto 1729 dal fu Collaterale furono ridotti ad jus, et justitiam l'ordini, che avevano ottenuto li detti Consoli, e per conseguenza sospese le capitolazioni, delle quali con detto decreto si ordina l'osservanza, et esecuzione. Tanto più, che avendo voluto detti Consoli porre in pratica detto decreto, ne ebbero l'interessati subito ricorso al Prefetto dell'Annona, dal quale a' 17 del detto mese di giugno fu inibita la Corte di Procida, et ordinato, che a' Marinari, a' quali si era fatto sequestro, et esecuzione, subito si fosse restituito l'esecuto, lo che fu repetito con altri decreti fatti nel mese di agosto prossimo passato. Onde attenti detti fatti, non pare, che la pretenzione di detti Consoli meriti essere esaudita dalla Real Clemenza di V.M., ma che qualora pretendono sperimentare la loro ragione, debbiano comparire nel Tribunale dell'Annona, per potersi dare quelle providenze, che saranno di giustizia, intese le parti.

26 gennaio 1738 Si approva.

147

Sulla *natura* della lana sotto il profilo tributario: mai *schiaiva* (al contrario della seta), pressoché *franca se nasce* in Dogana di Foggia.

| C | tassazione / disuguaglianza tributaria \ Dogana di Foggia \ \ lana

1737/12/30 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Sig.^{re}

L'annesso progetto, assieme colla relazione del Presidente Governatore della Dogana di Foggia che la M.V. con dispaccio de' 7 del corrente dicembre si è degnata rimetterci per informo, ed acciò le dovessimo rappresentare quel tanto ci s'offerisce con parere; abbiamo per esecuzione di tali Veneratissimi Reali ordini coll'attenzione dovuta esaminati l'un, e l'altra, inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio.

Laonde per disimpegno della nostra obbligazione adempiamo li Sovrani Comandi della M.V.

Nella prima parte del progetto si contiene, che essendo in uso di pagarsi carlini dieci per ogni cantaro di lana che si trasporta per luoghi dove sia dogana; e facendo-

si tal diritto pagar in Foggia quando si compra la lana si eviterebbe la frode nel sfuggirsi tal pagamento quando si estrae la detta lana per Venezia, o si trasporta per altre parti del Regno in cui non vi sono fundaci di dogana, e da ciò si ricaverebbe la rendita di annui docati diecimila.

Dal Presidente Governatore si è riferito nella detta sua relazione, che le lane de' Locati per gl'antichi concordati, e leggi di quella Dogana sono esenti da ogni dazio, e pagamento, né mai si era pagato per quello diritto alcuno, vendendosi o per il Regno o per fuori a riserva solo di carlini dieci a ballone di lana, che dal mese di aprile per tutto agosto, tempo di fiera si trasporta in Manfredonia da estraersi per Venezia dovuti all'Amministratore della Regia Dogana di questa Capitale, e dal mese di settembre per tutto marzo carlini dodici a ballone alla dogana di Manfredonia da estraersi per Venezia, dovuti per detta causa; e che se mai si facesse questa novità di mettersi tal peso di carlini dieci a cantaro di lana, si controvrebbe a detti concordati, ricadrebbe il detto peso sopra di essi Locati nella minorazione del prezzo delle lane, cagionerebbe la diminuzione dell'industria delle pecore, ritarderebbe lo smaldimento delle lane; e per conseguente la Regia Corte, non solo sarebbe nel pericolo di perdere il capitale dell'industria, ma etiandio di non poter prontamente riscuoter gl'annuali pagamenti.

Questo Tribunale avendo il tutto ben considerato, fa presente alla M.V., che le lane, non sono come le sete, che nascono schiave, cioè sottoposte a' dritti delle dogane in tempo della raccolta; ma bensì quando si introducono ne' luoghi sogetti a' fundaci di dogana, o da quelli si estragono fuori Regno per la qual cosa manca la ragion fondamentale a poterle sottoporre al pagamento di quel diritto che non è dovuto sopra della robba per di lei natura, ma per cagion del frutto, che risulta dall'introduzion, ed estrazion di quella in vigore de' riti della Regia Camera, e prammatiche del Regno.

È certissimo ancora, che i Locati per convenzion, che tengon colla Regia Corte, sono tanto essi, quanto li primi compratori delle loro lane, ed altre merci, franchi, ed immuni da qualsivoglia diritti delle regie dogane, e fundaci del Regno, quando per loro conto l'introducono, ed estragono. Della qual immunità, ne sono stati sempre, ed attualmente se ne trovano in possesso; tanto che nell'anno 1725 fu deciso da questa Regia Camera, che nemmeno dovessero pagare il diritto preteso dalla Regia Dogana di questa Capitale del peso, e mezzo peso; quindi è, che non essendovi nella città di Foggia altre lane, che quelle de' Locati, non possono costoro per giustizia, né loro compratori soggettarsi al detto diritto, che nel progetto si propone.

Li carlini dieci che si pagano a ballone di lana trasportandosi nella città di Manfredonia, ne' mesi di fiera, e dodici negl'altri mesi dell'anno, sono diversi dal nuovo diritto, che si pretende introdurre di carlini dieci a cantaro, poiché ogni ballone si compone di tre cantari, ed è tal pagamento introdotto per antichissimo stabilimento colla Dogana di Napoli, e quella di Manfredonia, per le pretenzioni, che aveano co' secondi compratori delle dette lane, che si introducevano per estraersi di Manfredonia per Venezia, o per altri luoghi forastieri. Il che niente può dar motivo a

mettersi altro peso non dovuto sopra del detto genere di robba, e per la quale i Padroni con ispecial contratto ne son esenti.

Quindi è che rispetto a questo punto stima il Tribunale non doversi far novità alcuna se altrimenti non comanda la M.V. essendo ancora del suo Real Servizio, che le merci de' Locati siano risguardate con particolar cura, ad oggetto, che l'industrie s'avanzino, ed i pagamenti dovuti alla Regia Corte si rendano più pronti e facili, donde può risultarne al Regio Erario maggior beneficio del proposto nel progetto, il quale non avendo sussistenza di ragione, dà manifestamente a conoscer, che abbia l'idea solamente di profittarne la mercede di ducati 30 al mese, che si dimanda. [...]

148

Ancora sui limiti della giurisdizione del delegato delle nazioni straniere, e in particolare del delegato della nazione romana, istituito, assieme al console della stessa nazione, *por gracia expecial*, mancando un trattato con Roma *en quanto al temporal*.

| G | istituzioni / consoli, giurisdizione, nazioni \ Stato Pontificio

1738/01/03 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Con villete por la Secretaría de Estado de 29 del caydo, se remite a la Real Cámara la relación adjunta de don Ludovico Paternò de 29 de octubre antecedente, en que como Delegado de la nación romana satisfaze al informe que se le pidió, sobre el incluso memorial del Marqués Pieschici Cónsul de ella, expressando havérsele restituido de la Regia Corte 3 800 ducados que tenía empleados en el Arrendamiento del Tabaco, como vínculo de su mayorazgo, y de sus primogénitos descendientes, substituydo por el difunto don Balthasar Piñatelli, y que deviéndose bolver a emplear la citada summa, suplica que en la dependencia proceda el dicho Delegado y no el Sacro Consejo, y concluye el menzionado Paternò ser correspondiente que él proceda a la aplicación de la referida summa, por las prerrogativas, que asisten al Marqués como Cónsul, y para no perjudicar a la nación; mandando V.M. que respecto de querer oír antes sobre esta importancia el dictamen de la dicha Real Cámara diga esta si es, o no correspondiente, que proceda el citado Delegado en la aplicación, y empleo de la narrada summa, teniendo presentes los privilegios, que gozare aquí la naziòn romana; satisfaciendo la menzionada Cámara con toda brevedad, para que no se siga perjuicio al interessado en la detención de emplearse el dinero.

Y en cumplimiento de tan soberano Real Precepto, haviéndose examinado maduramente en esta Real Cámara no menos la súplica del Marqués de Pieschici, que la relación del Lugartheniente de la Regia Cámara don Ludovico Paternò Delegado

de la nación romana, se ha considerado en primer lugar, que no hay tratado alguno, por quanto está en noticia de esta Real Cámara, entre los Serenísimos Reyes de este Reyno, y la Corte de Roma, en quanto a lo temporal, con que se hayan acordado privilegios a nazionales del Estado Romano, si no solamente en el presente Pontificado, fue permitido por gracia expecial en el passado gobierno de tener el Cónsul, y se le dio el Delegado.

Se ha considerado en segundo lugar, que en tanto los Delegados de lugares Píos interponen estos decretos, para empleo de dinero, en quanto que las rentas capitales, que se han de adquirir con empleos, van en útil de los mismos lugares Píos, y llamados al goze de las obras, que en él se exercitan; por lo que pertenece al conocimiento del Delegado el ver, y conozer lo que toca al interés de los dichos llamados, y que por lo contrario deviéndose dar curador por la presente compra, que se hicie-re a los futuros llamados al fideijcomisso, que se possehe presentemente por el Marqués de Pieschici, y no pudiendo estos estar sugetos a la jurisdicción del Delegado, que se extiende a la sola persona del Cónsul, durante el exercicio del Consulado, quedarían los autos nullos.

Finalmente se ha considerado, que trahiendo el dinero, que se empleare consigo el vínculo de la evicción expressada por la venta de la Tierra de Pieschici, y Schitela, compradas sub asta del Sacro Consejo, y por las pretensiones de Doña Theresa Túrboli, entra en la compra, que se ha de hazer el interés de possessores de las citadas Tierras, y de la dicha Doña Theresa, o sus herederos, el qual deve verse, y conocerse por tribunal ordinario, que por esto humilia la Real Cámara a V.M. su sentir, que si no le pareciere lo contrario, podría dignarse de mandar al Sacro Consejo que proceda a la expedición de los decretos, que se necesitan por el referido empleo.

149

Sull'ambito e contestato *empleo* di viceconsole della nazione napoletana a Palermo.

| C | istituzioni / consoli, nazioni \ Napoli

1738/01/13 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Con Soveranos Reales Órdenes expedidos por la Secretaría de Estado del Marqués de Salas en datas de 15 de mayo, y 26 de junio del año próximo expirado se dignó V.M. remitir a esta Cámara de Santa Clara las súplicas, que interpussieron, assí don Pedro Cassetta, como don Bartholomé Badani, pretendiendo el primero ser mantenido en el empleo de Vice Cónsul de la nazió napolitana en Palermo; y el segundo el ser reintegrado en el proprio empleo en virtud de la destinazió n del mismo hecha en el referido empleo por el Príncipe Conde Ventimiglia Cónsul Protector de

la nazi3n napolitana en dicha Ciudad de Palermo, y de la aprovazi3n hecha por los Electos de la Ciudad de N3poles; las instancias, que hizieron a V.M. los Governadores de la Venerable Iglesia de San Juan Baptista de la nazi3n napolitana de Palermo, y de algunos Patrones de falucas, y navios napolitanos, a favor del mismo don Pedro Cassetta; y la representazi3n hecha a V.M. en 18 de abril del a3o passado sobre tal dependenzia por el Lugartheniente de la C3mara don Ludovico Patern3 entonces Prefecto de la Annona. Y havi3ndose examinado en esta Real C3mara en observanzia de los citados Venerados Reales prezeptos las sobredichas adjuntas escripturas, teni3ndose tambi3n presente la inclusa fee exhibida por el mencionado Badani, de haver pasado a mejor vida el narrado Pedro Cassetta en el ca3do mes de diziembre; consigue el honor esta misma Real C3mara de representar humildemente a V.M., que la Ciudad de N3poles tiene la facultad de destinar en Palermo, y otras partes los C3nsules, que son en substanzia procuradores de la misma Ciudad, con la libre facultad de substituir los Vice C3nsules, en cuya elecci3n deven ser preferidos los nazionales, 3biles, e id3neos, en concurso de forasteros; pero han solido destinar los Electos de esta Ciudad al empleo de C3nsul en Palermo, una persona resguardable de aquel Reyno, con el t3tulo honrrroso de C3nsul Protector, a fin que all3 los nazionales, que van a hazer mercanzias, tengan en las ocasiones, que ocurran mayor amparo.

Y havi3ndose considerado, que el referido Pr3ncipe Conde Ventimiglia ha estimado elegir por Vice C3nsul al enunziado Badani, el qual si bien sea de nazi3n genovesa, sin embargo de ello es Ciudadano Privilegiato de Palermo, como representa el enunziado Conde Ventimiglia; que este ante havia exerzitado tal empleo; que los Electos de esta Ciudad han estimado aprovarlo; y que el Cassetta (el qual nimenos era napolitano, si no de la Ciudad de la Cava) ya havia muerto, y no havia concurrido otro napolitano a pretender tal empleo; humilia a V.M. esta Real C3mara su sentir, con el m3s profundo reverente obsequio, de que (quando no estimasse determinar lo contrario) podr3a dignarse de mandar, que los Electos de esta Ciudad se valgan en la citada elecci3n de su raz3n.

150

Sulle *pretenciones* del Regio Fisco, del Grande Almirante e del Consolato del Mare sul danaro reperito indosso a un milanese naufragato e recuperato a Sperlonga.

| G | istituzioni / giurisdizione, navigazione, nazioni \ Lombardia

1738/01/22 Real Camera di Santa Chiara

Se3or

El Governador de Sperlonga en data de 24 del passado, expuso a V.M. que haviendo trahido el mar a la horilla, el cad3ver de Andr3s Como milan3s, muerto de

naufragio se le había encontrado sobre él 266 ducados de los cuales, cinco y dos taríes pagó a los eclesiásticos para sepultarle, otros ocho había depositado por la mayor pretensión de los dichos eclesiásticos por sus derechos, y gastos, y los demás quedava en su poder esperando los soberanos Reales oráculos de V.M. tocantes a la disposición; y haviéndose dignado V.M. remitir esta relación al Consejero don Tomás Caravita Delegado del Consulado de Mar, el mismo en fecha de 14 del corriente ha representado a V.M. humildemente el estado de la cuestión tocante a la disposición de bienes encontrados después del naufragio siempre, y quando entre tiempo no comparezca el dueño, u su ereder, la pretensión por ellos del Regio Fisco, la del Gran Almirante en virtud de sus privilegios, y lo que está dispuesto en el capítulo 249 del Consulado de Mar, por la distribución, que se ha de hazer, entre el inventor, y el Regio Fisco, dándose también una porción por sufragios; exponiendo el dicho Delegado su sentir, que podría dignarse V.M. de mandar al Governador de Sperlonga, que embíe el dinero a Nápoles para depositarse en un público Banco, ordenar al Consulado del Mar que publique los edictos fixándolos en los lugares sólitos con prefixión de un cierto término a los herederos del referido Como, u otros interesados, para comparezer; y que prozeda de justicia sobre la pretensión de los narrados eclesiásticos por los otros ocho ducados; y que no compareciendo ningún pretensor por el dicho dinero en el término establecido, podría dignarse V.M. de dirigir a algún tribunal supremo la decisión del punto general, a fin que discuta las pretenciones del Regio Fisco, Gran Almirante, y Consulado del Mar, aun por reglamento de los demás casos que podrían acahezer.

Y haviéndose servido V.M. mandar a esta Real Cámara, con villete por la Secretaría de Estado del Marqués de Salas de 19 del corriente, que teniendo presentes las dichas relaciones exponga con brevedad su sentir; consigue la misma el honor de representar obsequiosamente a V.M., que en las causas de naufragios haviendo el positivo, y presentáneo interés del Regio Fisco, por las ropas encontradas, y de las cuales no se save el dueño, deve proceder en ellas el Tribunal de la Regia Cámara de la Summaria, que está destinado por las causas donde se trata de derechos del Regio Fisco de V.M. Por lo que esta Real Cámara humilia a V.M. su parecer, que quando no estimasse lo contrario, podría dignarse de mandar al Tribunal de la Cámara de la Summaria, que ohido el Avogado fiscal dé las providencias de justicia por el menzionado dinero hallado sobre el cadáver de Andrés Como, y perteneciente a la pretensión de los eclesiásticos de Sperlonga por la mayor cantidad que pretenden por causa de funeral, ordenando al proprio tiempo al Governador de Sperlonga, que embíe el dinero a Nápoles y se deposite en uno de públicos Bancos de esta Capital, para librarse a quien toca, quando la Regia Cámara hiziere la determinación.

Sugli *interessi gravissimi* e le *raggioni fortissime* della giurisdizione speciale della Dogana di Foggia (se non di tutte).

| A | I | istituzioni / baronaggio, erario, giurisdizione \ Dogana di Foggia

1738/01/30 Regia Camera della Sommara

S.R.M. / Signore

Con dispaccio de' 24 del passato mese d'ottobre si degnò la M.V. rimetterci l'annessa relazione del Presidente Governatore della Dogana di Foggia incaricati per la deliberazion fatta dalla M.S. che levasse a' Locati li Patentati ritirando le patenti e riferisse se in contrario tenesse che dire, e se la perpetuità di tal providenza potesse cagionar alcun pregiudizio alla Real Azzienda, ordinando a questo Tribunale, che su di ciò la dovess'informar con parere, e collo che se l'offerisce.

E con altro dispaccio de' 8 novembre avendoci fatto l'onore d'inviarci l'ingionta relazione del Preside di Lucera col memoriale a lui diretto degl'Eletti al governo della Terra di S. Croce di Magliano pretendendosi da costoro, che per dispaccio in data de' 28 settembre ottenuto dalla M.V. che si provvedesse il conveniente sopra l'esposto dovesse quel Preside procedere nelle cause di alcuni sudditi della Dogana di Foggia; si è parimente degnata V.M. ordinare a questa suddetta Regia Camera, che nel tempo d'informarla sopra la detta relazion del Presidente Governatore di Foggia toccante li Patentati de' Locati di quella Dogana tenesse presente l'istanza della detta Università di S. Croce.

In esecuzione pertanto di tai Sovrani Veneratissimi Comandi essendo stato 'l tutto discusso, ed esaminato inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio veniamo umilmente a far presente alla sublime Intelligenza della M.S., che la Dogana di Foggia, la quale consiste nell'industria degl'animali, che si fan calare da diverse Provincie e specialmente dagli Apruzzi a pascere sotto la fede regia gli erbaggi della Regia Corte ed ancora nella coltura de' terreni che s'affittano per semina fu considerata fin dal suo primiero stabilimento, che non averebbe avuta in modo alcuno durata né sussistenza se a lei non si fusse unita ed accoppiata la giurisdizione sopra delle persone, e beni di coloro che per servizio del Real Patrimonio sarebbonsi applicati all'una, ed all'altra industria; quindi fu che il Re Alfonso primo con amplissimo privilegio li costituì per giudice privativo quo ad alios un Regio Doganiero esentando loro da qualsivoglia altra giurisdizione ancorché fussero tribunali supremi. Qual privilegio l'han poi sempre conservato, e mantenuto li Serenissimi Re Successori per modo che nelle vicende del tempo le quali con esse loro s'è vista decadere la detta Dogana, l'unico mezzo di farla risorgere è stata l'esatta osservanza della giurisdizione a qual oggetto nella prammatica 79 de Ufficio Procuratoris Cæsaris espressamente s'incaricò non solo a tutti li tribunali del Regno, ma eziandio alla Gran Corte della Vicaria, ed al Sacro Regio Consiglio che

dasse pronta esecuzione all'ortatorie che li venivano dalla Dogana di Foggia richiamando a sé le cause de' Sudditi e per la medesima cagione in vece del Doganiere li fu costituito, ed assegnato per Governatore un presidente togato di questa Regia Camera, ed ultimamente la M.V. si è degnata in oltre decorarla dell'Avvocato fiscale.

La ragione d'essersi giustamente e con saviezza eretto un tribunale separato per coloro che s'applicano alle dette industrie nasce non solo dalle disposizioni delle leggi communi che favoriscono coloro i quali attendono a coltivare, fruttificare e conservar i fondi fiscali acciò non siano divertiti dall'utile e beneficio che recano al Regio Erario; ma eziandio per la prudente riflessione che li Baroni delle medesime Provincie facendo ancor essi le stesse industrie d'animali, e semina quando non fosser state esentate dalla baronal giurisdizione le persone particolari, che a quelle parimente attendono, la lor condizione avrebbe dovuta soggiacer a molte oppressioni, onde dissanimati, ed impoveriti non si sarebbon sognati di più innanzi proseguire, anzi possedendono li detti Baroni erbaggi e terreni proprij da semina, de' quali molti a sé n'appropriò la Regia Corte per formar le locazioni pagando ad essi loro l'annuo canone che in oggi esiggon tuttavia non avrebbon lasciato d'impegnar la lor potenza per farli abbandonare le industrie o per tirarli a' proprij, e privati poderi; senza di che dovendo gl'animali nel calar in Puglia passare per molti luoghi baronali pernottar e provedersi del bisognevole, l'estorsioni, e le gravezze sarebbon state insoffribili quando da particular tribunale non venissero protetti.

Queste e molte altre considerazioni che si potrebbon addurre fan conoscere la necessità e giustizia insieme di mantenersi ferma, costante e sempre più avvalorata la giurisdizione della detta Dogana uno de' migliori fruttuosi corpi del Regio Erario, che se la M.V. per sostener, ed accrescer le arti, le professioni, il traffico, l'annona si degna dar luogo a tante particolari giurisdizioni che s'osservan in questa Capitale coll'esenzione da' tribunali ordinarij come veggiam per l'arte della lana, per l'arte della seta, per l'arte maritima, per li studij, per la caccia per li cambij, per li commestibili, e per altri moltissimi; quanto maggiormente si conviene la stessa giurisdizione alla Dogana di Foggia per conservar, e dar augumento a due principalissime industrie, quali sono gl'animali, e la coltura de' campi le più necessarie all'uman vivere, e di grandissimo profitto del Regio Erario.

Quindi è che trattandosi dell'util publico niuna ragion posson avere li Baroni o di dolersi, o di opporsi che i loro Vassalli passino ad esser sottoposti alla giurisdizione della Dogana di Foggia poiché per ogni giustizia si come a costoro è permesso di mutar stato e di prender arti, professione o mestiere che meglio li aggrada, così per necessaria conseguenza mutano la giurisdizione del Barone passando nell'altra del nuovo stato, e professione senza poterli impedire nella maniera che tutto giorno veggiamo praticare nelle persone di coloro, che si applicano alla mi-

lizia, allo stato ecclesiastico ed all'arti che tengono particolari giudici e diverse giurisdizioni, oltre di che la Dogana di Foggia essendo regia è stabilita assai prima che li Baroni acquistassero le giurisdizioni ad essi loro concesse, queste s'intendono per dritto legale trasferite colle solite clausole di non pregiudicare gl'interessi del Re concedente siccome poi per più secoli s'è praticato ed attualmente trovasi nella sua intatta osservanza di esser lecito a chi che sia di rendersi per cagione delle riferite industrie Suddito della Dogana di Foggia, e per conseguente del di lei foro.

Sempre che la M.V. sia per degnarsi conservar e mantener la sua real giurisdizione della Dogana di Foggia nella maniera ch'è stata per tanti secoli addietro è preciso che vi siano gl'Ufficiali, e Subalterni, per mezzo de' quali si può dissimpegnare, altrimenti rimarrebbe inutile, e nel pur nome solamente, né si conseguirebbe 'l fine per cui fu stabilita ed introdotta cioè di far che le persone, e beni de' Sudditi sian difesi, gl'animali custoditi, e provveduti del bisognevole; gli erbaggi, e terreni reali conservati, e le rendite riscosse, e ben amministrate, a' quali Ufficiali, e Subalterni perché venghino come tali riconosciuti le patenti sono altrettanto necessarie, quanto ragionevoli e perciò se li spediscono dal Presidente Governatore e da quel Tribunale nella forma consueta.

I Locati non posson da sé stessi spedir patente, e di fatto non l'han giamai spedite secondo rappresenta l'accennato Presidente Governatore nella detta relazione, né da lui si son ammesse, ma per li Custodi de' pagliari ed altri utensilij che servono per le mandre degl'animali nominano le persone, e giuridicamente se gli fa la patente da esso Presidente, il che come cosa giusta, ragionevol e necessaria non patisce difficoltà, né dee negarsi loro, sì come non si proibisce ad ogni Baron, e Corte ancorché infima non che all'Udienze ed altri tribunali a confronto de' quali la Dogana di Foggia è stata sempre privilegiata.

Restringendosi adunque la spedizione di tali patenti agl'Ufficiali, Subalterni ed alle persone che devono precisamente servir al disimpegno della giustizia, alla conservazione delle rendite reali ed al mantenimento dell'industrie, questo Tribunale non solamente non incontra difficoltà ma lo stima preciso del servizio della M.V. acciò quella Regia Dogana cotanto al Regio Erario fruttuosa si mantenghi co' dovuti mezzi opportuni al di lei sostegno. [...]

Gl'interessi adunque gravissimi del suo Real Patrimonio e le ragioni fortissime che assistono alli detti Sudditi della Dogana d'esser conosciuti da quella come giudice competente in tutte le cause loro c'inducono a supplicar la M.S. perché si degni a mantenere la suddetta sua real giurisdizione, ed ordinar se altrimenti non comanda che tanto nel detto ricorso dell'Università di Magliano di S. Croce, quanto d'ogni altro contro de' Sudditi della detta Dogana proceda, e faccia giustizia il di lei Presidente Governatore, e suo Tribunale.

Sulla necessità, durante l'epizoozia, di soddisfare i consumatori di carne vaccina a Napoli (ma non nel resto del Regno), e di garantire l'esportazione di ovini dei Locati di Foggia (una volta assicurata la provvista napoletana).

| C | circolazione, sicurezza / annona, consumo, export, import \ Dogana di Foggia, Napoli \\ bestiame

1738/02/10 Regia Camera della Sommatoria

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato d'Azienza in data de' 3 del corrente si è degnata V.M. comandare a questo Tribunale di doverla subito informare collo che se l'offerisce e sembra sull'ingionta rappresentazione del Prefetto dell'Annona in cui acchiude altra fattale dall'Eletto di questo fedelissimo Popolo, colla quale le fa presente che per il morbo epidemico accaduto alle vaccine, ed all'ammazzate sin ora in questa Capitale che sormontano al numero di molte migliaia, se ne può in questa ventura Pasqua sperimentar penuria specialmente se nella prossima Quaresima si continueranno ad ammazzare o in questa Dominante o per il Regno, tanto più che quelle vi sono non si potranno trasportare se non dopo la celebrazione delle fiere che vi vuol molto tempo; onde è di sentimento di proibirsi affatto l'ammazzar vacche così in questa Capitale, come per fuori d'essa e in tutto 'l Regno nella prossima Quaresima potendosi permetter l'uso sol di vitelle, castrati ed aini, e vietarsi di più l'estrazione di quelle per fuori Regno; e che 'l Presidente Governatore della Dogana di Foggia non permetta l'estrazioni d'ogni sorte d'aini, castrati, ed altri pecorini per extra, e particolarmente per Roma, ma li detenga per abbondanza di questa Città anche a riflesso del prossimo ingresso della nostra Sovrana per il concorso vi sarà d'ogni sorte di persone, così regnicole che forastiere.

Ed obbedendo noi com'è nostra somma Gloria a' sudetti Preggiatissimi Sovrani Comandi della M.S. siamo colla dovuta rassegnazione a farle presente com'è verissimo che in molte Provincie del Regno sia accaduta la mortalità delle vaccine per il corrente morbo epidemico; però, è pur vero, che per la Divina Misericordia le due Provincie delle Calabrie che sono le più fertili ed ubertose di vaccine e buona parte dell'altre Provincie ne sono state sin ora o esenti in tutto o in buona parte onde non parci essere nel caso della necessità di far questa sensibilissima novità in questa Capitale nella prossima ventura Quaresima col vietarsi assolutamente il trucidarsi le vaccine, che bisognano per gl'ammalati, e convalescenti, che vi sono, e per lo gran numero di gente culta avezza a cibarsi di tali carni, quali quando non vi fussero potrebbero sperimentare grandissimo detrimento nelle lor vite, e salute, e potrebbe sorgere mal epidemico, che Iddio ce ne liberi negl'Uomini. Quindi

’l Tribunale è di sentimento che in questa ventura Quaresima si tenga aperta una sola chianca in ogni quartiere ad elezzione dell’Eletto del Popolo, cui s’assegna certa quantità di vaccine in ogni settimana bastevole al quartiere medesimo, come ha soluto in casi simili praticarsi, acciò se ne possano gl’ammalati convalescenti ed ogni persona, che non può cibarsi di cibi quaresimali avvalere, e per la provista di esse vaccine e perché le medesime non manchino mai potrà V.M. degnarsi ordinare all’Eletto del fedelissimo Popolo che preventivamente mandi i Vaccinari per lo Regno a farne le proviste, mentre con queste disposizioni le vacche mai mancheranno; e quando si temesse di lor mancanza che mandi gl’istessi Vaccinari per fuori Regno e propriamente in quello della Sardegna a farne le proviste come in altri tempi ed occasioni di scarsezza si è praticato; essendo minor male che la carne suddetta di vaccina cresca nel tempo della Quaresima un poco più di prezzo, che si vieti affatto l’ammazzarle potendo questa proibizione come abbiamo supplicato la M.V. caggionare danni di conseguenza alla salute de’ suoi fedelissimi Vassalli, con proibirsi però assolutamente per tutte le Provincie del Regno ammazzarsi le medesime per la ragione che essendo i Naturali d’esse avezzi a cibarsi di carni di castrati ed ayni lor non riesce punto sensibile una tal proibizione, né apporta agl’ammalati, e convalescenti alcun detrimento alla lor salute essendovi in esse abbondanza di pulli, e caccia, che si vendono a bassissimo prezzo, e possono avvalersene per lor cibo.

In quanto poi al punto di vietarsi l’estrazione di dette vaccine, e degli castrati aini ed altra sorte di animale pecorino fuori Regno come vien proposto dal detto Eletto del Popolo; questo Tribunale è di sentimento, che quanto è giusto ’l proibirsi l’estrazione degl’animali vaccini per fuori Regno, tanto non conviene, né è giusto vietarsi quella degli castrati ed ayni non solo per l’interesse notabile, che si accaggionerebbe a’ Locati, i quali con tal proibizione sarebbero in obbligo di venderli a’ Caprettari che da questa Dominante si porterebbero in Foggia per quel prezzo, che lor vorrebbero, ma anche per lo pregiudizio che ne potrebbe risultare alla Real Esazione quando i Locati non ricavassero i soliti frutti dalle loro industrie; né in altri simili casi di mortalità di vaccine si è una tal estrazione vietata; ma ’l rimedio proprio, giusto ed opportuno acciò non manchi tutta l’abbondanza in questa Città di detti castrati ed ayni anche sul riflesso della prossima venuta della nostra Sovrana in questa Regia è quello altre volte praticato, che l’Eletto del Popolo spieghi che quantità di castrati ayni ed agnelli possono bisognare per l’annona di questa Capitale e per quella quantità che lui stimerà ragionevole e non eccessiva si potrà V.M. degnare di dar gl’ordini al Presidente Governatore della Regia Dogana di Foggia che la faccia restar per l’annona predetta, e la restante quantità resti libera a detti Locati di venderla, ed estrarla per extra come lor torna più conto, ed è stato solito praticarsi per il passato.

Sull'istanza dell'*Università degli huomini, terrazzani e pescatori* del Ponte della Maddalena di non esser soggetti al Grande Almirante, perché non fanno del mare *il di loro continuo mestiere*, e sulla necessità di un registro delle *persone che veramente vivono coll'arte maritima*.

| A | C | informazione, istituzioni / giurisdizione, marineria

1738/02/11 Gran Corte della Vicaria

S.R.M. / Sig.^{re}

Essendosi degnata V.M. dare il comando a questa Gran Corte per Segreteria di Stato del Dispaccio Universale da Procita nelli 14 dicembre del caduto anno, affinché avesse l'onore di dare il suo sentimento, su d'un ricorso tenuto alla M.S., coll'acchiuso memoriale* per parte dell'Università degli huomini, e persone terrazzane, e Pescatori del Ponte della Madalena di questa sua Metropoli, in cui l'ha supplicata, che questo Tribunale della Gran Corte dovesse continuare come per lo passato a procedere in tutte le sue cause civili, e criminali, e che dovesse astenersene per tal conoscimento il Tribunale del Gran' Ammiraglio, con essersi altresì benignamente compiaciuta rimetterci l'annessa relazione* del giudice di detto Tribunale formata su tal pendenza: siamo con tutta l'umiltà brevemente a supplicarla, che non essendosi potuto comprendere dalla supplica prodotta alla M.S., qual fosse questa Università di persone terrazzane, che si confonde con i pescatori del detto Ponte della Madalena per non vedersi sottoscritta da coloro, che supponeano formare tal Corpo di Università, affine di potersi osservare quali siano codeste persone che vogliono appellarsi Terrazzani, ed abitano in un borgo di questa Città, li quali pretendono fare un Corpo con i pescatori, affine di poter supplicare la M.S. con qualche fondamento in tal pendenza, è stato di mestieri consumare molto tempo per averne contezza, e per le più esatte diligenze, che si son potute fino adesso praticare, si rinvenne una procura fatta sin dalli 14 ottobre dell'anno caduto in persona del D.^r Nicola Salerni da cento, e più persone, che fan dimora nel borgo dello Reto col titolo di Marinari, e mastri della Venerabil Chiesa di S. Maria Maddalena dell'Università de' pescatori, padroni di barche, e sciabache di detto borgo, per mano di N.^r Rosario Mariniello, con cui se li dà tutta la facoltà a poter litigare, per liberarsi dalle gravezze inferiteli, e che potevano causarli, che non si spiegono; onde chiamato dal Commissario della causa il sudetto procuratore, e fatti venire avanti di lui tutti coloro, che avean fatto la procura, e prodotta la supplica alla M.S., attestarono di aver dati tali passi per non poter soffrire le molestie, e l'estorsioni, che dai subalterni di detto Tribunale soffrono, anche per cause leggieri, quando i medesimi non gli doveano essere soggetti, ma bensì a questa Gran Corte, poiché coloro, che specificansi per Terrazzani intendono essere impiegati nella pesca de' fiumi, e ne' fossi delle paludi, ed altri, che quantunque pescano in mare colle cannuce, e falangaggi, o a prendere cannicchi,

ciò accade solamente ne' tempi di està, e per qualche altro tempo interpellatamente, con essere impiegati nel maggior tempo dell'anno in altri uffizj, o nell'andar vendendo alcune merci, o nel fare i facchini per vivere, con presentare altresì due fe-di fatte da uno scrivano del Sacro Consiglio, per ordine de' Regij Consiglieri don Onofrio Scassa, e don Baldassarre Cito, il primo come Commessario Generale della Cappella di S. Catarina della Pietra de' Marmi, e dell'arte de' piscivendoli, e cannucciari, e 'l secondo come Delegato della Chiesa di S. Maria delle Grazie della Pietra del Pesce governata dall'arte de' Pescivendoli, con cui si vuol mostrare, che detti Delegati pro tempore han proceduto continuamente per quanto si appartiene al governo di detti luoghi, e per costringere i debitori a ciò che se li contribuisce per maritaggi, sussidj, ed altro. Questo è quanto fino al presente si è potuto liquidare per una general cognizione di dette persone, che diedero la supplica alla M.S., e su tal base sempre, che sia certo, che detta gente, o parte di quelle non viva continuamente coll'arte, o coll'industria maritima, ma sol tanto per qualche tempo, o in certe occasioni, essendo occupata la maggior parte dell'anno in altro mestiere, con cui si faccia conoscere, che non peschi, perché gli manchi l'ordegni, le barche, o pur altre commodità, o non voglia vivere assolutamente coll'arte sudetta del mare, come impiegata in altri uffizj, o che vada a pescare ne' fiumi, e ne' fossi per le ranocchie e per l'aguile, indubitamente (quando la M.S. non fusse in altra Sovrana disposizione) per tutti costoro deve procedere questo Tribunale della Gran Corte, mentre la sudetta giurisdizione venne ristretta in certe persone, all'ora quando si concedé il privilegio al detto Gran'Ammiraglio, per causa che questi serviva con vascelli con molte fatiche, spese, e pericoli, e pure fu tal sua facoltà limitata per quelli che servivano sopra detti vascelli, e delinquivano in mare, come appare dal suo privilegio, e per tal motivo erano esenti dalla giurisdizione della Vicaria, coloro che fabricavano, ed accomodavano vascelli o altro attinente alla fabrica de' medesimi, e furono dichiarati esenti tutti quei, che la lor vita mantenevano dall'industria, ed arte del mare, come nel capitolo XI di detto privilegio leggesi, e doveva costare dalla matricola, o sia nota, che si teneva di dette persone, come nel capitolo IX; dalle quali disposizioni ben comprende V.M. quanto era limitata questa giurisdizione, e 'l motivo per cui l'era conceduta per lo servizio, che prestava; onde il pretendere adesso detto Tribunale tanto distenderla con volere ridurre nella sua giurisdizione quelli che o pescano nei fiumi, o fanno diverse arti, e qualche volta o pescano frutti di mare, o pescano con cannuce, se assolutamente possono essere compresi coloro, che la lor vita per intiero mantengono colla industria, ed arte di mare, sembra molto stravagante la pretenzione, come l'attestano vari Autori, e fra l'altri Freccia de subfeud. lib. primo de officio Magni Admirantis, per lo testo in tit. de Navicularijs rubrica ibi, qui negotiantur, et maximam partem suæ substantiæ in hac negotiatio- ne habent, qui, et ipsi sint immunes. Onde affinché non si recasse verun pregiudizio alla giustizia, e all'armonia delle giurisdizioni specialmente a quella più ampia, e riguardevole, com'è questa della Gran Corte, ed accioché si ripari a quella confusio-

ne, che arrecarebbe agl'interessi dei Vassalli di V.M. per esser giudicati da più giudici, si crederebbe espediente, che la M.S. si degnasse dare il comando acciò si facesse un libro dove fussero notati tutti coloro che veramente in tutto il corso della lor vita si mantengono coll'industria, ed arte del mare, come sono i Padroni di barche, guzzi, ed altre simili navi, e dei pescatori che tengono reti, ed altri ordegni da prendere pesci, escludendosi quelli che per qualche tempo servono per Marinaj, o pure tirono le sciabiche, o accudiscono a qualche arte maritima, ma individualmente altro è il di loro continuo mestiere, perché dalla descrizione, ed annotazione di simil sorte di persone, che si farà in detto libro, si potrà conoscere quali sieno quelle persone che veramente vivono coll'arte maritima, e da detto libro si potranno nell'occorrenze estrarre le fedi, ch'è stato solito chiamarsi matricole, quale poi presentata in Vicaria, ed anco con quella costato che si sarà vivere coloro, che la presentano coll'arte maritima, farsi luogo in tal maniera alle remissioni delle cause in detta Corte del Gran'Ammiraglio, com'è stato l'antico solito praticato dalla Vicaria per togliersi ogni imbarazzo di giurisdizione e per evitare le frodi che si possono commettere.

154

Sul tentativo del Corriere Maggiore di imporre l'esclusiva del servizio postale, impedendo di utilizzare *vaticali* e calessi privati, e inferendo *grave incomodidad al comercio* soprattutto a Napoli e in Terra di Lavoro.

| C | circolazione, informazione / intermediari, monopoli

1738/02/11 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Por la Secretaría de Estado de la Real Hazienda se sirve V.M. de hazer remitir con villete de 4 del corriente el adjunto memorial presentado por parte de la Ciudad de la Cava en que suplica se prescriba no se innove cosa alguna sobre el uso que tienen los ciudadanos de la misma de embiar cartas con caleseros y otras personas que llevan ropas llamados vaticales sin embargo de la pretensión introducida por el Afittador de la Posta de Salerno, de hechar bando prohibiendo el sobredicho uso para que todo se encamine por la mencionada Posta dignándose V.M. de ordenar que esta Cámara de Santa Clara informe en el asunto.

Y en observancia del venerado Real Precepto de V.M. haviéndose examinado tal súplica en esta Real Cámara, la misma tiene el honor de representar a V.M. humildemente obsequiosa que por el Officio del Correo Maior, se ha pretendido otras vezes de prohibirse el transporte de las cartas, y ropas por caleseros, y vaticales, y otras personas, que van, y vienen de lugares, en los cuales no está extablecida la Posta, pe-

ro como que esto infería grave incomodidad al comercio especialmente de algunas ciudades, y lugares de la Provincia de Tierra de Labor que se valen de esta comodidad han hecho recurso la Ciudad de Nápoles, y otras Ciudades de la Provincia de Tierra de Labor y se halla introducida causa formada en los autos del suprimido Colateral que devía decidirse ohido el Abogado fiscal del Real Patrimonio, la Ciudad de Napoles, y las demás Ciudades recurrentes. Por lo que quando V.M. estimasse determinar que se proceda por esta Real Cámara a la decission de tal causa podrá dignarse de distribuir las órdenes.

Pero entre tanto (quando no se complaciesse de deliverar lo contrario) podrá V.M. dignarse de prescrivir al Delegado de la Posta que no permita estas novedades, y haga observar el sólito hasta tanto que no fuere decidida la causa, no conveniendo que en una materia que resguarda el comerzio y la comodidad de tantos países de este Reyno se execute novedad de hecho ante que la causa sea solemnemente decidida, ohido el Abogado fiscal, y la Ciudad de Nápoles, como tamvién las demás que están en juizio.

155

Sulla pianificazione delle sedi, del soldo e degli emolumenti consolari e vice-consolari, considerando i luoghi, porti, e scale, ove tiene, e tener può commercio questo Regno, e quello di Sicilia.

| C | istituzioni, localizzazione / consoli, domanda pubblica, tariffe \ Nord Europa, Repubblica di Genova

1738/02/27 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Cinque veneratissimi dispacci giunsero a noi nel prossimo scorso anno 1737, che riguardano la materia de' Consoli regj.

Nel primo de' 20 maggio ci si previene, che in tempo del Re Carlo II, di Sua Maestà Cattolica, e del signor Imperadore eranvi Consoli regj in diversi luoghi, in cui assistendo per le dispense, che si appartenevano ad altri di loro Dominj, che possedevano, ademplivano parimente agli affari di questo Regno; ma poiché la situazione presente delle cose aveva cambiato il passato sistema, comandava la M.V., che questa Giunta facendo riflessione ai luoghi, porti, e scale, ove tiene, e tener può commercio questo Regno, e quello di Sicilia, ed ove convenga assegnar cotesti Consoli, per poter comparire, e difendere i suoi Nazionali, acciò maggiormente un tal commercio si faciliti, ne presentasse un informo, e parere, esprimendo nel medesimo tempo il soldo, e i diritti, che ciascuno potrà godere, affinché la M.V. resolver possa ciò, che più convenga al suo Real Servizio, ed al beneficio del Pubblico.




Fig. 11. Polizza di carico di Padron Bartolomeo Manzi napoletano, Genova, 14 agosto 1738: Cristoffaro Maria Prasca ha caricato sulla feluca Santa Maria di Porto Salvo, perché sia consegnata a Monteleone, una cassetta «col sopra scritto a S.M.» [CRA 769/165].

Nel 2° de' 29 dello stesso mese di maggio si degna V.M. parteciparci, come avendo nominato per Console generale delle due Sicilie nella Città, e porto di Livorno, e mari di Toscana il Marchese della Banditela, avea il medesimo fatta istanza, che se l'assegnasse il corrispondente soldo, a cui essendosi risposto, che informasse se l'antecedenti Consoli delle due Sicilie l'avean ricevuto solo per questi Regni, o unitamente in riguardo dell'incombenza, che con tal carattere sostenevano rispettivamente per la Spagna, e per l'Imperio, e per quali tesorerie si eran fatti tai pagamenti, ci soggiunge, che a tutto ciò il sudetto Marchese abbia sodisfatto col foglio, che ci rimette; su di che ci ordina la M.V., che le manifestassimo il nostro sentimento, intorno al soldo, che potrà assegnarsi al mentovato Marchese della Banditela.

Nel 3° degli 8 giugno ci s'impone, che nel dover noi sodisfare all'informo de' luoghi, ove è uopo nominarsi i Consoli regj, tener dovessimo presente quello di San Remo; considerando, se colà vi sia necessario, o pur no.

Nel 4° de' 3 settembre ci si trasmette un memoriale del dottor Antonio Anselmi, il qual pretende il titolo di Console di San Remo indipendentemente dal Console di Genova; su la qual dimanda prescrive la M.V., che dassimo il nostro sentimento, e parere.

Nel 5° finalmente de' 25 ottobre ci si rinnovano i suoi reali comandamenti intorno alla rappresentazione di queste dipendenze de' Consoli, e che indirizzar la dovessimo per la sua Secretaria di Stato, di Guerra, e della Marina.

Per adempir noi col dovuto ossequio, ed attenzione al carico impostoci, sin dal bel principio, che fummo onorati degli ordini sovrani di V.M., disposimo, e praticammo tutte le diligenze, che poteansi qui usare nel rinvenire alcuni processi, e scritture, attinenti a questa materia, per le notizie, che si aveano, che alcune di queste cose eransi in altri tempi esaminate, e discusse nel Regio Collateral Consiglio, e nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria; si presero altresì alcuni informi dagli ufficiali, che conservavano le scritture della Scrivania di Razione; e soprattutto si commise a' Negozianti, che intervengono in questa Regia Giunta, che avessero da persone esperte, e dai loro corrispondenti in varie parti, presi i lumi, e riscontri necessari a tal uopo, che da tempo in tempo son pervenuti.

Siam dunque presentemente nello stato di umiliare a piè di V.M. questa nostra rappresentazione, in cui partitamente ci diam l'onore di rispondere alle cose, di cui vuole, e comanda la M.V. d'essere informata.

E in quanto ai luoghi, e porti, in cui tiene, e tener può commercio questo Regno, e quello della Sicilia, e in cui convenga destinarsi Consoli regj, crediamo, se così sia di suo Real gradimento, che esser debbano i seguenti: Roma; Civita Vecchia; Livorno; Genova; Marsiglia; Barcellona; Alicante; Malaga; Cadice; Lisbona; Majorca, e Minorca; Cagliari; Bastia; Malta; Ancona; Ferrara; Venezia; e quando sarà pubblicata la Pace, Trieste; in oltre Ragusa; Corfù; e Zante; nella maggior parte de' quali vi sono stati precedentemente, ed in altri pochi vi necessitano di presente, come il persuade l'uso, e l'esperienza.

In qualche luogo però meno considerevole, perché di minore, o più raro bisogno converrà porsi dal Console principale un vice Console, siccome sarebbe in Sinigaglia, ove situar potrebbesi un vice Console dal Console di Ancona.

Non si propongono qui Consoli da destinarsi in Inghilterra, in Olanda, in Amburgo, e in altri luoghi del Nort; poiché con queste nazioni a dirittura presentemente non commerciamo; ma quando sotto i gloriosi, e fortunati auspici del giustissimo dominio di V.M. in coteste parti dilaterassi a pro de' suoi sudditi il nostro commercio, tempo opportuno allora sarà di destinarvi i Consoli, per sostener la difesa, e i diritti de' nazionali.

Intorno poi al luogo di San Remo, se convenga ivi destinarsi Console, e se debbasi dar luogo alla supplica alla M.V. presentata dal dottor Antonio Anzelmi, che chiede sostener colà un tal carattere, separato, ed indipendente dal Console regio, che suol deputarsi in Genova, contentandosi di non ricever soldo, ma soltanto goder l'onore di tal carica, che dalla M.V. se gli conferirebbe; siamo umilmente a rappresentarle, come per i ricevuti riscontri, in questo Paese, posto verso il Ponente della Liguria, in cui fiorisce non poco il commercio per il Mediterraneo, vario è stato il costume intorno alla destinazione de' Consoli; riferisce il medesimo dottor An-

selmo, che presentemente in tal luogo vi è viceconsole sostituito dal Console destinato da V.M. in Genova; soggiunge, che in tempo del Governo Alemano eravi Console principale, posto dal signor Imperadore, e che in tempo de' Re Austriaci Signori della Spagna vi si tenea un viceconsole, come di presente altresì ve lo tiene la Corte di Francia. Tutto questo, S.M., dipende dalla ben conta, e tanto agitata questione, se questo luogo non soggiaccia a Principe alcuno, e se mai da sé con assoluta indipendenza si governi nel politico, e nel militare, senza esser subordinato, e dipendente dalla Repubblica di Genova, come la medesima pretende; poichè nel primo caso converrebbe tenervi Console separato; nel 2^o sarebbe giusto, e ragionevole, che vi assistesse vice Console dal Console regio in Genova, ivi deputando; quindi è, che noi stimiamo potersi degnare la M.V. commettere al suo Ministro in Genova, che distintamente riferisca, quali inconvenienti nello stato presente delle cose sarebbonvi, se ivi Console, o pur vice Console si destinasse, acciò il Real Animo della M.V. in vista delle cose, che si proporranno, risolver possa quel che sarà maggiormente di suo servizio, e d'utile de' suoi fedelissimi vassalli.

Dopo di ciò, passiamo ad esaminare qual soldo siasi per l'addietro dato a cote sti regj Consoli; su di che presi gli informi opportuni, abbiam costato, che in tempo del Re Carlo II, il Console, o sia Agente nella Repubblica di Ragusa à goduto ducati centocinquanta annui di soldo, pagati sopra la Provincia di Bari, che poi passarono a quella di Otranto, ed il medesimo praticossi in tempo della Maestà Cattolica, e successivamente del signor Imperatore; di presente la M.V. colla stessa situazione à nominato il Console regio in detta Repubblica, con real carta de' 27 febbrajo del 1736 e con altra dello scorso giugno dell'anno 1737 l'aumentò il soldo in altri annui ducati 66 e grana 38 sopra la medesima Provincia di Otranto per l'importo di un carro di grano, ed un altro d'orzo, che avean goduto i di lui predecessori [120].

Nell'Isola del Zant il Console ivi destinato, così in tempo del Re Carlo II, indi della Maestà Cattolica, ed ultimamente del signor Imperatore à goduto sopra la stessa Provincia di Otranto la situazione di annui ducati 300 di soldo.

Il Console in Venezia nel passato Governo Alemano, e propriamente nell'anno 1722 quando fu creato questo impiego, ricevè annui ducati 600 di soldo, pagati per Cassa militare.

In Genova fu il Console regio la prima volta destinato nel 1712 dal signor Imperatore col soldo di scudi 40 il mese per Cassa militare.

Nel 1722 ebbesi altresì principio il Consolato regio di Livorno con 50 scudi il mese pagati ben anche per Cassa militare.

Il Console regio nel porto di Ferrara, anch'egli creato dal signor Imperadore, non ricevè giammai soldo veruno.

In Porto Magone fu nel ridetto anno 1722 conferito la prima volta il Consolato regio in persona di don Domenico Rocco con ducati 90 il mese, pagati per Cassa militare.

E questo si è quanto si è potuto da noi ricavare intorno alla situazione, e pagamenti de' soldi da' documenti, che si conservavano dalla Scrivania di Razione: dal foglio però umiliato a piè di V.M. a' 13 maggio dello scorso anno 1737 dal Marchese della Banditela si raccolgano le seguenti notizie in riguardo del regio Consolato di Livorno, cioè, che il Console ivi destinato dal Monarca delle Spagne, coll'incombenza ancora delle due Sicilie, godea per lo passato annui ducati 660 di soldo, che pagavansi da questa Scrivania di Razione, e che essendo poi andato questo Regno nel 1707 in mano de' Tedeschi, seguì l'assegnamento nella Tesoreria maggiore di Spagna; ed in appresso nella piazza di Longone dal 1707, sino al 1732 in cui cessò, per essersene fatto altro assegnamento nella Tesoreria di Catalogna: soggiunge ancora il Marchese della Banditela, che in tempo possedea questi Regni il signor Imperatore, eranvi colà Consoli generali di tutti i suoi dominj, che godevano il medesimo soldo d'annui ducati 660.

Esposti questi fatti, facciam presente alla M.V. come tutti i soldi, che per lo passato o dalla Corona di Spagna, o dall'Imperio erano ordinati pagarsi in questo Regno, qualora eran situati col soldo de' Ministri, effettivamente si pagavano; per quelli all'incontro, che stavano assegnati sopra la Cassa militare, o non mai, o a stento si è fatta alle volte qualche liberazione; ond'è, che quei Consoli regj, e tra questi il Console di Livorno, riferito dal Marchese di Banditela, che ricever doveano il pagamento de' loro soldi dalle rendite della Cassa militare, ànno alcune volte per mezzo di valevoli impieghi ricevuto qualche pagamento.

In tanto dipenderà dall'assoluto arbitrio della Real Provvidenza di V.M. il volere, o pur no assegnar questi soldi, e in quella quantità, e sopra quegli effetti, che meglio le gradirà: ma dall'altra parte non tralasciamo di sottoporre alla sua sovrana censura un nostro sentimento, il quale si è, che siccome è necessaria la nomina, e la distribuzione de' Consoli regj ne' luoghi testé divisati per avere i nazionali a chi ricorrere per farsi sostenere e garantire le proprie ragioni; così potrebbe benissimo V.M. fare a meno di stabilire loro soldo alcuno; non mancando esempj che son conformi a tal risoluzione; mentre le due Potenze marittime di Olanda, ed Inghilterra per quanto abbiam risaputo, a' lor Consoli, che destinano in tutte le Parti del Mediterraneo, e dell'Adriatico, non danno alcun soldo; a riserva di coloro, che sono nel Levante, e ne' luoghi lontani dell'Oceano, ove servono altresì in qualità di Ministri; il qual costume è ancor comune a' Francesi, poco discostandosi dalla riferita pratica degli Inglesi, ed Olandesi: i Veneziani, e Genovesi nemmeno dan soldo a coloro, cui dan carattere di Consoli ne' luoghi, ove li destinano.

Tanto più, che le cariche di Consoli regj, che dovransi dalla M.V. conferire, àn forse da cadere in persona di coloro, che son di quel Paese, ove dovràn tal impiego esercitare; e perciò non dovendo cangiar Cielo, né Patria, son dissobligati da quelle particolari spese, che un Estero per viaggio, e per situazion di suo mantenimento dovrebbe soffrire; ed oltre di godere i medesimi molte esenzioni, e prerogative, che invita, ed alletta più d'uno ad aspirarvi, godono il non picciolo vantaggio di esiggere

alcuni diritti da' bastimenti nazionali, quando giungano in quelle Parti, ove riseggono; de' quali uopo è qui per lo compiuto adempimento de' sovrani comandi di V.M. farne menzione, esponendole dopo un diligente, e maturo esame il nostro parere intorno ad una giusta, e ragionevole moderazione, in cui quelli per lo convenevole lucro de' Consoli, e per lo proporzionato sollievo de' negozianti debbonsi contenere.

In Roma esigget può il Console di V.M. per barche, o tartane con vele latine scudo uno, e 70 moneta nostra, due e dodici e mezzo. Per leuti con vele latine bajocchi venti moneta nostra grana 25. Per feluche e barchette bajocchi dieci, moneta nostra grana 12 ½.

In Civita Vecchia, per nave scudi romani 3, moneta nostra 3,75. Per polacche scudi 2, moneta nostra 2,50. Per barche o tartane con vele latine scudo 1,70 moneta nostra 2,12 ½. Per leuti con vele latine bajocchi 20, moneta nostra 25. Per feluche e barchette bajocchi 10, moneta nostra 12 ½.

In Livorno per nave pezzi da otto reali 4 moneta nostra 4,60. Per polacche 3 moneta nostra 3,50.

E con ciò riputiamo, per quanto esiggeva la nostra dovuta attenzione, aver eseguito i suoi sovrani veneratissimi comandamenti, che ci s'incaricavano ne' cinque mentovati dispacci, rimettendo con profondissimo ossequio queste nostre deboli considerazioni alla censura dell'illuminatissima Reale sua Mente.

156

Sul *discacciamento* dei bastimenti di bandiera francese provenienti dal *dominio ottomano* per cautela della salute.

| C | *sicurezza / navigazione, salute* \ *Francia, Impero ottomano*

1738/03/05 Deputazione generale di Salute

Uniti &

Si è letto in questa nostra Deputazione un Real Dispaccio del primo del cadente diretto al Signor Soprintendente con cui S.M. (D.G.) in risposta della rappresentazione fatta da esso Signor Soprintendente de' 31 gennaio sopra il ricorso di Francesco Damiani Deputato della Salute della Città d'Otranto, si è degnata rimettere l'informazione presa dall'Audienza di Lecce contro il detto Damiani, e contro li Deputati della Salute della città di Brindesi sopra la memoria fatta alla M.S. da questo Signor Ambasciadore di Francia, per il discacciamento seguito in detti porti di Otranto, e Brindesi dell'imbarcazione francese del Padron Stefano Albini Francese procedente da Salonico, essendosi degnata la M.S. d'ordinare al detto Signor Soprintendente, che in vista di detta informazione, ed istanza del detto Damiani l'avesse con questa Deputazione informata col suo parere a fine di poter prendere la più propria

risoluzione, la quale si ha da comunicare al detto Ambasciadore. Et essendosi riconosciuta tanto l'informazione sudetta, quanto l'istanza del detto Damiani, resta appurato, che effettivamente la detta imbarcazione procedeva da Salonicho luogo del Levante Ottomano, il quale presentemente si trova affatto escluso da ogni commercio con questo Regno, specialmente in virtù di Regal Dispaccio della M.S. de' 4 di settembre del passato anno 1737 stante le accertate notizie pervenute, che nell'Albania Turca crassava il male contagioso per preservazione del quale si degnò col suo Paternale Amore con cui riguarda la Conservazione di questo Regno, ordinare, che dovessero discacciarsi tutti li legni procedenti dal Dominio Ottomano, senza distinzione alcuna di bandiera, così avendo detti Deputati d'Otranto, e di Brindesi discacciato il bastimento sudetto in esecuzione delli Reali ordini della M.S., non solo non si riconosce in essi colpa, ma per contrario, che abbiano esattamente obbedito, et adempito alla loro obbligazione, et alla cautela della pubblica salute.

Si è letto parimente altro Real Dispaccio de' 28 del caduto, col quale si è degnata di rimettere al detto Signor Soprintendente un estratto di notizie trasmesse dal Signor Conte di Fuenclara Ambasciadore di S.M. Cattolica (Dio Guardi) in Vienna appartenenti al male della Transilvania, acciò il detto Signor Soprintendente l'avesse comunicate a questa Deputazione; che perciò la medesima con singolar venerazione umilia a' piedi della M.S. infinitissime grazie, maggiormente perché le notizie sono felicissime per l'estinzione del male, e di tutto ciò favorisca il Signor Soprintendente farne rappresentazione alla Real M.S.

157

Proposta della Giunta di Commercio di Palermo di stipulare con le Reggenze barbaresche un trattato di *mera tregua, e di libera navigazione*, alleandosi preventivamente con la Francia, l'Olanda e l'Inghilterra nel *comune interesse* contro la pirateria (*gelosia del commercio* permettendo).

| C | circolazione, sicurezza / corsa, difesa, interscambio, marineria, navigazione, trattati \ Barberia, Francia, Inghilterra, Olanda, Stato Pontificio

1738/03/11 Palermo Giunta del Commercio a Corsini

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Per via della Regal Segretaria di Stato per gli affari di Guerra, e Marina, è stato prevenuto a V.E., che dall'informe che questa Giunta del Comercio fece sovra la istanza de' Padroni de' bastimenti siciliani, restava S.M. intesa non solamente delle difficoltà che s'incontravano nella loro domanda, ma anche del mezzo che si propose colla tregua co' mori. E perché alla volontà che tiene S.M. di far fiorire la marina, e 'l comercio di questo Regno, e non lasciar perire tanta povera gente, può contri-

buire assai la sicurtà della bandiera, e 'l renderla franca da' Corsari; perciò la M.S. si è servita ordinare alla Giunta, che faccia l'individuale, e particolare informe che offerse; proponendo i mezzi proprj per venirsi a capo di questa tregua. In seguito di che avendone la E.V. distribuiti gli ordini alla medesima, si dà ora l'onore di umilmente avanzare le seguenti debili sue riflessioni.

Sogliono, Signore, colle Nazioni straniere stabilire trattati di commercio, o di pace. Il primo per introdurre tra noi i generi che ci mancano, o il danajo colla estrazione de' generi de' quali noi abbondiamo; ed il secondo per tenere a coperto dalle incursioni, ed ostilità de' nemici le terre, e gli abitanti del nostro Regno.

A riguardo de' Tripolini, Algerini, e Tunesini non occorre di pensare a trattato di commercio con loro. Tutti i generi de' quali eglino possono avere bisogno, e da noi senza incomodo possono essere loro somministrati, si restringono a vino, vetri lavorati, castagne, noci, e pochissima quantità di seta; la estrazione delle quali bagattelle siccome non darebbe al Regno che troppo insensibile profitto; così non meriterebbe la pena di un trattato di commercio.

E molto meno la meriterebbe se si volesse riguardare a' loro generi, de' quali in controcambio potrebbon essi provvederci; non consistendo tutto il loro gran traffico, che in cera cetrina, in lana per matarazzi, ed in cuoi; de' quali per altro siamo bastantemente altronde provveduti.

All'incontro concedendosi loro per mezzo del commercio un libero accesso in questo nostro Regno, si darebbe loro il comodo d'instruirsi di tutti i nostri scari, spiagge, e porti; e quel ch'è più, come eglino non usano la minima cautela contro il mal contagioso, si esporrebbe a continuo evidente rischio la pubblica salute, o almeno ad essere spesso spesso interdotta a questo Regno la comunicazione cogli altri Stati, e dominj d'Italia.

Con queste Nazioni dunque non par, che convenga di conchiudere trattato di commercio; benché sia molto considerabile quel che altri faccia tra loro. Ma poicché co' loro corsi intorbidano il picciolo traffico de' Siciliani e Napoletani nel Mediterraneo; pare convenevole, e necessario, e perciò giusto d'intavolar tra loro, e queste due Sicilie un trattato di tregua, e di libera navigazione indipendentemente da ogni commercio.

Benché chiamisi Barbaria tutta la vasta parte dell'Affrica maritima, che stendesì dall'Egitto sino allo stretto di Gibilterra, e che contiene le repubbliche di Algieri, di Tunesi, e di Tripoli, ed i regni di Fezza, e di Marocco; nulla di meno, come questi due ultimi sono troppo lontani da noi; tutte le nostre mire debbono essere alle tre prime, dalle quali, per la vicinanza, siamo continuamente molestati.

Le altre Potenze marittime quantunque situate in paesi assai lontani, hanno nulladimeno stimato necessario un consimile trattato co' Barbareschi per lo solo motivo della libera navigazione nel Mediterraneo. Noi non solamente abbiamo questo stimolo, ma se ne aggiugne altro più importante, giacché per la vicinanza siamo continuamente esposti a veder invase da questi Maomettani le nostre spiagge, e re-

si schiavi i nostri Nazionali. La natura medesima, o il dritto naturale obbligerebbe tutti i Popoli civilizzati a darsi la mano per estirpare Barbari che fanno pubblica professione di pirataria; almeno dovrebbe essere un dovere comune, ed indispensabile di tutte le Potenze Cristiane di purgarne il mare, per mantenere la libera navigazione, e la comunicazione reciproca de' loro Stati. Ma poiché per un'avarizia, quanto mal intesa, altrettanto biasimevole, alcune di queste Potenze non solamente han fatto trattati particolari con questi Pirati, ma si sono quasi tacitamente obbligate di non soccorrere qualunque Potenza Cristiana che volesse impedire questo infame mestiere degli Africani; perciò pare, che per dritto di Natura, e per le leggi della propria conservazione, e difesa siamo come spinti e necessitati anche noi a munirci di un simil trattato per la libertà della nostra navigazione, e commercio, e per preservare dalla misera schiavitù tanti nostri compatrioti.

L'oggetto dunque del nostro trattato non sarà lo stesso di alcune Potenze maritime, cioè l'interesse. Sarà bensì la dura necessità, in cui per dritto di Natura, e delle genti ci vediamo costituiti di prendere delle misure innocenti per sottrarci da' mali che ci cagionano i Barbari, con profitto di alcuni Potentati Cristiani.

Questa dura necessità si fa sentire da noi per più versi. Benché le virtù politiche, e militari che con nostra ammirazione vediamo brillare nel tenero animo del nostro Giovanetto Monarca ci augurano, che lo stabilimento della nostra Marina possa spingersi alla ultima sua perfezione; non abbiamo però presentemente forze capaci da far rispettare il nostro padiglione, e mettere nel medesimo tempo i nostri Nazionali in istato di libera navigazione nel Mediterraneo. Noi non abbiamo che pochi legni sottili, i quali, né bastano a coprire tutte le coste della nostra Isola, né possono fare il corso che in pochi mesi dell'anno. I Barbari all'incontro, provveduti di sottili, e di grossi legni, c'infestano col favor della vicinanza in ogni stagione, e c'intorbida-no sino il picciol traffico interiore di uno in un altro luogo del Regno. Egli è vero, che non ci sono di leggiero soccorso i Maltesi. Ma questo loro favore non lo sperimentiamo che per pochi giorni, ed ordinariamente sulla costa meridionale della nostra Isola. Ora che S.M. ha situata in Napoli la Regia sua Sede; il maggior bisogno è nel golfo della parte settentrionale, in cui oggi è il maggior traffico. La regal Residenza, non solamente ha aperta una più grande comunicazione tra questi due Regni, ma tira gran numero de' nostri abitanti, che per privati, o pubblici interessi sono obbligati di portarsi alla Corte. E come ognuno cerca assicurarsi dal periglio della schiavitù; non fanno ordinariamente questo viaggio che sovra bastimenti di bandiera franca, particolarmente i Ministri, i Militari, ed altre persone di qualità, tra' quali i Gentiluomini della Camera, che tra l'andata e 'l ritorno sono obbligati di esporsi quattro volte l'anno al mare. Quindi veggonsi tanti legni stranieri essersi come qui fissati, unicamente per fare questo continuo trasporto. E quindi ne nascono più gravi inconvenienti: l'uno che i noleggi si pagano a caro prezzo, e che il danajo esce dal Regno, senza entrarvi nulla in compenso. L'altro che i Marinaj siciliani restano privi di guadagno, e per conseguente senza stimolo che potrebbe eccitare la loro po-

vertà, o la loro poltroneria a metter tra noi in qualche riputazione il loro mestiere; onde in vece di secondarsi, vengono a rompersi tutte le nobili linee indirizzate dalla Provvidenza di S.M. a far rifiorire il commercio; essendovi una sì stretta dipendenza tra questo, e la navigazione; che il negozio è senza forze, allorché la marina languisce; e che la debolezza dell'una si trascina necessariamente la caduta dell'altra.

Tante giuste riflessioni di propria difesa, di conservazione, e di vantaggio dimostrando, e giustificando sempre più la necessità, in cui ora con maggior ragione che per lo passato siamo, di una tregua co' Barbareschi; parrebbe che si dovesse tentar ogni mezzo per procurarla.

Nel 1726 nel trattato di libera navigazione che fu conchiuso tra l'Imperadore per tutti i suoi sudditi colla Reggenza di Tunisi, ci vennero anche compresi i Siciliani, i Napoletani, i Calabresi, e tutti gli altri della dipendenza di questi due Regni. A tenore del medesimo se ne conchiuse anche un simile, pochi mesi dopo, col Senato di Tripoli, quantunque non fosse stato eseguito che nel 1729. L'uno e l'altro trattato è disposto in tredici articoli; i quali regolano la libertà, e sicurezza della navigazione di tutti i bastimenti muniti co' padiglioni, patenti, e passaporti delle reciproche Potenze contrattanti, senza che fosse loro permesso di entrare ne' porti di loro rispettiva dipendenza, se non nel caso che ci fossero forzati, o dal cattivo tempo, o da' nemici. Si accorda lo stabilimento de' Consoli imperiali in Tunisi, et in Tripoli con tutti gli onori franchigie, ed esenzioni, per giudicare le differenze fra' Nazionali. E si dispongono tutte le prudenti precauzioni per poter mantenere effettivamente la sicurezza della navigazione, ed evitare ogni fraudolente controvenzione, che far si potesse al trattato.

La sperienza avendo comprovata la utilità del medesimo in tutto il tempo ch'egli durò, non sembra, che oggi, per conchiudere le nuove capitulazioni, debba proporsi altro nuovo esemplare oltre di quello che si è già una volta sperimentato sicuro, e profittevole. Egli è vero che questo trattato seguendo il solito destino di tutte le buone leggi, fu esposto alle fraudolenti invenzioni de' malintenzionati di ambe le parti. Qualchuno de' Tunesini, e Tripolini inalborando bandiera di Algeri, con cui non eravamo in tregua, non lasciò di commettere piraterie sopra de' nostri; ed all'incontro qualchuno de' nostri Armatori fece altrettanto sopra di loro, coprendosi col padiglione del Papa, o di Genova. Ma egli è vero altresì che da' Governi di ambe le parti tutto fu riparato con esatta giustizia, et i controventori esemplarmente puniti. E poicché i Governadori, e Comandanti de' Presidj di Toscana, i Governadori, e Castellani delle piazze maritime del Regno di Napoli, ed il Grande Ammiraglio di Sicilia concedeano patenti e l'uso della imperial bandiera anche agli stranieri non compresi nel trattato; al quale per questa via venendosi dal canto nostro a far frode, si dava giusto pretesto a' Barbari di predare in questa confusione anche i bastimenti de' nostri Nazionali; fu perciò anche dato conveniente riparo a questo disordine, riservandosi al solo Imperadore la facoltà di tal concessione di bandiera, e di patenti per le navi di vele quadre, ed a' soli Viceré per quelle di vele latine, colla circostanza

di non accordarla che a' soli naturali, ed abitanti in Regno, e mai a' forastieri quantunque connaturalizzati. E per maggior cautela si ordinò che le imbarcazioni suddite dovessero andar provvedute di passaporti, e patenti simili alla formola che si prescrive, e di cui i Tripolini, e Tunesini ne portavano un esemplare per confrontarlo.

Dopo questi ed altri salutari regolamenti essendosi allora sperimentata più sicura la libertà della navigazione; ragionevolmente crede la Giunta, che oggi per conseguire lo stesso fine non bisogna che imitare lo stesso esempio, e procurare in conseguenza la conclusione dello stesso trattato per li soli Nazionali di queste due Sicilie. Tanto più che in forza del medesimo si trova la strada già spianata, e come acquistato un qualche dritto a' nostri Nazionali da poter giustamente pretendere da' Barbareschi non altro che la continuazione di quelle stesse capitulazioni nelle quali altra volta convennero. Ciò che non sarebbe, se ora per la prima volta si cercasse di convenire, o se si proponesse un nuovo trattato con nuovi articoli.

E poichè S.M. si è servita nel medesimo suo Regal dispaccio ordinare alla Giunta di proporre i mezzi da conseguire la menzionata tregua; ci veggiamo in obbligo di richiamare alla memoria di V.E., che il trattato suddetto co' Tunesini, e Tripolini fu maneggiato, e concluso coll'intervenimento, e mediazione della Porta Ottomana; e ciò in esecuzione del precedente trattato di commercio stipulato in Passarovitz a' 27 luglio del 1718 tra la Porta, e l'Imperadore de' Romani in cui si convenne la libera navigazione, e commercio de' sudditi dell'uno, e l'altro Imperio. Nella qual convenzione intendendosi, secondo le ottomane costituzioni, anche comprese le Repubbliche di Algeri, di Tunisi, e di Tripoli, come suddite dell'Imperadore di Oriente; corse perciò a costui carico, e dovere il far stipolare separatamente le sue particolari capitulazioni di tregua coll'Imperio Romano dalle Reggenze di Tripoli, e di Tunisi; e lo stesso stava per riuscirgli a riguardo di Algeri, dopo aver superati i maggiori, e più lunghi ostacoli incontrati in quel misto governo di Republica, e di Monarchia.

Manca al nostro Sovrano una consimil ragione da potersi indirizzare alla Porta per far obbligare queste tre Reggenze alla desiderata tregua. Ma non mancano al potente suo braccio altri mezzi, particolarmente quello della Francia che gli è sì strettamente unita con doppio vincolo di sangue, e di alleanza. Anche indipendentemente dall'accennata alleanza, l'interesse comune dovrebbe obbligar la Francia a caricarsi di questa mediazione; e riuscendole infruttuosa, prender col nostro Re per via della forza i rimedj più efficaci per indurre i Barbari alla conclusione di questo trattato. Crede la Giunta che sia commune alle due Corone l'interesse; perchè quantunque la Francia sia oggi in pace co' Barbareschi, nulladimeno, come questi per esercitare con maggior sicurezza, e successo l'infame loro mestiere, hanno la politica di non predare tutte le Nazioni nel medesimo tempo ma per intervalli, ora l'una, et ora l'altra; può in conseguenza accadere, come a' tempi nostri tante volte è accaduto, che ritornino alle piraterie contro i Francesi; onde questi nel certo pericolo in cui sono, debbono riconoscere che han comune con noi l'interesse; essi per conservare, e perpetuare la sicurezza della loro navigazione; noi per intraprenderla.

Ma quando la ragione del comune interesse non facesse alla Francia tutta la forte impressione; senza dubbio gliela dovrebbe fare l'obbligo dell'alleanza; in virtù della quale siccome Ella sarebbe in dovere di darci i soccorsi contro le ostilità di tutti i Principi Cristiani, e de' costoro sudditi senza eccezione; molto meno potrebbe negarci contro le ostilità de' Pirati maomettani; se pure l'essere Pirata, e Maomettano non sia una bizzarra, e scandalosa eccezione che dissobbliga gli alleati cristiani da tutti que' doveri a' quali per dritto delle genti sono tenuti in virtù della religione dell'alleanza.

Ignora la Giunta, quale specie di trattato siavi tra 'l nostro Sovrano, e la Francia, per poter umiliare, a misura degli obblighi vicendevolmente contratti, il debile suo parere. Per ubbidire però, anche nella oscurità, ed ignoranza in cui si trova, si dà l'onore di proporlo; toccando a' Supremi Ministri più illuminati, e meglio intesi adattarlo, e proporzonarlo (quando meritasse di essere stimato utile, e conveniente) alla situazione presente degl'interessi del Re colla Francia.

Crede dunque la Giunta che per indurre le tre Reggenze di Algieri, di Tunisi, e di Tripoli al trattato di libera navigazione colle due Sicilie, debba precedentemente convenirsi colla Francia di un particolar trattato, il quale abbia per oggetto la sicurezza della navigazione, e del commercio de' Sudditi di ambedue le Corone. E che poichè questa navigazione, e questo commercio sono sovente intorbidati da' Corsari di Barbaria, i quali l'infestano colle loro piraterie, ora contro una Nazione, ed ora contro un'altra, come presentemente stanno praticando a riguardo de' nostri Nazionali; dovrà perciò convenirsi tra 'l nostro Sovrano, e S.M. Cristianissima di prendere insieme le giuste misure per reprimere ed impedire le piraterie degli accennati Corsari, e per obbligarli a farli entrare in pace colla M.S., e co' suoi Sudditi delle due Sicilie. Al qual effetto dovrà procurarsi che il Re di Francia si obblighi d'impiegare seriamente i suoi buoni uffizj presso le replicate tre Reggenze, ed in caso che fra un certo termine, che loro si assegnerà, non conchiuderanno il trattato col nostro Monarca; in tal caso ambedue le Maestà loro dichiareranno, e faranno la guerra alle accennate tre Republiche; potendosi prima cominciare dal non ammettere ne' porti della Francia imbarcazioni de' Corsari barbareschi, e di assicurarsi di tutte le prese ch'essi potrebbon portarci, e restituirle a' proprietarj. E che conchiudendosi nel tempo prefisso la tregua; in caso che poi fosse rotta da qualcuna, o da tutte le menzionate Reggenze, o col Re di Francia, o col nostro Monarca; nessuna delle due Maestà potrà far la pace separatamente; ma ch'esse ne faranno una causa comune, e la infrazione sarà riputata un casus fedæris; in maniera che questi Barbari siano allora considerati come comuni nemici, e debbano cadere ne' casi delle alleanze; in virtù delle quali gli alleati saranno in dritto di esigger reciprocamente i soccorsi che si dovranno stabilire in questo precedente, e particolare loro trattato.

E poichè non potrà mai aver buon effetto il plausibil desiderio che mostra S.M. d'introdurre il commercio in questi due Regni, se non se ne facilita, e si apre la strada per mezzo di particolari trattati che dovranno conchiudersi con quelle Potenze ma-

ritime, in mano delle quali si trova oggi il gran traffico; stima perciò la Giunta che queste medesime capitulazioni proposte di stipularsi colla Francia, potranno anche inserirsi ne' trattati di commercio, e di libera navigazione che dovran maneggiarsi colla Olanda, e colla Inghilterra. Queste due Potenze sono a riguardo de' Barbareschi nello stesso rischio, e nello stesso caso che si trova la Francia; onde debbon conoscere che hanno con noi commune l'interesse, e la stessa necessità di entrar con noi a precauzionarsi per mezzo di un trattato puramente difensivo, contro il ritorno delle piraterie degli Africani. Egli è vero che la gelosia e l'interesse del commercio potrebbe dissuaderne queste due Potenze. L'impedimento che i Corsari fanno al commercio delle piccole Nazioni, rendendo incomoda la navigazione degl'Italiani nel Mediterraneo, è riguardato dagl'Inglese, e dagli Olandesi come il mezzo, e l'istromento che fa cadere nelle sole loro mani tutto il commercio. Lo stimolo dunque del guadagno presente, non solo potrebbe far in loro maggiore impressione che la tema del dubbio futuro periglio; ma potrebbe esser rimirato come una specie di Ragion di Stato, che giustifica tutto, e che deve prevalere ad ogni cosa.

Ciò non ostante, si lusinga la Giunta, che non possa incontrarsi tanta ripugnanza nelle accennate due Potenze, quando si rimostri loro, che colla tregua, che noi intendiamo fare co' Barbareschi, niente si tocca il gran commercio, che vicendevolmente fanno con questi; volendo noi espressamente convenire che non sia neppur permesso alle imbarcazioni nostre, e de' Barbari di entrare ne' porti delle rispettive dipendenze. Quindi cessando negl'Inglese, e negli Olandesi quella gran gelosia della diminuzione del loro commercio, la quale li renderebbe difficili a convenir con noi nel progettato trattato; si ridurrebbe tutto il mottivo del loro timore alla semplice diminuzione del guadagno, che lor viene da' trasporti, che fanno le loro navi di qua in Napoli. Ciò ch'è cosa di sì picciola conseguenza, particolarmente nelle Nazioni di gran traffico, che non merita di essere paragonata, e molto meno preferita al gran vantaggio, che potrebbon riportare da un trattato, il quale rende perpetua, e durevole la sicurezza della loro navigazione. Gli Olandesi almeno, che meglio delle altre Potenze marittime han conosciuto le perigliose sequele del grossolano artificio che usano i Barbari di corseggiare tantosto contro l'una, e tantosto contro l'altra Nazione, non avranno difficoltà di far con noi causa comune; essi che mossero ogni macchina per farla cogl'Inglese, e co' Franzesi, per procurarsi con questo mezzo la pace cogli Algerini.

Questi sono gli espedienti che ha potuto pensar la Giunta per facilitare il conseguimento della tregua, che si desidera co' Barbareschi. Né debbon esser di ostacolo alla conclusione della medesima le doglianze che la Corte di Roma fin dall'altra volta fece per mezzo del suo Nunzio col Governo di Napoli, e che ora potrebbe rinnovare, sul falso supposto, che potendo col favor della tregua suddetta aver gli Africani libero l'accesso ne' porti di quel Regno, restavano i suoi sudditi per la vicinanza più esposti alle loro piraterie, ed in maggior pericolo di contagio la publica salute. Poiché l'uno, e l'altro timore cessa una volta che come si è accennato il nostro

trattato co' Barbari si restringe ne' termini di mera tregua, e di libera navigazione indipendentemente da ogni commercio; in maniera che non possano i comuni legni entrare ne' porti de' rispettivi dominj, se non in caso di assoluta necessità di salvarsi o da' nemici, o da tempesta; ne' quali casi saranno custoditi colle guardie a vista; e poi, cessata la tempesta, o allontanato il nemico, subito discacciati.

L'altra difficoltà che potrebbe sorgere per la parte di Roma, sarebbe che colla tregua venendo a cessare le ostilità tra 'l nostro Re, e gl'Infedeli, dovranno per conseguenza cessare i soccorsi che per questo fine gli si concedono dal Papa colla Bolla della Crociata. Ma oltrecché all'Imperadore segli continuarono, non ostante la tregua; la speranza di quel ch'è passato colla Francia, colla Olanda, e col medesimo Imperadore ci fa credere, che difficilmente Algieri sarà per seguire l'esempio di Tunisi, e di Tripoli; e che anche quando lo seguisse, ci resterebbono ancora i Maomettani levantini che infestando del pari le spiagge dell'Ionio, e dell'Adriatico, terrebono ben esercitate le gloriose arme del nostro Sovrano.

E quando infine riuscisse all'alta Sapienza del medesimo di conchiudere anche tregua colla Porta (come troppo sarebbe necessaria, e conveniente per la sicurezza de' suoi Vassalli, e del commercio) non dovrebbe la M.S. perciò dissarmare, per non esporre la sua riputazione, ed i suoi Regni al dispregio ed alle piraterie degl'Infedeli, ed incitare per questo verso la troppo loro mala fede alla violazion della tregua. Onde in ogni caso dovendo la M.S. continuar la Marina sullo stesso piede, per contenere i Maomettani nel giusto riguardo alla osservanza del trattato, vengono per conseguenza ad essergli sempre dovuti i sussidj, che il zelo del Sommo Pontefice promuove della pietà di questi naturali, e che sono in parte delle grandi spese che s'impiegano dalla pia munificenza regale in questo santo, e glorioso disegno. Che è quanto è paruto alla Giunta in dissimpegno del suo obbligo rappresentare a V.E. per umiliarlo a S.M. unitamente colle ingiunte copie del passato trattato, e passaporto.

158

Sull'impiego *in negozj mercantili* del vascello da guerra *San Filippo la Reale*, per rompere il monopolio dei bastimenti francesi, che sono franchi da piraterie barbaresche ma comportano alti costi di nolo e assicurazione.

| C | F | **sicurezza / corsa, credito, domanda pubblica, export, import, intermediari, marineria, navigazione** \ Barcellona, Cadice, Francia, Genova, Lisbona, Livorno, Marsiglia

[1738/04/22 post] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucoullieur]

La guerra colli Turchi, e Mori ha in tal modo avvilita la navigazione di questi Regni, che non vi si armano presentemente che picciolissimi legni, i quali navigando sempre lungo alle coste, ed in continuo timore de' nemici, vanno a fare negli altri

porti dell'Italia qualche tenue traffico, non osando alcuno fidarli mercanzie di valore, e preferendo i nazionali stessi ogni altra imbarcazione, ancorché più dispendiosa, a quella de' proprj patriotti; di maniera che i Francesi quasi soli vengono noleggiati per tutte le operazioni di commercio di qualche considerazione, e questi prevalendosi di quel vantaggio, e della franchiggia della loro bandiera, esigono noli non mediocri.

Con tutto ciò però, essendo i bastimenti mercantili francesi, soliti navigar nel Mediterraneo, legni sottili, e di poca resistenza nelle borrasche, non ostante la franchiggia della loro bandiera, si assicurano quasi sempre le mercanzie che portano: onde soggiacciono quelle ai due pesi del nolo arduo, e dell'assicurazione.

Quindi risulta, che trovando i negozianti, e padroni di mercanzie, qualche bastimento il quale, senza pericolo morale di naufragio né di depredamento, trasportasse mercanzie a nolo ragionevole; ne troverebbe quello in gran quantità, e verrebbe indubitabilmente impiegato, per preferenza ai francesi, ed altri. Sicché disegnando S.M. mandare ogn'anno il vascello San Filippo in Cadice, e permettendo d'imbarcarvi mercanzie a nolo, egli è certo che tutti i negozianti, sì nazionali, come forastieri, e tutti i cavalieri, ed altri, che tengono frutti di loro terreni, per mandar fuori, se ne prevarrebbero.

Ma siccome sulla prevenzione, che l'impiegare un vascello di guerra in negozj mercantili, fosse questo un avvilarlo, si potrà forse avere qualche scrupolo; per dimostrar come nulla vi si incontra d'indecente, e d'indecoroso, e per togliere ogni dubbio su questo punto, basta addurre quanto dalle altre Potenze marittime d'Europa suole oggi praticarsi.

Le navi di guerra di Spagna, e di Portogallo, tornano sempre dalle Indie con denaro, e mercanzie appartenenti a negozianti particolari; quelle di Francia, che si mandano in Canada, servono al trasporto del castore, ed altre pelliccie; e quelle della Compagnia delle Indie del medesimo Regno, se non sono navi di guerra appartenenti a S.M. Cristianissima, sono almeno armate in guerra; e spessissimo comandate da ufficiali della sua real marina; quelle di Russia, ed altre del Nordo, vengono giornalmente impiegate al traffico del Mar Baltico; ed in somma, per produrre un esempio in ogni modo simile al negozio di cui si tratta, i vascelli, che teneva, anni sono, il Re di Sardegna Vittorio Amedeo in Sicilia, andavano di continuo carichi di sete, ed altri generi del medesimo Regno.

Quindi costa evidentemente che, facendo oggi tutte le Potenze dell'Europa consistere le loro maggiori forze nel traffico, non dubitano impiegarvi i loro vascelli di guerra, ed ufficiali di marina.

Ora dunque se le Potenze stesse, che non incontrano verun ostacolo nella loro navigazione, e che potrebbero lasciare ai loro bastimenti mercantili soli fare tutto il traffico, ciò non ostante, vi impiegano ancora per sovrabbondanza di sicurezza, ed accrescimento di commercio, i loro vascelli di guerra, ed ufficiali di marina, quanto maggiormente può S.M. praticarlo quando si tratta di assicurare il commercio di

suoi vassalli da' nemici disturbato, di procurar loro un esito favorevole de' loro frutti, come pure i modi di provvedersi a miglior prezzo de' generi esteri di cui abbisognano, di affrancarli dalla soggezione de' forastieri, e levare a questi il profitto, che fanno indovutamente, e a danno nostro, sul nostro proprio traffico, per procacciarselo.

A questo si dee aggiungere, che venendo gli abitanti di questi Regni prevenuti, che da qui innanzi lo stesso si praticasse ogn'anno dai vascelli di S.M., prenderebbero eglino le loro misure per caricarvi le loro mercanzie di valore, sì nell'andare, come nel ritorno; con che si troverebbero più quieti, e franchi da quel continuo timore in cui sono sempre di vedere le loro mercanzie depredate; si ravviverebbe la loro industria, ed applicazione, circa la coltura, concia, e fabbrica delle merci, e s'introdurrebbe a poco a poco nella loro mente il gusto, e l'amor del commercio, i quali, a cagione degli ostacoli che vi incontrano, ne sono stati quasi affatto cacciati.

Su questi principj si propongono i modi, con cui tal negozio potrebbe eseguirsi con tutto il buon successo, che dee sperarsene, e sono quelli i seguenti.

1° Si dovrebbe mandar per tempo in Messina, in Palermo, e nelle città principali della Calabria, inviti, indicanti il tempo che dovrà partire il vascello, e li porti dove dovrà capitare nel cammino.

2° Ordinare, che capitando delle mercanzie in Napoli prima della partenza del bastimento, vi si potessero immettere, e conservar, senza pagar il minimo diritto, caso fossero munite delle fedì di pagamento delle tratte, e dazj a cui sono soggette, quando da cotesti luoghi si mandano fuori a dirittura, e caso che non fossero munite di simili fedì, e che fossero state mandate con polize di sicurtà, di pagare altresì in Napoli quei medesimi diritti solamente, senza che il loro deposito in questa città cagionasse loro il minimo peso.

3° Per impegnar di vantaggio a caricar mercanzie su questo bastimento, converrebbe concedere una credenza di sei mesi per il pagamento de' suddetti diritti d'estrazione, purché i caricatori fossero conosciuti per solvabili, o dessero sicurtà, lo che procurerebbe una molto maggior quantità di mercanzie, potendo pagarsi quei dazj col prodotto della stessa mercanzia.

4° Si potrebbe ancora accordare, che quei diritti si pagassero allo sbarco delle mercanzie insieme con il nolo, secondo che su 'l conoscimento verrebbe notato.

5° Non per Cadice solo dovrebbe caricare, ma ancora per Livorno, Genova, Marsiglia e Barcelona, e per gli uni, e gli altri luoghi, imbarcare vini di Siracusa, di Calabria, ed altri, oglj, grani, regalizia, manna, sete, e lavori di seta, come drappi, zagarelle, ed altri soliti mandarsi ne' galeoni, e flotte, e simili generi del Regno richiesti nell'uno, o nell'altro de' suddetti porti, e venendo a scaricarvi delle mercanzie in camino, ne prenderebbe in luogo di queste delle nuove, per portar in Cadice, come robbe di Levante e diverse mercanzie per i galeoni, e flotte.

6° Negli inviti si avviserebbe che in Cadice si caricerebbero mercanzie per i medesimi porti nel ritorno; e se tornasse doppo l'arrivo d'una flotta, ed all'ora della li-

beranza del denaro, conforme si dovrebbe procurarlo, non farebbe un nolo mediocre; a cagione delle materie d'oro, e d'argento solite mandarsi in Marsiglia, Genova e Livorno. Non si dovrebbe aspettar ad affigere questi inviti, sì nell'andare, come nel ritorno, ad esser il bastimento arrivato ne' porti, ma si manderebbero anticipatamente con che si troverebbe un caricamento lesto all'arrivo del bastimento, e non si tratterebbe molto tempo in ciascuno porto.

Oltre alle materie d'oro, e d'argento, potrebbe caricare in Cadice tabacco della Avana per l'uso di quest'Appalto, vini di Canarie, cacao, vaniglia, coceniglia, indigo, zucchero, cuoj, legna di campecie per le tinte, ferro &c; e se toccasse alle coste di Valenza, vi prenderebbe soda, o sia bariglia per sapone; in Marsiglia, in vece di quelle vi sbarcarebbe, vi prenderebbe zucchero, caffè, indigo, rocou, o sia terra oriana; e così da porto in porto sino al suo arrivo in Napoli, con che trovando i nazionali un vantaggio indicibile a comprar dalla prima mano le mercanzie dell'America in Cadice, in vece di commetterle in Genova, Marsiglia, e Livorno, dalla seconda e terza mano, ed avendole in questo modo più sane, più perfette, ed a un terzo, e più di miglior prezzo, tutti prenderebbero il loro tempo, e loro misure per provvedersi per la via di questo bastimento il quale in sì fatto modo farebbe un viaggio molto fruttuoso.

7^oA Siccome potrebbe accadere, che gli ufficiali di marina non fossero intesi in simile traffico, e forse non volessero prendersi il peso di tante fatiche, il più opportuno sarebbe di mettere sopra il bastimento un fattore, volgarmente detto un sobrecargo, il quale ne' diversi porti attenderebbe a procurarsi mercanzie, farebbe i patti per il nolo, terrebbe i registri, firmarebbe i conoscimenti, o sia polize di carico, ed in fine oprimerebbe da mercante, mentre gli ufficiali di marina oprimerebbero da ufficiali di marina regia, essendo il primo indipendente in quanto alle mercanzie, e gli altri i superiori in quanto al comando del bastimento, conforme si usa in Inghilterra, in Olanda, ed in Francia per i viaggi della China, ed altri lunghi, ed importanti viaggi.

Quel fattore sarebbe ancora molto utile, per esser quello abile a vendere le robe fidategli da' negozianti, ed in luogo di queste, a comprarne quelle di ritorno, de' quali verrebbe incaricato, con che, con una mediocre provvigione, in poco tempo, e con ogni agevolezza, potrebbero i medesimi negozianti provvedere nell'istesso tempo alla compra, e vendita delle mercanzie, e procurarsi un pronto ricovero de' loro capitali; e senza assegnare al suddetto fattore veruna mercede, non lascierebbe di fare un gran guadagno a cagione delle provvigioni, che dai mercanti gli si concedereb-

^A Testo cancellato: «7^o non al trasporto solamente delle mercanzie potrebbe impiegarsi quel vascello, ma ancora a scortare i bastimenti mercantili che con grani o con altre robe si manderebbero in Cadice, o in altri porti, lo che agevolerebbe sempre più il traffico. 8^o potrebbe ancora il medesimo vascello dopo aver sbarcate le sue mercanzie in Cadice passare sino in Lisbona, caso che lo richiedessero i mercanti, e che vi fossero nell'andare come nel ritorno una quantità di mercanzie da immettervi, e da estrarre sufficiente per rifarlo delle spese della navigazione».

be, perlocché non sarebbe di peso alcuno a S.M. ma pure, per dare ai negozianti una fiducia intera, li si dovrebbe lasciare la scelta del soggetto, ed impedire solamente, che per brighe, non se ne proponesse uno, che non fosse provveduto di tutte le qualità, e talenti richiesti in una persona incaricata di simile incombenza.

8° Si potrebbe ancora, sopra tutto nel principio, fare qualche rilasso su 'l nolo ordinario, solito pagarsi alle altre imbarcazioni, lo che tutto insieme giunto al beneficio di non soggiacere ai rischj di depredamento, ed alle spese di assicurazione, produrrebbe un buonissimo effetto; e si può promettersi, che un solo viaggio di questa sorte provvederebbe al mantenimento di questo bastimento per tutto un anno, che facendone due, ne ricaverebbe S.M., oltre del suddetto mantenimento franco, molto guadagno, e che volendo S.M. impiegare nell'avvenire più vascelli di guerra a simile uso, non solo li manterrebbe senza dispendio alcuno, ma ne ricaverebbe di più rilevante profitto, ed in sì fatto modo avrebbe sempre una squadra pronta ne' suoi bisogni, e nelle occorrenze di guerra, che potrebbero sopraggiungerle.

Tali sono appresso a poco le diligenze, e misure, che potranno addursi nell'avvenire, per prevalersi de' vascelli di guerra^B di S.M., però essendo già partito quel vascello il S. Filippo e Reale per Cadice a dirittura^C, non si dee trascurare di mandare molto per tempo in tutte le città principali di questi Regni prevj avvisi per il suo ritorno da Cadice, acciò sieno dovutamente prevenuti tutti i negozianti, lo che similmente dovrà praticarsi per tempo in Cadice^D, acciò ne avvisino i loro committenti, e ne ricevano gli ordini a tempo opportuno^E.

^B Testo cancellato: «quando, sull'esempio di diverse altre Potenze marittime, si risolvesse S.M. ad impiegarli in negozj mercantili, però essendo già determinata la destinazione del vascello».

^C Testo cancellato: «non potendo forse quello toccare in diversi porti nel suo andare, né conseguentemente caricar robbe, che vi verrebbero destinate, e dovendo quello partire troppo presto, perché possano giungere a tempo le mercanzie di Sicilia, e delle altre parti remote di questo Regno, pare dover ridursi per questo viaggio a quanto questa città di Napoli, ed altre più vicine, potranno somministrare per Cadice, salvo ad operare differentemente ne' susseguenti viaggi; sicché non si dovrebbe differire di affiggere gli inviti nella Regia Dogana, in alcuni caffè ove si radunano i mercanti, ed altri luoghi soliti acciò, senza perdit[a] di tempo, potesse ogn'uno applicarsi alla destinazione, ed imbarco delle sue mercanzie per Cadice. Dovrebbe pure radunarsi l'università de' mercanti per la scelta del sobrecargo, con indicare il giorno, che si potrebbe principiare ad imbarcar le mercanzie, il prezzo del nolo, e tutte le altre principali condizioni con cui si farebbe il trasporto delle medesime».

^D Testo cancellato: «ed anche prima dell'arrivo del vascello, sopra tutto nella speranza in cui vi si è d'un prossimo ritorno della flotta, acciò i corrispondenti genovesi, ed altri».

^E Testo cancellato: «Potrebbe proporsi un modello dell'invito da affigersi ma prima si ha da sapere precisamente i luoghi dove capiterà il bastimento nel suo cammino; 2° designare la persona a [*****] indirizzarsi per le mercanzie, per caricarle, e per fare i conoscimenti, doppo di che in un'ora si farà quell'invito. In quanto agli inviti da mandarsi nelle principali città mercantili di questi Regni, deono prima regolarsi i punti principali spettanti all'imbarco delle mercanzie sulli vascelli di guerra di S.M., per potere a tenore degli articoli che verranno stabiliti, modificare quegli inviti, e farli relativamente al traffico delle città in cui si manderanno».

Sulle *confuse misteriose idee* sulle quali Tomaso Maucant poggia la sua istanza di essere nominato *Ispettor generale delle Finanze, e del Commercio*.

| C | istituzioni / expertise

1738/04/10 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

D'ordine di V.M. incaricatoci nel veneratissimo dispaccio de' 5 del trascorso mese di marzo, ci si trasmette il ricorso fattole da Tomaso Maucant, che chiede l'impiego di *Ispettor generale delle Finanze, e del Commercio*, offerendosi di procurare immense straordinarie ricchezze per mezzo di un buon ordine di ragionevole politica; imponendoci insiememente il sovrano comandamento di presentarle il nostro sentimento, e parere.

Dato ci siam l'onore di adempiere ciò, che ci veniva dalla M.V. prescritto, e letto abbiamo il trasmesso ricorso, il quale a creder nostro, ed a censura di V.M. è un parto di confuse misteriose idee, che l'autore o non à voluto per industria farle capire, o per trasporto di alterata fantasia è stato tirato a dettarle nella stravagante maniera, che si ravvisa: e in fatti tutto il giro delle sue proposizioni altro non raccoglie, che sonori mal accordati vocaboli, che poco significano, e nulla s'intendono: ei vuol far osservare, che la Creazione, e lo stabilimento universale di giustizia non ha assolutamente niente di chimerico, né soffre qualunque altro inconveniente; conciosiacosa che puossi facilmente penetrare, com'esso asserisce, che lo bramano ardentemente le Corti Cristianissime, e Cattoliche, ch'egli abbia scrutinato assai bene, come la Corte di Vienna lo desidera molto, sì per riguardo a quest'ordine, ed alle compensazioni da lui già spiegate, come per riguardo di altri vantaggi egualmente immensi, che promette far toccare col dito; perciò dice doversi convenire, che essendo queste tre formidabili Potenze fortemente unite, fa di bisogno, che tutt'i scontenti pieghino, e siano sottomessi alle giuste leggi, che esige quest'Impero: aggiunge, che nulla arrischia la M.V. con fare a lui la grazia di rinvestirlo dell'impiego d'*Ispettor generale delle sue Finanze, e del Commercio*, siccome ne fa premurose le suppliche, affinché non solamente possa egli essere in istato di far vedere ben presto la suprema apertura di quest'Impero, facendo uso del lungo, e grande studio, onde acquistato egli ha i preziosi mezzi da pervenirvi; ma vaglia ancora procurare a V.M. immense straordinarie rendite, che pensa ricavare da' Forastieri, senza titolo alcuno d'imposizione, o d'imprestito, le quali cose faranno lo stupore di tutto il mondo, e raccogliersi secondo l'ordine della giusta politica; come esiggono le belle arti di Finanza, e Commercio.

Questo parlare gravido di vasti, e mal digeriti pensieri, e ricolmo di formole non significanti, mostra, che l'uomo, che 'l concepì si nutre e pasce di fallaci meditazioni, e sognate speranze, e crede, e si lusinga di conseguire mercé queste sue inconsi-

derate esibizioni il molto da lui ambito e sospirato impiego d'Ispettor generale delle Finanze. Noi pertanto crediamo, che la sovrana gravità, e prudenza della M.V. non abbia a dar orecchio a questi aerei progetti; indirizzati non al servizio di V.M., non alla gloria, e felicità del suo giustissimo dominio, né all'importante fine del Pubblico bene, ma o a coltivare la privata passione di un chimerico capriccio, o ad aprirsi, come falsamente si persuadono, la strada per ottenere alcuni posti, e graduazioni, che promuovono il particolare comodo, e vantaggio di chi li promove; che è quanto dobbiamo con ogni rispetto e venerazione sottoporre alla sovrana censura di V.M.

160

Sul doversi favorire il commercio con l'Impero come con tutte le altre nazioni, senza però riconoscere ai *sudditi imperiali* i privilegi conseguiti quando gli Asburgo governavano il Regno di Napoli.

| C | istituzioni / export, nazioni, prezzi \ Impero asburgico \\ sale

1738/04/14 Brancaccio a Montealegre

Con papel de oy me avisa V.S. el recurso* que ha hecho desde Barleta el Patrón Lorenzo Simotich súbdito imperial, quejándose de que se le negase el cargo de sal, respecto de ser para el Litoral Austriaco, y no tener aquellos ministros órdenes algunas; previniéndome V.S. en consecuencia de la del Rey expida las convenientes, para que no se haga el menor perjuicio a dicha barca, y se le dé el cargo si hubiere sal que poder extraher; y en vista de ello se me ofreze decir a V.S., que se han distribuido las órdenes convenientes al Superintendente General de la Real Hacienda para que se permita esta extracción, pero la dificultad encontrada por este Patrón puede haver sido por pretender que el sal se le diese al precio que se practicava por simple conveniencia introducida por el Virrey Conde de Harrach en tiempo del Gobierno passado a cinco carlines menos por carro, de la que no deven gozar ahora los súbditos imperiales por no asistirles derecho alguno antes bien por sentencia del mismo tiempo del Gobierno passado fueron condenados a pagar el entero precio de ocho ducados por cada carro de sal; lo que participo a V.S. para su inteligencia.

27 aprile 1738 «Que assí como quiere el Rey, que a los súbditos imperiales se les facilite libre el comercio en los puertos de estos Reynos, como a las demás Naciones, assí también no deve subsistir ninguna de las gracias, que consiguieron en el Gobierno passado sea de qualquiera calidad, que fuesen».

161 a-b

Diverse misure spettanti al commercio del Regno di Napoli che la Giunta del Commercio non ha saputo o voluto intraprendere per non ledere gli interessi costituiti, segnatamente: riforma doganale e dei diritti portuali e sanitari, incoraggiamento industriale, introduzione di regolamenti di qualità e di *giudici immediati di tutte le arti*, elaborazione di trattati per *regolar il commercio colle nazioni privilegiate* e no.

| C | I | **innovazione, istituzioni, tassazione / arrendamenti, corporazioni, giurisdizione, privilegi di bandiera, qualità, tariffe, trattati \ stranieri**

161a 1738/04/24 [Anne-Jean-Baptiste de Vaucouleur]

Relazione succinta di quanto si è oprato da tre a quatro mesi dalla Giunta di Commercio, e di cui si ha potuto aver notizia.

Vi si è trattato per più sessioni della lite tra i tintori di seta nera ed i mercadanti del medesimo genere, e questa lite non è ancora terminata, avendo la giunta, dopo molti contrasti tra' medesimi, ordinato che si depositassero le scritture rispettive, acciò si esaminassero, e venisse essa abile a risolversi.

Vi si è data la risposta ad un progetto presentato l'anno passato dal Sig. Giacomo Peterson, tendente all'erezione di una fabrica di acquavita, per mandare fuori regno [163]; quel progetto, benché utile a S.M., vantaggioso a' suoi vassalli, e pronto ad eseguirsi da ora, è stato dalla giunta ributtato, per non aver potuto conciliarsi coll'arrendamento dell'acquavita, i di cui governatori non hanno mai voluto acconsentirvi, o avendo parso voler acconsentirvi, hanno fatte pretenzioni esorbitanti, e da qualsivoglia savia società inaccettabili.

Vi si è mandato un progetto fatto dal Sig. don Manuel Caprioli nel quale si trattava d'una privativa per la fabrica del sapone: qual progetto non pareva oneroso, anzi più tosto giovevole al popolo, ed insieme fruttuoso assai per S.M., e nulladimeno è stato dalla giunta improvato, senza nemmeno esaminarlo, e ciò 1° perché si è detto, che nel tempo del governo allemano venne già il medesimo progetto al Collaterale Consiglio presentato, e dal medesimo rifiutato; 2° perché si pretende che vi si trova rinchiusa una gabella, e che S.M. è risoluta a non voler stabilirne in avanti alcuna nuova.

Vi ha comparso ancora un progetto fatto dal Sig. Giacomo le Jeune padre d'un ingegnere di S.M., in cui si proponeva lo stabilimento della carta bollata o suggellata [164], il quale progetto è stato similmente ributtato, ed anche senza esaminarlo; 1° perché è questo una gabella, 2° perché la medesima carta bollata fu qui avanti stabilita ed in appresso soppressa a cagione (secondo il detto loro) degli inconvenienti che ne nacquero.

Egl'è vero che la carta bollata è una gabella, ma oltra che vedesi quella stabilita in Ispagna, in Francia, in Genova, ed in molti altri paesi, è quella la men onerosa che possa imporsi, per spettare unicamente per così dire alle persone propense alle liti.

Egl'è pure vero che nell'anno 1640 fu quella carta bollata dal Sig. duca di Medina

de las Torres all'ora viceré stabilita per cinque anni in Napoli e doppo quel termine abolita, ma vi è una gran differenza tra il modo con cui venne all'ora quella carta bollata stabilita, e quello con cui si propone nel progetto del Sig. le Jeune di stabilirla.

Fu allora fabricata carta diversamente bollata, e a diversi prezzi paganda, secondo il diverso genere di scritture a cui si dovea impiegare, lo che in verità cagionava molte liti, e tendea a rendere invalide molte scritture, benché essenziali per la quiete delle famiglie, invece che nel progetto di cui si tratta, non vi si propone introdurre carta diversamente bollata; è tutta uniforme, e non vi è divario nel prezzo, se non in quanto all'ampiezza de' foglj, avendo da pagarsi il foglio intero grana 8, il mezzo foglio grana 4, ed il quarto di foglio grana 2; lo che non può mai cagionare lite, equivoco né contrasto alcuno. Si dimostrava però nel medesimo progetto, che S.M. ne avria ricavato docati 150 mila, franchi di spese, l'anno.

Si è trattato di più alla giunta di proposizioni fatte da Ferrara circa il traffico di sale ed oglio tra le provincie di questo Regno site sul mare Adriatico e la Lombardia, presentate alla corte dal Sig. conte Baccelli in forma di progetto.

Fu quello alla prima vista dalla giunta rifiutato, ma avendolo uno de' ministri della medesima più consideratamente esaminato, fece egli le sue rappresentazioni, dicendo che non gli parevano da disprezzarsi in sì fatto modo quelle proposizioni, sopra di che venne dalla giunta incaricato di cavarne tutto ciò che vi troveria utile, di farne un nuovo progetto regolare, e di dargli la forma competente, per poter essere presentato a S.M. ed al publico; vi si applicò quel ministro con somma attenzione, e fece un piano da vero ben digerito ed ordinato; ma avendolo partecipato privatamente ad alcuni degli altri ministri della giunta, provò da parte de' medesimi tante contradizioni ed opposizioni, soprattutto a cagione delle dogane di Puglia, che non ardì nemmeno presentarlo; sicché è rimasta interamente inutile quella scrittura.

Dalle sopra riferite risposte della giunta ai suddetti progetti si dee concludere, che non serve comunicarle quelli che spettano alla Real azienda o agli arrendamenti, per mostrarsi quella estremamente indifferente intorno agli interessi privati di S.M., e costante nel sistema di non voler costringere nel minimo modo i consignatari degli arrendamenti, per sragionevole sia per lo più e pregiudizioso allo stato il lor governo.

Ha finalmente avuta la giunta comunicazione di un memoriale presentato alla Corte dal Sig. Tomaso Maucant [159]; era però così vaga, e così poco intelligibile quella scrittura, che non vi si è data altra risposta, se non che non ne meritava alcuna, ed in fatti non se ne potea fare altra relazione.

In quanto poi alla scrittura circa le dogane di questa Città di Napoli, il volume di quella opera ha spaventato la giunta in modo tale che non ha essa presa ancora risoluzione alcuna intorno alla medesima, né meno quella di esaminarla. Puossi tenere per certo che in tutto quest'anno non verrà quella interamente esaminata, né pure doppo l'esame gradita. S'intende da discorsi di diversi ministri della giunta che, non ostante l'irregolarità della tariffa, e degli usi praticativi, viene quella doverosamen-

te amministrata, ed alla sodisfazione generale del publico; che, se si volesse regularsi sulli prezzi effettivi delle mercanzie, saria necessario riformare troppo spesso la tariffa; che saria una ingiustizia di licenziare gli uffiziali soverchj impiegativi, benché onerosi fossero a S.M. ed al publico, e finalmente che, avendo sossistito da un secolo e più il governo della dogana, conforme sossiste oggidì, saria addossarsi un peso inutile con voler riformarlo, allegando così diverse altre ragioni altrettanto vane ed invalide, per rimuovere l'esame di quella scrittura, ed impedirne l'effetto.

Per ciò dunque si fa presente, che, volendo conoscere a fondo se il nuovo piano d'amministrazione proposto è utile, o pregiudizioso, e, caso che sia stimato utile, metterlo in esecuzione, non vi è altro mezzo per riuscirvi, che di nominare tre o quattro persone da interessare affatto, ed interamente divote al servizio di S.M., come v.g. uffiziali di secreteria di Stato, o altri, purché non sieno nazionali, le quali facciano una giunta di più ore ogni giorno, esaminino quella scrittura con mente quieta e con una estrema attenzione, ne ponderino ciascuno termine in particolare, sopprimino, aumentino, moderino, o mutino quelli che stimeranno difettosi, mettendo il tutto in iscritto, a misura che verrà risoluto, ed essendo poi in sì fatto modo corretta e compita l'opera, la partecipino altresì in giunta particolare agli amministratori e primi uffiziali della dogana, acciò propongano, e si risolvano le loro obiezioni e difficoltà, per in appresso procedere tutti assieme alla stima, misura, peso, e tarra da fissarsi per le mercanzie sulla nuova tariffa, coll'intervento di due periti e probi mercadanti in ciascun genere, i quali a quest'effetto verranno chiamati successivamente e quando si tratterà di robba spettante al lor traffico; con che la revisione e correzione intera di quella opera si potrà fare in un mese; e venendo poi il tutto formato nel modo competente, si presenterà ai ministri di Stato di S.M., i quali dopo averlo privatamente esaminato, ed avervi ancora mutato quello che piacerà loro, useranno la sua autorità per farlo eseguire.

Non vi è altro modo di ultimare la riforma sì necessaria nell'amministrazione delle dogane di questa città, conciosiacché, se si vuole rimettersene alla discrezione sola de' nazionali, le dilazioni, e gli interessi particolari che prevalgono sempre, ed anche ne' più probi soggetti, su quei di S.M., e del publico, ne rimuoveranno, o più tosto ne impediranno sempre l'esecuzione.

161b [1738/04/24 post] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucoullieur]

Li punti commessi alla Giunta di Commercio di Napoli il 11 di marzo 1737, e 5 di marzo 1738, circa il commercio di questo Regno per esaminarsi, e formare la sua consulta sono li seguenti, cioè.

1° Di proporre la forma nella quale potrebbe regularsi meglio il commercio fra i proprj vassalli di S.M.

Richiede questo punto due principali providenze. La prima d'introdurre e mantenere la buona fede, e la puntualità, fra tutti i fabricanti ed artisti, e perciò di stabilire ispettori delle principali manufatture, come de' panni di lana, di drappi de' la-

vori di seta, e di telerie d'ogni sorte; con fare rivedere i capitoli e regolamenti fatti precedentemente circa quelle arti, e riformarvi quello che non sarebbe conforme agli usi presenti ed in qualunque altro modo difettoso, e per quello spetta alle altre arti, le quali non chieggono ispettori, invigilare che i loro consoli sieno più attenti a mantenervi la perfezione delle opere, non immatriculando gente alcuna che non sia stata esaminata rigorosamente e riconosciuta capace, esercendo una giustizia rigorosa contro quei per ignoranza o mala fede facessero lavori di mala qualità, rendendone anche i medesimi consoli mallevadori ma pure dando loro la facoltà di sospendere gli artisti, di carcerarli, e di confiscare le loro opere quando non fossero conformi alli statuti dell'arte.

La seconda di stabilire giurisdizioni consolari nelle metropoli ed altre città più mercantili delle provincie, le quali giurisdizioni consolari devono essere li giudici immediati di tutte le arti, ed invigilare che non vi si introduca la trascuragine, e l'impuntualità.

Vi sarebbero ancora molte altre providenze circa la coltura, e concia delle merci, come nel tirare, cuocere, e tuorcere le sete, nella fabrica dell'acqua vita, del oglio, e del sapone, nella concia de' cuoi, ed in diverse altre arti sulle quali non potendo dar si regole, né tampoco invigilarsi alla loro osservanza, fa duopo lasciar oprare i contadini secondo il loro genio; essendo la preferenza ed il maggior prezzo delle migliori l'unico stimolo capace d'indurli a darvi maggior attenzione ed a perfezionarle.

Le giurisdizioni consolari possono influere molto nel loro distretto, sia per la via d'insinuazione, sia altrimenti, alla perfezione delle merci, e dovrebbe questa cura fare uno de' punti delle loro istruzioni.

Si prescrive ancora alla Giunta di Commercio di applicarsi al regolamento de' diritti d'immissione e d'estrazione che si raccolgono nelle dogane.

Per questo si vuole una riforma generale nell'amministrazione delle dogane del Regno, con stabilirvi un governo uniforme, mediante una nuova prammatica, e tariffa.

2° Di regolar il commercio colle nazioni privilegiate, e più favorite dai trattati.

Su questo punto si osserva che venendo a concedersi alle une più, ed alle altre meno, non ve ne saranno mai alcune contente; che pretenderanno sempre più di quanto sarà stato attribuito loro, e che non avendo S.M. fatto ancora sinora alcun trattato di commercio, e che ne' precedenti trattati fatti da' suoi antecessori, non vi si trova quasi verun articolo per i regni delle due Sicilie, si ha da principiare da stabilirvi una regola uniforme per tutte le nazioni senza distinzione delle une alle altre, conforme si pratica in Francia ove le nazioni sono tutte trattate ugualmente in quanto ai bastimenti ed alle persone, con alcune differenze solamente per le mercanzie; e questo con tanto maggior ragione che, non sapendo S.M. come saranno trattati dalle altre nazioni i suoi vassalli, non può risolversi sulla differenza del trattamento di queste ne' proprj stati. Salvo a fare ne' trattati che si concluderanno in appresso le restrizioni dovute a rispetto di alcune potenze, secondo che tratteranno queste i sudditi e generi de' regni di S.M.

In quanto alla formazione de' trattati di commercio, non può darsi regola alcuna generale, dipendendo questo dal diverso genio e sistema delle potenze con cui si ha da trattare, dalla corrispondenza delle mercanzie, e da mille altre circostanze a cui fa duopo accomodarsi.

E per quello spetta a rimediare ai abusi introdotti nel commercio del Regno, ai tre punti sopra detti si ha necessariamente da appigliarsi, cioè alla riforma dell'amministrazione delle dogane, tratte, e gabelle, e delle loro tariffe, allo stabilimento d'ispettori di manufatture, ed a quello delle giurisdizioni consolari.

3° Sopra il modo di contenersi colle nazioni non tanto privilegiati, come veneziani, romani e genovesi; sopra questo punto si dee conformarsi a quanto è stato detto intorno alle nazioni privilegiate.

4° Regolare i diritti di naufrago, lazaretto, accesso, ancoraggio, ed altri simili diritti di porto.

I diritti di naufrago, dovrebbero per motivo di commiserazione per i naufragati, levarsi affatto, conforme si sono levati in alcuni altri paesi, ed esigersi solamente i diritti dovuti sulle robbe salvate che s'immetterebbero, deduzione fatta del guasto. In quanto ai diritti di patente, accesso, e lazaretto dovrà riunirsi ai magistrati di sanità per farli da essi riscuotere, e renderne conto, conforme si dirà all'ora dello stabilimento delle quarantene; e quando non vi saranno magistrati di sanità, quelli di patente e di accesso dovranno riscuotersi insieme con quelli d'ancoraggio, ed altri, de' quali tutti si farà una sola tariffa distinta per ciascun genere di diritti, affissa, e pubblica, commettendone la riscossione agli ufficiali delle dogane regie.

Per pervenire al regolamento della suddetta tariffa, egli è necessario di scrivere in tutti i porti e marine del Regno, per cavarne un ragguaglio esatto di tutti quei diritti d'ogni sorte, con distinzione de' diversi padroni de' medesimi e colli titoli in virtù di cui li possiedono.

5° Di esaminare il punto della pace colli Turchi e Mori dell'Africa, il quale punto è stato dibattuto separatamente.

162

Sulla nomina fatta dai Segnani di un console imperiale a Barletta, ruolo non solito, ma da autorizzare intanto a titolo di *procurador de padrones de bastimentos seňanos*, per non compromettere l'esportazione di sale.

| C | circolazione, istituzioni / consoli, export, nazioni, negozianti \ Senj \\ sale

1738/04/28 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Con villete por la Secretaría de Estado del Marqués de Salas de 19 del corriente se motiva que por parte de don Marcelo Bassi de la ciudad de Barleta se ha presen-

tado la inclusa patente, con que la comunidad de Señá le ha nombrado Cónsul Imperial de Barleta, suplicando se le dé el Real permiso y exequatur para exercer dicho empleo de Cónsul Imperial; mandando V.M. remitir dicha patente a la Real Cámara para que la reconozca bien todas sus cláusulas, y expresiones, y diga en vista lo que se le ofreciere, como también si ha sido sólito o no que la Ciudad y comunidad de Señá expida tales patentes de Cónsules.

Y en cumplimiento de tan Soverano Real Precepto, haviéndose hecho las diligencias por encontrar en los registros, o en los autos del anulado Colateral los exemplares de haverse dado por lo passado el regio exequatur u hecho otra expedición, por la admisión de Cónsules de la Ciudad de Señá no se ha hallado documento alguno, ni registro de semejante patente, para hazerse la comprobación, y si bien habría podido hazerse la expedición con algún memorial de lectura, con la sólita decretación del liceat como se practicava en el mencionado abolido Colateral en algunas decisiones sin que tales memoriales se registrassen, sin embargo debería exhibir el suplicante don Marcello Bassi los documentos; pero por que ha representado la urgenzia que hay en Barleta de hazer la expedición, y dar las sólitas fianzas, para los cargamentos de sales, que deven hazerse por los bastimentos señanos, humilia esta Real Cámara a V.M. su sentir que quando no le pareciere lo contrario podría dignarse de mandar que el referido Bassi procure de hazer venir los citados documentos y exemplares y en tanto, a fin que los bastimentos no estén detenidos en Barleta, le sea lícito, por el spazio de tres, o quatro meses acudir en dicha ciudad como simple Procurador de Padrones de los enunziados bastimentos para la expedición de los mismos y por las cautelas que deberán darse.

163

Su alcuni progetti (tra gli altri di Giacomo Peterson) per introdurre a Napoli la fabbricazione del sapone, dell'acquavite e del tabacco, progetti da rigettare laddove contemplano la concessione di una privativa, o toccano i diritti degli arrendamenti dati *in solutum*, o minacciano di ridurre gli introiti regi. | I | **innovazione, istituzioni / arrendamenti, consumo, erario, export, interscambio, monopoli \\ acquavite, sapone, tabacco**

1738/04/30 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Giunse a noi, sin da' 3 del passato giugno, racchiuso in un veneratissimo dispaccio il foglio de' progetti intorno al sapone bianco, acquavita, e tabacco, che potrebbon fabbricarsi in questa città; indi a' 16 dello scorso mese di ottobre novello veneratissimo dispaccio sopravvenne, e con esso racchiusa una supplica data a V.M. da

don Giacomo Peterson e società, con cui si espone un poco più diffusamente il progetto dell'acquavita, e si chieggono alcuni privilegj, ed esenzioni per porre quello in opera ed esecuzione; e tanto col primo, quanto col secondo dispaccio ci s'impongano i veneratissimi comandamenti di V.M., che intorno a tali dipendenze le umilissimo il nostro parere, e sentimento.

Per adempiere alla nostra dovuta obbligazione partitamente sui mentovati progetti ragionando, ci diam l'onore di far presente alla sovrana mente di V.M., come ottima, e giovevol cosa sarebbe l'introdurre tra noi la fabbrica del sapone bianco, né son fuor di proposito le riflessioni del progettante, che gli ingredienti per tal composizione, come sono le ceneri, la soda, e 'l vetriolo preparato, non mancherebbero per potersi ricavare facilmente da' Paesi stranieri, che ne abbondano; ed il particolare ingrediente, ch'è l'olio, nel nostro Regno è copiosissimo, il quale comeché truovi il suo ordinario smaltimento, così dentro, come fuori Regno; questo però non arreca quel maggiore più considerevol lucro, che va sempre annesso alle fabbriche, su cui per gli loro lavorii, che v'impiegano profittano molte persone, che a ciò concorrono; né sono dispreggevoli le considerazioni, che dal progettante si fanno intorno a' vantaggi, che se ne ricaverebbono; poiché oltre la vendita, che se ne farebbe ne' Paesi vicini, i vascelli inglesi, che capitano in ogni anno in questa metropoli con merluzzo secco, ne prenderebbono in ritornarsi gran quantità, come adiviene presentemente in Marsiglia, la quale ne fa di tal genere molto commercio co' Popoli del Ponente, che molto ne consumano.

Resta solo, che chi à avuto la buona intenzione di proporre un tal progetto, si disponga ad eseguirlo, non essendovi impedimento, che gliel proibisca; e per conseguenza sta riposto totalmente in sua balia il portare ad effetto una cosa, che non meno a lui, che al Pubblico è giovevole, né incontra difficoltà, che interrompa il corso al meditato disegno; e può benissimo degnarsi V.M. di concedergli la licenza, e compartirgli insieme la sua Real Protezione: non tralasciando però di rappresentare a V.M., come questa industria fiorisce ben anche nel Regno, ma non totalmente si è dilatata, per essersi conosciuta non molto profittevole, e lucrosa.

Per tanto il ridursi questa fabbrica a jus prohibendi, è cosa molto nociva a' suoi fedelissimi vassalli, i quali perderebbe la libertà di fare questa industria, e sentirebbero con disconsuolo un tal restringimento, e sogetto; e perciò crediamo, che non si possa dar luogo al progetto su questa materia proposto, e a noi trasmesso per esaminarsi con altro veneratissimo dispaccio de' 14 di febrajo del corrente anno 1738, in cui altro non si pretende, che introdurre un tal opificio con proibirsi ad ogn'altro il poterlo adoperare.

In quanto al tabacco da fumare, a guisa di quello di Marsiglia, dice il progettante, che quello tra noi introducendosi aumenterebbe i diritti di V.M. a cagion dello smaltimento, che se ne farebbe nel suo Arrendamento, col vendere il tabacco in foglia, e tritato; il che faciliterebbe anche il modo di smaltire il tabacco di cattiva qualità, con framischiarvi, per renderlo migliore, una porzione di siroppo di zuccharo,

osia mascavata; con doversi osservare, per quanto ei medesimo soggiunge, che il solo fondaco principale avesse a distribuire il tabacco in foglia, e gli altri fondachi minori, per isfuggire il controbanda, non potessero vendere altro, che il tabacco in polvere, e tritato: e crede anche essere a proposito il concedere a' caffettieri, e sorbettieri la licenza di vendere del tabacco tritato; assuefacendosi facilmente il Popolo alle novità, quando senz'aumento di spesa gli somministrano i modi di sodisfare a' proprj appetiti.

Per quel che riguarda un tal progetto, noi crediamo potersi degnare la M.V. rimmetterlo all'esamina, e disciframento del suo Intendente Generale; il quale maneggiando gli interessi di V.M., e de' Consegntarj, che risultano dall'Arrendamento del tabacco; e vedendo più da vicino ciò che possa più offendergli, e ciò che possa più giovargli, renderà meglio di noi informata la M.V., se una tale introduzione possa essere occasione e fomento di maggiori, e più frequenti controbandi, o pur no; e se più tosto utilità, o detrimento arrechi al sudetto Arrendamento.

Finalmente in riguardo dell'acquavita, nel primo foglio, dell'autor di quello se ne parla assai poco, ma molto meno si estende su questa particolar faccenda don Giacomo Peterson; emtrambi convengono, che la fabbrica dell'acquavita faciliterebbe lo smaltimento di copiosissimi vini, che per la fertilità de' nostri terreni in abbondanza raccogliamo, con isperanza di più raccorne moltiplicando la piantagion delle viti, quando si vedesse esserne tanto pronta, e facile la vendita: considerano, che di tai vini, che sono di sua natura corrottili quando dopo la propria loro stagione si portano troppo avanti, si formerebbe l'acquavita, che è una merce non soggetta a guastarsi, capace di sostenere il traffico del mare, ed altresì capace di non piccolo smaltimento ne' Paesi del Settentrione, dove la condurrebbero i bastimenti inglesi, ed olandesi, i quali di qua partendo, ritornano per lo più vuoti, o poco carichi di mercatanzia.

Si avvanza però don Giacomo Peterson a dire, che egli con alquante altre persone, con cui intenderebbe fare una compagnia, progetta di erigere in questa città di Napoli una fabbrica di acquavita, chiedendo da V.M. la sua regal protezione, alcuni privilegj, e grazie, che dice loro bisognare, asserendo, che da tai privileggi, e grazie niun pregiudizio si arrechi agli Appaldatori dell'Arrendamento dell'acquavita.

Chiede dunque [***], che si conceda ad essi un jus prohibendi di fabbricar soli l'acquavita, per farne commercio per mare nelle Province del suo Regno di Napoli, sul mare Mediterraneo, dallo Stato Ecclesiastico sino a Reggio di Calabria, e ciò per lo tempo di anni dieci: secondo, che un tal jus sia indipendente dall'Arrendamento dell'acquavita: terzo, che tutte le caldaje, lambicchi, ferri, legna per fabbricar botti e brugiare, ed altri utenzilj, che si commetton fuori, sian franchi da ogni diritto all'ingresso del Regno e città di Napoli: quarto, che tutt'i vini buoni, e guasti siano nell'ingresso parimente franchi da ogni pagamento: quinto, che per i primi tre anni, a riflesso delle gravi spese, che debbon sostenere, paghino un sol ducato per botte per ogni diritto di dogana, e di tratte, o altro, che ve ne sarà; e per gli sette anni restanti,

ducati due per botte: sesto, che si debba nominare un solo officio, a cui si abbia da manifestare le quantità dell'acquavita, che si fabbrica: settimo, che gli ufficiali soli di quest'officio possono far le dovute visite: ottavo, che non siano essi mallevadori delle fraudi, che si posson commettere sui bastimenti, in cui avessero introdotto la loro acquavita: nono, che gli Interessati, Direttori, ed Artefici impiegati in questa fabbrica, benché forastieri, godano il diritto di cittadinanza: decimo, che sia lor lecito mantenere a proprie spese soldati, e Guardie per impedire ogn'altra estrazione di acquavita per fuori: undecimo, che si destini un Ministro, che giudichi sommariamente su le differenze tra essi, e gl'Interessati o Appaldatori dell'Arrendamento dell'acquavita: duodecimo, che degnisi V.M. prestar loro gratis i regj magazeni in Pozzuoli, obbligandosi di restituirgli quando la M.V. n'abbia bisogno: decimo terzo, che concedasi ad essi di tutto ciò patente in buona, e dovuta forma distesa, e registrata.

Maturamente noi su di ciò riflettendo, e per accertare maggiormente il nostro sentimento, avendo ben anche su tal affare sentito in iscritto l'Avvocato del sudetto Arrendamento, umilmente esponiamo a V.M., come un tal progetto sta concepito, ed ideato unicamente sul profitto, vantaggio, ed utilità di chi lo propone; chiedendo appunto, quel che ridonda in proprio comodo, e quel che a suo pro recar puote l'occasione e l'apertura di avvanzar copiosamente i suoi lucri, e guadagni in evidente distruggimento dell'Arrendamento dell'acquavita dato in solutum dalla Regia Corte a' Consegnatarj, in danno gravissimo dell'Arrendamento del ducato a botte, e in sommo pregiudizio della Regia Corte, e delle sue dogane.

E in quanto all'Arrendamento dell'acquavita, che à seco il jus prohibendi, questo fu imposto nel 1679 dalla gloriosa Memoria del Re Carlo II, e nel 1697 fu dato in solutum a' Consegnatarj, a lor petizione, con obbligo di dover pagare annui ducati 300 precipui, ed effettivi alla Cassa militare; e tra' patti, che in tal contratto col Regio Fisco s'apposero, e da noi sono stati riconosciuti, ed osservati, fuvi quello, che non si dovesse dalla medesima Regia Corte permettere a persona alcuna qualunque estrazione di acquavita, ancorché per la stessa Regia Corte servisse, e che a niun fosse lecito vendere nemmeno in picciola quantità questo genere; concedendosi soltanto la facoltà a ciascuno di lambiccarne qualche poco per uso proprio, ed a' speciali tanto, quanto bisognasse per medicamento da farne vendita con ricetta di Professori in medicina.

Quindi si vede, che, accordandosi un tal progetto, la Regia Corte toglierebbe a' Consegnatarj quel che una volta con solenne contratto à lor conceduto, e distruggerebbe que' patti, alla di cui osservanza per le promesse, che à fatte, e per i comodi, che n'è ricevuto, è strettamente obbligata; e ponendosi il progettante in mano l'arbitrio di lambiccare, e vendere l'acquavita, tutto quel lecito guadagno, che ne risulterebbe, e che dovuto si è a' Consegnatarj, che se l'àn comprato, tornerebbe in suo beneficio: né potrebbe qui soggiungere il progettante, che col permettersi ad esso tal facoltà, non resta impedito all'Arrendamento di lambiccare, e vendere l'acquavita, imperciocché l'impedimento se non espressamente, senza dubbio virtual-

mente all'Arrendamento s'inferisce, mentre non soggiacendo egli il progettante a peso, e pagamento alcuno, come chiede, e desidera, potrebbe comperare in gran copia, e con somma facilità i vini a maggior prezzo del giusto, e del ragionevole, e lambiccandogli a suo piacere per estrarre fuori Regno, mancherebbe all'Arrendamento il poter esercitare il suo jus prohibendi, non trovando i vini comperati a prezzo strabocchevole, alla quale esorbitanza non può soggiacere, dovendo bilanciare i prezzi de' vini col carico, che seco porta tal jus prohibendi, e per tal causa mancandogli la materia, onde seguir possa la fabbrica dell'acquavita, viene a perdere quella facoltà, con tanto dispendio ottenuta.

Aggiungesi, che concedendosi al progettante, che chiede, quantunque in parole si restringa a fabbricar l'acquavita per estrarla solamente fuori Regno, ne potrebbe vendere in gran quantità nel Regno stesso, lo che facile ed agevole gli riuscirebbe a riflesso del basso prezzo, con cui potrebbero venderla per non trovarsi dispendiato nel carico de' pesi, che si soffrano dall'Arrendamento.

Né molto si può sperare, ed ottenere dalle doglianze, che si potrebbero praticare per ovviare a questo disordine; imperciocché niun profitto ciò recarebbe, e grandissima spesa porterebbe, mentre averebbonsi a tenere tante squadre, quanti luoghi sono nel Regno, o in tutte le sue picciolissime parti, dove si esercita il jus prohibendi, e in nome dell'Arrendamento le acquavite si vendono; dal che danno smisurato senz'alcun frutto ne verrebbe l'Arrendamento a ricevere; e 'l progettante in tal guisa incorporerebbe a sé tutto l'Arrendamento, e quanto di rendita potrebbe quello somministrare.

In quanto poi all'Arrendamento del ducato a botte, non picciolo detrimento e pregiudizio riceverebbe; imperciocché volendo il progettante per gli vini, che introduce ad uso di lambiccare, sien franchi de' diritti, che si pagano nell'ingresso delle città, verrebbero a privare detto Arrendamento di quei dazj, che ora da tutti, secondo le leggi della sua imposizione esige generalmente, non venendone escluso l'istesso Arrendamento dell'acquavita, da cui si paga egualmente, come dagli altri, la solita contribuzione, per gli vini boni, che immetta per lambiccare, e solo non lo paga, quando s'introducono vini guasti; oltre di che sorgerebbe ampia, e vasta occasione di controbanni; perché s'immetterebbe copia smisurata di vini sotto lo specioso pretesto di lambiccarsi per extra, ed in vece di convertirgli in tal uso, vender si potrebbero a' particolari, guadagnando in questa guisa il progettante buona porzione di que' diritti, di cui ne resta spogliato l'Arrendamento.

Danno non dissuguale soffrirebbero le regie dogane per la franchiggia, che chiede il progettante, delle caldaje, lambicchi, ferri, bottame, e legna, che servono a tal opificio; il che non solamente le priva de' dovuti ordinarj diritti, ma ben anche le soggetta ad infiniti controbandi, e frodi, che si velerebbero sotto questo mentito aspetto di essere generi necessarj a tal mestiere; aprendosi così la strada ad introdurre quel che si vuole, con deludere ogni diligenza, ed attenzione di chi è tenuto su di ciò invigilare.

Finalmente la Regia Corte non solamente profitto alcuno non riceverebbe, ma pregiudizio incontrerebbe, e dissavvantaggio; conciosia cosa che, dovendosi per la domandata esorbitante franchiggia privare di certi, ed ubertosi diritti, non riceverebbe dal progettante altro che un ducato per botte di acquavita per i primi tre anni, e per gli restanti sette anni del decennio, in cui durerebbe il progetto, ducati tre a botte; in tempo che salvi ad essa Regia Corte rimanendo tutti i diritti di qualsivoglia imposizione, volendo l'Arrendamento dell'acquavita estrarre quella fuori Regno, a riserva di cinquanta botte l'anno, per cui gode la franchiggia, per le restanti botte paga alla medesima Regia Corte ducati cinque, e grana sette, cioè per diritto di tratte in Camera, carlini dieci, per diritto della regia dogana carlini trentaquattro; per mandato, ed Archivio carlini tredici; onde se ne deduce, che il Real Patrimonio andrebbe a perdere, e non a guadagnare, e a suo discapito aprirebbe la strada a grandissimi guadagni del progettante.

Per queste ragioni crediamo, quando non altrimenti sembri alla Sovrana mente di V.M. doversi ributtare un tal progetto in quanto all'acquavita; quali ragioni considerate forse dall'istesso progettante, o da chi pensava forse su di ciò far una compagnia, e conoscutele tali, che non gli poteano far conseguire l'intento, ci fé sapere per mezzo di Anna Gio. Battista Voccoglier il quale d'ordine di V.M. assiste a questa Giunta, che volevasi concordare coll'Arrendamento, ed Interessati, il che quando riusciva, la faccenda sarebbe andata a dovere, ed avrebbesi potuto ottenere l'esecuzione dell'impresa; con pensare agli espedienti, con cui convenisse riparare agli altri disordini, che l'istesso Voccoglier testé si son considerati, in riguardo degli altri arrendamenti, e delle regie dogane.

Questo è quanto dobbiamo umilmente rappresentare alla M.V. in esecuzione de' suoi veneratissimi Comandamenti.

Sul progetto d'introduzione della carta bollata presentato da le Jeune, rigettato alla luce dei precedenti, fallimentari tentativi d'imporre nel Regno questo tipo di imposta.

| G | tassazione

1738/05/02 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Avendo a piè di V.M. presentato Giacomo il Giovane di nazione francese un progetto da stabilire la carta bollata ne' Stati della M.V., specialmente in questo suo Regno di Napoli, per quello spetta tutte le scritture, e spedizioni, le quali possano aver correlazione alla giustizia, tanto civile, quanto criminale sul modello di Francia, si

degnà V.M. quello rimetterci col veneratissimo dispaccio de' 12 del passato mese di marzo, ove c'ingiunge il Real comandamento, che esaminandolo in questa Giunta di Commercio, ne rapportassimo poi alla sua sovrana correzione con quell'umile ossequio, che dobbiamo, il nostro sentimento, e parere.

Osservatosi da noi, per ubbidire con ogni attenzione agli ordini sovrani di V.M. il mentovato progetto, veggiamo, che restringesi quello ad esporre prima il costume di Francia intorno all'uso di questa carta; indi a noverare i molti ceti di persone, cui quelle fa di mestiere nel nostro Regno, e le varie occasioni da impiegarla ne' giudizi, e ne' contratti: si passa in appresso a dar un'idea del come debba fabbricarsi, con quai merchi distinguasi, e di qual varia grandezza formasi i fogli: se ne costituiscono i prezzi, se ne disegnano i fondachi, ove quella si riceva, si conservi, si venda, o altrove si trasporti: dassi separato luogo al Direttore, cui s'ingiungono varie particolari incombenze: prescrive si in oltre la maniera di distribuire cotal carta così per questa Città di Napoli, come ancora per la Provincia: e finalmente si espone lo stato generale della spesa da farsi per lo stabilimento de' sudetti fondachi rispettivamente al tempo di sei mesi per la preparazione della carta sugellata, comprendendovi in tale spesa, gli officj, che disporre vi si dovrebbero; e dai ragguagli, che se ne formano, si conchiude, che per lo capitale di duemila resime di una tal sorta di carta, che fra sei mesi potrebbesi consumare, altra spesa non ci s'impiegarebbe, che soli ducati 5000, ma venduta fruttarebbe ducati 80mila, da cui detratti i cinquemila da spendersi, netti rimarrebbero per V.M. i restanti ducati settantacinque mila: alle quali cose si aggiungono alcune osservazioni, così circa il regolamento degli officj, a tal uopo convenevoli, come circa la maniera di dar la forza e 'l vigor necessario a cotesto stabilimento.

Quanto qui brevemente abbiam raccolto è tutto ciò, che ampiamente, e minutamente dilatandosi contiene il riferito progetto; il quale però non è, S.M., novellamente escogitato, e in questi tempi correnti presso di noi promesso: altre volte egli è uscito in campo, ma sempre con pari sorte, o di non essere felicemente riuscito, o di essere a prima giunta escluso, e ributtato, come fassi chiaro dal racconto delle cose per lo passato accadute, che qui ci diam l'onore di descrivere, per poterne raccorre quelle notizie, e que' lumi a cui si appoggia quel sentimento, che alla M.V. saremo per umiliare.

Per ordine della Corte di Spagna nel 1640 s'introdusse in questo Regno l'uso della carta bollata, il quale fu progettato nella medesima forma, e metodo con cui presentemente si propone colle stesse ponderazioni; l'affare trattossi così nel Regio Collateral Consiglio d'allora, come nella Regia Camera della Summaria, da cui per mezzo di più consulte rappresentossi al Viceré di quel tempo in che maniera, e con qual metodo si avesse dovuto questa materia disporre, e regolare: e dopo pubblicata la prammatica, che tal imposizione ordinava, formaronsi i capitoli, sopra de' quali il Tribunale della Regia Camera dichiarò volere appoggiare l'amministrazione di questa carta per la distribuzione, che ne dovea seguire in questa Città, e Regno di Na-

poli; e così se ne spedirono i banni a fin di ricevere l'offerta di chi sotto queste leggi, e condizioni avesse voluto ad una tal amministrazione applicare; e infatti sovraggiunta l'offerta del Duca di Castro Alesandro Pallavicino a' 22 marzo 1640 s'accese su di quella la candela nel Regio Collateral Consiglio coll'assistenza del Viceré, ed intervento della Regia Camera, e in tal atto comparvero Vincenzo Fornaro, e Bartolomeo Imbrea, che offerirono tenere la sudetta amministrazione colla mercede a lor pro dell'otto per cento, con obbligo di dar conto dell'amministrazione sudetta da settimana, in settimana, e con altri patti, e condizioni, che nelle mentovate istruzioni si conteneano; e non comparendo altri, che tal offerta migliorasse, si estinse a lor beneficio la candela, i quali posero in esecuzione la loro incombenza, e s'introdusse l'esazione di cotesta carta bullata.

Per tanto non durò molto questa introduzione; ed appena scorsi mesi quattro in circa, che si scoprì, e lesse nel volto della Gente di questa Città, e Regno un universale disconsuolo per questa nuova gravezza impostale, che con sensibile dispiacere sperimentavasi volta per volta nelle frequentissime occasioni del bisogno, che aveasi di questa carta, che a caro prezzo in ogni picciola, e spesso occorrenza di tanti litigj e contratti, che sono infiniti in questo Regno nostro, si comperava. Fece anche molto rumore la pretenzion degli Ecclesiastici di non dover essi soggiacere a questo peso, a segno che l'Arcivescovo di Taranto giunse ben anche a fulminar le censure contro gli Esattori di una tale imposizione, che da' chierici volevano riscuoterla. Questa comune dispiacenza mosse lo zelo, e la vigilanza degli Eletti di questa fedelissima Città, e di tutto il Baronaggio a porgere umili, e murose suppliche al Viceré di quel tempo, acciò servito si fosse di sospendere la già presa, ed eseguita risoluzione; e sì fortemente, ed al vivo descrissero i sconcerti, che ne potevano derivare, e già vicini si temevano, che disposerò il di lui prudentissimo animo ad accogliere queste supplichevoli rappresentazioni, e a dar pronto riparo agli esposti disordini: e quantunque per immediato, e diretto comandamento delle Corte di Spagna si fosse situata questa imposizione; nulla però di meno credette il Viceré esser sì grave ed imminente la necessità di rimediare a ciò, che disputandosi di farne prima relazione al Re, credette esser di maggior servizio, e gloria del suo Sovrano tener pacato, e contento il Pubblico con riformare interinamente da sé lo stabilimento già fatto, che differire con pericoloso evento la desiderata sospensione di questa non bene appresa gravezza; ed in effetto con savissimo rescritto sotto i 22 di agosto dello stesso anno 1640 diretto al Reggente Zufia, capo della Giunta per tale affare istituita, gli partecipò, che avendo in considerazione le suppliche datteli da questa fedelissima Città, e Baronaggio, e 'l di loro amore, e divozione, con cui sempre avean contribuito al Real servizio, risolvea di rappresentare a S.M. la di loro istanza per l'abolizione della sudetta prammatica della carta bullata; e che frattanto che non ne giungesse dalla Corte la risposta, e si prendessero i mezzi più a proposito per riparare alle pubbliche necessità, sospendea la detta prammatica per tre mesi.

Così, come venne ordinato, fu dalla Regia Giunta eseguito; e non solamente dopo scorsi i mentovati tre mesi, ma ben anche dopo le popolari turbolenze del 1647 allora quando furono rimpiazzate in parte le sospese gabelle, rimase sotto una profonda obliuione questo affare, giammai non parlandosi della sudetta imposizione, e del di lei ristabilimento; tanto fu grande l'idea, che ben a pieno dal Governo si concepì, di non poter quella felicemente riuscire, né da' Popoli conuenevolmente tollerarsi.

In tempo del passato Governo degli Alemanni da persona forse, che più badava al suo vantaggio, che alla tranquillità di questo Regno, di nuovo svegliossi questo progetto; e a que' Ministri di questa Capitale, a cui quello dalla Corte di Vienna fu rimesso per esaminarsi, si esposero alla Corte medesima quelle grandi difficoltà, ch'eravansi, per porsi detta impresa in esecuzione, nascenti dalle stesse cose, che qui si son narrate; e tal rappresentazione oprò sì, che formando l'Imperial Corte giusto concetto dell'affare, non curò più un tal progetto, né diede orecchio a chi glielo presentava.

L'esperienza di quanto per lo passato è avvenuto dimostra qual esser possa, e debba il nostro sentimento, e parere, che in esecuzione de' suoi reali comandamenti, siam tenuti alla sua sovrana correzione umiliare; il quale si è, che non conuenga al suo Real servizio, ed alla gloria del suo soauissimo dominio di ripigliare il disegno d'una imposizione, altra volta per giustissimi motivi nel suo primo nascere estinta, ed abolita, né giammai dopo tanti anni ripigliata. Qual nostro sentimento, e parere con tutta la rassegnazione sottoponiamo alla sua soprana intelligenza.

165

Sull'istanza dei padroni di bastimenti di Bari che la dogana non imponga regole vessatorie quali la quantità massima di generi caricabili per il consumo dell'equipaggio, l'obbligo del pieno carico e il divieto di partenza notturna.
| C | **illiceità / contrabbando, frammentazione amministrativa, navigazione, negozianti, procedure**

1738/05/05 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Avendo a piè di V.M. presentato alcuni Padroni de' bastimenti della Città di Bari un di loro memoriale, in quello esponendo, come sotto titolo di soverchio zelo vengono molto trapazzati dalla Regia Dogana, e suoi ufficiali, con non poco danno, pregiudizio, ed interesse così di essi, come della negoziazione; si degnò V.M. un tal memoriale rimettere a noi, comandandoci, che su di ciò le umiliassimo il nostro sentimento, e parere.

Prestando noi con ogni ossequio la nostra dovuta obediienza a questi sovrani comandamenti, ci diam l'onore di rappresentarle, come in quattro diversi capitoli dividono le lor suppliche i sudetti ricorrenti.

Vanno divisando nel primo, come non trovando essi alle volte comodità di caricare i bastimenti nelle di loro Provincie per cagione, o che manca l'olio e le mandorle, o s'incagliano i prezzi di tai merci presso gli Esteri, vengono impediti dagli officiali a partir vuoti per fuori Regno, là dove potrebbero far carico di altra spezie di mercatanzia; cosa, che non si pratica, secondo essi dicono, in niuna parte; e ne cercano dalla M.V. opportuno riparo; supplicando parimente, che in tempo della di loro partenza, ad essi non si proibisca dagli officiali acqua, e vino in abbondanza, con ogni altro bisognevole per il vitto, tanto maggiormente, che non possono toccar porto di questo Regno.

Ingiuste son coteste doglianze, per quanto dagli informi presi abbiam potuto risapere; a niuno si nega il poter uscir vuoto dal Regno; soltanto si riscuote l'obbligo in dogana di non prender per via roba di controbanno; e che vuoti realmente dal Regno debbono uscire, secondo essi asseriscono; il che non crediamo essere giusto, e ragionevole, ed ottimamente da' nostri maggiori istituito per evitar le frodi, e controbanni, siccome egualmente giusta, e ragionevole riputiamo la pratica, che si osserva, cioè, che volendo detti Padroni andare a caricare in altri luoghi della stessa giurisdizione di Bari, sian tenuti di dar obbligo di ciò eseguire, e di portare il riscontro della roba ne' designati luoghi caricata; stimiamo però, se così aggrada alla M.V. per togliere ogni qualunque motivo di querela a' sudetti Padroni, che tali obblighi debbano riceversi gratis, e senza pagamento alcuno; affinché quegli non restino in picciola cosa gravati: e stimiamo altresì, che volendo i medesimi Padroni andare a caricare in altri luoghi fuori della giurisdizione di Bari, come in Calabria, o in altre parti del Regno, possano liberamente farlo, senza dare obbligo alcuno, cessando in tal caso ogni interesse della dogana della mentovata Provincia.

In quanto poi alla provista dell'acqua, e vino in abbondanza con ogni altro bisognevole per il vitto, che desiderano cotesti Padroni doversi lor concedere, senza restrizione alcuna; è questa una pretensione a nostro giudizio, che se bene sembri in apparenza non ingiusta, né irragionevole, nasconde però sotto di sé qualche frode; imperciocché o si tratta de' viveri a riserba dell'acqua, e rispetto a questi evvi la tariffa della mesa stabilita da lungo tempo dalla Regia Camera, da tutti i naviganti ricevuta, e da niuno ancora oppugnata, e contradetta; ove si determina la quantità di ogni genere, che si deve consegnare al bastimento per la sua partenza, e del numero della gente misurandone cautamente il bisogno dalla vicinanza, o lontananza del viaggio, che intraprende a fare; o trattasi dell'acqua, e non si può questa permettere caricarsi a piena voglia de' Padroni, i quali riempendone senza necessità moltissimi fusti, o sian botte, dan certo argomento del disegno, che meditano, il quale si è, che roversciando in mezzo mare il superfluo, vi sostituiscono dell'olio, che in con-

trobanno entro l'utri condotto vien loro dalle barchette che a tal fine presso di essi si conducono a bordo. Quindi crediamo, che si debba intorno a' viveri esattamente osservare la tariffa della mesa della Regia Camera, e intorno all'acqua, tanta se ne debba concedere, quanto se ne reputi non solamente poter supplire alla necessità, ma, che possa ben anche per maggior cautela sovravanzare moderatamente al bisogno; restando proibito ogni eccesso, e superfluità, che dia all'occhio, e faccia entrare nell'altrui mente un certo, o probabile sospetto di frode, e d'inganno.

Nel 2° capitolo si dolgono di non permettersi loro il carico dimezzato de' loro bastimenti; dandosi spesso l'occasione di poter far detto carico per due terzi, o pure tre quarti della portata dal di loro trabaccolo, nel qual caso li viene denegata la licenza, con sommo danno, specialmente di [*****] costretti perciò a perirsi dalla fame.

Posto ad esame questo 2° capitolo, si è ponderato, che a' 24 marzo 1723 unitosi il Tribunal della Regia Camera nel fu Collateral Consiglio, si fè il seguente appuntamento: "che tutte le navi, che vanno a caricare, devono per necessità prendere l'intiero, secondo la sua portata, altrimenti non si dà loro il permesso di caricare; e quando non tenesse tutta la roba in quella dogana, dove la comincia; è obbligato il Padrone dar pleggiaria di andarla a compire in altra dogana, purché sia della stessa Provincia, e giuridizione, acciò sempre il caricamento siegua per intiero, e non dimezzato, nel qual caso potrebbe prendere altra roba in controbanno". Essendosi mossi questi due supremi tribunali ad ordinar le cose di sopra espresse, per cagion di evitare le frodi, che facilmente si eseguivano da coloro, i quali facevano dimezzato il caricamento, per compirlo o in mezzo mare, o in altra segreta spiaggia in controbanno.

Non ostante questo appuntamento per maggioranza de' voti si è da noi concluso di umilmente rappresentare a V.M., siccome facciamo, che dar si debba la piena libertà a' Padroni de' bastimenti di fare il carico come meglio possa loro riuscire secondo le congiunture, che si presentano; non essendo dovere, che soggiacciano costoro ad una tanta restrizione, che impedisce il commercio, e gli fa languire nell'ozio, che seco porta miseria, e povertà; essendo cosa molto difficile, che in tanti, e varj caricamenti, che si fan de' bastimenti, abbiano sempre a trovare con una minuta esattezza tutto il pieno del carico; quando che spesso, o perché non si trova a fare l'intiera compera di que' grani, che adeguerebbero la portata, o vi è la deficienza di tanto danajo presso i Padroni, che l'inabilita a consequir questo fine, resterebbe impedito, e sospeso il traffico, con grave pregiudizio della gente, che vi sta applicata, tanto maggiormente, che prima dell'anno 1724, in cui seguì il rammentato appuntamento per lunga serie di anni, senza che vi fosse stata memoria di cosa in contrario, sempre in tutte le parti del Regno campeggiò questa piena libertà; e promulgato, che fu poi il sudetto appuntamento, quantunque generale egli si fosse, ed abbracciasse tutte le maritime contrade del Regno, pure per le difficoltà, che forse incontrava nell'esecuzione, fu posto solamente in effetto dalla Città di Bari, e tutte le altre spiagge di tal Provincia non lo praticarono, e molto meno gli altri luoghi del

Regno, benché fra questi vi fosse la Calabria ulteriore, la quale per la vicinanza del porto di Messina porta le temute frodi e controbanni, che da questo fonte nascer potrebbero, con maggior comodo, e facilità disporre, ed effettuare, quale libertà a' bastimenti si è stimato doversi dare a nota in esecuzione della prammatica 8^a de vec-tigalibus della scala franca; nel qual caso crediamo doversi fortemente ordinare agli ufficiali, che invigilino a tai caricamenti, atteso da essi principalmente dipende il farsi, o pur no i controbanni; e non assolutamente dal farsi dimezzato, o per intiero il caricamento.

La minor parte però di noi, fra' quali l'Avvocato fiscale del suo Real Patrimonio, è stata di sentimento contrario; credendo non doversi su le prime, e con tale risoluzione diroccare un appuntamento solennemente fatto da' due supremi tribunali; ma che qualche indulgenza a tai bastimenti si dovesse permettere, cioè, che avendo fatta la maggior parte del carico, mancandovi picciola cosa per lo pieno ricever potessero la permission di partire; riflettendo, che il ricorso fatto a V.M. era de' Padroni de' trabaccoli, che son frequenti nella Provincia di Bari, e sono di mediocre portata, la quale facilmente possono ritrovarla per intiero, quante volte sotto questo pretesto non nudrissero il desiderio di fraudar le dogane; né fin ora si è sentita doglianza alcuna di bastimenti forestieri per questa restrizione, siccome per lo più sono le marsiliane, che giungono in quella Provincia a far carico di olio, e d'altro, che loro bisogna, atteso questi bastimenti vengono già predeterminati a caricar per intiero, nella forma, che àn sempre praticato.

Espongono nel 3^o capitolo i sudetti Padroni de' bastimenti, che dalla dogana di Bari si assegni ad essi, dopo seguito il caricamento l'ora per la partenza, cioè dalla mattina sino alle ore vent'uno del giorno; lagnandosi, che ciò porti un grave disordine, obbligandoli a non potersi servire delle prosperi, e favorevoli occasioni, che dopo le ore vent'uno, o nella seguente notte dalla qualità del cielo, o de' venti si possono ad essi apprestare per la sicurtà del di loro viaggio.

Siamo intorno a ciò di sentimento, che nociva sia alla negoziazione questa coartation di tempo, e che qualora così piaccia a V.M., goder debbano i bastimenti l'arbitrio di partire quando vogliano, e credono esser loro più espediente.

Finalmente nel 4^o capitolo con supplica chieggono i sudetti Padroni dalla Clemenza di V.M., che non s'impedisca la partenza de' loro bastimenti dopo fatta la visita dagli ufficiali, senza poter costoro pretendere spesa di vitto, o altro diritto.

Crediamo ragionevole questa dimanda, la quale vien anche spalleggiata dall'appuntamento della Regia Camera della Summaria nell'anno 1723, con cui si ordina, che la rivista de' bastimenti debba farsi gratis dagli ufficiali; onde potrà degnarsi V.M. di ordinare l'osservanza di tale appuntamento, e che dopo la visita, non siano i bastimenti impediti per la di loro partenza.

Quali cose tutte da noi maturamente ponderate secondo la nostra debolezza, con umile rassegnazione sottoponiamo al sovrano purgatissimo discernimento della M.V.

Sulla necessità di abolire l'ufficio di Capitano della Grassa, istituito per prevenire e punire il contrabbando di *generi proibiti* al confine con lo Stato Pontificio, ma esercitato con *scandalose estorsioni* ai danni della popolazione e colludendo con i contrabbandieri.

| C | illiceità, istituzioni, tassazione / abusi degli ufficiali, contrabbando, export, fiere & mercati, procedure \ Stato Pontificio \\ bestiame, grano

1738/05/08 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

I Capitani della Grascia delle due Provincie di Apruzzo, e quella di Terra di Lavoro, abusandosi del di loro uffizio, ed incombenze, àn data da lungo tempo occasione, ed impulso alla gente del Regno di fare premurosi, e fervidi ricorsi a' Sovrani per togliersi dal pesante insoffribile peso di quelle scandalose estorsioni, a cui à sempre con gran danno e pregiudizio soggiaciuto. Furon tai ricorsi nel felicissimo arrivo di V.M. in questo suo Regno rinovellati con maggior vigore, e con la certa speranza di quegli opportuni ripari, che dar si conveniva a sì nocevolissimi disordini. In effetto nel primo veneratissimo dispaccio, in cui fu ordinata, ed eretta questa Regia Giunta del Commercio, tra le altre cose, che ci si commisero fuvi quella, di dover noi umiliare a V.M. il nostro sentimento, e parere intorno alla maniera di riparare, e por freno a queste estorsioni de' Capitani della Grascia.

Per adempiere con quell'attenzione, che si dovea a questi sovrani comandamenti, non solo abbiam fra di noi più volte ragionato su questo importantissimo affare, con avvalerci di que' lumi, e di quelle notizie, che da ciascun di noi si aveano; ma per assicurarci maggiormente delle cose, che a ciò si appartenevano, abbiam presi i necessarj informi di ciò, che praticasi dal Capitan della Grascia della Provincia di Terra di Lavoro, ed in riguardo delle due Provincie di Apruzzo, scrivemmo ai due Presidi di Chieti, e dell'Aquila, che ci avessero di tutto pienamente informati, come seguì nelle relazioni, che di colà ci furon trasmesse.

In tanto ci diam l'onore di rappresentare a V.M., quanto occorre su questa pendenza, ponendo in primo luogo sotto i suoi purgatissimi occhi, con brevità, e distinzione tutto ciò, che abbiamo rintracciato, e ci è venuto in dette relazioni descritto, specialmente in quella del Preside di Chieti, ove con molta esattezza si noverano i disordini, che son comuni con gli altri luoghi, in cui i Capitani della Grascia riseggono.

E tralasciando la prima origine della custodia di questi del Regno, per impedirne le proibite estrazioni, cosa religiosamente osservata da tutte le colte, e ben ordinate nazioni; la prima creazion di quest'ufficio di Capitan della Grascia seguì tra noi nella Provincia di Terra di Lavoro, ove con molta facilità posson accadere clandestinamente l'estrazioni per lo Stato Pontificio; ed ella si è molto antica; poichè si vede,

che sia dell'anno 1516 fu dichiarato dalla Regia Camera della Summaria, che 'l detto Capitan della Grascia "restituatur in possessione, seu quasi exigendi grana quinque pro qualibet bullecta expedienda pro exitura equorum, et mulorum, aliorumque animalium equinorum per extra Regnum", come dall'arresto 18 della Regia Camera de' 3 di marzo 1567.

Nell'anno poi 1558 essendosi considerato il grave pregiudizio recavano all'abbondanza del Regno le continue estrazioni, si facevano dalle Provincie di Apruzzo di ogni genere di roba per lo Stato Ecclesiastico, fu risoluto dal Monarca Filippo II, residente in quel tempo in Brusselles, per lo riparo di tali inconvenienti, creare un commessario di controbanni, chiamato Capitan della Grascia di queste Provincie.

Tale officio fu annoverato tra quelli, la di cui collazione al sol Monarca spetta (che poi fu venduto) e fugli costituito il soldo di annui ducati 300, da corrispondersi dalla Regia Corte. Gli fu conceduta la facultà di eliggersi, e variare un mastrodatti per assistere presso di lui, e prender l'informazione de' controbanni, al qual effetto si assegnarono per il medesimo annui ducati 250.

Stanno a lui destinati parimente 26 soldati, cioè 20 a piedi, e sei a cavallo, ed a questi stanno eziandio assegnati annui ducati 2016 ripartiti, cioè ai primi ducati 6 al mese per ciascheduno, ed agli altri ducati 8, del qual numero, facendosene da esso l'elezione, gli toglie e varia a suo beneplacito.

Crea esso Capitano un suo Tenente, affine di farlo sopra intendere nelli confini, ove è il sospetto di facilmente potersi eseguire l'estrazioni.

In oltre credono essi Capitani aver la facultà di eliggere a suo arbitrio tutti gli ufficiali delle regie casse, e passi, e quelle affittare per l'esazione de' deritti forse introdotti a capriccio de' passati Capitani; poiché ne' luoghi, ove son cotesti ufficiali, non si vede affissa alcuna tariffa, di cui rimanesse persuaso l'interessato pagatore di esser ciò, che li vien richiesto, giusto pagamento.

Gli sta permesso ancora l'eliggersi il consultore a suo piacere, non senza discapito molte volte della giustizia, quando viene maneggiata da ministro eletto dalla parte interessata, e questo variarlo nello stesso modo: il simile si fa praticare dal suo Tenente in ciascun luogo, in cui si ritrova.

Tiene detto ufficio la facultà di transigere ogni specie di controbanni, che si commettono, appartenenti alla grascia, e di genere proibito, purché sia fra la somma di ducati 100, procedendo per inquisitionem, ancorché non vi fusse il corpo del delitto, bastandogli, che taluno per lo passato abbia fra detta somma commesso il controbanno; e qualora oltrepassi li ducati 100, sarebbe in obbligo di prendere informazione, per rimetterla in Regia Camera, e attender da quella le ulteriori disposizioni; cosa, che o non mai, o assai di rado si pratica, convenendo forse a' Capitani di far comparire le transazioni sempre minori delli detti ducati 100 per esser essi arbitri, e dispositori di questi affari, ed operare indipendentemente, e senza soggezione de' supremi tribunali.

Non à dubbio, che la creazion di quest'ufficio fosse stata giovevole per le grandi

estrazioni, che posson farsi nello Stato Ecclesiastico, specialmente dalla Provincia dell'Aquila, ove prima del 1641 non vi era tribunale, né squadra di campagna, né altro ministro, che avesse potuto a ciò invigilare.

Questa tanto savia disposizione si vede a' tempi nostri convertita in considerabili disordini, per non essersi adempito quel giusto fine, per cui fu creato l'ufficio; derivando notabili pregiudizj al Real Patrimonio, e al pubblico bene; conciosia cosa che non si può diffcultare, che il Capitan proprietario di Apruzzo Citra, come riferisce il Preside di Chieti, il qual Capitano risiede in quella Capitale, non à altra mercede, che di ducati 300 da ritenerseli dalle transazioni de' controbanni, su di cui deve ben anche sodisfare i subalterni; e pure oltre di ciò ricava dal suo sostituto Capitano, residente in Apruzzo ducati 1500 più, o meno.

Quest'esempio del principal Capitano à fatto accorto il suo sostituto, il quale eligendo a suo piacere un Tenente, al medesimo non solo non somministra verun soldo, come sarebbe di ragione, ma da lui per tale elezzione ricava annui ducati 350, e l'obbliga a sodisfare a proprie spese otto de' mentovati 24 soldati: donde incontrastabilmente s'inferisce, che tai operazioni non possono non portar seco una grandissima frode ed inganno, ricavandosi dall'altrui oppressione il vantaggio di quei lucri, che unicamente possono esser sostegno di questa illecita negoziazione.

Per farsi però dalla M.V. chiara, e distinta idea degli abbusi, ed estorsioni introdotte, ci conviene farle presenti le casse, e i passi, situati nelle cennate Provincie di Apruzzo, cioè.

Nella Provincia dell'Aquila le casse sono Aquila, Androco, Posta, Montereale, Amatrice, Acumuli, Petrella di Cicoli, Leofreni, Carsoli, Tagliacozzo, Capistrello.

I passi sono Castel di Sangro, Rajano, Tocco.

Le casse per bollette di grano sono, Aquila, Montereale, Avezzano, Tagliacozzo, Magliano.

In Provincia di Chieti, e Teramo, le casse sono, Sant'Egidio, Controguerra, Colonnella, Civitella del Tronto, Teramo, Giulia nova, Montorio, ed Atri.

I passi sono, Pescara, e Lanciano.

Di tutte però dette casse, così in Apruzzo Citra, come Ultra sei sono state vendute dalla Regia Corte, cioè Aquila, Amatrice, Giulia nova, Montereale, Teramo, e Tagliacozzo.

Egli è però da avvertirsi, come in appresso furono introdotte quattro nuove casse in Opi, Castel di Sangro, Tocco, e Rajano in Apruzzo Citra, per l'abolizione delle quali, come perniciose al commercio, ne fu introdotta lite nel Tribunale della Regia Camera della Summaria ad istanza della generalità de' Locati di Foggia, come dagli atti, ove si procede all'esame de' testimonj, ed all'istanza fiscale a pro de' Locati, senza essersi passato avanti in tal controversia.

Presupposte queste cose, passiamo a descrivere un per uno gli accennati abbusi, ed estorsioni, che non meno i suoi fedelissimi vassalli, che gli interessi del suo Erario Reale notabilmente offendono.

Primieramente nelle sudette casse, così comunemente nominate, vi stanno destinate persone, le quali prendono conto; ed incassano, seu descrivono tutti gli animali, che si portano per le loro pertinenze, sotto colore di averne in ogni tempo ragione, per veder, se ne seguisse estrazione, ed esigono un diritto per ciascuno animale, cioè il Cassiere per ogni animale grosso un carlino, ed il Credenziere grana tre, ed un terzo, e per ogni animale piccolo alcune minori quantità, col titolo di pleggiaria di non estrarli, qual diritto cresce alla stessa ragione, secondo il numero degli animali, che devono bollettarsi.

2° I detti Tenenti pro tempore àno introdotto l'abuso di doversi bollettare tutti gli animali somarini, senza che vi si conosca veruna necessità, per non essere de genere prohibitorum, oltre che tale specie di animali non si trova a vendere nello Stato Pontificio, ma di vantaggio da colà moltissimi se n'introducono in Regno, per esser di miglior condizione, e pure vengono obbligati questi Provinciali a bollettare detti animali somarini ogni quattro mesi col pagamento di grana sette, e mezzo per ognuno di essi somarini, qual tempo elasso, devono di nuovo bollettarsi, e pagar lo stesso diritto; e trovandosi per la Provincia senza bollette, o pure, che fossero scorsi li quattro mesi, vengono presi in controbanno, e perdono gli animali, e qualunque cosa quegli conducessero, ancorché fosse di valore considerabile, e non soggetta a dogana, o alla Regia Grascia; o pure alla prima soggette, e ne portassero le spedizioni.

3° Quegli animali somarini, che sogliono condurre robe nello Stato Ecclesiastico, e fanno di là ritorno, vengono i Padroni di essi obbligati a bollettarli per ogni due mesi col pagamento dello stesso diritto.

4° Stimiamo parimente estorsione quella, che il Capitano fa esiggere per ogni animale grosso da' Cassieri grana 13 $\frac{1}{3}$ col titolo di pleggiaria di non estrarlo, qual diritto lo fa crescere alla stessa ragione, secondo il numero degli animali, che s'incassano per ricondursi da' Padroni nelle loro Patrie, quando per qualsivoglia numero di animali dovrebbe solamente esiggere il diritto dell'obbligo, che seco porterebbe la somma di carlini due in circa.

5° Àno introdotto parimente l'abuso nelle fiere di Magliano, Avezzano, Capistrello, S. Pietro d'Alba, Tagliacozzo, Pescina, Circhi, ed altri, di esiggere carlini tre, e tre e mezzo per ogni animale grosso, che si vende, e compra, e carlini cinque per ogni cento animali minuti, il che si considera estorsione, perché, o si esigge per la cautela di non estraersi, e basterebbe il diritto di un sol obbligo, come si è accennato di sopra, o pure non istimandosi necessario, col motivo, perché più oltre vi sono le casse, ove sono obbligati di andarli a incassare, ed in questo caso non deve essere il povero gravato di duplicato diritto.

6° Il Capitano della Grascia à introdotto di portarsi nella fiera di Lanciano, ove pretende obbligare tutti i Padroni venditori, e compratori di animali a bollettarli; e questa crediamo essere estorsione, su 'l motivo, che devono passare per i passi, e casse, e precisamente di Pescara, e Tocco, ed ivi s'incassano, e rivelano gli animali, e

sono obbligati pagare il dazio alla ragione sudetta, e sono in ciò gravate le persone di duplicato diritto, e pagamento; e ciò non ostante, che dal Marchese Garofalo, in tempo che fu Preside nella Provincia di Chieti nell'anno 1697 si fosse con banno proibito, e che nulla si esiggesse; e pure del detto banno per quanto abbiam risaputo dalli Capitani pro tempore non se n'è fatto conto.

7° Il Tenente della Grascia à introdotto portarsi nelle fiere, e mercati del Ripartimento di Teramo, ed ivi spedisce bollette per ogni genere d'animali; e qualora i medesimi nel ricondursi da' Padroni nelle loro Patrie, fossero incontrati da' soldati della Grascia senza bolletta, vengono interessati: l'esazione, che fa per detta bolletta, riputiamo estorsione, e pregiudizio al pubblico commercio; tanto più, che il Tenente non à facoltà di far bollette, ma devonsi spedire da' Cassieri.

8° Fra i capitoli delle istruzioni dell'ufficio, vi è quello, che ciascun de' luoghi di dodici miglia distante dal confine, debba fare il rivelo ogni anno della quantità degli animali, che possiede, come lo fanno in ristretto le università, e si consegnano al Capitano della Grascia, ed il fine è stato, per aver conto di detti animali, ed evitarne l'estrazione in controbanno: di questa giusta disposizione si sono approfittati i Capitani della Grascia; imperciocché ogni anno chiamano con lettera regia quei che loro pare de' Padroni più benestanti di detti animali rivelati, ed ancorché ne diano chiaro, e distinto conto, pure oltre il trapazzo, e dispendio, restano poi interessati in quattro, o cinque ducati per ciascuno, col titolo di diritti di lettera regia, mandati, e decreti assolutorj; per i quali diritti per le notizie ricavate dal Preside di Chieti, a noi partecipate, ne ricava circa ducati 600 l'anno. Il che a parer nostro, sembra molto impropria, ed irragionevole, tra perché vien proibito spedirsi lettere regie senza ragion veduta, come perché una sì indebita, ed esorbitante esazione porta molto grave, e disordine.

9° Per le bollette de' grani, che i Particolari delle università infra la distanza di 20 miglia da' confini vanno a comperare in altri mercati de' luoghi più distanti per uso delle loro case, o per la semina, o per le panatiche delle università, li obbligano a pagare grana cinque al Cassiere, e grana cinque al Credenziere per ogni soma, col titolo di lasciapassare, che li formano in poca carta, ed è del tenor seguente.

“Lasciate passare N.N. con some grano, che porta in sua Patria per uso di sua Casa, ed ha promesso non estrarlo”.

Per sì picciola fatica, occorrendo, che detta bolletta si formi di 50 salme, irremissibilmente si esigge cinque ducati, e crescendo più la quantità del grano, così alla stessa ragione cresce il diritto, e questa esazione si suole affittare a' sostituti da circa ducati 500 annui, oltre il vantaggio ne ricavano i sudetti affittatori, su del quale devono mantenersi con loro famiglia. E da ciò si può ben argomentare, quanto sia l'aggravio, che ne ricevono i poveri particolari, ed università, che fanno panizzare al Pubblico, poichè è un dazio, che risulta sopra il prezzo del grano.

10° Perché a tenore delle regie istruzioni sta proibito di non potersi tenere grano, e vittovaglie ne' casini di campagna in luoghi aperti in distanza di otto miglia

dalla spiaggia marittima, perché si giudica, che di facile possono commettersi contro banni, come quei situati più prossimi alla marina; sono moltissime le massarie, villaggi, e luoghi, che in questa Provincia si trovano situati infra detta distanza, li di cui naturali, per aver il comodo di tenerli ne' medesimi luoghi per uso del loro vitto, e semina, sono obbligati ogn'anno dal sudetto Tenente al pagamento di grana sei a soma, cioè grana cinque per essolui, ed un grano per il suo Scrivano, col titolo di formar l'obbligo di non estrarre le sudette vittovaglie; e mancandosi dalli cennati Naturali al puntuale rivelo di detti grani, e pagamento di diritti, sono presi in controbanno, facendoli soggiacere alla perdita di detto grano, ed alla sodisfazione delle giornate del Commissario, quali poi vengono tassate a capriccio; né è picciola quantità di grano, ed altre vittovaglie, che si conservano in detti luoghi, e perciò è maggiore l'interesse, che soffrono quei poveri Naturali, a' quali è permesso conservarlo in essi col pagamento di sopra. Questo si stima da noi una chiara estorsione, che ferisce alla Regia Corte, ed ai Poveri; mentre per primo, o si considera, che non sia permesso a' Naturali conservare in detti casini le accennate vittovaglie, per il pregiudizio ne potrebbe risultare delle frodi, che di facile si posson commettere, e non può, né deve il Capitano, o sia Tenente accordar loro la licenza, o facendo questo, per usar cautela, tanto potrebbe esser sufficiente il semplice rivelo, che da ciascun Padrone si fa ogni anno, per esecuzione degli ordini regj; e perciò con questo se ne potrebbe cercar conto in ogni futuro tempo, e non obbligare i detti Padroni, e Coloni di massarie al pagamento di un tal esorbitante diritto, quando a proporzione della fatica dello Scrivano, che ne distende l'obbligo, altro non potrebbe loro spettare, che un carlino, o sian due; e pure il detto diritto, per quanto si è appurato, sta affittato per ducati 200 a beneficio di detto Tenente, oltre ciò, che se ne ricava dallo Scrivano. Abbiamo avuto eziandio in considerazione, come sta introdotto, che trascurandosi da taluno de' sudetti Padroni, e Coloni di far il sudetto rivelo, ed obbligo col pagamento predetto, non ostante, che abbia di già formato il rivelo al Regio Fisco, pure si fanno soggiacere alla perdita del grano, ed al pagamento delle giornate del Commessario; ed essendo sortito il caso, che taluno per somiglianti aggravj sia ricorso ai Presidi pro tempore, e Regia Udienza, per la povertà del ricorrente, o per tedio di litigare, o per diligenze de' Capitani usate con subalterni, non à avuto esito prospero, e felice.

11° Di più i Capitani della Grascia àn introdotto da sé di esiggere un carlino per ciascuna bolletta, che si firma da' suoi sostituiti, ed ufficiali nelli passi di Antrudoco, Carsoli, Acumoli, Posta, Amatrice, Leofreni, S. Egidio, Colonnella, Controguerra, e Civitella del Tronto, per le robe, che dal Regno passano nello Stato della Chiesa, o per quelle, che vengono da colà in Regno, così attenenti alla Grascia, come alla Dogana.

12° Si dice, che il Capitan della Grascia tenga composte per una certa somma l'anno le università de' confini della Provincia dell'Aquila per il farro, lenticchia, seu lemiccole, e legumi, che asportano nello Stato Ecclesiastico, e che con tutto questo,

incontrandosi taluno con dette vittovaglie, si arresta in controbanno; dicendo, che la concordia sia per quelli, che non vengono incontrati.

13° Li Capitani sudetti àno introdotto l'uso, che portandosi alle volte per la Provincia, e ne' luoghi de' confini, vanno indagando a' Contadini, chi tenga fama di controbandiere, e poi avutone qualche lume, passano immediatamente alla citazione; e comparando l'arrestano col mandato, o in carcere, secondo la condizione delle persone, e in tal modo l'obbligano a venire a transazione, come fu praticato a dicembre dell'anno 1734 dall'odierno Capitano nelle pertinenze di Controguerra, ed in altri luoghi de' confini di questa Provincia, che portatosi colà, li fu riferito, che taluni aveano il nome di Controbandieri, e l'obbligò a transiggere nella somma di circa cento ducati, pagando chi ducati quattro, chi cinque, chi più, e chi poco meno, per quel che riferisce il sudetto Preside di Chieti, il quale ci attesta, che il tutto con più distinzione si è costato da informo presone in esecuzione di real ordine per la Segretaria di Stato, per la quale si è incaminata la relazione. Lo stesso sistema usa fra l'anno nell'occasione di ricevere una qualche denuncia contro persona, che commesso abbia controbandi, ed all'istante, senza farvi precedere informo alcuno, chiama con lettera regia, o citazione il Controbanniere, che presentandosi da lui l'astringe con trapazzi, e violenze a condiscendere a transazione, a misura del delitto, di cui è stato denunciato, al che concorre per togliersi da vessazioni, e non vedersi angustiato.

14° Il Tenente del sudetto Capitano pratica anch'egli lo stesso, con passare ogni anno alle citazioni di persone, che portano nome di Controbandieri, e l'obbliga alla contribuzion di somme, proporzionate alla condizion di taluni, i quali per esimersi da tal molestia, concorrono a sodisfarlo.

Questo modo di procedere essendosi stimato irregolare, si è proibito da V.M. anche agli Amministratori di Arrendamenti, ed a' Suddelegati del Regno, crediamo essere maggiormente inconvenevole ad usarsi dal sudetto Capitano, e Tenente, come quelli, che fanno da giudici, ed interessati insieme; ed oltre il gravissimo danno, che si cagiona al Pubblico, senza il profitto della Regia Corte, dassi l'adito a ciascuno di calunniar chi forse l'è odioso; e ne risulta ancora, che accertati taluni della facilità, che ritrovano col sudetto Capitano, o sia Tenente di transiggere, s'animano volentieri a commettere controbanni.

Essendo dunque indubitato, per quanto si è descritto, che l'ufficio di Capitano della Grascia ad altro fine non fu eretto, che per impedire, ed invigilare, che dal Regno non si estraesse verun genere di roba proibita per la via di terra nello Stato Ecclesiastico, e non già per permettere, ed acconsentire in verun modo all'estrazione.

I Capitani della Grascia pro tempore, poco in ciò badando, non àno invigilato per l'arresto de' controbanni, né àn girato, secondo il lor obbligo, continuamente per le parti de' confini, ma per lo più se ne sono stati o nell'Aquila, o in altri luoghi. Di vantaggio per le notizie, che da colà giungano, sono, che essi stessi danno mano all'estrazioni, esigendo dagli estraenti una certa quantità a pezzo di animale grosso,

ed un'altra rispettiva a pezzo d'animali minuti, e così per ogni altra spezie di vitto-
voglie, ed altra roba di genere proibito; e per quanto comunemente si dice, i sudet-
ti Capitani, per facilitare a' Controbandieri l'estrazioni delle robe, e salvare insieme
la di loro stima, àn soluto praticar la cautela, e si è, che concertato co' medesimi il
camino più a loro comodo per estrarre la roba nello Stato Ecclesiastico, se ivi si tro-
vano destinate le guardie, queste procurano per quella notte deviare in altri luoghi,
per lasciar libero, e sicuro il passo a' Controbannieri di proseguire con maggior si-
curezza il di loro camino, il che se mai sia vero, com'è probabile, si stima uno de'
maggiori pregiudizj, che recar si potrebbe alla Regia Corte, mentre ne risulterebbe,
che i sudetti Controbandieri avendo la sicurezza del passo, non solo si approfittareb-
bero forse del picciolo permesso di quantità di animali, o altro genere di roba, ma di
tutto, e quanto essi vorrebbero estrarre.

Stanno all'ufficio della Grascia assegnati, come sopra ventiquattro soldati, quali
si pagano col denaro della Regia Corte, cioè con quello stesso, che alla medesima
spettarebbe, e che si ritrae da' controbandi, trasazzioni, ed altro.

È massima comune, che i detti Capitani della Grascia, del numero de' soldati as-
segnati, pochissimi ne àn tenuti, e ne tengono, e non solo, che su di questi in primo
luogo si appropriano a loro beneficio le intere otto piazze, che fan mantenere dal
Tenente a proprie spese del medesimo, ma altresì del restante numero de' sedici, po-
chissimi ne àn tenuti, e ne tengono, maggiormente nel tempo d'inverno, che si sti-
mano inutili per la custodia di alcuni passi de' confini sospetti, dove cadute le nevi,
non possono i controbandieri più per ivi trafficare, ed oltre di ciò, per quanto si è ap-
purato, a quei pochi soldati, che tengono, pagano assai meno del soldo assegnatoli
dalla Regia Corte, ed approfittandosi del di più, usano poi la cautela di farsi fare le
ricevute dal poco numero, che ne tengono, e da nomi supposti, o da servidori, e l'e-
sibiscono in Regia Camera, e per conseguenza, mancando i soldati, e non essendo
quei pochi pagati a dovere, può ben conghietturarsi, qual possa essere la vigilanza,
che si fa ne' confini, quando quelli della Provincia dell'Aquila, con lo Stato Pontifi-
cio, sono di lunghezza circa miglia 80, e se possa darsi perciò veruna soggezione a'
controbannieri di non eseguire, ed intraprendere quanto essi vogliono.

A tal esempio il Tenente sudetto suol praticar lo stesso, imperciocché per quan-
to ci viene accertato, il medesimo, del numero di essi 8 soldati assegnati per la cu-
stodia delli confini di questa Provincia, appena ne suol mantenere tre o quattro più
o meno secondo i tempi, ed a questi nemmeno paga il soldo stabilitoli dalla Regia
Corte, ma solamente circa carlini venti, al più venticinque il mese, alla qual somma
concorrono col fine di approfittarsi anch'essi nelle occasioni se li presentano.

In oltre il Capitan della Grascia si approfitta del soldo, che sta assegnato al suo
Mastrod'atti dalla Regia Corte d'annui ducati 252, poiché da detto Capitano doven-
dosi far l'elezione a suo arbitrio, li suol costituire di provisione al più ducati 10 il
mese, che importano annui ducati 120 restando a suo beneficio li restanti annui du-
cati 132.

Stando limitato al Capitan della Grascia, ed al suo Tenente di poter transiggere solamente quei controbanni, che si offeriscono sotto la somma di ducati 100, poichè essendo maggiori, sono obbligati farne relazione alla Regia Camera, come si è spiegato; ànno su ciò ritrovato il modo di approfittarsi; mentre tali controbanni li fanno tutti apparire di minor somma, e così esercitando la lor facultà, del di più si appropriano.

Essendo stato accordato dalla Regia Corte, che delli controbanni si prendono da' soldati del sudetto Capitano, se ne debba dare a' medesimi il quarto del prezzo, che ricava dal controbanno, i Capitani anche in ciò si approfittano, togliendo a detti soldati ciò che loro spetta di porzione, senza utile della Regia Corte.

Consimili, ed uniformi sono gli sconcerti, e le irregolarità, che con pari scandalo si praticano nella Provincia di Terra di Lavoro dal Capitano, che vi presiede, e vi sta destinato, collimando egualmente le operazioni di costui a cavare da altri danajo per tutte quelle strade, che conducono al suo profitto, ed alla rovina per lo più della Gente miserabile.

Dalle narrate cose si scorge, che nel tempo, che l'ufficio di Capitano della Grascia nelle Provincie di Apruzzo fu creato, si stimò indispensabile, poichè non vi erano i detti tribunali dell'Aquila, e Teramo, né le squadre, e ministri, che avessero potuto riparare a' controbanni, né la giustizia era nel sistema, che per la Dio grazia, si vede oggidì, né le campagne erano così libere da malviventi, né così sboscate, e coltivate, come ora si osservano; motivi tutti, che fan conoscere, che in quel tempo fu l'elezione più, che necessaria per invigilare, ed impedire le accennate estrazioni, e mantenere insieme l'abbondanza del Regno. Al presente essendo mutato l'ordine delle cose, crediamo non essere tal ufficio necessario, ma più tosto nocivo, e pregiudiziale al commercio; e risoluzione assai salutare e giovevole a tutto il Regno reputiamo l'abolirlo, potendosi per altri mezzi, senza timore e sospetto di queste frodi, e disordini, impedire efficacemente l'estrazione delle cose proibite. A tal oggetto degnar si potrebbe la clemenza di V.M. di commettere la piena, e totale cognizione di tutte quelle cose, che fin ora secondo la prima istituzione ànno spettato all'ufficio di Capitan della Grascia, cioè in riguardo delle tre Provincie dell'Apruzzo, alle due Regie Udienze, le quali rispettivamente procedono né tenimenti del di loro territorio, con destinarsi anno per anno un Uditore per commessario di questi affari, cominciando dal Capo di Ruota; e poi agli altri per turnum, incluso ben anche il Fiscale, il quale particolarmente invigili su di quelli, con riferir ciò, che accade nell'Udienza medesima, dove risiede, e conchiudersi, ed eseguirsi quello, a cui la maggior parte de' voti inclina, e propende.

In tal caso fa d'uopo, che i Presidi, i quali, siccome si sente, da molto tempo a questa parte o àn trascurato, o non àn potuto mantener le squadre in certi luoghi de' confini, facciano diligentemente custodir da' soldati i passi da Cumoli, Civitaduale, Capistrello, Carsoli, ed altri, sistenti né confini della stessa Provincia, ed una sopra scapola, che girasse per la medesima, destinandovi per capo un uomo probò, e

puntuale, per le quali spedizioni necessitando numero maggiore di soldati, potrebeseli accordare di quelli stessi, che la Regia Corte mantiene al Capitano da pagarsi dalli frutti de' controbanni.

In quanto poi alla Provincia di Terra di Lavoro, la M.V. potrebbe degnarsi commetter la cognizione delle cose appartenenti a quest'ufficio di Capitan della Grascia al Regio Governatore della Città di Capua, quale essendo uno de' Regj Consiglieri del Consiglio di S. Chiara, concorrono in lui tutte le necessarie doti di dottrina, probità, ed esperienza tale, che può regolar degnamente questi affari con universal vantaggio, e sodisfazione de' suoi fellissimi vassalli.

Uniformandosi V.M. a questo sentimento di abolirsi quest'officj di Capitani della Grascia, sarebbe di mestieri darsi un giusto regolamento del modo, come dovrebbero disimpegnare i ministri, a cui un tal carico s'ingiunge, per non incorrere o negli antichi, o in nuovi disordini, che nascer potrebbero, ed a censura di V.M. crediamo, potersi per ora venire alle seguenti determinazioni.

Primieramente in tutte le occasioni de' controbanni, denuncie, ed ogni altro, che si offerisce, prender si dovesse legittimamente l'informazione rispettivamente da' medesimi ministri, poi procedersi, servatis servandis alla vendita della roba trovata in controbanno, col rimettersi qui in Napoli gli atti, e 'l danajo delle vendite; ed in caso di transazione, che per giusti motivi vi potesse cadere, farne prima relazione in Napoli, a chi spetta, per potersi eseguire ciò, che qui sarà determinato, a riserva delle transazioni di ducati 100 a basso, le quali potranno trattarsi in piena aula dalla Regia Udienza, ed inteso il Regio Fisco; e rispetto al Governatore di Capua, poiché questi è vicino, potrà di tali transazioni farne ben anche qui in Napoli relazione.

2° Per sollievo del Pubblico debbonsi riformar le molte casse, e passi inutili, che sono stati nelle sudette Provincie situati a capriccio forse de' passati Capitani per approfittarsi di duplicati diritti, che nelle medesime fanno esiggere, con instabilirsene un numero, quante se ne stimassero necessarie, per ovviare le frodi da un confine all'altro delle Provincie, il che potrebbesi risolvere col parere degli uomini probi, e pratici dei camini delle medesime, e stabilirsi nelle bollette da spedirsi le strade, per cui le mercatanzie dovranno condursi; e ritrovandosi queste fuori delle strade stabilite, si abbiano, come incorse in controbanno.

3° Abolirsi il passo di Pescara, come situato fuori del camino, per dove si viene dalla fiera di Foggia, Campobasso, Lanciano, ed altri luoghi; qual cassa si può situare nella città di Chieti, luogo più comodo ai naviganti; ed in oltre stando sotto l'occhio dell'Udienza, non si possono di facile dagli officiali commettere arbitrii, ed estorsioni, e questa sudetta cassa farla una delle principali, con disponersi, che in essa si abbia a far la rassegna, seu manifesto di tutti gli animali, ed altro provenienti dalle sudette fiere, e dalle città, e terre, che sono situate in quelli ripartimenti, e sino a questa predetta città, con ispiegarsi il luogo, dove deve condursi la mercatanzia, e dar l'obbligo di non estrarre.

4° Dovendosi proibire affatto le indebite esazioni introdotte dal Capitan della Grascia nelle fiere delle terre di Magliano, ed ogn'altro luogo di carlini tre, e tre e mezzo per ciascuno animale grosso, e di carlini cinque per ogni centinaio di animali minuti, essendo questa una manifesta estorsione, mentre ogn'uno è obbligato di andare ad incascarli a tenore delle regie istruzioni.

5° Nelle casse, e passi da stabilirsi, si stima indispensabile per evitar le frodi, che si commettono in pregiudizio del Pubblico, che si abbia a situare in ciascuna di esse la tariffa in istampa per i diritti, che devono esiggere gli ufficiali, con determinare a' medesimi ciò che de jure spetta di esiggere per gli atti delle pleggiarie, obblighi, bollette & mentre su di questo, come si è dimostrato, vengono i Naturali, e Negozianti più d'ogni altro gravati; quale tariffa per ora potrà essere la medesima, che si ritrova già fatta, potendosi la M.V. riservare di farla in appresso moderare, allora quando postosi in esecuzione questo nuovo sistema, si potrà conoscere se sia giusta, o pure alterata.

6° Abolirsi affatto l'esazione introdotta sopra gli animali somarini, che si pretendono bollettare ogni due, ed ogni quattro mesi, come si è divisato, ma che questi possano andar liberamente, senza esser obbligati a soggiacere a dazio alcuno, per essere una manifesta estorsione.

7° Abolirsi affatto l'esazione introdotta di carlini due a soma per le robe di genere non proibite, che si asportano nello Stato Ecclesiastico, e che da colà s'immettono nel Regno, non ostante, che abbiano ottenute le debite spedizioni di dogana, essendo anche questa una manifesta estorsione, e di pregiudizio al pubblico commercio.

Stimiamo altresì, che questo officio attitar si dovesse nelle dette Provincie per le secretarie delle Regie Udienze, così perché queste stanno meno occupate, come perché gli ufficiali capi son più pratici, ed informati d'un tale officio, e molto più, perché le secretarie di queste Provincie sono corpi del Real Patrimonio, ed all'incontro le mastrodattie si posseggono in proprietà dal Monistero di S. Catarina a Formello di questa Città; senza però darsi loro maggior provizione, né parte alcuna ne' controbandi per tal incombenza; poiché quantunque si accrescano loro maggior negozj, pur nulladimeno vengono ad esiggere maggiori emolumenti, che seco porta l'esercizio di questa nuova carica, per cui posson compensare le di loro fatiche, che v'impiegano; debbono però essere in qualche maniera considerati ne' controbanni i soldati capienti ad oggetto di animarli ad usar tutta la maggior vigilanza per impedir l'estrazioni vietate.

E finalmente incaricar si deve a' suddetti tribunali, che nello stesso tempo, che usar debbono tutte le cautele, e modi più efficaci, per impedire a' Provinciali l'estrazione di ogni genere di robe proibite senza il regio permesso, e pagamento de' giusti diritti, debbano eziandio evitare, che le persone più non venissero vessati, ed astretti al pagamento degli indebiti diritti introdotti da' Capitani della Grascia, che descritti si sono per abusi, ed estorsioni, da' quali restando i sudditi di V.M. dispendiati, niun vantaggio ne riceve il Real Patrimonio.

Egli è vero, che con abolirsi i sudetti Capitani della Grascia, viene la Regia Corte a gravarsi di quelle somme, che si sono a lei pagate per la compera di tali officj; ma queste somme non son molto eccessive; imperciocché l'ufficio di Capitan della Grascia di Terra di Lavoro, comperato nel 1645 dal fu don Filippo Trentenaro per ducati 12 220, che per l'ampliamento ne tenea il medesimo, oggi si possiede da don Nicolò suo figlio, non può recare molto incomodo alla Regia Corte, mentre il suddetto don Nicolò oltrepassa l'anno sessagesimo; e per conseguenza quel poco, che potrebbe pretendere per lo restante della sua vita, o si potrebbe compensare colle pretensioni, che contro di lui svegliar potrebbe il Fisco per l'usate estorsioni; e quando queste non militassero, il pagamento non ascenderebbe, che a piccole quantità.

E se bene vi sia la futura di detto ufficio comprata sin dall'anno 1725 dal Dottor Francesco Antonio di Martino per ducati 5 550 per la quale pende la risoluzione di S.M., che si dovrebbero al medesimo restituire con gli interessi dal detto anno 1725, importanti sin oggi da ducati 3 240 in circa, nulladimeno questa somma non è molto considerabile, né apporta grave peso alla Regia Corte per quel che in appresso si dirà.

In quanto poi all'ufficio di Capitan della Grascia di Apruzzo, di già si trova estinta la vita del fu Francesco Mastellone, a cui si era venduto, e la somma, con cui si asserisce essersi comprata la futura nel 1725 si crede esser di ducati 3 000 coll'interesse dal detto anno sin ora in somma di altri ducati 1 600 in circa, che nemmeno porta gran eccesso, ed esorbitanza.

In forma tale, che tutte le quantità, a cui dovrebbe soggiacere la Regia Corte, importerebbero ducati 13 390, per sodisfare i quali potrebbero molti facilissimi espedienti praticare.

Il primo sarebbe di pagare dette quantità a' possessori di detti officj con riceverne la Regia Corte il compenso delle rendite degli officj medesimi, quali esatte ben anche colla dovuta, e ragionevole moderazione, non sono certamente piccole.

Il 2° sarebbe di pagar la Regia Corte non già il capitale di dette somme, ma il 10 per 100 sopra detto capitale, durante la vita de' possessori, come praticasi in tutt'i contratti vitalizj, qual annua corrisponsione si ricaverebbe da dette rendite.

In questa guisa con niuno, o picciolo incomodo del Real Patrimonio viene il medesimo a conseguire molti, ed onesti lucri; si ripone la giustizia in mano di Regj Ministri, che esattamente l'amministreranno; impediranno con ogni vigore, ed ocularità l'estrazioni di cose proibite; si libererà la Gente da quelle angustie, ed oppressioni, che l'anno per lunga stagione infelicemente inquietata; e tutto il Regno godrà tranquillamente il riposo di quel commercio, il di cui corso è stato per tali cagioni molto impedito, ed attrassato.

Questo è il nostro sentimento, e parere, che prostrati a' Reali Piedi di V.M. le presentiamo, acciò risolva quel che stimerà più convenevole al suo Real Servizio, ed al pubblico bene.

Sulla necessità di vietare che le lettere di cambio, strumenti *privilegiati* per agevolare la negoziazione, siano utilizzate *per li privati, e semplici contratti di mutuo, ed imprestito*, spesso usurari.

| F | **illiceità, istituzioni / credito, moneta, negozianti**

1738/05/12 Real Camera di Santa Chiara

Sagra Real Maestà / Signore

Si è degnata V.M. con sovrano Reale dispaccio per Segreteria di Stato di Giustizia, e Grazia in data de' 5 del corrente mese di maggio ordinare a questa Real Camera, che dia la providenza sopra una supplica di Gaetano Avellino, in cui domanda ordinarsi al Delegato de' Cambj, che li rinovi le lettere esecutoriali realiter, et personaliter contro don Pompilio Gagliano Marchese di S. Mauro per la summa di docati sei cento sessanta, che li deve in virtù di lettera di cambio, e con detta supplica si è degnata altresì la M.V. rimettere una relazione del Delegato de' Cambj in data degli 11 del passato aprile, nella quale espone, ch'essendoseli da detto Avellino domandata la rinovazione di dette lettere esecutoriali spedite dall'olim Reggente don Tomase Mazzaccara antecedente Delegato, come che nel tempo tramezzo si era introdotto nel Sacro Consiglio il patrimonio di detto Marchese Gagliano, ed in esso si era ordinata la vendita de' suoi beni, e specialmente del feudo di Marianella, avea stimato dire, che pro exequutione Partes adeant S.C.

Che nondimeno si pretendea dal creditore doversi togliere detta clausola, quando che in virtù di Lettere Reali della Maestà del Re Carlo II; e della pratica, ed osservanza; qualora si ritrovava dedotto nel Sacro Consiglio il patrimonio del debitore, doveasi per necessità opponere tal clausola.

Ma come che gli era insorto il dubio, se per la deduzione del patrimonio de' debitori per lettere di cambio potea il Delegato spedire le lettere esecutoriali per ciò, che riguarda l'azion personale, la quale è distinta dalla reale, avea stimato rappresentarlo a V.M., affinché si fusse degnata rimettere la determinazione di questo punto generale, che suole occorrere in altri casi, o ad esso stesso Delegato, o pure a questa Real Camera.

Ed essendosi in obediencia di questo Sovrano Real comando trattato, ed esaminato l'affare in questa Real Camera, tenendosi presenti non meno dette carte Reali, e le determinazioni altre volte fatte su tal punto, che l'inconvenienti potrebbero nascere dal permettersi, e darsi occasione a' debitori per lettere di cambio di sfuggire il rigore dell'esecuzione personale colla deduzione del patrimonio, impedendosi per questa via l'esecuzione parata, che hanno le lettere di cambio; e si è sempre procurato gelosamente mantenerla per il vantaggio della pubblica negoziazione è stata questa Real Camera nel sentimento di determinare, che ritrovandosi dedotta in patrimonio la roba del debitore debbasi apponere nelle lettere esecutoriali la clausola,

che nell'esecuzione le parti accudiscano presso gli atti del patrimonio, ma che questo s'intenda per la sola esecuzione reale, non già per l'esecuzione personale, per cui debba continuare a procedere, e far giustizia il Delegato de' Cambj, e ne umilia essa Real Camera a V.M. la rappresentanza, affinché non stimando altrimenti determinare, possa farne spedire gli ordini al Delegato de' Cambj per spiega del dubbio da lui proposto.

Ma perché in quest'occasione di essersi dovuto trattare di lettera di cambio fatta dal Marchese Gagliano si è considerato, quanto sia grave, e pregiudiziale al Pubblico l'abuso introdotto da molto tempo in questa Città di farsi le lettere di cambio da persone particolari, e cautelarsi con tali lettere li semplici privati contratti d'imprestito di denaro anche con usure stravaganti, e strabocchevoli.

Si dà altresì questa Real Camera l'onore di umilmente rappresentare a V.M., che in questo Regno fu stabilito darsi alle lettere di cambio l'esecuzione parata, e privilegj assai maggiori di quelli si danno a' pubblici istrumenti a solo fine di mantenersi, ed aumentarsi la pubblica negoziazione, e facilitare il commercio reciproco, e corrispondenza tra' Negozianti Regnicoli, e Forastieri. E per tal motivo essendosi uniti nell'anno 1561 i Negozianti colla direzione de' Consoli delle Nazioni Fiorentine, e Genovesi per stabilire tra di loro alcuni regolamenti mercantili; ed avendo tra questi stabilito, che alle lettere di cambio si dovesse dare l'esecuzione parata, si stimò nell'anno 1566 concedere il Reale assenso, ed approvazione a questi stabilimenti, ed ordinarne l'osservanza colla prammatica 1 de Literis Cambii.

E perché in appresso fu conosciuto di quanto giovamento fusse al mantenimento, ed aumento della negoziazione l'osservanza di questa esecuzione parata, se n'è sempre voluta la pratica, e si è destinato un ministro del dismesso Collaterale colla facoltà privativa di procedere alla spedizione delle lettere esecutoriali reali, e personali colla semplice esibizione della lettera di cambio, e del protesto senza nemmeno la verificazione della sottoscrizione del debitore, o citazione alcuna.

Ma come che la malizia degli uomini ha procurato sempre abusarsi de' buoni, ed ottimi regolamenti, e prendere da essi occasione di tirare avanti le frodi, si è andato tratto tratto introducendo da coloro, i quali han voluto far contratti troppo vantaggiosi, ed anche manifestamente usurarj di formalizzarli con il nome di cambio, e cautelarli colle lettere cambiali mercantili, senza che essi fossero Negozianti, né conosciuti per tali; ed in tal maniera togliere a' debitori il modo di poter dedurre le di loro ragioni intorno all'ingiustizia, ed usuraria pravità del contratto. A tal effetto alcuni hanno introdotti i cambj, che si dicono volgarmente secchi, e sono in sostanza veri mutui con usure strabocchevoli, poiché danno il danaro con lettera di cambio ad uso per le piazze di Bari, e Lecce, le quali si diriggono da' debitori a persone supposte, caricando sopra il danaro effettivamente ricevuto l'interesse dell'uono, e mezzo per 100; indi facendo venire la lettera protestata per non essersi trovato, né potuto ritrovare chi l'accettasse, rinnovano per nuova convenzione dopo gior-

ni 22 la lettera colla stessa finzione; e così raggirando sempre la stessa summa del denaro improntato per più mesi, moltiplicando sempre l'interesse dell'uno, e mezzo per 100 in ogni termine di giorni 22 vengono ad esiggere summe stravaganti con rovina de' debitori.

Altri fanno le lettere di cambio pagabili nelle fiere di Foggia, e Salerno, dando in tal maniera la dilazione di più mesi, ma per esigerne l'interesse passano la partita di Banco simulatamente per la somma non solo della sorte, ma anche dell'interesse, che sogliono convenire in quantità eccedente, e qualora il debitore non paga nel tempo della fiera si ritrova per nuova convenzione la lettera col pagamento in contanti dell'interesse convenuto per il tempo decorso, affinché resti sempre in piedi, e vadi avanti nel tempo della proroga la summa dell'interesse, che fittiziamente si era fatto apparire pagato, e cambiato colla partita di Banco.

A questo poi la gente più avara, e perduta aggiunge altr'interessi sotto nome di regalo, e di sanzaria ai Mezzani, che sogliono essere persone di bassa condizione, che dividono il guadagno colli stessi creditori, ed in tal maniera facilmente si trova il danaro per lo più dalla gente, che inconsideratamente spende, e dalli Figli di Famiglia.

E sebbene nella Delegazione de' Cambj si ammette la prevenzione, e l'eccezione del Macedoniano; non di meno, come che queste devono dedursi prima, che scada il giorno del pagamento, ed ordinariamente i debitori non fanno le prevenzioni colla speranza o di avere altra dilazione, o ritrovare per mezzo dello stesso sanzaro altro, che gli dia il danaro, si trovano intanto spedite contro le lettere esecutoriali, e ritrovandosi o rifugiati, o carcerati senza poter essere intesi, se prima non segua l'effettivo pagamento, devono succumbere, e devono i padri pagare indebitamente per li figli, a fine di ponerli in libertà.

Il riparo ad un sì grave disordine non può darsi con ordini, e providenze particolari del Delegato de' Cambj, poiché non può Egli far distinzione delle lettere di cambio, ammettendo quelle, che sono fatte tra veri Negozianti, ed escludendo dall'esecuzion parata le altre, che si fanno per coprire, e facilitare le divisate frodi; ma bensì in osservanza delle leggi, e stabilimenti deve dare l'esecuzion parata alle lettere di cambio, fatte nella solita forma mercantile approvata dalle regie prammatiche e da ciò ne viene, che la frode sempre più si aumenta in pregiudizio del Publico, e contro al fine, per cui si è dato un privilegio così singolare alle lettere di cambio.

Umiliando perciò questa Real Camera a V.M. il suo sentimento si dà l'onore di rappresentarle, che l'unico mezzo, per cui si potrebbe riparare a questo tanto grave disordine, ed al pregiudizio, che tal disordine arreca al Publico sarebbe l'ordinare con prammatica, e legge generale; che le lettere di cambio non possano farsi, se non da pubblici Negozianti nelle piazze di questa Città, e Regno, o tra di loro stessi, o con i Negozianti forastieri, imponendo pena a coloro, i quali vogliono avvalersi del privilegio dell'esecuzion parata, che hanno le lettere di cambio per li privati, e semplici contratti di mutuo, ed imprestito.

Ed affinché una tal legge nel tempo stesso, che dà il dovuto riparo al sopradetto disordine non apporti pregiudizio veruno, o restrizione alla Negoziazione, potrebbe degnarsi V.M., quando altrimenti non stimasse determinare, comandare a questa Real Camera, ch' esaminando prima tutte le circostanze, e li fatti, che conviene tenersi presenti su tale importantissima materia, ne formi la minuta, e la umilj a V.M., affinché degnandosi approvarla, possa ordinarne la pubblicazione.

168

Sul conflitto d'interessi temuto dal padre di un mastro portolano che un negoziante napoletano vorrebbe come suo corrispondente in Calabria, mandandogli alternative *per li gran fallimenti colà seguiti*.

| C | istituzioni / annona, intermediari, negozianti \ Napoli

1738/05/28 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato d'Azzienda in data de' 8 corrente si è degnata V.M. comandare a questo Tribunale di doverla subito informare con parere sull'ingionto memoriale di Pompeo Galluppo publico Negoziante di questa Città, con cui ha esposto che intendendo far compra di grani, grani d'india, oglio, ed altre vettovaglie nella Provincia di Calabria Ultra per immetterle in questa Città per uso, e grassa della medesima avendone data l'incumbenza a don Domenico de Francia di Monteleone per non aver altra persona di potersene fidare per li gran fallimenti colà seguiti, si era il medesimo scusato d'inserirsi in dette compre senza l'espresso Real Beneplacito della M.S. col pretesto, che il suo figlio si trova esercitando l'ufficio di Mastro Portulano di detta Provincia. Ha supplicato perciò la M.V. a degnarsi concedere al divisato don Domenico la licenza di far le dette compre di vettovaglie per conto dell'esponente per l'effetto suddetto.

Siamo in adempimento de' precitati benignissimi Reali Comandi della M.S. a farle colla dovuta umiliazione presente, come trattandosi di compre di vettovaglie che dovrà fare il predetto don Domenico di Francia per commissione che ne le darà il detto supplicante nella suddetta Provincia di Calabria Ultra per immetterle per uso, e grassa di questa Capitale non incontriamo alcun riparo a che possa compiacersi la M.S. se non comanderà altrimenti dare il permesso a detto de Francia di fare la compra di dette vettovaglie per conto e ragione del pre nominato Pompeo Galluppo per poi immetterle colla solita pleggeria in questa Dominante per uso, e grassa della medesima colla produzione de' responsali di dette immissioni per cautela della Regia Corte.

Sull'indebita pretesa dei *ministri* del duca di Corigliano di assoggettare alla dogana baronale un negoziante *cittadino privilegiato napoletano*.

| C | tassazione / baronaggio, disuguaglianza tributaria, negozianti \ Napoli

1738/05/28 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Compiendo questo Tribunale all'informo comandato da V.M. con parere sull'annesso memoriale di don Agostino Tipaldi publico Negoziante e Cittadino Privilegiato Napoletano, col quale ha esposto come avendo fatto imbarcare nel passato, e nel corrente anno per suo conto dalla marina di Corigliano per uso, e grassa di questa Dominante tomola 11200 grani, tomola 8700 orzi, e tomola 600 fave avendone pagati per essi nel fundaco della città di Rossano il diritto delle regie spedizioni, quando credea farne liberamente seguire il trasporto sopra i bastimenti, dalli ministri del Duca di Corigliano l'è stato impedito l'imbarco col pretesto di voler esigere tornesi tre a tomolo per ragion di dogana o sia jus d'imbarco, quando di tal pagamento ne sono esenti i Cittadini Napoletani, e particolarmente quei, che ne tengono spediti i privilegij in tutti i luoghi del Regno d'ogni pagamento di dogana baronale, come lo è il supplicante suddetto. Onde per non soggiacere a danni maggiori per i detti bastimenti, che stavano esposti in quella spiaggia fu necessitato pagarle il detto preteso dritto di tornesi tre a tomolo. Ha perciò supplicato la M.S. d'ordinare a questo Tribunale che li facci restituire l'indebito esatto.

Siamo in osservanza de' suddetti pregiatissimi comandi della M.S. a rappresentarle umilmente come fra i privilegij conceduti da' Serenissimi Re Predecessori della M.V. ai Cittadini di questa Capitale confirmati dalla Real Munificenza della M.V. vi è quello dell'immunità de' deritti delle dogane baronali, ed essendo il diviso Tipaldi Cittadino Privilegiato Napoletano non poteano i ministri del Duca di Corigliano alcun diritto esiggere dalle dette vettovaglie che si sono caricate nella marina di quella città per conto di detto Tipaldi a tenore del privilegio, che a suo favore ne tiene spedito da questa Regia Camera. Onde potrà degnarsi la M.V. se così sarà del Real Aggrado ordinare alla Regia Udienza di Cosenza, che facendo il precitato Tipaldi costare con validi documenti l'esazione fatta delli tornesi tre a tomolo delle vettovaglie predette fatte caricare dal detto Tipaldi faccia subito restituire da' ministri del mentovato Duca di Corigliano le somme indebitamente esatte con ordinarle parimente che in avvenire s'astenghino di commettere simili attentati così con detto Tipaldi, come con ogn'altro Privilegiato Napoletano con osservare quanto ne' loro Privilegij si contiene ed in caso d'inosservanza ne prenda informazione e la rimetta a questo Tribunale per darsi la provvidenza che si stimerà conveniente, e di giustizia.

Se sia legittimo e opportuno arrestare il nemico turco naufragato nei mari siciliani sotto l'amica e privilegiata bandiera francese.

| G | istituzioni / giurisdizione, navigazione, privilegi di bandiera \ Francia, Impero ottomano

1738/06/28 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Con villete por la Secretaría de Estado del Marqués de Salas de 9 del caydo, se motiva que el Governador de la Plaza de Siracusa dio quenta de haver naufragado en aquellas immediatas marinas de Noto una polaca francesa del Capitán Antonio Daniel de la Seyna, que venía del Levante Otomano, y se havía perdido enteramente saliendo a nado el dicho Capitán, siete Marineros y seis Turcos passageros los quales todos se pusieron en quarentena y asegurado después los citados Turcos en el Castillo de Siracusa hasta que V.M. resolviesse lo que se devía executar con ellos; solicitando el Embajador de Francia la livertad de los Turcos, y produciendo algunos exemplares con la adjunta memoria, como también pretende, que haya de valer la vanderá de Francia, y la buena fee, con que navegavan vajo el pavellón francés; y no pareciendo regular a V.M. tal pretención, por que sucedido el naufragio, ya no avía vanderá que cubriesse a los Turcos; con todo esto para deliverar en materia tan delicada, quiere V.M. que la Real Cámara esponga su dictamen, y diga los exemplares que pueden haver havido en este Reyno por lo passado esperando V.M. que la dicha Cámara satisfará a este encargo, con toda la maior brevedad.

Y en execución de tan soberano Real Precepto haviéndose examinado maduramente en esta Real Cámara la dependencia, hechas antes varias diligencias para encontrar las exemplares de quanto en otras ocasiones semejantes se ha practicado tiene el honor de representar humildemente a V.M. que hasta ahora no han podido encontrarse otros exemplares confacientes en alguna manera al punto del qual se trata, si no que dos. El primero de aver sido tomado en el año de 1648 por la Armada Española, que estava en estos mares una nave inglesa proveniente de un puerto de la Turquía, con cargo enderezado a aquel de Liorna, por quenta de Ebreos, y Franceses, fue dejada la nave, pero fueron detenidas, y confiscadas las mercancías, que se trahían por quenta de Negociantes franceses, estante la guerra, que entonzes havía entre el Sereníssimo Rey de España, y los Franceses. El segundo que en el año 1708 mientras este Reyno estava ocupado de Tudescos, y estos tenían guerra declarada con los Franceses fue tomada por un vajel de la escuadra de Nápoles una nave veneciana sobre la qual havía quatro Franceses, y algunas mercancías, que se conducían por quenta de Negociantes franceses; y haviéndose tratado formalmente en el dismitido Colateral ohido el Avogado fiscal del Real Patrimonio, y el Residente de Venecia, si dicha nave con su cargo, y hombres encontrados en ella, podía declararse

presa ligitima, o si no huviessse devido restituirse, fue determinado, que la nave se bolviessse, que se pusiesssen en livrtad todas las personas en ella encontradas, entre las quales estavan los quatro Franceses, pero que la ropa, que se conducía por quenta de Negociantes franceses tenidos entonces como enemigos quedasse confiscada.

Por estos exemplares, y por la razón intrínscica considerada por los Authores, que el Príncipe puede hazer detener su enemigo donde lo encuentra aún fuera de su territorio estima esta Real Cámara que podría sostenerse la pretensión de haver sido legítimamente arrestados y poderse declarar Esclavos los seis Turcos, que se salvaron del naufragio del bastimento francés tanto mayormente que fueron los mismos tomados en el mar, que era en dominio de V.M. en el qual no les era permitido en caso alguno poder navegar, y passar, y entanto estavan seguros en el passarlo sobre el bastimento francés por que este en virtud de las conbenciones, y tratados de paz, no pueden ser visitados.

Pero por la otra parte se ha considerado, que en entrambos casos se detuvo solamente la ropa, y en el del año 1708 se pusieron en livrtad los quatro Franceses, aunque huviessse con ellos toda la ostilidad, y guerra declarada.

Además se ha considerado, que según la opinión de los Authores modernos, y la práctica que presentemente se observa, aunque el bastimento, que trae el pavellón de un Príncipe se considera como territorio de aquel Príncipe, del qual es el pavellón, y por esto deven todos los que están debajo el dicho pavellón ser tratados como súbditos del Príncipe dueño de la nave.

Ni parece que un tal privilegio pudiesse decirse cessado, y extinto por haverse perdido totalmente la nave, con el ímpetu de la tempestad, pues que en este caso siendo el rompimiento de la nave, y pérdida del pavellón accidental no puede decirse perdido el privilegio, y derecho del pavellón, pero que este deva gozarse, y mantenerse entero a resguardo de qualquier avanzamiento de leño, ropa, u de persona salvada por la tempestad.

También se ha considerado que siempre y quando sean subsistentes los exemplares producidos en el folio hecho presentar por el Embajador de Francia a V.M., se vee por ellos, que en Sicilia se ha tenido, y observado la costumbre de restituirse los Turcos tomados en ocasión de naufragio; y haviéndose introduzido tal costumbre en aquel Reyno, no hay motivo por el qual se deva mudar.

Se ha considerado finalmente que se trata de las personas de solos seis Turcos, y que raras vezes suelen succeder semejantes casos, y por lo contrario siempre que a los Franceses se negasse la pretendida restitución de dichos Turcos, podrían estos en otras ocasiones de naufragios de naves de los Reynos, y Dominios de V.M. pretender de hazer esactas diligencias, tocantes a la ropa, que estava cargada sobre las dichas naves para reconocer si había algo de sus Enemigos, y confiscarla.

Por tales consideraciones la Real Cámara humilia a V.M. su sentir que si no le pareciere lo contrario, podría dignarse demandar al Virrey de Sicilia, que hallando verdaderos los exemplares producidos en el menzionado folio no haga hazer nove-

dad sobre tal materia, y quando estos también no se verificassen podría servirse V.M. de hazer entregar aun los narrados seis Turcos a los Ministros del Rey Christianíssimo haciéndoles penetrar, que aunque su Regio Fisco huviesse podido pretender, que sean de ligítima presa; sin embargo V.M. para dar siempre, y más mayores pruebas a S.M. Christianissima ha juzgado ordenar la dicha restitución.

Dei privilegi doganali della Sacra Religione di Malta, *rimuneratori* della difesa dei lidi cristiani *specialmente di questo Regno*, contestati dall'Arrendamento dell'olio come assimilabili alle abolite esenzioni degli ecclesiastici.

| G | istituzioni / clero, difesa, diritti alienati, disuguaglianza tributaria, export \ Malta
\\ olio

1738/07/21 Matteo de Ferrante

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato della data d'ieri s'è degnata la M.V. comandarmi, che io la debba subito informare con ciocché mi s'offerisce, e sembra sul contenuto nell'ingionto ricorso fatto alla M.S. dalla Sagra Religione di Malta, in cui epilogando gl'antichi privilegij concedutuli da' Serenissimi Re suoi Predecessori per l'immunità da qualunque pagamento di quelle cose, che si comprano, e estraggono da questo Regno in servizio dell'Ospedale di quell'Isola, del suo Gran Maestro, e per nutrimento di quella piazza, e sue squadre marittime, e l'opposizione, che incontrò negl'anni passati co' Governatori, e Consegnatarij dell'Arrendamento dell'oglio, e sapone, i quali non ostante, ch'essa Sagra Religione ottenut'avesse la permissione dal Viceré di quel tempo di estrarre certa quantità d'olio, gliel'impedirono sotto varij pretesti, e specialmente sugli motivi, ch'essendosi nell'anno 1649 reimposte per mettà le gabelle, già abolite per i tumulti popolari, furon tolte tutte le franchizie per l'uso a persone ecclesiastiche; e che colla dazione in solutum di detto Arrendamento fatta a beneficio de' Consegnatarij si tolse ogni peso, che sopra detto Arrendamento v'era; quali motivi non potendo, come si soggiunge, militare contro detta Sagra Religione, tra perché l'uso, che s'intese all'ora togliere, fu per quella robba, che si consuma in questa Città; di modo che dopo anche la dazione in solutum è stato, ed è detto sagra luogo nel possesso delle suddette franchizie contro tutti gl'arrendamenti; tra perché sotto nome di persone ecclesiastiche non può dirsi compresa essa Sagra Religione, ch'è Comunità, e Corpo Universale; e perché in fine la sua immunità non è peso, e quando lo fusse, la dazione in solutum non potea discioglierlo; tanto più che i di lei privilegij non sono stati meri graziosi, ma remuneratorij delle grandi azzioni, che hanno operato, e tutto di oprano i suoi

Cavalieri a beneficio della Cristianità, e specialmente di questo Regno, da' di cui lidi tiene lontani i legni nemici della nostra santa Fede. Supplica perciò V.M. a compiacersi d'ordinare, che tolto via ogn'ostacolo de' suddetti Governatori, e Consegnatarij dell'Arrendamento suddetto, si conceda alla supplicante suddetta l'estrazione di tutta quella quantità d'oglio, che le necessita coll'immunità del pagamento di qualsisia diritto; sicome ne sta in possesso in tutte l'altre specie di robbe, ch'estrae da questo vostro Regno per l'Ospedale suddetto, ed altri suoi bisogni.

Ed eseguendo io tai Veneratissimi Reali Comandi della M.V., sono colla dovuta umiliazione a farle presente, come è vero verissimo, che la Sagra Religione di Malta tiene ampissimi privilegij accordatili da' Serenissimi Re ch'han dominato questo Regno per l'immunità, e franchiggia di tutti i diritti, de' quali è franca la Regia Corte per quei generi di robbe, che le bisognano estrarre da questo Regno, precedente però il Real Permesso della M.V., i quali privilegij stanno nell'attual osservanza; e però io stimmo, che le opposizioni de' Governatori, e Consegnatarij dell'Arrendamento dell'oglio, e sapone forse non reggano. Nulladimeno, come che queste si ritrovano dedotte già, e da più anni nel foro contenzioso, e sicome nell'istesso annesso memoriale s'esprime, sono state altre volte valevoli ad impedire l'estrazione, che domanda essa Sagra Religione; il parer mio umiliato sempre all'accertatissima sovrana deliberazione della M.S., si è, che si compiaccia rimettere l'ingionto memoriale al Tribunale della Regia Camera della Summaria, ove sta introdotta, e pendente tal lite, con ordine, che nella prima giornata, con preferenza d'ogn'altro negozio, intese le parti, e l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio dia la providenza conveniente, e di giustizia, mentre quivi riconosciuti gl'atti, che si son fatti, si procederà col dovuto accerto.

23 luglio 1738 Si rimette a Brancaccio.

172

Ancora sul grave affare se convenga o non convenga far la pace con la Porta ottomana e le Reggenze barbaresche d'Africa, da ponderarsi secondo *utilità pubblica, onestà, e convenevolezza*.

| C | G | circolazione, sicurezza / corsa, difesa, export, import, interscambio, marineria, navigazione, religione, salute, trattati \ Barberia, Impero ottomano, Levante, Spagna

[1738/07/23 post] Duca di Giovenazzo

S.R.M. / Sig.re

In eseguimento dell'ordine, con cui s'è degnata V.M. d'onorarmi, le umilio a' piedi, il mio debole sentimento sul grave affare del commercio coi Turchi.

Poiché i patti, che tra le Nazioni si fanno di commercio, e di pace, non posson esser lodevoli, se non abbian queste tre proprietà: utilità pubblica, onestà, e convene-

volezza. Io stimo, che lodevole debba riputarsi la pace coi Turchi, come quella, ch'è non solo utile, ma onesta, e convenevole altresì.

I. Che sia utile si mostra da ciò, che se bene fertilissimo sia questo suo Regno del più delle cose necessarie alla vita, non dimeno è scarso di molte, necessarie pur troppo, quali sono telerie, cere, pelli, lane, cottoni sodi, o siano tessuti, cuoj, formaggi, e tabbacchi, delle quali cose, se bene passano esse tutto giorno pe 'l nostro mare, pure è forza provedercene in Livorno, in Marsiglia, ed in altri Paesi, dove si portano dai Turchi. Or quando cotesta pace si faccia le avremo noi dai Turchi medesimi, ed a prezzo men caro di quello, che lo compriamo in altri Paesi. All'incontro possiam noi dar loro drappi di seta, come tabì, damaschi, e velluti, di cui n'abbonda il suo Regno, e promovendosi per la sua Regale Autorità le arti, se si migliorerà quella utilissima tanto, e desiderabile, della fabbrica de' panni fini, daremo anche noi i panni, siccome gli ele dà ora la Francia, l'Inghilterra, e l'Olanda. Che se si dice, che stabilito cotesto commercio porterebbero i Turchi nel Regno quelli generi di cose, delle quali abbiam noi molta copia, e farebbero così, che non si vendesser le nostre. Si risponde, che non è da temere d'un tal danno, sì perché non sono i Turchi molt'intesi al commercio, sì ancora perché le cose di cui è gran copia qui, sono di sì vil prezzo, che non tornerebbe loro a profitto portarvi dell'altre dello stesso genere. E se ancora si voglia dire, che fertilissimo essendo il Regno, maggiore utilità si ritrarrebbe dal coltivarsi il terreno, che dal mercatantare in Paesi stranieri; onde cosa molto più profittevole sarebbe promuovere l'agricoltura, che la navigazione. Si risponde, che quantunque ciò sia vero per molte parti del Regno, non è certamente vero per moltissime, ove mancando terreno per coltivarsi, altro mezzo non v'ha vivere, che il solo mezzo della navigazione, e tali sono le costiere di Sorrento, di Massa, d'Amalfi, d'Ischia, di Procida, di Gaeta, ed altri ben molti luoghi della Calabria.

Oltre a ciò per cotesto commercio s'agevolerebbe la nautica, arte cotanto piena d'utilità pubblica, e di cui sin dal cominciamento del suo Felicissimo Regno, tanta sollecitudine ha mostrata V.M., che ne ha stabilito Cattedre ne' Regj Studj, e tornerebbe così a' Napolitani quella gloria, che già ne' primi tempi per la nautica s'acquistarono presso le altre Nazioni, tanto che gli stessi antichi Romani l'appararon da loro, ed agevolandosi così la nautica, in qualunque occasion d'armamento marittimo avrebbe la M.V. maggior copia di marinari suoi vassalli esercitati. Un'altra considerazione conviene, che si faccia, che essendo questi Regni più prossimi alle scale di Levante potremo noi assai meglio trasportare in altri Paesi quelle mercatanzie, che a noi non fan di bisogno, come ogli, grani, e sete, e così introdurre utilissima negoziazione. La maggior utilità poi, che si può ritrarre da cotesta pace è la pubblica sicurezza, e 'l riposo de' suoi Fidelissimi Popoli. Gravi danni ha sostenuto questo Regno S.M. in quel tempo, nel quale non ha avuto pace coi Turchi, frequentemente han predato le nostre navi, e fatti schiavi i cittadini, de' quali altri sono pe 'l crudelissimo governo, che ne facevano, morti anzi tempo, altri o impoverendo le loro famiglie, ed i congiunti, o raccogliendo con fatica dai Pij Luoghi gravissime somme

di danaro, son tornati mal concì a casa. Han vedute i nostri Padri, saccheggiate barbaramente dai Turchi molte città del Regno, e specialmente due vicinissime a questa Capitale, Sorrento, e Massa, e quel che sopra tutto fa orrore, han veduto depredare i Turchi sin nella spiaggia di Chiaja, ch'è un borgo della città. Sarebbe la sicurezza della navigazione il compimento di quella Felicitade, che dalla M.V. è venuta a' suoi Popoli, e di quella con ispezialità umilmente la prega la gente intesa al mare, la quale oltre alle communi utilità, che come parte di questo Reame tragge dal suo natural Signore ardentemente desidera quella tutta propria di mettersi in mare senz' il sollecito timore di poter essere miserabile preda de' Barbari; e cotesta gente S.M. è numerosissima non solo in questa sua Città, ma nelle due vaste costiere di Sorrento, e d'Amalfi, ed in tutto quello spazio, ch'è posto tra Gaeta e Reggio.

Tolto così pe' l' pacifico commercio il grave pericolo della cattività, potrebbe quel danaro, che da' Pij Luoghi si spende per il ricatto de' poveri schiavi in altre Pie Opere impiegarsi, e quindi vede bene V.M. quanti nuovi commodi si potrebbero procacciare per questo suo Regno.

Né sono tanto gravi que' due timori, che porta seco il commercio de' Turchi, l'uno del morbo contagioso, l'altro del comodo, che quelli avrebbero d'informarsi appieno del sito, e de' porti del Regno, ed invaderlo francamente, rotta quando, che sia la pace. Poiché il primo timore si disgiunge agevolmente per quelle diligenze, che sono solite praticarsi per la sudetta causa dalla Francia, e d'altre Nazioni, e che si praticavano in questo suo Regno pe' l' determinazione del Regio Collateral Consiglio nel 1724. E 'l secondo anche senza la pace è lo stesso, avendo i Turchi bastevol contezza del sito, e de' porti del Regno dalle carte geografiche, delle quali non son affatto ignari, e molto meglio dai renegati medesimi.

Che se poi dall' esempio d'altre industrie Nazioni vogliam pigliar regola ce lo somministrano gl'Inglese, gl'Olandese, ed i Francesi tanto al commercio applicati, i quali con somma cura mantengono tal pace, e molto profitto traggono da tal negoziazione.

Ma perché utile riesca la pace è necessario apporvi tre condizioni, l'una, che si facci non solo colla Porta, e con Dulcignotti, m'ancora con tutte le Republiche dell'Africa, poiché se una d'esse non è compresa nel trattato, possono i corsari dell'altre prendere la bandiera nemica, e depredar con sicurezza le nostre navi. L'altra, che la Porta si faccia garante delle Republiche africane, poiché per la somma venerazione, ch'anno del Gran Signore starebbero in dovere, e questa seconda condizione è necessaria almeno sino a tanto, che crescendo sotto i Regali Auspicij di V.M. le maritime forze di questo suo Regno, possiamo noi soli spaventando i Dulcignotti, e gl'Africani tenerli a' patti. La terza ch' i Turchi nel pagar de' dazj, siano della medesima condizione, della quale sono gl'altri Popoli, poiché dove si conceda loro lo sbassamento de' dazj, grave danno ne verrebbe al Regio Erario, ed agl'interessati sugli'arrendamenti, e potrebbero l'altre Nazioni, prendendo bandiera turca defraudar detti dazj, e questo è appunto quello, che mancò alla pace di Passaroviz.

II. Onestissima poi è questa pace, non ostante, che cristiani non siano i Turchi; l'onestà naturale non vieta la pace tra popoli di diversa Religione, secondo il Grozio insegna, ed in vero prima della Legge di Mosè, Giacobbe, pace, e commercio stabilì con Labano Idolatra, e doppo la Legge scritta, Davide, e Salomone strinsero solenne patto, e d'amistà, e di fede con Iramo Re de' Tirij. Nel Nuovo Testamento nulla v'è di contrario; Giesù Cristo nel suo Evangelo generalmente comanda, che s'aminino tutti. Quindi i Principi Cristiani non si recano a coscienza di far patti di pace con popoli, o non cattolici, o d'Infideli.

Francamente li fece Costantino coi Goti, e coi Vandali; Giustiniano coi Longobardi, Teodosio, Onorio, Leone, Eraclio, Basilio, Issacio, Paleologo, coi Saraceni, con gl'Alani, e coi Gepidi, coi Franchi, con li Svevi, coi Vandali, ed i Religiosissimi Re della Spagna Alfonso di Siviglia, Ramirio, Alfonso detto il Casto, Sancio di Castiglia, Ferdinando detto il Santo, Pietro di Lione, ed Alfonso di Castiglia coi Mori, e Ridolfo d'Aspurgh coi Tartari, e i Cristianissimi Re della Francia, e gli stessi Cristiani Imperadori, i quali come Speciali Proteggitori della Chiesa debbono in un certo modo professar nemicizia con gl'Infedeli, spessissime volte han fatto pace, ed han tenuto commercio coi Turchi.

E qui torna bene S.M. distinguere tra la semplice pace, e la bellica società. Non mancano Autori, che insegnano esser lecito tall'ora al Principe Cristiano per gl'interessi del Regno suo, stringersi in lega col Turco, considerato come sovrano. Io però non estimo lodevol una tal lega in un Re Cristiano, e veggo, che vien da tutti commendata la pietà d'Emanuello Duca di Savoia, il quale potendo coll'ajuto del Turco ricuperare sicuramente Cipro, nol volle, ed osservo, che sono coteste leghe dall'Ecclesiastiche leggi condannate. Ma altro è parlare d'una semplice pace, o fedus non nocendi, come dice il Grozio, il quale tenendo lontano le prede de' Barbari, e più agevole facend' il commercio torna non solo ad utilità del Regno, m'ancora a bene della Religione.

E perché non rimanga dubbiezza alcuna su di ciò, stimo, che non si debba tralasciare senza la debbita ponderazione, quanto è stato circa questo punto determinato dalla Chiesa, i Padri del Concilio Lateranense, e Papa Innocenzio III, e Papa Clemente V, e Giovanni XXII, e Papa Nicolò, e per tacere degl'altri, Papa Martino V sembra, ch'abbiano con gravi censure condannato ogni commercio con gl'Infideli; or io mi fò ardito esporre umilmente a V.M. il mio parere qualunque si sia intorno a coteste Ecclesiastiche Determinazioni.

Il Concilio Lateranense, ed Innocenzio III parlano di coloro, i quali portano a' Saraceni armi, ferro, ed altre cose simili; onde possano quelli più facilmente minacciar danno a' Cristiani. Clemente V vietò egl'è vero ogni commercio con gl'Infedeli, ma fu cotesto divieto convenevole a' tempi suoi; gl'Infedeli all'ora minacciavano i Regni di Cipro, e d'Armenia, questi Re pregavano d'ajuto il Pontefice; in tali circostanze di tempo era certamente delitto portare vettovaglie a' Barbari, siccome delitto di lesa Maestà umana s'è il portar merci al Principe nemico. Sotto il Pontificato di Giovanni XXII Ossinio Re degli Armeni implorava l'ajuto de' Principi occidentali per ricupera-

re la Siria, e d'altra parte il Re di Spagna s'apparecchiava contr'i Mori; ma l'istesso Giovanni vedendo, ch'i Genovesi pe 'l divieto del commercio impoverivano, il permise loro nell'anno 1326. Veramente queste Costituzioni di Clemente, e Giovanni sono più dell'altre generalmente concepute, m'amendue fan vedere esser stat'intesa la mente di quei Santissimi Pontefici a riacquistare le Terre dagl'Infideli usurpate; m'ancorché contengono generali divieti non accommodati a circostanze di tempo, crederei senza taccia di temerità potersi dire, che non contenendo la pace con gl'Infideli natural malizia, siccome ho umilmente a V.M. rappresentato, possono tai divieti per contrario uso abolirsi; e ben dissusate si posson dire, quando l'Imperatore per tant'anni, il Re di Francia anche presentemente, ed altri Principi Cristiani prima di loro, e tutti doppo le suddette Pontificie Costituzioni, han tenuto pace col Turco, senza che gl'Ecclesiastici se ne scandalizzino, o 'l Papa se ne dolga. Finalmente Martino V parlò di coloro, i quali trasmettono agl'Infideli armi, cavalli, ed altre cose per uso della guerra. Onde io stimo, che le mentovate Leggi Ecclesiastiche, non impediscono quel commercio, del quale ora si tratta; poichè tant'è lungi, che poss'esser nocivo alla nostra Religione, ch'anzi non picciolo giovamento l'apporta.

Né dal conversare coi Turchi si può temer danno alla Fede Cristiana, poichè troppo diverse sono infra loro la Cristiana Fede, e la Turca, e questa a' Cristiani più dissoluti muove abominazione, e riso nel temp'istesso.

Due altre difficoltà s'incontrano su questo punto, le quali propriamente han luogo nella Real Persona di V.M., l'una si prende dal titolo, che porta di Re di Gerusalemme, titolo venuto ai Re della Sicilia sin dall'anno 1222 pe 'l maritaggio di Federico II Re di Sicilia colla Regina Iole, o Iolanta, o Violanta, com'altri dicono, a cui il Regno di Gerusalemme s'apparteneva, poichè pare, che contenga in sé questo titolo quasi la dichiarazione d'una guerra irreconciliabile col Turco, usurpatore de' Santi Luoghi, l'altra si prende dalla Crociata, ch'ha V.M. in Sicilia, la quale si dà perchè si combatta contr'il Turco.

Si risponde all'una, che tra gli stessi Principi Cristiani si fanno trattati di pace, non ostante, che tall'ora uno abbia chiarissimi diritti sul Paese dell'altro. Né il titolo, che porta tall'uno sul Regno d'altrui posseduto, dà maggior diritto di quello, che dia una chiara successione senza titolo, e siccome s'ha per onesta la pace, che si fa tra due Principi, sebbene né l'uno, né l'altro intendono recar pregiudizio alle loro ragioni, così onesta dee dirsi la pace, che si fa da un Principe con un altro, benchè ritenendo il primo l'antico titolo, che avea su lo Stato del secondo, non intende rimettere del suo diritto. L'Imperadore prese anch'egli il titolo di Re di Gerusalemme, come Re della Sicilia, e poi nell'anno 1718 fece solenne pace col Turco, né vi fu chi credesse men ch'onesta tal pace. Anzi esso titolo deve esser stimolo a procurar la pace col Turco, poichè non potendo per ora V.M. intendere all'acquisto de' Santi Luoghi, farebbe cosa propria del suo zelo, se procurasse in qualche modo, ch'i Cristiani, che v'abitano fossero con più di rispetto dai Barbari riguardati: lo che non si può oltronde sperare, che dalla pace coi Turchi.

Si risponde all'altra, esser vero, che Papa Urbano II, il quale nell'anno 1095, istituì la Crociata nel Concilio di Chiaramonte, ebbe il proponimento d'accendere i Principi d'Europa all'Impresa di Terra Santa, esser vero altresì, che gl'altri Sommi Pontefici per lo stesso fine concedettero da tempo in tempo delle Crociate; ma questo, a mio credere, non può produrre obbligo di muovere un Principe solo la guerra a' Turchi, non somministrando la Crociata, col tenuissimo suo lucro, mezzi bastevoli al bisogno. Se i Principi Cristiani s'unissero in Santa Lega per abbattere l'Infideli, certamente la Somma Pietà della M.V. s'accenderebbe di Santo Zelo, ad unire con loro le sue forze; ma poiché ciò non succede, stimo ch'ad altro non sia tenuto, che a difendere i suoi Regni da' Barbari, né può trovarsi mezzo più sicuro, o più valevole della pace.

III. Rimane a vedere se abbia cotesta pace, quella convenevolezza, che deve accompagnare tutte le azioni degl'ottimi Re, qual è V.M., ma chi è che non vegga, che sia convenevolissima? Ella è utile, ella è onesta: e non può secondo il giudizio de' sapienti, non esser convenevole, quel che contiene utilità pubblica, ed onestà.

Sembra però, che disconvenga per due ragioni, l'una è ch'essendo V.M. degnissimo Figliuolo della Maestà del Re Filippo V, e professando il Re suo Padre, all'esempio degl'altri Serenissimi Re della Spagna, aperta nemicizia col Turco, non par, che sia convenevole, che V.M. faccia pace, e commercio col nemico del suo Augustissimo Genitore, l'altra è che potendo i Turchi più liberamente venire nel nostro mare, si vedrebbe tutto il Mediterraneo ingombro di navi barbare, le quali potrebbero recar danno a' Papalini, a' Livornesi, a' Veneziani, ed ad altri Popoli a noi vicini, a' quali non conviene, che V.M. sia caggione di dispiacimento, tanto più, ch'han commercio con noi.

Ma alla prima difficoltà si risponde, che la costituzione di questo Regno, tanto diversa dalla costituzione della Spagna, e 'l vario interesse, e la varia forza dei due Reami, bastantemente dimostrano a ciascuno, che quella pace, la quale forse disconvenevole sarebbe all'Augusto Suo Padre, sia convenevolissima a V.M., e non solo convenevolissima al giudizio delle Nazioni, m'aggradevole ancora alla Maestà dell'amantissimo suo Genitore, il quale riguardando questo Regno non con minor benignità di quella, con cui riguarda i suoi proprj, averà per buono tutto ciò, ch'a' pubblici commodi del Napolitano Regno appartiene. Alla seconda può dirsi, che noi non siamo stretti con obbligo tale ai Principi nostri vicini, che siam tenuti a ricercare il loro consentimento per muover guerra, o far pace, oltre che apponendosi in questa la condizione, che per lo spazio d'80 miglia lungo le nostre riviere, non posson' i Turchi predar navigli confederati con noi, come che loro nemici, ne ritrarrebbero essi più tosto utile, che danno.

Quest'è quant'ho potuto, giusta mia fievol possa, rappresentare a V.M. d'intorno al relevantissimo affare della pace coi Turchi, e poiché ho dovuto entrare in disputa teologica, disputa molto lontana dal mio istituto, io con quell'ingenuità, ch'a Cristiano, ed onest'uomo conviene, protesto, che non ho preteso d'esaminare la controversia giusta i teologici principj, cosa, ch'a' soli Maestri in Divinità è propria-

mente conceduta, ma secondo que' lumi, che la profana, e la ecclesiastica istoria m'han somministrato; del rimanente ben può la M.V. per quei lumi, i quali gl'ispira quell'Iddio, ch'in una certa particolar maniera intende alla cura de' Monarchi, determinare quel, che sarà più utile, più onesto, più convenevole; onde sia quest'operazione sua, come tutte l'altre sono state, indrizzata al ben de' suoi Popoli, alla gloria del suo Real Nome, ed all'ingrandimento della Cristiana Santissima Religione.

173

Sull'istanza dell'appaltatore del dazio sull'olio di demolire i magazzini lungo le coste della provincia di Cosenza.
| C | **illiceità / contrabbando, procedure **olio****

1738/07/28 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

Trovandosi Domenico Rispoli Affittatore del jus del ducato a salma d'oglio che s'estrangono dalle due Provincie di Calabria, ha supplicato la M.V. cogl'annessi due memoriali che per impedire la frequenza de' controbanni si cometton in quelle Provincie con tanto suo danno per cui vedesi necessitato renunciar l'affitto si degnasse ordinare al Preside di Cosenza che faccia dismettere li magazzini esistenti nella marina di Corigliano, ed altre di quella Provincia impedendo, che nelle medesime marine s'appronti oglio senza il dovuto mandato, ed in oltre che gl'officiali, a' quali s'appartiene d'assistere a' caricamenti abbiano essi personalmente ad intervenire dalla mattina sin alla sera senza commettere ad altre persone venali la loro assistenza; ed essendo la M.V. rimasta servita ordinar a questo Tribunale con dispaccio de' 14 del corrente che l'informasse con parere; veniamo per tanto umilmente a rappresentarle inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, che la demolizione de' magazzini sistenti nelle marine si può pretendere per due motivi; l'uno se fosser stati fabricati senza le precedenti licenze e l'altro quando costasse de' controbandi per mezzo lor commessi, a' quali non potesse in altra maniera darsi riparo; in amendue però di questi casi si avrebbe da regolarmente procedere, ordinandosi prima l'informazione ed indi le providenze, che ne sieguono.

Intanto convien, che sappia la M.V. come per mezzo delle regie prammatiche si son date le dovute precauzioni ad impedire li controbanni, che col comodo di detti magazzini si volessen praticare, mentre se sono nelle marine delle città e terre abitati, la prammatica 39 dell'anno 1644 sotto il titolo de extractione animalium nel § 4 ordinò espressamente, che tanto ne' detti magazzini, quanto nelle case, ed altri luoghi vicini con affacciate alla marina non si potesse riporre niuna sorte di mercanzie soggette a' diritti di dogana se prima la robba non si rivelasse, e se ne ottenesse la licenza dagli officiali regij, e dall'arrendatore, de' quali riveli se ne formasse libro

particolare per tenersene conto; se poi si tratta di quei che sono ne' luoghi dissabitati, la prammatica 52 dell'anno 1696 sotto l'istesso titolo dispose che in modo alcuno e per nessuna causa nelle marine e luoghi dissabitati dove non assistono l'officiali regij specialmente deputati dal Tribunale della Regia Camera, non si possan tener vittovaglie, ed altre robbe soggette a' diritti di tratte, se non solamente la quantità necessaria per lo vitto de' padroni de' magazzini e case de' luoghi suddetti.

Quindi è che per la pretesa demolizione di detti magazzini può degnarsi la M.V. se altrimenti non comanda rimettere tal dipendenza a questo Tribunale perché faccia compimento di giustizia, e fratanto rispetto al riparo di detti controbanni si può servir dar ordini premurosi a' Presidi di ambedue le Provincie di Calabria che faccian osservare esattamente il disposto nelle sopracitate prammatiche circa li magazzini, case ed altri luoghi ne' quali sta proibito conservarsi robba soggetta a' diritti di dogana, e tratte, e che quando avran da seguire caricamenti d'ogli, o altri generi non faccian unir la robba nelle marine senza le precedenti spedizioni con dover l'officiali a chi spetta sempre che non abbian l'espressa facultà di sostituire, di assistere essi personalmente ne' detti caricamenti secondo l'obbligo prescritto nell'istruzioni de' loro officij.

174

Sul non doversi inibire (come vorrebbero gli Eletti di Napoli) l'autonomia dei soggetti deputati a fissare i prezzi *alla voce* del grano di Taranto e di Crotone, perché la *libertà* di decidere il giusto prezzo è *necessarijssima al mantenimento, ed accrescimento del commercio.*

| A | C | F | istituzioni / annona, credito, negozianti, prezzi \ Napoli \ \ grano

1738/07/30 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato d'Azienda in data de' 13 del corrente si è degnata V.M. comandare a questo Tribunale, che la dovesse subito informare collo che se l'offerisce, e sembra sul contenuto nell'ingionta rappresentazione fatta alla M.S. dall'Eletti di questa fedelissima Città in cui espongono d'essere pervenuto a notizia, che nella città di Taranto, e Cotrone, non ostante, che la raccolta de' grani di questo corrente anno sia abbondantissima, si procura da alcuni Tarantini, e Cotronesi far uscire la voce alta fomentandone i prezzi fingendone comprare a prezzi alterati, ed irraggionevoli, che potrebbe apportar danno non solo all'annona di questa Dominante per le proviste che per avventura ne converrà fare, ma anche a' Negozianti, che han dato il danaro per compra de' grani al prezzo secondo la voce da uscire nel venturo mese d'agosto, ed han supplicato la M.S. d'ordinare alli Governatori di dette città che invigilino sopra gli stabilimenti di detta voce senza publicarla né eseguirla senza prima rappresentarlo alla M.S.

Siamo in adempimento de' suddetti Veneratissimi Sovrani Comandi della M.V. a farle colla dovuta rassegnazione presente come quanto a questo Tribunale sembra giusta la prima parte di ciò che gl'Eletti di questa fedelissima Città domandano cioè che si ordini a' Governatori delle città di Taranto e di quella di Cotrone che invigilino, acciò la voce de' prezzi de' grani nel corrente anno si faccia nella forma accustomeda, e precedenti le solite debite sollemnità acciò esca a dovere, altrettanto non convenevole stimiam che sia l'ordine che si vorrebbe che non si pubblici la voce suddetta senza farsene prima relazione alla M.S., tra perché questo non serve ad altro se non perché coloro che devono fare la voce si spaventino e non abbian la libertà necessaria di far il giusto onde poi abbian luogo i maneggi de' Negozianti per aver la bassa e far guadagni strabocchevoli a' danni de' Padroni de' territorij, e di coloro che ne han fatta la semina; e perché eglino i Vocali per l'addietro a riserba dell'anno passato han sempre di tal libertà necessarijssima al mantenimento, ed accrescimento del commercio goduto, e la pratica è stata che dopo uscita la voce chi s'è inteso gravato da quella n'ha fatto il ricorso che si è rimesso a giustizia onde il parer nostro, umiliato sempre alla Sovrana deliberazione della M.S. si è che si degni semplicemente ordinare a' Governatori di dette due città che invigilino accioché nella voce da farsi in questo corrente anno non s'usin maneggi, e s'osservino le solite, e debite sollemnità, mentre se vi sarà chi si sentirà con essa gravato potrà ben ricorrere alla M.S. che li farà giustizia. Ma intratanto non stimiam proprio anzi dannosissimo per il publico bene che se n'impedisca la pubblicazione.

175

Sulla pretesa esenzione dalla visita a bordo dei bastimenti battenti bandiera papalina.

| C | istituzioni / nazioni, privilegi di bandiera, procedure \ Francia, Inghilterra, Olanda, Stato Pontificio

1738/08/09 Real Camera di Santa Chiara
Señor

Con villete de i del corriente por la Secretaría de Estado del Marqués de Salas se remite a la Cámara de Santa Clara el incluso papel, que el Cardenal Secretario de Estado del Papa escribió, quexándose en nombre de Su Santidad por la visita hecha en el puerto de Otranto, a una tartana con vanderá pontificia, no obstante de que este Reyno no haya otros pabellones privilegiados, que los de España, Francia, Olanda, e Ingalaterra, mandando V.M. a la Real Cámara que sobre su contenido exponga su parecer, y lo practicado anteriormente con las embarcaciones de vanderá pontificia.

Y en obediencia de tan Soverano Real prezepto, tiene la honrra esta Real Cámara de humilmente representar a V.M. que en virtud de los órdenes generales de la

Magestad del Rey Carlos II expedidos prezedentes tratados con las Naziones estrangeras, cuyos órdenes han tenido en este Reyno la observanzia, las naziones francesa, inglesa, y olandesa son esentas de la visita de vastimentos, que tienen por comercio, u tránsito en los mares del Reyno, pero con la Corte de Roma no solamente no se ha hecho yamás tractado en tal materia, y en consequenzia real orden, que rindiesse esentos de la visita los bastimentos, que trahen el padellón papalino pero antes haviendo pretendido dicha Corte en virtud de capítulos del Papa Onorio Quarto, y del capítulo XXI de la Bulla in Cœna Domini publicada por el Pontífice S. Pio V algunas franchizias, y esemptions de pesos el commercio estas nunca le han sido en el Reyno acordadas por las gravíssimas controversias, que ha havido conduzentes a los citados capítulos del Papa Onorio, y por no haverse azeptada en el Reyno la narrada Bulla de S. Pio V, y solamente por atenzión se ha solido conceder algún esemptión en el pagamento de las tractas a los Cardenales, y Sobrinos de Summos Pontífizes, y Secretarios de Estado de la Corte Romana.

Humilia por esto la dicha Real Cámara a V.M. su sentir, que quando no estimasse lo contrario podría dignarse de mandar que se vuelva a escribir al Cardenal Acquaviva, que podría responder a voz al Ministerio de la Corte Romana, que V.M. no ha conocido averse cometido por el Governador de Otranto falta alguna en aver exegutado los órdenes generales distribuhidos por todo el Reyno, y que siempre han sido practicados por lo pasado de visitar bastimentos, que aprodan en las marinas, a fin de impedir los contrabannos, y perjuizios de las adohanas y regios derechos a reserba solamente de aquellos de las naziones a las quales por espezial tractado esta acordada la esemptión de la visita entre cuyas naziones no está la romana no haviendo en este Reyno notizia, ni de antiguos, ni modernos tractados con los quales se haya conbenido una tal esemptión.

176

Sull'istanza dei negozianti di Napoli di armare in corso un bastimento per difendere dai barbareschi i mercantili che trasportano le vettovaglie destinate alla Capitale; di avere allo scopo un contributo governativo in soldati e munizioni; e di poter esigere pro rata, sulle mercanzie immesse a Napoli dall'Abruzzo, dalle Puglie e dalle Calabrie, il contributo finanziario degli stessi negozianti.

| C | sicurezza / corsa, domanda pubblica, navigazione, negozianti \ Napoli

1738/09/03 Giuseppe Brunasso [a Carlo Danza]

Ill.mo Sig.re

Avendo li Negozianti di questa Città con loro memoriale* supplicato la Maestà del nostro Regnante (che Iddio guardi) acciò gli dia il permesso di poter arma-

re la tartana del Capitan Francesco Savarese, per andare in corso contro de' Barbareschi, e per scortare tutti quelli bastimenti che da Puglia, e Calabrie verranno carichi con delle vittovaglie, per uso, e grascia di questa Capitale; et essendosi la Maestà predetta degnato rimettere ad V.S. Ill.^{ma} l'accennata supplica, e con biglietto per sua Real Segreteria in data de' 2 corrente se gl'impone di dovere prendere da me il parere sopra l'esposto. Che però in esecuzione de' Reali ordini devo ad V.S. Ill.^{ma} partecipare che più che giusto ne riconosco la dimanda, perché con questo vengono a vietarsi tutti quei disordini, che recar possono le scorrerie de' legni barbari, che frequenti si fanno vedere nell'accennati mari di Puglia, e Calabrie, e sino alla vicina costiera d'Amalfi, ove l'è riuscito predare delle piccole barche con tutta la gente; e non solo riconosco da adesso opportuno l'espedito d'un tale armamento da seguirsi per tutto il mese di novembre prossimo, ma sarebbe stato necessario sino dal mese di marzo scorso, perché si sarebbe vietato la perdita di molta gente, et il rigore causato alla navigazione. E quantunque io sino da quel tempo ero in parere di supplicarne S.M. a direttura, riguardando la diversità de' pareri de' negozianti che chi lo vuole, e chi no un tale armamento, non già che non vorrebbero, che le loro merci venissero colla dovuta cautela, ma per sparammiare quel picciolo deritto, che per il mantenimento del Corsaro, viene a gravarsi la mercanzia, mi feci esente dall'impegno, ma ora che viene da coloro cercato potrà la Maestà sudetta degnarsi di concedergli il Real permesso, col di più che viene ricercato in supplimento di dett'armamento dando la facoltà a don Carlo Maresca, e don Giovanni Celentano che deputati in dett'armamento, possano esiggere ciò che da ciascuno, sarà per immettersi delle vittovaglie, et altro in questa Capitale, sarà dovuto.

*Nota di provisione, e munizione bisognevole per la tartana di corso
del Capitan Francesco Savarese per mesi tre*

Polvere	cantara 8
Palle di cannoni n° duecento, cioè palle cento del calibro italiano otto, e l'altre palle cento del calibro italiano nove	n° 200
Palle di moschetto	cantara 2
Miccio	rotola 60
Sarzia vecchia per far bottoni a detti cannoni	cantara 4
La provisione di biscotto per cento diece persone, cioè 30 soldati, et 80 marinari.	

10 settembre 1738 Uniformandosi al parere dell'Eletto del Popolo e del Prefetto dell'Annona, si autorizza Savarese al corso fino a novembre e si accoglie l'istanza che con lui si imbarchino trenta soldati con un ufficiale; come l'anno precedente, saranno a carico dei negozianti i costi dell'armamento, incluse le razioni, ma eccetto il biscotto e «los petrechos y géneros de guerra» secondo i quantitativi indicati nella nota presentata da Capitan Savarese, che sono concessi gratuitamente dal Re.

Sul livello dei diritti di tratta per l'indizione ottobre 1738-settembre 1739, che non richiede variazioni rispetto all'anno precedente, eccetto che per l'orzo, la cui raccolta è stata *scarsa, anzi scarsissima*.

| C | tassazione / export \\ grano, grano d'india, legumi, orzo, vino

1738/09/13 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato de' 12 ottobre del prossimo scorso anno in vista di nostra ossequiosissima consulta de 25 settembre detto [141a] si degnò V.M. approvare, e stabilire per l'anno, che sta ora per terminare i diritti delle tratte per extra, che con essa ci diedimo l'onore d'umiliarle, cioè del vino a carlini dieci la botte, del grano a carlini due il tomolo, dell'orzo a grana quindici il tomolo del grano d'india a grana quindici il tomolo de' ceci, e nemiccoli a grana venticinque il tomolo, de' faggioli a carlini due il tomolo e delle fave, e chichierchie a grana quindici il tomolo.

E dovendo cominciare a primo dell'entrante mese di ottobre la nuova indizione delle predette tratte per quali da' Negozianti se ne son fatte le richieste; perciò trattatosene in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo colla dovuta rassegnazione a far presente alla M.S., come per quello appartiene al deritto delle tratte de' vini concorrendo gl'istessi motivi considerati nelli passati anni 1736 e 1737 cioè d'animare i forastieri a commetterne l'estrazioni d'essi, ed i nostri Regnicoli di farne i caricamenti del genere predetto del quale ne abbonda molto questo Regno, il Tribunale è di parere quando così sia del Real Aggrado di V.M. che per l'anno venturo che dee cominciare a decorrere dal primo ottobre prossimo s'abbia ad esiggere il deritto suddetto pure a carlini dieci la botte senza alcun rilascio o agevolezza, come col medesimo riferito Real Ordine lo tiene la M.S. comandato.

Per quello poi riguarda al diritto del grano ed altre vettovaglie per le quali la raccolta è riuscita delle mediocri, e ne' Paesi stranieri non molto fertile, è il Tribunale di sentimento se la M.V. non comanderà altrimenti, che s'abbiano per l'anno venturo decorrendo come sopra dal primo del venturo ottobre ad esiggere gl'istessi diritti di tratte del passato anno, come a dire del grano a carlini due il tomolo, del grano d'india a grana quindici il tomolo de' ceci, e nemiccoli a grana venticinque il tomolo, de' faggioli a carlini due il tomolo e delle fave e chichierchie a grana quindici il tomolo. Sol il diritto dell'orzo che nel detto passato anno fu fissato a grana quindici il tomolo considerando il Tribunale la scarsa, anzi scarsissima raccolta fattane nel corrente anno, per la quale conviene che non molto o quanto più poco sia possibile se n'estragga, il Tribunale stima giusto, e molto a proposito, che s'alteri, e stabilisca a carlini due il tomolo.

17 settembre 1738 Si approva.

178 a-b

Sui provvedimenti relativi al mal contagioso in Transilvania, e particolarmente sulla necessità di coordinarsi con lo Stato Pontificio e sulla difficoltà di controllo delle finte fedi di sanità dei bastimenti che navigano in Adriatico.

| C | sicurezza / contrabbando, navigazione, procedure, salute \ Adriatico, Senj, Stato Pontificio, Venezia

178a 1738/10/03 Deputazione generale di Salute

Uniti, e congregati &

Primieramente si è considerata la lettera scritta dal Signor Cardinal Acquaviva colla quale partecipa qualmente su le funeste notizie dell'estensione del mal contagioso sino alle vicinanze di Trieste abbia la Corte Romana dati rigorosi ordini per custodire con milizie tutta la sua spiaggia nell'Adriatico nominando a questo effetto tre Commissarj, e che per maggiormente precauzionare quello Stato da sbarchi di gente o robbe da imbarcazioni soggette, e particolarmente segnane, pensi Sua Santità di fare armare qualche galeotta con essersi il Cardinal Corsini dichiarato con lui, che non dubita non si siano date qui l'istesse providenze riguardo alla custodia delle marine di questo Regno.

Di più si è considerato il biglietto della Secretaria di Stato di Roma de' venti del caduto diretto al detto Signor Cardinal Acquaviva, e dal medesimo originalmente trasmesso a S.M. col quale lo ragguaglia della già detta risoluzione presa di far custodire le marine dell'Adriatico sino alli confini di questo Regno, e della destinazione de' sudetti Commissarj sino al numero di cinque con facultà di porre casotti, destinar guardie, e dare altri ripari; pregando detto Signor Cardinal Acquaviva di voler passare officj pressantissimi presso questa Regal Corte, acciò proibisca lo sbarco de' legni sospetti né porti e spiagge di questo Regno con intendersela colli Ministri Pontificj, acciò il Papa non sii obbligato a prendere altre risoluzioni per cautela della pubblica salute. Quali sudette due scritture sono state dal Re N.S. che Dio guardi trasmesse per Secretaria di Stato, e Guerra con dispaccio spedito da Portici in data de' [****] del caduto al detto Signor Soprintendente acciò questa Eccellentissima Deputazione vegga se debba in questo Regno darsi altra providenza. In oltre si è osservata la relazione del Preside di Chieti sotto li venti sette del caduto, colla quale rappresenta essersi trovato in una massaria accosto la marina della Terra di Colonnello un sacco di tabacco in controbando supposto sbarcato da un bastimento, che però ne sia stato arrestato e trasportato nella Regia Udienza, il Colono di detta massaria, ed ordinato dal detto Preside, che il tabacco si fusse consegnato a quel Regio Amministratore. E perché il sudetto genere di tabacco suole trasportarsi da Segna, e sbarcarsi nelle Terre di Maltignano, ed Angarano dello Stato Ecclesiastico da donde s'introduce in questo Regno in controbando anche colla forza siccome nel caso di sopra discritto furono vedute più di cento persone armate anche d'armi di fuoco opporsi alli soldati di campagna; dubita detto Preside non sia per accadere alcun dan-

no alla Publica salute, e perciò supplica S.M. acciò disponga quel che stimarà di maggior cautela. Saggiunge ancora essere stato da lui il Luogotenente del Governadore di Fermo, il quale a motivo del sudetto inconveniente accaduto gli a proposto di darsi la mano li Ministri dell'uno, e dell'altro Stato per accorrere uniti dove lo ricercarebbe il bisogno protestandosi, che altrimenti accadendo simili inconvenienti, sarebbe indispensabile di non impedirci il commercio la qual protesta replica ancora detto Governadore in una sua lettera de' 24 del caduto diretta al sudetto Preside, il quale col consiglio del suo Tribunale ha spedito il Capitan di Campagna con buon numero di soldati, accioché uniti con gli altri custodischino la marina, e distribuito gli ordini circolari sotto varie pene all'Università, e a' Governadori delle Terre più vicine alla marina, acciò ad ogni avviso accorranò con tutta la gente atta all'arme per impedire qualunque tentativo di sbarco di gente o robba sospetta in controbanno; e che succedendo alcuno di questi le genti del Nostro Regno debbano soccorrere quelle dello Stato Ecclesiastico osservando tra di loro una buona armonia vivendo con tutta l'onestà. E ne ha dato detto Preside subito ragguaglio a S.M. attendendone il suo venerato Oracolo. Qual relazione similmente si è degnata la M.S. di rimettere per informe a questa Eccellentissima Deputazione per via della Segretaria di Stato, e della Regale Azienda.

Ed avendo la nostra Deputazione maturamente considerate le sudette scritte, prima di umiliare le sue suppliche alla Real Clemenza, rende alla sovrana bontà sua le maggiori incessanti grazie per la cura che ha della salute e bene di questo suo fedelissimo Regno, e per l'amore con cui riguarda, e governa questi suoi amantissimi ed ubbidientissimi sudditi. Indi si dà l'onore di umilmente pregare la sua suprema Real Munificenza a degnarsi di premurosamente incaricare, et ordinare a' Presidi delle Provincie adjacenti al mare Adriatico, acciò essi, e le di loro squadre invigilino con maggior fervore all'osservanza de' suoi Reali ordini, con li quali sta comandato, che tutti li bastimenti, genti, e robbe che provengono dal Littorale Austriaco debbiano purgare la rigorosa quarantena di giorni quaranta; e che il Preside di Chieti debbia spedire un Ministro di quel Tribunale a' confini del Regno, per ivi maggiormente invigilare, et andar di concerto co' Ministri a' confini dello Stato Ecclesiastico destinati dalla Romana Corte; conforme li Presidi di Lucera, e Trani, debbiano ancora spedire a' luoghi delle di loro marine che si trovano più esposti, e soggetti alli sbarchi, e commercio col detto Littorale Austriaco, e precisamente con li bastimenti segnani; e sopra tutto di ordinare a' Diputati della Salute delle Città, e Terre esposte alle marine sudette, l'esatta osservanza della sudetta quarantena, e de' suoi Reali Comandamenti; affinché dalla puntuale esecuzione di essi, e de' savjssimi ordini della M.S. resti assicurata la Romana Corte del molto che invigila la sua Sovrana Mente alla preservazione della Publica salute, mentre avendo il Magistrato della Serenissima Repubblica Veneta e dell'alma Città di Roma imposta la contumacia di giorni 28 per li nomati sospetti di morbo, V.M. si è degnata di aumentarla a giorni 40; e finalmente riserbandosi questa Deputazione di umiliare alla M.S. le ulteriori sue pre-

ghiere, allora quando si sapranno li passi, e providenze che darà la Serenissima Repubblica di Venezia su queste novelle notizie; priega il Signor Soprintendente di esporre a' Reali piedi questi suoi umili, zelanti, e fedelissimi sensi; et ita conclusum.

178b 1739/04/25 Deputazione generale di Salute

Uniti, e congregati gl'Ecc.mi Sig.ri Dep.ti della Gen.l Salute coll'interv.to del Sig.r D. Antonio Magiocco Soprint.e della med.a in S. Lorenzo loco solito &

Essendosi letto in questa Deputazione il Regal Dispaccio de 21 del corrente col quale S.M. si è degnata far alla medesima intendere, che continuando sempre mai più cattive le notizie della stragge che il contaggio fa nell'Ungaria, nella Transilvania, et altre parti, e che quelle che sono sopravvenute ultimamente da Vienna, e altre parti sono molto peggiori; si è degnata ordinare al detto Signor Soprintendente che comunicando il tutto subito a questa Deputazione dia senza perdita di tempo l'ordini corrispondenti per l'osservanza de' bandi, e dell'ordini dati sul punto della contumacia, affinché non si ammetta alla pratica imbarcazione né grande né picciola proveniente da quelle parti, senza che prima siano visitate da' Deputati della Salute, e non siano da' medesimi riconosciute le loro patenti, e attestati di Sanità, e le loro espedizioni, e le concedano la pratica, non facendo calare a terra né persona, né cosa alcuna senza prima praticarsi le enunciate cautele, atteso che si sono tenute notizie non senza fondamento, che alcune barche della Puglia, come altresì forastiere, che commerciano in Trieste, e Ragusa, e altre parti de' Littorali Austriaci si introducono francamente in questo Regno, e si esimono dal consumo della contumacia per mezzo di fedi di Sanità, che si procurano in Venezia, e suo Stato per seconde mani, e con inganno: che però comanda la M.S. che si prattichi tutto il maggior rigore, e che non si ammetta a pratica imbarcazione alcuna senza che prima non si resti assicurato del luogo donde realmente provenga, affinché quando procedesse da parti sospette, si sottoponga alla contumacia prescritta di quaranta giorni; a qual effetto si è degnata la M.S. distribuirne gl'ordini convenienti alli Presidi Provinciali et alli Comandanti de' Presidij di Toscana, e Longone; comandando ancora, che detto Signor Soprintendente dia conto di quanto stimerà questa Deputazione supplicare la M.S. sopra questo tanto grave affare tenendo presente l'istanza del Console Rombenchi residente in Venezia, e l'editto della Sacra Consulta di Roma.

Sussequentemente si è letto altro Regal Dispaccio della medesima data col quale la M.S. si è degnata rimettere al detto Signor Soprintendente la carta del detto Console di S.M. residente in Venezia colla quale rappresenta che correndo colà una voce che li bastimenti pugliesi li quali portano il carico di ogli, mandole, et altro in Trieste tentano aver fedi di sanità colà, o nell'Istria per via di regalo, e che colle medesime al ritorno vengano ammessi in questo Regno senza consumare la debita contumacia, ponendo a risico, e pericolo la salute publica, perciò propone per riparo di tal inconveniente che non debba ammettersi in Regno alcun bastimento pugliese a pratica, che portasse fede di Venezia, o di Istria se unicamente con dette fe-

di non esibiscano un suo biglietto secondo l'esemplare che ne ha rimesso; dicendo in oltre che le dette fedì d'Istria siano un sutterfuggio mentre per decreto di detto Senato, nessun legno puol scaricare colà mercanzie; comandando la M.S. che il detto Signor Soprintendente con questa Deputazione diano su ciò il loro parere.

E per ultimo si è letto altro Regal Dispaccio con cui la M.S. si è degnata rimettere a detto Signor Soprintendente per comunicarlo a questa Deputazione e sentirsi il suo parere, la stampa dell'editto pubblicato ultimamente in Roma con cui la S. Consulta che soprintende alla Sanità ha (ad imitazione dello stabilito dal Magistrato di Venezia) aumentato le contumacie della Germania, e de' Littorali Austriaci per li sospetti concepiti per la tenuta della fiera di Gratz all'intero termine de giorni quaranta.

Conoscendo in tanto la Deputazione le sue infinite obbligazioni verso l'innata Benignità della M.S. per la Bontà con cui riguarda la conservazione della salute de' suoi fedelissimi Vassalli, ha conchiuso.

Che prima d'ogni altra cosa, il Signor Soprintendente dia la dovuta pronta esecuzione alli Regali comandi della M.S., rinovando gl'ordini per tutti li luoghi maritimi a tenore del detto precitato Regal Dispaccio, anco per esecuzione degli altri antecedentemente dati, perché non venga ammessa a pratica qualsivoglia imbarcazione austriaca, o da quei Littorali procedente compreso Trieste, e che esibisse patienti di luogo libbero, e sano, quando non presenti anco la fede di aver in essi consumato la sua contumacia, e che concorrendovi minimo sospetto, o dubbio, che tal'uno di detti bastimenti procedesse da detti Littorali, ò altri luoghi sospetti, se li sospenda la pratica nella forma, che fu da detto Signor Soprintendente a' deputati della Salute prescritto sotto li 20 settembre del caduto anno 1738.

Circa poi quello che propone il detto Console; si è considerato, che l'espiediente del biglietto da lui suggerito, non sia bastante a dileguare li sospetti, che rappresenta esservi delle fedì, che fraudolentemente si procurano nella Città di Venezia, et in quello Stato li Padroni de' bastimenti pugliesi, primieramente perché la frode non solamente potrebbe commettersi da' Nazionali di questo Regno, ma ben anco dagli Esteri, quali pure trafficano ne' Littorali Austriaci, e non potrebbero obligarsi a prendere il biglietto del Console di Nazione a loro straniera. Per secondo né tampoco tutti li bastimenti regnicoli potrebbero provedersi del sudetto biglietto, ma solamente quelli, che approdano nella Città di Venezia, e per conseguenza quelli che toccano altre parti dello Stato, non potrebbero provedersi del medesimo se non quando fussero obligati ad andare per questo solo effetto in Venezia dove detto Console risiede; lo che sarebbe non solo impraticabile, ma parimente di sommo impedimento a' trafficanti, e di pregiudizio al publico commercio. Terzo sembra strano, che in Venezia possano commettersi tali frodi, sapendosi con quanta accuratezza ella invigila in materia così gelosa; onde quando quel che il Console rappresenta, avesse qualche fondamento, il sospetto potrebbe cadere più tosto su gli Ufficiali dell'altri luoghi dello Stato, come della Dalmazia, dell'Istria, e dell'Albania, non mai però sotto l'oculatissimo Magistrato alla Sanità di quella Capitale, e per conseguen-

za, quando il sudetto biglietto si restringa alla sola Città di Venezia, niente aggiungerebbe di cautela alla conservazione della pubblica salute, ma per contrario potrebbe forse apportare strapazzo, e spesa a' poveri Naviganti Sudditi della M.S.; e quantunque non si dubbiti della puntualità, e zelo del Console sudetto; tutta volta non sarebbe temerario il sospettare, che potesse concorrere in lui qualche altro fine particolare; perciò sempre quando in occasioni di contagio li Consoli hanno proposto questo espediente, mai se li è accordato, e ve ne sono varij esempj, tanto nell'atti della Regal Soprintendenza della Salute, quanto nei libri di questa Diputazione, che però non si stima, che questo punto sia degno d'alcuna provvidenza.

Circa poi quello che detto Console riferisce, che il prendere le patenti nell'Istria, sia un sotterfuggio, mentre con decreto del Senato verun legno può scaricare colà mercanzie; quando sia vero sembra degno di riflessione; e però per ponere al coverto la pubblica salute si potrebbe il detto Signor Soprintendente compiacere di ordinare, che sino a nuovo ordine non si ammettano li bastimenti che portassero le dette patenti dell'Istria, ma quelle si rimettano al medesimo Signor Soprintendente per l'ordini convenienti, sospendendoli tra tanto la pratica.

E riguardo all'editto pubblicato in Roma per l'aumento delle contumacie delle persone, e merci procedenti dalla Germania, e dai Littorali Austriaci, come che la Sagra Consulta si è con esso uniformata alle determinazioni del Magistrato di Venezia, ed alli Regali Comandi della M.S., che non mancò il Signor Soprintendente farli comunicare sotto li 14 del corrente per mezzo di questo Nunzio Pontificio, resta già al tutto provveduto colli ordini circolari spediti da detto Signor Soprintendente per special comando della M.S.; e però non par che convenga darsi altra provvidenza, se non che si degni Sua Maestà di farne accusare il ricivo al Preside di Chieti che lo ha rimesso, ed incaricarli la pronta esecuzione delli ordini sudetti.

Si è letto in oltre il banno rimesso al detto Signor Soprintendente dal Magistrato della Sanità di Genova il quale, oltre l'aumento prescritto delle dette contumacie per li luoghi della Germania, e Littorali Austriaci all'intiero termine di giorni quaranta; è passato ancora a sospendere la Morlachia, la Dalmazia, lo Stato di Ragusi, l'Albania Veneta, e la costa tutta dell'Adriatico orientale, con aver sottoposto li bastimenti, persone, e merci da colà procedenti alla contumacia di giorni ventotto; e se bene la Repubblica di Venezia, e la Sacra Consulta di Roma colli quali siamo soliti regolarci non avesse sin ora ordinata la detta sospensione della Morlachia, Dalmazia Stato di Ragusi, Albania Veneta, e costa tutta dell'Adriatico Orientale; tutta volta volendo la Deputazione soprabondare in cautela per la pubblica salute et ancorché la detta Repubblica di Genova nel suo banno, non esprime la causa fondata del suo sospetto, non comandando altrimenti la sovrana Mente della M.S.; stima che approdando nelle marine del Regno alcun bastimento proveniente da detti luoghi se li debba sospendere la pratica, e rimettersi al detto Signor Soprintendente le loro patenti di salute, et altri documenti affinché quelli riconosciuti possa dare la provvidenza conveniente per il loro disbrigo, e con ciò verrebbe a praticarsi maggior cautela anco per riguar-

do di quel che propone il detto Console di S.M. residente in Venezia e fra tanto si attenderanno le ulteriori notizie, e risoluzioni così di Roma, come di Venezia, tenendosi presentemente li sudetti luoghi in grado di rispetto, e non di sospetto.

E tutto ciò si compiaccia il Signor Soprintendente di umiliarlo a' Reali piedi; col sudetto banno stampato di Genova. Et ita conclusum.

179

Sull'impedire che le pecore d'Abruzzo, ancorché non *gentili*, pascolino in Romagna, perché è *motivo di buon governo conservar l'industrie nel proprio Regno e non farle introdurre nel confinante.*

| A | circolazione / concorrenza, contrabbando, export, qualità \ Stato Pontificio
\\ bestiame

1738/10/04 Regia Camera della Sommara
S.R.M. / Signore

Essendo stata la M.V. supplicata da Casimiro Rossi Locato della Regia Dogana di Foggia per la licenza che domanda nell'annesso memoriale di far passare nella Romagna in tempo d'inverno 400 pecore meno gentili e volgarmente dette carfagne, e mischie da lui possedute oltre delle gentili che cala nel Regio Tavoliere della Puglia, dove quelle non può mandare tornandoli più tosto danno, che utile, e nemmeno può tener in sua Padria per l'orridezza delle nevi; si degnò la M.V. commetterne informo al Presidente Governatore della detta Dogana, dal quale nell'annessa relazione non facendosi difficoltà per il motivo di non star soggette tal specie di pecore a quella Dogana, si restringe solamente a doversi vedere, se vi sian ordini proibitivi forse dati al Capitan della Grassa per l'estrazzion delli animali, ed a farne osservare li requisiti; in vista del che avendo la M.S. ordinato a questo Tribunale, che la dovesse informar con parere; siamo umilmente a rappresentarle, che il far uscire animali grandi e piccioli dal Regno, sta proibito con diversi ordini e prammatiche sotto de' quali si comprendono le pecore, sian gentili, o no anzi per le frodi commesse in far passare nello Stato Ecclesiastico le pecore sotto pretesto di pascolo l'industria si è diminuita nel Regno, e si è grandemente introdotta ed accresciuta nella Romagna, dove le pecore sono rimaste, facendole poi comparir morte, o in vece delle buone ed atte a vita si son rimandate altre di mala qualità, come sono le carfagne, mosce, e ghezze, o pure le vecchie, e di scarto; al quale inconveniente come di gran pregiudizio al Regno dove i Romani venivano a provvedersi di lana, agnelli, e castrati, che poi scarsamente han fatto per non averne la necessità di prima volendosi nell'anno 1668 riparare al possibile s'incaricò nel cap. 16 della prammatica 79 de Officio Procuratoris Cæsaris che non si permettesse tal passaggio di pecore nello Stato Romano, e 'l Governatore della Dogana di Foggia vi usasse tutta la vigilanza.

Le pecore carfagne, e mischie ancorché non sian obligate al calo nel Regio Tavoliere della Puglia secondo si rappresenta dal detto Presidente Governatore ad ogni modo sono pecore di Apruzzo, delle quali senza distinzione alcuna si parlò nella detta prammatica, mentre se alle carfagne, o ad altra specie si desse l'uscita non si potrebbe sfuggire la frode, che in vece di queste si estraessero le gentili, secondo la sperienza con molto pregiudizio del Regno l'ha dimostrato, e chiarito, riuscendo facilissimo a conseguirsi dagli ufficiali subalterni con picciol regalo, che se li faccia; oltre di che la proibizione non è fondata nel solo motivo del bestiame soggetto alla Dogana di Foggia, ma in quello di buon governo, cioè di conservar l'industrie nel proprio Regno e non farle introdurre nel confinante per gl'utili, che se ne conseguiscono; il che ha luogo tanto per le gentili, quanto per le carfagne, e mischie, le quali producono e lana, quantunque d'inferior condizione, ed agnelli e castrati al pari delle gentili; ed essendo detto bestiame una specie tra le gentili, e moscie si possono colla diligenza ingentilirsi del tutto.

Senza di che rispetto al suddetto Casimiro Rossi che domanda la detta licenza, non si diffulta, che sia Locato della Dogana di Foggia e per conseguente si presume che le sue pecore sian tutte gentili; e l'asserire che abbia pure delle carfagne dovrebbe costare con informazione giudiziale di possederle ma intanto tenendo in contrario la presunzion legale, e l'inverisimilitudine, anzi il sospetto della frode, per niun verso può meritare la detta licenza, e tanto meno quanto si conoscono insussistenti li motivi che allega di non aver pascoli nell'Apruzzo, dove si sa benissimo d'esservi degli erbaggi a tempo d'inverno per detta specie di pecore; e se negl'anni passati ha tenuto modo di sostentarle, così può averlo per l'avvenire. Laonde stimiamo, se altrimenti non sia del suo Real Aggrado, che per servizio della M.V. non convenghi darsi l'accennata licenza; ma che il Presidente Governatore di Foggia debbia con effetto invigilare per la sua parte acciò le pecore atte a vita o gentili, o carfagne, o di altra specie non passino per qualsivoglia pretesto nella Romagna.

180

Sul doversi tutelare l'attività dei panettieri napoletani di cambiatori di moneta e di fedeli di credito dei banchi pubblici, che assicura la continuità del servizio anche nei giorni festivi.

| F | **circolazione / banchi, fiducia, intermediari, moneta, negozianti \ Napoli**

1738/10/11 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Con Real Despacho por la Secretaría de Estado del Marqués de Salas de 22 del expirado desde Pórtici, se digna V.M. hazer remitir a la Real Cámara el adjunto memo-

rial de Donato Perillo, que solicita que la Corte del Gran Almirante y no la Vicaría prozeda en la causa ya vertiente en la primera contra Antonio Falancola a fin que la citada Real Cámara en vista de tal recurso, y del anexo informe que lo acompaña, hecho por el Juez del Gran Almirante manifieste, y diga lo que se le ofreciere, y pareciere.

Y en cumplimiento de tan soberano Real prezepto haviéndose examinada en esta Real Cámara assí la súplica de Donato Perillo, como la relación del Juez del Gran Almirante, en las quales expone que Antonio Falancola haviendo dado a cambio marítimo al Marinero Roque de Amato 100 ducados, y entre ellos una fe de crédito del Banco del Espíritu Santo 50 ducados girada, por otros tantos, que fue por el dicho Amato cambiada con el menzionado Perillo, público vendedor de pan, y que después el Falancola por la noticia que el citado Roque de Amato había quebrado, había expuesto con fraude que perdió la fe de crédito, y héchose librar el dinero del Banco dando la fianza de restituirle, y considerádose que los Bancos públicos en observanzia de la buena fe están obligados a pagar prontamente el dinero, a aquellos que exiven las fees de crédito, y que siempre que estas se pierden reciben las fianzas apunto por el motivo de poderse reenbolsar el dinero pagado quando comparece la fe de crédito; y considerádose aún, que quando se obligasse al Perillo a dever contrastar con el Falancola, y hazer con el causa formada, se restringiría el cómodo que tienen en esta Ciudad los particulares de cambiar las fees de créditos, también en los días de fiesta con estos Paneteros, que ordinariamente hacen este negocio de cambiar la moneda, y fees de crédito.

Humilia a V.M. su sentir que no estimando lo contrario podría dignarse de mandar al Avogado fiscal del Real Patrimonio don Matheo de Ferrante Delegado del menzionado Banco del Espíritu Santo, que haga pagar prontamente por el Banco al dicho Donato Perillo, los 50 ducados exhibiéndose por él la fe de crédito, y subsidiamente constrinja a Antonio Falancola, a restituir al mismo Banco los 50 ducados, en virtud de la fianza dada.

181

Sull'abuso dei genovesi di inalberare sui loro bastimenti *bandiera non loro naturale, ma bensì d'altre potenze privilegiate*, per esimersi dalla visita dei doganieri e commettere contrabbandi.

| C | **illiceità / contrabbando, nazioni, privilegi di bandiera, procedure, salute**
Repubblica di Genova

1738/10/23 Cotrone Alessandro De Ospina

Sacra Real Maestà / Sig.^{re}

Per debito di mia attenzione verso il buon servizio di V.M., anche per obbligo della carica, che per sua Real Clemenza sto esercitando in questa città di Regio Gover-

natore, mi veggo costretto rappresentarle, come si va rinnovando un grande abuso, di vedersi continuamente comparire le imbarcazioni genovesi con bandiera non loro naturale, ma bensì d'altre Potenze privilegiate, e con ciò s'esimono dalla visita, ed in conseguenza in pregiudizio delle Regie Dogane, commettono de' molti controbandi. Questo disordine fu introdotto et anche conosciuto nel Governo passato, al quale ne vennero riclamori dalla Francia, ed altre Potenze perché si vidde, che veniva da cotesta Capitale, et altri luoghi del Regno, ove si donano le patenti a dette imbarcazioni, come se fossero imperiali, e si dispensavano le bollette di sanità, le quali sono quelle, che s'osservano nell'arrivo dell'imbarcazioni, ed in queste bollette si descrivevano le imbarcazioni medesime, come suddite d'altre Potenze, secondo, che ogn'una la desiderava, con tutto che il loro Padrone, ma di più tutti li marinari non fossero di quella nazione, della quale si fingevano: quando all'incontro è notorio, che l'ordinanze maritime d'ogni Potenza, come anche quelle di S.M. Cattolica (Dio guardi) richiedono, che ogn'imbarcazione inalberi la propria bandiera, e che il Padrone, e la maggior parte dell'equipaggio siano sudditi di quella Potenza, di cui s'inalbora la bandiera. Per ovviare a quest'abuso fu publicata costì una pramatica in data de' 5 febraro del 1729, con la quale siccome s'ordinò, che non si concedessero patenti imperiali a chi non fusse vero suddito dell'Imperadore, così s'aggiunse, che capitando in cotesto porto, et ogn'altro del Regno, imbarcazione di qualunque nazione, quale portasse bandiera diversa dalla nazione del Padrone, e della maggior parte dell'equipaggio, non fusse trattata secondo la bandiera, non se li facessero godere le prerogative della medesima, ma si trattasse secondo la nazione del Padrone, et equipaggio. Essendosi poi veduto, che non ostante detta pramatica, continuava l'abuso, fu con appuntamento del Regio Collateral Consiglio di quel tempo, ordinato, che in codesta Città, et in quella di Pozzolo il Regio Guardiano del Porto, et in altre parti del Regno li Governatori locali avessero riconosciuto di quale nazione fosse il Padrone, et equipaggio dell'imbarcazioni, e secondo era la nazione loro fussero stati trattati nelle visite, e nelli pagamenti, non ostante che nelle bollette di sanità fussero descritti d'altra nazione. E finalmente con altro dispaccio susseguentemente s'ordinò di vantaggio, che in conseguenza di detta visita, non si permettesse all'imbarcazioni uso d'altra bandiera, se non di quella, che apparteneva alla nazione del Padrone, et equipaggio, e per quest'effetto si prevennero gl'officij di Sanità d'ogni luogo a spedir le bollette di sanità nella partenza dell'imbarcazione, solamente secondo la nazione del Padrone, et equipaggio, non ostante, che nelle bollette, le quali ad essi si presentassero nell'arrivo dell'imbarcazioni fussero descritte diversamente, e che l'officij medesimi di Sanità, non spedissero dette bollette, senza biglietto in cotesta Capitale, et in Pozzolo del Regio Guardiano del Porto, ed in altri luoghi del Regno senza quello del Governatore locale, e con quest'ordini finì veramente l'abuso di tale bandiere finte. Presentemente però si vede, che non s'osservano più tali ordini, a segno, che quasi niuna imbarcazione genovese si vede con la propria bandiera nazionale, lo che produce non poco discapito alle dogane del Regno.

Perlocché ho stimato mia obligazione, darle parte alla M.V., acciò ne restasse intesa, e possa, se così le piacerà, che si continui l'osservanza di detta regia pramatica, e dell'accennati ordini, rimettendomi però sempre più ciecamente a quanto la M.V. meglio stimerà.

182

Sul potersi visitare per ragioni di Salute un bastimento esente da visita doganale (perché di bandiera privilegiata) che sia sospettato di aver avuto *comercio con los Turcos*.

| C | *sicurezza / contrabbando, navigazione, privilegi di bandiera, procedure, salute*
Francia, Levante

1738/11/07 Bartolomeo Corsini a Montealegre

Ex.^{mo} Señor

Muy señor mio. Con motivo de la quexa que ha dado este Embajador de Francia exhibiendo la memoria que V.E. me remite con carta de 25 del pasado, sobre lo practicado en este puerto con el Patrón Juan Lunel francés cuya embarcación precedente de Nápoles se quiso visitar, y no se le dio práctica hasta pasadas 30 horas, aunque llevaba patente limpia de los Diputados de la Salud de Nápoles, y ser dicha embarcación de bandera privilegiada, me significa V.E., de real orden, haga apurar los motivos porque se dilató tanto tiempo el dar práctica a la misma, y porque la quisieron registrar, avisando lo que se verificare. Y satisfaciendo a este encargo, diré, que haviendo llegado la expresada embarcación, embió la Diputación de Sanidad a reconocer la gente que conducía, practicándose aquí, para estar seguro de que no haya más gente, que la que manifiesta el pasaporte, de registrarse la embarcación aun baxo cubierta; a esto se opuso el Cónsul pretendiendo podía bastar que toda la gente se presentase sobre la cubierta, y el Pretor sosteniendo haverse siempre practicado de registrar lo intrínco de la barca, y señaladamente de embarcaciones francesas, que tienen comercio con los Turcos, afirmava sería contra las reglas de la Sanidad el no reconocer, y asegurarse si trahen alguna persona más de las que expresa el pasaporte, que puedan por el viage haver tomado de alguna embarcación turca, convalidando el Pretor esta práctica, con unas instrucciones impresas de Sanidad, que me ha hecho ver, en las que se aducen también otros motivos por los quales se instituyó esta regla, y con tales oposiciones, entre la Diputación de Sanidad, y el Cónsul, haviéndome hecho recurso una, y otra parte, pasó algún tiempo antes de darse práctica a la embarcación, entendiendo el Pretor, que la resistencia del Cónsul no consiste en que se registren las embarcaciones para reconocer la gente, sino por el recelo de que con este motivo se quieran descubrir los contrabandos, que es lo

que hace estar celoso al Cónsul; sin embargo me expliqué con este, que todos los Países tenían sus reglas, e instrucciones particulares en materia de Sanidad, y que aquí se practicava de esta manera, y no se podía derogar a ellas en materia tan delicada, y al Pretor me pareció insinuarle, que quando las embarcaciones eran procedentes de Nápoles, procurase de facilitar, y no usar el rigor que se practica con las que proceden de otras partes. Esto es lo que ha pasado, y puedo referir sobre el asunto, a fin que V.E. haga el uso que le pareciere, solo añadiendo que quando se quisiese un informe más circunstanciado, se me prevenga, para pedirlo a la Diputación de la Sanidad.

22 novembre 1738 Benché Corsini gli abbia fornito elementi sufficienti per rispondere all'ambasciatore, aspetterà il rapporto della Deputazione della Salute, «y entretanto me han parecido muy propias de la prudencia de V.E. las prevenciones, que respectivamente ha hecho a ese Pretor, y al Cónsul de Francia».

183 a-b

Sul doversi comporre in una conferenza cui partecipino anche i rappresentanti delle comunità locali i pareri discordanti riguardo al permettersi l'esportazione del grano prodotto nei Presidî di Toscana.

| C | sicurezza / annona, export \ Presidî di Toscana \ grano

183a 1739/01/13 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

In seguela della rappresentazione che fece a V.M. don Carlo Blom Comandante della Real Piazza d'Orbitello il quale nel mese di luglio del passato anno espose che essendosi fatta buona raccolta de' grani soprabbondante all'abbasto del Paese si poteva concedere la tratta a chi ne tenea di più come lo sollecitavano li lavoratori; sopra di che si fé consulta a V.M. da questo Tribunale a cui si degnò rimettere detta rappresentazione; si riconosce ora coll'ingionta relazione dell'Auditor Generale de' Regij Presidij di Toscana don Antonio Belli rimessaci da V.M. che non fu abbondante il raccolto de' Cittadini di Orbitello come il detto Comandante rappresentò poichè era asceso a sole moggia 1480 in circa di grano, delle quali dedotte moggia 262 dovute al Monte dell'Annona per le solite imprestanze fatte a' Massari; altre 400 per l'abbasto necessario d'un anno; altre 240 almeno per la corrente semina, et altre 240 per far pane alli Lavoratori di campagna che in uno faceano la summa di moggia 1142, con che venivano a restare moggia 338, delle quali parte si trovava venduta dalli Massari più bisognosi prima della raccolta, e panizzato già per uso dell'Ospedale, li pareva, che non restasse quantità alcuna da potersi estrarre; come evidente era ancora che non vi era grano soverchio da potersi estrarre del raccolto nel distretto di

Portercole ma solo del raccolto fatto nel territorio di Talamone vi rimanevano moggia 300 in circa da potersi estrarre fuori Stato; con tutto ciò egli stima nel caso che qualche Cittadino si ritrovasse in grado di poter vendere fuori Stato alcuna partita di grano che si debba prima in ogni mese conferire per la concessione di simili tratte con quel Comandante, col Ministro, e con lui ad effetto di non far mancare in tutto l'anno la provizione necessaria di cui non se ne può prendere una regola certa.

Ed avendoci V.M. ordinato d'esaminare questa relazione con informarla di quel che occorre, e pareva, siamo perciò colla dovuta umiliazione inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio a rappresentarle come essendosi fatta matura riflessione sull'affare potrà la M.V. degnarsi di ordinare se non stima altrimenti che facendosi istanza da qualcheduno de' suddetti naturali per l'estrazione del loro grano, procurino quei Ministri dello Stato unitamente col Comandante de' Presidij suddetti far intervenire nella conferenza il Sindico, e rappresentanti delle Comunità rispettive i quali possano con accerto vedere se vi fa o no mancanza una tal estrazione con riflessione ancora al futuro raccolto che potrebbe essere pur scarso, affinché non penurij quel publico nelle milizie pure che sono ivi di guarnizione facendone del tutto distinta relazione alla M.V. affinché in vista di essa possa degnarsi dar l'ordine per il permesso d'estrarne una porzione che non possa pregiudicare né alla grassa di quella Comunità né alla detta guarnizione.

183b 1739/06/15 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

Essendosi V.M. compiaciuta con pregiatissimo biglietto per Segreteria di Stato della Real Azienda de' 24 febraro passato del corrente anno rimetter a questo Tribunale l'ingionta rappresentazione fatta alla M.V. da don Giuseppe Granara Grillo Ministro d'Azienda de' Regij Presidij di Toscana sopra l'acclusa istanza fattali da don Giuseppe Rossi Sindico di Talamone esponendo in essa che per li replicati riclamori fatteli da quel Popolo dubitava alla raccolta ventura non li fussero proibite le tratte come furono proibite dal tempo che entrarono le felicissime Armi della M.S. in sommo pregiudizio di quella Comunità, e danno per le regie entrate, che se fatta la raccolta, e provista la piazza come sempre s'è praticato, e si concedessero le dette tratte verrebbe ad alcanzare la Regia Cassa maggior quantità di danaro non solo d'esse tratte ma anche di spedizioni ed ancoraggi per concorrer in quei luoghi li bastimenti a far compra de' grani, ma sapendosi di non esservi tratte s'andavano a proveder in altri Stati; che perciò ave ordinato la M.V. col sopracitato biglietto a questo Tribunale affinché avesse esaminato la detta istanza con la rappresentazione fatta dal suddetto Ministro d'Azienda, ed informata la M.V. con parere esponendo le circostanze sotto le quali si potea per l'avvenire dare l'arbitrio per l'estrazione di detti grani.

E trattatosi di ciò in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, siamo remasti di voto, e parere far presente a V.M. come con altra consulta de'

13 gennaio passato del corrente anno ci diedimo l'onore di umilmente rappresentarle che [...]; in risposta della quale consulta si degnò la M.V. con altro biglietto per detta Segreteria de' 20 del sopracitato mese di gennaio distribuirne gl'ordini nella conformità riferita da noi nella sopradetta consulta; e non occorrendoci altro di più presentemente supplicar V.M. in questa dipendenza, potrà perciò degnarsi ordinare se pur così comanda che l'istesso debba praticarsi per li Naturali di quella piazza in Talamone in occorrenza anche con l'altre Communità di detti Presidij; affinché in tal modo non s'impedischino a suo tempo l'estrazzioni che vengono da' Paesani ricercate, et il Regio Erario possa percepirne l'utile che se li deve per la medesima causa.

184

Sul vantaggioso accordo tra l'Università di Reggio e l'Arrendamento della seta per il pagamento forfettario e ridotto dei dazi, e sull'istanza della stessa Reggio di esportare parte della seta senza passare per Napoli.

| C | I | circolazione, istituzioni, tassazione / arrendamenti, contrabbando, export, monopoli, prezzi, procedure \ Napoli \ seta

1739/01/13 Reggio Ignazio Termini a Montealegre

Ex.^{mo} Señor

Muy Señor Mío. Esmerándome siempre en el servicio del Rey, como consta a V.E., y habiendo ahora esta Universidad concluido un nuebo apalto con el Arrendamiento de la seda por veinte años obligándose la dicha Universidad dar al expresado Arrendamiento veinte mil libras de seda sujeta al entero derecho todos los años, y este le cede otras veinte mil franca de derecho para extraerla por donde quisiere, y lo demás de las quarenta mil libras, que podrá hazer, pagar deve esta Universidad la mitad de derecho al Arrendamiento; por cuyo ajuste recuren los Síndicos, con súplica al Rey, para obtener la extracción en la misma forma que S.M. se sirvió concederçela, en fecha de 6 de junio del 1737, a fin que el Rey le concediese ahora poder extraer las referidas veinte mil libras de seda, que el dicho Arrendamiento le ha cedido franca de esta marina sin la obligación de imeterla en la doana de Nápoles, para evitar los gastos, y riesgos del mar, y del transporte, a esa Capital, con pagar la trata perteneciente a su Real Azienda según el antiguo sólito, quando se concedía semejante extracción por los Vireyes del Gobierno pasado de veinte ducados por cada bala de doscientos setenta y cinco libras de seda, que hazen las veinte mil libras, setenta y tres balas, cuyo importe de trata, es mil quinientos treinta, y tres ducados: y considerando yo este aumento procuré adelantar la expresada trata de veinte ducados a siete más por cada bala, que impuerta sobre las setenta y tres balas, quinien-

tos, y onze ducados que en todo importería dos mil quarenta, y quatro ducados más de aumento por la Real Azienda en cada año, según V.E. verá por el adjunto memorial que los dichos Síndicos me han presentado para el Rey; en cuya Real Consideración hago presente el aumento de su Real Azienda, y mayormente pasando alguna porción de esta veinte mil libras de seda en Mesina, como sucederá por su cercanía, se conseguirá otro nuevo derecho en beneficio de la Real Azienda, sobre esta misma cantidad, o extraéndose de aquel Reyno, o fabricándose en él: único remedio también para evitar los controbandos, pues teniendo los Naturales de esta Ciudad, la libertad de poder extraer esta cantidad venderán sus sedas a un precio regular, y no como al presente, que se unen unos pocos negociantes comisionandos de los de Nápoles, y dan un miserable precio a las sedas que los dueños de ellas no pueden vivir, y se ven precisados por las miserias a venderla en controbando. Por lo que comprendo el aumento de la Real Azienda el Alivio de esta póvera Universidad, y el remedio oportuno para remediar los expresados controbandos, sin perjuicio del Arrendamiento, porque no tiene que pretender sobre estas veinte mil libras, que les ha cedido franca, y libres de su derecho, ni del arte de la seda de Nápoles, pues bastante seda pasa a esa Capital de los apaltos de todo el Reyno, y con este exemplo, todo el Reyno procurerá alcanzar una tal gracia, y S.M. podrá aumentar su Real Azienda en muchos millares y aliviar sus Vasallos; que es quanto devo hazer presente a V.E. para que quede el Rey enterado de estos motivos, y concederle la referida extracción.

31 gennaio 1739 Montealegre loda «el zelo, y distinta aplicación» di Termini e lo informa che ha rimesso l'istanza dell'Università di Reggio alla Segreteria d'Azienda, competente per materia.

185 a-b

Sulle contromisure da adottare qualora sia vero che il *progetto Cervella* di accordo commerciale tra Toscana e Impero asburgico escluda le sole merci delle due Sicilie dalle agevolazioni daziarie previste.

| C | tassazione / disuguaglianza tributaria, export, rappresaglia, trattati \ Impero asburgico \\ vino

185a 1739/01/19 Ludovico Paternò a Montealegre

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Avendo saputo la M.S., che Dio guardi, che abbia l'Imperadore acconsentito a un progetto del Baron Cervella, che tra l'altre cose contiene, di far godere alla Toscana il privilegio dell'esenzione delle due terze parti dell'imposizioni, che si pagano in Alemagna per l'ogli, e i vini forastieri, a esclusione de' Regni di Napoli, e di Sicilia, a' quali si suppone, che avesse il medesimo Imperadore accordato da trenta an-

ni a questa parte un tal privilegio in compensazione d'alcun donativo gratuito, o altro simigliante titolo oneroso; s'è degnata V.E. ordinarmi, in nome della M.S., con suo veneratissimo biglietto, che acquistando io le notizie, che vi fussero sopra questo assunto, gliele facessi presenti, col mio debole sentimento.

Et avendo in esecuzione di tal sovrano comando, fatto diligenziare i volumi delle carte reali, che si conservano nella Regia Camera della Summaria; le scritture della sua secretaria, e l'altre dell'Attuario delle tratte; et ogn'altra, in cui avesse potuto ciò invenirsi, anche presso il Secretario, et Archivario di questa Fedelissima Città; non si è potuto ritrovare sin ora notizia alcuna su di tale assunto. Donde, quando sia vero un tal progetto fatto dal Baron Cervella, e che al medesimo abbia acconsentito l'Imperadore, coll'espressa esclusione del Regno di Napoli e di Sicilia; stimarei (quando non stimasse altrimenti la M.S. coll'Alto Suo, e Sovrano Intendimento) che potrebbe rendersi un eguale editto, per li vini, che pervengono in questi suoi Regni dall'Alemagna; perché conforme per li vini forastieri si valuta in questa regia dogana per ducati nove la botte, secondo la nota, che accludo a V.E., così potrebbe alterarsi il deritto, e valutarsi la botte di vino, che viene dall'Alemagna a maggior ragione de' suddetti ducati nove: che in tal maniera si diminuirebbe il traffico del vino dall'Alemagna in questi Regni, e si verrebbe in qualche maniera a corrispondere all'esclusione, che si suppone fatta di questi Regni nel progetto del Baron Cervella. Che è quanto m'è parso umiliare all'E.V., sino ad altra nuova notizia.

Per esecuzione dell'ordine oretenus datomi dall'Illustre Signor Marchese don Ludovico Paternò Luogotenente della Regia Camera della Summaria si fa fede per me sottoscritto Regio Credenziero totius pecuniæ della Regia Dogana di Napoli, e Regio Credenziero della Nona Imposizione della Regia Corte, come li vini che si descrivono in Tariffa di detta Regia Dogana sono li seguenti.

Vino Latino si stima la botte	d. 5
Vino Greco si stima la botte	d. 8
Cerella si stima la botte	d. 5
Vino cotto si stima il cantaio	d. 2
Malvasia si stima la botte	d. 15
Moscateello si stima la botte	d. 30
Vino Saragosa si stima la botte	d. 9
Vino d'etra Regno si stima la botte	d. 9
Musto d'etra Regno si stima la botte	d. 8

Per li quali suddetti vini si pagano li soliti deritti all'imposizioni della Dogana con avertenza però che secondo la pratica di detta Dogana tutti li vini che vengono da etra Regno, da qualunque parte che siano di Francia, Fiorenza, Alemagna, li vini Toccai, quelli di Spagna e d'ogn'altra natione tutti vengono stimati per d. 9 la botte, e per ogni botte si pagano alle imposizioni di Dogana carlini 12 e grana 7 ½ quando vengono in testa di Priviligiati Napolitani, e quando vengono in testa di forastieri carlini 13 e grana 6 ½.

185b [1739/03/19 post] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucouleur]

Nelli diversi progetti o proposti, o già eseguiti nella Toscana, circa l'appalto generale delle rendite del suo prencipe, circa la condotta de' generi della medesima nella Germania, e della Germania in Toscana, e circa il commercio rispettivo tra quei due Stati non si fa menzione della franchiggia supposta conceduta delle due terze parti de' diritti sopra i generi della Toscana, o trafficati per la via della Toscana nella loro immissione in Trieste ed altri lidi del dominio austriaco nell'Adriatico, all'esclusione formale, come si pretende de' generi delle due Sicilie, e se quella disposizione sussiste, sarà stata stipolata con articolo particolare e secreto tra l'Emperatore, ed il barone Cervella agente di quei diversi progetti.

Si legge solamente nell'articolo 9° di quello spettante alla condotta delle mercanzie per terra da Livorno in Goro, e da Goro in Germania, che si procurerà far godere nell'ingresso in Germania le mercanzie che proveniranno da Livorno e Toscana il $33 \frac{1}{3}$ di ribasso sopra li diritti che non hanno mai goduto, senza escludere le mercanzie che vi capiteranno da altra parte, né tampoco quelle de' Regni delle due Sicilie particolarmente, come si dice.

Egli è ancora appurato dalla consulta del Luogotenente della Camera della Sommaria, e da quelle di diversi Tribunali di Sicilia, che questi medesimi Regni non hanno mai goduto nel tempo del governo allemano quel supposto privileggio, o sia ribasso delli due terzi de' diritti, sulli generi di loro crescenza alla loro immissione in Germania.

Per quanto però spetta al rilascio del $33 \frac{1}{3}$ per % promesso dal Barone Cervella, si dee riflettere 1° che venendo i Veneziani ed altre nazioni escluse di tal franchiggia, la quale non sarebbe conceduta che alle mercanzie venenti da Livorno, e Toscana solamente, non avressimo un motivo formale di lamentarci, e che non potrebbe domandarsi l'ugualità, che all'appoggio di qualche trattato, o di reciprocità sulle mercanzie di Germania in questi Regni; 2° che quell'assunto della condotta delle mercanzie da Livorno e Toscana in Goro, e di là in Germania, non è terminato, anzi che verisimilmente non si terminerà, come ancora che quando si terminasse non si ha certitudine alcuna che l'Emperatore conceda quel rilasso; onde non si dee fare un ricorso né diligenze prematurate, anzi pare che si debba restare nel silenzio per non far aprire gli occhi, e somministrare forse un'idea alla quale non si avria pensato: lo che, conforme è accaduto più volte in simili casi, potrebbe ancora accadere a nostro riguardo; 3° che venendo mai quella franchiggia delle due terze parti de' dazj, conceduta alli generi provenienti da Livorno e Toscana, ad esclusione de' generi delle due Sicilie particolarmente, o in commune con quelli delle altre nazioni, non sulli vini di Germania solamente dovrebbe vindicarsi, conforme lo propone il Luogotenente della Camera atteso il poco esito che trovano in questi Regni, il quale non sarebbe capace di risarcire il danno che ne patirebbero i nostri vini, e molto meno ancora quello che ricaderebbe sulli nostri oglj; tutte le mercanzie di Germania, come panni, camelotti, sempiterne, e diverse stoffe di lana, sulle tele, sulli cristalli, sulle

mercerie di ferro ed acciaio ed altre, ed in somma su tutti i generi di cotesto paese di cui si fa un grandissimo esito qui, dovrebbero o proibirsi, o tutte o alcune, secondo il nostro bisogno, e su quelle che resterebbero lecite, imporre un dazio corrispondente, con che più compita riuscirebbe la vendetta.

Comunque però sia, non si dee trascurare di scrivere a persone confidenti in Toscana per scuoprire le disposizioni pubbliche o segrete della progettata condotta delle mercanzie da Livorno e Toscana in Germania, ma senza parlare in niun modo de' generi delle due Sicilie, per non somministrare in caso d'inconfidenza, materia a nuocerli; lo che non sarà difficile ad eseguirsi, quando sotto pretesto di voler concorrere, ed interessarsi in quell'impresa, se ne domanderanno i capitoli al barone Cervella, o a' suoi agenti.

186

Risposte del console Bonarelli su *tutti li pesi, dogana, dazij, gabelle di questa città a' quali soggiaciono tanto li bastimenti con patente, e bandiera di Sua Maestà, quanto li altri con qualunque patente e bandiera giungono in questo porto franco d'Ancona.*

| C | istituzioni, tassazione / giurisdizione, marineria, porti, procedure, salute, tariffe
 \ Ancona

[1739/02/04] [Ancona] [Giovanni Francesco Bonarelli a Montealegre]

Ragguaglio agl'articoli mandati da V.E.*

Doppoché la Santità del Pontefice Regnante nell'anno 1732 fece porto franco questo porto d'Ancona, furono levate tutte le gabelle, e dazij, che si pagavano in questa dogana, e fu imposto solamente alli Capitani de' bastimenti di qualsisia Natione, e con qualsisia patente, e bandiera pagare l'ancoraggio secondo la tariffa posta in fine dell'Editto del porto franco*, quale si invia a V.E. acciò veda, che secondo la portata de' bastimenti ha stabilito il pagamento, e detta tariffa, e capitoli di detto Editto esattamente si osservano, e si fa pagare per qualsisia bastimento o carico, o scarico che sia, purché dia fondo dentro li segni destinati, con questo però, che se il bastimento è scarico, o non si sa la portata si manda da questo Ministro della dogana a staggiare per sapere di qual portata sia, e secondo la misura, o sia staggia fatta dal Perito si paga al detto Ministro l'ancoraggio, onde non s'è mai praticato, che oltre il dazio tassato di detto ancoraggio, che si paga per maggiore, o minore portata de' bastimenti si facciano pagare scudi quattro romani tanto a Vassalli di S.M., che a qualsisia altro dell'altre Corone, et altro dazio non pagano li Capitani, che giungono in questo porto, se non quello stabilito nella tariffa.

Li generi di codesti due Regni per la loro immissione in questa Città d'Ancona

sia per smaltirvisi, sia per tornare addietro in altri Paesi, o per passare più avanti nello Stato Ecclesiastico non soggiaciono ad alcuna dogana, e gabella, come potrà vedere dal sopradetto Editto del porto franco, ma però se fossero generi originarij di Levante, e Ponente, e non provenienti a drittura da detti luoghi, ma che provenissero ne' porti dello Stato Ecclesiastico da luoghi di seconda mano, allora da' Padroni, e Proprietarij delle robbe si paga un dodici per cento, come ancora potrà vedere dall'altro ingionto Editto* sopra questo pagamento del dodici per cento.

Circa li dritti di quarantena, se li bastimenti vengono dal Levante devono fare giorni quaranta di contumacia, et al Guardiano, che pone nel bastimento il Magistrato alla Sanità il Capitano se è di nave deve dare pavoli quattro romani al giorno con farsi però le cibarie il medesimo Guardiano, se poi li dà le cibarie il Capitano deve darli pavoli tre romani; ma se il bastimento è tartana, o pinco si paga solo al Guardiano pavoli tre romani al giorno. Se poi li bastimenti vengono da altri luoghi, e siano soggetti alla quarantena dal detto Magistrato alla Sanità li si stabiliscono quanti giorni devono fare più, o meno secondo da dove vengono con pagare al Guardiano lo stesso come sopra.

Di più deve pagare il Capitano di qualunque bastimento soggetto alla quarantena, e di qualsisia portata per dritti all'Offizio della Sanità baiocchi sei, et un quarto al giorno; che se fa la quarantena di giorni quaranta ascende tutto il pagamento al detto Offizio a due scudi, e pavoli cinque romani.

Per la patente se il bastimento è nave, tartana, pinco, o sia altro di portata di rubbia 300, o di maggior portata si pagano pavoli nove romani: all'altri bastimenti di minor portata delli detti rubbia 300 si dà la patente gratis.

Per l'attestato, o sia mandato, che fa il Magistrato alla Sanità intorno alle mercantie, che si caricano in questo porto, o siano dello Stato Ecclesiastico, o di altri Paesi per estrarle per codesti Regni, o per qualunque altro luogo, et il bastimento sia di qualunque portata si pagano baiocchi cinque, cioè mezzo pavolo romano.

Per l'accesso, e per il fanale non si paga cosa alcuna.

Al Sensale poi, che fa vendere le mercantie, dal Padrone delle mercantie si dà un scudo romano per ogni centinaro de scudi.

Per li generi che devono pesarsi si paga in dogana la seguente tariffa.

Per le droghe si paga di pesa tre pavoli, e tre baiocchi, e due quatrini romani per ogni migliaro di libbre.

Per seta, o altro genere di valore si pagano pavoli sei, baiocchi sei, e due quatrini per ogni migliaro.

Per qualunque altro genere di mediocre valore si pagano un pavolo, e baiocchi sette romani per ogni migliaro.

Per tartari, piume, ferrovocchio, o altro di minor valore si pagano un pavolo, e due quatrini per ogni migliaro.

Per vallonee si pagano un pavolo, due baiocchi, e tre quatrini per ogni migliaro.

Se poi li generi non si vogliono portare alla pesa di dogana, ma si vogliono pesa-

EDITTO



ANNIBALE per la Divina Misericordia Vescovo di Sabina Card. di S. Clemente della S. Romana Chiesa Camerlengo.



A Sagra Congregazione deputata da Nostro Signore su gl'affari del Commercio dello Stato Ecclesiastico, pensando via più feriamente alli mezzi più proprj per aumentare il detto Commercio con profitto, e vantaggio de' Popoli, procurando di far loro godere a bassi prezzi le Mercì, che all'Umano uso sono necessarie, e che da

Paesi Esteri in esse si asportano, doppo esser stato nella medesima proposito, a ricorso anche de' Negozianti del detto Stato, e fin sotto li 30. Genajo del current anno maturamente esaminato, che per avere le suddette Robbe a buon prezzo, e di prima mano da Luoghi Originarij di Levante, e di Ponente, fosse necessario di rinnovare in altri dodici per cento sopra tutte quelle Mercì, che a drittura non pervenirfero ne' Porti di questo Stato, e che averfero dicitricato in altri dell'Adriatico, o dell'Italia, altre volte imposto dalla fan. mem. di Clem. VIII. con sua Bolla in data li 8. Marzo 1594., fu nel commune sentimento di doverli quello rinnovare, e quando facci di bisogno nuovamente imporre sopra tutti quei generi, che fossero reputati necessarij d'averli da Luoghi Originarij, e di prima mano per l'uman uso degl'Abitatori del medesimo; Quindi poi radunatafi la medesima Sagra Congregazione sotto li 6. del cadente mese d'Agosto, è venuta in determinazione di doverli tal peso far cadere sopra li qui sotto notati generi di Robbe, anche relativamente alla particular rappresentanza fattane da medesimi Negozianti, e per tal effetto spedirfene gl'ordini opportuni, con notificare tal risoluzione con publico Editto.

Onde Noi affinché maggiormente non si differisca un si profittevole provvedimento a beneficio de' Sudditi della Santa Sede, e pervenghi alla notizia di tutti; D'Ordine cìpresso datoci a bocca da Nostro Signore, per autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato, ed inerendo alla mentovata risoluzione di detta Sagra Congregazione, dichiariamo, & ordiniamo, che tutti li qui sotto notati generi di Robbe, che non perveniranno a drittura da Luoghi, e Scali Originarij di Levante, e di Ponente ne' Porti d'Ancona, e di Civitavecchia, e di tutti gli altri Luoghi, e Porti di questo Stato Ecclesiastico, ma che fossero stati prima dicitricati in altri Porti dell' Adriatico, o dell'Italia, fuori del Dominio di esso Stato saranno in avvenire doppo la pubblicazione del presente, soggetti al pagamento del dodici per cento sopra il valore, e stima di esse robbe, i Padroni, e Proprietarij, delle quali dovranno quello, oltre ad ogn'altro Dazio, a cui si trovano sottoposte, liberamente, e senza veruna eccezione pagare alla Reverenda Camera, e per essa a suoi Ministri a tal effetto in detti Porti, e Luoghi destinati, dichiariamo però, le medesime qui sottoscritte robbe per eccettuate, e non soggette al pagamento del suddetto peso, quante volte per necessità, disgrazia, o allibò avessero i di loro Padroni dovuto toccare, e dicitricare nelli Porti dell'Adriatico, o in altri dell'Italia, & in quelle travasare le medesime Robbe in altri Ba-

stimenti per asportarle ne' Porti di questo Stato volendo, che in tal caso basti di far legittimamente costare al Ministro Camerale, che le commissioni, e carichi di dette robbe travasate, siano seguite ne' Luoghi, e Scali Originarij di Ponente, e di Levante a drittura per i Mercanti, e Porti dello Stato Ecclesiastico.

Dichiarando, & ordinando, che dal pagamento del predetto Dazio del dodici per cento, non farà, nel calo però suddetto, essente Persona alcuna, tanto Suddita, che Estera di qualsivoglia stato, grado, e condizione, e che per comprenderla fosse necessario di farne espresa, e specifica menzione, sotto pena, in caso d'inoservanza, e contravvenzione al presente Nostro Editto, si per parte de' Padroni, e Capitani de' Bastimenti, come de' Proprietarij delle dette Robbe, della perdita delle medesime, da applicarsi per una terza parte all'Accusatore, che farà tenuto segreto, e per il rimanente alla detta Reverenda Camera, da incorrerli irrimediabilmente ipso facto, che sarà costato, di non pervenire quelle a drittura da' Luoghi Originarij, ma d'esser state comprate nelli Porti dell' Adriatico, o altri dell'Italia fuori di Stato, e di non essere per tali manifestate al Ministro Camerale.

Et acciocchè non si possi da alcuno allegar causa d'ignoranza, vogliamo, & ordiniamo, che il presente Editto affisso, che sarà in Roma, e ne gl'altri Luoghi, e Porti dello Stato Ecclesiastico alfringa ogn'uno alla puntuale osservanza, come fe a ciascuno fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 28. Agosto 1736.

Generi di Robbe, che pervengono da Levante.

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Lane fine, e grosse anche di Puglia. | 5. Cottoni filati, e fodi. |
| 2. Cere grege. | 6. Vallonea. |
| 3. Cuoja di Bovi, e di Bufali salati, e secchi. | 7. Tabacchi. |
| 4. Pellami concì d' ogni forte | 8. Caffè. |

Generi di Robbe di Ponente.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Zuccari in polvere naturali d'ogni forte. | 11. Vacchette di Moscovia. |
| 2. Pepe. | 12. Aringhe. |
| 3. Detto Garofanato. | 13. Salache. |
| 4. Cannella. | 14. Salomone. |
| 5. Garofali. | 15. Salumi d'ogni forte. |
| 6. Noci Moscate. | 16. Retergerio. |
| 7. Cacao. | 17. Stagno in Verga. |
| 8. Piombo grege. | 18. Rame in Lustra, o Rosetta. |
| 9. Verzino d'ogni forte. | 19. Olio di Balena. |
| 10. Campeggio. | 20. Caffè. |

A. Vescovo di Sabina Card. S. Clemente Camerlengo.

N. Lana Commissario Generale.

Cesare Ridolfi Segr. e Canc. della R. C. A.

Die. Mensè, & Anno quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentianæ, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Bernardinum Ferraci Apoft. Curf.

Nicolaus Cappelli Mag. Burf.

IN ROMA, & IN ANCONA, Per Niccola Bellelli Stampator Camerale. 1736.

re ne' magazeni dove sono collocati, vi va un Assistente di dogana a pesarli, et allora si paga un baiocco di più della sopradetta tariffa per ogni migliaro di qualsisia genere, et il dazio della pesa si paga a metà tanto dal venditore, quanto dal compratore delle mercantie, quando non convenghino tra loro di vendere, o comprare franco di pesa, poiché allora tocca a un solo di pagare tutta la pesa.

Circa poi il modo con cui viene amministrata la giustizia tanto a Vassalli di S.M., che ad altri di altre Nazioni, e Vassalli nelle liti di commercio, sappia esservi un luogo destinato nominato il Consolato de' Mercanti, dove l'istessi Mercanti di questa Città vicendevolmente sono Giudici, che si estraggono tre ogn'anno per aggiustare, e decidere le differenze possono insorgere tra Negotianti ne' traffici, e negotij di mare, con ammettersi l'appellatione avanti il Governatore della Città bisognando, e se mai tanto nel Tribunale del Consolato, quanto nel Tribunale del Governatore non ricevono la retta sentenza, e giustizia li Vassalli di qualunque Re, o Republica ricorrono alli di loro Consoli, acciò possino avere ciò, che giustamente richiedono, e si assicuri pure non usarsi ne' suddetti Tribunali partialità, né aggravij alli Vassalli di S.M., ma il tutto paragonato con li pesi, e soggettioni de' Vassalli d'altre Corone, e trafficanti di questo porto, mentre io non manco, e non mancarò di attenzione sopra ciò per il buon servizio di S.M., premendomi assaissimo la gloria del Re Nostro Signore che Dio guardi, poiché se altrimenti fosse in questa Città colli Vassalli suddetti non mancherei, doppo prestata la mia attenzione, raggiugliare V.E. di tutto mi accadesse; in prova di che puole V.E. informarsi dal Capitano Bernardo del Giudice Vassallo di S.M., il quale essendo stato aggravato dal Ministro di questa dogana di scudi cinque romani nel dazio dell'ancoraggio, pendendo lite avanti questo Governatore, e vedendo io non uscirne sentenza favorevole, né contraria al nostro Capitano, ma stringendolo al deposito del ancoraggio preteso dal Doganiere per fine fosse decisa la lite dal Tesoriere Pontificio, ne diedi parte di tal successo al Signore Cardinale Acquaviva, il quale ottenne ordine dal detto Tesoriere doversi sgravare il Capitano delli detti scudi cinque, che si pretendevano di più della tariffa dell'ancoraggio, e darsi le sue speditioni, che li si negavano.

Questo è tutto il raggiuglio posso dare all'E.V. di tutti li pesi, dogana, dazij, gabelle di questa città a' quali soggiaciono tanto li bastimenti con patente, e bandiera di S.M., quanto li altri con qualunque patente e bandiera giungono in questo porto franco d'Ancona.

17 febbraio 1739 Montealegre a Bonarelli: ricevuti «la relazione» e i «due foglj stampati», «mi trovo dalle suddette carte sufficientemente capace di quanto spetta al nostro commercio in quella parte del dominio ecclesiastico, onde la ringrazio, osservandole che se le sopraggiunge mai qualche nuova notizia, non tralascj di darmene parte nell'istante, non men che di tutti i diversi casi che potranno accadere sì a' nostri bastimenti, come a quelli delle altre nazioni, quando saranno importanti, acciò di poter su 'l loro procedere conformarci in caso di bisogno; ed in tutti i negozj di considerazione, si servirà informar eziandio l'Eminentissimo Cardinale Acquaviva».

Se l'Eletto del Popolo deve o meno rispondere *de su proprio dinero* qualora i negozianti che ha obbligato a consegnare grano per l'annona non siano pagati dai farinari cui l'hanno consegnato.

| G | istituzioni / annona, domanda pubblica, negozianti

1739/02/12 Real Camera di Santa Chiara

Señor

El Cabo de Rueda Marqués don Carlos Danza Prefecto de la Annona ha propuesto en la Real Cámara la causa entre los Negociantes don Francisco de Lieto, y don Melchior Lombardi, con don Joseph de Rosa, y los Diputados de los Arineros del Mercado de esta Ciudad; en cuyo assunto refiere, que en el año de 1732 exerciéndose por el dicho de Rosa el empleo de Electo del Pueblo, fueron entregados por los citados Negociantes algunos granos por uso, y grassa de esta Ciudad, los cuales se repartieron entre los Arineros; que habiendo sido satisfechos en parte del precio, y quedando acrehedores por resto de él en la suma de 1826 ducados, y 35 granos, pretendieron, que estos se les deviessen pagar por los diputados de los Arineros, y por el dicho de Rosa por orden del qual havían sido constringidos a entregar los citados granos; y que habiéndose agitado tal causa ante el antecesor Prefecto del Annona Marqués don Ludovico Paternó, este en 13 de agosto de 1736 interpuso decreto, ordenando, que el narrado de Rosa, y los Diputados entre diez días procurassen la satisfacción a beneficio de los citados de Lieto, y Lombardo de las quantidades devidas por los Arineros por resto de precio de los dichos granos, pues que de otra forma se provehería tocante a la execución pedida contra los mismos, y que por este decreto por parte assí de los Diputados, como de don Joseph de Rosa se havia trahido el gravamen de ello.

Y ohídose plenamente las partes sobre el mencionado gravamen; se ha considerado en la Real Cámara, que no hay escriptura alguna, por la qual parezca de haverse recibido por los narrados Diputados, u Electo del Pueblo, de entonzes don Joseph de Rosa los granos, y de haverse obligado en su proprio nombre a satisfacer el precio a beneficio de Negociantes; ni tampoco hay documento de haver pervenido en poder de ellos el dinero, y que por esto no haya motibo, por el qual puedan ser tenidos a satisfacerle, pero biensi se deve encaminar la acción contra de los particulares Arineros, a los cuales respectivamente se entregaron los granos, y no han acabado de pagar el precio, y que el introducirse la práctica de constringirse el Electo del Pueblo a pagar de su proprio dinero los granos, u otras ropas, que procura en cumplimiento de su incumbencia azer immitir, y vender en esta Ciudad, a fin de mantener la grassa, aun con hazer constringir los negosiantes en ocasión de necesidad, sería de exemplar muy perjudicial, y tal, que pondría en sugestión en lo venidero a los Electos del Pueblo, y les removería de dar las providen-

cias prontas, y oportunas, para el mantenimiento de la annona, y grassa en esta Ciudad.

Y finalmente se ha considerado, que tampoco a esto pueden estar tenidos los Diputados, pues que ellos en cumplimiento de su empleo, y para obedezzer al Electo del Pueblo no tienen otro peso, sino que de hazer la entrega, y repartición de granos entre los Arineros, a fin que lo vendan, y rehbolsen el precio de ello, a los Negociantes, y que por esto exhibiéndose por estos las notas verídicas de la entrega hecha de granos, deverán los nombrados Lieto, y Lombardo encaminar sus razones contra los dichos particulares Arineros, los quales efectivamente reciverán el trigo.

Y por esto se ha estimado interponer el siguiente decreto.

Viso memoriali fol. 54 ac omnibus actis. Suspenso decreto interposito per Dominum tunc Annonæ Prefectum sub die 13 augustis 1736 fol. 39 a t^o exhibitis per Deputados Farinariorum de anno 1732, ac per Liborium Seccia, et Nicolaum Forino legitimis documentis consignationis frumentorum in actis deductorum in beneficium Farinarium Plateæ Fori magni providebitur super omnibus hinc inde deductis. El qual humilia a V.M. para esperar su soberano Real oráculo en el assumpto.

188

Sull'istanza degli Eletti di Napoli di escludere *per qualche tempo* i privati dalla vendita dell'olio in città, così da incassare abbastanza da poter pagare i fornitori di olio e grano per l'annona e stipulare i nuovi contratti a condizioni vantaggiose; e sul problema strutturale delle finanze cittadine che sta nel *vendersi a minor prezzo la farina del costo del grano*.

| C | F | istituzioni / annona, consumo, negozianti, prezzi \ Napoli \ \ grano, olio

1739/02/13 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

La supplica degl'Eletti di questa fedelissima Città assieme colla rappresentazione del Prefetto dell'Annona don Carlo Danza, che la M.V. con dispaccio de' 31 del prossimo scorso mese di gennaro si è degnata rimetterci per informo, e parere, contengon di volere il suo Real permesso di far chiudere per qualche tempo le cisterne de' particolari che vendon oglio in questa Capitale ad oggetto che possa esitarsi tutto l'oglio immesso nelle conservazioni della Città, e col prezzo sodisfarne così lo che va dovendo a' Negozianti che glie l'han accreditato abilitandosi nello stesso tempo a far li nuovi partiti come altresì del guadagno pagarne in parte gl'altri di lei creditori, tra de' quali vi sono li Negozianti ancora del grano immesso per l'annona, mettendo sotto l'alta riflessione della M.S. che il riferito spediente sia il men sensibi-

le e praticato diverse volte, anzi necessario per non dilatar la nuova provista, or che la staggione si spera fertile ed abbondante; ed utile finalmente per indurre i Negozianti che si veggon sodisfatti de' loro crediti a partitare con essa lei a prezzi più dolci al che s'è uniformato il Prefetto dell'Annona come unico riparo all'angustie in cui la detta fedelissima Città ritrovasi.

Esaminatosi l'affare in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo con tutto l'ossequio a far presente alla M.V. che l'oglio essendo uno de' generi che conpongono l'Annona, la fedelissima Città che tiene cura di quella ne fa la provista necessaria che serve per le botteghe, e per coloro che sulle spalle van per le strade vendendolo a minuto, li quali sono obligati per certa stabilita quantità, ed a prezzo fisso di carlini undeci, e mezzo prenderlo dalla pubblica conservazione della detta Città, nulla di manco è libero agl'altri tener cisterne d'oglio, e venderlo a' Cittadini a staglio ed al prezzo che posson convenire. Secondo si pratica per la farina, che sebbene la Città faccia le sue provviste di grano per la pubblica panizzazione, e per li posti che tiene, ad ogni modo li particolari fanno pure anche il negozio delle farine che introducono, e vendono in mezzo del publico mercato liberamente.

In questo stato di cose vorrebbe la fedelissima Città praticar lo spediente di far chiudere le cisterne de' particolari per vender lei sola tutto l'oglio che fa di bisogno a' Cittadini, donde ritraendone del maggiore guadagno potrebbe supplir all'urgenze de' suoi creditori e prima di tutti sodisfare li Negozianti che l'han dato a credenza l'oglio introdotto già nella detta conservazion, e con ciò animargli al nuovo partito a prezzo più dolce nella circostanza della raccolta più fertile che si spera.

Due sono le difficoltà maggiori che sopra di tal dipendenza incontriamo; l'una di giustizia di Governo, l'altra; per la prima quantunque l'interesse publico possa preferirsi a quello de' privati, camina però questa regola trattandosi di evitar il danno che fosse imminente ed irreparabile come sarebbe quando le provviste fatte per l'Annona stasser in pericolo di perdersi, ma non già se di quelle voglia farsene più commercio e negozio per guadagno qual è di presente il caso mentre in questi termini le leggi non permetterono di togliersi agl'altri la libertà di vendere le robbe già immesse con buona fede nelle città, e luoghi di negozio, e per l'abbondanza parimente del publico.

L'altra di Governo ella è molto considerevole poiché li Cittadini con tal proibizion dovendo prender l'oglio dalla Città lo pagarebbero di più grana 15 e venti a stagio vendendosi da lei a prezzo fisso di carlini undeci, e mezzo, quando nelle cisterne de' particolari posson averlo a carlini nove, e mezzo ed al più dieci, la qual alterazion di prezzo sopra di un genere indispensabile e di molto consumo per ogni casa, e nella circostanza della presente quadragesima darebbe motivo grandissimo e di richiami, e di doglianze che mai convengono al servizio della M.V. e molto meno rispetto alle cose del vitto.

L'urgenza de' creditori, e la nuova provista che s'adducon per motivi non sono del peso da star a confronto agli inconvenienti che posson temersi, né per essersi altre volte praticato lo stesso spediente può renderlo qualificato ed accettabile poiché sappiamo, ed è notissimo che nell'ultima volta dell'anno 1732 s'ebbe assai presto a levar la detta proibizione per li molti schiamazzi che si fecero. Né tutte le cose che in altri tempi o si adoprono o si dissimulorono da' Viceré che potean per cento strade mantener la Gente a bada posson aver luogo presentemente che questa Capitale tien la felicissima sorte della sua Real Presenza, la quale giustamente porta seco delle sublimi circospezioni a beneficio de' suoi Vassalli per la lor quiete.

La fedelissima Città quando non divertisse ad altro uso il prezzo dell'oglio che ne ricava dalla vendita regolare che non è poco, né di piccol guadagno potria benissimo andar sodisfacendo li Negozianti che glielo accredenzarono, e questi quando veramente sian sicuri di averlo non solo pazienteranno ma volentieri faranno li partiti per la nuova provista.

Così pure in quanto al grano se il denaro ricavato dalla di lui vendita e che si riceve di giorno in giorno si fosse pagato, e si andasse sodisfacendo con proporzione, ed intieramente a' Negozianti secondo il lor partito, né questi avrebbon motivo di doglianza per li grani consignati né ripugnanza di nuovamente partitare.

Ed in quanto alla perdita che suol farsi per detti grani (mentre per l'oglio radissime volte accade, e sempre ha dato e dà vantaggio grande alla fedelissima Città) egli è di mestier l'andarla riparando con altri mezzi meno apparenti, e popolari del proposto, e per l'avvenire conviene levar l'occasione di tal perdita qual è 'l vendere ne' posti loro la farina a minor prezzo della compra. Il che n'ha partorito, e cagionato la rovina di tanti fondi dell'annona, la quale certamente non potrà sostenersi con tal regolamento. Le proviste de' grani son certamente necessarie perché si mantenghi l'abbondanza, e vi sia modo da soccorrere nella scarsezza ma eccettuatone il caso di carestia per non diminuirsi il peso del pan che si vende nella piazza non è giammai spediente vendersi la farina con perdita del capitale che destruggendosi toglie affatto la maniera di più regularsi l'annona. Il vendersi a minor prezzo la farina del costo del grano sarà beneficio di pochi come si osserva ne' posti della città nel medesimo tempo, che gl'altri comprano a più caro da' Farinari, ma poi dovendosi rifar l'Annona il peso sarà di tutti.

Quindi è che per sentimento di questo Tribunale non stima conveniente l'accennata proibizione delle cisterne quando la M.V. non comandi altrimenti, ma si può servire di prescrivere alla fedelissima Città che per sodisfare i creditori dell'oglio, e del grano punto non divertisca il minimo quadrino del prezzo che si ricava dalla lor vendita pagandolo ad essi loro, che per lo mancante ritrovi altri mezzi proporzionati, e per l'avvenire non si esponghi a tal perdita, ma regoli secondo li prezzi la vendita come si pratica nel mercato per l'altre farine.

Sull'istanza di otto negozianti di Napoli di versare dazi d'esportazione del grano più bassi, da accogliersi per *l'ubertà* del prodotto nel Regno e all'estero, da rigettarsi laddove si pretende che nessun altro usufruisca dello sconto.

| C | tassazione / concorrenza, disuguaglianza tributaria, export, monopoli, negozianti \\ grano

1739/03/02 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Sono ricorsi a V.M. alcuni pubblici Negozianti di questa città esponendo di venir impossibilitati a trattar negozij fuori Regno a cagion, che ogni specie di vettovaglie si vende ivi a minor prezzo che in questo Regno; e ritrovandosi fatta incetta de' grani colla speranza di riceverne almeno il lor capitale non l'è ciò riuscito così per l'ubertezza della raccolta, come per li bastimenti, che sono andati in Genova, ed altri luoghi fuori Regno, ch'han reso invendibili i lor grani, con pericolo di perderli; ed han supplicato la M.S. perché si degni concederle la tratta per extra a ragione di grana 15 il tomolo, col permesso d'avvalersene per tutto il venturo mese di settembre del corrente anno per l'infrascritte quantità, cioè per conto del duca don Giuseppe Brunasso tomola 20mila, di don Francesco Berio tomola 30mila, di Giovanni Avallo-
ne tomola 13500, d'Adamo Romito tomola 20mila, di Domenico Colombo tomola 7825, di Nicolò Colombo tomola 10mila, e di Agostino Tipaldi tomola 23100 colla condizione, che volendosene di vantaggio s'abbia a pagare la tratta a ragione di carlini due il tomolo.

E seguentemente è ricorso pure alla M.S. il duca don Ignazio Barretta chiedendo l'istessa tratta per la quantità d'altre tomola 15mila di grano a' prezzi, e colle circostanze di sopra notate.

Quali memoriali essendosi compiaciuta la M.V. rimettere a questo Tribunale con pregiatissimi biglietti per la Segreteria di Stato d'Azienda in data de' 20, e 26 del passato mese di febbraio con ordine di doverla subito informare con parere.

Siamo in adempimento di tai Veneratissimi Sovrani Reali Comandi di V.M. a rappresentarle umilmente come essendosi discusso quest'affare nel Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, si sono incontrati non picciol ripari intorno all'istanza, che i supplicanti fanno, mentre 'l prezzo de' carlini due a tomolo posto per quest'anno alle tratte de' grani non è gravoso, ma dolce. Oltr'acciò vedesi ne' Negozianti sempre fisso il pensiero di scemar questi diritti a' danni del Regno Erario, che non essendo punto esorbitanti, ma lievi dovrebbero volentieri soffrirgli, e sodisfargli. Si è considerato in fine, che l'aprir questa strada di bassar il prezzo delle tratte nel fine del mese di febbraio o ne' principij del corrente marzo, potrà forse servir di regola a' Negozianti, negl'anni venturi di non chiederne pri-

ma ed aspettar ogni anno questo tempo, che è peraltro proprio per la navigazione, e pretenderne sempre la diminuzione. Ma riflettendo dall'altra parte all'ubertà che ci ha di tal genere, non solo in questo vostro Regno, ma ne' dominij ancora stranieri alla fertilità, che pur mostra la nuova raccolta, e al beneficio, che ritrarranno tanti vostri Fidelissimi Vassalli coll'esito delle soprascritte quantità di grani, e coll'introduzione de' loro prezzi in questo Regno siamo venuti nel sentimento, che per questa volta sola e purché non passi in esempio, attenta anche la sudetta quantità grande, che se ne domanda, e 'l pronto pagamento, che dovran fare nella General Tesoreria del loro importo può la M.S. non comandando altrimenti degnarsi di concedergliele per il prezzo di grana diecisette e mezzo il tomolo, una cinquina meno del tarì, restando nell'assoluta potestà di V.M. il concedergliene altra quantità all'istesso prezzo, o ad essi istessi o ad altri Negozianti, mentre non è dovere, che i supplicanti acquistino una specie di jus prohibendi sin al mese di settembre sopra le tratte di tal genere, come vorrebbero fare colla condizione, che bramarebbono aggiunta di doversi le tratte per altra quantità pagare a ragione di un tarì a tomolo.

190

Sulle ragioni per autorizzare la celebrazione delle fiere pugliesi malgrado l'epizoozia in quelle province non sia stata debellata.

| C | informazione, sicurezza / fiere & mercati, salute \\ bestiame

1739/03/13 Deputazione generale di Salute

Uniti, e congregati gl'Ecc.^{mi} Sigg.^{ri} Dep.^{ti} della Gen.l Salute coll'intervento del Sig.^r D. Ant.^o Magiocco Sopraint.^{te} in S. Lor.^o &

Si sono letti in questa nostra Deputazione due Reali Dispacci delli 9, et 11 del cadente diretti al Signor don Antonio Magiocco colli quali si è degnata la M.S. rimettere due relazioni del Signor don Trojano de Filippis, ed altre due dell'Uditor Pellegrino, tre delle medesime attinenti allo stato del male dell'animali vaccini, e bufalini, notabilmente minorato in modo che dà speranza di rendersi quanto prima estinto; e coll'altra il detto de Filippis rappresenta che stimarebbe di far proibire la fiera di Bitonto, di Altamura, e Gravina per ragione, che si trovano detti luoghi situati in Provincie ove ha regnato detto male sudetto, e non si trova dell'intutto estinto, ma che solamente si possa permettere quella che deve celebrarsi nella Città di Foggia a causa che la maggior parte degli animali, che devono trasportarsi in detta fiera si trovano nell'erbaggi di quel Tavoliere, e l'altre potrebbero venire dalle Provincie sane, allocché si è uniformato l'Illustre Duca di Bovino.

Su di che doppo avere questa Deputazione rese le dovute grazie alla sovrana benignità della M.S. si vede in obbligo di umilmente supplicarla, che se bene stimò la Deputazione sotto li 19 marzo 1737 supplicare la M.S., che si dovessero permettere le fiere sudette nelle Provincie sane, e che vi si trasportassero solamente gli animali sani de' luoghi sani, e per conseguenza si dovessero proibire le fiere delle Provincie non sane, dal qual sentimento non ha questa Deputazione di presente motivo da ritrattarsi; tutta volta ha considerato, che la Provincia di Bari non deve mettersi nel numero delle Provincie infette, poiché secondo le dette relazioni il male si è ristretto unicamente in un solo luogo, cioè nella Città di Ruvo la quale sta in declinazione et è distante otto miglia dalla detta Città di Bitonto; e quantunque il sentimento del detto Presidente de Filippis pare il più sicuro perché toglierebbe ogni motivo di timore; tutta volta la Deputazione considerando il danno che s'inferirebbe a' poveri Padronali dell'armenti sudetti, oltre a quello che hanno sofferto fin ora, e che sia molto remoto il pericolo, stima che possa permettersi la detta fiera di Bitonto a condizione che non possano esservi trasportati gl'animali del detto territorio di Ruvo d'ogni altro luogo infetto, né tampoco gli animali sani esser transitati per il detto territorio di Ruvo; qual cautela sembra alla Deputazione efficace per assicurarci da ogni timore.

Et è venuta ancora questa Deputazione in tal deliberazione per il motivo che proibendosi le fiere del Regno si darebbe giusto sospetto alli Magistrati d'Italia, e specialmente alla Sacra Consulta di Roma dove il Male già è cessato che l'epidemia di questo Regno non sia in quel grado di declinazione nel quale effettivamente per la Dio Grazia si trova.

In oltre la Deputazione stima che debba permettersi la fiera d'Altamura una volta che lo stesso Presidente de Filippis attesta che l'epidemia sia già estinta nel territorio di Garagnone il quale è il solo che poteva recar gelosia alla celebrazione della fiera sudetta tanto più che dovendo seguire la medesima a 16 aprile prossimo vi è tempo bastante a poter pigliare altra risoluzione in caso che Dio non voglia seguisse altro accidente, ben inteso che nella fiera sudetta debbano praticarsi le stesse cautele, e specialmente che non vi si trasportino animali del detto Castel Garagnone, e di ogni luogo Infetto.

Rispetto a quella di Gravina, come che il detto Presidente de Filippis riferisce che il male per anco persiste nelli territorij di Montepeloso la Deputazione stima che si debbano attendere le ulteriori notizie, che verranno umiliate alla M.S. dal detto Presidente de Filippis secondo le quali questa Deputazione potrà supplicare più appuratamente la M.S. di quanto convenga intorno alla medesima.

Però in quanto alla fiera di Foggia si uniforma ai sentimenti del detto Presidente de Filippis, e del detto Duca di Bovino.

Sulla trattativa con la Gran Bretagna per limitare i privilegi di bandiera, da condurre considerando che Carlo, re per cessione e per conquista, non è vincolato ai trattati stipulati dai suoi predecessori, dai quali ha 'ereditato', semmai, due regni disastriati sotto il profilo finanziario e dell'amministrazione doganale.

| C | illiceità, istituzioni / contrabbando, giurisdizione, navigazione, nazioni, privilegi di bandiera, procedure, trattati \ Inghilterra

[1739/03/24] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucoullieur] *Mémoire pour servir de Réplique à la Réponse du Tribunal du Commerce de Londres du 15 décembre 1738*

La Réponse* du Tribunal du Commerce de Londres aux trois propositions faites par S.M. à la Cour d'Angleterre, touchant les obligations des Capitaines des bâtimens qui viennent faire commerce dans les ports des Royaumes des deux Siciles, donne bien à connoître qu'on n'y a pas décidé en ministres préposés au gouvernement d'un État, et à la conservation de ses finances, mais seulement en négocians tousjours en garde contre tout ce qu'il s'appelle droits, ou formalités, et empressés à les soustraire, quelques justes et bien établis qu'ils puissent être, et pour le prouver on fera voir que les trois points proposés sont indispensablement nécessaires pour la conservation des droits et revenus de S.M., qu'ils sont conformes à ce qui est stipulé dans les traités les plus authentiques, et quels sont pratiqués activement et passivement par les Anglois mêmes, et par toutes les nations les plus sages, les plus jalouses de leurs droits, et les plus entendües dans le commerce.

Mais auparavant d'entrer dans la discussion des trois points qui font le sujet de contestation entre les cours de Naples et de Londres, il faut considérer la situation de S.M. en égard aux autres puissances de l'Europe.

Les Royaumes des deux Siciles depuis plus de deux siècles ont été considérés comme de simples provinces, attachées successivement à différentes monarchies dont ils faisoient partie, et quoique deux états bien considérables, unis comme divisés, on peut dire qu'ils n'ont tenu aucun rang particulier entre les autres états de l'Europe, ny aucune place dans leurs traités.

Dépendans d'un prince, ils étoient gouvernés selon ses maximes, et le génie des viceroix et gouverneurs qui y étoient envoyés. Passés sous l'empire d'un autre, la forme de leur gouvernement changeoit, des droits établis se trouvoient supprimés, des droits supprimés se rétablissoient, et d'autres nouveaux droits paroisoient sur l'orison; les uns et les autres s'alienoient, et on vendoit aux aliénataires jusqu'au droit de les régir, et d'y faire telles augmentations ou changemens qu'il leur plaisoit.

Pareillement les doüannes s'administroient aujourd'hui pour compte du souverain, demain on les affermoit, et après demain on les vendoit, et ainsi successive-

ment de tous les revenus de l'Etat, de la manière d'en faire la perception, et des formalités et règles qu'on y devoit pratiquer.

En fin les loix, édits, pragmatiques, coutumes, mœurs, et dispositions les plus sages n'étoient pas exemps de semblables variations; le plus souvent elles ne s'observoient point quoyqu'existantes, ou se voyoient détruittes par d'autres toutes contraires; et pour tout dire l'abus étoit porté au point, que de simples ministres subalternes s'érigeoient en législateurs, accordoient des privilèges à des nations étrangères, ou diminuoient les droits en leur faveur, les augmentoient pour d'autres, traittoient avec elles, et gouvernoient à leur gré les revenus, et dispoient des droits de leurs maîtres, selon leurs intérêts particuliers, et les avantages qu'ils y trouvoient.

Tel étoit l'état déplorable des Royaumes des deux Siciles lorsque S.M. en a fait la conquête, et que de simples provinces pour ainsi dire, il en a fait une monarchie. Il ne les possède point par droit de succession, mais par la cession que luy a faite le Roy d'Espagne son père de ses droits sur les mesmes Royaumes, et en même temps à titre de conquête; or ces deux qualités de cessionaire, et de conquérant ne l'engagent point à l'exécution des traittés faits cy devant entre les autres puissances, et aux quels il n'a point eu de part, surtout personne n'y ayant stipulé au nom de les mesmes Royaumes, et n'y pris la deffense particulière de leurs droits.

De là il résulte évidemment que l'état de S.M. est libre et indépendant, et qu'elle pouroit, sans avoir aucun égard à tous les traittés de commerce précédemment faits, établir dans ses états une forme de gouvernement toute nouvelle, et telle qu'il luy plairoit, pour ce qui concerne le commerce que les étrangers y viennent faire.

Persuadée néanmoins que dans les traittés cy devant faits entre les autres princes, on y a employé tous les moyens les plus propres à maintenir le bon ordre dans le commerce, et à établir entre eux une bonne correspondance, S.M. adoptera volontiers les principales dispositions de ces traittes, autant qu'elles ne seront point préjudiciables à ses intérêts, et à ceux de ses sujets, se réservant tousjours la liberté d'y changer, ou d'y ajouter ce qu'il jugera nécessaire, pour remettre ses Royaumes sur un bon pied, pour réparer les maux qu'ils ont souffert, et pour y établir des règles et constitutions stables, décentes, et telles qu'on les voit pratiquées dans les états les plus florissans.

Ces principes posés comme la base fondamentale de la conduite que tiendra S.M. avec les autres puissances, tant dans les propositions qu'elle leur fera, que dans les réponses à celles qui luy seront faites, on passe à la discussion des trois points qui sont le sujet de contestation.

Ils consistent à obliger les Capitaines des vaisseaux anglois, ainsi que de ceux de toutes les autres nations à faire dans les vingtquatre heures après leur arrivée dans les ports et havres des Royaumes des deux Siciles, la déclaration de leur chargement, à recevoir des gardes ou commis des doüannes a bord de leurs bâtimens, et à souffrir qu'on y fasse la visite.

Premier point

Pour éluder la déclaration on objecte que les Capitaines chargeans fort ordinairement leurs marchandises avec connoissement à ordre ils ne peuvent les déclarer; on répond qu'il y a des connoissemens à ordre de deux espèces; les uns regardent les différens marchands à qui on doit livrer la marchandise, et les autres le lieu où on doit la débarquer.

Dans le premier cas, si le Capitaine ne scait pas le nom du négociant, à qui il doit livrer la marchandise, lors de sa déclaration dans les 24 heures de son arrivée dans un port, il suffira qu'il déclare la quantité des marchandises destinées pour être débarquées, et la quantité de celles qu'il entend garder à bord, pour porter en d'autres lieux, et que lors du débarquement, et de la réconnoissance, qui s'en doit faire incontinent après, le propriétaire ou porteur du connoissement se présente, pour y assister, et pour en payer, ou assurer les droits.

Dans le second cas qui est fort rare, pour se mettre en règle, et ôter tout seubçon de fraude, le Capitaine doit faire la déclaration de son chargement entier, et stipuler les parties de marchandises dont il ne scait pas la destination, sauf à en déclarer en après les propriétaires et à distinguer celles qu'on doit décharger dans le port, ou porter dans d'autres, avant de commencer la décharge du bâtiment.

Cette déclaration des marchandises dans les 24 heures de l'arrivée d'un bâtiment dans un port n'est nullement à charge au Capitaine, puis qu'elle n'est qu'un assemblage de ses connoissemens et factures, et qu'il peut la prévenir à bord de son bâtiment même, et dans le cours de son voyage, affin qu'en arrivant il l'ait toute dressée, et prête à remettre au Bureau de la Doüanne; mais au contraire elle est indispensablement nécessaire à la conservation des droits du Souverain.

Une raison de faite et incontestable est qu'un Capitaine qui n'est point sujet à déclaration à son arrivée dans un port, est toujours en état de verser sa marchandise en contrebande, quand il en trouve l'occasion, au lieu que la déclaration devant se faire dans les 24 heures, et n'étant plus permis, après ce terme expiré d'en faire une seconde, ny de décharger une marchandise non déclarée, un Capitaine qui a sa destination masquée pour ses marchandises, se trouve absolument obligé à déclarer d'abord tous ce qu'il a dans son vaisseau, autrement il se mettroit dans la nécessité, ou de risquer de les introduire en contrebande, et de se charger de l'événement, ou de ne pas exécutter les ordres de ses chargeurs; une marchandise une fois déclarée pour être déchargée, il n'y a plus à reculer, il faut la décharger en doüanne, si c'est un port franc, et si ce n'en est pas un, il en faut payer les droits, et dans l'un et l'autre cas les intérêts du prince sont en sureté, parceque, s'il ne se trouvoit pas à la décharge toute la quantité déclarée, cela n'empêcheroit pas qu'on n'en dût payer les droits en entier.

Une autre raison toute simple, mais convaincante, est que toutes les puissances se sont mutuellement assujeties à la déclaration dans tous les traittés, non pas bien surement dans le dessein de gêner leurs propres sujets, non plus que les étrangers,

mais pour s'assurer réciproquement leurs droits; et S.M. n'a garde de ne pas exiger, comme les autres une disposition aussi nécessaire, et aussi généralement reçue.

La déclaration de la marchandise chargée sur les bâtimens, dans les 24 heures de leur arrivée dans un port, est stipulée dans tous les traittés de commerce les plus authentiques faits depuis un siècle.

Dans celui de l'Espagne avec l'Angleterre de 1667 on y lit art. 10, *et arrivant que le maître, ou le propriétaire de quelque navire déclare que toute la cargaison de son dit navire doit être débarquée en quelque port, la déclaration de la dite cargaison sera faite au Bureau de la doüanne en la manière accoutumée; et à la suite du même article on trouve que l'excédent des marchandises déclarées doit être confisqué.*

Dans celui entre les mêmes puissances conclu à Utrecht en 1713 art. XI, on lit *Navium mercatorum præfecti portuum quemcunque hispaniæ cum navibus suis entrantes intra 24 horas ab adventu suo exhibere tenebuntur binas declarationes, vel inventoria mercium advectorum, vel illis earumdem partis quam ibidem exonerare debent, unam scilicet &c.*

Dans celui d'Utrecht conclu entre la France et l'Angleterre, art. VI, *il est encor convenu que si quelque inadvertance ou faute avoit été commise par quelque maître de navire, l'interprète, le procureur, et autre chargé des affaires, en faisant la déclaration de la cargaison &c.*

Dans celui de Vienne conclu entre l'Espagne et l'empereur en 1725 art. 12, *tout navire appartenant aux sujets de S.M.I. qui entrera dans un port d'Espagne pour y faire commerce, sera obligé de donner deux déclarations des marchandises qu'il y voudra décharger et vendre &c.*

Et ainsi de tous les traittés, ou la déclaration des marchandises est précisément stipulée, ou réputée l'être comme une devoir qui ne fait pas la moindre difficulté.

Il n'est pas moins vray qu'elle se pratique en tous les pais; on scait qu'en Angleterre elle s'y exige avec rigueur, à l'entrée de la Tamise et autres ports de l'Etat, comme aussi que toutes les côtes de la mer, et les bords de cette rivière sont jonchés de gardes, et que toute marchandise qui se trouve débarquée, sans avoir été déclarée, est irrémisiblement confisquée.

En France un vaisseau n'est pas plustôt arrivé à la côte, qu'il est obligé de faire la déclaration dans les 24 heures; si c'est dans une rade où il ait relâché par fortune de mer, et où il n'y ait pas de bureau des fermes, il est obligé de l'aler faire au plus prochain bureau, quoyque souvent il soit à plusieurs lieües de distance. Si c'est un simple Bureau de comerce, et qu'il doive aler décharger la marchandise dans un autre port, dans les 24 heures après la première déclaration, il est obligé de la répéter dans celui de sa destination, et si, pour s'y rendre, il trouve chemin faisant à la mer ou dans un fleuve d'autres bureaux, devant lesquels il s'arrête 24 heures, il est obligé d'y renouveler sa déclaration, le tout sous peine de confiscation du vaisseau et de la cargaison.

La déclaration doit être juste sous peine de confiscation du plus, et de payement de la valeur de la quantité qui se trouve de moins, et d'amande de 300 livres pour les

marchandises de nombre et de compte qui ne sont pas sujettes à augmenter ou diminuer, et pour celles de poids qui peuvent devenir plus ou moins pesantes pendant le voyage, on accorde 10 pour %, de façon que si un Capitaine a déclaré cent milliers de sucre, et qu'il s'en trouve depuis cent jusqu'à cent dix milliers, il n'est pas en faute, et il paye les droits de ce qui se trouve effectif; mais s'il y en avoit centonze milliers, les onze milliers excédans la déclaration seroient confisqués avec amande de 300 livres; s'il s'en trouve depuis 90 milliers, jusqu'à cent milliers, il n'est pareillement point en faute, mais il paye les droits des cent milliers déclarés; s'il n'y en avoit que 89 milliers, on payeroit la valeur et les droits des onze milliers mancans, avec pareille amande de 300 livres.

S'il se trouve des marchandises prohibées, comme tabac, toilles peintes, &c, qui n'ayent pas été déclarées, et entreposées, elles sont confisquées avec amande de mil livres, et si la quantité arrivoit au tiers du chargement du vaisseau, le vaisseau avec toute la cargaison seroit confisquée.

S'il y a de différentes espèces de marchandises proibées, chacune en son particulier paye l'amande, comme le tabac payeroit à la ferme du tabac, les toiles peintes ou le sel aux fermes général, le caffè à la compagnie des Indes, &c.

Quand les marchandises proibées sont meslées parmi d'autres, comme seroit du tabac avec du sucre, des toilles peintes avec d'autres, toutes les boîtes, caisses, ballots, avec les marchandises qui accompagnent, et servent à couvrir la fraude sont confisquées, fut ce des marchandises de la plus grande valeur, et même de l'or ou de l'argent.

Toutes les marchandises proibées en soy, dûement déclarées, si elles sont en petite quantité, se portent au bureau sous le cachet du Capitaine, et lors qu'il a pris les expéditions pour son départ on les luy rend; si elles sont en trop grande quantité pour être débarquées, les commis les gardent à bord du bâtiment, et à leur départ on les conduit au dedans le bâtiment, ou dans une chaloupe de suite, tout aussy loin qu'on le peut, et si c'est dans une rivière où il y ait un dernier bureau, avant d'entrer dans la mer, on est encor obligé de les y faire reconnoître, en nombre et qualité, et avec le plomb, en cas qu'on ait pu les plomber, et pour cela on donne un acquit à caution qui doit y être déchargé si ces marchandises vont dans un autre port de France, on prend pareillement un acquit à caution qui y est exactement confronté avec les marchandises, et en cas de fraude la caution paye irrémisiblement l'amande.

Si on porte aussy dans un autre port de France une marchandise non proibée, mais sujettes à droits comme elles le sont toutes, on prend encor un acquit à caution, et dans le cas, s'il y a fraude, la caution paye seulement la quadruple des droits pour peine, outre le droit simple, ce qui fait cinq fois le même droit.

Les équipages ne peuvent pas garder à bord une seule livre de tabac à bord pour leur usage, et ils sont obligés de se servir de celui du Bureau pendant tout leur séjour dans le port; les hollandois seuls ont le privilège de garder à bord du tabac pour leur consommation, à raison d'une livre de seize onces pour chaque homme

par semaine, mais avec cette circonstance que les commis vont à la fin de chaque semaine vérifier, si la consommation n'a pas excédé la quantité permis, et si elle excède d'une seule livre, on fait payer irrémisiblement mil livres d'amande, et tout le tabac leur est osté.

Telles sont les règles qui se pratiquent et très exactement en France avec tous les bâtimens nationaux, ou étrangers, sans exception quelconque au sujet de la déclaration des marchandises. Or on demande si elles empêchent d'y aller faire commerce de toutes les parties de l'Europe, et si les anglois y vont moins porter leurs beufs salés, cuirs, suif, charbon de terre, bière, et autres marchandises dont l'entrée y est permise, et s'ils y vont moins chercher des vins, eaux de vie, sels, huilles, et autres denrées qu'ils en tirent.

On demande encor aux négocians d'Angleterre quelle espèce de commerce ils font dans les Royaumes des deux Siciles, qui les empêche d'y être sujet aux mêmes formalités aux quelles ils sont astreints dans les autres païs. On n'est en vérité pas assez pénétrant pour en découvrir la raison, si ce n'est celle, non pas peut être d'y faire la contrebande, mais de l'y pouvoir faire, quand ils en auraient envie.

On pense avoir fait suffisamment connoître que la déclaration de la marchandise dans les 24 heures de l'arrivé d'un bâtiment dans un port est indispensablement nécessaire, comme la base fondamentale de la conservation des intérêts des princes; qu'elle est stipulée par les traittés les plus authentiques, et accordée entre l'empereur, l'Espagne, l'Angleterre, la France, et autres nations commerçantes de l'Europe, qu'elle est pratiquée par toutes les puissances, et par l'Angleterre même activement et passivement ainsi on ne voit pas de raison pourquoy elle s'en veuille dispenser, dans les ports des Royaumes des deux Siciles, si elle y veut faire commerce.

Second point

On demande que l'on puisse mettre sur les bâtimens des gardes de la doüanne, pour veiller à ce qu'il n'en soit pas débarqué d'autres marchandises que celles qui auront été déclarées devoir l'être.

Ce point n'est pas contesté par l'Angleterre, et elle convient qu'il est stipulé dans le traitté d'Utrecht entre elle et l'Espagne, ainsi il n'y a pas de difficulté.

L'unique chose qui surprend est qu'on l'adopte, après avoir refusé le premier point qui y est encor bien plus clairement spécifié, et dans bien plus de traittés.

Troisième point

La visite des bâtimens n'est pas moins clairement stipulée dans les traittés. Dans celui de 1667 entre l'Espagne, et l'Angleterre art. X on lit: *ne pourront visiter aucuns navires, jusqu'à ce qu'ils ayent été déchargés, ou jusqu'à ce qu'on ait porté à terre toute la charge, et toutes les marchandises qu'ils déclareront avoir résolu de décharger dans les dits ports &c.*

Dans le traitté d'Utrecht art. XI *neque fores navis aperient, antequam vel scrutatores acceperint, vel &c.*

Dans le contract de l'assiento tousjours entre les mêmes puissances, art. XXII *lorsque les dits navires seront entrés dans aucun port ils seront visités par le gouverneur, et par les officiers Royaux, et examinés jusqu'au fond, même jusqu'au quilletage ou lest, &c.*

Il seroit aisé de rapporter nombre d'autres articles de différens traittés, ou la visite est stipulée, mais ce qu'on en a cité suffit, et on passe à prouver qu'elle est infiniment nécessaire, et à indiquer comme elle se doit faire.

Elle est nécessaire pour que la déclaration produise tout son effet, autrement on ne peut pas vérifier si elle a été juste, et conséquemment on la feroit comme il plairoit, on resteroit aussy tousjours en état de tenir des marchandises recelées prêtes à introduire en contrebande, des que l'on en trouveroit l'occasion, d'où naitroit l'introduction de celles qui sont proibées, et la perte des droits de celles qui sont permises, ainsi sans la visite des bâtimens, il est presque inutile de faire de déclaration, et sans la déclaration et la visite, il seroit inutile de tenir des gardes et des bureaux de doüanne, il ne resteroit d'autre party à prendre que de s'en remettre à la discrétion des négotians; et S.M. verroit sous ses propres yeux, et par une complaisance, pour ne pas dire négligence, qu'on ne trouve dans aucun prince du monde, dépérir, ou plustôt se perdre entièrement un des plus beaux et plus surs revenus de sa couronne.

On objecte que tout ce qui est proposé dans le troisième article est trop compliqué, trop embarrassant et trop difficile dans l'exécution; on en convient, et on est d'avis que le plus expédient est de pratiquer à Naples pour la visite des bâtimens ce qui se pratique en France à l'égard de tous les vaisseaux soit nationaux, soit étrangers.

La déclaration faite, des commis appelés visiteurs en tirent une copie du registre certifiée du commis qui y est préposé, et vont à bord du vaisseau, en tel nombre qu'il leur plait, sans consul, n'y autre assistant, la vérifier, pour voir s'il n'y a pas de marchandise non déclarée. S'il s'y en trouve, on en rapporte procès verbal, et on procède à la confiscation et à l'amande, ainsi qu'on l'a dit au premier point. S'il ne s'y en trouve pas, on en fait rapport au bureau, on donne la permission de décharger, et il y assiste des gardes; on porte en leur présence les marchandises à la doüanne en droiture, là on les ouvre, pèse, compte, et reconnoît en espèces, mesures et qualités. S'il s'y trouve du plus ou du moins jusqu'à un certain point, on en peut suir la confiscation avec amande, ainsi qu'on l'a dit pareillement au premier point; si non, on en paye ou assure les droits, suivant que l'on convient, accordant aux marchands qui sont bien surs, beaucoup de facilités pour les payemens, quand les sommes sont grosses.

Cette première visite faite, et les marchandises déchargées, on peut encor retourner sur le bâtiment, pour voir s'il n'est pas resté des marchandises à bord non déclarées, et on est tousjours en droit de réitérer les visites, cequi néanmoins n'arrive pas fréquemment, si ce n'est qu'on ait seubcon qu'un navire n'ait révélé quelque marchandise d'un autre navire nouveau venu non visité, et déchargé encor, ce qui se fait assez souvent la nuit dans un port.

En usant ainsi, tout l'appareil et tous les embarras de la visite, des quels on se

plaint sont évités; et c'est de cette façon simple, mais régulière que S.M. traittera dans ses états les autres nations, puis que dans leurs propres païs, elles y traitent ainsi les autres, sans qu'on s'en plaigne. S.M. a autant d'intérêt que les Royx de France, d'Espagne et d'Angleterre, à conserver ses droits et ses revenus; ainsi on ne doit pas trouver à redire qu'il y donne toute son attention, surtout quand il ne s'y pratiquera rien que ce qui se pratique dans les autres Royaumes de l'Europe les plus commercans et sans contredire les mieux gouvernés.

L'Angleterre convient que son commerce dans les Royaumes des deux Siciles luy est avantageuse; elle doit donc se prêter à tout ce qui peut porter S.M. à le faciliter de plus en plus, c'est à dire à concourir à ce qu'elle en retire les droits qui luy sont légitimement dues; et on ne peut pas penser qu'une nation aussy éclairée dans le commerce, aussy attentive aux revenus de sa couronne, et aussy judicieuse qu'elle l'est, ne veuille pas acquiescer à ce que S.M. luy demande, avec tant de justice et de raison, à ce qu'elle éprouve, et exerce elle même aujourd'hui avec les autres nations, et à ce qu'elle pourra exercer à l'avenir envers les bâtimens et sujets des deux Siciles.

192

Sul progetto di Giovan Francesco Guiller d'introdurre i *filarini o sian molini d'acqua* per lavorare la seta.

| I | **innovazione / corporazioni, monopoli \\ seta**

1739/04/21 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

S'offerisce nell'annesso memoriale da Gio. Francesco Guiller di voler fare a sue spese li filarini o sian molini d'acqua per le sete ad oggetto che queste riescan a simiglianza di quelle di Francia, Torino, Bologna, e Firenze da fabricarsene le stoffe semplici, e con oro, damaschi, rasi, amuer, taffetà, ed altre tele di tutta perfezione, che negl'accennati luoghi si lavorano, ed in compenzo della spesa che soffrirà dimanda proibirsi ad altri per lo spazio di venti anni a non introdurre né tener somiglianti molini ch'or non vi sono, restando però intatta la libertà che gode ogn'uno al presente di manifatturar le sete nella maniera che meglio li piace senza obbligo veruno di servirsi de' nuovi molini che si metteranno in opra da esso Guiller se non quando volontariamente vorranno andarvi, ed a' prezzi che si converranno per detto lavoro.

Un tal progetto s'è degnata la M.V. rimetterlo a questo Tribunale con dispaccio de' 6 del corrente incaricandoci a doverla informare con parere. Ed avendolo noi a tal effetto esaminato intesi l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, e 'l Console ancora della Nobil'Arte della Seta con tutta la riflessione dovuta, e dopo le diligenze convenienti all'accerto del Servizio della M.V., e del ben publico veniamo a rappresen-

tarle umilmente, come siccome non è da molto sperare ne' nuovi progetti, così non è prudenza 'l rifiutarli sempre che né spesa né pregiudizio apportano al stato delle cose presenti, e future. In quanto alla spesa l'accennato Guiller s'offerisce di voler fabricar a proprio costo li detti filarini, o sian molini di nuova invenzione; laonde cessa 'l primo riparo che giustamente s'incontrarebbe sull'incertezza dell'esito quando avesse la Regia Corte da star in disborzo di qualche summa. E rispetto a' pregiudizij, che ne potrebbon seguire restringendosi questi a' danni, che li nuovi filarini avesser da recar a quei che di presente s'adoprano, ed alla gente dell'arte, che vi lavorano; amendue affatto non son da temersi, qualora si lascierà intatta la libertà di continuarsi per l'arte della seta li medesimi filarini, che attualmente si praticano dove gl'Operarij accostumati a tal mestiere potranno ancora liberamente fatigare senza impedimento alcuno, anzi molti ancora riceveranno 'l vantaggio ne' lavori della nuova fabrica.

Il permettersi adunque li detti nuovi filarini o sian molini da seta crediamo benissimo se altrimenti non stima la M.S. che nelle circostanze sudette non possa ricever alcun ostacolo siccome giusto, e ragionevole si considera 'l patto che si chiede di proibirsi per determinato tempo ad altri 'l farne i consimili, mentre dovendo l'introduttore soggiacer alla spesa sull'incertezza dell'esito, conviene altresì che abbia 'l compenso del costo, e del pericolo, ed ancora 'l premio dell'opra.

Resta sol che nella spiega ed esecuzione del progetto si faccian le dovute riflessioni, e s'accordino gli patti necessari al conseguimento del fine e si tratti ancora del tempo, della proibizion dimandata, e se riuscendo possa contribuir al fisco qualche summa corrispettiva. E però se così fosse del suo Real Aggrado potrebbe degnarsi dar ordine al detto Gio. Francesco Guiller che del sudetto progetto ne faccia distesamente l'offerta in questa sua Regia Camera per osservarsi, e postillarsi dall'Avvocato fiscale ad oggetto di potersi formalmente accettar ed eseguire colle cautele, ed obblighi dovuti.

193

Sulle ragioni storiche, e ormai anacronistiche, per cui il console del Consolato del Mare è di nazione catalana, e sull'urgenza di istituire una nuova magistratura per la *pronta y expedida justicia* in materia di commercio.

| C | istituzioni / giurisdizione, nazioni \ Spagna

1739/04/28 Real Camera di Santa Chiara
Señor

El Consejero don Thomas Caravita Delegado del Consulado del Mar, con la inclusa relación ha representado a V.M. lo que le ocurre azerca de la controversia pen-

diente entre los Doctores Dionisio la Vista, y Domingo Antonio Duccillo por el asesorato del Consulado del Mar.

Dize que el dicho la Vista de mucho tiempo se halla en el ejercicio de tal empleo; que si bien el nuevo cónsul de la nazi3n catalana don Francisco Canadel haya nombrado por asesor al dicho Duccillo, no haya 3l estimado oportuno, que sin causa, y sin inteligencia del Delegado pudiesse removerse al expressado la Vista, hombre pr3ctico en las citadas materias.

Que los asesores en el dicho Consulado han sido perpetuos, u a lo menos han durado mucho tiempo.

Que el Canadel no es persona ligitima para exercitar el menzionado empleo de c3nsul, por que ha sido elegido por los Catalanes, que est3n en N3poles los quales tubieron tal facultad en el gobierno passado, y sobre el motivo de hallarse la Ciudad de Barzelona en el Dominio de la Magestad de Phelippe V (que Dios guarde).

Y finalmente propone la considerazi3n si combenga en el estado presente mantener a los Catalanes este derecho de elegir el c3nsul por el ejercicio de la jurisdicci3n de las dependencias mar3timas, u eligirse a tal empleo un negociante nazional, para ponerse en buen sistema este Consulado, y la negociaci3n.

Y en obediencia del Real Precepto de V.M. motivado con villete por la Secretar3a de Estado del Marqu3s de Salas de 3 del corriente, habi3ndose maduramente examinado la dicha relaci3n unidamente con los anexos recursos, ass3 del C3nsul, como de los narrados la Vista, y Duccillo, en los quales respectivamente alegan las razones, que crehen asistirles en la menzionada controversia; tiene el honor esta Real C3mara de representar humildemente a V.M. que en los tiempos, en los quales este su Reyno estava unido con la Monarqu3a de Espa3a, la nazi3n espa3ola no ten3a en el dicho Reyno c3nsul, u otro representante general por que los intereses de nazionales espa3oles se consideravan, y reglavan por el ministerio en la misma forma, que aquellos de regniculos.

Como que pero por las materias pertenecientes al comercio, hav3a en este Reyno una corte particular nombrada el Consulado de Arag3n, en la qual se exerc3a la jurisdicci3n de un c3nsul con el voto del asesor; la nazi3n catalana ten3a el privilegio de elegir, y destinar para el ejercicio de la enunziada jurisdicci3n un nazional suyo, con el nombre de c3nsul.

Un tal sistema fue aun mantenido en el gobierno passado de Alemanes; pero como que la Catalu3a estava devajo el Dominio de S.M. Catt3lica, y no pod3a el Magistrado de aquella Ciudad elegir el c3nsul, ni quer3a permitirse el ejercicio de la jurisdicci3n a persona destinada, y eligida en otro Dominio, se tom3 el expediente de hazerlo elegir por los Catalanes, que se hallavan en esta Ciudad, a fin que se mantuviesse dicha corte del Consulado; la qual pero, si bien haya sido instituhida para el mantenimiento del comercio; y a fin de darse las prontas, y expedidas providencias en las dependencias, y causas ass3 de extranjeros, como de nazionales pertenecientes al comercio; sin embargo ha hido decahiendo, y restringi3ndose su facultad, de

forma que haze muy poco, y poco aprovecha al mantenimiento, y aumento del expresado comercio.

En el estado presente en el qual hay toda la buena, y devida correspondencia entre los Reynos, y Dominios de V.M. con los de S.M. Cattólica, y al proprio tiempo se consideran, y son estos Reynos Dominio, y Principato separado de aquellos de los Reynos de la España se debería extablecer nuevo sistema, y reglamento tocante al Consulado; y debería depender de las Soberanas disposiciones, y tratados entre V.M., y la del Rey Cattólico su Augusto Padre, si por la nazió española se deva extablezer en este Reyno no solo cónsul, o uno por cada Reyno de la España; y si estos devan eligirse, y nombrarse, por el Príncipe como sus ministros, u de los mismos Reynos, como procuradores, y comissionados de las materias.

Y quando se resolviessse, que haya un solo cónsul por toda la nazió, vendría a cesar el privilegio de los Catalanes de tener su cónsul particular, y combendría aun veherse y examinarse, si se deva mantener el sistema, que el cónsul de los Catalanes exercite la jurisdicción en este Reyno por las dependencias marítimas, u, a exemplar de las demás naziões extablezerse un magistrado nazional, formado con las nuevas instrucciones, y reglamentos, que puedan facilitar, mantener, y aumentar el comercio en este Reyno.

Pues que assí como una de las más gloriosas acciones, que rindirán el Real Nombre de V.M. immortal será esta de introducir, promover, y hazer florezer en este su Reyno el comercio por medio del qual los Pueblos se solevarán de las miserias, y se rindirán felices, y opulentos, y el Real Patrimonio se aumentará summamente no pudiéndose dudar, que el Pays por sí sea adaptadíssimo a qualquier género de negociazió, y por la abundanzia, y por la situazió assí es indifficultable que tal glorioso fin, nunca se podrá conseguir, si no se piensa seriamente a la manera de expedir prontamente las dependencias pertenecientes al comercio, y quitándose los abusos, y las dilaciones, y reparando a los fraudes, y extorciones vengan a extablecerse ciertas leyes, y hazer una pronta y expedida justicia semejante a la que en los Payses donde el comercio mayormente florece se practique y a las costumbres intereses, y sistema del Reyno se adapte, y combenga, y que haya juezes i magistrado, que a la execuzión de tales leyes, y a la pronta expedizió de semejantes materias vigile, y todo con la devida solecitud expida.

Pero en tanto habiendo tenido por lo passado la Ciudad de Barzelona la facultad de nombrar el cónsul, para el exercicio de la citada jurisdicción, y cesado absolutamente el motivo por el qual por el gobierno alemán, fue dada una tal facultad a los Catalanes residentes en esta Capital; ha venido por consecuencia a faltar la dicha facultad; y por esto habiendo sido nulla la elecció hecha por los Catalanes residentes en Nápoles en persona de don Francisco Canadel, este no puede reputarse por cónsul, no puede elegir nuevo asesor, y todos los autos que se van haciendo en el expresado Consulado, están sugetos al vicio de la nulidad.

Por que pero el declararse presentemente este punto hasta tanto, que no será

por V.M. arreglado el punto general, assí por los cónsules de la nación española, como por el exercicio de la jurisdicción de las materias marítimas, traería consigo la total abolición, y suspensión de la referida jurisdicción la qual bien, que reducida, a poco, también da varias providencias en las dependencias y questiones pertenecientes a la *negoziación* marítima.

Humilia la Real Cámara a V.M. su sentir, que no estimando lo contrario podría servirse a fin de reparar a la citada nulidad de autos, y hazer mantener interinamente en pie la dicha Corte, declarar y mandar con su real despacho, que hasta tanto no dará otra providenzia continue el dicho don Francisco Canadel en el exercizio del empleo como lo ha hasta ahora exercitado quedando en virtud de la mencionada real facultad, y declarazió válidos los auctos, hasta ahora hechos en dicho Consulado después de su Glorioso advenimiento, y que se harán hasta nuevo real orden.

Y porque entanto se halla desde muchos años el dicho la Vista en el exercicio del citado empleo de asesor, el mismo es hombre entendido de las materias, y de buenos talentos, y no combiene, que el Canadel el qual en el estado presente no tiene facultad y jurisdicción alguna, deva también avanzarse a hazer la novedad de mudar el asesor contra la forma de lo que han practicado otros cónsules antecessores, podría aun dignarse V.M. de mandar, que también hasta nuevo real orden continue el mencionado Doctor Dionisio la Vista en el exercizio, y empleo de asesor del referido Consulado.

194 a-b

Sul coordinamento delle politiche sanitarie italiane contro la peste nei domini asburgici, in Morea e per *la costa tutta dell'Adriatico*.

| C | sicurezza / navigazione, procedure, salute \ Adriatico, Levante, Repubblica di Genova, Repubblica di Venezia, Stato Pontificio

194a 1739/04/30 Deputazione generale di Salute

Uniti, e congregati & coll'intervento del Sig.^r D. Antonio Magiocco Soprintend.^{te} &

Si è letto in questa Diputazione il Real Dispaccio della data di ieri, con cui S.M., si è degnata rimettere al detto Signor Soprintendente la copia della carta scritta dal Signor Cardinale d'Acquaviva, e la memoria ad esso rimessa dalla Sacra Consulta di Roma, che soprintende alla sanità; continenti la estenzione del contaggio nella Piazza d'Essech, e Petervaradino; come altresì dell'attacco del medesimo male scoperto nella Morea, et in alcune Isole dell'Arcipelago, anco secondo le notizie avanzate dall'Ambasciadore di Venezia; e che considerando S.M. (che Dio guardi) l'importanza di guardarci da così dannosa infettione, per quel che tocca a questo Regno, e specialmente per le spiagge, e porti dell'Adriatico, e per assicurare li Dominij con-

finanti, e li Magistrati d'Italia dell'attenzione, e rigore con cui s'invigila dalla nostra parte alla preservazione della publica salute; comanda la M.S., che si esaminino subito con tutta serietà e riflessione le carte sudette, e che si veda quali providenze siano necessarie; e che il detto Signor Soprintendente immediatamente, e coll'efficacia, che conviene distribuisca gl'ordini opportuni, appoggiando particolarmente l'esecuzione delle diligenze, che si devono praticare, tanto nel riconoscimento delle imbarcazioni; come nella puntuale esatta osservanza della contumacia, a persone di zelo, e di onore; e che il medesimo Signor Soprintendente faccia presente a S.M. quel che stimarà supplicarla, accioché possa distribuire anco per la via della Segreteria di Stato gli ordini corrispondenti. Conoscendo per tanto esser preciso, et indispensabile a questa Diputazione il confessare le infinite sue obbligazioni, che ha verso il Paterno Reale affetto della M.S. per la bontà con cui riguarda la conservazione di questi suoi Fedelissimi Vassalli; si dà indi l'onore di farli umilmente presente che se bene per il detto contagio esteso in Essech e Petervaradino, non tiene questo Regno alcuna comunicazione immediate con tai luoghi, per essere molto dentro terra situati, e solamente abbiamo il traffico della Germania per via de' Littorali Austriaci; trovandosi li medesimi sospesi, e sottoposti all'intiero periodo di giorni quaranta di contumacia, non par che presentemente possa darsi nuova providenza, riguardo ai medesimi.

Come pure per quel che riguarda al contagio scoperto nella Morea, et in alcune Isole dell'Arcipelago, essendo queste soggette al Dominio Ottomano, e ritrovandosi il medesimo proibito, et escluso da ogni commercio da questo Regno senza né meno potersi ammettere a quarantena, coll'ordini, che si trovano distribuiti di non ammettersi, anzi rigorosamente discacciarsi li bastimenti, persone, e merci dal detto Dominio Ottomano procedenti, non par, che si possa praticare maggior precauzione. Resterebbe solamente a pensare se per i luoghi confinanti, et esposti alli detti Littorali, et al Dominio ottomano, dovesse usarsi qualche nuova cautela; ma come che secondo questa Diputazione si diede l'onore di far umilmente presente alla Regale Intelligenza della M.S., e stimò supplicarla coll'antecedente suo appuntamento de 25 del cadente anche in ciò fu provveduto coll'ordini distribuiti sabato prosimo passato, dal detto Signor Soprintendente, circa il riguardarsi, e trattarsi in grado di rispetto l'Istria, la Morlachia, la Dalmazia, lo Stato di Ragusi, la Veneta Albania, e tutta la Costa dell'Adriatico orientale; alle di cui imbarcazioni, persone, e merci, sta prescritto a' deputati della salute, sospendergli la pratica, e rimettere al detto Signor Soprintendente li di loro documenti di sanità, per esaminarsi, e provvedere a quanto convenga, lo che implicitamente viene a farli consumare almeno due punti di contumacia; resta anco a ciò provveduto.

Che però ha conchiuso la Diputazione, che possa compiacersi il detto Signor Soprintendente far noto alli luoghi marittimi di questo Regno per mezzo de' Presidi, e Regie Udienze Provinciali le sudette nuove insorgenze di contagio, e rinovare l'ordini più premurosi alli Deputati della Salute ai quali vien confidata materia così deli-

cata, et importante, che vengono eletti da ciascuna Università del Regno, e prima di darseli il possesso si attende l'informo delle Corti locali attestare che siano persone probbe, e puntuali benestanti, e le migliori del Paese perché si osservino con esattezza, e rigore gli ordini dati su tale importante materia, con degnarsi Sua Maestà di fare partecipare al detto Signor Cardinale Acquaviva che riguardo alla Germania li Littorali Austriaci si trovano assoggettati a giorni 40 di contumacia. Riguardo alla Morea, e all'Arcipelago, si trova proibito, et escluso da ogni commercio, e le Isole Venete del Levante che sono situate all'incontro la Morea si trovano anco soggette per legge alla contumacia di giorni 28: et oltre di ciò furono la settimana passata posti in grado di rispetto l'Istria, la Morlachia, la Dalmatia lo Stato di Ragusi, la Veneta Albania, e la costa tutta dell'Adriatico che vuol dire sottoposti almeno a due punti di contumacia, accioche la detta Corte di Roma resti sodisfatta et assicurata, che qui non si manca a rendere cautelata la publica salute, e che si procurerà, et invigilarà, che li precitati ordini abbiano la loro esatta, et effettiva esecuzione; e si serva esso Signor Soprintendente di umiliare il tutto a' Regali piedi, et ita conclusum.

194b 1739/05/29 Deputazione generale di Salute

Uniti, e cong.ti gl'Ecc.^{mi} Sig.^{ri} Dep.^{ti} della Gen.l Salute in S. Lorenzo &

Si è letto il Real Dispaccio de' 27 del cadente diretto al Signor Soprintendente col quale S.M. si è degnata far partecipare a questa Deputazione la notizia avanzata dall'Ambasciadore straordinario in Venezia, e del Console della M.S. che un Corriere della Repubblica, che veniva da Costantinopoli era morto con sospetti di peste tre miglia prima di giungere in Cattaro, e che perciò avea stimato il Magistrato alla Sanità di Venezia di ponere in quarantena l'Albania, e lo Stato di Ragusi, e che si praticassero tutte le cautele necessarie sino a tanto non si avessero migliori notizie, richiedendo la M.S. il parere di questa Deputazione, che però per ubbidire i suoi reali ordini, ha conchiuso, che stante dal magistrato di Genova si ritrova disposto sottomettersi alla contumacia di giorni 28 le persone, e merci precedenti dalla Dalmazia, Albania Stato di Ragusi, e di ogn'altro luogo di quella Costa Orientale, e con tutto che per tali cautele non erano stati prescritti dal magistrato di Venezia, e di Roma colli quali siamo soliti regolarci, pure riflettendo questa Deputazione all'urgenza della necessità, ed alle notizie cattive, che si erano ricevute de' progressi del male, tanto nella Germania, quanto nel Levante Ottomano si stimò proprio supplicare la M.S. ad ordinare, che li enunciati luoghi sino a nuovo ordine si trattassero in grado di rispetto, che veniva regolarmente ad assoggettarli alla contumacia di giorni 15, sincome lo ha colla sua solita esattezza praticato detto Signor Soprintendente avendo prescritta la contumacia di giorni 15 alle persone da detti luoghi precedenti, e giorni 20 quando hanno portato merci soggette a spurgo; presentemente stante l'enunciata notizia stimarebbe la Deputazione di uniformarsi in tutto al detto bando di Genova sin a tanto che non si abbiano le determinazioni di detto Magistrato di Venezia, e che il Signor Soprintendente lo faccia noto alli Deputati della Salute

accìo stiano con maggior attenzione, e si compiaccia ancora di umiliarlo a' Reali piedi di S.M., et ita conclusum.

195 a-b

Sugli espedienti proposti dalla Giunta del Commercio *per l'ingrandimento del Commercio maritimo, ovvero, riduzione degli ufficiali ad un numero puramente necessario, abolendosi gli altri, che sono inutili, e riforma de' diritti, che da' medesimi si esigono immoderatamente.*

| C | **illiceità, informazione, istituzioni, tassazione / abusi degli ufficiali, diritti alienati, disuguaglianza tributaria, frammentazione amministrativa, navigazione, procedure, tariffe**

195a 1739/04/30 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

Si è degnata la M.V. rimettere a questo Tribunale la lunga rappresentazione fatale dalla Giunta del Commercio [136] colla quale si propongono varij espedienti, e per moderare il non necessario numero d'ufficiali destinati ad invigillare all'estrazioni ed immissioni delle varie merci nel Regno, ed a riformare gl'abusi introdotti nell'esazione de' diritti lor dovuti, accìo con tali disposizioni si facilitasse il commercio così a' Stranieri, come a' Naturali del Regno, e ci ha imposto, che esaminandola colla dovuta riflessione, ed attenzione in tutte le sue parti le avessimo poi rappresentato tutto ciò che ci occorreva e sembrava intorno alla medesima per lo buon servizio della M.V., e del bene, e vantaggio de' suoi Fedelissimi Vassalli.

Ed avendo noi colla dovuta attenzione e diligenza esaminata la suddetta consulta in tutte le sue parti inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, è stato questo Tribunale di voto, e parere di rappresentare alla M.V., come in detta consulta la Giunta propone la forma, ed il sistema di non far seguire strapazzo ed estorsioni a' Negozianti ne' caricamenti, ed immissioni delle mercanzie con farsi lo stabilimento del giusto numero dell'ufficiali che sono puramente inevitabili, e la riforma dell'esazione di quelli diritti che loro per cagione del proprio personale impiego si pagano, e prima con nessuna moderazione si sono esatti. [...]

Questo in breve S.M. è quel che contiene la suddetta consulta, e il Tribunale avendo fatta sulla medesima la dovuta riflessione essendosene trattato con sentirsi l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio la ritrova in tutte le parti giusta e ragionevole, e che il porsi in esecuzione ciò che nella medesima si propone possa non poco conferire all'avanzo nel commercio del Regno, solamente di poche cose ci conviene di pregare la M.V. come facciamo.

La prima è un'avvertenza intorno a ciò che la Giunta espressa nel capitolo dove tratta della maniera de' farsi i caricamenti per l'estrazioni per entro 'l Regno men-

tre suppone che solo per li grani, ed orzi vi sia proibizione de scari; questo Tribunale al contrario stima che la proibizione de scari vi sia ancora per l'altre merci, e precisamente dell'ogli, però con una differenza che per li grani, ed orzi si suole dispensare nella maniera che la Giunta rappresenta ma per l'ogli non si è mai costumato dispensarsi dovendosi far seguire i caricamenti ne' luoghi stabiliti per li medesimi.

La seconda riguarda l'assistenti a' caricamenti, e loro esazione pregando la M.V. ad ordinare espressamente e chiaramente che i medesimi non prendano niuna ingerenza intorno a' caricamenti per infra, e che non ardiscano esiggere diritto alcuno per li medesimi per mentre i loro ufficij riguardano solamente i caricamenti per extra, per li quali l'esazione s'abbia a restringere secondo la Giunta propone.

La terza è intorno a' Guardiani de' porti; la Giunta propone che i medesimi non possano esiggere diritti più di quello che s'esigge dal Guardiano del porto di Napoli per cui vi è la tariffa; considera questo Tribunale che i Guardiani de' porti delle due Calabrie hanno tariffa e questa è esorbitante, gl'altri nell'altre Provincie non hanno certa regola ed esiggonno a capriccio; laonde è dovere che si ponga freno a questi abusi con ridurre l'esazione per tutti ad una certa generale tariffa, ch'è quella che si esigge dal Guardiano del porto di Napoli. Tutto ciò va bene per quei Guardiani i quali al presente esiggonno diritti maggiori di quelli che si esiggonno in Napoli, ma pur vi sono de' Guardiani de' porti del Regno che hanno comprato l'ufficij per piccole summe e forse esiggonno diritti minori di quelli si esiggonno dal Guardiano del porto di Napoli, perciò non sarebbe ragione che i medesimi venissero a ricevere giovamento ed avanzo nella loro esazione, perciò stima il Tribunale che possa la M.V. ordinare che generalmente non possano i Guardiani de' porti esiggere più di quello si contiene nella tariffa di Napoli, con rimettere però alla Regia Camera di moderare a somme minori l'esazioni di quelli ufficiali i quali avendo comprati l'ufficij per piccole summe esiggonno al presente diritti minori della tariffa di Napoli.

La quarta cosa guarda il jus pennelli e mondezza posseduto dal Duca di Sessa e stima la Giunta che essendosi da questo Tribunale ordinato al detto Duca che esibisse il titolo di detta esazione e non avendolo fin ora fatto si suspenda detta esazione fin a tanto che non si esibirà il titolo e quello sia esaminato se sia valido o no e se vi sia cosa da riformarsi; questo Tribunale stima che si debba quel che la Giunta propone eseguire, ma con far precedere un altro precetto al detto Duca di Sessa, acciò fra altro breve termine con effetto esibisca il titolo di questa esazione e non facendolo si venga alla sospensione della medesima.

L'ultima è intorno alla destinazione de' ministri che la Giunta propone nel quarto capo dell'espediti per eseguirsi la riforma; il Tribunale prega la M.V. che il ministro o ministri da destinarsi parrebbe proprio che fossero ministri camerali acciò i gravami che mai portassero dai decreti de' medesimi s'abbiano a trattare, e discutere in questo Tribunale a cui la cognizione di simili affari riguardanti ad ufficij e diritti loro spettanti sempre è appartenuta e si appartiene.

Tanto ci occorre umilmente pregare la M.V.

Dalla Giunta del Commercio in data de' 14 giugno 1737 si umiliò a V.M. l'ingionta rappresentazione [136], con cui propose, che uno de' mezzi più proprj per conseguire l'ingrandimento del commercio maritimo si era quello di prender le providenze opportune per togliere ogni trapazzo, ed estorsione a' Negozianti ne' caricamenti, ed immissioni delle mercanzie.

Per conseguir questo fine propose la riduzione degli ufficiali ad un numero puramente necessario, abolendosi gli altri, che sono inutili, e propose ancora la riforma de' diritti, che da' medesimi si esiggon immoderatamente. [...]

Ed essendosi degnata V.M. di rimettere detta rappresentazione alla Camera della Summaria, la medesima con altra sua relazione in data de' 30 aprile del corrente anno approvò quanto dalla Giunta si propone, ma nell'istesso tempo si fecero presenti a V.M. alcune considerazioni, e queste sono. [...]

Ed essendosi in obediencia de' sovrani reali ordini di V.M. spediti per Segreteria di Stato della Reale Azienda in data de' 2 del passato mese di giugno esaminate in questa Real Camera dette relazioni colla riflessione, che merita l'importanza, e gravità dell'affare, si è stimato, che gli espedienti proposti dalla Giunta del Commercio siano tutti molto proporzionati per potersi ottenere il tanto desiderato fine di stabilire in questo Regno un commercio più ampio, che in gran parte dipende dal buon regolamento degli Officiali, che devono trattare colli Negozianti; e che le difficoltà, che poteano insorgere nell'esecuzione di essi siano state ben esaminate, e prevenute da detta Giunta; onde, quando così sia della sovrana reale determinazione di V.M., potrebbe degnarsi di comandare, che si pongano in esecuzione, ed in pratica. Ed intorno alle riflessioni fatte dalla Camera della Summaria, si è considerato intorno alla prima, che riguarda la proibizione de' scari, che suppone esservi anche per li ogli, ed altre merci, si è considerato, che la Giunta non ha proposto nella sua rappresentazione novità alcuna su detto punto de' scari, onde non occorre per ora darsi altra providenza su tal punto.

Intorno alla seconda, ove propone doversi ordinare agli assistenti de' caricamenti, che non s'ingeriscano, né esiggano cos'alcuna per i carichi, che si fanno per infra Regno, ha stimato questa Real Camera, che sia molto giusto ciocché ha riflettuto, e proposto detta Camera della Summaria, e che perciò potrebbe degnarsi V.M., quando così lo stimi opportuno di comandare, che si spieghi espressamente questa proibizione negli ordini, che dovranno spedirsi.

Intorno alla terza, nella quale si riflette, che in alcuni luoghi del Regno li Portolani esiggon a minor ragione di quella esigge il Portolano di Napoli; e che perciò a fine di non alterare in essi l'esazione, potrebbe ordinarsi allo stesso Tribunal della Camera, che per detti luoghi formi la tariffa a proporzione di tale esazione sin ora fatta, e della compra degli officj di coloro, che devono esiggere; si è considerato, che in una materia così importante, e per cui l'inconvenienti, e disordini sempre nasco-

no nella interpretazione, ed esecuzione delle tariffe, le quali si sogliono anche occultare dagli Officiali, affinché i Negozianti non ne sappiano il contenuto, e per non essere obbligati a litigare per l'appuramento de' diritti, paghino ciocché agli Officiali piace, non vi è cautela migliore di quella proposta dalla Giunta, cioè di farsi una tariffa uguale, e generale per tutto il Regno, la quale sia immutabile, e sia pubblica non meno coll'incisione in marmo, che colli fogli stampati, che dovranno publicarsi per tutto il Regno; e si potranno con facilità tenere da tutti i Negozianti; onde sebbene in qualche luogo particolare potrebbe esser di vantaggio, ed utile del commercio, che si esiggesse qualche picciola summa minore di diritti, nondimeno un tal particolare vantaggio non può controponersi al sommo utile, che potrà risultare dallo stabilirsi una perpetua, ed invariabile tariffa generale per tutto il Regno; onde quando così sii della sovrana real determinazione di V.M., potrebbe su questo punto degnarsi di comandare, che resti fermo ciocché ha proposto la Giunta doversi fare una sola tariffa uguale, e generale per tutto il Regno.

Intorno alla quarta, ove si propone doversi fare al Duca di Sessa un altro precetto a dimostrare il titolo dell'esazione del jus pennelli, e monnezza prima di sospenderli l'esazione, si è considerato, ch'essendosi a questo già adempito dalla Giunta, e non avendo i ministri del Duca di Sessa esibito detto titolo, non pare opportuno, che debbasi sospendere la risoluzione proposta, per farsi un nuovo precetto, e lasciarsi per questo capo sospesa in parte una risoluzione generale, che si fa per il buon regolamento del commercio tanto più, perché non si tratta di togliere a detto Duca di Sessa il suo diritto, ma solamente di sospenderle l'esazione, onde quando questi dopo la sospensione esibisse con effetto il titolo valido della sua esazione, potrà essere in quella reintegrato; perciò potrebbe su questo punto degnarsi altresì la M.V., quando così lo stimi opportuno comandare, che si esegua ciocché ha proposto la Giunta.

Finalmente intorno alla supplica data a V.M. dalla Camera della Summaria di doversi a suoi ministri commettere l'esecuzione de' sopradetti espedienti, si è considerato, che non si tratta in questo di doversi fare stabilimenti, e decidersi punti di controversie, ma semplicemente di doversi fare eseguire li giustissimi, e santissimi ordini, che su de' divisati punti dalla M.V. si daranno per ristabilire il commercio, e felicitare i suoi Popoli.

Che se questa esecuzione non sarà commessa ad un ministro particolare, il quale tenendo sempre presenti gli ordini, gli facci subito eseguire senza litigj, e contrasti, ed intromissione de' subalterni, non si conseguirà il fine desiderato.

Che sin ora vi sono state le tariffe, e gli ordini, e regolamenti, affinché gli Officiali si contenessero nel giusto, e nel doveroso, ed è stato anche dell'incombenze, ed ispezioni del Tribunale della Camera della Summaria il farli eseguire, ma per la diversità de' Commissari, per la intromissione de' subalterni, per la poca esecuzione data da coloro, a' quali sono andati diretti gli ordini, e per li litigj, che si sono eccitati, i divisati regolamenti si sono resi inefficaci; onde ha dovuto la M.V. far ponere l'affare in un nuovo, e sì lungo esame per riordinarlo.

Ch'essendosi gli anni passati conosciuti di ugual danno al commercio interiore del Regno i disordini, ed estorsioni, che si commettevano da Birri, e Guardiani nelle sbarre degli arrendamenti, e che sebbene i Delegati degli arrendamenti avrebbero potuto, e dovuto riparare tali disordini, nondimeno si era osservato, e coll'esperienza, che non era mai riuscito in pratica di ottenere il bramato fine; si venne finalmente all'espedito di destinare un ministro particolare, affinché avesse regolato l'affare, ed impedito li disordini, e con tal espedito se ne ottenne effettivamente il fine desiderato con somma sodisfazione del Pubblico, e del magistrato della Città di Napoli, che promosse, ed ottenne la destinazione di detto ministro.

Per tali considerazioni adunque umiliando questa Real Camera su tal punto alla M.V. il suo sentimento, stima, che il lasciare l'esecuzione di questi espediti nel corso ordinario, e regolare de' tribunali, sarebbe lo stesso, che renderli inutili; e che perciò, quando così sia della sua sovrana real determinazione, possa con effetto degnarsi di destinare, siccome propone la Giunta un ministro particolare, che facci esattamente eseguire ciocché sarà stabilito; e bisognando nelle occasioni particolari spedisca subito gli ordini opportuni anche ex officio, e senza istanze di parti, affinché i Negozianti, ed altri applicati al commercio, si assicurino, che li divisati ordini, e regolamenti saranno sempre esattamente osservati, e mantenuti; e che la M.V. have cura particolare, affinché con effetto si eseguano.

196

Sulle pressioni spagnole per l'istituzione di un *Conseil de Marine ou de Commerce* (e sulle ragioni per destinare l'abate Ruggieri alla *segreteria del Commercio*).
| C | istituzioni \ Spagna

[1739/05/01] [Giovanni Ruggieri][a Montealegre]

M^r le Comte de Fuenclara vous a préparé une incartade fort solemnelle, lorsque vous reviendrez avec la cour à cette Capitale, si vous n'exécuterez sur le champ le projet du Conseil de Marine ou de Commerce selon son désir, comme vous lui l'avez promis. Il vous déclarera ouvertement la guerre, au cas qu'il vous verra aussi lent comme il lui semble, que vous l'avez été jusqu'à présent. J'ai sù cela de bonne part.

Voiez, Monseigneur, je tâche de vous rendre quelque service dans ces petits rencontres. Je ferai le même en choses plus importantes, si vous me mettez en état de le pouvoir faire. Disons-le sans détour. Je vous ferai l'épion le plus onêtement que je pourrai, c'est à dire, sans faire du mal à personne. Vous pourrez avoir un sujet plus habile que moi pour le secrétariat du Commerce mais nullement ni plus fidèle, ni plus ataché à vôtre Personne, et à vos intérêts. Je suis etc.

Risposte del console Rombenchi ai quesiti di Montealegre riguardo alle relazioni commerciali tra le due Sicilie e la Repubblica di Venezia e al trattamento dei bastimenti e delle merci delle due Sicilie rispetto alle altre nazioni.

| C | F | circolazione, informazione, istituzioni, tassazione / concorrenza, consoli, export, giurisdizione, import, intermediari, interscambio, marineria, moneta, navigazione, negozianti, procedure, qualità, tariffe \ Repubblica di Venezia \ \ grano, lana, olio, sale, vino

1739/05/09 Venezia Gabriel Rombenchi a Montealegre *Risposte datte il Console Gabriel Rombenchi alle 15 Ricerche fatteglì S.E.^{za} il Sig.^r Marchese di Sallas Segretario di Stato di S.M. Siciliana, li X Marzo prossimo passato in Materia di Commercio*

Per rispondere adeguatamente alle diverse ricerche fatte S.E. il Sig. Marchese di Sallas Segretario di Stato di S.M. Siciliana al Console Gabriel Rombenchi sopra gl'affari del commercio, principiando però dalla prima ricerca ch'è la seguente.

Qual specie di mercanzie, e generi principali
da Venezia si mandino nelle due Sicilie

Si risponde.

Li principali capi sono il rame rosetta grezo, et ancora parte lavorato, quale si scava dalle miniere d'Agort Stato Veneto, che ve ne sono alcune di ragion publica, et altre di privati. Ferramenta d'ogni sorte, che alcune vengono dalla Carintia Stato Imperiale, e dalla Pontieba Veneta, e s'imbarcano a Portoguerro, e capitano qui per mare, altre dalla Bresciana, che sono le migliori, e di maggior costo, e colà ancora vi sono miniere di ferro, e vi si fanno le canne da schioppo, fusili, baionette et altre armi. Ne seguono gl'acciali di Carintia, e Pontieba d'ogni sorte, libri a stampa, fiorendo molto in questa città le stamperie, e fra l'altre due sono le famose, una del Baglioni, hoggidi fatto Nobil Veneto, e l'altra del Pezana, sogetto assai ricco. Carta da scrivere, et ogn'altra sorte di carta, essendoci nello Stato moltissime fabbriche, ma il più numero, e le più rinomate sono nella Riviera di Salò. Vengono inoltre spediti nelli due Regni ogni sorte di spechi sì con cornice, che senza, ogni sorte di cristalli, lastre vetro, e vetri per finestre, et ogni altra sorte di vetrami, e contarie, o sijno margaretine d'ogni colore, e grosseza, e tutto si fabrica in Murano, città qui contigua un miglio. Si spediscono ancora delle cere bianche candide lavorate in candele torci, et altre fatture, e di queste ci sono nella città sette in otto fabbriche, o sijno cererie, che aquistano le cere gialle greze dalli Mercanti greci, turchi, armeni, e da Veneziani ancora, che le fanno venire dal Levante, et oltre ciò consumano le cere gialle, che produce l'intiero Stato Veneto. Mandano ancora nelli due Regni delle terre colori, che sopra questo Stato vi sono le cave. Viene spedito, non però con grand'abbondanza del piombo sì grezo che lavorato del Inghilterra, del argento vivo di Germania, e delle pelli cordovani del Seraglio della Bossina, delle pelli libretti salati di Levante,

che servono conzate sijno per far soie di scarpe, delli panni neri, e violetti padovani, ove vi sono più fabbriche, e in detti due Regni vi è del honesto consumo per la quantità delli Preti, così delli scotti bianchi, e negri, che questi ancora si fabricano sopra il Stato Veneto.

Per dilucidare inoltre minutamente sudetta ricercha, conviene esporre, che conforme a tutte le città che stanno a marina nel Golfo Adriatico, sino quasi alla Calabria, riuscendogli più commoda, e di minor spesa la condotta, e provvedimento delle merci, che da Napoli, così la maggior parte del loro bisogno, sì di droghe, salumi, pannine, tellerie, e tutt'altro di bisognevole, etiam di mobilie per loro case, si provvedono da Venezia, in aggiunta ancora di tutti li tolami, travi, e legnami d'ogni sorte, essendo il Stato Veneto abbondante di boschi; e da ciò ne deriva che li bastimenti, e trabaccoli di S.M., che qui portano li loro carichi delli prodotti delle città sudette a marina del Adriatico, trovano quasi tutti li loro ritorni pronti, e s'aprofittano delli noli, cosa che non gli riesce per la scala di Trieste, e di Ferrara.

Seconda ricercha.

Quali generi dijno le Due Sicilie a Venezia

Si risponde.

Il Regno di Napoli dà una quantità d'olij delle due Provincie di Bari, e Lecce, Foggia dà le lane, e le manne con agrumi, Barletta li [****], e una volta dava li sali, l'Abruzzo li zafferani, e qualche cosa d'olij, sudetta Provincia di Bari dà le mandorle, e semenza di lino, la Calabria dà l'uve seche di Calabria, qualche cosa di manne, e sete.

Il Regno di Sicilia dà la terra soda, che qui si chiama cenere, e serve per la fabbrica di cristalli, e vetri di Murano, di più dà sugo di limone in botte, agrumi, e cedri in natura, dà le nocelle, qualche moderata quantità di tarantelle, e ritorno, pistachi, mandorle, sede, dà ancora qualche carico di formaggi salati del Augusta, qualche carico sali da Trappani, moderata porzione d'olij; e l'Isola di Lipari dà un caricho, o due al più all'anno delle sue uve seche da Lipari.

Terza ricerca.

Qual sia oltre il traffico delle mercanzie, quello del denaro

Si risponde.

Se tal dimanda fosse mai appoggiata sopra l'introduzione, o estrazione della specie di monete d'oro, o pure argento, si risponde che nissuna moneta veneta d'argento passa nelli due Regni, perché non ammessa né richiesta, né tampoco si puol dare il caso della dimanda, havendo qui il suo corso troppo alterato dal intrinseco suo valore, e ciò diriva per la gran scarseza d'argento che prova questo Stato, male peraltro che hoggidi si rende commune a tutta l'Italia. Il zechino d'oro veneto quando nel Regno di Napoli haveva il suo corso a carlini 27, veniva colà introdotto con del utile dalli Mercanti veneti, ma doppo che per l'Editto di S.M. fu calato a carlini 26 e mezzo, restò sospesa a quella parte l'introduzione.

Dalli due Regni nissuna sorte di monete viene introdotta in questo Stato Vene-

to, sì perché non ha verun corso, né tampochò è amessa dal Governo, come ancora per non compire a fonderla per la lega che tiene, e per il prezzo alto che corre nelli proprij Paesi. Se poi la sudetta ricerca intendesse farsi del commercio di denari in cambij, residendo tanto in Napoli, che in Venezia Case riguardevoli di Cambisti, si risponde non esser troppo grandioso tal commercio, come lo tiene la piazza di Venezia con Amsterdam, Londra, Augusta, Vienna, Milano, e Genova, che oltre quel negozio naturale che promove la mercanzia andante, e venente, essendo quella veramente la matrice, e fonte del cambio, vi cade una tal sorte di speculativa reciprocha fra quelli, e questi Negozianti, che promove l'impresè d'arbitrio, e giro continuo di cambio con utile da una parte e l'altra, cosa che non succede se non di raro con Napoli, non dando fra queste due piazze verun arbitrio, o almeno ristrettissimo li cambij venenti, et andanti, che si potrebbe quasi dire che tutto l'affare del traffico in cambij procede sopra il fondamento delle mercanzie che colà venghono spedite, e di quelle che a questa parte spediscono sì codesta Capitale, che le Provincie, quali ricorrono a codesta piazza in materia di cambij.

Qualche cosa vien fatto in cambij qui con le piazze di Bari, e di Lecce, ma tutto consiste in rimesse che colà avanzano li Veneziani o per aquistare di quelli prodotti, o per fare entrare gl'effetti alli Regnicoli delle mercanzie mandate qui ad esitare, e molte volte ancora succede ciò d'ordine, e conto di Ferraresi, e Triestini, dove capitano li bastimenti regnicoli carichi delli loro effetti, non havendo le piazze di Ferrara e Trieste cambio; e perciò ricorrono a questa di Venezia. Per il Regno di Sicilia non occorre parlarne, mentre Venezia non fa verun cambio per nissuna di quelle città, né tampoco esse per Venezia, il che naturalmente deve causare commercio ristretto, poichè spedendo li Veneziani effetti da esitare per loro conto, non potendo con il cambio valersi delli loro prodotti, non tutti inclinando a reinvestire il denaro in mercanzie, essendogli riuscito ciò più volte con perdita, vengono sospesi molti commercij che peraltro si farebbero, e l'istesso ostacolo è da supporsi che incontreranno li Siciliani con Venezia; però molto in acconcio caderebbe che venisse introdotto il cambio per Venezia in Palermo, e Messina almeno, e qui reciprocamente per dette due piazze; tanto più che per le fiere di Bisenzio, per Napoli, Genova, e Livorno poco trafficano in cambij le città della Sicilia, e lasciano però molto tempo indisposti gl'avanzi che tengono in mano di ragione di chi gl'ha spedito le mercanzie, quantunque per terza piazza (che sempre ciò rende maggior aggravio) gli venghono adimate le rimesse.

Quarta ricerca.

Chi ricavi maggior denaro delli suoi prodotti, cioè se le due Sicilie da Venezia,
o pure Venezia dalle Due Sicilie

Si risponde.

Che conforme li prodotti delli due Regni, e massime quello di Napoli sono sì ricchi, e sì necessarij, come dettosi in risposta della seconda ricerca, cioè olij, lane, zaf-

ferani, manne, sede, mandorle, sali ecc., però sè facile comprendere che di gran lunga li Sudditi di S.M. ricavano più denaro da Venezia, di quello faccino li Veneziani dalli due Regni; oltre che è da considerarsi che li generi delli due Regni sono naturali suoi prodotti, spettanti alla generalità delli Sudditi della M.S., e però molto giovargli la vicinanza, e commercio con questo porto, che con poca spesa in esso trasportano li loro effetti, e ne ricavano di tutti il contante, ancorché in maggior copia ne spedissero, poiché essendo Venezia piazza di continua ricorsa, e numerosa di Negozianti, et a portata di tutta la Lombardia, col suo proprio Dominio, della Marca Trevisana, e Padovana per la facilità delli fiumi navigabili del Po, Adice e Sile, e Brenta, che tutti hanno correlazione con queste aque e lagune, distribuisce per una parte, e l'altra con pochissima spesa di trasporti li sudetti effetti, sì che facendone un continuo esito d'essi, resta in stato di poterne ricevere continuamente delli novi, e mantenerli in riputazione, e prezzo, che se ciò gli mancasse, come tal disgrazia segue a tante, e tante piazze, converrebbe che restassero diacenti invenduti nelli magazini; e quand'anche poi si dà alle volte il caso, che qualche capo di mercanzia si trova in calma, non richiesto per l'abbondanza superiore delli consumi, hanno li Regnicoli li loro antichi corrispondenti in questa piazza, di riguardevoli fondi, e credito, quali gl'anticipano sopra le loro mercanzie somme di denaro per le due terze, sino alle tre quarte parti circa, con la corrisponsione per li frutti del mezo per cento al mese, e così gli danno modo alle nove rinvestite, e a poter continuare li loro commercij, qual commodo non trovano sì facilmente nell'altre piazze.

Quinta ricerca

Se in Venezia li generi delli due Regni sono stimati, e venduti quanto i simili d'altri Paesi, e caso si vendessero meno, se questo proceda da inferior qualità, o da maggiori dazij a cui soccombano

Si risponde.

Per quella sua datta qualità che sono li generi delli due Regni sono stimati e venduti, ma anzi molti si rendono necessarij in quella precisa qualità; per esempio molto meno si vendono le lane della Puglia di quello segua delle di Spagna, molto meno le ceneri di Sicilia di quelle pure di Spagna, meno gl'olij di Puglia, e Abruzzo di quelli di Corffù, paragonandosi quest'ultimi a quelli della Provincia di Lecce, meno li sali da Barletta, di quelli da Trapani, meno li da Trapani di quelli di Tripoli, le sede d'Abruzzo meno di quelle di Calabria, e Messina ma queste poi, meno di quelle del Friuli Austriaco, Bresciane, Bergamasche, e Tirolo; ma per fabricare certa datta sorte di panni vogliono esser giusto quelle lane di Puglia e non quelle di Spagna, e conforme delli panni d'una mediocre spesa vi è più vendita che delli soprafini, così il consumo maggiore, e richiesta è in quelle e non in queste, e l'istesso paragone segue nelli olij, e massime in quelli di Puglia, e Abruzzo, che come più pesanti, più richiesti nella Germania, ove vendono tal genere a peso, e non a misura, e così istesamente conviene raziocinare delle ceneri, sali, e sede sopra nominate, né l'inferior

lor qualità gli pregiudica l'esito. Per gl'altri capi poi di manne, zafferanni, uve, tarantelle, formaggi salati di Puglia, e di Sicilia, restano particolari nel suo essere, perché solamente li due Regni li danno a questa piazza, e se qualch'altra estera Provincia, o Regno tiene di tali prodotti sono di più inferior qualità; come per esempio le mandorle di Puglia per la loro miglior perfezione si vendono più di quelle di Sicilia, e queste più di quelle di Provenza, li formaggi salati di Puglia, e di Sicilia più di quelli del Regno di Morea, ma l'esito non manca però agl'uni, e agl'altri capi. Circa poi se li generi delle due Sicilie sijno sottoposti a maggiori dazij, e che ciò gl'impedisca, o ritardi li loro consumi e vendite, convien dire che stante il metodo novo che corre, instituito l'anno 1736 per sperimentarlo sino a maggio 1740, se sia di maggior profitto e confacente, tutto fu raguagliato sopra il suo intrinseco valore per pagare un ducato per collo nel introito, e mezzo ducato nel sortire, intendendo che fosse raguagliato ogni collo ducati cento correnti, onde in quella mercanzia ch'è di più valore, forno considerate che meno libbre formino il collo, di quello sia l'inferiore, perché ogn'una veramente portasse il suo adeguato aggravio; ma se l'intenzione pubblica fu tale, non però ne seguì l'intiero intento, essendo nati diversi sbagli in più capi, e viene presentemente versato sopra l'emenda onde seguendo ciò, si vede ben chiaro che non vi sarà mercanzia che paghi più del altra il dritto della gabella, ma tutte egualmente secondo l'intrinseco suo valore.

Resta qui da dirsi, e riflettere maturamente sopra il capo più importante che sono gl'olij, essendo il prodotto più ricco, et abbondante del Regno di Napoli, e conforme sopra tal genere, e così sopra il vino, farina tabacco, e sali; tutti capi dal Governo apaltati a particolari, non è stato calato verun dazio; l'aggravio però che sentono li detti olij delle Provincie di Bari, Lecce, et Abruzzo, che hanno le loro città situate sopra il Mare Adriatico consiste per gl'esteri Mercanti in ducati tredici, lire una, e soldi quattordici effettivi, e per li Veneziani in ducati tredici, lire nulla, e soldi uno, al miaro, cioè lire 26.10 piccole per salma, che ogni 4 salme fanno il miaro, e quelli fuora del Golfo Adriatico pagano ducati 11 lire 3.14 effettivi al miaro, olij del Levante pagano ducati 7 lire 1.18 al miaro, e riserbandosi questo Governo nel appalto del olio, così del vino, e farina per se stesso la maggior parte d'interesse, amministrati però li detti appalti dalli suoi proprij ministri, uniti ad un governatore eletto dalli apaltatori, ma approvato sempre dalli voti del Senato; così che nel olio affitta solo due quinte parti del dazio, e tre quinte parti vanno per suo conto, da ciò è nato che trovandosi più volte la Città in ristreteza d'olij, fu calato dal Governo il dazio a quelli del Regno di Napoli dentro il Golfo del Adriatico, a ducati tre, lire una, e soldi dididotto effettivi al miaro, che sono a lire 6.9.6 piccole per salma, affine le spedizioni seguissero abbondanti, e supplito al bisogno di questa Dominante, suo Stato, et esteri, per li quali consuma il genere istesso, ben complendogli facilitare nel introito, avanzando di gran lunga nel consumo, e spedizioni, pagando di dazio per alcune città ducati 50 effettivi al miaro sono lire 400, e per altre ducati 35 effettivi al miaro; e in tal caso il Governo istesso abbona al apaltatore la differenza che impor-

ta, e che a lui spetta sopra li $\frac{2}{5}$ del apalto preso, per la sudetta declinazione fatta nel dazio, sopra quella quantità che va capitando.

Essendosi però veduto con l'esperienza, che in tali incontri sono cresciuti li commercij delli Sudditi di S.M. delle sudette Provincie di Bari, Lecce, et Abruzzo, che applicano più di tutte al traffico, et hanno la maggior correlazione con questa Dominante, e seguite sollecite, e frequenti le spedizioni da quelle parti, a questa, e vantaggiosi li ritorni delli loro ricarichi, con l'impiego di tanti bastimenti, e marinarezza suddita di S.M., che hoggidì molta, e molta ne sta negletosa per mancanza di commercio, e in conseguenza pocha di novo se ne anderà instruendo, quando Massima necessaria è l'abbondarne più che sia possibile per tutti l'incontri che possono darsi.

Parerebbe dunque in acconcio il suggerirsi dalla mia debolezza, che dandosi combinazione di reciprocho aumento di commercio fra la Real Corte di Napoli, e questa Republica, com'è da sperarsi senza alcun dubbio, per la buona armonia che fra essi passa, fosse fatto riflesso a questo esenzialissimo punto, cioè di dimandare e combinare il minoramento del dazio delli sudetti olij a ducati 3 lire 1.18 effettivi al miaro fissatamente, e non per quando solo la Città, e Stato ne ha il bisogno, essendo questi casi assai rari rarissimi, ridondando tutto ciò in gran vantaggio delli Sudditi di S.M. vendendo sopra luogo li Particolari a miglior condizione il loro prodotto perché più ricercatogli dalli Mercanti pur sudditi, quali ancora più aprofitano, mentre spese minori vi sentono sopra l'effetto che qui spediscono. In aggiunta li proprietarij delli bastimenti più ancora essi guadagnano, sì per li più frequenti impieghi che trovano li loro legni, che per l'aumento che in qualche parte di nolo gli puvol dare naturalmente il mercante, facendo un buon affare, e tutto questo poi incoragisce alla costruzione d'altrui novi bastimenti, e vederne la copia sopra quelle marine, e per conseguenza l'abbondanza nella marinarezza istessa; tanto più che come già dettosi, li bastimenti di S.M. trovano qui il carico delli suoi ritorni, abbondando la Città di tutti li generi necessarij alle sudette tre Provincie sì popolate, e sì ricche di prodotti, ne sentono il profitto d'essi noli, che se portano gl'olij a Ferrara, e Trieste tornano per lo più vuoti, perché capitando già qui doppo fatto il discarico de gl'effetti in Paesi esteri, sarebbero sottoposti alle spese di pilotteria, remurchi, et altro senza poter haver carico alcuno se non al metodo vecchio; cioè pagare un nove per cento di dazio sopra tutte le mercanzie che caricassero, in vece di mezo per cento, che così stabiliscono in tal proposito li Decreti del Senato, però non ne viene alcuno, et affatto vuoti se ne ritornano alli loro Paesi.

Debolmente dunque concludo, che per l'aumentazione hoggidì d'un commercio fra queste due Corti non si puvole havere in vista punto più forte, e più esenziale di questo, perché si tratta d'una minorazione d'aggravio di circa 12 per cento di quello è di presente, e non par difficile l'ottenerne l'intento, prima perché l'esempio c'è stato più, e più volte, e per seconda, in buon riflesso, dal pocho al niente puvol perdere questo Governo, minorando tal dazio, mentre in tal caso, tanta più è la quantità d'olij che capita in questo porto, e tanta più quella, che vien spedita per fuori, sopra

la quale vi cade il gran dazio, che bilanciandosi l'un con l'altro, si potrebbe ancora forse dire, che fosse più tosto vantaggio che discapito, o pur se questo vi cadesse, è da considerarsi di tenuissima importanza.

Sopra tutte l'altre mercanzie li dazij sono tenuissimi hoggidì cioè un ducato per cento, et eguali a tutte le Nazioni, che etiam fosse levato tal pocho aggravio, questo non puol fare aumento di commercio considerabile, ma né tampoco mediocre, però mi ha parso necessario molto diffondermi in tal materia, e spiegarla con la maggior chiarezza possibile.

Sesta ricerca.

Da chi si faccia il maggior traffico, o dalli Veneziani,
o dalli nostri Paesani, rispetto alli Due Regni

Si risponde.

Che per parlare adeguatamente sopra la materia conviene distinguere li generi delli comercij, e le Provincie. Per le lane di Foggia, queste sono fatte comprare dalli Mercanti veneti fabricatori di panni, che molti ve ne sono in Padovana, Trivisana, Vicentina, Bresciana, e Bergamascha, dalli loro Corrispondenti regnicoli; e gli fanno entrare il valsente con rimesse in Napoli, e pochissime lane spediscono li Regnicoli a Venezia per loro conto. Per il trasporto di esse, essendo mercanzia voluminosa, per conseguenza necessitano bastimenti grandi, però vien fatto dalle marsiliane venete, ch'è una sorte di legno grande, adattato però a questi mari del Adriatico, e al più s'estende all'Isole di Corffù, Zante, e Ceffalonia, e cadauna d'esse porterà balle 160-180 a 200 di lana, e navigano con sole 12 in 13 persone, sì che hanno una moderatissima spesa, il suo nolo è lire 20 venete per balla, e se in Manfredonia vi fossero tal sorte di bastimenti, verrebbe fatto il commercio di tal trasporto dalli Sudditi di S.M., e s'aprofitterebbero di tali noli, e ogn'anno verranno caricate cinque in 6 marsiliane di dette lane. Ancora il commercio delli sali di Barletta, e di Trapani quel pocho che sia vien fatto dalli Veneziani, cioè dal Conduttore che prende l'appalto di dare al Governo annualmente tanti sali d'una qualità, e tanti del altra, posti a un tanto al moggio nelli magazini pubblici, che poi esso Governo a un maggior prezzo li consegna alli Apaltatori delli dazij, con l'obbligo di consumare quella quantità di moggia che accordano cadaun anno, et esso Conduttore spedisce per lo più bastimenti veneti a caricarli. Il resto poi del commercio d'olij, manne, zafferani, mandorle, sede, ceneri, uve, agrumi, formaggi, semenza di lino, tarantelle ecc., vien fatto la maggior parte dalli Regnicoli, con bastimenti di bandiera di S.M., quali caricano ancora delli sudetti effetti, che sono di ragione, e conto delli Veneziani, fatti colà provvedere dalli loro Corrispondenti; potendosi calcolare due in tre bastimenti grossi veneti all'anno, che vadino a Lecce a caricare olij, quali fanno comprare li Veneziani; e due in tre a Bari. Si pongano ancora alla carica per Palermo, e Messina e Napoli due in tre navi venete all'anno, con obbligo di toccare tutte le tre scale, e in aggiunta toccar Genova, e Livorno per così fare il suo pien carico, e stanno li tre in quattro mesi a compirlo, per

la ragione che portando qui li Regnicoli le proprie mercanzie, e diversi Patroni di tartane suddite di S.M. havendo li proprij fondi, imborsando con le vendite d'essi il denaro o pur prendendo sopra li loro effetti anticipazioni di soldo dalli loro Corrispondenti veneti, reinvestiscono questo prontamente nelli generi adattati, e bisognevoli per li loro Paesi, e così hanno molta facilità nelli loro ritorni, quando però non accada l'incontro, che per quelli istessi porti vi sia precedentemente alla carica il bastimento veneto, quale ha per Decreto di Senato preferenza nel carico, come si spiega diffusamente nella risposta alla richiesta XIV. Però se si dovesse bilanciare chi trafica più, si respetive alla ricchezza delle mercanzie, al quantitativo d'esse, che alla navigazione, ch'è il punto della presente ricerca, non puvol certo cader dubbio nel dirsi, che sono maggiori li commercij che fanno li Regnicoli per Venezia, che quelli delli Veneziani per li Due Regni.

Settima ricerca.

In qual altro Paese i nostri generi s'introducano,
e se li Veneziani vi fanno un gran guadagno

Si risponde.

Una porzione d'olij del Regno di Napoli consuma Venezia per il Tirolo, al quale è molto comodo qui provvedersi per il facile trasporto, e tenue spesa stante la navigazione del fiume Adice, ma per convenzioni antiche fatte la Republica con gl'Imperatori, non pagano essi olij per la sortita che soli ducati 7 effettivi al miaro sono lire 56. Per il detto Tirolo consuma delli saponi, essendoci qui in città sei fabbriche d'essi, e venghono fatti con gl'olij mosti, che spedisce codesto Regno, ma da Corffù, e Zante ancora ne vengono. Nel sudetto Tirolo viene spedita una porzione di sugo di limone per le tintorie delle sede in Roveredo, delle mandorle, zafferani, e manne, ma in mediocre quantità. Una volta un gran consumo d'essi olij seguiva per la Germania Alta, per la Baviera, e per l'Austria, e così delle mandorle, zafferani, e manne, ma hoggidi tutto gli dà la piazza di Trieste, dove li Regnicoli glieli portano a drittura, da doppo che l'Imperatore lo dichiarò portofranco, e fatte le strade comodissime alli carriaggi sino a Vienna, e cresciuti li dazij per la parte opposta al confine delli Veneziani, acciò li suoi Sudditi sijno necessitati a prendere le mercanzie da detta piazza di Trieste. Seguiva ancora in passato un forte consumo di tutt'i sudetti generi per Ferrara, Bologna, Modena, e Mantova, quando questo Governo non intendeva lasciare entrare nelle Boche del Po verun bastimento, e vi teneva a tal effetto le barche armate, né gli dava suggezione alcuna il Dominio Ecclesiastico, né li Re di Spagna, sotto il comando de' quali erano le due Sicilie s'opponevano a questo, e così tutti li bastimenti erano obbligati venirsene a Venezia, e di qua si provvedevano tutte le sudette provincie, e città, et all'hora veramente fioriva questa piazza, che hoggidi si considera haver perso più d'un terzo di commercio, mentre sotto l'Imperatore ultimo Giuseppe, per non incontrare questa Republica dispiaceri con quella Corte fu lasciato libero l'Adito del Po, stante le sue ricerche, con notabilissimo danno di questo Governo, essen-

dogli cessati li consumi di generi sì ricchi da tante parti, e quell'è peggio sopra gl'olij, quali sono sì fortemente aggravati di dazio sì nel introito, che nella sortita, passando questi da Ferrara a Mantova con pochissime gabelle, e tenui spese di condotte, e per la vicinanza in più parti al confin veneto, venghono in questo introdotti di contrabando, e pregiudicano alli naturali consumi del Dominio della Republica, e così minorano l'utile della sua rendita per il dazio che hanno di ducati 35, e 50 effettivi al miaro. Stando dunque presentemente le cose in tal sistema, circondata questa Città, e Stato da novi impianti di commercij, non vi puvol cadere nelli Veneziani grandiosi profitti nelli prodotti di codesti due Regni, che per Paesi esteri spediscono, mentre vi hanno la concorrenza d'altri venditori al fianco, alli quali stanno a più dolci prezzi, in considerazione delli minori aggravij, gl'aquisti. Oltre di ciò sono tanto prossimi li due Regni ad ogni Stato, e Dominio, e in sì perfetta cognizione d'ogni Commerciante li loro prodotti, e prezzi d'essi, che non possano dar luogo ad un largo profitto, se non per causuale incontro di perdita, o carestia di raccolti, e con la mia debolezza crederia che quando l'utile metodico, e naturale s'estendesse dal 4 al sei per cento, saria tutto quello che potesse mai essere, con la credenza però ancora, che qualche volta dal pocho al niente guadagnino, e qualche volta vi perdino, secondo li degradi delli generi, sì per la mancanza delli consumi, che per l'abbondanza delli novi raccolti, che sono le contingenze, alle quali è sottoposta ogni sorte di mercatura.

Ottava ricerca.

Quali sijno li generi di Germania, o d'altri Paesi, che dalli Veneziani si spediscono in questi Regni, e altresì se vi fanno essi gran profitto

Si risponde.

La maggior parte delle ferrareze et acciali che spediscono li Veneziani per li due Regni sono della Germania, ma hoggidì molto se gl'è ristretto tal commercio, perché la piazza di Trieste ne spedisce quantità a drittura. La maggior parte ancora delle tellerie, che spedisce Venezia nelle due Sicilie, sono della Germania, ma però il più quantitativo che d'esse passano in codesti Regni, sono comesse a drittura dalli Mercanti regnicoli alli loro Corrispondenti todeschi di fiera di Bolzano, dalle Città d'Ulmo, Meminga, Norimbergo, Campidonia, Augusta, e San Gallo ecc.; e per da Bolzano, per ove fanno tutte il suo cammino, sopra il fiume Adice, le spediscono a Verona per transito, e di colà passano a Chioza, e quando ve ne sia competente radunanza, bastimento veneto le prende a nolo, e le conduce a Manfredonia, e di colà vanno distribuite per dove spettano. Li cordovani che spedisce Venezia per li due Regni, sono del Seraglio della Bossina, le pelle di libretti salati, che così si chiamono, sono delle Smirne, e Costantinopoli, li piombi, e stagni sono del Inghilterra. Le diverse droghe che in aggiunta spedisce Venezia per le città, massime del Golfo Adriatico, suddite di S.M., che come dettosi, quasi generalmente di tutto si provedono di qui, parte venghono dal Levante e parte dal'Olanda. E circa l'utile che vi possano fare li Veneziani in detti generi forestieri, per quello sia in ferramenta, acciali, tellerie,

piombi, e stagni ecc., credo che sia ristretto, perché ben ogn'uno è pratico del suo valore, e quando s'estendesse dal 4 al sei per cento sarebbe assai; il maggior profitto credo che cada sopra li pellami, e droghe, cioè almeno del 10 in dodici per cento, tanto più che si vedono qui presto arricchire li Commercianti in tali generi, oltre li maggiori profitti che puvol dare la ristretteza di qualche capo, o la maggiore richiesta che ne insorge, procurando ogni ben oculato Negoziante esser sollecito, e ben provisto nelle sue incette.

Nona ricerca.

Se vi sono in Venezia de gl' Appalti di gabelle per la fornitura de' sali, olij, vini, o simili altre robbe, e se non saria possibile far partiti per provederli con li generi di questi Regni, e raccolti d'essi

Si risponde.

Esservi per li sali due appalti, uno che si chiama della Lombardia, e principia da [*****] e si dilata per tutte le città, e territorij d'esse sino al confine del stato di Milano, e l'altro si chiama l' Appalto delli 9 Partiti, e include Venezia, Dogado, Feltrino, Friuli, Bossanese, e Padovano, Vicentino, e Veronese, il metodo d'essi appalti è questo.

Il Pubblico si provvede delle seguenti sorte di sali per mezzo delli suoi Conduttori, stabilendo a cadauno il prezzo secondo le loro qualità, resi, e consegnati in tali datti tempi nelli suoi pubblici magazzini a spese d'essi Conduttori, procurando esser sempre in abbondanza provisto, come per esempio, paga al Conduttore li sali di Santa Maura a uso di Barletta Stato Veneto ducati 5.12 banco al moggio et ad uso di Trapano ducati 8.28 banco al moggio, quali saline sono presentemente del Conduttore istesso, e a sue spese fa l'escavazioni, e lavori, essendo stato investito per anni 29, e poi cadano nel Governo, e gli mancano anni 15 circa a compire l'investita, e hoggidi si fabricano per nova ritrovata ad uso di Barletta, e di Trapani, e perciò non ne vengono più da Barletta, e qualche carico solo il Conduttore ne provvede a Trapano, come sali più pesanti, e più perfetti di quelli di Barletta, in caso non fossero perfezionati quelli di Santa Maura, e in tal maniera pensò il Governo che non andasse più fuori del Paese tal denaro per simili proviste; li sali di Corffù li paga ducati 3.8 correnti al moggio, sali d'Istria che sono del Governo a ducati 16 correnti il moggio. La condotta fatto questo rilascia l'appalto sopra publico incanto a quel Appaltatore che s'obbliga consumare maggior quantità di moggia annualmente alli prezzi, e misure che prescrivono li Decreti di Senato, e li vende all'Appaltatore, consegnati nelli suoi pubblici magazzini senza alcuna spesa, né di fachini, né di trasporti, quelli di Santa Maura a uso di Barletta a ducati 60 effettivi il moggio, quelli di Trapani, o pure di Santa Maura a uso di Trapani a ducati 62 effettivi il moggio, quelli di Corffù a ducati 58 effettivi quelli d'Istria a ducati 56 effettivi il moggio, il ducato effettivo vale lire 8, e dalle differenze grandiose che vi è dal pagarli al venderli ne risulta l'utile, che fa questo Governo sopra tal appalto, e non è permesso che verun possa tenere in pro-

prij magazini sali, ma se il caso dasse che sono rarissimi, che qualche nave ne portasse qui alla sorte, convien riporli nelli magazini publici, e venderli al Publico istesso, che li pagha vilissimo prezo. Veduto hora da questa chiara esposizione il metodo che qui vien tenuto sopra gl'appalti delli sali, ben puvol essere compreso, che non puvol seguire provvedimento delli sali di Barletta, e Trapano, e solo potrebbe seguire il caso che un Negoziante delli due Regni venisse a prendere gl'appalti sudetti a minor prezo di quello s'esibiscono fare li Veneziani sopra il publico incanto, consegnando nel Eccellentissimo Pien Collegio le polize secrete dalli concorrenti, e al minor pretendente viene rilasciata la condotta, né altro metodo vien tenuto da questo Governo in affare riconosciuto da esso d'una somma importanza, e perciò vien destinato sopra essi sali un magistrato senatorio, che non accudisce ad altra inspezione, e si chiama il Magistrato del Sale, quale fa tenere esatte scritture da suoi ministri delli magazini, consegne si fanno alli Appaltatori delli sali, accudisce per la riscossione da essi, che ogni 4 mesi gli va scadendo una rata, e nel entrare nel detto appalto cadaun novo Appaltatore, riceve le mallevatorie e cautele necessarie per la sicurezza publica, provvedere, e rimediare con la forza li contrabandi, havendo nelle sue materie una indefinita autorità, potendo bandire, e condannare li delinquenti alle carceri, galera, e sino alla morte, secondo li loro delitti.

Per l'appalto de gl'olij, conforme sopra questo genere vi sono due gabelle, una del entrata, e l'altra del consumo che si fa per la città, o spedendolo per dentro Dominio, o per fuori in Paesi esteri; sopra dette due gabelle il Publico impianta il suo appalto, e lo rilascia al più offerente nel incanto publico, che vien fatto, per la porzione sola di due quinti d'interesse, trattenendosi il Governo per sé li tre quinti, e da magistrato senatorio eletto apposta, che si chiama il Magistrato sopra Olij viene accudito con tutto zelo, et attenzione sopra capo sì importante, e necessario, affine la città sia abbondante, e non sijno fatte alterazioni nelli calamieri, che ogni primo giorno del mese si devono fare, e sopra questi, e non a più devono vendere gl'olij tutti li Botteghieri, sì della Dominante, che dell'altre città del Stato Veneto, considerate però le spese delli maggiori trasporti, et altro, che vi accadono nel spedire in quelle, e dalli ministri venghono tenute le scritture esatte di tutto quello viene riscosso sì per dazio d'entrata, che di sortita, o sia consumo, et il denaro lo incassa tutto il Governo, e ogni due anni, che si chiama una condotta, venghono tirati li conti con il Governatore del Dazio, ministro scelto, e pagato dal Appaltatore, quale accudisce a tutta la direzione, e sistema di quest'affare, con l'approvazione però del Senato nel atto istesso di sua elezione, e se il riscosso per la porzione del Appaltatore è minore di quello s'è obbligato pagare annualmente sopra il publico incanto, deve il contante alla mano resarcire la Cassa Publica, né puvole entrare nella seconda condotta se non ha saldata la prima, affitandosi esso dazio per due condotte, che vuol dire per anni quattro; e se viceversa l'esatosi nelli primi due anni supera l'obbligo presosi il detto Appaltatore, il di più gli viene pontualmente sborsato, e così si pratica sempre di condotta in condotta, e per la sicurezza publica non puvole mai en-

trare nel appalto medemo il novo Appaltatore, se non ha preventivamente datto le mallevatorie, e cauzioni occorrenti d'intiera sodisfazione del Magistrato sudetto sopra Olij, quale nelle sue materie ha le medeme autorità, come del dettosi Magistrato sopra li Sali.

Essendo dunque tale il metodo che qui corre sopra l'appalto de gl'olij non si puol dare il caso che il prodotto di codesti Regni possa esser quello che preveda tal appalto, tanto più che la maggior quantità di questo genere, capita qui dall'isole di Corffù, Zante, e Caffalonia, e dalla Morea ancora, oltre quello che produce l'istesso Stato della Terra ferma, raccogliendosene sopra la Riviera di Salò, in Padovana, Vicentina, Veronese, e nel Istria, però in moderata quantità, e altro non potrebbe seguire, se non che qualche negoziante suddito di S.M., più offerente sopra il publico incanto prendesse al metodo sopra espresso l'appalto medemo, cosa ch'è in libertà a tutti di fare.

Sopra l'istesso metodo ad unguem è impiantato ancora l'appalto delli vini, e vi è eletto magistrato senatorio, che si chiama il Magistrato del Vino che accudisce sopra la materia, et ha l'istessa autorità de gl'altri due sopra nominati Magistrati.

Nelli tempi passati il provvedimento del vino per il consumo, ch'è grandioso, della Camera del Arsenale, dove è in piena libertà la bevanda a tutte le maestranze, che per il meno saranno giornaliere un miaro di persone, si faceva dal Publico per appalto separato, delli vini del Vasto, non entrando mai quest'affare nel appalto generale, ma vedendo il Governo che con danno del suddito restavano li vini naturali invenduti, e gli perivano, fu ordinato con Decreto di Senato che non si dovessero più prendere vini forestieri per la Camera del Arsenale, abbondando più del bisogno tal prodotto nel Stato Veneto, e fu posto gravoso dazio sopra li vini forestieri, però hoggidì non venghono altro che liquori per le tavole di Sogetti ecc. Onde per tutti li capi cade ogni riflesso e massime stante il metodo corrente, che da codesti Regni possa esser provveduto l'appalto del vino, e solo puol esser fattibile il dettosi sopra l'appalto de gl'olij.

Vi è ancora l'appalto delle farine, e d'ogni sorte di formenti, e biade, impiantato sopra l'istesso mettodo d'olij, e vini, e per la attenzione, e direzione d'essa importante materia vi è eletto un magistrato pure senatorio che si chiama il Magistrato delle Biave; e conforme il Stato Veneto, è abbondantissimo di grani, e biave, calculandosi che quando ne seguono raccolti moderati di grani ne sopravanza un quarto del bisogno, e più della metà quando seguono abbondanti, però affine che il suddito possi consumare il proprio prodotto, è proibita l'introduzione delli grani, e biave forestiere, e solo quando nascono carestie, e bisogni straordinarij d'armate in Italia, il Senato in quelli casi decreta il permesso del introduzione, onde cade ancora in questo, durante tal metodo, ch'è antico della Republica ogni riflesso che da codesti Regni possa essere provveduto tal appalto, e sappiasi che il sudetto Magistrato Senatorio delle Biave nelle sue materie ha l'istessa autorità delli detti Magistrati del Sale Olio, e Vino.

Decima ricerca.

Si dimanda distinta relazione sopra tutti li dazij di dogane, e gabelle, a cui tutti li nostri generi in generale, e ciascun d'essi in particolare soggiacciano sì quando s'introducono, e si esitano in Venezia, o che da Venezia si spediscono in Germania, e in altri Paesi, come quando tornano indietro invenduti, paragonando tutti quei dritti con quelli che dalle altre Nazioni, e sopra i loro generi si esigono

Si risponde.

La tariffa a stampa che si publicò d'ordine del Senato l'anno 1736, fa vedere distintamente quello paga ciascun genere sì delli due Regni, che di qualsisia altro Stato, et etiam delli prodotti sopra il Dominio Veneto istesso, tanto nel introito che nella sortita, et unita alla presente relazione si spedisce la tariffa medema a stampa. L'intenzione veramente di questo Governo fu che secondo il suo intrinseco valore ciascun genere di qualsisia dominio, eccettuo quelli apaltati, pagasse un ducato effettivo che sono lire 8 ogni cento ducati, che vuol dire un per cento nel introito, e mezo per cento nella sortita, ma conforme l'affare in se stesso è tanto voluminoso, non fia maraviglia se furono presi delli sbagli in diversi capi di mercanzia, forse ancora per non esser stato ben servito il Publico da chi crede poter far capo con piena fede, e però verrà trovato che alcuni pagono più del uno per cento nel introito, e più di mezo per cento nella sortita, et altri viceversa pagono meno, e presentemente di tutto ciò viene studiata la regolazione, e venghono inoltre adottati altri metodi salutari per riparo del commercio istesso, che per alcune parti si va perdendo, e per altre parti viene molto inquietato con notabile pregiudizio dalla piazza d'Ancona, ma trovandosi tutto nel dibattimento delle dispute in Senato, non se ne puol dire se non a causa finita quello sia per succedere, e di tutto ciò verrà deliberato dal Senato, ne sarà data la più esatta relazione dal Console Rombenchi. Circa poi le gabelle, e dritti che pagono le mercanzie che tornano indietro invendute, non hanno privilegio d'esenzione se non quelle che portano li Veneziani per esitare in fiera di Sinigaglia, che si fa annualmente in agosto per Santa Maria Maddalena Penitente, notando adietro del istessa boletta, che qui presero nel atto di spedirle, quelle che riportano; per altro qualsisia mercanzia che passi in una parte, o nel altra, quando tornasse indietro, non vi è legge particolare che l'esenti del dazio, puol essere fatto ricorso, et adimandata grazia, ma è incerto il suo esito, e se passasse la somma di ducati dieci il dazio, ci vuol Decreto di Senato per l'esenzione.

Undecima ricerca.

Quali sijno li dritti di patente, accesso, quarantena, ancoraggio, fanale, e simili imposizioni, che sotto diversi nomi fossero imposti alli nostri bastimenti, quando capitano nelli porti di Venezia

Si risponde.

Nissun aggravio vi è sopra la patente; per l'accesso si potrebbe intendere la riva al Magistrato della Sanità, dove capita il Patrone, o Capitano del bastimento nel suo cop-

pano, o lanza accompagnato da guardia pubblica, o da fante per costituirsi, e consegnare le fedì di Sanità, che sopra esse, e sopra il costituito verbale che fa il Capitano, fatte nell'occorrenti esami dal ministro, o lo pone in libertà, e pratica, o lo manda in contumaccia, e per detta riva paga ogni bastimento lire 3.2 alli fanti del Magistrato. Di più per il fante che va a levare con sua barca separata il Capitano da bordo del bastimento, venendo di Levante, o di Ponente per detta barca, e sua mercede lire 14. Al Guardian di Sanità che subito vi manda il Magistrato sopra il bastimento lire 2.4 il giorno e lire 6 per la barca, standovi sopra sino che vengha posto in libertà il bastimento sudetto.

Per li legni che vengono poi dal Golfo del Adriatico di Paesi non sospetti, il Patrone va alla Sanità con il coppano, accompagnato da un soldato delli castelli del porto, quale viene riconosciuto di soldi 15 più, o meno, né hanno la spesa sudetta del fante, né del guardiano. Al scrivano della Sanità per il costituito, copie d'esso e fedì vi è di spesa per quello riguarda al bastimento da lire 7 alle 12 secondo la grandezza del legno, e ciurma. Vi è la spesa del ancoraggio, e qual essa sia lo distingue la carta in stampa qui inserta, e si rileverà che pagono più o meno secondo la loro grandezza, e che li bastimenti forestieri pagono maggior aggravio delli veneziani, onde il pareggio giusto e reciprocho di tal articolo pare necessario, altrimenti il maggior aggravio, minora alla parte aggravata li commercij.

Inoltre sono sottoposti li bastimenti ad un'altra spesa che si chiama del Pilotta d'Istria, e li legni che non arrivano alla portata di stara 700 formento non pagono cos'alcuna, né sono obbligati a prendere Pilotta, di stara 700 sino a 1000 pagano ducati 5 correnti sono lire 31, che si chiama Pilotta piccolo, di stara 1000, sino a quel più portassero pagano ducati 10 correnti sono lire 62, che si chiama Pilotta grande, e tal aggravio fu instituito con il finale d'una cauta navigazione, e sicurezza del commercio, poichè essendovi sopra porto infinità di seche, e scanni, e molto incommodo e pericoloso il suo ingresso, pensò il Governo che li Nazionali del Istria, molto pratici di questo Mare, fossero essi li destinati per Piloti delli bastimenti dal Istria sino al porto con assegnargli le sudette recognizioni, et obbligò tutti li legni di bandiera veneta a prendere indispensabilmente il Pilotta in Istria; per l'altre Nazioni poi ha lasciato in loro libertà, non potendogli sopra questo punto comandare, che si servino se lo vogliano prendere, o non prendere, ma preso, o non preso, nel capitar qui devono pagare tanto, e tanto il Pilotta, e tutte l'estere Nazioni, francese, inglese, olandese ecc. lo pagano liberamente, e con questo assegnamento vien mantenuto un numero capace di Piloti nel Istria, e gl'Inglesi che più di tutti trascurano di prenderlo per non dar fondo nel Istria, con perdita di tempo, sono quelli che ben spesso periscono sopra porto, com'è seguito mesi sono d'una nave carica di salamoni, e baccaladi. Di più li bastimenti hanno la spesa del fondo delle aque, e li legni di Pilotta piccolo pagano ducati 2 correnti al venire, e ducati 2 correnti che sono lire 12.8 al partire, quelli poi di Pilotteria grande pagano ducati 5 al venire, e ducati 5, che sono lire 31, al partire.

Non praticandosi fanale in questo porto, però sopra tal articolo non vi è aggravio veruno.

Vi è inoltre una spesa di lire 9.6 per cadaun bastimento, che chiamano per li Capi delli Parzionatevoli delli bastimenti.

Altra spesa vi è per la Scola, o sia fraterna di San Niccolò delli Marinieri, che ogni bastimento di portata di stara 600 sino a mille anticamente non pagavano cos'alcuna, quelli di stara 1000 sino a 2000 pagano mezo scudo che sono lire 6, e da 2000 insù sino quello più possano portare pagano un scudo, sono lire 12; ma da pocho tempo in qua fu introdotto l'esigere ancora dalli piccoli legni di stara 500 e 600 lire una per Marinaro, eccettuato il Mozo^A; siché in un trabaccolo regnicolo, che sono soliti navigare con sette, e 8 homini, sino a dieci, sentono la spesa di lire 8 a 10 per legno ogni volta che capita, e taluni legni faranno due in tre viaggi all'anno; e sopra tal punto versa presentemente il Console Rombenchi esponente con li magistrati competenti, perché sia levato tal aggravio a questi poveri Marinieri, essendogli riuscito poter havere li recapiti occorrenti della prima istituzione di sudetta fraterna di San Niccolò dei Marinieri, che seguì l'anno 1600 li X ottobre, dalla quale rileva che il finale fu di suffragare la marinareza veneta per li vecchi impotenti, mandar Medico, Chirurgo, e medicine agl'amalati, dottare povere figlie di Marinieri, far celebrar messe per li defonti Marinieri; però, non essendo capaci li Marinieri sudditi di S.M. poter ottenere tali vantaggi, tornando ogn'uno alla sua Patria, non pare che possano nemo essere aggravati, e molto meno li piccoli legni, che come dettosi di sopra una volta non pagavano, e solo sentivano l'aggravio del mezo scudo, e del scudo intiero quelli delle portate maggiori già denotate, e quest'aggravio veramente lo pagano ancora tutti li bastimenti del estere bandiere, Francesi, Inglesi, Olandesi ecc.; onde quando questo dovesse continuare, parerebbe che una simile istituzione nelli Paesi esteri, porterebbe del vantaggio et aiuto alla marinareza d'ogni Principe e Monarca, oltre che porrebbe in uguaglianza ancora in tal articolo il commercio.

Li bastimenti poi che fanno quarantena, o sia contumaccia per sospetti di sanità hanno le seguenti spese. Al Fante che con barca separata va a levare da bordo del legno il Capitano quale monta nella sua lancia, e lo conduce a costituirsi alla Sanità lire 14. Alli fanti del Magistrato per la Riva lire 3.2. Al Scrivano della Sanità lire 20. Al Nodaro per mandato d'accostare lire 6.10. Al Guardian che va a montare sopra il legno per la barca lire 6.4. Al medemo Guardian per le sue giornate sino finisce la contumaccia lire 2.4 il giorno. Finita la contumaccia per haver la pratica e mandato lire 18.12 per ogni bastimento.

Di più ogni bastimento grosso sia di libertà, o per fare contumaccia ha la spesa delli remurchi, che attaccati con corde sotto il legno che sta in mare aperto, a forza di remi e vela lo conducano in porto, e sudetti remurchi si chiamano peotte, di quelle da 8 remi quando il Capitano accorda all'ordinario la spesa è lire 16.10, da 16 remi lire 33, e secondo la stagione, e tempi, vengono prese tre, e quattro d'esse peotte, e

^A Nota a margine, di mano di Vaucouleur: «Soppresso quel peso con decreto del Senato del 25 maggio 1739».

molte volte essendo mar grande, e procelloso fuori di porto, non vogliono li rimurchianti stare al patto del ordinario, e fanno gl' accordi con li Capitani, e le peotte piccole vogliono lire 25, 30 sino a 40 lire, e le grandi lire 44, 55, 66, sino a lire 80 l'una, e li poveri Capitani per andare in porto a salvamento conviene gliele accordino, e più volte fu versato sopra tal disordine, ma non ne fu trovato compenso; poiché se la limitazione fissata fosse tenue in tempi di procelle di mare, e pericolosi, le sudette peotte di Malamocco non sortirebbero dal porto ad aiutare le navi, e condurle a salvamento, e così perirebbero, mentre l' unica cosa che stimola li rimurchianti, quantunque con loro pericolo, d' andare in mare fuori del porto ad assistere alle navi che travagliano, è giusto la speranza d' un premio maggiore. Per sortire poi del porto, e condur le navi in alto mare tre in quattro miglia, li rimurchianti sudetti stanno all' ordinario delle lire 16.10, e lire 33 per peotta, poiché nissuna nave parte se non con tempo buono, e vento prospero, e così si dice de gl' altri bastimenti grossi, come pinchi, tartane, marsiliane ecc.

Li bastimenti piccoli sono esenti di tali spese di remurchi, poiché pescando poch' aqua entrono in porto, e sortiscono da esso senza pericolo, e senza difficoltà.

Duodecima ricerca.

Quali sijno le spese di sensali, fachini, e di trasporti

Si risponde.

Per quello riguarda le senserie conviene distinguere le mercanzie, come per esempio sopra gl' olij è lire 3.2 al miaro, che sono salme 4, sopra le manne 2 per cento, considerandosi droga, e così sopra tutte l' altre drogherie come peveri canelle, caccao, garofoli, vaniglia ecc., sopra li diamanti ancora vi è la senseria del 2 per cento, sopra le mandorle, zafferani, lane, sede, pannine, telerie, piombi, stagni, rame, ceneri, uve, et altre tutte sorti di mercanzie pagano l' uno per cento. Per li grani, et ogni sorte di biade, e legumi la senseria è soldi 2 al staro veneto, li risi pagano un per cento, e così tutti li salumi.

Per li fachini, e trasporti, non si puvol dire cosa positiva, e sicura dipendendo molti dalla distanza della nave al magazzino, e così dal peso, e fattura del stivaggio che fanno in alcuni li fachini, essendovi però talun mercante che facilita nelle mercedi uno più del altro, però per li capi che hanno la sua limitazione nel' occluso foglio n.° I* si distingue il tutto con la maggior chiarezza, e veramente sono li generi che fanno il maggior commercio.

Decima terza ricerca.

Con la quale si dimanda la specificazione esatta del modo
con cui si procede circa la visita delli bastimenti nostri, e così circa
il dare in manifesto delle robbe, e mercanzie che portano

Si risponde.

Sono diversi anni che questo Governo venne in deliberazione di far seguire le visite a tutti li bastimenti niuno eccettuato dalli Sbirri, et Ufficiali da Barca come segue

sopra tutti li legni di bandiera veneta. Si opposero a tal novità tutti li Consoli dell'estere Corone, e ne portarno il distinto raguaglio alle loro Reali Corti, intanto che se ne dibatteva la materia, restò per molti mesi da una parte e l'altra sospeso il commercio, ne fu trovata doppoi la sua combinazione con reciprocho consenso, e si fu che le navi con loro bandiera inalborata restassero nelle aque di Malamocco, e Poveglia, dove vi è Podestà Nobil Veneto, e Cancelleria, luoghi distanti da Venezia 6 e 7 miglia, e colà facessero li suoi scarichi sopra le barche, che qui si chiamano peatte, barche adattate al trasporto delle mercanzie, e così non gli sarebbe fatta visita alcuna, ma volendo venire nel Canale di San Marco a Venezia, come era la pratica per avanti, la visita sarebbe stata inriparabile, tanto ne seguì, et hoggidi così continua, restando a Malamocco, o Poveglia le navi francesi, inglesi, olandesi ecc., e se venghono nel canale a San Marco, si portano senza bandiera, e ricevano la visita una nel arrivo, et altra avanti di partire. Il Console Imperiale don Tomaso de Teroni che sosteneva in quel tempo la carica del Consolato non acconsentì a sudetta combinazione, stante che il maggior traffico di codesto Regno, e delli littorali austriaci vien fatto da piccoli legni, che molti entrano per il porto del Lido, e che a detti legni non puvol mai compiere, stante li tenui noli che fanno starsene 6 in 7 miglia lontani da Venezia con spesa giornaliera di venir qui, e ritornare al suo legno, oltre un aggravio tre volte più per il scarico, e condotta della mercanzia, ne restò a tal effetto il commercio per più tempo sospeso, e fece il Console Imperiale ritornare indietro li bastimenti carichi che in quel tempo capitavano, et andavano in Istria a fare li scarichi sopra altri legni veneti, quali portavano qui la mercanzia, cosa che causò moltissima spesa, strapazo grande della robba, e ritardo di spedizioni, e commercij. In questo stato di cose fu trovato il seguente ripiego di reciprocho consenso della Imperial Corte, e questo Governo, cioè che detti bastimenti piccoli regnicoli, e delli littorali austriaci entrassero in porto senza bandiera, e che venissero pure a drittura nel Canale di San Marco senza spiegar mai bandiera, e che dovessero ricevere al capitare una sola visita da una sola barcha d'Ufficiali, e sbirri da barca, e così altra sola visita avanti di partire, e non in piena libertà d'ogni barca di sbirri, che saranno per il meno X barche, andare hora un giorno hora l'altro quante volessero a visitarli, come fanno con li bastimenti veneti il che rende, oltre un continuo disturbo, molto pregiudizio, mentre sempre detti sbirri vogliano strappare mancie, e regali, e se gli vengono negati, pongono sotto sopra il bastimento con strapazo notabile della mercanzia, ecc. Tal combinazione e metodo regolato seguitò sino li principij del ultima Guerra d'Italia della Triplice Aleanza per quello riguarda li bastimenti di Nazionali delle due Sicilie, che poi vedute passare in detti Regni l'Armi Vittoriose di S.M. fu tentato, e già s'esequiva il metodo che vien tenuto verso li bastimenti di bandiera veneta, cioè di far le visite quante, e quando più piacesse alli sbirri, a tal segno che venivano inquietati da 7 in otto barche con danno delli Patroni, Marineri, e mercanzia istessa.

In quel incontro il Console Rombenchi esponente, quantunque non graziato ancora da S.M. della Real Patente di Console delle due Sicilie, ma come Console di

Spagna, et incaricato di qualch' affare che gli appoggiava S.E. Sig. Marchese di Sallas, con l'opinione e consenso del Sig. Ambasciatore di Spagna Conte de Fuenclara che qui risedeva, e partecipazione datta al detto Sig. Marchese, con tutto il maggior zelo s'oppose a tal novità, scientifico della combinazione che fece il Console Imperiale Teroni, e doppo il dibattimento d'alcuni mesi, essendosi munito di carte, e recapiti necessarij per provare li fatti, gli sortì combinare con questo Governo per mezzo del Magistrato Ecc.^{mo} delli Revisori, e Regolatori sopra li Dazij, incaricato a tal fine dall'Ecc.^{mo} Senato il dì 19 settembre del 1735, che non si dovesse fare che una sol visita alli bastimenti di S.M. ch'entrano in porto senza bandiera, al loro arrivo nel Canale di San Marco, et altra sol visita nel partire, come appunto seguiva quando li due Regni erano sotto il dominio del Imperatore, e se li bastimenti grossi, navi, tartane, pinchi ecc. di ragion di Sudditi di S.M. volessero restare con la bandiera inalborata a Malamocco, e Poveglia come praticano l'altre estere Nazioni, in tal caso s'intende che non debbino ricevere visita alcuna. Tale è il metodo che presentemente corre da 19 settembre 1735 in qua, et in tempo opportuno di quello operai, ne diedi distinto raguaglio a V.E., e ne ottenni l'approvazione et il gradimento per il zelo, et attenzione dimostrata al Real Servizio.

Circa il dare il manifesto delle mercanzie che portano li bastimenti, il praticato si è, che il Capitano, o Patrone del legno che viene in questo porto la prima cosa di tutte deve fare la boletta, a Lido, o a Malamocco secondo per qual porto entra, del intiero suo carico specificando distintamente qualità, e quantità, e poi si porta con le sue fedì di Sanità a quel Magistrato e le presenta, previo l'espurgo, al ministro destinato, al quale dà in nota, o vocalmente, o in scritto distintamente a capo per capo le qualità, e quantità delle mercanzie che porta, e il ministro scrive tutto in un libro intitolato il Libro Manifesti, e licenziato che habbia il sudetto Capitano, o Patrone estraee copie autentiche del detto manifesto, e le manda alle dogane e magistrati competenti che accudiscono a quelli generi che porta, per esempio se porta olij, al Magistrato sopra Olij, se porta grani, o biade al Magistrato delle Biade, se porta formaggi e salumi, al Magistrato della Grassa, se porta mandorle, zafferani, manne, pistachi, cere, acciali, ferri, piombi ecc. alla Dogana di Mare perché ogn'uno accudisca alla sua inspezione, questo segue, cioè il metodo del manifesto vocale, o in scritto con li bastimenti esteri, per li legni veneti poi che caricano nelli porti del Dominio Veneto, sono questi obbligati prender qui avanti di partire un libretto con l'impressione del San Marco sopra ogni carta, dal Magistrato delli V Savij alla Mercanzia, e in esso vi scrive il ministro il nome del bastimento, del Patrone, e del viaggio, prendendone il dovuto registro, e li Capitani sono tenuti fare porre in esso libretto dal Rappresentante, o Cancelliere Veneto capo per capo ogni mercanzia che porta detto bastimento, e poi sotto scrivere, e bollare con il bollo del Cancelliere l'ultimo foglio scritto del libretto medemo e al suo arrivo qui li Capitani, o Patroni delli legni devono consegnare in mano del ministro della Sanità il detto libretto, e viene confrontato sì esso, che il manifesto, dettosi per li legni esteri, con la boletta che ciascun Ca-

pitano è obbligato fare entrando in porto, al che se mancasse sarebbe contrabando tutto il carico, e trovandosi disparità fra detta boletta, manifesto, o libretto, l'omesso s'intende contrabando; se poi avesse sopra il bastimento mercanzie di più di quello spiega la boletta, che deve haver sempre appresso di sé il Patrone, ancorché questa accordasse con il manifesto dato alla Sanità, venendo rilevato ciò dalla visita che gli fanno gl'Ufficiali, e sbirri da barca, quali hanno copia d'esso manifesto, e lo confrontano con la bolletta, gli prendono quel di più come contrabando, e se si trattasse che il contrabando fosse d'olij, sali, tabachi, polvere, essendo queste materie criminali, oltre la perdita della robba, vi sono le pene afflittive corporali di prigione, o galera secondo la qualità del delitto.

Decima quarta ricerca.

Quello si usa quando un bastimento veneziano, e un napolitano trovasi in concorrenza di caricamento, havendo perinteso che per ragione di preferenza per il veneziano s'inferisce pregiudizio al nostro, a cui non è lecito caricare sino a tanto l'altro non sia compito, e informare il trattamento che esperimentano l'altre Nazioni

Si risponde.

Esservi veramente positivo Decreto del Senato che comette al Magistrato de V Savij alla Mercanzia, quale accudisce agl'affari del commercio, e senza la licenza del medemo non si puvol mettere alla carica verun legno, che nel atto che qualsisia bastimento forestiere dimandi il permesso di caricare, si osserva che non vi sia al carico per quelle scale legni di bandiera veneta, poiché a questi come di ragione di sudditi deve esser data la preferenza del impiego, né permette esso Magistrato che li legni di bandiere estere possino principiare a caricare se non terminato habbino li veneti, e in ciò non viene fatta distinzione a verun bastimento estero, essendo Leggie che abbraccia l'Universale, e non Particolare, e non vi è dubbio che diverse volte, e fra l'altre le tartane napolitane, e luciliane ne risentono del pregiudizio da tal metodo poiché ponendosi alla carica per il suo ritorno per Napoli, Palermo, e Messina, quando vi sia legno veneto per dette scale, le tartane sudette non possano caricare se prima quello non ha terminato il suo pien carico, e conforme per lo più li legni veneti che partono per quelle parti sono navi, così avanti di terminare il loro carico consumano delli mesi, e tal ritardo è pregiudicialissimo agl'Esteri, come ogn'uno chiaramente puvol ben vedere. Cade sopra questo punto il riflesso che nelli due Regni caricano li bastimenti veneti a loro beneplacito, né vi è preferenza alcuna dal uno all'altro, onde in combinazione di commercio, una ben giusta reciprocha sopra tal punto pare necessaria, e porterà vantaggi alla navigazione, e Sudditi di S.M. per la più celere spedizione delli bastimenti, poiché uno delli maggiori pregiudizij che questi soffrano si è il permanere lungo tempo oziosi nelli porti.

Decima quinta et ultima ricerca.

Dar raguaglio del modo con cui s'amministra la giustizia
ne gl'affari del commercio alli Vassalli di Sua Maestà,
e se pronta et espedita quanto all'altre Nazioni se gli rende

Si risponde. Che conviene a tal passo, per dar piena informazione del affare, distinguere le materie, per esempio, se sono pendenze di marinareza, Capitani, o Patroni con mercanti veneti, che riguardino le loro mercedi, e noli, vi è un magistrato destinato apposta, che si chiama il Magistrato del Forestier, e li giudici sono tre gentilhomini veneti, quali in contraditorio ascoltano le ragioni del una, e l'altra parte e summariamente giudicano, con la mira di dare sempre la pronta spedizione alla gente di mare, per li quali li giudici sono sempre ben portati, et hanno molto riflesso alla convenienza di questa povera gente che azardano la loro vita al mare.

Se poi le pendenze sono sopra il commercio di mercanzie, o contratti fatti per esse da Capitani, Patroni, Marinieri, o altri Nazionali di qualsisia Paese contro Veneziani, o pur Veneziani contro chiunque di dette persone, ogn'uno, come ogn'altro Suddito veneto, deve ricorrere al Magistrato delli Consoli de Mercanti, che viene sostenuto da tre gentilhomini veneti, et in esso fare li dovuti passi del ordine metodico, e poi disputarne la causa con avvocati e li giudici fanno la sentenza, e quella parte che si chiamasse aggravata della medema sentenza, se ne apella alli Collegij delli 12 o delli 20, o alle Garantie, secondo le somme delle quali si tratta, havendo ogn'uno delli tre sudetti tribunali la limitazione delle somme che devono giudicare, e se in essi tribunali nascesse il giudizio a favore di quell'istessa persona che guadagnò alli Consoli de Mercanti, all'hora, havendo ottenuto due sentenze uniformi la litte è ultimata, altrimenti tornerebbe in pristino, e alle volte si vedono casi di due, e tre pristini in una litte che le fanno eternare nelli fori, mentre si deve considerare che naturalmente parlando dalla prima sentenza del magistrato pedaneo, che così è quello delli Consoli de Mercanti, alla seconda delli tribunali superiori sopra nominati vi passa sempre qualch'anno per il numero delli liti anteriori che corrono.

Per quello riguarda poi la giustizia è distributiva a tutti egualmente, né vi è Nazione che habbia privilegio in ciò, né che sia considerata più del altra, e sotto l'istessa rubrica passano li Veneziani ancora.

Se poi le vertenze sudette di mercedi, e noli passassero fra Marinieri, e Marinieri, o fra Marinieri, Capitani e Patroni del istesso bastimento, tutti Sudditi del istesso Monarcha, in tal caso il ricorso vien fatto al Console di quella Nazione, quale ascoltate ambi le parti fa la sua sentenza, e non venendo questa eseguita la manda firmata e sigillata a quel preside, o governatore al quale è sottoposta la persona succumbente, accompagnata con sua lettera, affine gli faccia dare sua esecuzione nelle forme, e metodi che colà si pratica, e tanto segue negli affari di commercio, o di contratti fra suddito, e suddito del istesso Monarca che qui fossero con mercanzie venuti a commerciare, e non fossero però stabiliti nel Paese.

Restando hora compite le risposte alle 15 ricerche sudette, è positivo obbligo del attenzione, e zelo del Console Rombenchi rapresentare a V.E. il metodo che qui

corre sopra le mese delli bastimenti di qualsisia bandiera che arrivano in questo porto, differenziandosi le dette mese dal numero maggiore, o minore di Marinari che navigano sopra li legni, e l'occluso foglio segnato n. ° 2* ne dà una ben chiara distinta, che potrà servir di regola ad osservare se uguali in codesti Regni sono le mese concesse alli bastimenti di bandiera veneta, mentre se la facilità fosse maggiore il conguaglio pareria necessario, poiché ogni vantaggio puvol invitar l'Estero a fare quelli commercij, che il Natural Suddito potrebbe fare, e se non altro fosse, quel Marinaro vantaggiato s'incoragisce alla nautica, e così s'aumenta il numero d'essi in Nazione straniera, quando si potrebbe vedere tal florideza nella sua propria; che giusto in tal proposito mi si apre l'adito d'aggiungere, come havendo havuto sempre in riflesso questo Governo oltre l'aumento del commercio nelli proprij Sudditi, distinguendoli con minori graveze in alcuni generi come si vede sopra gl'olij, che sopra li bastimenti di bandiera veneta; così ancora hebbe la mira di distinguere la propria marinarezza, per incoragirla viepiù alla nautica, e che ne crescesse il numero d'essa, onde fu stabilita una distinzione di portata a ciascun Marinaro veneto, che navighi però sopra bastimento veneto, e si è.

Per quelli che navigano fuori del Golfo Adriatico, cioè per Levante, e Ponente gl'è permesso poter portare ciascun Marinaro veneto ducati venti correnti sono lire 124 di mercanzia calcolata al costo ove fu comprata, con fedì giurate delli Rapresentanti publici, o delli Consoli veneti, senza pagare alcun aggravio di gabelle, e in aggiunta istessamente due barile di vino di sei secchi l'una, quattro schenali di carne salata, facenti libbre 60 peso grosso, peze quattro formaglio facente in tutto altre libbre 60 peso grosso; e per quelli bastimenti che navigano dentro Golfo del Adriatico, la portata delli Marineri veneziani si restringe ad una barila vino di sei sechi, due schienali carne libbre 30, due peze formaggio libbre 30 senza portata di mercanzie; quali vantaggi non gode verun Marinaro forestiero, non essendogli permessa alcuna portata, onde sopra tal punto puvol cadere opportuno il riflesso, et osservazione di quello si pratici in codesti Regni, per distinguere ancora la marinarezza regnicola dall'altre estere, e così ottenere l'intento sì del aumento del commercio, che della marinarezza istessa, come succede all'estere Potenze, che molto versono sopra tali esenzialissimi punti, essendo un grand'eccitamento tali (benché comparischino lievi) distinzioni, aggiungendosi ancora, come detti Marinari non pagono nolo alcuno delle loro portate al Proprietario del bastimento.

Per quelli bastimenti poi, sì esteri che veneti, quali portano olj in questo porto, senza differenza alcuna di Nazioni, vien permessa ad ogni Marinaro la portata di miri 18 olio, che sono quasi due salme, e miri 36 ch'è il doppio al Capitano, o sia Patrone del bastimento, senza dover pagare alcuna gabella, ma sono obbligati a consegnare esse portate ad una Doganetta, che così si chiama, destinata apposta dal Governo, perché non venghi venduto a particolari di contrabando, mentre sopra esso olio il Publico deve havere il dritto del dazio del consumo, ch'è ducati cinquanta al miaro, vendendosi a Particolari, et il ministro ch'è il Governatore d'essa Doganetta,

deve pagare alli Marinari li detti olij al prezzo che si fa in piazza, e per il suo onorario, e spese che puvol havere detto Governatore ad accudire a tal interesse publico, il Governo gli bonifica ducati due effettivi, sono lire 16 al miaro per tutte le miara che entrano in essa Doganetta, e così detto Governo assicura il Patrimonio del suo dazio del consumo, donando quello del entrata alli Marineri ch'è ducati 13 lire 1.14 effettivi al miaro.

Se in aggiunta poi di tutto quello ha esposto, e dilucidato in materia tale di commercio il Console Gabriel Rombenchi, occorressero altri lumi, e cognizioni, tanto in carta, che in persona, poiché l'assunto istesso è molto involuto, e vi possono cadere novi riflessi, e sopra le risoluzioni medeme delli obbietti, trattandosi di fissare, e stabilire una nova pianta di reciprocho interesse fra questa Republica e codesta Real Corte, è sempre dispostissimo il Console ad incontrare ciecamente li cenni di V.E., e dar viepiù riprove constantissime della sua attenzione, e zelo al Servizio di S.M. suo Signore.

198 a-b

Sulla falsa notizia di un nuovo dazio nello Stato della Chiesa sui prodotti che non siano importati o esportati dal porto di Ancona; su come, via Civitavecchia, si sfugge al maggior dazio sul commercio indiretto; e sul protezionismo pontificio a vantaggio della lavorazione interna di vetri e cristalli, di zucchero e di piombo.

| C | I | informazione, tassazione / export, import, porti, tariffe \ Stato Pontificio

198a 1739/05/10 Ancona Giovanni Francesco Bonarelli [a Montealegre]

Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} Sig.^{re} Sig.^{re} P.ne Col.mo

Vengo di ricevere il stimatissimo foglio* di V.E., dal quale sento, come da tutte le parti Li viene riferito esser da poco tempo introdotte qui diverse novità, e specialmente l'impositione del 12 per cento sopra tutti li generi dello Stato Ecclesiastico, o per esso destinati, i quali non si estraggono, o non si immettono per la via di questo porto. Sappia pertanto V.E., che per quante diligenze ho fatto, fo continuamente, e fo fare, qui non vi è stata, né vi è fino ad hora novità alcuna, né nova impositione sopra tutti li generi, ma bensì vi è il 12 per 100 sopra li soli generi specificati nel Editto*, che qui L'ingiuogo publicato li 12 agosto 1738, e questo non solamente si paga in questo porto, ma in qualunque porto pontificio, quando li generi non sono originarij de' luoghi, come sarebbero in cotesti Regni generi originarij, le lane di Puglia, il tarantello, e tonnina di Sicilia, quali generi, venendo a drittura qui non pagano il dodici per cento, e né pure si paga cosa alcuna per estrarli dopo qui giunti, ma bensì, se li sudetti generi andassero in altro porto non pontificio, e poi venissero qui (sen-

za attestato, che il carico, o portione di quello sia stato fatto in cotesti Regni, e destinato per questa città, o altro porto di questo Stato) allora si paga il detto 12 per 100, e questo modo viene amministrato verso di tutte le Nationi, come potrà ben vedere dal sudetto Editto, quale mi diedi l'honore trasmettere a V.E. nell'altra occasione, che L'inviai quello del porto franco [186]. Già credo, che saprà, come molti anni prima di quest'impositione del 12 per 100 sopra li generi descritti nel Editto, fu posto il datio di 20 per 100 sopra le pannine fabbricate fuori dello Stato Ecclesiastico, et il datio di dieci per cento sopra li drappi di seta, fittucchie di seta, e calzette di seta lavorate fuori di questo Stato, et ora seguitano detti datij. L'altro ieri giunse in questo porto bastimento greco proveniente da Levante carrico di vallonea, e cere gregge destinate per qui, e dopo alcuni giorni di contumacia furono scaricate le sudette mercanzie senza pagare il 12 per 100 per essere generi originari di Levante, come ben si conoscevano dalle polize di carico, et il resto del carico, che era di pignoli era destinato per Venezia, dove terminerà la contumacia. Questo è quanto per ora posso notificare a V.E., assicurandoLa, che non manco, e non mancherò di attenzione per il Real Servitio, e se vi fosse stata altra impositione, o novità non avrei mancato parteciparla, et accadendo novità sopra il commercio, o sopra altro degne della Sua attenzione o qualche altro novo datio, et impositione subito Gli ne darò conto.

198b 1739/05/31 Ancona Giovanni Francesco Bonarelli [a Monteaegre]

Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} Sig.^{re} Sig.^{re} P.ne Col.mo

Per quanto di diligenza abbia usato per sapere del decreto accennatomi dall'E.V., dato dalla Cammera Appostolica di non potersi immettere mercanzia alcuna estera nello Stato Romano, dalla parte del Mare Adriatico, né da questo Stato estraersi genere alcuno, se non per questo porto franco di Ancona, et essendomi informato ancora dalli stessi Giudici del Consolato de' Mercanti di questa Città, ho saputo per ancora non esservi questo decreto, ma bensì, che in qualunque porto ecclesiastico si possono immettere mercanzie estere, et estraersi, purché paghino il 12 per 100, quando non venghino a dirittura da Paesi di loro crescenza, e quando sono di transito, che non si debbano consumare in quel porto dove giungono, non soggiaciono a tale impositione, e li generi soggetti al detto 12 per 100 sono soli quelli descritti nella stampa, che inviai all'E.V., e non altri generi di mercanzie.

Non soggiace al 12 per 100 qualunque genere di mercanzia, benché non originaria, ma che venghi di seconda mano, quale sia destinato per il porto di Civitavecchia col solo riflesso, che detti generi servono per la Città di Roma, et ancora, se dal detto porto di Civitavecchia si estrae per qualsivoglia porto ecclesiastico, nel quale giungendo bastimento con le polize di carico dal sopra detto porto, benché siano li generi soggetti al editto, e che sono quelli di seconda mano non paga il 12 per 100, perché vengono considerati, come originarij di quel porto di Civitavecchia; onde li Mercanti ancora di questo porto si vagliono far spedire da Genova, o da altri porti in Civitavecchia qualunque genere, e in questo modo provedono bona parte di que-

sto Stato delli generi non originarij, senza pagare la detta impositione; ma essendo qui giunto Monsignor Tesoriere disse, che sopra ciò troverà l'opportuno rimedio, per averne ancora inteso nell'altri porti li ricorsi. Già credo, che sarà nota a V.E. la privativa anni sono fatta de' vetri, e cristalli esteri, quali non si possono immettere, né estraersi dallo Stato Ecclesiastico, e trovandosi li medemi in detto Stato, se ne fa il controbanda, ma però possono estraersi per qualunque luoco li vetri e cristalli, che si lavorano in questo Stato, cioè nella città di Urbino. Si pagano ancora scudi cinque per ogni migliaro li zuccheri, e piombi lavorati fuori dello Stato Ecclesiastico per immetterli nel medemo, volendo la Cammera Appostolica, che si provveda di detti piombi, e zuccheri lavorati nel suo Stato, per esservi in questa Città le fabbriche, nelle quali si lavorano detti generi di qualsivoglia qualità, e per estrarli non si paga cosa alcuna. Questo è quanto ora posso parteciparLi, assicurandoLa della mia attenzione per il Real Servizio, e se giungerà il sopra detto, o altro decreto, subito ne darò parte all'E.V.

16 giugno 1739 Montealegre a Bonarelli: quel che il console gli ha comunicato «è molto differente di quanto si diceva, e non è pregiudizioso a questi Regni quanto nell'altra supposizione stato sarebbe. Con tutto ciò si servirà V.S. d'informarmi se i ricorsi fatti da diversi mercanti alla Corte di Roma, per la soppressione di quel nuovo dazio, saranno stati efficaci, e se nelle occorrenze si esige per provvigione il nuovo dazio a rigore».

199

Dissertazione sul grave affare se convenga o non convenga far la pace con la Porta ottomana e le Reggenze barbaresche d'Africa, nella quale si adducono tutte le ragioni in pro, e contro della pace, si propongono i motivi che pare debbano determinare S.M. a farla, e si suggeriscono i modi di negoziarla.

| C | circolazione, sicurezza / corsa, difesa, export, import, interscambio, marineria, navigazione, negozianti, salute, trattati \ Barberia, Francia, Greci, Impero ottomano, Spagna, Stato Pontificio

[1739/05/16 pre] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucouleur]

Dissertazione in cui si esamina se convenga, o non convenga al Re delle due Sicilie di fare la pace colla Porta ottomana, e le Reggenze barbaresche dell'Africa, si adducono tutte le ragioni in pro, e contro della pace, si propongono i motivi che pare debbano determinare S.M. a farla, e finalmente si suggeriscono i modi di negoziarla, e di stipolarne i trattati.

Discorre ogn'uno a modo suo della guerra, e della pace; sostengono gli uni la guerra, prendono gli altri la difesa della pace, e tutti per lo più, senza considerare troppo ciò che effettivamente meglio convenga ad uno Stato, ma semplicemente mossi da prevenzioni generali, o pure da loro proprj e privati interessi, modificano i

loro sentimenti; però senza esaminare né discutere queste diverse opinioni, né tampoco i motivi su cui sono fondate, a due punti soli si crede doversi ridurre questo particolare, il quale, fra tutte le cose umane, può dirsi il negozio per gli uomini il più importante, giacché da questo la loro fortuna, quiete, gloria, e vita stessa dipendono.

Prima d'intraprendere la guerra, o di determinarsi a mantenerla, quando può farsi finire, non altro fa di mestiere, se non esaminare attentamente se al Principe ed a' suoi vassalli può quella riuscir utile, nel qual caso, si deve francamente continuare per procacciarsi sempre più gloria, e maggiori vantaggi. Ma all'incontro se al Principe, ed a' suoi vassalli non può derivarne né gloria, né utile, anzi più tosto danno e pregiudizio grave allo Stato, il voler, ciò non ostante, senza fine, ed a qualsiasi prezzo continuare la guerra, sarebbe un mostrarsi troppo appassionato per la medesima, e del vantaggio dello Stato troppo poco sollecito.

Di quest'ultima specie di guerra appunto dee stimarsi quella che sussiste oggidì tra i Regni delle due Sicilie, ed i Turchi, e Mori dell'Africa. È questa una guerra, nella quale non vi sono né provincie, né sudditi da conquistarsi, né altro utile da procacciarsi, ma al contrario danni, svantaggi e strapazzi insieme da sperimentare.

Ha ancora tal guerra questo di singolare, che né all'una, né all'altra delle due parti può riuscir proffitevole, e quantunque non si abbia per oggetto gli interessi de' Turchi, tuttavia non sarà quella ragione da trascurarsi, all'ora che della negoziazione di pace co' medesimi si starà trattando.

Quindi non si sarebbe mai pensato, che avesse una simile guerra trovati fautori ne' proprj sudditi di S.M. anzi si sarebbe creduto che fosse stata la pace unanimamente, e con universal soddisfazione approvata e ricevuta, nulladimeno nelle diverse consulte fatte circa questo particolare, veggonsi alcune persone di sentimento contrario: e quantunque possa dirsi senza prevenzione, e si riconosca anche evidentemente, che sono quelle o scrupolose fuor di misura, o poco intese del commercio e degli interessi de' Regni delle due Sicilie, e fors'anche attente solamente a prevalersi, ad esclusione d'ogni altro, di qualche ramo di commercio indiretto assai vantaggioso, nulladimeno, per non lasciar intorno ad un punto sì geloso, e sì importante il menomo dubbio, riferiransi tutte le obiezioni fatte contro della pace, si procurerà dare alle medesime una risposta addattata, e convincente, si addurranno poi le ragioni, che militano per la medesima ed in appresso si proporranno i modi di farla solida, utile, onesta, e facilmente.

Per conoscere su qual fondamento siano stabilite le obiezioni fatte contro la pace, e prima di rifiutarle, devono esporsi i diversi pareri delle giunte, ed altre persone, le quali su questo sono state finora consultate.

Sono gli uni di parere di non fare né colla Porta Ottomana, né colle Regenze di Tunisi, Tripoli, ed Algeri trattato alcuno di pace, di commercio, né di navigazione.

Altri di fare bensì colla Porta Ottomana trattati di pace, commercio, e navigazione, ma di non farne alcuno di qualsiasi sorte co' Mori.

Altri di fare colla Porta Ottomana trattati di pace, commercio, e navigazione, e co' Mori trattati di semplice navigazione, esclusivamente d'ogni commercio.

Altri di fare trattati di navigazione co' Mori, ancorché non se ne facesse alcuno colla Porta Ottomana.

Ed altri finalmente di fare colla Porta Ottomana, ed insieme colle Regenze di Tunisi, Tripoli, ed Algeri trattati di pace, commercio, e navigazione.

Obiezioni contro la pace in generale.

Prima obiezione: si pretende che facendosi co' Turchi, e Mori trattati di pace, commercio e navigazione, verrebbero questi Regni esposti al contagio.

Si risponde 1° che nel tempo che ha sussistito la pace di Passarovitz, non hanno avuto questi Regni timore, né sospetto alcuno di contagio; 2° che tutte le altre nazioni cristiane del Mediterraneo corrono il medesimo rischio, e nulladimeno non lasciano di ricevere i bastimenti provenienti dal Levante; che in Ancona, et in diversi altri porti dell'Italia si fabricano giornalmente nuovi lazaretti per abilitarsi sempìù al commercio del Levante, come ad un traffico indispensabile, ed utilissimo; 3° che fra ricevere i bastimenti stranieri procedenti dal Levante, conforme si ricevono in Messina, o ricevere bastimenti nazionali, o Turchi procedenti pure dal Levante, non vi è differenza alcuna.

Seconda obiezione: che facendosi co' Turchi, e Mori trattati di commercio, sarebbe un facilitar loro l'impratichirsi delle coste di questi Regni, per prevalersene in caso di rottura.

Si risponde 1° che doppo rotta la pace di Passarovitz, non hanno quelli fatte maggiori scorrerie, e sbarchi sulle nostre coste di quello ne avessero fatti prima della suddetta pace, anzi molto meno; 2° che li Turchi, e Mori si sono già fatti, e si fanno giornalmente pratici delle nostre coste per mezzo di carte geografiche, e maggiormente ancora de' renegati, non trovandosi imbarcazione turca, o mora, in cui non vi sia qualche renegato.

Terza obiezione: che trovandosi questi Regni abbondantissimi in ogni genere di robba, non riesce il commercio del Levante di verun utile.

Si risponde 1° che vi sono molti generi del Levante indispensabilmente necessarij, come le lane, i cottoni filati, ed altri, i lini, i peli di camelo, e fili di capra, le gomme, le gale, ed altri simili ingredienti richiesti per le tinte, fabbriche, e manufatture, i cuoi e pelli, la cera, il caffè, il reobarbaro, scamonea, sena, e mille altre robbe atte alla medicina, aloei, ambra, incenso, balsamo, e varie simili droghe, tutte assolutamente necessarie all'uso di questi Regni, oltre alle perle, agate, lapis, diaspri, marmi, ed altre pietre preziose di Egitto ed altri paesi più remoti, le quali, se bene non necessarie, possono però molto servire al traffico, ed essere di gran utilità; 2° che i Veneziani, Francesi, Inglesi, ed altre nazioni delle più intelligenti nel commercio, riconoscono il traffico del Levante a tal segno utile, che non ve n'è alcuna, la quale non impieghi tutti i suoi sforzi, per introdurvi, mantenervi, ed accrescervi sempre più il suo commercio.

Quarta obiezione: che il commercio del Levante chiede molto denaro contante, e che ogni commercio simile è svantaggioso ad uno Stato.

Si risponde 1° coll'esempio delle accennate nazioni, le quali, se non trovassero il commercio del Levante utile, non vi si applicherebbero con tanta sollecitudine; 2° che non è vero che richiegga quel commercio molto denaro contante, anzi che questi Regni non solamente possono farlo con proprj generi, ma ancora trovarvi forse del denaro di avanzo, i quali generi sono drappi, zagarelle, veluti, damaschi, ed altre robbe di seta d'ogni sorte, di cui si farebbe uno smaltimento prodigioso in Constantinopoli ed in Smirna, panni di lana, manna, sugo di regolizia, tartaro di botte, corallo lavorato, mandorle, alcuni vini, ed acquevite, agrumi d'ogni sorte, scatole di pietra di Sicilia e simili lavori e mercerie sottili, il tutto ricercato nelle diverse scale di Levante rispettivamente; 3° che quando anche fosse di bisogno di sborsare del denaro contante per il commercio del Levante (lo che si nega positivamente, rispetto a questi due Regni), sarebbe sempre più vantaggioso, trattandosi di mercanzie necessarie, provedersene collo sborzo v.g. di docati cento mila, prendendole da prima mano, che con lo sborzo di cento cinquanta o duecento mila, tirandole, come si fa oggidi da seconda e terza mano cioè da Venezia, Livorno, o Genova.

Quinta obiezione: che facendosi libera la navigazione si darebbe troppa gente alla marina, onde rimarrebbero incolte le terre.

Si risponde 1° che questa obiezione è interamente contraria all'esperienza, la quale fa vedere che non vi sono paesi meglio coltivati, che quelli dove fiorisce il commercio marittimo; anzi che l'esito favorevole e facile delle produzioni d'un paese rende necessariamente gli abitanti laboriosi, e giova conseguentemente alla coltura de' terreni; 2° che vi sono in questi Regni, e principalmente nella parte meridionale di quello di Napoli, molte contrade montuose e sterili, ove la gente non ha terra da coltivare, e si mantiene misera col frutto tenue della pesca, onde le riuscirebbe molto più utile impiegarsi nella navigazione; 3° che se mai venisse il genio della navigazione ad accrescersi al segno di degenerare in abuso, lo che non è da temersi, vi si potrebbe facilmente rimediare con stabilire classi di marina, come, poco fa, sono state in Spagna stabilite.

Sesta obiezione: che venendo a farsi tra S.M. e la Porta Ottomana un trattato di commercio, esigerebbe questa, che, a tenore del trattato concluso nel 1718 in Passarowitz tra essa e l'Imperatore, si stipolasse che li dazj di questi due Regni fossero ridotti al tre per cento rispetto de' sudditi e generi del Dominio ottomano, conforme si pretende essere i dazj stabiliti nel medesimo.

Si risponde che per verità un simile articolo sarebbe d'un sommo pregiudizio, e non dovrebbe in modo alcuno accettarsi, ma non esser probabile che la Porta Ottomana lo volesse pretendere, perché vi perderebbe troppo, essendovi in diverse sue provincie e porti gabelle tanto per l'immissione, quanto per l'estrazione, de' diversi generi, le quali oltre al tre per cento di Dogana, giungono sino al dieci. Deve anche sapersi che, quando tra la Porta e l'Imperatore fu stipulato quell'articolo, ciò

provenne, e fu richiesto per parte dell'Imperatore solamente, il quale avea progettato di aprire, per mezzo del Danubio, un grandissimo traffico nel mare Nero, ed in tutti gli Stati del Dominio ottomano, sì in Asia come in Europa, ed anche sino nella Polonia e Moscovia per mezzo de' fiumi Boh, e Boristene, per lo che, avendo l'Imperatore molte più mercanzie del proprio paese per immetterle in quei altri paesi, che di quelle de' medesimi per immettere ne' proprj Stati, ebbe egli senza dubbio molta ragione di chiedere un tal rilasso; ed in questa occasione, può dirsi che ebbe solamente riguardo al vantaggio de' suoi stati ereditarj di Germania, senza curarsi di quanto poteva accadere ne' Regni delle due Sicilie. Non può nemmeno la Porta Ottomana esigere da S.M. una tal condizione, poiché nel trattato fatto nell'istesso tempo co' Veneziani, in quelli fatti o prima, o doppo, colli francesi, inglesi, ed olandesi, in quello fatto 20 anni sono in circa colla Republica di Genova, ed in quello fatto ultimamente col Re di Svezia, non vi si tratta di riduzione alcuna di dazj dalle une, né dalle altre parti, venendovi stipolato solamente che saranno rispettivamente trattati come le nazioni più favorite in generale, ora per qual ragione, e su qual fondamento può idearsi che la Porta Ottomana volesse richiedere da S.M. condizioni più onerose.

Settima obiezione: che avendo i Re di Spagna, e specialmente Filippo V gloriosissimo padre di S.M. mantenuta sempre la guerra co' Turchi e Mori, debbasi dal Re delle due Sicilie seguire un tal esempio, e conseguentemente rimanere sempre in guerra co' medesimi.

Si risponde 1° che gli Stati di S.M.C. trovansi in un sito totalmente diverso da quello di questi Regni, avendo i primi tutto l'oceano libero, per il quale fa la Spagna il suo commercio, senza impedimento alcuno in tutte le altre parti del mondo, in vece che questi due Regni sono da tutte le parti fra i Turchi, e Mori rinchiusi, di maniera che non hanno alcun passo libero; 2° che tenendo la Spagna forze superiori, e capaci di respingere quei nemici, sta essa sempre con quelli sull'offensiva, invece che, non avendo S.M. forze simili, ed essendo i suoi Stati molto più esposti, e scoperti, cagionano i medesimi nemici giornalmente molto maggior danno a' suoi vassalli. In una parola, la Monarchia di Spagna, per la sua situazione, e per le proprie sue forze, è in istato di star sempre in guerra co' Turchi e Mori, senza rischio di niente perdere, ed il Re delle due Sicilie, per la situazione di suoi Regni, e per le forze assai minori, è in istato tale di non poter, senza evidente probabilità di perdere, restar in guerra co' suddetti.

Ottava obiezione: che non conviene ad un Prencipe cristiano fare la pace co' Maometani, e meno ancora a S.M. col Turco usurpatore del Regno di Gierusalem di cui la medesima porta il titolo.

Si risponde che il titolo di Re di Gierusalem non deve essere d'impedimento alcuno alla pace col Turco, poiché l'Imperatore, mentre, come Re delle due Sicilie, ha tenuto il medesimo titolo, non ha dubitato di farla, e facendola di astenersi di prendere nel trattato di Passarovitz quel titolo; 2° che simili titoli non impediscono i

Prencipi di vivere in pace assieme; altrimenti li Re di Spagna, e di Francia, il Re di Spagna e l'Imperatore, il Re di Francia e quello d'Inghilterra, o per dir meglio, quasi tutti i Prencipi del Mondo sarebbero in una guerra continua, attese le loro pretenzioni, su tutti o parte de' loro rispettivi Stati. All'altro capo della diversità di religione si risponde che l'Imperatore, uno de' primi Prencipi cristiani del mondo, i Re di Francia, e di Polonia, i Veneziani, Genovesi, &c hanno in ogni tempo fatto e mantenuto, fanno e mantengono co' Maometani trattati di pace, commercio, e navigazione: che diversi Imperatori de' più divoti alla religione cristiana, e nel tempo che era men dilatata e più combattuta, hanno fatta la pace cogli Infedeli e Pagani, come Constantino coi Goti, e Vandali, Giustiniano coi Longobardi, Teodoro, Onorio, Leone, Eraclio, Basilio, Isaccio, Paleologo co' Saraceni, Alani, Franchi, Svevi, e Vandali, Ridolfo d'Aspurch co' Tartari, che Luigi IX Re di Francia, dalla Chiesa canonizzato, il quale con altri Prencipi cristiani era andato precisamente ed a bella posta per distruggere l'imperio maometano, non ebbe lui stesso scrupolo di fare la pace con Saladino Prencipe di Egitto, e finalmente che i Religiosissimi Re di Spagna stessi, Alfonso di Seviglia, Ramiro, Alfonso detto il Santo, Sancio di Castiglia, Ferdinando detto il Santo, Pietro di Lione, ed Alfonso di Castiglia, fecero altresì la pace co' Mori. Esempj memorabili su' quali può qualunque Prencipe cristiano regolarsi. Si aggiunge che dalla pace, e corrispondenza di commercio co' Maometani non risulta danno alcuno alla religione cristiana, anzi più tosto sommo vantaggio. Non risulta danno, perché essendo quella dal Maometismo totalmente diversa, non vi è pericolo che i Cristiani si facciano spontaneamente Maometani; riesce al contrario quella pace vantaggiosa alla religione cristiana, per non esporre i Cristiani schiavi, a motivo di adolcire la loro schiavitù, a farsi renegati, come pur troppo, a cagione de' tormenti e strappazzi continui che patiscono, alle volte succede; per procurare ai religiosi, ed altri cristiani viandanti, o stabiliti nel dominio della Porta Ottomana, maggior quiete, maggior libertà, e maggior sicurezza nell'andar a visitare i luoghi di Terra Santa, e nell'esercizio del Cristianismo.

Nona obiezione: che la Corte di Roma resterebbe mal soddisfatta di simile pace, e farebbe risuonare i suoi lamenti in tutta la Cristianità, specialmente a cagione della Bolla della Crociata.

Intorno a tali lamenti in generale si risponde che farebbero poca impressione presso degli altri Principi cristiani, li quali o sono tutti, o sono stati tutti in pace colli Turchi; che tutte le minacce di quella Corte intorno alla pace tra' Prencipi cristiani, e Maometani, non hanno mai preso di mira quei Prencipi, i quali per la sicurezza de' loro Stati e popoli, e per necessità, anno fatta simile pace, ma quelli solamente che prestavano aiuto agli Infedeli contro de' Cristiani, conforme fu chiaramente spiegato nel consiglio lateranense, e da Innocenzio III, le di cui scomuniche riguardano unicamente coloro, i quali portano a' Saraceni armi, ferro, ed altre cose simili, onde possono quelli più facilmente apportar danno ai Cristiani; che la Corte di Roma stessa non è sì scrupolosa, quando trova il suo vantaggio, essendo i bastimen-

ti turchi, e con bandiera e patente turca ricevuti liberamente ne' suoi porti in Ancona, ed in Sinigaglia, nell'istesso modo, e colle medesime prerogative, che li bastimenti de' Cristiani. Per quello spetta alla Bolla della Crociata, la pace colla Porta Otomana, e con alcune o tutte le suddette Regenze Barbaresche dell'Africa, non può né dee impedirne l'effetto, 1° perché dopo la pace di Passarowitz fatta dall'Imperatore, nel tempo stesso che, dopo due vittorie intere potea atterrire i Turchi, non lasciò di godere il frutto della sudetta Bolla; 2° perché forse non si potrà fare la pace con tutte quelle tre regenze, onde avrebbe S.M. sempre da mantenere forze in piedi, per difendere i suoi Stati e vassalli da quelle regenze che non accedrebbero alla pace; 3° perché facendosi anche la pace con Tunisi, Tripoli, ed Algeri, rimarrebbero sempre i Mori di Salé, contro di cui si avrebbe da combattere, per assicurare la navigazione delle due Sicilie nel passaggio dello Stretto di Gibraltar, e nell'oceano; 4° perché quando si facesse anche con questi la pace (lo che non si propone presentemente), e non rimanessero più altri nemici dichiarati, non ne seguirebbe da ciò che si dovesse disarmare; anzi dovrebbe S.M. mantenere sempre una marina capace di trattenere i Turchi, e Mori nell'osservanza de' trattati, ristabilire e mettere in istato di difesa i castelli e piazze marittime di questi Regni, per impedir che, sotto velo, e coll'appoggio della pace, venissero a fare sbarchi ed irruzioni in questi Regni.

Mantenendo dunque S.M. sempre, non ostante la pace co' Turchi e Mori, una Marina, per far argine alle tentative de' Maometani, e spendendo di continuo somme considerabili per la difesa di suoi Stati, resterebbe interamente adempiuto il fine della Bolla della Crociata. Tanto più che essendo stata altresì concessa a S.M. per opere pie, adempie essa ampiamente ogni giorno ad un tal obbligo.

Si dee ancora considerare, che la primitiva concessione di quella bolla è sì antica, e da tanti secoli stabilita, che ha ella per così dire oggidì conseguita la forza di legge invariabile, a riguardo del Regno di Sicilia.

In fine non può dirsi che la Corte di Roma nella concessione della Bolla della Crociata abbia per solo ed unico oggetto la guerra co' Maometani, mentre la ricusò al Re Vittorio Amedeo, allorché aveva la Sicilia, benché fosse in guerra colli Turchi, dal che ben si comprende che la sudetta Corte di Roma non ha sempre per oggetto delle sue deliberazioni circa la Bolla della Crociata, il fine dell'instituzione della medesima.

Sicché in qualunque modo si consideri oggidì il negozio della sudetta Bolla, a riguardo di S.M., sia che faccia, o non faccia la pace co' Turchi, e Mori, con tutti assieme, o con parte de' medesimi, non può sotto qualsivisia pretesto, la Corte di Roma farle querela veruna ragionevole, e fondata.

Obiezioni contro la pace colle Regenze dell'Africa in particolare.

Oltre alle obiezioni di religione, di contagio, e diverse altre fatte contro la pace co' Turchi, e che si adducono eziandio contro la pace co' Mori, ve ne sono due altre particolari che riguardano la medesima pace co' Mori, e sono le seguenti.

Prima objezione. Obgettasi che non può mai farsi colli Mori dell' Africa una pace solida, e che non ostante i più solenni trattati non lascieranno di corseggiare, e depredare i bastimenti di questi due Regni, come facevano i Tunisini, e Tripolini con la bandiera e patente di Algeri, anche doppo fatti tra essi e l'Imperatore trattati di navigazione.

Si risponde 1° , ed appare da scritture autentiche, che l'istessa frode era altresì praticata dagli abitanti di questi Regni, i quali si munivano di bandiera e patente del Papa, o di Genova, e se ne prevalevano nelle occorrenze, per depredare i bastimenti mori; 2° che la stessa frode fu usata da' Mori, per ragione di represaglia, e perché i governatori delle città e castelli di questi Regni si facevano lecito di concedere a tutte le nazioni indifferentemente la patente, e bandiera dell'Imperatore; per ciò incominciarono i medesimi Mori a depredare altresì indifferentemente i bastimenti di patente e bandiera imperiale, quando ne trovarono l'occasione; 3° che essendosi la Corte di Vienna accorta di simili eccessi, avendo tolta ai governatori la facoltà di dare patente, e limitato l'autorità dell'Ammiraglio, e de' Viceré, ed avendo poi resarciti i disordini passati, e prese con quelle Regenze nuove, e più giuste misure, per impedirli in avvenire, rimase quieta e sicura la navigazione da parte de' sudetti Tunisini, e Tripolini; 4° che li sudetti depredamenti de' Mori, di cui si è tanto parlato, si facevano per lo più dagli Algerini colla bandiera di Tunisi, lo che non può imputarsi a mala fede de' Tunisini, avendo potuto gli Algerini inalberare similmente la bandiera di Francia, Genova, o altra, per sorprendere i nostri bastimenti, senza che i Francesi, Genovesi, o altri ne potessero essere incolpati; 5° che i disordini, e le infedeltà praticate da' Tunisini e Tripolini nascevano principalmente, perché l'Imperatore avea stabiliti in Tunisi, ed in Tripoli per consoli Greci incapaci di farsi rendere ragione delle maleversazioni che commettevano i Mori, e forse erano li stessi consoli d'accordo et a parte di quei depredamenti; 6° che all'incontro stabilendo S.M. in Tunisi, Tripoli, ed Algeri, consoli rispettabili, vigilantissimi, perspicaci, fedeli, rigorosi, e capaci di simile impiego, ingiungendo loro di dare passaporti a tutte le imbarcazioni more, conforme ne' trattati dell'Imperatore colle medesime Regenze fu stipolato, e si stipolerebbe ancora da S.M. d'invigilare, e prendere informazioni esatte al loro ritorno, circa il loro procedere in mare, ricorrere ai superiori in caso d'infedeltà, di domandarne le sodisfazioni dovute, secondo l'esigenza de' casi, e di avvisarne immediatamente questa Corte, acciò ne chiedesse riparazione, o ne pigliasse vendetta, non vi sarebbe più rischio che ardiscano i Mori di depredare i nostri bastimenti; e per restarne pienamente convinto, convien sapere che non basta ad un bastimento di alzare la bandiera d'una Potenza nemica per corseggiare, bisogna ancora che sia munita di patente nemica, altrimenti, venendo ad essere preso, incorre il capitano (secondo si pratica fra tutte le nazioni), la pena di morte. Ora rinovando quel stabilimento ne' trattati da farsi, ed osservandolo rigorosamente nelle occasioni, temerebbero i capitani di essere sorpresi in tal delitto. Posto il sudetto stabilimento, sarebbero i corsari tunisini, e tripolini obbligati ad andar a prendere le loro

patenti in Algeri, caso che gli algerini non avessero acceduto alla pace, ed a condurvi eziandio le prese che avrebbero fatte, lo che spessissimo non tornerebbe loro a conto, principalmente nel Levante, a cagione della distanza, e del rischio di essere loro stessi depredati nel ritorno. Oltre di che potrebbe stipolarsi che, avendo un capitano di bastimento commessa una volta, con patente e bandiera nemica, una simile frode in pregiudizio de' nostri bastimenti, non potesse più essere ricevuto nel suo proprio paese, ed a questo punto dovrebbero ancora i consoli invigilare; 7° che vedendo oggidì i Tunisini, e Tripolini sul trono di questi Regni un Principe ivi residente, geloso della gloria e sicurezza della sua bandiera, capace di farsi fare ragione, o colla forza, o altrimenti delle infrazioni fatte ai trattati con esso conclusi, attento e sollecito del commercio, e degli interessi di suoi vassalli, non sarebbero i Mori sì facili, né sì arditi, a violare i medesimi trattati, né a commettere delle ostilità, come lo erano in tempo del governo imperiale; 8° sarebbero poi vane ed inutili tutte le obiezioni fatte intorno alla pretesa malafede de' Tunisini, e Tripolini, quando si procurasse fare altresì la pace cogli Algerini, conforme si dimostrerà qui appresso non essere impossibile.

Seconda obiezione. Si pretende che una tal pace sarebbe di sommo pregiudizio per le altre nazioni nemiche della Porta Ottomana, e de' Mori, nostre amiche e solite trafficare in questi Regni, perché resterebbero esposte a maggiori rischi di depredazione, e che per questa ragione non si potrebbe, né si dovrebbe fare la suddetta pace, senza prima darne parte alle medesime, e chiedere il loro parere e consenso.

Si risponde 1° che una tal pace non sarebbe in modo alcuno pregiudiziosa alle sudette nazioni, anzi più tosto riuscirebbe loro vantaggiosa, assicurandosi di vantaggio la loro navigazione: procurando stipolare ne' trattati, che non potessero i bastimenti amici delle due Sicilie essere inseguiti né depredati alla vista delle terre del Dominio di S.M., con che non solamente non sarebbero maggiori i loro rischj, ma anzi diverrebbero molto minori di quanto sono oggidì, facendosi facilmente il giro di questi due Regni, senza perderne le terre di vista, e conseguentemente senza rischio di ostilità. Invece che veggonsi giornalmente i medesimi bastimenti amici depredati alla vista, e dalle coste stesse di questi medesimi Regni; 2° che quando non si potesse stipolare quest'articolo ne' trattati, e che divenisse maggior il rischio delle medesime nazioni amiche, non per questo dovrebbe trascurarsi la pace, purché i suoi vassalli fossero più sicuri, e più quieti nella loro navigazione, non risultando da quel preteso inconveniente altro effetto, se non quello di facilitare loro più che alle altre nazioni il commercio; 3° quando i Veneziani, l'Imperatore, i Francesi, e Genovesi hanno fatto, o rinnovato trattati di commercio, e di navigazione co' Turchi e Mori, non hanno essi consultate le altre nazioni, onde può S.M. usarne dell'istesso modo, e consultare unicamente il suo particolar utile, e quello di suoi sudditi; 4° finalmente che, quando simili trattati riuscissero in qualche modo pregiudiziali alla navigazione delle altre nazioni, con tutto ciò non potrebbero mai da chi che sia rim-

provarsi, avendo quelli per principal, ed unico fine la sicurezza, il bene, la quiete, la libertà, e la vita de' proprj vassalli, a cui, sopra ogni altra considerazione, dee un principe invigilare.

Obiezioni contro il commercio co' Mori.

Prima obiezione. Si pretende che il commercio co' Mori dell'Africa, non possa essere di alcun vantaggio.

Si risonde 1° che questa ragione non sarebbe sufficiente per escludere ogni commercio co' Mori, purché non fosse pregiudiziale, quando vi fossero altri motivi particolari, per aprire con essi un commercio, conforme si farà conoscere qui appresso, essere necessario, per rendere la pace da farsi con essi solida; 2° che possono portarsi in Africa vini, castagne, e frutti d'ogni sorte, i quali vi si vendono con vantaggio, come pure che possono estraersene a buonissimo prezzo lane, cuoj, cordovani, e pelli d'ogni sorte, miele, cera, rame, corallo, &c, onde appare che quel commercio, se non è importante, almeno non è così tenue né dannoso che abbia a sprezzarsi; 3° che se fosse inutile e dannoso quel traffico, non si vederiano i Francesi, Inglesi, Veneziani, ed altri fare, e mantenere co' Mori trattati di commercio.

Seconda obiezione. Si obietta sempre più, a cagione della vicinanza, il rischio del contagio, e quello di dare ai Mori maggior comodo, per impraticarsi delle coste di questi Regni, alle quali obiezioni si è risposto sufficientemente di sopra.

Si aggiunge ancora che facendosi trattati di commercio co' Mori, non per questo ne seguirebbe che venissero essi a far gran traffico ne' porti di questi Regni, come l'esperienza l'ha dimostrato nel tempo della pace di Passarovitz, restringendosi per lo più simili trattati, per parte loro, a ricevere i bastimenti stranieri ne' proprj porti, senza andar essi a trafficare fuori; e per questa ragione veggonsi rare volte bastimenti Mori, o Turchi in Marsiglia, quantunque abbiano colà l'accesso libero, e siano benissimo trattati.

Finalmente ammettendosi trattati di commercio co' Turchi, non si vede per qual causa non avessero ad ammettersi parimente co' Mori, essendo gli inconvenienti supposti in ogni modo uguali, e gli stessi nell'uno, come nell'altro commercio.

Circa i trattati di navigazione co' Mori, quando anche non se ne facesse co' Turchi.

Quelli che sono di parere di farsi colle Regenze di Tunisi, Tripoli, ed Algeri trattati di navigazione, senza farne alcuno colla Porta Ottomana, non pretendono che non si debba procurare di accordarsi altresì colli Turchi, ma solamente che, non potendo, o non volendo S.M. fare la pace colla Porta Ottomana, non dee perciò lasciare di farla con Tunisi, Tripoli, ed Algeri, ma siccome sarà indubitabilmente più facile ancora trattare co' Turchi che co' Mori, che si ha per uno de' principali oggetti il commercio del Levante, e che sarebbe oprare poco, facendo la pace colle sopradette Regenze, senza farla colla Porta Ottomana, questo sentimento non chiede discussione, né dissertazione alcuna.

Ragione per fare co' Turchi, e Mori trattati di pace,
commercio, e navigazione.

Per riconoscere tutto l'utile che risulterebbe dai trattati di pace, commercio, e navigazione, co' Turchi e Mori, si deve riflettere alli diversi effetti della guerra e della pace, rispetto a questi Regni delle due Sicilie.

Effetti della guerra.

1° restringe la guerra gli abitanti di questi due Regni in un tenuissimo commercio, se può nominarsi commercio, quel poco traffico vi sussiste oggidì; 2° impedisce l'estrazione de' generi di questi Regni, e sottopone gli abitanti alla discrezione de' forastieri, sì per la vendita de' medesimi, come per il provvedimento di quei altri generi esteri di cui abbisognano; 3° interrompe e distrugge la nostra navigazione, con esporre quei pochi nostri bastimenti ad essere quasi infallibilmente depredati, ed i loro equipaggj fatti schiavi; 4° espone le città e borghi marittimi di questi Regni al pericolo di essere saccheggiati, le loro mandre, case, ed effetti, depredati o incendiati, e gli abitanti rapiti e condotti in schiavitù, conforme accadette alcuni anni sono, per tralasciar molti esempj in Massa e Sorrento, città di questo golfo di Napoli, ed anche in Chiaia borgo di questa medesima città; 5° impauverisce le famiglie, ed i luoghi pii di denaro per riscatto de' sudetti schiavi, molti de' quali o muoiono prima di essere riscattati, o tornano infermi, e di peso unicamente a' loro parenti, e molti per addolcire la loro schiavitù, rinegano deplorabilmente la religione cristiana; 6° toglie la corrispondenza non solamente tra ambedue i Regni delle due Sicilie, ma ancora tra le diverse provincie de' medesimi, in modo tale che, sì per il trasporto di mercanzie, come per quello de' gentiluomini di camera siciliani, che vengono per servizio della Sacra Real persona di S.M., di tutti gli altri Siciliani, che per proprio interesse hanno da assistere alla Corte, ed anche degli abitanti stessi delle provincie remote di questo Regno di Napoli, vi sono molti bastimenti francesi, i quali non fanno altro traffico, che quello di navigare da un Regno all'altro, o da una banda de' medesimi all'altra, e vi fanno, a danno nostro, rilevante guadagno; 7° obbliga S.M. a gravi spese per il mantenimento di vascelli, galere, e galeotte armate, quali non sarebbe obbligato di mantenere in numero uguale al presente, se co' Turchi, e Mori avesse la pace, ed intorno a tal guerra, si dee riflettere che, non navigando quasi mai quei Turchi, e Mori in questi mari con bastimenti mercantili di valore, ma solo con legni corsari, non vi è da presumere che si vegga mai alcuno negoziante, o altro armare bastimenti per scorre su tali nemici, non facendosi mai da' particolari armamenti in guerra, se non quando vi è speranza di guadagno onde vedrebbero gli abitanti i mari, e le coste coperte di Turchi e Mori, senza curarsi di andar a respingerli; sicché ricade la medesima guerra a peso di S.M. sola, e da quella non ricava altro utile, che quello di fare alcuni schiavi per servizio di sue galere, gente di cui non vi è scarsezza in paese alcuno, né tampoco in questi Regni; 8° somministra ai nemici occulti di S.M. il modo d'indebolire, e d'inquietare sempre i suoi Stati, come pure l'obliherebbe a dividere le sue

forze in caso di guerra, per cuoprire le sue coste dalle incursioni e sbarchi de' Turchi, e Mori, i quali vi potriano anche tal volta discendere da altri espressamente incitati.

Effetti della pace.

Facendosi da S.M. co' Turchi, e Mori trattati di pace, commercio, e navigazione, anderebbero gli abitanti di questi Regni con ogni sicurezza e libertà a provvedersi loro stessi a dirittura di tutte le mercanzie di Levante già accennate di cui hanno bisogno, in vece di essere obligati (conforme sono presentemente) ad andar a comprarle in Venezia, Livorno, Genova, o Marsiglia, o più tosto di cavarle dalle sudette città, per mezzo anche de' forastieri, nell'uno e nell'altro caso dalla seconda e terza mano, a prezzi esorbitanti, e sino al doppio di quanto costerebbero, se dal Levante a dirittura in questi Regni da' nazionali stessi venissero trasportate, a cagione di tutte le spese di noli, di sbarchi, ed imbarchi più volte reiterati, di dogane, di dazj, e gabelle da pagarsi in tutti i porti dove capitano, ed i magazen, provigion, e lucri mercantili dovuti a tutti e ciascuno negoziante per le cui mani quelle mercanzie passano successivamente; lo che dee parimente considerarsi circa i generi del Ponente, e altri che si ricevono eziandio da' forastieri dalla seconda e terza mano, ed altresì a prezzi eccessivi, senza che, a cagione della guerra co' Turchi e Mori, ardiscano i nazionali di andar a cercarli loro stessi a dirittura. Sicché trovandosi, a causa della presente nostra guerra co' Turchi e Mori, i forastieri soli abili a trafficar in questi Regni, rendonsi quelli padroni de' prezzi di tutte le mercanzie sì d'immissione, come d'estrazione: in vece che, ponendosi, mediante la pace, i nazionali in istato di andar girando i mari, e trafficando fuori, libererebbero questi Regni dalla soggezione, e dipendenza onerosa de' forastieri, con ridurre e portare le une e le altre mercanzie a prezzi ragionevoli e competenti, e fare essi giustamente quel guadagno, che fanno adesso i forastieri soli sopra di loro. Da ciò risulterebbe un maggior e più vantaggioso esito de' generi di questi Regni, oltre che i nazionali ne ricaverrebbero tutto l'utile di cui sono i medesimi generi capaci, senza lasciarne, conforme succede presentemente tutta la sostanza, e tutto il lucro ai forastieri.

Non ai generi soli di questi Regni, o per essi destinati, si restringerebbe il loro commercio, si provederebbero ancora di mercanzie del Levante per il Ponente, e del Ponente per il Levante, accrescendo in tal modo sempre più il loro traffico, ed in quella sorte di negozio riescerebbero meravigliosamente, e meglio d'ogni altra nazione, a cagione dell'opportunità della situazione.

Non può esprimersi qual e quanto sarebbe all'ora l'utile particolare di S.M. nell'aumento del frutto delle sue regie dogane, tratte e gabelle; su questo potrebbe farsi un capitolo intero. Ma basta il solo giudizio naturale, per capire qual effetto un simile accrescimento di traffico potrebbe apportare all'Erario regio, e senza esagerazione può francamente asserirsi che fra pochi anni si troverebbero avvantaggiate d'un quarto almeno, e forse di più le rendite regie.

Molte e molte famiglie che si mantengono su mediocri capitali in denaro contante, e che sono oggidì nella strettezza, per non trovare i modi di far fruttare i loro

fondi, si interesserebbero, come anno fatto nel tempo che ha sussistito la pace di Passarovitz nelle imprese e nel commercio del Levante, e troverebbero ne' profitti, benché alquanto tenui, ma più volte in un medesimo anno raddoppiati, il modo di sostenersi con agio e decoro.

Tutti i marinari di questi Regni, i quali languiscono oggidì nell'ozio e nella miseria, si farebbero laboriosi e commodi, i quali marinari però, sì a cagione del loro numero in queste coste, e specialmente nelle città, isole, e borghi vicini di Napoli, come di loro genio incostante, e poco quieto, convien tenere di continuo occupati al di fuori.

In questo modo si ristabilirebbe l'arte nautica in questi Regni, e vi si formerebbero marinari, sì per il commercio, come per il servizio delle squadre di S.M., i quali nelle occasioni non sarebbero di mediocre utile e difesa.

Progettando S.M. stabilire compagnie di commercio, vi riuscirebbe molto più facilmente, quando fosse libera, sicura, e franca d'ogni disturbo la navigazione, anzi deve riflettersi che sin a tanto che sussisterà la guerra co' Turchi e Mori, non si formerà mai in questi Regni compagnia alcuna di commercio marittimo, per voler le compagnie avere bastimenti ad esse appartenenti, senza essere esposte alla discrezione de' forastieri per il nolo, per la cura, e per la vendita e compra delle loro mercanzie, come pure senza soggiacere alle spese di farli scortare da bastimenti di guerra, o al rischio di perderle, sopra tutto ne' principj de' loro stabilimenti, ne' quali procedono sempre con maggior cautela, e colla possibile economia.

Progettando ancora S.M. ripopolare Messina, ed attirarvi, come anche in altri porti di suoi Regni, negozianti forastieri, un modo certo per riuscirvi, sarebbe di fare la pace co' Turchi e Mori, e di pubblicare in appresso che non concederà S.M. la sua bandiera e patente ad alcun forastiere, se non sarà stabilito e domiciliato ne' suoi Stati; con che si vedrebbe un numero infinito di Genovesi, Livornesi, Romani, ed altri, i quali, per poter con bastimenti proprj, ed insieme con sicurezza fare il loro traffico in tutto il Mediterraneo, verrebbero in folla a fondare negli Stati di S.M. case di commercio, e vi impiegherebbero bastimenti, e marinari di questi regni, lo che gioverebbe sempre più alla nostra navigazione, e procurerebbe in mille modi grandissimi profitti.

Ragioni politiche per la pace.

Si è di sopra obiettato contro la pace co' Mori che, facendo S.M. con loro trattati di pace e commercio, verrebbero le nazioni amiche di questi regni, e solite farvi commercio, esposte a molti rischj nella loro navigazione.

Si ritorque l'argomento, e si dice; se un'altra Potenza dell'Italia viene a fare co' Turchi e Mori trattati di navigazione e commercio, in qual nuovo rischio si troveranno i nostri bastimenti, quando avranno da andare verso il Ponente. Tolta tra questi Regni e tutte le altre nazioni la corrispondenza, ristretti, e da tutte le parti fra' nemici rinchiusi, non ci rimarrà altro partito da prendere, che quello di attaccar fuoco a tutti i nostri legni, e di aspettar tranquillamente l'arrivo di alcuni forastieri per pro-

vederci del nostro bisognevole, e per estrarre quel poco de' nostri generi degneranno d'imbarcare, l'un e l'altro ai prezzi e condizioni che piacerà loro d'imporre. Qual differenza sarà di avere all'ora i Turchi e Mori per amici, o per nemici.

E pure questo è quanto siamo sul procinto di sperimentare, ed esperimenteremo certamente, subito che si farà la pace tra l'Imperatore, e la Porta Ottomana, ed in questo proposito dee sapersi che appena fu la Toscana ceduta al duca di Lorena, che il Talman, già ministro dell'Imperatore in Constantinopoli, ebbe l'ordine di applicarsi a fare la pace tra quella Corte e quella di Toscana, onde può inferirsi, che venendo a ristabilirsi la pace tra l'Allemagna e la Turchia, vi verrà infallibilmente compresa la Toscana, la quale facendo la sua pace colla Porta Ottomana la vorrà altresì fare colle Regenze Barbaresche dell'Africa, con che avendo i Mori l'ingresso libero in tutte le spiagge della Toscana, si troveranno sempre più questi Regni, conforme si è detto, da ogni parte rinchiusi fra nemici, e privi d'ogni sorte di commercio attivo colle altre nazioni.

Si deve ancora riflettere che, trovandosi all'ora i Turchi e Mori, e principalmente questi ultimi in istato di maggiormente molestare i nostri bastimenti, e di ricavare maggior lucro dalla guerra, o non acconsentiranno più alla pace, o esigeranno condizioni più onerose, quindi appare quanto importante sia di prevenire il duca di Lorena nella negoziazione della pace.

La quiete in cui si vive oggidì, non ostante la guerra co' Turchi, non dee farli disprezzare, né tampoco trascurare di fare con essi la pace. Trovasi presentemente la loro Marina occupata nel mare Nero contro i Moscoviti, ma fatta la pace in quelle parti, manderanno, come sogliono fare ogni anno, le loro galere e vascelli di guerra a visitare le loro provincie vicine di questi Regni, ed in occasione di quelle visite, chi sa se il capitano Bassà, per speranza di lucro, o per ordine del suo sovrano, non verrà a fare sbarchi e depredazioni in questi medesimi Regni, e perdendosi la presente occasione per noi sì favorevole di stabilire con quella Potenza la pace, forse mai più potremo averla.

Seconda ragione; gli abitanti di questi Regni, allettati da' profitti che per l'addietro facevano nel traffico del Levante, desiderano con somma premura la pace, ed egli è certo che non può S.M. far cosa più grata a tutti i suoi sudditi, quanto quella di riaprire il medesimo traffico; ora quantunque i voti de' popoli non sieno, né debbano servire sempre di regola ai Principi, perché non conoscono quelli tal volta il loro vero utile, nulladimeno, quando fosse ancora S.M. indecisa tra la pace, e la guerra, pare che i voti di tutto un popolo dovessero fissare la sua risoluzione.

Terza ragione; finalmente si domanda qual rischio s'incontra nel tentare, e fare le diligenze necessarie per la pace; già non può negarsi che la guerra non sia infinitamente dannosa; onde si ha da provare se la pace non sarà profittevole; non dovrà questa farsi che con condizioni ragionevoli, vantaggiose ed oneste, e venendo a non poter ottenersi tali condizioni, lo che non è verisimile, il peggio sarà di abbandonare l'impresa. Fatta la pace, se riesce utile, come si deve presumere, s'impiegheranno tutti i modi possibili per mantenerla; se non riesce utile, o se i Turchi e Mori non

ne osservano puntualmente le condizioni, in tal caso non mancheranno i pretesti, né le ragioni per romperla, ed all'ora ci troveremo sempre nel medesimo stato in cui stiamo presentemente.

Conclusione per la pace.

Esaminate dunque, ed unite tutte le ragioni di politica, di convenienza, e di utilità, che militano per la pace, refutate come vane, e mal fondate tutte le obiezioni fatte contro la medesima, considerato, e ponderato il tutto maturatamente, non si dubita di concludere affirmativamente per la pace, cioè di fare colla Porta Ottomana ed insieme colle Regenze di Tunisi, Tripoli, ed Algeri, trattati di pace, commercio, e navigazione; ma siccome potrebbe incontrarsi qualche difficoltà da parte di alcuna di quelle Potenze, e che si potrebbe restare nel dubbio se, non facendosi la pace con qualcheduna, dovesse nulladimeno farsi colle altre, si crede dover formarsi il piano o sia sistema che siegue.

Si dovrebbe principiarsi la negoziazione di pace colla Porta Ottomana, e secondo i ragguagli ricevuti da Constantinopoli, deve credersi facile di riuscirvi, e con questa farsi un trattato di pace, commercio, e navigazione.

Concluso, e ratificato questo trattato, e stipolato nel medesimo in un articolo particolare, qualmente la Porta Ottomana s'impegnerebbe personalmente a far accedere le Regenze di Tunisi, Tripoli, ed Algeri alla pace, dovrebbe successivamente trattarsi con un ministro della medesima Porta appresso di quelle tre Regenze, principiando da Tunisi e Tripoli. A quelle tre Regenze non si proporrà un trattato di navigazione solamente, conforme fece l'Imperatore, ma ancora un trattato di commercio; 1° perché vedendo S.M. disposta ad aprire con esse un commercio, se ne glorificheranno, ed acconsentiranno molto più volentieri alla pace; 2° perché l'attrattiva di qualche utile nel traffico con questi Regni, sarà per esse un motivo efficace di determinarle alla pace, ed il timore di perdere quell'utile le renderà più fedeli nell'osservanza de' trattati; 3° perché venendo a commettere frodolosemente qualche ostilità verso de' nostri bastimenti, si potrebbe usare di represaglia verso di quei delle nazioni perfide, i quali si trovassero a caso ne' nostri porti; lo che non contribuirebbe eziandio poco a mantenerle nella fedeltà.

Non volendo però quelle Regenze fare trattati di commercio, il che non si crede, sarebbe d'uopo contentarsi di trattati di semplice navigazione, conforme fece l'Imperatore.

Non si dubita che Tunisi, e Tripoli non si arrendano facilmente a quanto comanderà loro la Porta Ottomana, intorno alla pace con S.M., 1° perché sono vassalle dell'Imperio ottomano; 2° perché anno già fatta coll'Imperatore simile pace, con quella differenza che da questa ricaveranno maggior vantaggio, per causa del commercio che vi verrà annesso. Le quali ragioni unite a diverse altre qui sopra riferite, ed insieme con arte e desterità esaltate, faranno sulle medesime Regenze infallibilmente impressione.

In quanto a quella di Algeri, siccome non si pretendono più gli algerini per così dire dipendenti dal Turco, e tenendo quelli maggiori forze marittime delle due altre Regenze, egli è certo che non potranno quelli ridursi alla pace colla forza, ma solamente per mezzo di semplice mediazione della Porta, con buoni modi da parte di S.M., e colle ragioni di commercio, e di utile. Ed in questo si ha da sperare di riuscir tanto più facilmente, che aveano quelli fatto nell'anno 1727 coll'Imperatore un trattato di navigazione. La ragione perché il trattato non ebbe la sua esecuzione fu, che l'Imperatore pretendea la restituzione d'un bastimento ricco carico di caffè, della compagnia di Ostende, preso dagli Algerini, i quali non volsero restituirlo, offerendo questi di fare la pace per l'avvenire solamente, senza parlare del passato. Ora non incontrandosi un simile ostacolo a riguardo di S.M., non sarà forse tanto difficile di determinarli alla pace.

Se con tutto ciò non potesse ridursi quella Regenza alla pace, dovrebbe quella farsi sempre con Tunisi, e Tripoli, con che si troverebbe almeno il commercio del Levante libero, non essendo gli Algerini soliti passare il Canale di Malta, se non quando vanno una volta in un, o due anni con grossi bastimenti in Turchia, per fare reclute di marinari; ed in quanto alla navigazione del Ponente, se non riesce totalmente libera, riceverà quella sempre un gran sollievo dalla diminuzione de' corsari. Lo che viene provato dalla speranza fatta dall'Imperatore, il quale non avendo fatta la pace cogli Algerini, non lasciò di assicurare in buona parte la navigazione di questi Regni, e per essere pienamente persuaso del rischio, in cui i nostri bastimenti nella guerra con quelle Regenze sono esposti, basta considerare la loro situazione, e principalmente quella di Tunisi, a riguardo di questi medesimi Regni, da cui non può uscir un bastimento, né andar in qualsivisia parte, senza essere esposto alle loro ostilità.

L'istessa ragione servirebbe per fare la pace colla Porta Ottomana, quando anche non si potesse fare con niuna di quelle Regenze, costando altresì dall'esperienza, che, per essere stato l'Imperatore dopo la pace di Passarowitz, prima di farla con Tunisi 7 anni, ed otto prima di farla con Tripoli, non lasciarono i nostri bastimenti di navigare nel Levante, e di farvi un commercio assai utile.

Per quello spetta a fare la pace con tutte o parte delle Regenze Barbaresche, quando non si potesse fare colla Porta Ottomana, quantunque possa credersi che non si darà quel caso, nulladimeno per le ragioni sopra accennate circa la corrispondenza tra questi Regni, ed il loro commercio col restante dell'Italia, e del Ponente, si stima che dovriano sempre farsi con tutte o parte delle medesime trattati di navigazione, e caso che lo richiedessero, trattati di commercio.

Modo di procedere per riuscire a fare la pace.

Per poter formarsi un piano di negoziazione, si ha prima da conoscere il genio della gente con cui si ha da trattare. Non sono più i Turchi d'oggi quelli Turchi de' secoli passati, barbari, insociabili, e nemici irreconciliabili de' Cristiani: quelli Turchi, i quali non respiravano che per la guerra, e prodighi del sangue umano; quelli Turchi ignoranti, ed inesperti nel commercio. E quantunque non sieno ancora pervenuti ad

essere civilizzati, quanto gli altri popoli dell'Europa, con tutto ciò egli è certo che, per quello spetta alla politica, ed ai proprj interessi, vi si trova oggidì poca differenza.

Veggonsi religiosi e fedeli nell'osservanza de' trattati, umani per i forastieri stabiliti ne' loro dominj, desiderosi più d'ogni altra nazione della pace; sono anche amanti del commercio al segno di avere scrupolo di scorrere sulle bastimenti mercantili di nazione nemica, e di avere ricevuti più volte simili bastimenti, e di averli lasciati fare il loro traffico, senza inferirli molestia alcuna.

Hanno sopra di ciò una grandissima superbia, e non sono mai più contenti, che quando viene un Principe a proporli qualche trattato di alleanza. Anno ultimamente fatto col Re di Svezia un trattato di pace e commercio, concedendogli quanto ha domandato.

Se tratta di tal maniera la Porta Ottomana con un Re remotissimo, e con il quale non può quasi mai avere negozio da dibattere, per mero motivo di superbia, o pur anche per impedir che unisca le sue truppe colli Moscoviti suoi nemici, di qual maniera deve credersi tratterà ella co' l Re delle due Sicilie.

Sa la Porta Ottomana con quanta velocità ha S.M. conquistati i Regni delle due Sicilie, onde ne ha concepita un'idea vantaggiosissima. Teme quella che venga S.M. a mandare vascelli di guerra nel Levante, a disturbar la sua navigazione, conosce (ed è quello che più la preme) quanto traffico può farsi da' rispettivi Stati; e quanto profitto ne ricaverebbe dall'aumento delle sue dogane; in somma non teme poco che venga S.M. ad unire le sue forze con quelle di suoi nemici, onde ha tutta la voglia e premura di stabilire quanto prima la pace, e di fare trattati di commercio con questi Regni; non avendo anche dubitato di dare apertamente a conoscere questo suo desiderio in diverse occasioni.

Per finire poi di determinare la Porta Ottomana alla pace, gli si darà a conoscere, caso che lo richiegga il bisogno, qualmente tutti i depredamenti su' quali potrebbe essa fondare i suoi vantaggi nella guerra, sono una mera idea; 1° perché tutto il commercio di questi Regni si fa oggidì con bandiera franca; 2° perché si fanno già da' bastimenti nostri più prese sugli Turchi, che dai bastimenti Turchi sugli nostri; che i pochi depredamenti possono farsi sugli legni di questi Regni, consistono nel rapire barche di poveri pescatori di niun valore, e si fanno dagli Algerini, o altri suoi tributarj, ma senza il minimo frutto per la stessa Porta, e che venendo a continuarsi la guerra, e S.M. ad accrescere le sue forze marittime (conforme lo sta facendo), ed a mandare bastimenti di guerra nel Levante, ne patirà molto il commercio degli Stati Ottomani; che al contrario aprendosi con essi una buona corrispondenza, e libertà di navigazione, e commercio, se ne estraerebbero infiniti generi, i quali si cavano oggidì dall'America, e dalle Indie Orientali, per mezzo de' Francesi, Inglesi, ed Olandesi, lo che aumenterebbe di molto il frutto delle sue dogane; che nel vero la guerra che sussiste tra S.M., e la Porta Ottomana, è una guerra senza motivo, né oggetto alcuno, della quale i rispettivi loro nemici si prevalgono, per indebolirle, che non serve ad altro, se non a dare cagione ai loro rispettivi vassalli di stracciarsi, e di distruggersi, senza uti-

le alcuno per gli uni né per gli altri, anzi alla loro commune rovina e detrimento; ch'egli è molto più opportuno stabilire tra essi una solida pace, ed un commercio ad ambedue i precipi, e nazioni ugualmente vantaggiosa: lo che tutto assieme venendo con arte e destrezza esposto, ed unito colle buone disposizioni della Porta stessa addotte sopra, basterà per determinarla interamente, e ben presto alla pace con S.M.

Non ci vuole dunque tanto impegno né tanto maneggio, quanto forse si suppone, per indurre la Porta Ottomana alla pace. L'unico imbarazzo che potrebbe incontrarsi, sarebbero gli impedimenti, che forse verrebbero da altre nazioni suscitati, e ciò solo ne renderebbe la negoziazione un poco difficile.

Non v'è dubbio che questa pace non fosse pregiudiziale alle altre nazioni dell'Europa, solite fare il commercio del Levante, e sopra tutto ai Francesi, e Veneziani; onde deve temersi che vengano quelle ad opporvisi, se non apertamente, almeno sotto mano. Non se ne eccettuano tampoco i Francesi, non ostante le offerte fatte della loro mediazione.

Sanno tutti che i Francesi vi fanno un traffico, che non si può esprimere, sì per loro proprio conto, come per andare noleggiati per conto de' Genovesi, ed altri; ora facendosi la pace di cui si tratta, succederebbe facilmente che i bastimenti nostri verrebbero più presto impiegati, per non essere il nolo sì caro, come per diverse altre ragioni.

Per conoscere quanto sia l'attenzione della Francia, nel conservarsi quel gran traffico del Levante, deve sapersi che, avendo i Genovesi, vinti anni sono in circa, fatta la pace co' Turchi, ed essendo passata nelle loro mani gran parte della navigazione de' Francesi, non lasciò la Francia di usare ogni sorte di maneggj, raggiri, supposizioni, ed altri modi leciti ed illeciti, per rompere la medesima pace, come effettivamente le riuscì dopo un anno.

Chi sa dunque se la Francia, non ostante i prevj passi già fatti, non cercherà qualche scusa per non intromettersi in quella negoziazione, o se, parendo agire per quella, vi procederà di buona fede, e non distruggerà occultamente quello che parerà far esteriormente, facendo nascere degli ostacoli, o suggerendo delle condizioni onerose, ed inaccettabili? Chi sa anche, se prendendo che S.M. potria pensare di fare qualche giorno la pace co' Turchi, non ha la Francia, per rendersi padrona della negoziazione, per dirigerla a modo suo, o per disturbarla, fatti cautamente quei prevj passi, e dimostrato un zelo finto per quella pace.

D'un'altra parte pretendono alcuni, ed assicurano che sarebbe facile fare la pace senza la Francia, senza la sua saputa, e senza quella di qualsivisa altra nazione, per mezzo di mercanti greci, i quali anno l'ingresso libero appresso de' ministri della Porta, e che con qualche regalo, non vi è cosa che da' medesimi ministri non possa ottenersi. In tal modo si dice che procederono i Genovesi, quando fecero la pace co' Turchi, e si riferisce che fu quella proposta, e conclusa in meno di un mese, e che l'Ambasciatore di Genova capitò, e comparse pubblicamente in Constantinopoli, senza che nissuno avesse avuta la minima notizia di quella pace.

Si aggiunge che, facendosi in questo modo la pace, si otterranno condizioni via più vantaggiose, e quali si chiederanno; in vece che, trattandosi per mezzo della Francia, si prevaleranno i Turchi della necessità, e della voglia, in cui supporranno essere S.M. di fare la pace. La Porta procederà con più superbia, e più cautela, e dibatterà più scrupolosamente sulle condizioni. Si tirerà il negozio in lungo, e verisimilmente non si terminerà con tanto vantaggio. Oltra che la Francia, sempre gelosa, ed attenta a conservare i suoi vantaggi particolari, impedirà, quanto potrà, che si concedano a questi Regni molti capitoli favorevoli, che ha essa saputo conservarsi fin ora, ad esclusione d'ogni altra nazione.

Potrà obiettarsi che, venendo la Francia a scuoprire che, dopo fatta l'offerta di suoi buoni officj, si trattasse quel negozio senza la sua partecipazione, non mancherebbe quella all'ora, per scontento e disgusto, di opporsi apertamente alla pace.

A ciò si risponde che da' mercanti greci, e come da loro proprio moto, potrebbe intavolarsi quella negoziazione, e proporsi ai ministri della Porta, come cosa conveniente, e ad essa vantaggiosa e profitevole, e che trovando quei ministri ben disposti, all'ora comparirebbe la persona munita de' poteri di S.M. (la quale fin ora si sarebbe trattenuta da persona privata, come semplice viandante, o negoziante), e procurerebbe terminare senza dilazione, e con tutto il secreto richiesto, il trattato, per lo che avria da spendere in regalo a quei ministri, essendo quello il modo più corto, e più pronto per riuscire in quella corte; non trovandosi all'incontro i ministri ben disposti, si lascierebbe il negozio, non comparirebbero le plenipotenzie, e sarebbe sempre tempo di ricorrere alla Francia, come se tentata non si fosse la negoziazione da altra parte, e senza che i previ passi fossero di veruna conseguenza.

Egli è stato obiettato che i ministri della Porta dubitando della validità delle plenipotenzie dell'Agente di S.M. potrebbero prendere delle informazioni da altri ministri stranieri, ed in tal modo rivelare tutto il mistero; ma a questo si risponde, che, non essendo verisimile che una persona vada a trattare una pace dalla quale non ricaverebbe utile alcuno, e meno ancora a spendere del denaro in regali senza ordine di superiori, e per proprio divertimento, non si presume, che venga nella mente di quei ministri di andar ad informarsi di tal causa, sopra tutto quando saranno stati dal principio prevenuti dell'importanza del secreto, e che si saranno dati loro i regali. Non furono in tal modo scrupolosi, a riguardo de' Genovesi, quando con questi, in meno di quindici giorni fecero la pace, e la trattarono con una persona di Genova, ed altresì per mezzo de' Greci.

Additano alcuni un terzo modo di trattare quel negozio, cioè d'impiegare la Francia ed i Greci insieme; la Francia con chiederle in generale, che mandi al suo Ambasciatore in Constantinopoli di prestare i suoi buoni officj appresso della Porta Ottomana, quando mai venisse S.M. a trattare la pace co' Turchi, ma senza dirle niente di positivo; e nell'istesso tempo i Greci, con farli agire sotto mano, o secretamente; che poi venendo il trattato ad essere concluso, di darne parte al sudetto Ambasciatore, con dirgli che, non essendosi incontrata difficoltà alcuna, si ha passato al-

la conclusione del trattato, senza chiamarlo, per maggior celerità, e per approfittarsi della buona disposizione della Porta; e che al contrario incontrandosi ostacoli, si ricorrerebbe al medesimo Ambasciatore.

Su questo sentimento vi sono due osservazioni da farsi. La prima che il nuovo passo che si farebbe appresso della Francia, la renderebbe più vigilante, in vece che, non avendo S.M. corrisposto alla sua prima offerta, rimane oggidì quel negozio come addormitato e finito, onde più facilmente si tratterà senza la sua saputa. La seconda che avendo concluso il trattato senza il suo concorso, nulla servirebbe andar a dargliene parte, poiché riconoscerebbe essa essere stata delusa. Sicché si crede che determinandosi S.M. a tentare la negoziazione senza la mediazione della Francia, il più opportuno si è di non prevenirla, o prevenendola, di trattarla unitamente con essa, e col concorso del suo Ambasciatore.

Ed acciò si resti inteso di quanto spetta ai Greci di cui si tratta, si saprà che fra molti Greci stabiliti negli Stati di S.M., o soliti a venire a trafficarvi, ve n'è uno greco latino nativo dell'isola di Chio, molto inteso nel commercio, intelligente, e pratico degli usi del ministero della Porta, il quale sta di continuo girando e facendo commercio da Constantinopoli e Smirne, in Messina, Palermo e Napoli, e tiene tre fratelli stabiliti in Messina; ora quel Greco ha un doppio interesse alla pace di cui si tratta; 1° perché riuscendo a servire bene S.M., ne spererebbe delle grazie per i suoi fratelli i quali sono preti o studenti, e suscettibili di avanzamento; 2° perché essendo libero il commercio tra la Turchia e questi Regni, potrebbe con proprj bastimenti navigare, e senza soggiacere alla discrezione de' francesi, su' di cui bastimenti è obbligato a navigare; sicché pare che in questo si potrebbe avere fiducia, ed egli assicura il negozio della pace colla Porta Ottomana facilissimo da trattarsi nel modo sopra riferito.

Si tratta dunque di risolvere il quale di questi tre partiti meglio conviene, cioè se per mezzo della Francia, o per quello de' Greci, o per mezzo della Francia, e de' Greci insieme, si debba trattare quel negozio, e questo delicato punto dipende in parte da' sentimenti in cui si trova la Corte di Francia verso di S.M., e dal sapersi se quella sarebbe disposta a sacrificare in suo favore i proprj interessi. Lo che tutto si lascia alla decisione di quei sanno penetrare l'interiore del ministero della Francia, ed a chi spetta di deciderne.

In qualsivisiera modo però si proceda intorno a questa pace, non si dee lasciar alla Francia sola la cura di stipolarne i capitoli, altrimenti si può far conto che non saranno molto vantaggiosi.

Per quello spetta alle Regenze Barbaresche dell'Africa, fatta che sarà una volta la pace colla Porta Ottomana, ed impegnata questa in un articolo particolare, come condizione precisa della medesima ad obbligarle a fare altresì con S.M., si chiederà alla Porta che mandi un Bassà appresso delle medesime, il quale assieme coll'Agente di S.M. procuri ridurle alla ragione, usando primieramente tutti i buoni modi e ragioni di convenienza e di utile, ed in caso che non giovino, le minaccie della Porta,

l'esempio di quanto fecero coll'Imperatore, e il rissentimento di S.M., caso che con essa non vogliano colla medesima cortesia procedere.

Una circostanza particolare s'incontra a riguardo del Bey di Tunisi. Ha quello usurpato i suoi Stati su 'l Bey di Susa suo fratello, il quale ha fatto ricorso a S.M., acciò si degni aiutarlo a cacciare l'usurpatore, ed a ricuperare i proprj Stati. E quantunque non convenga entrare nella rissa di quei due fratelli, nondimeno si dovrà prevalersi di quella, per intimorire, in caso di bisogno, il Bey Regnante, ed addurlo alla pace.

Modo di stipolare i Trattati.

In due modi può procedersi per stipolare i trattati di pace, commercio, e navigazione colla Porta Ottomana; o con chiedere il medesimo trattamento, e conseguentemente i medesimi Capitoli accordati colli francesi, o con proporre nuovi articoli.

Non v'è dubbio che i francesi non sieno benissimo trattati ne' dominj Ottomani, ma ciò non proviene solamente da' trattati primordiali fatti fra la Francia e la Porta Ottomana; procede questo ancora da diversi Capitoli conceduti loro successivamente, a richiesta di diversi Ambasciatori, ed in diverse occorrenze; quindi volendo uniformarsi ai francesi, sarebbe d'uopo avere i loro trattati e capitoli, i quali non potranno trovarsi se non in Constantinopoli, ove all'ora della negoziazione potranno raccogliersi.

Però non basterà stipolare in generale che debbano i vassalli di S.M. essere trattati come i francesi. Dovranno ancora stendersi tutti e ciascuno de' loro capitoli, parola per parola, conciosiacché, non ostante che gli Inglesi ed Olandesi abbino più volte stipolato di essere trattati in tutto e per tutto come i francesi, con tutto ciò godono questi molte prerogative e privileggi di cui vengono gli altri privi.

Non potendo dunque presentemente prendere per modello i capitoli de' francesi, sarà d'uopo contentarsi per ora degli articoli qui sotto riferiti, cavati per la maggior parte dai trattati fatti dall'Imperatore, e da' veneziani colla Porta Ottomana; de' quali articoli infrascritti si farà nelle occorrenze l'uso convenevole, sia con conciliarli con quei de' francesi, sia altrimenti.

Piano del trattato di pace, commercio, e navigazione da farsi colla Porta Ottomana

[...]

Nota. Facendosi questo trattato per un numero di anni limitati, si dovrà stipolare, che sarà libero alle Potenze contrattanti di prolungarlo per un altro simile, minor, o maggior numero di anni, nel fine, o prima del termine del medesimo.

Vi sono nel piano del presente trattato molti articoli non stipolati in quello di Passarovitz, né in alcun altro, proposti per la maggior sicurezza, e per il maggior vantaggio del commercio delle due Sicilie; ma siccome potrebbe accadere che la Porta Ottomana non volesse accordarli tutti, e che per un o due articoli non si dovrebbe rompere la negoziazione, dovranno, all'ora che si manderà un agente in

Constantinopoli per questo negozio, distinguersi gli articoli, su cui si dovrà insistere, e quelli su cui non si dovrà assolutamente ostinarsi.

In quanto ai trattati da farsi colle Regenze Barbaresche dell’Affrica, si stipoleranno come quello colla Porta Ottomana, se sono trattati di pace, e commercio, e se sono trattati di semplice navigazione, se ne distrarranno gli articoli spettanti all’immissione delle mercanzie, al pagamento de’ diritti, ai privilegi de’ negozianti nell’amministrazione della giustizia, ed alle altre parti del commercio, restringendosi agli articoli soli spettanti alla sicurezza e libertà della navigazione, ed ai modi d’impedire le frodi che dalle medesime Regenze potrebbero commettersi; ed a cagione dell’incertezza in cui si è se vorranno quelle regenze fare trattati di commercio, o di semplice navigazione, non si ha potuto darne il piano: lo che, per altro, sarebbe stato superfluo, trovandosi nel trattato colla Porta Ottomana tutto ciò che spetta al commercio, ed alla navigazione insieme.

200

Sugli effetti sul Regno di Napoli della pace tra Venezia e Tripoli.

| C | circolazione, informazione / interscambio, rappresaglia, trattati \ Ferrara, Repubblica di Venezia

1739/05/16 Venezia Gabriel Rombenchi a Montealegre

Eccellenza

Al stimatissimo foglio* di V.E. delli 5 del corrente mese gli dirò che al prim’ incontro di vedere il Signor Cavaliere e Provveditore Mocenigo, che credo sarà una di queste feste, lo riverirò come m’impone a di Lei nome, e tenendo seco lui discorso sopra il commercio, e del’altro importante affare ecc., giusto all’istruzioni del [***] Signore Ambasciatore Baeza, sopra il primo gli rapresenterò come mi comanda l’E.V., che la Real Corte quando propose il commercio con il Ferrarese ancora, l’ha fatto con il pensamento d’estendere sempre più il suo traffico, ma dall’istante che la Repubblica vi repugnerà, non si tratterà con essa di quel commercio, il quale in niun modo impedirà d’accordarsi insieme, e tanto ho rapresentato al Signor Marchese Guido Bentivoglio con il quale fui questa mattina, e non mancho di dargli tutti quei lumi e notizie che si rendono necessarij e confacienti alla materia istessa.

Sopra il Trattato di Pace fra questa Repubblica, et il Bey di Tripoli V.E. haverà inteso dalla mia della scorsa quello andava passando, né vi è che di novo hora soggiungere, solo che sopra il riflesso che Lei fa che oltre li sali l’Affrica darà a questo Dominio grani, et olij, sopra il primo genere gli dissi già che questo Stato tiene in avanzo sali proprij, e non esser mai stati vendibili quelli di Tripoli in questi Apalti, per li grani, nella mia diffusa fattura, che gli spedij la scorsa [197], verrà rilevato come li gra-

ni forestieri sono prohibiti, raccogliendo più del consumo lo Stato Veneto, e solo in tempo del gran bisogno sono ammessi li detti grani forestieri, ma conviene sempre sijno grani dolci, e non duri poiché di quest'ultimi non ci è l'uso, né li sanno maccinare, però farebbero sempre cattivissima fine. Per gl'olij, quando di questi abbondi l'Affrica, convien dire per l'esperienza, che in altra parte habbino il loro consumo, mentre per quanti lumi, e cognizioni prese, non ho trovato che veruno mi habbia saputo dire esser venuti qui olij da Tripoli, che se vi trovassero li Mercanti inglesi, e francesi, che colà vi sono, vantaggi, ne spedirebbero li carichi alli loro Corrispondenti qui con loro navi, essendo bandiere franche, e giusto hora si trova nave inglese in questo porto alla carica per Tripoli, con la quale porta colà molti generi il Mercante Noto Pellegrin, che deve, come dettogli, consegnare il regalo a quel Bey.

La carta di consulta, della quale mandai copia a V.E., di questi Capi delli Parzionatevoli delle navi venete, distingue li generi adattati a questo Paese che dà Tripoli, e quelli che puvol dare questa Città all'Affrica, però pare che in tal forma si possi rilevare il pieno di tal commercio, quando seguisse tal pace, che di tutto quello anderò rilevando, non mancherò esattamente rendere raguagliata come si deve V.E., per fargli sempre più comprendere con qual assiduità, et applicazione verso sopra tutto che sia del Real Servizio; ma molte cose mi conviene rilevare con gran destrezza e secreto per la pratica, et amicizia che tengo ecc. ecc., e queste le comunico tutte come ben vede a V.E., perché forsi palesate qui ad altri, rilevatosi il fonte di dove eschino, non troverei più le facilità che mi si rendono necessarie per il buon servizio di S.M., et impiego ancora qualche regalo a chi mi favorisce, che già questi affari tutti vanno condotti così, e a tal proposito gli dirò essermi stata promessa copia di decreto di Senato sopra l'affare del commercio fra la Dalmazia, e Venezia, con il quale viene proibito alli legni d'estere Nazioni, e la prossima l'invierò a V.E. che ancor esso puvol dare lume al metodo del commercio da stabilirsi costi.

201 a-b

Su come promuovere il *proprio, e privato commercio* delle due Sicilie (indirizzi per la prima conferenza confidenziale di commercio).

| C | I | circolazione, infrastrutture, istituzioni / domanda pubblica, export, giurisdizione, moneta, navigazione, negozianti, porti, privilegi di bandiera, qualità, risorse, tariffe, trattati \ Ebrei, Levante, Messina, Nisida, stranieri \ \ grano, legname, seterie

201a [1739/06/10 pre] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucoullieur]

Foglio per la 1ª conferenza

In diverse memorie, e voluminose scritture, presentate successivamente a S.M. intorno al commercio di suoi stati, si tratta per lo più di progetti vaghi, e generali di

traffico. Pretendono alcuni, che si debba aprire coll'America; altri coll'Indie orientali, e la China, altri colli paesi più remoti del Settentrione, piantarvi colonie, e far stabilimenti, come se fosse cosa pronta, facile, e poco dispendiosa; altri propongono di formar compagnie, con privative, e privilegj esorbitanti, di modo a mettere sottosopra tutto il traffico del Paese. Tutti in somma, superficialmente intesi di quanto dalle altre Nazioni viene praticato nel commercio, vogliono modificare quello di questi Regni sul medesimo metodo, senza riflettere sulla diversità della situazione, e delle produzioni de' paesi.

Egli è ben vero, che molte altre Nazioni ricavano rivelantissimi profitti dal traffico che vanno a fare nelle più remote parti del mondo; e perciò appunto si applicano con tanta cura a piantarvi colonie, e formarvi stabilimenti. Ma pure senza questo che farebbero? Non producono per lo più i loro paesi né tampoco il necessario per il mantenimento de' proprj abitanti, di maniera che se fossero ristretti nel traffico de' proprj generi, nullo, o almeno tenuissimo sarebbe quello di quelle medesime Nazioni, che sono oggidì le più potentose nel commercio, col quale solo si mantengono; ed intorno a quel commercio delle altre Nazioni, ed al diverso modo di ciascuna di esse in particolare nell'oprarvi, come circa i profitti, che talvolta ne raccolgono, potrebbero riferirsi avvenimenti stupendi, e che dalle persone, non perfettamente informate di tutti li raggiri, operazioni, ed effetti del commercio, mere favole sarebbero stimate; ma essendo questa Suprema Giunta composta di ministri perpicaci, intesi pienamente di quanto occorre da tutte le altre nazioni, e nel commercio, come nelle altre parti del governo d'uno Stato sommamente periti, essendo oltre di ciò preziosissimo il loro tempo, sarebbe superfluo diffondersi nel racconto di cose, da essi già sì bene conosciute. Sicché applicandosi unicamente a quanto appartiene direttamente a questi due Regni, si tratterà per ora solamente del nostro proprio commercio.

Hanno i Regni delle due Sicilie sopra gli altri paesi quel vantaggio, di produrre in abbondanza, non solamente tutte le merci più essenziali per il mantenimento degli abitanti, ma ancora molti altri generi superflui, e nell'istesso tempo di gran valore, e da ogni parte richiesti; onde vi si dee operare d'un modo totalmente differente di quello con cui si opra negli altri paesi.

Nulladimeno non si pretende, che si debba rinunziare per sempre a quelle specie di traffico colle altre parti remote del mondo, ed a formarvi col tempo, e nelle occasioni opportune alcuni stabilimenti, ma a questo si dovrà applicarsi all'ora solamente, che sarà stato regolato il nostro proprio, e privato commercio, e che, col suo accrescimento, e colli profitti, che ne saranno ricaduti, si saranno gli abitanti animati, ed abilitati a fare nuove tentative, senza esporsi in caso d'infelice successo a soccombere alla perdita, che ne ridonderebbe.

Lasciando dunque a parte per lo presente tutti i gran progetti di commercio, a due oggetti soli si dee appigliarsi; il 1° a procurare un esito vantaggioso di tutte le produzioni del paese, con che sempre più, ed infallibilmente se ne accrescerà la col-

tura, e ne deriverà la perfezione; il 2° a trovare i modi di provederlo de' generi esteri di cui abbisogna, a prezzi ragionevoli; e venendo a capo di riuscire in questi due punti, si troveranno i Regni delle due Sicilie più ricchi, senza paragone, e più potenti, a proporzione, che tutti gli altri Stati con loro famoso, e diffuso commercio, tenendo i primi le loro ricchezze stabilite sulla loro propria fertilità, e conseguentemente stabili, ed a coperto delle varietà, che colle guerre, e rivoluzioni degli affari del mondo, possono accadere; e gli altri all'incontro, tenendo ricchezze, fondate unicamente sulle produzioni d'altri paesi, e sulla buona corrispondenza co' medesimi, incerte conseguentemente, e soggette a svanire alla prima mutazione.

Non possono però i due punti accennati conseguirsi, se non col concorso de' Nazionali, e forestieri, nella navigazione di questo paese, il quale concorso, facendo ugualmente argine alla cupidità degli uni, e degli altri, riduce tutte le merci alla loro vera valuta, senza lasciarli i modi di molestar i popoli nella compra, e vendita delle mercanzie: sicché tutto il fine dee essere, di spingere, ed incoraggiare i nazionali al commercio ed alla navigazione, e nell'istesso tempo di allettare, ed impegnare con buoni modi, ed agevolezze i forastieri a venire altresì a trafficare in questi Regni.

Si dee poi riflettere, che per essere questi Regni dipendenti ambedue dalla corona di S.M., e formare per questa ragione, come un solo, e medesimo Corpo, unito insieme, con tutto ciò, trovandosi quelli diversamente situati, governandosi con leggi, e costumi differenti, ed avendo in oltre delle parti di commercio assai diverse, non si potrebbero, senza confusione, comprendersi insieme nelle providenze ed operazioni che si proporranno intorno al regolamento del loro traffico. Quindi pare indispensabile trattar dell'uno, e dell'altro separatamente, e tuttavia, per non lasciarne patire uno, mentre si attenderà all'altro, d'impiegare una sessione per quello di Napoli, e l'altra per la Sicilia; e così alternativamente, e secondo che più premeranno le cose; con che sollevati si troveranno l'uno, e l'altro nell'istesso tempo, e proveduti insieme de' regolamenti, e statuti necessarj per loro commercio.

Del commercio del Regno di Napoli

Prima di proporre le operazioni, stimate necessarie per il regolamento del commercio del Regno di Napoli, fa d'uopo riferire gli ordini generali, dati da S.M. antecedentemente intorno al medesimo, per conformarvi, come è di dovere, in tutto il corso delle deliberazioni, che si prenderanno.

Ha S.M. ordinato

1° di proporre la forma, nella quale potrebbe meglio regolarsi il commercio tra i suoi proprj vassalli.

2° di applicarsi al regolamento de' diritti d'immissione, e d'estrazione, che si pagano nelle dogane.

3° di regolar il commercio colle nazioni privilegiate, e più favorite dai trattati, come i francesi, inglesi, ed olandesi. Su questo punto si crede dovere innanzi consi-

derare, che i privilegj, pretesi dalle sudette nazioni, sono di tre specie: i primi spettano alle persone, i secondi alla bandiera, i terzi alle mercanzie.

Quelli, che spettano alle persone, sono le franchiggie, ed immunità de' Negozianti stranieri, stabiliti in questi Regni, l'amministrazione della giustizia tra' medesimi, le prerogative de' loro consoli, ed altri simili attributi, i quali sono già stabiliti, e dovranno esaminarsi separatamente, e regolarsi, quando si starà per far trattati di commercio colle soprariferite nazioni: onde non se ne farà qui articolo.

Quelli, che spettano alla bandiera, come di non esser soggetti alla visita, al manifesto delle mercanzie, ed al non ricevere guardie a bordo, sono privilegj imaginarij, introdotti per abuso, e per trascuraggine, fondati su prevenzioni invalide, ed annullati tutti dalli più recenti, ed autentichi trattati, ricevuti universalmente da tutte le nazioni; praticandosi oggidì la sudetta visita, ed il manifesto delle robbe da tutte le nazioni, e verso tutte le nazioni, s'è privilegiate, come non privilegiate.

In Francia non vi è bastimento alcuno, spagnolo, inglese, olandese, imperiale, o altro, che non vi sia soggetto ad esser visitato, ed a manifestar le robbe in 24 ore, sotto pena della confiscazione del legno, e delle mercanzie.

In Venezia, nazione che non si considera per nazione privilegiata, non vi capita bastimento nel porto, che non sia visitato, ed obbligato al manifesto del suo carico, sotto pena di confiscazione delle mercanzie eccedenti al manifesto. Gli inglesi, e francesi hanno, poco fa, voluto recalcitrare, ma sono stati costretti a sottomettersi; hanno solamente inventato un mezzo termine, per conservar l'onore della loro bandiera, che pretendevano offeso, cioè, all'ora che sono per entrar nel porto, e prima di esser visitati, levano il loro padiglione, senza rimetter loro che dopo la partenza. Si riferiranno, in caso di dubbio, notizie certe, colli trattati di Utrecht, e molti altri precedenti, e posteriori, in cui tutti si trovano rigettati i sudetti privilegj.

I privilegj sulle mercanzie sono d'un'altra sorte. Si ricevono spessissimo le mercanzie d'un paese, mentre le medesime d'un altro sono proibite; le une pagano talvolta il doppio delle altre; quelle d'un paese sono proibite, o molto caricate, mentre le altre del medesimo paese sono permesse, e pagano poco; lo che dipende dal maggior, o minor bisogno d'un genere, dal maggior, o minor danno, che può cagionare a quello del proprio paese, dalla maggior, o minor unione delle Potenze, e dalli diversi trattati fatti tra le medesime.

Questo si pratica ancora, quando i diritti sono soliti pagarsi, a somma fissa in denaro, secondo la quantità delle mercanzie, e non a tanto per % della loro valuta, secondo una stima fissa, o arbitraria della robba.

Ora non si trova S.M. in alcuna delle sudette ipotesi, né obbligata a concedere veruno de' privilegj di questa terza sorte; 1° perché nelle sue dogane tutte le mercanzie di qualsivisa nazione sono soggette al medesimo peso, secondo la valuta delle robbe, perlocché tutta la differenza potrebbe consistere nella stima, e non vi è una nazione, che possa con ragione dire: voglio, e pretendo, che la mia robba sia meno stimata di quanto vale, o meno di quella di tal'altra nazione benché sia della medesima qualità.

Sarebbe loro difficile di esibire titoli validi, o trattati, che ve li autorizassero, anzi sarebbe ridicolo il pretenderlo. 2° Perché non ha S.M. fatto ancora alcuno trattato di commercio, e che, non tenendo questi due Regni, a titolo di successione, ma di conquista, e di cessione, fattale dalla Spagna, di suoi diritti, e ragioni su' medesimi, conseguentemente non ha impegno alcuno colle altre potenze intorno al commercio, tanto più che, ne' trattati precedentemente fatti da' suoi antecessori in questi Regni, non vi si veggono tampoco compresi, per quello che spetta al commercio. Su qual fondamento dunque si vorrebbe, che S.M. distinguesse le nazioni nel regolamento di suoi Regj diritti. 3° Perché venendo S.M. a concedere spontaneamente privilegj ad una nazione, le altre chiederebbero subito i medesimi, lo che si moltiplicherebbe all'infinito. 4° Perché non è prudente concedere privilegj ad una nazione in nostro paese, prima di sapere se ce ne concederà a proporzione, nel suo, e che potrebbe benissimo succedere, che, doppo aver conceduti privilegj agli altri, non ce ne concedessero essi alcuni, e rimanessimo noi delusi. Il più convenevole sarebbe dunque di stimare le mercanzie di tutte le nazioni estere indistintamente quanto vagliono, o al meno alla medesima ragione, e proporzione, e di fare le tariffe su questi principj. Venendo poi una nazione a chiedere ribassi de' diritti sulle sue mercanzie, o qualche altro privilegio, si procederà con essa, secondo che ci tratterà in suo paese. Sarà questo un modo certo per ottenere almeno il reciproco, e per impegnar le altre potenze a promuovere trattati di commercio con S.M., e venendo a concedersi, in virtù d'un trattato, qualche franchiggia, o privilegio, ad una nazione in particolare, con un semplice dispaccio di S.M., mandato ne' porti del Regno, ne goderà la medesima, senza che sia bisogno far mutazione alcuna nelle tariffe, e statuti generali per tutte le altre.

4° ha ordinato S.M. di cercar i modi di far trattati di commercio colle nazioni solite trafficare in questo Regno.

Circa quei trattati si dee ancora prevenire, che non è facile proporre regole alcune generali, e certe intorno a questo particolare, dipendendo il modo di stipolare i trattati dalla corrispondenza di mercanzie, e dalla situazione de' rispettivi paesi, dal diverso genio, e sistema, e dalle pretensioni, usi, e costumi delle Potenze, con cui si ha da trattare: sicché nel punto stesso di fare i trattati, si può applicarvisi. Possono solamente procurarsi per anticipazione i documenti, e notizie necessarie circa il diverso commercio delle altre nazioni, con cui si prevede aver a fare nell'avvenire trattati di commercio, e circa la corrispondenza delle mercanzie de' rispettivi paesi.

5° di riformar gli abusi introdotti nel commercio del Regno.

6° di regolar il modo di contenersi colle nazioni, non tanto privilegiate, come i veneziani, romani, e genovesi; sopra di che se ne rimette alle riflessioni sull'articolo 3°.

7° di regolar i diritti di naufragio, lazaretto, accesso, ancoraggio, ed altri simili, che si esigono ne' porti, e marine del Regno.

8° finalmente, di esaminar il punto importante della pace colli turchi, e mori, il quale punto è stato già esaminato, spettando a S.M. di prendere la sua risoluzione.

Tali furono gli ordini dati da S.M. alla Giunta di commercio. Alcuni dipendono

dalle circostanze, e si metteranno in esecuzione a tempo suo; altri dipendono unicamente dalla Real volontà, e possono eseguirsi nel modo si dirà qui appresso.

Il Regno di Napoli dunque produce in abbondanza diverse mercanzie preziose, richieste in tutti li paesi, ma che gli serve quella fertilità, se vi rimangono terreni incolti, se le sue produzioni non sono portate alla loro perfezione, se i suoi frutti non si esitano, o esitandosi, a vilissimo prezzo si vendono, e se all'incontro viene egli a pagare a prezzi eccessivi le mercanzie estere, di cui si trova necessitoso.

Tale si vede presentemente lo stato effettivo del Regno di Napoli; stato deplorabile, e che lo rende molto men potentoso, che diversi altri paesi, in ogni modo suoi inferiori. Non si può tuttavia far di meno di confessare, che recca meraviglia il vederlo ancora, doppo tutti i mali, che ha patito per più secoli, commodo al punto in cui si vede oggidì, lo che dà pienamente a conoscere, che questo medesimo Regno è preziosissimo, ed inesausto, suscettibile di miglioramenti d'ogni sorte, e conseguentemente degno di tutta l'attenzione circa il suo commercio, come una delle parti più essenziali del suo governo.

Per fare un'opera regolata intorno al suo commercio, sarebbe d'uopo spiegare minutamente in che consiste, e le cause del suo avvilito, ma richiederebbe questo particolare scritte diffuse, e per altro inutili; sicché si crede più opportuno di principiar a proporre le provvidenze, che si stimano più capaci di ristabilir ed aumentar, quanto si potrà, questo commercio, dalle quali provvidenze stesse si riconoscerà subito l'origine del suo avvilito.

Qualchedune delle sudette provvidenze richiederanno forse del tempo per stabilirle perfettamente, ma per ciò non si devono meno risolvere, sino dal principio, affine di prendere da ora le misure competenti di riunire successivamente le previe disposizioni necessarie, e di abilitarsi a mettere il tutto in esecuzione a tempo suo. Si dee anche da oggi farsi un sistema, o sia piano generale, di quanto si avrà da operare per il compimento del consaputo oggetto, affine di eseguirlo a poco, a poco, senza mai perderlo di vista, e di non esporsi al disgusto di distruggere nell'avvenire quello, che oggidì sarebbe stato stabilito.

Però non si pretende addurre qui tutte le disposizioni, che forse converrebbero per arrivar a perfezionare il traffico di questo Regno; è il commercio una materia inesausta, sopra la quale si ha da aver sempre gli occhi fissi, e si ha sempre da lavorare, dipendendo spessissimo il suo governo dal diverso sistema degli altri Principi, secondo il quale fa d'uopo regolarli; perlocché si restringerà questo foglio ai punti principali, e generali solamente, rimettendo a trattare in appresso di diverse altre parti di commercio, dipendenti dallo stabilimento delle provvidenze di cui si tratterà.

1° Ha S.M., conforme si è detto sopra, ordinato che si esaminasse il punto della pace co' turchi, e mori, a motivo verisimilmente di aprire con essi il commercio. Ora venendo a farsi quella pace, e quando anche non si facesse, si dee provvedere a mettersi in istato di ricevere i bastimenti o nazionali, o forestieri, venenti dal Levante, e dalla Barbaria, e perciò fare al lazaretto di Niscita le riparazioni necessarie per

lo spurgo delle mercanzie, e di fare altresì qualche fabbrica nel porto adjacentevi per mettere a coperto i bastimenti stanti in quarantena, stabilire un capitano in quel lazaretto, regolare il magistrato di Sanità altrimenti di quanto sta oggidì regolato, esaminar le prammatiche intorno allo spurgo delle mercanzie, bastimenti, ed equipaggi, colle tariffe de' diritti, a cui gli uni, e gli altri soggiacciono, mutarvi ciò che vi si troverà difettoso, e del tutto fare una stampa pubblica; e nel mentre si compirà quest'opera, potrà mandarsi un ingegnere perito con alcuni capitani di bastimenti mercantili, a visitar quel lazaretto e porto, per appurare qual travaglio, e quante spese vi vogliono per perfezionarli.

Nella tariffa sudetta si dovranno ancora regolare i diritti d'accesso, di patente, di filucche di guardia della Sanità, delle guardie che si mettono a bordo de' bastimenti contumaci, e tutti quelli in somma che dipendono dal magistrato di Sanità.

2° Regolare i diversi diritti di porto, come di ancoraggio, fanale, ed altri, che si esigono in tutti i porti, e marine del Regno, sì per conto di S.M., o di suoi ufficiali, come per quello delle università delle città, e de' baroni, e signori de' feudi.

3° Fare una riforma generale nell'amministrazione delle dogane, tratte, gabelle, ed arrendamenti di questo Regno, spettanti all'immissione ed all'estrazione delle mercanzie.

4° Stabilire nella città di Napoli, e nella metropoli, o altra città più mercantile, se ve ne sarà, di ciascuna Provincia maritima di questo Regno, giurisdizioni consolari, o sia consolati di mare, per terminar tutte le liti spettanti alla fabbrica, compra, vendita, deposito, trattato, e pagamento di mercanzie, per lettere di cambio, viglietti, e simili obbligazioni mercantili, per armamenti, società, nolo, assicurazione de' bastimenti e mercanzie e per tutti gli altri negozj spettanti al commercio, composte quelle giurisdizioni consolari di meri negozianti, con proibizione sotto rigorosissime pene a qualsivoglia altro giudice, o magistrato d'ingerirsi di simili cause, né di sospendere l'esecuzione delli decreti delle sudette giurisdizioni consolari.

5° Delegare ne' Parlamenti delle Provincie un giudice, il quale solo abbia l'autorità di terminar sommariamente tutte le liti spettanti alla percezione de' diritti, fedeli d'immissione, intercetti, confiscazioni, e condennazioni di pene pecuniarie, quando occorreranno; sieno incaricati dell'esecuzione delle prammatiche, ed ordini che si daranno circa il commercio, e di contener in somma gli ufficiali, preposti alla percezione, e conservazione de' diritti, nel dovere, e nell'osservanza de' loro obblighi.

6° Item stabilire in Napoli, e nelle Provincie del Regno, in cui vi sono fabbriche di considerazione stabilite, un ispettore delle manufatture, rivedere i capitoli intorno alle fabbriche delle arti della seta, e lana, ed alle tele di lino, ed altre d'ogni sorte, con fissar la lunghezza, e larghezza delle pezze di ciascheduna sorte, ordinare, che non possano esporsi in vendita, se prima non sieno state esaminate dal sudetto ispettore, e dal medesimo bollate con un bollo annesso ad un pezzo di carta pecora, sulla quale sia notata la lunghezza, e larghezza della pezza, colla qualità della robba, acciò di stabilire la fiducia dentro, e fuori Regno.

Sarà ancora necessario attendere alla tinta nera, la quale è molto importante per questo paese, ed assai mal regolata.

7° Provvedere, che ogn'anno, quando vi sarà una raccolta ragionevole de' grani, se ne conceda l'estrazione subito doppo finita la messe, acciò che gli abitanti possano prevalersi della bella stagione per il trasporto, ed anticipare le nazioni del Ponente nel proveder Genova, la Spagna, ed il Portogallo, e che il denaro se ne ricavi a tempo d'impiegarlo alla nuova coltura, e seminatura de' terreni, come pure metter ordine nel modo con cui si provvede questa città di grani, e farine, affinché non vi si commettano gli abusi, di cui si lamenta giornalmente il Pubblico, procurando ancora, che la proibizione esclusiva ad ogn'uno di far pane per vendere, non autorizzi i fornari pubblici a adulterar, conforme praticano oggidì il peso, e la qualità del pane.

8° Regular meglio la marina, con impedire che i Padroni de' bastimenti navighino senza patente di S.M., e ne mendichino in Roma, con alzar ora la bandiera del Papa, ora quella di Spagna, ora ancora quella dell'Imperatore, e quasi mai quella delle due Sicilie, lo che è indecoroso, e soggetto a molti inconvenienti, proibendo sotto rigorosissime pene a tutti i legni, fuorché ai Pescatori, di uscire da qualsisia porto senza patente di S.M., lo che sarà facile a mettersi in esecuzione, a cagione dell'obbligo in cui sono di prendere una patente di Salute, la quale non dovrà darsi, se prima non si esibisce il passaporto di S.M.; dovrà farsi su questo punto un regolamento particolare.

9° Stabilire in questa città un Banco mercantile per le lettere di cambio, e tratte sulli paesi stranieri; formare un cambio correntino colle altre piazze principali d'Europa, per far argine agli interessi eccessivi, ed usurarj, che si esigono dai Banchieri, e procurar il modo di mandar, e ricevere il denaro da ogni parte: lo che riesce oggidì molto difficile, ed alle volte impossibile.

10° Proibire l'estrazione della legna di Castell'a mare, ed altri porti del Regno, la quale estrazione impedisce l'estrazione d'altri generi, ed esporrebbe questo Regno nell'avvenire a trovarsi in penuria di legno per fabbrica di botti, e ad essere poi nell'obbligo di andar a cercarlo fuori.

11° Provvedere a mantenere in buono stato il porto di Napoli.

12° Procurar, se sarà fattibile, di aprire una comunicazione per mezzo al Regno, tra i mari Tireno et Adriatico, tutta per acqua, o parte per acqua, e parte per terra, conforme se n'è fatto un progetto, al di cui esame si può ricorrere.

13° Far trattati di commercio con diverse Potenze d'Europa, per facilitar sempre più l'esito de' generi di questi Regni.

14° Dare un passaporto generale a tutti i forastieri di qualsisia nazione, e religione, e specialmente agli Ebrei per impegnarli a venire a stabilirsi in questi Regni, concedendo loro franchigie personali per un certo tempo, colli medesimi privilegi, che godono in altre parti.

15° Stabilire compagnie di commercio, lo che, doppo ordinate, et adoperate tutte, o parte delle provvidenze sudette, non riuscirà difficile.

LEGGE DI TASSA
O V V E R O
CAPITOLAZIONE

Sopra la quale si doueranno regolare , tanto li
DEPUTATI DELL' VNIVERSITA' DEGL' EBREI
D' A N C O N A

Nel fare la Tassa , ò sia Libra alli Particolari della medema , per
li compartimenti de Contribuzioni , Pesi , e spese , che an-
nualmente hà la detta Vniuersità ; Quanto li Parti-
colari Pagatori , che si stimassero aggrauati dalla
Tassa per poterli sgrauare con il loro
Giuramento.

Stabilita nell'Anno 1713.

Dal Corpo de Pagatori di essa Vniuersità

Approuata , & ordinata dagl' Illustrissimi Signori

S U P E R I O R I .



IN ANCONA , Nella Stamperia degl' HH. Saluioni . 1713
Con Licenza de' Superiori .

Fig. 13. Legge di Tassa ovvero Capitolazione sopra la quale si doveranno regolare, tanto li Deputati dell'Università degl'Ebrei d'Ancona..., Ancona, Nella Stamperia degl'HH. Saluioni, 1713.

Rimessa a Montealegre dal console Fagnani, Senigallia, 1° marzo 1738. L'11 marzo Montealegre gli risponde dicendogli «con toda confianza, y reservadamente» che sta raccogliendo tali notizie perché progetta di «establezer en estos Reynos un puerto franco con geto de Ebreos, que considero una de las prinzipales cosas para el aumento del comercio» [AZ 5/sn].

16° Stabilire case di pietà per ricevere i figli de' poveri Artisti, ed opraj, ed apprendere loro mestieri.

Non si dovrà né meno trascurare di attendere al governo del peculio delle università, e d'impedire che s'impieghi in spese inutili, ma al contrario di procurar che s'amministri bene, facendo rendere ogn'anno un conto esatto ai Percettori, acciò che gli avvanzi servano ad estinguere le loro gabelle, e pesi, e che essendo state sollevate, possano, in caso di guerra, o altro bisogno urgente dello Stato, concorrere, e soddisfare ai donativi, ed imposizioni che occorreranno, essendo questo uno de' punti più essenziali del governo interiore d'uno Stato.

201b [1739/06/10 pre] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucouleur]

Le provvidenze stimate necessarie per ristaurar, ed accrescere, quanto si può, il commercio di Messina, ed intieramente di tutta la Sicilia, sono.

1° di ordinare che si faccia un'obbligazione de' grani in Messina, conforme si pratica in Palermo.

2. di ordinare le riparazioni necessarie nel lazaretto di Messina, di stabilirvi un capitano residente, e di far nuovi capitoli intorno al governo del magistrato di Sanità.

3. d'introdurvi gli Ebrei.

4. di far la pace co' Turchi, e Mori.

5. di crear un ispettore delle manufatture, e far intorno alle fabbriche di seta nuovi regolamenti.

6. di ordinar che la curia di Sicilia vesta di nero.

7. di crear delle giurisdizioni consolari in Messina, e nelle altre città mercantili della Sicilia.

8. di prendere una pronta risoluzione intorno al porto franco di Messina, e di rivederne gli statuti.

9. di ordinar, e procedere ad una riforma nel governo delle dogane, e delle gabelle ancorché consignate.

10. di procurar trattati co' forestieri per l'esito de' grani, ed altri generi della Sicilia.

11. di formar compagnie per la fabbrica de' drappi di seta, e per diverse altre manufatture, non men che per varie imprese di commercio marittimo.

Per abilitarsi a maturar le sudette provvidenze, e ad eseguirle tutte successivamente, ed a tempo suo, richieggonsi diverse preve notizie, e diligenze, le quali saria opportunissimo porre da ora la mano, e sono le seguenti.

Scrivere al Senato di Messina per ordinarli di procedere incessantemente ad una obbligazione de' grani per cinque anni, conformandosi su questo a quanto si pratica in Palermo.

Ordinar, e provvedere da ora alle riparazioni requisite nel lazaretto di Messina.

Procurar di aver, o con scrivere al Senato di Messina, o altrimenti i capitoli del porto franco di quella città, colle diverse opinioni degli abitanti intorno al medesi-

mo porto franco; le tariffe della quarantena colli regolamenti del magistrato di Sanità, le istruzioni, e capitoli spettanti all'arte della seta.

Scrivere in Livorno, ed anche in Marsiglia, acciò si procuri avere i capitoli e statuti delle giurisdizioni consolari stabilitevi, per su quelli, scegliendo il migliore, formar gli articoli delle giurisdizioni consolari da stabilirsi in Sicilia.

Provvedersi pure, se sarà possibile de' regolamenti ed istruzioni dell'arte della seta usati in Genova, o in Firenze.

Attrarre qualche fiorentino, o genovese inteso, e pratico nelle fabbriche di seta per preporlo per ispettore delle manufatture in Messina.

Provvedersi pure d'un capitano di bastimento anziano, inteso nel commercio del Levante, e nello spurgo delle mercanzie, per stabilirlo dentro del lazaretto di Messina.

Mandar quanto prima una persona in Ferrara per trattar cogli Ebrei stabilitivi.

Finalmente provvedere quanto prima altresì a far la pace co' turchi e mori, caso che sia da S.M. gradita, e risoluta.

Dati che saranno gli ordini riferiti sopra, raccolte le notizie, e raggunati i lumi mentuati, trovati i due soggetti forestieri sudetti per il lazaretto, e le manufatture di Messina, eseguiti dalla corte i due punti essenziali dell'introduzione degli Ebrei, e della pace co' turchi e mori, e digerite in quel mentre sempre più le operazioni proposte a misura che giungeranno le medesime notizie, troverassi in un subito il Regno di Sicilia, e la città di Messina in particolare provedata di quanto vien richiesto per lo ristauramento del suo commercio, ed abile poi ad accrescerlo in più modi, il tutto a sommo vantaggio del medesimo Regno, a stupore de' forestieri, ed alla soddisfazione, e gloria di S.M. e di suoi ministri.

202

Conferenza di commercio n° 1. Si descrivono composizione e scopo delle conferenze e si discutono le condizioni del settore serico, lo stato della riforma degli ufficiali e dei diritti di porto, il livello dei dazi d'importazione, l'inefficienza della giustizia commerciale e la necessità di edificare lazaretti e di incentivare gli stranieri, in particolare ebrei, a stabilirsi nelle due Sicilie.

| C | I | infrastrutture, innovazione, istituzioni, localizzazione, tassazione / abusi degli ufficiali, diritti alienati, export, giurisdizione, import, porti, procedure, qualità, tariffe \ Ebrei \\ seta, seterie

1739/06/10 Conferenza confidenziale

A dì 10 giugno 1739

Avendo S.M. ordinato, che si stabilissero, e si tenessero ogni settimana delle conferenze, per proporre, e digerire le provvidenze necessarie per il regolamento del

commercio di suoi Stati, con darsene conto alla M.S., per prendere le risoluzioni, che saranno del suo Real aggrado, sono stati, con viglietti della Secreteria di Stato, Guerra, e Marina, per la prima volta avvisati di trovarsi nella medesima Secreteria alle ore 24 del dì 10 giugno 1739 i seguenti soggetti;

il Signor duca di Termoli

il Signor conte di Prades

il Signor consigliere don Francesco Ventura

il Signor consigliere don Girolamo Arena

il Signor Avvocato fiscale don Matteo de Ferrante

il Signor Presidente Contegna;

i quali tutti essendosi trovati in detta Secreteria a dì, ed ora suddetta, sono stati nel medesimo ordine, che sono arrivati, l'uno dopo l'altro introdotti nel gabinetto del Signor Marchese di Salas, ove già si trovava il Signor don Giovanni Brancaccio, ed ove, per isfuggire ogni concorrenza per presedenza di rango, hanno altresì seduto secondo l'ordine sopra riferito.

Vi sono stati in appresso chiamati don Antonio Cuffari, e don Anna Gio. Battista di Vaucouleur.

Si è fatta l'apertura della conferenza dal Signor Marchese di Salas, il quale, dopo aver manifestato le intenzioni di S.M. circa il commercio, li suoi ordini, perché si attendesse seriamente, e si procedesse efficacemente a regolarlo, le disposizioni in cui si trova essa di proteggerlo, e di aiutarlo con tutto il suo Real potere, ed in somma il suo desiderio di vederlo fiorire in suoi Dominj, ha fatto conoscere ai suddetti Signori, qualmente sieno stati da S.M. scelti, e nominati, per formare un giorno d'ogni settimana delle conferenze, le quali non dovranno riputarsi, né avere altra forma, o denominazioni, che quella di conferenze confidenziali, nelle quali avrà ogn'uno da suggerire tutti i modi, che stimerà più necessarj, per introdurre, e regolare il commercio in questi Regni, dire liberamente il suo parere circa tutti li punti, e provvidenze, che da essi verranno rispettivamente proposte, ed applicarsi sinceramente a procurare il maggior vantaggio del medesimo commercio.

Ha poscia evidentemente dimostrato, come il commercio è l'origine dell'abbondanza de' Paesi, della loro Popolazione e fertilità, delle Ricchezze, e della felicità degli abitanti, delle forze degli Stati, della fedeltà, e divozione de' Sudditi verso de' Sovrani, della stabilità delle corone, e della Gloria, e Possanza de' Principi.

Ha poi fatto riferire gli ordini precedentemente dati da S.M. circa il modo di regolare il commercio interiore di questi Regni, circa la maniera di contenersi colle Nazioni più privilegiate, come i Francesi, Inglesi, ed Olandesi, e con quelle men privilegiate, come i Veneziani, Romani, e Genovesi; circa il modo di fare colle Potenze straniere trattati di commercio, e circa il punto importante di fare, o non fare la pace colla Porta Ottomana, e colle Regenze Barbaresche dell'Africa.

Si è fatta una dissertazione circa i privilegj pretesi dalle altre Nazioni, e sulla maniera di stipolare con esse nuovi trattati per la reciproca; e per quello, che spetta alla pace colli Turchi, e Mori, ha detto alla conferenza il Signor Marchese di Salas, che questo negozio era stato maturatamente esaminato, e già come risoluto da S.M., aspettando essa, per eseguirlo, il consentimento solo del Re di Spagna suo gloriosissimo Padre, e facile a conseguirsi, attesa la propensione, e la premura della Porta Ottomana a fare colle altre Potenze trattati di commercio, per stendere sempre più il suo traffico.

Discorrendo in appresso del commercio di questi Regni in generale, ha fatto conoscere come egli è oggi molto decaduto, ed avvilito, ma che non recca meraviglia il vederlo in un simile stato, non avendovi da più secoli i loro sovrani fatta la loro residenza, ed avendone lasciato il governo a' viceré, i quali, a cagione della loro frequente mutazione, non aveano il tempo di conoscere i mali, che ne distruggono il traffico, o, conoscendoli, si trovavano da considerazioni particolari, ed ostacoli, ritenuti da ripararvi, ed obbligati a tolerarli; che in questo modo vi si sono successivamente introdotti, ed accumulati mille abusi, che ne hanno cagionato, e ne cagionano giornalmente la rovina; e che, per rimediarvi, si vuole un pronto, ed efficace rimedio; però che, per abilitarsi a conoscere quali sono i punti li più premorosi, e per farsi un piano delle operazioni, alle quali si dovrà successivamente applicarsi, conveniva che ogn'uno facesse parte alla conferenza de' suoi lumi, e notizie particolari.

Entrando dunque ciascheduno in materia, s'è fatta primieramente la descrizione della situazione vantaggiosa di questi Regni per il commercio, la loro fertilità naturale, non solo in tutti i generi più necessarj per il mantenimento degli abitanti, ma ancora in molte altre merci preziose, richieste dalli forastieri, non ostante che vi sia gran parte di questi Regni, per mancanza, e trascuraggine de' popoli, totalmente incolta. Si è trattato delle manufatture, e principalmente di quelle di seta, rappresentandosi, che i forastieri vengono a cercar le sete in questi Regni, per lavorarle, e rimandarvele in appresso lavorate, con loro profitto indicibile; che, non ostante che le sete si raccolgano in questi Regni, i drappi, e stoffe di seta quivi fabbricate, benché per lo più d'inferior condizione, vi sono però a prezzi alti, uguali alle volte, e forse superiori a quelli delle stoffe estere, benché fabbricate colle nostre proprie sete, e doppio che hanno soggiacciuto a tutte le spese d'un doppio trasporto, ed assicurazione, ed al quadruplice dazio d'immissione, e d'estrazione da questi Regni, e dagli altri Paesi ove sono state lavorate; che da ciò risulta, che, trovandosi le stoffe di Francia a prezzo uguale, o di poco superiore, il concetto vantaggioso che si ha di queste, giunto alla propensione naturale degli abitanti per le robbe estere, le fa preferire a quelle del proprio Paese, le quali tuttavia si potrebbero travagliare così bene, quando si volesse darvi l'attenzione, e fatica necessaria nel ben preparare li materiali, dipendendo principalmente da questa diligenza la perfezione delli drappi; che la ragione perché non riescono generalmente buone si

è, che non sono osservate le leggi dell'Arte della Seta: e quella, perché non sono a ragionevole prezzo, si è, perché in questa città di Napoli i viveri sono molto cari, e conseguentemente carestosi gli artisti, i quali, per mantenersi colla loro famiglia, hanno da guadagnare a proporzione di quanto spendono. Sicché, per rimediare a questi mali, si è proposto di cercare i modi d'introdurre, e piantare le fabbriche di queste manufatture in qualche parte del Regno, ove non sieno tante gabelle sulli commestibili, e sieno quelli men cari, quando ciò non potesse conseguirsi in questa capitale; di rivedere le leggi dell'Arte della Seta, per riformare quello che si troverà difettoso, ed insufficiente, ed aggiungervi quello che si riputerà necessario, a causa della mutazione de' tempi, e varietà delle mode; di stabilire un magistrato con piena autorità per invigilare alla loro osservanza; ed in fine di caricare di dazj le robbe estere, acciò possano le nostre avere un certo, e sicuro spaccio, tanto per il loro minor prezzo, quanto per la loro bontà; colle quali providenze si crede poter ristabilire, ed introdurre l'uso delle stoffe del Paese, quando, sopra tutto per dar l'esempio, si degnerà il Re vestire colle medesime, per preferenza alle estere, conforme dal Signor Marchese di Salas si è manifestato, che vi era propensa S.M., e quando si servirà ancora indurre i cavalieri di sua Corte a praticare l'istesso, mostrando loro esser quello un modo di compiacerle, come hanno praticato tutti i Principi, che hanno voluto introdurre, ed accreditare le manufatture de' loro proprj Stati.

Si è trattato in appresso di tutti i diritti de' porti, e delle angarie a cui vi soccombono tutti i padroni de' bastimenti che vi capitano, sopra tutto a cagione della molteplicità de' medesimi diritti, e 'l numero, e diversità de' proprietarj, ed interessati ne' medesimi, come altresì del numero degli uffiziali preposti alla loro amministrazione; e per ciò si è considerato, che il regolarli sia una delle basi fondamentali del commercio, la quale richiede una pronta, e matura discussione, per deliberare sopra li mezzi di mettersi in pratica, essendosi in questa sessione proposto, e discorso, che uno de' detti mezzi sarebbe di riunirne la percezione in una sola persona, ed in un solo, e medesimo officio in ciascun porto, con ordinare, che dal far del giorno sino alla notte sia aperto, e che pagandosi da un capitano di bastimento, o negoziante ad un solo uffiziale tutti i diritti di qualunque natura, ed a qualsivoglia persona spettino, sia libero, e possa andarsene, salvo agli interessati ne' medesimi a dividerli tra di essi come piacerà loro, ed in questa conseguenza di sopprimere la maggior parte di quegli uffiziali, come inutili; e che, per abilitarvisi, si dee farsi rappresentare una ampia consulta della Giunta del Commercio [136], rimessa, tempo fa, a S.M., già riveduta dalla Regia Camera della Sommaria [195a], e stante presentemente nella Camera di Santa Chiara [195b], per esaminarsi.

Si è dimostrato in appresso, che i dazj ardui sulli generi del Regno ne impedivano il traffico, e si è universalmente riconosciuto, che potrebbero questi ribasarsi, senza temere che venissero a fruttare meno, anzi con aumento in pochi an-

ni, attesa la maggior estrazione che ne risulterebbe; ma nell'istesso tempo si è obiettato, come un ostacolo non mediocre la ripugnanza de' consignatarj, ed interessati ne' medesimi diritti, a rilassare qualche cosa del frutto certo, e presente, per un frutto incognito, ancorché colla prospettiva, e verisimilitudine di guadagno per l'avvenire. Ma pure a questo si potrebbe dar compenso, riunendo sotto una sola amministrazione la molteplicità di tanti dazj, e con ciò risparmiandosi tante spese, e salarj, che paga ogni Arrendamento per la sua particolar amministrazione.

Si è fatta ancora menzione delle lunghezze, spese, angarie, ed irregolarità dell'amministrazione della giustizia negli affari del commercio, e che per ciò si dovessero stabilire consolati di mare, conforme sono negli altri porti di commercio, con assoluta, e indipendente giurisdizione in tutti gli affari del traffico, e con quelle sane leggi, che possono assicurare alli commercianti il pronto dispaccio delle loro liti.

Però, per mettersi in istato di digerire bene le materie, e di dare il suo parere con perizia, e con cognizione di causa, è stato convenuto, che si proporranno in ciascuna sessione i punti, sulli quali si dovrà votare nella seguente.

Finalmente è stato ordinato che si facesse la relazione di diverse provvidenze state antecedentemente proposte alla Corte, tendenti al regolamento del commercio, a due delle quali si è fissata la conferenza, rimettendo a trattare delle altre nelle sessioni seguenti.

La prima di stabilire lazaretti in diversi porti di questi Regni; lo che è stato stimato necessario, attesa l'intenzione alla quale pare inclinata S.M. di aprire il commercio col Levante, e la Barbaria, ed attesa ancora la necessità indispensabile in cui si è (quando si voglia fare di Napoli, e di altre città di questi Regni, porti mercantili) di abilitarsi a poter ammettervi in quarantena i bastimenti esteri venenti dal Levante, ancorché non si facesse colli Turchi, e Mori la pace, e maggiormente ancora quando si faccia. E siccome le riparazioni, e fabbriche delli lazaretti chieggono del tempo, per compirsi, si è deliberato di agitare questo negozio, come più premoroso d'ogni altro. Essendosi però rappresentato, che fu fatto, due anni sono, un progetto per lo medesimo stabilimento, con una consulta della Giunta del Commercio su quello, è stato convenuto che si manderebbe l'un, e l'altro in giro, per potere ogn'uno riflettervi maturatamente, e fare le sue note, per prendere una risoluzione deffinitiva, acciò, venendo risoluto tale stabilimento, potesse mettersi immediatamente in esecuzione.

La seconda d'impegnare quanti forastieri sarà possibile, e principalmente gli Ebrei, a venire a stabilirsi in questi Regni: sopra di che è restata la conferenza d'accordo, che ciascheduno vi rifletterebbe in suo particolare, ed esaminerebbe, a quest'effetto, un foglio contenente un estratto de' principali capitoli conceduti agli Ebrei in altri porti, e città d'Italia, che si manderebbe pure in giro, per risolvere, se convenga, o non convenga introdurli in questo Paese; ed in caso dell'affirmativa, di

cercare i modi d'indurveli, per essere il tutto riferito nella prossima sessione, e deliberato eziandio questo punto.

25 luglio 1739 «Haviendo leydo al Rey a la letra todo este apuntamiento, quedó Su Magestad muy satisfecho, y se dignó aprobarlo, y me mandó se degen luego todas las órdenes, y providencias que resultan».

203

Conferenza di commercio n° 2. Sullo *stabilimento de' lazaretti, de' quali è sprovvisto affatto questo Regno*; e sul *cercare i modi d'impegnare gli Ebrei a venire a stabilirsi in questi Regni*.

| C | F | I | **circolazione, infrastrutture, sicurezza / credito, domanda pubblica, expertise, moneta, navigazione, negozianti, porti, salute \ Ebrei, Levante, Messina, Nisida, Palermo**

1739/06/17 Conferenza confidenziale

A dì 17 giugno 1739

Intorno ai lazaretti

Essendosi fatta la relazione del progetto spettante allo stabilimento della quarantena in Napoli, presentato a S.M. nel mese di aprile 1737, e della consulta della Giunta di Commercio del 24 agosto seguente, circa il medesimo; ed essendosi riconosciuto, che in questa si discutevano unicamente diversi diritti delli deputati della Salute, senza trattare in modo alcuno dello stabilimento, e governo de' lazaretti, di cui s'indirizzava l'esame a chi spettava, ha la conferenza rimesso ad un altro tempo l'esame di quei diritti, e conseguentemente della suddetta consulta, per attendere al negozio solo dello stabilimento de' lazaretti, de' quali è sprovvisto affatto questo Regno: sicché, avendo ogn'uno detto separatamente il suo sentimento, è stato da tutti convenuto, che, per abilitar questi Regni al commercio, era necessario di ricevere i bastimenti da qualsisia parte vengano, sì dal Levante, come dal Ponente, conforme si pratica in tutti i porti mercantili di questi mari, e che, per quest'effetto, conveniva fare a' diversi lazaretti, eretti in nostri porti, le riparazioni necessarie, e di fabbricarne degli altri, ove lo richiederebbe il concorso del traffico. Ed essendosi domandato come si trattavano in questo porto di Napoli i legni venenti da Levante, o con mercanzie del Levante non purgate in altri porti, si è saputo, che a quelli si fa fare la quarantena, ora alla costa di Pusilipo, ora nella spiaggia di Baia, ed ora in altri simili luoghi contigui alla terra, senza formalità di lazaretto, e senza le regole, e precauzioni requisite, il che è soggetto a gravissimi inconvenienti: perlocché è stato deliberato, che nell'avvenire tutti i bastimenti venenti dal Levante, o con mercanzie di Levante non purgate in altri porti, non potranno ammettersi in spurgo in alcun altro luogo,

che al lazaretto, e porto di Niscita, e che a questo fine vi si manderebbe un ingegnere, con persone intese di simile materia, a visitare quel lazaretto, e porto, per riconoscere le riparazioni, e fabbriche nuove, che vi si richieggono, non men che le spese che occorreranno, per del tutto formare una pianta, e relazione, in vista delle quali si possa risolvere quello che meglio converrà.

L'istesso è stato deliberato per il porto di Palermo, e per ciò che vi si scriverebbe, per avere un ragguaglio dello stato in cui vi si trova il lazaretto, e determinare altresì in appresso lo che sarà stimato opportuno.

In quanto a Messina, essendosi rappresentato, che, non ostante il concorso giornale de' legni venenti dal Levante, vi mancano diverse fabbriche necessarie per lo spurgo delle mercanzie, si è deliberato eziandio di scrivere in Messina per averne la relazione.

È stato ancora aggiunto, che venendo il concorso del commercio a richiedere un lazaretto in qualche porto di questo Regno nell'Adriatico, vi si provvederebbe a tempo suo, acciò che in qualsivisa parte delli Dominj di S.M. venissero bastimenti dal Levante, vi trovino il comodo pronto, senza essere obbligati a cercarlo in altra parte.

Questo è quanto è stato agitato circa i bastimenti venenti dal Levante con patenti sane. Per quello che spetta all'ammettere i bastimenti con patenti postigliate, dopo diversi discorsi, e repliche pro e contro, essendosi considerato, che in Ancona, Livorno, e diversi altri porti di questi mari si ammettono simili bastimenti allo spurgo, e che, per introdurre, e fondare solidamente il commercio di questi Regni, vi si devono procurare tutte le medesime agevolezze, che si procurano negli altri porti, è stato deliberato di praticare eziandio lo stesso in questi Regni, stabilendovi, per quei bastimenti che si troveranno con patenti postigliate, un secondo lazaretto, in un porto solamente dell'uno, o dell'altro Regno: lo che è stato stimato sufficiente per lo presente per ambedue i Regni.

Essendosi poi trattato delli diversi luoghi, ove, senza rischio alcuno del contagio, potrebbe piantarsi quel lazaretto; ed essendosi riconosciuto, che in Niscita non si trova un terreno opportuno, anzi, che vi sarebbe troppo rischio a stabilirlo sì vicino di questa Dominante tanto popolata, ed in cui specialmente sogliono le loro Maestà fare la loro residenza, ed essendosi d'un'altra parte avuto riguardo alle premorose istanze della Città, e Giunta del Commercio di Messina, nel chiedere un secondo lazaretto per le patenti postigliate; considerandosi in oltre la sua situazione opportuna per il commercio del Levante, e come, essendovi purgate le mercanzie, possono con ogni facilità trasportarsi in tutte le parti di questi Regni, ha la conferenza deliberato di erigere quel secondo lazaretto in Messina, purché vi si trovi (conforme l'assicurano i Messinesi) un terreno opportuno, ed ove, senza rischio alcuno di comunicazione, possano i bastimenti con patenti postigliate, loro equipaggi, e mercanzie spurgarsi, ed a quest'effetto di scrivere ai Magistrati di Sanità di Palermo, e di Messina, che esaminino scrupolosamente, se effettivamente non vi sarebbe pericolo nello stabilire un simile lazaretto in Messina; di statuere la distanza in cui dee essere

dalli luoghi abitati; d'indicare il luogo, ove stimerebbero a proposito di piantarlo, e di specificare, con quali patenti, in quali casi, e circostanze credono dover ammettersi quei bastimenti in quarantena, colle precauzioni, e misure da prendersi, per togliere ogni inquietudine, e rischio circa la salute pubblica; di scrivere in oltre alla Deputazione della Salute di Messina, acciò a tutte quelle notizie giunga la pianta progettata di quel secondo lazaretto, colle spese, che importerebbe, acciò, esaminato il tutto, si possa prendere una deffinitiva risoluzione.

Non contenta però la conferenza di avere il parere delle Deputazioni di Sanità di Sicilia, circa quel nuovo stabilimento, non introdotto sin ora in cotesto Regno, e per procedere circa un punto sì geloso, e sì importante, con tutta la cautela, e prudenza richiesta, ha essa deliberato di scrivere in Venezia, Ancona, Livorno, e Marsiglia, per sapere in qual caso, e con quali patenti si ricevono i bastimenti, più, o meno sospetti; a qual distanza dai luoghi abitati possono fare quarantena, e deono stare i lazaretti, per purgare le mercanzie portate su simili legni; il modo con cui deono esser fabbricati i medesimi lazaretti, per sventilare perfettamente le robbe; quanti giorni si trattengono in quarantena; ed in somma tutte le diligenze, e precauzioni, che si praticano colli medesimi, acciò, riunite tutte quelle notizie insieme, si faccia un regolamento tale, che non possa derivarne il minimo inconveniente, e pericolo di contagio.

Circa gli Ebrei

Essendosi in appresso intavolato il negozio dell'introduzione degli Ebrei in questi Regni, è stato dimostrato come quella Nazione è molto industriosa, e conseguentemente capace di contribuire all'erezione, e introduzione di nuove fabbriche, e manufatture d'ogni sorte; come tutti gli Ebrei dell'Europa, ed anche del mondo, corrispondono insieme, e possono per ciò procurare un esito vantaggioso delle produzioni d'un Paese; come sono intesi in ogni sorte di traffico, doviziosi di contante, e con ciò abili a far fiorire il commercio; come hanno essi soli formato il porto di Livorno, qual si vede presentemente; come hanno sostenuta la Repubblica di Olanda vacillante, e sul punto, ne' suoi principj, di soccombere alle guerre, e di andare in rovina; come in tempo di guerra, carestia, ed altre simili angustie, in cui si trovano i Paesi, ove sono stabiliti, se ne possono ricavare aiuti, e soccorsi infiniti, sì in denaro, come in provvedimento di viveri, di munizioni, ed equipaggi di guerra: sicché, considerati tutti questi vantaggi, è stato dalla conferenza stimato vantaggioso d'introdurli in questi Regni. Il Signor Avvocato fiscale di Ferrante solamente ha promosso qualche difficoltà, col dire, che gli Ebrei furono già qui avanti stabiliti in Napoli, sussistendovi ancora il luogo ove dimoravano, al quale è rimasto il nome di Giudea, ma che, avendo coll'usura precipitato gli abitanti, furono da don Pietro di Toledo, all'ora viceré, cacciati; che in appresso furono dal Parlamento del Regno una seconda volta ridomandati, ma che, ciò non ostante, non vi furono, per causa del loro passato mal procedere, riammessi; che, per subvenire ai bisogni del popolo, fu stabilito il

Monte della Pietà, in cui s'impresta denaro su pegni gratis sin'alla somma di dieci docati; e che il nome di Ebreo sta ancora in orrore in questa città; che in poche città di Francia sono sofferti; che in Ispagna non vi sono in modo alcuno tollerati; che sono stimati perniziosi a tutti i Paesi, ove si veggono stabiliti; ed in somma che da' SS. Padri è dichiarato pericoloso, e condannato il loro commercio. Ma essendo stato replicato, che, nell'introduzione fatta, da più d'un secolo, degli Ebrei in Mantua, dove tuttavia sussistono, avea ultimamente l'Imperatore prevenuto i mali, che coll'usura potevano cagionare, proibendoli assolutamente, eccettuati i banchieri, d'imprestar denaro a' cristiani; che venendo questi a comportarsi male, sarebbe S.M. sempre in istato di cacciarli, tanto più che possono ricevervisi per un tempo fisso solamente (conforme furono nel principio ricevuti in Livorno), e conseguentemente che non vi era da temersi, che precipitassero ancora questa volta il Regno; è stato poi rappresentato che la Spagna si governava sul punto degli Ebrei, ed altri infedeli, con principj totalmente diversi di quelli delle altre Nazioni cattoliche, i quali principj potevano convenirle, e non convenire agli altri; che in diverse città di Francia vi si veggono gli Ebrei pubblicamente, con sinagoga, e diverse prerogative stabiliti; che in tutta la Germania, ed altri Stati della Casa d'Austria, sì in Fiandra, come in Italia, nel Piemonte, ed in tutta la Toscana, le città ne sono piene; che finalmente in tutto lo Stato Ecclesiastico, ed in Roma stessa sono gli Ebrei stabiliti, e favoriti al pari d'ogni altra Nazione; che la proibizione, fatta da' SS. Padri di tenere corrispondenza cogli Ebrei, era fondata ne' primi tempi dello stabilimento della Religione cristiana, in cui, essendo ancora questa vacillante, e da ogni parte contrastata, ed oppugnata, si stimava forse la Religione ebrea, come un ostacolo alla propagazione della cristiana: in vece che non vi è da temersi oggidì alcun danno alla nostra Religione, da parte degli Ebrei. Essendosi di più ponderato qualmente, per ristabilire il commercio avvilito, e sempre più decadente di questi Regni, si vuole gente perita, intraprendente, e ricca di fondi, sì per fare essa stessa il traffico, come per incoraggiare, con loro esempio, gli abitanti ad applicarvisi; per interessarsi con essi; per formare, e dirigere le imprese, e per ammaestrarli, come de fatto fu riconosciuto nello stabilimento del porto franco di Messina, che si fondò nel tempo di Carlo II, con essersi introdotti gli Ebrei in detta città con sinagoga, ghetto, ed altri privilegj; e finalmente essendosi considerati tutti i vantaggi, che, nelle diverse strettezze dello Stato, possono ricavarsene, ha prevaluto l'affirmativa, ed è stato deliberato di cercare i modi d'impegnare gli Ebrei a venire a stabilirsi in questi Regni, rimettendo però ad un'altra sessione l'esame delle condizioni, con cui vi saranno ammessi. Doppo di che, essendo stato detto il Signor Marchese di Salas, che, prima della prossima sessione, si manderebbero foglj ad esaminarsi, è finita la conferenza, ed è stata la prima indicata al 24 del corrente mese di giugno.

30 luglio 1739 «El Rey se ha enterado distintamente de este apuntamiento y se ha servido aprobar los dictámenes de los Ministros, y todo lo que le representan sobre materias tan importantes».

Conferenza di commercio n° 3. Sui capitoli da accordare agli Ebrei che si stabiliranno nelle due Sicilie.

| C | F | I | istituzioni, tassazione / giurisdizione, immunità, nazioni, negozianti, religione \ Ebrei

1739/06/24 Conferenza confidenziale
A dì 24 giugno 1739

Intorno agli Ebrei

Ha fatta il Signor Marchese di Salas l'apertura della conferenza, dicendo che, essendosi nella precedente conferenza del 17 del corrente deliberato, che si dovesero introdurre gli Ebrei in questi Regni, era necessario, per abilitarsi a trattare con essi a tempo suo, di regolare preventivamente i principali capitoli che si potrebbero concedere loro; e per ciò ha ordinato, che si riferisse il foglio*, mandato precedentemente in giro, contenente i principali capitoli accordati loro in altre città d'Italia, acciò si risolvessero quelli, che potranno eziandio concedersi, e quelli che, a cagione degli inconvenienti che forse ne deriverebbero, dovranno negarsi, o restringersi.

Art. I. Essendosi rappresentato come gli Ebrei sono stati, non solamente da questo Regno, ma ancora da diversi altri Stati, a cagione de' loro cattivi procedimenti, più volte cacciati, e considerando che in Livorno, e Mantua si aveva avuta la precauzione di ammetterveli per un tempo fisso solamente, prorogato però successivamente dalli Sovrani, secondo che ne sono stati soddisfatti, si è convenuto, che, per contenerli nel dovere, era necessario di esser altresì sempre nell'arbitrio di cacciarli, doppo finito il termine accordato, in caso di cattivo procedimento da parte loro; e che questa nuova introduzione dovea stimarsi una semplice prova. Sicché è stato deliberato di ammetterli per il più breve tempo che sarà possibile, cioè, per 10, 15, 20, o 25 anni al più, e sempre con disdetta di 5 altri anni, conforme si era praticato in Livorno, per dare loro il tempo di raccogliere i loro effetti, e per prepararsi alla loro Ritirata.

II. Che, concedendosi privilegj, ed immunità concernenti all'abitazione, si concederebbero alli domiciliati solamente negli Stati di S.M., e che, per quelli che si troverebbero solo di passaggio, e per fare un traffico momentaneo, sarebbero essi trattati come le altre Nazioni privilegiate.

III. Che, in conformità di quanto fu praticato in Livorno, ed anche in Mantua, ove, nella rinovazione di abitazione conceduta loro dall'Imperatore regnante, sono stati assoluti da ogni criminalità commessa prima, ancorché in quel medesimo Stato, non potranno esser inquisiti per qualsivoglia delitto commesso, o querela formata in altri Paesi, prima di loro passaggio in questi Regni.

IV. Che, in conformità altresì di quanto fu accordato in Livorno, non potranno

esser inquisiti dal Sant'Ufficio, per aver vestito da cristiano, o avere in altra maniera contravenuto ai statuti, spettanti al modo di contenersi colli cristiani in altri Paesi cattolici, prima di venire in questi Regni.

V. Che, in quanto ai debiti che avessero contrattati in altri Paesi prima della loro introduzione in questi Regni, è stato considerato, che essendo la buona fede la base fondamentale del commercio, e mentre si studia, e si procura d'introdurla in questi Regni, non si dee principiare ad attaccarla, autorizzando i forastieri a contrattare debiti, et a fare bancarotta in loro Paesi, per venire impunemente, con beni rubbati, a stabilirsi in questi Regni, per ciò è stato deliberato, che potranno esser inseguiti civilmente per i suddetti debiti, non ostante che in altre parti vi fosse stato concesso loro il salvo condotto, anche per li debiti civili.

VI. Che, per le imposizioni personali, imposte, o da imporsi in questi Regni, saranno trattati come le altre Nazioni più privilegiate.

VII. Che si dia loro la facoltà di navigare in tutte le parti del mondo, sotto loro nome, o sotto quello di cristiani, promettendo di proteggerli, e di diffenderli come i proprj vassalli di S.M.

VIII. Che, per le dogane, dazj, gabelle, ed altre imposizioni sulle mercanzie, sì nell'ingresso nel Regno, come nell'interiore, e nel passaggio da una Provincia nell'altra, saranno trattati come le Nazioni più privilegiate.

IX. Che, per l'immissione de' loro arnesi, masserie di casa, gioie, oro, ed argento, saranno altresì trattati nella stessa guisa delle Nazioni privilegiate.

X. Che avranno un giudice delegato, come si pratica colle altre Nazioni privilegiate, il quale deciderà sommariamente tutte le cause, sì civili, come criminali, tra cristiano, ed ebreo, e tra ebreo, ed ebreo, domiciliato, o solamente di passaggio per viaggio, o traffico, ammettendovi de' loro ebrei per testimonj, e senza poter essere tradotti avanti qualsivoglia altro giudice, il quale delegato ordinerà le pene pecuniarie, ed altre, a cui saranno sottoposti, caso che si mescolino con cristiano, o cristiana, con turco, o turca, con moro, o mora, ed avrà la facoltà di aggravarle più, o meno, in caso di recidiva, e secondo le circostanze, come in caso di adulterio, stupro, incesto, sodomia &c., come ancora di mandare in esilio gli ebrei scandalosi.

XI. Che essendo alcuno di loro a torto querelato, o accusato, e che il querelante non giustificasse la sua querela, in tal caso sia questo, come calumnioso, tenuto ad ogni spesa, ed interesse, che avesse patito il querelato innocente, acciò nissuno ardisca fargli ingiustamente querela.

XII. Che venendo alcuni a fallire, ed a restar debitori, in tal caso le robbe, mercanzie, lettere di cambio, o altro effetto delli corrispondenti, o commissionari non venga impedito, o sequestrato, purché sia appurata l'identità della cosa reclamata, e come è di jure.

XIII. Che le doti delle loro moglie sieno anteriori a qualsivoglia altro credito posteriore, come è di jure.

XIV. Che tutti i sequestri sopra i loro beni, mercanzie, o robbe di casa, sieno giu-

stificati in un mese, ed il credito confrontato; altrimenti sieno detti sequestri di niun effetto, lasciando tuttavia al giudice la facoltà di prolungarli per giusta causa.

XV. Che in tutte le occasioni, e cause, in cui saranno obbligati a dare sicurtà, sieno i loro Massari, o sia capi governatori della loro Nazione, ricevuti per sicurtà, senza che sieno obbligati a darne altra veruna: lo che avrà luogo anche per quelli non saranno domiciliati, ma solamente di passaggio per traffico.

XVI. Che possano tenere libri d'ogni sorte, stampati, o a penna, in ebraico, o altra lingua, purché sieno revisti da chi spetterà.

XVII. Che possano tenere, sin dal principio, sinagoga in Napoli, ed in Messina: in quanto alle altre città di questi Regni, si concederà loro, quando giustificheranno di esservi un numero competente di famiglie stabilite; e che in quelle sinagoghe possano usare tutte le loro cerimonie, precetti, e riti ebraici, e servare in essa, e fuori tutti i riti.

XVIII. Che se alcuni di loro ardisse, sotto qualsivoglia modo, indurre al medesimo rito alcun cristiano, sia punito, e secondo le leggi severamente castigato.

XIX. Che, in mancanza di eredi, possano testare, e lasciare i loro beni a chi piacerà loro: e venendo alcuno a morire senza erede, o ab intestato, restino i loro beni alla sinagoga, con facoltà alli Massari di disporne.

XX. Che i loro contratti, bazarri, vendite, e compre non abbiano forza di mercato, se non sono sottoscritti in foglio dal compratore, e venditore.

XXI. Che si abbia piena fede ne' loro libri, segnati però, e tenuti secondo l'ordine de' libri, come a' libri d'altri mercanti.

XXII. Che i loro giorni di Sabato, ed altri festivi ebraici sieno feriat, e non si possa in quei giorni agitarsi contro di essi lite alcuna, purché sieno affissi in Dogana.

XXIII. Che da' cristiani non possa togliersi alcuno di loro famiglia, maschio, o femina, se non passano l'età di 13 anni; e che venendo alcuno a battezzarsi, sieno i padri, e madri obbligati a darli la loro legitima; il battezzato però non sia più ricevuto in testimonianza in causa di Ebrei.

XXIV. Che i loro schiavi non possano aver libertà, purché non sieno schiavi cristiani.

XXV. Che tutti i beccaj, o sia macellaj vendano loro la carne in ogni tempo, senza adulterare i prezzi, che vendono alli cristiani.

XXVI. Che godano tutti i privilegj del traffico, che godono le altre Nazioni più privilegiate.

XXVII. Che nissuno abbia da godere i privilegj spettanti all'abitazione, se non sarà stato nominato, e confermato dalli capi della sinagoga, e registrato nel libro del loro giudice delegato.

XXVIII. Che possano portare armi lecite, come le altre Nazioni privilegiate.

XXIX. Che tutte le spese, ed emolumenti toccanti al detto giudice, suo cancelliere, ed altri ministri, si facciano a spesa della Nazione ebrea.

XXX. Che il Barigello di campagna, ed altri ministri più inferiori di giustizia, sie-

no obbligati a far eseguire i mandati di loro giudice, colla mercede solita pagarsi loro nelle tasse ordinarie.

XXXI. Che, dopo finito il tempo accordato loro, possano andarsene con loro robbe, beni, ed effetti, non pagando altro di più di quello che si paga dalle Nazioni più privilegiate.

XXXII. Che possano comprare un campo di terra, per sepolire i loro morti.

XXXIII. Che gli Ebrei, che verranno da fuori a trafficare in questi Regni, sieno liberi, e sicuri nel loro traffico.

XXXIV. Che non sieno obbligati ad alloggiamento di soldati, né a provvedimento di cavalli, carrozze, vetture, ed altro, né più, né meno che le altre Nazioni privilegiate.

XXXV. Che nissuna persona possa inferirli fastidio, o molestia, sotto qualsivisa pretesto, e circa che il padre sia tenuto per il figlio, e 'l padrone per il garzone, si osservi, conforme è di jure, e conforme agli usi, e consuetudini di questi Regni.

XXXVI. Che non potranno comprare beni stabili; e venendo ad esser pagati da' loro debitori in simili beni, dovranno rivenderli in cinque anni.

XXXVII. Che potranno imprestare denaro ai cristiani ad interesse ragionevole, e corrente, ma che venendo l'interesse ad eccedere, et ad essere usurario, sieno puniti, sì nella restituzione, e perdita della totalità, o parte del capitale, come in altra maniera, conforme verrà regolato, et ad arbitrio del giudice delegato, secondo le circostanze del caso.

XXXVIII. Che possano, nelle loro case solamente, non però mai andare in giro per le strade, comprare robbe vecchie da' cristiani, purché vi sia un altro cristiano presente, uomo conosciuto, e civile, con obbligo ancora di registrarle, e di restituirle in un mese, caso che sieno reclamate, per la somma della compra, e conseguentemente con proibizione di rivenderle prima di quel tempo, e con simile proibizione di comprare robba alcuna da' ragazzi, creati, e gente di tal sorte, ancorché accompagnata da altro cristiano.

XXXIX. Che non saranno obbligati a portare alcun segno al cappello.

Sono questi i capitoli discussi, e votati nella conferenza circa il governo della Nazione ebrea, per gli affari, che spettano al commercio, ed alla loro abitazione. In quanto ai punti spettanti alla Religione, è stato ordinato di farne un estratto, e di consegnarlo al Signor Presidente Contegna, acciò ne formi una scrittura, con tutte le riflessioni, così politiche come canoniche [219], per indi consultarsi in appresso con Monsignor Galliani, ed altri teologi, e riceversene il di loro parere, affinché possano da S.M. con tuta coscienza risolversi; i quali articoli sono i seguenti.

Art. I. Se sia necessario di consultare, ed avere il beneplacito della Corte di Roma, prima di ammettere gli Ebrei.

II. In qual luogo, e con quali circostanze, e dipendenze debba stabilirsi la loro sinagoga; e con qual riserba debbano esercitare la loro Religione.

III. Se i loro medici, sì fisici, come cirurici, possano curare non solo essi, ma an-

cora qualsivoglia cristiano, o altra persona: e caso che lo possano, come dovranno esser accompagnati da altri cristiani.

IV. Se potranno studiare, et addottorarsi, e come, senza prestare il giuramento solito, potranno riceversi: sopra di che è stato deliberato, che si scriverebbe in Pisa, ed in Padova, per sapere come si usa in coteste università.

V. Se potranno servirsi di balie cristiane per nutrire i loro figli.

VI. Se potranno esser carcerati ad istanza dell'Inquisizione in Sicilia; e se i governatori potranno a quest'effetto prestar la mano al Sant'Officio.

VII. Se dovranno esser rinchiusi in un ghetto, avendo però riguardo alli porti, ed alle diverse sorti di traffico marittimo, o altro, che vi potranno fare.

E, doppo convenuto quanto viene riferito, si è separata la conferenza, ed è stata indicata la prossima al primo dell'entrante mese di luglio.

6 agosto 1739 Montealegre ha letto al Re «este papel a la letra, y S.M. se sirvió aprobar lo deliberado, y el método con que se va adelantando esta materia».

205

Sulla necessità di ottenere *reparo, y compenso* a un *atentado* alla bandiera napoletana commesso nel porto di Marsiglia, se non per il principio (a quanto pare disapplicato) del bastimento come territorio del principe di cui inalbera la bandiera, almeno per il recente accordo con la Francia riguardo alla visita dei bastimenti.

| C | istituzioni / consoli, giurisdizione, immunità, marineria, navigazione, trattati
 \ Francia

1739/06/25 Real Camera di Santa Chiara

Señor

Don Pedro Vert, Cónsul de V.M. en Marzella, ha representado en 20 del chaydo con la adjunta carta dirigida al Marqués de Salas su Consejero, y Secretario de Estado, que la noche antecedente haviéndose refugiado un Genovés sobre la barca del Patrón Próspero Cacace de Sorriento poco antes llegada a aquel puerto con grano; la siguiente mañana los Archeros de la Marina por orden del Magistrado habían hido sobre el dicho bastimento con otra gente, y tomándose de potencia al Genovés, le trasportaron sobre una galera.

Que apurada él la causa de la inquisición del Genovés, supo que en una pendencia hirió ligeramente con cuchillo a un marinero francés, y perseguido de la ronda, y de mucha gente se huyó por salvarse sobre el citado bastimento sorrentino.

Añade el dicho Cónsul que los patrones de bastimentos napolitanos, y sicilianos, que llegan a aquel puerto sugetan perfectamente a la jurisdicción del magistrado del

lugar, y que tales confugios sobre los bastimentos se pratican solamente para rehuyr en alguna ocasión la furia popular, y que por esto sin decreto precedente, y dehecho haviéndose ejecutada la prisión contra las reglas de la justizia y sin el devido respeto a la bandera con las Reales armas de V.M. le suplicava passar los officios con el ministro del Rey Christianíssimo por reparo de este atentado, y castigo de los ejecutores sin el qual quedarían las embarcaciones de Vassallos de V.M. expuestos a ser insultados por gente de poca consecuencia.

Y en cumplimiento del Real Oráculo de V.M. motivado con villete por la Secretaría de Estado del Marqués de Salas de 16 del corriente haviéndose examinada la dependencia con la reflexión que mereze su importancia; tiene honor la Real Cámara de representar humildemente a V.M. que por el derecho de las Gentes, y práctica comunemente observada, las embarcaciones que llegan a qualquier puerto de Príncipe amigo por razón de la bandera, y pavellón deven reputarse exemptos de la jurisdicción del Príncipe del lugar y tratarse como territorio del proprio Príncipe, del qual son Vassallos el Patrón, y marineros y tienen enalborado el pavellón, de forma que los Magistrados del lugar no pueden exercer en dichos bastimentos jurisdicción de suerte alguna, pero esta deve exercerse por el proprio Príncipe y de sus ministros residentes en aquel puerto, según largamente tuvo el honor la Real Cámara de representar a V.M. en 5 de noviembre de 1736 en ocasión de haver sido preso en Liora un marinero de Gaeta que cometió un homicidio, sobre embarcación con bandera de V.M.

Por tales motivos haviendo sido examinado un tal punto en el año de 1733 en el anulado Colateral en ocasión de haver carcerado los esbirros del Estado Pontificio al Patrón Leonardo de Hiello de Ischia, y algunos marineros suyos, por causa de un contrabando de tabaco, y de no haver querido dar la devida satisfacción los Ministros Pontificios por la ofensa hecha en esta prisión al pavellón real, se estimó justo de dever venir al expediente de las represalias con el arresto de bastimentos con bandera pontificia que se hallavan en los mares de Nápoles y haviéndose assí executado, se indugeron los ministros pontificios a dar la devida satisfacción.

Pero como que en la misma relación del dicho Cónsul don Pedro Vert, se motiva la práctica en contrario en la Ciudad de Marzella, esto es, de exercerse por aquel Magistrado jurisdicción sobre los Patrones y marineros de bastimentos restringiéndose solamente la quexa en haverse hecho la prisión de hecho, sin precedente decreto del magistrado; esta Real Cámara remitiéndose sobre tal práctica a los mejores, y más acertados rescuentros que estarán en la Real noticia de V.M., y teniendo presente el último tractado hecho entre V.M. y la Corte de Francia, tocante a las visitas de bastimentos franceses que llegan a este Reyno, con ropa sugeta a dacios, u prohibidas de poderse immitir, del qual se dignó encaminar a esta Real Cámara los documentos por la misma Secretaría de Estado en 17 de septiembre de 1737 a fin que sobre de ellos le humiliasse el parecer, como lo executó en 25 del proprio mes [132c]; consigue la honrra de representar a V.M. obsequiosamente.

Que en dicho tratado se combinó poderse visitar los bastimentos por un solo oficial de las Aduanas, y Arrendamientos y con la asistencia del Cónsul francés, u de otra persona que el destinasse, y sin otra facultad que la de hazer tomar la ropa con la ayuda de los mismos marineros del bastimento francés, y hazerla transportar a la aduana, por lo que haviéndose combenido en el citado tractado que en tales visitas de bastimentos se camine, y proceda con tal circunspección, y atención al pavellón francés; parece que no pueda dudarse que la misma devía usarse en Marzella, a resguardo del pavellón de V.M., y que quando también huviesse la práctica de executarse la motivada jurisdicción sobre los Patronos, y marineros de bastimentos, y que la misma se observe por las naves, y embarcaciones súbditas a todos los demás Príncipes aún devíase requerir por dicho arresto el Cónsul de V.M., y executarse con subir una sola persona sobre del bastimento acompañada de otra destinada por el proprio Cónsul.

Por tales reflexiones estimando la Real Cámara que el atentado cometido por los referidos Archeros en el puerto de Marzella, necesite de reparo, y compenso, y que fácilmente este se dará por los ministros del Rey Christianíssimo, para mantener, con V.M. la buena armonía, y poder obtener, que en casos semejantes se use en este Reyno, y en los otros Dominios de V.M. igual atención al pavellón francés.

Humilia la Real Cámara a V.M. su sentir, que quando el príncipe de Torella, a quien el Cónsul, assí como dice dió luego la noticia de ello, no haya avisado de haberse dado ya la debida satisfacción, podría dignarse V.M. de mandar, que se passen por tal atentado, los officios con el ministro del Rey Christianíssimo, residente en esta Corte, requiriéndole a hazer dar por el magistrado de Marzella competente castigo a los narrados Archeros, y otros que executaron la prisión, y a dar los órdenes oportunos, a fin que en otros casos semejantes se use con los bastimentos de Súbditos de V.M. aquella atención que es propria, y deverosa, y se usa aquí con los bastimentos de Súbditos del Rey Christianíssimo.

206

Sulle ragioni economiche e teologiche per *chiamare gl'Ebrei in questi Regni*.
| C | F | circolazione, illiceità, localizzazione / credito, expertise, moneta, negozianti,
religione \ Ebrei, Levante, Napoli

[1739/07/02] [Duca di Giovenazzo]

Parere sul progetto, che si debbano chiamare gl'Ebrei in questi Regni

Che l'Ebrei possono esser utili a promuovere, o ad introdurre il commercio in questo Regno parmi cosa assai nota. I nostri Mercanti o poveri di denaro, o timidi per poca esperienza, e niente de' compagni fidandosi non saranno mai per formare

società, ed imprendere nova specie di negoziazioni, dalle quali grandi profitti, e rimarchevoli utilità possiamo augurarci. Gl'Ebrei all'incontro denarosi, ed intraprendenti, ed al solo commercio attaccati, tutto imprendono, e molto ardiscono. Le varie città mercantili dov'essi dimorano ce ne somministrano chiari esempj, e ci fanno conoscere quanto tale espediente potrebbe essere profittevole, né solo utile ce lo dimostrano, ma ce l'approvano per onesto, se per insino il Sommo Pontefice li dà albergo nella sua Roma, ed ora sento, che l'abbj introdotti nel nuovo porto d'Ancona.

Se però questi s'introducessero senza speranza d'aprire il commercio di Levante confesso, che non li stimarei tanto giovevoli, e forse potrebbero apportare più danno, che utile. Il nostro presente commercio ad altro non si riduce, ch'a vendere i nostri frutti a' forastieri, e comprar da loro ciò che per natura, o per nostra negligenza manca in questo Regno, né mai ciò, che s'intromette da una parte s'estrae per un'altra a caggione della situazione nostra, ch'è nell'estremità de' Paesi di nostro traffico. In questo stato adunque la negoziazione degl'Ebrei si ridurrebbe a comprar da noi le nostre merci per rivenderle a' forastieri, e comprar le di loro per rivenderle a noi, e con ciò far l'istesso, che fanno i nostri mercanti, e come che più avari, e più accorti essi sono, forse con maggior nostro interesse. Ma se poi si riflette sul sistema del commercio di Levante, allora restando questi Regni non nell'estremo, ma nel mezzo, vi si potrebbe aprire un commercio de' più floridi di Europa, potrebbero bene i Levantini portar a noi le loro merci, potremmo noi andarle ivi a prendere, mentre non mancherebbero né legni, né Marinari, e potremmo l'istesse merci vendere, o trasportare a quei di Ponente, come quelle di Ponente a quei di Levante.

Cessarebbe l'afflizion di tall'uni Zelanti della Publica utilità nell'andare a prendere in Livorno, o altrove molti generi di mercanzie, come cere, cuoi, e lane, che produce il Levante prima vedute passare per i nostri mari, e forse approdate ne' nostri lidi, non solo ci provvederemmo a dirittura da ogni parte del bisognevole, ma ne trasmetteremmo com s'è detto con molto utile altrove.

So che altre volte furono qui gl'Ebrei, e per l'usare vizio proprio di quella Nazione furono discacciati, e la carità d'alcuni onesti uomini formorono il Banco della Pietà, ed ad imitazione di questo poi altri, dove col pegno possano ne' di loro bisogni i Cittadini avere grosse summe di denaro con moderato interesse all'uso di quei tempi, e piccole summe senza interesse alcuno. Questo ottimo rimedio non fu solo valevole a sradicare il male fin dalle sue radici, ma efficacissimo lo stimo ad impedire, che possa mai più ripullulare, tanto più quando i Governatori di detti luoghi son diligenti, e caritatevoli, che non stancano i bisognosi; né credo che gl'Ebrei siano così sciocchi di dar denari senza il pegno in mano, ma quando anche qualche simile privato inconveniente seguisse, non parmi, che sia d'anteporlo alla Publica utilità.

I patti, le convenzioni, che dovrebbero con loro farsi, io non saprei con chiarezza descrivere, ma da quelli, ch'han ricevute da altri dominj facilmente potrebbe pigliarsi lume da formarne le nostre adattate alla condizion del Paese, che non dovrebbero renderli mai vantaggiosi a' proprij Cittadini.

Se poi si dovessero l'Ebrei chiamare in questa Dominante, o in altra città di questo Regno, confesso, che non saprei francamente decidere, se bene mi sento inclinato a credere, che più utili potrebbero riuscire fuori di questa città, la quale sempre più sproporzionatamente crescendo forma un capo smisurato di picciolo, e debbolissimo corpo, ma simili riflessioni intorno a questo male so, che son state fatte da uomini più savj, e più avveduti di me, onde non crederei poterne dire cosa migliore.

Spererei, che la Religione dalla venuta di costoro non potrebbe soffrire alcun detrimento, bastarebbe ad assicurarmene la sola Roma, oltre che gl'Ebrei sono appo tutti in vilissimo disprezzo, e la durezza della loro religione non può far danno alla nostra tutta piena di suavità. Tuttavia l'inclinazione, che gl'Ebrei anno a deridere amaramente i Costumi de' Cristiani potrebbe essere a' più semplici motivo di qualche scandalo, a cui bisognarebbe dar opportuno riparo. Ma dove di Religione si tratta, non ho ardimento di dar parere, e potrà il Religiosissimo nostro Principe averne sicuro consiglio da' suoi avveduti Teologi. Questo è quanto ho potuto brevemente riflettere su tal progetto, il che può intendersi ancora per la Sicilia, rimettendomi al parere di chi più di me ha esperienza, e sapere.

207

Conferenza di commercio n° 4. Istituzione del Supremo Magistrato di Commercio a Napoli e a Palermo, e di Consolati di mare in località ancora da definire per il Regno di Napoli, mentre per la Sicilia sono individuate le sedi di Palermo, Messina e Siracusa.

| A | C | I | **innovazione, istituzioni, localizzazione / giurisdizione \ Messina, Palermo**

1739/07/08 Conferenza confidenziale

A di 8 luglio 1739

È stato letto un foglio, intorno all'amministrazione della giustizia negli affari di commercio, contenente due punti; il primo: di erigere nelle principali città mercantili di questi Regni consolati di mare; il 2°: di erigere un magistrato supremo in ciascheduno di questi medesimi Regni, per ricevere, e decidere sovraneamente le appellazioni de' suddetti consolati, e nell'istesso tempo, per regolare, e digerire la forma, le costituzioni, e le leggi de' medesimi; come ancora per formare tutti i decreti, e stabilimenti, che verranno nell'avvenire ordinati circa il commercio, ed invigilare alla loro perfetta, e rigorosa osservanza.

Si è fatta una breve relazione delli principali statuti del Consolato di Mare stabilito in Messina nell'anno 1728, paragonati con quelli di simili consolati d'altri Paesi; delli diversi effetti, che ne derivano; degl'impedimenti che incontra nell'esercizio della sua giurisdizione, e delli modi, che forse contribuirebbero al suo miglior suc-

cesso. Sopra di che è stato universalmente riconosciuto, che in questo Regno di Napoli simili consolati sarebbero d'un gran sollievo al commercio, attese le lunghezze con cui si rende la giustizia negli altri tribunali, ove i negozianti rimangono un tempo infinito prima di esser sbrigati, e litigano con grossissime spese; onde si è discusso di stabilirne cinque in questo Regno di Napoli, come sarebbe, in questa Dominante, in Salerno, in Monteleone, o altra città mercantile delle Calabrie, in Gallipoli, ed in Barletta, o altro porto della Puglia, salvo nulladimeno un più serio esame sul numero de' medesimi, e sulli luoghi ove si stabiliranno. Ed in appresso, senza passare più oltre circa lo stabilimento de' suddetti consolati, si è esaminato, e discusso il punto del medesimo supremo magistrato, al quale si è determinato, che spettarebbe l'incombenza di proporre, come si è detto, la forma, ed il numero de' suddetti consolati di mare da crearsi in questo Regno di Napoli; di destinare i luoghi ove si collocheranno; di regolare la loro estensione e distretto; di fissare il numero, e di indicare la qualità de' soggetti, che li comporranno; di stendere i statuti su cui si stabiliranno, e di additare le leggi sulle quali dovranno amministrare la giustizia, ed il modo con cui si eseguiranno le loro sentenze.

Si è ancora risoluto, che si attribuirebbe a questo magistrato il jus di decidere soveranamente tutte le appellazioni, non solamente de' suddetti consolati di mare, ma ancora di quelle de' Delegati delle Nazioni straniere, delli consolati delle arti, tinte, fabbriche, e manufatture, della giurisdizione del Gran Ammiraglio; ed in somma di decidere immediatamente, solo, ed esclusivamente ad ogni altro tribunale, e soveranamente tutti i gravami, ed appellazioni delle altre inferiori giurisdizioni, per qualsivoglia natura, e specie di causa, in cui s'incontrerà materia di commercio, e che prima si traducevano a' varj altri tribunali del Regno, con espressa proibizione a tutti, senza eccezione alcuna, di arrogarsi, né di conoscere di simili cause, e di ricevere i ricorsi, che verrebbero loro fatti in tali materie.

È stato di più attribuito a quel magistrato supremo l'incombenza di esaminare le memorie, e progetti, che si presenteranno a S.M. circa il commercio, i ricorsi delle provincie, ed università, intorno alla coltura, e concia delle merci, intorno alle loro fabbriche, e manufatture, ed intorno alla loro navigazione, ed al loro traffico; di regolare le tariffe delle dogane, ed altri diritti d'ogni specie, ed a qualsivoglia persona appartengano, i quali si riscuotono nelli porti, e marine di questo Regno; di proporre il modo con cui deono esser amministrati tutti quei diritti, per non essere i negozianti esposti alle angarie degli uffiziali preposti a riscuoterli; di stendere la forma, e gli statuti, con cui avranno gli uni, e gli altri da comportarsi, per la sicurtà, e conservazione de' medesimi diritti; ed in somma per applicarsi colla maggior attenzione a tutto ciò che spetta al commercio interiore, ed esteriore di questo Regno, con proporre tutte le provvidenze, che stimerà necessarie per il compimento di quanto viene riferito sopra; ed, ordinate che saranno da S.M., digerirle, ed invigilare alla loro esecuzione.

Però sullo stabilimento di quel magistrato si sono proposti tre punti principali

da risolvere: il 1° , se i ministri, che lo comporranno, avranno soldo, e come vi si provvederà; il 2° , di quali ministri sarà composto; il 3° , in qual forma, e su quali statuti si stabilirà. Sopra il primo punto ha dato a conoscere il Signor Marchese di Salas, che non era S.M. disposta ad addossarsi un nuovo peso per il soldo di quei ministri, e che si avesse da cercare i modi di formare quel nuovo magistrato, senza spesa per l'Erario Regio: perlocché si sono proposti due mezzi. Il 1° di nominare, per comporlo, soggetti già impiegati al servizio di S.M., e già salariati, conforme si è praticato nelle Giunte di Guerra, e di Commercio, in cui, godendo già i ministri, per altri impieghi che tengono, diversi soldi della Corte, travagliano senza nuova mercede, e, ciò non ostante, con piacere, atteso l'onore che ne ridonda loro, per il quale solo alcuni altri, che non tengono soldo veruno, non lasciano di concorrervi volentieri: con che, venendo quel magistrato supremo decorato di tutte le preeminenze, prerogative, attributi, privilegi, ed onori, di cui godono gli altri primi, e supremi magistrati del Regno, sarebbero similmente i ministri di questo nell'obbligo di travagliare gratis, o almeno con una tenuissima mercede.

Il 2° mezzo di fare una ricerca nelle tariffe di tutte le somme, che si pagano negli tribunali di questo Regno, per diritti di spedizione, per decreti, e spese di sentenze, tassarli molto meno, e quanto più basso si potrà, e su questo metodo fare una tariffa di quanto si pagherebbe per le spedizioni, sentenze, e decreti di qualunque sorte del sopradetto supremo magistrato: dacché risulterebbe in primo luogo, che i litiganti si troverebbero sollevati di gran parte delle spese, lo che, giunto alla minorazione del costo del soggiorno, ed altri sborsi indispensabili nella lunga sollecitazione delle liti, ed al vantaggio di non esser più, come prima, da' loro altri affari un tempo infinito disturbati, attesa la soppressione di tutti i conflitti, e diversi gradi di giurisdizioni, e la puntualità del nuovo magistrato a decidere prontamente le cause, produrrebbe un effetto meraviglioso nel commercio: ed in 2° luogo, che frutteranno quei diritti, non solamente abbastanza per provvedere al soldo de' ministri, ma che avvanzeranno ancora a profitto della Corte.

Intorno al 2° punto si è dibattuto sulla qualità de' ministri, che dovranno comporre quel magistrato, proponendo qualcheduno, che dovesse esser composto, parte di cavalieri, parte di togati, e parte di negozianti: ma essendosi rappresentato, che i cavalieri si applicano poco al commercio, e conseguentemente ne sono poco intesi; che non si assoggetterebbero volentieri all'assiduità, ed al travaglio necessario per il compimento degli obblighi di quel magistrato, il quale avrà da sedere due giorni della settimana ordinariamente, con facoltà al Presidente di intimare sessioni straordinarie, quando lo richiederà il concorso degli affari, e verrà incaricato di grandi, e faticose incombenze; ed essendosi allegate varie altre ragioni, si è deliberato, che di togati, e mercanti solamente verrebbe composto, cioè di cinque de' primi, compreso il Presidente, e di tre degli altri, con quella circostanza, che questi non voteranno nelle materie legali.

Per il 3° punto ha il Signor Marchese di Salas levato subito ogni difficoltà, dicen-

do, che nell'editto che resterebbe S.M. servita emanare per la creazione del suddetto magistrato, si dichiarerebbe erigerlo, colla sola spiegazione delli motivi per li quali si stabilisce, colle sue principali incombenze in generale, salvo a spiegarsi in appresso più minutamente sugli statuti del medesimo, e sul modo con cui dovrà rendere la giustizia, ed agire in tutte le operazioni, e providenze appartenenti al commercio: con che, nominati che saranno i soggetti, che lo dovranno comporre, si applicheranno essi stessi immediatamente a formare il piano sul quale dovrà lo stesso magistrato supremo regolarsi; il qual piano poi, trovandosi del Real aggrado di S.M., con un regolamento in forma di nuovo editto si stabilirà, e si promulgherà in appresso in tutto il Regno.

Essendosi poi passato a trattare del Regno di Sicilia, si è convenuto che si lascierebbe sussistere il Consolato di Mare di Messina, colle sue leggi, salvo a mutarvi quelle poche cose, che vi si troveranno ommesse, diffettuose, e poco chiare. Si è ancora convenuto, che se ne stabilirebbe un altro in Palermo, ed un terzo in Siracusa, e si è trattato dell'estensione, che si darebbe a ciascheduno. Sopra di che è stato dal Signor Conte di Prades rappresentato, che, essendo la giurisdizione di Messina ristretta in suo territorio solamente, così dovea restringersi la giurisdizione del suo Consolato. Però, essendosi replicato dal Signor Marchese di Salas, che l'oggetto di quei consolati essendo di sollevare insieme, ed ugualmente tutti gli abitanti, e negozianti del Regno di Sicilia, colla più pronta amministrazione della giustizia negli affari di commercio, e che non sarebbe ragionevole che un negoziante avesse da fare un cammino di 100 miglia verbi gratia per andare a cercare la giustizia, mentre avrebbe alle spalle, e forse a 10, o 15 miglia un consolato, che potrebbe rendergliela, è stato deciso, che in tre parti uguali si dividerebbe il Regno di Sicilia in quanto alla giurisdizione de' consolati di mare, secondo però il maggior comodo de' negozianti, e la situazione del Paese: lo che è tutto quello che si è risoluto intorno a quei consolati di Sicilia, essendosi parimente rimesso a trattare de' loro statuti, della loro forma, e della quantità, e qualità de' soggetti, che lo comporranno, e delle leggi sulle quali amministreranno la giustizia, sin a tanto venga formato il magistrato supremo, il quale vi si possa applicare.

In quanto al medesimo supremo magistrato da stabilirsi in Sicilia, il primo pensiero è stato di stabilirne uno in Palermo, ed un altro in Messina, sì perché sono queste due città porti mercantili, come per non obbligare i negozianti di Messina a ricorrere in Palermo nell'appellazioni delle loro cause, e per togliere tra queste ambedue città ogni semenza, e motivo di gelosia. Però essendosi riflettuto, che, non ostante che in tutto questo Regno di Napoli, via più disteso che quello di Sicilia, ed in cui vi sono altre città altrettanto mercantili forse che la sua capitale, con tutto ciò vi si stabilisce un solo magistrato supremo; che, essendo due magistrati supremi in Sicilia, insorgerebbero giornalmente contrasti, e diversità di sentimenti negli affari generali del Regno, attesa soprattutto la poca corrispondenza, che per lo più regna tra quelle due città, e che regnerebbe verisimilmente tra' loro due magistrati supre-

mi, ed i mali che ne potrebbero derivare; ed in somma essendosi considerato che, essendo Palermo la residenza del viceré, se ne spediranno più prontamente gli ordini, e si comporterà con maggior puntualità quel magistrato sotto gli occhj del rappresentante di S.M., egli è stato risoluto di creare nel Regno di Sicilia un solo magistrato supremo, e di stabilirlo in Palermo, con quell'attenzione però, che, trovandosi in Palermo alcuni soggetti messinesi, capaci di esser ammessi in quel magistrato, di ammetterveli, e con quella precauzione ancora di dare più potestà sarà possibile alla giurisdizione del consolato di Messina, acciò quasi tutte le cause mercantili vi si terminino, di maniera che rare volte sieno i litiganti obbligati di ricorrere, e di gravarsi al magistrato supremo di Palermo.

Circa il soldo de' ministri, che lo comporranno, non si è presa alcuna determinazione precisa, avendo solamente il Signor Conte di Prades dato a conoscere, che si troverebbero molti soggetti tra la nobiltà, che si contenterebbero di travagliare senza soldo, per mero onore, e per servizio del Re, e della Patria.

Per quello che spetta alla scelta de' soggetti, essendosi considerato, che i cavalieri di Sicilia sono intesi nel commercio, soliti concorrere al governo politico del Regno, ed anche iniziati nel Tribunale del Real Patrimonio, è stato risoluto, che se ne ammetterebbero alcuni di quei medesimi stanti nel Real Patrimonio. E dopo essersi qualche poco bilanciato tra 'l maggior, o minor numero di cavalieri, e togati che vi si ammetterebbero, si è considerato, che, per le cause legali erano già indispensabilmente necessarj i ministri togati, i quali, oltre di ciò, sono ancora intesi del traffico, e pratici del governo degli affari generali, e politiche del Regno; per lo che è stato deliberato di comporre quel magistrato supremo di Sicilia, di cavalieri impiegati nel Tribunale del Real Patrimonio, i quali, essendo soliti sedere colli togati, ciascheduno secondo la loro anzianità, non contrasteranno per la presedenza di rango, di ministri togati, e di negozianti. E, non ostante che il Signor Conte di Prades abbia insistito che il numero de' cavalieri dovesse eccedere quello de' togati, è stato, per le ragioni suddette risoluto, che, per formare quel magistrato supremo, si sceglierebbero tre togati, due maestri razionali cavalieri, e due negozianti.

26 settembre 1739 «Avendo il Re letto la deliberazione presa nella conferenza del dì 8 luglio di quest'anno 1739, restò S.M. molto sodisfatta di quanto in essa si rappresenta, per la maggior sua gloria, per l'aumento del suo Real Erario, per sollievo, e felicità de' suoi diletti popoli, e cari vassalli, per essere il tutto il più conforme al concetto che ha formato qualmente venga con tutti li sforzi possibili, e maggiore applicazione attivare, introdurre, coltivare, promuovere, e stabilire solidamente il commercio in questi suoi Regni, e che per questo fine, siccome non vi è cosa più pregiudiziale che di abbandonare i suoi vassalli commercianti alle dilazioni, giri, litigazioni, imbarazzi, e dispendio de' tribunali ordinarj nelle cause di giustizia, così non vi sia provvidenza più opportuna, per mantenere [fomentar] il commercio, quanto di applicarsi a stabilire la forma d'una pronta, facile, e poco dispendiosa giustizia, per questo fine ha S.M. risoluto che in Napoli si crei, e stabilisca un supremo magistrato, nel quale si debbano esaminare, e decidere sovraneamente tutti li negozj appartenenti al com-

mercio, così di governo, come di economia, e giustizia, consultando il medesimo immediatamente a S.M. i suoi pareri, e ricevendone immediatamente i suoi ordini come gli altri tribunali supremi, per tutto ciò che debba oprare, e eseguire, con quella estensione d'incombenze che in questo foglio vengono espresse. E desiderando S.M. che questo tribunale corrisponda in tutto alla sua idea, e che nella sua dignità non sia inferiore agli altri tribunali supremi che si trovano nella città Dominante di Napoli, ha risoluto che il capo, o sia prima caveza [el Gefè, o Caveza primera] sia una nuova dignità nel Regno, che S.M. conferirà con il titolo di [*****] a soggetto che per la sua qualità, per suoi servizj, talenti, amore e fedeltà alla sua Real persona si renda degno di meritare un simile impiego. Ha S.M. pure risoluto che il riferito magistrato di commercio si componga di un presidente, il quale sarà immediato capo, e superiore del tribunale, con subordinazione al supremo e principale capo, quando si trovasse, di tre cavalieri de' principali del paese, e di quei che si stimeranno più intelligenti e versati nelle suddette materie di commercio, di tre ministri togati, e di due commercianti, seguendo in questa prima formazione per la presedenza nel tribunale il medesimo ordine che si trova già stabilito nella Giunta di Commercio la quale da ora rimane abolita, riserbandosi S.M. a nominare altri ministri del medesimo rango, quando la concorrenza de' negozj lo chiegga. Per presidente del citato tribunale ha S.M. nominato don Francesco Ventura, per cavalieri ministri il duca di Termoli, il duca di Corigliano, ed il duca di Fragnito; per ministri togati don Matteo de Ferrante, don Carlo Ruoti, e don Pietro Contegna, e per ministri commercianti don Gennaro Antonio Brancaccio, e don Donato Cangiano; declarando S.M. che qualunque ministro che nell'avvenire si nominerà dopo stabilito il tribunale, sia legale, o sia cavaliere, entrerà nella giunta in qualità di ministro si collocherà in essa, non con altra regola che con quella della anzianità».

Al tribunale saranno assegnati dei locali nel Palazzo Capuano; nelle more, si riunirà in casa del presidente, o «del suo primo capo» qualora il Re lo nominasse. Si riunirà due volte la settimana, di sera, salvo diversa disposizione del tribunale stesso «secondo l'affluenza de' negozj», o su convocazione straordinaria del presidente in caso di «negozio urgente, e proporzionato che lo richiedesse». Ogni quindici giorni si riunirà nella «Segreteria del dispaccio di Stato con intervento del segretario del dispaccio di Stato, e del segretario del dispaccio dell'Azienda, per trattare delle materie che li medesimi avessero a proponerli d'ordine di S.M., ed inoltre si uniranno tutte le volte che il segretario del dispaccio di Stato li convocherà d'ordine di S.M. per materia urgente che vi sia da trattare del suo Real Servizio». I suoi ministri «di tutte le classi non godranno per ora soldo alcuno». Fisserà una «tariffa delli diritti che in esso hanno da riscuotersi a tenore di quello che si propone» dalla conferenza col «2° mezzo».

«Che con effetto nelle prime sessioni si applichino li ministri a formare un piano di quanto si tratta in questo foglio, sopra il 3° punto, e sopra i consolati S.M. ha approvato quanto in questo foglio si propone. Intorno al Regno di Sicilia, ha approvato, e stimato molto necessario non solamente l'esistenza del Consolato in Messina, con quelle riforme che convengono, anche ha risoluto che si stabilisca un altro consolato in Palermo, e altro in Siracusa, e che diviso nel Regno [dividido en Reyno] proporzionatamente in tre parti, sia cadauno del dipartimento di quel consolato per la più pronta amministrazione della giustizia, e che il supremo consolato magistrato di mare commercio di Sicilia [el supremo Consulado de Comercio de Sicilia] tratti con tutta l'applicazione di quanto appartiene a' suoi statuti, ed alla sua più adeguata erezione».

Il Re ordina inoltre che si stabilisca il Supremo Magistrato di Commercio a Palermo, e «ha paruto molto conveniente che al Consolato di Messina si dia tutta la maggior estensione di autorità che sia possibile, per facilitare il corso della giustizia in una piazza la quale per la sua situazione nel mondo, sarà sempre la principale scala del commercio di questi Regni». Soldo dei ministri e frequenza delle riunioni si regoleranno come per Napoli. Il tribunale sarà composto «per lo presente» da «4 ministri legali col presidente e concorso del consultore pro tempore, due cavalieri, e due mercanti; per presidente del magistrato, si è servita S.M. nominare il presidente del Consistorio don Biaso Despuig, il Maestro Razione don Vicente Vanne, ed il Fiscale del Patrimonio don Domenico Landolino, per cavalieri ministri il prencipe di Santa Flavia, ed il duca di Villarosa, e per ministri mercanti don Giuseppe Abate, e Imperial Stalla, e Cotù»; per la «presedenza» vale quanto risolto per Napoli.

«Colle quali risoluzioni, e documenti relativi alle medesime si stenderanno le Cedole Reali, una per il Regno di Sicilia, ed un'altra per il Regno di Napoli, e della incombenza della sua formazione ordina il Re che venga incaricato il presidente don Pietro Contegna».

208

Sulla proposta della *Junta de Medios para las obras del Puerto* di finanziare i lavori di nettamento del porto di Napoli aumentando il diritto di ancoraggio a carico dei bastimenti nazionali e forestieri.

| C | F | **infrastrutture, tassazione / arrendamenti, concorrenza, domanda pubblica, navigazione, negozianti, porti \ Napoli**

1739/07/08 Real Camera di Santa Chiara
Señor

Aviéndose representado a V.M. la Junta de Medios formada para las obras del puerto por medio del Presidente de la misma el Capitán General don Miguel Regio lo necesario, y combeniente, que halla él que se aumente el pagamento de ancorage a las embarcaciones, que ancoraren en este puerto, y rada; y queriendo V.M. para tomar resolución sobre este asunto, oír el dictamen de esta Real Cámara, se digna hazer remitir a la misma la adjunta representación del citado don Miguel Regio, paraque la mencionada Cámara la vea, y considere, y manifieste lo que se la ofreciere, y pareciere.

Y en obediencia del Real Precepto de V.M. motivado con villete por la Secretaría de Estado del Marqués de Salas de 5 del corriente haviéndose maduramente examinado en la Real Cámara el expediente propuesto en dicha relación de aumentarse el derecho del ancorage, tanto por las embarcaciones forasteras, quanto por las reynículas, haziéndoseles pagar por ahora además de los sólitos derechos cinco ducados por cada navío, tres por cada tartana, y dos por las demás embarcaciones, que llegan al muelle, u en la rada de Nápoles, a fin que con esta exacción pueda suplirse al gasto por la continuación del limpiamiento del muelle.

Stato del lavoro, & lavoranti, nella hor scorsa settimana, per il taglio della Pietra alle vicinanze di Pozzolo, in servizio della Scholiera del molo di Napoli dalli 8 Giugno per tutti li 14 detto 1739								
Giorni della Settimana	8	9	10	11	12	13	14	Totalli
Ministro Interventore	1	L	L	L	L	L	L	7
Trezoriero	L	L	L	L	L	L	L	7
Official di Marina	L	L	L	L	L	L	L	7
Soprastanti	2	2	2	2	2	2	2	14
Guarda Palco	L	L	L	L	L	L	L	7
Lavoranti o Sin. Pomi. G. ^o	78	76	69	83	74	79	80	515 1/2
Minattori	6	6	7	8	8	11	1/2	139 1/2
Mine che si sparrano	10	11	12	15	0	16	0	67
Rotola Polvere Consumata & Cie	8 1/2	9 1/2	9	13	0	11 1/2	0	54 1/2
Maestro Ferraro per Le Ban. ^e	L	L	L	L	L	L	L	7
N. ^o de' Barconi & Ciata	0	0	0	0	0	1	2	3
Pietre che portano Ene	0	0	0	0	0	18	17	35
N. ^o de' Tartane	0	0	0	0	0	0	0	0
Pietre che portano Cve	0	0	0	0	0	0	0	0

Si auanga alla dritta dell' molo di gia fatto, altro con piede pietre insequibili alla soliera, auo altra tartane con piu presono, e faculta possi imbarar pietre Groe, come pure ad altro molo di sia constructi & Le Ciata, si e vrato le stesse pietre & auer Magior fondo
Si e pure Cambiato il ponte & caricar Le Tartane al Vecchio Molo, e formato il suo Letto in dentro, in caso di Mal Tempo potterlo vittorare in sicuro, come pure si e formato un Taulato, qual in hora con faculta vengano imbarcate Le Groe Pietre
G. Laurenti

Fig. 14. Stato del lavoro, e lavoranti nella hor scorsa settimana, per il taglio della pietra alle vicinanze di Pozzolo, in servizio della scholiera del molo di Napoli dalli 8 giugno per tutti li 14 detto 1739. Rimesso a Montealegre da Giuseppe Laurenti, Pozzuoli, 16 giugno 1739 [CRA 772/45].

Tiene el honor de representar humildemente a V.M. que haviéndose siempre considerado ser uno de los más fuertes obstáculos por el establecimiento, y aumento del commercio la exacción excedente de derechos, a los quales se hazian sugetar los Capitanes, y Patrones de bastimentos, que llegan en los mares del Reyno; V.M. informada de un tal desorden, y queriendo seriamente encontrar los medios para conseguir el glorioso fin de aliviar sus Pueblos con el aumento del commercio, ha ordenado a repetidas Juntas destinadas para el examen de tales materias, que le representassen las formas propias en que dichos derechos, y exacciones pudiesen minorarse, afinque las Naciones forasteras se combidassen, y animassen a venir más prontamente a los puertos, y mares del Reyno, y con efecto mucho tiempo se a travaxado en dichas Juntas, para hallar los medios para conseguirse un tal fin.

Por lo qual si al presente, mientras los Capitanes, y Patrones de bastimentos sólitos a venir a estos mares, están sobre la aspectación del citado rebajamento de derechos, y contribuciones oyssen publicar un aumento tan considerable del derecho del ancoraje sobre él que hasta haora han pagado, y pagan, se confirmarian en la crehencia que no puede salirles el commercio en este Reyno, y en lugar de venir a él, más frequentemente, y de animar los demás a hazer lo mismo, se aplicarian a la negociación, y commercio en otros puertos, y quando también con otras provi-

dencias se les viniere a baxar, y disminuir los pagamentos de otros derechos, hallándose ya encaminados, e introducidos en otros puertos, y tomado en ellos las correspondencias, difficilmente después podría salir de hazerlos nuevamente bolver a traficar en los del Reyno, según se ha visto con la experiencia haver acahecido en otros Dominios.

A esto se añade, que deviendo emplearse dicha nueva exacción por las nuevas labores, que están haziendo en el muelle, los Capitanes, y Patrones de bastimentos, que pagarían presentemente la citada contribución no vendrían a tener útil, el qual redundará a favor de aquellos, que vendrán en los mares de Nápoles, después, que el puerto estará reducido en estado de dar a los bastimentos mayor comodidad, y seguridad, y hazerles ahorrar los demás gastos, que están constringidos a hazer por la falta de seguro puerto.

Además que haviéndose impuesto los ancorajes antiguos, y otras imposiciones que ahora se exigen, apunto para mantener limpio, y rehecho el puerto, y viéndose no cumplido lo que devía cumplirse por descuydo de los oficiales, lo mismo se crehería dever acahezer en la nueva imposición, y cada día se destruiría más nuestro commercio.

Por tales reflexiones humilia la Real Cámara a V.M. su sentir, que no pareciéndole lo contrario, podría servirse de mandar a la dicha Junta, que reserbando este expediente del aumento del ancoraje para quando estarán cumplidas las labores en el menzionado muelle, y podrán los Patrones, y Capitanes de bastimentos en contracambio de él, venir relevados del peso, que presentemente sufren por la falta de puerto seguro; piense presentemente a otro expediente más proprio, con el qual se pueda suplir al gasto por la continuación de dichas labores.

Tanto mayormente, que quando aun se estimasse venir a tal aumento, desde ahora, no parece que sin formar un apalto, u hallar negociantes los quales empleasen el dinero necesario por la construcción del puerto por reembolsárselo después poco a poco del fructo que daría el aumento de este ancoraje, se podría conseguir el fin de mejorarse el puerto, no siendo practicable, que tales obras se vayan haziendo tan menudamente y a poco a poco; a medida de aquellos pocos ducados, que en aquellos días en los quales llegan los bastimentos se van exigiendo; y si por lo contrario se digese que no faltarán apaltadores, e Impressarios, los quales, pondrán mano a la obra, con la seguridad de la esacción, estos mismos, bien podrán emplear con un razonable interés el dinero, por algún tiempo necessario al disigno, y cumplido este empezar a exigir, y reazerse del capital, e interés, assí como se ha experimentado, y en la venta de los Arrendamientos y de los ofizios y en particular de estos del puerto mismo, en los quales quien ha dado el dinero, bien ha contractado pagando prontamente el capital para recuperar el fruto annual de la esacción de dacios, y practicándose assí se evitaría el inconveniente tan grande de empezarse a ablar de comercio con el aumento considerable de un dacio sobre los bastimentos, quando aun que sea por la construcción del puerto que se ha de hazer, y todos se-

pan, que donde hay puerto más seguro, hay mayor concurso, y comercio mayor; sin embargo siempre más seguro sería que se intentasse, qualquier otro camino, para conseguir un tan glorioso, y útil fin excluyendo este de empezar por una alteración de derechos sobre las embarcaciones.

209

Conferenza di commercio n° 5. Sulla scala franca di Napoli, *poco utile nello stato presente del commercio di questo Regno*, e anzi utilizzata dai negozianti per sottrarsi ai dazi e per fare contrabbando, e che va nondimeno confermata e corroborata.

| C | **illiceità, tassazione / contrabbando, negozianti, porti \ Napoli**

1739/07/15 Conferenza confidenziale

A dì 15 luglio 1739

Si è trattato della scala franca di Napoli, e si è esposto il poco utile, che, nello stato presente del commercio di questo Regno, gliene ricade; come, non ostante che vi sia questa scala franca stabilita con franchiggia intera di diritti, si portano, dalli Paesi rimoti, le mercanzie in altri porti del Mediterraneo, ove si sbarcano, ed in appresso si rimbarcano su picciole imbarcazioni per questa città, in vece di portarvele a dirittura, di maniera che, sperimentando queste merci tutti li giri d'un commercio indiretto, vengono a costare molto più caro, e riescono molto men perfette, rimanendo il più perfetto ne' primi porti ove capitano: oltre che, avendo quelli bastimenti sbarcate le robbe in altri porti, ivi si provegono di loro bisognevole, e compiscono i loro carichi di ritorno per loro proprj Paesi: con che rimane questo Regno privo dell'esito delle sue produzioni, come anche si portano in Napoli le mercanzie sole destinate per il suo consumo, senza procurarvi la scala franca un gran concorso di traffico; come serve questa per lo più di deposito per le mercanzie destinate per le fiere di Aversa, e di Salerno, e per procurare ai negozianti una dilazione per il pagamento de' diritti; per autorizzarli a pretendere, ed ottenere rilassi sulli diritti all'ora dell'estrazione dalla scala franca per consumo del Regno, sotto pretesto di guasto accaduto alle mercanzie, mentre hanno soggiornato nelli magazenì della medesima, et ad immettere in Dogana le robbe con confusione, e senza nemmeno riconoscerle, con gran facilitazione del controbando, sì nel cammino, che fanno le robbe dalli bastimenti alla Dogana, come dentro del magazzino comune ove si depositano; ed in somma che vi si sono introdotti, e si commettono molti altri abusi, ugualmente pregiudiziosi agl'interessi di S.M., a quelli de' negozianti, ed al buon ordine, che dee osservarsi in una scala franca, i quali abusi però, avendo una connessione inseparabile col governo della Dogana stessa, si lasciano ad esaminarsi, ed a ripararsi dal Magistrato Supremo, nella precedente sessione risoluto dover stabilirsi.

Non ostante però il poco utile di questa scala franca, e li pregiudizj, che oggidì ne derivano, si è rappresentato qualmente l'abolirla sarebbe principiare male, e dare al pubblico un'idea poco vantaggiosa delle operazioni progettate per lo ristabilimento del traffico di questo Regno, disgustare i negozianti, ed offendere direttamente il sistema generale del commercio. Ed in conseguenza si è proposto, non solamente di lasciarla sussistere, ma ancora di riconfermarla, applicandosi però a riparare ai mali, che fanno ostacolo al suo buon successo, ed usandosi le disposizioni necessarie, acciò venga bene, e doverosamente amministrata.

Si sono poi proposte diverse provvidenze tendenti a distruggere i suddetti mali, abusivi, e pregiudizj, o proprj della scala franca stessa, o dalla medesima derivanti, con alcuni modi di procurarle un miglior successo, e più vantaggioso effetto per questo Regno.

Sopra di che ha detto il Signor Marchese di Salas, che si dovea distinguere il punto del mantenimento della scala franca, dalla maniera con cui dovea regolarsi, e risolvere primo, se si manterrebbe, o no, la scala franca in Napoli; 2° con quali leggi, e statuti si regolerebbe.

Ed, avendo ogn'uno discorso, e votato sul 1° punto, è stata universalmente riconosciuta l'utilità d'una scala franca in un porto, il buon effetto che produce in quei ove si vede stabilita, ed il comodo, e sollievo, che trovano i commercianti nel poter introdurre merci in un Paese, e rimandarle in appresso fuori del medesimo, quando non trovano ad esitarvele, senza pagare verun dazio.

Si è considerato, che, venendo a ristaurarsi, et ad aumentarsi nell'avvenire, come si spera, il traffico di questo Regno, verrà all'ora questa scala franca molto frequentata, e profittevole; anzi che, essendo la medesima un'attrattiva infinitamente capace di allettare i forastieri, ed indurli a venire a trafficare in questa città, senza quella non si potrà promovervi il commercio. Essendosi poi riflettuto, come si è detto sopra, che il darle il minimo attacco sarebbe mettere sotto sopra il traffico di questo Regno, e costernare l'università de' negozianti, già poco intraprendenti, in vece d'incoraggiarli al commercio, come fa d'uopo procurarlo, tutti hanno pensato, che, quando anche non fosse stabilita la scala franca in Napoli, vi si dovrebbe, per li suddetti fini, stabilire. Sicché è stato d'un comune, ed unanime sentimento risoluto, non solamente di mantenere la scala franca in questo porto, ma ancora di riconfermarla, e corroborarla, colle regole però richieste per il suo buon governo, e con estensione di tutte le facilitazioni capaci di farne ricavare i maggiori vantaggi per questa città e Regno di Napoli. Ed in quanto alle disposizioni, e provvidenze proposte circa il suo governo, si è ordinato, che, per potere ogn'uno esaminarle seriamente, si mandassero in giro, per confrontarsi colli statuti fondamentali della medesima, e riconoscere se pecca nelle sue leggi, o solamente nella loro osservanza, e per riferirsi, e risolversi il tutto nella prima conferenza.

Si è ancora ordinato che, per il medesimo fine, si mandasse in giro un foglio spettante agli statuti, ed al governo del porto franco di Messina, colle principali ri-

chieste, e disposizioni riferite nelle consulte di cotesto Regno, intorno al traffico del medesimo porto, per trattarsi altresì nella prima sessione.

210

Conferenza di commercio n° 6. Sul porto franco di Messina, con una prima disamina dei suoi mali e dei *rimedj* proposti in 52 articoli dalla Giunta del Commercio di Messina.

| C | **illiceità, istituzioni, tassazione / abusi degli ufficiali, contrabbando, disuguaglianza tributaria, frammentazione amministrativa, porti \ Messina**

1739/07/22 Conferenza confidenziale

A dì 22 luglio 1739

Si è rimesso ad un'altra sessione a trattare della scala franca di Napoli, intavolata nella precedente conferenza, a cagione della malattia di qualche Ministro, e si è passato a discorrere del porto franco di Messina, con leggere un foglio, nel quale si dava a conoscere, come quella città non è solamente attissima al commercio, a cagione della sua situazione vantaggiosa, e della capacità, sicurezza, e comodità del suo porto, ma ancora idonea alle manufatture; come, prima che fosse tampoco porto franco era divenuta quella città richissima, ma che, essendosi imposte gabelle sulle sue sete, e sulli commestibili, era da quel tempo sempre decaduto il suo commercio, e minorata la sua popolazione: perlocché, nelle provvidenze, che si risolverebbero intorno al suo commercio, si dovesse attendere allo ristabilimento delle sue fabbriche, come al regolamento del suo porto; che nell'anno 1695 era stato piantato in Messina il porto franco, ristretto però in un certo distretto, con magazeni pubblici regj, in cui si depositavano le mercanzie; che nell'anno 1728 vi fu fatta una nuova pianta di porto e scalo franco, con nuovi regolamenti, e riforma di alcuni diritti, dichiarandosi tutto il recinto murato della medesima città porto franco, con obbligo solamente di riporre ne' magazeni regj le robbe soggette a gabelle, il quale porto franco non riuscì però meglio del primo, di maniera a vedervi sempre più avvilirsi il commercio; che, per formarsi un'idea generale di quanto si richiede in un porto franco, per promovervi il concorso del commercio, dovea procurarsi, quanto fosse possibile, che i bastimenti venenti da qualunque parte, e con qualunque mercanzia, vi fossero ammessi, e vi trovassero tutto il comodo; che i dazj vi fossero regolati bene, e gli uffiziali preposti a riscuoterli spedissero diligentemente, e senza fare angarie; che vi si amministrasse una buona, pronta, ed in un solo tribunale, la giustizia negli affari di commercio; che vi si trovasse gran copia di mercanzie d'ogni sorte, e che i viveri vi fossero buoni, abbondanti, ed a buon prezzo; e che a quelli principj si dovea appigliarsi nella risoluzione delle provvidenze da ordinarsi intorno al porto franco di Messina.



PANDETTA. SEU TARIFFA

DI TUTTI LI DRITTI, CHE DEVONO PAGARE LI VASCELLI, POLLACCHE, TARTANE, Pinchi, Fragatoni, Bergantini, Barconi, Fragate, Felucche Latine, Felucche Caire, Barchette, ed altra qualsivoglia forte di Navilii, così grandi, come piccoli, quali vengono tanto d'infra, quanto da fuori Regno, da qualsivoglia parte del Mondo, per ragione di Consolato di Mare, Lanter-naggio, sed Fano, Ancoraggio, sed Falangaggio, Schiffato, Pale, e Mazze, Guardie di Porto, ed altri di s'intamente infra descritti, secondo lo stato, che presentemente si pratica.

Consolato di Mare.	Dritti toccanti al Consolato del Mare dall'Infrafratiti Navilii, quali tutti pagano, tanto se fossero Foralieri, quanto Messinesi, e Regnicoli, e tanto se venissero di fuori quanto d'infra Regno.		
Ogni Vascello paga	tt. 12.	Felucche latine, fottili, e Caire, Barchette, tanto se tirano in terra, quanto no, di qualsivoglia Nazione, che vengono tanto d'infra, quanto da fuori Regno, pagano pr. 8. pic. 3. per ognuna de quali dritti sono scilicet, e franco quelle della Messina, ed abitanti in questa Città.	tt. 2. 5.
Ogni Pollacca.	tt. 12.	Felucche, e Barche del Regno di Sicilia, tanto se tirano in terra, quanto no, vendendo loro propri Scari pagano gr. 5. per ognuna, cioè gr. 2. 3. per Pale, e Mazze, e gr. 1. 5. al Consolato Napolitano.	tt. 2. 5.
Tartane di qualsivoglia capacita, grande, o piccola.	tt. 3.	Guardia del Dritti toccanti alli Ministri della Guardia del Porto, che si Porto.	tt. 5.
Fragate, Barconi, e Bergantini, essendo di Salme 1000 in sb. paga.	tt. 1. 10.	Vascelli Pollacche, e Tartane, che vengono da Levante, e Barbaria, Maree, Arcipelago, ed altra parte di Levante, sotto il Dominio del Turco, pagano	tt. 15.
Pinchi, e Fragatoni di capacita di sal. 140. in sb. pagano.	tt. 4.	Detti, ed altre Barche piccole, che vengono da Venezia, Piunse, Reguli, Zante, Corfu, Cefalonia, Ancona, ed altri convicini di convicini di Cristiani, ed Anco dello Stato Veneziano, pagano	tt. 10.
Detti di sal. 100. in sb. pagano, fino a salme 100.	tt. 4.	Detti, ed altre Barche piccole, che vengono d'Inghilterra, Olanda, Spagna, Francia, Majorca, Sardegna, ed altri luoghi della Spagna, e Francia.	tt. 12.
Detti di sal. 80. in sb. pagano, fino a salme 80.	tt. 1.	Vascelli Pollacche, e Tartane, che vengono dall'Italia, cioè Genova, Livorno, Puglia, Malta, & altri.	tt. 8.
Felucche Caire, e Barchette, che vengono di fuori Fano, e l'altro Divieto, pagano	tt. 5.	Fragate, Barconi, Bergantini, che vengono da Genova, e suo Stato, dallo Stato Papale, Pontenino, dello Stato del Gran Duca di Toscana, Città di Napoli, e sua Costa vicina, come anco della Puglia, ed Isola di Malta, pagano	tt. 4.
Felucche Latine, che vengono come sopra.	tt. 10.	Felucche, che vengono da Genova, e suo Stato, Stato Papale Pontenino, Stato del gran Duca di Toscana, ed Isola di Malta pagano	tt. 2.
Lanter-naggio, de quali dritti sono franchi, ed esenti tutti li Regnicoli, ed Italiani soggetti a quello Regno di Sicilia, ed anco li Maltesi, e Reguli tantum, e tutti gli altri Foralieri pagano l'infrafratiti dritti.	tt. 10.	Felucche fottili, che vengono dalla Città di Napoli, e suo Regno, pagano eccettuate però quelle, che vengono dalli seguenti luoghi.	
Vascello paga.	tt. 10.	Felucche fottili, e Barchette, che vengono dalla Bagnara, Scoglio, Reggio, Catona, ed altri Scari dalla Bagnara fin a Reggio, essendo Paesani di detti Luoghi, partendosi rispettivamente da detti loro propri Scari, non pagano ragioni di Guardia.	
Polacca.	tt. 5.	Quelle della Bagnara, che portano frache, o vengono vacue, paghino un solo grano alla Guardia, senza poter prender nessun reggio.	tt. 8.
Fragatoni, Barconi, Bergantini, ed altri Navilii essendo ceperri, pagano per ognuno.	tt. 5.	Quelle dello Sciglio, Catona, ed altri Scari convicini, paghino solamente un grano per Barca, tanto se plene, quanto se sono vacue, senza poter prendere alcuna cosa di reggio.	tt. 1.
E non essendo ceperri, non devono pagare.		Ma per tanto d'ette Barche d'altri Scari, che non sono loro propri, cioè Regaliani, partendosi d'altri Scari convicini, ed e contra, in tal caso pagano li dritti alla Guardia del Porto, a ragione di gr. 5. per ogn'una, e venendo d'altri Scari più lontani, pagano la tariffa di sopra stabilita.	
Ancoraggio, e Dritti di Ancoraggio, e Falangaggio, de quali sono franchi solamente li fottili Regnicoli, e tutti li Navilii, così di Malta, come di Reguli.		Vascelli, Pollacche, e Tartane, che vengono da qualsivoglia parte del Regno di Sicilia, tanto se sono Siciliani quanto Foralieri, pagano	tt. 4.
Ogni Nave, o sia Vascello, con una, o più gabbe di capacita di salme 1000. in sb., paga.	tt. 19. 10.	Pinconi, Muzzi, e Bergantini, che vengono da fuori Divieto, da qualsivoglia parte del Regno, e sue Isole, pagano gr. 5. per ogn'una, e dalli Divieti in qu non pagano.	tt. 3.
Detta di salme 1000. abito, fino a salme 500.	tt. 15. 10.		
Ogni Fusto di due alberi di salme 200. fino a salme 500.	tt. 10. 10.		
Ogni Legno ad uno, o due alberi, che naviga col vento, di capacita di salme 200. paga.	tt. 6. 10.		
Ogni Barca, la quale ha due Croci, di capacita di salme 20. fino a salme 50. paga.	tt. 2.		
Ogni Barca senza Croce, e con Croci di capacita fino a sal. 20. paga.	tt. 1.		
Schiffato.			
Ogni Vascello, o Nave delle Nazioni soggette alla paga di detto Schiffato, che entra in questa Città, e tanto eccetto, quanto vacante, paga	tt. 2.		
Ogni Nave, o Vascello, che vi fossero più Padroni di tal Nave, o Vascello, ognuno di loro deve pagare da per se detta somma di tali otto, essendo però tali Padroni presenti in detto Vascello, ed avendo tali Padroni di tal Nave, o Vascello mercante dentro, devono anche pagare altri tanti otto per lo Schiffato di tali mercanzie, con che fanno di prezzo, e di valuta di tt. 100. in sb.			
Pale, e Mazze, Dritti di Pale, e Mazze, seu Mazze, e Vento, seu Mazze, e Vento.			
Pinconi, Muzzi, Fragate, Fragatoni Maltesi, e Bergantini, Barconi, Barchette, ed altri, che vengono d'infra, e fuori Regno, tanto con carico, quanto senza, pagano.	tt. 5.		
Tanto se tirano, quanto se non tirano in terra, de quali dritti sono esenti, ed esenti quelli della Messina, ed abitanti in questa Città.			

IN MESSINA, Nella Regia Stamperia di Chiaromonte, e Provenzano, 1729.

Fig. 15. Pandetta, seu tariffa di tutti li dritti, che devono pagare li vascelli, pollacche, tartane, pinchi, fragatoni, bergantini, barconi, fragate, felucche latine, felucche caire, barchette, ed altra qualsivoglia sorte di navilii, così grandi, come piccoli, quali vengono tanto d'infra, quanto da fuori Regno, da qualsivoglia parte del Mondo, per ragione di Consolato di Mare, Lanter-naggio, seu Fano, Ancoraggio, seu Falangaggio, schiffato, pale, e mazze, guardie di porto, ed altri distintamente infra descritti, secondo lo stato, che presentemente si pratica, In Messina, Nella Regia Stamperia di Chiaromonte, e Provenzano, 1729 [AZ 10/66].

Si è trattato dell'alto prezzo de' viveri in Messina, e del pregiudizio, che ne deriva, così al porto franco, come alle manufatture, e, per rimediarvi, si è discorso di provvedere, che si faccia dal Senato un partito di viveri, agguisa di quanto si pratica in Palermo, acciò, colli profitti, ed avvanzi, si possa andare ricomprando, ed abbolendo col tempo le gabelle, come pure di attendere al governo delle medesime, e di riparare agli eccessi, che dagli amministratori di queste si commettono a danno degli abitanti. Però essendosi considerato, che era quest'opera di lunga, e difficile esecuzione, e che, col tempo solo, potrà mettersi in pratica, si è determinato di trattare per ora unicamente del regolamento del porto franco. Ed essendosi richiesto quali potevano essere le cause, perché in quel porto franco così ben situato, ed atto al traffico, non riesce meglio il commercio, anzi si vede andar sempre minorando, è stato dal Signor Conte di Prades dato a conoscere, come non pecca tanto quel porto franco nelli suoi regolamenti, quanto nella loro poca osservanza, e nel procedere di tutti gli uffiziali preposti a governarlo, et ad amministrarvi li dazj, i quali uffiziali vi usano angarie insoffribili al commercio. Doppo di che si è ordinato che, per conoscere meglio ancora tutte, e ciascuna delle cause di quella decadenza di commercio nel medesimo porto, si leggesse la consulta della Giunta del Commercio di Messina, come dovendo quella esser più intesa d'ogni altro nel suo proprio traffico, e nei mali, che lo distruggono.

In quella dunque si fa primieramente la descrizione delli capitoli, con cui fu stabilita nell'anno 1695 la prima pianta di quel porto franco; come fu ristretto in una sola parte della città, con magazeni regj, in cui si depositavano le mercanzie; e come furono fatti diversi regolamenti circa li dazj, ed intorno all'amministrazione della giustizia negli affari di commercio, dicendo, che nel principio andarono diversi negozianti forastieri a fondarvi case di commercio, e come vi era apparenza di qualche accrescimento di traffico nel suddetto porto, ma che le guerre quasi immediatamente sopraggiunte, e per molti anni successivamente continuate; le diverse mutazioni di governo; le franchiggie eccessive accordate in appresso alli Greci, ed altri sudditi della Porta Ottomana nel trattato di Passarovicj, e li diversi abusi introdotti nel governo del porto franco stesso, ne avevano impedito il buon successo; che nell'anno 1728 fu fatta, come si è detto, una seconda nuova pianta di porto franco, con stenderlo in tutto il recinto murato della città, con ampliazione di privilegj, con riforma di alcuni diritti, e con nuovi regolamenti; ma che non era riuscita quella seconda pianta meglio della prima, a cagione degli eccessi, e strappazzi praticati dagli uffiziali, sì del porto franco come delle dogane, gabelle, e dazj; degli impedimenti che s'incontrano da parte di diversi tribunali nell'amministrazione della giustizia, e nell'esecuzione delle sentenze del Consolato di Mare; delli privilegj attribuiti alli ferrianti matricolati, i quali pagano solamente $1\frac{1}{2}$ di diritti di dogana, mentre gli altri pagano il $3\frac{1}{3}$, e provvedono tutto il Regno; della mancanza d'un secondo lazaretto per li bastimenti con patenti postigliate; delli diritti indovuti, che si esigono dal Secreto di Palermo sulle robbe che vi capitano, venenti dal porto franco di Messina; di

quelli che si pretendono dal Grande Ammiraglio del Regno, e si sono, nel tempo che il Duca di Monteleone, proprietario di quell'uffizio, fu viceré in Sicilia, smisuratamente distesi; dell'abolizione della fiera franca di agosto; delli controbandi che si commettono in danno della scala franca; della proibizione di diverse mercanzie; dell'introduzione di molti telari nel Regno; della mancanza d'un ministro residente in Messina, per concedere le tratte; ed in somma dell'eccessiva mercede de' facchini, a' quali mali si propongono i rimedj diversi riferiti nelli 52 articoli, di cui si trova composta la medesima consulta. Perlocché si è principiato l'esame de' suddetti articoli successivamente, ma senza risolversi, atteso che si è stimato necessario di farsi prima capace di tutto il contenuto, e di tutto il sistema di quella consulta e, doppo discussi i 20 primi articoli, è stato convenuto, che ogn'uno esaminerebbe privatamente il restante della suddetta consulta, per prepararsi a discuterla a fondo nella prossima sessione, et a decidere definitivamente i punti nella medesima riferiti.

211

Conferenza di commercio n° 7. Sulla compagnia di commercio proposta da Jauna e de la Roche. Si avvia l'analisi delle proposte della Giunta del Commercio di Messina sul porto franco (in particolare sul trattamento dei negozianti stranieri in caso di guerra).

| C | **innovazione, istituzioni, tassazione / corsa, negozianti, porti \ Ebrei, Messina, stranieri**

1739/07/29 Conferenza confidenziale

A dì 29 luglio 1739

Ha fatto il Signor Marchese di Salas l'apertura della conferenza, dicendo che, prima di passare all'esame delli punti intavolati nelle precedenti sessioni, avea da dar parte d'un affare straordinario, che chiedeva una pronta decisione: e per ciò ha ordinato che si leggesse un foglio* contenente la relazione dell'introduzione, del progresso, e dello stato presente del medesimo negozio.

È stato dunque riferito, come, sino dal mese di gennaio del corrente anno, fu rimesso da Vienna un progetto* per lo stabilimento d'una compagnia di commercio marittimo, la quale dovea formarsi tra diversi Negozianti irlandesi stanti in Londra, ed in altre parti, inclinati ad unirsi, per venire a piantare il loro traffico nelli Dominj di S.M., ivi stabilirsi colle loro famiglie ed effetti, farvi non solamente le specie di negozio dalli Nazionali già praticate, ma ancora diverse nuove imprese, e tentative di commercio con alcuni Paesi remoti, agguisa delle altre Nazioni marittime, e delle loro compagnie, così rinomate in Europa, ed in tal modo procurare a questo Paese i maggiori vantaggi, del quale progetto si sono riferite tutte le proposizioni, colle postiglie* ivi fatte a ciascheduna.

Che essendosi rimandato il medesimo progetto con tali postiglie in Vienna, e da Vienna in Londra, per esaminarsi dalli progettanti, con lettere per il Signor don Tomaso Geraldino Ministro plenipotenziario di S.M. Cattolica in Inghilterra, acciò (conforme alla domanda fatta al progetto di destinarvi qualche persona con cui si trattasse immediatamente l'affare) con esso potessero liberamente discorrere, ed accordar le cose; e con altre lettere confidenziali per il medesimo Ministro, acciò procurasse scoprire, se in quel progetto, e compagnia vi fosse qualche fondamento; fu rimandato dal capo di quelli progettanti un secondo progetto* più circostanziato, con diverse, e nuove proposizioni, specialmente circa li capitali, su cui s'intendeva fondare la suddetta compagnia, dicendo dover essere di 800 mila lire sterline, di cui metà da essi progettanti, e metà dalli Nazionali verrebbe fornita; delle quali nuove proposizioni, ed insieme delle postiglie alle medesime si è altresì fatta una distinta relazione, non men che delle diverse lettere scritte, e ricevute sin ora da Vienna, e da Londra successivamente, sì dal Signor Geraldino, come dalli progettanti, nel corso, ed intorno a questa negoziazione.

Come, in risposta del tutto, si è ricevuta dal medesimo capo progettante una lettera, colla quale dà a conoscere esser contento delle risposte fattegli sulle sue proposizioni, che almeno non vi trova omai verun ostacolo di considerazione, essendo stati i principali punti appianati dal Signor Geraldino; che, se rimanessero alcuni dubbj, o si promovessero alcune difficoltà da parte di suoi associati (lo che non prevede) si potranno facilmente risolvere all'ora dello stabilimento, e regolamento definitivo della compagnia; che del restante se ne riferisce a quanto dal suddetto Ministro verrà scritto, e se ne rimette interamente alla benignità di S.M., ma che, prima di porre la mano all'impresa, egli è indispensabile, che sappia positivamente, e possa far sapere a' suoi associati, il modo con cui sarebbero gli uni, e gli altri accettati, e ricevuti nelli Dominj di S.M., senza di che nissuno vorrebbe arrischiarsi a transplantarvisi colle sue famiglie, ed effetti; e per ciò supplicava S.M. di degnarsi concedergli una patente d'assicurazione, ed insieme la facoltà di trattare, in nome di essa Maestà Sua, colli pirati, che nella navigazione s'incontreranno, o di combatterli per obbligarli, nell'una, o nell'altra maniera, ad abbandonare la loro pirateria, ed a venire a stabilirsi negli Stati di S.M., conforme in uno degli articoli del suo progetto viene specialmente espresso; che subito, doppo conceduta la patente, si armeranno tre vascelli per mandarli in Messina, gli interessati s'incammineranno alla volta di questi Regni, ed immediatamente si riarmeranno i medesimi vascelli, per continuare il loro traffico: ed in quel mentre si provvederà all'erezione, ed al regolamento definitivo della compagnia.

Come, oltre a questa lettera del capo della progettata compagnia, se n'è ricevuta dal Signor Geraldino un'altra nel medesimo stile appresso a poco, dicendovi, che poche, o di poca importanza, devono stimarsi ormai le difficoltà, che possono rimanere intorno al consaputo progetto, avendo riuscito ad aggiustare il più essenziale, e che nel tempo della formazione della compagnia, e doppo la venuta delli sogget-

ti, il restante si terminerà amichevolmente, e senza gran pena; che l'unico punto, che rimane da risolvere, si è quello della patente preliminaria di assicurazione, richiesta dalli progettanti; che, in conformità delle istruzioni ricevute nelle lettere confidenziali scrittegli da questa Corte, non ha trascurato di rappresentare qualmente non voleva S.M. esporsi a vedere le sue patenti scorrere il mondo come quelle dell'Imperatore, di cui se ne trova quantità in tutti li Paesi, e conforme succede a quella medesima, di cui il progettante stesso ha mandata la copia, e che, per questa ragione non conveniva a S.M. di dare un simile istromento nell'incertezza del successo; che tuttavia vedendo quel progettante ostinato su quel punto, senza il quale diceva non doversi in niun modo pensare all'esecuzione dell'impresa, ha esso trovato un mezzo termine, gradito dall'altra parte, proponendo che nelle sue proprie mani si depositasse la patente, per consegnarsi agli impressarj, all'ora solamente dell'effettuazione del negozio, cioè della partenza delli vascelli alla volta di questi Regni: con che non vi sarebbe mai pericolo che si abusasse della patente di S.M.: e sopra il tutto ha richiesto il Signor Marchese di Salas il parere di ciascheduno.

Sicché hanno tutti principiato da mostrare una soddisfazione universale di vedere una speranza fondata, ed un principio di stabilimento di compagnia di commercio, a fare successivamente conoscere quanto utile riuscirà allo Stato l'aver forastieri, per ammaestrare, ed incoraggiare, col loro esempio, i Naturali al traffico; quanto gioverà a questi Regni l'immissione d'una simile somma in denaro contante; qual effetto meraviglioso si dee sperare dalla venuta di tre vascelli, colli marinari, ed uffiziali per governarli, e quanto si debba esser attento, e sollecito di condurre a buon fine, e far riuscire felicemente, se sarà possibile, una sì rilevante, e sì vantaggiosa compagnia, dalla quale risulterà indubitabilmente, non solamente un esito favorevole delli generi di questi Regni, e conseguentemente una nuova applicazione negli abitanti per coltivarli, ma ancora il provvedimento a prezzo ragionevole delle mercanzie estere, di cui siamo necessitosi, e mille altri indicibili vantaggi, a tutti perfettamente già conosciuti.

Hanno tutti in appresso approvato, e lodato la prudenza con cui si è maneggiato sin ora quel negozio, la desterità colla quale, trattenendo sempre quei forastieri nella speranza, e senza disgustarli, si sono appartate, eluse, e moderate le proposizioni impraticabili, e domande smisurate, ch'essi facevano; come si sono conciliate le condizioni colle circostanze de' tempi, e colla situazione presente dell'Europa; come si sono a poco a poco condotti al punto di accettare quelle, che si sono imposte loro, e di rimettersene alla mera benignità di S.M. per le grazie, franchiggie, privilegi, e trattamenti che avranno da ricevere, sì intorno alle loro persone, come per le loro mercanzie, ed interessi nelli suoi Dominj; ed in somma come, senza impegnare S.M. in cosa alcuna, senza attacco alli suoi dazj, e diritti, senza dare a quei forastieri vantaggio alcuno sulli suoi proprj vassalli, anzi con sommo utile per questi, e senza che da Potenza altra alcuna possa promoversi la minima querela, si è nutrito, governato, e maturato questo negozio, aggiungendo che su tutte le suddette rispo-

ste, e postiglie, non potea obiettersi il minimo dubbio, e che non restava altro da desiderarsi, se non di vedere mettere in pratica questo negozio sulli principj, e colle condizioni, e disposizioni, che erano state sin ora accordate.

Che, in quanto alla patente, che si domandava, dovendo quella depositarsi nelle mani d'un Ministro affezionato a S.M., pratico nel commercio, ed inteso negli interessi de' Principi, quanto il Signor Geraldino, non vedevano il minimo pericolo nel fidargliela, per consegnarla quando solamente, in conformità di quanto ha scritto, ed è restato d'accordo colli progettanti, fosse l'impresa nell'atto di effettuarsi: perlocché ha ordinato il Signor Marchese di Salas, che si leggesse un piano di patente in forma di lettere di assicurazione, da esso ordinato farsi preventivamente, il quale piano è stato altresì da tutti universalmente approvato.

Con tutto ciò però ha dato il Signor Marchese di Salas a conoscere come, essendo stati da due parti, e da due diversi soggetti, mandati due progetti, contenenti ciascheduno di essi diverse proposizioni; come essendosi da' medesimi scritte diverse lettere, e come a tutte quelle scritture si sono fatte altresì diverse risposte, poteva il tutto rinchiudere forse qualche imbroglio, o equivoco nelle disposizioni del negozio, e lasciare qualche dubbio nella mente de' progettanti, anzi forse (conforme accade giornalmente da parte de' pretendenti forastieri, i quali si prevalgono della minima parola, benché la più vaga, e men positiva, per sollecitare come cose dovute, grazie che non si è mai pensato prometterli) autorizzare i medesimi progettanti a formare nell'avvenire pretenzioni illegitime: perlocché stimava egli a proposito, che si facesse un ristretto di tutte le disposizioni contenute nelle sudette risposte, per mandarlo in Londra, acciò non vengano quei forastieri, doppo giunti in questi Regni, a pretendere oltre del promesso, e non abbiano motivo di querela, quando si negasse loro qualche punto: il che è stato eziandio da tutti generalmente approvato.

Si è dunque restato d'accordo, che si faccia il suddetto ristretto, e si mandi in giro, insieme col piano della patente, per esaminarsi, e rivedersi di nuovo con tutta quella attenzione, che merita un assunto sì importante, affinché, doppo discussi, e regolati bene quelli stromenti, si mandino al Signor Geraldino in Londra, li quali articoli, e patente sono del tenore che siegue.

Copia degli articoli

Art. ° I. Che si riceverà la compagnia di commercio, proposta nelli due progetti mandati da Vienna, e da Londra dalli Signori cavalieri Jauna, e De la Roche, purché si stabilisca, e risieda negli Stati di S.M., e non altrove, e colle condizioni che siegono.

II. Che rimetta in un Banco di Napoli, o in altro luogo pubblico di questi Regni, che sarà più comodo, la metà de' capitali destinandi per lo stabilimento della compagnia, e l'altra metà sia fornita dalli sudditi di S.M., per essere tra li Forastieri, e Nazionali ugualmente divisa.

III. Che il numero de' Direttori nazionali, e forastieri sia uguale, e che non si possa risolvere cosa alcuna, senza il concorso degli uni, e degli altri.

IV. Che faccia i suoi principali caricamenti colli generi delle due Sicilie, senza potere, sotto pretesto di maggior prezzo, farli con quelli d'altri paesi della medesima specie di quei crescono in questi due Regni.

V. Che vi principi le sue operazioni, salvo tuttavia a caricare li suoi vascelli nel venire, per fare il profitto del viaggio, e con condizione, che in questo medesimo primo viaggio, come in tutti gli altri, vi porti a dirittura le sue mercanzie di carico, e di ritorno.

VI. Che non possa pretendere privilegj, grazie, né protezione di S.M., se non solamente doppo che i soggetti forastieri preposti per dirigere la compagnia, i vascelli promessi per principiare le sue imprese, i Marinari, ed uffiziali, per condurli e governarli, e li capitali destinati a formarla, sieno convenuti, sicuri, e pronti ad incamminarsi alla volta di questi due Regni.

VII. Che, formata la compagnia, e stabilita in questi due Regni S.M. le procurerà, nelle sue Provincie situate sull'Adriatico, il più sicuro, e miglior porto, che le sarà possibile, con quelle doverose franchiggie, che non saranno pregiudiziose agli altri porti di suoi Stati.

VIII. Che la compagnia impieghi sulli suoi bastimenti, sino dalli primi viaggi, un terzo almeno d'uffiziali, e Marinari nazionali, e quando accadesse, che, per formarne alla Marina, vi si collocassero per uffiziali alcuni giovani poco pratici ancora, ciò non ostante, li sarà assegnato un mediocre soldo.

IX. Che S.M. promette veramente di avvalersi di tutte le occasioni, che si presenteranno, per procurare ai vascelli della compagnia la libertà della navigazione, e del traffico, e l'ingresso in più Paesi che le sarà possibile, relativamente però sempre alla situazione degli affari del mondo, ed alli diversi trattati che occorreranno da farsi, come pure senza impegno alcuno speciale per un Paese, più tosto che per l'altro, né per quelle sorti di navigazione non praticate ancora da' suoi Sudditi, quando, per ragione di Stato, vi si incontrerà impedimento, impegnandosi solamente ad accordare alla compagnia la sua Real Protezione, sì dentro, come fuori di suoi Stati, e come a' suoi proprj vassalli, ed a concederle le sue patenti, e bandiera, per andare nelli Paesi aperti a tutte le Nazioni indifferentemente, ed ugualmente.

X. Che, formata la compagnia, S.M. accoglierà con ogni benignità il cavaliere Jauna, come l'autore d'un simile stabilimento, confermando gli impieghi, che dalla medesima gli verranno conferiti, e provvederà per parte sua a procurargli uno stato corrispondente a' suoi servizj.

XI. Che all'ora della formazione della compagnia si concederà alla medesima una patente simile a quella concessuta alla compagnia di Ostenda, mutatis mutandis, con privilegj per essa, e per i suoi Amministratori ed associati, relativi però alle circostanze, ed agli usi, e consuetudini di questi due Regni, e delle città, e porti ove si stabiliranno.

XII. Che per ora si eccettuano specialmente dalli Paesi, ove potrà andare a fare traffico, tutte le Indie occidentali, ed altre parti dell'America, appartenenti ad altre Potenze d'Europa.

XIII. Che i suoi vascelli non saranno franchi di visita, ma però si provvederà, che si faccia con circospezione, e senza inferire danno alle mercanzie.

XIV. Che per i diritti spettanti alli legni solamente, come ancoraggio, ed altri simili, i suoi vascelli ne saranno esenti, non punto le sue mercanzie, le quali pagheranno i diritti di stallaggio nelli porti franchi, di lazaretto nelle quarantene, le dogane, tratte, e gabelle, secondo che si comportano nelli diversi porti, e città, ove si contratteranno, dell'istesso modo che le Nazioni più favorite, salve le grazie, e franchiggie, che si compiacerà S.M. conceder-

le su alcuni materiali per le manufatture, o altri generi importanti: il tutto senza impegno, ma alla mera discrezione di S.M.

XV. Che nelli Regni di S.M. solamente sussisterà la compagnia, senza dividersi in alcuno altro Paese, avendo solamente la facoltà di tenere magazen, e corrispondenze nelli porti esteri.

XVI. Che, in caso di guerra, dipenderà da S.M. di concedere, o non concedere, che si possa navigare sotto bandiera d'altro Principe: il tutto secondo le circostanze.

XVII. Che non avrà la compagnia alcuna privativa per li pesci secchi, e salati, ma solamente che potrà S.M., se così le piace, e senza impegno, accordarle qualche facilitazione su quelli che trafficherà, come pure sulli materiali delle nuove fabbriche, che introdurrà, e sulle opere fabbricate all'estrazione.

XVIII. Che, in quanto alle scoperte, non si stipoleranno nello stabilimento della compagnia, per non impedire i Nazionali ad interessarvisi, né tampoco s'intraprenderà di farne nel principio, ma solo doppo qualche tempo, e quando vi concorresse l'università de' Direttori, ed interessati nazionali.

XIX. Che si concederà la licenza, che si chiede, per impegnare con buoni modi i Pirati, o costringerli per forza ad abbandonare la loro pirateria, e per condurli in questi Regni, con loro bastimenti, ed effetti, quando vi si vorranno stabilire, ed onestamente vivere, e mantenersi.

XX. Che, in quanto all'impiego di primo Direttore della compagnia, venendo il cavaliere De la Roche ad essere da' suoi associati nominato, non s'incontrerà verun ostacolo da parte di questa Corte, la quale non pretende violentare in modo alcuno li suffraggi, anzi vi contribuirà, e concorrerà molto volentieri, con quella condizione però, che esso cavaliere De la Roche, e 'l cavaliere Jauna (caso che venga altresì questo ad essere dalla compagnia nominato Direttore) faranno parte del numero delli Direttori forastieri.

XXI. Che il Signor cavaliere De la Roche non potrà pretendere il rimborso di qualsivoglia somma per spese antecedentemente fatte, ma solo di quelle da farsi per venire allo stabilimento della presente compagnia, la quale da S.M. verrà obbligata a rimborsarnelo, et ad assegnargli un premio proporzionato alle sue diligenze, e fatiche.

XXII. Che le azioni non passeranno docati napoletani cento l'una, e se ne creerà la quantità corrispondente, per compire il fondo di 800 mila lire sterling, più o meno, che si impiegheranno nella compagnia.

XXIII. Che S.M. prenderà nella compagnia tal interesse che le piacerà; se ne dichiarerà il Protettore, ma non sarà tenuta a veruna indennità, caso che, per causa di guerra, o per altra ragione di Stato, venga il suo commercio interrotto.

XXIV. Che subito doppo l'arrivo delli tre primi vascelli negli Stati di S.M., del cavaliere De la Roche, e di suoi associati, colli loro capitali ed effetti, si procederà al regolamento delli capitoli, e del piano della compagnia, e si darà poi immediatamente la patente per suo stabilimento.

XXV. Che si riceveranno per Direttori nazionali quelli che piacerà a S.M. destinare, senza poter formarvi, sotto qualsivoglia pretesto, verun impedimento.

XXVI. Che la compagnia non potrà, sotto pretesto d'alto prezzo, dispensarsi d'impiegare materiali di questo Paese per la fabbrica, e per l'armamento di suoi vascelli.

XXVII. Che si compromette S.M. in generale a concedere alla compagnia, ed a' suoi membri, tutto l'aiuto, e tutta la protezione, di cui avranno bisogno, e come a' suoi più affezionati sudditi, sì per le loro persone, come per il loro traffico.

Copia della patente

Carolus, Dei gratia, utriusque Siciliae, et Hierusalem Rex, Hispaniarum Infans, Dux Parmæ, Placentiæ, et Castri &c., Magnus Hetruriæ hereditarius Princeps, &c. &c. &c.

Essendoci stato rappresentato da parte vostra don Giovanni De la Roche, come avreste desiderio di aprire qualche traffico con questi Regni, di mandarvi a quest'effetto tre vascelli con mercanzie, per immetterle, e negoziarle nel porto di Messina, o altri de' nostri Dominj che vi piacerà, ed in quel mentre di riarmare, ricaricare di merci di questi Regni, e mandare i medesimi vascelli in altre parti, per continuare il loro traffico; di venire voi stesso, con vostri associati ne' nostri Stati, per maneggiarvi i vostri affari, e fare i vostri stabilimenti di commercio; e che, prima d'incamminarvi alla volta di questi Regni, bramate sapere la nostra Real intenzione, intorno al suddetto vostro progetto, e circa il modo con cui sareste voi, ed i vostri associati, colli vostri bastimenti, mercanzie, ed effetti, accettati, e ricevuti nelli nostri Stati, con supplicarci di darvene le nostre lettere di assicurazione, per avvalervene in caso di bisogno; ed avendo benignamente ascoltato le vostre suppliche, come pure volendo dar a conoscere quanto favorevolmente siamo disposti verso di tutte le persone, che si presenteranno, per introdurre, e far fiorire il commercio nelli nostri Dominj, vi abbiamo, per grazia speciale, concesso, siccome vi concediamo le nostre presenti lettere di assicurazione, colle quali vi promettiamo, come voi, e li vostri associati, colli vostri bastimenti, mercanzie, ed effetti, sarete ben accolti, e ricevuti nelli porti, e luoghi de' nostri Regni, ove sarete in arbitrio di trattenervi tutto il tempo che vi converrà, ivi stabilirvi colle vostre famiglie, o senza esse, per sempre, o per alcuni anni solamente, andare, ritornare, trafficare, navigare, e fare tutto ciò che crederete di vostra convenienza, però sotto le regole, leggi, usi, e costumanze del Paese, e le vostre persone, bastimenti, e mercanzie vi saranno trattate come le persone, bastimenti, e mercanzie delle Nazioni più favorite, godendovi i medesimi privilegj, e franchiggie di porti franchi, ove sono stabiliti, ed altre di qualsivoglia sorte che vi godono le suddette Nazioni privilegiate; come altresì vi assicuriamo della nostra Real Protezione, ed insieme provvederemo a procurarvi, mentre starete nelli nostri Stati, tutte le facilitazioni, agevolezze, e favori, che saprete meritavvi, ed alle quali è inclinato il nostro Real animo: a condizione però, che dalli luoghi di vostra partenza verrete a dirittura in questi Regni, senza trattenervi in alcun altro porto, per scaricarvi mercanzie, e per farvi il minimo traffico; e con patto ancora che voi effettuerete la vostra impresa, armerete li vostri bastimenti, e vi incamminerete alla volta di questi nostri Regni, con vostri suddetti bastimenti e mercanzie, nel corso d'un anno, decorrendo dal dì della data delle presenti, dopo il quale, non adempiendo la vostra venuta ne' nostri Stati, colle circostanze suddette, sieno, e s'intendano le presenti nostre lettere di assicurazione ipso facto annullate, rivate, e di niuna forza, e valore.

Similmente essendoci stato da voi rappresentato come, venendo ad incontrare Pirati nel corso di vostra navigazione, il vostro disegno sarebbe d'impegnarli con buoni modi ad abbandonare la loro pirateria, o, in caso di resistenza, combatterli, e soggettarli colla forza, ed in conseguenza di sapere, se sarebbe del nostro Real aggrado, che vi fosse lecito portarli in questi nostri Regni, con loro bastimenti, ed equipaggi, beni, ed effetti, vi significhiamo che, rinunziando quelli Pirati sinceramente, e per sempre alle loro criminali scorriere, e promettendovi di comportarsi nell'avvenire da gente da bene, li potete in nostro Real nome assicurare che saranno ammessi in nostri Stati, e potranno stabilirvisi, per applicarsi ad ogni traffico onesto, o a tale altra professione, ed arte che meglio li converrà, per esservi trattati

agguisa delle suddette altre Nazioni, dandovi per le presenti lettere il pieno potere di trattare con essi, nella forma, e colle condizioni qui avvanti espresse.

In testimonio di quanto sopra abbiamo comandato spedire le presenti, firmate di nostra Real mano; sigillate col Sigillo delle nostre Reali arme, e referendate dall'infrascritto nostro Consigliere di Stato, e Secretario di Stato, Guerra, e Marina. Datum Neapoli &c.

Del porto franco di Messina

Si è principiato a trattare del porto franco di Messina, con esaminare, e discutere da capo gli articoli della consulta della Giunta del Commercio di quella città, conforme siegono.

Art. ° I. Si chiede, che si dia un tuto, sicuro, ed ampio salvo condotto, e piena libertà a tutte le Nazioni del Mondo, niuna eccettuata, di poter liberamente venire a commerciare nella scala, e porto franco di Messina, senza proibizione, o contraddizione alcuna, e senza riguardo di religione, e concedere agli Ebrei il commodo del loro ghetto, e sinagoga, per poter esercitare la loro religione, e con condizione che levassero un segno giallo, e senza spada, e con altre circostanze, come al principio del libro del salvo condotto, che si rimette.

Non si è su questo punto promossa difficoltà, atteso che così si pratica negli altri porti franchi, e si è così praticato nel porto di Messina, all'ora che nell'anno 1728 fu fatto porto franco. Per quello però che spetta agli Ebrei in particolare, si è stabilito, che vi si riceveranno colle condizioni regolate nella conferenza del dì 24 giugno prossimo passato [204], e colli medesimi patti, e leggi, che si riceveranno nelle altre città di questi Regni.

II. Che, nel caso di guerra viva, tutti gli esteri che si ritrovassero dati al negozio in Messina, vassalli di qualunque Principe, ancorché nemico, debbano esser considerati come Nazionali cittadini, senza inferirsi molestia, o danno alcuno, né in beni, né in persone, ma lasciarli continuare liberamente nell'applicazione del commercio, così esigendo la buona positura del medesimo.

Su questo capitolo si è molto riflettuto, dandosi dal Signor Marchese di Salas a conoscere, come veramente l'espulsione delli Negozianti forastieri da uno Stato, usata praticarsi all'ora delle dichiarazioni di guerra, è molto pregiudiziosa al commercio, ed agli Stati medesimi; che tal procedere de' Principi toglie totalmente la fiducia, ed impedisce i Negozianti, e li trattiene dall'andar liberamente a piantar case di commercio in Paesi esteri, attesa la vicissitudine degli affari dell'Europa, e l'incertezza quasi continua in cui si è fra la pace, e la guerra; che questo trattamento mette in sconvoglio, e in disordine tutto il traffico d'un Paese; che le guerre d'oggi durano pochi anni, di modo che, appena cacciati i Negozianti forastieri da un porto, si vorrebbe ritenerveli; in somma che non risulta altro effetto dalla loro partenza, che di aver guastato i suoi proprj affari, e pregiudiziato a' suoi privati interessi, e che sarebbe da desiderarsi di poterli, non ostante le guerre, ritenere ne' proprj Stati; tanto più che non sono quelli mallevadori de' disapori, che sopraggiungono tra li

Principi, né colpevoli delli motivi di guerra, e disunione tra' medesimi; con tutto ciò però, che, essendo pericolo che i suddetti negozianti forastieri, naturalmente inclinati per gli interessi de' loro Principi naturali, e della loro Patria, aiutassero i nemici, li avvisassero di quanto occorre, e li servissero di spie, non si può far di meno che seguitare l'uso, e metodo generale delle altre Potenze, tanto più che alle volte non si potrebbe anche fare altrimenti, a cagione degli alleati, che non resterebbero contenti, che si desse rifugio alli sudditi del nemico comune; che in oltre promettere ai Negozianti assicurazioni più ampie di quelle possono effettuarsi, sarebbe darli sospetto, e cagione di dubitare del tutto; perlocché pare più opportuno rinchiudersi a quello che veramente può promettersi, ed effettuarsi. Ed avendo su questo punto domandato il parere di ciascheduno, si è fatta una distinzione tra i forastieri stabiliti da molti anni, accasati, possedenti beni stabili, ed in qualunque altra maniera stimati domiciliati, da quelli Negozianti passaggieri; che li primi hanno il loro interesse nel mantenimento del Principe, ne' di cui Stati sono stabiliti, deono stimarsi come i suoi vassalli naturali, e sono soggetti immediatamente alla sua giustizia e giurisdizione, ed a castigo, caso che si mostrassero infedeli, e prestassero in qualunque modo aiuto ai nemici; onde con quelli non pare, che si debba usare rigore, anzi più presto rassicurarli quanto meglio si potrà, lo che li impegnerà maggiormente a fissarsi, ed a domiciliarsi per sempre nelli Dominj di S.M. ed in sì fatto modo vi aumenterassi il numero delli Negozianti, e le procaccierà nuovi vassalli; che a questo fine non si dovrà trascurare nel salvo condotto, che si pubblicherà, espressione alcuna per quietare, ed assicurare i Negozianti forastieri, come avendo una volta col domicilio, o in altro modo acquistato il jus di cittadinanza; ed essendo registrati tra li vassalli immediati di S.M., non avranno più da temere lo sfratto in avvenimento di guerra, e saranno trattati, né più, né meno come Nazionali, e proprj sudditi di S.M.

Che, in quanto agli altri, cioè alli Negozianti Passaggieri non domiciliati, essendo nelli trattati di commercio ordinariamente stipolato, che li si concederà un termine di tre, o sei mesi, per raccogliere i loro debiti, terminare i loro negozj, e ritirarsi colle loro famiglie, ed effetti ne' loro Paesi; si può altresì concederli un termine di sei mesi, con promessa, assicurazione, e parola Reale di non molestarli, né lasciarli in niun modo molestare, anzi di procurar loro tutte le facilitazioni necessarie, acciò possano sani, ed incolumi commodamente tornare nella loro Patria, colle loro famiglie, beni, ed effetti di qualunque specie, doppo spirato quel termine, usando ezian- dio tutte le espressioni più persuasive, per non lasciar loro su questo punto il minimo dubbio, o timore.

III. Che si debba impegnare la parola Reale d'impartire a tutte le Nazioni una giustizia distributiva, senza riguardo, né contemplazione d'umani rispetti, e di proteggerle, ed esentarle da tutte le angarie, ed aggravj di qualunque sorte si fossero, e che venissero ad imporsi, a riserva del pagamento del solo diritto di stallaggio, mentre in questa conformità si vedrà sollecito il concorso, e larga affluenza de' forastieri, e lo stabilimento di essi.

Intorno all'amministrazione della giustizia, si è detto che, mediante l'esecuzione di quanto era stato risolto nella conferenza del dì 8 del corrente mese [207] circa lo stabilimento, e regolamento de' consolati di mare, e de' magistrati supremi di commercio, vi si provvederebbe.

Che, in quanto alli pesi, di qualunque sorte fossero, e venissero ad imponersi, dovea farsi distinzione di diritti; che, in quanto a quelli spettanti alle mercanzie, non poteano dispensarsi di soccombere a tutti come i proprj Naturali, e come del solito, cioè a quelli di stallaggio per il deposito, di lazaretto per lo spurgo, di porto per li bastimenti, e di dogane, tratte, e gabelle per quelli generi, che vi sono soggetti.

Che per quello spetta alle imposizioni reali, doveano altresì distinguersi i mercanti passeggeri forastieri, dalli domiciliati; che per questi non c'era difficoltà che vi dovessero soggiacere, essendo giusto ed incontrastabile, che, godendo i privilegj di cittadini domiciliati, e di sudditi di S.M., per la medesima ragione abbiano da soggiacere ai medesimi pesi, ed a concorrere, e contribuire al mantenimento dello Stato; che, per li passeggeri, essendo usato nelli Parlamenti di Sicilia di ripartire alle volte le imposizioni generali sulli Negozianti, come su gli altri abitanti, delle quali imposizioni alcune Nazioni più privilegiate si pretendono franche, e le altre, benché senza titolo speciale per sottrarvisi, non lasciano di fare ricorsi per affrancarsene, con minacciare, in caso che si volesse costringerveli, di ritirarsi in proprj Paesi, di modo che l'assoggettarli a quelle imposizioni non produrrebbe altro effetto, che d'impedirli di venire a stabilirvisi, e disturbare in questo modo il commercio: perlocché è stato risolto di non doversi inquietare i Negozianti forastieri passeggeri, né assoggettarli alle tasse, e donativi straordinarj di quel Regno di Sicilia, che sogliono imporsi alle persone colla contemplazione de' loro averi.

IV. Che si dichiari tutta la città di Messina, e suo recinto murato, scala, e porto franco, senza riserba, né limitazione alcuna.

Su questo punto non si è promossa veruna difficoltà, atteso che l'istesso sussiste oggidì, e deve sussistere per il compimento, e vantaggio del porto franco.

V. Che tutte le mercanzie, che s'immettono da infra, e fuori Regno, paghino di stallaggio un tanto per collo, senza necessità di aprirsi, rivedersi, bollarsi, e cauneggiarsi, ma che venghino intatte nelli magazeni delli Negozianti, come si usa in Livorno; e per quelli generi, come formento, riso, legume, legname, ed altri, che vengono sfusi, e non a collo, spedirne una tariffa fissa della quantità, che deve formare il collo, per ovviare dispute, e controversie.

Su questo punto si è detto, che nella tariffa di Livorno si vede che lo stallaggio vi si paga a tanto per collo, più, o meno, secondo la specie della mercanzia, onde fa d'uopo riconoscerla, per stabilire il pagamento dello stallaggio; che tutte le mercanzie di Levante, essendo soggette a quarantena, hanno altresì da riconoscersi, acciò di fissare l'uno per cento per diritto di lazaretto; che quelle si spediscono dal Regno per fuori Regno, o da fuori Regno per infra Regno, hanno parimente da riconoscersi per

il pagamento delle dogane, tratte, e gabelle: con che, per quelle tre specie di mercatura, già si fa il riconoscimento; che in Venezia, ed in tutti gli altri porti franchi, in cui si paga un diritto di stallaggio, eccetto il porto solo di Livorno, viene fissato a tanto per %, e non a tanto per collo; d'un'altra parte poi si è considerato, che il diritto di stallaggio, essendo una specie di pagamento di piggione di magazzino, dee il diritto regolarsi secondo il luogo, che occupa la robba, e per ciò fissarsi a collo.

Con tutto ciò, essendosi dal Signor Marchese di Salas dato a conoscere, come nulla si dee trascurare per facilitare sempre più il commercio; che il riconoscimento delle robbe è oneroso alli Negozianti, li costituisce in imbarazzi, e perdita di tempo, ed espone la robba a guastarsi, e come, oltre di ciò, chiedendosi quel punto dalla Giunta del Commercio di Messina, dee quello da essi stimarsi, ed essere effettivamente giovevole al commercio: ed avendo sopra il tutto preso i voti della conferenza, doppo diverse riflessioni, è stato risoluto, che il diritto di stallaggio nel porto franco di Messina si pagherebbe a tanto per collo, e non a tanto per %, come si paga oggidì, con quella circostanza, che quelle mercanzie, che da fuori s'immetterebbero direttamente nelli magazenì regj, e se ne estrarrebbero pure a dirittura per extra, rimarrebbero intatte, sì nell'ingresso, come nella partenza, e non si riconoscerebbero; ma che quelle si rimetterebbero nelli magazenì, e case particolari de' mercanti, si riconoscerebbero all'ora dell'immissione, ed estrazione, per appurare qual genere di robba fosse contenuto nelle balle, casse, e botti. E, doppo lo stabilimento di questo punto, si è separata la conferenza.

10 ottobre 1739 Il Re approva «de nuevo todo lo executado» riguardo alla compagnia di commercio, e ordina di sollecitare Geraldino, interrogandolo anche sulla sua possibilità di seguire l'affare ora che si trova a Parigi. Il Re approva anche «las reflexiones» fatte sui primi articoli della consulta della Giunta del Commercio di Messina, «y que lo que conviene es reconocer todas estas apuntaciones desde el num.º 1º hasta él de la presente, observar las órdenes, que resultan, y las que se han dado, y se han dejado de dar, viendo si las primeras han tenido execución para sino repetirlas, y dar curso a las segundas sin el menor retardo».

212

Sulla competenza esclusiva del delegato delle rispettive *nazioni* nelle cause civili e criminali degli stranieri.

| C | istituzioni / giurisdizione, nazioni / Inghilterra, stranieri

1739/07/29 Francesco Ventura

S.R.M. / Sig.^{re}

Essendo ricorso* a V.M. don Giovanni Flectuod publico Negotiante Inglese, esponendo che deve conseguire da don Domenico Ruggiero d. 250 per complimen-

to di maggior somma in virtù d'istromento fatto a beneficio del quondam don Giovanni Flectuod suo padre, che fu Console della Nazione Britannica, e che con varj pretesti cerca scusarsi di pagare detta somma, pretendendo che proceda il Tribunale della Regia Camera della Summaria, in cui ha depositato detta somma; ha supplicato la M.V. degnarsi ordinare, che proceda in detta causa il Delegato della Nazione Inglese in conformità delli reali privilegj, e costituzione de' 18 marzo 1738 pubblicata d'ordine di V.M., sicome in casi simili sempre la M.S. si è degnata ordinare, acciò potesse esso don Giovanni fare l'istanze opportune contro detto Ruggiero per la trasmissione di detto deposito presso gl'atti di detta Delegatione, sì per la liberatione del medesimo, che per l'interesse del ritardato pagamento; e la M.V. con suo real dispaccio de' 15 del passato mese spedito per Segreteria di Stato, e Guerra si è degnata ordinarli, che informassi col mio parere. In esecuzione di che umilmente sono a rappresentare a V.M., che trattandosi di causa d'interesse di Nazionale Inglese in virtù de' concordati, che sono in osservanza, e de' reali ordini di V.M. delli 7 gennaio 1737, che nelle cause de' Nationali civili, e criminali procedessero li Delegati, potrebbe degnarsi comandare, quando altrimenti non li paresse, che procedessi io in questa causa come Delegato della Nazione Inglese.

4 gennaio 1740 Si approva.

213 a-c

Conferenze di commercio nn° 8, 9 e 10. Prosegue l'analisi delle proposte della Giunta del Commercio di Messina sul porto franco (in particolare, sull'immissione di prodotti esteri o dei domini continentali che siano concorrenti delle produzioni siciliane o necessari al consumo napoletano, quali il grano, la seta e l'olio).

| C | circolazione, infrastrutture, istituzioni, localizzazione, tassazione / abusi degli ufficiali, arrendamenti, concorrenza, consumo, contrabbando, corporazioni, diritti alienati, disuguaglianza tributaria, export, frammentazione amministrativa, giurisdizione, import, monopoli, porti, procedure, salute \ Levante, Livorno, Messina, Napoli \ grano, olio, seta, tabacco

213a 1739/08/05 Conferenza confidenziale

A di 5 agosto 1739

Segue il negozio della scala franca di Messina.

Art. VI. Che il diritto di stallaggio sia secondo la tariffa del porto franco di Livorno, affine di avocare il concorso delli forastieri, mentre in maggior prezzo non abbandoneranno Livorno, essendo ragione irrefragabile, che ivi corre il mondo, ove si praticano le maggiori agevolezze.

Su questo punto si è incontrata difficoltà, a cagione della contraddizione, che appare nella suddetta consulta, dicendosi nell'articolo 5, che, per isfuggire lo riconoscimento delle mercanzie, si debba pagare lo stallaggio delle robbe a tanto per collo, e non a tanto per %, ed in appresso domandandosi in questo 6° art.°, che se ne faccia la tariffa come quella di Livorno, ove si vede, che il collo paga più, o meno, secondo la specie del genere, e che conseguentemente pare, che si debba riconoscere la robba, ne risulta che si domandano due cose in apparenza contrarie: perlocché, essendosi promossi alcuni dubbj sulla tariffa mandata da Livorno, e forse sulla pratica, che vi potrebbe essere contraria, maggiormente nella supposizione, che i negozianti di Messina sieno intesi di quello si usa in Livorno, egli è stato deliberato, che si scriverebbe in Livorno, per appurare certamente il fatto, doppo di che si procederebbe al regolamento del diritto di stallaggio di Messina nella migliore, e più vantaggiosa forma per il commercio, che sarà possibile.

VII. Che le mercanzie di fuori Regno, estraendosi per fuori Regno, non paghino alcun diritto, ma si possano imbarcare franche di qualunque spese, come si usa in Livorno, e solo sia tenuto il proprietario della robba, di dover, prima dell'imbarco, presentare al soprintendente di scala franca il viglietto, in cui sia notata la quantità, e qualità delli colli, che vorrà imbarcare, acciò il detto soprintendente scriva sopra detto viglietto, Esca, conforme si praticava nel vecchio recinto, e si paghi dal negoziante per registro di detto viglietto grana 9.

Per quelle mercanzie però, che non saranno ripostate nelli regj magazeni, ma che verranno imbarcate a dirittura dalli magazeni, e case de' negozianti, possano visitarsi, per isfuggire li controbandi della gabella della seta, ed accompagnarsi sino al bastimento, ma senza che possa esigersi dagli ufficiali, per la visita, ed accompagnamento, il minimo diritto; anzi li sia ordinato di fare la suddetta visita con tutta la discrezione possibile, per non discondizionar le mercanzie.

Questo articolo è paruto giustissimo, e non vi si è promossa veruna difficoltà; anzi si è risoluto, che si provvederebbe a farlo puntualmente eseguire.

VIII. Che il diritto di misurazione, e peso per formare il collo di quelli generi, che vengono sfusi, intendendosi per la sola immissione, ed estrazione delle merci, che s'immettono, e s'estraggono dalla città come porto franco per fuori Regno, debba esser mite, ed insensibile per non aggravare li commercianti, e per ovviare dispute, ridurlo in tariffa, con tener presente d'esser jus laboris; e però, per li generi di peso potersi ragionare a grana 2 per cantaro; per quelli di misura a grana 2 per salma, e per l'oglio a grano uno per cafisso, giacché così si paga al presente, restando l'esigenza de' diritti alli proprietarj degli officj, per ciò che sia consumo per la città, e Regno, e questo, per trovarsi detti officj alienati, e conceduti in proprietà, e ciò per un mezzo termine itinerario, e con intenzione di consultarsi a V.M. il proprio spediente più adeguato, quando si vedrà la riuscita de' presenti progetti, per considerarsi necessarj detti officj, ed esser stati concessi, e comprati dalla Regia Corte, non considerandosi l'esazione de' diritti talmente gravosa, che possa reccar pregiudizio alla scala franca.

È stato altresì quest'articolo approvato in tutto il suo contenuto, non ostante che su quello vi sia diversità di pareri nella suddetta consulta da parte di due negozianti, i quali pretendono, che si debba abolire i diritti degli ufficiali per le mercanzie di consumo, e non dover quelli ingerirsi nel traffico delle medesime, se non solamente, quando dalli negozianti vengono spontaneamente chiamati, e non doverli pagare altra cosa, che il *jus laboris*, e questo sulla supposizione che tutte le mercanzie, che s'immetteranno nell'avvenire nel Regno di Sicilia, abbiano necessariamente da introdursi per la sola via del porto franco di Messina, mediante che i suddetti ufficiali verrebbero largamente indennizzati colla maggior quantità di mercanzie, che vi si trafficheranno. Ora quel sistema di dover immettersi, per il porto franco solo di Messina, tutte le mercanzie destinate per il Regno di Sicilia, non essendo stato stimato doveroso, né ammissibile, tutte le conseguenze, che se ne ricavano, rimangono vane: e così non si ha avuto riguardo all'eccezione de' suddetti due mercanti.

IX. Che sia liberamente lecito, e permesso di portare a questo scalo franco tutte sorti di mercanzie, e generi di qualunque parte si fosse, come anche quelle del proprio Paese, senza alcuna proibizione, con le limitazioni però, che nelli successivi articoli saranno espresse.

Su questo articolo generale non si è promossa, né potuto promuovere veruna difficoltà.

X. E perché può darsi, che da taluno venga fatta l'obiezione, e rilevante dubbio, che, abolendosi l'uno per % che presentemente si paga, e dovendosi nell'avvenire pagar solamente lo stallaggio a raggione di collo, l'introito regio verrebbe diminuito; si risponde che si considera con atti riflessi l'esuberante quantità de' colli, che, posto in buon ordine lo scalo franco, dovrà immettersi per cagione di detta facilità, si esprimerà senza dubbio, e con evidenza, in breve tempo, che il diritto di stallaggio sarà molto maggiore del 1 per % che presentemente si paga, come apertamente ce lo fa conoscere tale regolamento di Livorno.

La risposta a quest'articolo si trova in quelle agli articoli 5 e 6.

XI. Tutti li generi, che si estrarranno per Regno debbano pagare 3 per % del loro valore, e secondo sarà descritto nella tariffa, che dovrà formarsi, e quelli capi, che richiedono bollo, si debbano bollare, e correre il tutto con il responsale, per ovviare li controbandi, prescrivendosi, che la spesa, e diritti de' responsali sia per metà di quello, che presentemente si paga, e per le piccole spedizioni s'osservi ciò, che oggidì si pratica.

Su quest'articolo si è deliberato che si dovesse scrivere in Messina, per sapere in che consiste, a chi appartiene, e quanto può fruttare all'anno quel diritto di responsale per le mercanzie che si estraggono per infra Regno, acciò si conosca se quel diritto è eccessivo.

XII. Li generi del Regno come frutti del medesimo debbano pagare nell'estrazione,

come al presente $3\frac{1}{2}$ per % di Regia Cassa, e più le tratte di quelli generi, a' quali sono sottoposti.

Non si è obiettata cosa alcuna sul presente articolo.

XIII. Se dal Regno stesso fossero spedite, ed introdotte qui mercanzie per transito, debbano pagare la metà del diritto, cioè uno e mezzo per cento sopra il loro valore, per ragione di travaso, e secondo le tariffe, che si dovranno formare.

Su questo articolo si è molto riflettuto, non spiegandovisi chiaramente su qual fondamento viene stabilito. Con tutto ciò però egli è stato risoluto, che non si debba far mutazione sulli diritti intorno alle mercanzie del Regno, atteso sopra tutto che, spettando quel punto più al commercio interiore del Paese, che al regolamento del porto franco, di cui si tratta qui per ora unicamente, non è tempo di applicarvisi, ma che però sarà bene di scrivere in Messina per dilucidare quel punto.

XIV. Che possano venire in questa scala franca li formenti, ed oglj prodotti nel Regno, anzi che invitare li sudditi alla conduzione di detti generi, per la maggior facilità del commercio, su la verisimile certezza di ricavarne maggior prezzo, stante che quelli bastimenti che bramano formenti da Sicilia, trovandoli pronti in Messina, molto volentieri li pagherebbero più cari, per il pronto disbrigo che avrebbero, e sicurezza del carico, sul riflesso che restano liberi del risico, e pericolo di andare a caricare nelle spiagge mal sicure delli caricatori del Regno, ove sono succeduti molti naufragj, e traversie; come anche per l'allevamento del risparmio della spesa, e perdita di tempo, che li conviene soffrire, per conferirsi alli caricatori, e con tal provvidenza il Regio Erario verrebbe a conseguire il diritto di stallaggio e magazen; e per ciò che riguarda all'intera riscossione delli diritti spettanti al Maestro Portulano del Regno, potrebbe destinarsi in Messina persona di sua soddisfazione per esigerli, all'ora che se ne facesse l'estrazione.

È stato, doppo diverse riflessioni, concesso quest'articolo, con quella condizione, che si procurerà trovare il modo di fabbricare magazen, per formare un caricatore in Messina, acciò vi si possano governare i formenti, e preporvisi degli ufficiali nella medesima guisa, che si pratica negli altri caricatori del Regno; o pure, caso che non si possa riuscire a formarvi un caricatore, si lasci ai commercianti la libertà di depositare li formenti ne' loro proprj magazen, o case, e di governarli a modo loro, imponendosi sulli medesimi formenti un diritto proporzionato al prodotto dell'accrescimento, che succede nelli caricatori, mediante che non venga l'Erario Regio privo di quel beneficio che gli ricaderebbe, se quelli formenti venissero depositati negli altri caricatori del Regno.

In quanto agli oglj si è detto, che similmente si cercherebbe il modo di fare cantine per depositarveli; ma che, in mancanza di quelle cantine, potrebbero i commercianti tenerli ne' proprj magazen, e governarli a loro beneplacito, ma senza veruno aumento di peso, atteso che non vi sono cantine regie per gli oglj, e che non ne ricava oggidi l'Erario Regio utile alcuno.

XV. Per istabilire una vera scala franca, è principio indispensabile, che l'immissione si dovesse unicamente fare in un solo luogo, colla proibizione d'ogni altro, come s'osserva in tutte le scale franche, come anche per ovviare li copiosi controbandi, che si commettono nelli luoghi della Trizza, Sant'Agata, ed in altri scari aperti del Regno, e riparare agli inconvenienti, che siegono in tutte le immissioni, che si fanno in Regno, da quelle città, ove le dogane non appartengono al Re, e che per questa causa non percepisce S.M. cosa alcuna; si deve provvedere con una rigorosa proibizione, di non poter ammettersi nel Regno alcuna, benché minima sorte di mercanzia, che non proceda dallo scalo, e porto franco di Messina, conforme si pratica in Livorno, e come se appunto tutto il Littorale Siciliano avesse un recinto murato, e che non vi fosse altra porta per entrare le mercanzie forastiere in Regno, che la sola dello scalo, e porto franco di Messina, obbligando li sudditi a doversi provvedere del tutto da Messina, a riserva del commestibile, e potabile; che in tal guisa V.M. sarà sicura di conseguire larghi lucri di stallaggio, e di dogana, senza poter essere defraudato con li continui controbandi, come in oggi siegue con grave discapito del Regio Erario, né con ciò si fa torto a veruno, per che, oltre essere obbligo del suddito d'incontrare, senza il suo pregiudizio, il genio del Sovrano, e di cercare l'aumento di sua Regia Camera, potrà da Messina avere quanto gli bisogna, e desidera in poco tempo, con risparmio nella spesa, e sicurezza di evitare lo risico, senza dare il beneficio ad altri Principi, come oggidì si sperimenta, col far venire, e comprare le mercanzie in altre città fuori del Dominio di S.M.

Non ostante tutti quelli motivi allegati dalla Giunta del Commercio di Messina, e molti altri riferiti nel medesimo articolo, è stato da tutti universalmente ributtato quel punto, come formalmente contrario alla libertà così necessaria nel commercio, pregiudizioso, ed oneroso a tutto il rimanente del Regno di Sicilia, ed in niun modo ammissibile in un Regno circondato dal mare, e così ben provveduto da per tutto di porti, come il Regno di Sicilia.

XVI. Si rende necessario proibire rigorosamente a tutti gli ufficiali delle città del Regno, che sotto qualunque colore, o pretesto, non dovessero imporre, et usare angarie, o aggravj, in discredito di questa nuova scala franca, come appunto pare, che avesse fatto l'amministratore della Dogana della città di Palermo, subito che fu pubblicata la scala franca, rinovata con nuove leggi del governo passato, mentre, sul pretesto, che in Messina non si pagava più la Regia Cassa, la faceva pagare in Palermo sopra tutte quelle mercanzie di lana, ch'ivi s'introducevano, provenienti da Messina, non ostante che gli fosse noto, e fosse stato dimostrato più volte, che per avanti li Palermitani venivano in fiera a comprare le mercanzie entrate franche, e che, in virtù della franchiggia di fiera, l'estraevano pure franche, senza pagare alcun diritto, e che ora per le nuove istruzioni pagavano l'uno per % all'entrata, e 3 per % all'uscire per Regno, e per ciò, non esser giusto di farli pagare in Palermo altri 3 ½ per %, ma si resero vane, ed infruttuose tali masiccie ragioni, con discredito notabile della scala franca, e dell'introito regio, perché li Palermitani, e Regnicoli non vennero più a comprare in Messina, ma presero altra strada, con dare il beneficio ad altri Sovrani.

Su quest'articolo ha dato il Signor Marchese di Salas a conoscere, come, dall'aggravare d'un 3 ½ per % li generi, che dal porto franco di Messina s'immettono nel Regno, più di quelli, che dalli porti esteri vi si portano, ne risulta necessariamente che in questi vanno tutti i mercatanti a provvedersi a sommo pregiudizio della scala franca di Messina; che una simile disposizione è formalmente contraria agli interessi dello Stato, ed opposta direttamente alli principj del commercio, e che non pensava su qual fine, e sistema potea esser fondata. Sopra di che è stato riferito, che, all'ora della pianta del porto franco dell'anno 1728, il Secreto di Palermo pretendette quel diritto, sul pretesto, che, non pagandosi più la Regia Cassa in Messina, dovea pagarsi in Palermo; che i negozianti si messinesi, come palermitani fecero ricorso al Real Patrimonio, il quale confermò quel diritto; che, non contenti i medesimi negozianti, fecero un nuovo ricorso alla Corte di Vienna, la quale, dopo esaminate diverse consulte pro, e contro, lasciò indeciso quel punto, e ordinò che fra tanto si prenderebbe pleggieria dalli commercianti di pagare quel diritto, caso che in appresso venisse così regolato; con che effettivamente non si percepisce oggidì, ma solamente si fornisce la suddetta pleggieria. Però si è considerato, che il costringervi li negozianti, si è un tenerli in un'incertezza estremamente onerosa, impedirli di poter fissare il prezzo delle loro mercanzie, anzi obbligarli a venderle, come se effettivamente avessero pagato quel diritto, nella supposizione di poter essere così deciso, in qual caso avendo quelle, che capitano da Livorno o da altri porti un vantaggio così sensibile sopra queste, non se ne trova più l'esito, o almeno esporle a perdere quel di più pagherebbero, caso che fosse confermato quel diritto, lo che non è in niun modo addattibile al sistema del commercio, tenere sospesi i loro rispettivi conti, senza poter definitivamente saldarli tra di essi, e sottoporli a mille angarie da parte degli uffiziali all'ora del manifesto, e dell'immissione delle mercanzie. Essendosi di più riflettuto come la Corte di Vienna non volse anche farsi carico di risolvere quel punto in suo favore per trovarlo troppo pregiudizioso al buon successo del porto franco di Messina; e come già S.M. non ne ricava utile alcuno, anzi che tutto l'effetto che produce quella soggezione, ricade a mero danno dello Stato, ha deliberato la conferenza, che non solamente quel diritto non pareva dover esigersi né in Palermo, né in Messina, né nelle altre città del Regno, sulle mercanzie provenute da Messina, ma ancora che non si darebbe pleggieria, anzi si scanzerebbero tutte quelle precedentemente fornite dalli negozianti, e questo a motivo che, essendo i pesi delle mercanzie che vengono da Messina, e di quelle che vengono da fuori, almeno uguali, vadino le altre città del Regno a provvedersi in Messina, e non negli altri Paesi esteri, conforme succede oggidì, e non potrebbe non succedere sempre, se vi fosse inuguaglianza a favore delli porti forastieri, ma con tutto ciò, che si scrivesse in Palermo, per avere una distinta relazione di quanto è stato su questo punto, e di quanto si pratica, acciò si risolvesse deffinitivamente quel punto.

A dì 12 agosto 1739

Segue la scala franca di Messina.

Art. ° XVII. Che sia libero di potersi liberamente portare a questa scala franca l'oglj di Calabria, e Puglia, non ostante il bando fatto promulgare d'ordine di V.M., con cui si permette l'immissione, venendo colle dovute spedizioni, e licenze, come anche li formenti, ed oglj di Levante, e da ogni altra parte, se S.M. vuole conseguire pingui introiti di stallaggio; così parimente, che si permetta l'immissione delle sete di Calabria in questa città per il beneficio risultante alla Regia Camera, col pagamento de' dazj, quanto per l'utile della gabella d'estrazione spettante alli Suggiutarj bimestranti, e per l'aumento, che viene a ricavarsene coll'estrazione de' drappi, che si fabbricano in questa città, essendo di tutta perfezione la qualità di detta seta di Calabria. Siccome le sete di Calabria, per general proibizione, non possono godere del porto franco, nulladimeno, per natural clemenza di V.M. si permetta, che possano introdursi liberamente senza alcun documento, e vendersi nella città di Messina, senza essere sottoposte nell'immissione ad alcun diritto, esentandole ancora del pagamento delle grana 4, e grana 8 a libra, per ragione di dogana, conforme l'esentò il Serenissimo Re Carlo II, ma poi tal seta introdotta resterà soggetta alli diritti di gabella d'estrazione, a' quali soggiace la seta di Calabria.

Siccome ha quest'articolo diverse disposizioni tutte importanti, se ne sono esaminati separatamente i punti.

Principiando dunque dagli oglj di Calabria, e Puglia, si è esaminato se l'estrazione per il porto franco di Messina non li renderebbe scarsi in questa città di Napoli, e non li farebbe alzare di prezzo, di modo a cagionare pregiudizio agli abitanti, ma, essendosi riconosciuto, che già si estraggono liberamente per fuori gli oglj di questo Regno, e senza che ne proceda alcun danno per questa Dominante; che per gli oglj, sono in tal modo abbondanti in questo Regno, che non vi è da temerne la scarsezza, e che, permettendone l'estrazione per li Paesi esteri, non dipendenti da S.M., maggiormente dee permettersi per il porto franco di Messina, di cui si brama accrescere per preferenza il traffico, si è unanimamente determinato di permetterne l'estrazione per il medesimo porto, non però senza i documenti, e le dovute licenze, conforme si chiede nel suddetto articolo, ma con tutte le spedizioni competenti, nel concetto, che altrimenti, non ostante le maggiori diligenze per impedirlo, vi passerebbero tutti gli oglj di questo Regno in controbando, attesa la vicinanza, e gran facilità del tragitto dalle coste di Calabria in Messina, ed il profitto, che ricaderebbe dall'eludere il pagamento delli dazj ardui, a cui soggiacciono, come si sperimentava prima della scala franca dell'anno 1728, ove si riparò a quest'inconveniente, prescrivendosi, che non ammettessero in quel porto franco gli oglj suddetti, se non venissero muniti delle dovute spedizioni fatte in questo Regno di Napoli, e che se mai ora si permettesse l'introduzione de' medesimi oglj nella maniera, che si domanda, ne risulterebbe un danno notabile all'Erario Regio, ed alli consignatarj delle gabelle imposte su questo genere.

Intorno poi all'estrazione delle sete di Calabria, si sono altresì presentati alcuni dubbj, considerandosi, che, essendo in questa città di Napoli un popolo infinito applicato alla nobile arte della seta, e con essa sola mantenuto, e che venendo a permettersene l'estrazione, forse alzerebbero di prezzo, e non ne rimarrebbe quantità sufficiente per impiegarlo, onde si troverebbe tutta quella gente senza travaglio, e nella miseria: ma pure essendosi considerato, che a quest'inconveniente si è già dato il riparo, colla proibizione dell'estrazione delle sete nelli primi sei mesi del suo raccolto, e che durante questo largo tempo hanno i negozianti tutto il comodo, e la facilitazione di provvedersi sufficientemente, ed essendosi oltre di ciò riflettuto, che i negozianti di questa città di Napoli sogliono accordarsi insieme per tenere le sete a vilissimo prezzo, e per obbligare i padroni a venderle per quanto poco essi vogliono, cagionano in questo modo un danno infinito al traffico, ed alla coltura di quella merce, la quale senza dubbio è una delle più riguardevoli, ed essenziali produzioni di questo Regno, e strappazzano in tante maniere i proprietarj delle suddette sete, che li forzano ad estrarle in controbando, ed a venderle ai forastieri, per conseguire un prezzo più ragionevole, lo che non farebbero, non ostante il profitto che ricavano dalla frode, se ne trovassero a tempo opportuno un esito vantaggioso, il quale profitto però non è così grande, per proporzione alli rischj della perdita della roba, alli regali che si pagano alli fautori del controbando, ed alle altre spese inseparabili del furtivo traffico; essendosi di più riflettuto, che li contadini, ed altri Regnicoli poco commodi, che raccolgono piccole porzioni di seta, non trovano a mandarle così in minuto nelli Paesi esteri; onde rimangono sempre più esposti alla discrezione delli mercatanti sopra riferiti di questa città, o di coloro, che fanno quest'illecito traffico in controbando, in vece che, avendo il porto franco di Messina così vicino, e trovandovisi sempre delli compratori, vi manderebbero i suddetti contadini le loro sete facilmente, e con un sicuro esito, lo che ne agevolerebbe infinitamente la coltura, ed il traffico, è stato risoluto, che in Messina si potrebbero mandare le sete di Calabria, ed altre di questo Regno, ma solamente doppo scorsi i primi sei mesi dallo loro raccolto, conforme S.M. lo tiene ordinato, e sempre colle dovute spedizioni, non già senza documento, come si domanda; conforme si è ponderato per gli oglj, ed è stato pure prescritto nella scala franca del 1728, affine di restare indennizzati i diritti, che si deono nell'Erario Regio, ed alli consignatarj delli dazj imposti su tal genere.

Ed in quanto all'esenzione del pagamento delle grana quattro, ed otto a libra, dovute per ragione di dogana, essendosi dal Signor Marchese di Salas riflettuto, che quel diritto dovea supporsi imposto, per che le sete del Regno stesso di Sicilia fossero avvantaggiate più di quelle di fuori, e trovassero conseguentemente un più facile, e profittevole esito, e che la sorte che tiene la Sicilia di avere un porto franco, non dovea essere di pregiudizio alli generi di quel Regno, anzi che si dovea attendere sempre a procurare l'esito de' medesimi, conciliando i suoi privati interessi col sistema del porto franco, è stato risoluto, che, immettendosi le sete di Calabria in Messina, vi dovessero soccombere a tutti li pesi appartenenti alle medesime.

Per quello che spetta alli formenti di Levante, si è considerato, che il commercio de' grani debba stimarsi, qual si è, il più importante del Regno di Sicilia, che l'ammettere nel porto franco di Messina i grani di Levante, sarebbe come vi si trasportasse, per così dire, lo stesso Levante, e procurarvi un'abbondanza di grani, i quali, essendo sempre ad infimo prezzo, e non soggiacendo alle tratte, e pesi, a cui soggiacciono quelli di Sicilia, vi avrebbero un vantaggio tale su questi, che necessariamente ne impedirebbero l'esito, ne avvilirebbero il prezzo, e vi cagionerebbero un danno irreparabile, con un abbandono generale di quella costa, ed una totale depauperazione di quel Regno: sicché, non ostante che si abbia per sistema di procurare, che ogni bastimento capitante con qualunque mercanzia in Messina vi sia ammesso, e che si trovi quel porto sempre provveduto di tutto ciò, che può richiedersi per il commercio, per indi procacciarvi il concorso de' forastieri, con tutto ciò si è stimato il traffico de' grani sì essenziale per il Regno di Sicilia, che si è risoluto di non darvi il minimo attacco, ed in conseguenza inerendosi alla scala franca dell'anno 1728, di escluderne affatto i grani di Levante, con quella sola moderazione, che, venendovi un bastimento carico di formento strappazzato dalla tempesta, o in qualche altro modo indigente, ed obbligato a rassettarsi, possa trattenervisi, anche sbarcare a terra il suo formento (se così lo richiede il caso) ma pure con obbligo di ricarcarlo subito, e portarlo immediatamente al suo destino, e con condizione ancora, che in quel tempo che sarà il formento a terra, o nel bastimento, si addurranno tutte le diligenze, e cautele necessarie, per impedirne la furtiva immissione.

Passando finalmente agli oglj di Levante, non ostante che questi Regni sieno abbondantissimi in questo genere, e che si potrebbe forse supporre, che l'immissione di quelli di Levante vi portasse qualche pregiudizio, non di meno essendosi considerato, che, essendosi già esclusi i grani di Levante dal porto franco di Messina, ed escludendone ancora gli oglj, sarebbe un privare quel porto di tutto ciò, che può maggiormente promovervi il traffico, ed allontanarne li bastimenti forastieri; che il commercio degli oglj di questi Regni, benché importante, non dee stimarsi al pari di quello de' grani, tanto più, che già trovano un esito sufficiente, e che il pregiudizio, che forse ne potrebbe patire quel genere, non sarebbe da considerarsi a proporzione del danno, che ricaderebbe al porto franco da una simile proibizione, egli è stato risoluto, che i medesimi oglj di Levante vi si ricevessero in deposito come le altre merci, con tutte quelle cautele però che si stimeranno necessarie, per impedire qualunque frode.

XVIII. Che si permettesse l'introduzione delle sete di Levante, non già per valersene in uso, e fabbrica di drappi, per non discreditarla, attesa la cattiva qualità, e condizione di dette sete, né meno per venderle in Regno, ma solo, e semplicemente per rispostarsi nelli magazeni regj, nelli medesimi negoziarsi, e vendersi per fuori Regno.

Si sono ancora promossi alcuni dubbj su quest'articolo, attesa l'abbondanza delle sete, che producono questi Regni, ma essendosi considerato, che il voler non

ammettere nel porto franco di Messina alcuni generi forastieri di quelli in essi crescono, sarebbe un escludere tutti quei, che possono maggiormente promuovervi il traffico, e che praticando una simile esclusione sarebbe abolire il porto franco, o almeno renderlo inutile, ed infruttuoso; ed essendosi, oltre di ciò riflettuto, che le sette di Levante sono d'una qualità inferiore, e molto diversa di quelli di questi Regni, e non ponno impiegarsi nelle medesime opere, a cui servono queste, né conseguentemente cagionarle pregiudizio, si è risoluto che si immetterebbero quelle nel porto franco di Messina, ma solamente in riposto conforme si chiede, e per non discreditare le fabbriche, e di non essere d'impedimento allo smaltimento di quelle di questi Regni.

XIX. Che possano anche introdursi formenti da fuori Regno, per riposto, e per esitarsi fuori di esso, siccome fu stabilito nella prima apertura della scala franca del 1695, e sarebbe una gran facilitazione al negozio, se la città di Messina potesse, col benigno permesso di V.M., quando si degnasse accordarlo in qualche porzione, e che fossero a minor prezzo di quelli del Regno, servirsi per la pannizzazione così pubblica, che particolare, di qualunque formento forastiero, mentre, oltre che il Regno non ne sentirebbe il minimo discapito S.M. per il tanto meno, che consumerebbe la città delli formenti del Regno, ne riporterebbe l'utile considerabile de' diritti della maggior estrazione de' medesimi per fuori Regno.

Quest'articolo, per le ragioni addotte nella soluzione data all'articolo XVII, è stato assolutamente rigettato, non essendo ragionevole, che, non ammettendosi i formenti d'estra, né meno per solo riposto, nel porto franco di Messina, a cagione del danno, che ne deriverebbe al Regno di Sicilia, vi si possano né tampoco ammettere per consumo.

XX. Che possano venire liberamente tutte sorti di tabacco, come si usa in Livorno, con depositarsi, per sicurezza dell'appaltatore nelli magazenj regj, per estrarsi per fuori Regno.

Su quest'articolo si è qualche poco riflettuto, a cagione del danno che pare minacciare quel jus proibitivo. Però essendosi considerato, che quei vogliono fare il controbando del tabacco, non lo fanno meno, essendone proibita l'immissione in porto franco, che se non fosse proibita; che non vanno quelli nelle città, ove sanno, che vi sia gente vigilante, e preposta per impedirne l'immissione, ma più tosto fanno li sbarchi in alto mare, o nelle coste, e scari aperti, come ancora che, trovandosi del tabacco nelli magazenj del porto franco, si potrà scegliere il migliore, ed a buon prezzo, per il provvedimento dell'appalto, in vece di mandare a comprarlo in altri porti all'avventura, ad alto prezzo, ed alle volte di cattiva qualità, è stato ammesso quest'articolo, e si è risoluto che si riceverebbe il tabacco nel porto franco di Messina, colle precauzioni però, e cautele opportune, per impedire non solamente che entri in controbando nella città, ma ancora, che s'immetta nelle altre parti di questi Regni.

XXI. Devono sospendersi tutti li privilegiati, per non apportare pregiudizio a questa nuova scala franca, nella quale ogn'uno dee esser trattato ugualmente, senza privilegio particolare nelli diritti, e se ve ne fossero privilegiati, si aboliscano.

Non si è perfettamente compreso quello che s'intende per gli espressi privilegiati, si è tuttavia detto che forse si voleva parlare delli ferianti matricolati riferiti nel proemio di questa consulta, come uno de' pregiudizj del porto franco, per essere quelli abilitati, colla franchiggia, della metà delli diritti di dogana che godono, a provvedere tutto il Regno, a danno della scala franca, ove non vanno i mercatanti a fare le loro compre, conforme sarebbe opportuno, ma per poter risolversi questo punto con una perfetta cognizione di causa, si è risoluto, che si manderebbe ad esaminarsi al Supremo Magistrato di Commercio da stabilirsi in Sicilia, acciò informi in che sussistono, e su qual fondamento sono stabiliti quei privilegj, e si possa in appresso determinare quello, che meglio converrà.

XXII. Devono estinguersi, come perniziose, le mangie, e mostre, l'Ammirante, gli uffiziali di dogana, et altri, e tutte le angarie tanto contrarie al traffico, ed introdursi più tosto ogni facilità, come si pratica in Livorno, et altresì levarsi tanti pedaggj, e fissare la spesa del bollo per le polize di spedizione, nella guisa, che stimerà giusto V.M., con formarne nuove tariffe.

Intorno alle angarie, e mangie, ed alla fissazione delle spese di bollo non si è dubitato concludere, che si dovessero levare, e regolare, e che, doppo prese dal Magistrato Supremo di Commercio, da stabilirsi nel Regno di Sicilia, le dovute informazioni all'ora dello stabilimento della nuova pianta di quel porto franco, vi si provvederebbe.

In quanto poi a quello che spetta all'Ammirante, sopra il quale si fanno infinite querele, si per le angarie che patiscono i bastimenti da parte di suoi uffiziali, come per l'eccessiva et indovuta estensione della sua giurisdizione, si è ancora determinato che il suddetto Magistrato Supremo di Commercio verrebbe incaricato di esaminare in che consistono li diritti di quel officio; su quali fondamenti vengono stabiliti; se, come si pretende, si è smisuratamente distesa la sua giurisdizione; se il Duca di Monteleone possessore di quel officio lo tiene a titolo oneroso, o grazioso, e d'intendere sopra il tutto contraddittoriamente le parti, per essere ordinato quello che sarà de jure.

XXIII. Si deve pure abolire il grano a cafisso, sopra gli oglj, che non si contrattano in Melazzo, e che sia lecito potersi caricarvi l'oglio con più d'un misuratore per il pronto disbrigo de' bastimenti.

Su quest'articolo si è eziandio determinato di rimandare l'esame di quel diritto d'un grano a cafisso sopra gli oglj, che non si contrattano in Melazzo al Magistrato Supremo di Commercio, per essere, sopra la sua relazione, ordinato quello che sarà di jure. Ed in quanto alla domanda fatta di potersi caricare in Melazzo gli oglj con

più d'un misuratore, ha sembrato ragionevole la domanda, però si è risoluto di far esaminare dal suddetto Magistrato, se il misuratore in Melazzo sia officio conceduto, per causa onerosa, e col diritto di esser unico.

XXIV. Che anche gli ogli del Regno possano venire a depositarsi in Messina, per conto di porto franco.

È stato quest'articolo regolato, e conceduto nella soluzione data all'articolo 14.

XXV. Gioverebbe molto il disgravio in qualche parte, secondo V.M. stimasse proprio, per le tratte sopra li frutti, e generi del Regno, che si estraessero dalla scala franca di Messina, affine di poter consumare ogn'anno più che si può &c.

Su quest'articolo si è riflettuto che apparteneva quello, non men che molti altri articoli della medesima consulta al commercio interiore del Regno, e non al porto franco di Messina, del quale si tratta per ora unicamente, che, oltre di ciò, il commodo di potersi depositare le robbe in porto franco, per esitarle ad ogni istante, era un vantaggio sufficiente, senza dover ancora sminuirsi li diritti: sicché, per queste due ragioni si è rigettato affatto quest'articolo.

XXVI. Sarebbe pure non poco profittevole al Regio Erario, ed al commercio, ordinarsi l'osservanza della prammatica ordinata dal Serenissimo Re Filippo IV nell'anno 1663, nella quale si ordina, che tutte le sete si producono da Termini in Messina, e da Siragusa in questa, si dovessero privativamente portare in Messina, et estraersi da questo porto, come pure ordinarsi, che per uniformare, ed uguagliare i pesi di tutte le sete del Regno, s'imponesse un diritto di carlini 3 a libra sopra tutte quelle che si estraessero da Palermo, ed altre parti del Regno senza eccezione, conforme si paga su quelle si estraggono da Messina, per ragione di due gabelle stabilite dalla suddetta città, negli anni 1562, e 1616, per compire i fondi di due donativi fatti ai precedenti Re di Spagna, e per appoggiare la sua pretenzione riferisce diversi ricorsi, e decreti.

Però, non ostante tutti i motivi nella suddetta consulta addotti, si è detto, che quella pretensione della città di Messina di voler astringere tutte le sete, che si producono da Termini in Messina, e da Siragusa in questa, ad estraersi per il porto di Messina, con assoggettarle alla suddetta gabella di carlini 3 a libra, era stata già più, e più volte fatta, e rinnovata, ed altrettante volte oppugnata dalla Città di Palermo, e dal Governo rigettata, a cagione del danno, che ne patirebbero tutte le suddette sete; perlocché si è risoluto che non si dovesse fare per ora novità alcuna intorno alle medesime, ma praticarsi nel medesimo modo che si pratica presentemente. Ed in quanto al punto di doversi imporre un simile, e nuovo dazio di carlini 3 su tutte le sete del Regno all'estrazione, non ostante l'attrattiva del beneficio, che si suppone dover risultarne all'Erario Regio, è stato universalmente, e d'un comune sentimento rigettato, come pernizioso al commercio delle sete del Regno, e capace di rovinarne interamente la coltura.

A dì 19 agosto 1739

Segue il porto franco di Messina.

XXVII. Ritrovandosi in Messina fra il numero delle nuove gabelle imposte nell'anno 1690, quella di tarino uno per ogni libra di seta, che si tinge, affittata presentemente alla ragione di 3 049 ogn'anno, si stima da noi conveniente l'abolizione, tanto per il motivo di non pagarsi tale gabella in parte alcuna del Regno, quanto per la gravezza, e soggezione che ne provano li mercanti drappieri di Messina, come parimente che V.M. si benignasse minorare, e discalare al 4 per % il 6 un terzo di dogana sopra l'estrazione di sete, e drappi, che prima, nel corso de' 17 giorni della fiera di agosto abolita, si rilasciava interamente il dazio di 6 $\frac{1}{3}$ per %; in quest'articolo però vi è diversità di pareri, chiedendo due delli votanti, che, in vece del 4 per % si minori al 3 $\frac{1}{3}$ a titolo di Regia Cassa, e per compensazione di quel rilasso, propongono il prodotto del dazio ideale di carlini 3, che suppongono dover imporsi su tutte le sete, che si estraeranno dal Regno.

Ora oltre che l'imposizione di quel nuovo dazio di carlini 3 su tutte le sete del Regno sia stata unanimamente rigettata, e che conseguentemente non si trovi fondo per supplire all'abolizione e minorazione di quelli due diritti, si è ancora considerato, che quella pretenzione spetti al commercio interiore del Regno, di cui non si tratta presentemente: sicché non vi si ha avuto riguardo alcuno.

XXVIII. Bisognerebbe, come precisamente necessitava, la rinovazione dell'ordine pressante d'abolirsi li tanti telarj, e filatoj introdotti in molte parti del Regno contro il divieto emanato dal fu Serenissimo Carlo II, affine di non adulterare le buone fabbriche di drappi &c. La città di Catania non tiene regio consolato, ed ivi si fabbricano li drappi di seta senza capitoli, ed istruzioni, e falsificati contrari alli capitoli del regio consolato, e senza esservi creazione di consoli &c.

È stato quest'articolo considerato come appartenente direttamente al commercio interiore del Regno, e non al porto franco, e per ciò, senza altro esame, lasciato ad esaminarsi al Magistrato Supremo da stabilirsi in Sicilia.

XXIX. Doversi da V.M. imporre rigorose pene, per ovviare le frodi che si commettono in Regno, coll'estrazione de' generi del medesimo, ed incaricarne la pronta, ed inalterabile esecuzione a quel magistrato, che la M.V. si compiacerà designare in Messina, per l'affare di scala franca, con l'autorità di procedere nel Regno, ove succederanno le furtive estrazioni.

A questo si è risoluto che S.M. vi provvederebbe, o attribuendone l'incombenza al citato Magistrato, o altrimenti, ma senza distinzione di giurisdizione per la città di Messina.

XXX. Occorrendo venire in porto di Messina per accomodo di bastimenti, che, per causa di naufragio, o tempesta, avessero sofferti danni, se li dovesse ammettere la franchezza di dogana, e gabelle per tutto il sarcame, ed alberi, ed ogni altro che po-

tesse bisognargli, per corredarsi tali bastimenti patiti, ad effetto di poter, risarciti, commodamente partire.

Si è deliberato, che a quelli bastimenti si dovessero concedere tutte le facilitazioni ragionevoli, non punto franchiggia precisa di dogana, e gabelle.

XXXI. Necessita di fabbricarsi il secondo lazaretto nel sito, e luogo, ove giudicheranno la Deputazione di Sanità, e li medici, ad ordine di V.M., per potersi ricevere in esso tutti li bastimenti, che vengono con patenti postigliate, e da' luoghi non ammissibili nel presente lazaretto, e non più sfrattarsi, come sin ora si è praticato con grave danno del commercio, e delli negozianti &c.

È stato accordato quest' articolo, anzi prevenuto nella conferenza del 17 giugno [203].

XXXII. Che la Deputazione di Sanità resti libera negli affari di quarantena, e salute, con obbligo preciso di osservare esattamente le istruzioni che tiene, senza dipendere dal Governo, né da altri superiori ministri, e tribunali, affine di non impedire, o dilatare il pronto disbrigo delli bastimenti tanto necessario ad una vera scala franca, e solo nelle cose di molta premura, e necessitose di superiore oracolo, debba rappresentare a V.M. per via del Viceré di Sicilia, ed attenderne le risoluzioni.

Su questo punto si è riflettuto che la Deputazione della Salute di Messina già tiene, ed usa tutte le facultà necessarie, per risolvere da per sé l'immissione, e l'esclusione della libera pratica ne' casi quotidiani. L'indipendenza dunque, che ora si domanda riguarderebbe li casi dubbj, e non prevenuti nelle citate istruzioni, ed ordini, la risoluzione de' quali, se avesse da lasciarsi al solo, et indipendente arbitrio di detta Deputazione, sarebbe mutar l'ordine da sempre stabilito in quel Regno, secondo il quale i 4 Magistrati principali del medesimo, cioè quelli di Palermo, Messina, Trapani, e Siracusa incaricati immediatamente nelle suddette città alla conservazione della salute pubblica, e di governare in oltre, mediante i loro subalterni costituiti in tutti gli altri porti minori, e marine del Regno, tutto ciò che spetta alla Sanità, ciascuno nel suo distretto, dipendono tutti ugualmente d'un Capo, cioè dal Real Patrimonio, dal quale ricevono la legge; che procedere altrimenti sarebbe un esporsi a gravi inconvenienti, abilitare l'uno ad ammettere bastimenti venenti da' Paesi banditi dagli altri, a bandire un Paese, forse senza ragione legitima, anche ad obbligare a quarantena li bastimenti, e mercanzie spurgate, e munite di fede degli altri Magistrati del Regno stesso, a non procedere colle dovute cautele; onde al pericolo imminente, che minaccierebbe il pubblico di contagio, succederebbe ancora un disordine pernicioso allo stesso commercio interiore, e fra li porti medesimi del Regno; imperocché qualora non si regolassero tutte quattro le Deputazioni sotto un'autorità superiore, potrebbe una di esse dare delle disposizioni, e prendere degli arbitri, che dalle altre fossero giudicati pregiudiziali, e nuocivi alla salute pubblica; oltre di tutti quei disordini, e confusioni, che partorirebbe questa novità, cagione-

rebbe ancora una diffidenza nel Paese straniero, ove si bandirebbe quel Regno, e senza riguardo alle fedi di spurgo che emanerebbero dalli detti Magistrati, si obbligherebbero i bastimenti venenti dal medesimo colle mercanzie ad una nuova quarantena; anzi si è ponderato, che, venendo a fabricarsi un secondo lazaretto di tutto spurgo in Messina, come nella già riferita consulta del 17 di giugno è stato regolato; ed in somma che in una simile materia, circa la quale non oprandosi, come è di dovere, sarebbe da temersi che ne risultasse insieme il totale annichilamento del commercio sì interiore, come esteriore del Regno, la rovina intera dello Stato, la perdita della corrispondenza, e della fiducia delle altre Nazioni, l'avvilimento, e disprezzo del Governo, e la distruzione generale degli abitanti, non si ha da agire colla medesima libertà, et indipendenza come si potrebbe fare in un punto, che al governo interiore dello Stato solamente spetterebbe, ma conformarsi a quanto si pratica dalle altre Nazioni, ed alle loro consuetudini in simile assunto, per levar loro ogni sospetto di trascuratezza, ed in conseguenza procedere colla maggior cautela, puntualità, e prudenza: sicché si è deliberato che si principierebbe a rivedere gli statuti delle quarantene, per mutarvi, o aggiungervi quello che si stimerà necessario per regolar bene li lazaretti, e Magistrati di Sanità, per assicurare la salute pubblica, e per riparare a tutti gli inconvenienti, e rischj, che possono soppraggiungere; che in questo modo, fatte le leggi, si lascierebbe al Magistrato di Sanità di Messina la cura di farle eseguire, e mettere in pratica, e conseguentemente la facoltà di ammettere i bastimenti, o in mezzo spurgo, o in tutto spurgo, fondato che sarà il secondo lazaretto nelli casi ordinarj, preveduti, e regolati nelle suddette leggi, e colle formalità, e diligenze ivi prescritte, ma però senza poter decidere cosa alcuna ne' casi straordinarj, non preveduti, per li quali avrà da ricorrere al suo superiore in Palermo; come ancora che per li regolamenti ed ordini generali, come sarebbe di bandire un Paese, di raddoppiar le cautele in caso di maggior pericolo, o altra simile dipendenza; sarà egli assolutamente sottoposto al suo medesimo superiore, ed alle sue decisioni, senza poter in verun modo allontanarsene. E per quello che spetta al decidere da qual tribunale di Palermo avrà da dipendere, cioè se dal tribunale del Real Patrimonio, o dal Magistrato Supremo di Commercio, che vi si erigerà; è stato considerato, che dovendo questo supporsi più inteso, in materie così strettamente unite col commercio, che un tribunale applicato al governo dell'Azienda, ed altre cose spettanti all'interiore, ed al Politico dello Stato, e che nel suddetto Magistrato di Commercio vi saranno anche molti Ministri dello stesso Real Patrimonio, si è creduto, che al Magistrato Supremo di Commercio dovesse più tosto spettare la soprintendenza delli Magistrati di Sanità, nulla di meno non si è deciso quel punto definitivamente, e si è lasciato a risolversi all'ora che si formerà il suddetto Magistrato di Commercio, e che si destineranno le materie che dovranno dipendere dalla sua giurisdizione.

XXXIII. Si supplica V.M. degnarsi ordinare per un pronto riparo la ristaurazione

delli magazeni reali vicini al Real Palazzo, e fabricati nel tempo del fu Serenissimo Re Carlo II, il sito de' quali si conosce molto a proposito per la conservatione delle mercansie, e riposto, che in oggi per cagione dell'ultima guerra, sono molto devastati ed atterrati per..... come pure formarsi le cantine per il riposto dell'ogli, e le fosse per conservare i formenti, e che siano, quanto più possibile, vicine al mare.

In considerazione di questo punto ha detto il Signor Marchese di Salas, che, secondo tutte le relationi, e pareri delli Governatori uffitiali e Generali, Ingegneri, Artiglieri, era stato dopo un serio esame, ponderato, ed universalmente riconosciuto, che quelli magazeni nuocevano infinitamente alla difesa, e conservatione della Cittadella, facilitandone gli approcci, e l'apertura della trincela impedendo l'effetto della sua artiglieria, e coprendo li assalitori e che il primo, e principale oggetto dovendo esser di conservare un Stato, prima di pensare al suo Governo Politico, non si dovea far conto su quelli magazeni, di cui si sarà nel obbligo di ordinare la demolitione, però, che si dovrebbe provvedere a fabricarne degl'altri, con fosse per li formenti, e cantine per l'ogli: per lo che si scriverebbe in Messina, acciò si esaminì qual luogo sia più opportuno per le suddette fabriche, con una relatione delle spese che appresso a poco importaranno, e delli modi con cui si potrà a provvedere; [*****] è stato universalmente aderito.

XXXIV. Si stima necessario alzare una muraglia quaranta palmi almeno, per coprire il porto, ed evitare le traversie e tempesta, che cagiona il vento scirocco, per la demolitione delle case di Terra nuova, quale muraglia, composta con suoi fornelli a fuoco, potrebbe necessitando subito atterrarsi, per qualsivoglia accidente che potrebbe accadere.

Intorno a ciò à detto il Signor Marchese di Salas, che, non esigendo questa muraglia spese di molta consideratione, ed essendo così necessaria per la sicurezza del porto, la Corte vi provvederebbe.

XXXV. Necessita inoltre che un Ministro in Messina tenga l'autorità di concedere le tratte di formenti, orzi, ogli, et altro, per il più sollecito disbrigo delli bastimenti, in vece di ricorrere a Palermo.

Si sono distinti i generi stanti in porto franco da quelli stanti del rimanente del Regno. Sopra questi si è detto si dovesse fare innovatione né mutatione alcuna; in quanto poi a quelli stanti in porto franco, essendosi dal Signor Marchese di Salas dato a conoscere, qualmente per il più pronto disbrigo delli bastimenti, si era già data al Principe Corsini, Viceré del Regno, la facultà di permettere l'estrattione delli formenti, così potrebbe esso destinare una persona di sua sodisfatione in Messina, per concedervi in suo nome le tratte; tanto più, che, prima di portarsi li grani in porto francho, già fosse stato di bisogno ottenerne la permissione dal suddetto Viceré, con che non sarebbe rischio, che se ne estraesse troppa quantità: sicché si è deliberato, che, venendo i Viceré di Sicilia ad esser muniti del jus di concedere le tratte, possa-

no i medemi altresì concederle per il porto franco di Messina, destinandovi una persona, la quale in suo nome, vi abbia la medema facoltà, con obbligo però di renderne conto loro ogni settimana in Palermo, acciò possano regolarsi e con espressa condizione del pagamento di tutti i diritti di estrazione, sincome nel articolo 14 è stato regolato.

XXXVI. Per ovviare le competenze, si crede bene che il Secreto, che sarà pro tempore, sia sempre amministratore, e soprintendente di porto franco, quando così piacesse a V.M.; in defetto potrà elegere soggetto di suo beneplacito, purché sia versato, ed intelligente nelli affari del commercio.

Si sono primieramente promossi alcuni dubij, o sia un equivoco circa il soprintendente del porto franco, doppo di che si è riconosciuto, che nel tempo presente non abbia altra intendensa, che quella d'invigilare su le mercansie depositate nelli magazenj del antico porto franco: con che lasciandosi alli negotianti la facoltà di riponere le robbe non soggette a gabelle ne' proprj magazenj, e case, non avrà per queste espezione alcuna il soprintendente di porto franco, rimanendoli la cura solo di farli l'espeditzioni, ed esigere lo stallagio di quelle vengono depositate ne' magazenj di detto porto franco. Si è ancora discorso su questo impiego di soprintendente dell'antico porto franco, se sia o no necessario, in vista che, essendo tutta la città porto franco, potrebbe bene farsi un recinto particolare per conservar li generi soggetti a gabelle, e quello stesso recinto restare sotto l'amministrazione del soprintendente della scala franca, o sia Secreto delle Dogane. Si è oltre di ciò riflettuto, che minor si è il numero delli officiali, più pronte ne riescono le speditzioni, e minori sono le spese, ed alle volte con le angarie; come altresì che, sopprimendo quest'ufficio di soprintendente di porto franco sarebbe una diminuzione di peso per l'Erario Regio. Ma pure si è esaminato d'un'altra parte se riunendosi quelli due impieghi insieme, e non avendo conseguentemente quello, che ne resterebbe [****]tito, persona alcuna, che potesse tenerlo in soggezzione, non vi sarebbe maggior facilitazione e rischio di malversazione ed eccesso nel suo procedere: e non ostante che si sia considerato, che si debba supporre la persona, che ne verrebbe provedata, soggetto d'ogni capacità, e rettitudine, sul concetto, che in questa suppositione, non si dovrebbe mai cautelarsi contro l'oprare delli officiali che s'impiegano, li quali si presuppongono quasi tutti probi, e capaci: lo che riesce spesse volte altrimenti e che, per questa ragione, si suole, per lo più, praticare di mettere diverse persone, per invigilare ad un medesimo negozio, benché una bastasse per governarlo, è rimasta la conferenza sorpresa, e si è deliberato, che per abilitarsi a prendere su questo punto una sana risoluzione, se ne commetterebbe l'esame al Magistrato Supremo di Sicilia, per, alla vista della sua relatione, concludere quel che, per l'interessi regj, e per il buon governo del porto franco, sarà stimato più opportuno.

Sulla riforma del sistema annonario napoletano rivolta al miglioramento della qualità del pane, consistente, tra l'altro, nel frazionare l'appalto della panizzazione e nel trasferire dagli Eletti agli appaltatori la responsabilità dell'acquisto del grano anche per la riserva pubblica.

| C | istituzioni / annona, consumo, contrabbando, negozianti, qualità \ Napoli
\\ grano

1739/08/22 Real Camera di Santa Chiara

S.R.M. / Signore

Gli Eletti di questa Città di Napoli in obediienza delle Reali insinuazioni di V.M. ricevute per mezzo del Duca di Giovenazzo hanno rappresentato nell'ingionta supplica, che avendo fatta riflessione su li motivi, per li quali la pubblica panizzazione è riuscita sin ora cattiva, o men perfetta, credono, che abbiano potuto essere i seguenti.

I. L'essersi fatto sin ora l'affitto generale della panizzazione ad una sola compagnia di Arrendatori, in maniera che non ha potuto nascer gara, ed emulazione per la miglior qualità del pane, a fine di facilitarne, ed aumentarne la vendita più in un forno, che in un altro.

II. Perché questi per risparmiare la spesa degli affitti di case, ed operarj si sono avvaluti di pochi forni di grandezza sproporzionata, ne' quali il pane non può cuocersi a dovere.

III. Perché essendosi unito allo stesso appaldo la panizzazione del pane bianco, detto pane a rotolo, gli Affittatori hanno mischiata la redita, o sia risulta del detto pane bianco nella manipolazione del pan commune.

E finalmente perché dovendo la Città somministrare agli Appaltatori tomola 8omila di grano in ogn'anno, sebbene ce lo dia di ottima qualità, ed allo stesso prezzo, per cui lo compra; nondimeno questi per scusare la mala qualità del pane dicono, che dipende dalla mala qualità di detto grano, quando realmente dipende dalla mala qualità di altri grani, ch'essi comprano per unirlo con quello, che gli vien somministrato dalla Città.

Per riparo di questi disordini han proposto i seguenti espedienti.

I. Che l'appaldo si facci con trenta persone separate, obligandosi queste a tenere 30 forna di proporzionata capacità, affinché il pane possa cuocersi bene; e vi sia la gara, ed emulazione tra i diversi Appaltatori per facilitarli rispettivamente la vendita, ed a tirarsi il concorso de' Compratori.

II. Che si procuri di arrendare la panizzazione del pan bianco a persone diverse, e separate, togliendosi con questo l'occasione di mischiarsi la risulta, o sia redita con il pane commune.

III. Dissobligarsi gli Appaltatori dal prendere il grano dalla Città; con che però

ciascheduno di essi debba per cautela, e sicurezza della pubblica abbondanza immettere a suo conto tomola 3mila di grano nella conservazione di essa Città del peso stabilito dal fu Consiglio Collaterale, ed espresso negli stabilimenti delle Piazze, dandoseli dalla Città ad imprestito il denaro per la compra di detti grani, ed abilitandoli a poterli consumare nell'ultimi quattro mesi dell'appalto, ne quali dovrà anticiparsi la provista da nuovi Appaltatori.

Ed affinché questi Appaltatori non diminuiscano la quantità dell'estaglio, che pagano alla Città per ragione della maggior spesa, che dovranno soffrire nell'affitto di trenta case con forni, e maggior numero di operarj, han supplicata V.M. a dare le providenze più efficaci, ed opportune per l'estirpazione de' controbandi di pane, che si commettono in quantità eccedente, né si possono da essi Eletti riparare.

Questa supplica essendo stata d'ordine di V.M. esaminata dalla Camera della Summaria, la medesima in data de' 21 del corrente ha rappresentato, che il disordine, ed inconveniente della mala qualità del pane in Napoli è gravissimo, ed ha bisogno di pronto riparo.

Che dovendosi pensare agli espedienti, pare proprio, che in primo luogo si eseguono quelli proposti dagli stessi Eletti, che hanno l'ispezione dell'affare; poiché conoscendosi appresso coll'esperienza, che la mala qualità del pane dipenda da altre cause, come alcuni credono, si potranno susseguentemente adoperare rimedj più forti; e che perciò potrebbe degnarsi V.M. di comandare, che si esegua ciò, che da detti Eletti si è proposto, incaricando a' medemi non solo l'esatta esecuzione delle cose proposte, affinché il pane si facci ben cotto, di buona qualità, e giusto peso, ma che procurino effettivamente, che gli Arrendatori tenghino esistente la dovuta quantità di grano per sicurezza dell'annona.

Ed essendosi in obediencia de' sovrani Reali ordini di V.M. ricevuti per la Segreteria di Stato della Reale Azienda della stessa data de' 21 del corrente esaminato in questa Real Camera l'affare con la riflessione, che merita la sua importanza; si è considerato, che siccome non è difficile il potersi conseguire il fine tanto giusto, e tanto necessario di migliorarsi la qualità del pane, che si vende in questa Città, sempre che efficacemente si voglia da coloro, che tengono l'amministrazione della pubblica annona; così possono esser varj, e diversi li mezzi, per i quali se ne ottenga l'intento.

E perché tra di essi possono riuscire efficaci quelli proposti presentemente dagli Eletti nell'ingionta rappresentazione, per i quali non incontra questa Real Camera inconveniente; e stima giuste le riflessioni della Camera della Summaria, che venga in primo luogo sperimentare i mezzi proposti da quelli stessi, che han tenuto, e tengono l'amministrazione della pubblica annona.

Umilia essa Real Camera a V.M. il suo sentimento, che quando altrimenti non stimasse determinare, potrebbe degnarsi di comandare, che si spedisca biglietto agli Eletti della Città, partecipandoli, che, siccome V.M. è rimasta ammirata della poca cura tenuta sin ora nel farsi fabricare il pane per il Pubblico, in maniera che sii della

stessa qualità, e bontà, che si osserva in tutte le altre città principali d'Europa; né può persuadersi, che qualora vi sii efficace applicazione per rimuovere gli ostacoli, dai quali dipende la mala qualità di detto pane, non si possa questo prontamente migliorare; così non incontra difficoltà negli espedienti proposti da essi Eletti, onde potranno darvi esecuzione; e qualora ne incontrassero altri, che stimino di uguale, o maggiore efficacia per conseguire il fine desiderato, potranno proponerli, perché ritroveranno nel Real Animo di V.M. tutta la prontezza per gli ordini, e providenze opportune. Ben vedendo però, che qualora colli mezzi proposti, o altri, che potranno proporre, non si conseguirà effettivamente, e brevemente il fine della miglioramento di detto pane, come si compromette V.M. dal zelo, e buona condotta di essi Eletti, sarà nell'indispensabile obbligazione di prendere da sé gli espedienti proprj, affinché questo Pubblico con effetto conseguisca il giusto, e necessario fine della miglioramento del pane.

Ed intorno agli espedienti, ch'essi domandano per la estirpazione de' controbandi, potrebbe altresì degnarsi V.M. di farli rispondere, che il mezzo più efficace, con cui da sé stessi si minoreranno li controbandi sarà quello di farsi il pane di buona qualità, e tale, che si possa commodamente usare dalla gente.

Ma che qualora si vedesse coll'esperienza, che non ostante la miglioramento del pane, che si vende in piazza, pure si seguita ad usare il pane di controbandi, potranno essi Eletti rappresentarlo a V.M., affinché possa degnarsi di dare le providenze efficaci, ed opportune per l'estirpazione di detti controbandi.

215 a-b

Su come vanno costruiti e organizzati i lazzeretti di Nisida e di Messina, considerando le caratteristiche che hanno quelli di Livorno, Ancona, Venezia e Marsiglia.

| C | informazione, infrastrutture, localizzazione, sicurezza / porti, salute \ Ancona, Livorno, Marsiglia, Messina, Nisida, Venezia

215a [1739/08/24 pre] Deputazione generale di Salute
S.R.M. / Signore

Subito terminata la quarantena, che si stava facendo all'Isola del Purgaturo Noi sottoscritti Deputati della Salute eletti dalla Deputazione per riconoscere la capacità di detta Isola se sia sufficiente a poterci ampliare un comodo lazaretto per potervi fare la spurga delle mercanzie, che vengono da Paesi sospetti, ci siamo portati ad osservare secondo l'ordini di V.M. la grandezza, e capacità di esso et avemo veduto esservi presentemente diece magazeni, il primo lungo palmi cinquantaquattro, e largo palmi vent'otto. Il secondo, e terzo quasi della medesima misura; sieguono altri due

di lunghezza palmi quarantasei ogn'uno, e di larghezza palmi venticinque, e dopo di un gran cortile vi sono quattro altri magazeni, il primo di larghezza palmi ventidue, e di lunghezza compensato palmi sessant'otto. Il secondo di larghezza compensato palmi novanta, e di larghezza palmi vent'uno. Il terzo di larghezza compensato palmi novantatré, e di larghezza palmi ventitré. Il quarto di larghezza palmi ventiquattro, e mezzo, e di larghezza palmi quattordici, l'altezza delli quali magazeni è di palmi trenta in circa. Tutti detti magazeni sono a lamia parte incavata nella pietra di monte, e parte fatta di fabbriche: avemo considerato, che per farli di maggior capacità vi si possono fare li passetti attorno di essi con li tavolati per poterli tenere le robbe in maggior quantità; di più si devono intonacare con polvere di marmo, che è l'unica cosa, che resiste all'aria del mare, perché come stanno presentemente, l'aria salza chiamata volgarmente l'usca del mare corrodendo la pietra dolce fa cascare continuamente polvere sopra i tavolati dove risiedono le mercanzie, e quella cagiona danno alle medesime. Avemo osservato, che le finestre che stanno in detti magazeni sono malamente situate, in maniera che quando piove con vento entra l'acqua per le medesime, e cagiona danno alle mercanzie, che stanno vicino alle sudette, perciò stimiamo di situarle in maniera, che piovendo non vi possa entrar l'acqua.

Oltre delli descritti magazeni vi è luogo da poterne fare altri quattro della medesima grandezza delli descritti se fusse necessario.

Vi è una piazza quando si entra con un camerone, dove può andare la Deputazione, ed il Guardiano del Porto nell'occorrenze che si fanno le quarantene.

Vi è una scala per la quale si sale ad otto camere per l'abitazione di chi fa la quarantena, ed in piano a dette camere vi è un giardinetto situato sopra i magazeni, il quale si deve togliere, e farci un astrico acciò l'umido non facci danno alli magazeni di sotto.

Detta isoletta è ventilata, cosa propria per luogo da far la spurga. Vi sono due pozzi, però l'acqua è salimastra. Vi è una cisterna grande, ed una picciola per ricevere l'acque piovane per uso di chi fa la quarantena quale cisterne anno bisogno di riparo per ricevere l'acqua piovana.

Ma quel che avemo riconosciuto esser necessario di separare i detti magazeni in più partite, acciò venendo i bastimenti con robbe da far la spurga in diversi tempi separati, non abbiano da meschiarsi le mercanzie, e le persone, che forse si ritrovasse principia la quarantena, con fare a parte li magazzeni delle robbe che a dirittura vengono da Paesi infetti, che dicesi: la spurga lorda, ed in ogni magazzino fare una grada per salire alle camere per quelle persone che assistono a spurgare le robbe delle mercanzie, che stanno nel loro magazzino con farci tutti li commodi così per l'acqua, come per ogn'altra cosa necessaria, essendo grandissimo inconveniente che abbiano da praticare le genti unitamente, così quelli che han principiato le quarantene da più giorni, come quelli, che vengono di nuovo, come ancora non abbiano commercio tra di loro quelli che portano mercanzie di spurga lorda con altri generi di robba meno soggetti, come sono le droghe, e altre cose consimili.

Si deve medesimamente fare la cappella in un sito, dove tutti possano ascoltare la messa dalle finestre delle loro camere, senza dover unirsi tutti assieme, come si è fatto sin'ora; atteso quella vi sta presentemente sta in un cantone.

E facendosi l'altri magazeni, e dividendoli nella forma che avemo descritta il luogo sarà capacissimo di poter ricevere le mercanzie, che con l'autorità della M.V. introducendosi il commercio verranno.

E per ciò che tocca al porto per poter tenere i bastimenti delle mercanzie, che stanno in contumacia sicuri dalle borasche del mare, avemo osservato, che nell'Isola di Nisida, che sta all'incontro a detto Purgaturo vi è un porto capace di molte navi mercantili, avendo misurato il fondo, il quale è dove venti, e dove trenta palmi di fondato, ed è netto la maggior parte di esso per essere difeso dall'Isola di Nisida dalla parte di mezzo giorno.

Vi sono però due braccia di fabrica uno dalla parte d'oriente, e l'altro da occidente, li quali sono in gran parte rotti, e sgrottati per sotto di essi dal flusso del mare, bisognarebbe quelli risarcirli con farci le scogliere di pietre dure, acciò che rompano l'onde del mare, e non cagionino il danno, che le dette fabriche han ricevuto per non esserci la scogliera.

A detta rifazione stimo che abbia a contribuirci nella spesa il Padrone dell'Isola di Nisida, il quale esigge il jus Falangagi dall'imbarcazioni che vi si fermano, et ancora venendo più bastimenti, li quali per necessità comprano i loro viveri dall'osteria che sta in detta Isola, averà rifacendosi il porto un Guadagno esorbitante.

Per tanto se la M.V. stima che detto luogo sia ottimo per farci il lazaretto sudetto, ne formaremo il disegno, e si farà il conto della spesa che vi necessita.

Ed acciò che la nostra Deputazione facci le cose con tutta la sicurezza avemo fatto scrivere così a Venezia, come a Milano, e a Livorno per avere una relazione così come essi tengono i loro lazaretti, come anche il modo che praticano a far le spurghe acciò che doppo avute tali notizie possa formarsene un disegno proporzionato a quello che necessita, e camminare con sicurezza acciò che la spesa che si fa non sia inutile. Ed aspettando gl'ordini della M.S. su di quanto l'avemo rappresentato, restiamo sempre pronti ad ubbidirla.

215b [1739/08/26 post] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucoullieur] *Estratto delle informazioni ricevute da porti esteri in materia di Sanità*

Dalle informazioni, documenti, e piante di lazaretti ricevute da Livorno si rileva che il primo lazaretto sta situato in terra piena alla distanza di 150 passi in circa dalla città, che egli è circondato da fossi in cui entra l'acqua di mare, con una porta sola, ed un ponte levatoio per entrarvi, sempre sollevato la notte, ed il giorno sempre guardato; che dentro vi sono diversi alloggiamenti più o meno commodi, secondo la qualità delle persone che vi fanno la quarantena, essendo solamente un casamento per li marinari, i quali non comunicano colli altri; che non si esigge cosa alcuna per pigione di quelle stanze, le quali si concedono gratuitamente, ma ignude, spet-

tando a ciascuno di provvedersi di mobili del suo, e come gli piace; che vi sono tettoj per la maggior sventillazione delle robbe; che vicino alle stanze delli passeggeri, c'è quella del guardiano; e che li appartamenti sono separati di maniera che le persone d'una quarantena non possano praticare con quelle d'un'altra.

Il lazaretto di Venezia sta in un'isola nel mare, a due miglia poco più dalla città; gli alloggiamenti e magazeni e tettoj sono come sopra divisi, con ingresso, e scale differenti; con quella circostanza particolare però che le persone non hanno alcuna comunicazione né ingresso nelli magazeni, ove si espurgano le robbe, e ciò a motivo di non dare soggezione a quelli che le maneggiano, colla presenza de' Padroni, i quali per timore che si guastassero, potrebbero impedire che si espurgassero bene; del restante quel lazaretto è d'una immensa estensione, potendo capire, sino a 6 100 colli di mercanzie, e 294 persone e più.

Il primo lazaretto di Ancona è situato in fine della città, ed attaccato anche coll'arsenale, e col teatro, ma senza comunicazione alcuna, sta separato e non men che da tutte le parti circondato da forti ed alte mura, e composto di diversi cortili con magazeni e tettoj, senza altra spiegazione, con pozzo, e chiesa, e con una porta maestra per andarci dalla città, e due portelle per immettervi le mercanzie dalla parte del mare.

Quello di Marsiglia sta in terra ferma, e lontano dalle muraglie della città d'un tiro d'artiglieria, circondato da due mura distanti l'uno dall'altro d'un tiro di pistola, per impedir ogni comunicazione, e 'l furto delle robbe; nel dentro vi sono tettoj, e stanze comodissime per li passeggeri; si osserva solamente che li magazeni sono su pilastri per meglio sventillare le robbe.

Dalla relazione di quanto sopra si conosce, che non è assolutamente necessario che li lazaretti sieno in isole e totalmente separati dalla terra; che quelli di Ancona, e Marsiglia non sono separati che con alte mura, che il primo è anche attaccato alla città stessa, e che quello di Livorno benché vicinissimo non ha altro che un fosso, onde si conclude che nel braccio di S. Raniero in Messina, vi si trova benissimo piantato il lazaretto; in quanto a quello di Niscita, non può essere meglio situato, né disposto, sicché il tutto consisterebbe a fare qualche separazione tra li alloggiamenti perché le persone d'una quarantena non comunichino con quelle dell'altra; si osserva pure che, in tutti li lazaretti vi sono per lo più tettoj, o sia fabbriche su pilastri in vece di magazeni, lo che non si trova in Niscita, perlocché in quel terreno ove si dice che resti luogo per 4 magazeni, il meglio sarebbe che vi si fabbricassero tettoj, cioè edifizj su pilastri, accioché giocando l'aria, e passando da una parte all'altra, si spurgherebbero molto meglio le robbe, sopra tutto le fine come le sete fili di capra, drappi, &c. imperocché molte altre come lana, cotone, cera, ed altre si mettono nelli cortili stessi a scoperto sopra travi a un, o due palmi di terra, non venendo a guastarsi coll'acqua, purché non soggiorni sotto; li magazeni però non lasceranno di servire, e se ne potranno destinare alcuni per l'alloggiamento delli marinari, ed uno per il fachino che vi farà la sua dimora col capitano, cose che si stabilisca; in quanto al muta-

re la cappella, come se ne discorre nella consulta della Deputazione di Sanità, non pare questo il più premoroso, potendo sentirsi la messa, senza vedere nella chiesa, tanto più che in mare, nelli bastimenti mercantili per lo più non si sente.

In Livorno vi sono per la guardia del primo lazaretto, un custode col titolo di capitano, un scrivano, e due guardie, i quali quattro non se ne partono mai, senza un'espressa licenza del governo, e se il capitano si allontana, lo scrivano non può partire.

In Venezia vi sono un priore, ed un sottopriore, ma non si parla del numero de' guardiani.

In Ancona non vi sono persone residenti nel lazaretto quando non vi sono bastimenti in spurgo; vi è solamente un uomo chiamato fante che ha la sua casa fuori del lazaretto, ma contigua, il quale ne tiene le chiavi, e quando vi sono mercanzie, si mandano persone che si chiamano conservatorj, per invigilare allo spurgo delle robbe, e se ne mandano altre tanti, quante vi sono quarantene.

In Marsiglia si fa menzione d'un capitano nel lazaretto, ma non del numero delle persone che vi assistono.

In tutti i lazaretti, come si vede, eccetto in quello di Ancona, vi sono guardiani, o sia capitani, ivi di continuo residenti; sicché pare, che non può dispensarsi di stabilirne uno in Niscita, sopra tutto, se mai si apre il commercio col Levante, e la Barbaria, e si dee attendere alla scelta.

Con maggior ragione se ne dee stabilire uno con una guardia almeno in quello di Messina, caso non ve ne sieno, ed un altro con un'altra guardia almeno nel secondo lazaretto, se venga a fabricarsi.

In tutti quei lazaretti si parla di capellani, e non si dice se sono di continuo nel lazaretto o no; e si stima che se ne debba mettere uno di continuo residente in ciascuno lazaretto, il quale però, per parentesi, dee porsi non a costo del governo, separatamente dalle persone stanti in quarantena, e questi non debbano poter mai uscire, mentre saranno delle quarantene.

In quanto alli fachini, per maneggiare le robbe, se ne mettono in tutti più o meno, secondo il bisogno.

In Ancona si permette al capitano del bastimento di mandare proprj marinari, per assistere colli fachini allo spurgo delle robbe; in Venezia però si pratica il contrario, conforme si è osservato qui sopra.

In Livorno il secondo lazaretto, sta in terraferma distante dall'altro mille duecento passi e dalla città mille cinquecento, comunicando con l'un e con l'altro con un canale; non si dice se sia circondato da mura, ma egli è verisimile che lo sia, tanto più che non appare che vi sia fosso all'intorno; egli è spazioso, con ampio cortile, e molti magazen; non si dice quante persone sieno residenti dentro per governarlo.

Il secondo lazaretto di Venezia sta in un'isola nel mare, lontano dalla città tre miglia, circondato di fabbriche, che gli servono di mura; vi sono in questo, come nel primo, un priore, ed un sottopriore, per governarlo.

In Ancona il secondo lazaretto sta in un isolotto non molto distante dalla città ma separato con alte ripe; attaccato ad un fortino sempre guardato da soldati, i quali fanno pure la guardia al lazaretto da fuori, mediante un passaggio scoperto che circonda il lazaretto; non vi è guardiano residente, e le chiavi ne sono tenute dal medesimo fante che tiene le chiavi del primo lazaretto; si riflette, che non vi è mai venuta ancora imbarcazione con patente sporca, onde non ha sin ora quel lazaretto servito.

Secondo la relazione di Marsiglia non vi è secondo lazaretto, ma li bastimenti che vengono con patenti postigliate fanno colle loro mercanzie sessanta giorni di sereno in un'isola deserta, e dove non c'è altro che una cappella, da dove vengono ad un'altra isola più vicina, e fanno altri quaranta giorni, e se in quel spazio di tempo non è succeduto accidente relativo a contagio, s'immettono allora in quarantena al lazaretto, come le imbarcazioni che vengono con patenti sane; tuttavia da negozianti di Marsiglia si ha inteso che il lazaretto sia diviso in due parti separate l'una dall'altra da due alte mura, di modo che oggidì doppio fatto il sereno regolato, vi si immettono le robbe; si dice però che questi due lazaretti insieme sono lunghi di più di mille passi.

Si riconosce dunque maggior precauzione per li secondi lazaretti, molti sono situati in isole, quello di Livorno è molto distante dalla città, ma non si dice a qual distanza sia delle terre abitate, e sarebbe necessario saperlo, per vedere se fabricandosi quello di Messina nel braccio di San Raniero, non si troverebbe troppo vicino, o del castello il San Salvador, o della Cittadella, o anche della città; in quanto alle fabbriche di dentro sono come quelle de' primi lazaretti avendo tettoi per sventillare, e purgare bene, e spetterà all'ingegnere a prendere le maggiori cautele perché li magazenii sieno fabricati in maniera che le robbe si spurghino bene.

In Livorno si ricevono bastimenti con patente brutta da qualunque parte del Levante, o della Barberia, purché attualmente non vi sia sopra di quello qualche ammalato che si possa giudicare appestato; però si dice che, quando fosse la peste vicina, non s'ammettono, come si fece nell'ultima peste di Marsiglia, le navi che partivano dai porti di Francia nel Mediterraneo, non s'ammessero.

Vi si ricevono pure li bastimenti che si fossero staccati da porti e lidi ove la peste si comincia a manifestare, purché non vengano con persone infermatesi di peste nel viaggio, e che non si staccassero da luoghi vicinissimi appestati.

In Ancona la regola è che si ammettessero li bastimenti con patenti sporche, ma non n'è ancora venuto alcuno; si dice però che prima di ammetterli, si scriverebbe alla Sacra Consulta di Roma, e fra tanto si tratterebbe il bastimento ad una distanza molto maggiore dal porto, che quelli con patenti sane, e colle guardie e diligenze richieste, per impedire ogni comunicazione.

Nelle relazioni di Venezia si dice che si ricevono bastimenti da ogni parte ancorché infetta, colla sola differenza di una maggior o minor quarantena, e di maggiori cautele per quelli vengono con patenti brutte.

Ed in quelle di Marsiglia si ricevono altresì li bastimenti da qualunque parte, ancorché abbino gente morta, o ammalata dentro del bastimento, però con cautele e precauzioni rigorosissime.

In Livorno i diritti di quarantena sono fissati all'uno per %, per le mercanzie venenti con patente brutta, come per quelli vengono con patente sana.

216

Conferenza di commercio n° 11. Sulla scandalosa indipendenza della Deputazione di Sanità di Palermo, che ha sottoposto a contumacia il Regno di Napoli seguendo una direttiva della Deputazione di Sanità di Venezia. Sul lazaretto di Nisida. Ancora sul porto franco di Messina.

| C | G | infrastrutture, istituzioni / giurisdizione, porti, procedure, rappresaglia, salute \ Messina, Nisida, Palermo, Repubblica di Venezia, Stato Pontificio

1739/08/26 Conferenza confidenziale

A dì 26 agosto 1739

È stata aperta questa conferenza dal Signor Marchese di Salas, il quale ha fatto presente, qualmente su la notizia avuta in Palermo che la Republica di Venezia avesse bandito lo Stato Ecclesiastico, e li Paesi vicini, che non aveano bandito il medesimo, all'occasione della fiera di Sinigaglia, ove si ha supposto che non si fossero prese tutte le misure necessarie, per cautelarsi contro il contagio che regna nella Dalmazia, abbia il Tribunale del Real Patrimonio, a vista di consulta della Deputazione di Sanità di detta città di Palermo sottoposto a contumacia di quattro giorni li bastimenti venenti dal Regno di Napoli, benché muniti delle solite patenti sane, e con ordinare, che alle carte dal medesimo provenienti si facesse il profumo solito farsi per quelle procedenti da Paesi sospetti; che di tal risoluzione avea dato conto a S.M. che se n'era mostrata molto poco sodisfatta, e che lui stesso non potea comprendere, come si avesse osato fare un passo così ardito; che già si dovea riflettere che, essendo il Regno di Napoli immediatamente confinante collo Stato Ecclesiastico, né anche molto lontano dallo dominio veneto, e che oltre di ciò facendo la Corte la sua residenza in Napoli vi sarebbero venuti da Venezia li primi avvisi del bandimento dello Stato Ecclesiastico, e li primi inviti per aderirvi; che conseguentemente, vedendo questo governo più esposto d'ogn'altro in caso di qualche pericolo, e meglio informato dello stato presente delle cose, non avrebbe fatto di meno di far esaminare la materia colla più scopolosa esattezza, e che ne sarebbe risultato infallibilmente, che si fosse bandito, o no, lo Stato Ecclesiastico; che se fosse stato bandito, si sarebbe formato un cordone tra li due Stati, e dati gli ordini corrispondenti ne' porti e marine del Regno, ordinando, ed adducendo tutte le providenze necessarie, per cau-

telarsi; che, se non fosse stato bandito, avrebbe avuto il Governo preponderanti, e giusti motivi, per non farlo, e per non aderire al sistema della Repubblica di Venezia, che si mostra gelosissima della fiera di Sinigaglia, sempre pronta, e solita avvalersi del minimo pretesto, benché, per lo più, poco fondato, per disturbarla, ed annichillarla, come effettivamente si è ancora riconosciuto in questa occasione dalla Deputazione Generale di Sanità di questa stessa città di Napoli, la quale doppo avere maturatamente esaminato li motivi, che ha avuto quella Repubblica di bandire lo Stato Ecclesiastico, e nell'istesso tempo le precauzioni, che la Sacra Consulta di Roma ha prese per impedire ogni immissione di robba sospetta, senza avesse prima consumato la dovuta contumacia, ha deliberato di doversi aderire alla detta Consulta di Roma, e non a quella di Venezia; e che nell'uno, e nell'altro caso non dovea in modo alcuno la Deputazione di Sanità di Palermo prendere sospetto del Regno di Napoli; che nella suppositione anche non avesse fatto simili riflessioni, non dovea, sotto qualsivoglia pretesto, prendersi la libertà di sottoporre a contumacia un Regno, e la sua capitale stessa ove risiede il suo Sovrano; che l'attribuirsi una simile facoltà era un mancare essenzialmente al rispetto dovuto alla sua sacra Real Persona, ed arrogarsi in materia di sanità un'indipendenza eccessiva, e contraria alla subordinazione alla quale è soggetta; che non potea succedere un fatto più scandaloso, né più capace di discreditare il Governo nel Paese straniero, quanto il vedere un regno prendere una risoluzione simile, senza l'ordine del suo prencipe, e due Regni uniti sotto uno solo e medesimo dominio governarsi così differentemente in un negozio di questa natura, e che questa discordanza di pareri, coll'aderenza della Deputazione di Sanità di Palermo alla consulta di quella di Venezia, sarebbe un motivo di trionfo per quella Repubblica nel bandimento che ha fatto dello Stato Ecclesiastico; che se la Corte fosse stata in Madrid, o in Vienna, e che il caso fosse stato premorosissimo, sarebbe stata la Deputazione alquanto scusabile, ma che essendo così vicina, e potendo, sopra tutto nella presente staggione, spedirvi una filucca, e riceverne gli ordini in due giorni, non ha mai potuto avere ragione per autorizzarsi, né pretesto per scusarsi, d'aver proceduto con tanta fretta, in un'occorrenza che lasciava tutto il tempo della riflessione: sicché più si esaminava il passo di detto Tribunale, più pareva quello colpevole, e degno di severa riprensione; e doppo questo discorso ha domandato il Signor Marchese all'assemblea cosa gli pareva di quest'affare, ma tutti sono rimasti senza dire altro se non che aderivano in tutto al suo sentimento. Alcuni tuttavia hanno rappresentato, che, sulli ordini antecedentemente dati alla Deputazione di Sanità della Sicilia di conformarsi a quanto farebbe la Repubblica di Venezia in materia di sanità, avea forse quella di Palermo per mera consuetudine seguito il medesimo sistema, e più tosto per mancanza di riflessione che per altro motivo; ma pure si è considerato che, non sapendo ella se sotto nome di Paesi vicini avesse la detta Repubblica inteso bandire il Regno di Napoli, non dovea già nell'incertezza dare un sì pregiudizioso esempio, e quand'anche fosse stata accertata del bandimento di questo Regno, lo che verisimilmente non è, poiché non se ne ha avuta ancora notizia al-

cuna certa, non dovea tampoco per tutte le ragioni suddette avervi il minimo riguardo, o se, per eccesso d'inquietitudine, o mancanza di riflessione, avesse mai potuto avere qualche dubbio, dovea, prima di metterlo tampoco in deliberazione, darne parte alla Corte, per riceverne gli ordini; ed in somma che non solamente vi si dovesse ordinare un pronto riparo, con riaprire immediatamente la solita corrispondenza, tra li due Regni, ma ancora prendere misure così giuste, ed imporre leggi sì strette alle Deputazioni di Sanità di Sicilia, che lo stesso, né altro simile caso non possa mai succedere. Riassumendo poi il Signor Marchese di Salas il corso dell'affare, ha esso detto, che, nella lettera ricevuta dal Viceré di Sicilia gli veniva significato qualmente la risoluzione della Deputazione di Sanità gli avesse veramente paruta alquanto esorbitante, ma che trattandosi della salute pubblica, non avea voluto ingrirsi in una materia di tal natura, e così gelosa; che per dare più prontamente li opportuni ripari in un assunto di tal momento, far cessare una discordanza così scandalosa tralli proprj Stati di S.M., far argine alle perniciose conseguenze che al commercio, ed alla corrispondenza de' medesimi colli altri Paesi, e tra essi stessi, ne risulterebbero, e ristabilire immediatamente sotto la sua Real autorità l'armonia che dee regnarvi, stimava necessario di mandare subito una filucca a posta in Palermo, con ordini precisissimi al Viceré di far annullare, e scancellare la deliberazione della Deputazione di Sanità; di rendere in tutti li porti il commercio libero, e dare senza difficoltà alcuna la pratica a tutte le imbarcazioni di questo Regno, o procedenti dal medesimo, e di proibire sì alla Deputazione di Sanità, come al Real Patrimonio di rendere, o autorizzare mai simili decreti, ma di prendere in tutti li casi di questa specie, che possono chiedere delle nuove, o straordinarie providenze gli ordini immediati di S.M., prima di metterle in pratica, né tampoco di risolverle, e siccome non si ha potuto sapere ancora, come si sarà governata la Deputazione di Sanità di Messina, in vista degli ordini del Real Patrimonio, circa il Regno di Napoli, e che, aspettando che da Palermo vi si mandassero gli ordini contrarj, si perderebbe troppo tempo, ha ancora il Signor Marchese di Salas stimato necessario fare colà un'altra spedizione a dirittura, colli ordini corrispondenti, acciò vi giunga, se sarà possibile, prima che vi si sia messo in pratica il decreto di Palermo, e si sospenda, o essendo già stato eseguito, nell'istante, e senza aspettare il contr'ordine da Palermo si annulli, ed in questo modo si ristabilisca tutto in un tempo una regola uniforme, ed una corrispondenza libera, e generale tra questi due Regni. Lo che da tutti è stato universalmente approvato.

Del lazaretto di Niscita

Si è fatta la relazione d'una consulta della Deputazione di Sanità di questa città di Napoli, nella quale, a tenore degli ordini precedentemente ricevuti dalla Corte, dice esser andata a riconoscere e visitare il lazaretto, e porto di Niscita, ed avere osservato intorno al lazaretto che egli è fondato su buone, e solide fabbriche, che la scala per immettervi le mercanzie è facile, e che colle proprie filucche delli bastimenti

contumaci, e senza spese, vi si possono sbarcare; che dentro del medesimo si trova nell'ingresso un camerone per il guardiano, in mezzo un gran cortile circondato da dieci magazen di diversa ampiezza, ma tutti spaziosi, ed atti al riposto delle robbe, con diverse stanze per le persone stanti in quarantena, e con un luogo per fabbricare quattro altri magazen altrettanto spaziosi in caso di bisogno, due pozzi d'acque salate, con due cisterne per ricevere l'acqua piovana, all'uso della gente ivi risiedente, e con una cappella, ma situata male, atteso che le persone non possono sentirvi la messa dalle loro stanze, per lo che avrebbe da mutarsi di luogo, acciò, senza comunicazione insieme possano adempire il loro obbligo di cristiano; che sopra li magazen vi è un giardino piantato, che può cagionare dell'umidità nelli medesimi e guastare le mercanzie, onde dovrebbe togliersi, per farvi un lastrico donde possano scorrere le acque, e che dentro delli suddetti magazen avrà da farsi qualche conca alle mura, per impedire che il polvere guasti le mercanzie; che si dovrebbe fare altre tante scale quante vi sono stanze, acciò possa ogn'uno, senza praticare colli altri, entrar, ed uscire, ed attendere alle sue mercanzie nelli magazen; che le cisterne d'acqua dolce hanno pure bisogno di qualche riparazione, ma che tutte quelle fabbriche, e rassettamenti non richiedono molto denaro, anzi che con poche spese si renderà il lazaretto sufficientemente comodo, ed atto allo spurgo delle persone, e mercanzie di più bastimenti insieme, e sufficiente per il servizio di questo porto, e città di Napoli.

Che avendo di più esaminato il porto di Niscita, misurate le acque, e riconosciuto la sua situazione, ed estensione, vi aveano trovato un fondo buono, e sufficiente per li bastimenti mercantili, colla capacità necessaria per contenerne molti assieme, e che non potea essere più vicino del lazaretto, e più comodo per lo trasporto delle mercanzie nel lazaretto; che da due parti si trovava a coperto delli venti, ma che da due altre, cioè dal Levante, e dal Ponente, era esposto a traversie, e correnti molto pericolosi per li bastimenti; che per ripararvi si sono antecedentemente principiate delle fabbriche sossistenti ancora oggidì, ma del tutto imperfette, e che, per compirle, si vorrebbero grossissime spese: sopra di che ha la conferenza deliberato che si manderebbero persone intese nella fabbrica de' porti, con ingegneri, per riconoscere più minutamente quel porto, e per farne una pianta distinta, colla relazione di tutte le fabbriche e spese che vi si richieggono, per renderlo sicuro, quanto sarà possibile, acciò sopra il tutto possa S.M. determinarsi, ed ordinare quello che sarà del suo Real aggrado, ed a tal effetto prevenirsi al Signor Generale della Marina don Michele Reggio, acciò destinasse le persone, che stimerà più capaci, per compire questa diligenza.

Seguita la consulta di Messina

Art.° XXXVII. Che tutte le cause mercantili dipendenti da commercio sieno riservate alla giudicatura di questa corte, e Consolato di Mare, ad imitazione della pratica di Livorno, senza che altro magistrato, o tribunale, di qualunque grado si fosse, gli si possi opponere, e siccome il detto Consolato giudica sempre col voto, e pa-

rere dell'assemblea delli negozianti, che eliggono a beneplacito le parti litiganti, così restando terminate le cause con brevità, senza formalità di giudizio, ne sentirebbero li commercianti tutto il piacere, col conseguente beneficio del commercio, come fu stabilito nel cap. II dell'istruzione dell'anno 1728, ed in quelle del giudice privato di detto anno, etc.

Su questo articolo si sono fatti varj discorsi, obiettandosi da alcuni, che, venendo la sentenza del Consolato ad essere d'una maniera, e quella della revisione d'un'altra, si voleva un terzo, che terminasse definitivamente la causa; che, per essere un giudizio valido, doveano sempre essere due previe sentenze consecutive uniformi; che non si potea togliere l'appellazione alle parti, e che non aveano esse stesse la facoltà di rinuntiarvi. Ma essendosi d'un'altra parte riflettuto che, venendo a richiedersi due sentenze consecutive uniformi per la validità d'un giudizio, potrebbe questo andare all'infinito, che l'obligare le parti a litigare in Palermo, sarebbe prorogare gli affari, costituire le parti in eccessive spese, anche rendere la loro sorte peggiore di quella che provano oggidì, poichè dopo la sentenza del giudice privato del porto, si trova deffinitivamente, e senza appellatione terminata la causa, che si deve più tosto procurarli maggiori facilitazioni, per il pronto disbrigo delle liti, e non disturbarli dal negozio, e che conseguentemente si ha da dare al Consolato di Mare di Messina la maggior autorità, che sarà possibile, all'ora che si fisseranno le somme sino alle quali potrà giudicare inappellabilmente, e si regolarà la specie delle cause nelle quali sole sarà lecita l'appellazione, e questa se debba essere nell'uno e l'altro effetto devolutivo, e sospensivo, o nel primo solo; niente però determinò la conferenza per decisione di questo punto, ma ne rimise l'esame, e risoluzione al Magistrato Supremo da stabilirsi in Sicilia, al quale verrà ingiunto di attribuire al Consolato di Mare di Messina tutta la maggior autorità nel giudizio delle cause tra negozianti, che sarà possibile, con procurare tutto ciò, e molto più ancora di quanto si pratica oggidì, per il pronto, e deffinitivo disbrigo delle cause.

217

Sul sindaco di Brindisi che, per garantire l'approvvigionamento urbano, vorrebbe assoggettare al suo *permesso* ogni compravendita di grano prodotto nel territorio comunale.

| C | istituzioni / annona, prezzi \\ grano

1739/09/02 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

Con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato d'Azienda in data de' 9 del corrente si è degnata V.M comandare a questo Tribunale d'informarla con pare-

re sull'ingionto memoriale di don Stanislao Monticelli Sindaco della Città di Brindesi il quale le ha rappresentato, che quasi tutt'i possessori di massarie in territorio di quella Città non anno introdotto nella medesima il grano raccolto nella presente staggione coll'idea di venderlo in altri Paesi per cagion della penuria vi è di quello in tutta la Provincia, e ridondando ciò in pregiudizio di detta Città, la di cui annona deve in primo luogo assicurarsi; ha per ciò supplicato la M.S. a degnarsi comandare che non sia lecito a detti padroni di grani di venderlo senza il permesso del detto Sindaco, mentre che in tal guisa potrebbe provedersi del bisognevole per quella Città.

E ubbedendo noi com'è nostra Gloria a tali Veneratissimi Sovrani Comandi della M.V. siamo colla dovuta umiliazione a farle presente, come è ragionevole l'istanza fatta dal detto Sindaco della Città di Brindesi in quanto alla provista del grano bisognevole per l'annona di quella Città, però il vietarsi assolutamente a' padroni de' territorij siti nel suo ristretto di non venderlo o estrarlo senza il permesso del diviso Sindaco come lo pretende il medesimo, ciò non ha ombra di appoggio per il pregiudizio che apportarebbe una tal providenza al publico commercio, ed a' padroni stessi de' precitati territorij; onde quando così sia del suo Real Aggrado potrà la M.V. ordinare al Preside della Regia Udienza di Lecce, che coll'intelligenza del Sindaco di detta Città di Brindesi veda che quantità di grano ha di bisogno la mentovata Città per la provista della sua annona, e gli prefigga competente termine per provedersene col pronto pagamento a' padroni de' territorij del giusto prezzo secondo la voce corre nella detta Provincia senza che per la rimanente quantità di grano s'impedisca trattanto ai padroni sudetti di vender o estrarlo come meglio li renderà conto, acciò non s'impedisca il publico commercio, ed i padroni s'avvalgano della lor robba per i loro bisogni.

218 a-b

Conferenza di commercio n° 12. Sulla sospensione del Regno di Napoli decisa dalla Deputazione di Sanità di Venezia, *quasi la legislatrice in materia di sanità in Italia*, per non essersi il Regno conformato alla sospensione dello Stato Ecclesiastico decisa da Venezia in occasione della fiera di Senigallia; e sulle misure adottate dal governo per garantire l'efficacia delle disposizioni sanitarie e dei presidî costieri specialmente nelle province adriatiche.

| C | G | istituzioni, sicurezza / concorrenza, export, fiere & mercati, procedure, rappresaglia, salute \ Adriatico, Repubblica di Venezia, Senigallia, Stato Pontificio

218a 1739/09/02 Conferenza confidenziale

A dì 2 di settembre 1739

Si è fatta la relazione di due copie di lettere scritte dalla Deputazione di Sanità di Venezia al Residente di quella Repubblica in quella Corte, la prima del 15 del caduto

mese di agosto, la seconda del 22 del medesimo, ed una consulta della Deputazione di questa città di Napoli sulla suddetta prima lettera del 15.

In quella prima lettera significava la Deputazione di Sanità di Venezia che, aderendo al suo decreto, tempo fa proclamato per la sospezione dello Stato Ecclesiastico, a cagione della fiera di Sinigaglia, in cui dice non si fossero prese tutte le precauzioni necessarie, contro del contagio, che regna nel littorale austriaco, nel quale avea notizia che si fosse detto più diulgato, anche sino a tre ore di Fiume; che avendo nel medesimo tempo prevenuto, che si sospenderebbero ancora gli altri Paesi contigui allo Stato Ecclesiastico, che, a riguardo del medesimo non praticerebbero la medesima sospensione; come riflettendo, che nelli magazeni d'Ancona vi fossero delle mercanzie non perfettamente spurgate, et altre simili giranti nelle fiere della Romagna; come nelli lidi romani vi correva l'abuso delle doppie patenti, e che in questo Regno non si usava tutta la diligenza ed il rigore richiesto colli bastimenti venendi da Paesi sospetti; e finalmente come, non avendo la Deputazione della Sanità di Napoli voluto uniformarsi al suo decreto circa lo Stato Ecclesiastico; ed essendosi singolarizzata in questo punto come la Toscana, e dovendo guardarsi da chi non si guarda non potrebbe essa Deputazione di Venezia far di meno di sospendere anco questo Regno di Napoli, sopra la quale lettera consultata la Deputazione generale di Sanità di Napoli, avea formato il suo parere, dicendo, che le misure, che si avea notizia esser state prese dalla Sagra Consulta di Roma, circa la guardia delle sue coste sull'Adriatico, doveano rassigurare interamente contro qualunque impuntualità, ed irregolarità; che, per quello spettava a questo Regno, avea ella sospeso a posta il littorale austriaco, ed altri Paesi sospetti, ed avea altresì dato a tempo in tutte le coste di questo medesimo tempo gli ordini corrispondenti, acciò vi si usasse la maggior diligenza e vigilanza, e tutto il rigore necessario; che, dalla sospensione di commercio con lo Stato Veneto, non risulterebbe tanto pregiudizio a questo Regno, come se si sospendesse collo Stato Romano; che non gli pareva, che vi fosse ragione alcuna, né fondamento per sospendere questo senza necessità; e che se la Deputazione di Sanità di Venezia, venisse a fare il passo di sospendere il Regno di Napoli, si userebbe lo stesso qui collo Stato Veneto il quale si sospenderebbe.

Si è fatta la relazione della seconda lettera in data delli 22 del medesimo mese di agosto scritta dalla Deputazione di Sanità di Venezia, nella quale su alcuni de' motivi riferiti nella sua precedente del 15, e sul nuovo pretesto che la notte del 11 d'agosto un marinaio pesarese, con un figlio suo d'anni 10 da un bastimento procedente da Fiume, dopo 9 giorni di contumacia, che facea nel porto d'Ancona, fugarono non ostante si fosse avvicinato il contagio al Fiume, e nel littorale austriaco, quanto prima l'avea rappresentato, aderendo tutta via sempre al suo sistema di tenere sospeso lo Stato Ecclesiastico, e li Paesi contigui che non lo sospenderebbero, e di guardarsi da chi non si guarda, significava sospende provisionalmente questo Regno. Sopra di che, doppo di avere il Signor Marchese di Salas fatto un discorso così adattato come

toccante, per dimostrare quanto geloso sia il cautelarsi contro ogni accidente in materia di sanità, non solamente per la conservazione dello Stato, il quale deve essere il primo oggetto del Governo, ma ancora perché, dalla buona regola che si pratica in questa materia dipende il mantenimento del commercio in generale, la corrispondenza con gl'altri Paesi, e la riputazione stessa del Governo: in modo tale che, venendo a sopraggiungere qualche sospetto fondato, non si dovesse dubitare di sacrificare qualsisia parte di commercio, qualunque corrispondenza con qualsivoglia nazione in particolare, ed ogni altro oggetto, ed interesse, ha esso dichiarato alla conferenza, che S.M. sempre attenta ed infaticabile in quanto spetta alla buona amministrazione de' suoi Stati, ed alla sicurezza e felicità de' suoi vassalli, inquieta, non ostante li frequenti, e rigorosi ordini precedentemente dati per la conservazione delle sue coste, sul modo con cui vi si osservassero i medesimi ordini volendo esser pienamente informata di quanto si pratica nelle sue provincie marittime nel Adriatico, e conseguentemente stabilirvi una perfetta regola, e riparare a tutti li abusi, che da parte di subalterni vi si tollerassero, o praticassero, avea tempo fa, destinato un Tenente Colonello d'infanteria uomo giudizioso, e pratico in simili operazione, per esser stato impiegato nelli cordoni fatti in Francia nel anno 1720, per guardare le provincie dal contagio che vi regnò, con ordine al medesimo di visitare tutte le coste di questo Regno sull'Adriatico, con un'istruzione, e facoltà ampia di sospendere li torrieri, cavallari, ed altri incaricati della guardia delle coste, che troverebbe nell'impuntualità, di nominarne degl'altri in interim; di visitare tutti li posti, di stabilirne delli nuovi, ove sarà di bisogno, di concertare colli Sindici, e Governatori de' porti, città e luoghi marittimi, tutto ciò che ci vorrà per la conservazione del Regno; del tutto farne un piano per mandarlo alla Corte, acciò vi si provveda, e di regolare, e stabilire provisionalmente tutto ciò che stimarà necessario; per cautelarsi da ora contro il minimo accidente, e sospetto; e sopra tutto avendo domandato parere all'assemblea, doppo diversi discorsi e riflessioni, è stato universalmente convenuto, che, per quello spettava alla guardia del Regno, non potea incontrarsi il minimo pericolo; che già la Deputazione di Sanità avea adoprato tutti li mezzi possibili, e soliti usarsi nelle occasioni ed urgenze più pericolose, e più premorose, ma che la nuova provvidenza ordinata da S.M. nel mandare il suddetto Tenente Colonello a visitare, e regolare le coste era una sovr'abbondanza di cautela, sulla quale a nessuno potea rimanere qualsisia dubbio, o sospetto, anzi che faceva quella il soggetto della sua ammirazione nel vedere S.M. usar modi non ancora praticati, né in questo Regno, né in altra parte d'Italia, in simile assunto, ed invigilare con tanta benignità, e con tanta applicazione a prevedere, ed a riparare a tutti li abusi, che, col tempo, e con la trascuragine de' subalterni, avessero potuto introdursi nelle provincie remote del Regno. Che, per quello spettava alla sospensione di questo Regno, fatta dalla Repubblica di Venezia, non dovea recar meraviglia, poichè, fin dal principio, era stata prevenuta dalla sua replica, quanto avea dichiarato, che sospenderebbe li Paesi vicini dallo Stato Ecclesiastico, i quali non sospenderebbero il medesimo. Che ora avea

quella due inpegni, il primo, di sostenere il suo decreto circa quello Stato, per giustificare alquanto il suo procedere nella sospensione del medesimo, onde non potea far di meno di allegare più ragioni potrebbe, per coprire la sua avversione contro della fiera di Sinigaglia; e di sospendere altresì li Paesi convicini dello Stato suddetto, poiché altrimenti di niun effetto riuscirebbe quella sospesione; il secondo di sostenere la sua riputazione stabilita di essere quasi la legislatrice in materia di sanità in Italia. Ora su questo si è considerato, che già il medesimo caso era più volte succeduto, senza che questo Regno avesse aderito alle sue consulte, che nel tempo che non vi resideva il Sovrano, avea esso per massima di conformarsi alle consulte di Venezia, o di Roma, secondo gl'ordini de' medesimi Sovrani di quel tempo, e che trovandosi le suddette consulte contrarie, avea il pieno, ed intero arbitrio di uniformarsi a quella, che più stimarebbe convenevole; che in questo modo non hai mai auto dipendenza alcuna dalli decreti di Venezia, in materia di sanità, ma solo condiscendenza, ben inteso, che molte volte si è discostato dalli sentimenti del Magistrato di Venezia, anche sul modo assunto della fiera di Sinigaglia, e questo, per ordine espresso del suo Sovrano d'allora; e adesso ha potuto farlo con più franchezza, avendo qui la presenza del suo proprio Sovrano. Che, in quanto alli sospetti della fiera di Sinigaglia, il procedere di quella Republica mostrava sempre più la sua passione, sospendendo questo Regno, doppo scorsi quasi 40 giorni dalla terminazione della suddetta fiera, senza notizia di verun inconveniente; e che, per questo, si dovrebbe incaricare l'Ambasciatore di questa Corte in Venezia di significare a quel Senato che persistendo esso nella sospensione di questo Regno, non si stimerà più quella come una precauzione per la sanità, ma una infrazione manifesta alla buona corrispondenza, e armonia, che ha sempre sussistito e dee sussistere tra ampedue li Stati, incaricando al medesimo Imbasciatore d'informarsi, se nello Stato Veneto stesso non si immettono furtivamente persone da Paesi sospetti, conforme è stato praticato prima da uffiziali veneti dall'essercito tedesco in Ungaria, di che fu da questa Corte avvisato in tempo il suo Residente, il quale ne diede parte alla suddetta Deputazione di Venezia, la quale all'ora cercò a scusarsi; e, se nelle sue provincie non vi succedano altre tante irregolarità da parte de' subalterni, come l'imputano i Veneziani negli altri Dominj. Si è di piu deliberato, che si scriverebbe non solamente al Ministro di S.M. in Roma di aver l'occhio a quanto vi succederà, e si sentirà intorno alle cautele, che adopra quella Corte per la conservazione del suo Stato contro ogni accidente, ma ancora alli Consoli di questo Regno nei porti d'Ancona, e di Sinigaglia acciò prendano le più esatte informazioni del modo, con cui vi si usa in materia di sanità, il tutto però non tanto per diffidenza della vigilanza della Corte di Roma, come per la maggior sodisfazione di S.M.

Intorno poi alla proposizione fatta nella consulta di questa Deputazione, di sospendere lo Stato Veneto, si è considerato, che tale disposizione non potea avere che due oggetti. L'uno di rappresaglia, l'altro del proprio vantaggio. Che la rappresaglia, quando si ammettesse sarebbe del tutto imperfetta, quando tornerebbe a

danno di questo medesimo Regno, conforme si dimostrerà qui appresso, che in effetto ricaderebbe. Che già la Republica di Venezia sarebbe bastantemente mortificata nel vedere li tre più fioridi, e principali Stati del Italia, renitenti ed opposti a' suoi degreti in materia di sanità cioè, lo Stato Ecclesiastico, questi due Regni, e la Toscana, ed in questo modo perdere quell'aria di legislatrice su quel punto: anzi palesarsi a tutto il mondo i motivi d'interessi, che la fanno aggire, ed anche sufficientemente punita da se stessa, con assoggettare i suoi proprj bastimenti precedenti dalli suddetti Paesi, da essa così legieramente sospesi, a contumacia. Che non essendo motivo alcuno di sospetto, o d'impuntualità, né conseguentemente timore di contagio, per parte dello Stato Veneto, il cautelarsi contro il medesimo sarebbe una precauzione inutile, anzi del tutto irregolare, onde tal rappresaglio dimostrerebbe troppa passione; e che il più prudente si è di procedere senza segno di animosità, con giudizio sano, e solamente secondo che il maggior vantaggio di questo Regno, e la gloria di S.M. lo richieggono. Che nel suddetto rappresaglio non si troverebbe nemeno compito il secondo oggetto, poiché essendo presentemente il tempo dell'estrazione delle mandole, lane, e pelli, ed avvicinandosi quello della tratta del oglio, assoggettando i bastimenti veneti, che vengono a cercarli, a contumacia, sarebbe un caricare quelli generi di nuovo peso, e sminuirne li prezzi, trovandosi già pur troppo caricati dalla contumacia a cui sarebbero soggetti in Venezia, i quali generi però sono il maggior, anzi tutto il prodotto delle Provincie di questo Regno nell'Adriatico.

Finalmente si è aggiunto, che, essendo la Toscana contigua dello Stato Ecclesiastico, non men che questo Regno, correndo conseguentemente, i medesimi rischj, e non avendolo sospeso, era questo ancora una sovr'abbondanza di motivi per non sospenderlo. Che l'esempio, di alcuni altri Stati d'Italia, che si erano uniformati alla Republica di Venezia, non dovea fare impressione alcuna, per la soggezione in cui sono con questa, la quale sola li provvede di molte mercanzie, di cui hanno un preciso bisogno.

In somma si è considerato, che, facendo la Republica di Venezia risuonare in tutte le parti le sue querele, per non esser stato seguito il suo sistema, e per dare al Pubblico, anche, in caso di bisogno, alle potenze straniere, e specialmente alle Corti di Madrid, e di Parigi, a conoscere su quali principj si sia proceduto in questa Corte, si ordinerebbe alla Deputazione di Sanità di fare la relazione 1° di tutte le providenze, e cautele che si sono prescritte dalli primi avvisi del contagio della Germania; 2° se le imbarcazioni napoletane, romane, ed altre si ammettono in nostri porti, ove non sono lazaretti, o senza fare contumacia, o senza documento valido, di averla consumata in altri porti; 3° in quali casi, e cose, non si è stimato uniformarsi alle Diputazioni di Sanità di Venezia; 4° che esponga quali notizie si hanno circa la fuga del marinaio pesarese, e le disposizioni che ha date, affine di diligenziarsi, e di arrestare il medemo con il suo figlio, caso che venissero ad introdursi in questo Regno.

Uniti &

Si è letto il Real Dispaccio de 3 del corrente diretto al Signor don Antonio Maggiore Soprintendente Generale della Salute, con cui S.M. intesa di quanto fu supplicata coll'antecedente appuntamento del primo del corrente sopra le proteste del Magistrato di Venezia di voler separarsi dal libero commercio di questo Regno per causa della tenuta della Fiera di Sinigaglia, e successivamente di aver questo Residente di Venezia comunicato a detto Signor Soprintendente la risoluzione presa dal Magistrato sudetto di sospendere provisionalmente la pratica alli bastimenti da questo Regno procedenti; comanda la M.S. che questa Deputazione le esponga qual sia la pattuita uniformità, che asserisce il Magistrato di Venezia nella sua carta de 15 del corrente, e se vi siano ordini, che questa Deputazione debba seguire infallantemente le determinazioni di Venezia in materia di salute e se alcuna volta non si è osservata questa supposta conformità, con quali circostanze ed in virtù di quali ordini, e se per conseguenza di non essersi uniformati alle disposizioni di detto Magistrato, sia passato mai egli a sospendere il commercio con questo Regno. Come altresì comanda, che questa Deputazione esponga ancora distintamente i motivi in cui si fonda, che si debba praticare la stessa suspension di commercio colli bastimenti procedenti da Venezia, come si è disposto colà osservarsi per quei di questo Regno, e se vi siano esempj di essersi ne' tempi passati in somiglianti occasioni praticata qui la stessa provvidenza, e con quale appoggio di ragione, acciocché S.M. intesa del tutto possa prendere la risoluzione conveniente, senza che tra tanto si faccia alcuna novità.

E venerando la Deputazione con la dovuta umiltà li Sovrani Reali ordini, si dà indi l'onore d'ossequiosamente supplicare la M.S. che circa l'uniformità, che asserisce il Magistrato di Venezia (quale la Deputazione non sa come possa chiamarsi pattuita) niente può la Deputazione riferire, non avendosi mai avuto su ciò alcun trattato, o convenzione col detto Magistrato, e solo avrà creduto poterlo dire perché sempre questo Governo si è uniformato colle di lui deliberazioni per soprabondare in cautela, e perché la Corte essendo lontana, né vi era tempo di attendere i suoi ordini; onde conveniva appigliarsi all'opinione più cautelata. Vi erano ancora li ordini della Corte di Vienna, colli quali stava prescritto, che ci dovessimo regolare colle deliberazioni di detto Magistrato e con quelle della Sacra Consulta di Roma; se bene poi nell'anno 1728, avendo il medesimo sospeso per la stessa causa della tenuta della Fiera di Sinigaglia, lo Stato Pontificio, fu disapprovato dalla Corte il passo dato di esserci uniformati col Magistrato di Venezia e fu prescritto che si fusse seguito il di lui esempio solamente quando avesse caminato per i limiti della giustizia, e della ragione, non già quando si conoscesse che la proibizione, o sospensione fusse artificiosa, come in quel caso era accaduto; però non si ritrova che mai la Repubblica avesse sospeso il commercio con questo Regno, a riserba solamente dell'anno 1656, che questa Città sofferì la disgrazia di esserle attaccata la peste; e nell'anno 1691 che patì la stessa disgrazia la Città di Conversano.

Riguardo poi ad esponere i motivi con cui questa Diputazione si fonda debba praticarsi la stessa sospensione di commercio colli bastimenti di Venezia, la Deputazione non può avere alcun esempio da produrre, non essendo mai accaduto, che il detto Magistrato ci abbia sospeso il commercio: ciò propose solamente non già per sospenderli il commercio per punto di cautela di salute, poiché non sarebbe stato giusto una volta quando quella Repubblica si trova libera, sana, et esente da qualunque sospetto di male, ma unicamente quando ella ingiustamente, e solo per proseguire i suoi intrapresi impegni colla Corte di Roma, dettati (come si crede) per motivi politici, e non già per cautela della pubblica salute, avesse voluto sospendere il commercio con questo Regno; pareva convenevole che usando della medesima ragione, e del medesimo modo di procedere; lo stesso si dovesse praticare colli sudditi della medesima; anco sulla riflessione che questa sospensione di commercio sarebbe stata solamente nociva a Noi, quando li suoi sudditi potessero venir qui per trasportare le loro merci, e per ricavarne il prezzo in denaro, non potendolo fare in robba per non esporsi alle contumacie, et all'espurghe, per contrario non conveniva a' sudditi di S.M. portar le loro merci in detta Repubblica per cagione di trovarsi il commercio interrotto.

Di ciò solamente la Deputazione ne supplicava umilmente S.M. per rifarsi del torto che la Repubblica faceva alli suoi fedelissimi Vassalli con sospenderli il commercio senza ragionevole causa; restando nel suo Sovrano arbitrio risolvere quello che avrebbe colla sua sublime intelligenza stimato più a proposito. E di tutto ciò si compiaccia il Signor Sopraintendente di farne a' Reali piedi la dovuta umilissima rappresentanza di questa Deputazione.

Et ita conclusum.

219

Argomenti religiosi per poter ammettere gli Ebrei senza il previo consenso del Papa, accordando loro l'esercizio del culto (con qualche cautela a Napoli), non distinguendoli con segni esteriori, e non assoggettandoli in Sicilia al Tribunale dell'Inquisizione.

| C | G | **illiceità, istituzioni, localizzazione / credito, giurisdizione, religione \ Ancona, Ebrei, Napoli, Stato Pontificio**

[1739/09/08 pre] [Pietro Contegna] *Nota per l'introduzione degli Ebrei nelli Regni di Napoli, e di Sicilia*

J.M.J.

Capitolo primo: se sia necessario di attendere il beneplacito della Corte di Roma prima di ammettere gli Ebrei in questo Regno?

Poiché tutti gli sforzi degli uomini di diverse nazioni di differenti genj, e di varie Religioni, si sono più fiate come congiurati a volere ostinatamente opprimere, ed estirpare le reliquie della nazione ebrea dispersa per tutto il mondo; e non an potuto mai giugnere al termine del loro disegno; questa è una pruova assai evidente, che siffatta intrapresa sia contraria all'ordine della Divina Provvidenza; la quale ha stabilito di conservarla fino agli ultimi termini de' secoli per gli alti suoi sapientissimi consigli.

Ed infatti tutti li Santi Padri, tutti li Teologi, e tutti gli Interpreti delle Sagre Scritture, costantemente, e senza un minimo divario, insegnano che nelli terribili tempi nelli quali l'Anticristo dovrà esercitare li suoi più tirannichi furori contro della Chiesa di Dio; la Divina Misericordia per soccorrere la sua diletteissima Sposa, interamente oppressa, e quasi affatto eclissata, toccherà efficacemente il cuore dell'intero Corpo della nazione ebrea, sicché questa aprendo gli occhi dell'intelletto, per tanti secoli ottenebrati, riconoscerà la verità della Religione Cristiana, ed abbraccerà la Fede di Giesucristo nostro Signore, e darà un potentissimo rinforzo alla Chiesa Cattolica, che sembrerà quasi estinta. [...]

Se San Paolo volle che estremamente si compatissero, ed accarezzassero gli Ebrei nel tempo che la loro Republica fioriva in potenza, in ricchezze, ed in ogni temporale gloria, e prosperità: quanto maggiormente avrebbe voluto, ed incaricato che fossero con ogni umanità, e con affezione cristiana trattati nelli tempi posteriori, a quelli nelli quali l'Apostolo scriveva, e nel tempo nostro in cui gli Ebrei vivono senza veruna forma di Republica, senza proprio Principe, privi di ogni stabile possessione, ed a guisa di schiavi dispersi, disprezzati, abietti, e vili in tutta la Terra?

Inoltre osserva S. Agostino, che la Divina Provvidenza ha voluto che gli Ebrei si spargessero sulla faccia di tutta la Terra, perché essendo di Religione assolutamente contraria a quella de' Cristiani, contro alla loro propria intenzione servissero di testimonj della verità, e della sincerità degli oracoli ricavati dal Vecchio Testamento; per li quali chiaramente si dimostra, che Giesucristo nostro Signore è il verace Messia, promesso, e disegnato da Dio per bocca di Moisè, e di tutti gli altri antichi Profeti; giaché così li Gentili, come li Maumettani anno imaginato che le Sagre Scritture fossero state da' Christiani a bello studio o inventate, o corrotte. Sicché producendosi dagli Ebrei quelle del Vecchio Testamento, nel quale si leggono tutte le Profezie appartenenti a Giesucristo, ed alla Chiesa; non si può dubitare, che la loro lezione sia pura, e sincera, e non inventata, o alterata dalli Discepoli di Giesucristo.

È contrario adunque al disegno della Divina Provvidenza, ed agli insegnamenti di San Paolo il discacciare ed il malmenare gli Ebrei; come si è fatto da molti Cristiani in alcuni delli passati secoli, pieni di barbari costumi, e di profonda ignoranza.

Ed infatti in questi due ultimi secoli incomparabilmente più colti, ed illuminati di alcuni antecedentemente trascorsi, si è da' saggi Principi, e anche da' Popoli cambiata la passata dura, ed aspra condotta verso degli Ebrei: e si è procurato, col secondare l'ordine della Divina Provvidenza, di trarre da questa miserabile gente tutto

quel profitto che il comune vincolo dell'umana società, e la ragione medesima detta doversi reciprocamente procacciare da qualunque specie di uomini, sieno di qualunque condizione, e Religione.

Perciò dovendosi deliberare se gli Ebrei debbano essere ammessi in uno Stato dove prima non erano, o d'onde erano stati scacciati, non si deve deliberare sugli pregiudizj, che anno avuto corso in alquanti delli passati secoli barbari; ma si deve applicare la mente a due sole considerazioni, una delle quali riguarda il temporale, cioè l'utile, o il danno che potrebbero recare allo Stato; l'altra che mira lo spirituale, cioè il profitto, o lo svantaggio che potrebbe seguirne alla Religione Cristiana.

Per quel che tocca alla prima considerazione; a niuno mai verrà in pensiero, che per deliberare se sia vantaggioso all'interesse temporale dello Stato introdurre gli Ebrei in qualche terra, o provincia, sia necessario di riceverne il venerabilissimo oracolo dal Sommo Pontefice. Giacché Iddio chiaramente ha determinato, che la cura degli affari temporali appartenga a' Principi del Secolo; anzi ha insinuato alli prelati di Santa Chiesa che si astengano, il più che fia possibile, dal mescolarsi nel maneggio degli interessi mondani, per meglio attendere alla cura delle cose spirituali, e del Regno de' Cieli.

Sicché unicamente può alcuno entrare in dubbio se per riguardo delle cose spirituali, che taluno può immaginare che possano venire col commercio degli Ebrei pregiudicate nell'introdurli in qualche Regno, o in qualche provincia, sia necessario ottenere dal Sommo Pontefice una precisa licenza, e dispensa. Ma noi abbiamo dimostrato che per la legge divina non solamente non è vietato a' Cristiani di avere un civile commercio con gli Ebrei, ma sono espressamente raccomandati alla loro umanità, e carità, la quale verso di loro non si può usare senza mantenervi un civile commercio. Sarebbe adunque necessario che fusse dalli Sagri Canoni vietato un siffatto civile commercio cogli Ebrei, per sostenere che per introdurli a tale effetto in questo Regno, vi sia necessaria la dispensa, e la licenza del Sommo Pontefice. Ma in niuno delli Canoni formati dalli Sagrosanti generali Concilj, ed in niuna epistola decretale delli Sommi Pontefici si legge, o si osserva né pur minimo vestigio di siffatto divieto. Laonde non può in conto alcuno sostenersi che abbiamo necessità per introdurre in questo Regno gli Ebrei, di ricorrere alla principale spirituale autorità che tiene nella Chiesa il Sommo Pontefice.

Del rimanente non devono far forza ad un Principe che cerca d'introdurre gli Ebrei nel suo Stato per la necessità, e per lo vantaggio del commercio, li motivi che in contrario alcuni adducono dicendo, che gli Ebrei odiano sopra modo li Cristiani, e possono loro nuocere almeno colle scellerate usure che cercano di ricavare dalle loro sustanze. Imperciocché se gli Ebrei odiano li Cristiani, tanto più dalli Cristiani devono essere amati, e beneficati per osservare lo stretto precetto che su questo punto ci ha dato Giesucristo nostro Signore, e del quale fece un carico cotanto preciso alli Cristiani, che si chiamò di chiamarlo suo precetto. A riguardo dell'usura questa si

cerca di commettere anche da cattivi Cristiani; e conforme colle leggi penali, e colla diligenza si impedisce dalli magistrati l'esecuzione di un tal cattivo disegno delli falsi Cristiani, così ancora si può, e deve impedire simigliante disegno che possono avere gli Ebrei, e non perciò togliere ogni civile comunicazione con essi in sommo pregiudizio del commercio, e dell'opulenza del Regno, che senza dubbio può ricevere sommo vantaggio da loro; come coll'esperienza si è veduto, e si vede in quasi tutti li Stati del mondo, nelli quali il commercio fiorisce, e nelli quali per questo principalissimo effetto sono stati introdotti da' Principi.

San Pio V publicò una Bolla¹ per la quale ordinò che fossero scacciati gli Ebrei da tutto lo Stato Ecclesiastico, e quantunque da quella Bolla apparisca, che prese una tal risoluzione per lo scrupolo delli danni che poteva a' Cristiani cagionare l'odio che gli Ebrei nudrivano contro di loro, e per l'usure che potevano commettere; ad ogni modo sagiamente quel zelantissimo Pontefice considerando il vantaggio che potevano portare al commercio, di cui tenevano bisogno la città di Roma, e la città di Ancona (situata nel mare Adriatico, ed opportunissima a mantenere il commercio di gran parte dello Stato Ecclesiastico) dichiarò espressamente in quella Bolla, che principalmente per questo motivo voleva, e comandava che si ammettessero, e dimorassero nelle città di Roma, e di Ancona.

Se adunque un Pontefice cotanto Santo, e che fu in tutto il corso della sua vita di una coscienza scrupolosissima, stimò di tanto peso il vantaggio del commercio, ed il beneficio che i Popoli ne ricevevano, che non dubbitò di anteporre questo punto a tutti gli altri scrupoli che enumera nella Bolla per discacciare gli Ebrei dallo Stato Ecclesiastico; come potrà dubbitare il Re nostro Signore di ammetterli in questo Regno, e nel Regno di Sicilia infinitamente bisognosi del commercio, per lo mancamento del quale li Popoli dell'uno, e dell'altro Regno sono notoriamente ridotti ad estrema miseria, e resi incapaci di sostenere sé stessi, e li pubblici pesi?

Si deve ancora notare che il Santo Pontefice Pio V fra li motivi che addusse per ritenere gli Ebrei in Roma ed in Ancona, fu perché la loro presenza faceva piamente ricordare a' Cristiani la Passione di Giesucristo, e potevano avere occasione di convertirli alla nostra Santa Fede. Anche per questi motivi il Sapientissimo Clemente VIII non ebbe difficoltà d'introdurli nello Stato di Avignone, come appare dalle sue Bolle publicate su tale affare².

Infine San Gregorio il grande ripieno di verace spirito del Cristianesimo, ben lungi dall'ispirare a' Cristiani odio contro gli Ebrei, vivamente gli esortava a trattarli con dolcezza³; imperciocché diceva essere questo il mezzo più proprio per convertirli, e che il rigore, e la violenza in vece di convertirli, li rendeva più ostinati, e perversi: soggiugneva che la vera maniera di ricondurli alla verace Religione non era il

¹ Bullar. Rom. Tom. 2° Pii V Constit. 8ª Vide Spondanum anno 1569.

² Bull. Tom. 3 Const. 19 et 20.

³ Vide Gregor. epist. 50 lib. 4° Indic. 13 lib. 7 epist. 24 et 26 et lib. p.^{mo} epist. 36.

farsi temere per mezzo della severità, ma l'alletterarli colli buoni trattamenti, ad ascoltare la parola del figliuolo di Dio.

San Bernardo ancora mosse il Sommo Pontefice Innocenzio Secondo ad essere favorevole (come in verità sommamente fu) alla nazione ebrea⁴. E certamente San Bernardo in più occasioni interpose in loro favore la sua autorità, ed intraprese la loro difesa fino al segno di scusarli sopra l'accusa dell'usure eccessive, che esercitavano; dicendo che gli Ebrei convertiti, e li Cristiani medesimi commettevano siffatto delitto, forse, e senza forse con magiore eccesso. Il medesimo Santo represses con sue lettere il falso zelo di molti Potenti, che perseguitavano gli Ebrei in varj luoghi; scrisse in lor favore, e mandò lettere a diverse Nazioni, ed al Popolo ed al Clero della Francia Orientale. Insomma egli diceva, e conchiudeva, che dovendosi in un qualche tempo convertire l'intera nazione ebrea alla Fede Cristiana era assolutamente necessario il tollerarli.

Questo è lo spirito, e la condotta de' Santi, ed anche delli più saggi Sommi Pontefici, la quale dal Re nostro Signore deve assolutamente essere imitata.

Secondo quisito

Introducendosi gli Ebrei in Napoli in qual luogo, e con quali circostanze, e dipendenze debba stabilirsi la loro sinagoga, e con qual riserba debbano esercitare la loro Religione?

Dalle cose dette nel capo antecedente, credo che rimanga manifestamente dimostrato, che il Re nostro Signore possa senza scrupolo veruno, anzi inerendo al verace spirito del Cristianesimo, per lo vantagio del commercio di questo Regno, e di quello della Sicilia, introdurvi a dimorare gli Ebrei. Se adunque ciò è lecito; non può dubitarsi che loro si debba permettere l'esercizio della Religione, quantunque falsa, che professano; e questo viene confermato da tutti li Saggi Canoni, e specialmente dal capitolo 3^o registrato sotto il titolo de Judæis, et Saracenis nella Collezione delle Decretali fatta coll'autorità di Gregorio IX e ricevuta in tutta la Chiesa. Nel sudetto capo 3^o si mette una lettera di San Gregorio il Grande diretta a Gennaro Vescovo della città di Cagliari, capitale della Sardegna, nella quale si narra che un novello convertito dalla Religione giudaica alla cristiana, che nel giorno precedente aveva ricevuto il Battesimo, si pose alla testa di molti giovani Cristiani, e spinto da un falso zelo, andò alla sinagoga delli Giudei a piantarvi una Croce coll'immagine della Santissima Vergine. Soggiugne San Gregorio, che il Magistrato, ed il Vescovo della Città condannarono questa violenza; ed il Santo Papa lodò la condotta del Vescovo: l'esortò a punire con censure l'attentato del novello Cristiano, senza ascoltare le scuse che poteva produrre, allegando il suo zelo, e l'amore per la Religione. Ed ordinò che si togliesse la Croce, e la Sagra Immagine dalla sinagoga, e che questa si rendesse agli Ebrei. [...]

Ma che occorre andar dietro a siffatte autorevolissime testimonianze per prova-

⁴ Vide S. Bern. epist. 322.

re che debba essere tollerato l'esercizio della loro Religione agli Ebrei; giaché vediamo che non solamente da quasi tutti i Principi cristiani vien tollerato nello Stato loro, ma anche dalli Sommi Pontefici è stato da più secoli tollerato in Roma, in Ancona, e nella città di Avignone. E certamente in Roma si veggono erette per uso degli Ebrei non meno di nove sinagoghe, cioè otto dentro della città, ed una fuori delle mura, eretta in tempo di contagio.

Non di meno alcun forse opporrà a questa conclusione che dalli Sagri Canoni⁵ è vietato di permettere agli Ebrei la costruzione di novelle sinagoghe, essendo solamente a quelli permesso di ristorare l'antiche, e quelle che di già possiedono. Ma chi non vede che ciò altro non significa se non che alli Giudei già stabiliti in qualche Regno, o provincia, e che colà tengono le sinagoghe necessarie per l'esercizio della loro Religione, non si deve permettere di fabricarne altre novelle. Sicché quando si introducono per la commodità dello Stato in qualche Regno, o provincia ove non erano, non ha luogo siffatta regola. Imperciocché se non possono edificare la sinagoga, nemeno potranno esercitare la loro Religione; e ciò riuscirebbe contro la mente de' Sagri Canoni, che ammettono, ed approvano siffatta tolleranza.

Inoltre la regola canonica ammette, che sia ad essi lecito nelli paesi nelli quali dimorano il ristorare le vecchie sinagoghe, senza fabricarne altre novelle. Se adunque non anno alcuna sinagoga vecchia, cessa la regola; altrimenti si cadrebbe nell'inconveniente di non permettere agli ebrei l'esercizio della loro Religione.

Ma pogniamo che la sudetta canonica regola si debba osservare strettamente alla lettera, abandonando affatto il suo verace spirito, il quale in verità manifestamente consiste nel permettere agli Ebrei quello che è indispensabilmente necessario all'esercizio della loro Religione, ma non un certo fastoso, e troppo comodo modo da esercitarla, che dia a' Popoli cristiani scandalo. Posto adunque, come abbiamo detto, l'osservanza della sudetta regola presa in uno strettissimo rigore della lettera; in maniera che non sia mai lecito per qualunque cagione (e non ostante che con ciò si tolga agli Ebrei l'esercizio della loro Religione) il costruirne novelle sinagoghe; in tal caso non si potrà almeno negare, che gli Ebrei anno dimorato per molto tempo in Napoli, e che anno avuto in questa città l'esercizio della loro Religione, e per conseguenza l'uso della sinagoga: sicché ritornando al presente in Regno, si deve ad essi permettere di rifare l'antica sinagoga, che avevano, la quale fu ad essi tolta, e da' Cristiani in altro uso convertita; anzi se prima forse tenevano la sinagoga in città, darà assai minore occasione di scandalo alli spiriti debboli soggetti a' scandalizarsi senza legitima ragione, il concedere agli Ebrei la refezione della loro antica sinagoga in altro luogo fuori della città, solitario, e lontano dall'abitato, e dal troppo commercio de' Cristiani; che il rimettere quella che già nella città possedevano.

Da tutto ciò conchiudiamo, che non essendo contario alla disposizione di veruno Sagro Canone il permettere agli Ebrei, li quali dimoreranno in Napoli, la costru-

⁵ De Jud., et Sarac. Cap. 3 et Cap. 7°.

zione di una sinagoga; non abbiamo perciò bisogno di ottenerne la licenza, o la dispensa dal Sommo Pontefice. [...]

Resta adunque che dissaminiamo sotto quali condizioni si debba agli Ebrei permettere l'osservanza della loro Religione, e la costruzione della loro sinagoga. Su questo punto crederei opportuno che per l'erezione della sinagoga si designasse un qualche luogo che fusse affatto lontano dalla frequenza delle abitazioni de' Cittadini, e che specialmente fusse lontano da qualunque monistero, o chiesa, e che inoltre la fabbrica da farsi per la sinagoga avesse più tosto sembianza di un giardino, o di orto circondato da alti muri, e di casa campestre, che di luogo religioso. Dipiù sarebbe convenevole che la casa la quale nel mezzo del sudetto orto, o giardino dovesse servire di sinagoga, non si potesse costruire se non umile, e bassa, senza alcuna apparenza di magnificenza, e senza alcun segno, o ornamento estrinseco.

Credo ancora necessario che non si permetta agli Ebrei l'uso, o la costruzione della sinagoga, se non quando sono stabiliti in Napoli almeno un sessanta, o cento loro famiglie.

Si deve ancora dissaminare se si devono obligare gli Ebrei, li quali saranno ammessi da S.M. nelli suoi Stati, a portare qualche segno, per cui manifestamente si vengano a distinguere da' Cristiani. È certissimo che nel Concilio Lateranese celebrato sotto Innocenzio III sta espressamente disposto, che non si permetta agli Ebrei di praticare fra' Cristiani senza che portino un qualche estrinseco segno; e la ragione che viene nel Canone addotta per questa disposizione, consiste nel pericolo che senza un tal segno possa avvenire che le donne cristiane, ignorando la condizione dell'uomo, possano mescolarsi carnalmente con qualche Ebreo, o che un uomo cristiano, per la stessa ragione, possa entrare in carnale commercio con qualche ebrea donna.

Ma è ancora certissimo che in Livorno anno permesso i Sommi Pontefici che gli Ebrei dimorino in quella città senza portare alcun segno di distinzione. Né possiamo dubitare che se gli Ebrei dimorano in questa città di Napoli, e portano un segnale, che manifestamente dimostri che sieno Ebrei; essendo questa città piena di uno insolentissimo minuto Popolo, il quale nelli giorni festivi, che sono molti, vive oziosissimo nelle pubbliche piazze; saranno gli Ebrei esposti a mille beffe, ed insolenze, almeno degli ragazzi, che continuamente giocano in mezzo delle piazze.

Sicché essendo questo uno inconveniente assai più grave, e frequente che non è quello che nel Concilio Lateranese si considera; pare ragionevole che si debba aver l'occhio, e la considerazione al maggiore inconveniente, e non al minore; ed essendo questa una condizione particolare della città di Napoli, sembra che perciò in questo caso si debba stimare eccettuata dalla sapientissima regola stabilita dal Concilio Lateranese; tanto più che ragionevolmente possiamo essere persuasi che se al Concilio medesimo fusse stato proposto il presente caso, avrebbe fuor di dubbio eccettuata la città di Napoli dalla generale regola.

Credo però ragionevole che si proibisca agli Ebrei il praticare troppo liberamente per la città nelli giorni del Giovedì, del Venerdì, e del Sabato Santo.

E credo ancora che debba ad essi rigorosamente vietarsi di entrare nelle chiese, e specialmente in quelle nelle quali si custodisce il Santissimo Sagramento dell'Eucarestia. [...]

Quesito sesto

Se gli Ebrei potranno essere carcerati ad istanza dell'Inquisizione in Sicilia, e se li regj ministri potranno a questo effetto prestare la mano armata alla sudetta Inquisizione?

Non possiamo dubitare, che se consideriamo il Tribunale dell'Inquisizione come un tribunale ecclesiastico; è fuor d'ogni dubbio, che secondo l'espressa dichiarazione di San Paolo, e secondo il costante sentimento de' Santi Padri, la Chiesa non tiene veruna potestà su degli uomini che sono nati, e che vivono fuori della communione della medesima. Posto adunque questo saldissimo, e costante principio; l'Inquisizione, come tribunale ecclesiastico, non può esercitare giurisdizione sulle persone degli Ebrei.

Ma se vogliamo considerare l'Inquisizione come un tribunale del Re; in tal caso dipende dall'arbitrio di S.M. il dare, o no all'Inquisizione giurisdizione, ed autorità sulle persone degli Ebrei.

Su questo secondo supposto adunque stimo ragionevole, che da S.M. si osservi lo stabilimento fatto in Livorno a riguardo di questa miserabile, e cieca nazione; cioè che all'Inquisizione non si dia autorità, o potestà su di essi. Imperciocché se l'Inquisizione di Sicilia si mescolerà negli affari degli Ebrei, il Governo sarà involto in continue molestie; perché sarà questo un fonte di infinite accuse, o denuncie, che si produrranno dalle persone torbide, calunniose, e superstiziose, e specialmente da coloro che sono agli Ebrei debitori, e vogliono procurare di non dar loro la dovuta sodisfazione; come si può mostrare per molti esempli che si possono raccogliere dall'esatta Storia degli Ebrei tessuta dal Basnagio.

Laonde per la publica tranquillità, e per persuadere agli Ebrei a fissare nella Sicilia il loro domicilio, ed esercitarvi il commercio; è assolutamente necessario, che si stabilisca, che li soli tribunali ordinarj di S.M. procedano contro di loro, secondo la qualità delle cause, e delli delitti.

Quesito settimo

Se gli Ebrei dovranno essere rinchiusi in un ghetto, avendo però riguardo alli porti, ed alle diverse specie di traffico maritimo, o di altra natura che vi potranno fare?

Questo articolo non merita molta discussione; giaché non abbiamo verun Canone formato, o ricevuto dalla Chiesa universale, il quale stabilisca che gli Ebrei si rinchiodano nelli ghetti; sicché ciò deve dipendere dalla libera, e piena disposizione di S.M., il quale si degnerà di regolare questo punto secondo la varia disposizione delli luoghi, così nel Regno di Napoli, come nel Regno di Sicilia; potendo la M.S. risolvere questo punto giusta le rappresentazioni che potranno fare a riguardo dell'uno, e dell'altro Regno, li magistrati che saranno formati da S.M. per la direzione del commercio.

Conferenza di commercio n° 13. Ancora sul porto franco di Messina, in particolare su giurisdizione e autonomia del Consolato del Mare e sull'opportunità di esentare dai dazi di consumo i nazionali e/o i forestieri che introducano nuove fabbriche a Messina e, in generale, nelle due Sicilie.

| C | I | **innovazione, istituzioni, localizzazione, tassazione / domanda pubblica, giurisdizione, negozianti, porti \ Messina, stranieri**

1739/09/09 Conferenza confidenziale

A dì 9 settembre 1739

Seguita la consulta della Giunta del Commercio di Messina circa il porto franco di detta città.

Art. XXXVIII. Che si osservino puntualmente li capitoli, ed istruzioni di detto Consolato del Mare, senza che biglietto o decreto della secreteria del Governo, né provviste, o pure ordini delli giudici della G. Corte, né d'altro tribunale possano aver luogo, né inserirsi ma cominciarli, e finire le cause, come sopra, senza appellazione, e che non possano le parti litiganti godere di foro veruno per cause mercantili, come si vede al foglio 83 da doversi inviolabilmente osservare in tutte le parti di detta scala franca. Che non si concedano dilazioni quinquennali né qualunque altro rimedio a' debitori.

Su questo articolo non si è trovato verun riparo, se non solamente per quello che spetta alle provviste del Governo, al quale non può, né deve togliersi almeno in apparenza quelle facoltà, che sono annesse al supremo grado di Viceré, e quella subordinazione che li devono tutti li magistrati, ben inteso però, che dovrebbe prevenirsi, con secrete istruzioni al Viceré limitandogli li casi, ove possa fare le tali provviste in materia di commercio, quando si trattasse di materia gravissima, nella quale possa interessarsi il servizio Reale, e 'l beneficio dello Stato, o qualche altra causa pubblica.

XXXIX. Che il Magistrato di Commercio, da stabilirsi in Messina, possa consultare con V.M. per levare ed aggiungere quello che stimerà proprio sopra detti capitoli del Consolato, e che detto Magistrato abbia da fare la nomina attuale delli Consoli tanto di Mare, che della Seta per via del Protonotaro, a disposizione di S.M.

Su questo articolo si è riflettuto, che si supposeva, che dovesse stabilirsi un Magistrato di Commercio di Messina. Ora essendo stato prima deliberato, che in tutto il Regno di Sicilia si stabilirebbe un solo Magistrato Supremo di Commercio, e che quel Magistrato risiederebbe in Palermo, svanisce tutto il sistema fondato su quel principio; nulla di meno si è considerato, che potea concedersi al Consolato di Mare di Messina la consolazione di consultare a dirittura con S.M. per li punti generali, ed importanti spettanti al commercio, ben inteso però, che prenderà la strada ordinaria del Supremo Magistrato di Commercio, e del Governo di Sicilia, per fare pe-

netrare a questa Corte le sue rappresentazioni e suppliche, o almeno che, nelli casi di somma premura rimetta al suddetto Governo il duplicato de' ricorsi che farà a S.M., mentre però dovrà essere del ispezione del Magistrato Supremo da stabilirsi in Palermo la cura di esaminare i capitoli del Consolato di Mare di Messina, e se vi sia da levare, o aggiungere ne faccia la relazione a S.M. acciò vi si provveda.

Per quello spetta alla nomina annuale delli consoli già si è convenuto che, in quanto alli consoli del Arte della Seta, avea quell'Arte le sue leggi, e consuetudini particolari, e che non era qui il tempo di trattarne. Intorno poi alli consoli del Consolato di Mare, si è considerato che, il far passare la nomina d'un magistrato supremo nelle mani del Protonotaro del Regno, sarebbe questo passo poco decente per il magistrato, e sarebbe roversciare l'ordine delle cose ma che essendo lo stesso Consolato di Messina meglio informato d'ogni altro delli soggetti di detta città capaci, e degni di simile carica, si potesse lasciare al Consolato stesso, col concorso delle università de' Negozianti, il jus di proporre le persone per via del Magistrato Supremo, e questi darne conto al Viceré col loro parere, il quale passi tutto al Protonotaro del Regno, per fare la sua nomina, ed il Viceré poi manderà l'un e l'altra nomina a S.M. per risolvere l'elezione la quale dovrà farsi nella forma solita colle patenti viceregie per mano del Protonotaro.

XL. Che il detto Consolato di Mare possa agire nel Regno tutto, per li affari che procedono dal commercio, e negozio contrattato in Messina, e che insorgendo competenza da detto Magistrato, o da altro ministro in Messina, che sarà deputato da V.M. senza che passi ad altro tribunale.

Su questo si è considerato che si supponevano in questo capitolo due cose: la prima, che il porto solo di Messina si farebbe tutto il commercio del Regno; la seconda che deriva dalla prima, che nel porto solo di Messina vi sarà Consolato di Mare, e Magistrato di Commercio in tutta la Sicilia. Ora non essendo ammesse alcune di quelle disposizioni anzi dovendo lasciarsi libero il commercio in tutti li porti del Regno, e dovendo a questo effetto erigersi più Consolati di Mare, tra' quali dovrà dividersi il Regno in parti uguali, seconda la sua situazione, ed il maggior comodo de' negozianti. Ed il Magistrato Supremo di Commercio dovendo stare in Palermo muta totalmente il sistema. Nulla di meno si è detto che si darà al Consolato di Mare di Messina una autorità più distesa che agl'altri, a caggione della maggior importanza del suo traffico; di maniera che per pochissimi negozii, ed in pochissimi casi si possa aspettare al Magistrato Supremo in Palermo, e dovendo procurarsi in ogni modo un pronto, e facile disbrigo delli affari del commercio si rimetterà il punto da esaminarsi al Magistrato Supremo per la giurisdizione di detto Consolato, ma però con ordini precisi di disporre le cose di modo che si trovi compito il fine proposto di agevolare quanto sarà possibile, la pronta spedizione di tutte le cose appartenenti al commercio di detta città, e porto franco, acciò non patisca più colle dilazioni pur troppo frequentemente usate in una materia, che chiede tanta diligenza.

XLI. Necessita dunque che V.M. si compiaccia costituire in Messina un Magistrato di Commercio, o sotto altro titolo, di soggetti di buona qualità pratici di negozio che più le piacerà acciò che invigilasse al più esatto stabilimento, e manutenzione di questa nuova scala franca, e di mano, in mano andasse accomodando ciò che si conosce espediente, e di bisogno, sul esempio di Livorno, ove quel Principe a tempo di piantarsi la scala franca, restò ivi fermo di presenza per il corso di tre anni, et al tempo d'oggi sempre vanno ricomponendo ciò che si conosce necessitoso di correzione, o nuova provvidenza, mentre si sperimenta che, col decorso del tempo variano le circostanze, e col assistere in Messina chi dasse pronto riparo, si potrebbe accertare la manutenzione, e sussistenza di questa scala franca dovendo detto Magistrato essere indipendente da ogni altro tribunale, e solo fosse tenuto consultare con V.M. per via del Governo, e che in caso di pronto riparo, ed urgente bisogno, potesse dare le opportune providenze, e poi consultare.

A questo articolo si è detto che si fosse già data la soluzione nella risposta alli precedenti articoli, circa la situazione del Magistrato, ed il modo di consultare con S.M. In quanto però alla facoltà che si chiede di potere in urgente bisogno dare le opportune providenze, e poi consultare con S.M. si è detto, che oggi giorno non si doveano considerare le cose, come nel tempo che i Sovrani erano lontani da questi Regni, ma che presentemente avendo questi la fortuna di godere la presenza del Principe, ed essendo poca distanza dalla Sicilia in Napoli, ove possono in pocho tempo venire a prendere gli ordini di S.M., non si dovea dar loro una facoltà così ampia, come quando aveano da ricorrere alla Corte di Madrid: di modo che in quelli soli casi, in cui non si avesse tempo da consultarsi alla Corte in Napoli, i quali casi non possono troppo concepirsi, potrebbe agire provisionalmente con rigorosa proibizione di abusarne. Ma al incontro di tenere le cose sospese, sino ad aver ricevuti li ordini da S.M. in tutte le circostanze in cui il tempo lo permetterà.

XLII. Che a tutti quelli maestri, ed artefici, che venissero a stabilire delle fabbriche, che non sono in Regno, se li desse in Messina, e suo distretto anni cinque di franchiggia di gabelle che ivi sono sopra il commestibile, e il potabile, delli generi che vogliono introdurre per loro uso, a proporzione del consumo delle loro case, e famiglie, e ciò per maggiormente incoragirla a conferirsi in Messina.

Sopra questo capitolo tutti hanno universalmente convenuto che nel concedere a' forastieri simile franchiggia non vi s'incontrava difficoltà, anzi che la domanda di anni cinque solamente era molto modesta poichè in questo modo le università caricate del peso della gabella, e di assegnare l'interesse alli consegnatarj delle medesime non ne ricevevano per il presente né danno né profitto essendo quelli forastieri un aumento di consumo sopra il quale non potevano far conto anzi che venendo quelli forastieri a trovarsi bene nel Paese, ed a farvi del profitto, potranno stabilirvisi per sempre, ed in questo modo facendosi connaturali, contribuirebbero in appresso come gli altri abitanti stessi al pagamento delle gabelle, ed altri pesi delle università: onde a queste ne ricaderà definitivamente del vantaggio; ma quantunque in

questo articolo non si trattasse delli forastieri solamente fu proposto dal Signor Marchese di Salas, se l'istessa franchiggia avesse doughto concedersi anche ai Nazionali, che verrebbero a proporre, di fare nuovi stabilimenti di fabbriche, e di migliorare quelle già stabilite. Sopra di che si è obiettato, che ogni giorno si farebbero simili proposizioni, a motivo di affrancarsi delle gabelle. Onde si presenterebbero giornalmente alla Corte delle suppliche da parte delle università, sul pretesto d'impotenza a pagare, i dazi, e sussidj, di cui sono tenute verso della Corte; si è replicato come, l'escludere i Nazionali, che si proporrebbero stabilire nuove fabbriche, o perfezionare quelle inferiori, che sono già stabilite come sarebbe di fabricare panni di lana a guisa di quelli di Abbeville, Elbeuf, Olanda, ed Inghilterra; drappi, e stoffe di seta come quelli di Lione, e Parigi, sarebbe praticare con essi un rigore soverchio, e senza fondamento, disgustarli affatto dal applicarsi a fabricare bene le loro opere, e dal perfezionarle, anzi impedirli interamente di trovarne l'esito, a caggione della differenza del prezzo, che avrebbero da venderle, pagando li artefici molto più caro, che quelli forastieri, a cui verrebbe conceduta la franchiggia delli commestibili, e di cui li artefici ne goderebbero. Che in Madrid si stabilì una fabrica di calzette di seta di 100 e più telari, la quale mediante la franchiggia che dalla Corte di Spagna all'impresari, ed artefici di quelle opere furono accordate, riuscirono a farle così perfette, che quelle di Torino, Francia, ed Inghilterra con che non usciva più da quel Regno il gran denaro solito estrarsi per la compra di tali robbe, e passare nel paese straniero. Che con questo solo mezzo di franchiggie, e privilegj, avea Luigi XIV riuscito a stabilire in Francia quelle belle fabbriche, che ne fanno oggidì la maggior ricchezza, e possanza. Che non potea farsi conto sulli forastieri, per la stabilità delle cose, poiché avendo quelli sempre nel cuore l'amore della patria, vi sarebbe ad ogni istante ed al minimo scontento, rischio di perderli, soprattutto quando avrebbe fatto qualche guadagno; onde tutto in un tempo, crollerebbe il stabilimento ed uscirebbe il denaro dal Paese invece che, colli naturali, il medesimo inconveniente non può mai succedere. Che già si trovano in questi Regni delli artefici assai periti, e che non necessita altro che il stimolarli con cessioni di franchiggie, e privilegj a travagliare bene. Che quando in ciascuna università si troverebbero, due, o tre o più case o famiglie privilegiate et affrancate dalle gabelle ciò sarebbe insensibile per le altre, e maggiormente nelle città più grandi e popolate. Che, se perdono qualche tenue cosa su le gabelle del consumo, lo ricuperano al centuplo col maggior esito delle loro produzioni, e col denaro che vi circola, e che vi si sparge, e non ostante che si sia da alcuni promesso qualche difficoltà, dicendo che promettendosi simili franchiggie a tutti i soggetti nazionali, che proporranno introdurre nuove fabbriche, o altri simili stabilimenti l'ne presenteranno giornalmente due migliaia per godere quelle franchiggie, e che non potendo, che doppo un lungo tempo giustificarsi se veramente averanno compito il loro obbligo, in quel tempo goderanno sempre la franchiggia, ed in appresso non avendo riuscito, ricaderà questo a mero danno delle università, ed al peso delli altri abitanti onde sopraggiungeranno sempre e più liti, e contrasti tra le università ed il fisco. Essen-

dosi però dal Signor Marchese di Salas un'altra volta replicato che, prima di spedire le patenti, e dispacci per la concessione di simili franchiggie, si esaminaranno li progetti, e si faranno fare delle prove: si faranno esibire li fondi; si prenderanno delle pleggerie, e sicurtà; si riconoscerà, quanto meglio si potrà, l'abilità, e capacità delli progettanti: ed insomma si useranno tutte le cautele, e precauzioni possibili per prevenire ogni frode, ed inganno. Che, con quelle misure non si arrischieranno facilmente i nazionali a fare delle propositioni, che non possano eseguire. Che molto meno ancora dalli forastieri si avrà da temere tal inconveniente, non essendo da presumere che abbandonino la loro patria, per venire colle loro famiglie a traspiantarsi in Paese straniero, quando non sieno sicuri di riuscire poiché venendo a non soddisfare a quello, che avrebbero promesso, sarebbero esposti a rimanere senza travaglio, senza aiuto, et ad essere per sempre miserabili, che oltre di ciò, si prenderebbe a riguardo di essi, nelli Paesi stranieri, delle informazioni, circa la loro professione, e perizia per mezzo delli Ministri di questa Corte ivi residenti, e delle altre corrispondenze, che vi si mantengono. In somma che nulla si trascurerà, di quanto può pensarsi, ed oprarsi, per non concedere quelle franchiggie, che a buoni soggetti, con che non si dovesse dubitare di promettere a tutti i soggetti naturali, come esteri che si presenterebbero con buone assicurazioni, e prove per fare in questi Regni li stabilimenti vantaggiosi sopra mentovati tanto più che il nazionale non ha da essere di peggiore condizione che il [forestiere] lo che è stato da tutti universalmente approvato.

221

Sul livello dei diritti di tratta per l'indizione ottobre 1739-settembre 1740, che non richiede variazioni rispetto all'anno precedente.

| C | tassazione / export \\ grano, grano d'india, legumi, orzo, vino

1739/09/12 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

Essendosi degnata V.M. con preggiatissimo biglietto per la Segreteria di Stato d'Azienda in data de' 17 settembre del prossimo scorso anno 1738 in vista di nostra umilissima rappresentazione de' 13 detto approvare [177], e stabilire per l'anno che ora sta per terminare i diritti delle tratte per extra che con essa ci diedimo l'onore di farle presente, cioè del vino a carlini dieci la botte, del grano a carlini due il tomolo, del grano d'india a grana 15 il tomolo, de' ceci, e nemiccoli a grana 25 il tomolo de' faggioli a carlini due il tomolo, delle fave, e chichierchie a grana 15 il tomolo e dell'orzo a carlini due il tomolo; e dovendo cominciare a primo del prossimo entrante mese d'ottobre la nuova indizione delle tratte suddette per quali da' Negozianti se ne sono fatte le richieste.

Quindi trattatosene in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo colla dovuta umiliazione a rappresentare alla M.V., come per quello riguarda al deritto delle tratte di vino concorrendo li medesimi motivi considerati ne' tre anni precedenti cioè di animare i Forastieri a commetterne l'estrazzioni, ed i Regnicoli a farne li caricamenti di essi de' quali questo Regno ne abbonda; il Tribunale è di sentimento quando la M.S. non comanderà diversamente, che per l'anno che dovrà cominciare dal primo ottobre prossimo venturo s'abbia ad esiggere il deritto predetto pure a carlini dieci la botte senza alcun rilascio, o agevolezza.

Per quello poi appartiene al deritto del grano ed altre vettovaglie de' quali la raccolta è riuscita anche mediocre, come nel passato anno, e ne' paesi stranieri non molto fertile, siccome ne corre la voce; il Tribunale è di parere sottoponendolo però sempre al più accertato Sovrano Intendimento di V.M. che si abbino per il venturo anno decorrendo come sopra dal primo dell'entrante mese d'ottobre ad esiggere li medesimi diritti di tratte del scorso anno cioè del grano a carlini due il tomolo, del grano d'india a grana 15 il tomolo, de' ceci, e nemmicoli a grana 25 il tomolo, de' faggioli a carlini due il tomolo, delle fave, e chichierchie a grana 15 il tomolo.

In quanto all'orzo sebbene nell'anno 1737 fusse rimasta stabilita il diritto della tratte a grana 15 il tomolo; nell'anno seguente però restò alterata a carlini due il tomolo per esser la raccolta di tal genere in detto anno riuscita scarsa; nel corrente anno però che la detta raccolta non è riuscita molto differente dall'anno passato, stima il Tribunale giusto, e ragionevole, che per ora si possa esiggere lo stesso deritto di carlini due a tomolo.

222 a-b

Su quale forma di neutralità sia più adatta alle due Sicilie *nell'imminente guerra* tra Spagna e Inghilterra, con particolare riferimento alle due questioni dell'ammissione delle prede e della *parzialità* verso la Spagna (materiali e ipotesi in vista della conferenza di commercio).

| C | *sicurezza / corsa, difesa \ Livorno, Spagna*

222a [1739/09/23 pre] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucouleur]

*Circa la neutralità da osservarsi dalle due Sicilie
nell'imminente guerra tra la Spagna, e l'Inghilterra*

Essendo sempre stato il porto di Livorno quello di tutto il Mediterraneo, che, col suo Principe, ha conservato in tutte le guerre passate la più esatta neutralità, a riguardo delle altre Potenze, che sono state in guerra, si ha procurato di sapere il metodo, che antecedentemente vi veniva praticato, e si è inteso lo che siegue.

Nell'anno 1691 [...].

Da quanto sopra appare che gli articoli accordati nell'anno 1691 sono stati la ba-

se, ed il fondamento di quelli sono stati in appresso successivamente proposti, ed osservati in caso di neutralità, la quale però alle volte è stata praticata, ed alle volte no, ora accettata da tutte le nazioni stanti in guerra, ed ora da parte solamente.

Su questo però si riflette che la neutralità non può mai essere importante alla Toscana, quanto alli Regni delle due Sicilie; ha quella un solo porto nel quale mediante l'artiglieria delle sue fortezze, e più ancora per li grossi capitali che vi tengono tutte le nazioni, può facilmente un comandante tenerle tutte nel rispetto, oltre che vi si armano pochi bastimenti, e tutti quelli quasi che si veggono nel medesimo porto, sono legni forastieri.

I regni delle due Sicilie all'incontro sono circondati per ogni parte da infiniti porti e marine, alcune delle quali sono senza difesa, e poco in istato d'imprimere del rispetto, ed ove conseguentemente si potrebbero giornalmente commettere delle ostilità, con disturbo continuo, e grave pregiudizio del loro commercio, e con interruzione della tranquillità, che deve godere uno Stato stante in pace. Vi si armano sopra di ciò giornalmente infiniti legni di cui si dee assicurare la navigazione; sicché si stima opportuno di prendere le misure necessarie, acciò possa stabilirsi in questi Regni una buona regola, e tale che tutte le imbarcazioni ancorché forastiere e nemiche tra esse vi sieno in piena sicurezza, e non vi succeda alcun inconveniente pregiudiziale al traffico, ed alla quiete de' medesimi stipolando colli ministri o consoli delle Potenze guerreggianti gli articoli necessarj a tale effetto. E quantunque il Signor duca di Ciarni non stimasse convenevole nell'anno 1733 di condescendere ad una neutralità, per il porto di Livorno, s'incontra tanta differenza d'interessi tra la Toscana, e le due Sicilie, e la circostanza della guerra, di cui è oggidì minacciato il Mediterraneo, è così diversa da quella dell'anno 1733 che fu una guerra quasi tutta per terra, che si crede la neutralità in ogni modo convenevole nell'imminente guerra, e non si dubita che dalla Corte di Spagna non venga gradita, a riguardo di questi due Regni, ed anche stimata vantaggiosa a' suoi proprj vassalli, caso venissero mai ad avervi qualche interesse per avvenimento, e fatto di guerra.

Possono ancora oggidì adottarsi, e prendersi per base fondamentale della consaputa neutralità gli articoli convenuti, e stipolati in Livorno nell'anno 1691, ma siccome s'incontra notevole differenza tra il commercio e gli interessi delle due Sicilie, e quelli della Toscana, similmente pare che debbano stipolarsi oggidì nuove disposizioni, e diverse di quelle all'ora si stipolarono.

In due maniere può stipolarsi la neutralità, o con patto di ricevere i bastimenti colle prede, nelli porti dipendenti da S.M., o con condizione di non ammetterli; si suppone qui che vi si ammettano, in qual caso si richieggono i capitoli appresso a poco che sieguono; se non vi si ammettano, se ne leveranno quelli che spettano alle suddette prede, e si lasceranno solamente quelli che tendono alla tranquillità de' porti, ed alla sicurezza della navigazione di questi Regni. E quantunque paia forse strano il proporre di ammettere nelli Stati di S.M. prede fatte sulla Spagna, nulladimeno se voglia considerarsi quanto maggior sia la consolazione d'un bastimento già

depredato di essere portato in paese amico, che di esserlo in paese nemico, ed anche indifferente; quanto maggior favore debba aspettarsi dalli giudici nel giudicare la preda, quanto migliori trattamenti i poveri prigionieri vi sperimentano, non si dubiterà concludere che l'ammettere in questi Regni le prede non sia in ogni modo vantaggioso alla Spagna, in modo tale che gli Inglesi che lo capiranno benissimo non vi porteranno certamente le prede che in caso di necessità, e quando non potranno assolutamente fare altrimenti; i Spagnuoli all'incontro, ed è questa ancora una ragione preponderante, sicuri di esservi bene trattati dalli giudici avendo fatte prede in questi mari troveranno un gran sollievo a portarle in questi Regni, più tosto che di esporsi a perderle et ad essere loro stessi depredati nel trajetto da qui in Spagna. Su questi principj dunque può proporsi la neutralità colli articoli qui appresso riferiti.

Piano degli Articoli di neutralità da proporsi, in caso di guerra,
alli ministri delle nazioni guerreggianti, per essere osservati
nelli porti e spiagge, e coste de' Regni delle due Sicilie

I. Che alli moli, porti, e spiagge delle due Sicilie, ed anche alla distanza di dodici miglia, non sia usata ostilità veruna fra le nazioni, e loro bastimenti, e venendo a commettersene alla portata del canone, dalli Torrieri e Castellani sarà dato aiuto al bastimento attaccato.

II. Che qualsivoglia legno armato in guerra, tanto regio, che corsale, trovandosi ancorato al molo, ed alla spiaggia, posto il segno della venuta d'un bastimento, non debba partire per andare contro quello che viene.

III. Che trovandosi aver dato fondo al molo, e spiaggia vascello mercantile, tanto dell'una che dell'altra nazione, volendo partire, sia in arbitrio di eseguirlo, prima e dopo di quello si sarà ancorato preventivamente nel porto; in caso che vi si trovassero vascelli armati in guerra, non possano partire che 24 ore dopo; ed osservarsi debba l'istesso metodo ancora tra i legni mercantili.

IV. Venendo qualche bastimento a controvenire ad alcuno de' suddetti articoli, ed a fare una preda, non sarà valida, ed essendo quella portata in alcuno de' porti delle due Sicilie, sarà rimandata libera.

V. Non potranno le nazioni guerreggianti, e loro bastimenti tanto armati in guerra che mercantili comprare munizioni di guerra nelli regni delle due Sicilie, ma solamente mercanzie, e viveri, pagandoli ai prezzi all'ora correnti ne' luoghi, ove si compreranno, e venendo ad usare violenza nelle coste, per avere munizioni di guerra, o vero per farsi fornire viveri, senza pagarli, quanto dalli abitanti ragionevolmente si domanderà, saranno riguardati, e trattati come nemici, senza che possa questo imputarsi ad infrazione di neutralità.

VI. Venendo a farsi delle prede, ed a condursi nelli Stati di S.M. dalli giudici di questi Regni a chi spetterà si esaminerà se saranno buone, e valide, se non sono buone, si rimanderanno libere; se saranno buone, si pagheranno i diritti dovuti, e soliti pagarsi alli sovrani, ed a' loro uffiziali per la recognizione delle prede, e per la vendita delli bastimenti, ed effetti depredati, caso che si vendano; ed in quanto alli prigionieri, saranno guardati, quanto meglio sarà possibile nelle piazze di guerra di S.M., ma senza mallevadoria alcuna, caso che per stratagemma, o altrimenti vengano a scapparsene: ed a questi prigionieri dalli depredanti, sopra il prodotto della preda, o in altro modo sarà fatto antecipatamente un assegnamento

ragionevole, e per sei mesi almeno, per il loro vitto, e doppio scorsi li sei mesi, non somministrandosi loro il necessario, saranno messi in libertà.

VII. Trovandosi sulli bastimenti depredati sudditi di S.M., o gente al suo attuale servizio, capitati che saranno li bastimenti nelli dominj di S.M., saranno liberi, e rilasciati con i loro effetti, ancorché dal bastimento depredato fossero stati trasportati sul bastimento depredante, ed ancorché fossero stati presi le armi alla mano, e nell'atto di difendersi; e ricusando il bastimento depredante di restituirli, vi sarà colla forza costretto; lo che avrà ancora la sua esecuzione per le mercanzie ed effetti de' vassalli di S.M. caricati a nolo, o in altro modo, quando con buone polizze, e scritture valide, provassero che le robbe ed effetti appartenessero loro; il tutto senza pagare cosa alcuna per le persone, ma solamente il nolo solito per le mercanzie ed effetti.

VIII. Trovandosi bastimenti mercantili delle due Sicilie in mare, non potranno i bastimenti di guerra, o altri superiori in forza farli il minimo insulto, dispiacere, né danno, né costringerli a darli viveri, o munizioni di guerra, ma solamente, volendo conoscere se saranno veramente sudditi di S.M., manderanno la loro filucca a bordo con tre persone al più, oltre alli marinari, che la governeranno, e senza armi, per esaminare la patente, e doppio esaminata, e trovata nella competente forma, saranno obbligati a ritirarsi immediatamente, senza trattenerli, né impedirli di continuare il corso del loro viaggio; e venendo ad inferirsi qualche molestia o danno alli suddetti bastimenti delle due Sicilie, dichiara S.M. che userà di rappresaglio sopra li bastimenti della medesima nazione, che si troveranno ne' suoi porti, senza che questo possa tampoco imputarsi ad infrazione della neutralità.

IX. Non potranno né meno sotto le medesime pene di rappresaglio, inquietare le persone, né toccare agli effetti e mercanzie di qualsisia nazione, ancorché nemica, che si troveranno sulli bastimenti delle due Sicilie.

X. Nella presente neutralità verranno comprese le filughe di dispaccio, che si mandano ogni settimana dalla Corte di Napoli a quella di Madrid, e quelle che dalla Corte di Madrid si mandano a quella di Napoli, senza che sotto qualsisia pretesto sia lecito visitarle, né di toccare alle valigie, corrieri, persone, ed effetti, che vi si troveranno, a qualsivoglia nazione appartengano; il che dee intendersi parimente, e come è di jure, delle filughe di dispaccio della Corte di Napoli per Longone o qualunque altro luogo, e paese ove occorrerà mandarne per il servizio di questa medesima Corte, le quali si troveranno munite di passaporti de' ministri, e consoli di S.M.

222b [1739/09/23 pre] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucoulleur]

Piano degl'Articoli da proporsi in caso di guerra alli consoli,
o altri rappresentanti delle nazioni guerreggianti, per essere osservati
nelli porti e spiagge de' regni delle due Sicilie

I. Che alli moli, porti, e spiagge delle due Sicilie, ed anche alla portata del canone delle fortezze, e torri, non sia usata ostilità veruna fra le nazioni guerreggianti, e loro bastimenti, altrimenti dalli Torrieri, e Castellani sarà dato aiuto al bastimento attaccato.

Può bene pensarsi in Spagna che mediante l'affetto, e la propensione degli uffiziali, ed abitanti di questi Regni per la Corona di Spagna, e mediante ancora gli or-

dini segreti che da questa Corte si daranno sulle coste, non sperimenteranno i legni spagnuoli del peggio nell'esecuzione del presente articolo.

Nota. Nella pratica de' suddetti articoli, non può mai la Spagna che trovare del vantaggio, per suoi vassalli, sia che vengano ad attaccare, o ad essere attaccati, a depredare bastimenti nemici, o ad essere loro stessi depredati, a cagione di tutti li favori e facilitazioni e buoni trattamenti che proveranno nelli porti appartenenti a S.M. da parte delli militari ed abitanti, come da quella della giustizia, tanto per la propensione, ed affetto naturale della nazione per la Spagna, che per gli ordini segreti che preventivamente potranno darsi nelle coste del Regno, affinché senza mostrare una troppo segnalata parzialità, e dare motivo di querela ma con discrezione ed efficacia si aiutino quanto sarà possibile i bastimenti e sudditi di S.M. Cattolica.

II. [...] III. [...]

IV. Venendo qualche bastimento a controvenire ad alcuno de' suddetti articoli, non sarà valida la preda, ed essendo quella condotta in alcuno de' porti delle due Sicilie, sarà rimandata libera.

Può ancora la Corte di Spagna promettersi che nella ricognizione delle prede, saranno i suoi vassalli, o depredanti, o depredati trattati con tutto il favore.

V. Non potranno le nazioni guerreggianti, e loro bastimenti tanto armati in guerra, quanto mercantili, comprare munizioni di guerra ne' regni delle due Sicilie, ma solamente viveri, pagandoli ai prezzi all'ora correnti de' luoghi ove si comperanno, e volendo usar violenza per avere munizioni di guerra, o vero per farsi dare viveri senza pagarli quanto dalli abitanti si chiederà di ragionevole, saranno riguardati, e trattati né più né meno come nemici nelli dominj di S.M. Siciliana senza che questo possa imputarsi ad infrazione di neutralità.

Non dee la Spagna temere che a riguardo di suoi vassalli, quando avessero controvenuto in qualche cosa al presente articolo, si usi mai gran rigore, né tampoco quello che si userebbe contro d'altri.

VI. Venendo a farsi delle prede valide, ed a condursi nelli dominj di S.M. Siciliana, si pagheranno i diritti dovuti, e soliti pagarsi alli sovrani, ed a' loro uffiziali, per la ricognizione delle prede, e per la vendita delli bastimenti, ed effetti depredati, caso che si vendano; ed in quanto alli prigionieri, saranno guardati, quanto meglio sarà possibile nelle piazze di guerra delle due Sicilie, ma senza mallevadoria alcuna, caso che per stratagemma, o altrimenti vengano a scapparsene: ed a questi [***]

Se verrà ad obiettarsi che non si debba amettere la vendita delle prede, né la consegna delli prigionieri nelli dominj di S.M. si risponderà, che depredati una volta li bastimenti, sarà in ogni modo vantaggioso loro d'essere portati in paese amico, ove troveranno delle facilitazioni per la ricompra degli effetti depredati, e li prigionieri saranno trattati bene, con più libertà, e con più occasioni per scaparsi.

Vice versa essendo li Spagnuoli i depredanti si procurerà che dalli giudici sieno con più umanità trattati nelle spese, e più prontamente sbrigati.

Conferenza di commercio n° 14. Sulla neutralità delle due Sicilie nella *quasi inevitabile* guerra tra Spagna e Inghilterra. Sulle condizioni del trattato di commercio proposto dall'Olanda, che la Conferenza dovrà valutare *senza considerazione alcuna per le convenzioni, patti e trattati anteriori*. Ancora sul porto franco di Messina, in particolare sul convogliarvi i traffici del Regno di Napoli.

| C | G | istituzioni, localizzazione, sicurezza / corsa, difesa, nazioni, porti, privilegi di bandiera, trattati \ Levante, Livorno, Messina, Napoli, Olanda, Ponente, Spagna

1739/09/23 Conferenza confidenziale

A dì 23 settembre 1739

Ha fatto il Signor Marchese di Salas l'esposizione della situazione presente degli affari fra la Corte di Spagna, e quella d'Inghilterra, con dar a conoscere, che quasi inevitabile si stima oggidì la guerra fra quelle Potenze; che anche vi era molta apparenza, che tra la Francia, e l'Inghilterra fra poco forse si dichiarerà; in modo tale che, avendo S.M. considerato quanto pregiudizio potrebbe ricadere al commercio, ed agli interessi de' suoi Stati dall'entrare in guerra con l'Inghilterra, e di quanto poco aiuto riuscirebbe alla Spagna dall'unirsi con essa, avea, d'accordo col Re Cattolico suo gloriosissimo Padre, risoluto di osservare la neutralità; e che il punto che si presentava da esaminare, consisteva nel determinare su qual metodo dovesse quella stabilirsi. Se basterebbe restare in termini generali di neutralità, o se convenisse meglio stipolare colli consoli delle Nazioni, che entreranno in guerra, qualche articoli, in forma di convenzione, circa il modo con cui ogn'una di esse dovrebbe contenersi a riguardo degli Stati, e Dominj di S.M. ed a quest'effetto ha fatto riferire quello che in Livorno si praticò nelle guerre passate dall'anno 1691 sin qui. Si è dunque letto un foglio dal quale si rileva, che nell'anno 1691 dalli consoli di Spagna, Francia, Inghilterra, ed Olanda fu sottoscritto, ed osservato da quelle Nazioni il regolamento, che siegue.

Livorno a 9 ottobre 1691. Articoli concordati da noi infrascritti Consoli delle Nazioni in guerra coll'Illustrissimo Signor Marchese generale del Borro Governatore di questa piazza per l'osservanza della neutralità, sicurezza di tutti nel porto e spiaggia della medesima, approvati dai nostri rispettivi Sovrani, e da noi segnati in nome, e per parte di essi, in vigore della piena facoltà concedutali a tal effetto.

Primo. Che al molo, e spiaggia del porto di Livorno non sia usata ostilità fra le Nazioni, e loro bastimenti.

Secondo. Che qualsivoglia legno armato in guerra, tanto regio, che corsale, trovandosi ancorato al molo, et alla spiaggia, posto al fanale segno di vascello, non deve partire per andare contro quello che viene.

Terzo. Che trovandosi aver dato fondo al molo, e spiaggia vascelli mercantili, tanto dell'una, che delle altre Nazioni, volendo partire, sia in arbitrio di eseguirlo prima, e poi di quello si sarà ancorato preventivamente nel porto; in caso che vi si trovassero ancorati vascelli armati in guerra, non possano partire che 24 ore doppo, e osservar si deva l'istesso metodo ancora tra i legni mercantili.

Francesco Cotelendi Console di Francia. Il Marchese Silva Console di Spagna. Blackwell Console d'Inghilterra. Kalkeberner Console d'Olanda.

Che nell'anno 1702 furono proposti dal Governatore di Livorno alle Nazioni stanti allora in guerra li seguenti articoli, i quali però non essendo stati accettati, fece il suddetto Governatore la protesta che viene in appresso.

Capitoli stati proposti dall'Illustrissimo Signor Tornaquinci
a' Signori Consoli delle Nazioni in guerra l'anno 1702

Che li vascelli, che vogliono tener fuori sulle crociere per scoprire et invigilare alli loro nemici per la loro sicurezza li tenghino fuori della vista della piazza, e non 15, o 20 miglia lontani di qui in pregiudizio del porto.

Che quando veggono metter segno al fanale, che non si metta nessuna nave alla vela per andare incontra quella che viene, per riconoscerla, o usarli altra ostilità.

Che non s'ardisca, come la volta passata, di sparare alli bastimenti, che entrano in porto, delle cannonate, né a voto, né a palla, per farli venire a renderli ubbidienza.

Protesta

Tutti questi punti non pretendo che sieno per l'osservanza della neutralità del porto, come da me nelle guerre passate è stato concertato con li Signori Consoli delle Nazioni stanti in guerra, dei quali articoli ne ha S.M. Cristianissima dato facoltà al Signor Cotelendi di sottoscriverli per fermezza di essi, e furono all'ora osservati inviolabilmente dai Francesi, e Maiorchini. Ma bensì giacché non si viene a questa sottoscrizione, mi dichiaro di difendere a tutta forza chi sarà insultato sotto il tiro del cannone di questa piazza, e di sostenere il rispetto ch'è dovuto al Serenissimo Gran Duca mio Signore.

Che nell'anno 1718 furono rinovate dal Governatore di Livorno le medesime proposizioni, le quali dal Console di Spagna furono accettate, con alcune eccezioni, spettanti alla filucca del dispaccio per Longone.

Che nell'anno 1733 venne ancora proposto l'istesso dal Marchese Capponi al Signor Duca di Charni, il quale però non volse acquiescervi, sul riflesso che non teneva il Re imbarcazioni vassalle commercianti da considerarsi, e che pregiudiziale sarebbe stato a' suoi armatori il levarli la libertà dell'entrare, ed uscire dalla spiaggia, quando volessero.

Si è dimostrato poi la differenza della situazione, del commercio, e degli interessi della Toscana da quelli di questi Regni; come la Toscana tiene poche coste marittime, ed ha un solo porto di riguardo, fortificato quello bene, ed in istato di contenere le Nazioni nelli limiti, e nel rispetto dovuto al Sovrano, e come vi si armano pochi bastimenti mercantili nazionali, a' quali possa la guerra cagionare qualche impedimento nella loro navigazione, e come all'incontro si trovano questi due Regni circondati quasi tutti dal mare, con coste d'una estensione ampissima, ripieni di porti, e marine, ove si armano giornalmente infiniti legni sottili mercantili, e poco capaci di astringere le Nazioni estere ivi concorrenti all'osservanza delle regole, ed attenzioni richieste nelli Stati d'un principe neutrale; onde vi si richieggono cautele maggiori di quelle si presero nelle ultime guerre in Livorno. Si aggiungerà che la neutra-

lità soleva praticarsi in due maniere, o ammettendo le prede, o escludendole: per lo che si proponevano nell'istesso foglio diversi articoli proprj all'una, o all'altra delle ambe risoluzioni che si prenderebbe.

Avendo doppo di ciò il Signor Marchese di Salas ripreso il discorso, fra diverse altre considerazioni atte ad illuminare l'assemblea su tutte le dipendenze di questo negozio, ha esso significato, che, secondo le notizie pubbliche di Londra, non si sarebbe nell'imbarazzo dell'ammettere le prede, specificandosi nelle lettere di rappresaglio che distribuiscono, che non si prenderà verun bastimento sulle coste degli Stati spettanti, o a Potenze neutrali, o collegate con la Gran Bretagna, e che le prede con loro carico si condurranno in uno de' porti d'Inghilterra; che altrimenti, l'ammettere le prede sarebbe un esporre S.M. a vedere alle volte portarsi in suoi propri dominj bastimenti spagnuoli, ed altri di Nazione alleati depredati, ed i loro equipaggj nelle loro persone, e beni molestati: il che per verità le parrebbe troppo strano, e le cagionerebbe troppo dispiacere; che, oltre di ciò, ammettendosi le prede, e venendo a so-
praggiungere, conforme in simili occorrenze sempre succede, delli contrasti, e liti fra li bastimenti depredati, e li depredanti sulla validità della preda, sulli trattamenti, o per qualche altra causa, non si farebbe di meno di ricorrere alla giustizia di S.M. in qual caso, in qualsisia modo venisse essa a giudicare, non potrebbero mai gli Inglesi riguardare oggidì il Re delle due Sicilie come un giudice imparziale, in negozj appartenenti alli Spagnoli; onde potrebbero derivare gravi inconvenienti, ed in fine, che per non esporsi a vedere i consoli renitenti a sottoscrivere gli articoli, che si propor-
ranno, scusarsi sul non avere poteri sufficientemente ampj, voler avere dalli Sovrani loro padroni ordini precisi prima di acquiescervi, ed a prolungare con ciò la definizione di questo punto importante, il meglio sarebbe di rinchiudere la neutralità nelli termini di quella stipolata nell'anno 1691 in Livorno, come la più propria, o almeno nella maggior semplicità sarebbe possibile, ed avendo sopra il tutto domandato il parere della conferenza, ha ella principiata d'ammirare l'infinita benignità, colla quale posponendo S.M. i suoi proprj movimenti, e naturali sentimenti al bene, ed al vantaggio de' suoi Stati, attenda unicamente al bene, alla quiete, ed alla felicità de' suoi vassalli, e da lodare la somma saviezza, colla quale avea il Signor Marchese di Salas prevenuto tutti gli imbarazzi, che nel modo di risolvere la neutralità avrebbero potuto incontrarsi, ha applaudito universalmente al suo sentimento circa l'esclusione assoluta delle prede, ed è stata altresì di parere di dover modificarsi la neutralità nella più semplice forma sarebbe possibile, con quella circostanza solamente, che, essendo questi Regni in un'altra posizione, ed avendo interessi diversi che la Toscana, sarebbe opportuno stendere un poco più le cautele, con stipolare precisamente, che i bastimenti armati in guerra non potessero venire a piantarsi all'imboccatura de' canali, all'ingresso de' golfi, e porti, né alle alture delle coste dipendenti dalli Domini di S.M. per osservare loro nemici, né tampoco commettere delle ostilità alla vista delle medesime coste, conforme suole usarsi alle volte, né meno interrompere direttamente, né indirettamente il traffico delle Nazioni, ancorché guerreggianti, solite

concorrervi, perché altrimenti si sarebbe esposto a vedervi commettere giornalmente delle ostilità, anche forse nel golfo di questa dominante, alla vista del Re stesso, ad onta del rispetto dovuto alla sua Real Maestà, e a danno de' suoi vassalli, restringendosi a dare l'accesso alle prede ne' tempi di borasca solamente in evidente pericolo di naufragio, o di bisogno urgente, et indispensabile di rassettamento, come un dovere semplice di ospitalità, ed un rifugio, che non può ricusarsi, ma con condizione espressa di partirsene, e di ritirarsi subito passato il pericolo, o fatto il rassettamento precisamente necessario: ed in conseguenza è stato d'un unanime consenso deliberato, che tanto per la sicurezza e libertà della navigazione, e del commercio de' mari, e porti di questi Regni, come per isfuggire gli inconvenienti, che dall'ammissione, e giudizio delle prede, si formerebbero degli articoli adeguati, e corrispondenti di neutralità, i quali sono stati fuori della conferenza modificati, e dopo approvati da S.M. qui trascritti, per servire nel bisogno, e sono li seguenti.

Articolo I. Che alli moli, e spiagge de' porti, e marine di questi Regni, né tampoco alla vista delle coste de' Dominj di S.M. fra le Nazioni, ancorché guerreggianti, e loro bastimenti, non sia usata ostilità.

II. Che, in vigore del precedente articolo, non possano i loro bastimenti armati in guerra, sì regi, che corsali trattenersi, e crociare alle alture e bocche de' porti, e canali dipendenti dalli Dominj di S.M., né tampoco fare il minimo imbarazzo, ed impedimento nell'ingresso de' porti, ed agli approccj delle coste de' suddetti Dominj, alle Nazioni, ancorché stanti rispettivamente in guerra, le quali verranno a farvi, o da farvi traffico: di maniera che la navigazione vi resti altrettanto libera, e sicura a qualunque Nazione, come in tempo di pace generale, e prima della guerra.

III. Che, a tenore altresì del primo articolo, qualsivoglia legno armato in guerra, tanto regio, che corsale, trovandosi ancorato alli moli ed alle spiagge, posto alli fanali, o torri segno di vascello, non deve partire per andare contro quello che viene.

IV. Che, trovandosi aver dato fondo alli moli, o spiagge, vascelli mercantili, tanto dell'una che delle altre Nazioni, volendo partire, sieno in arbitrio di eseguirlo prima, e poi di quelli si saranno ancorati preventivamente nelli porti; in caso che vi si trovassero ancorati vascelli armati in guerra, non possano partire, che 24 ore dopo, ed osservarsi debba l'istesso metodo ancora tra i legni mercantili.

V. Che non s'ardisca sparare alli bastimenti che entreranno nelli porti, e marine, né tampoco nelle spiagge, alla vista delli Dominj di S.M., delle cannonate né a voto, né a palla, per farli venire a rendere ubbidienza.

VI. Che nelli Dominj di S.M. non saranno ammesse, né conseguentemente tampoco giudicate le prede di qualunque Nazione. In caso di borasca, e d'imminente pericolo di naufragio solamente, ed in un urgente, et indispensabile bisogno di rassettamento vi saranno tollerate, per motivo solo di ospitalità, ma passato il pericolo, o fatto il rassettamento precisamente necessario, saranno immediatamente li bastimenti depredanti, colle prede, obbligati a partirsene, ed a ritirarsi.

Circa un foglio presentato dall'Inviato d'Olanda

Il Signor Marchese di Salas ha fatto presente alla conferenza, come l'Inviato straordinario d'Olanda in questa Corte, dopo avergli fatto delle aperture d'un trattato di

commercio tra S.M., e le loro Alte Potenze delle Provincie Unite de' Paesi Bassi, gli abbia rimesso un foglio con certi articoli tendenti a questo fine, a' quali articoli si erano fatte delle postiglie, e che, per poter la conferenza discorrerne con perizia nella prossima sessione, si manderebbe l'uno, e l'altro in giro, acciò potesse ogn'uno riflettervi prima coll'attenzione richiesta, prevenendola però, che tenendo il Re questi Regni, e Stati, per ragione, ed a titolo di conquista, e non di successione, conforme appare dalla cessione fattane dal Re di Spagna a S.M., si dovesse porre per sistema, e regola, che questo governo sia un governo totalmente nuovo, sciolto, et indipendente da qualunque soggezione alli trattati fatti, e consuetudini, ed usi stabiliti, o tollerati dalli antecedenti possessori di questi medesimi Regni, e su questo principio fondare, e dirigere le sue riflessioni, aggiungendo che, non avendo S.M. fatto ancora verun trattato con le potenze straniere, ma solamente acceduto alli preliminarj dell'ultima pace tra la Francia, e l'Imperatore, convenuti in Vienna, era estremamente importante istradar bene le cose nel principio, per regolarsi in conformità colle diverse potenze colle quali occorrerà da trattare nell'avvenire, e non darle il modo di prevalersi di qualche condescendenza, e riguardo che si avrebbe avuto per le convenzioni, patti, e trattati anteriori. Onde alli vantaggi soli dello Stato, ed alla conservazione degl'interessi reggj si dovesse attendere, senza considerazione alcuna per li supposti, e pretesi privilegj di diverse Nazioni, abusivi tutti per lo più, e tendenti unicamente ad autorizzare il controbanda, proponendo tutti li modi i più opportuni per conseguire questo fine.

Segue l'esame della consulta circa il porto franco di Messina

Articolo XLIII. E perché il consumo delle mercanzie, che dar potrebbe il Regno di Sicilia, non sarebbe di gran rimarco, per trovarsi al presente molto spopolato, così l'incoraggiare, e procurare, che anche il Regno di Napoli, e sue provincie di Calabria, e Puglia venissero a commerciare a questa scala franca di Messina, sarà di maggior utile, e di grande introito al Regio Erario, riflettendosi che oggi frutta più al Gran Duca la scala franca di Livorno con il solo commercio, che continuamente ha con le due Sicilie, di quello conseguisce nelli altri Paesi; anzi che dovrebbero quelli di Napoli, Calabria, e Puglia farlo con tutto genio, per dar utile al loro Sovrano, e non ad altra potenza, e se mai, contro ogni aspettativa, fossero renitenti, obbligarli con facilitare l'immissione delle mercanzie, che portassero dalla scala franca di Messina, et aggravare quelle che conducessero da Paese estero, che pure è regalia di V.M. anzi li Napolitani lo dovrebbero praticare per il proprio loro vantaggio, giacché nel porto franco di Messina possono avere le merci a più buon mercato, che in quello di Livorno, o altra parte, oltre il comodo del cammino più breve, perché, se si tratta delli generi di Levante, essendo il porto di Messina il più vicino al Levante turco, vengono in esso introdotte quelle mercanzie sgravate della terza parte delli noli, e sicurtà, il che non succede se vengono portate in Livorno; e per le mercanzie di Ponente, possono ancora averle a più buon mercato in Messina, mentre Livorno è in una situazione, che l'imbarcazioni devono per necessità aver carico pieno, e sufficiente per andarvi, quando che all'opposto il porto di Messina è in una posizione di gran passaggio di tutta sorte di bastimenti d'ogni Nazione, che, con minor nolo, e senza mutar cammino, porteranno già ogni

genere. In oltre per Livorno devono spedire appostatamente li bastimenti, e l'istesso fare per il ritorno, quando che da Messina, col continuo tragitto delle loro tartane, che in gran numero, e di continuo passano, e ritornano dalla Puglia, avrebbero il commo-
do a poco alla volta, farsi il tutto trasportare, e rivenire con noli mitissimi: dal che chia-
ro si deduce il vantaggio, che riporterà tutto il Regno di Napoli dal provvedersi dalla
scala franca di Messina, e questa riuscirebbe di gran profitto a V.M. per il maggior con-
sumo che si avrebbe in ambedue i Regni, anzi crescerebbe l'introduzione delle merci
nel porto franco di Messina, se dalle Nazioni estere si avesse la sodezza, che necessa-
riamente da Messina andar dovrebbero a consumarsi in essi due Regni, essendo que-
sto porto di somma importanza, e degno del riflesso di V.M.

Doppo varie osservazioni circa la richiesta fatta in questo articolo si è ponderato
che l'obbligare gli abitanti di questo Regno di Napoli ad andare a provvedersi in Mes-
sina del loro bisognevole, sarebbe cagionare un manifesto pregiudizio alla scala fran-
ca di Napoli, in cui vengono a fare le loro compre; che il concedere un rilasso de' da-
zi sulle mercanzie, che procederebbero dal porto franco, ne patirebbe l'Erario Regio,
ed anche li consignatarj di diversi diritti, e gabelle: lo che cagionerebbe forse qual-
che imbarazzo; che accrescere i pesi delle merci, che da altri porti franchi capitereb-
bero, sarebbe un aggravio nuovo al commercio; onde tutto ciò, che si possa concede-
re al porto franco di Messina, consiste in qualche facilitazioni nelli diritti del suddet-
to porto spettanti alli legni, per allettarli, et indurli ad andare a trafficarvi, e che si ri-
metterebbe il definitivo esame di quel punto al Magistrato Supremo di Commercio.

20 novembre 1739 Si approvano «le deliberazioni della Conferenza».

224

Sull'istanza degli Eletti di Napoli che sia prorogato di un mese il divieto d'e-
sportazione del grano, sul *pretesto* che, alle prese con la riforma della paniz-
zazione, non hanno potuto fare la solita provvista.

| C | circolazione / annona, export \ Napoli \ \ grano

1739/09/28 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

Per amendue le annesse rappresentazioni, una dell'Eletto del Fedelissimo Popo-
lo, e l'altra degl'Eletti della Fedelissima Città rimesseci con due separati dispacci in
data de' 18, e 21 del presente mese di settembre con ordine che questo Tribunale do-
vesse subito informar la M.V. con parere; veniamo a tal effetto per esecuzione de'
suoi Veneratissimi Reali Comandi a rappresentarle, come le suppliche de' suddetti
Eletti si restringono a dimandare la proroga della proibizione delle tratte di grano
almeno di quelli di Taranto, e Cotrone durante il venturo mese d'ottobre, stante
che per aver dovuti attendere a far seguire il nuovo sistema preso per migliorare la

panizzazione di questa Capitale dividendola in venti distinti quartieri, ed ad altre tanto diverse distinte persone affittandola, non si era potuto fin ora far la provista dei soliti centomila tomola di grano che necessitano per la sicurezza dell'annona di questo publico; niente di meno questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio non stima che debbia darsi luogo alla detta dimanda, poichè s'aprirebbe la strada di controvertire alle Reali Disposizioni della M.V. per ogni pretesto, il che non è da permettersi; la proibizione delle tratte dei grani nuovi che si raccolgono non ad altro oggetto si ordinò dalla M.V. che si mantenesse per tutto il mese di settembre di ciaschedun anno se non per dar sufficiente spazio alla Fedelissima Città di provedersi del grano che li necessita; il nuovo sistema della panizzazione non impediva la detta provista; anzi la facilitava perchè alli nuovi Affittatori si sarebbe fatto trovare pronto il grano bisognevole per quella secondo fu considerato dalla stessa Fedelissima Città in un'altra sua rappresentazione per ottenere dalla M.V. l'approvazione del detto nuovo sistema. L'essersi differita la detta provista si dee attribuire più tosto a poca curanza che a legittimo impedimento tanto più che se li è fatto dare ad impronto dai Banchi il solito danaro per li partiti o compre del grano.

Il soggiungersi nelle dette rappresentazioni che quando non si stimasse dalla M.V. d'accordar loro la detta sospensione delle tratte per detto mese d'ottobre da' detti luoghi, si degnasse di prescriber loro il riparo conveniente alla sicurezza dell'annona suddetta; crediamo, che la detta domanda de' suddetti Eletti non sia del zelo che han sempre dimostrato poichè essendo dell'obbligo loro l'adempire al proprio dovere devon essi pensar seriamente alla detta sicurezza dell'annona tanto più che per aver già ricevuto il denaro che li necessita per la compra e partito del detto grano posson prevalersi del miglior mezzo che fa di mestiere per detta provista qualora con diligenza e senza perdita di altro tempo se ne procuri l'adempimento, maggiormente che non solo non vi è scarsezza di grano nuovo, ma tuttavia ve n'è molto del vecchio. Ch'è quanto ci occorre su tal dipendenza.

225

Ancora sulla riforma del sistema annonario napoletano per il miglioramento della qualità del pane, e in particolare sulla controversa *introduzione e vendita* del fior di farina nella Capitale e nella sua *circonferenza* di 30 miglia.

| C | **illiceità, istituzioni / annona, consumo, negozianti, prezzi, qualità \ Napoli \ \ farina, grano**

1739/09/28 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

Ci vien dalla M.V. rimessa con dispaccio de' 24 del corrente la qui annessa rappresentazione umiliatale dagl'Eletti di questa Fedelissima Città toccante la risolu-

zion presa dalla M.S. in data de' 12 dello stesso spirante mese precedente consulta di questo Tribunale circa la maniera da osservarsi nell'introduzione, e vendita del fior di farina comandandoci che intese le parti dovessimo trattar inpreteribilmente l'affare nel prossimo sabbato, tenendosi presente la Real deliberazione de' 22 ottobre dell'anno passato e l'altra de' 14 maggio dell'anno presente, ed informarla poi con parere, passando la consulta nelle mani del suo Segretario di Stato ed Azzienda prima del venturo mercoldi per darne conto a V.M. Che però in adempimento di tali Veneratissimi Reali Ordini essendosi trattato l'affare nel detto giorno di sabbato 26 del corrente prescrittoci nel riferito real dispaccio ci diamo l'onore di fare il tutto presente alla Sovrana Intelligenza della M.V. perché disponga il più accertato del suo Real Servizio, e del publico.

Per l'introduzione, e vendita del fior della farina varij furono li ricorsi che la M.V. ebbe nell'anno passato così dall'Eletto del Fedelissimo Popolo, come dagli altri Eletti della stessa Fedelissima Città ed ancora da' Deputati de' Farinari del Mercato, e da Domenico Buonincontro, quali tutti assieme colla rappresentazione fatta su tal dipendenza dal Prefetto dell'Annona si degnò con diversi dispacci rimetterli per informo, e parere a questo Tribunale della Regia Camera il quale mediante consulta in data de' 11 del mese di ottobre dell'anno passato 1738 rassegnò la M.S. i di lui sentimenti che furon di essersi considerato necessario l'uso del sopradetto fior di farina non solo per li Monasterij Speciali Cochi, e Pasticcieri, ma eziandio per tutti gl'altri particolari avezzi a farne del pane; laonde non pareva proprio restringerne l'introduzione solamente per mare e di farlo colle sole maioriche di Taranto, e Cotrone nella Costa d'Amalfi ma doveasi permettere ancora per terra con mantenersi ed osservarsi nello stesso tempo la proibizione dalle regie prammatiche prescritta sotto i titoli de' annona, de' Vectigalibus, et de' Pistoribus di non farsi il fior dalle farine de' grani raccolti nella circonferenza di 30 miglia intorno da questa Capitale acciò non rimanesse pregiudicata la di lui abbondanza, e per tal effetto si consultò pur anche di non aversi a permettere che nelle città, terre, e casali situati nella stessa circonferenza si facesse l'accennato fior di farina se non quanto a ciascuna per uso proprio necessitasse; qual fiore si potesse vendere dai Speciali a rotola dieci per volta e ai particolari Cittadini, e quindici ai Pasticcieri giusta i bandi che vi erano, ed in oltre che gl'Eletti di questa Fedelissima Città destinassero nella Piazza del Mercato o in altro publico luogo un posto dove per commodo di tutti si vendesse detto fiore per uso del pane con espressa legge che in tal posto non si tenesse o vendesse altra specie di farina per evitarsi le frodi e che nemmeno si permettesse a persone private ed in luoghi privati la vendita del detto fiore, e si soggiunse parimente che quando gl'Eletti stimassero tal volta per buon governo di concedersi licenza ad altre persone o in altri luoghi per vendersi detto fiore vi dovesse concorrere l'intelligenza del Regio Grassiero, e dell'Eletto del Fedelissimo Popolo, con farne rappresentazione ed atenderne il suo Sovrano Oracolo; alla qual consulta di questo Tribunale essendo-

si uniformata la M.S. si degnò dar fuori la real deliberazione de' 22 ottobre dell'anno passato.

Sussequentemente gl'Eletti della Fedelissima Città supplicarono la M.V. permetterli che l'accennato posto in cui dovea pubblicamente vendersi il fior di farina, potessero tenerlo e farlo esercitare a conto e per utile di essa Città e che li fosse lecito ancora di fabricare in questa Capitale il detto fiore; questa supplica e la consulta del Prefetto dell'Annona che l'approvava, stimò la M.V. rimetterne per informo e parere a questo Tribunale, il quale avendo esaminate le ragioni addotte in quelle, e molto bene riflettuto a quanto conveniva per servizio del publico ed al vantaggio di essa Fedelissima Città consultò la M.V. con sua rappresentazione dei 30 del mese d'aprile del corrente anno che per più motivi di buon governo e di giustizia non doveasi accordare a detta Fedelissima Città né vender detto fiore né fabricarlo in questa Capitale, poiché a lei sarebbe stato di sommo danno, e di grave pregiudizio al publico; ma che con effetto si avesse ad eseguire su tal dipendenza il disposto precedentemente dalla M.V. colla prevenzione che il posto destinato per la vendita del detto fior di farina fosse commune a tutti coloro che volessero portarvi a vendere detto fiore, e non già ristretto a beneficio di un solo per evitarsi l'inconvenienti soliti a succedere dal jus prohibendi. Ed essendosi la M.V. degnata d'uniformarsi alla riferita nostra seconda consulta, diede a tenor della medesima con dispaccio de' 24 maggio del corrente anno gl'ordini opportuni.

Ultimamente con altro dispaccio del primo dello spirante mese di settembre ci onorò parimente la M.V. di rimetterci un ricorso delli Deputati de' Farinari del Mercato e la consulta sopra di quello fatta dal Prefetto dell'Annona incaricandoci che circa le cose in essi contenute avessimo da informarla con parere.

L'una e l'altra si raggirano intorno alle frodi che si commettono per detto fior di farina che si vendea per uso di panizzarsi tutto che si fosse ridotta la vendita nel posto destinato vicino del Mercato, mentre li Negozianti di tal genere abusandosi della facultà concessa loro in vece d'astenersi dalle frodi le commettean con maggior copia così a danno de' Cittadini, non riconoscendosi la qualità della robba, né tassandosi li prezzi né pesandosi dal Regio Pesatore, come pur anche in pregiudizio delle farine che servono per il Mercato avvalendosi essi del grano della Provincia di Terra di Lavoro e delle Dogane di Montesarchio, Avellino, ed Atripalda contro le proibizioni delle regie prammatiche, per esser incluse nella detta circonferenza delle 30 miglia d'onde si caggionava l'alterazione dei prezzi de' grani soliti comprarsi per le farine che giornalmente portano li Vaticali al Mercato di questa Capitale; propose il Prefetto dell'Annona per espediente che si proibisse la composizione del fiore ne' luoghi delle sudette Dogane di Montesarchio, Avellino, ed Atripalda, e quel fior che si vende nel publico posto di questa Città dovesse riconoscersene la qualità tassarsi li prezzi e pesarsi dal Regio Pesatore, secondo si praticava per le farine del Mercato, ed avendo questo Tribunale considerato che li proposti spediti eran giu-

sti e ragionevoli anzi necessarij ed indispensabili acciò i particolari compratori del fiore non venissero ingannati né fraudati, che s'evitasse ancora l'alterazione de' prezzi de' grani o la mancanza delle farine solite a condursi da' Vaticali nel Mercato, stimò di consultare alla M.V. in data de' 3 del corrente settembre che si potesse servire la M.S. di far eseguire tutto ciò che si era proposto dal detto Prefetto dell'Annona.

Adesso gl'Eletti della Fedelissima Città son ricorsi con la detta ultima rappresentazione rimessaci col riferito dispaccio de' 24 del corrente supplicando la M.V. per la riforma dell'ultima risoluzione data sopra la consulta del Prefetto dell'Annona comprovata dall'altra di questo Tribunale allegando che gl'inconvenienti esaggerati dai Deputati de' Farinari circa l'alterazion de' prezzi delle farine per la molta vendita del fiore non sian veri; che la composizione del fiore nelle Dogane d'Avellino, e Montesarchio quantunque nel ristretto delle 30 miglia intorno di questa Capitale non pregiudica ma conferisce all'abbondanza dell'annonna; che il posto del fiore vicino al Mercato debbia mettersi altrove per evitarsi le risse; che sia della facultà del Tribunale di S. Lorenzo l'ispezzion della qualità, e prezzo del fiore non già de' Deputati de' Farinari opposti e nemici de' Negozianti del fiore; che costoro non devono esser considerati della stessa condizion de' Farinari sottomettendosi a' lor statuti; e che finalmente pesandosi il fior da' Regij Pesatori soggiacerebbono i compratori ad un dritto nuovo.

Tutti questi motivi, considerati, e discussi da questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio non l'ha stimati sufficienti perché dovesse ricedere dal consultato alla M.V. però riflettendo che il ricorso degl'Eletti della Fedelissima Città possa esser nato da equivoci presi circa l'intelligenza delle giuste Reali Disposizioni date sull'accennata dipendenza; perciò umiliamo alla M.S. quel tanto che ci occorre per accerto del beneficio del publico, e per l'esatta osservanza degl'ordini della M.V. senza che punto rimanga pregiudicata la Fedelissima Città nelle sue facultà e prerogative.

Primieramente intorno al punto di non aversi a comporre il fiore nelle Dogane d'Avellino, e Montesarchio per doversi portare in questa Capitale, avendo l'appoggio delle prammatiche che proibiscono l'incetto de' grani e specialmente nelle dette Dogane per essere nella circonferenza delle 30 miglia riservata a' Vaticali per le farine del Mercato, non posson di quel grano avvalersi i Negozianti del fiore, e di farlo comporre in detti luoghi che parimente sarebbon per la stessa cagione proibiti giusta il real dispaccio de' 22 ottobre dell'anno passato; ad ogni modo allegandosi dagl'Eletti suddetti che i Negozianti del fiore non comprano in dette Dogane altro grano se non quanto ne macinano per condurlo in fiore giornalmente in questa Capitale a simiglianza de' Vaticali delle farine per lo Mercato, e d'esser stato ciò solito di sempre farsi, si può servire la M.S. d'ordinare al Prefetto dell'Annona che quando li costi del detto solito glielo facci osservare nella circostanza però di non aversi giammai detti Negozianti a far provvista in grosso nelle dette Do-

gane, che sian considerate più tosto incetti de' grani che giornali compre per l'uso predetto.

Secondariamente rispetto al posto publico per la vendita del detto fiore che si trova destinato vicino al Mercato, ed ora si vorrebbe altrove situarlo, già la M.V. diede il permesso nel precitato biglietto de' 22 ottobre che si potesse metter o nel Mercato o vero in altro publico luogo. Che però similmente può degnarsi d'ordinare che quando la Fedelissima Città creda che convenghi mutar detto posto dal Mercato in altro luogo lo tratti nel Tribunale di S. Lorenzo coll'intervento del Prefetto e dell'Eletto del Fedelissimo Popolo; e risolvendosi di altrove situarlo si trasporti pure sempre che stia in luogo publico e non esposto a frodi o ad altri inconvenienti.

3°. In quanto al riconoscersi la qualità del fiore, ed a darseli il giusto prezzo. L'essersi consultato che stasse il fior sottoposto alle stesse leggi delle farine non s'intese da questo Tribunale che li Deputati de' Farinari avessero nel detto posto del fiore la stessa facultà del che usano ne' posti delle farine del Mercato, né che li Negozianti del fiore sian trattati da Farinari ma soltanto che per l'accennato fior di farina si praticassero le medesime leggi dell'annona perché si vendesse di buona qualità ed a' prezzi giusti. La qual cosa essendo dell'ispezzion del Tribunale di S. Lorenzo si può servire la M.V. d'incaricarlo perché li compratori non sian ingannati né fraudati.

E per ultimo circa del peso che si facci dal Regio Pesatore secondo si pratica per le farine del Mercato, questo non può difficultarsi tanto per la giustizia che assiste al possessore dell'ufficio, nelle di cui prerogative entra pur anche l'interesse del Regio Fisco in riguardo delle future devoluzioni, quanto per il beneficio publico, acciò il venditore non desse meno del giusto peso al compratore, a qual oggetto fu l'ufficio istituito e sì come pagasi il dritto per le farine del Mercato, così non è nuovo, ma lo stesso dritto pagandosi per lo peso del fior delle farine per cui è da riflettersi che non sarebbe buona ragione di Governo Economico che col detto pretesto si allettasse la gente a concorrere alla compra del fiore l'utile del quale s'appartiene solamente a' Negozianti di tal genere, che non tengono obbligo alcuno di mantenerne la vendita in ogni tempo; ed all'incontro si lasciasse indietro il Ceto de' Farinari che sostengono forzosamente l'annona del Mercato in dove si prevede la maggior parte del numeroso Popolo e son di continuo esposti a tutti gl'accidenti della scarsezza o mancanza delle farine; laonde stimiamo conveniente che la M.V. si degni ordinar la conferma degl'ordini dati che sia il fior sudetto pesato dagl'officiali del detto Regio Pesatore, il quale sia obligato mutandosi il posto sudetto di mandar ivi le regie statele, e gl'officiali a pesare.

Questo è quanto ci occorre di far presente alla M.S.

Conferenza di commercio n° 15. Si discutono le condizioni poste dall'Olanda per un trattato di commercio. Si completa l'esame del regolamento del porto franco, che consentirà di *vedere in pocho tempo tutto il Levante, e Ponente unito nella città di Messina.*

| C | G | informazione, istituzioni, tassazione / disuguaglianza tributaria, giurisdizione, nazioni, tariffe, trattati, porti \ Messina, Olanda, Spagna

1739/09/30 Conferenza confidenziale

A dì 30 settembre 1739

Ha principiato la conferenza colla relazione del foglio del Inviato d'Olanda, menzionato nella precedente sessione e sopra ciascuno delli articoli si è deliberato nel modo che siegue.

Art. I. Fra S.M. il Re delle due Sicilie, i suoi eredi e successori, e fra le loro Alte Potenze gli Stati Generali delle Provincie Unite de' Paesi Bassi, verrà col presente trattato, stabilita la più sincera, e la più perfetta amicizia buona armonia e corrispondenza, che sossisterà, e sarà per sempre inviolabilmente osservata sì per mare, come per terra, in tutti li paesi, Regni, provincie, e terre, Signorie appartenenti tanto a S.M. come agli Stati Generali, e loro sudditi, abitanti, e vassalli di qualunque rango siano, presteransi mutuamente ogni sorte di aiuto, e di soccorso, e li doveri d'una amicizia, e d'un perfetto reciproco.

Su questo articolo non si è trovato riparo alcuno.

II. Sarà lecito ai suddetti sudditi, e vassalli di passare, viandare, e negoziare senza verun impedimento, sì per mare, come per terra, in tutti li Regni, Provincie, Paesi, Signorie, porti, e spiagge, che sono sotto il Dominio di ambe le parti contrattanti.

Non si è parimente su questo articolo promossa difficoltà alcuna.

III. Le convenzioni, e trattati fatti qui avanti tra il Re di Spagna, e le loro Alte Potenze durante il tempo, che li Regni delle due Sicilie sono stati del Dominio de' Re di Spagna, saranno riguardati, e considerati come la base fondamentale del presente trattato, e se come colli Re delle due Sicilie stessi fossero stati stipolati.

Su questo punto si è considerato come l'avea prevenuto nella precedente conferenza il Signor Marchese di Salas, che per le raggioni ivi addotte, non si trovava S.M. nel obbligo di aderire ad alcuni de' trattati, e convenzioni fatte dalli Re delle due Sicilie suoi predecessori; che il riconoscerli sarebbe sottometersi alla loro osservanza; che il trattato fondamentale di commercio fra la Spagna, e l'Olanda, e sul quale si appoggiano principalmente li Olandesi, è quello di Munster fatto questo in tempo di angustie per la Spagna, e conseguentemente con infinito svantaggio per questa. Che tutti li trattati fatti tra esse in appresso sono fondati sul medesimo, il quale vi viene riferito, e confermato e per questa ragione, si trovano altre tanto poco vantag-

giosi per la Spagna, essendo effettivamente ripieni di molte disposizioni infinitamente pregiudiziali: onde non conviene in niun modo a S.M. riconoscerli, ed acquiescerli; che quei medesimi trattati rinchiudono infinità di privilegj, abusi, interpretati dalle Nazioni a modo loro, ed anche colle consuetudini, e per tolleranza, e trascuraggine eccessivamente ampliati: per lo che una delle principali cure dovrà essere di eluderli; in somma che ammettendo questo articolo come si trova modificato, sarebbe ammettere tutti li seguenti che ne derivano, molti de' quali però non sono ammissibili. Siché dopo diversi discorsi, sul modo con cui si risponderebbe adeguatamente a questo articolo senza disgustare l'Olanda, ma pure nel istesso tempo senza impegnarsi al osservanza di verun trattato; è stato dal Signor Marchese di Salas proposto di rispondere semplicemente, che si stenderebbero articolo per articolo, e senza relazione, né soggezione alcuna per li precedenti trattati, le disposizioni che si proporanno per fare la sostanza del trattato, acciò vengano discusse separatamente, e distintamente stipolate nel trattato proposto tra S.M., e le loro A.P.

IV. Sarà pure col presente tra li sudditi negozianti di S.M., e quelli delle loro A.P. stabilita una perfetta ugualità; ben inteso che, siccome le loro A.P. sono molto inclinate a trattare i vassalli di S.M. in tutti li Paesi del loro Dominio, nel medesimo modo, e sul medesimo piede che trattano i loro proprj sudditi, o le Nazioni più favorite, trattarà essa eziandio i vassalli delle loro A.P. reciprocamente nel medesimo modo, e sul medesimo piede in tutti suoi Stati, e Regni: di maniera che i suddetti sudditi commercianti di S.M. come pure ne' suddetti Stati, e Provincie delle loro A.P. pagheranno i medesimi dazi d'immissione, e d'estrazione, che da' loro propri sudditi o Nazioni più favorite nelli rispettivi Regni, Stati, e Provincie verranno pagati, e se viene riconosciuto, che i suddetti sudditi commercianti di S.M., o quelli delle loro A.P. paghino maggiori dazi, d'immissione, o d'estrazione, direttamente, o indirettamente per le loro mercanzie, che i propri rispettivi sudditi, o le altre suddette Nazioni più favorite allora vi si rimediarà immediatamente, e reciprocamente alla prima richiesta, che ne verrà fatta.

A questo articolo si è unanimamente deliberato che si dovesse rispondere, che li sudditi delle loro A.P. sarebbero trattati nelli Stati di S.M., e quelli di S.M. nelli Stati delle loro A.P. come le Nazioni straniere più favorite, e più privilegiate, di maniera che se nelli rispettivi Dominj si ritrovassero gl'uni, e gl'altri nelle tariffe, ed in altro più gravati, e men favorevolmente trattati, che quelli d'altre Nazioni, vi si provvederebbe reciprocamente ed alla prima richiesta. Che in quanto ad essere li sudditi delle loro A.P. trattati nelli Dominj di S.M. come suoi propri vassalli, non possa essa prometterlo per due ragioni: la prima, perché alcuni di questi vi godono già certi privilegi privativi per antica concessione stabiliti, e più volte confermati, in cui non intende S.M. fare mutazioni; la seconda perché, occorrendo, che per maggiormente indurli al commercio convenisse concederli alcuni nuovi privilegj, e franchiggie, intende S.M. restare sempre in pieno arbitrio di praticarlo, senza essere per questo tenuta di concedere lo stesso ai forastieri, né tampoco di renderneli conto alcuno.

V. Se fatte saranno alcune aumentazioni sopra li diritti d'immissione, e d'estrazione nei Regni delle due Sicilie, dalla dominazione de' Re di Spagna, saranno quelle abolite.

Su questo articolo si è riflettuto che la domanda delle loro A.P. non avesse fondamento per più ragioni; la prima perché non essendo le aumentazioni accadute in questi Regni, state fatte su le mercanzie di Olanda in particolare, ma su quelle di tutte le Nazioni, e su quelle de' propri sudditi in generale, non aveano motivo di pretenderne l'abolizione; la seconda che non essendo state altresì fatte per causa di guerra, di vendetta, o per altro motivo, non erano della specie di quelle si soleva chiedere la soppressione nelli trattati; e la terza perché non poteva S.M. nel fare trattati con le Potenze estere astringersi a non far aumentazioni di dazi, quando lo richiederanno li bisogni dello Stato, o gl'interessi del commercio.

VI. Avendo le mercanzie delli sudditi delle loro A.P. pagato una volta i diritti d'immissione, mai più li pagheranno quando saranno trasportate in altre città, luoghi, e porti delle due Sicilie.

Su questa disposizione si è riflettuto, che le consuetudini di questi Regni vi si trovavano opposte, essendovi ne' medesimi diversi diritti di passaggio, d'immissione e di consumo nelle città, e Provincie. Che si dubitava anche se l'istesso non s'incontri su la Mosa, sul Reno, e sopra altri fiumi, e canali d'Olanda; onde in quel supposto chiederebbero le loro A.P. nelli Dominj di S.M. quello che ne' loro proprj Stati non potrebbero concedere. Che però, quantunque non vi fossero nelli Dominj delle loro A.P. altri diritti, che quelli della prima immissione, o pure essendovene, franche ne fossero le Nazioni privilegiate, non dovrebbero meno li sudditi di S.M. godere la medesima franchiggia, ancorché con li sudditi delle loro A.P. non potesse lo stesso praticarsi in questi Regni, e ciò sul principio fondamentale, e già convenuto di doversi concedere rispettivamente tutti i privilegj, e franchiggie attribuite alle Nazioni più privilegiate, e più favorite; e senza pregiudizio anche del reciproco da stabilirsi, quando nell'usi, e consuetudini delli Paesi s'incontrano formali ostacoli, e che la pretenzione di S.M. sia tanto più giusta, e meglio fondata, che li sudditi delle loro A.P. troveranno nelli Stati di S.M. una facilitazione, che non troveranno quelli di S.M. nelli Stati delle loro A.P. (almeno non si ha notizia che ve ne sieno delle simili) cioè i due porti franchi di Napoli, e di Messina, in cui possono tenere le loro mercanzie depositate alla loro disposizione, e portarle in appresso ove li piace, senza pagare verun dazio: vantaggio che supera di molto tutte le franchiggie, che potranno le loro A.P. procurare ne' loro Dominj alli sudditi di S.M.

VII. Goderanno i sudditi delle loro A.P. per lo presente, e per l'avvenire, tutti li privilegj, e prerogative che hanno qui avanti goduto; e succedendo che S.M. stimasse a proposito di accordar in appresso qualche nuova prerogativa, privileggio, o immunità a qualche Nazione commerciante, i sudditi delle loro A.P. ne goderanno del istesso modo, come una delle Nazioni le più favorite.

Si è deliberato di rispondere a questo articolo, che in conformità di quanto al 3° articolo si è replicato, si stenderebbero i privilegi di cui pretendono, che i rispettivi sudditi havranno da godere ne' Dominj di S.M., acciò si stabiliscono quelli, che saranno convenevoli al bene, ed agl'interessi d'ambidue le Potenze, ed al vantaggio de' loro rispettivi vassalli a cui vicendevolmente, e reciprocamente si concederanno, e che in caso che S.M. stimi a proposito di concedere nel avvenire qualche prerogativa, immunità, o privilegio a qualche Nazione commerciante, li sudditi delle loro A.P. ne goderanno in circostanze simili, e con uguale vantaggio, per li Stati, e sudditi di S.M. Restrizione aggiunta sul riflesso, che venendo qualche Potenza a concedere qualche rilevante vantaggio per questa Corona, e per li Stati, che ne dipendono, tanto per il traffico, come per altro oggetto, e richiedendo in ricompensa qualche privilegio particolare per i suoi sudditi in questi Regni, dee S.M. restare nel arbitrio di concederlo, senza trovarsi nel obbligo di praticare lo stesso con le loro A.P. né con altri; lo che si consegue benissimo, mediante quella clausula esclusiva la quale, dal Signor Marchese di Salas, dopo diverse considerazioni, e discorsi sul modo di eludere onestamente la pretenzione, benché alquanto fondata, e ragionevole delle loro A.P. è stata proposta e da tutti universalmente approvata.

VIII. Sarà sopra tutto permesso alla Nazione olandese, nell'istessa maniera, come è permesso in tutta la Spagna di tenere nelle città mercantili di S.M. il suo proprio giudice, o giudici conservatori, il quale non sarà nominato che dal Ministro solo, o altro rappresentante delle loro A.P.

Non si è fatta difficoltà nel concedere alla Nazione olandese un delegato in ciascheduno di questi Regni, il quale le renda la giustizia, e sostituisca nelle diverse città altri subdelegati, per in vece sua renderla loro. Anzi dal Signor Marchese di Salas si è ponderato, che un simile giudice sia di gran sollievo, e levi li frequenti imbarazzi, che dalli ricorsi continui de' forastieri giornalmente si promoverebbero, rimandandogli tutte le loro istanze, e pretenzioni per terminarle, e che essendo sempre quel giudice, benché delegato di Nazione straniera soggetto dipendente, e supposto affezionato alla Corte, ed al proprio Paese, non potea mai temersi, che ne emanasse alcun decreto pregiudiziale allo Stato, né alli Nazionali. In quanto però alla nomina si è detto, che a tenore di quanto si usa generalmente in tutti li Paesi, e specialmente in questi Regni, il Ministro delle loro A.P. ne proporrà tre; per esserne uno approvato, e nominato da S.M.

IX. Ed acciò possano prevenirsi tutti litiggi, e lunghezze delle liti con altri tribunali, tanto secolari, come ecclesiastici, sarà stabilito, che li sudditi delle loro A.P. sian petitori, sian difensori, non saranno in veruna maniera obbligati di comparire avanti altro giudice, che loro proprio giudice conservatore, di modo che sarà proibito ad ogni altro tribunale, o giudice di essercitare veruna giurisdizione su li sudditi delle loro A.P.

Su questo articolo ha significato il Signor Marchese di Salas, che teneva trattati, in cui si regolava e si specificava distintamente, e diffusamente la maniera de' dele-

gati delle Nazioni in Ispagna, li loro attributi, il loro potere, e l'estensione della loro giurisdizione; che si consulterebbero quei trattati per formare una risposta competente.

X. Li medesimi sudditi delle loro A.P. saranno franchi, ed esenti affatto d'ogni giurisdizione, giudicatura, e visita ecclesiastica, di qualunque natura si fussero ne' Regni delle due Sicilie; tanto più, che non essendo li sudditi delle loro A.P. della Religione dominante ne' medesimi Regni, non possono essere ragionevolmente sottoposti a simili giurisdizioni, e visite ecclesiastiche.

Si è considerato che questo articolo in quanto spetta alla visita, giudicatura, e giustizia dipendesse da quanto verrà regolato circa il precedente, e che per quello potrebbe spettare al esercizio della religione protestante, si pratticherebbe con essi nella medesima guisa che si prattica negli altri Paesi, ne' quali la sola Religione Cattolica Romana è permessa e dominante.

XI. Non sarà lecito in alcuna maniera a verun giudice; sì ecclesiastico, come secolare di entrare nelle case delli Olandesi, o di visitarvi i loro libri, ed altre carte, e molto meno ancora, per venire a pigliarseli, ed impadronirsene.

Si è osservato, che la risposta intorno alle visite ecclesiastiche; e circa quelle de' delegati, si trovava in quella alli precedenti due articoli, dovendo però sempre riservare la facoltà alli giudici delle dogane, ed altri dazi d'andare a fare delle visite nelle case de' negozianti olandesi, quando vi fosse avviso, o indizio di controbando salvo ad essi di chiamare il loro giudice delegato, se così li convenisse, il quale però non potrebbe servire, che di testimonio, e non sospenderebbe il corso, né l'effetto della visita.

XII. Per prevenire ogni sorte di vessazione, frodi, ed ingiustizie, si sospenderà pubblicamente in tutti gli officij, e dogane delli due Regni, una tariffa esatta, affinché possa ogn'uno leggerla, ed esaminarla, e che in sì fatto modo la Nazione olandese non vi paghi più delle altre Nazioni più favorite, o che li sudditi stessi di S.M. pagano effettivamente.

Su questo articolo si è riflettuto, che non è possibile sospendere le tariffe per esser quelle troppo voluminose, e trovarsi oggi giorno in diversi registri, ed ordini particolari successivi contenute. Ma formate che saranno una volta, conforme si dovrà fare, si stamperanno con le regole spettanti alla conservazione, e pagamento de' diritti in un solo, e medesimo libro vendibile, e pubblico di modo che venga libero ad ogn'uno di tenerlo, per sapere, anche senza andare in dogana, quanto abbia da pagare tanto per le sue mercanzie, come per li bastimenti, e spedizioni.

Su questi principi dunque si è deliberato, che si risponderebbe al foglio del Inviato straordinario d'Olanda, esaminati prealabilmente i trattati circa il punto de' delegati della giurisdizione, ed altri per formare un piano del modo con cui dee respondersi al suddetto foglio.

Segue l'esame della consulta della Giunta del Commercio di Messina

Articolo XLIV. Sarebbe anche di sollievo lo ridursi il dazio d'immissione, o sia estrazione di pannine, e merci per Regno, del tre al due per %.

Si è considerato primieramente che questa disposizione spettava al commercio interiore del Regno, del quale non si tratta oggidì; in secondo luogo, che si suppone sempre, che abbia tutta la Sicilia da andare a provvedersi nel porto di Messina, e che in nissun altro porto vi sia lecita l'immissione delle mercanzie, ora essendo stato, sino dal principio riggettato quel punto, si trova il presente articolo distrutto nel suo fondamento, e la conferenza non vi ha avuto riguardo.

XLV. Tutti li generi che sono soggetti a tratte, e gabelle, così della Real Cammera, come del Patrimonio urbano, dovranno riportarsi nelli regj magazeni, e volendosi poi introdurre in città, per consumo, debbano pagare solamente le gabelle, non già altro dritto di dogana.

Non si ha avuto nemmeno riguardo a questa pretenzione, dovendo tutte le mercanzie, che s'immettono nel Regno per consumo pagare le dogane, ed in oltre le gabelle, a cui sono quelle in particolare assoggettate.

XLVI. Che li Guardiani di bocca di porto siano pagati dal Regio Erario, e non esigano, come al presente, li diritti dalli bastimenti, che visitano secondo le reggie pandette, e questo per non apportare aggravio al commercio stante che la visita in bocca di porto si fa per l'indennità delli reggj diritti di dogana.

È paruta quella domanda giusta, ma per regolarla come si dee, si è detto, che spettarebbe al Magistrato Supremo di Commercio di esaminarla, per farne la relazione a S.M., ed essere da essa ordinato quello, che sarebbe del suo Real aggrado.

XLVII. Considerandosi che nelle pandette della scala franca formata nel 1695 et in quella del anno 1728 le mercanzie, che prevengono in lazaretto, non soggetto ad infezione, sia stato stabilito di non pagare cosa alcuna, ma solamente le mercanzie soggette pagare l'uno per % per ragione di diritto di lazaretto, e tal introito, non essendo sufficiente per mantenimento delli uffiziali, e riparazioni di fabbriche, si stima convenevole, che dette mercanzie, non soggette a dette infezioni dovessero pagare il quarto d'uno per cento ogni volta che vengano sbarcate in lazaretto.

Ha la conferenza senza veruna difficoltà conceduto questo articolo.

XLVIII. Non sia lecito ad alcuno per tre anni decorrenti dallo stabilimento di questa scala franca, di aumentare l'affitto delle case.

È stato altresì conceduto questo articolo.

XLIX. Li facchini bergamaschi, o sia Camali potranno restare per la cura del vecchio lazaretto, e del nuovo che deve fabricarsi, purché la tariffa delle loro mercedi venga riformata in guisa della Giunta di Commercio.

È stato quest'articolo rimesso ad esaminare, e regolare al Magistrato Supremo da stabilirsi in Sicilia.

L. Per li Regj Ministri da accudire alle spedizioni, ed introito di questa nuova scala franca, ci sembrano sufficiente il giudice privativo, che si è il Ministro della Reale Azienda, il soprintendente, il Maestro Credenziero, il Cassiero il Razionale, e si potrà governare colle medesime istruzioni, e regole, ed in caso di mutazione, o riforme, potrà farle il Magistrato di Commercio, che dovrà qui stabilirsi.

Rimesso al Magistrato.

LI. Essendo l'idea, e la forma di questa nuova scala franca appoggiata principalmente al articolo 15 delli presenti progetti, in cui si propone, che tutte, e qualsisiano mercanzie non potessero immettersi nel Regno se non che per via della scala franca in Messina si fa presente a V.M. essere questa una condizione indispensabile nella pianta di qualsivoglia scala franca.

È stato quest'articolo, sino dal principio, e più volte nel corso del esame di questa consulta assolutamente riggettato.

LII. Adempito quanto sopra; e mantenute da V.M. santamente quelle leggi, ha del probabile di vedere in pocho tempo tutto il Levante, e Ponente unito nella città di Messina.

È stato quest'articolo ristretto a dire, che si stabilirebbe la scala franca sulli principj sopra determinati, senza fiera, ma con tutte le facilitazioni già risolte, e quelle che nel esame, che se ne farà dal Magistrato di Commercio, si troveranno opportune.

Sulla speciale comunanza tra i Presidj di Toscana e l'Isola del Giglio, tra l'altro, per il *reciproco aggiunto che fra di loro devono darsi nelle solite rappresaglie marittime de' Barbari*, che rende inopportuno sottoporre i gigliesi al diritto d'ancoraggio.

| G | **localizzazione, sicurezza, tassazione / corsa, disuguaglianza tributaria, interscambio \ Barberia, Presidj di Toscana**

1739/10/03 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

Con due veneratissimi biglietti per Segreteria di Stato e d'Azienda de' 16 giugno e 21 luglio di quest'anno si è servita V.M. comandarci d'informarla con parere sul contenuto delle due ingiunte rappresentazioni la prima in data de' 5 del detto mese di giugno fatta dal Ministro d'Azienda de' Regij Presidij di Toscana don Giu-

seppe Granara circa gl'ordini che dice di avere egli dati per l'esazione degli deritti d'ancoraggio, delle barche gigliesi Isola appartenente al Gran Duca di Fiorenza, che giace dirimpetto alli detti Regij Presidij per esseruo picciole barche pescareccie, e per non apparire il privilegio dell'immunità di tal diritto riferitoli nell'annessa relazione di suo ordine fatta dal Portulano del Presidio di Talamone nella quale anche esprime che per tal antico privilegio i detti Gigliesi sian tenuti d'accorrere con i loro bastimenti a stare a disposizione de' Regij Ministri ogni qual volta ne fossero chiamati con fumata da qualsisia di quelli tre Presidij.

E l'altra rappresentazione in data de' 10 dell'anzidetto mese di luglio vien fatta dal General Comandante de' detti Regij Presidij don Carlo Blom nella quale accennando primieramente i diversi ordini avuti di non innovar cos'alcuna nelle materie stabilite in essi Regij Presidij fa poi menzione che gl'abitanti della predetta Isola del Giglio abbian sempre goduto de' privilegij in detti Presidij come anche gl'abitanti di questi in detta Isola del Giglio stando obligati gl'uni, e gl'altri d'aggiutarsi in qualunque accidente d'invasione de' Mori; e che ciò non ostante dal Ministro Granara si era dat'ordine d'esigersi per l'ancoraggio un testone da ciascheduna delle picciole barche che vengono dalla detta Isola per non esservene maggiori, e per l'immissione ancora delli generi che portassero; lo che mai si era praticato né usato e che non possa praticarsi né usarsi per le già dette ragioni, esaggerando in sequela le discussioni colà tenute col Governo di Toscana circa il pagamento de' dazij, e gabelle che pretendeano nell'estrazzioni da quello Stato per detti Presidij; il che di presente stava già calmato vivendo con buona corrispondenza, e lasciando passare tutto ciò che fosse necessario per lo consumo di quelle Regie Piazze; ma che nel sentire quel Governo l'innovazione della detta Isola del Giglio per essere dello stesso Stato ricorrebbe forse come prima nelle sue pretenzioni, ed impedirebbe l'estrazzioni che si eran conseguite con tanti travagli soggiungendo in fine che la detta nuova imposizione giammai possa essere d'utile alla M.V. perché dal tempo di tal ordine dato non era più venuta barca alcuna da quell'Isola ed ancorché venissero mai il deritto potrebbe giungere a docati due il mese.

Propostosi un tal affare in questa Regia Camera e consideratosi il possesso in cui stanno i Gigliesi di non pagare alcun deritto d'ancoraggio nelli detti Regij Presidij, lo che vicendevolmente vien corrisposto colà agl'abitanti di detti Presidij; il reciproco aggiunto che fra di loro devono darsi nelle solite rappresaglie maritime de' Barbari, e sopra tutto la tenue, ed incerta rendita che puol ricavarci da questa nuova imposizione; e di più essendo questa una materia di molta delicatezza per li sconceri che potrebbero caggionarsi coll'interruzione della buona armonia fra quelli Popoli per una sì lieve rendita, siam per ciò rimasti di commun voto, e parere di rappresentare siccome facciamo umilmente alla M.V. acciò si degni d'ordinare al detto Ministro d'Azzienda don Giuseppe Granara di rivocar gl'ordini su di questa dipendenza da lui dati e di non far per ora e sin a nuovo Real ordine di V.M. innovazione alcuna in tal affare.

Conferenza di commercio n° 16. Sul doversi incentivare qualche banchiere olandese ad aprire a Napoli un *banco mercantile* per la fissazione dei tassi e la negoziazione delle lettere di cambio. Si delega al Supremo Magistrato di Commercio l'esame della scala franca di Napoli. Si discute la proposta della Giunta del Commercio di Palermo di abolire la scala franca di Messina e di incentivare l'esportazione di grano siciliano per Malta.

| C | F | circolazione, informazione, istituzioni, tassazione / expertise, export, disuguaglianza tributaria, moneta, negozianti, porti \ Malta, Olanda, Sicilia, stranieri \\ grano

1739/10/07 Conferenza confidenziale

A dì 7 ottobre 1739

Il Signor Marchese di Salas ha aperto la conferenza con prevenire, che per agevolare maggiormente il commercio, sarebbe opportuno, che vi fossero in questa città case de' Negozianti stranieri per la negoziazione delle lettere di cambio, ed a questo fine si è letto un foglio, nel quale si esponeva qualmente, nonostante l'idea la più universale del commercio, sia che si faccia quello tra le Nazioni con baratto di mercanzie, il che considerandolo in generale, è vero, con tutto ciò però se nelli patti particolari fra mercanti si voglia intrare, si riconoscerà che nella pratica nullo, o poco traffico si fa in questa maniera, ma tutto in controcambio di mercanzie con denaro, contrattando ciascuno Negoziante le sue vendite, e compre, o in denaro effettivo, o in lettere di cambio, che equivagliano al denaro, tanto più che vi è tal uno che vende solamente in un Paese le sue mercanzie, senza comprarne dell'altre, e tal altro ve ne compra, e non ne vende; che vi sono delli Paesi in cui mandano merci in maggior quantità di quelle se ne estraggono, ed altri da' quali se ne estraggono in quantità maggiore di quelle vi si immettono, perdendosi in tal modo con alcune Nazioni, e guadagnandosi coll'altre, essendo tale la sorte del commercio, a tutti gli Stati, e che per sodisfare a quelle Nazioni, verso di cui si resta debitore, e riscuotere i crediti da quelle che sono debitrice, fare coll'une, e coll'altre non men che fra gli Negozianti particolari il rispettivo bilancio del commercio, e saldare i rispettivi conti, sia indispensabilmente necessario far girare di continuo il denaro col mezzo delle lettere di cambio, che ne rappresentano il valore mediante le quali non si sia nell'obbligo di farlo vetturare giornalmente in natura, per terra, o per mare, dalli rispettivi Paesi agli altri, con gran spese, e rischij. Che per regolare i commercianti nella negoziazione delle lettere di cambio, si sono stabiliti quelli cambij correntini delle piazze sull'altre, i quali si regolano secondo il loro maggior, o minore rispettivo debito, e secondo il diverso titolo, e valore intrinseco delle monete, onde si sieno stabiliti quelli mercanti di ragione, o sia Banchieri, i quali senza applicarsi tampoco a verun altro traffico, fanno della negoziazione delle lettere di cambio la loro particolare, ed unica professione; che per verità si trovano in Napoli delli Banchie-

ri, e vi si stabilisce ogni settimana una specie di cambio, ma con sommo danno per il commercio, il che da diverse cause proviene, ma principalmente perché non si regola bene il cambio direttamente da Napoli sugli altri Paesi, ma da Napoli su Livorno, o altre piazze d'Italia, dalle quali poi si regola sull'altre piazze, sopra de' quali si fa la tratta, o rimessa del denaro, da dove succede che trovandosi la piazza di Livorno verbi gratia debitrice a quella di Londra, mentre questa dovrebbe a quella di Napoli, venendo a regolarsi il cambio da Napoli con Londra a dirittura, si troverebbe del vantaggio per Napoli, ed il cambio sarebbe basso, in vece che regolandosi sulla piazza di Livorno il cambio ha da essere alto, e la piazza di Napoli viene a perdere con Londra, mentre dovrebbe guadagnare, maggiormente se Napoli si troverà nell'istesso tempo debitrice a Livorno, e l'istesso succede colle altre piazze. Che oltre di ciò vi sono in Napoli pochi Banchieri ricchi, ed accreditati, e che questi s'uniscono insieme per regolare a modo loro, ed a loro maggior profitto il cambio, e che per procacciarsi tutti gli affari, discreditano fuori, e dentro Regno li altri Banchieri, e Negozianti; onde ogn'uno che vuol operare al più sicuro ricorre a quelli pochi Banchieri ricchi, benché esigano quelli molto maggior cambio, e proviggione degli altri, ed alle volte sin al due, e tre per % di più: in modo tale che mediante quei onerosi cambij, e proviggioni, e colli raggiri indiretti di piazze in piazze, viene spesso a costare, per negoziare una lettera di cambio, sin al 10 per %, e più: lo che è un danno insoffribile per il commercio però che non i Negozianti soli sperimentano quel danno; che la Corte stessa vi si trova sottoposta, ogni qualvolta ha somme da rimettere nelli Paesi esteri, che gli suoi Ministri ivi residenti sperimentano delle perdite gravissime sul denaro, che ricevono dalla Corte per loro mantenimento, e che se si voglia penetrare nelle negoziazioni che dalle persone civili non commercianti, e non intese del cambio, si fanno giornalmente, vi si scuoprono degl'eccessi molto maggiori ancora, e tali che non se ne veggono forse così esorbitanti in qualsisia altra piazza di commercio. Che non solamente non tengono i Banchieri di questa città corrispondenze dirette con molti Paesi, ma né tampoco indirette, in maniera tale che nemmeno colle più dure condizioni, non si trova spesso volte a fare i suoi negozij. Che questo si sperimenta anche colli Paesi più vicini, riferendosi come un ostacolo al commercio tra Venezia, e la Sicilia, e specialmente la città di Palermo, ove si dice si potrebbero fare buoni negozij, la mancanza di corrispondenza per la negoziazione delle lettere di cambio; e che finalmente non può sperarsi mai che questi Regni arrivino a fare un commercio vantaggioso, mentre non si troverà il modo di mantenere colli Paesi esteri una corrispondenza facile, e diretta di cambio per il pagamento, e ricoveramento rispettivo del denaro, e di procurare che non si lasci più a diverse piazze terze la maggior parte del guadagno. Che in questo riflesso gioverebbe infinitamente al commercio, e sarebbe anche utilissimo al Pubblico, che si stabilisse un banco mercantile, o sia una casa di Banchiere facoltosa, accreditata, e provéduta di corrispondenze dirette in tutti gli altri Paesi, e piazze principali mercantili di Europa, e con questo si formasse un cambio correntino, regolare, e

diretto. Che però non potea questo conseguirsi con li Banchieri nazionali per essere troppo ristretta la loro corrispondenza, e perché prevedendo il pregiudizio, che ne patirebbero in vece di concorrervi, promoverebbero più tosto delle difficoltà, ed ostacoli, per far arenare l'impresa. Per lo che non si presentava altro mezzo, che quello di ricorrere alli forastieri, coll'aiuto de' quali, solo si potrà riuscirvi, e che non vi era piazza, ove si trovi più facilmente una casa qual si richiede, che in Amsterdam, non facendo oggidì Venezia, che sarebbe ancora una piazza alla quale si avrebbe potuto pensare d'indirizarsi, quel traffico, che faceva prima, e non avendo le sue corrispondenze distese al pari dell'Olanda. Che se si potesse riuscire ad impegnare uno di quelli ricchi, ed accreditati Banchieri di Amsterdam a piantare una casa in Napoli, come se ne vedono in Cadice, ed in altre piazze mediante avvisi circolari, come in Napoli avesse formato una casa associata, e dipendente dalla sua di Amsterdam, tutto in un tratto, e tempo si troverebbe una corrispondenza, ed un cambio diretto con tutte le altre piazze di Europa, oltre che con quelle corrispondenze, se ne conoscerebbe tutto il sistema, e lo stato corrente del commercio, come l'abbondanza delle merci in una parte, la scarsezza nell'altra, le richieste, li prezzi di ciascun genere, onde diverrebbe quella casa la sorgente di tutte le notizie necessarie al commercio, e di cui si avrebbe qui gran bisogno, sapendovisi a gran pena quello che occorre nel Mediterraneo, e non più oltre. Che verisimilmente non vorrebbe un forastiere fare esso solo l'impresa, non per mancanza di facoltà, ma per non essere pratico del Paese, e per timore forse, che avendo solo esso forastiere interesse nell'impresa non venisse sufficientemente protetto dal Governo, e che si avrebbe da procurare che li Paesani vi si interessassero per una parte. Che si stimava un fondo di docati 200 mila sufficiente per lo stabilimento della casa, riguardando al suo credito, e che di questa somma il forastiere potrebbe fornire la metà, e li Nazionali l'altra, proponendosi un Direttore nazionale per governare la casa insieme col forastiere, e dividendo tra li rispettivi interessati a lira, e soldo il profitto; che per conservare tutti i suoi fondi nella negoziazione colli Paesi esteri, e non impegnarla in liti, ed imbarazzi, non dovrebbe fare commercio alcuno interiore, né imprestito di denaro; che ogni settimana si stabilirebbe il cambio colle altre Piazze estere, e che se ne depositerebbe la copia nelli Banchi pubblici, e magistrati per avervi ricorso in caso di bisogno, e che per impegnare maggiormente un forastiere ad intraprendere quel negozio potrebbe S.M. se così li piacesse darli una patente autentica di assicurazione, e protezione per lo stabilimento, e mantenimento della casa, non ostante qualsisia avvenimento di guerra, dichiarandolo dall'istante del suo stabilimento, come uno de' propri Banchi pubblici di questa città, promettendole di valersi della medesima per preferenza quando occorresse di rimettere qualche somma nel Paese straniero, e di concedere a' suoi Governatori ed uffiziali esteri, come Nazionali, tutte le prerogative, e privilegj giusti, e ragionevoli; che non si potea trattare delle leggi sulle quali avrebbe tal casa da regolarsi per il suo governo interiore, spettando questo ai rispettivi interessati, e Direttori, allora che si unirebbero,

e che a due soli oggetti, caso che si approvasse, e si stimasse eseguibile il progetto, si avea da pensare, il primo, a trovare quel soggetto forastiere che volesse intraprendere l'assunto, il secondo, di esaminare come si userebbe per impegnare i Nazionali ad interessarvisi.

Ed avendo il Signor Marchese di Salas domandato sopra il tutto il parere della conferenza, ha ella unanimamente convenuto, che non si potesse far cosa più giovevole al commercio, e più utile al pubblico, quanto il sottrarre l'uno, e l'altro all'avidità de' Banchieri di questa città, e di procurarli i modi di fare a prezzo ragionevole le loro negoziazioni, tratte, e rimesse de' fondi sulli Paesi esteri, e che l'idea su questo punto formata non incontrava alcun riparo; ha solamente riflettuto, che non a questa casa si dovesse lasciare la determinazione assoluta del cambio, sul riflesso, che potrebbe prevalersene smisuratamente, et indirettamente a pregiudizio del pubblico, ma che offerendo quella di fare le negoziazioni a prezzo più tenue che gli altri, conforme si dovea presumere che lo farebbe, dovrebbe la sua fissazione prevalere per il regolare del cambio. Si sono ancora tenuti alcuni discorsi circa il modo di trovare interessati nazionali, e doppo aver rifiutata la proposizione, che si faceva d'impegnare alcuni Banchi pubblici di questa città d'interessarvisi, per la diffidenza, ed il discredito, che ne ricaderebbe loro, si è detto, ed assicurato come immancabile, che si troverebbe facilmente gente per prendere insieme col forastiero, l'assunto di questo negozio, atteso il profitto che ne risulterebbe. Sicché tutti d'un commune consenso hanno approvato un simile stabilimento: sopra di che il Signor Marchese di Salas ha dichiarato essere del medesimo parere, et ha aggiunto che scriverebbe alli Ministri di S.M. in Olanda, acciò facessero le diligenze necessarie appresso di alcuni de' più ricchi, ed accreditati negozianti Banchieri, per impegnarlo a mandare, fondare, e piantare in questa città una casa per la corrispondenza, e negoziazione delle lettere di cambio sulli Paesi stranieri.

Ha in appresso il Signor Marchese di Salas intavolato il negozio della scala franca di Napoli, ma essendosi riflettuto che per discorrerne peritamente, si dovea prima riferire, ed esaminare li principj su' quali era stata fondata, e stabilita, per riconoscere se ne' medesimi principj, o se nella loro osservanza fosse difettosa, ed essendosi in oltre considerato che quest'affare fosse di lunga discussione, e difficile ad esaminarsi nella conferenza, se prima non venisse digerito, si è deliberato di darne l'incombenza al Magistrato del Commercio.

Ha poi fatto riferire una consulta della Giunta di Commercio di Palermo circa il traffico della Sicilia, ed essendosi richiesto quali fossero i punti in essa trattati, per appigliarsi al più premoroso, si è detto, che tre punti principali si trattavano. Il primo la scala franca di Messina; il secondo, li privileggi delle Nazioni, o li diritti, che vi pagano; il terzo, un progetto per fare coll'Isola, e la Religione di Malta un assunto di grani.

Si è letto tutto il punto della scala franca di Messina, ove si dice che quella sia più tosto nocevole, che profitevole alla Sicilia, sul riflesso, che essendo quel Regno

abondante in ogni sorte di merci, si dovesse più tosto procurarne l'estrazione, che di facilitarvi, mediante la scala franca di Messina, l'introduzione delle mercanzie straniere, che quella scala franca era una sorgente di controbanda ugualmente dannoso agli interessi del Re, ed a quelli de' popoli, che le precedenti piante di porto franco, in vece di accrescere il commercio della Sicilia, l'aveano più tosto avilito, e che non avendo quelle riuscite, era questo una prova, come non sia, né possa essere vantaggiosa, e si conclude ad abolirla. Sopra di che senza aver il minimo riguardo alle suddette ragioni contrarie al sistema generale del commercio, ed al piano già formato, e convenuto circa quel porto franco di Messina, ha la conferenza, d'un commune, ed unanime consenso stimato quel sentimento della suddetta Giunta di Palermo, eccessivamente parziale e di nulla sussistenza. Passando poi al secondo punto, essendo stata quella materia de' privileggi, e diritti stimata di lunga, e minuta discussione, se n'è rimandato l'esame al Magistrato del Commercio di Sicilia, ed essendovi in appresso proposto il terzo punto, si è riferito che l'Isola di Malta avea già per antiche concessioni l'estrazione franca di tratte per salme di grano 24 mila, ma che essendovi oggidì il numero di centomila abitanti in circa, oltre un numero considerabile di schiavi, e continuamente molti bastimenti che vi si provvedono di biscotto, si smaltiva in quell'Isola 60 mila salme di grano almeno, e che per il dazio alto delle tratte, si provvedeva nel Levante di quelle 36 mila salme, più, o meno, che bisognavano per il suo mantenimento. Che sarebbe stato molto profittevole di poter indurre la Religione di Malta a provedersene in Sicilia, tanto più che essendone vassalla, vi si trovava in qualche modo obbligata; che per questo si richiederebbe la sola protezione di S.M., ed il suo aiuto presso della Religione, e che si fosse degnata per impegnarvela più facilmente accordare qualche rilasso sulle tratte, come di 4 tarini siciliani da dividersi fra essi, e li consignatarj, di modo che non vi perdesse per parte sua che tarini due, e che la tratta, in vece di essere a tarini 15, restasse a tarini 11 solamente, che conceduta tal grazia da S.M., ed ottenuta dalla Religione di Malta quel punto, si formerebbe dalli baroni stessi, ed altri abitanti di Sicilia, che tengono terre fertili in grano, una compagnia la quale prenderebbe l'assunto di provvedere quel grano per un certo numero di anni, ad un prezzo fisso alli Maltesi; in maniera tale che senza sborsare, né anticipare verun denaro si conseguirebbe il punto di dar principio ad una compagnia di commercio, stabilimento stimato così utile, e che per il suo esempio ne potrebbe facilmente procurare degli altri, assicurerebbe l'esito d'una parte de' generi più abbondanti in Sicilia, vi immetterebbe conseguentemente un denaro di considerazione, e produrrebbe un aumento all'Erario Reggio. Sopra di ciò però si sono promosse diverse difficoltà, e principalmente quella, se dovesse fraporsi la mediazione di S.M. per attrarre, ed obbligare la Religione di Malta di aderire a questo progetto, avendosi considerato che potea forse la Religione pretendere, che per servizio degli abitanti dell'Isola, l'estrazioni de' grani erano franche di tratta, riputandosi come d'infra Regno, che in diversi tempi ha la Religione fatta la medesima pretenzione, avendo anche otte-

nuto dall'Imperatore un aumento di duemila salme franche, e che all'arrivo di S.M. in questi Regni, abbia ancora fatto ricorso per ottenere un altro aumento. Che in oltre potrebbero i mercanti di Malta prevalersi del ribasso, che si concederebbe, per portar in appresso i grani in altre parti; onde perderebbe l'Erario Reggio quel di meno si sarebbe pagato, ed in somma, che non constava trovarsi in Malta un numero sufficiente di gente per consumare la quantità di salme 60 mila di grano. Sull'objezione circa il controbanda si è replicato che già il rilasso di 4 tarini per salma di grano, non era sufficiente per indennizzare un padrone del costo, e rischio di andare a prendere il suo carico in Sicilia, portarlo in Malta, e riportarlo in appresso in altri Paesi del Ponente, e che per impedire, che da Sicilia, in vece di portarle in Malta, andassero a dirittura in altre parti, non occorreva altro da fare, che di assoggettare al responsabile. Intorno al punto del numero della gente, che si trova in Malta, e della quantità di grano, che vi si consuma sarebbe cosa facile da sapersi, e che se ne prenderebbero le informazioni, ma che una prova preventiva, ed incontrastabile, come non bastano le salme 24 si è, che all'ora, che li grani si trovavano cari in Levante, vengono i Maltesi a prenderne in Sicilia, ancorché pagando tutte le tratte: ed intorno al punto della pretesa di Malta, si è da alcuni assicurato, che non era fondata, e che una prova manifesta si era, che non l'avessero sin ora ottenuta. Che veramente l'Imperatore avea accordato un aumento di duemila salme, ma per mera grazia, e non per obbligo, e che si provvederebbe a trovare la concessione originale fatta alla Religione di S. Giovanni di Gerusalemme dell'Isola di Malta, e tutti li documenti spettanti a questo negozio, per appurarlo. Che del restante nulla si dovesse trascurare quando si tratta dell'esito delle produzioni d'un Paese, e sopra tutto d'un genere così abbondante quanto sono li grani in Sicilia. Che quell'aumento di tratta per Malta non impedirebbe quelle per li altri Paesi, coltivandosene più, o meno a proporzione che si smaltisce, e che più se ne estrarrà, più se ne raccoglierà, essendo ancora in Sicilia molte terre atte alla seminatura de' grani, incolte, onde non sarebbe da temersi, che se ne trascurasse qualche altra coltura, e dopo diversi discorsi, risposte, e repliche, si è restato nel dire, che dopo trovati li documenti, e prese le informazioni necessarie, si deciderebbe definitivamente questo negozio.

4 gennaio 1740 Il Re approva «e sta aspettando il risultato delle diligenze, che si sono fatte per lo stabilimento d'un banco mercantile in questa città, per la corrispondenza colli paesi esteri; ed in quanto al progetto presentato per il provvedimento di sessantamila salme di grano di Sicilia, per la Religione, ed Isola di Malta, ha ordinato S.M. che si mandi ad esaminare al Magistrato Supremo di Commercio di quel Regno».

Conferenza di commercio n° 17. Si stabilisce cosa controproporre per il trattato di commercio con l'Olanda. Si comincia l'esame delle condizioni proposte dai *capi ebrei* di Livorno per *l'introduzione della loro Nazione in questi Regni*.

| C | G | informazione, istituzioni, tassazione / corporazioni, disuguaglianza tributaria, giurisdizione, immunità, nazioni, religione, tariffe, trattati \ Ebrei, Olanda

1739/10/14 Conferenza confidenziale

A dì 14 ottobre 1739

Ha fatto il Signor Marchese di Salas riferire di nuovo gli articoli proposti dall'Inviato straordinario di Olanda, colle risposte progettate farsi alli medesimi, e doppo diversi discorsi, e riflessioni fatte, si è deliberato, che si risponderebbe nelli termini precisamente che sieguono. Cioè.

Che li primo, e secondo articoli, che trattano in generale di stabilire tra ambe le Potenze contrattanti una buona armonia, e perfetta amicizia, e fra i vassalli una corrispondenza, ed intera libertà di commercio, sarebbero accordati.

Che circa il terzo, il quale tratta di ammettere tutti li patti, e convenzioni stipolate ne' trattati fatti colli Re di Spagna, Sovrani di questi due Regni Predecessori di S.M., come se con Essa fossero state direttamente stipolate, si risponderebbe:

Le convezioni, e patti, che le loro A.P. propongono fare con il Re, stipolati, o non stipolati ne' trattati precedentemente fatti fra Esse, e gli altri Principi, saranno discussi, articolo, per articolo, e specificati distintamente nel trattato, che si farà fra S.M., e le loro A.P. senza riguardo alcuno per li suddetti precedenti trattati.

Che circa il quarto, che spetta alli trattamenti de' rispettivi sudditi, si direbbe:

Li sudditi dell'una, e dell'altra delle Parti Contrattanti, saranno trattati ne' loro rispettivi Dominj come le Nazioni più favorite, e più privilegiate, di maniera che, se gli uni o gli altri si trovano men favorevolmente trattati, che le suddette Nazioni più favorite, sarà immediatamente, reciprocamente, ed alla prima richiesta rimediato. In quanto però ad essere li sudditi delle loro A.P. trattati nelli Stati di S.M. come i suoi proprj vassalli non può S.M. accordarlo.

Che circa il quinto nel quale si chiede l'abolizione delle aumentazioni di dazj, fatte dalla Dominazione delli Re di Spagna, si replicherebbe:

La Domanda che fanno le loro A.P. non è ammissibile giacché le aumentazioni delle quali chiedono la soppressione, non sono state fatte sulle loro mercanzie in particolare, ma sopra quelle di tutte le Nazioni, e sopra quelle de' propri sudditi, come su tutte le altre in generale, tanto più che, non essendo state tali imposizioni stabilite per causa di guerra, per vendetta, o per altro simile motivo ma bensì per li bisogni dello Stato, e non trattandosi oggidì di determinare una guerra, ma di fare un trattato d'amicizia, e di commercio, scambievolmente vantaggioso ad ambe le Par-

ti Contrattanti, non sono le suddette imposizioni della specie di quelle di cui si suole chiedere nelli trattati la soppressione.

Che al 6°, in cui si richiede, che avendo le mercanzie de' sudditi delle loro A.P. pagato una volta li diritti d'immissione, sieno in appresso franche d'ogni peso nel trasporto da una città, o da un porto all'altro, si risponderebbe:

Che le costituzioni di questi Regni, e gli usi, e consuetudini del Paese si oppongono a questa disposizione, essendo tutte le Nazioni le più favorite, ed anche gli abitanti stessi sottoposti alli diritti di trasporto, e passaggio: sicché non può S.M. concedere questo articolo.

Che al 7° in cui si domanda, che li sudditi delle loro A.P. godano tutti li privilegi, di cui hanno sin ora goduto, e che se appresso se ne concedano maggiori, ad altre Potenze, verranno eziandio conceduti alli loro medemi sudditi, si spiegherebbe:

Che li privilegi, e prerogative delle quali li sudditi delle loro A.P. avranno da godere nelli Stati di S.M., spiegheransi distintamente nel trattato, e vi si regoleranno dell'istesso metodo, che per le Nazioni le più favorite, ed in simile maniera si praticherà per li sudditi di S.M. negli Stati delle loro A.P., ed in caso che venga S.M. a concedere nell'avvenire qualche prerogativa, privilegio, o immunità a qualche Nazione Commerciante, i sudditi delle loro A.P. ne goderanno eziandio, come una delle più favorite, in circostanza però simile, e con uguale vantaggio per gli Stati, e sudditi di S.M. il che si userà parimente nelli Dominj delle loro A.P. a riguardo de' vassalli di S.M., ben inteso pure che quei privilegi non pregiudicheranno in nulla alli rispettivi interessi delle Parti Contrattanti; ma che all'incontro si addurranno nel trattato le clausole, e disposizioni necessarie, per conservarli, e per impedire, che, sotto velo di privilegi, si dia cagione agli abusi, e materia per eludere, o defraudare i loro rispettivi diritti.

All'articolo 8°, che spetta alli Giudici Delegati.

Che sarà conceduta alla Nazione olandese un Giudice Delegato in cadauno di questi due Regni, il quale potrà scegliere subdelegati nelle principali città mercantili de' medesimi, per rendervi in vece sua la giustizia alli sudditi delle loro A.P., e per quello che tocca la scelta di quel Giudice, il Ministro, o altro Rappresentante delle loro A.P. proporrà per ciascheduna delle due Piazze da provvedere in questi due Regni tre soggetti, acciò S.M. nomini quello che sarà del suo Real aggrado.

All'articolo 9° che spetta alla giurisdizione de' suddetti Giudici Delegati si direbbe:

Che all'ora della modificazione del trattato si regolerà il potere, e l'estensione della giurisdizione de' Delegati, secondo viene praticato a riguardo di tali Giudici, e secondo che meglio converrà per la buona amministrazione della giustizia, e per prevenire tutti gli abusi.

All'articolo 10° che spetta alla giurisdizione, giudicatura, e visita ecclesiastica, si risponderrebbe:

Che si praticherà colli sudditi delle loro A.P. intorno alla giurisdizione, giudicatura, e visita ecclesiastica sulla norma di quanto con essi si pratica negl'altri Paesi, ove la sola Religione Catolica Romana è permessa, e Dominante.

All'articolo 11^o spettante alle visite ecclesiastiche, e secolari nelle case de' negozianti.

Che la risposta circa li Giudici Ecclesiastici, e Delegati, e circa le loro visite, si trova in quelle fatte alli due precedenti articoli, e prealabilmente viene concesso che non possano obbligarsi gli Olandesi ad esibire i loro libri, se non sia per isfugire le liti, e contrasti, e per far prova; come ancora che non sarà lecito di andar a pigliarli, et impadronirsene. In quanto però alli giudici secolari, altri che li Delegati della Nazione olandese, potrà sempre il giudice delle dogane, ed altri diritti in caso di avviso, o d'indizio di controbando, fare la visita nelle case de' Negozianti della suddetta Nazione salvo ad essi a chiamare, se così le conviene, il lor Giudice Delegato, per assistere alla visita, il quale tuttavia non potrà sospenderne il corso, né l'effetto, ma servirà solamente di testimonio.

All'articolo 12^o nel quale si richiede che le tariffe delle dogane, e diritti sieno sospese in tutti gli officj si direbbe:

Che non è possibile sospendere le tariffe delle dogane, e diritti per essere quelle troppo voluminose, e rinchiuse in diversi registri, et ordini dal Governo successivamente emanati, ma formate che saranno (conforme intende S.M. che si faccia quanto prima) si stamperanno insieme con una pramatica circa la conservazione, pagamento, e percezione de' diritti, in un solo, e medesimo libro il quale si venderà pubblicamente, di sorte che potrà ogn'uno tenerlo, e sapere anche senza andar in dogana quanto per le sue mercanzie, come per li suoi bastimenti, e per le spedizioni, avrà da pagare.

Ha poi fatto il Signor Marchese di Salas riferire due foglj mandati da Livorno, circa gli Ebrei, contenente l'uno li capitoli conceduti loro in quel porto nell'anno 1593, e l'altro le postiglie fatte dalli capi Ebrei di detta città sulli medesimi capitoli, per dovere a tenore delle medesime postiglie regolarsi l'introduzione della loro Nazione in questi Regni, i quali capitoli, e postiglie sono state riscontrate, e confrontate cogli articoli regolati nella conferenza del 24 giugno passato nel modo che siegue.

Articolo I. Che l'articolo I spettante principalmente al tempo per il quale sarebbero ammessi sussisterebbe come fu stabilito in Livorno, e come si chiede, concedendo loro S.M. mediante un proclama la libertà di venire a negoziare, trafficare, navigare, passare, ed abitare colle loro famiglie, o senza di esse in questi due Regni, per il tempo di 25 anni, con disdetta di cinque altri, il che fa anni 30.

II. Che l'articolo spettante al salvo condotto, ed affrancamento da ogni Inquisizione, per crime, o delitto commesso in Dominio d'altro Principe, e prima di venire in questi Regni sarebbe soppresso, il che senza difficoltà veruna, anzi con applauso, è stato concesso.

III. Che nel salvo condotto non si faccia eccezione alcuna di quegli Ebrei spagnuoli, i quali doppo aver vissuto da cristiani, volessero passare in questi Regni, anzi si stabilisse il privilegio ampio senza clausule, e sul piede concesso dall'Imperatore nella chiamata, che ne fece per stabilirli in Messina: lo che doppo diversi discorsi sulli riguardi che si devono avere per S.M. Cattolica, è stato concesso, sul riflesso che procedendo oggidì nella loro chiamata nell'istessa forma che procedette l'Imperatore, non può farsi la minima querela, tanto più che il Signor Marchese di Salas ha prevenuto, che da parte della Corte di Spagna non verrebbe su questo punto doglianza alcuna.

IV. Che l'articolo spettante all'affrancamento da ogni debito civile contrattato fuori dello Stato, prima di trasportarvisi fosse levato: lo che è stato con tanto piacere concesso, come il 2° articolo, tanto più che nella suddetta conferenza del 24 giugno, aveva quello fatto difficoltà, ed era stato limitato e ristretto.

V. Che il capitolo stipolante, che sieno gli Ebrei franchi da qualunque matricola, balselli, testa &c. sossistesse come viene specificato: sopra di che si sono promosse diverse difficoltà, sul riflesso che si dovessero esaminare, ed immatricolare quei, che vorrebbero esercitare mestieri, poiché altrimenti venendo verbi gratia un sartore a guastare un vestito, e non essendo quello immatricolato, non avrebbe il Console dell'Arte giurisdizione sopra il medesimo, e non potrebbe obbligarlo al pagamento; onde verrebbero gli abitanti giornalmente esposti ad essere ingannati, e danneggiati. Ma essendosi d'un'altra parte riflettuto, che obbligandosi all'esame, ed alla matricola, incontrerebbe da parte delli Consoli dell'Arte mille difficoltà, ed angarie, e questi vorrebbero esigere i diritti di Capella, ed altri, a' quali non possono assogettarsi gli Ebrei, essendo quelli diritti destinati a diverse opere pie della Religione Cristiana, alle quali non vorrebbero certamente gli Ebrei contribuire; ed essendo stato in oltre riflettuto che pubblicandosi, che tutti gli artisti ebrei non sarebbero soggetti alli Consoli delle Arti, sarebbe la gente sufficientemente avvisata, e prevenuta di non servirsi di essi, o servandosene, non avrebbe motivo di doglianza, se venisse ingannata. Ed essendosi aggiunto in oltre, che la giustizia de' Massari sarebbe così buona, anche forse più rigorosa di quella delli Consoli, ha passato l'affirmativa, per concedere agli Ebrei, che non sieno obbligati a pagare la matricola, né dipendenti dalli Consoli delle Arti, è stato tuttavia detto, che per regolarsi meglio su quest'articolo se ne scriverebbe a Monsignor Galliani in Roma affinché s'informasse del modo con cui su tal punto vi si pratica cogli Ebrei ivi stabiliti [235].

9 gennaio 1740 Il Re «ha approvato il tutto».

Conferenza di commercio n° 18. Si completa l'esame delle condizioni proposte dagli Ebrei di Livorno. Si contestano tre *objezioni* al progetto di agevolare l'esportazione di grano siciliano a Malta.

| C | istituzioni, tassazione / export, disuguaglianza tributaria, giurisdizione, religione \ Ebrei, Malta \\ grano

1739/10/21 Conferenza confidenziale

A dì 21 ottobre 1739

Segue l'esame degli articoli che domandano gli Ebrei di Livorno.

Articolo VI. Che sia loro permesso trafficare, navigare, &a per tutti li Stati, e Dominj di S.M., e che vi sieno protetti &a ne domandano la conferma, ed è stata senza difficoltà veruna accordata.

VII. Che le loro mercanzie sieno privilegiate, che pagato che avranno il primo passo, possino stare liberamente nelle dogane un anno più del solito senza incorrere al pagamento del secondo passo, o rischj alcuni.

Si domanda che quest'articolo sossista, però non si ha potuto accordarlo, e si è detto che sarebbero trattati come le Nazioni le più favorite, anche come li proprj sudditi, sul motivo che venendo quelli piantare le loro case nelli Dominj di S.M., devono d'allora quelli riputarsi da sudditi di S.M., e come tali trattarsi: e quantunque si sia obietato che le altre Nazioni privilegiate verrebbero forse a chiedere il medesimo trattamento, essendosi considerato, che in tutti li Paesi si riguarda la Nazione ebrea come una Colonia a cui li Principi sono soliti concedere molti favori, e prerogative per inalzarla, senza che le altre Nazioni se n'ingelosiscano, né pretendano lo stesso, come pure che a quelle altre Nazioni, caso venisse alcuna a richiederlo, potrebbe replicarsi, che non contrattando esse con S.M. un simile impegno di venire ad abitare ne' suoi Stati, non possono pretendere simili grazie, si sono riuniti li sentimenti della conferenza nel concedere agli Ebrei li medesimi privileggj spettanti al traffico che alli propri sudditi di S.M.

VIII. Che li sia fatto un imprestito di scudi 200 mila.

Chieggono la soppressione di quest'articolo, ed è stata accettata dalla conferenza.

IX. Che li loro arnesi, masserizie di casa usate, gioie, ori, argenti, spoglie &a sieno franche di gabella all'ingresso nel Regno &a.

Domandano l'istesso, ed è stato accordato loro, salvo ad invigilare, che sotto nome di simili robbe, non immettano mercanzie, e non vi sia abbuso.

X. Che abbino un Giudice Delegato che abbia l'autorità di decidere summariamente ogni lite, e differenza civile, criminale, o mista &a.

Accordato loro conforme alla richiesta.

XI. Che sieno imposte le medesime pene, che sono imposte in Livorno, caso alcuno di loro si mescoli con Cristiano, o con Cristiana, con Moro, o con Mora &a.

È stato accordato loro.

XII. Che si provveda come in Livorno alla loro indennità, e riparazioni, caso vengano da Cristiani a torto querelati.

Accordato loro.

XIII. Che venendo alcuno a fallire, la robba degli altri ritrovata nelle mani del fallito non patisca.

Accordato loro con la clausula, che si provi l'identità della robba.

XIV. Che le doti delle mogli loro sieno anteriori a qualunque altro debito, eccette le gabelle e pigione di casa, e che quelle doti non sieno soggette a gabella, tanto per quelle contrattate fuori dello Stato, come per quelle si contratteranno in appresso.

Accordato loro colla stipolazione, che le doti non potranno pregiudicare alli crediti anteriori alle medesime doti, sul riflesso, che altrimenti potrebbero frustrare sotto velo di dote, i loro creditori.

XV. Che tutti quelli faranno sequestri, o staggine sopra i loro beni, o altre mercanzie, o robbe di casa, sieno tenuti nel termine d'un mese di aver giustificato il loro sequestro, altrimenti passato quel tempo fusse nullo &a.

Ne domandano la soppressione, e benché non si veda su qual motivo rilassano un simile vantaggio, e che fosse stato concesso loro nella conferenza del 24 giugno prossimo passato [204], ha la conferenza accordato la soppressione come la chiegono oggidì.

XVI. Che per tutte le loro pretensioni, tanto per mercanzia assicurata da altri, ed andata male, come per qualsivoglia altra lite, non sieno obbligati a dare altra sicurezza, che quella de' loro Massari Deputati &a.

Accordato.

XVII. Che possano tenere libri d'ogni sorte, purché sieno revisti da chi spetta &a.

Accordato.

XVIII. Che i loro medici, tanto fisici, come cerusici, possano curare senza impedimento alcuno.

Rimesso alla decisione de' Teologi.

XIX. Che possano addottorarsi.

Idem.

XX. Che possano tenere sinagoga &a.

Rimesso alla decisione de' Teologi circa il modo, ed il luogo della sinagoga, accordato loro però anticipatamente come un punto inseparabile dalla loro immissione; ma sempre con condizione che sieno un numero sufficiente di famiglie in un luogo per potervi piantare una sinagoga.

XXI. Che venendo alcuno di loro a morire senza erede, possa testare in pro di chi gli piacerà, e morendo ab intestato, i beni non ricadano al fisco, ma a profitto della sinagoga, e sia rimesso alli Massari, per esserne disposto conforme li converrà.

Accordato.

XXII. Che i loro contratti, vendite, e compre, non abbino conclusione di mercato, se non saranno sottoscritti in foglio dal compratore, e venditore, e che i contratti di obbligazione debbano essere sottoscritti dalle parti da Notaro, e da testimonj.

Accordato.

XXIII. Che ai loro libri segnati, e tenuti però conforme all'ordine de' libri degli altri mercanti si dia piena, ed ampia fede, come a quelli delli altri mercanti.

Accordato.

XXIV. Che i loro giorni del Sabato, ed altri festivi ebraici sieno feriat, e non si possa in tali giorni agitare, né agire pro, o contro di loro.

Accordato, con la clausula che quei giorni saranno affissi in Dogana.

XXV. Che i loro Massari ebrei delle loro sinagoghe abbino autorità di decidere, e terminare tutte le differenze che nascerranno fra Ebreo, ed Ebreo, e por pene, che pareranno loro secondo il rito, e modo ebraico, ed altre censure agli Ebrei scandalosi, ed anche mandarli in esilio.

Su questo articolo, circa la giurisdizione, si è promossa qualche difficoltà, a rispetto delle altre Nazioni privilegiate, che forse domanderebbero lo stesso; però per le ragioni addotte nella risposta all'articolo 7° si è superata quella difficoltà, e si è conceduta alli Massari la facoltà, e l'autorità di giudicare, decidere, e terminare tutte le liti fra Ebreo, ed Ebreo, come pure l'autorità d'imporre delle pene agli Ebrei scandalosi, anche di mandarli in esilio, salvo però sempre il ricorso alla Real protezione di S.M. in caso di oppressione.

XXVI. Che sia proibito ai cristiani di ardire a torre agli Ebrei, né accettare alcuno della loro famiglia, per battezzarlo cristiano, se non passerà l'età di 13 anni, che essendo nelli catecumeni non sieno sovvenuti da' loro padri, e madri, e venendo a farsi cristiani, non possano più esiggere da questi la loro legitima.

Su questo punto ha significato la conferenza qualche ripugnanza, e perciò si è rimesso a consultare con Monsignor Galliani [235]; nulladimeno si è preventivamente restato d'accordo, che essendo stato quest'articolo concesso in Paese Catolico Romano, proveduto del Santo Officio, e molto divoto alla Corte di Roma, non si do-

vesse avere scropolo ad accordarlo: tanto più che volendo allettare, ed attirare gli Ebrei, deve stimarsi indispensabile concederli tutto ciò che negli altri Paesi li si concedono, perché altrimenti non può sperarsi che ne venga mai veruno.

XXVII. Che i loro schiavi non possano avere libertà, o almeno non ne debbano perdere il costo, quando essendo, o facendosi cristiani li si toglierebbero.

Accordato, come giusto, tanto più che dal Signor Conte di Prades è stato riferito, che ne' tempi passati fosse stato lo stesso conceduto loro in Sicilia.

XXVIII. Che tutti i Beccaj sieno obbligati a fare la carne agli Ebrei, ed a venderla loro a prezzi soliti, e correntini, senza adulterarli, o che possano tenere beccaj, e far venire carne da fuori pagando le dovute gabbelle.

Accordato.

XXIX. Che possano fare ogni sorte di traffico, e negoziazione, &a che non sieno tenuti a portare segno, e che possano comprare beni stabili.

Accordato il primo punto; rimesso il secondo ai Teologi, ma tuttavia creduto preventivamente dover concedersi, poiché l'è stato in altro Paese Catolico Romano, ed in Napoli sopra tutto, a cagione del genio rustico, ed inquieto della plebe, alle di cui ingiurie, ed insulte sarebbero di continuo esposti, ed in quanto al 3° si sono promosse delle difficoltà, obiettandosi che quelli col tempo potrebbero venire a possedere buona parte della città, e dello Stato, e si è riflettuto che per esser stato conceduto tal punto in Livorno, ciò non dovesse servire d'esempio, atteso che allora della loro introduzione in quella città non era la medesima altro che un borgo, che si volse popolare, ed aumentare; in vece che non s'incontra la medesima circostanza in questi Regni; nulladimeno essendosi considerato che non si dovesse impedirli di fabbricare magazen, e case a modo, e comodo loro, né di avere masserie, ville, ed orti per il loro piacere, egli è stato risoluto, che potrebbero comprare ogni sorte di beni all'eccezione de' feudi, o sia terre fornite di giurisdizione, sul riflesso che parerebbe improprio, e mostruoso, che cristiani fossero vassalli d'Ebrei, e sottoposti alla loro giurisdizione.

XXX. Che quelli saranno descritti nelli libri de' capi della sinagoga godano soli i suddetti privilegi, e possano i medesimi attendere a mercanzia grossa, nuova, ed a qualsivoglia altro traffico, arte, ed esercizio, eccettuato però l'arte di stracceria.

Accordato.

XXXI. Che tutti li capi di casa possano portare armi d'ogni sorte non proibite, e difensive in viaggio, però per propria difesa, ed in casa solamente.

Accordato.

XXXII. Che tutte le spese, ed emolumenti toccante al loro Giudice Delegato, ed al suo cancelliere, et altri ministri necessarj si facciano a spese della loro Nazione, dovendo gaversi dalli diritti sportule, e tasse solite trarsi dalle differenze, e liti, che nasceranno fra Ebrei, e cristiani.

Accordato.

XXXIII. Che il Barigello, ed altri esecutori debbano eseguire li mandati del loro giudice, come anco tutti li comandamenti dei Massari, e non abbino per la loro mercede, se non quel tanto che si dispone nelle tasse solite.

Ne chieggono la soppressione, e benché non se ne conosca il motivo, e che fosse stato accordato nella conferenza del 24 giugno, è stata in questa conceduta la richiesta soppressione.

XXXIV. Che per le loro liti civili, come criminali, fra Ebrei, ed Ebrei, e fra Ebrei, e cristiani non possano essere astretti comparire avanti qualsivoglia giudice, foro, o tribunale, che avanti il loro giudice competente.

Accordato.

XXXV. Che tutti quelli, che fossero nominati, e dichiarati da' loro Massari, e descritti nel libro della Dogana, e non altrimenti godessero li sopradetti privilegi &a.

Ne domandano la soppressione, ed è stata accordata.

XXXVI. Che li detti privilegi, e grazie abbino da durare il tempo di anni 25 con disdetta di 5 anni, e che finito quel tempo gli si diano passaporti con vetture a prezzo giusto, e tutte le facilitazioni per il trasporto de' loro mobili &a.

Accordato.

XXXVII. Che possano comprare un campo di terra, o più per poter sepolire i loro morti, il quale campo, o campi sieno serrati di muro a modo loro.

Accordato.

XXXVIII. Che quest' articolo spettante alli mercanti levantini, sia levato, come non spettante agli Ebrei.

Accordato.

XXXIX. Che tutte le mercanzie, o de' loro corrispondenti, o d'altre persone della Nazione ebrea, che verrà nelli Stati di S.M. da Ponente, Levante, o Barbaria sieno sicure, ancorché non avessero salvo condotto, purché apparisca nel libro della nave che loro vengano colle dette mercanzie ne' medesimi Stati, &a.

Accordato.

XXXX. Che non sieno tenuti, ed aggravati d'alloggiamento di soldati, né di prestare loro, ed a' loro ufficiali robba della lor casa, così di cavallo, carrozze, o altro sotto qualsisia pretesto.

Accordato.

XXXXI. Che nessuna persona li dia fastidio, o molestia, sotto pena ad arbitrio, essendo tenuto il padre per il figlio, ed il padrone per il garzone.

Accordato con limitazione della mallevadoria, la quale è stata ristretta agli usi, e consuetudini del Paese.

XXXXII. Che possano servirsi di balie cristiane per nutrire i loro figli in casa di cristiani solamente, e domandandone la licenza all'Inquisitore, la qual licenza le balie saranno obbligate procurarsi.

Rimesso ai Teologi.

XXXXIII. Che quelli articoli sieno intesi senza cavillazione, ed interpretati sempre in favore, ed in beneficio della Nazione ebrea.

Accordato.

XXXXIV. Che si dia ordine alli governatori, ufficiali, giudici, &a di mettere il presente patto, convenzione, &a in esecuzione, e farlo eseguire da tutti, conforme all'intenzione del Principe, &a.

Accordato.

Su questi quattro articoli si è riflettuto, che li Massari di Livorno, i quali hanno proposti li suddetti articoli vi si attribuiscono molte prerogative, ed autorità, che forse alla Nazione in generale non converranno, come pure, che per qualche sorte di superbia hanno soppressi molti articoli, che forse alla medesima converranno, e da ella, allora della sua introduzione verranno richiesti; sopra di che si è convenuto, che venendo degli Ebrei a trattare, ed a domandare alcuni capitoli contrarj a questi, potranno concedersi, quando non ripugneranno al bene dello Stato, ed all'incontro serviranno ad indurli maggiormente a passare in questi Regni.

Circa l'isola di Malta

È stato poi intavolato una seconda volta il negozio proposto dalla Giunta del Commercio di Palermo per il provvedimento de' grani per la Religione, ed Isola di Malta, et è stato letto un foglio presentato dal Signor Conte Prades, nel quale si rifiutano le obiezioni fatte nella conferenza del 7 del corrente [228], le quali obiezioni sono, 1° Che la popolazione dell'Isola di Malta, e Gozzo, non fosse di 100 mila anime, come si supponeva. 2° Che la concessione di Carlo quinto porti indispensabile obbligo di concedere a quell'Isola tutto il grano, che li bisogna libero della tratta. 3° Che ne verrebbe l'Erario Reggio danneggiato, tanto per minorarsi la tratta, come per cagionare il controbando.

Per distruggere la prima obiezione si dice che per verità allorché fu dall'Imperatore Carlo quinto concessuta due secoli sono in circa alla Religione detta di Malta, nell'Isola di Malta non vi si contavano che da 30 mila anime, ma che secondo le informazioni prese si ha inteso che nel corso di due secoli si sia molto aumentata la popolazione, ed in modo tale, che la sola Valetta ne ha 30 mila, Gozzo 12 mila, ed il di più sin a 100, o 90 mila, si trova in 36 casali, in tutti i cavaglieri che vi risiedono con loro servidori, in dodici mila schiavi, ed in molti forastieri che vi sono, o per causa di traffico, o per servire in qualità di ufficiali subalterni sulli vascelli di guerra della

Religione, in modo tale, che poco manca perché vi sia il numero d'anime sopra riferito; che una prova come non bastino le salme 28 mila, che la Religione gode franche di tratta, si è che ne fa ella venire molte altre quantità da Levante, e che l'anno antecedente appunto ne fece comprare in Sicilia 10 mila salme, delle quali pagò la tratta senza la minima difficoltà, onde si rileva che mai la Religione ha potuto pretendere la franchiggia delle tratte, per tutto il grano di cui ha bisogno; sopra di che ha aggiunto il Signor Marchese di Salas che per essere la Religione di Malta fondata a fare simile pretenzione, come facendo parte della Sicilia, dovrebbe esser soggetta alle leggi di quel Regno, e conseguentemente non potrebbe servirsi de' grani del di fuori, conforme sotto rigorosissime pene viene proibito a tutti li vassalli di quel Regno, onde avendo già da molto tempo trasgresso quel suo obbligo, ha essa decaduto del suo privileggio, ed ha perduto il suo jus di godere la franchiggia delle tratte, e conseguentemente non solo non può pretendere maggior estensione di tratte, ma deve tenere a mera grazia, e generosità delli Re di Sicilia quelle che gode.

Per rifiutare la seconda obiezione, si è letta una copia manoscritta, non autenticata veramente ma assicurata fedele, della concessione fatta da Carlo quinto l'anno 1530 alla Religione detta di Malta, dell'Isola di Malta, e Gozzo, nella quale non si fa la minima menzione di franchiggia di tratte. Oltre di ciò ha dato il Signor Marchese di Salas a conoscere, che quantunque se ne facesse menzione, non sarebbe una ragione perché S.M. fosse obbligata a concedere altre tante tratte franche, che quell'Isole ne avrebbero di bisogno per il loro mantenimento. Che quell'Isole, o fanno, o non fanno parte della Sicilia, che se ne fanno parte hanno da soggiacere a tutti li pesi di quel Regno, e non soggiacendovi, non possono attribuirsi li privileggi, e prerogative di Regnicoli. Che nella supposizione che si pretendessero Siciliani non avrebbero trascurato di chiedere che si facesse l'enumerazione dell'anime a proporzione ch'il numero se n'è accresciuto, conforme hanno fatto le isole dipendenti della Sicilia, come sono Lipari, la Pantelleria, ed altre. Che quelle 28 mila salme franche di tratte, che gode la Religione di Malta, non hanno altro principio che la benignità, e l'affetto delli Sovrani di Sicilia per la medesima Religione; che già avendo nel Gran Maestro un Sovrano, non sono più sudditi immediati della Sicilia, ma solamente vassalli tributarj, ed obbligati a dare ogn'anno in recognizione un falcone. Che ciò non può in verun modo attribuirli, né diritto, né parte alcuna nelli privileggi degli abitanti della Sicilia, né obligare tampoco S.M. ad ampliare la franchiggia delle tratte, che si degna concedere alla Religione.

Per rifiutare la terza obiezione nella quale si dice che ribassando le tratte, verrebbe l'Erario Reggio a perdere, si replica che già non bisognerebbe ribassare più di tarini siciliani 4 per salma, delli 15 che in oggi si pagano, e che appartenendo a S.M. la metà solamente delle suddette tratte, non sarebbero per suo conto che tarini 2, i quali per le 32 mila salme delle quali si propone di fare l'assunto, il tutto non importerebbe mai, che docati napoletani 6400, che S.M. verrebbe a perdere da questa parte, ed all'incontro ne guadagnerebbe 17 mila 600 sopra la maggior estrazione, e che per impedire che si portasse quel grano in altre parti, potrebbe commettersi in Mal-

ta una persona per dare le fedi d'immissione; oltre che la vendita di 32 mila salme di grano in Sicilia, di più di quanto se ne estrae, vi procurerebbe un'entrata di docati 200 mila, e conseguentemente un beneficio rilevantissimo a riguardo dell'ampiezza di quel Regno. Che in quanto all'objezone, che si potrebbe fare, che portato il grano in Malta, se ne estraesse in appresso per immetterlo in altri Paesi, e venisse S.M. a perdere quel rilasso di tratta, che avrebbe concesso, si rispondeva, che non poteva pensarsi, che per guadagnare 4 tarini per salma di grano, si potesse intraprendere simile traffico, non essendo quel rilasso capace d'indennizzare delle doppie spese di trasporto, di navigazione, di sbarco, d'imbarco, e di rischio, e che in vece di tornar a conto un tal negozio, sarebbe pur troppo pregiudiziale a chi lo vorrebbe fare; ed in somma che circa l'objezone, che potea farsi, che estraendosi quella quantità di grano per Malta, tanto meno se n'estrerebbe per altri Paesi per li quali si paga la tratta intera, onde di quella maniera si troverebbe l'Erario Reggio pregiudiziato, si replica che già dalli conti fatti dell'estrazione de' grani della Sicilia negli ultimi anni, non si sono estratte che 60 mila salme, in vece che la Sicilia può produrne 120 e sino a 150 mila oltre del suo bisognevole, onde facendosi quel partito con Malta, sarebbe un mero sovrabbondante di smaltimento; conciosiaché da quelli pochi anni che S.M. ha permessa l'estrazione di quella merce, si ha riconosciuto, ed appurato che un terzo delle terre incolte prima, si sono arate, e coltivate, e che l'istesso accaderà nelle altre, che restano da coltivare, quando si vedrà assicurato l'esito de' grani.

Le quali ragioni benché abbino incontrato alcune contradizioni, hanno fatto impressione nella conferenza, la quale ha deliberato, che si rimettesse il progetto al Magistrato Supremo di Commercio da stabilirsi in Sicilia, acciò lo esami a fondo, ed in tutte le sue parti, e ne faccia la consulta a S.M., per esservi provveduto, conforme stimerà essa più opportuno per il bene, e maggior vantaggio del suo Regno di Sicilia.

22 gennaio 1740 Il Re ha approvato e «ordinato che si mandi ad esaminare al Magistrato di Commercio di Palermo il progetto fatto per provvedimento di certa quantità di salme di grani per l'Isola e Religione di Malta».

231

Sull'idoneità (e sul privilegio) dell'Arte della Lana in materia di prevenzione e punizione delle frodi.

| I | **illiceità, istituzioni / corporazioni, giurisdizione, qualità \ Napoli \ lanerie**

1739/10/22 Regia Camera della Sommaria
S.R.M. / Signore

Comandando V.M. a questo Tribunale di informarla con parere sull'ingionto memoriale di Simone Carrani Mercadante fabricante della Nobil'Arte della Lana

con cui espone che per ovviare le continue frodi si commettono nella fabrica di dette lane sia egli stato deputato dai Consoli di tal Nobil'Arte a fin di far eseguire contro taluni le pene ne' regij bandi stabilite e che non essendoli ciò riuscito mentre che l'istessi Consoli l'avean denegata l'assistenza della Corte per detta sua incumbenza, li avea tutto ciò con altro memoriale rappresentato alla M.V. perché si fosse degnata far mandare in esecuzione da questo Tribunale detta commessa in sua persona, o vero che si fusse destinato un Credenziero per invigilare a dette frodi ma che rimessa tal supplica all'anzidetto Tribunale, era stato dal medesimo ordinato non darsi luogo a detta sua dimanda; supplicandola presentemente che non ostante detto decreto dovesse questa Regia Camera sollecitatamente creare l'ufficio suddetto di Credenziero siccome si tiene dalla Nobil'Arte della Seta, e quello darsi a persona che più offerisse al vostro Real Erario.

In ubbidienza adunque de' suddetti Veneratissimi Sovrani Comandi della M.S. siamo colla dovuta umiliazione a farle presente, come essendosi degnata con preggiatissimo biglietto per la Segreteria di Stato ed Azzienza in data de' 2 giugno passato del corrente anno rimettere a questo Tribunale altro consimile ricorso porrettolo dallo stesso Carrani e quello propostosi nel medesimo Tribunale sotto li 11 luglio seguente fussimo di sentimento intesi l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio, e li Consoli di detta Nobil'Arte della Lana di non aver luogo quanto le avea detto Carrani esposto, mentre quanto veniva esposto dal detto supplicante intorno alle frodi che si asseriva potersino commettere nelle lane tutto veniva provenuto e proibito nelle capitulazioni, ed istruzioni dell'arte predetta; si stimò bensì incaricare a detti Consoli perché avessero invigilato a tali frodi e disposto ciò che meglio li sarebbe parso per l'osservanza delle dette capitulazioni, istruzioni, e bandi per il buon governo della cennata Nobil'Arte, considerandosi che con quei stabilimenti si era ben previsto quel che ridonda in utile del publico per evitare ogni frode nella fabrica di dette lane, e con essi vien anco prescritta a' controventori.

Posto ciò il creare nuovo ufficiale nell'arte predetta non lo stima il Tribunale proprio tanto più che sarebbe in qualche maniera contrario e ripugnante a' privilegij di detta Nobil'Arte, e saria lo stesso che dare all'arte predetta un nuovo peso ed involverla in continue contese in danno della medesima ed intorbida-re più tosto l'osservanza di dette capitulazioni, ed istruzioni che giovare al publico, badando l'ufficiale al proprio utile e non al commun beneficio, come spese fiate si è sperimentato con somiglianti progettanti, che non ad altro fine s'ingegnano con loro ritrovati di promuovere tali novità che per il proprio loro interesse.

Sull'insana pretesa di Bozzini & Co. di ottenere la privativa di fabbricazione del sapone all'uso forestiero senza assoggettarsi all'asta al miglior offerente per il Regio Erario.

| I | **innovazione, istituzioni / arrendamenti, erario, monopoli \ \ sapone**

1739/10/22 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Essendosi degnata V.M. con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato d'Azienza in data de' 19 agosto prossimo passato comandare che questo Tribunale l'informasse con parere sull'ingionto memoriale porrette da don Michel'Angelo Bozzini suoi Fratelli, e Compagni esponendole come per lo stabilimento in questo Regno di una o più fabbriche de' saponi all'uso forastiero abbino essi fatto più progetti quali dopo essere stati da questa Regia Camera ben esaminati e moderati dall'Avvocato fiscale del Real Patrimonio e dai Governatori degli Arrendamenti dell'Oglio, e Sapone e delle Dogane di Puglia ne sia susseguito poi l'informo alla M.V. in cui si ritrova soggiunto doversi sulla loro offerta accendere la candela, e che non avendo essi in ciò inteso acconsentire per trattarsi di una introduzione di cui potrebbe essere dubio l'evento e né tampoco convenire di contender con taluni che potrebbero intorbidarli nel detto stabilimento intendono perciò recedere da tal offerta sendo che la pretesa accenzion della candela distrugga il progetto da' medesimi fatto.

Siamo per tanto in osservanza de' suddetti benignissimi sovrani comandi della M.S. a farle colla dovuta umiliazione presente come con altra nostra umilissima rappresentazione in data de' 27 marzo del corrente anno fattale su tal assunto ci diedimo l'onore d'informarla che essendosi maturamente considerato quanto conveniva praticarsi circa l'accennata fabrica de' saponi all'uso forestiero da stabilirsi nella città di Castell'a Mare di Stabia erasi accettata l'offerta fatta dai suddetti de Bozzini e Compagni li quali fussero tenuti osservare i patti convenuti col Regio Fisco e con i Governatori delli riferiti Arrendamenti dell'Oglio, e Sapone e Dogane di Puglia con accordarsi ai medesimi il jus prohibendi di detta fabrica per il tempo d'anni dieci, con pagarne al vostro Real Erario annui docati 500 in ciascuno de' primi anni cinque, e docati 1000 per anno ne' susseguenti altri cinque anni, ma che per il maggior vantaggio de' vostri Reali Interessi si dovesse procedere all'accenzione della candela, precedente le solite formalità; e con preggiatissimo biglietto per detta Segreteria in data de' 24 aprile del corrente anno uniformandosi la M.V. col parere di questo Tribunale si degnò comandare che un tal appaldo si fosse perfezionato coll'accenzion della candela. In esecuzione di tali Sovrani Comandi della M.S. essendosi fatti emanare i bandi così in questa Capitale, come nella città di Castell'a Mare, e nella Provincia di Principato Citra, è sopravvenuta altra offerta del dottor don Francesco Conte per persona o persone nominande per l'istessi anni dieci di jus prohibendi

della suddetta specie de saponi offerendo docati 1000 per ciascun anno, la quale è stata dal Regio Fisco accettata intesi parimente li Governatori dell'Arrendamenti predetti con i patti, condizioni, e moderazioni fatte nella margine di essa.

Posto ciò non ha luogo lo che si chiede dalli detti de Bozzini, e Compagni colla riferita supplica, e secondo il disposto dalla M.V. col precitato preggiatissimo biglietto per l'indennità de' Reali Interessi dovrassi accettare la precitata offerta del divisato Conti come più vantaggiosa alla Regia Corte e sopra di essa colle solite formalità accendersi la candela sperandone il Tribunale con ciò maggior aumento in beneficio della Real Azzienda colle diligenze si praticaranno per aver concorrenti nel detto appaldo lo che non seguirebbe quando si desse tal appaldo a detti de Bozzini e Compagni senza i soliti atti dell'accensione della candela in pregiudizio del Real Erario.

233

Sulla *convenzione* stipulata tra la Città di Crotone e i negozianti di Napoli riguardo alle modalità di formazione della *voce delli prezzi de grani* per l'anno corrente e per gli anni a venire.

| A | C | F | istituzioni / annona, credito, negozianti, prezzi \ Napoli \ \ grano

1739/10/22 Regia Camera della Sommaria

S.R.M. / Signore

Avendo l'Eletto di questo Fedelissimo Popolo coll'ingionta rappresentazione fatto presente a V.M. il pregiudizio che apporta a questo pubblico il prezzo alterato de' grani stabilito colla voce della Città di Cotrone di carlini otto, e mezzo a tumolo di grani forti, e di nove, e mezzo i dolci o sian maioriche, imperoché le maioriche di Taranto che soglionsi per la lor miglior qualità contrattare un carlino di più di quei di Cotrone non han avuto in detta Città di Taranto maggior stabilimento di carlini nove, e mezzo, e li grani forti di Barletta soliti a contrattarsi per la medesima ragione a grana quindici di più di quei di Cotrone non an avuto alla voce maggior stabilimento di grana 77, e tre quarti; onde è che la voce di Cotrone nelle maioriche ha uguagliato, e ne' grani forti ha ecceduto il valore de' grani di Barletta, e Taranto, i quali intrinsecamente han il preggio di valor assai più solendo tal voce di Cotrone per lo più derivare da malizia de' Calabresi i quali proveduto che anno i loro bisogni colle summe di denaro anticipato che si ricevono da' Negozianti usano la maliziosa industria perché la voce de' grani si stabilisca alterata, e possino con poca quantità de' medesimi sodisfare i loro debiti il che partorisce gravissimo danno non meno alla negoziazione che pregiudizio al pubblico giaché dall'esempio della voce di Cotrone già uscita indoverosa prendono regolamento l'altri luoghi, e particolarmente la Provincia di Terra di Lavoro, i grani della quale sono tanto necessarij alla grassa di

questa Fedelissima Città cominciandosi a vedersene gl'effetti; ave supplicato la M.S. il pronto riparo con ordinare la moderazione della detta voce di Cotrone rispettivamente a quella di Taranto, e Barletta.

Qual rappresentazione si degnò V.M. rimettere a questo Tribunale con veneratissimo biglietto per la Segreteria di Stato d'Azzienda in data de' 8 del prossimo scorso mese di settembre con ordine di doverla subito informare con parere.

Indi con altri pregiatissimi biglietti per la stessa Segreteria de' 12, e 15 del medesimo mese di settembre si compiacque la M.S. di rimettere a questa Regia Camera l'annessi due memoriali acciò li tenghi presente nel detto informo comandatole, uno de' Negozianti di questa Dominante che espongono, come per facilitare a' Masari, e Coloni de' territorij la semina delle vettovaglie, l'avean somministrati cinque, e sei mesi prima della raccolta summe rilevanti coll'obbligo di consegnarne grani, o orzi a' prezzi secondo la voce del Marchesato di Cotrone, ove al presente è uscita alli riferiti prezzi molto alterata, che molto aggrava li supplicanti predetti per le medesime ragioni enunciate dall'Eletto di questo Fedelissimo Popolo; supplicando pertanto la M.V. per gl'ordini opportuni, acciò li precitati prezzi di Cotrone si moderino a proporzione de' prezzi, e qualità de' grani di dette Città di Barletta, e Taranto, come altre volte si è osservato; e l'altro del Procuratore della Città di Cotrone il quale dandosi inteso del ricorso de' mentovati Negozianti fatto alla M.V. le rappresenta di essersi secondo l'antico solito stabilita la voce da detta Città con tutta la cognizione possibile colli prezzi che sono corsi le vendite de' grani nuovi nei tre giorni di lunedì del prossimo passato mese di agosto, dai tre prezzi si stabilisce dalla medesima il prezzo di mezzo tenendo pur considerazione all'interesse che possono avere quelle persone che han applicato il lor danaro anticipato per la compra de' grani ne' mesi di maggio, e giugno; allegando che la bassezza o alteratezza de' prezzi non solamente nasce dall'abbondanza, o scarsezza della raccolta, ma altresì dall'istessi Negozianti che comprano a gara per estrarlo fuori Regno; ha supplicato perciò la M.S. ordinare di mandarsi in esecuzione la predetta voce stabilita, e publicata.

Or dovendosi di tal affare trattare in questo Tribunale e darsi esito al predetto informo comandato da V.M. si è per parte delli medesimi Negozianti di questa Capitale che l'han sottoscritta la riferita supplica porretta a V.M. che sono il Duca don Ignazio Barretta, don Giuseppe Ruvo, don Giovanni Avallone, don Carlo Antonio Marini, don Gabriele Boragine, don Francesco Maria Berio, don Nicolò, e don Domenico Columbo, e don Agostino Tipaldi presentata comparsa in questa Regia Camera in cui esprimendosi quanto da essi Negozianti si è esposto alla M.S. e quanto per parte della divisata Città di Cotrone si è rappresentato alla M.V. si sono i medesimi contentati che il prezzo delli riferiti grani abbia a restare in questo corrente anno stabilito per la voce di Cotrone cioè per li grani forti a grana ottanta, e mezzo il tumolo, e li grani maioriche a grana novanta tre il tumolo; ed affinché in avvenire si tolgano quelle controversie che sono occorse per il passato e nel presente anno, e possa la suddetta voce farsi nella mentovata Città di Cotrone con regolamento, e

senza frode, e stabilirsi nell'ultima settimana di agosto regolandosi ivi i prezzi che comunemente dai pubblici Negozianti si comprerà il grano nel primo, secondo e terzo lunedì di agosto e notarsino i prezzi di detti tre lunedì che occorreranno tanto in partite minute, quanto grosse da quel Magistrato nel luogo detto il fosso coll'intervento di un Procuratore destinando a tal fine da detti Negozianti di questa Città che dovrà anche essere inteso ed intervenire nel luogo e nell'atto che stabilirà detta voce prendendosi per esso il prezzo medio di tutte le dette compre con diminuirsi lo che si stabilirà da due Teologi per la mora del danaro anticipatamente pagato, ed in caso di controversia fra quel Magistrato e Procuratore predetto s'abbino a trasmettere gl'atti in questo Tribunale per decidere quello sarà di giustizia; a qual istanza vi ha pur inherito il Procuratore della mentovata Città di Cotrone.

Quindi trattatosene in questo Tribunale inteso l'Avvocato fiscale del Real Patrimonio siamo colla dovuta umiliazione a far presente alla M.S. come essendosi le parti tra di loro convenute nella maniera espressa non occorre a questo Tribunale cosa in contrario a quanto tra i precitati Negozianti e Città di Cotrone si è di consenso accordato stimandolo il Tribunale equo, e ragionevole e di nessun pregiudizio anzi molto profittevole a questo publico il detto stabilimento della voce di Cotrone in questo corrente anno, da chi prendono norma le contrattazioni delle vendite de' grani degl'altri luoghi di questo Regno, e di ciò si avrà da praticare in appresso per togliere le controversie che per il stabilimento di detta voce potessero insorgere. Onde quando la M.V. non stimerà diversamente potrà degnarsi ordinare l'esecuzione della riferita convenzione nella conformità espressa.

234 a-b

Su come indurre i padroni di bastimenti regnicoli a inalberare la *bandiera delle due Sicilie*, e sulla necessità di distinguerla dalla bandiera spagnola ora che la Spagna è in guerra con l'Inghilterra.

| C | G | **informazione, istituzioni, sicurezza / marineria, navigazione, nazioni, negozianti**

234a [1739/10/24 pre] [Anne-Jean-Baptiste de Vaucoullieur] *Circa la bandiera, e patente*

Cosa più giusta non è quanto di obligare i sudditi d'uno stato ad alzarne la bandiera, ed a portarne la patente; non mantengono li principi nelli paesi stranieri li consoli, agenti, ministri, ed anche gli ambasciatori, che per aiutare, e difendere i loro vassalli dalle angarie, ed oppressioni, quindi a che servirebbe fare tante spese, e mettersi in tanti impegni, come se ne veggono ogni giorno prendere, se li sudditi non vi corrispondessero, con mettersi sotto la protezione, e difesa de' suddetti ministri e consoli; qual poco decoro risulta ad una corona, qual pensiero si forma del suo governo,




Fig. 16. Modello di bandiera per i bastimenti delle due Sicilie.

Con dispaccio da Portici, 20 marzo 1740, si informa il presidente Ventura che il referendario del Supremo Magistrato di Commercio «dará el diseño, y dirá la forma en que se deverán pintar» gli esemplari della nuova bandiera, che il Supremo Magistrato dovrà far realizzare «en tela blanca» e inviare ai Consolati e agli altri soggetti deputati a obbligare capitani e padroni di bastimenti a dotarsene [AZ 10/67]. (v. 234)

qual idea si ha delle sue forze, quando non si veggono bastimenti della sua nazione comparire ne' porti esteri, anzi quando vi compariscono con bandiera d'altro prencipe, e maggiormente con patente mendicata; non puol farsi di meno di giudicare, o che vi si commettono estorsioni, o che il titolo di suo vassallo sia in disprezzo fuori.

Non si dee però né può pensare che tale sia il motivo de' sudditi di S.M. quando vanno giornalmente con patente e bandiera d'altro prencipe. Per la bandiera, lo fanno o per consuetudine, o per trovare più agevolezze nelli paesi ove vanno a navigare, portando la bandiera dell'istessi paesi, come fanno i gaetani, che vanno nello Stato Ecclesiastico, ed alzano la bandiera del papa. Lo fanno ancora per non pagare li diritti dovuti alli consoli, a cui non si presentano che quando si trovano in qualche angustia, o imbarazzo, conforme succede giornalmente in Civitavecchia, ricorrendo li padroni alla protezione del console, quando solamente ne hanno bisogno, e capitandovi giornalmente delle imbarcazioni napolitane, senza che ne sia inteso, invece che portando la bandiera delle due Sicilie, il console li farebbe chiamare, sodisfare alli diritti dovuti, e render conto, come si dee di tutte le dipendenze del loro viaggio; per renderne conto alla Corte. In quanto alla patente, molti non ne prendono, e vanno con semplici fedi di sanità; ma pure molti benché abitanti nelli porti di questi Regni, benché con bastimento in essi fabricato, e con equipaggio nazionale, vanno a mendicare la patente del Papa, e d'altre potenze, e le pagano sino a 10, o 12 scudi romani. Ora qual motivo possono avere di tenere una semplice condotta, nissuno, se non quello di fare meglio il controbando, su 'l concetto che si ha più riguardo per li forastieri, che per li nazionali. Non dubito, che non vi sieno ancora altri motivi nascosti, ma per me non avendo mai veduto praticare lo stesso in altro paese, confesso non penetrarli.

In qualunque modo però sia, sono questi due mali, ed abbusi grandi alli quali egli è necessarissimo riparare, sopra tutto nella circostanza presente, e principiando dalla bandiera, crederei che si dovesse ordinare, che da oggi in avanti non si desse dalli diputati di Sanità alcuna fede di sanità, se non si esibisce una bandiera fatta nella forma, che da S.M. verrà prescritta, sotto tale pena che ad essa M.S. parerà dover imporsi, con obbligo sotto la suddetta pena da determinarsi di alzarla quando usciranno o entreranno nelli porti dipendenti da S.M., non men che in quelli di tutte le altre nazioni dove anderanno, salvo ad alzare in alto mare tale altra bandiera che, secondo le occorrenze, li gioverà alzare.

In quanto alla patente, che per li viaggi per infra Regno basti la patente di sanità, o la spedizione delli portolani, o ufficiali delle dogane; e che per li viaggi per fuori Regno, a ciascheduno viaggio sieno obbligati a prendere la patente, e non possano sotto pena di confiscazione del bastimento e della robba uscire da questi porti, andare in paesi forastieri, né tornare in questi medesimi porti senza prendere la suddetta patente, quando saranno il padrone, e la maggior parte de' marinari nazionali.

Tutto l'imbarazzo consiste 1° nel trovare persone a chi rimettere quelle patenti in bianco, per consegnarle alli Padroni alla loro prima richiesta, e senza il minimo

trattenimento; 2° qual diritto avrà da pagarsi per patente; il fissarlo secondo la portata delli bastimenti, sarebbe dare cagione a continue controversie, et ad angarie; ed in tutti li paesi meglio regolati sono frequentissime; e siccome le imbarcazione sogliono portare gente a proporzione della portata de' bastimenti si crederebbe che dovrebbero fissarsi li diritti a proporzione del numero delli marinari; fissandoli tenui, e come per semplice jus lavoris.

234b 1739/10/24 Michele Reggio a Montealegre

Ex.^{mo} S.^r

Muy S.^r mío. Con motivo de expressarme V.E. en data de 24 de septiembre, que S.M. se ha servido acordar a Desiderio Calcaño la gracia de navegar con su real patente, y bandera, me previene V.E. de su real orden, que represente todo lo que me parezca conveniente se execute para plantificar, que los Vassallos no naveguen con otra bandera, que la de S.M., y su patente, y evitar, que recurran a tomarla de otros Príncipes: en cuya satisfacción diré a V.E., que paréceme se deba considerar este punto de dos maneras para lo que mira a los Vassallos, que actualmente tienen bandera del Papa, y de otros Príncipes, y examinar, si estos son avecindados en estos Reynos, o han passado a vivir en otros Dominios, respecto que con estos no hay nada, que hacer, y solamente con los primeros, y averiguar al mismo tiempo, si eran Patronos, y mandaban las tales embarcaciones, y que maliciosamente, o para gozar algún privilegio en su comercio, o para hacer contrabandos, o por otros fines hayan dejado la bandera del Rey, y tomado la de otro Príncipe extranjero, y a estos tales viviendo en los Dominios de S.M. se les puede obligar a dejarla, no habiendo tenido su real permiso, y dar orden, que en lo venidero ningún Vassallo pueda dejar la de S.M., y tomar la de otro Príncipe estando avecindado aquí, aunque a mi juicio no se deben comprender en esta classe los que no tubieren embarcación propria, y tubieren la fortuna, que otro les diesse a mandar alguna, como por exemplo, si un marinerero de Procita hallasse uno de Zerdeña, que lo quisiesse hacer Patrón de una embarcación, para que la fuesse mandando, y governando no me parece, que siendo en estos términos se le deba embarazar.

Convendría igualmente averiguar quienes son los Patronos, que así en Sicilia, como en este Reyno navegan con bandera de otro Príncipe, respecto que yo no tengo más noticias, que unas extrajudiciales, que diferentes Vassallos de S.M., particularmente Gaetanos navegaban con bandera del Papa.

Y satisfaciendo al otro punto, que se sirvió V.E. comunicarme de la bandera, que deben llevar en sus embarcaciones los Vassallos de S.M., y las esquadras de guerra con motivo del inconveniente, que se considera para la rotura, que hay entre España, e Inglaterra, y no distinguirse quasi el escudo de armas de dicha bandera con las de estos Reynos, confundiéndose una con otra; y siendo esta una materia, que merece toda reflexión, he procurado estos días aplicarme sobre tan importante assumpto, a efecto de poder informar distintamente a V.E., y decirle mi sentir.

Tocante a las banderas, que han llevado las embarcaciones napolitanas, y sicilianas, como las esquadras reales, pareceme, que se debe considerar este punto en dos distintos tiempos, quando estos dos Reynos estubieron bajo el Dominio de un mismo Rey, como sucedió en tiempo de los Normandos, Suevos, y el corto término de Carlos I de Anjou; y el otro cerca del año de 1500, quando se dividieron, que passó el Reyno de Sicilia bajo el Dominio de los Aragoneses, y que después en tiempo de Fernando el Cathólico se bolbieron a juntar debajo de un mismo Dueño que duró hasta el tiempo del Rey nuestro Amo.

En todo este intermedio no ponían como Provincias de España en las esquadras otras armas, que el escudo de los Reyes Cathólicos de Castilla, y León, y en Sicilia solían ponerlo en el pecho de una águila negra en campo de plata, y en este Reyno el solo escudo de armas en campo de plata. Y pasando a los tiempos más antiguos reinando el Rey Rugero, y después Guillermo el Bueno hasta Carlo I de Anjou, que fueron Reyes de ambos Reynos, como lo es S.M., no se duda, que tubieron armadas marítimas, porque se lee en la Istoría, que Guillermo ayudó en la empresa de Tierra santa el Papa Alexandro contra el Emperador Federico, y demás Emperadores del Oriente.

Derrotó Federico la armada de Francia, que salía de Marsella, y Carlos I de Anjou fue con la suya a la conquista de Túnez. Refiere asimismo, que el Rey Pedro siendo Dueño de Sicilia embió una esquadra mandada por Rugero de Loria Cavallero siciliano, que combatió, y venció la de Carlos I de Anjou cerca de Gaeta: pero yo no sé, que haya autores, que digan, que armas llevaban las tales esquadras en sus insignias, como Reyes de las dos Sicilias, y que tubiesen una particular, y distinta.

Lo natural, que debemos creer, es, que cadauno de estos Príncipes habrá puesto el escudo de sus propias armas, y que los Normandos en tiempo de su Dominio se sirvieron de su propia empresa, que era un campo azul dividido en diez fajas, o bandas, cinco coloradas, y cinco de plata, que tomaban de la derecha a la izquierda atravesadas, como lo refiere Monseñor de Brianville, autor moderno, y otros, en que parece no hay la menor duda. La misma costumbre fue practicada por los Suevos, que pusieron tres leopardos negros en campo de oro, y siguieron el mismo método los Anjoiños, los quales se sirvieron de las flores de lis en campo azul con el rastrillo vermejo, que además de la authoridad de los autores, que así lo escriven, se conserva actualmente sobre la puerta de la Iglesia mayor de esta Ciudad, y consecutivamente han practicado lo mismo los Aragoneses en Sicilia con el águila negra, quando fue aclamado el Rey Pedro de Aragón, y la Reyna Constanza, aunque el Fazelo autor siciliano pretende, que fuese dada por los Romanos, y así los reinantes subcessores han practicado poniendo siempre sus armas, pero nunca han dejado por esto los dos Reynos de poner las propias; y hay diferentes autores, que convienen, que las de este Reyno sean una bandera azul sembrada de flores de lis de oro con el rastrillo vermejo, que vienen a ser las mismas armas del Rey Carlos de Anjou, que no sé, si se habrán equivocado con las de dicho Rey, y el Reyno, aunque don

Jacome Capeche Galeota en su libro de la Descripción de Nápoles dice claramente, venciendo esta dificultad porque asegura, que las dio al Reyno el enunciado Rey Carlos, quando vino a la conquista del mismo, y venció a Manfredi, reservándose para sí las propias, y añadiendo un rastrillo con quatro dientes colorados.

Otros creen, y son de opinión, que las armas del Reyno fuesen las mismas, que tiene al presente la Ciudad, que es un escudo, la mitad del campo de oro, y la otra colorada; y otros, que esta haya sido siempre de la Ciudad, y nunca del Reyno, llevando la opinión contraria, que ha sido la azul arriva expressada, y que el cavallo, que antiguamente tenía, era más presto un geroglífico, que una arma, que después ha tomado el seggio de Nido, y Capuano.

De todo lo deducido inferirá V.E., que de los Normandos acá se tiene noticia, que hayan empezado a valerse de armas en sus insignias, y que siguieron esta máxima los Suevos, y Anjinos, pero que cada uno ponía en sus armadas las propias, y la misma práctica siguió el año de 14 Victorio Amodeo, quando tomó possessión del Reyno de Sicilia, el qual juntó las del proprio Reyno con las suyas, arbolando nuevas insignias en sus esquadras de navíos, y galeras, habiendo puesto en campo azul la águila negra con las alas abiertas, y en el pecho de la misma la Cruz de Savoya, y a las quatro esquinas las quatro letras iniciales F.E.R.T. explicando por las mismas, fortitudo eius Rodum tenuit; dejando a las embarcaciones marchantes, que llevassen las del proprio Reyno, y en este el Emperador introduxo en las banderas de algunos marchantes en color amarillo, y otros con fajas negras, y amarillas en lugar del campo de plata. En vista de esta práctica, y de las antecedentes de los antiguos Reyes de las dos Sicilias, como tengo expressado, me pareciera, que S.M. pudiera practicar lo mismo; y por lo que mira a este Reyno, o seguir la opinión de los autores, que sostienen ser las del campo azul sembrado de flores de lis de oro, que es a la que yo más me inclino, o seguir la otra del escudo medio color de oro, y medio carmesí, y sembrado de flores de lis, que son las propria de su Real Casa de Bourbón, que una, y otra a mi entender estarían muy bien, y hecha esta elección, que será qual fuere del agrado de S.M., servirá de cimiento a este edificio, respecto que la misma podrá servir por sus reales esquadras, y por ambos Reynos, con añadirle por lo que toca al Reyno de Sicilia el águila negra con una cabeza, y la misma águila en las embarcaciones de guerra, y en el pecho de ella el escudo de armas de S.M.

De esta suerte se conseguiría el ver las armas de S.M. en sus Reales Estandartes, y en las banderas de los dos Reynos se conservarán las antiguas, y propias, que han tenido, y juntará S.M. las de los dos Reynos, y las suyas en sus esquadras; y me parece, que no hubiera inconveniente, que en las Plazas, y Castillos de ambos Reynos se arbolasse la misma: pero quando V.E. considerasse con su gran mente, que de la forma propuesta pudieran los Sicilianos alegar, que se les sigue algún perjuicio, porque ellos vendrían a tomar las armas de este Reyno, y los Napolitanos no tomarán las de Sicilia, y que no convenga esta diferencia, antes toda la unión, y buena armonía entre estos Vassallos, se pudiera igualmente disponer, que en ambos Reynos

se enarbolasse una misma con las armas de los dos sin ninguna distinción, que me parece, lo que más convendría.

La distinción de las esquadras de guerra a la bandera de los marchantes es conforme a la práctica de otras Potencias marítimas, como acostumbra la Francia, y la Inglaterra, y parece correspondiente, que lo haga igualmente S.M.

Que es todo quanto puedo yo comprender sobre este assumpto, y pongo en la consideración de V.E. para la real inteligencia de S.M.

[24 ottobre 1739 post] Si approva che l'obbligo di dotarsi di patente e bandiera reale ricada solo su capitani e padroni di bastimenti armati nei due Regni; sulla proposta di verificare chi siano i padroni di bastimento che navigano sotto altre bandiere, «averiguesse en quanto sea posible»; riguardo alla forma della bandiera, «se hallará resuelto en carta del S.^r Villarías de 8 de diciembre de 1739».

235

Sopra due altri dubbj insorti per l'introduzione degli Ebrei: se può accordarsi 1) che il padre ebreo non dia la legittima al figlio convertito al cristianesimo; 2) che gli ebrei non si iscrivano alle corporazioni di mestiere.

| C | *illiceità, istituzioni / corporazioni, giurisdizione, religione \ Ebrei*

[1739/11/10] [Celestino Galiani]

Quesito I

Se un Principe cristiano, per vantaggiar le arti, e 'l commercio in beneficio de' suoi sudditi, può ammettere gli ebrei nel suo Stato colla condizione, che abbracciando alcuno d'essi la Religion cristiana, il padre non sia tenuto dargli la legittima?

La presente questione è delle più spinose e difficili a risolversi su tal materia d'introduzione, e tolleranza di ebrei in uno Stato cristiano, tanto son gravi le difficoltà, che s'incontrano sì per la parte affermativa, come per la negativa. Quindi acciocché in materia sì grave, possa procedersi colla dovuta maturità e circospezione, si accenneranno primieramente le ragioni, che meritano esser considerate sì per una parte, come per l'altra; per indi poi dedurne quel, che sarà più convenevole.

Per la parte negativa, cioè che non possa accordarsi agli ebrei la richiesta condizione, che i padri non sieno tenuti dar la legittima a' lor figliuoli, quando questi si fanno cristiani, vi sono le seguenti ragioni.

1. La legittima a parer di molti è dovuta a' figliuoli de jure naturæ: accordandosi dal Principe agli ebrei la suddetta dimanda, verrebbe a conceder loro una dispensa da tal legge; e questo da lui non può farsi, perché la legge di natura è una legge divina necessaria, dall'osservanza della quale niuno può dispensare.

2. Ancor dato che la legittima non sia dovuta a' figliuoli de jure naturæ, l'equisime leggi romane non permettono, che se ne privino i figliuoli, se non che per gravissimi delitti o d'ingratitude verso de' loro genitori, o di lesa Maestà contra del Principe, e dello Stato. Quindi se si concedesse agli ebrei quel, che dimandano, l'abbracciarsi da alcuno della lor nazione la santissima Religion cristiana si farebbe andar del pari co' suddetti gravissimi delitti, per li quali un figlio può solamente esser disereditato: giacché pel solo motivo che un ebreo abbracciasse la Religion cristiana, si permetterebbe, che il suo padre potesse non dargli la legittima, ch'è quanto dire, che potesse disereditarlo. E ciò è tanto disdicevole, che fa orrore il sentirlo.

3. Il principal motivo, per cui la Chiesa tollera, che gli ebrei dimorino ne' paesi de' cristiani, è quello di facilitare la lor conversione: ed all'incontro il permettere, che i convertiti alla nostra santa fede non potessero né pur pretendere la lor legittima, la ritarderebbe, ed impedirebbe. Laonde una tal permissione, come contraria alla mente ed allo spirito della Chiesa, non dee, né può accordarsi.

Queste sono le principali ragioni, che per la parte negativa meritano esser considerate. Per la parte affermativa all'incontro può dirsi quel, che siegue.

Primieramente si dirà, che secondo i più gran maestri del diritto di natura Grozio¹, e Puffendorf², e secondo ancora la più sana parte de' Teologi³, e canonisti, non è vero, che la legittima sia dovuta a' figliuoli de jure naturæ, purché per legittima non volesse intendersi quel, che ad essi è assolutamente necessario per vivere, quando non sono ancora in età di poter provvedere da sé medesimi al loro sostentamento: nel qual senso certamente non s'intende la legittima, di cui si parla nel caso presente; perché i figliuoli degli ebrei, che illuminati dalla divina grazia possano abbracciare la nostra santa Religione cristiana, bisogna sieno di qualche età, e perciò atti a provvedere da loro medesimi al proprio mantenimento. Quindi per legittima nel proposto quesito non intendendosi altro, se non quella porzione di beni de' genitori, che secondo le leggi romane, o municipali appartengono a' figliuoli, ella non è certamente ad essi dovuta de jure naturæ; ed in vigore di tal solo diritto, come da' menzionati autori si dimostra, sarebbe in piena libertà de' genitori, nella maniera che praticavasi dagli antichi Romani a tenor delle leggi⁴ delle dodici tavole, il lasciar la loro roba a chi loro più piacerebbe, e preterire affatto i lor figliuoli, senza che perciò fussero nulli i lor testamenti.

Ciò supposto, quindi si deduce, che 'l quesito proposto, ben inteso, altro in sostanza dir non voglia, se non che, se un Principe possa tollerar gli ebrei nel suo Stato, senza che essi osservino tutte le leggi civili del paese; poichè essendo certo, come si è detto, che i genitori son tenuti dar la legittima a' lor figliuoli non già per legge di

¹ Grotius de jure belli & pacis lib. 2 cap. 7 § 4 & 11.

² Puffendorf le droit de la nature &c. lib. 4 cap. XI § VII.

³ Azorius tom. 2 Justit. moral. lib. 2 cap. 17 quæ. 5

⁴ Uti quisque legassit de re sua, ita jus esto. Inst. de leg. falc. ex l. 12 tab.

natura, ma solamente in vigore delle leggi civili; dimandando essi di non esser tenuti ad un tal obbligo, ognun vede, che altro in sostanza essi non chieggono, se non che di esser tollerati, senza che sieno tenuti d'osservar in certi casi alcune delle leggi civili del paese intorno ai testamenti, ed alle successioni. Cosa certamente che dalla potestà sovrana sembra possa farsi, ed in buona coscienza, quando vi è sufficiente cagione del pubblico bene, e vantaggio dello Stato di concedere una tal dispensa.

Da questo poi, che la legittima sia dovuta a' figliuoli solamente in vigore delle leggi civili, cioè umane, la cui forza deriva dalla sola volontà del Sovrano, si ricava fortissimo argomento a favore della parte affermativa; poichè se gli ebrei possono tollerarsi, ed in fatti si tollerano ne' paesi de' cristiani, senza che sieno tenuti osservare molte leggi divine positive, come a dire, senza che sieno tenuti battezzarsi, confessarsi, ed in una parola, senza che sieno tenuti osservare tutte le altre leggi divine positive proprie de' cristiani; quindi certamente ne siegue, che con molta maggior ragione potranno i medesimi tollerarsi, senza che sieno tenuti osservare tutte le leggi civili del paese.

Né contra questa ragione gioverà l'opporre, che la cosa non vada del pari, poichè dal tollerarsi gli ebrei, senza che sieno tenuti osservare le suddette leggi divine positive, non ne viene alcun danno al terzo; laddove se si tollerassero col dispensargli dall'osservanza delle leggi civili del paese intorno ai testamenti, ed alle successioni rispetto a' loro figliuoli, che si fanno cristiani, ne verrebbe a questi gravissimo danno.

Se questa difficoltà avesse forza alcuna, proverebbe ancora, che gli ebrei non potessero tollerarsi, senza che osservassero non solo parecchie delle leggi ecclesiastiche, ma anche alcuni de' nostri riti, come a dire, che le loro esequie dovessero farsi come quelle de' cristiani; perchè dal non farsi in tal modo ne vien danno a' parrochi per li diritti, che perdono dal non farsi l'esequie dagli ebrei, come quelle de' cristiani. Ed oltre a ciò, chi bene osserva troverà, che se la proposta difficoltà avesse forza alcuna, il Principe non potrebbe quasi mai conceder dispense dalle sue leggi, per quanto ragionevolissime fossero le cagioni, che l'inducessero a dispensare; perchè si troverà, che nella maggior parte de' casi v'intervenga sempre qualche danno proximo, o remote del terzo. La ragione poi di ciò si è, che danno, ed ingiusto non essendo una medesima cosa, può farsi danno, e sommo danno ad alcuno, senza che perciò gli si faccia alcun torto. Il giudice, che condanna un reo a morte, e 'l ministro, che eseguisce la di lui giusta sentenza, fanno al condannato danno, anzi il massimo de' mali; ma non perciò gli fan torto alcuno, perchè in quelle circostanze non è a lui dovuta la conservazione della vita.

Applicando tutto ciò al caso nostro, dispensando il Principe per giusti motivi del maggior ben pubblico, che in certi casi a rispetto di taluni le leggi civili del suo Stato intorno a' testamenti, ed alle successioni non abbian forza alcuna di obbligare, da tal sua dispensa ad alcuni certamente ne verrebbe del danno. Ma ciò non ostante, egli non farebbe a' medesimi torto o ingiustizia alcuna; perchè non avendo essi diritto alla legittima, che in vigore delle dette leggi meramente umane e civili, sospendendosi dal Principe a rispetto di loro l'effetto di tali leggi, in essi non ne risultereb-

be il diritto, e conseguentemente cesserebbe d'esser loro debita la legittima; e dove non vi ha diritto non potervi esser ingiustizia, è principio sì certo, quanto è quello che 'l tutto sia maggior della parte. Rimane intanto, che 'l solo motivo del danno del terzo, senza che lui si faccia torto o ingiustizia, non sia bastevole per impedire il Principe dal conceder dispense sopra qualcuna delle leggi civili, quando precise il maggior vantaggio del ben pubblico lo richiegga.

2. Prima di rispondere a quello, che in secondo luogo si è detto a favore della parte negativa, si stima bene riferire quel, che dagli ebrei suol dirsi, per far vedere l'equità della lor dimanda, che non debbano esser tenuti dar legittima a' lor figliuoli, qualora abbraccino la Religion cristiana. Dicono adunque essi, che un lor figliuolo facendosi cristiano è per essoloro affatto perduto: non poterne più sperare niun atto di rispetto, niun soccorso anche ne' loro maggiori e più urgenti bisogni, e nelle più premurose necessità: che venendo un lor figliuolo, fatto cristiano, a morire anche senza eredi prossimi discendenti, o sia senza figliuoli, non solo non possano lasciar eredi i lor genitori, come dovrebbero secondo l'equissime leggi romane; ma né pure fare ad essi piccolissimo legato in ricognizione del lor rispetto filiale. Quindi dicono, che siccome le leggi romane intorno a' testamenti, ed alle successioni, quantunque equissime, e conformissime alle naturali inclinazioni dell'uomo, non han forza di obbligare i lor figliuoli, fatti che sieno cristiani, verso de' proprj genitori; così richiegga l'equità, anzi la giustizia, che né pure l'abbiano per obbligar i lor genitori verso di essi: tanto più che una tal disuguaglianza non sembra ad essi, che almen con equità possa fondarsi su la diversità di Religione; non convenendo a questa, che è un legame dell'uomo con Dio, e riguarda i soli affari interni della coscienza, per regular le nostre azioni nella maniera da Dio comandata per conseguire l'eterna felicità, di perturbar l'ordine civile delle cose spettanti alla vita temporale, quando non è discordante dal diritto di natura, comune a tutte le genti. Quindi finalmente conchiudono, esser di dovere, che le leggi romane intorno a' testamenti, ed alle successioni si osservino ugualmente da' genitori ebrei verso de' lor figliuoli, benché fatti cristiani, e da questi rispetto a quelli; o pure che gli uni, e gli altri, ne sieno ugualmente dispensati, col lasciar a tutti la natural libertà di disporre de' loro beni, come a ciascuno d'essi più piacerà.

Passando ora a quello, che dir si potrebbe in risposta di ciò, che in secondo luogo si è proposto a favore della parte negativa, potrebbe risponderci, che il Principe cristiano permettendo, che gli ebrei dimoranti nel suo Stato non sieno tenuti dar la legittima a' lor figliuoli, che abbracciano la nostra santa Religione, no 'l farebbe egli già perché non desideri di cuore la lor conversione; ma solamente il farebbe, tanto perché trovandosi in circostanze di dover tollerare gli ebrei nel suo Stato per bene e vantaggio del medesimo, questi non voglian dimorarvi, senza che si accordi loro una tal condizione; quanto ancora per impedire i molti litigj tra gli ebrei convertiti, ed i non convertiti: come altresì per impedire oltre a ciò le false e simulate conversioni, che potrebbon riuscir di danno a' veri cristiani. Si sa pur troppo, che delle con-

versioni degli ebrei alla Religion cristiana, pochissime sono le vere e sincere; la maggior parte fingono mutar Religione, restando in realtà ebrei nell'animo loro, o per far dispiacere a' lor parenti, ed agli altri della lor nazione, da' quali han ricevuto qualche disgusto; o per ottener qualche impiego, o altro vantaggio temporale tra' cristiani; o anche finalmente per aver in moglie qualche donna cristiana, per cui aveva concepita forte passione. Or non è niente utile alla Religion cristiana, che si fatti ippocriti, la conversazione e familiarità de' quali potrebbe contaminare i veri fedeli, s'introducano nella Chiesa di Gesù Cristo. E pure solamente queste apparenti e false conversioni potrebbon talvolta esser impedita dalla tolleranza, che si userebbe cogli ebrei, di non esser tenuti dar la legittima a' lor figliuoli, che si facessero cristiani: perché in quanto alle vere e sincere conversioni (e ciò può servire anche di risposta alla ragione addotta in terzo luogo per la parte negativa), che sono effetto della divina grazia, che illumina la mente, per far conoscere il vero, e tocca il cuore, per amarlo, non solo non potrebbon esser impedita dalla considerazione della perdita di qualche piccolo bene temporale, che anzi maggiormente se ne accenderebbe negli animi tocchi da efficace divino amore il desiderio: come appunto succedeva ne' primi tempi del Cristianesimo, in cui le persecuzioni fierissime degl'Imperadori gentili, nelle quali non solo si perdeva la roba, ma l'istessa vita con crudelissimi tormenti, non solo non impedivano, o ritardavano le conversioni de' gentili al Cristianesimo; che anzi le promossero, e ne accrebbero il numero, con eccitarne, medianti gl'interni influssi della divina grazia, negli animi di molti il desiderio: i quali collo spargimento del proprio sangue professarono ancor essi la vera Religione di Gesù Cristo ad imitazione di coloro, che videro spargerlo prima di essi.

Ma nel caso nostro tanto maggiormente non potrebbe temersi, che dalla perdita, che qualche ebreo talvolta far potrebbe di qualche piccola porzione di beni paterni, potesse rimaner ritardata la di lui conversione al cristianesimo; perché ben saprebbe egli, che dalla nota pietà, e carità de' cristiani (come mostra tutto il giorno la speranza co' novelli convertiti, che abbracciano la nostra santa Religione), ne sarebbe abbondevolmente ricompensato.

Questo è quel tanto, che per una parte, e l'altra stimerei potersi dire, che meriti maggior considerazione. Per proceder poi con tutta la maggior cautela e circospezione in affare assai dilicato, stimerei, che primieramente dovesse usarsi ogni maggior diligenza, per far desistere gli ebrei da una tal pretensione: tanto maggiormente che non solo vi è un canone del Concilio Lateranense III⁵, riferito nelle Decretali sotto il titolo de Judæis al cap. V, in cui espressamente si ordina, che agli ebrei con-

⁵ Libro V Decret. de Judæis Cap. V Si qui præterea, Deo inspirante, ad fidem se converterint christianam, a possessionibus suis nullatenus excludantur; cum melioris conditionis ad fidem conversos esse oporteat, quam antequam fidem susceperint, habeantur. Si autem secus factum fuerit, Principibus, seu potestatibus eorundem locorum injungimus sub pœna excommunicationis, ut portionem hæreditatis suæ, & bonorum suorum ex integro eis faciant exhiberi.

vertiti debba darsi la porzione della loro eredità. Ma anche perché da per tutto in Italia, per quanto ha potuto sapersi (all'infuori solamente della Toscana), il detto canone è in rigorosa osservanza. E la pratica di Roma su di ciò, e di tutto lo Stato ecclesiastico, è che all'ebreo fatto cristiano fa darsi non solo la legittima, ma l'intera porzione virile, che a lui sarebbe spettata, se i suoi genitori fossero morti ab intestato. Oltre a ciò poi essendo vivo ancor il padre, fan dare al convertito un tanto l'anno per li suoi alimenti a proporzione delle facultà, che 'l suo padre possiede.

Agli ebrei, che dovranno stabilirsi in cotesto Regno, potrebbe accordarsi, che solamente in morte del padre debba darsi al suo figliuolo, che si fusse fatto cristiano, la legittima, esentandogli da tutti gli altri pesi, a' quali si fan soggiacere in somiglianti casi nello Stato ecclesiastico: i quali pesi, benché sieno molti, e gravi, pure ciò non ostante dagli ebrei, che vi si trovano stabiliti, si tollerano assai pazientemente.

Se poi gli ebrei, che debbono venire a stabilirsi in cotesto Regno, non volessero di sorte alcuna soggiacere né pure a tal moderata condizione; in tal caso, quando se ne sperasse assai notevole vantaggio per le arti, e pel commercio, tanto stimerei, che su l'esempio di quel, che si pratica nella Toscana, Stato de' più pij, e cattolici dell'Europa, e più d'ogni altro divoto alla Sede Apostolica, potrebbe loro accordarsi anche la suddetta condizione, che i padri non sieno tenuti dar la legittima ai lor figliuoli, che si faranno cristiani.

Gli ebrei, che si fanno cristiani, soglion essere assai pochi, e questi sono ordinariamente de' più poveri, che vivono colle fatiche delle lor mani. Sicché quando succedesse, che qualche ebreo ispirato veramente dal Signor Iddio abbracciasse di cuore la nostra santa Religione, niente sarebbe più facile alla pietà cristiana, che 'l dar loro da vivere in modo, che restasse abbondevolmente ricompensata la piccola perdita, che potessero aver fatta della lor legittima. Nulladimeno sottopongo volentieri questo mio sentimento al savissimo parere di S.M., ed a quello de' suoi dotti Ministri.

Quesito II

Se gli ebrei, che eserciteranno arti e mestieri, potranno esentarsi dal pagar i diritti di matricola, e dalla dipendenza de' Consoli delle arti?

Si risponde, che sì: ed in tal modo appunto si pratica in Roma, dove gli ebrei, per aprir bottega di qualche mestiere, né pagano matricola, né in modo alcuno dipendono dai Consoli delle arti. Sicché ogni volta che costì si stabiliscano regolamenti tali, che gli ebrei commettendo frodi ed inganni intorno alle lor arti e mestieri, possa averi subito giustizia; nulla importa, ch'essi dipendano o no da' Consoli delle arti.

In Roma gli ebrei, all'infuori di alcuni assai assai pochi, son tutti poverissimi, perché dalla Camera Apostolica sono oltremodo aggravati di dazj, e d'imposizioni: né essi esercitano qui altre arti, se non quella del sartore. Sicché tra essi non si trova un argentiere, non un perucchiere, non un ferraio &c. In somma, all'infuori di pochi mercatanti, vion tutti coll'ago, e per la maggior parte col rappezzare, e far permutate, e vendite di robe vecchie: perciò in Roma si ha poco bisogno de' Consoli per

aver giustizia contro agli ebrei su cose spettanti all'esercizio delle lor arti. Ma se costì eserciteranno, come sarà facile, e fanno in altri luoghi d'Italia, altre arti oltre a quella del rappezzare, e precise se eserciteranno quella di argentiere, e di orefice, nelle quali professioni posson commettersi frodi d'importanza; in tal caso, per quanto mi han detto due assai onesti mercatanti ebrei romani, sarebbe necessario, che vi fussero persone di abilità, e probità, che invigilassero, tanto acciocché non si aprisse bottega da chichesia senza la necessaria abilità in quell'arte, che volesse esercitarsi; quanto per impedir le frodi, e riparare i danni, che gli artefici ebrei potessero fare a' loro avventori. In somma per quel, che mi dicevano gli stessi mercatanti ebrei, anche per l'interesse di quei della lor nazione, acciocché non si discreditassero nell'esercizio delle loro arti; sarebbe necessario, che gli ebrei dipendessero o da' Consoli delle arti (senza bensì dover pagare la matricola, la quale impiegandosi o nel mantenimento di qualche chiesa, o nel dar doti a fanciulle cristiane, ed in altre opere pie a favore de' cristiani, non è di dovere, che l'ebreo vi contribuisca): o pure che con altro regolamento, che si giudicherà più proprio, si supplisse a quello, che suol farsi da' Consoli.

La conclusione adunque si è, che purché si provenga, che gli artefici ebrei non commettano frodi ed inganni nell'esercizio delle lor arti, senza che poss'aversene subito la debita soddisfazione per mezzo della giustizia; e che le differenze, che possono avere co' loro avventori sopra i lavori da essi fatti, come a dire sopra la cucitura di una veste, vi sia chi speditamente le termini: nulla importerà, che essi non paghino la matricola, e non dipendano da' Consoli delle arti.

236 a-b

Conferenza di commercio n° 19. Atti autentici e atti apocrifi della prima conferenza tenuta con l'intervento del Supremo Magistrato di Commercio: sul ruolo dei togati e sui costi del ricorso alla nuova magistratura; sulle città nelle quali istituire i Consolati di mare e sulla loro giurisdizione, la cui estensione non deve compromettere il gettito della Dogana di Foggia, che è *del Re*, né destare l'*allarme* dei baroni.

| C | istituzioni, localizzazione / abusi degli ufficiali, baronaggio, erario, giurisdizione, tariffe \ Dogana di Foggia

236a 1739/11/25 Conferenza confidenziale

Conferenza coll'intervento del Magistrato Supremo di Commercio
a di 25 novembre 1739

Ha principiato il Signor Marchese di Salas la conferenza con significare, che, dovendo il Supremo Magistrato di Commercio, coll'editto di sua creazione, essere suf-

ficientemente istrutto de' suoi doveri, ed obblighi, non stimava necessario fare su questo particolare altro discorso. Che circa un solo punto, come quello che S.M. ha principalmente avuto per fine nella creazione del Magistrato, cioè circa l'amministrazione della giustizia, avea da prevenire, che l'intenzione precisa di S.M. era che, senza aderenza alcuna alla giudicatura degli altri tribunali, senza formalità legale, senza nemmeno appigliarsi a cercare nelle cause materia legale, dovesse quello colla maggior brevità, ad uso mercantile, e sulla cognizione della verità, e del fatto, giudicare, e terminare sommariamente tutte le liti appartenenti a commercio; che di questo medesimo punto si è mostrata così gelosa S.M., che nella formazione dell'editto si è mutato, e rimutato più volte l'articolo, che tratta delle cause che dovranno riputarsi legali, essendovisi formalmente prescritto, che tali si giudicassero quelle sole, nelle quali assolutamente è necessaria per decidere la perizia della giurisprudenza, e la cognizione delle leggi, e del diritto; ed in somma con un discorso altrettanto chiaro, come persuasivo, ha dato a conoscere al Magistrato, qualmente debba quello essere sempre attentissimo, e vigilantissimo sopra di se stesso, per non discostarsi mai dalli predetti principj, sì nelle grandi, come nelle più picciole cause, e non dare a S.M. motivo di scontento.

Ha replicato il Presidente, che in questo punto, come in tutte le altre incombenze, e doveri del Magistrato, verrebbe S.M. esattamente ubbidita; che, oltre al suo obbligo indispensabile di uniformarsi interamente alla sua real mente, questo nuovo avvertimento da parte d'un suo Ministro depositario de' suoi voleri sarebbe un nuovo motivo, e stimolo per il Magistrato d'invigilare senza triega al suo contegno nell'esecuzione d'un comando così sagro, ed inviolabile, e che parimente ne resterebbe esso Signor Marchese di Salas edificato, e soddisfatto.

Ha poi il Presidente cominciato a rendere conto di quanto ha sinora oprato, e disposto il Magistrato, con far presente che, a tenore degli ordini prescrittigli nell'editto di sua creazione, avea modificato il bando di pubblicazione del suddetto real editto, e l'avea umiliato a S.M. con una sua consulta, il quale bando colla consulta s'era già degnata essa M.S. approvare; che avea commesso a don Matteo de Ferrante di dirigere il piano sul quale avea il Magistrato medesimo da governarsi, e che, sino dalle prime sessioni sarebbe disaminato nel Tribunale, ed immediatamente presentato a S.M., per approvarsi; che si sono fatte, e regolate le tariffe, tanto delli diritti, che si pagheranno dalle parti per li decreti, e spedizioni del Magistrato, come quelli delli consolati, di cui si tratterà in appresso, i quali diritti si sono minorati ad un terzo, e molti anche sino alla metà meno di quelli si pagano negli altri tribunali: sopra di che ha significato il Signor Marchese di Salas, come non basta il ribasso delli diritti, ma che si richiede ancora, che si tolga, e diminuisca la molteplicità delle spedizioni, sì per sminuire le spese delle parti, come per abbreviare il corso, e le formalità tanto fastidiose, ed onerose della giustizia; al che ha replicato il Presidente che in sì fatta guisa si era già proceduto nel regolamento delle tariffe, e che in oltre questo punto verrà adeguatamente osservato ne' regolamenti, che si faranno circa le

leggi del Magistrato, e de' consolati; e che in quelle che si sta facendo per il Magistrato vi si era già provveduto, e rimediato, togliendosi molte formalità previe ed inutili, restringendosi in quelle sole sono indispensabili, e lasciando quelli soli rimedi, che, senza mettere sottosopra le leggi fondamentali della giudicatura, non possono affatto levarsi; che si sono destinati gli officj subalterni, necessari per il servizio del Magistrato, cioè: un percettore, il quale avrà il carico del sigillo; due concepiste, uno appresso del Presidente, l'altro appresso del Referendario; un ufficiale del registro, un ufficiale del segno, ed un portiere, regolandosi li soldi al meno che si potesse risparmiare le spese.

Ha poscia continuato dicendo, che il Magistrato avea stimato necessario di stabilire un consolato in Napoli, composto di cinque Mercanti, e due Assessori, l'uno di terra, e l'altro di mare, con condizione che, essendo l'uno assente, serva l'altro, ma con solo voto consultivo, e senza che possano questi ingerirsi nelle cause, in cui non si trova materia legale, e non vengono precisamente richiesti, che giudichino sino a docati 50 senza appellazione, e sino a docati 200 circa l'atto sospensivo, dandosi dalla parte vittoriosa le dovute peggierie, e sicurtà; di piantare il suo tribunale nella Dogana, ove si assicura che vi sia luogo, per maggior commodo de' Negozianti; e tenga tre giorni della settimana la mattina per tre ore; che giudichi secondo la sua coscienza, ad uso mercantile, e sulla cognizione della verità, sin a tanto gli si dieno le sue leggi; sopra di che ha detto il Signor Marchese di Salas, che si dovesse, senza dilazione alcuna, formare quelle leggi, essendo improprio il lasciare una giurisdizione senza leggi, ed a questo ha risposto il Presidente, che si farebbe incessantemente, ed ha aggiunto che sembrava al Magistrato cosa molto convenevole che, per dar corso alla giustizia negli affari di commercio, si stabilisca questo consolato, e principi ad esercitare il primo dell'entrante anno 1740, e che a quest'effetto ha fatto la sua consulta a S.M., e sta aspettandone la real determinazione. Ha in appresso il Presidente passato alli consolati del Regno, circa li quali ha detto, che il Magistrato si uniformava a quanto si è stabilito per il consolato di Napoli, colle sole differenze, ed eccezioni che siegono.

1° Che sarebbero composti di tre Negozianti solamente, e non di cinque, e d'un solo Assessore; che giudicheranno sino a docati 50 senza appellazione, et a docati 300 circa l'atto sospensivo con sicurtà; che si stimava opportuno stabilirne, oltre a quello di Napoli, uno in Gaeta, ed un altro in Aversa nella Terra di Lavoro: uno nella capitale di ciascuna Provincia, e diversi altri secondo il concorso del traffico, cioè in Castellamare, Salerno, in Maratea, Cosenza, Catanzaro, Reggio, Cotrone, Lecce, Taranto, Gallipoli, Monopoli, Bari, Barletta, Lucera, Manfredonia, Chieti, e l'Aquila. Si è considerato che in tal modo nel Contado di Molisse, e Principato Ultra non si troverebbero consolati, e che non è giusto, che sieno quelle Provincie prive del bene generale del Regno: sicché si è messo in deliberazione se in Avellino, o in Montefusco si collocherebbe quello del Principato Ultra, ma per diversi dubbj non si è risoluto, allegandosi d'una parte, che Avellino era una terra baronale, e Montefusco

poco popolato, ed in sito poco proprio per stabilirvi un consolato. Si è discorso pure di Campo basso nella Provincia di Molisse, ma non si è deciso affatto quel punto, per la ragione di essere terra baronale, si è solamente considerato, che la parte verso l'Abbruzzo potrebbe andare al consolato di Chieti, e l'altra a quello di Napoli. In quanto però alla giurisdizione, doppo varie considerazioni, si è risoluto, che nelli luoghi soli ove sarebbero stabiliti li consolati, e nelli loro distritti avrebbero quelli la giurisdizione, come ancora nelle cause fuori di loro distritto, nelle quali, all'ora del contratto, si fosse stipolato di sottomettersi alla giurisdizione del consolato. Si è considerato se da un consolato d'una città, che non fosse capitale della Provincia, si appellerebbe al consolato della capitale, ma si è riflettuto che un consolato stabilito in un porto sarebbe verisimilmente inteso nelle materie di commercio, quanto quello della capitale, con tutto ciò non si è definitivamente risoluto quel punto, ma bensì, che alli consolati delle capitali di ciascuna Provincia, oltre alla loro giurisdizione particolare, come sopra, spetterebbero le appellazioni delle giurisdizioni baronali, alle quali in tutte le pendenze che occorreranno nel loro distritto non si leverebbe la giurisdizione anche in prima, seconda, e terza istanza, quando l'hanno, ben inteso che procederanno secondo le leggi, e la giurisprudenza, che si stabilirà nelli consolati, e si fisseranno certi termini, doppo li quali resterà priva la detta giurisdizione delle cause, e 'l tutto, sul riflesso di non dover togliersi alli Baroni la loro giurisdizione, e di non promuoversi degli imbarazzi, e contrasti nel principio dello stabilimento de' consolati, salvo ad andare avanti, formate, e piantate che saranno bene tali giurisdizioni, et a dare le altre providenze, che col corso del tempo, e secondo li bisogni del commercio, si stimeranno più giovevoli.

5 dicembre 1739 «È rimasta S.M. contenta delle relazioni, e determinazioni addotte nella conferenza [...] ed ha ordinato che il Magistrato procedesse all'esecuzione di quanto vi fu proposto facendo a tal effetto le sue consulte a S.M.».

236b [1739/12/03] [Giovanni Ruggieri] [a Montealegre] *Copia degli atti della conferenza tenuta in Segreteria di Stato, Guerra, e Marina da S.E. il Sig. Marchese di Salas col Supremo Magistrato del Commercio, coll'intervento del Sig. Segretario della Reale Azienda a dì 25 novembre 1739*

A dì 25 novembre 1739.

Convenuto per la prima volta circa l'una d'Italia il Supremo Magistrato di Commercio in Segreteria di Stato Guerra, e Marina, coll'intervento del Segretario della Reale Azienda, S.E. il Signor Marchese di Salas prese la parola, e premesso un grave discorso intorno alla facilità, colla quale li ministri lontani dalla presenza del lor sovrano (esemplificando negli Inviati alle Corti straniere) perdono a poco a poco di vista le istruzioni lor date, si allontanano insensibilmente dalle prime idee, che loro erano state proposte, e finalmente degenerano da quel primiero fervore e zelo, con cui avevano intrapreso il lor ministero, passò a spiegare distintamente il fine princi-

pale, onde si era mosso il Re ad ordinare, che il Supremo Magistrato di Commercio si ragunasse ogni 15 giorni una volta in Segreteria affinché colla voce viva del suo Ministro di Stato si risvegliassero, e tenessero sempre vive, e presenti quelle prime idee, che S.M. si aveva proposte nell'animo nell'erezione di questo Supremo Magistrato e se mai o tutto il corpo, o alcun membro di esso si fosse scartato da quelle, rientrasse e si rimettesse in istrada.

Soggiunse poi essere intenzione di S.M. che ciascun membro del Supremo Magistrato nell'assemblee, avesse un'intera libertà di parlare e proporre tutto ciò che li paresse proprio a dover dire o proporre, ciascuno secondo i suoi lumi, e la propria sperienza e perizia; che si dovesse avere una reciproca condiscendenza dagli uni verso gli altri, e compatirsi e tollerarsi vicendevolmente dove si parlasse da taluno men a proposito, che in tutto, e soprattutto nelli dispareri, si eliminasse ogni astio, o ruggine, o asprezza di parole, e si procedesse con quella urbanità e civiltà, che conviene tra persone così distinte, prescelte da S.M. ad un'opera di tanto rilievo: che si guardasse colla maggior diligenza possibile una perfetta concordia, e che tutti cospirassero al conseguimento del gran fine che S.M. si ha prefisso nell'erezione etc.

Indi passò a favellare degli intrighi e cabale, che forse in altri tribunali d'altre parti del mondo si praticano con fastidio noja e rovina della povera gente che vi ha affare: che un sì grave disordine dovea onninamente schivarsi da questo nuovo tribunale, per corrispondere a quel concetto che S.M. se ne ha formato etc.

Rivolse poi il discorso ad un punto molto importante, qual si è l'intelligenza del real editto, ove si ordina "che li tre ministri cavalieri, e li due negozianti non debbano votare nelle materie di giustizia, nelle quali assolutamente è necessaria per decidere la perizia della giurisprudenza, e la cognizione delle leggi e del diritto". Disse che S.M. nel nominare per consiglieri di questo Supremo Magistrato alcuni ministri togati, non aveva principalmente avuto il disegno di gratificare, o onorare il tale o tal altro soggetto, ma bensì avea tenuto presente il caso, nel quale fosse precisa et indispensabile, per decidere, la perizia della giurisprudenza, e la cognizione delle leggi e del dritto: che senza questo S.M. forse non avrebbe stimato necessario, né opportuno aggiungere al Supremo Magistrato di Commercio alcuni ministri togati, e si sarebbe per avventura contentata, che fosse composto de' soli ministri cavalieri, e negozianti. Indi rivolto al Presidente Contegna disse, ch'egli poteva attestare, che quell'articolo dell'editto di cui trattavasi, era stato mutato sin a tre volte, e che si era rimasto nell'intelligenza, che il caso nel quale dovessero votare li soli ministri togati, dovess'essere molto raro, e quando sarebbe stato assolutamente indispensabile il fare altrimenti, e che perciò si era studiato di collocare le parole in guisa, che si conoscesse con chiarezza la mente del Re, la qual è che l'esclusione de' ministri cavalieri e negozianti dal votare non sia molto frequente, e segua il meno che sia possibile.

Appresso si parlò della tariffa, e S.E. disse, che non solamente si doveva scemare il prezzo, e diminuirsi quello che si paga negli altri tribunali, ma che bisognava ancora risecare li capi e 'l numero di quegli atti, per cui gli altri tribunali esigono tan-

te diverse specie di diritti. Esser talvolta di maggior molestia a' litiganti pagare e.g. un tari a venti diviso in venti grana, che due tari ad un solo, tutto in una volta.

Sopra di che il Presidente rispose che così si era fatto, e che le tariffe degli altri tribunali non si osservano alla lettera, e che in quelli si esigge molto più dell'ordinato e prescritto; in conferma di che raccontò un fatto accaduto nella Camera della Summaria, nella di cui sala si vedono affisse al muro, d'ordine del Re, alcune tavole di marmo, indicanti la tariffa ed il prezzo che si deve pagare agli attitanti, e subalterni, ivi esposte per frenare la loro ingordigia, e le soverchjerie, onde opprimono i litiganti. Or accadde che uno di questi, vedendo che si voleva esigere un prezzo esorbitante, e molto maggior di quello, che si leggeva scolpito sul marmo, il mostrò all'uficiale, dicendo di voler pagare tanto, quanto cantava la lapida; ma l'uficiale replicò dicendo, che bisognava sapere il perché que' marmi erano stati ivi posti; e dimandando l'altro perché? Perché voi ci diate di fronte, ripigliò sdegnoso l'uficiale.

Questo racconto confermava a maraviglia quanto S.E. avea detto: ed è da notar-si la sincerità e candidezza del Presidente, che non ebbe ritegno di narrare un fatto, che fa pochissimo onore al ceto de' volgarmente detti Paglietti; poichè senza la connivenza e complicità del ministero togato, gli uficiali subalterni non ardirebbono con tanta sfacciatagine di conculcare le leggi, e gli ordini del Sovrano.

Indi si rivolse il discorso al punto de' consolati, e S.E. disse, che stabilirli senza prima prescrivere le leggi, colle quali devono agire, sarebbe anzi un partorire confusione, che altro: che bisognava provvedere, che nelli principj, non pigliassero cattiva piega, perché poi sarebbe stato difficile riformare gli abusi: che si tenessero presenti le leggi del Consolato di Messina, e di altri consolati celebri: che da quelli si prendesse l'idea: che non potea fallire una regola comprovata da una lunga sperienza, e corroborata dagli usi inveterati di nazioni illuminate, presso le quali fiorisce il commercio: che questo potea farsi con non molta fatica, e senza gran dispendio di tempo, tenendo innanzi agli occhj la pratica de' luoghi di gran traffico: che sopra questo particolare l'editto parla chiaro, e che bisognava seguirne le tracce, e non perderlo di vista.

Si passò poi a parlare de' luoghi, ove conviene stabilire li consolati, e dopo molti discorsi, si convenne, che in questi principj sarebbe stato meglio crearne pochi; perché poi coll'andare del tempo se ne sarebbe potuto aggiunger altri, dove si sarebbe stimato opportuno.

Poi S.E. parlò de' vantaggi, e delle opportunità che si trovano in Castell'amare per istabilirvi un consolato. Il posto creduto forse migliore di quel di Napoli; l'abbondanza delle acque, che danno il commodo di potersi introdurre alcune manufatture: le vicine selve: la buona disposizione di quel popolo al traffico etc. Si convenne dunque che in Castell'amare si sarebbe stabilito un consolato.

Restò anche generalmente conchjuso, che le città Metropoli delle Provincie avrebbero avuto il suo consolato, et oltre a queste Gaeta, Reggio, Cotrone, Taranto, Bari, Gallipoli, Monopoli, Barletta in luogo di Trani. Quanto ad Aversa vi furono de' dispareri. Pescara fu esclusa.

Quanto all'estensione che devono avere li consolati a riguardo della giurisdizione si disse, che in quelle Provincie dove sarebbe un solo consolato, non aver dubbio, che la sua giurisdizione si stendesse per tutta la Provincia; la difficoltà restringevasi a quelle Provincie, dove si sarebbero trovati più consolati. Sopra di che si fecero varie proposizioni. Si propose di attribuire a ciascun consolato le sue terre, e determinare colla carta avanti agli occhj l'estensione, che dovesse avere ciascun consolato; e S.E. disse, che questo poteva facilmente eseguirsi. Fu proposto ancora da S.E. come cosa da esaminarsi, se si stimasse bene, di fare l'un consolato dipendente dall'altro, e con qualche subordinazione a quello della Metropoli: che in questa forma si sarebbe anche lusingato il genio del Paese, poiché si ama generalmente di sperimentare le sue ragioni in varj tribunali gravandosi dell'uno, e richiamandosi all'altro: che sarebbe stato più commodo alli negozianti di Monopoli, per esempio, in caso di gravame, ricorrere ad un consolato vicino della stessa Provincia che appellare al consolato, o al Supremo Magistrato di Napoli. Sopra di che replicò il Presidente Ruoti, che sarebbe seguito l'inconveniente, che gli affari e.g. di marinai si sarebbero devoluti ad un consolato mediterraneo, dove non si sarebbero incontrati consoli periti di quella spezie di cause: esemplificando de' negozianti di Gallipoli, li quali fossero obbligati di ricorrere al consolato di Lucera. Al che S.E. replicò che così in questa, sicome in tutte le altre cose, qualunque miglior sistema si fosse excogitato, sempre avrebbe dovuto avere qualche difetto, e che la prudenza consiste nella scelta di quello, che avesse maggiori commodi, e minori incomodi. Del rimanente deliberassero, come paresse più proprio; quanto a sé non aver fatto quella proposizione, che perché ciascuno ne dicesse liberamente il suo parere, e che vi si potrebbe riflettere sopra, e poi richiamarla ad un nuovo e più maturo esame. Soggiunse, che si dovea esser persuaso della necessità di determinare la giurisdizione di ciascun consolato, e la loro estensione, e che il non determinarla sarebbe stato cagione d'infiniti imbarazzi.

Si parlò poi intorno al lasciare la libertà alli negozianti de' luoghi, dove non saranno consolati, di portare le loro cause alla decisione de' giudici locali, e si convenne qualora le parti collitiganti fossero in ciò d'accordo, che conoscessero i giudici locali. La difficoltà era, qualora dissentissero. Il Fiscale Ferrante voleva si desse l'elezione all'attore. Il Presidente opponeva, che si dava ansa alli potenti di opprimere i poveri, col minacciare di tradurli a luoghi remoti, per così astringerli a discendere a dure condizioni. Don Gennaro Antonio Brancaccio disse, che bisognava provvedere in modo, che un povero negoziante non fosse obbligato a correre da una estremità del Regno all'altra; cioè sarebbe seguito nelle ipotesi figurate. S.E. disse dover esser regola generale, che qualora di necessità si dovesse uscire dal luogo, dove non è consolato, per litigare altrove, si dovesse portare indispensabilmente l'affare ad uno de' consolati, e non già all'Udienza, o altro simile tribunale.

Si discorse poi delle persone che dovessero esser sogette, o esenti dalla giurisdizione de' consolati, e generalmente si disse, che negl'affari di commercio tutti dovessero soggiacere alli consolati, anche i militari. Nacque la difficoltà intorno alli

Locati della Dogana di Foggia. Si accese o per dir meglio, si rinnovò la contesa tra Ferrante e 'l Presidente. Il primo esagerava la necessità di mantenere l'esenzione de' Locati: altrimenti sarebbe ita in malora la Dogana di Foggia, e si sarebbe rovinato un fondo così fruttifero dell'Azienda. Esser questo un giojello da conservarsi con estrema diligenza, e molto si dilungò in questi sensi. Al contrario il Presidente diceva, che queste erano pure larve; che le opposizioni del Fiscale erano destitute di fondamenti solidi; che col soggettare i Locati al consolato non si sarebbe rovinata la Dogana, e che non avrebbe sofferto diminuzione il Real Patrimonio: che si poteva far distinzione degli affari dove concorrevà l'interesse della Dogana, e di quelli proprj de' Locati: che se si esimevano li Locati, l'istesso avrebbero preteso li militari, ed innumerabili altre persone, che vantano privilegi di esenzioni; che assolutamente dovea lasciarsi il pensiero d'introdurre il commercio quando si volesse dar luogo all'esenzioni, e proseguì con molte parole ed esempi ad inculcare questi argomenti. S.E. disse che bisognava trovare qualche temperamento: che la Dogana è del Re, e che conveniva proporre progetti, che non fossero rigettati da S.M. come ruinosi al suo Erario; e rivolto al Fiscale, il quale esagerava la rendita della Dogana di Foggia di circa 400mila ducati disse, che l'introduzione del commercio era un affare molto importante; che colla Dogana di Foggia appena per così dire si sarebbero potuti mantenere tre o quattro vascelli, là dove le nazioni commercianti al favore del loro traffico, coprono il mare di numerose flotte, e trovano nel commercio li fondi per nutrire eserciti, e fare immense ed incredibili spese. Esser tuttavia necessario, che si trovassero degli espedienti, perché rimanesse salva al Re la Dogana di Foggia, e dall'altro lato non s'impedisce il gran disegno d'introdurre, e far fiorire il commercio. Destinò in seguito li due Presidenti Ruoti e Contegna, perché a guisa di pacieri si studiassero di rimenare li due contendenti dall'estremità ad un giusto mezzo, e si trovasse modo e temperamento di conciliare li dispareri. Seguirono alcuni complimenti, e vicendevoli proteste di rispetto tra li due discrepanti ministri.

Quindi si passò a parlare delle somme, oltre alle quali nelli consolati si sarebbe ammessa l'appellazione o puramente devolutiva, o vero anche suspensiva; e si convenne di ciò ch'era stato antecedentemente fissato nelle assemblee del Magistrato, circa il caso più diffusamente in quelle discusso, ove si trattasse di un caricamento di vascello, che importasse una somma molto considerabile, se il consolato potesse decidere senz'ammettere appellatione suspensiva, ma la pura devolutiva, e si conchiuse affermative, ma colla condizione indispensabile della sigurtà e cauzione a favore del soccombente.

Si discorse dopo questo della tinta nera, e delle diligenze che si praticavano singolarmente dal Console Penta, per portarla all'ultima perfezzione, e dell'autorità, che si era data a colui di far tutto quello, che stimerebbe necessario ed opportuno per conseguire un tal fine. S.E. disse che si metterebbono a confronto le stoffe di seta tinta di nero in Napoli colle tinte forestiere, affinché riscontrata purpura juxta purpuram si vedesse o la conformità, o la difformità dell'una, e dell'altra.

Indi si ritocò il punto della gelosia che forse avrebbe dato alli Baroni lo stabilimento de' consolati, singolarmente nelle lor terre; poichè l'avrebbero per avventura appreso, come una ferita alla loro giurisdizione. Si deliberò sopra il punto se dovesse stabilirsi il consolato in Avellino, e in Campobasso, e s'era meglio collocarlo in Avellino, o in Montefusco. Sopra di che li pareri furono divisi. Fragnito consentiva che si stabilissero i Consoli in Avellino, Campobasso, ed anche in Monteleone. Termoli voleva che in questi principj non si desse l'allarme alli Baroni, e si procedesse con lentezza e maturità in un affare sì delicato. Corigliano mostrava di assolutamente dissentire. S.E. disse, che siccome conveniva il non fare alcune cose, così era talvolta necessario di farle, perchè non si desse motivo alla gente di discorrere sopra li motivi, e cagioni che si erano avute per non farle. Tuttavia doversi alquanto soprasedere, e maturare le deliberazioni, e procedere oltre, a poco a poco: che le fabbriche accelerate, e non interrotte da certe necessarie pause, restano esposte ed in pericolo di rovinare: esser perciò necessario di far riposare gl'affari, singolarmente li più importanti, e non conchjuderli fuor di stagione: doversi misurare l'utile col danno, che può risultare dalle deliberazioni, e dove il pericolo del danno sia maggiore della speranza dell'utile, doversi soprasedere. Nulla dunque fu deliberato circa li consolati d'Avellino etc.

Corigliano propose un partito per non allarmare i Baroni. Che il Supremo Magistrato formasse delle istruzioni per li giudici locali, affinché occorrendo cause toccanti il commercio, si potessero da quelli decidere. La proposizione piacque a S.E. che spiegò con maggior distinzione e felicità il progetto di Corigliano. Indi rivolto al Referendario il richiese, se v'era altro punto da discorrere, e poi fece la stessa dimanda al Segretario, il qual disse, che non si era ancora parlato della tariffa delle dogane, come ordina il reale editto al Magistrato, di regolare cioè questa bisogna nelle prime sue sessioni; e qui terminò la conferenza.

237

Sul rischioso passaggio dalla regalia in natura al versamento in moneta dell'obolo che i mercanti abruzzesi di maioliche pagano per un *posto assai bello* alla fiera di Senigallia.

| C | istituzioni / abusi degli ufficiali, consoli, fiere & mercati, negozianti \ Senigallia \\ maiolica

1739/11/27 Ripa Matteo Angelo Ruggi d'Aragona a Montealegre

Ecc.mo Sig.^{re}

Restò servita V.E. parteciparmi con sua veneratissima carta in data de' 26 settembre, che i Mercanti di maiolica abruzzesi soliti andare alla fiera di Sinigaglia pa-

gavano antecedentemente al Castellano di quella città in forma di ricognizione d'un posto assai bello, che tengono a parte per mettere in vista la lor merce, una cesta, e dieci piatti di maioliche; e che pagarono l'anno passato paoli due per ciascheduna barca di San Benedetto, lo che ascende al doppio almeno del valore della cesta, e dieci piattini sudetti; e quest'anno non ostante, che dal Console della nazione il Conte Fagnani fossero stati avvisati sin dal principio della fiera di non pagare quel dritto, ma di dare la solita regalia in natura, non avendo quelli Mercanti potuto accordarsi sulla quantità, che ciascuno d'essi avrebbe da fornire, senza darne parte al sudetto Console, aveano pagato baiocchi dodeci per ciascuno, il che è ancora molto più del solito: oltre che mutandosi il dritto di specie, vi è da temere, che conforme accade giornalmente in simili dritti, vada quello sempre più crescendo ogn'anno, di maniera che viene ad essere oneroso a quel traffico; e siccome devesi riparare agli abusi sin da' principj, m'impose, ch'io dovessi in un medesimo giorno chiamare avanti di me tutti i Mercanti di maiolica descritti in un foglio, che si servì trasmettermi, ed ordinarli da parte di S.M. di andare nell'avvenire a far subito nel di loro arrivo in Sinigaglia al Console Conte Fagnani una dichiarazione esatta di tutta la maiolica, che portarono in detta fiera, acciò regoli la contribuzione di ciascheduno, per comporre la sudetta cesta con dieci piatti di maiolica conceduta per consuetudine al Castellano, e di starsene senza la minima renitenza a quello, che dal medesimo verrà stabilito, proibendoli sopra di ciò di pagare cosa alcuna in particolare al Castellano, il tutto sotto pena di disubbidienza, ed altro ad arbitrio di S.M. per chiunque di loro controverrà al presente ordine, e regolamento; imponendomi benanche d'informarla delle ragioni, che da essi si allegarono per scusarsi del di loro irregolar procedere, e delle disposizioni, in cui l'averei io ritrovati per l'avvenire, per riscontrarne del tutto il Console di Sinigaglia, acciò possi aggire nelle fiere venture, come si conviene.

In esecuzione di tal ordine, e dell'incaricatomi, essendo da me venuti tutti gli enunciati Mercanti contenuti nella nota, eccetto Marco Guarano, e Gaetano Castagna legittimamente impediti, an formato l'ingionto obbligo, che a V.E. mi do l'onore di rimettere, acciò ne faccia quell'uso, che meglio li sembrerà.

Ed avendo i medesimi interrogati circa l'irregolar loro procedere, m'anno asserito, che due anni sono il segretario del Castellano di quel tempo non obligò essi al pagamento delli paoli due, ma se li fece pagare dalli padroni delle barche subito, che arrivarono in quel porto, ed altrimenti non volea farli dare il posto; nell'anno 1738 poi essendo tornati in detta fiera, e lagnandosi di tal indebito pagamento, quel Console accordò il valore della cesta, e dieci piatti, che li furono dati, ed il dippiù lo fece restituire ad essi Mercanti. E nell'anno scorso poi, perché non li fu data la cesta, e dieci piattini, in luogo di quella pagarono al detto Castellano, e per esso ad un suo ministro, chi un paolo, e chi dodici baiocchi, e chi non pagò cos'alcuna, perché se n'era partito: ed anno finalmente riferito, che gli ufficiali della Città di Sinigaglia li gravano in baiocchi tre per cesta, atteso per antico solito li pagavano baiocchi cin-

que a cesta; e che da circa quindici anni sono l'anno obligati, e l'obligano a pagare baiocchi otto, e che per tal gravame accodiranno benanche presso il riferito Console, come faranno ancora del dippiù incaricatoli, allorché ritorneranno in Sinigaglia. Ch'è quanto debbo all'E.V. su questo particolare ragguagliarla in discarico dell'ordinatomi.

Nota de' Mercanti abruzzesi di maiolica venuti alla fiera di Sinigaglia l'anno 1739 tratta dai libri de' dazieri di detta città; dovendosi però avvertire, che altri Mercanti abruzzesi di maiolica vi sono stati, ma la loro mercanzia è passata sotto il nome de' seguenti, che sono i principali.

Patrizio d'Annunzio dalli Castelli, Simone Rosa, Bernardino Nardangeli, Anunzio d'Adamo, Bernardino Rosa, Gaetano Castagna, Giovanni Pompei, Giuseppe Nardangeli, Pietro Vagnoli, Niccola Pompei, Giuseppe Rocchi, e Andrea Pompei.

Nota de' Mercanti abruzzesi di maiolica soliti venire alla fiera di Sinigaglia comunicati dal Sacerdote Francesco Budassi, che fu esattore del Baron Boccaccio Castellano di Sinigaglia.

Giuseppe Nardangeli, Bernardino Nardangeli, Giuseppe Rocchi, Simone Rosa, Giorgio Bianco, Asenzio de Tanti, Emidio Andonelli, Antonio Andonelli, Niccolò Pompei, Simone Natanne, Andrea Pompeo, Berardo Pompeo, Adamo d'Anunzio, Pietro Sette, Domenico Antonio Pulci, Gaetano Castagna, Clemente Leonetta, Carlo Antonio Stella, Marco Pardi, Marco Varano, Donato Antonio Rosa, Patrizio d'Asenzio.

238

Arbitrio per il decollo del commercio estero e la riduzione del divario economico interno tramite l'annullamento della *dissuguaglianza nella Doganal ragione*, l'amministrazione diretta delle dogane, la riforma tariffaria e la suddivisione dei dazi *in tre classi*: più alti quelli sulla circolazione interna, meno quelli sull'esportazione, ancor meno quelli sull'importazione.

| C | istituzioni, tassazione / arrendamenti, diritti alienati, disuguaglianza tributaria, erario, frammentazione amministrativa, tariffe

1739/11/30 Nocera Carlo Pecorari

S.R.M. / Sig.^{re}

Nell'aver la M.V. dichiarato a' suoi fedelissimi Vassalli il destino della Suprema Prefettura del Commercio gli à fatto chiaramente conoscere essersi il suo Reale Animo avvisato, come il commercio sia l'istrumento più efficace, onde il Sovrano, ed i Sudditi, traggano rispettivamente il vantaggio, e gli averi, che da' più remoti Paesi con disagio, e periglio le Genti, chiama, e ritiene, facendo i luoghi più sconosciuti, chiari, e famosi, col render le nazioni più rozze, colte, e pulite, e come finalmente convenga alla ragion dello Stato lo andarlo industriosamente procacciando, poichè

per mezzo di quello si stringe il dolce ligame, col quale vengono avvinti al Monarca i Vassalli, e Stranieri, mentre i primi allettati dal piacer del guadagno, a null'altro badando che al valor dell'acquisto, restano tenacemente attaccati al Sovrano, ove i secondi, tratti dall'interesse, o dal timor della perdita, vengono più che i primi al Voler di Quello sottoposti, e ligati; quindi è che i Principi più saggi di Europa per sì bella cagione an conzagrato a Popoli Barbari, e lontani immenzi tesori, e Vassalli, sino a soffrirne il disprezzo, e gli oltraggi, per vedersi suddite altrettante Nazioni, quante sono quelle, che il traffico ne' proprj Regni invita, e richiama. Persuaso adunque dal Real editto, come il commercio sia l'oggetto più grande delle amoroze premure che nudrisce nel suo Real animo per i suoi fedelissimi Vassalli; mi propongo esporle alcuni progetti, che per lo maneggio delle cose, e per la lunga esperienza, mi do a crederli alla Grande Idea della M.V. profittevoli, ed opportuni.

Il commercio diminuisce, e si avvanza a misura delle gravezze, e de' dazj, e strana cosa sarebbe il vedere in un Regno istesso, e sotto l'istesso Principe, ch'egli fiorisca per l'avisata cagione più in un luogo, che in un altro, e che i Vassalli egualmente fedeli al loro Sovrano abbiano a sortir varia fortuna. Questo appunto à sofferto questo suo fedelissimo Regno, e questo ancora soffrir li converrebbe, se la M.V. colla sua Paterna Real Providenza dato non avesse gli ordini opportuni per l'estirpazione degli abusi da lungo tempo introdotti, e con tanto danno del Regio Erario, e de' Popoli coltivati, e cresciuti; onde qualora si degnasse ridurre egual nel Regno la ragion degli aggravj, renderebbe eguale ancora in tutte le sue parti il commercio, e 'l vantaggio.

La Doganal ragione per maggior commodo dell'esazione fu da' serenissimi passati Re divisa in tre parti, la prima sotto 'l titolo di Dogana di Napoli, ed a questa furono addette le Provincie di Terra di Lavoro, Principato Citra, e le due di Apruzzo, la seconda sotto 'l nome di Dogana di Puglia, ed a questa furono assignate le Provincie di Capitanata, Contado di Molise, Bari, e Lecce, la terza sotto quello di Calabria, e questa comprese le due Provincie Ulteriore, e Citeriore; fatta questa divisione, siccome crebbe il bisogno, fu la ragion delli dritti avanzata, e quella necessità, che costringe i passati Sovrani ad ingrandirla, quella stessa gli obligò da tempo in tempo a venderla, e finalmente levarsela affatto da mano, dandola in tutto a' Consignatarj; questi avendo le rendite divise, ciascheduno cercava ingrandir le sue, onde scemandò il pagamento de' dritti, chiamava nella sua giurisdizione, o nell'immettere, o nell'estrarre, li mercadanti, e le merci, in guisa che si vedea fiorire il commercio, ove era il dazio minore, e più basso, onde veniva, siccome viene la dissuguaglianza del traffico, sicché alcune Provincie arricchivano, altre restavano sprovvedute, e neglette.

L'altro danno, e forse 'l maggiore, che riceve il commercio dalla divisione delle dogane, nasce dal vedersi obligato il mercadante, o nell'immettere le merci straniere, o nel trasportar per lo Regno, quelle che in esso nascono, a dover pagare tante volte i dritti di dogana per quante giurisdizioni di quella passa, come a cagion d'esempio, volendo immetter tal'uno, merci straniere nella giurisdizione della Dogana di

Calabria, dopo pagato il dazio a quell'appartenente, se vuole le stesse merci trasportar nella giurisdizion della Dogana di Puglia, conviene pagare altro diritto a quella spettante, e così soggiacere a nuovo pagamento, volendo condurle nella giurisdizion di quella di Napoli, onde si vede tal volta la stessa robba sottoposta nel Regno istesso a tre diversi pagamenti, ed in tal guisa ancora praticarsi sulle merci nate nel Regno e trasportate per le sudette divise giurisdizioni. Sicché il mercadante per non vedersi sottoposto a tanti gravami, lascia la mercatura e 'l traffico, onde arriva al Regno tutto povertade, e miseria. Questo male sì grande, non conviene che soffrisca il commercio, ove risiede la M.V. cotanto pietosamente inclinata al sollievo de' suoi fedelissimi Vassalli, quindi per dar riparo a cotali danni, potrebbe degnarsi ordinare il ripiglio dell'amministrazione della Dogana di Puglia, e di quella di Calabria nella guisa stessa che di quella di Napoli à fatto; queste per la trascuragine, che porta seco il demanio, si ritrovano in bassissima rendita, onde il Supremo Tribunal del Commercio potrebbe esaminar le rendite di ciascheduna di essa dogana, i pesi che ogniuna soffrisce, ed a quella misura pagarne poi i Consignatarj.

Ripigliato, che averà la M.V. il governo di tutte le dogane del Regno, e quello sottoposto al Supremo Tribunal del Commercio, all'ora si verrà alla discussion delle tariffe, bilangiando le varie imposizioni che in ciascheduna di esse tre dogane si esigono, indi osservato minutamente lo che importano l'esazioni, e gli estagli, che si devono pagare agl'interessati, venire alla tassa de' dritti, formandola in guisa che sia eguale in tutte le dogane del Regno, così per terra, come per mare, dimodoché il mercadante immettendo le merci straniere in un luogo, e pagato una volta il dazio, possa quelle trasportare per tutto il Regno, senzacché sia a nuovo pagamento obbligato, come altresì volendo trasportare da una Provincia all'altra le robbe nate, o fabbricate in Regno dopo sodisfatto il dritto di dogana nel luogo, onde parte non sia ad altro peso tenuto, ed astretto.

In ordinando la M.V. l'esecuzione degli avisati progetti, non farà novitade alcuna, anzi rinoverà la saggia antica istituzione de' suoi serenissimi Antecessori, poiché la ragion del Fondaco fu istituita da Rogiero Normanno, o pure, come altri vogliono, da Federico Imperadore, perché fusse unica nel Regno tutto, per l'esazion della quale in varie parti furono i luoghi più commodi alla mercatura destinati, e prescielti; ma sovragenendo poi l'urgenza alla Regia Corte gli venne altresì la necessità d'imporre altri gravami, quindi arrivò, per maggior vantaggio di essa, la sopraenarrata division delle dogane. Riducendo dunque la M.V. le tariffe ad uno egual diritto in tutto il Regno, porrà nella osservanza quello istesso ch'ebbero in mente i Primi fondatori della Doganal ragione di fare, e quello che fu inviolabilmente sotto 'l loro regimento osservato, mentre pagata una volta la ragion del Fondaco non era obbligato a pagare il mercadante altro peso, finché le merci fondacate, non fussero interamente vendute, e consunte.

Dovendosi per tanto venire dal Supremo Tribunale del Commercio alla confezione delle nuove tariffe, conviene per commodo del traffico, e vantaggio del Reale

Erario, che i diritti doganali siano in tre classi divisi, e partiti; la prima, colla quale vengono regolati i pagamenti per le merci straniere, che s'immettono nel Regno, la seconda per quelle che dal Regno si estraggono fuori di esso, e la terza per le robbe o che naturalmente nel Regno nascono, o che coll'industria in esso si fabricano, e per lo Regno stesso, si trasportano, e consumano, restando sempre fermo, che queste tre sorte di dazj, siano eguali in ogni dogana del Regno, acciocché pagati una volta, secondo le soprascritte spezie di mercatura, i diritti, non sia il mercadante ad altro tenuto, ed acciocché non sembri strana la division da me fatta delli cennati diritti, sono nell'obbligo di rappresentare alla M.V. il profitto che da quella al commercio, nasce, e deriva. La Vostra Real Mente si è, di veder fiorire in questo Regno il traffico, e quel vantaggio che ricevono l'altre nazioni coll'immettere le loro mercanzie, e con estrarre da esso quelle, che la Natura, o l'industria produce, l'abbiano i suoi fedelissimi Vassalli. Questi per lungo ozio avvezzi al comodo, che gli offre l'amena, ed ubertosa Padria malvolentieri la lasciano, arrischiando alla navigazione la vita, e gli averi; onde per ispronarli ad andare in altri Paesi a far traffico, e mercatura, conviene regolare i diritti nella seguente maniera; coloro che non vogliono uscir dal Regno, ma fare il commercio solamente in esso colle robbe naturali, o industriali siano obbligati a maggior pagamento; quelli che vorranno estrarre le merci dal Regno, e portarle in altri Paesi, siano tenuti a dazio più mite; e gl'altri ch'immettono le straniere nel Regno a pagamento minore. Stando l'affare in questa situazione, vedrà la M.V. ne' suoi fedelissimi Vassalli adempita la sua Reale Idea, poichè naturalmente i mercadanti corrono a far quella sorta di traffico ove meno è l'aggravio, onde tutti coloro, che prima restavano nel commercio del Regno, premuti dal peso maggiore cercano il vantaggio, allettati dal poco peso nello immetter le merci straniere, e nel mentre vanno quelle cercando in altrui paesi, faranno caricamento delle merci del Regno per trasportarle in quelli, ove all'incontro l'altre nazioni, chiamate dalla dolcezza del tenue dazio, verranno ancora esse ad immetter nel Regno le loro merci, e quivi compreranno quelle, che in esse ritrovano, per provederne i luoghi, ov'è facile, e vantaggioso lo spaccio, onde si vedrà subito fiorire il commercio, il quale senza la comunicazione di diverse Nazioni non può mai avanzare e risplendere, ed in tal guisa la bassezza di un dazio aprirà il varco all'altro maggiore, ed il più pesante servirà di sprone a' suoi fedelissimi Vassalli di lasciar gli aggi della Padria, e cercare per mezzo del traffico, e della navigazione le ricchezze per coglier quel vantaggio che l'altre Nazioni d'Europa per lungo tempo in questo Regno anno avuto con tanto loro profitto, e guadagno.

Ò esposto il vantaggio, che arriva dagli avisati progetti, al commercio in questo Regno, ora rappresentarò l'utile grandissimo, che da quelli alla M.V. ridonda, e proviene. Nel ripigliar l'amministrazione di tutte le dogane del Regno, doverà il Supremo Tribunal del Commercio esaminar le rendite, che quelle davano sotto 'l passato Governo del Sig.^{te} Imperadore, non dovendosi considerare il frutto vantaggioso, dopochè la M.V. felicità questo Regno col ripigliarne il sovrano Dominio, mentre

questo deve attribuirsi al rigore usato per l'estirpazione de' controbanni, non già che gl'interessati l'avessero mai potuto sperare dal loro governo, e per conseguenza, non deve questo avanzo ridondare in pregiudizio della M.V., dalla cui sovrana Autorità è ricevuto l'incremento, onde ridotto l'estaglio a cotal ragione, si troverà molto bassa l'annual corrispondenza agl'interessati; amministrare poi le rendite di queste dogane con fedeltà, si vedrà crescere notabilmente il frutto, come per cagion d'esempio la M.V. si è ripigliato da' Consignatarj l'amministrazione della Dogana di Napoli, pagandole quello stesso ricevevano sotto 'l passato Governo, e senz'avanzar dritto, senza avanzamento di commercio, coll'allettamento di pagar dritto minore nell'altre giurisdizione delle dogane del Regno, e pure colla fedele condotta ricava da circa ottantamila ducati annui di utile, ora qual maggior profitto riceverà la M.V. allorché sarà da per tutto il Regno eguale il commercio, eguale la ragion degli agravj, rinnovate le tariffe, tolta affatto la divisione delle dogane poichè l'una serve all'altra di detrimento, e ruina e ridotta finalmente l'amministrazione sotto probi, e fedeli ministri nelle Provincie, colla saggia, ed incorrotta guida della Suprema Prefettura, egli è ben certo, che l'utile ascenderà a cotali somme, che la M.V. senza interessare il Reale Erario, potrà formare una rendita dall'altre sue divise, e distinta, colla quale potrà sovvenire le spese del ministero del Supremo Tribunale del Commercio, il gravissimo dispendio delle Ambascierie, Inviati, e quanto altro appartiene alla Cultura della buona amicizia coll'altre Potenze, onde nasce l'ingrandimento del traffico, e 'l dippiù tenerlo per lo bisogno che puole occorrere al commercio stesso; onde il regolamento delle tariffe sarà fatto dalla Suprema Prefettura a misura de' comodi riceve la mercatura dal commercio, ed attendor delle spese che soffre la M.V. per sostenerlo.

Ecco adunque il frutto che coglierà dagli avisati progetti. In ripigliando tutte le dogane del Regno sarà tolta l'inuguaglianza del commercio, cagionato dall'allettamento degli rilasci più in una giurisdizione, che in un'altra; in rendendo eguale la ragion degli agravj sarà tolto il peso al mercadante di pagar tante volte il dritto, quante per varie giurisdizioni trasporta le merci; in facendo pagare una volta il dazio, ritroverà 'l sistema de' Primi Fundatori della Doganal ragione; in dividendo in tre classi i doganali diritti, spronerà i suoi fedelissimi Vassalli al traffico, ed alla navigazione, ed i forastieri ad un fiorito commercio con essi, e finalmente facendo eseguir con fedeltà le tariffe dalla Suprema Prefettura proporzionatamente discusse, e formate, farà una particular rendita per sostener le spese al commercio necessarie, e dovute.

Spero non sembreranno strani gli esposti progetti, come quelli che contengono cose salutevoli, ed eseguibili, escludendo affatto le novità, e quando anco qualche novità contenessero, trattandosi del vantaggio del Sovrano, e del Bene de' Sudditi, pure devono abbracciarsi, persuadendoci Tacito Omnia quæ vetustissima creduntur, nova fuere, inveterascent hoc quoque, et quod exemplis tuemur, inter exempla erit.

Questo è quanto ò potuto colla mia bassa intelligenza rappresentare alla M.V., pregandola umilmente gradirlo, come frutto del sommo zelo, ed amore che nudrisco per la sua Real Persona cui imploro dal Cielo lunghissima vita, e numerosa Prole.

239

Conferenza di commercio n° 20. Si rimette ad altri di consultare al re sulle condizioni, in parte diverse da quelle già deliberate, poste da un ebreo *delli più accreditati* per trasferirsi a Napoli. Si rimette al Supremo Magistrato di Commercio in Palermo l'esame della collocazione più opportuna per il lazzeretto sporco di Messina.

| C | **infrastrutture, istituzioni / expertise, negozianti, porti \ Ebrei, Messina**

1739/12/02 Conferenza confidenziale

A dì 2 dicembre 1739

Circa gli Ebrei

Il Signor Marchese di Salas ha dichiarato alla conferenza qualmente essendo giunto in questa città un Ebreo delli più accreditati nella sua Nazione, avea quello richiesto le medesime condizioni, che quelle che gode in Livorno con alcune restrizioni, aumentazioni, mutazioni, e spiegazioni, le quali condizioni sono state tutte approvate all'eccezione di alcune poche, circa le quali si sono da alcuni Ministri promossi dubbj, e che il Signor Marchese di Salas ha detto, che si consulterebbero, e si farebbero poi presenti a S.M. per essere da Essa risoluto quello che sarà del suo Real aggrado, le quali spiegazioni non si mettono qui per essere state già più volte distese nelle relazioni delle precedenti conferenze. Si trascriverà qui però il bando in estensum, quando mai si compiaccia S.M. ordinarlo, e pubblicarlo.

Circa il lazzeretto di Messina

Si è proposto l'importante punto del luogo, ove si debba piantare in Messina il secondo lazzeretto per le patenti postigliate, ed a quest'effetto si sono riferite diverse consulte di medici, molte delle quali vogliono che senza pericolo veruno per la città, e li luoghi vicini abitati possa nel braccio di S. Rainero, nel luogo detto la Spina, piantarsi quel secondo lazzeretto, ed altre all'incontro dicono non poter farsi senza rischio di contaggio; come altresì diverse consulte della Città, e della Deputazione di Sanità, le quali sono per l'affirmativa.

Si è veduto il piano di questo secondo lazzeretto da fabricarsi nel suddetto luogo della Spina, si è paragonato, a riguardo della distanza dai luoghi abitati, colli altri simili lazzeretti d'Italia, ma senza voler decidere quel punto, il Signor Marchese di Salas ha detto che avendo S.M. stabilito già un Magistrato Supremo di Commercio per tutta la Sicilia in Palermo, sarebbe farne troppo poco conto di risolvere così re-




Fig. 17. Proclama, o vero Banno, con il quale si concede alla Nazione Ebraica un Salvocondotto, perche possa venire a trafficare, ed a stabilire il suo Domicilio nelli Regni delle due Sicilie, e loro dipendenze, Napoli, 3 febbraio 1740 [MAE 4401/1].

lativa alle sue incombenze senza consultarlo, ed in conseguenza si è deliberato, che il tutto trasmetterebbe al suddetto Magistrato in Palermo, per esaminarsi, e sopra il suo parere da S.M. come stimerà meglio risolversi.

25 gennaio 1740 Il Re ha approvato.

240

Sull'*affaire* della somma restituita dalla Francia alle due Sicilie per le feluche coralline sequestrate nel 1733, somma legittimamente intascata dalla Berardi e Franceschi di Livorno ma arbitrariamente ripartita tra i creditori a cambio marittimo dei corallari, *senza darne la minima parte alla Corte di Napoli.*

| G | F | istituzioni / credito, fiducia, giurisdizione, negozianti \ Francia, Livorno
\\ corallo

[1739/12/03] [Duca di Corigliano] (rapporto interno)

Parere del Duca di Corigliano circa l'affare colli Banchieri Beraldi
e Franceschi di Livorno

Espone il Duca di Corigliano il fatto, dicendo, che nell'anno 1733 partirono dalla Torre del Greco 54 Padroni di filucche per andare alla pesca del corallo alle coste di Spagna; che prima passarono in Livorno, ove presero a cambio marittimo, cioè con usura del 20 per % pezze sei mila, ed un ordine per prenderne altre mille in Barcellona, con interesse solamente del 12 per %; che in quel mentre essendosi dichiarata la guerra fra l'Emperatore, e la Francia, ed essendosi accostate 43 di quelle filucche alle coste della Languedoc, furono prese, confiscate con sentenza dell'Ammiraglio di Francia, e con tutto il loro carico vendute.

Che doppo più anni avendo il Console di Spagna in Civitavecchia don Romulo Pucita, alla sollicitazione delli padroni delle suddette filucche confiscate, fatto ricorso all'Ambasciatore di quella Corona in Francia il Marchese de las Minas, circa tal confiscazione, ed essendosi questo unito coll'Ambasciatore delle due Sicilie il Principe di Torella, hanno quelli ottenuto dal Re Cristianissimo la restituzione di lire 24589 soldi 4 per il prodotto netto della vendita delle suddette 43 filucche con attrezzi, corallo, ed altre mercanzie ivi contenute, specificandosi nell'ordine di restituzione, che S.M. Cristianissima la faceva nella sola contemplazione, e considerazione di S.M. Siciliana.

Che li Padroni delle 43 filucche confiscate avendo in quel mentre dato alli predetti Berardi, e Franceschi di Livorno la loro procura per far ricevere da' loro corrispondenti in Francia quella somma che mai potesse ricuperarsi, ed essendo stato ottenuto l'ordine di restituzione, ricevertero questi la suddetta somma, e la distribuirono in Livorno alli interessati a cambio marittimo, da loro proprio moto ed autorità, senza darne la minima parte alla Corte di Napoli, senza ordine né forma di giu-

stizia, senza appellare i suddetti Padroni, né tampoco dare loro la minima parte del denaro recuperato, in modo tale che doppo più d'un anno, e per casualità, per così dire solamente, si ha saputo la restituzione del denaro, e la distribuzione che ne hanno fatto i suddetti Banchieri alli interessati di Livorno.

Sopra tutto ciò il Duca di Corigliano è di parere, che, nel corso ordinario degli affari di marina, essendosi dato in Livorno il denaro, in Livorno si dovesse fare la ripartizione del denaro; che le 11 filucche, che non sono state confiscate avrebbero dovuto andarvi per compire i loro obblighi, e sodisfare ai loro creditori, e che sopra il denaro recuperato, se ne dovesse far ragione alli interessati a cambio maritimo, per la parte che spetta a quelle 11 filucche sane, ed intatte, distribuendosi il tutto a soldo e lira non solo tra i suddetti interessati, ma ancora fra li Padroni, non potendo mai li suddetti Banchieri toccare al suddetto denaro né tampoco dividerlo, senza il concorso de' medesimi Padroni, ma bensì depositarlo nel Consolato di Livorno, o altro luogo pubblico, per essere distribuito, secondo, ed a chi sarebbe stato giudicato appartenere.

Però che essendo state già confiscate le 43 filucche dalla Francia, ed incamerato il denaro, giudicando a rigore, gli interessati a cambio maritimo non vi hanno più pretesione, né ragione alcuna, e che accordandosi loro di concorrere sopra il denaro recuperato (conforme veramente dalla procura delli Padroni appare che sieno d'accordo), è questa una mera grazia che da S.M. può concedersi, tanto per benignità, come perché li Padroni non vi ripugnano, e perché una simile condescendenza può sempre giovare ad accreditare la buona fede delli nostri Padroni nel loro commercio, e fare per l'avvenire un buon effetto, vedendosi il governo fare un simile atto di giustizia; ma pure che, tanto per la ragione di non avere più l'interessati a cambio maritimo ragione alcuna fondata sopra quel denaro recuperato, ed essere quelli alla mera discrezione di S.M., come perché la somma restituita, l'è stata in mera contemplazione di essa M.S. deve la suddetta somma assolutamente rimettersi alla disposizione di S.M., per essere (se così si compiace accordarlo) dal Consolato, o dal Magistrato del Commercio, chiamate tutte le rispettive parti, o loro procuratori, ed udite le loro pretese, ragioni, e difese, distribuita a soldo e lira, o nell'altra maniera che sarà stimata giusta, tanto fra gli interessati a cambio maritimo, come fralli padroni di filucche, ed altri sudditi di S.M., che avessero interesse nell'armamento delle suddette 54 filucche.

Ed in quanto al modo di obbligare li Banchieri Berardi e Franceschi a rimettere il denaro alla disposizione di S.M., ed a venire a discutere qui le loro ragioni, lo lascia alla Prudenza di S.M., e de' suoi primi Ministri.

16 dicembre 1739 Si approva e si ordina che «in conformità se ne scriva» al marchese della Banditella in Livorno perché informi i Banchieri Berardi e Franceschi e gli interessati a cambio marittimo; si ordina inoltre «che si chiami il Berardi che si trova qui, e che alli uni ed alli altri si dia a conoscere, che se non rimettono la somma alla disposizione di S.M. [...] in qualunque luogo si troveranno delli loro effetti, S.M. li farà sequestrare e confiscare»; e che si esprima al Duca di Corigliano la soddisfazione del Re per il «modo con cui ha esaminato, e discusso questo negozio».

Sulla marina militare napoletana formata con *mayor economía que la de España*, e sul conseguente *menor interés* che i suoi ufficiali possono trarre dalla ripartizione delle prede.

| G | *sicurezza / corsa, difesa*

1739/12/04 Michele Reggio a Montealegre

Ex.^{mo} S.^r

Muy señor mío. Previéneme V.E. de real orden en papel de 22 de noviembre la deliberación* de S.M., de que se reparta entre los oficiales, y tripulaciones de las tres galeotas, y falucón según se han partido las antecedentes presas, la del sandal y siete moros tomada en las costas de Berbería por las galeotas, que fue mandando don Manuel Sereno, y el esclavo, que tomaron en el desembarco, que hicieron en tierra, bien entendido, que no necessitando S.M. de la mencionada embarcación, no quiere se le perjudique al Capitán apresador, concediéndosela según los establecimientos; pero en el supuesto de que no se han de hacer quintos, ni mudarse la práctica tenida hasta aquí, pues solo se habla del sandal, porque no siendo embarcación de guerra no le compete joya: y que con este motivo ha resuelto S.M. se forme un reglamento sobre tan importante assumpto para evitar dudas, y embarazos, pero con la declaración que no siendo las presas del valor de dos mil ducados napolitanos, no se han de hacer quintos, ni para S.M., ni para el Capitán General, ni otra persona: en cuya inteligencia debo manifestar a V.E. que nadie más, que yo ha sido, es, y será siempre resignado a las reales deliberaciones de S.M., y por la parte que a mi me toca me conformo ciegamente a lo que fuere de su real agrado, como lo ha acreditado la experiencia en la ocasión de no haber tenido a bien de concederme las raciones de marina, que me corresponden, y pertenecen a mi empleo, y previene la ordenanza, y reglamento, en medio de haberlas S.M. acordado a todos los individuos del Cuerpo.

Lo mismo he practicado, quando no fue su real ánimo concederme los cien ducados mensuales por el tabaco, y los quarenta por el juego, que han gozado mis antecessores; sin embargo a haberse dignado S.M. en 7 de junio del año de 37 hacerme la gracia, de que yo gozasse todos los lucros, y emolumentos, que por lo passado han pertenecido, y gozado todos los Generales de las galeras mis antecessores. Es assimismo evidente, que me pertenecía aora el quinto de las dos presas, siendo correspondiente a las preheminiencias de mi empleo, como lo declaran las ordenanzas de España, y por haberlo gozado todos los Capitanes Generales de estas galeras, como de las de España; pero no siendo de real agrado de S.M. cedo desde luego el derecho, que pudiera hacerme acrehedor a esta gracia. Y si el Conde de Fernannuñez no lo tubo el año de 32, quando de buelta de Italia apresé con la sola Capitana de España en la costa de Cathaluña una saetía con 16 cañones, y 130 moros, fue por el

motivo, que el Rey nuestro Amo quiso excluir en aquella ocasión a todos, y aún a las mismas tripulaciones de las galeras, que estubieron a la vista, y eran de conserva; y aunque se dignó concedérmelo a mí, no lo admití, escriviendo a don Joseph Patiño, que por mi parte no quería nada, y que lo renunciaba a la tripulación de la misma galera en la inteligencia, de que siempre he preferido sobre qualquier interés un poco de estimación, verificándose lo referido en la coyuntura presente, por haber manifestado a V.E. en Procita, que yo no quería dinero alguno, pues lo que me tocase lo daba, y cedía por la obra del muelle: de lo que claramente se infiere, que no me ha movido el fin del menor interés, si solo el conservar una prehemencia de mi empleo, persuadéndome que la hubiesse S.M. concedido, respecto de haberme mandado en repetidas ocasiones, que en su marina se había de observar, y practicar lo mismo, que en la de España: pero como los empleos son de S.M., puede disponer de ellos como fuere de su real agrado, que yo por mi parte seré siempre conforme a su Real decreto, mayormente por haberme honrado S.M. más de lo que merezco.

6 dicembre 1739 «He leydo al Rey todo este papel en el Despacho de esta noche del domingo 6 de diciembre de 1739, y ha hecho S.M. memoria de que esta Marina con órdenes del Rey nuestro Señor comunicados por el Señor don Joseph Patiño se empezó a establecer, y fundar en el supuesto de una mayor economía, que la de España como lo atestan los primeros proyectos, que para su formación presentó el mismo Señor don Miguel Reggio a quien como a todos los demás oficiales que del servicio de España han passado a este ha procurado S.M. en quanto ha sido posible atender, y recompensar generosamente y nada ha ofrecido que no aya cumplido con superabundancia y en quanto a los quintos, que se esté a lo resuelto, pero que por parte de S.M. no se deve promover, sino por la de quien puede interesarse en ellos en el caso de hazerse alguna presa, que pase de dosmil ducados y téngase presente para entonces esta representación del General de las Galeras».

Sull'utilità di sovvenzionare la venuta a Napoli di due Ebrei olandesi, se non altro perché vedano e divulgino la notizia *delle commodità, che per lo traffico tengono questi Regni.*

| C | **informazione, istituzioni / domanda pubblica, expertise, negozianti \ Ebrei, Olanda**

1739/12/14 Francesco Ventura, Duca di Fragnito, Pietro Contegna e Anne-Jean-Baptiste de Vaucouleur [a Montealegre]

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

In esecuzione delli veneratissimi comandamenti di V.E. espressi nelli stimatissimi biglietti segnati a dì otto del corrente mese di dicembre; ci siamo uniti per conferire, e per dissaminare un progetto* formato da due Ebrei commoranti in Olanda;

e che veniva accompagnato da alcune lettere dell'Eccellentissimo Signore Ambasciadore della Maestà dell'Augustissimo Re Cattolico presso della Republica Olandese, e di Monsù della Martiniere, che furono a noi comunicate da don Anna Giovan Battista Vaucouleur Referendario del Supremo Magistrato del Commercio. In sustanza osservammo che il progetto contiene alcune idee generali che debbano servire per formare nelli Regni della Maestà del Re nostro Signore una compagnia per promuovere il traffico delli sudetti Regni in altre parti del mondo; e dopo aver fatte quelle mature considerazioni che si presentarono alla debolezza del nostro ingegno sulle dipendenze, e conseguenze che potevano derivare dal predetto progetto; e specialmente dall'offerta delli sudetti due soggetti ebrei di portarsi in questa città di Napoli per dirigere meglio le proposizioni nel predetto lor progetto contenute, in vista della situazione, e delle produzioni di questi Regni, per poterle maturare con maggior diligenza, e perizia, quando S.M. si degni di fare le spese del lor viaggio tanto nella venuta, quanto nel ritorno; avendo fatta una simigliante offerta anche Monsù della Martiniere; abbiamo formati li sequenti pareri, che sottomettiamo alla finissima, e sublime intelligenza dell'E.V.

Parere di don Pietro Contegna

Il Presidente Contegna fu di sentimento che S.M. potea degnarsi di arrischiare quella picciola somma di danaro che è necessaria per lo viaggio delli due Ebrei; colla considerazione che non sono persone da disprezzarsi per essere state approvate dalli Ministri della M.S. in Olanda; e che quando non recassero altro giovamento, potranno assai probabilmente giovare per formare un'idea esattamente distinta, e particolare delli negozj che gli Ebrei olandesi potranno fare nelli Regni di Napoli, e di Sicilia; e costoro essendone informati minutamente dalli due Ebrei venuti in Napoli, potrebbero invaghirsi di trasportarsi almeno alcuni di loro così in questa Capitale, come in Messina; il che sarebbe vantagiosissimo per promuovere il commercio delli due Regni con gli altri Ebrei del Settentrione; e conchiuse che quando si tratta di arrischiare poco per acquistar molto, sempre si deve mettere in esecuzione.

Parere del Duca di Fragnito

Il Duca di Fragnito si uniformò al sopranotato parere; ed aggiunse che potranno li due sopranotati Ebrei o per lettere, o al lor ritorno istruire gli Olandesi cristiani, ed ebrei della maniera colla quale nelli Regni di Napoli, e di Sicilia si amministra la giustizia su gli affari del commercio; e come da S.M. si cerca di favorire quelli stranieri che procurano di fissare il lor domicilio nelli suoi Stati; e che perciò saranno accolti con grande amore; e che li stessi due Ebrei dopo venuti in Napoli potranno dar animo alli negozianti olandesi, acciò si interessino nelle compagnie che qui si formeranno. Stimò ancora il Duca di Fragnito che si dovesse far venire in Napoli anche Monsù della Martiniere, che per tal viaggio si era offerto, acciò esso fusse come un mediatore, e confidente commune per ripianare, e per istabilire ciò che dalli Ministri della M.S. colli predetti due Ebrei si tratterà, e si stabilirà su tal proposito.

Parere del Presidente del Supremo Magistrato del Commercio

Il Presidente del Supremo Magistrato del Commercio dichiarò che egli non riconosceva nel progetto proposto dalli due Ebrei cosa alcuna nuova, la quale antecedentemente non fusse caduta in mente a tutti li nazionali di questo Regno, anche li meno illuminati; né vi aveva riconosciuta alcuna cosa particolare, e degna di riflessione; riducendosi il loro progetto alla sola idea di formare una compagnia, in cui egualmente si interessassero e nazionali, e stranieri; il che fin dal principio che si parlò di commercio fu da tutti riconosciuto come utilissimo. Anzi nella maniera con cui dalli due Ebrei si proponeva tal compagnia, si scorgeva da tutti esservi circostanze poco adattate alli costumi delli Regni di S.M. Soggiunse il Presidente che conforme dagli Ebrei non si proponeva cosa nuova, così non appariva che essi avrebbero altra parte nell'esecuzione del lor progetto, se non solamente quella di dar consiglio; senza che abbiano compagni capaci di interessarsi con essi loro nell'esecuzione di ciò che progettano. Soggiunse ancora, che dalle lettere del Ambasciadore dell'Augustissima Maestà Cattolica, e di Monsù della Martiniere non si ricavava che li due Ebrei fussero Negozianti accreditati, e che avessero seguito; ma solamente venivano descritti come uomini di spirito, e di capacità: e che dalle medesime lettere appariva, che uno delli due Ebrei fusse stato poco fortunato. Posto tutto ciò, il Presidente fu di parere che sarebbe un puramente arrischiare la spesa per aver due persone in Napoli le quali somministrino quelli lumi, e quelli consigli che dalli nostri nazionali, e stranieri ci vengono tutto il giorno somministrati; senza che possiamo fare verun fondamento sull'ajuto delli due Ebrei; e che se la speranza del profitto da ricavarsi dalla loro venuta si riduceva alle notizie che li medesimi, quando saranno giunti qui, potranno riportare in Olanda, o pure per mezzo delle loro lettere dare alli loro nazionali sulla situazione di questi Regni, e sul modo con cui la giustizia si amministra alli Commercianti, e su tutto il di più che può facilitare il traffico, ed il commercio fra questi Regni, e le Province Olandesi, e con ciò attrarre altri nazionali ebrei a trasportare qui le loro famiglie; questa era una speranza molto lontana, e non capace ad indurre S.M. a far venire da Olanda qui a proprie Reali spese due persone, che nulla anno di stabile, e di fermo nella lor Patria: e che senza dubbio le stesse notizie capiteranno in Olanda per mezzo di altri Ebrei commodi, e ricchi che verranno in Napoli da altre parti, ed in particolare dalle piazze d'Italia; posto che costoro (come si ebbe per sicuro fin dalli primieri discorsi di introdurli in questi Regni) si corrispondono con gli Ebrei di Olanda, e delle altre piazze più rinomate di Europa. In oltre disse il Presidente che gli Olandesi li quali capitano con li loro bastimenti da tempo in tempo in questi Regni, ed altri stranieri ancora, come sono gli Inglesi, e li Francesi, potranno sempre far testimonianza delle commodità, che per lo traffico tengono questi Regni, e dell'esatta spedita giustizia che S.M. fa rendere a' Commercianti, e della buona fede che si procura di stabilire, e che prenda maggior vigore, e che le manifatture, e prodotti di questi Regni si rendono atte ad essere ricevute da per tutto con vantaggio degli Olandesi così cristiani come ebrei, e di ogni altro che

vorrà far commercio nelli Regni di Napoli, e di Sicilia. Per ultimo conchiuse il Presidente che se si apriva questa porta di chiamare a spese di S.M. quelli stranieri che propongono di somministrar lumi da aumentare le Reali Rendite, e da rendere più florido il commercio, senza che le persone progettanti abbiano commissioni da persone facoltose, e conosciute, di proporre alcun particolare negozio; si vedrà una gran quantità di progetti messi in campo; e si vedrà continuamente supplicata S.M. ad arrischiare poco danaro quanto basti per lo viaggio di chi li propone; e che poi col tempo non si ricaverà alcun frutto da tali progetti; con tutto ciò il Presidente dichiarò che rimetteva il tutto alla più saggia, e prudente risoluzione della M.S, e di chi con mente più elevata saprà in queste circostanze dar consiglio; come fecero altresì gli autori delli voti antecedentemente espressi.

gennaio 1740 Il Re ha «ordinato che si scrivesse al Marchese di San Gil», per verificare se i due Ebrei vogliono «fare il viaggio di Napoli» per 1500 ducati, e per istruirli, nel caso, sulle modalità di riscossione della somma, «il tutto però su 'l concetto che quelli due Ebrei sieno persone di gran abilità nel commercio, ed accreditati, e capaci di attirare qui altri Ebrei ricchi da diverse parti, per mettere in pratica li progetti proposti, e formare in questi Regni le diverse specie di traffico, che vi sono adattabili; imperocché se fossero persone insufficienti, per simili operazioni, ed effetti, nulla servirebbe, che S.M. facesse la spesa del loro viaggio, né diligenza alcuna, per attirarli ne' suoi dominj»; quanto a de la Martinière, «S.M. ha stimato che fosse più utile al suo Real servizio rimanendo in Olanda».

243 a-b

Conferenza di commercio n° 21. Atti autentici e atti apocrifi della seconda conferenza tenuta con l'intervento del Supremo Magistrato di Commercio: su come evitare lungaggini e conflitti istituzionali nell'appello al Supremo Magistrato contro le sentenze dei delegati delle nazioni straniere; sul soldo fisso degli ufficiali, per impedirne gli abusi; sul regime provvisorio degli atitanti delle corporazioni; sulla doppia giurisdizione per i Locati della Dogana di Foggia; sul doversi acquisire notizie sui regolamenti dei consolati *più rinomati*.

| C | I | istituzioni / abusi degli ufficiali, domanda pubblica, giurisdizione, procedure, qualità \ Dogana di Foggia \ \ seterie

243a 1739/12/16 Conferenza confidenziale

Conferenza coll'intervento del Magistrato di Commercio
a di 16 dicembre 1739

Dal Presidente del Magistrato di Commercio si è fatto presente come da don Matteo de Ferrante fosse stato disteso il piano di governo del Magistrato, ma che a

cagione d'un punto sopra il quale non avea stimato il Magistrato medesimo prendere da sé veruna determinazione, senza prima averlo discusso nella conferenza, la sua opera rimaneva imperfetta; sicché avendo questo preso il discorso, ha esposto che s'incontrava difficoltà nel risolvere in qual maniera dalli Delegati delle Nazioni passerebbero le appellazioni al Magistrato. Che in tre maniere potea questo regolarsi, e veniva anche praticato colli altri tribunali, o trasmettendosi dalli Delegati li atti, o facendosi da' medesimi la relazione in scritto, o andando farla in persona; che delli tre modi, li due primi, benché forse men speditivi del terzo, gli parevano li più adattabili, si usavano nelli altri tribunali, ed erano anche punti di diritto, e di regola universale di Giustizia, di modo che nissuno vi si potrebbe ragionevolmente opporre, e per dimostrarlo, ha riferito diversi esempj, e regolamenti colli quali l'un e l'altro modo viene autorizzato; con tutto ciò però ha significato, che nella trasmissione delli atti, o nella relazione in scritto, non lascierebbero forse le parti di patire qualche dilazione, ma che sarebbe S.M. supplicata di provedervi con obbligare i Delegati in caso di retinenza da parte loro, ad uniformarvisi; in quanto al terzo modo ha rappresentato, che venendo li Delegati a riferire in persona nel Magistrato vi insorgerebbero giornalmente, sopra tutto da parte delli Consiglieri di Santa Chiara, controversie per la precedenza, oltre che si scuserebbero quelli Delegati su diversi pretesti d'affari, d'infermità, o altri di venire a riferire le cause, e difficilmente vi si potrebbero obbligare, ed appunto ha citato il Consigliere, e Capo di Ruota di Santa Chiara don Orazio Rotta Delegato de' Francesi, che non si addurrebbe facilmente a fare simile passo, ed in somma avendo domandato al Signor Marchese di Salas, se gradisse, che dicesse il suo sentimento, ed essendone stato richiesto, ha detto, che sarebbe di parere di usare li due primi modi secondo le circostanze, e l'importanza delle cause, e ciò sul riflesso, che potrebbe succedere, che le relazioni in scritto non fossero sempre abbastanza chiare, ed esatte, in qual caso verrebbe necessario di esaminare li atti, come pure perché senza l'imbarazzo di trasmettere gli atti, e levarli alli Delegati, ed a' loro attitanti, basterebbe alle volte la semplice relazione per appurare, e terminare la lite. Sopra di che avendo il Signor Marchese di Salas richiesto successivamente il parere della conferenza, tutti all'eccezione del Presidente del Magistrato hanno onninamente aderito al parere di don Matteo Ferrante. Il predetto Presidente però è stato d'un sentimento contrario, ed ha votato per il terzo modo, adducendo per le sue ragioni, che le Nazioni straniere farebbero forse difficoltà, nell'acconsentire che gli atti loro uscissero dal possesso de' loro Delegati, ma a ciò ha replicato il Signor Marchese di Salas, che nelli trattati non si fa menzione alcuna di simile disposizione, e che non avrebbero motivo per opporvisi; ha continuato il predetto Presidente dicendo, che li Delegati aveano sempre riferito in persona le cause, e che essendo questo metodo il più speditivo, non si dovesse mutare; a questo ha risposto il Signor Marchese di Salas, che fra riferire le cause in suo proprio tribunale, ed a suoi compagni, o andarle a riferire in un altro tribunale, era molta differenza, anzi che parrebbe irregolarissimo l'obbligare il Decano delli Consiglieri del

Consiglio di Santa Chiara, ed il primo Giudice dopo il Presidente ad andare a riferire una causa in un altro tribunale anche uguale in dignità; che già si erano tolte alli altri tribunali molte delle loro più riguardevoli materie colla creazione del Magistrato di Commercio, e si era considerabilmente scemata la loro giurisdizione, il che non le aveva recato molto contento, e che l'assoggettare oltre di ciò i loro ministri a tal dipendenza dal Magistrato, sarebbe un molestare troppo gli altri tribunali, e procacciare al Magistrato degl'impedimenti nell'esercizio della sua giurisdizione, tanto più, che secondo il stesso Presidente del Magistrato, ha convenuto, che prima non si dava l'appellazione dalli decreti delli Delegati, ma solamente revisione di cause, il che non era come oggi un nuovo grado di giurisdizione, né dispiacevole alli Delegati, come lo sarebbe oggidì, se nella loro presenza si riformassero i loro giudizi, e si palesasse il lor errore; sicché non ostante altre lunghe repliche, e ragioni del Presidente, avendo tutti li altri persistito nel loro parere, il Signor Marchese di Salas ha detto che nel primo aspetto della questione avrebbe inclinato per il terzo modo, come quello che gli pareva, e sarebbe effettivamente il più speditivo, se avesse potuto conciliarsi colli Delegati, ma che vi trovava tante difficoltà, et improprietà nell'esecuzione, che si uniformava al sentimento generale, aggiungendo che nella relazione in scriptis potendo altresì incontrarsi delle dilazioni da parte delli Delegati, al primo modo cioè alla trasmissione degli atti, stimava che per preferenza si dovesse, quanto più sarebbe fattibile appigliarsi, al che tutti di nuovo, ed anche il Presidente dopo appurata la materia hanno concorso, essendosi però riflettuto sulla differenza che s'incontra fra la revisione delle cause come prima si faceva, e l'appellazione in forma che viene coll'editto di creazione ordinata, ha posto il Signor Marchese di Salas in deliberazione se dalli Delegati si formerebbe direttamente l'appellazione con ricorso al Magistrato, o se sarebbe necessario ricorrere a S.M. per ottenere la licenza di gravarsi, conforme si pratica oggidì, mandandosi al giudice, dal di cui decreto si forma l'appellazione, il gravame della parte per sopra di quello dire il suo sentimento, a questo proposito ha rappresentato la conferenza che da quest'ultimo metodo risulterebbe gran dilazione a danno forse delli litiganti, e che sembrerebbe più opportuno gravarsi a dirittura al Magistrato, con che via più presto verrebbero terminate le cause, al che il Signor Marchese di Salas anche ha aderito, ma colla restrizione, che alle parti quando le piacesse, fosse sempre lecito di ricorrere a S.M. come è de jure, il che non ha incontrato verun riparo, essendo stato convenuto, che volendo quelle indirizzarsi a S.M. dopo usate le formalità solite colli Delegati, passerebbero le cause se così lo comandasse S.M. al Magistrato, ma pure che volendo portare al medesimo Magistrato come il giudice superiore naturale, il loro gravame a dirittura, farlo eziandio potessero.

In somma essendosi fatto nel corso della discussione di questo punto alcune obiezioni circa la difficoltà che si avrebbe a cavare gli atti dalle mani de' Ministri, ed attitanti delli Delegati, e da quelli anche d'ogni altro tribunale, il Signor Marchese di Salas d'accordo colla conferenza ha regolato, che si farebbero ortatorie alli Ministri

quando sarebbero gli atti nel loro possesso, e si manderebbero a prendere dalli attitanti, quando questi li tenessero, salvo ad essi a domandarne la dovuta licenza a' loro rispettivi Ministri prima di restituirli.

Don Carlo Ruotti ha poi significato come dal Magistrato fosse stato incaricato di fare alcune rappresentazioni intorno all'ordine del Re per il quale viene comandato, che tutti li diritti de' consoli, assessori, segretarj, uffiziali del suggello, e segno, e maestridatti, attitanti, &c, tanto del Magistrato, come delli consolati del Regno ricadano alla Percettoria Reggia, ed a tutti si assegnino soldi fissi, ma il Signor Marchese di Salas l'ha interrotto dicendo che su questo avea S.M. preso una ferma risoluzione, e che era assolutamente inutile di discorrerne di vantaggio; essendosi solamente rappresentato, che vi fossero molti attitanti delle Arti ai quali levando loro la facoltà di attitare sarebbe ridurli colla loro famiglia in un'estrema miseria, trovandosi privi non solo delli diritti, che riscuotono, ma ancora di certi regali annui, che gli si fanno dalle Arti, ha replicato il Signor Marchese di Salas, che l'interessi particolari non doveano mai far mutare li sistemi generali, quando si riconoscevano necessarj per il Ben Pubblico, nondimeno sull'esposizione fatta della situazione infelice in cui si troveranno i suddetti attitanti, si è convenuto con il consenso del Signor Marchese di Salas, che a questi si lasciasse la facoltà di attitare durante la loro vita per le Arti, e di riceverne li soliti regali, purché gli diritti si entroitino nella Reggia Percettoria, e con clausula che a misura che anderanno morendo, non se ne nomineranno degl'altri, ma tutte le cause anderanno necessariamente alli attitanti del Magistrato, ed egli è stato ancora risoluto che assegnandosi soldi fissi alli medesimi attitanti del Magistrato, non possano più nell'avvenire attitare nelli altri tribunali.

Ha poi il Signor Marchese di Salas parlato del consolato di Napoli, e gli è stato significato come si stava facendo la formula dell'editto di sua creazione, non men che quella delli altri consolati del Regno, ed a questo proposito don Matteo de Ferrante ha detto che il punto delli Locati di Foggia era stato regolato, cioè che tutti gli affari de' Locati appartenenti in qualsivoglia maniera alla loro qualità di Locati di Foggia, ed alli atti, che in tal qualità contrattavano, sarebbero come prima riserbate privatamente alla giurisdizione della Dogana di Foggia, ma che tutti gli altri affari seguirebbero il corso della giustizia regolato per tutti gli altri abitanti del Regno in generale, con quella attenzione però che trovandosi nelli luoghi ove si pianteranno li consolati, delli Locati capaci di esercitare degnamente l'impiego di console, se ne nominasse sempre uno almeno, per invigilare alli loro interessi, di che il Signor Marchese di Salas è rimasto contento.

In somma il Signor Marchese di Salas ha dato a conoscere quanto essenziale sia il formare le leggi, ed istruzioni delli consolati, ed ha domandato se non si avesse quelle delli altri consolati più rinomati, sopra di che il referendario del Magistrato ha dichiarato che nella Segreteria già si trovavano quelle del Consolato di Messina, le quali erano universalmente stimate savissime, e quelle di Ancona, ma che sarebbe stato ancora molto utile di avere un libro di Francia intitolato *L'ordonnance des*

consuls, sopra di che don Gennaro Brancaccio ha detto, che l'aspettava quanto prima da Parigi. Sicché ha ingiunto il Signor Marchese di Salas, che subito giunte tutte le notizie necessarie per formare peritamente quelle leggi, vi si dovesse il Magistrato, per preferenza ad ogni altra causa, e senza dilazione alcuna applicare.

2 gennaio 1740 Letta al Re «la relazione della conferenza [...] è restata S.M. molto sodisfatta della maniera colla quale vi si sono discusse tutte le materie, e delle deliberazioni che se ne hanno seguito, e si è servita approvarne tutto il contenuto».

243b [1739/12/30] [Giovanni Ruggieri] [a Montealegre]

Mercordì 16 dicembre 1739.

Si tenne nella Segreteria di Stato, Guerra e Marina la seconda conferenza (che, secondo l'editto, dovea tenersi il mercoledì antecedente, 9 dell'istesso dicembre) del Supremo Magistrato con S.E. il Signor Marchese di Salas, coll'intervento del Segretario dell'Azienda don Giovanni Brancaccio. Vi si trovarono il Presidente con tutti li Consiglieri (a riserva di don Pietro Contegna impedito dalla gotta) il Referendario, e 'l Segretario. Cominciò dopo le 24, e finì prima delle 5 d'Italia.

S.E. ne fece l'apertura col partecipare al Supremo Magistrato la soddisfazione del Re in vista della pruova che si era fatta, e ch'era stata presentata a S.M. della nuova fabbrica del velluto nero, riuscito a seconda, e forse ancora oltre, dell'aspettazione, e che messo al confronto con altri velluti forestieri, non ha di che cedere a quelli, ed in qualche parte forse, e senza forse, li supera.

Con questa occasione si parlò delli velluti d'Olanda, e di Genua, e della loro eccellenza, e che questi ultimi sono di maggior durata. S.E. soggiunse che il Re aveva osservato, che qualche cosa ancora mancava alla perfezione dell'altra mostra di velluto pensò (che noi volgarmente diciamo incarnato) la qual pure era stata presentata alla M.S. sopra di che si disse, che per confessione dell'istesso Console Penta (incaricato d'assistere alla fabbrica di queste manufatture) quella mostra notata dal Re non era riuscita di tutta perfezione, e che il medesimo Penta diceva, che praticandosi alcune altre diligenze, che si erano tralasciate, si darebbe l'ultima mano all'opera, così che egli sperava, che riuscisse di piena soddisfazione di S.M.

Indi S.E. fece cenno al Presidente perché parlasse, il qual disse, che nella passata conferenza [236] aveva egli riferito, e dato conto di ciò che si era trattato nelle precedenti sessioni del Magistrato, che in questa poteano fare lo stesso gli altri Consiglieri, e singolarmente li Marchesi Ferrante, e Ruoti li quali aveano, ciascuno pronta e preparata la materia di che ragionare, il primo cioè del Piano delle facultà e giurisdizioni, e regole di governo, colle quali dovrà il Magistrato costantemente regolarsi; ed il secondo della tariffa, e propriamente intorno alle difficoltà, che si pretende (da alcuni) doversi incontrare nel sistema stabilito già da S.M. che gli attitanti abbiano un soldo fisso, e che tutti li diritti s'introitino alla Real Percettoria. Soggiunse il Presidente che il di più che occorreva si sarebbe riferito dal Referendario, e dal Secretario.

Incominciò dunque Ferrante, dopo premessa una delle sue consuete prefazioni di rispetto, e modestia, colli soliti complimenti, ad entrare nell' assunto del predetto Piano, e disse che circa un punto di quello, che si stimava uno delli più importanti e dilicati, il Supremo Magistrato era stato di parere che si dovesse parlare nella conferenza, ad effetto di ricevere da S.E. maggior lume in ordine alla risoluzione da prendersi per proporla a S.M. Questo punto riguardava la maniera, colla quale dovea regolarsi il Magistrato intorno alli richjami, ed appellazioni che dalli decreti e sentenze delli Delegati delle nazioni straniere si sarebbero portati al Supremo Magistrato. Disse che questi richjami o appellazioni poteano riceversi e regolarsi dal Magistrato in tre differenti maniere.

La prima: coll'ordinarsi l'Acta transmittat: la qual formola importa, che il processo formato avanti il giudice, da cui si appella, passi all'esame del tribunale a cui si appella.

La seconda maniera di ricevere le appellazioni, o richjami si riduce alla relazione da farsi in iscritto, ordinandosi dal tribunale a cui si appella al giudice da cui si appella: *Relationem faciat in scriptis*.

La terza ed ultima maniera è il Referat, che vale a dire che il giudice a qua, venga personalmente a riferire al magistrato ad quem lo stato e l'ordine della causa in cui si è appellato, ed i motivi, e le ragioni sopra le quali egli ha fondato la sua sentenza e decreto.

Questa terza maniera, disse S.E. ripigliando il discorso, sembrava senza dubbio la più spedita, e quella che per conseguenza si sarebbe dovuto anteporre alle altre due, come più conforme all'idea di S.M. ed al fine per cui si è eretto il novello Magistrato; perché in quello le cause e pendenze di commercio fossero con celerità, e speditezza terminate e composte; tuttavia incontrarsi in questa terza maniera gravi difficoltà, che la rendono quasi impraticabile, non solo perché si trarrebbe dietro frequenti contese di precedenza tra li Delegati relatori, e li Ministri del nuovo Magistrato in ordine al luogo, e rango da tenersi sedendo nel Tribunale; ma ancora perché si sarebbe risvegliata l'idea del Collaterale abolito, cosa del tutto aliena dalla Real mente di S.M. la quale siccome ha ordinato che il novello Magistrato non sia in veruna parte inferiore agli altri tribunali supremi, così assolutamente non vuole che prenda sopra gli altri una certa aria di superiorità, come pare che seguirebbe se li ministri degli altri tribunali supremi, e singolarmente li Cameristi di S. Chiara fossero costretti ad ogn'ordine del Magistrato di andare a riferire nel di lui Tribunale.

Sopra di che ripigliò Ferrante dicendo che S.E. l'avea prevenuto, e coll'usata sua penetrazione avea preoccupato ciò ch'egli era per dire intorno alle gravissime difficoltà che s'incontrano nella pratica della terza maniera di ricevere le appellazioni, per li motivi appunto felicemente spiegati ed esposti da S.E. e che egli non aveva che aggiungere.

Doversi dunque restringere ad uno delli due primi modi, li quali Ferrante prose-

guì ad esporre, appoggiandoli e sopra la pratica comune a molti tribunali, e sopra la conformità alle leggi ed al dritto così comune come particolare del Regno.

A che replicò S.E. che il Supremo Magistrato potrebbe usare or dell'una, or dell'altra maniera, ordinando secondo le occorrenze quando l'Acta transmittat, e quando il Relationem faciat in scriptis, e soggiunse, lodando il parere di Ferrante, ch'ei non credeva che agli altri sembrasse altrimenti, ma che tuttavia ciascuno era in libertà di dire il suo sentimento, e se aveva che opporre in contrario, ed in conseguenza fé cenno al Referendario, perché manifestasse il suo voto, che fu uniforme a quel di Ferrante. Indi accennò a Cangiano, il qual disse, che il Presidente avrebbe parlato sopra questo soggetto, volendo forse dire o ch'egli si sarebbe uniformato al parere del Presidente, o almeno che voleva votare dopo inteso il di lui parere. In fatti S.E. interpretando in questo secondo senso le parole di Cangiano disse, che nella passata conferenza si era tenuto quest'ordine nel votare, cioè cominciando dagli ultimi e proseguendo di mano in mano in guisa che il Presidente fosse l'ultimo a dire il suo parere, che questo era l'ordine generalmente osservato, e che così dovea praticarsi allora, ed in appresso; onde conchiuse, che Cangiano dicesse il suo parere dopo Vaucouleur, sendo quello il suo luogo. E così Cangiano, senza replicar altro, disse, che si sottoscriveva interamente al parere di Ferrante. E così ancora gli altri Ministri l'un dopo l'altro votando, vi si uniformarono assolutamente, e Termoli similmente, soggiungendo che molte fiato succede, come in questa occasione, che si deve tralasciare il meglio, per l'inconvenienti che l'accompagnano, che perciò, quantunque la terza maniera, cioè il Referat fosse la più spedita, e pronta, e per conseguenza la migliore dell'altre due, tuttavia doveano queste a quella preferirsi a cagione dell'imbarazzi, ed inconvenienti saviamente da S.E. considerati.

Solamente il Presidente, cominciando con un lungo esordio, mostrò di voler piegare al sentimento contrario; perciò, dopo aver detto della sua docilità, e prontezza nell'abandonare il proprio, e seguire l'altrui parere, soggiunse ch'egli volea solamente restringersi a parlare della pratica costante del Regno, intorno a questo assunto; che questa pratica era a sé ben nota per la parte ch'egli avea avuto nel ministero, sendo stato Regente del Collaterale abolito; che volea solamente far presenti i fatti, perché S.E. potesse poi risolvere quello, che le parrebbe più proprio, ed in seguito fece un lungo discorso, il quale in sostanza tendeva (benché espressamente no 'l dicesse) a che si preferisse alle due prime maniere approvate da tutti, la terza stata da tutti trovata impraticabile. Perciò diceva, quanto alla prima maniera, chi ordinerà l'Acta transmittat? Volendo inferirne, che ordinandosi dal Presidente, o dal Magistrato, incontravasi la stessa difficoltà, che nella terza maniera del Referat; poiché tanto significava superiorità l'uno, che l'altro. Al che Ferrante replicava, dicendo che posto che il Principe col suo editto dava al Supremo Magistrato la facoltà di esaminare, e decidere le cause e differenze in grado di appellazione, o richiamo dalli Delegati delle nazioni straniere, non era inconveniente, che dal Presidente del Magi-

strato si ordinasse la trasmissione degli atti, esercitando quella giurisdizione ch'è comune ad ogni giudice ad quem, sopra il giudice a quo. Ma, ripigliò il Presidente, dopo ordinata la trasmissione degli atti, il Presidente dovrà commettere la causa ad uno de' Consiglieri del Supremo Magistrato, il quale dovrà riferirla; la qual cosa mal volentieri si soffrirebbe dalli Delegati delle nazioni straniere, e forse dalle nazioni medesime.

In questo, S.E. proponendo la pratica dell'Udienza Generale a riguardo del Consiglio di Guerra, disse, che qualora una delle parti si grava del decreto, o della sentenza dell'Uditor Generale, allora per mezzo della Segreteria di Stato e Guerra, si ricorre al Re, e S.M. determina nel suo Consiglio di Stato, se quell'appellazione o richiamo si debba ammettere, e passare per conseguenza al Consiglio di Guerra; soggiunse che si potrebbe in somigliante guisa, dopo la sentenza, o decreto del Delegato, nel caso di gravame, il quale si stimasse ragionevole, per mezzo della Segreteria di Stato, spedirsi gli ordini di S.M. al Supremo Magistrato, perché conoscesse delli meriti della causa, e del gravame interposto; sembrarli che in così fatta guisa si torrebbe ogni difficoltà, e ripugnanza, che potrebbe incontrarsi per parte delli Delegati, e delle nazioni straniere.

Ciò non ostante il Presidente continuò ad insistere sopra gl'inconvenienti, ch'egli pretendeva dover seguire dalla pratica delle due prime maniere, e menando in lungo il discorso fu qualche volta interrotto da Ferrante, e sovente da S.E. che ribatteva ad hominem li di lui argomenti. Il Presidente si schermiva dicendo, ch'egli altro non intendeva di fare, ch'espore li semplici fatti. Tuttavia nella narrativa di questi, il Marchese Ferrante con certi segni, ch'egli faceva colla testa, e colle mani verso S.E. mostrava di non convenirne ed alcuni assolutamente negarli; e poiché era visibile, che il Presidente era portato per preferire la terza maniera alle due prime, S.E. disse, che il Marchese Rocca e.g., se fosse stato obbligato a dover andare a riferire personalmente nel Magistrato, non avrebbe mai finito di parlare sopra questo soggetto, volendo con ciò S.E. modestamente indicare, che Rocca non si sarebbe mai quietato di brontolarne, e ne avrebbe ripiena tutta la città di querele, o di amari motteggiamenti. Tutti li Consiglieri applaudirono al detto di S.E. e ciò non ostante il Presidente pur volle dire, che il Marchese Rocca avrebbe ugualmente mormorato dell'Acta transmittat, e del Relationem faciat in scriptis. Il Segretario dell'Azienda disse, che l'Acta transmittat comunemente si pratica, e con ispezialità nella Soprintendenza di suo carico. In somma dopo varie altercazioni, restò generalmente conchiuso, che si sarebbero praticate, secondo le occorrenze, or l'una or l'altra delle due prime maniere.

Quindi si passò al secondo assunto, di cui era stato dal Presidente incaricato di dover parlare il Marchese Ruoti, cioè della tariffa, sopra la quale quantunque fosse stato letto nel Magistrato un dispaccio del Re, con cui veniva approvata, a riserva de' diritti, li quali la tariffa concede agli attitanti, e S.M. vuole che s'introitino alla sua Real Percettoria; ad ogni modo avendo nel Magistrato fatto istanza il Segretario,

perché gli si desse quel dispaccio per farlo registrare, fu dal Presidente detenuto, sulla speranza di rimuovere S.M. dalla determinazione di dare agli attitanti un soldo fisso, facendo riscuotere li diritti per la Percettoria.

Incominciò dunque Ruoti nella conferenza (tenendo in mano il predetto dispaccio di S.M.) con sommo parlare ad eseguire il carico datoli dal Presidente; ma non ebbe campo di distendersi lungamente, poiché S.E. disse, ch'era inutile il parlare sopra quell'assunto, poiché il Re era fermamente determinato a che gli attitanti si contentassero di un soldo competente, senza pensare ad appropriarsi li diritti; che questo era un pensiero da molto tempo nutrito nella real mente di S.M. che a questo l'aveano determinato li frequenti clamori e ricorsi di tutto il Regno contro le estorsioni, e gli abusi, che si commettono da questa sorte di gente; che l'intenzione di S.M. era di far praticare lo stesso, anche negli altri tribunali; dove quantunque le banche si vendano a prezzi non piccoli, né mediocri, tuttavia li proprietarj molto vi guadagnano, e più ancora quelli ch'esercitano, sino al segno d'arricchirsi, e di vivere signorilmente.

Ciò non ostante il Presidente parlò degl'inconvenienti, ch'egli pretende dover seguire dal sistema di dare il soldo agli attitanti, e l'Achille de' suoi argomenti fu questo: che dandosi agli attitanti un soldo tenue, questi non ponno sussistere, e con un soldo pingue, s'incontra lo scoglio, che non potendosi dalla Percettoria ritrarre un fondo proporzionato alla spesa, e pagamento, rimarrebbe di molto gravato il Real Erario. Ma S.E. con meraviglioso acume sciolse questo argomento, e ne dimostrò la fallacia, e difetto in buona logica; poiché disse, ritrovarsi in quel discorso una contraddizione manifesta, la qual è, che da una parte si suppone, che gli attitanti, esigendo per sé stessi ed appropriandosi li diritti, vivano commodamente con le loro famiglie, ed abbiano non solo di che sussistere, ma anche da farsi ricchi e facoltosi; e dall'altro canto poi introitandosi al Regio Erario li stessi diritti, non sieno questi sufficienti per somministrare alli medesimi attitanti un soldo benché mediocre. Come mai può l'Erario aggravarsi coll'introito di que' diritti, che arricchiscono gli attitanti, e coll'esito di un soldo, che impoverisce li stessi attitanti?

E pure, soggiunse S.E. quando l'Erario dovesse soffrirne, S.M. è disposta a rimetterci qualche cosa del suo, perché i suoi sudditi abbiano il vantaggio di vedere tra loro stabilito il commercio; e che in fatti il Re non aveva incontrato difficoltà di ordinare all'Intendenza di somministrare il denaro, che si ricerca per mettere il consolato di Napoli in istato di potersi commodamente radunare nella Regia Dogana, e perché ivi li sieno preparate le stanze opportune per tenervi le sue sessioni; e che già si erano dati gl'ordini per la somma di 600 e più ducati; che l'amministrazione della giustizia per lo Regno costa al Re moltissimo, ma ch'essendo assolutamente necessaria, non si bada al risparmio; che quasi sempre, che si manda un ministro per cause criminali, si paga dall'Erario, e quantunque si dica, che poi l'Erario si rifarà a spese del reo, tuttavia non è mai entrato nell'Erario per questa via né pure un soldo: che l'economia è buona, ma dev'essere moderata sino ad un certo segno; che sicco-

me è vizio lo spendere, ove non fa di bisogno, così parimente è difetto anche d'economia, il non spendere, ove faccia di mestieri.

Il Marchese Ferrante propose, che agli attitanti delle Arti si potrebbe accordare certe convenienze, che le stesse Arti a titolo di gratificazione lor danno in certi tempi dell'anno; e S.E. non ripugnò, purché non esigessero diritti; e si rinnovò il discorso delle calamità, in cui si sarebbero questi attitanti trovati, restando privi dell'esazione de' diritti.

Con questa occasione si parlò della commessa generale delle Arti, e S.E. disse al Referendario che sul campo avesse fatto scrivere al Presidente del Consiglio, perché trasmettesse in Segreteria una nota delle Arti, ch'erano commesse alli Consiglieri di S. Chiara; ed il Referendario eseguì incontante gli ordini di S.E. uscendo dal concesso, e di lì a poco ritornandoci colla risposta, che il biglietto era già spedito.

Indi si parlò dell'istruzioni da stendersi per li consolati, del soldo de' consoli, e terminossi la conferenza.

FONTI

1 CRA 752/sn.

2 a-e CRA 727/253, /326 e /236. V. anche numerose consulte di Brunasso sull'opportunità di permettere l'esportazione o la circolazione interna del grano come di altri generi annonari, da provincia a provincia o da una località all'altra della stessa provincia, in CRA 727-744. Sulla questione di Benevento v. **51F**.

3 CRA 727/171.

4 a-f MAE 4416/3, /6, /52, /4, /6 e /5. L'ordine dei sei documenti e, per il **4c** e il **4e**, la datazione si basano su una numerazione coeva, da «Num. 2» a «Num. 7», nella quale col «Num. 1» è segnata una copia del citato dispaccio 8 giugno 1734 (4416/2) contenente l'ordine di consultare. Cfr. **70**.

5 RCS 168 ff. 30v-32r e CRA 727/248.

6 a-b CRA 727/222 e /209.

7 a-b AZ 1/7. Nel fascicolo anche il parere contrario di Charny, 1734/07/20, e quello favorevole di Brunasso, 1734/08/04 (ma forse precedente al parere di Charny). V. anche consulte di Lauria 1734/09/27, sull'opportunità di esonerare, durante la fiera di Salerno, i bastimenti provenienti dalla Sicilia dall'obbligo di essere visitati a Napoli se non dotati di passaporto di Montemar o del conte di Marcillac o del marchese de las Minas, in AZ 1/10.

8 MAE 1641/sn.

9 RCS 168 ff. 75v-77r. V. anche, sulla «giurisdizione» e organizzazione dell'Arrendamento delle Dogane di Puglia per contrastare, in particolare, il contrabbando d'olio, rapporto di Castagnola 1734/10/15 in CRA 732/25; sull'esame congiunto della legislazione e di «altri ripari» al contrabbando di tabacco negli ospedali «ed altri Luoghi Pij Laicali, e nelle navi» ordinato alla Sommaria e al Collaterale nel luglio del 1734, RCS 171 f. 22r e CRA 739/136.

10 RCS 168 ff. 151v-153r.

11 CRA 731/124. V. anche, sul contrabbando di tabacco ad opera di ecclesiastici nella provincia di Bari, la Giunta del Tabacco 1734/10/13, in CRA 732/184; su un notevole caso di contrabbando di seta a Reggio ad opera di ecclesiastici, consulte di de Ferrante 1735/07/25 e 1735/07/26 e rapporto di Ignazio Termini 1735/08/29, con altra documentazione, in CRA 745/78, /160, /177 e /260; sulle procedure da seguire nella perquisizione di luoghi immuni ecclesiastici, Rocca al suddelegato della Soprintendenza d'Azienda e governatore di Sorrento Neri de Lapi, 1735/09/23, in CRA 748/sn; su gravità e diffusione, nel Regno, del

contrabbando degli ecclesiastici, e sulla proposta, per contrastarlo, di punizioni esemplari per i casi più gravi emersi dalle indagini condotte dai suddelegati, rappresentazione di Braccaccio 1736/03/12, in CRA 750/sn.

12 CRA 730/24. V. anche, sull'indulto, consulta della Sommaria 1734/07/30 in RCS 168 ff. 71r-72r. Su Montini cfr. **94**.

13 CRA 730/81.

14 CRA 730/89. V. anche, sulle modalità di pagamento del grano sequestrato ai negozianti a scopo annonario, consulte di Brunasso 1734/10/12 e di Paternò 1736/04/24 in CRA 731/190 e 751/sn.

15 CRA 730/13.

16 CRA 730/sn e /191. V. anche, sull'«antico solito» di inviare in fiera un deputato di Salute della Piazza del Popolo di Napoli, AZ 1/48.

17 a-c CRA 731/80 ter e 732/136.

18 CRA 731/202. Sulla vicenda, e sul conflitto tra Ram e l'uditore Celentano che la accompagna, anche CRA 731/159 e 732/128.

19 CRA 732/37. Sull'indagine conseguente fatta dal preside di Catanzaro, CRA 737/243 e 738/46.

20 CRA 731/160.

21 a-b CRA 732/11. Sul citato blocco di Capua cfr. **13**.

22 a-b CRA 731/79. Per la *Memoria* in **b** la datazione è basata sulla coincidenza tra la data della lettera originale con la quale del Duce rimette a Santisteban «la scrittura che la Eccellenza Vostra mi comandò» e la data sulla camicia del fascicolo, dove si specifica che del Duce «remite un memorial para S.M. sobre gabelas»; per la memoria in **a**, si è supposto sia antecedente a quella in **b** perché sulla camicia è apposto l'ordine di verificare il corso dato «a otro projecto del mismo señor». Nel fascicolo esistono due versioni lievemente diverse della *Memoria* in **b**: delle differenze rilevanti si è dato conto tra parentesi quadre. V. anche il «nuovo sistema sopra la vendita de' sali» proposto da Orazio Guidotti nel 1735 (CRA 743/172) e riproposto nel 1736 (CRA 745/342).

23 a-b CRA 733/186 e 732/294. La datazione della *Nota* in **a** è basata sul fatto che su un'altra versione quasi identica a quella qui pubblicata è annotato che «otra semejante» era stata rimessa per parere a di Stefano il 16 ottobre (CRA 732/294); si può aggiungere che Barberj il 30 ottobre dichiara che «fu fatta quattro mesi indietro» (CRA 733/186). Cospicua documentazione relativa a vari ricorsi dei Locati di Foggia e alla connessa indagine a carico dell'ex presidente della Dogana Carlo Ruoti in CRA 732-733, 747/sn, 749/242, 750/sn e 765/sn. V. anche, sul regime commerciale dello Stato Pontificio per pannilana e seterie, un rapporto interno relativo a un'indagine svolta da Nicola de Sarno, s.d. ma prima del 20 luglio 1735, in CRA 744/58. Cfr. **42**.

24 a-c CRA 732/210 e 738/348. Sulla citata «Junta de Comercio» v. **31F** e cfr. **33b**.

25 MAE 1641/sn. V. anche, sul dispaccio 20 agosto 1734 che consente di importare a Napoli, via mare, merci tedesche e olandesi commesse prima del divieto di commercio, già destinate a Manfredonia via Venezia e Stato Pontificio, CRA 730/42.

26 a-c CRA 749/56; il dispaccio 19 marzo è in CRA 750/sn, annotato sul *resumen* della consulta di Santa Chiara in **b**; la trascrizione della consulta della Sommaria in **a** è in parte basata sulla copia in RCS 170 ff. 176r-179v.

27 CRA 741/14. Sulla vicenda anche CRA 742/166 e /343, con consulta di Garofalo 1735/06/07. V. anche, sul contrabbando di sale in Puglia, tra gli altri, del principe di Francavilla, CRA 727/199; sul contrabbando di sale nei feudi del duca di Lauria, CRA 745/194.

28 CRA 745/25.

29 a-b CRA 737/114 e 743/501. Sulla reazione del preside di Trani al dispaccio del 7 febbraio, consulta di Castagnola 1735/02/05 [ma marzo] in CRA 740/33.

30 CRA 738/41.

31 CRA 745/94. Il riferimento di de Ferrante alle «preci» della Città di Napoli perché fossero accorpati gli Arrendamenti del ducato a botte e del vino a minuto rinvia alla sedicesima di diciassette «supplichevoli grazie» chieste dalla Città prima del 14 dicembre 1734, come si rileva da un elenco delle grazie (s.d., forse successivo) e da due prospetti degli ordini diramati in relazione ad esse e dello stato di avanzamento delle rispettive pratiche (*Nota de los Ministros y tribunales, que no han satisfecho a los ordenes dados sobre expedientes propuestos por esta Ciudad*, aggiornato al 20 ottobre 1735) conservati in CRA 746/sn. Sulla quinta, sesta e settima grazia v., rispettivamente, **44**, **48** e **42**. Sulla nona grazia, perché sia vietato agli ecclesiastici di acquisire beni stabili, v. **78F**. Sulla dodicesima, tredicesima e diciassettesima grazia (per «l'estirpazione de' controbandi»; perché «si tassino li diritti a' Capitani della Grassa»; perché «debba far si S.M.» che fiorisca il commercio), rimesse all'esame di un'Assemblea di ministri e negozianti costituita *ad hoc*, che sarà poi la Giunta del Commercio, cfr. **35**, **136**, **166** e Appendice - Materiali I. V. anche, sulla quindicesima grazia, per la regolamentazione delle modalità di governo degli arrendamenti, CRA 742/383. Nell'elenco delle diciassette grazie non figura l'istanza della Città per l'abbassamento dell'interesse su pegno praticato dai banchi pubblici (v. **41**), del cui iter si dà tuttavia conto nella *Nota de los Ministros* (v. **41F**).

32 CRA 737/174. V. anche consulta di de Ferrante 1734/09/07, sulle differenze nei sistemi di esazione in Calabria e in altre province dove si produce meno seta, in CRA 730/75.

33 a-b AZ 1/27. Sulla citata «junta particular» per il commercio v. **31F** e cfr. **24c**.

34 CRA 738/237. V. anche, su un analogo ricorso contro la spartenza presentato dalla Generalità dei Locati, informo di Paternò s.d. e consulta del Collaterale 1735/02/15 in CRA 739/137. Cfr. **99**.

35 a-b CRA 752/sn e SC-CS 6 ff. 1r-52r. Nel documento in **a** sono contenute le grazie così come sottoposte dai Deputati all'approvazione delle Piazze nel marzo del 1735; mentre nel documento in **b** Santa Chiara si esprime su un elenco in parte diverso sottopostole circa un anno dopo; di qui le differenze nel numero progressivo dato alle grazie. Sulla citata «Conferenza del commercio» v. **33F**.

36 a-b MAE 675/4 e CRA 742/191.

37 CRA 740/222. Nell'incartamento anche il parere *a latere* di Brancaccio, secondo il quale pure va preservata la fiducia nei Banchi, «que mantienen el comercio de todo el Reyno». V. anche consulta della Sommaria 1734/12/23, sull'istanza di una monaca di nazione spagnola di destinare alla fondazione di un monastero l'«avanzo al presente considerabilissimo», grazie ai conti dormienti, del Banco dei Poveri, in RCS 170 ff. 208r-209r.

38 RCS 171 ff. 27r-29r. V. anche, sulla «visita generale» dei contrabbandi ordinata con dispaccio 16 aprile 1735, Brancaccio a Montealegre 1735/04/26 e consulta della Sommaria 1735/04/29, rispettivamente in CRA 741/235 e RCS 172 ff. 65v-66r.

39 RCS 171 ff. 56v-58r. V. anche consulta della Sommaria 1738/03/15 in AZ 8/41.

40 a-b CRA 740/34 e 742/222. Diversi rapporti di Caravita a Montealegre in CRA 738-742. Molte sue consulte su soggetti da nominare per incarichi o uffici i più vari in CRA (part. 730-732 e 741); tra queste, una consulta 1734/10/25 sulla nomina del nuovo amministratore della Dogana di Napoli da affiancare a Giuseppe Ferro, per la quale è inizialmente considerato, tra gli altri, Orazio Guidotti, ma che poi cade su Oronzio de Mauro (CRA 732/137). Analoghi rapporti di Carlo Mauri a Montealegre assente da Napoli sono in CRA 737 e 740 (part. sulla volontà di potere di Brancaccio e sul suo intento di incrementare il gettito finanziario combattendo il contrabbando). Sulle numerose attività del citato Angelo Carasale, cospicua documentazione in CRA (part. 739, 743, 749, 770-772) e RCS (part. 179, 181, 183 e 185).

41 a-f CRA 741/185, /264 e /265, 742/17 e /151, 747/sn. La consulta relativa al settimo banco pubblico napoletano, il Banco del Popolo, non è stata reperita; può però dirsi che non fu prodotta o comunque inoltrata prima dell'ottobre 1735, quando, nella *Nota de los Ministros* citata in **31F**, è annotata la mancanza dell'«informe» dei delegati dei banchi di San Giacomo e del Popolo.

42 CRA 747/sn. La consulta riguarda la settimana di diciassette «supplichevoli grazie» chieste dalla Città di Napoli (v. **31F**). Nell'incartamento anche il parere *a latere* di Brancaccio e una consulta di di Stefano, Foggia 1734/12/25.

43 CRA 743/211.

44 a-b CRA 742/384. La consulta riguarda la quinta di diciassette «supplichevoli grazie» chieste dalla Città di Napoli (v. **31F**). V. anche consulta di Lucini 1735/04/01, sul ricorso di Alessandro Vitale duca di Tortora inquisito per contrabbando, con copia di dispaccio 14 dicembre 1734 sulle procedure cui devono attenersi delegati, subalterni, etc., in CRA 741/4.

45 a-c AZ 1/52 e /34.

46 CRA 743/125. In CRA 748/sn un verbale della *Junta de la Consulta de Sicilia, Parma y Placencia*, 1736/01/02, che registra: «Sobre la reforma del uso inmoderado de las galas, se proponen los sugetos, con que se deve tratar en Sicilia sobre este asumpto».

47 a-b CRA 744/64 e /sn. V. anche consulta di Brunasso 1735/08/10, su acquisti di grano in Linguadoca e Guascogna, in CRA 745/4.

48 a-b RCS 171 ff. 141v-143r e CRA 747/sn; il parere di Brancaccio è posto sulla consulta della Sommaria come rinnovata in data 1735/10/29, su ordini del 20 ottobre. La consulta riguarda la sesta di diciassette «supplichevoli grazie» chieste dalla Città di Napoli (v. **31F**).

49 AZ 1/36.

50 RCS 172 f. 177r-v.

51 a-b MAE 1641/sn. La datazione del documento in **a** è basata sulla data della citata rappresentanza del Nunzio. Sulla questione di Benevento, oltre che diffusamente MAE 1641, v. anche CRA 733/42 (1734), segnatamente una consulta di Brunasso 1734/09/17 e una rappresentanza degli Eletti di Napoli 1734/11/03; e CRA 756/sn e 761/sn (1736-1737).

52 a-c CRA 750/sn. La «adjunta consulta» della Sommaria cui fa riferimento Brancaccio in **c** è del 1735/12/17. La vicenda è documentata anche in CRA 744/sn e /107 e in RCS, part. 172-174 e 178.

53 MAE 4416/9.

54 CRA 746/sn. V. anche consulte di Brancaccio 1736/03/10, sull'istanza di diversi arrendamenti di poter multare i contrabbandieri, posto che le transazioni sono state proibite, e 1736/03/12, sulla permanenza del foro militare nei processi per contrabbando di generi i cui arrendamenti non siano aggregati alla Soprintendenza, in CRA 750/sn; e consulta della Sommaria 1737/02/21 con parere *a latere* di Brancaccio, sull'istanza di commutazione della pena presentata da tre marinai del Molo piccolo di Napoli incarcerati per contrabbando di tabacco, in CRA 762/sn. Riguardo ai citati delegati "cessati", consulta della Sommaria 1735/08/27 sull'istanza dell'appaltatore Montini che gli arrendamenti del tabacco e della beneficiata siano esentati dalla recente disposizione che affida alla Soprintendenza la delegazione sugli arrendamenti di Corte o amministrati dal governo, in CRA 746/9; sulle opposizioni incontrate dalla disposizione, CRA 745; una nota di Brancaccio sui risparmi conseguiti abolendo i delegati degli arrendamenti di Corte in CRA 746/39; le istruzioni del Soprintendente ai suddelegati nominati nelle province (governatori locali), incentrate sul contrasto al contrabbando, in CRA 771/121.

55 a-b CRA 755/sn. Nel fascicolo anche un'altra consulta della Giunta del Sollievo, 1736/08/22, sui debiti dell'università di Teano verso l'Erario e i creditori *fiscalarj*.

56 CRA 749/143. Sulla vicenda anche Santa Chiara, 1735/12/17, in AZ 1/55.

57 CRA 749/155.

58 a-c RCS 174 ff. 78v-79v e CRA 751/sn e 752/sn.

59 a-d MAE 556/sn (volume intitolato *Scritture riguardanti le giurisdizioni pretese da' Consoli e Vice Consoli Francesi nelle due Sicilie da marzo 1605 a giugno 1737*). Oltre che ivi, cospicua documentazione sulla vertenza, particolarmente di parte francese, in CRA 731/30. Sulla citata lite Darant e Granell vs Suymer e Leners (ma Hevvet), consulta di Santa Chiara 1736/07/30 in SC-CS 4 ff. 110r-121v. V. anche consulta del Collaterale 1734/09/17, sull'indebita istanza del console della nazione romana Antonio Turboli marchese di Peschici che il Guardiano del Porto di Napoli non rilasci passaporti e bollette di sanità ai bastimenti di bandiera

romana senza il suo “biglietto”, in CRA 730/183; consulte di Santa Chiara 1736/06/16 e di Francesco d’Onofrio 1736/12/09, sul viceconsolato francese in Monteleone, in AZ 3/sn; sulle immunità consolari e viceconsolari, consulta di Santa Chiara 1739/05/16, a proposito della requisizione per alloggio militare della casa del viceconsole delle due Sicilie a Bastia, in SC-CS 16 ff. 21r-24v; sulle procedure di riconoscimento delle nomine viceconsolari, consulta di Santa Chiara 1739/08/27, a proposito del rigetto della Repubblica di Genova di alcuni viceconsoli delle due Sicilie, in SC-CS 17 ff. 78v-81v. Cfr. **62**.

60 MAE 3100/sn.

61 RCS 173 ff. 59r-61r. Sui «tanti interessati» alle acque del Sarno (tra i quali il principe di Frasso) che, a Torre Annunziata, avrebbero contrastato la fonderia governativa, consulta della Sommaria 1735/09/17 in RCS 171 ff. 181v-182v; sul conflitto tra governo e molinari di Torre Annunziata per l’acqua impiegata nella Regia Polveriera, consulta della Sommaria 1734/07/21 in RCS 168 ff. 117r-119v.

62 SC-CS 3 ff. 30r-34r, qui pubblicata nella versione in italiano in SC, Bozze delle consulte, 6/10, ff. 45r-47v. V. anche, sul caso di un omicida napoletano rifugiatosi su un bastimento francese nel porto di Livorno, consulte di Santa Chiara 1736/11/05 e 1737/03/27 in SC-CS 5 ff. 161v-168v e 7 ff. 168v-172v, nonché diffusamente AZ 3. Cfr. **205**.

63 CRA 750/sn.

64 MAE 2799/sn.

65 RCS 173 ff. 153r-159v. Sulla questione anche consulta 1736/04/18, ivi, ff. 129r-130r. V. anche il rapporto del preside di Capitanata Giammatteo Mosca, 1738/09/29, relativo alla denuncia del portolano di Manfredonia contro negozianti e assentisti che abusano delle franchigie regie, in AZ 6/226; nonché, in dicembre 1738, quando le franchigie sono abolite, le disposizioni date a Brancaccio perché con de Ferrante, Ruoti, Mauri e Orlando elabori un sistema per ottenere dagli Arrendamenti una rendita in compenso dei maggiori introiti che avrebbero conseguito, in CRA 770/127 e /131.

66 a-c CRA 752/sn e GdC ff. 59r-77r. I precedenti in CRA 751/sn. Sulla questione è sentita anche Santa Chiara, 1736/05/11, in CRA 752/sn, e 1736/09/26, in SC-CS 5 ff. 46v-50r; notizia che anche sul ricorso degli Eletti è sentita la Giunta del Sollievo, che consulta in data 1736/08/08, in CRA 766/114. Cfr. **76**, **102**, **103** e **110**.

67 RCS 173 ff. 169r-170v. V. anche consulta della Sommaria 1736/05/07, con parere *a latere* di Brancaccio, su analoga istanza dell’Abbadia di San Giovanni in Fiore, in CRA 752/sn.

68 RCS 174 f. 127r-v.

69 a-b AZ 3/sn e GdC ff. 40r-53r; il contenuto del dispaccio del 9 luglio è ripreso dal riscontro dato dalla Giunta del Commercio, 1736/07/19, in AZ 3/sn. Sulla questione anche MAE 3100 e, più ampiamente, AZ 3, in particolare la corrispondenza di Montealegre con l’ambasciatore spagnolo a Venezia, conte di Fuenclara, e con Rombenchi. V. anche, in risposta al dispaccio 30 giugno 1736 col quale si ordina al Commissario di Campagna e ai presidi di Chieti, Lecce, Lucera, Trani e Matera di raccogliere e inviare «le più individuali, e sicure notizie» sul commercio delle rispettive province con l’Adriatico e con Venezia, le relazioni in-

viate da Trani e da Matera, entrambe 1736/07/07, in AZ 3/sn, e le relazioni inviate da Chieti, 1736/07/14, e da Lecce, 1736/07/20, in CRA 753/246 e /251. Sull'istanza di Rombenchi di un incarico ufficiale, la patente in copia di console "delle nazioni napoletana e siciliana nella città e porto di Venezia" (in calce: "console delle due Sicilie"), 5 novembre 1737, in AZ 4/sn.

70 GdC ff. 9r-26v. Secondo il citato dispaccio 18 dicembre 1735 (in MAE 4416/11), i pareri inviati alla Giunta sono cinque.

71 CRA 752/sn.

72 a-b CRA 751/sn e 755/sn; il contenuto del dispaccio del 14 maggio è ripreso dal dispaccio del 20 settembre. V. anche, sulla «radunanza» degli ex-appaltatori in Napoli per far fallire la gestione in amministrazione del tabacco, rappresentanza di Valentino Marsichelli, Ferrandina 1737/01/24, in CRA 760/sn; sull'amministrazione in demanio dell'Arrendamento del sale di Otranto e Basilicata e di Calabria, Brancaccio a Montealegre, 1735/06/22 e 1735/09/24, in CRA 743/445 e 746/85; su organizzazione e introiti delle dogane gestite in amministrazione nei Presidi di Toscana, consulta della Sommaria 1739/01/26 in RCS 182 ff. 128r-130v; sul passaggio in amministrazione, in luogo degli affitti, dei dazi locali, il preside di Salerno, 1739/02/06, in CRA 770/224; sul ruolo del governo nella nomina degli amministratori di arrendamenti ceduti a privati ma nei quali l'erario avesse interesse, consulta di Paternò s.d., relativa alla nomina degli amministratori dell'Arrendamento dell'olio in Puglia (tra gli aspiranti, Gennaro Antonio Brancaccio), e cospicua documentazione, in CRA 727/330 e /175 e 750/sn (estate 1734).

73 GdC ff. 27r-29v.

74 a-b GdC ff. 30r-33v e 77v-81r.

75 AZ 2/sn.

76 a-b CRA 759/4 e 753/2 e /47. Lo "stato formato nel 1734" cui si fa riferimento nel documento in **b**, con altri prospetti finanziari, in CRA 727; introiti ed esiti della Sicilia, rimessi da Girolamo Arena nel settembre 1734, in CRA 730/6. V. anche gli ordini dati il 16 giugno 1736 all'Udienza di Lecce riguardo alla distribuzione del sale, al contrabbando e agli abusi dei subalterni, in CRA 753/11; gli esiti del dispaccio 15 giugno 1736 sul doversi per punto generale calcolare le imposizioni secondo i fuochi effettivi delle università che abbiano subito un calo demografico, e documenti sulla numerazione dei fuochi, part. una consulta di de Ferrante 1736/08/15, in CRA 754/sn e 755/sn; i dispacci 21 dicembre 1736 a Brancaccio e 22 dicembre 1736 ai presidi di Calabria, sull'ordine a questi ultimi di attivarsi contro il contrabbando d'olio e l'avviso che ne risponderanno personalmente, in CRA 759/sn (cfr. **115**); su ricorsi contro l'abbassamento della rendita, consulta della Sommaria 1736/11/12 in CRA 758/sn; sulla regolazione del commercio cerealicolo, cfr. **66**.

77 RCS 173 ff. 216r-217r. V. anche consulta di de Ferrante 1735/09/23, sulle discutibili procedure di contrasto al contrabbando di animali attuate dal Capitano della Grassa d'Abruzzo in occasione della fiera di Lanciano, in CRA 748/sn; e una *Nota* s.f. s.d., sulle ragioni e condizioni del divieto d'esportazione dei cavalli e, in genere, delle *robbe* necessarie alla *grassa*, in CRA 751/sn (aprile 1736).

78 GdC ff. 34r-39v. Sulle «replicate dimande» della Città di Napoli perché sia vietato agli ecclesiastici di acquisire beni stabili dei laici senza l'assenso regio, si tratta della nona di diciassette «supplichevoli grazie» chieste dalla Città nel 1734 (v. **31F**), rimessa all'esame prima del Collaterale, poi di Santa Chiara con diversi ministri aggiunti (per la composizione della giunta v. consulta di Santa Chiara 1735/10/29 in CRA 747/sn); la questione è evocata fino almeno al 1738 come «punto generale» ancora da decidersi in diverse consulte di Santa Chiara su istanze di edificare o di impedire l'acquisizione o edificazione di monasteri (ad es. 1736/01/21 in CRA 749/120 e 1736/02/24 in SC-CS 3 ff. 20r-23v). V. anche consulta della Sommaria 1738/11/26, sul «desiderio» di vari particolari di «ridurre fertile il Monte Argentaro con popularlo, piantar vigne, olive, e grani», in RCS 182 ff. 69r-70v. Cfr. **84, 107 e 117**.

79 AZ 3/sn. V. anche MAE 3100/sn, Rombenchi a Montealegre, 1739/12/19, sulle navi «grosse» dette «atte» costruite grazie agli incoraggiamenti introdotti nel 1736 (dei quali si allega un elenco dettagliato) e sul loro proficuo impiego sotto la neutrale bandiera veneta durante la corrente guerra anglo-spagnola.

80 MAE 585/11. Cfr. **236, 243** e Appendice - Quadro Giunta 1739/04/11.

81 MAE 4863/9. V. anche consulta di de Ferrante [1735/09/20 pre] (*resumen*), sull'istanza del segretario d'ambasciata di Francia Guimard che le mercanzie francesi paghino come le inglesi, in MAE 538/sn.

82 CRA 754/sn.

83 AZ 2/sn.

84 CRA 755/sn. Sul punto degli acquisti degli ecclesiastici v. **78F**.

85 RCS 176 ff. 34v-36r.

86 a-b GdC ff. 86r-89v e SC-CS 7 ff. 48v-50v. La consulta della Giunta del Commercio 1736/10/02 citata in **b** dovrebbe essere quella non datata e incompleta in GdC ff. 94r-96r; vi si dice che, informata con dispaccio del 6 settembre dell'«ultima determinazione del Senato» favorevole ai bastimenti abruzzesi e pugliesi, e incaricata di dire quali fossero i privilegi accordati ai Veneziani con la Pace di Bologna e di esprimersi sulla relativa istanza di godimento, la Giunta aveva ritenuto di «soprasedere» dalla consulta in **a**, «che ormai non potea aver uso», e di applicarsi al nuovo esame ordinatole; seguono soltanto l'indicazione che la pace menzionata dai Veneziani è quella del 1529, l'affermazione che, riguardo ai privilegi loro accordati, «non vi è altro» che un capitolo, e la trascrizione integrale del capitolo: «Item quod per totum mensem Januarii [...] tenebat, et possidebat».

87 CRA 756/sn. Il citato dispaccio del 1° settembre recita: «los privilegios en materia de comercio entre las naciones nacen, y se observan solo en fuerza de los tratados, y no pueden apoyarse en la sola calidad del pavellón, ni tanpoco en los exemplares de lo que practican otras Potencias, tratándose de cosa, que no tiene fundamento en el derecho de las gentes, pero en la mera Voluntad de los Soberanos» (*ibidem*).

88 a-b CRA 755/sn. V. anche, sulla citata inquisizione a carico dell'affittatore della panizzazione e sulla questione della qualità del pane, consulte della Sommaria 1736/05/24 e

1736/10/22 in CRA 752/sn e 757/sn; sulle rappresentanze dei banchi del Popolo, di S. Eligio e della Pietà contro il prestito gratuito alla Città, Andreassi 1735/08/04 in CRA 744/sn, Paternò 1735/09/03 e Brunasso s.d. in CRA 745/248. Cfr. **214** e **225**.

89 GdC ff. 90r-93v.

90 CRA 756/sn. Nella *Nota* del fabbisogno di grano e orzo: i dati sono in tomoli; dell'originale sono rispettati l'ordine delle località in elenco e la loro occasionale ripetizione; in corsivo le località che nell'originale sono contrassegnate con una ics «nella margine», come da indicazione di Paternò.

91 a-b CRA 756/sn. In CRA 764/72 consulta della Sommaria 1736/12/10 favorevole all'istanza di Torino della sesta parte in qualità di denunciante. V. anche consulta di Paternò 1737/02/12, sull'Arte delle candele di sevo vs due fabbricanti non matricolati, in CRA 761/sn.

92 CRA 756/sn.

93 CRA 756/sn.

94 a-b CRA 756/sn. La rappresentazione citata in **a** è del 1736/09/06. V. anche, su Montini appaltatore della Beneficiata, e sulle manovre contro di lui dei napoletani, rivolte a inibire la concorrenza degli stranieri negli appalti, denuncia del “corettore della Regia Impresa” Filippo Migliorelli, 1735/06/25, in CRA 743/488.

95 a-c CRA 761/sn.

96 a-b RCS 175 ff. 77r-78r e GdC ff. 97r-104r; data e contenuto del dispaccio del 5 novembre sono in **141a**. Sull'esito dell'istanza della Giunta riguardo alla *pleggiaria* cfr. **127a**.

97 CRA 758/sn. V. anche consulte della Sommaria 1734/06/05, sul credito di Brunasso verso il conte Niccolò Stella, e 1735/07/30, sul credito di Bartolomeo Rota verso il principe della Scalea, in CRA 727/187 e 745/52; consulta di Rocca [1736/05/10 pre], sul credito di Genaro Antonio Brancaccio col defunto marchese della Valle, in CRA 753/87; consulta della Sommaria 1738/03/18, sul credito del negoziante di Trani Giuseppe Lopez verso la duchessa d'Andria, in RCS 179 ff. 14r-15r.

98 RCS 176 ff. 73r-74r. V. anche consulta della Sommaria 1736/04/20, sul legname occorrente per la costruzione di cinque bastimenti necessari per i lavori del porto, in RCS 173 ff. 144r-145v.

99 CRA 758/sn. Per il citato dibattito sulla spartenza di due anni prima, v. **34** e le fonti ivi citate. V. anche, sui criteri di determinazione dell'assisa della carne vaccina, consulta di Paternò 1736/09/08 in CRA 755/sn. Sull'epizoozia, cfr. **100**.

100 a-b SC-CS 6 ff. 89v-94v e SMS 297 ff. 354r-357v e 276r-v. La consulta in **a**, non inoltrata o non acquisita in segreteria, fu rinnovata in data 1737/05/11 (SC-CS 8 ff. 85r-90v). Il dispaccio 6 dicembre approva anche l'esito di una conferenza tenuta dalla Deputazione con il duca di Bovino il 4 dicembre 1736, comunicato dalla Deputazione stessa in data 1736/12/05 (SMS 297 ff. 342r-353v). V. anche, sull'epidemia vaccina del 1736-37, consulta di Santa Chiara 1737/08/08, sull'impatto dell'epizoozia sui lavori agricoli, in SC-CS 9 ff. 60v-65r, nonché,

diffusamente, AZ 2-4. Sull'epidemia vaccina del 1738 e su quella vaccina e bufalina del 1739, ampia documentazione in SMS 298.

101 CRA 757/sn. Cfr. 227.

102 CRA 759/sn. Nella *Nota de' grani rivelati*: i dati sono in tomoli; le colonne *Orzo e Legumi* e la differente denominazione di alcune località (in corsivo) sono tratte da una *Nota di tutte le Università che hanno presentato le fedi seu rivele de' Grani, e d'ogn'altra sorte di vettovaglie raccolte in esse nel corrente anno 1736 come segue*, rimessa dal preside il 15 dicembre 1736, *Nota* citata e utilizzata da Paternò per la *Nota de' grani rivelati*; nei due documenti i quantitativi di grano sono identici, eccetto che per Castelvecchio Carapelle (2674 tomoli secondo la *Nota di tutte le Università*). V. anche consulta di Paternò 1736/12/02, sull'istanza del preside di Chieti di vietare l'esportazione, in CRA 758/sn. Le *rivele* del 1735 per la provincia di Principato Ultra rimesse dal preside Matteo Ruggi d'Aragona e dal percettore Gennaro Rugiero in CRA 747/sn e 748/sn. Cfr. **66**, **103** e **110**.

103 GdC ff. 104v-107r e, per i dispacci, notizia in CRA 766/115, *Nota de los papeles sobre dependencias de la Junta del Comercio*. Cfr. **66**, **102** e **110**.

104 MAE 4416/12.

105 a-b SC-CS 6 ff. 156r-161r e 8 ff. 111r-119v.

106 GdC ff. 109r-115r. Il citato progetto, s.d. e s.f., è in AZ 7/13. V. anche tre lettere di Francesco Arcelli da Amburgo, sull'esito dei contatti presi con la Grou, Michel e Libaul e con la Lavezzari e Schlebusch per una «prova di commercio» tra Napoli e Amburgo, 1737/03/23 e 1737/04/06 in CRA 763/sn e 1737/06/15 in CRA 765/sn.

107 RCS 176 ff. 134v-137v.

108 CRA 761/sn. V. anche consulta di Santa Chiara 1739/11/27, sull'indebita esazione della Real Casa Santa dello Spirito Santo di un carlino a carro e un grano a soma su lino e canapa portati a macerare nel lago di Agnano, in SC-CI 2 ff. 214v-226v.

109 CRA 760/sn. Nella lettera con la quale gli inoltra la memoria, Charny spiega a Monteleagre che l'ha redatta per Santisteban, sulle notizie fornitegli dall'abate Nicola Carfora, fratello del giudice di Vicaria Francesco.

110 a-b CRA 762/sn e GdC ff. 132v-135r. V. anche la relazione dell'Udienza di Lecce, 1737/01/11, e la consulta di Paternò, 1737/01/22, sulla lite e successiva convenzione tra il sindaco di Taranto e alcuni negozianti riguardo all'estrazione di grano per Napoli a discapito dell'annona tarantina, in CRA 761/sn. Cfr. **66**, **102** e **103**.

111 CRA 762/sn. La consulta di Santa Chiara citata nel dispaccio, 1737/02/18, è *ibidem*.

112 RCS 176 ff. 155r-156r e, per il dispaccio, consulta della Sommaria 1737/05/13, sulla medesima vicenda, in RCS 175 ff. 214v-215v.

113 CRA 762/sn. La citata consulta 1737/02/02, e una consulta di Paternò 1737/02/18, con la determinazione del numero di capi da sequestrare per la grassa di Napoli, sono in CRA 761/sn. Ampia documentazione sulla vicenda in CRA 762-764. Il rapporto tra regime

commerciale del bestiame e grassa napoletana è diffusamente documentato in CRA (anni 1734-1737); si vedano anche le consulte della Sommaria 1735/03/17 in RCS 172 ff. 33r-34r; 1739/04/30 in RCS 183 ff. 58v-60r; 1739/03/28 e 1739/04/16 in RCS 184 ff. 28r-29r e 70r-71v; e 1739/12/10 in RCS 186 ff. 155r-156v.

114 MAE 675/15.

115 GdC ff. 121v-125r. Per il citato dispaccio 22 dicembre v. **76F**. V. anche il riscontro del preside di Catanzaro, 1737/03/01, ad un dispaccio 16 febbraio che rinnova e gli ordina «ogni particolarissimo fervore, e zelo» nell'esecuzione degli ordini del 22 dicembre, in CRA 762/sn.

116 a-b GdC ff. 125v-130r e 159v-161v. V. anche, sulla compagnia di commercio per l'attuazione del piano Bentivoglio, che vede il coinvolgimento, con diversi negozianti di stanza a Ferrara, anche di Michel'Angelo Bozzini, CRA 768 II/294 (giugno 1738); sugli incontri veneziani tra Rombenchi, Bentivoglio e il neo-console delle due Sicilie a Ferrara Nicolò Gruatti per «un impianto di Compagnia fra Ferraresi, Veneziani, e Napolitani», nonché sulla reazione negativa di Venezia a progetti di ampliamento degli scambi col napoletano che includessero lo Stato Pontificio, e specialmente Ferrara e Ancona, MAE 3100 (marzo-maggio 1739); su Tosquez, e su un suo progetto all'esame della Camera Apostolica che «conferma la reciproca armonia de' due Porti Franchi di Trieste, e d'Ancona», diverse lettere di Fagnani da Senigallia in AZ 3/sn (giugno-luglio 1736); una dettagliata memoria rimessa da Baccelli a Montealegre, 1737/01/13, su Ferrara e sul «molto vantaggio» che trarrebbe il Re di Napoli se «la Città, e lo stato di Ferrara con Comacchio fossero (col mezzo di qualche accordo) di sua ragione», in CRA 760/sn. Cfr. **161a** (per Baccelli), **185** (per Cervella) e **200** (per la reazione di Venezia).

117 SC-CS 8 ff. 5v-21r. Non è possibile dire se la citata consulta del 28 gennaio 1736 sia la **26b** (relativa al Banco di San Carlo) o altra non reperita. Sul punto degli acquisti degli ecclesiastici cfr. **78F**.

118 a-b GdC ff. 130v-132r e 162r-167v.

119 a-b MAE 822/sn.

120 MAE 2930/sn. Nell'incartamento anche il parere *a latere* di Brancaccio, conforme a quello della Sommaria. Sull'esito della vicenda cfr. **155**.

121 MAE 707/sn.

122 CRA 763/sn.

123 MAE 585/10. V. anche, sulla diversa e più ampia competenza dei delegati delle nazioni privilegiate rispetto ai delegati delle non privilegiate, consulta di Santa Chiara 1739/04/28 (console della nazione romana marchese di Peschici vs padri gesuiti per causa di credito) in SC-CS 15 ff. 151r-154r; sull'istanza di «algunos nacionales lombardos» di un proprio delegato, rigettata perché «no forman cuerpo de nación», consulta di Santa Chiara 1739/06/26 in SC-CS 16 ff. 128v-130r; su origine, funzione e redditività delle delegazioni in generale (dei banchi, degli arrendamenti, ecc.), consulta di Santa Chiara 1739/04/09 in SC-CS 15 ff. 117v-125r.

124 CRA 763/sn. Sul citato divieto d'esportazione degli agnelli cfr. **113**.

125 RCS 175 ff. 197v-200v.

126 a-b RCS 176 ff. 221r-222v, GdC ff. 144v-154v e CRA 766/287; in **b**, tra parentesi quadre, due brani tratti da una precedente versione della consulta della Giunta (1737/04/11, in GdC ff. 135v-144r), che presenta una organizzazione del testo in parte diversa ma, per il resto, differenze poco significative. La consulta della Sommaria 1736/03/26 citata in **a** (con parere *a latere* di Brancaccio) è in CRA 751/sn. V. anche la rappresentanza della Sommaria 1737/05/18, che rinnova la sua in **a** sollecitando il sovrano a intervenire, sulla notizia ricevuta da Foggia che negozianti e Locati rifiutavano di obbligarsi a compensare l'eventuale differenza tra i 27 carlini a zecchino e il tasso che sarebbe stato deciso dal governo, in RCS 176 ff. 229v-230r; nonché una rappresentanza al re dello stesso tenore del presidente e del fiscale della Dogana di Foggia, 1737/06/01, con dati sull'andamento dell'esazione fiscale e sugli zecchini accettati a quella data, in CRA 765/sn.

127 a-b CRA 764/22 e /sn. Nel fascicolo anche un dispaccio 6 aprile col quale si ordina a Paternò di "insinuare" ai negozianti di inviare in Spagna il grano che esportano.

128 CRA 764/40.

129 CRA 765/sn. Sulla questione, nel fascicolo, anche consulte della Giunta del Sollievo, 1737/05/21, e della Camera di Santa Chiara, 1737/06/03.

130 MAE 675/19.

131 a-b MAE 675/20 e /17.

132 a-c SC-CS 8 ff. 136r-139v e MAE 6803/sn. V. anche, sul riesame dei privilegi di bandiera inglese e francese in Sicilia, Gracia Real a Montealegre, Palermo 1737/01/11, in CRA 761/sn; sulle difficoltà incontrate in Sicilia nel far rispettare la convenzione con la Francia mancando quella con l'Inghilterra, CRA 767/238 e /sn e 768 I/4. Cfr. **182**, **191** e **205**.

133 CRA 765/sn.

134 CRA 764/59. V. anche, su qualità personali, condizione sociale e referenze richieste per i consoli della nazione napoletana all'estero, consulte di Santa Chiara 1735/10/22, sulla nomina di Nicolò Frettoni a Livorno, e 1735/11/08, su Giuseppe Maria de Marchi per il Regno di Sardegna, rispettivamente in CRA 747/sn e SC-CS 1 ff. 122v-123v; sulla «extraña pretencción» degli Eletti di Napoli, 1738/07/19, che fossero revocate le nomine regie dei consoli Antonio Costantini a Corfù e Bonarelli ad Ancona, perché nelle due sedi già esistevano consoli della nazione napoletana (rispettivamente Giambattista Bonafini e Andrea Laquidara), AZ 6/sn; sul conflitto, nel 1738, tra il console regio a Bastia Bernardo Rosaguti e il console della nazione napoletana Anton Francesco Casella, AZ 6/218, /251 e /sn; sulle prerogative dei consoli della nazione napoletana nel Regno, consulte di Santa Chiara 1735/08/31 e 1739/01/16, e in generale la documentazione relativa al contestato diritto del console napoletano a Gaeta Giuseppe Simeone di esigere diritti consolari dai bastimenti, in SC-CS 1 ff. 52r-53r, SC-CS 14 ff. 163r-168v, AZ 3/sn, 5/51, 6/200, /225, /237 e /248; sulla nomina del viceconsole della nazione napoletana a Taranto contestata dai padroni di bastimento, Santa Chiara 1739/09/17 in SC-CS 17 ff. 125r-127v.

135 MAE 2799/sn. V. anche, sul console della nazione siciliana in Napoli e Regno, AZ 1/9.

136 GdC ff. 168r-243r. Le citate «suppliche» sono la dodicesima, tredicesima e diciassettesima di diciassette «supplichevoli grazie» chieste dalla Città di Napoli prima del 14 dicembre 1734 (v. **31F**). Cfr. **195** e Appendice - Materiali X-XI.

137 RCS 177 ff. 6v-8r.

138 GdC ff. 243r-246v.

139 a-b AZ 4/sn. In AZ 1/59 la *Pandetta de' diritti, che si dovranno esiggere* dai deputati e ufficiali della Salute di Napoli, bozza s.d. V. anche consulta di Magiocco 1738/01/25, sull'indebita pretesa dei deputati di Salute di Reggio di controllare non solo l'arrivo ma anche la partenza dei bastimenti, in CRA 767/sn.

140 CRA 766/201.

141 a-b RCS 178 ff. 37r-38r e GdC ff. 248r-249r; data e contenuto del dispaccio 12 ottobre sono in **177**.

142 a-b CRA 766/287; del documento in **b** esiste una seconda versione lievemente diversa. V. anche, sulla Giunta degli Zecchini, il resoconto dell'omaggio reso a Montealegre il 5 luglio 1737 dai sei deputati delle Piazze di Napoli conte di Cerreto, marchese di Oliveto, Domenico de Liguoro, Ascanio Caracciolo, Ascanio Rossi e Giusto Vandeneuvel per la grazia di essere dispensati dal partecipare contemporaneamente alla Giunta, che si tiene da Brancaccio, sul motivo che «representando quatro diputados la Ciudad, no pueden hir en Casa de Ministro», in CRA 766/325.

143 CRA 766/238; il documento elenca le consulte della Giunta di Guerra «despachadas, y resueltas» durante il *Gabinete* del 13 ottobre, con la relativa determinazione regia.

144 RCS 178 ff. 114v-115v.

145 AZ 4/sn. Il citato dispaccio 22 novembre è in CRA 767/113.

146 AZ 6/242.

147 RCS 177 ff. 150r-152v.

148 SC-CS 11 ff. 33r-34v. Cfr. **123**.

149 SC-CS 11 ff. 41r-42v. V. anche consulta di Santa Chiara 1738/05/29, sulla nomina ad opera degli Eletti di Napoli di Sebastiano Morra in luogo del Badani scelto dal conte Ventimiglia, in SC-CS 12 ff. 158r-159r.

150 SC-CS 11 ff. 53v-55r. Sulla mancanza di una nazione lombarda v. **123F**.

151 RCS 178 ff. 202v-206v. Sulla giurisdizione speciale della Dogana di Foggia v. anche consulte della Sommaria 1738/05/14, 1738/09/27, 1739/01/13 e 1739/02/20, in RCS 179 ff. 83r-85r e 181 ff. 52v-54v, 136r-137r e 200v-211r; e di Santa Chiara, 1738/10/17, in CRA 769/330. Ampia documentazione sui patentati (in particolare degli arrendamenti, delle udienze provinciali e della Dogana di Foggia), prodotta su ordini del 30 settembre 1734, rinnovati il 3 settembre 1735, con una interessante rappresentanza 1734/10/01 dell'allora presidente della Dogana di Foggia Ignazio Ram, in CRA 731-733 e 745-747. Cfr. **236b** e **243**.

152 RCS 177 ff. 164r-166v. V. anche, sull'ipotesi di vietare il consumo di carne vaccina e in generale sul consumo di carne nel Regno, il preside di Abruzzo Citra Romulo Cavaselicce a Montealegre, 1736/12/15, in AZ 3/52; sulle richieste dell'Eletto del Popolo di provvedimenti per l'annona napoletana a fronte dell'epidemia vaccina, in particolare sull'obbligare i Locati a inviare a Napoli mille agnelli la settimana, consulte di Paternò 1736/12/05 e 1737/01/06 in CRA 759/sn e 1737/03/13 in SMS 297 ff. 512-513. Sul rapporto tra regime commerciale del bestiame e annona napoletana v. **113F**; sulle epizoozie v. **100F**.

153 CRA 767/sn. La consulta di Santa Chiara 1737/12/05, da cui il citato dispaccio 14 dicembre alla Vicaria perché consulti, è in CRA 767/149.

154 SC-CS 11 ff. 114v-116r.

155 GdC ff. 249v-258r. I citati dispacci 29 maggio e 25 ottobre 1737 e la citata lettera di Bandidella del 13 maggio 1737 sono in MAE 2705/sn. In AZ 6/247 dispaccio di Montealegre a Rocca, 7 marzo 1738, col quale si sollecita con veemenza questa consulta, evidentemente ancora non trasmessa. Cfr. Appendice - Materiali **XIII**.

156 SMS 298/sn. La citata «informazione» dell'Udienza di Lecce, 1737/11/29, è in AZ 4/sn; sulla questione anche AZ 6/246.

157 MAE 4416/18. La consulta della Giunta del Commercio è trasmessa il 6 aprile alla Giunta della Consulta di Sicilia (/22), la cui consulta, 1738/07/21, è ivi, /23.

158 AZ 7/81; bozza, di mano di Vaucouleur, con consistenti correzioni nell'ultimo paragrafo, che si sono indicate in nota. La datazione è basata su AZ 5/139, 1738/04/22, si approvano equipaggio e relativo soldo per la nuova nave *San Phelipe la Real*; ma, considerando che le correzioni suggeriscono che il vascello partì durante la stesura del progetto, la redazione potrebbe risalire all'agosto 1738, quando Santisteban lascia Napoli per la Spagna a bordo del *San Phelipe la Real*.

159 GdC ff. 258v-260v. Su Baccelli v. **116F**.

160 CRA 768 I/188. Il citato *papel* a Brancaccio è in AZ 5/120.

161 a-b AZ 9/11; bozze, di mano di Vaucouleur. Per la datazione: nel documento in **a** la data è annotata a margine («donné le 24 avril 1738»), plausibilmente in un momento successivo e coincidente con la redazione del documento in **b**; quest'ultimo sembra collocabile nella primavera del 1739, sia per il riferimento alla «pace colli Turchi e Mori» come «punto» già dibattuto, sia per le analogie col **201a**.

162 SC-CS 12 ff. 91v-92r.

163 GdC ff. 261r-271r. Cfr. **161a**.

164 GdC ff. 271v-276v. Cfr. **161a**.

165 GdC ff. 277r-283v.

166 GdC ff. 284r-308r. La consulta riguarda la tredicesima di diciassette «supplichevoli grazie» chieste dalla Città di Napoli (v. **31F**). V. anche il preside di Chieti a Montealegre 1736/12/01, con cui tra l'altro lo informa di aver appena inviato alla Giunta la relazione

sul Capitano della Grassa ordinatagli da Rocca in settembre, in CRA 758/sn; sul contrabbando di animali con la complicità del Capitano della Grassa, rappresentanza del razionale della Sommaria, ex percettore e tesoriere in Abruzzo e credenziere della Dogana di Foggia, Geronimo Colucci, 1738/04/26, in CRA 768 I/183; sul contrabbando tra Abruzzo e Stato Pontificio, in particolare a Maltignano, Ancarano e sul Tronto, diversi rapporti di Orazio Guidotti o a lui collegati in CRA 758/sn, 762/sn, 763/sn e 765 (1736-1737); sulle *rivele dei neri* (suini) del 1736, e sul tentativo del Capitano della Grassa di Terra di Lavoro di estendere la sua giurisdizione, consulta di Paternò 1736/12/21 in CRA 759/sn. Cfr. 178a.

167 SC-CI 1 ff. 157v-161v. La proposta della Camera di emanare una legge per la quale «le lettere di cambio non possano farsi, se non da pubblici Negozianti» è sottoposta all'esame della Giunta del Commercio (v. Appendice - Quadro Giunta 1738/10/31). V. anche, sulla procedura adottata in caso di debiti del *figlio di famiglia*, Paternò 1735/08/16 in CRA 745/90; sulla mancanza, dopo la soppressione del Collaterale, di un tribunale d'appello contro le sentenze del Delegato dei Cambi, Santa Chiara 1735/12/01 in CRA 748/sn; sul non doversi impedire al Delegato dei Cambi l'esecuzione di lettere di cambio neanche in caso di processo in corso in Vicaria a carico del creditore per pravità usuraria, Santa Chiara 1735/12/15 in CRA 748/sn; sull'iter di elaborazione di una «ley contra los usureros», Santa Chiara 1736/10/06 in CRA 757/sn; sulla cognizione privativa del Delegato dei Cambi sulle lettere di cambio «anche in riguardo a' delegati delle Nazioni, e particolarmente della Inglese» (caso *Flectuood padre vs principe di Castellaneta*), Paternò 1736/12/25 in MAE 675/13.

168 RCS 180 ff. 115v-116r.

169 RCS 180 ff. 116v-117v. V. anche, sulla pretesa del principe di Frasso di tassare i napoletani che portano a macinare grano a Torre Annunziata, consulta della Sommaria 1738/07/01 in RCS 179 ff. 138r-139v; sulla vertenza tra i cittadini e il conte di Mola riguardo a una tassa pretesa dal conte sull'olio venduto infra Regno, CRA 752/sn.

170 SC-CS 13 ff. 10v-14v.

171 MAE 707/sn. V. anche, su norme e metodo di concessione dell'esportazione in franchigia di grano a Malta, consulte del Tribunale del Real Patrimonio, 1735/10/13 e s.d. ma antecedente, in MAE 707/sn, e della Giunta della Consulta, 1738/07/23, in AZ 6/165; in RCS diverse consulte della Sommaria su concessioni all'Ordine di Malta di esportare in franchigia, ad es. 1734/09/28 in RCS 170 ff. 50v-51r, 1735/09/17 in 172 ff. 204v-205r e 1736/09/26 in 175 f. 56r-v; sull'esportazione a Malta di pece e lana di Calabria, CRA 764/74. Più in generale, sulle franchigie concesse a ordini religiosi, consulte della Sommaria 1736/09/03 sull'importazione di lana da Reggio chiesta dai Cappuccini di Messina, in CRA 755/sn; 1736/11/08, sull'importazione in Sicilia di panno grosso francescano prodotto nel convento dell'Ospidaletto di Napoli, in RCS 175 ff. 100v-101r; 1739/03/24, sull'importazione di cera vergine da Benevento per i cappuccini di S. Eframo Nuovo in Napoli, in RCS 183 ff. 25v-26v; 1739/09/02, sull'importazione di droghe acquistate in fiera di Senigallia dai minori osservanti di Teramo, in RCS 185 ff. 53v-55r; nonché ampiamente CRA 763. V. anche consulta di Orazio Rocca 1736/09/30, sulla pretesa degli ecclesiastici di Salerno di alienare la franchigia

loro spettante sulla gabella della farina, in CRA 757/sn. Diversi ordini di indagare e riferire su fondamento, entità e abusi delle franchigie degli ecclesiastici, in vista del concordato, in CRA 764 (maggio 1737).

172 MAE 4416/45; datazione basata sul dispaccio 23 luglio 1738 (4416/2) col quale si informa Giovenazzo della sua inclusione nella giunta destinata ad occuparsi della questione, e gli si inviano diversi pareri «para que se instrua de la materia».

173 RCS 180 ff. 185r-186v.

174 RCS 180 ff. 195v-196v. V. anche, sul prezzo alla voce del grano di Crotone del 1734, AZ 1/15; sulla voce dell'olio di Gallipoli del 1734, consulte del Collaterale 1735/01/28 in CRA 737/326 e di Santa Chiara 1735/10/26, con un notevole rapporto dell'udienza provinciale, 1735/04/17, sulle pratiche mercantili locali e sulle modalità di formazione della voce, in CRA 747/sn; sulla voce dell'olio di Bari, il Collaterale 1735/03/15 in CRA 739/190; sulla voce della lana di Foggia, la Sommaria 1736/09/11 in CRA 756/sn. Cfr. **233**.

175 SC-CS 13 ff. 98v-100v. Sul trattamento della bandiera papalina v. anche consulte di Santa Chiara 1735/12/12 e 1736/01/07, rispettivamente in MAE 1641/sn e SC-CS 2 ff. 44v-49v.

176 AZ 6/249. Sul contributo finanziario dei negozianti, dispaccio a Danza, 14 settembre, in AZ 6/252.

177 RCS 181 ff. 21v-22v; data e contenuto del dispaccio 17 settembre sono in **221**.

178 a-b SMS 298/sn. Sull'approvazione delle proposte della Deputazione riguardo alle misure suggerite da Rombenchi, Brancaccio a Montealegre, 1739/05/02, in MAE 3100/sn.

179 RCS 182 ff. 5v-7v.

180 SC-CS 13 ff. 161v-163v.

181 AZ 6/231. V. anche rappresentanza di Francesco d'Onofrio [1736/12/17 pre], sui bastimenti genovesi che, inalberando bandiere di altre nazioni, evitano di assoggettarsi al loro console, in AZ 3/61.

182 CRA 770/sn. Il citato rapporto della Deputazione di Salute di Palermo, 1738/12/17, è in AZ 6/sn; i precedenti della vicenda in AZ 6/93. V. anche consulta di Santa Chiara 1738/02/26, su una tartana francese trattenuta dai deputati di Salute nel porto di Gaeta, in SC-CS 11 ff. 119v-122r. Cfr. **132** e le fonti ivi citate.

183 a-b RCS 181 ff. 142v-143v e 183 ff. 134r-135v.

184 CRA 770/162. V. anche, sulle *rivele* dei bozzoli chieste da Brancaccio per contrastare il contrabbando di seta, diversi rapporti di Termini da Reggio in CRA 769/127 (agosto 1738) e Appendice - Quadro Giunta 1738/08/02 pre.

185 a-b MAE 4863/5; il documento in **b** è in bozza, di mano di Vaucoullieur; la datazione è basata sull'ipotesi che l'autore si sia avvalso di una copia del progetto di Cervella rimessa da Livorno il 19 marzo 1739; nel fascicolo sono conservati il progetto, una «risposta» dei negozianti inglesi in Livorno al progetto Cervella e una *Breve relazione del contenuto ne' quattro fogli mandati da Livorno il 19 marzo 1739*, in bozza, di mano di Vaucoullieur.

- 186** MAE 2417/sn; gli «articoli» sui quali Bonarelli ragguaglia sono ivi, 20 gennaio 1739. Cfr. **197**.
- 187** SC-CS 15 ff. 37v-40r.
- 188** RCS 182 ff. 183r-186r.
- 189** RCS 181 ff. 217v-219r.
- 190** SMS 298/sn. Sulle epizoozie v. **100F**.
- 191** MAE 6803/sn; bozza, di mano di Vaucouleur; il *Mémoire* è inviato da Montealegre al ministro spagnolo a Londra, Thomas Geraldino, il 24 marzo 1739. Cfr. **132**.
- 192** RCS 184 ff. 81r-82v.
- 193** SC-CS 15 ff. 142v-146r. V. anche consulte di Tommaso Caravita, 1739/09/21, e di Santa Chiara, 1739/10/29, sull'exequatur alla nomina di Gabriele de Trapanà come viceconsole della nazione catalana a Sorrento, nominato da Canadel come suo sostituto in qualità di console del Consolato del Mare, in CRA 773/233.
- 194 a-b** SMS 298/sn.
- 195 a-b** RCS 183 ff. 78r-84v e SC-CI 2 ff. 173v-181v.
- 196** CRA 771/390.
- 197** MAE 3100/sn. Le due citate note allegate da Rombenchi, sulle spese per facchini e sulle mese, sono ivi, in altro fascicolo, assieme ad una bozza del riscontro dato a Rombenchi, di mano di Vaucouleur, datata 19 maggio, nella quale lo si ringrazia «infinitamente» per il «molto travaglio» speso nello svolgimento dell'incarico. Cfr. **186**.
- 198 a-b** MAE 2417/sn. V. anche, su vantaggi e svantaggi del 'nuovo dazio', la corrispondenza con Rombenchi in MAE 3100 (marzo-aprile 1739).
- 199** MAE 4416/41; bozza, di mano di Vaucouleur. Nel fascio diverse altre versioni, sempre in bozza. Riguardo alla datazione, la *Dissertazione* è certamente redatta dopo il parere del duca di Giovenazzo (**172**), del quale rende conto, e prima del settembre 1739, poiché vi si cita la guerra ancora in corso tra Russia e Impero Ottomano; si anticipa al maggio del 1739 il limite superiore della redazione sia perché in giugno il «negozio» era considerato «come risoluto» (v. **202**), sia perché nella *Dissertazione*, laddove si paventa il rischio che altri Stati italiani anticipino le due Sicilie nella stipulazione di trattati con la Porta e le Reggenze, si fa l'esempio della Toscana ma non di Venezia, i cui progetti di pace con Tripoli erano noti almeno da metà maggio (cfr. **200**).
- 200** MAE 3100/sn. Sull'*affaire* Bentivoglio v. **116F**.
- 201 a-b** CRA 773/173 e AZ 7/72; il primo in bozza, entrambi di mano di Vaucouleur. Datazione basata sulla data della prima Conferenza di commercio (**202**). Cfr. **161b**, **191**, **200**, **202** e **210**.
- 202** SMC 1728/sn. Cfr. **201**.

203 AZ 9/13. Sui temi della Conferenza ampia documentazione in MAE 4400. Sulla citata indagine sui lazzaretti cfr. **215**. Sul tema della “introduzione degli Ebrei” cfr. **201, 204, 206, 219, 229, 230, 235, 239** e **242**.

204 MAE 4400/3. Il citato «foglio» sui capitoli accordati agli ebrei in altre città è ivi, /2. Sul tema della “introduzione degli Ebrei” v. **203F**; sui “punti spettanti alla religione” v. **219F**.

205 SC-CS 16 ff. 123r-126v. Per la citata consulta di Santa Chiara 1736/11/05 v. **62F**.

206 MAE 4400/1. Sul tema della “introduzione degli Ebrei” v. **203F**; sui “punti spettanti alla religione” v. **219F**.

207 CdC pp. 59-78 e AZ 7/74; il rescritto è in traduzione, s.d., di mano di Vaucouleur; tra parentesi quadre le parti del rescritto originale (datato, in spagnolo, conservato in SMC 1728/sn) utili a interpretare alcune apparenti incertezze della traduzione. V. anche, per la citata «incombenza» data a Contegna della redazione degli editti istitutivi, la lettera di rimessa a Montealegre del progetto di editto per il Supremo Magistrato di Commercio del Regno di Napoli, 1739/10/19, con allegato il progetto relativo al Supremo Magistrato di Commercio di Sicilia, in AZ 9/16, e la lettera di rimessa del progetto per la Sicilia, 1739/10/22, con allegato il progetto per Napoli, in AZ 7/65.

208 SC-CS 16 ff. 138r-141r. V. anche, sul *donativo grazioso* chiesto ai negozianti di Napoli per i lavori del porto, AZ 8, part. /66 (febbraio-giugno 1739).

209 CdC pp. 79-87.

210 CdC pp. 88-98. Sul porto franco di Messina cfr. **201b, 211, 213, 216, 220, 223, 226** e **228**.

211 MAE 6803/sn. Sul progetto Jauna-de la Roche, oltre a MAE 6803 (segnatamente la detagliata *Relazione di quanto è accaduto e del modo in cui si è trattato circa il negozio della proposizione fatta per lo stabilimento d'una compagnia di commercio marittimo negli stati di S.M., s.d. ma luglio 1739, di mano di Vaucouleur*), v. anche la copia del progetto (*Mémoire préliminaire pour l'établissement du commerce dans les Royaumes de Naples et de Sicile*, a firma Le chevalier Dominique Jauna, 1738/12/12) con le citate «postiglie», tutto di mano di Vaucouleur, in AZ 7/62, secondo cui il progetto postillato è inviato a Londra e a Vienna l'11 gennaio 1739; inoltre, i pareri sul progetto dati dopo la conferenza, individualmente, da Arena, Contegna, de Ferrante, Termoli, Ventimiglia e Ventura, in AZ 9/2. Per il tema del porto franco di Messina v. **210F**.

212 MAE 675/37. Il citato dispaccio 7 gennaio 1737, emanato dietro parere di Ventura 1736/12/19 sul caso Flectuood padre vs Cozzolino, in MAE 675/12. V. anche, sulla competenza del Delegato qualora una delle parti invochi il privilegio del foro della Sommaria, consulta di de Ferrante 1738/10/07, caso Giovanni Flectuood vs Domenico Ruggiero, in MAE 675/31; sulla competenza (e sulla prassi) in materia criminale, Santa Chiara 1738/12/22, sulle violenze subite dal francese Claudio Tessier dal console dei sarti e da patentati dell'Uditore generale dell'esercito, in SC-CS 14 ff. 122r-128v. V. **167F**.

213 a-c CdC pp. 154-178, 179-206 e 207-228. Per il documento in **a**, articolo XII: nella bozza in AZ 9/10 non è «3 ½» ma «3 ⅓». Per il tema del porto franco di Messina v. **210F**.

214 SC-CI 2 ff. 118v-122r. La citata consulta della Sommaria 1739/08/21 è in RCS 184 ff. 219v-221v. V. anche, su una precedente proposta degli Eletti di riforma della panizzazione, Santa Chiara 1737/07/13 in SC-CS 9 ff. 26r-31v; sull'esclusione dei farinari del mercato grande di Napoli dalla gara per l'appalto della panizzazione, Sommaria 1739/01/30 in RCS 181 ff. 188v-192r; sulla competenza dell'Eletto del Popolo nella scelta delle località dove far macinare il grano, Sommaria 1739/05/16 in RCS 183 ff. 98r-100v. Cfr. **88**, **224** e **225**.

215 a-b SMS 298/sn e MAE 4400/1. I "deputati eletti" autori del rapporto in **a** erano stati individuati in (e plausibilmente restarono) Miano, de Silva, Sanfelice, Gagliati e Gennaro Antonio Brancaccio «con un altro deputato a sua soddisfazione»; il rapporto è prodotto in esecuzione di ordini dati alla Deputazione con dispaccio 30 giugno 1739 (ivi) in esito alla Conferenza 1739/06/17 (**203**); la datazione è basata sul fatto che è oggetto della relazione della Deputazione 1739/08/24 (sempre in SMS 298/sn) ripresa nella Conferenza 1739/08/26 (**216**). Il documento in **b** è in bozza, di mano di Vaucouleur, forse mutilo della fine, con numerose correzioni e aggiunte che in qualche punto, ai fini della trascrizione, hanno comportato una scelta tra diverse possibili alternative; la datazione è basata sul fatto che vi si fa riferimento alla relazione della Deputazione. V. anche MAE 3100/sn, Rombenchi a Montealegre 1739/07/11, con un dettagliato elenco delle informazioni sul lazzeretto di Venezia chiestegli il 30 giugno, nonché la successiva corrispondenza in materia.

216 AZ 9/12. La citata deliberazione della Deputazione generale di Salute sul non uniformarsi alle disposizioni di Venezia, 1739/07/28, con la precedente 1739/07/22, in SMS 298/sn. Sulla divergenza con Venezia riguardo alle misure sanitarie relative alla fiera di Senigallia v. **218**. Sulla citata consulta della Deputazione di Salute sul lazzeretto di Nisida v. **215** e le fonti ivi citate. V. anche, sulle indagini e i lavori relativi ai lazzeretti di Nisida, Messina e Palermo, AZ 9. Per il tema del porto franco di Messina v. **210F**.

217 RCS 185 ff. 36v-37v.

218 a-b CdC pp. 247-267 e SMS 298/sn. La «consulta della Deputazione» citata in **a** è plausibilmente la 1739/09/01, in SMS 298/sn insieme ad altri verbali sulla vicenda. V. anche, sulle misure adottate per i presidi costieri (più orientate però alla difesa dai mori), circolare ai presidi delle province marittime per un'indagine sullo stato delle torri e degli ufficiali ad esse preposte, 1739/06/27, in AZ 8/58; una dettagliata relazione sulla Capitanata (*VIII Provincia di Capitanata. Quaderno 1°*) in AZ 9/28; una dettagliata relazione e i provvedimenti presi per le torri nei Presidi di Toscana in CRA 768 II/243 (aprile-maggio 1737).

219 MAE 4400/6: si tratta della «scrittura, con tutte le riflessioni, così politiche come canoniche» sui sette punti «spettanti alla religione» che la Conferenza 1739/06/24 (**204**) delibera di affidare a Contegna. La datazione è basata sulla data in cui Montealegre invia lo scritto a Celestino Galiani chiedendogli di esprimersi sui sette punti (in MAE 4400/7). V. anche il *Parere teologico sopra alcuni punti appartenenti all'introduzione degli Ebrei ne' Regni di Napoli, e di Sicilia* di Galiani, inviato a Montealegre il 27 settembre 1739 (ivi /7 e /8); e il *Parere teologico circa la introduzione degli Ebrei nelli Regni di Napoli, e di Sicilia* di Bernardo Maria Giacco [alias Giacchi], chiestogli in novembre (ivi /10). Cfr. **235**. Sul tema della "introduzione degli Ebrei" v. **203F**.

220 CdC pp. 267-288. Per il tema del porto franco di Messina v. **210F**.

221 RCS 186 ff. 7r-8v.

222 a-b MAE 2707/sn e MAE 4863/sn; bozze, di mano di Vaucouleur; il documento in **b** è mutilo della fine; in corpo maggiore le osservazioni che nell'originale sono a margine degli articoli; la datazione è basata sulla data della Conferenza durante la quale la questione è trattata (**223**); l'ordine col quale i due documenti sono proposti è dal generale al particolare; riguardo alle parti omesse, il «metodo» di Livorno descritto in **a** può leggersi quasi identico in **223**; gli articoli di neutralità in **b** possono leggersi identici in **a**.

223 AZ 9/3. V. anche, sulla questione della neutralità, in particolare sui rapporti con la Spagna e con la Gran Bretagna prima e dopo la Conferenza, MAE 675/36 e AZ 10/27. Cfr. **222**. Sul trattato con l'Olanda cfr. **226** e **229**. Per il tema del porto franco di Messina v. **210F**.

224 RCS 186 ff. 50v-52r. Cfr. **214**.

225 RCS 185 ff. 88v-95r. Le citate consulte della Sommaria sono: 1738/10/11 in RCS 182 ff. 25v-30v; 1739/04/30 in RCS 183 ff. 63-66; 1739/09/03 in RCS 185 ff. 58r-59v. V. anche le consulte della Sommaria 1739/01/28, sulle competenze dell'Eletto del Popolo, degli altri Eletti e del Giustiziere in materia annonaria, in RCS 181 ff. 168-185, e 1739/07/07, sul ruolo del Regio Pesatore, in RCS 184 ff. 146v-148v. Cfr. **88** e **214**.

226 CdC pp. 316-348. Sul trattato con l'Olanda cfr. **223** e **229**. Per il tema del porto franco di Messina v. **210F**.

227 RCS 186 ff. 59v-61v. Cfr. **101**.

228 AZ 10/10. Per Malta v. **171F** e cfr. **230**. Per il tema del porto franco di Messina v. **210F**.

229 MAE 4863/sn. Sul trattato con l'Olanda cfr. **223** e **226**. Sul tema della "introduzione degli Ebrei" v. **203F**; sui "punti spettanti alla religione" v. **219F**.

230 MAE 4863/sn. Sul tema della "introduzione degli Ebrei" v. **203F**; sui "punti spettanti alla religione" v. **219F**. Per Malta v. **171F**.

231 RCS 185 ff. 103r-104v.

232 RCS 185 ff. 107v-109r. La citata «rappresentazione» del 27 marzo dovrebbe essere la 1739/01/27 in RCS 182 ff. 135r-136r. V. anche dispaccio 22 dicembre 1739 a Vaucouleur, perché proponga nel Supremo Magistrato di Commercio l'offerta presentata da Michel' Angelo Bozzini e Geronimo Bottoni per una fabbrica di sapone d'ogni sorte, in AZ 7/41.

233 RCS 185 ff. 99v-102v. V. **174** e le fonti ivi citate.

234 a-b AZ 10/67; il documento in **a** è in bozza, di mano di Vaucouleur. Per la datazione, si è ipotizzato che Vaucouleur, già critico dell'uso «indecoroso» di navigare senza patente o con patente e bandiera di altri Stati (**201a**), abbia redatto questo scritto prima che la questione, assieme al punto della nuova bandiera distinguibile dalla spagnola, fosse sottoposta al segretario di Marina; è tuttavia possibile che l'abbia redatto in seguito, in qualità di referendario del Supremo Magistrato di Commercio, dopo che, con dispaccio 28 dicembre 1739, fu chiesto allo stesso Magistrato e, di nuovo, a Michele Reggio di esprimersi sui soggetti da incaricare della distribuzione, ai padroni di bastimenti, delle patenti e dei modelli delle nuove

bandiere (le loro consulte, rispettivamente 1740/02/15 e 1740/01/01, sono *ibidem*). V. anche notizia di dispaccio 18 maggio 1737 sull'ordine che i bastimenti regnicoli inalberino real bandiera «specialmente ne' dominj forastieri» in CRA 764/149.

235 MAE 4400/13. Sul tema della “introduzione degli Ebrei” v. **203F**; sui “punti spettanti alla religione” v. **219F**.

236 a-b SMC 1728/sn e CRA 773/219. Il documento in **b**, secondo quanto affermato da Ruggieri nella lettera di rimessa a Montealegre del 3 dicembre, è una copia fedele dell'originale rimesso al ministro il 1° dicembre (mancante nel fascicolo) che Ruggieri sottopone al ministro per eventuali correzioni «prima che li suddetti atti passino nel volume de' notamenti, dove rimarranno alla memoria della posterità». V. anche consulta della Sommaria 1739/01/13, sul foro privilegiato della Dogana di Foggia in una lite per credito a cambio marittimo, in RCS 181 ff. 136r-137r; rappresentanza di Teofilo Mauri, 1739/12/16, sul pregiudizio che l'istituzione dei Consolati arrecherebbe alla giurisdizione speciale dei possedimenti farnesiani, in CRA 773/243. Sulla giurisdizione della Dogana di Foggia v. **151F** e cfr. **243**. Sulla riforma della tinta nera della seta v. **80F**.

237 CRA 773/203.

238 AZ 7/14. In CRA 744/sn lettera di Pecorari a Montealegre, 20 luglio 1735, nella quale, rammaricandosi di non potersi felicitare di persona per il ritorno del ministro a Napoli, gli invia un «piano» (mancante nel fascicolo) per aumentare gli introiti senza introdurre nuove imposte.

239 MAE 4400/15. Riguardo al primo punto della Conferenza, v. anche il *Risultato di conferenza tenuta il dì 29 novembre 1739 fra il Duca di Fragnito, Don Pietro Contegna, e don Anna Gio. Battista di Vaucouleur d'una parte, e due Ebrei di Sinigaglia, ed uno di Tunisi dell'altra, in casa di Don Pietro Contegna (ibidem)*, sulle nuove condizioni poste dal «capo» degli ebrei convenuti, Uria Galigo; nonché due *pareri* (uno «anonimo», l'altro di Contegna) e il testo *Circa gli Ebrei* (di mano di Vaucouleur), sulle due condizioni sulle quali, durante la Conferenza, si erano «da alcuni Ministri promossi dubbj», relative al salvacondotto per i delitti commessi e per i debiti civili contratti dagli ebrei in altri Paesi. Su Galigo, e sulle prime reazioni al bando del 3 febbraio 1740 contenente i capitoli concessi alla nazione ebrea, MAE 4401 e CRA 774. Sul tema della “introduzione degli Ebrei” v. **203F**.

240 MAE 2707/sn; di mano di Vaucouleur. Datazione basata sulla data indicata nel dispaccio 16 dicembre 1739 di Montealegre a Corigliano riguardo all'esito del suo *papel (ibidem)*.

241 CRA 773/173.

242 MAE 4400/14. Sul tema della “introduzione degli Ebrei” v. **203F**.

243 a-b AZ 10/16 bis e CRA 773/295. La «nota delle Arti» ordinata in **b** è in AZ 7/sn (*Nota di tutte le Arti, che sono in questa Città, e de' loro Commissarij*, 20 dicembre 1739). Sulla giurisdizione della Dogana di Foggia v. **151F** e cfr. **236b**. Sulla riforma della tinta nera della seta v. **80F**.

APPENDICE

MATERIALI RELATIVI ALLA GIUNTA DEL COMMERCIO

I. Si chiede di nominare un segretario, e si propone Intieri

1735/05/20 *Junta destinada para examinar los tre expedientes propuestos de esta fidelissima Ciudad* al conte di Charny

Ecc.^{mo} Sig.^{re}

Con veneratissimo dispaccio in data de' 16 del caduto mese d'aprile si compiacque V.E. destinare un'Assemblea composta di noi sottoscritti, per esaminare i tre espedienti proposti da questa fedelissima Città, ad oggetto di far fiorire in questo Regno il commercio, tanto giovevole al Publico bene, e farne indi una distinta relazione all'E.S., per umiliarla alla Sovrana intelligenza del Re Nostro Signore; ed essendoci già ben due volte giuntati, con aver dato principio ad eseguire quanto dall'E.S. ci sta prescritto, comeché abbiam conosciuto, che a fin di portare innanzi l'opra, ci bisogna di persona che adempia l'ufficio di segretario di essa Assemblea, notando quanto conviene al Servizio Reale, ed all'utilità del Publico, ne portiamo colla dovuta rassegnazione all'E.S. la notizia, cui ci facciam lecito di riverentemente soggiungere, che assai a proposito per l'impiego sudetto stimaressimo la persona di don Bartolomeo Intieri, tra per l'abilità, zelo, ed integrità somma, che in esso concorre, e perché di queste materie, che riguardano il commercio sta assai bene istruito, ed inteso; onde quando fusse dell'aggrado di V.E., potrebbe degnarsi dargliene pressante il comando.

7 giugno 1735 Montealegre, da Palermo, comunica a Charny che il re ha approvato la nomina di Intieri come segretario della Giunta.

12 giugno 1735 Si comunica l'ordine a Ventura come «cavo de la Junta del Comercio».

II. Prime attività ed effetti sulla composizione della Giunta della nuova pianta del Ministero

1735/07/31 Francesco Ventura

S.R.M. / Signore

Con dispaccio de' 16 aprile dell'anno corrente mi prevenne l'Illustre Conte di Charny, che tra gli altri espedienti proposti alla M.V. da questa fedelissima Città ve n'erano tre contenuti in una nota, che mi rimettea, i quali si riduceano a procurar, che si estirpassero i controbanni, si tassassero i deritti de' Capitani della grassa di Terra di Lavoro, e di Abbruzzo, e degli altri Regij Officiali facendosi le dovute tarif-

fe, e si procurasse, che fiorisse il commercio tanto nella introduzione, quanto nella estrazione delle mercanzie, e vettovaglie, e considerando V.M., che dal porre in piedi il commercio risulterebbe la ricchezza del Regno, e de' Naturali, che già mai potrà fiorire se non si evitano i controbanni, e si dia il riparo alle estorsioni, che commettono tanti Officiali; avea risoluto la M.V., che si destinasse una assemblea di Ministri, perché in quella si esaminasse tal dipendenza con la esattezza, e distinzione, che conveniva facendosi tutte le riflessioni, che fussero corrispondenti per porsi in pratica il commercio, per lo stabilimento del quale si sentissero gli Negozianti più pratici di questa Capitale, e che ove si conoscesse esservi bisogno di relazioni della Camera, o de' Delegati di Arrendamenti, si chiedesse a loro a dirittura, acciò appurato, e concluso tutto, si formasse una individual rappresentazione a V.M., perché interata delle sue circostanze, si degnasse risolvere quel, che stimasse più conveniente al suo Regal servizio, e beneficio del Regno, ed in conseguenza di tal Regal incarico venendo destinato io per Capo di tale assemblea, e gli Marchesi Rocca, e Ruoti col Consigliere Castagnola, ed Avvocato Fiscale Marchese Ferrante per disimpegno del negozio, e per lo più esatto, e pronto complimento della Regale determinazione anche avisava per mia intelligenza, e governo nella sua esecuzione convocando in mia casa quei Ministri ne' giorni, che stimerei destinare, come ancora a' Negozianti Marchese Rota, Duca Brunasso, don Gennaro Antonio Brancaccio, e don Francesco Mele per sentirli affine di stabilire il riferito commercio, non dubitando, che s'impiegherebbe tutta l'applicazione nel disimpegno dell'incombenza. Per esecuzione di tali venerati comandamenti, s'incominciarono le sessioni, e formata una idea generale di sì grande opra, intesi più volte i Negozianti, e prese le notizie dal Razional Radente, che avea nelle mani moltissime scritture appartenenti all'affare delle tariffe, si venne anco ad incominciarne lo stabilimento dando principio da quelle de' Portulani, e conoscendosi la necessità di avere un Segretario abile, probo, e pratico, si pensò alla persona di don Bartolomeo Intieri, che proposto alla M.V., si degnò nominarlo, e per maggiore accerto si richiesero i pareri de' Negozianti in iscritto, che sollecitati si stavano distendendo, e si procurarono le istruzioni de' Consolati per vedersi come potessero le manifatture de' nostri lavori migliorarsi coll'evitarsi le frodi. Or essendo sopravvenuta la nuova pianta del Ministero, e non essendo in quella incluso il Marchese Ruoti, e ritrovandosi per clemenza di V.M. destinati per secondo Capo di Ruota del Sagro Consiglio il Marchese Rocca, ed io per capo della quarta Ruota del medesimo, ed ambedue della Regal Camera di S. Chiara, mi veggo nell'obbligo di far tutto presente alla M.V. perché si degni risolvere quel, che stimerà di suo maggior servizio circa tal assemblea, affinché possano i suoi sovrani cenni esser prontamente obediti, ed eseguiti.

3 agosto 1735 Orazio Rocca «como segundo Cavo de Rueda de la Cámara de Santa Clara sea el cavo de la Asemblea de Ministros, y Negociantes que se formó para examinarse los tres expedientes propuestos por esta fidelísima Ciudad para establecerse el comercio»; Domenico Caravita è nominato in luogo di Carlo Ruoti.

III. Il negoziante Brunasso non vuole intervenire in Giunta

1735/08/13 Orazio Rocca

S.R.M. / Signore

In dissimpegnò dell'impostomi dalla M.V. con dispaccio della Secretaria di Stato, in data delli 3 del corrente agosto, devo umilmente rappresentarle: come avendo fatto avvisare il Duca Brunasso, uno de' quattro Mercadanti destinati dalla M.V., perché fusse intervenuto nell'Assemblea del Commercio, di cui la M.V. benignamente si è degnata costituirmi capo; il medesimo si è scusato di non poter assistere a detta Assemblea per li motivi addotti nell'acclusa copia del di lui biglietto* a me diretto, capitatomì quest'oggi; che però facendo tutto ciò presente alla M.V., attendo i suoi sovrani oracoli, se comanda surrogarsi altro Mercadante in luogo di detto Brunasso, o continuarsi l'Assemblea, udendo solamente gli altri tre nominati da V.M.

17 agosto 1735 «Dese orden en derechura a Brunaso paraque procure asistir, y esto en términos de insinuación diciéndole que S.M. lo estimará».

IV. Bartolomeo Intieri rifiuta la nomina a segretario della Giunta

1735/08/18 Orazio Rocca

S.R.M. / Signore

Essendosi degnata V.M. con dispaccio di Segreteria di Stato de' 3 corrente mese d'agosto comandare, che io, come allora secondo capo di Ruota della Camera di Santa Chiara fussi il Capo dell'Assemblea de' Ministri, e Negozianti, che si formò per esaminarsi li tre espedienti proposti da questa Fedelissima Città per stabilirsi il commercio, e che in quanto alla precedenza si stasse al metodo che si diede per la detta Camera di Santa Chiara, e che don Domenico Caravita intervenisse alla detta Assemblea in luogo di don Carlo Ruoti. In esecuzione di tal Regal risoluzione, stimai della medesima farne pervenire la notizia alli Ministri, e Negozianti destinati, e raccordandomi, che nelle prime assemblee tenute in casa di don Francesco Ventura, consideratasi la necessità, che vi era di segretario, si propose per mezzo del Conte di Charny alla M.V. per detto impiego la persona di Bartolomeo Intieri, la quale si era degnata approvare, come detto Conte di Charny con suo biglietto ne diede l'avviso al detto Ventura, e questo da me domandato, se avea detto Intieri accettato il carico destinatoli, mi avea risposto, che se n'era scusato; per maggior accerto ho stimato di nuovo dare notizia al detto Intieri della risoluzione di V.M. per mezzo dell'Attuario Fontana, facendoli vedere detto biglietto di detto Conte di Charny: ma avendomi il detto Intieri fatto sentire per strada del medesimo Attuario Fontana di non potere essercitare tal carica per le molte sue occupazioni; e che per la notizia già antecedentemente avuta di detta elezione, si ritrovava con suo memoriale, aver supplicata V.M. a volersi degnare per l'espressate ragioni permetterli la renuncia di det-

to impiego; ho stimato perciò umiliarne la notizia alla M.V., affinché si degni dare quelli ordini, che le pareranno più convenevoli circa l'elezione di segretario di detta Assemblea, la quale non puole tenersi senza segretario.

22 agosto 1735 «Que en caso de obstinarse don Bartholomé Entieri a no exercer de Secretario proponga otro de acuerdo con la Junta el que pareciere más a propósito al desempeño».

V. Si propone Giuseppe Aurelio di Gennaro come segretario

1735/09/06 *Assemblea tocante al commercio*

Sacra Regal Maestà / Signore

Essendosi da quest'Assemblea in esecuzione de' Reali ordini di V.M. datici con veneratissimo biglietto per Secreteria di Stato in data de' 22 del caduto mese di agosto, fatte tutte le pratiche, ed insinuazioni con don Bartolomeo Intieri per indurlo ad esercitare la carica di segretario della medesima Assemblea; ed essendosi il medesimo dichiarato in niun conto potere ad una tal carica attendere per le gravi sue occupazioni, che non gli danno questo luogo. Dopo lungo, e minuto scrutinio, abbiamo stimato il più a proposito per il disimpegno di questa incumbenza, essere l'Avvocato don Giuseppe Aurelio di Gennaro, uomo in cui concorrono tutte le parti d'integrità, dottrina, e probità, e d'una buona cognizione delle cose appartenenti al General Commercio; onde colla dovuta umiliazione, ed in adempimento de' suoi Clementissimi cenni lo proponiamo alla M.V., perché si degni risolvere se comanda che questo si eligga.

8 settembre 1735 Si è risposto.

VI. Si motiva il ritardo nell'esecuzione dell'ordine di consultare su due questioni rimesse all'esame della Giunta

1735/10/20 Casa Orazio Rocca

S.R.M.^{tà}

Si è compiaciuta V.M. rimettermi due suoi veneratissimi dispacci per Secreteria di Stato, in data uno di essi de' 26 del passato settembre col memoriale della Città di Reggio, col quale supplica la M.V. a permetterli di potere estrarre fuori Regno le sue sete col pagamento delli dovuti deritti, e l'altro in data de' 16 del corrente con altro memoriale di Marco Amerali di Sini di Levante verso il Zante supplicandola per il suo Real beneplacito di potere introdurre mercanzie in questo Regno, et in quello di Sicilia, ordinando la M.V. col primo che la Giunta del Commercio la informi col suo parere, e coll'altro, che detta Giunta esaminini maturamente, e rappresenti il suo sentimento. In discarico della mia attenzione, sono umilissimamente a rappresentarla come per il passaggio del Presidente Caravita nel luogo del fu Presidente Ruotti, uno de' votanti, e per la creazione del segretario, non ancora si vede detta Giun-

ta perfettamente situata, mentre per rendere quest'informati fu necessario far disbrigare molte scritture concernenti al General Commercio, e consegnarcele, sin come prima agl'altri votanti erasi praticato, e presentemente dovendosi la M.V. compiacere di darci il suo Real oracolo per la precedenza insorta per il passaggio del duca di Corigliano nel luogo del Consigliero Castagnola, né meno può detta Giunta unirsi, né la M.V. in esecuzione di detti suoi veneratissimi dispacci essere informata degl'affari suddetti.

1 novembre 1735 Si è risposto.

VII. Il negoziante Francesco Mele non vuole far parte della Giunta

1736/07/20 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Essendo stata Real determinazione di V.M., che intervenissero ben anche a fornir la Giunta, o Assemblea del Commercio quattro Negozianti di questa Città; don Francesco Mele, un di costoro, rarissime volte, quantunque sempre avvisato, è intervenuto. Ond'è, che stimammo, per mezzo dell'Attuario della Giunta, Andrea Fontana, richiederlo con imbasciata della cagione del perché non poteva intervenire; e su di ciò da lui ci fu mandata risposta, che stante si era già ritirato dal negozio, ed a quello più non applicava, intendeva supplicar V.M., che lo dispensasse da tale impiego. Noi umiliati a piè della M.V. le facciam presente quanto è occorso, affinché restandone informata, si degni darci l'onore di quei veneratissimi Comandi, che le sembreranno più confacevoli al suo Real servizio.

VIII. Si descrivono le incombenze dell'attuario e del portiere della Giunta, chiedendo che siano rimborsati e pagati

1736/07/20 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Rappresentiamo umilmente a V.M., come bisognando far molte copie di scritture importanti, per farle girare in mano di tutt'i Votanti, che compongono la nostra Giunta, affinché separatamente vi si rifletta, per darne poi con ogni avvedutezza il parere, e giudizio, è stato necessario commetterne la cura all'Attuario della Giunta medesima Andrea Fontana, il quale per tal effetto è stato nel dispendio di ducati ... secondo la nota da lui formata, e sottoscritta, e da noi riconosciuta andare a dovere, che qui accludiamo. Nell'istesso tempo poniamo sotto gli occhi della clemenza della M.V. le continue fatiche che così il detto Attuario Fontana, come il Portiero della medesima Giunta Cristofaro Rossetti sostengono sì per l'assistenza settimana per settimana in tempo, che si regge la Giunta, come per le varie incombenze, che rispettivamente loro si danno, dovendosi spesso procurar dall'Attuario

processi, e consulte, appartenenti agli affari del commercio nella Regia Camera della Summaria, e portarsi intorno dal Capo della Giunta, dagli altri otto Votanti, e dal Secretario, che la costituiscono, per riceverne le commissioni, e adempirle, e dal Portiero dovendosi volta per volta in ciascuna settimana dar l'avviso ad ogn'uno nella propria casa dell'appuntamento della Giunta, ed in ogni consulta girare intorno per la firma; per le quali fatiche nel mese di gennajo si degnò V.M. ordinare, che pagati fossero al detto Attuario ducati ... ed al detto Portiero ducati ... e dal detto tempo in poi altro non han ricevuto; supplichiamo perciò riverentemente la M.V., quando sia di suo Real gradimento, dispensare a pro de' medesimi le benefiche sue Grazie, a riflesso, che con tali fatiche essi vivono, e sostentano le loro Famiglie.

IX. Sui talenti e sull'impiego di Vaucouleur in Giunta e in Dogana *hasta que plantificandose el comercio, se le pudiesse dar el empleo proprio*

1736/08/11 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

È ricorso a piè di V.M. Anna Gio. Batta di Vaucouleur francese, umilmente esponendole, essersi egli lungo tempo impiegato nello studio del commercio, delle manifatture, delle dogane, e imposizioni, de' dominj, e diversi altri interessi ed entrate de' Principi, ed aver esercitati in Francia i primi impieghi in questa specie; soggiunge, aver ben anche preso a comporre due scritture, che già presenta; una intorno al commercio maritimo, che potrebbesi stabilir qui tra noi, l'altra intorno alle manifatture, così introdotte, ma capaci di maggior perfezione, come intorno ad altre, che converrebbe introdursi: supplica pertanto divotamente la M.V. di commettere a questa Giunta del Commercio, o ad altro ministro l'esame di tai scritture, e chiede dalla di lei Clemenza, che stimandosi egli atto al suo real servizio, s'impieghi in qualche convenevole e proporzionato mestiere alla sua esperienza.

Questo ricorso, e queste scritture ci si accludono nel veneratissimo dispaccio de' 29 del passato mese di luglio, in cui ci si comanda, che esaminiamo gli esposti progetti, con informarne la M.V., umiliandole il nostro sentimento, e parere.

Per adempir noi con pronta e divota obediienza i suoi reali comandamenti, abbiam lette, e ponderate le due divise scritture: elleno sono fatte con molto giudizio ed accortezza, e sembrano parto di una mente ben istruita in queste materie di commercio: onde quando la fatica sia veramente di costui, che la presenta, mostra, che l'uomo abbia bastantemente senno ed esperienza su di ciò: che poi tal fatica sia sua; se bene non ne abbiamo certezza, ne abbiam però una forte probabilità, risultante dal ragionamento, che alcuni di noi vi han tenuto, in cui congruentemente à risposto alle interrogazioni fattegli. In tanto gioverebbe aver quest'uomo tra noi; e 'l sentirlo a voce nell'occorrenze, potrebbe recare utilità al servizio della M.V., im-

perciocché quantunque le sue scritture non contengano cose nuove e rare, atteso in quanto al commercio generale, ed alla compagnia, che vorrebbe qui stabilire, rinomati e valenti Autori ne àn nobilissimamente trattato ne' libri, che corrono, e in quanto alle manifatture, abbiamo qui tra noi leggi, e statuti molto confacenti ed opportuni, quando si osservino esattamente, per dar pregio, e perfezione alle medesime; nulla però di meno l'interrogar costui da volta in volta, quando bisogna, e 'l ricevere i lumi di quelle cose, ch'egli sa per pratica, acquistata negli impieghi di commercio, che à occupati, come dice, nel celebratissimo Regno della Francia, dove assai fiorisce il commercio, può molto facilitare quelle risoluzioni, ed espedienti, che si vanno da noi tratto tratto escogitando per umiliarle alla M.V., affinché ne faccia quell'uso, che alla sua sovrana, ed alta mente sembrerà più giovevole al vantaggio del suo Erario, ed al sollievo de' Suoi Popoli.

A tal oggetto ci diam l'onore di rappresentarle, come potrebbe la sua real clemenza degnarsi di ordinare al suo generale Intendente don Giovanni Brancaccio, che nella nuova pianta, che si sta facendo degli ufficiali della regia dogana, situi questo soggetto in qualche posto convenevole, così per darle modo da viver decentemente, come per farlo maggiormente istruire delle cose nostrali nella dogana istessa, acciocché sia pronto ad ogni nostra richiesta, ed insieme giorno per giorno vada il medesimo combinando, e comporrandogli istituti de' Forastieri con i nostri, per potere con maggior accerto e proprietà somministrare a noi le notizie, che ci bisogneranno.

1736/10/07 Brancaccio [a Montealegre]

Con villete de V.S. de 20 de agosto, me manda S.M. que hallándose en esta Corte Anna Juan Bautista de Vaucouleur francés, el qual siendo muy práctico, e inteligente en el comercio, en que siempre ha estado aplicado en Francia, quiere, que este sugeto se quede aquí por lo mucho, que puede contribuir con las luces, y noticias, que irá suministrando en aumento del Real Erario, por lo que lo debiesse yo acomodar con algún empleo correspondiente en la regia aduana, para que se pueda mantener decentemente y se fuesse instruydo de las reglas, y disposiciones de ella, para cotejarlas con las forasteras, y mejorarlas en todo lo que se pudiesse; debo representar, que habiendo echo muchas conferencias con el referido sujeto, y hallando, que aunque su fuerte, e inclinación es en dependencias de comercio, sin embargo se aplicaría tan bien en las cosas de aduana, por alguna correspondencia, que tienen unas con otras; se encuentra la dificultad, que en la dicha aduana, a reserva de los dos empleos de administradores, que están ya por S.M. eligidos, y cumplen con su obligación, zelo, y actividad; no hay otro empleo, que sea correspondiente a dicho Vaucouleur, y habiendo ya tanteado con el mismo, que asistencia necessitaria por su decente manutención, hasta que plantificándose el comercio, se le pudiesse dar el empleo proprio; me ha respuesto, que además de deber satisfacer algunas deudas, que tiene aquí por el tiempo que estado de treze meses en esta Ciudad, de

los quales ha assistido siete con la Junta del Comercio sin haver tenido nada, y por la enfermedad que ha tenido, y de deberse sortir de algunos pocos omenajes de casa, por lo que discurre bastarán quatrocientos, o trescientos ducados; necessaría a lo menos cinquenta ducados cada mes; compromettiéndose assistir en la aduana sin que dasse el menor estorbo a los Administradores, pero, para ir observando su consistencia, sus abusos, y discurrir la manera como se pudiesen aumentar los introitos, sin perjuicio de los súbditos, a cuyo fin me ha entregado el adjunto memorial* que remito a V.S. para poner el todo a la noticia de S.M., y resolver lo que será de su mayor agrado.

11 ottobre 1736 Il re comanda che si paghino a Vaucouleur 300 ducati una tantum, e che fino a che non avrà un «empleo corrispondiente en que ocuparse» gli si assegni un soldo mensile di 50 ducati, con l'obbligo di assistere in dogana «para irse instruyendo de sus reglas, y gobierno, y según lo que fuere observando dar las noticias y luces que juzgare convenientes para el aumento del Real Erario, debiendo así mismo acudir a la Junta del Comercio para ir formando los proyectos que considerare más propios, y palpables para beneficio del comercio, cuya Junta los irá examinando con la mayor atención, para después ponerse en práctica quando fueren convenientes, y experimentarse los aumentos que pueden producir».

X. Si raccomanda Francesco Radente per una carica remunerativa e utile allo svolgimento del suo incarico in Giunta

1736/08/23 Regia Giunta del Commercio
S.R.M. / Signore

Volendo il paterno amore di V.M. dar tutto il possibile sollievo a questo Regno coll'ampliacione del commercio, tra l'altre cose, che a questa nostra Real Giunta, a tal fine eretta, si degnò commettere, una ve ne fu, di pensarsi al riparo di tante estorsioni, e indebiti diritti, che da' Regj Officiali si esiggon, onde il commercio viene infelicemente oppresso ed impedito. A tal oggetto questa Giunta fin dal suo principio cominciò a prendere i mezzi più opportuni, per eseguire colla dovuta attenzione ed ossequio i veneratissimi comandamenti di V.M. intorno a questa particolar materia; ed a tal uopo prescelse il Razionale della Regia Camera della Summaria don Francesco Radente, huomo espertissimo in questi affari, accioché con seria applicazione avesse preso a dilucidare i veri e legittimi diritti, che debbonsi esigere da' Mastri Portulani del Regno, Vicesecreti, Credenzieri de' Fondachi di Calabria, Portulanoti, Assistenti de' Caricamenti, Guardiani de' Porti, ed altri ufficj, se mai vi fussero; e che in iscritto, ed a voce col suo intervento ne fusse venuto a far relazione in essa Regia Giunta, il che finora è stato da lui con somma diligenza eseguito; e va tuttavia le medesime fatiche, per il compimento dell'opera, continuando. Al presente per la promozione del Razionale don Francesco Orlando alla carica di coadiutore dell'Avvocato fiscale don Nicolò di Sarno, a cui la Clemenza di V.M. l'ha destinato,

vaca la commessa del Conto e Ragione degli officj del Regno, che il medesimo teneva; e sembra a noi, che a niun altro tal commessa si possa meglio conferire, che al suddetto Razionale don Francesco Radente, per adempire con maggiore accerto all'incombenza da questa Giunta impostagli; poichè tenendo presso di sé i libri, e le scritture al detto Conto e Ragione degli officj del Regno appartenenti, può altri lumi e notizie ricavare, cha a quest'impresa bisognano. Per tanto con umili e rispettose suppliche rappresentiamo a V.M. potersi degnare, se però sia di suo real compiacimento, d'insinuare al Luogotenente della Regia Camera della Summaria, che dia la riferita commessa al suddetto Razionale don Francesco Radente, sì per lo bisogno, che ne ha questa Regia Giunta, come ancora, affinché il suddetto Razionale Radente riconosca dalla real munificenza di V.M. come per premio e frutto delle sue fatiche sofferte, e che sta soffrendo per questa Regia Giunta, quell'onesto emolumento, che seco porta la detta commessa.

XI. Si riceve l'ordine di riunirsi anche se con soli tre ministri e in assenza del capo, e si giustificano le mancate riunioni degli ultimi due giovedì

1736/12/31 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Con veneratissimo dispaccio in data de' 28 dicembre di questo corrente anno 1736 comanda V.M., che si tenga sempre questa Giunta del Commercio, qualora vi sian tre ministri, in quella destinati, ancorché tra quei, che mancano vi sia parimente la mancanza del Capo, acciò le dipendenze appartenenti al commercio, che si debbon trattare in detta Giunta, a questo effetto formata, non si trattengano, e diltino, per non poter assistere alcuno de' ministri, che in essa intervengono, o per infermità, o per altro legittimo impedimento, e che questa notizia si comunichi ai riferiti ministri. In esecuzione di questi Reali Comandamenti si è tenuta in questo dì la Giunta, e si è a tutti partecipata la sua sovrana volontà, a cui si darà da noi tutta la pronta, ed umile obediienza, adimplendo a quanto ci viene dalla M.V. prescritto, ed ordinato. Ci diam però l'onore di rappresentarle in discarico de' nostri doveri, come nelle due precedenti giornate di giovedì di questo mese di dicembre, che si tralasciò di tener la Giunta, per doppio motivo ciò accadde. Primieramente, perché essendosi disposte, ed ordinate molte premurose ed indispensabili diligenze per lo principissimo affare, che presentemente in essa Giunta si tratta, riguardante lo stabilimento delle giuste tariffe, ed abolizione delle frodi, abusi, ed estorsioni, che si praticano dagli ufficiali destinati per i caricamenti, ed immissioni; tali diligenze per lo vario intrigo de' fatti, che debbonsi appurare, e delle scritture, che si ànno a rinvenire, ed osservare, non si trovavan compite, e terminate, onde la nostra unione riusciva per queste materie affatto inutile, ed infruttuosa. Secondariamente perché un giovedì fu occupato nella visita generale de' carcerati, fatta nella Gran Corte della Vicaria criminale; e l'altro era il terzo dì delle feste del Santo Natale, consecrato all'Evange-

lista San Giovanni. Del resto in avvenire giammai non si tralascerà di eseguire inviolabilmente le sovrane sue determinazioni nella guisa, che ci vien comandato, per attendere, come è nostra obbligazione, al suo real servizio, ed a' vantaggi de' suoi fedelissimi Sudditi.

XII. Si chiede che l'attuario e il portiere della Giunta siano compensati

1737/01/19 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

L'Attuario di questa Regia Giunta del Commercio, Andrea Fontana, e 'l Portiere della medesima, Cristofaro Rossetti, per real clemenza di V.M. in riguardo delle di loro molte, e continue fatiche, impiegate per lo passato, e che di presente s'impiegano rispettivamente per detta Giunta, han goduto da semestre in semestre le benignissime sue grazie, con ricevere per ciascuna volta il sudetto Attuario ducati venticinque, e 'l sudetto Portiere ducati venti, avendo in ciò presente V.M., che con la ricognizion di queste fatiche vivono costoro, e sostengono giornalmente le di loro famiglie. Perciò ci diam l'onore di rappresentarlo a V.M., affinché essendo già scorso l'altro semestre, si degni consolare i sudetti Attuario, e Portiere colla medesima sua real munificenza [...].

5 febbraio 1737 Si approva.

XIII. In relazione alla consulta ordinata alla Giunta sui luoghi nei quali stabilire consolati e sulle provvisioni da assegnare ai consoli, si chiede di autorizzare l'accesso ai registri della Scrivania di Razione

1737/08/24 Regia Giunta del Commercio

S.R.M. / Signore

Dovendosi da noi adempiere a' sovrani veneratissimi comandamenti di V.M. in umiliarle la nostra rappresentazione intorno a' Consoli Regj, designando in quai luoghi convenga stabilirli, e qual mercede debbasi loro assegnare, abbiamo stimato necessario praticar le diligenze nella Scrivania di Razione, affin di assicurarci, quanto sia stata per l'addietro la provvisione di tai Consoli, e se per intiero sia stata loro pagata, o pur dimezzatamente da volta, in volta, incaricando ciò al Razionale della Regia Camera don Francesco Radente, che assiste in questa Regia Giunta. Ma perché non riesce facile di aver l'adito a riconoscere i libri della detta Scrivania di Razione, ci siam perciò veduti nell'obbligo di farlo presente alla M.V. affinché si degni di dar gli ordini opportuni agli ufficiali, che quelli conservano, che ammettano il sudetto Razionale Radente a far le divisate diligenze, per darne a noi il riscontro, ed abilitarci a potere spiegare a' suoi Reali Piedi il nostro sentimento, e parere circa la materia di tai Consoli, siccome ci viene ordinato dalla M.V.

[I] AZ 1/28 e CRA 742/237. La denominazione del consesso è ripresa dalla lettera 1735/05/24 con la quale Charny ne inoltra la rappresentazione a Montealegre. I citati «tre espedienti» sono la dodicesima, tredicesima e diciassettesima di diciassette «supplichevoli grazie» chieste dalla Città di Napoli prima del 14 dicembre 1734 (v. 31F). Probabilmente già il 31 dicembre Charny è incaricato dell'istituzione di «una Asemblea de quatro Ministros enterados de tal dependencia, que unidos con el Fiscal del Real Patrimonio se examinase» (CRA 746/sn). Sulla posizione di Brancaccio riguardo all'istituzione di una giunta preposta al commercio, cfr. 24c e 33b.

[II] AZ 1/35.

[III] AZ 1/37. Nel citato biglietto Brunasso si rallegra con Rocca per la carica di capo della «Giunta del Commercio» e si scusa di non poter partecipare «giaché si ritrova con grandi occupazioni, e fatighe, sì per la carica dell'Elettato del Popolo, come anche per le continue incumbenze, che continuamente tiene di S.M., et essendo detto Brunasso maturo d'età, non può resistere a tante fatighe».

[IV] AZ 1/41.

[V] AZ 1/47. La denominazione del consesso è ripresa dall'intitolazione della pratica.

[VI] 1/53. Cfr. 24.

[VII] GdC f. 55r-v.

[VIII] GdC ff. 56r-57r.

[IX] GdC ff. 81v-83v e CRA 756/sn.

[X] CRA 754/sn. Cfr. 136.

[XI] GdC ff. 107v-108v. Cfr. 136.

[XII] AZ 7/4.

[XIII] GdC f. 247r-v. Cfr. 155.

QUADRI SINOTTICI DELLE FONTI

GIUNTA DEL COMMERCIO

Data	Oggetto del documento	Collocazione ¹			Note
		A	B	E	
1735/05/20	Si propone Intieri come segretario	AZ 1/28		I	L'esito in CRA 742/237
1735/07/31	Prime attività	AZ 1/35		II	
1735/08/13	Brunasso non vuole intervenire in Giunta	AZ 1/37		III	
1735/08/18	Intieri rifiuta la nomina a segretario	AZ 1/41		IV	
1735/09/06	Si propone Di Gennaro come segretario	AZ 1/47		V	
1735/10/20	Si motiva il ritardo nel consultare	AZ 1/53		VI	
1736/02/08 [02/23 post]	Sugli espedienti proposti dal console a Venezia		1r-4v		Quasi identica a 60 ; rif. a una «Giunta tenuta» il 23 febbraio
1736/03/02	Sugli espedienti proposti dal console a Venezia	MAE 3100/sn	5r-8v	60	Con l'esito
1736/04/27	Sull' <i>abuso d'impedirsi la vendita di tutti i generi di vettovaglie</i>	CRA 752/sn		66b	Con l'esito
1736/04/30	Sul grave affare <i>se converga procurar la Pace co' Turchi</i>		9r-26v	70	
1736/05/19	Sugli espedienti proposti dal console a Civitavecchia		27r-29v	73	
1736/05/19	Su come incentivare i regnicoli a farsi corsari		30r-33v	74a	
1736/06/12	Sul progetto Giraldez		34r-39v	78	
1736/06/30	Sulla nuova tariffa veneziana		40r-53r	69b	

¹ A = in originale; B = in copia in GdC, ai fogli...; E = in questa edizione: in numeri arabi i documenti trascritti (in grassetto) o descritti (in tondo), rispettivamente, nelle sezioni Testi e Fonti; in numeri romani i documenti in Appendice - Materiali.

Nota: altre notizie sono reperibili in due elenchi di carte rimesse dalla prima segreteria alla segreteria d'Azienda all'indomani della sua istituzione: *Nota de los papeles, que han passado a don Juan Brancacho, pertenecientes a la Real Hacienda, rimessi il 2 agosto 1737, e Nota de los papeles sobre dependencias de la Junta del Comercio, rimessi l'8 agosto 1737, in CRA 766/102 e /115.*

1736/07/19	Riscontro al dispaccio 8 luglio sulla consulta 69b	AZ 3/sn	53v-54v	69F
1736/07/20	Mele non vuole far parte della Giunta		55r-v	VII
1736/07/20	Sulle incumbenze dell'attuario e del portiere		56r-57r	VIII
1736/07/20	Sul know-how degli stranieri	MAE 585/11	57v-58v	80
1736/07/31	Sull' <i>abuso d'impedirsi la vendita di tutti i generi di vettovaglie</i>		59r-77r	66c
1736/08/03	Su come incentivare i regnicoli a farsi corsari		77v-81r	74b
1736/08/11	Sui talenti e sull'impiego di Vaucoullieur		81v-83v	IX
1736/08/23	Si raccomanda Radente per una carica	CRA 754/sn	84r-85v	X
1736/09/07	Ancora sulla nuova tariffa veneziana		86-89v	86a
1736/09/22	Sull'importazione di canapa		90r-93v	89
[1736/10/02]	Sui privilegi dei Veneziani		94r-96r	86F
1736/10/28	Sui diritti di tratta fissati dalla Sommaria		97r-104r	96b
1736/12/31	Sul sistema per ottenere le licenze d'esportazione		104v-107r	103
1736/12/31	Si riceve l'ordine di riunirsi anche se con soli tre ministri		107v-108v	XI
1737/01/19	Si chiede che l'attuario e il portiere siano compensati	AZ 7/sn		XII
1737/01/19	Su un progetto di commercio tra Napoli e Amburgo		109r-115r	106
1737/02/09	Sulle provviste annonarie in Abruzzo	CRA 762/sn	119r-121r	110a
1737/02/09	Sul modo in cui si contrasta il contrabbando in Calabria		115v-118v	Quasi identica a 115
1737/02/19	Sul modo in cui si contrasta il contrabbando in Calabria		121v-125r	115
1737/02/20	Sul progetto Bentivoglio di commercio tramite Ferrara		125v-130r	116a
1737/03/18	Sul progetto di una fabbrica di tele		130v-132r	118a
1737/03/18	Sulle provviste annonarie in Abruzzo		132v-135r	110b
1737/04/11	Sul cambio degli zecchini veneziani		135v-144r	126F
1737/04/30	Sul cambio degli zecchini veneziani		144v-154v	126b
1737/05/14	Sul rischio di un cattivo raccolto di grano in Puglia	CRA 765/sn	155r-159r	129
1737/05/18	Sul progetto Bentivoglio di commercio tramite Ferrara		159v-161v	116b

Data	Oggetto del documento	Collocazione			Note
		A	B	E	
1737/06/06	Sul progetto di una fabbrica di tele		162r-167v	118b	
1737/06/14	Sulla riforma degli ufficiali di porto		168r-243r	136	
1737/07/04	Sull'istanza di vietare l'esportazione di seta grezza		243v-246v	138	
1737/08/24	Si chiede accesso ai registri della Scrivania di Razione		247r-v	XIII	
1737/08/24	Su un progetto per lo «stabilimento della quarantena in Napoli»; sullo «stabilimento, e governo de' lazaretti»				Cit. in 202 e 203
1737/10/10	Sui diritti di tratta fissati dalla Sommaria		248r-249r	141b	
1738/02/27	Sulle sedi consolari delle due Sicilie		249v-258r	155	
1738/04/10	Sulla nomina di Maucaut a Ispettore del commercio		258v-260v	159	
1738/04/30	Su progetti di fabbricazione di sapone, acquavite, tabacco		261r-271r	163	
1738/05/02	Sul progetto d'introduzione della carta bollata		271v-276v	164	
1738/05/05	Sulle regole vessatorie della dogana di Bari		277r-283v	165	
1738/05/08	Sull'ufficio di Capitano della Grassa		284r-308r	166	
1738/08/02 pre	Sulla rappresentanza della Sovrintendenza d'Azienda riguardo agli scandalosi contrabbandi di seta e alla renitenza a rivelare la produzione di bozzoli a Reggio				Cit. in Brancaccio a Monteleagre, 2 agosto 1738, sull'incarico dato al Governatore di Reggio di obbligare i produttori a effettuare i prescritti riveli, autorizzandolo a utilizzare i militari, in CRA 768II/63
1738/08/20	Sulla proposta di Santa Chiara (1677) che «le lettere di cambio non possano farsi, se non da pubblici Negozianti»				Transunto in Santa Chiara 1738/10/31 in SC, <i>Bozze delle consulte</i> , b. 26/43.
1739/04/11 pre	Su come «evitarsi le frodi e controbandi» dei tintori di nero della seta				Cit. in Sommaria 1739/04/11, sull'istanza degli assegnatari sull'Arrendamento delle grana due a libbra di seta tinta in nero di prorogare i consoli dell'Arte Penta, de Francis e Chirola perché continuino ad attuare quanto proposto dalla Giunta (RCS 184 ff. 49v-50v; v. anche 1739/10/31 in RCS 186 ff. 130v-131v)

CONFERENZE DI COMMERCIO

Data	Numero progressivo e oggetto	Collocazione ²					Note
		A	B	C	E		
1739/06/10	1. Composizione e scopo delle conferenze	SMC 1728/sn	1-20	AZ 8/2	202	L'esito in SMC 1728/sn	
1739/06/17	2. Sui lazzaretti; sul chiamarsi gli Ebrei	AZ 9/13	21-36	MAE 4400/1	203	L'esito in AZ 9/13	
1739/06/24	3. Sui capitoli da concedere agli Ebrei	MAE 4400/3	37-58	MAE 4400/3	204	L'esito in MAE 4400/3	
1739/07/08	4. Istituzione del Supremo Magistrato di Commercio e dei Consolati		59-78	SMC 1728/sn	207	L'esito in SMC 1728/sn e (in italiano) in AZ 7/74	
1739/07/15	5. Sulla scala franca di Napoli		79-87	SMC 1728/sn	209		
1739/07/22	6. Sul porto franco Messina		88-98	AZ 9/sn	210		
1739/07/29	7. Sulla compagnia di commercio Jauna-de la Roche; sul porto franco di Messina	MAE 6803/sn	99-153	AZ 9/8	211	L'esito in MAE 6803/sn	
1739/08/05	8. Sul porto franco di Messina		154-178	AZ 9/10	213a		
1739/08/12	9. Sul porto franco di Messina		179-206		213b		
1739/08/19	10. Sul porto franco di Messina		207-228		213c		
1739/08/26	11. Su Deputazione di Sanità di Palermo; lazzaretto di Nisida; porto franco di Messina		229-246	AZ 9/12	216		
1739/09/02	12. Sulla sospensione delle due Sicilie decisa da Venezia		247-267		218a		
1739/09/09	13. Sul porto franco di Messina		267-288		220		
1739/09/23	14. Su neutralità delle due Sicilie; trattato di commercio con l'Olanda; porto franco di Messina	AZ 9/3	288-315	AZ 9/9	223	L'esito in AZ 9/3	
1739/09/30	15. Sul trattato di commercio con l'Olanda; sul porto franco di Messina		316-348	MAE 4863/sn	226		
1739/10/07	16. Su un banco mercantile; sull'esportazione di grano a Malta	AZ 10/10	349-378	MAE 707/sn CRA 773/sn	228	L'esito in AZ 10/10	

² A = in originale; B = in copia in CdC, alle pagine...; C = in bozza; E = in questa edizione.

Data	Numero progressivo e oggetto	Collocazione					Note
		A	B	C	E		
1739/10/14	17. Sul trattato di commercio con l'Olanda; sui capitoli da concedere agli Ebrei	MAE 4863/sn	379-396	MAE 4400/12	229	L'esito in MAE 4863/sn	
1739/10/21	18. Sui capitoli da concedere agli Ebrei; sull'esportazione di grano a Malta	MAE 4400/12	397-433	MAE 4400/12	230	L'esito in MAE 4400/12	
1739/11/25	19. Prima conferenza con l'intervento del Supremo Magistrato di Commercio	SMC 1728/sn	435-450	AZ 7/70	236a	L'esito in SMC 1728/sn. Verbale di Ruggieri in CRA 773/219, 236b	
1739/12/02	20. Sui capitoli da concedere agli Ebrei; sul lazzeretto di Messina	MAE 4400/15	451-454		239	L'esito in MAE 4400/15	
1739/12/16	21. Seconda conferenza con l'intervento del Supremo Magistrato di Commercio	AZ 10/16bis			243a	Con l'esito. Verbale di Ruggieri in CRA 773/295, 243b	
1739/12/23	22.	Notizia in Montealegre a Ventura, 1° gennaio 1740, gli si rimette il verbale di questa Conferenza (AZ-SMC 1)					

INDICI

INDICE DEI TESTI

- 1 Su tre *misure* proposte dall'abate Corimbi per regolare *in principio* il Regno di Napoli: intimare agli arrendatori di non versare nulla al governo austriaco; dare ai baroni l'autorità di procedere contro i delitti che sarebbero di cognizione dei tribunali regi; pubblicare un indulto . . . p. 41
- 2 a-e Sui provvedimenti necessari per l'approvvigionamento annuario della capitale a *prezzi ragionevoli*, messo a rischio dall'insicurezza della navigazione a causa dei nemici che infestano le coste del Regno, dalla scarsità della nuova raccolta di grano nelle Puglie e in Calabria, dalla mancanza di *pronto denaro* per acquistare grano all'estero, e dall'incetta che si fa nell'enclave di Benevento. » 43
- 3 Sull'istanza di Piedimonte d'Alife che il dazio sui panni che vi si producono sia ridotto a *quella misura, che pagano li altri luoghi del Regno, ove si fabricano consimili pannine, e specialmente la Terra di Arpino*; nonché di essere esentata da *passi e scafe* sulla circolazione interna e, per qualche anno, dai pagamenti fiscali » 47
- 4 a-f Sul grave affare se convenga o non convenga far la pace con la Porta ottomana e le Reggenze barbaresche d'Africa. » 49
- 5 Sull'istanza di Maddaloni del rango di città, di una fiera franca e dell'esenzione dai pagamenti fiscali e da *passi, ponti e scafe* sulla circolazione interna » 56
- 6 a-b Sull'istanza del Preside di Calabria Ultra di permettersi l'esportazione di ogni genere di vettovaglie » 58
- 7 a-b Sulle dannose conseguenze del giusto divieto di commercio col nemico, e sull'opportunità di servirsi *reservadamente* di bastimenti neutrali per riprendere i rapporti con la Sicilia » 59
- 8 Sulla *solita* franchigia per l'immissione di canapa e l'esportazione di cordame da Napoli per le galere pontificie » 61
- 9 Sulla necessità di affiancare i militari al personale degli arrendamenti addetto alla lotta al contrabbando di sale, e di *far sentire* agli alti prelati che intervengano sul medesimo illecito commesso nei luoghi pii » 62
- 10 Sulla competenza nella cognizione delle cause in materia di naufragio: portolani vs Grande Almirante e corti locali. » 64
- 11 Sui contrabbandi a Bari con la protezione e organizzazione del priore della chiesa di San Nicolò » 65
- 12 Sul procedere con *toda reserva* all'impiego dei militari nel contrasto al contrabbando di tabacco al Molo piccolo di Napoli, *luogo ripieno di gente rissosa, e popolare*, per nulla toccata dalla grazia, *rectius*, dall'indulto appena concesso dal re » 66
- 13 Sui *danni, la miseria, la povertà, e le sinistre conseguenze, che avverranno all'abbondanza* campana e napoletana se non si rimuove il blocco militare di Capua » 67

- 14 Sulla *compra de' grani per puro negozio a prezzo esorbitante*, e sulla conseguente difficoltà di acquistarne per uso proprio e per la panificazione. p. 69
- 15 Sulla facoltà ripetutamente rivendicata e periodicamente esercitata dall'Arrendamento del ferro nelle Calabrie di rilasciare permessi d'estrazione *per infra* di piccole partite di qualsiasi merce (cd. *imbasciate*), e sul conseguente varco aperto al contrabbando » 70
- 16 Sulla *sospetta solerzia* dei guardiani della Dogana di Napoli, che chiedono di essere inviati in fiera di Salerno senza salario per contrastare il contrabbando » 72
- 17 a-c Sull'inefficacia del divieto di esportare pasta dalla Costa d'Amalfi, se non lo si estende almeno alle vicine Sorrento e Castellammare » 73
- 18 Sul *giusto prezzo* di compravendita, coincidente col prezzo corrente al momento dell'accordo, anche se l'acquirente è un ufficiale regio o la stessa Regia Corte » 75
- 19 Sugli abusi nell'esazione dei diritti di passo e scafa, cui si rimedierà affidando ai presidi provinciali sia l'accertamento sulla legittimità dei titoli di coloro che li esigono, sia l'apposizione di lapidi con l'incisione dei diritti esigibili » 76
- 20 Sull'usurpazione dei baroni del Cilento dello *jus prohibendi* della manna » 78
- 21 a-b *Purché si pens'a Napoli, non si bad'alla Povertà del Regno*, ovvero, contro l'abuso dei mercanti di Napoli di importare grano dal Levante e per l'istituzione di un tribunale che fissi un prezzo unico di compravendita tra produttori e mercanti » 79
- 22 a-b Due progetti per aumentare le rendite dell'Erario e così finanziare la difesa del Regno: a) ottenere dal re cattolico *un dono di due vascelli di tutto punto corredati, ed unirli alla compagnia di Spagna dell'Indie*, e istituire una compagnia per il commercio anche in Levante; b) abbassare il prezzo di vendita forzosa e volontaria del sale e del tabacco e la gabella sulla farina. . . . » 83
- 23 a-b Sugli abusi e le cattive pratiche introdotti durante il viceregno austriaco nel commercio dei prodotti pastorali dei Locati della Dogana di Foggia, e su come impedirli in futuro. . » 92
- 24 a-c *Intorno alla pretenzione della Città di Reggio per l'estrazione delle sete sane dal Regno di Napoli* » 96
- 25 Sull'*indoveroso arresto* di merce nemica lecitamente acquistata e trasportata da un suddito pontificio dalla neutrale Ancona alla fiera di Manfredonia, e sulla competenza della Sommaria riguardo ai dazi di proprietà di un arrendamento. » 99
- 26 a-c Sull'opportunità di proseguire la politica di ricompra dei cespiti alienati e, nel caso, di utilizzare a tal fine il Banco di San Carlo e la relativa Giunta di governo istituiti durante il viceregno austriaco » 100
- 27 Sul contrabbando d'olio di Calabria che si fa da Scilla per Messina, complice il principe di Scilla » 113
- 28 Sull'indubbio diritto regio di vendere al marchese d'Oyra un'isola presso Taranto, valutando i rischi di contagio e di contrabbando che ne discenderebbero. » 115
- 29 a-b Sulle misure idonee a impedire il commercio col nemico e il contrabbando, che non stanno nel moltiplicare dichiarazioni e licenze a carico degli esportatori emersi ma nel vigilare sui sommersi » 117
- 30 Sui limiti delle autorità annonarie nella limitazione del diritto di produttori e negozianti di disporre del grano e delle vettovaglie » 120

- 31 Su come il sistema di tassazione induca alla vendita di vino adulterato e più caro per i poveri, e al contrabbando di vino sincero e meno caro per i ricchi p. 121
- 32 Per la riforma del metodo di esazione dei dazi sulla seta, funzionale solo al mantenimento di una pleora di ufficiali, con scarso profitto per l'erario ed enormi aggravii per le amministrazioni locali e per i produttori *poveri* che, diversamente dagli ecclesiastici e dai *cappelli*, non riescono a sottrarvisi » 124
- 33 a-b Sull'idoneità (e sul privilegio) dell'Arte della Seta in materia di punizione delle frodi, e sulle vere ragioni di decadenza dell'industria della seta, riconducibili alla scarsità di materia prima di buona qualità » 128
- 34 Sull'uso/abuso della *spartenza* nel commercio degli ovini per l'annona napoletana . . » 130
- 35 a-b Quattro grazie economiche chieste da *Città, Baronaggio e Regno* di Napoli contro un milione di ducati: che l'Annona napoletana possa esportare in franchigia il grano eccedente il consumo; che si ottenga dalla Spagna qualche esenzione per merci e navigli, e di poter trafficare in America; che sia ridotto il numero di doganieri e siano *a vista di tutti* le tariffe di dogana, delle *sbarre* di Napoli e dei *passi, ponti e scafe* nel Regno » 132
- 36 a-b Ancora sulla competenza nella cognizione delle cause in materia di naufragio: portolani vs viceconsoli inglesi » 135
- 37 Sull'inopportunità di procedere *per via d'inquisizion generale* contro i banchi pubblici, malgrado sia noto che non versano all'Erario, come dovrebbero, i depositi su conti dormienti, e che non rispettano il limite dei 60 000 ducati di prestiti su pegno all'interesse del 6 per cento » 138
- 38 Sull'opportunità che al male estremo del contrabbando si risponda con l'estremo rimedio di una commissione *ad hoc* che operi parzialmente in deroga alle leggi vigenti » 139
- 39 Sull'uso di esentare la Repubblica di Genova dai dazi sull'esportazione di remi » 142
- 40 a-b Perorazione per la *felicità* del Regno, ora che *ha il proprio Re*, e in particolare per la riforma dell'amministrazione annonaria napoletana » 143
- 41 a-f Sull'istanza della Città di Napoli per l'abbassamento dell'interesse su pegno praticato dai banchi pubblici. » 145
- 42 Su chi debba sostenere i costi e provvedere alla custodia dei *passi* per far rispettare il divieto di compravendita della lana finché i Locati della Dogana di Foggia non abbiano smaltito la loro. » 159
- 43 Auspicio di tregua con la Porta ottomana, o che *tutti i bastimenti del Regno* portino bandiera francese, per riaprire il *commercio della Barberia* » 161
- 44 a-b Sul *danno esorbitante, e la ruina del Real Erario, e del Regno* qualora fosse accolta la richiesta della Città di Napoli che le indagini sui casi di contrabbando siano delegate ai governatori locali, e che non si possa procedere se manca il corpo del reato. » 161
- 45 a-c Sul grave rischio di contagio connesso ai contatti in mare tra i bastimenti di bandiere alleate del Regno e i barbareschi, e sulla mitigazione del rischio affidata alle promesse (tra gli altri) dei marinai » 163
- 46 Sul lusso, *causa causarum* della rovina degli Stati » 166
- 47 a-b Ancora sui provvedimenti necessari per l'approvvigionamento annonario di Napoli, e in particolare sull'istanza della Città di obbligare i mercanti a venderle il grano allo stesso prezzo

per il quale l'hanno acquistato, e sulla proposta dell'Eletto <i>d'arrestarsi i bastimenti di qualsisia nazione carichi di grani</i>	p. 171
48 a-b <i>Intorno alla supplica porrettale da questa Fedelissima Città per li Vagabondi, e Litiggiosi Regnicoli, che vengono ad abitare in essa città</i>	» 173
49 Su chi debba mantenere i cavallari addetti alla sicurezza delle coste	» 176
50 <i>Acciò non si introduchino in Regno lane da Paesi stranieri pria che si smaltiscano le lane de' Locati di Foggia</i>	» 177
51 a-b Sul divieto d'immettere grano del Regno nell'enclave pontificia di Benevento	» 178
52 a-c Su quante e quali condizioni il romagnolo Gregorio Massetti deve soddisfare per introdurre la <i>nueba fabrica</i> dell'acciaio	» 181
53 Ancora sul grave affare se convenga o non convenga far la pace con la Porta ottomana e le Reggenze barbaresche d'Africa	» 187
54 Sull'autorità del Sovrintendente della Reale Azienda in luogo del foro militare sui militari che <i>facilitan los contrabandos</i> ; sul doversi incentivare i militari che, invece, i contrabbandi li combattono; e sul non doversi transigere la pena comminata ai contrabbandieri	» 188
55 a-b Ascese criminali e miseria generale dello Stato di Teano	» 190
56 <i>Intorno alla pratica, e stilo si tiene dalla Regia Dogana nella visita de' bastimenti stranieri, eccettuatine i Francesi, Inglesi, ed Olandesi</i>	» 198
57 Sull'istanza degli Eletti di Napoli perché si vieti l'esportazione e si <i>ratizzi</i> l'olio salentino	» 199
58 a-c Sul tumulto dei cittadini di Pozzuoli contro l'istituzione dell'ufficio di sensale del vino	» 200
59 a-d Sulla giurisdizione pretesa dal console di Francia, che non può andare <i>oltre i confini d'una arbitraria, ed amichevole cognizione sugli affari, che vertissero tra quei di sua nazione</i>	» 205
60 Sugli espedienti proposti dal console di Spagna a Venezia per contrastare il contrabbando in esportazione dal Regno a Venezia	» 224
61 Sui criteri di localizzazione, sugli interessi concorrenti e sulle opposizioni che il Governo deve considerare per introdurre <i>una fonderia per la fabrica de fucili</i>	» 227
62 Sul bastimento come <i>territorio di quel Sovrano, di cui tiene inalberata la bandiera</i> (caso Granell vs Sacco).	» 230
63 Sul dubbio se si possa o meno procedere contro il console inglese che contrabbanda tabacco.	» 233
64 Sul rivendicato diritto gerosolimitano di nominare i consoli stranieri a Malta, che pure <i>non hanno ombra di carattere veruno</i>	» 234
65 Sugli <i>eccessivi</i> diritti di esportazione del grano e dell'orzo pretesi dagli ufficiali e dalla Città di Manfredonia, in violazione delle tariffe vigenti e finanche delle franchigie spettanti alla Regia Corte.	» 235
66 a-c Sull' <i>abuso d'impedirsi la vendita di tutti i generi di vettovaglie ne' proprj luoghi, ove nascono, senza potersi fuori Regno estrarre, col motivo, che servono per l'annona di questa Capitale</i>	» 239
67 Sul non potersi tagliare nei boschi della Sila il <i>legname necessario per la fabrica delle galee, e vascelli</i> della flotta	» 255

- 68 Su chi debba subentrare nella facoltà del principe di Caserta di nominare il mastro mercato p. 256
- 69 a-b Sull'esclusione dei bastimenti abruzzesi e pugliesi dalle agevolazioni della nuova tariffa doganale (cosiddetto porto franco) di Venezia e su come controbattere: in particolare, sull'inopportunità di *inferire a Venezia uno scambievole pregiudizio*, sulle ragioni che impediscono di *abilitare gli antichi porti di Pescara e Brindisi, e di farli ben anche porti franchi*, e sull'opportunità di introdurre industrie concorrenti delle veneziane » 257
- 70 Ancora sul grave affare *se convenga procurar la Pace co' Turchi e Mori d'Africa, o co' Turchi solo, o pure né con gli uni, né con gli altri* » 267
- 71 Sull'obbligo di immettere e lavorare a Napoli la seta grezza prodotta nel Regno . . . » 276
- 72 a-b Sull'alternativa più vantaggiosa per l'erario tra appalto e amministrazione diretta del *muy deteriorado* arrendamento del tabacco, e su come aumentare il gettito stimolando il consumo e acquistando il prodotto sulle piazze e attraverso i negozianti giusti » 277
- 73 Sugli espedienti proposti dal console di Spagna a Civitavecchia per *regolare il commercio delle due Sicilie*, tra l'altro, incaricando i consoli di registrare le merci immesse o esportate dalle due Sicilie, e di comunicare periodicamente i dati ad un neo-istituito Intendente della Marina » 280
- 74 a-b Su come incentivare i regnicoli a farsi corsari, non sembrando al re sufficiente di aver concesso *polvere, palle, biscotto, e l'intera preda*; e su come due negozianti membri della Giunta abbiano frainteso il parere della Giunta stessa riguardo alla ripartizione su base solo volontaria della spesa degli armamenti in corso » 282
- 75 Sulla libertà garantita a chiunque fugga dalle galere venete, a maggior ragione se trapanesi arrestati mentre corsegiavano in Levante sotto bandiera spagnola » 286
- 76 a-b Sulle rendite *certe, incerte, e contingenti* del Real Patrimonio, e sugli espedienti per accrescerle, in particolare attraverso l'abbassamento della rendita dei cespiti alienati, la lotta al contrabbando e la riforma dei sistemi di approvvigionamento granario della capitale e di vendita del sale e del tabacco » 287
- 77 Sul non esser contemplata la presunzione di colpevolezza tra i *modi leciti, e permessi* agli ufficiali per contrastare l'esportazione di giumente nello Stato Pontificio » 299
- 78 Sullo specioso progetto del canonico Giraldez di colonizzare l'Argentario accollando i costi a ecclesiastici e luoghi pii, e sull'auspicabile ma insostenibile edificazione a Napoli di *un ospizio, o seminario, in cui si possa unire la gente disapplicata e vagabonda, con applicarla ai lavori* . . » 300
- 79 Sull'incoraggiamento di Venezia alla costruzione di bastimenti mercantili armati *per l'acrescimento della forza marittima* » 303
- 80 Sul non doversi sopravvalutare il know-how degli stranieri nell'esame delle *maniere più proprie e legittime per fabricare e tingere le sete* » 304
- 81 Sulla struttura degli scambi commerciali tra Francia e Regno di Napoli; sul sistema tariffario e sulle ragioni del diverso trattamento doganale dei Francesi rispetto agli Inglesi; e *sul punto importantissimo* dell'opportunità di riformare la tariffa doganale » 305
- 82 Sulle perniciose conseguenze per i produttori e per l'Erario di una previsione sbagliata sull'entità del raccolto » 319
- 83 Sull'utilità del costituito di navigazione richiesto dalle deputazioni di Salute » 320

- 84 Due *arbitrios* su come incamerare 50 milioni di ducati e debellare il contrabbando di tabacco: ricondurre in mani secolari quel che è *superfluo* per gli ecclesiastici, vietando loro di acquisire la *benché minima* proprietà; coltivare e lavorare il tabacco nel Regno, per non doverlo acquistare a Malta e in Brasile p. 321
- 85 Sul progetto di Gregorio Massetti di introdurre la *fabbrica* dell'olio di faggio » 323
- 86 a-b Ancora sull'esclusione, e poi sulla sopravvenuta inclusione dei bastimenti abruzzesi e pugliesi dalle agevolazioni della nuova tariffa doganale (cosiddetto porto franco) di Venezia, e sull'istanza dei Veneziani che, in cambio, siano osservati i privilegi loro accordati nella Pace di Bologna. » 325
- 87 Sui privilegi di bandiera discendenti dalla *mera voluntad de los soberanos* » 329
- 88 a-b Sulle ragioni per cui la Città di Napoli *sta sempre in debito*, e ricorre al credito dei banchi pubblici; e sulla diffusa opinione che la *mala qualità del pane* dipenda dalla *mala amministrazione dell'annona* » 330
- 89 Sull'istanza di alcune università di Terra di Lavoro di vietare l'importazione di canapa dal Ferrarese e dalla Marca d'Ancona » 340
- 90 Sullo *stabilimento dei grani dei luoghi di marine*, mera unità di misura e di contrasto all'accaparramento e al contrabbando » 342
- 91 a-b Sulla *dudosa* differenza tra contrabbando e violazione di un bando corporativo che vieta l'immissione a Napoli di cera insevata. » 345
- 92 Sul non cestinato progetto del reverendo Mastrillo di aumentare il gettito delle tratte sul vino avocando al governo la contrattazione con i negozianti stranieri, cui si dovrebbero promettere sconti sui dazi e controlli sulla qualità del prodotto » 347
- 93 Sulla difficoltà di impedire i furti e le estorsioni che commettono i facchini del porto di Napoli a danno della *libertà e sicurezza del commercio di negozianti, forastieri e naviganti* » 347
- 94 a-b *Intorno all'astringimento, ed arresto* di un importante appaltatore e dei suoi fideiussori » 348
- 95 a-c Sul sistema più efficiente per liberare i cristiani fatti schiavi dai turchi. » 349
- 96 a-b Sul livello dei diritti di tratta per l'indizione ottobre 1736-settembre 1737, primo banco di prova dell'ordine di favorire le esportazioni dato in maggio 1736 » 353
- 97 Sull'elevata *qualità* del debitore insolvente, che deve modulare ma non può inibire l'azione del negoziante-creditore, altrimenti si *nuocerebbe all'utilità del commercio, e seguentemente all'utilità pubblica* » 358
- 98 Su chi deve, chi potrebbe, e chi proprio non dovrebbe sostenere i costi di manutenzione e nettamento del porto di Napoli. » 361
- 99 Ancora sull'uso/abuso della *spartenza* nel commercio degli ovini per l'annona napoletana, e sulla *potestà* degli Eletti di imporre assise » 363
- 100 a-b Sull'insostenibile spesa del *cordone universale* in tutte le province del Regno, già deciso dal governo per contrastare l'epidemia vaccina » 364
- 101 Sulla pretesa del Granducato di Toscana di tassare le vettovaglie destinate ai Presidî di Toscana, quando lo Stato di Siena e i Presidî vanno *considerati come dello stesso corpo* » 369

- 102** Sulla quantificazione e conseguente certezza dell'insufficienza del raccolto cerealicolo nella provincia dell'Aquila, così che, secondo il Preside come secondo il Luogotenente della Sommara, *non par, che si possa parlar punto d'estrazione alcuna* p. 373
- 103** Sulla contraddizione tra la libertà di esportare sancita dal re e la *novella maniera di domandare ed ottenere le tratte prescritta* dal Luogotenente della Sommara, che complica l'iter di concessione imponendo, tra l'altro, che sulle istanze dei negozianti siano sentiti i presidi delle province dalle quali si chiede di esportare » 377
- 104** Ancora sul grave affare se convenga o non convenga far la pace con la Porta ottomana e le Reggenze barbaresche d'Africa » 379
- 105 a-b** Sull'ammetersi o meno a pratica nei *pequeños puertos de lugares campestres* i bastimenti provenienti da Levante, e più in generale sull'organizzazione e le istruzioni di sanità per i luoghi marittimi, con speciale riguardo alla difficoltà di individuare deputati idonei » 381
- 106** Su un progetto di compagnia commerciale per gli scambi tra Napoli e Amburgo, e sulle tre ragioni per cui i negozianti delle due Sicilie sono stati finora poco propensi a formare compagnie: mancanza del re proprio, estorsioni in dogana e lunghezza dei processi. » 389
- 107** Sulle prospettive di sviluppo di Porto Santo Stefano, e in particolare sul popolarla di Gigliesi » 393
- 108** Sulla pretesa *mui estraña, y perjudizial al publico comercio*, che il commercio della canapa nelle venti miglia dalla capitale sia riservato ai canapari napoletani, a danno, in particolare, dei capuani. » 396
- 109** *Discurso sobre el pretendido dominio de los Venecianos del Mar Adriatico; y de las razones que les asiste a los Reyes de las dos Sicilias* » 397
- 110 a-b** Sulla resistenza del Preside e del Capitano della Grassa dell'Aquila all'ordine che le università completino le loro provviste di grano entro settembre, il primo per ragioni climatiche, il secondo per la *povertà, e miseria delle Università, ed abbitatori di quelle Provincie* » 401
- 111** Sul foro competente in materia di eredità senza eredi di un *publico, e notorio usurajo* » 404
- 112** Sulla vendita del pinco sequestrato a padron Capuozzo, corsaro spagnolo in Sicilia, incarcerato a Napoli per debiti con la Regia Corte e con diversi negozianti, già accusato di contrabbando in Puglia. » 407
- 113** Sul doversi imporre un limite quantitativo e temporale al divieto d'esportazione di animali imposto per le esigenze di approvvigionamento della *Dominante* » 408
- 114** Sulla competenza in materia di eredità senza testamento di un negoziante britannico che ha acquisito la cittadinanza napoletana e abbracciato la fede cattolica » 409
- 115** Sul *pregiudizio notabilissimo* che si causerebbe al commercio calabrese se il Preside di Catanzaro, incaricato dell'*estirpazione* del contrabbando d'olio, dovesse autorizzare personalmente ogni imbarco o sbarco di merci da qualunque *porto, scaro, o marina* della provincia » 411
- 116 a-b** Sul progetto del marchese Bentivoglio (fiancheggiato da Baccelli) di ampliamento del commercio *per la strada di Ferrara*, con capitali e per conto della Regia Corte, per inserirsi nei maggiori scambi tra Stato Ecclesiastico e Impero attesi dal probabile accordo commerciale austro-pontificio promosso dai noti Cervella e Tosquez » 413
- 117** Del *verdaderamente ventajoso, y abrazable* incremento del commercio e del *jamás oportuno* di-

- sincentivo al lusso (con accenno al contenimento del numero e delle ricchezze degli ecclesiastici e all'istituzione di un banco mercantile) p. 417
- 118 a-b** Sul *progetto venuto da Olanda per lo stabilimento d'una fabbrica, e lavoro d'ogni sorte di tele*, e sull'ordine dato alla Giunta di non limitarsi a rigettare i progetti che reputa impraticabili, altrimenti *non si verrà giammai a capo di stabilirsi fabbrica di niun genere di roba* » 420
- 119 a-b** Sulla processabilità dei consoli esteri secondo la legge del luogo dove risiedono, e sulla inopportunità di eseguire eventuali sentenze di condanna (caso Hottard padre, console d'Olanda a Messina, e figlio). » 424
- 120** Sul trattamento economico, in natura e/o in moneta, del console napoletano a Ragusa » 428
- 121** Su fede e finanza pubblica da tutelare contro un negoziante maltese che si sottrae all'adempimento del contratto stipulato con l'Amministrazione del Tabacco di Sicilia » 429
- 122** Sui *rimedj soprannaturali, i più sicuri* contro le piaghe (epizoozia, sorci, siccità) che flagellano le campagne pugliesi » 431
- 123** Sulla corretta individuazione delle parti in causa, a scanso di *simulazioni* che dilatino la giurisdizione del delegato delle nazioni straniere » 433
- 124** Pillole di *teorica e pratica* della Dogana di Foggia, in risposta a un improvvido arbitrista che pretende di saper orientare la domanda veneziana di lana e quella napoletana di carne. . . » 434
- 125** Sul *jus* dei Ruggi d'Aragona, durante la fiera settembrina di Salerno e tutti i venerdì dell'anno, *di far giocare a qualunque sorte di gioco ancorché vietato* » 435
- 126 a-b** Sull'opportunità e sui modi più propri di elevare il tasso di cambio praticato dai banchi pubblici napoletani sugli zecchini veneziani, per allinearlo a quello corrente sulla piazza di Foggia » 437
- 127 a-b** Su come assicurarsi, senza aggravii per i negozianti, che il grano che dichiarano di inviare in Spagna giunga effettivamente a destinazione, e su come fare in modo che anche per il nuovo raccolto le esportazioni vadano a vantaggio della domanda spagnola, che si prevede alta » 445
- 128** Sulla pianificazione della migrazione interna di Locati e mercanti per la compravendita della lana in fiera di Foggia, e sul divieto di spostare e commerciare altra lana finché i Locati non smaltiscono la loro » 446
- 129** Su come gestire il rischio di un cattivo raccolto di grano in Puglia, considerando che il re ha già provvisoriamente deciso di non pubblicare un divieto d'esportazione, per non occasionare *malincolia* nei regnicoli e alterazione nei prezzi » 447
- 130** Sull'esistenza in Sicilia di grano esportabile, dentro e *fuori caricatore*, accertata sulle *notizie* della Giunta di Sicilia a Napoli e sulle *notizie diarie* del viceré a Palermo. » 450
- 131 a-b** Sulla liceità del matrimonio del console inglese celebrato a Napoli da un vescovo protestante » 451
- 132 a-c** Sulla trattativa con la Francia per limitare i privilegi di bandiera e, con essi, i contrabbandi commessi tramite bastimenti francesi » 456
- 133** Sulle autorizzazioni da chiedere e sui costi da sostenere per esercitare il piccolo cabotaggio interno, non dissimili da quelli previsti per il trasporto internazionale » 461
- 134** Sulle doti che si richiedono e gli scarsi emolumenti che si prevedono per i consoli della na-

- zione napoletana o siciliana all'estero, e su chi abbia diritto e modo di scegliere il console della nazione siciliana a Venezia. p. 462
- 135** Sulla *privativa giurisdizione* del Consolato del Mare di Messina nella nomina del console della nazione siciliana a Malta » 463
- 136** Per la riforma del numero e delle tariffe degli ufficiali addetti al trasporto marittimo (mastri portolani e portolani – coi rispettivi luogotenenti, credenzieri generali e mastrodatti, portulanotti e credenzieri particolari, vicesecreti e credenzieri di Calabria -, assistenti ai caricamenti, guardiani dei porti, esattori dei diritti di lanterna, decina, falangaggio etc.), da realizzarsi, tra l'altro, prevenendo le *estorsioni* e introducendo l'*uniformità* dei diritti nei porti del Regno, *lo che è infinitamente utile, e vantaggioso per il commercio*. » 464
- 137** Ancora sul non potersi tagliare *legnami atti per costruzione de' vascelli* della flotta regia, nemmeno in aree, come il paraggio di Reggio, esterne alle tradizionali aree di approvvigionamento; e sul doversi valutare centralmente la situazione finanziaria di un'università per autorizzarla a vendere la *lignamella* demaniale ai forestieri » 500
- 138** Sull'istanza dell'Arrendamento della Regia Dogana di Napoli di vietare l'esportazione di seta grezza, che danneggerebbe l'industria interna e di conseguenza i proventi doganali sulla circolazione interna ed estera del prodotto manifatturato » 501
- 139 a-b** Sui diritti esatti dalla Deputazione di Salute di Napoli, *esorbitanti* secondo quanto riferito al re, *moderati* e finanche inferiori a quelli previsti nell'antica tariffa, *per facilitare al possibile il commercio*, secondo i deputati della Salute » 503
- 140** Sul *ristabilimento della squadra delle galere* in Sicilia (come si è fatto nel Regno di Napoli) contro i barbareschi » 508
- 141 a-b** Sul livello dei diritti di tratta per l'indizione ottobre 1737-settembre 1738, da regolarsi *secondo la condizione delle annate, le quali danno norma, e proporzione allo stabilimento de' prezzi, che meno pregiudicano al Real Patrimonio, meno impediscano la negoziazione, e meno offendano l'abbondanza*. » 510
- 142 a-b** Ancora sulla questione del cambio degli zecchini veneziani, e sulla connessa proposta della Giunta per gli zecchini di emettere *una nuova moneta d'oro, la quale coll'usuale d'argento debba correre ne' Banchi, ed obbligare i Sudditi, in esclusione di qualunque moneta forestiera, da lasciarsi al semplice arbitrio de' Negozianti* » 512
- 143** Certezza del fatto, incertezza della pena se un bastimento francese non rende ubbidienza al comandante napoletano della piazza di Piombino » 522
- 144** Ancora sulla competenza nella cognizione delle cause in materia di naufragio: portolani e ufficiali di Salute vs viceconsoli francesi. » 523
- 145** Sul doversi o meno ingerire il sovrano nella nomina del sovrintendente agli armamenti in corso che si fanno su iniziativa e a spese di mercanti e padroni di bastimenti » 524
- 146** Sul confine tra *monopolio* ed *egualità nella distribuzione dei viaggi e dei guadagni* nell'organizzazione dei padroni e marinai dei bastimenti procidani impegnati nel trasporto di legna dalla spiaggia romana a Napoli » 525
- 147** Sulla *natura* della lana sotto il profilo tributario: mai *schiaiva* (al contrario della seta), pressoché *franca* se nasce in Dogana di Foggia » 527

- 148 Ancora sui limiti della giurisdizione del delegato delle nazioni straniere, e in particolare del delegato della nazione romana, istituito, assieme al console della stessa nazione, *por gracia especial*, mancando un trattato con Roma *en quanto al temporal* p. 529
- 149 Sull'ambito e contestato *empleo* di viceconsole della nazione napoletana a Palermo » 530
- 150 Sulle *pretenciones* del Regio Fisco, del Grande Almirante e del Consolato del Mare sul danaro reperito indosso a un milanese naufragato e recuperato a Sperlonga » 531
- 151 Sugli *interessi gravissimi* e le *raggioni fortissime* della giurisdizione speciale della Dogana di Foggia (se non di tutte). » 533
- 152 Sulla necessità, durante l'epizoozia, di soddisfare i consumatori di carne vaccina a Napoli (ma non nel resto del Regno), e di garantire l'esportazione di ovini dei Locati di Foggia (una volta assicurata la provvista napoletana) » 536
- 153 Sull'istanza dell'*Università degli huomini, terrazzani e pescatori* del Ponte della Maddalena di non esser soggetti al Grande Almirante, perché non fanno del mare *il di loro continuo mestiere*, e sulla necessità di un registro delle *persone che veramente vivono coll'arte maritima* » 538
- 154 Sul tentativo del Corriere Maggiore di imporre l'esclusiva del servizio postale, impedendo di utilizzare *vaticali* e calessi privati, e inferendo *grave incomodidad al comercio* soprattutto a Napoli e in Terra di Lavoro. » 540
- 155 Sulla pianificazione delle sedi, del soldo e degli emolumenti consolari e vice-consolari, considerando i *luoghi, porti, e scale, ove tiene, e tener può commercio questo Regno, e quello di Sicilia* » 541
- 156 Sul *discacciamento* dei bastimenti di bandiera francese provenienti dal *dominio ottomano* per cautela della salute » 546
- 157 Proposta della Giunta di Commercio di Palermo di stipulare con le Reggenze barbaresche un trattato di *mera tregua, e di libera navigazione*, alleandosi preventivamente con la Francia, l'Olanda e l'Inghilterra nel *comune interesse* contro la pirateria (*gelosia del commercio* permettendo) » 547
- 158 Sull'impiego *in negozj mercantili* del vascello da guerra *San Filippo la Reale*, per rompere il monopolio dei bastimenti francesi, che sono franchi da piraterie barbaresche ma comportano alti costi di nolo e assicurazione » 554
- 159 Sulle *confuse misteriose idee* sulle quali Tomaso Maucant poggia la sua istanza di essere nominato *Ispettor generale delle Finanze, e del Commercio* » 559
- 160 Sul doversi favorire il commercio con l'Impero come con tutte le altre nazioni, senza però riconoscere ai *sudditi imperiali* i privilegi conseguiti quando gli Asburgo governavano il Regno di Napoli » 560
- 161 a-b *Diverse misure spettanti al commercio del Regno di Napoli* che la Giunta del Commercio non ha saputo o voluto intraprendere per non ledere gli interessi costituiti, segnatamente: riforma doganale e dei diritti portuali e sanitari, incoraggiamento industriale, introduzione di regolamenti di qualità e di *giudici immediati di tutte le arti*, elaborazione di trattati per *regolar il commercio colle nazioni privilegiate* e no » 561
- 162 Sulla nomina fatta dai Segnani di un console imperiale a Barletta, ruolo non *solito*, ma da autorizzare intanto a titolo di *procurador de padrones de bastimentos señanos*, per non compromettere l'esportazione di sale » 565

- 163 Su alcuni progetti (tra gli altri di Giacomo Peterson) per introdurre a Napoli la fabbricazione del sapone, dell'acquavite e del tabacco, progetti da rigettare laddove contemplano la concessione di una privativa, o toccano i diritti degli arrendamenti dati *in solutum*, o minacciano di ridurre gli introiti regi p. 566
- 164 Sul progetto d'introduzione della carta bollata presentato da le Jeune, rigettato alla luce dei precedenti, fallimentari tentativi d'imporre nel Regno questo tipo di imposta » 571
- 165 Sull'istanza dei padroni di bastimenti di Bari che la dogana non imponga regole vessatorie quali la quantità massima di generi caricabili per il consumo dell'equipaggio, l'obbligo del pieno carico e il divieto di partenza notturna » 574
- 166 Sulla necessità di abolire l'ufficio di Capitano della Grassa, istituito per prevenire e punire il contrabbando di *generi proibiti* al confine con lo Stato Pontificio, ma esercitato con *scandalose estorsioni* ai danni della popolazione e colludendo con i contrabbandieri. » 578
- 167 Sulla necessità di vietare che le lettere di cambio, strumenti *privilegiati* per agevolare la negoziazione, siano utilizzate *per li privati, e semplici contratti di mutuo, ed imprestito*, spesso usurari » 590
- 168 Sul conflitto d'interessi temuto dal padre di un mastro portolano che un negoziante napoletano vorrebbe come suo corrispondente in Calabria, mancandogli alternative *per li gran fallimenti colà seguiti* » 593
- 169 Sull'indebita pretesa dei *ministri* del duca di Corigliano di assoggettare alla dogana baronale un negoziante *cittadino privilegiato napoletano* » 594
- 170 Se sia legittimo e opportuno arrestare il nemico turco naufragato nei mari siciliani sotto l'amica e privilegiata bandiera francese » 595
- 171 Dei privilegi doganali della Sacra Religione di Malta, *rimuneratori* della difesa dei lidi cristiani *specialmente di questo Regno*, contestati dall'Arrendamento dell'olio come assimilabili alle abolite esenzioni degli ecclesiastici » 597
- 172 Ancora sul grave affare se convenga o non convenga far la pace con la Porta ottomana e le Reggenze barbaresche d'Africa, da ponderarsi secondo *utilità pubblica, onestà, e convenevolezza* » 598
- 173 Sull'istanza dell'appaltatore del dazio sull'olio di demolire i magazzini lungo le coste della provincia di Cosenza » 604
- 174 Sul non doversi inibire (come vorrebbero gli Eletti di Napoli) l'autonomia dei soggetti deputati a fissare i prezzi *alla voce* del grano di Taranto e di Crotone, perché la *libertà* di decidere il giusto prezzo è *necessarijssima al mantenimento, ed accrescimento del commercio*. » 605
- 175 Sulla pretesa esenzione dalla visita a bordo dei bastimenti battenti bandiera papalina » 606
- 176 Sull'istanza dei negozianti di Napoli di armare in corso un bastimento per difendere dai barbareschi i mercantili che trasportano le vettovaglie destinate alla Capitale; di avere allo scopo un contributo governativo in soldati e munizioni; e di poter esigere pro rata, sulle mercanzie immesse a Napoli dall'Abruzzo, dalle Puglie e dalle Calabrie, il contributo finanziario degli stessi negozianti. » 607
- 177 Sul livello dei diritti di tratta per l'indizione ottobre 1738-settembre 1739, che non richiede variazioni rispetto all'anno precedente, eccetto che per l'orzo, la cui raccolta è stata *scarsa, anzi scarsissima*. » 609

- 178 a-b** Sui provvedimenti relativi al mal contagioso in Transilvania, e particolarmente sulla necessità di coordinarsi con lo Stato Pontificio e sulla difficoltà di controllo delle finte fedi di sanità dei bastimenti che navigano in Adriatico p. 610
- 179** Sull'impedire che le pecore d'Abruzzo, ancorché non *gentili*, pascolino in Romagna, perché è *motivo di buon governo conservar l'industrie nel proprio Regno e non farle introdurre nel confinante* » 615
- 180** Sul doversi tutelare l'attività dei panettieri napoletani di cambiatori di moneta e di fedi di credito dei banchi pubblici, che assicura la continuità del servizio anche nei giorni festivi » 616
- 181** Sull'abuso dei genovesi di inalberare sui loro bastimenti *bandiera non loro naturale, ma bensì d'altre potenze privilegiate*, per esimersi dalla visita dei doganieri e commettere contrabbandi. » 617
- 182** Sul potersi visitare per ragioni di Salute un bastimento esente da visita doganale (perché di bandiera privilegiata) che sia sospettato di aver avuto *comercio con los Turcos* » 619
- 183 a-b** Sul doversi comporre in una conferenza cui partecipino anche i rappresentanti delle comunità locali i pareri discordanti riguardo al permettersi l'esportazione del grano prodotto nei Presidi di Toscana » 620
- 184** Sul vantaggioso accordo tra l'Università di Reggio e l'Arrendamento della seta per il pagamento forfettario e ridotto dei dazi, e sull'istanza della stessa Reggio di esportare parte della seta senza passare per Napoli » 622
- 185 a-b** Sulle contromisure da adottare qualora sia vero che il *progetto Cervella* di accordo commerciale tra Toscana e Impero asburgico escluda le sole merci delle due Sicilie dalle agevolazioni daziarie previste » 623
- 186** Risposte del console Bonarelli su *tutti li pesi, dogana, dazij, gabelle di questa città a' quali soggiaciono tanto li bastimenti con patente, e bandiera di Sua Maestà, quanto li altri con qualunque patente e bandiera giungono in questo porto franco d'Ancona* » 626
- 187** Se l'Eletto del Popolo deve o meno rispondere *de su proprio dinero* qualora i negozianti che ha obbligato a consegnare grano per l'annona non siano pagati dai farinari cui l'hanno consegnato. » 631
- 188** Sull'istanza degli Eletti di Napoli di escludere *per qualche tempo* i privati dalla vendita dell'olio in città, così da incassare abbastanza da poter pagare i fornitori di olio e grano per l'annona e stipulare i nuovi contratti a condizioni vantaggiose; e sul problema strutturale delle finanze cittadine che sta nel *vendersi a minor prezzo la farina del costo del grano* » 632
- 189** Sull'istanza di otto negozianti di Napoli di versare dazi d'esportazione del grano più bassi, da accogliersi per *l'ubertà* del prodotto nel Regno e all'estero, da rigettarsi laddove si pretende che nessun altro usufruisca dello sconto » 635
- 190** Sulle ragioni per autorizzare la celebrazione delle fiere pugliesi malgrado l'epizoozia in quelle province non sia stata debellata » 636
- 191** Sulla trattativa con la Gran Bretagna per limitare i privilegi di bandiera, da condurre considerando che Carlo, re per cessione e per conquista, non è vincolato ai trattati stipulati dai suoi predecessori, dai quali ha 'ereditato', semmai, due regni disastriati sotto il profilo finanziario e dell'amministrazione doganale » 638

- 192** Sul progetto di Giovan Francesco Guiller d'introdurre i *filarini o sian molini d'acqua* per lavorare la seta p. 645
- 193** Sulle ragioni storiche, e ormai anacronistiche, per cui il console del Consolato del Mare è di nazione catalana, e sull'urgenza di istituire una nuova magistratura per la *pronta y expedida justicia* in materia di commercio. » 646
- 194 a-b** Sul coordinamento delle politiche sanitarie italiane contro la peste nei domini asburgici, in Morea e per *la costa tutta dell'Adriatico* » 649
- 195 a-b** Sugli espedienti proposti dalla Giunta del Commercio per *l'ingrandimento del Commercio marittimo*, ovvero, *riduzione degli ufficiali ad un numero puramente necessario, abolendosi gli altri, che sono inutili, e riforma de' diritti, che da' medesimi si esigono immoderatamente* » 652
- 196** Sulle pressioni spagnole per l'istituzione di un *Conseil de Marine ou de Commerce* (e sulle ragioni per destinare l'abate Ruggieri alla *segreteria del Commercio*) » 656
- 197** Risposte del console Rombenchi ai quesiti di Montealegre riguardo alle relazioni commerciali tra le due Sicilie e la Repubblica di Venezia e al trattamento dei bastimenti e delle merci delle due Sicilie rispetto alle altre nazioni » 657
- 198 a-b** Sulla falsa notizia di un nuovo dazio nello Stato della Chiesa sui prodotti che non siano importati o esportati dal porto di Ancona; su come, via Civitavecchia, si sfugge al maggior dazio sul commercio indiretto; e sul protezionismo pontificio a vantaggio della lavorazione interna di vetri e cristalli, di zucchero e di piombo » 678
- 199** *Dissertazione* sul grave affare se convenga o non convenga far la pace con la Porta ottomana e le Reggenze barbaresche d'Africa, nella quale *si adducono tutte le ragioni in pro, e contro della pace, si propongono i motivi che pare debbano determinare S.M. a farla, e si suggeriscono i modi di negoziarla* » 680
- 200** Sugli effetti sul Regno di Napoli della pace tra Venezia e Tripoli. » 701
- 201 a-b** Su come promuovere il *proprio, e privato commercio* delle due Sicilie (indirizzi per la prima conferenza confidenziale di commercio). » 702
- 202** Conferenza di commercio n° 1. Si descrivono composizione e scopo delle conferenze e si discutono le condizioni del settore serico, lo stato della riforma degli ufficiali e dei diritti di porto, il livello dei dazi d'importazione, l'inefficienza della giustizia commerciale e la necessità di edificare lazzeretti e di incentivare gli stranieri, in particolare ebrei, a stabilirsi nelle due Sicilie » 712
- 203** Conferenza di commercio n° 2. Sullo *stabilimento de' lazzeretti, de' quali è sprovvisto affatto questo Regno*; e sul *cercare i modi d'impegnare gli Ebrei a venire a stabilirsi in questi Regni* » 717
- 204** Conferenza di commercio n° 3. Sui capitoli da accordare agli Ebrei che si stabiliranno nelle due Sicilie. » 721
- 205** Sulla necessità di ottenere *reparo, y compenso* a un *atentado* alla bandiera napoletana commesso nel porto di Marsiglia, se non per il principio (a quanto pare disapplicato) del bastimento come territorio del principe di cui inalbera la bandiera, almeno per il recente accordo con la Francia riguardo alla visita dei bastimenti » 725
- 206** Sulle ragioni economiche e teologiche per *chiamare gl'Ebrei in questi Regni* » 727
- 207** Conferenza di commercio n° 4. Istituzione del Supremo Magistrato di Commercio a Napoli e a Palermo, e di Consolati di mare in località ancora da definire per il Regno di Napoli, mentre per la Sicilia sono individuate le sedi di Palermo, Messina e Siracusa. » 729

- 208** Sulla proposta della *Junta de Medios para las obras del Puerto* di finanziare i lavori di nettamento del porto di Napoli aumentando il diritto di ancoraggio a carico dei bastimenti nazionali e forestieri p. 738
- 209** Conferenza di commercio n° 5. Sulla scala franca di Napoli, *poco utile nello stato presente del commercio di questo Regno*, e anzi utilizzata dai negozianti per sottrarsi ai dazi e per fare contrabbando, e che va nondimeno confermata e corroborata » 738
- 210** Conferenza di commercio n° 6. Sul porto franco di Messina, con una prima disamina dei suoi mali e dei *rimedj* proposti in 52 articoli dalla Giunta del Commercio di Messina . . . » 740
- 211** Conferenza di commercio n° 7. Sulla compagnia di commercio proposta da Jauna e de la Roche. Si avvia l'analisi delle proposte della Giunta del Commercio di Messina sul porto franco (in particolare sul trattamento dei negozianti stranieri in caso di guerra) » 743
- 212** Sulla competenza esclusiva del delegato delle rispettive *nazioni* nelle cause civili e criminali degli stranieri. » 753
- 213 a-c** Conferenze di commercio nn° 8, 9 e 10. Prosegue l'analisi delle proposte della Giunta del Commercio di Messina sul porto franco (in particolare, sull'immissione di prodotti esteri o dei domini continentali che siano concorrenti delle produzioni siciliane o necessari al consumo napoletano, quali il grano, la seta e l'olio) » 754
- 214** Sulla riforma del sistema annonario napoletano rivolta al miglioramento della qualità del pane, consistente, tra l'altro, nel frazionare l'appalto della panizzazione e nel trasferire dagli Eletti agli appaltatori la responsabilità dell'acquisto del grano anche per la riserva pubblica . . » 771
- 215 a-b** Su come vanno costruiti e organizzati i lazzaretti di Nisida e di Messina, considerando le caratteristiche che hanno quelli di Livorno, Ancona, Venezia e Marsiglia. » 773
- 216** Conferenza di commercio n° 11. Sulla scandalosa indipendenza della Deputazione di Sanità di Palermo, che ha sottoposto a contumacia il Regno di Napoli seguendo una direttiva della Deputazione di Sanità di Venezia. Sul lazzaretto di Nisida. Ancora sul porto franco di Messina » 779
- 217** Sul sindaco di Brindisi che, per garantire l'approvvigionamento urbano, vorrebbe assoggettare al suo *permesso* ogni compravendita di grano prodotto nel territorio comunale. . . » 783
- 218 a-b** Conferenza di commercio n° 12. Sulla sospensione del Regno di Napoli decisa dalla Deputazione di Sanità di Venezia, *quasi la legislatrice in materia di sanità in Italia*, per non essersi il Regno conformato alla sospensione dello Stato Ecclesiastico decisa da Venezia in occasione della fiera di Senigallia; e sulle misure adottate dal governo per garantire l'efficacia delle disposizioni sanitarie e dei presidi costieri specialmente nelle province adriatiche » 784
- 219** Argomenti religiosi per poter ammettere gli Ebrei senza il previo consenso del Papa, accordando loro l'esercizio del culto (con qualche cautela a Napoli), non distinguendoli con segni esteriori, e non assoggettandoli in Sicilia al Tribunale dell'Inquisizione » 790
- 220** Conferenza di commercio n° 13. Ancora sul porto franco di Messina, in particolare su giurisdizione e autonomia del Consolato del Mare e sull'opportunità di esentare dai dazi di consumo i nazionali e/o i forestieri che introducano nuove fabbriche a Messina e, in generale, nelle due Sicilie. » 798
- 221** Sul livello dei diritti di tratta per l'indizione ottobre 1739-settembre 1740, che non richiede variazioni rispetto all'anno precedente » 802

- 222 a-b** Su quale forma di neutralità sia più adatta alle due Sicilie *nell'imminente guerra* tra Spagna e Inghilterra, con particolare riferimento alle due questioni dell'ammissione delle prede e della *parzialità* verso la Spagna (materiali e ipotesi in vista della conferenza di commercio) . . . p. 803
- 223** Conferenza di commercio n° 14. Sulla neutralità delle due Sicilie nella *quasi inevitabile* guerra tra Spagna e Inghilterra. Sulle condizioni del trattato di commercio proposto dall'Olanda, che la Conferenza dovrà valutare *senza considerazione alcuna per le convenzioni, patti e trattati anteriori*. Ancora sul porto franco di Messina, in particolare sul convogliarvi i traffici del Regno di Napoli . . . » 808
- 224** Sull'istanza degli Eletti di Napoli che sia prorogato di un mese il divieto d'esportazione del grano, sul *pretesto* che, alle prese con la riforma della panizzazione, non hanno potuto fare la solita provvista . . . » 813
- 225** Ancora sulla riforma del sistema annonario napoletano per il miglioramento della qualità del pane, e in particolare sulla controversa *introduzione e vendita* del fior di farina nella Capitale e nella sua *circonferenza* di 30 miglia . . . » 814
- 226** Conferenza di commercio n° 15. Si discutono le condizioni poste dall'Olanda per un trattato di commercio. Si completa l'esame del regolamento del porto franco, che consentirà di *vedere in pocho tempo tutto il Levante, e Ponente unito nella città di Messina*. . . » 819
- 227** Sulla speciale comunanza tra i Presidi di Toscana e l'Isola del Giglio, tra l'altro, per il *reciproco aggiunto che fra di loro devono darsi nelle solite rappresaglie maritime de' Barbari*, che rende inopportuno sottoporre i gigliesi al diritto d'ancoraggio . . . » 825
- 228** Conferenza di commercio n° 16. Sul doversi incentivare qualche banchiere olandese ad aprire a Napoli un *banco mercantile* per la fissazione dei tassi e la negoziazione delle lettere di cambio. Si delega al Supremo Magistrato di Commercio l'esame della scala franca di Napoli. Si discute la proposta della Giunta del Commercio di Palermo di abolire la scala franca di Messina e di incentivare l'esportazione di grano siciliano per Malta . . . » 827
- 229** Conferenza di commercio n° 17. Si stabilisce cosa controproporre per il trattato di commercio con l'Olanda. Si comincia l'esame delle condizioni proposte dai *capi ebrei* di Livorno per l'*introduzione della loro Nazione in questi Regni* . . . » 833
- 230** Conferenza di commercio n° 18. Si completa l'esame delle condizioni proposte dagli Ebrei di Livorno. Si contestano tre *objezioni* al progetto di agevolare l'esportazione di grano siciliano a Malta. . . » 837
- 231** Sull'idoneità (e sul privilegio) dell'Arte della Lana in materia di prevenzione e punizione delle frodi. . . » 844
- 232** Sull'insana pretesa di Bozzini & Co. di ottenere la privativa di fabbricazione del sapone all'uso forestiero senza assoggettarsi all'asta al miglior offerente per il Regio Erario . . . » 846
- 233** Sulla *convenzione* stipulata tra la Città di Crotone e i negozianti di Napoli riguardo alle modalità di formazione della *voce delli prezzi de grani* per l'anno corrente e per gli anni a venire » 847
- 234 a-b** Su come indurre i padroni di bastimenti regnicoli a inalberare la *bandiera delle due Sicilie*, e sulla necessità di distinguerla dalla bandiera spagnola ora che la Spagna è in guerra con l'Inghilterra. . . » 849
- 235** *Sopra due altri dubbj insorti per l'introduzione degli Ebrei*: se può accordarsi 1) che il padre

- ebreo non dia la legittima al figlio convertito al cristianesimo; 2) che gli ebrei non si iscrivano alle corporazioni di mestiere p. 855
- 236 a-b** Conferenza di commercio n° 19. Atti autentici e atti apocrifi della prima conferenza tenuta con l'intervento del Supremo Magistrato di Commercio: sul ruolo dei togati e sui costi del ricorso alla nuova magistratura; sulle città nelle quali istituire i Consolati di mare e sulla loro giurisdizione, la cui estensione non deve compromettere il gettito della Dogana di Foggia, che è *del Re*, né destare l'*allarme* dei baroni » 861
- 237** Sul rischioso passaggio dalla regalia in natura al versamento in moneta dell'obolo che i mercanti abruzzesi di maioliche pagano per un *posto assai bello* alla fiera di Senigallia » 869
- 238** Arbitrio per il decollo del commercio estero e la riduzione del divario economico interno tramite l'annullamento della *dissuguaglianza nella Doganal ragione*, l'amministrazione diretta delle dogane, la riforma tariffaria e la suddivisione dei dazi *in tre classi*: più alti quelli sulla circolazione interna, meno quelli sull'esportazione, ancor meno quelli sull'importazione » 871
- 239** Conferenza di commercio n° 20. Si rimette ad altri di consultare al re sulle condizioni, in parte diverse da quelle già deliberate, poste da un ebreo *delli più accreditati* per trasferirsi a Napoli. Si rimette al Supremo Magistrato di Commercio in Palermo l'esame della collocazione più opportuna per il lazzaretto sporco di Messina » 876
- 240** Sull'*affaire* della somma restituita dalla Francia alle due Sicilie per le feluche coralline sequestrate nel 1733, somma legittimamente intascata dalla Berardi e Franceschi di Livorno ma arbitrariamente ripartita tra i creditori a cambio marittimo dei corallari, *senza darne la minima parte alla Corte di Napoli* » 878
- 241** Sulla marina militare napoletana formata con *mayor economía que la de España*, e sul conseguente *menor interés* che i suoi ufficiali possono trarre dalla ripartizione delle prede . . . » 880
- 242** Sull'utilità di sovvenzionare la venuta a Napoli di due Ebrei olandesi, se non altro perché vedano e divulgino la notizia *delle commodità, che per lo traffico tengono questi Regni* » 881
- 243 a-b** Conferenza di commercio n° 21. Atti autentici e atti apocrifi della seconda conferenza tenuta con l'intervento del Supremo Magistrato di Commercio: su come evitare lungaggini e conflitti istituzionali nell'appello al Supremo Magistrato contro le sentenze dei delegati delle nazioni straniere; sul soldo fisso degli ufficiali, per impedirne gli abusi; sul regime provvisorio degli attitanti delle corporazioni; sulla doppia giurisdizione per i Locati della Dogana di Foggia; sul doversi acquisire notizie sui regolamenti dei consolati *più rinomati* » 884

INDICE DELLE FIGURE

Fig. 1. Patenti di sanità della città di Bari e della terra di Belmonte	p. 60
Fig. 2. Patente del viceconsole della nazione inglese per la marina di Pescara	» 136
Fig. 3. <i>Istruzioni da osservarsi dalli deputati della Salute</i> di Napoli	» 164
Fig. 4. Lasciapassare per il trasporto di polvere da sparo	» 229
Fig. 5. <i>Tariffa per il Ducato uno al Collo d'Ingresso, e mezzo d'Uscita</i> del porto di Venezia	» 258
Fig. 6. Bando di ammissione alle agevolazioni della nuova tariffa veneta	» 326
Fig. 7. <i>Istruzioni da osservarsi dalli deputati della Salute di questo Regno di Napoli</i>	» 382
Fig. 8. <i>Orazione per l'infermità degli animali</i>	» 432
Fig. 9. Beneplacito di Carlo Re di Gerusalemme alla raccolta di elemosine in Terra Santa	» 452
Fig. 10. Giangatto, <i>Breve esplicazione dell'indulgenze, e de' privilegj della Santa Crociata</i>	» 509
Fig. 11. Polizza di carico di padron Bartolomeo Manzi napoletano.	» 542
Fig. 12. Editti sul porto franco di Ancona e sul dazio sulle provenienze indirette	» 628
Fig. 13. <i>Legge di Tassa ovvero Capitolazione ... degl'Ebrei d'Ancona</i>	» 710
Fig. 14. <i>Stato del lavoro, e lavoranti ... in servissio della scholiera del molo di Napoli</i>	» 736
Fig. 15. <i>Pandetta, seu tariffa di tutti li dritti che si pagano nel porto di Messina</i>	» 741
Fig. 16. Modello di bandiera per i bastimenti delle due Sicilie	» 850
Fig. 17. <i>Proclama, o vero Banno, con il quale si concede alla Nazione Ebraea un Salvocondotto</i>	» 877

L'indice include i nomi, i luoghi e le materie delle sezioni Testi, Fonti e Appendice-Materiali, con le seguenti eccezioni: i riferimenti al Re, al Regno di Napoli e alle Segreterie come ordinanti o destinatarie dei testi; le località delle tabelle alle pp. 343-345 e 373-377; le parole chiave; gli autori dei testi in quanto tali, che figurano in indice (evidenziati in grassetto) solo se citati in testi diversi da quelli da loro redatti (per l'elenco completo degli autori e dei rispettivi testi si veda la sezione Autori).

Per i nomi propri di persona: i soggetti meno noti sono sinteticamente descritti secondo il ruolo (ufficio, mestiere, ecc.) in cui appaiono nel contesto.

Per le voci di luogo: i riferimenti geografici sono distinti dai politico-amministrativi (i termini *Città*, *Università*, *Udienza*, *Preside* rinviano al governo locale; *Governo* al governo centrale); i riferimenti ai governi stranieri del Regno sono indicizzati separatamente sotto la voce *Governi passati*; sono indicizzati separatamente assieme alle specificazioni di luogo anche i riferimenti a *Bastimenti*, *Consoli*, *Corsari*, *Delegati*, *Marina militare*, *Milizie*, *Nazioni*, *Negozianti*.

Per le materie il rinvio non è al numero di pagina ma al numero del documento, identificato dal grassetto; le due modalità di rinvio sono alternative: se si indica un numero di documento si omettono i relativi numeri di pagina nell'intera voce.

Si segnala infine che: si sono distinti gli *Stati esteri* dalle *nationes* all'estero; si sono distinti i prodotti in quanto tali dalle relative *Arti* e dai rispettivi *Arrendamenti*; si sono raccolti sotto la definizione *Arrendatori* i gestori dei dazi, in affitto come in amministrazione, e sotto la definizione *Possessori* i titolari di quote di capitale degli arrendamenti (cd. assegnatari e consegnatari).

INDICE ANALITICO

- Abate Giuseppe, ministro mercante SMC 735
Abatemarco 500
Abazia di S. Giovanni in Fiore 900
Abbeville 801
Abiti 167-9
Abruzzo 93, 173, 257, 299, 325-6, 328, 340-1, 367, 373, 400, 464, 472, 481, 486, 533, 607, 615-6, 658, 660-2, 864, 869, 871, 901-2, 909, 917 Abruzzesi 296, 328, 403, 581
Abruzzo Citra 69, 475, 481, 578-89, 872 Preside/Udienza 70, 136, 173, 578, 580, 582-4, 586-8, 610-1, 614, 900, 904, 908
Abruzzo Ultra 53, 373, 377, 402, 475, 481, 578-89, 872 Preside/Udienza 173, 373, 377, 401-3, 578, 586-8, 904
Acaja, marchese di, titolare di ufficio 486
Acciaio 626, 657, 665, 674 progetto d'introduzione della fabbricazione 52
Accumoli 580, 583, 586
Aceto 307, 309, 473, 487
Acinello, passo di 159-60
Acitrezza 758
Acquarica 404
Acquavite 390, 487, 561, 643, 683 progetti di fabbricazione 163
Acquaviva d'Aragona cardinale Troiano, ambasciatore 607, 610, 630, 649, 651
Adige 660, 664-5
Adoha, v. Imposizioni
Africa 52, 56, 188, 267, 311, 399, 425, 508, 548, 565, 598, 600, 680-1, 686-7, 689, 693, 699, 701-2, 713 Africani 549, 553
Agnano, lago di 904
Agordo 657
Agricoltura e allevamento, crisi 13, 21, 23, 66b-c agricoltori 584, 606, 620, 761 coloni 240-1, 397, 583, 610, 848 massari 79-82, 194, 240-1, 251-2, 397, 448, 620, 848 operai/bracciali 69, 80-1, 295, 397 -padroni, dei prodotti 239, 241-2, 248, 250-1, 253, 627, 776 dei territori 324-5, 397, 606, 784 di animali 130, 132, 365-8, 432, 446-7, 581-2, 637 di grano 75-6, 81, 120, 173, 294, 337, 404, 449, 583, 784 di olio 200 di seta 502, 623, 761 di vino 203
Agropoli 483, 492 Università 343
Agrumi e succo di 658, 663-4, 683
Aix la Chapelle, pace di 223, 457
Alani 271, 601, 685
Alba, duca di, Fernando Álvarez de Toledo, viceré 310
Albania turca 547
Albania veneta 613-4, 650-1
Albano, duca di, Antonio de Ruggiero, affittatore dello stato di Teano 190, 192, 194-7
Albertino Pompeo, secreto 477
Albini Stefano, padrone di bastimento 546
Alcalà, duca di, Pedro Afán de Ribera, viceré 180, 274
Aleppo 426
Alessandria 426
Alessandro III papa 398, 853
Alfano Geronimo, padrone di bastimento 524
Alfonso II d'Aragona 265
Alfonso II il Casto 271, 601
Alfonso V d'Aragona 265, 310, 435, 533
Alfonso di Castiglia 601, 685
Alfonso di Siviglia 271, 601, 685
Algeri 353, 425-6, 681-2, 686-9, 694-5 Algerini 56, 548, 687-8, 695 Reggenza 49-50, 187-8, 269, 274, 425, 548, 551-4
Alicante 543
Allen Guglielmo, negoziante 450
Allen Odoardo, console 135-6, 224
Altamura, fiera 636-7
Alvarez Ferdinando Emanuele, reggente CC 131
Amalfi 74, 183 Costiera 73-4, 342, 599-600, 608, 815

- Amari Michele** 279, 431
 Amatrice 580, 583
 Ambasciatori/Inviati (v. anche i singoli Stati)
 214-5, 425, 453, 455, 545, 698, 804-6, 849, 864
 -delle due Sicilie 458, 460, 522, 802, 828, 875,
 878 in Francia (v. anche Torella) 457 in Ge-
 nova 544 in Malta 234, 430-1 in Olanda 830
 in Roma 787 in Venezia 651, 787 presso Por-
 ta Ottomana e Reggenze 188, 698-9
 Amburgo 389-92, 543, 904
 Amel Antonio, padrone di bastimento 430
 Amerali Marco, negoziante 920
 America 311, 557, 696, 703, 747
 America spagnola 86, 132-3
 Amsterdam 311, 659, 829 porto comune 312-3
 porto di Belt 312-3
 Anastasio Gennaro, mastro portolano 475
 Ancona 99-100, 259, 400, 413, 543, 669, 678-80,
 682, 686, 710, 718-9, 728, 785, 787, 793, 795,
 887, 905-6 arsenale 776 Consolato dei merc-
 cantanti 630, 679, 887 governatore 630 lazzaret-
 to 682, 718-9, **215b** porto franco **186**, 678-9,
 905 teatro 776 Marca di 340-1
 Andalusia 220-2, 446
 Andonelli Antonio, mercante 871
 Andonelli Emidio, mercante 871
Andreassi Giuseppe Maria 148, 903
 Andria, duchessa di, Francesca de Guevara, de-
 bittrice 903
 Angarano 610, 909
 Animali, armenti 54, 68-9, 80, 193-4, 197, 206,
 294, 301-2, 324, 357, 370-1, 394-5, 405, 432,
 447, 489, 492, 528, 533-5, 602, 690, 724, 841,
 901, 904-5, 908-9 concorrenza dei romani **23**
 contrabbando 77, **166**, **179** divieti d'esporta-
 zione 77, **113**, **124**, **152**, **166**, **179** epizoozie,
 misure e costi di contenimento **99-100**, **122**,
152, **190**, 903-4, 908, 911 pratiche monopoli-
 stiche **34**, **99**
 Annona (v. anche Napoli), abusi nel limitare l'e-
 sportazione di vettovaglie **30**, **66**, **152**, **224** di-
 vietati di commercio interno **2d**, **14** divieti d'e-
 sportazione **2e**, **6b**, **14**, **17**, **47a**, **66b**, **82**, **102**,
113, **129** limiti al commercio interno e all'e-
 sportazione **6a**, **17c**, **30**, **47**, **51**, **90**, **103**, **110**,
133, **152**, **188**, **217** ratizzi **110** regolamento dei
 tempi delle provviste **66**, **76b**, **110**, **113**, **224**
 Anselmi Antonio, aspirante console 542-4
 Antichi Greci 302
 Antichi Romani 206, 241, 265, 302, 599, 853,
 856, 859
 Antonino Pio 218
 Antrodoco 580, 583
 Arabi 267
 Aragón de, Pedro Antonio, viceré 123
 Arcelli Francesco, corrispondente 904
Arena Girolamo 713, 901, 912
 Argentario 300, 302, 394-5, 902
 Argento 86, 144, 168-9, 306, 308, 315-7, 319,
 359, 440, 442-4, 489, 512, 514, 517-22, 557,
 642, 658, 722, 837
 Argento vivo 657
 Arietta Anna, titolare di ufficio 487
 Armenia 601
 Armi 55, 407, 489, 601-2, 607-8, 610, 657, 685,
 719, 723, 805-7, 840 nuova fabbrica **61** Regia
 Polveriera 900
 Arpino 47-8
 Arrendamenti 88, 116, 133, 147, 149, 175, 189,
 244, 268, 272, 283-5, 323, 353, 365, 413, 457,
 461, 708, 737, 897, 899-901, 907 arrendatori
 41, 73-4, 78, 161, **94**, 130-1, 458, 573, 584,
 604, 737, 901, 903 delegati 189-90, 656, 899,
 905 possessori 57, 189-90, 268, 272, 392, 419,
 465, 600, 716, 760, 800, 813, 831 ufficiali 199
 ambiti di competenza e di interdizione **15**,
25, **31-2**, **52**, **69b**, **163**, **232**, **238** in demanio
72a, **76** in solutum **26**, **52a**, **76b**, **136**, **163**, **171**,
202 rendite **1**, **76**
 Arrendamenti -dei diritti portuali 362 -dei gio-
 chi 290 -del ferro **15**, **52**, 298 delegati 918 -del
 grano a rotolo, arrendatori 64 -del pane a ro-
 tolo, possessori 332, 337 -del pesce 298 -del
 protomedicato 289 -del sale **9**, **22b**, **38**, 189,
76b, 500 arrendatori 901 -del tabacco **22b**,
72, **76**, **84**, **94**, **121**, 529, 557, **163**, 899 arren-
 datori 66-7, 189, 459, 610, 763, 901 -del vino
31, **163**, 897 -dell'acquavite 561, **163** -dell'o-
 lio e del sapone 58, 102, **27**, 118, **171**, 604,
232 arrendatori 118, 604, 899, 901 possessori
 114, 760 -dell'oro e argento 315 possessori
 316 -della beneficiata 289, 899 impresari 349,
 436-7, 899, 903 -della farina **22b**, **47b**, 362
 -della manna 288-9, 292 arrendatori 78-9

- della polvere pardiglia 288-90, 292 -della seta 97, **32**, 189, **71**, 289, 308, 315, **184** possessori 98, 761 Cassa di Bisignano 126
- Arrendamenti delle Dogane 469, 564, 569-71 arrendatori 459, 562, 564 possessori 50, 55, 415-6, 421-3 -di Calabria 872-5 arrendatori 873 possessori 873 -di Napoli 57, **16**, 93, 287, 289, 297, **161a**, 872-5, 922-4 arrendatori 315, 317, 319, **138**, 528, 563, 873, 896, 923-4 Regio Doganiere 72, 318 possessori 297, 316, 872-3, 875 delegati 73, 93 -di Puglia 66, **25**, 117, 119, 236, 238, 562, 872-5, 895 arrendatori 873 possessori 872-3
- Artefici/artisti/mestieri/professioni (v. anche Arti del mare e Negozianti) 106, 167-8, 170, 175, 300, 419, 421, 503, 711, 714, 800-1, 836, 861 conservatori **201a** maestri/professori 90, 97, 800 operai 90, 175, 228, 230, 295, 421, 423, 711, 771-2, 836 argentieri 860-1 avvocati e procuratori 120, 140, 196, 333, 359, 362, 500, 538, 569, 676 balie 725, 842 beccai 168, 408, 723, 840 bottegari 255 caffettieri 568 callessieri 540 caprettari 130-2, 408, 537 ceraio-
li 345-6 cocchieri 168 corrieri 117, 125, 412, 651, 806 cuochi 815 fabbri 181 fabbricanti di acquavite 569 fabbricanti di candele 903 facchini 90, 347-8, 538, 666, 672, 743, 776-7, 824 (bergamaschi, camali), 911 farinari 69, 337, 631-2, 634, 815-8, 913 ferianti 742, 764 ferrai 860 filatori di seta 646 fisici 367-8 fornai 70, 709 garzoni 724, 841 ingegneri 227-8, 230, 395-6, 561, 708, 718, 769, 778, 782 interpreti 641 lacchè 168 mannaroli 78 mastri serratori 256 medici 384, 505, 569, 617, 671, 724, 767, 876 molinari 193, 900 notai 191-2, 195-6, 285, 359, 459, 538, 671, 839 oliandoli 338, 632-3, 667 orefici 159, 441, 861 ortolani 193 panettieri cambiavalute 439, **180** parrucchieri 860 pasticciere 815 postiglioni 42 rimorchiatori 672 robivecchi 560 sarti 836, 860-1 servitori 175, 233-4, 585, 842 sorbettieri 568 speciali manuali e droghieri 569, 815 spurgatori 507 staffieri 167-8 tabacchini 90 tagliatori di pietra 736 tavernari 121-3, 191 tessitori 128-9, 314, 316, 563-4, 663 tintori di seta nera 561 vaccinari 537 vaticali 179-80, 540, 816-7
- Arti (corporazioni) 564, 915 giurisdizione **33**, **91**, **108**, **146**, **229**, **231**, **235**, **243** monopoli **34**, **71**, **99**, **108**, **146**, **213b** attitanti **243** consolati/consoli 564, 730, 918 delegati 915 ispettori 128-9, **161b**, **201**, 715 -dei candelari di sevo 903 -dei caprettari **34**, **99** -dei funari e cannavari **108** -dei macaronari e tarallari 332-3 -dei panettieri, consoli 336 -dei pollieri, consoli 363 -dei sarti, console 836, 860-1, 912 -degli speciali manuali e droghieri **91a** -della lana 44, 82, 534, **231** consoli 131 -della seta 44, **24**, **33**, **71**, **80**, 534, 561, 623, **192**, **201b**, **202**, **213b-c**, **231** Conservatorio 308 consoli 798-9, 868, 888 matricolati 308
- Arti e mestieri del mare **153**, **197** dei marinieri, Scuola di San Niccolò di Venezia 671 dei pescivendoli, Cappella di S. Caterina alla Pietra dei Marmi 539 dei pescivendoli e cannucciarri, Chiesa di S. Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce 539 dei tartanari **146** capitani e padroni di bastimenti 64, 74, 118, 120, 137, 165, 222-3, 225, 237-8, 281, 318, 325, 327-8, 341-2, 353-5, 361-2, 458-9, 468, 479-80, 482, 493-4, 504-6, 522, 524-6, 531, 538, 540, 547, 550, 565-6, **165**, 613, 618, 626, 638-42, 662, 664, 669-77, 687-8, 708-9, 712, 715, 725-7, 736-7, 809, 832, 849-52, 855, 870, 878-9, 906, 914 corallari **240** fabbricanti di bastimenti 539, 668 marinai 137, 163, 232, 300, 474, 494, 507, 525-7, 538-40, 549, 560, 595, 599, 608, 618, 662-3, 671, 673, 676-8, 692, 695, 725-8, 745, 747, 775-7, 785, 788, 806, 851-2, 867, 899 mozzi 671 pescatori 394, 474, 538-40, 696, 709 piloti d'Istria 670 terrazzani 538
- Ascanio Salvatore, ambasciatore 369
- Ascoli 434 chiesa dei padri domenicani 432
- Asia 425, 684
- Astorga, marchese di, Antonio Pedro Sancho Dávila y Osorio, viceré 440
- Atenesi 206
- Atri 580
- Atripalda 179, 181-3, 228, 816
- Augier, padrone di bastimento 458
- Augsburg 659, 665
- Augusta 658
- Austria, v. Impero asburgico
- Avallone Giovanni, negoziante 635, 848
- Avana, tabacco 279, 557

- Avellino 179, 816-7, 863, 869
 Avellino Gaetano, ricorrente 590
 Avellino, principe di, Marino Francesco Caracciolo, padrone di ferriere 183
 Aversa 863, 866 fiera 738
 Avezzano 580-1
 Avignone 795 Stato di 793
 Azor Juan 454, 856
 Azpilcueta Martín de, detto il Navarro 454
- Baccelli Enrico, progettista 413, 417, 562, 905, 908
 Badani Bartolomeo, viceconsole 530-1, 907
 Baglioni, stampatore 657
 Baia 173, 717
 Balbasor/Valvasor Francesco, conte di, comandante d'artiglieria 181, 187, 227-8, 230
 Banche pubbliche napoletane 81, 138-9, 249-50, 407, 468, 532, 616-7, 746, 814, 829-30, 897-8
 correntisti 138 creditori 149, 154 delegati 905 cambio monetario **126**, **142** gestione dei conti dormienti **37** legittimità e livello dei tassi d'interesse su pegno **41** prestiti annonari **2d**, **41b**, **d-e**, **88** Banco, dei Poveri **41b**, 330-1, 339-40, 513, 898 delegato e governatori 339 ufficiali 331, 333 -del Popolo 898, 903 delegati 898 -del Salvatore **41a** -della Pietà 101, **41c**, 157, 720, 728, 903 -dello Spirito Santo **41e**, 359, 438, 617 cassieri 438, 442 -di S. Eligio **41d**, 903 -di S. Giacomo **41f** bilancio 158-9 delegato 898
 Banchieri, v. Negozianti
 Banco di San Carlo 290, 905 opportunità di abolirlo **26**
 Banditella, marchese della, Andrés de Silva, console 809
 Banditella, marchese della, Odoardo de Silva, console 542, 545, 879, 908
 Barattucci Alberico, erario regio 195-6
 Barberia 52, 56, 161, 311, 350-1, 548, 552, 707, 716, 777-8, 841, 880 Barbareschi 50, 268, 380, 508, 510, 548-54 Mori 117, 187-8, 267, 271, 282, 380, 489, 508, 547, 554, 565, 600-3, 607-8, 681-2, 684-93, 706-7, 711-2, 714, 716, 722, 825-6, 838, 880, 908, 913 Reggenze barbaresche 49-51, 165, 187-8, 379-80, 547, 553, 598, 600, 680, 686, 693, 699, 701, 713, 911
- Barberj Giovan Battista** 95, 896
 Barbeyrac Jean 214, 425
 Barcellona 543, 556, 878 Città 647-8 guerra di 442
 Bari 60, 65-8, 117, 268, 319, 325, 328, 400, 474, 486, 574, 577, 591, 863, 866, 910 Città 575-6 castello 145 Chiesa di San Nicolò 65-6
 Barletta 238, 400, 486, 560, 565-6, 658, 660, 663, 666-7, 730, 847-8, 863, 866 castello 145
 Baroni 57, 82, 89, 98, 132, 150, 177, 295, 298, 366, 406, 411, 573, 708, 831 abusi e usurpazioni **1**, **19-20**, **27**, **151** contrabbando **20**, **27**, **38**, **44a** giurisdizione **1**, **28**, **49**, **55**, **67-8**, **151**, **169**, **236** indebitamento **46**, **97** nobili e cavalieri 87, 106, 122-3, 167-70, 203-4, 276, 440, 555, 715, 731, 733-5, 865
 Barra Luigi, negoziante 346
 Barretta Ignazio, negoziante 635, 848
 Basilicata 79-81, 159-60, 176-7, 446-7, 469, 473, 476-7, 485, 901 Preside 176-7, 900
 Basilio imperatore d'Oriente 271, 601, 685
 Basnage Jacques 797
 Bassi Marcello, aspirante console 565-6
 Bastia 543, 900, 906
 Bastimenti (v. anche Marina mercantile), extraterritorialità **62**, **170**, **205** mimetismo di bandiera **4d**, **43**, **53**, **70**, **73**, **104**, **157**, **181**, **201a**, **234** nazionalità **181**, **234** neutralità 7, **25**, 270 -esteri/di bandiera estera 55, 71, 163, 165-6, 171-3, 198-9, 211, 273, 304, 342, 362, 469-70, 491-4, 555-6, 577, 612, 626-7, 630, 639, 641, 643-4, 657, 670-1, 673-5, 677, 682, 689, 692, 702, 705, 707-8, 716, 735, 741, 788, 804-8, 811, 910, 914 algerini 380, 550, 687 alleati/amici 232, 260, 272, 275, 603, 688, 696, 810 austriaci/imperiali 326, 401, 550, 613, 618, 641, 673, 687, 705 barbareschi/greci/levantini/moreschi/turchi 50, 55, 188, 232, 268-70, 272-3, 276, 384, 386, 388-9, 600, 603, 608, 619, 682, 686-7, 689-90, 694, 696 ferraresi 342 finalini 232 francesi 46, 56, 161, 198-9, 230-2, 329, 430, 456-60, 470, 505, 522-3, 546, 554-5, 595-7, 606-7, 619, 643, 670-1, 673, 687, 690, 697, 699, 702, 705, 726-7, 808, 900, 906, 910 genovesi 53, 58-9, 430, 492, 550, 617-8, 687, 697, 910 inglesi 44, 53, 135, 137-8, 166, 198-9, 222-3, 231, 329, 390, 456-7, 470, 505, 553,

- 567-8, 595, 606-7, 639, 670-1, 673, 702, 705, 808, 906 livornesi 492 maltesi 59, 232 nemici 188, 282, 321, 489, 600, 603, 688, 690, 806, 810 olandesi 166, 198-9, 231, 329, 427, 456-7, 470, 505, 553, 568, 606-7, 642, 670-1, 673, 705, 808 pontifici 119, 232, 326, 550, 606-7, 687, 709, 726, 788, 851-2, 899, 910 ragusei 166 segnani 565-6, 610-1 spagnoli 86, 222-3, 232, 286, 606-7, 705, 709, 804-8, 810, 849, 914 svedesi 329-30 toscani 804, 809, 826 tunisini 550, 687 veneti/veneziani 53, 166, 259-61, 303-4, 325, 327-8, 595, 663-5, 670, 673-5, 677, 788, 790, 902
- Battipaglia, passo di 159-60
 Baviera 664
 Belli Antonio, uditore generale 620
 Belluga Pedro Juan 218
 Belmonte 60
 Benevento 43, 895, 899, 909 divieto d'immissione di grano del Regno **2e**, **51**
 Bengala 313
 Bentivoglio marchese Guido, progettista 413, 416-7, 701, 905, 911
 Berardi e Franceschi, casa mercantile 878-9
 Berardi, negoziante 879
 Bergamasca 660, 663
 Berio Francesco Maria, negoziante 635, 848
 Besançon, fiere 659
 Biade 68, 341, 402, 405, 668, 672, 674
 Bianchi Clemente, progettista 434
 Bianco Giorgio, mercante 871
 Birra 643
 Bisceglie 117, 483, 486
 Biscotto 282, 284, 487, 608, 831
 Bisignano, v. Arrendamenti della seta
 Bisso (lana penna) 116
 Bitonto 637 fiera 636-7
 Bivona 483-4
 Blackwel Lambert, console 809
 Blanc Simone, capitano di vascello 523-4
 Blom Carlo, comandante 369-72, 393-5, 620, 826
 Boccaccio, barone, castellano 871
 Bolaño conte Giuseppe, luogotenente RCS 160
 Bologna 432, 645, 664 pace di 325, 328, 902
 Bolzano, fiera di 665
 Bonafini Giambattista, console 906
Bonarelli Giovanni Francesco 626, 628, 630, 680, 906, 911
 Bonito, padroni di ferriere 183
 Boragine Gabriele, negoziante 848
 Bordeaux 312
 Borg Claudio, negoziante 429-31
 Boschi 302, 395, 658, 866 diritti dei possessori/ del regio fisco **67**, **85**, **137**
 Bosenlew Enrico Giovanni, capitano di nave 329-30
 Bosio Giacomo 234
 Bosnia 657, 665
 Bossanese 666
 Bottoni Geronimo, progettista 914
 Bovino, duca di, Innico de Guevara, Gran Giustiziero 636-7, 903
 Bozzini Michel' Angelo, progettista 846-7, 905, 914
Braccaccio Gennaro Antonio 269, 274, 283-5, 358-61, 734, 867, 888, 901, 903, 913, 918
Braccaccio Giovanni 108, 117, 124, 130, 145, 162, 172, 187, 190, 204, 226-7, 269, 277-8, 280, 298, 318, 347, 349, 354-6, 369, 598, 713, 888, 891, 896, 898-901, 905-8, 910, 923, 927
 Braccaccio Stefano, negoziante 359
 Brasile 279, 321, 323
 Braumiller Giuseppe, uditore 191-2
 Breitwiz Johann Ernst von, comandante 372
 Brenta 660
 Bresciana 657, 660, 663
 Brianville Claude-Oronce Fine de 853
 Brindisi 401, 476-7, 483, 486, 546-7, 783-4 porto 546, **69b**
Brunasso Giuseppe 47, 61, 74, 80, 180, 275-6, 283, 415, 635, 895-6, 898-9, 903, 918-9, 927
 Bruni Domenico, consigliere SC 124
 Bruxelles 579
 Bruzen de la Martinière Antoine-Augustin 882-4
 Budassi Francesco, esattore 871
 Bug (Boh) 684
Buglio Carlo Onofrio 212-3, 219
 Buoncianni Luca, titolare della Lanterna 493
 Buongoverno, utopie del **78**
 Buonincontro Domenico, farinaro 815
 Bynkerschoek Cornelis van 207, 214-6, 425-6

- Cacace Prospero, padrone di bastimento 725
 Cacao 311, 557, 672
 Cacciagione 115, 537
 Cadice 86, 220-1, 330, 543, 555-8, 829
 Caetani Michelangelo principe di Caserta, sotto sequestro 256-7
 Caffè **81**, 557, 642, 682, 695 bottega 558
 Cagliari 543, 794
 Caimo conte Girolamo, inviato 372
 Calabria 43, 97-8, 255-6, 277, 289, 293, 298, 308, 399, 464, 479, 482, 484, 490, 500-1, 536, 556, 575, 599, 607-8, 653, 658, 660, 730, 760-1, 812, 897, 901, 909, 924 Calabresi 97-8, 550, 847
 Calabria Citra 70, 277, 474, 487, 500, 604, 872 Preside/Udienza 594, 604-5, 901
 Calabria Ultra 58, 70, 113-4, 125, 140, 411-2, 474-5, 487, 577, 593, 604, 872 Preside/Udienza 58, 411-3, 605, 896, 901, 905
 Calcagno Desiderio, padrone di bastimento 852
 Calckberner Jacob, console 809
 Califano Alesio, notaio 285
 Calvano 384
 Calvi Bartolommeo, negoziante 230
 Calviello Giuseppe, arrendatore 73-5
 Campanella Tommaso 301
 Campobasso 196, 864, 869 fiera 587
 Canada 555
 Canadel Francesco, console 647-9, 911
 Canale navigabile tra Tirreno e Adriatico, progetto **201a**
 Canapa 68, 489, 904 corporazioni e libertà di commercio interno **108** esportazione in franchigia **8** importazione **89**
 Canarie 557
 Cangiano Donato, ministro commerciante SMC 734, 890
 Cannatello, marina di 137
 Cantillana José de Baeza, ambasciatore 701
 Capece Galeota Giacomo 854
 Capistrello 580-1, 586
 Capitanata 64, 173, 389, 428, 438, 469, 474-5, 485-6, 658, 872 Preside 119, 236, 533, 611, 900, 913
 Capitani della Grassa d'Abruzzo e di Terra di Lavoro 96, 401, 403, 408, 464, 299-300, 615, 897, 901, 909, 917 tenenti 579-86 progetto di abolizione dell'ufficio **166**
 Cappabianca Giovanni Domenico, governatore 196
 Cappadocia 299
 Cappellaro Antonio, titolare di ufficio 487
 Cappelli 270, 306
 Capponi marchese Giuliano Gaspero, governatore 809
 Capri, bocche di 494
 Caprioli Manuel, progettista 561
 Capua **13**, 83, 119, **89**, **108**, 896 Capuani **5**, 69 Città 396-7 Governatore 587 casali 67-9, 340-1, 396
 Capuozzo Andrea, padrone di bastimento 407
 Caracciolo Ascanio, deputato di Seggio 907
 Carafa Antonio dei duchi d'Andria, debitore 358-9, 361
 Carafa Francesco dei duchi d'Andria, debitore 358-61
 Carafa Ettore duca d'Andria, debitore 358-61
 Carasale Angelo, appaltatore 145, 181, 898
Caravita Domenico 269, 274, 305, 898, 918-20
 Caravita Tommaso, delegato 532, 646, 911
 Carbone 228, 230, 643
 Carfora Francesco, giudice GCV 904
 Carfora abate Nicola, erudito 904
 Cariddi Francesco Antonio, titolare di ufficio 476
 Carignani duca Francesco, titolare di ufficio, arrendatore 73, 477
 Carinola 198
 Carinzia 657
 Carlo I d'Angiò 400, 472, 853-4
 Carlo II d'Angiò 400
 Carlo II d'Asburgo 65, 101, 107, 112, 211-2, 291, 298, 438, 466, 473-4, 476-7, 485-6, 488, 493, 541, 544, 569, 590, 607, 720, 760, 766, 769
 Carlo III di Durazzo 309, 311, 317, 435
 Carlo V d'Asburgo 435, 462, 842-3
 Carlo VI d'Asburgo 83-4, 101-3
 Carlo VIII di Francia 493
 Carlo IX di Francia 214
 Carlo di Borbone, "re proprio" **40a**, **106**, **191** autonomia dalla Spagna **4b-e**, **172**, **199**, **202**, **222-3** Corte **22a**, 715

Carlo Magno 399
 Carmignano 228
 Carne (v. anche Salumi) 68, 168, 363, 439, 677, 723, 840, 903, 908 qualità e consumo **124**, **152** scarsità **13**, **152**
 Carpio, marchese del, Gaspar de Haro y Guzmán, viceré 130-1
 Carrani Simone, mercante fabbricante 844-5
 Carrillo y Salzedo Stefano, reggente CC 131, 350
 Carrozze 167, 507, 724, 841
 Carrube, esportazione **82**
 Carsoli 580, 583, 586
 Carta bollata, progetti di introduzione **161a**, **164**
 Carta e cartiere 657
 Casa Santa dell'Annunziata 494-5 governatori 495
 Casa Santa della Redenzione de' Cattivi 352 governatori 351-2
 Casati Danese, reggente del Supremo Consiglio d'Italia 474, 485
 Casella Anton Francesco, console 906
 Caserta 256-7 Città 340-1 fiera 257 casali 340-1 Stato di 257
 Cassa militare 101-2, 106, 109, 113, 310, 332, 544-5, 569 dotazione **22a**, **76**
 Cassano 44, 66
 Cassetta Pedro, viceconsole 530-1
 Castagna Gaetano, mercante 870-1
 Castagne 487, 548, 689
Castagnola Giovanni Antonio 895, 897, 918, 921
 Castel di Sangro 580
 Castel Garagnone 637
 Castellammare del Volturno 461
 Castellammare di Stabia 73-4, 483, 503-4, 507, 709, 846, 863, 866 Duomo 300
 Castellaneta, principe di, Mattia Miroballo, litigante 909
 Castelli 871
 Castiglione di Gaeta 227-8
 Castrillo, conte di, Garcia de Avellaneda y Haro, viceré 439
 Castropignano, duca di, Francesco d'Eboli 41
 Castruzzo/i Michele, marinaio 231-2
 Catalogna 545, 647, 880
 Catania 766
 Catanzaro 863
 Cattaro 651
 Cava de' Tirreni 59, 198, 531 Città 540
 Cavaselice Romolo, preside 908
 Cecere Matteo, esattore e appaltatore 191-5
 Cecere, famiglia 190-2, 195, 197
 Cefalonia 663, 668
 Celentano Giovanni, negoziante 608
 Celentano Nicola, titolare di ufficio 486
 Celentano Orazio, uditore 896
Centola, principe di 59, 61, 771, 910-1
 Cera 50, 263, 311, **91**, 372, 548, 599, 657, 674, 679, 682, 689, 728, 776, 903, 909
 Cerchio 581
 Cerreto, conte di, Filippo Carafa, deputato di Seggio 907
 Cervelli barone Fortunato, progettista, imprenditore 413-5, 623-6, 905, 910
 Ceto civile 57, 106, 123, 167-8, 462
Charny, conte di 67, 69, 145, 163, 173, 176-7, 334, 464, 540, 804, 809, 895, 904, 917, 919, 927
 Chiesa cattolica romana 451, 453-5, 791-2, 794, 797, 856, 859 Pontefici 150-5
 Chieti 580, 587, 863-4, 901
 Chio, isola di 699
 Chioccarello Bartolomeo 180, 401
 Chioggia 665
 Cilento 78, 140-1, 492
 Cimino Giuseppe, fiscale 487
 Cimino Pasquale, aspirante ispettore 128-9
 Cina 313, 557, 703
 Cipro 601
 Citarella, banchieri 149
 Cito Baldassarre, giudice GCV, delegato 140-1, 539
 Città anseatiche 457
 Civitaducale 586
 Civitavecchia 280, 543, 546, 678, 851, 878 porto 231, 679
 Civitella del Tronto 432, 580, 583
 Clastrier Marco, padrone di bastimento 522
 Clemente V papa 601-2
 Clemente VIII papa 793
 Cocchiarello Domenico, facchino 348
 Colbert Jean-Baptiste marchese di Torcy 457

- Colombo/Columbo Domenico, negoziante 635, 848
- Colombo/Columbo Nicolò, negoziante 635, 848
- Colonizzazione, progetti di 78
- Colonnella 580, 583, 610
- Colucci Geronimo, credenziera 909
- Comacchio 905
- Commercio estero, relazioni con, Americhe, progetti **22a**, **35**, **158** Francia **81**, **132**, **205** Impero asburgico **106**, **116**, **160-161a**, **185**, **197** Inghilterra **81**, **191** Levante e Barberia **4d-e**, **21a**, **22a**, **43**, **53**, **70**, **104**, **106**, **157**, **172**, **199**, **201-3**, **206**, **213b** Malta **84**, **228**, **230** Olanda **223**, **226**, **229**, **242** Repubblica di Genova **4e**, **39**, **158** Repubblica di Venezia **4e**, **69**, **86**, **126**, **197**, **200**, **218** Sicilia **7**, **213b** Spagna **158** Stato pontificio **4e**, **8**, **23**, **77**, **89**, **116**, **166**, **175**, **179**, **186**, **198**, **200**, **205**, **237** Toscana **101**, **158**, **227**, **240**
- Commercio -col nemico, divieto **7**, **25**, **29** -e diritto dei trattati **59** -e diritto delle genti **59**, **66a-b**, **69b**, **86a**, **106**, **119a**, **205** -indiretto, dannosità **158**, **172**, **199**, **206**, **209**, **228** -intervento diretto dello Stato **92**, **116** -progetti **106**, **116**, **185**, **201a**, **242** -reciprocità **4a**, **117**, **205**, **218**, **226** -regolamento e sviluppo **40a**, **117**, **136**, **161b**, **172**, **196**, **199**, **201-3**, **206-9**, **238**
- Commissario di Campagna 62-3, 611, 900
- Como Andrea, naufrago 531-2
- Compagnia di Ostenda 695, 747
- Compagnia di Spagna dell'Indie, partecipazione del regno **22a**
- Compagnia francese delle Indie orientali 555, 642
- Compagnia inglese delle Indie orientali 313
- Compagnie di commercio, progetti di introduzione **22a**, **106**, **116-7**, **692**, **201**, **228**, **242**, **905**, **923**
- Concilio di Clermont 603
- Concilio lateranense 146, 601, 685, 796, 859
- Concorrenza di mercanti e armatori esteri **4d-e**, **69**, **158**
- Concorrenza estera sul mercato interno, degli erbaggi **23** dell'olio **4a**, **213b** del formaggio **4a** del grano **4a**, **21**, **213b** della canapa **89** della cera **4a**, **69b** di lana e lanerie **23**, **69b**, **70**, **124**, **179** di seta e seterie **33**, **117**, **138**, **202**, **213b** di vetrerie **69b**
- Concorrenza sul mercato estero **197**, **209** dei prodotti del Levante **69b**, **197**, **200**, **213b**, **228**
- Conferenze di commercio 703, 813, 888, 911-3, 915 composizione e compiti **202**
- Consiglio Collaterale 57, 64, 71-2, 97-8, 104-5, 107-8, 112, 118, 138, 151-2, 232, 240, 268-9, 272-3, 275, 309, 336, 372, 386, 410, 435-6, 495, 526-7, 541, 543, 561, 566, 572-3, 576-7, 591, 595, 600, 618, 726, 772, 889-90, 895, 897, 899, 902, 909-10
- Consiglio di marina o di commercio, da istituire **196**
- Consiglio di Stato 891
- Consolati di commercio 850, 884, 887 istituzione nelle due Sicilie **161b**, **201-2**, **207**, **752**, **799**, **236**, **243a**, **915**
- Consolato d'Aragona in Napoli 647
- Consolato del Mare di Messina 425, 741-2, 798-9, 866, 887 giurisdizione **59**, **207**, **216**, **220** prerogativa di nomina dei consoli della nazione siciliana **134-5**
- Consolato del Mare di Napoli 531-2, 911 origini, giurisdizione e necessità di riforma **193**
- Consoli delle due Sicilie 225-6, 234-5, 259, 281, 304, 414, 614, 651, 687-8, 725-7, 787, 806, 851, 879, 900, 905-6, 926 viceconsoli 900 sedi consolari da istituire, criteri di nomina ed emolumenti **120**, **134**, **155** -della nazione napoletana **134-5**, **149**, 901, 906 viceconsoli **149**, 906 -della nazione siciliana 234, **134-5**, 901, 906
- Consoli delle nazioni 165, 445, 507, 630, 644, 705, 804, 806, 808-10, 849 funzioni **60**, **69a**, **73**, **95c**, **132**, **205** giurisdizione **59**, **62**, **114**, **197** nomina ed emolumenti **59a**, **64**, **155**, **162**, **193** origini, natura e status **59a**, **c-d**, **119a**, **131b** soggezione alla legge civile e criminale **59c-d**, **63**, **119**, **123**, **131**, **148**
- Consoli delle nazioni, catalana **193**, 911 fiorentina 591 -francese **59**, 230-2, 234-5, 352, **132**, 545, 619-20, 808-9, 899 viceconsoli 212, 457, 523, 899-900 -genovese 142, 425, 433, 545, 591, 910 -imperiale 550, 565-6, 673-4, 687 -in-

- glese 135-8, 209-12, **59d**, **63**, 234-5, 352, 409-10, **131**, 545, 754, 808-9 viceconsoli **36** -italiana 235 -olandese 214, 234-5, **119**, 329, 545, 808-9 -romana **148**, 899, 905 -spagnola (v. anche Rombenchi) **59d**, 260, 280-1, 673, 808-9, 878 -veneta/veneziana 234, 545, 677
- Contado di Molise 472, 481, 863-4, 872
- Conte/i Francesco, aspirante appaltatore 846-7
- Contegna Pietro** 116, 713, 724, 734-5, 865, 868, 882, 888, 912-3, 915
- Contrabbando di, grano e vettovaglie **14**, **29**, **133** mandorle **11** olio **27**, **29a**, **76b**, **115**, **173**, **213b** pasta **17a** sale **9**, **22b**, **38**, **76b**, **84** seta **24a**, **32**, **33b**, **71**, **184**, **213b** tabacco **12**, **22b**, **54**, **63**, **72**, **84**, **132a-b**, **178a**, **213b** vino **76b**
- Contrabbando, commesso da, ecclesiastici **9**, **11**, **28**, **32** baroni **20**, **27**, **38**, **44a** nazioni privilegiate **132**, **191** -complicità di militari e di ufficiali **54**, **166** -espedienti per contrastarlo **22b**, **60**, **73**, **115**, **136**, **165**, **173**, **181**, **191** -organi competenti e procedure **27**, **38**, **44**, **54**, **60**, **62**, **90-1**, **112**, **132-3** -repressione militare **9**, **12**, **54** -vigilanza **9**, **38**, **77**, **166**
- Controguerra 580, 583-4
- Conversano 381, 789
- Corallo 113, 683, 689, 878
- Corfù 286-7, 543, 660, 663-4, 666, 668, 906
- Corigliano 44, 594, 604
- Corigliano, duca di** 275, 441, 492, 594, 734, 869, 878-9, 915, 921
- Corimbi Luigi, progettista 41-2
- Corporazioni, v. Arti
- Corrado IV di Svevia 309
- Corriere Maggiore 290, 540 affittatore della Posta 540
- Corsari/pirati 489, 744, 748-9, 808, 811 inglesi 805 lucignotti 46 napoletani 188, 276 segnani 46 siciliani 286 spagnoli 805, 807 turchi 46 armamento dei bastimenti napoletani **2b-d**, **74**, **112**, **145**, **176** danni per il commercio e la navigazione **2d**, **4a**, **22a**, **43**, **53**, **74a**, **104**, **157-8**, **172**, **199** minacce alle coste **4a**, **4f**, **45a**, **49**, **70**, **104**, **140**, **157**, **172**, **199** necessità di una alleanza tra le potenze cristiane **157** rischi per la salute **45**, **70**, **157**, **172**, **199**
- Corsini Bartolomeo** 429, 431, 463, 547, 620, 769
- Corsini Neri Maria 610
- Corso Giovanni Pietro, padrone di bastimento 286
- Cosenza 500, 863 sindaco dei nobili 276
- Cosimo I de' Medici 370-1
- Costantini Antonio, console 906
- Costantino I imperatore 271, 601, 685
- Costantinopoli 399, 651, 665, 683, 693-4, 697-701
- Costanza d'Aragona 853
- Cotolendi Francesco, console 809
- Cotone 599, 682, 776 tessuti 306, 599
- Cozzolino Francesco, negoziante 912
- Credito, a cambio marittimo **180**, **240** mercantile **117**, **167**, **174**, **187-8**, **228**, **233** tassi d'interesse mercantile **41b**, **d** tassi su censo **41a-d** tassi su pegno **41** regolamento delle lettere di cambio **167**, **201a** trattamento del debitore insolvente **97**
- Creta, vasi di 59, 194
- Crivelli duca Alfonso, luogotenente RCS 103, 160, 191-2, 198
- Crotone 43, 45, 523, 605-6, 617, 813, 815, 847-9, 863, 866, 910 cittadini 605 Università 125, 847-9 Marchesato di 848
- Cuffari Antonio** 713
- d'Acri Epifanio, console 234
- d'Adamo Romito, mercante 635
- D'Afflitto Matteo 215-6
- d'Althann cardinale Michele Federico, viceré 136-7, 269, 372, 415
- d'Amato Rocco, marinaio 617
- d'Andrea Diego, titolare di ufficio 486
- D'Andrea Francesco 76, 202
- d'Andrea Gennaro, reggente CC 486
- d'Annella Gennaro, facchino 348
- d'Annunzio Patrizio, mercante 871
- d'Anunzio Adamo, mercante 871
- d'Arsenio Francesco, padrone di bastimento 64
- d'Asenzio Patrizio, mercante 871
- d'Ipolito Vincenzo** 230-2
- d'Iveglia Ohmuchievich Pietro, generale 473
- d'Iveglia Ohmuchievich Pietro, titolare di ufficio 473
- D'Onofrio Francesco** 900, 910

- da Verrazzano Neri Maria, senatore depositario di Siena 369-71
- Dalla Valle Rolando 218
- Dalmazia 399, 613-4, 650-1, 702, 779
- Damiani Francesco, deputato di Salute 546-7
- Daniel Antonio, capitano di bastimento 595
- Danubio 684
- Danza Carlo** 361, 607, 631-3, 910
- Daran/Darand/Darant Giacomo, negoziante 214, 216-9, 899
- Daun, conte di, Wirich Philipp, viceré, possessore dello Stato di Teano 142, 180, 190-2, 194-7
- Davide re d'Israele 271, 601
- Dazi e diritti alienati (v. anche Arrendamenti in solutum, Finanze pubbliche, Uffici venali) **3, 4a, 5, 19, 84-5, 25-6, 265, 118a, 125, 191, 238**
- Dazi, certezza dei **19, 35, 96b, 213a, 226, 229** che si pagano nelle piazze estere **81, 186, 197-8, 237** d'esportazione, eccesso **4e, 96b, 202** d'importazione **4a, 238** preferenziali e differenziali **3, 4a, 7a, 70, 81, 185, 199, 201a, 213a-b, 238** rendita **76** riforma delle tariffe **60, 81, 161a, 201, 238**
- de Angelis Leone, titolare di ufficio 474
- de Callières François 425
- de Castro Abram, negoziante 279
- de Felice Cristofaro, appaltatore 394
- de Ferrante Matteo** 98, 108, 112, 116, 127, 133, 187, 232, 269, 274, 287-8, 437-8, 617, 713, 719, 734, 862, 867-8, 884-5, 887-91, 893, 895, 897, 900-2, 912, 918
- De Filippis Trojano, governatore della Dogana di Foggia 636-7
- de Fiore Francesco alias Schiavone, facchino 348
- de/di Francia Domenico, negoziante 593
- de/di Francia, mastro portolano 593
- de Grimau Giuseppe, governatore 463
- de Hiello Leonardo, padrone di bastimento 726
- de Juorio Antonio, titolare di ufficio 195-6
- de Juorio Nicola, servitore, notaio, titolare di ufficio 191-2, 195-6
- de la Mina marchese Jaime Miguel de Guzmán-Dávalos y Spínola, ambasciatore 522, 878, 895
- de la Roche Jean, progettista 743, 746, 748-9, 912
- de Lieto Francesco, negoziante 631-2
- de Liguoro Domenico** 907
- de los Cobos Andrea, ingegnere 227-8
- de Marchi Giuseppe Maria, candidato console 906
- de Marinis Donato Antonio, reggente CC 477
- de Marinis Orazio, titolare di ufficio 475
- de Mauro Oronzio** 898
- de Melo Francisco, viceré 168
- de Risi Gennaro, negoziante 200
- de Risi, negoziante 200
- de Rosa Giuseppe, Eletto del Popolo 631
- De Rosa Giuseppe, giurista 218
- de Salines Anna, titolare di ufficio 486
- de Sarno Nicola** 287-8, 896, 924
- de Silva Antonio Ursino, titolare di ufficio 490
- de Silva Fabrizio** 913
- de Spucches Biagio, presidente SMC 735
- de Tanti Asenzio, mercante 871
- de Torres, marchese** 58, 80-2
- de Trapana Gabriele, aspirante viceconsole 911
- de Vert Pedro, console 725-7
- de Vitale Vitale** 198, 396-7
- de Vito Giuseppe, mercante 299
- de Viva Ignazio, titolare di ufficio 486
- Debolezza economica del Regno, ragioni **21b, 46, 136, 199, 201-2, 206, 228, 238**
- Decima, v. Imposizioni
- del Borro marchese Marco Alessandro, governatore 808
- del Core Vito, titolare di ufficio 473
- del Duce Scipione** 896
- del Giudice Bernardo, capitano di bastimento 630
- del Teglia Antonio, banchiere, console 259
- Delegati delle nazioni straniere (giudici conservatori) 730, 905, 909, 912 giurisdizione **59, 62, 114, 119a, 123, 148, 212, 226, 229-30, 243** suddelegati 822 -della nazione, ebrea **204** francese 209-10, 213, 224, 231, 426 inglese 220-4, 231, 411, 426, 909 olandese 426 romana **148**
- Delegato dei cambi 590, 909 funzioni **167**
- Delegato della Posta 541
- Delegato della Real Giurisdizione 454-5

- Delegazione de' Giochi 436
della Greca Angela Antonia, titolare di ufficio 486
della Ratta Pulcarelli Giuseppe, ricorrente 256
Denan Andrea, capitano di bastimento 230-1
Devant François, console 205, 207-13, 216-8
di Franco Scipione, titolare di ufficio 486
Di Gennaro Giuseppe Aurelio 920
di Giovanni bali Andrea, inviato 234, 431
di Lauria Ruggiero, ammiraglio 853
di Leo Onofrio, deputato agli alloggiamenti 197
di Leva Giovanni, fabbro 181
di Lieto duca Gaetano, negoziante 200
di Martina Carlo, portolano 194
di Martino Antonio, gentiluomo 192
di Martino Francesco Antonio, titolare di ufficio 589
di Martino Luigi, gentiluomo 192
di Noja Francesco, titolare di ufficio 486
di Stefano marchese Giuseppe, ricorrente 100
di Stefano Stefano 431, 433, 438, 896, 898
di Tomaso Cristofaro, padrone di bastimento 137
Dia Giovanni, cuoco 424, 426
Diana Ambrosio, capocaccia 194
Diana Nicola, capocaccia 194
Difesa (v. anche Marina militare), della navigazione **2, 4a, 22a, 70, 74, 79, 140, 145, 157, 176, 199, 222** delle coste **28, 49, 70, 171, 199, 227**
Diritti demaniali **55a, 107**
Diritti di pesca e caccia **28**
Diritti di tratta 53, 97, 119, 134, 142, 172, 309, 347, 369-70, 372, 403, 414-6, 445, 461-2, 468-9, 478, 483, 556, 568, 571, 605, 624, 691, 708, 743, 747, 752-3, 757, 762, 765, 769, 788, 813-4, 824 arrendatori 73-5, 118, 319, 468-9, 485 sostituti 118 criteri di concessione delle licenze e di fissazione dei dazi **66, 96b, 103, 129-30, 141, 183, 189** fissazione periodica **96, 141, 177, 221** franchigie **15, 175, 228, 230** rendita **17b, 76**
Diritti portuali e sanitari, regolamento **136, 144, 161b, 195, 201-2, 208, 211** diritti portuali **65, 98, 186, 208, 213a, 227** diritti sanitari **81, 139, 186, 226**
Diritti sulla circolazione interna **3, 5, 19, 35, 42, 133, 166, 213, 238**
Dnepr (Boristene) 684
Dogane (v. anche Arrendamenti, Dazi, Diritti portuali, Ufficiali) **16, 90, 35, 264, 268, 81, 106, 418, 437, 501, 147, 723, 758, 816-7, 823, 835, 839, 841, 901** Gran dogana di Napoli 59, 62, 133, 231, 289, 345, **93, 469, 491, 558, 622, 624, 738, 863** Dogana della Farina 347-8 farraginosità delle procedure **96b, 115** procedure per il caricamento dei bastimenti **29, 60, 65, 133, 136, 165, 173, 191, 195, 197** procedure per lo sbarco dei bastimenti **56, 87, 132, 136, 175, 191, 197, 205** riforma dell'amministrazione **202, 207, 238**
Doganella delle Pecore d'Abruzzo 289
Dono Pietro, capitano di bastimento 430
Dottori/Autori/giureconsulti (v. anche Teologi) 170, 206-8, 214-8, 231, 233, 355, 397-8, 425, 427, 517, 539, 596, 601, 853-4
Droghe, spezie, essenze 53, 86, 306, 557, 627, 658, 665-6, 672, 682, 774, 880, 909
Duccillo Domenico Antonio, aspirante assessore 647
Dulcigno 51 Dulcignotti 600
Durazzo, duca di, titolo 54
Ebrei (v. anche Nazione ebrea) 271, 452-3, 489, 710, 912-5 Massari 723, 836, 838-42
Ecclesiastici 170, 190-2, 201-2, 359-60, 373, 377, 431, 455, 532, 535, 573, 602, 658, 777, 792, 822-3, 857, 895-7, 902, 905, 909-10 accumulazione patrimoniale **78, 84, 117** contrabbando **9, 11, 28, 32** franchigie **171** giurisdizione **111** arcivescovi 63, 451, 454, 573 canonici 300, 389 cappuccini 909 cardinali 607 minori osservanti 909 missionari apostolici 353 monaci/che 373, 419, 898 ordini religiosi/mendicanti 157, 909 padri gesuiti 176, 351, 905 padri olivetani 227-8 padri riformati 434 tribunali 405, 822-3, 835 vescovi cattolici, cristiani, ortodossi 404-6, 433, 451, 453-5, 457 vicari 454-5
Egeo, Arcipelago 649
Egitto 87, 548, 682 Egizi 271
Elbeuf 801
Emanuele duca di Savoia 601
Enrico II di Valois 214

- Epiro 265
- Eraclio imperatore d'Oriente 271, 601, 685
- Eredità, procedure **111, 114, 204, 230, 235**
- Espejo y Vera Bartolomé, comandante 372
- Esperti/periti 181-2, 185-7, 346, 507, 521, 626
- Esportazioni (v. anche Diritti di tratta) **4, 6, 8, 17, 22a, 23-4, 29, 39-40, 60, 69, 73, 81, 116-7, 138, 158, 172, 197, 199, 213** procedure/organismi competenti **15, 29, 66, 103, 127, 129-30, 213c, 226**
- Estremadura 446
- Eugenio di Savoia, generale 401
- Europa 193, 214, 216, 318, 336, 339, 412, 442, 444, 555, 603, 638, 643, 645, 684, 696-7, 709, 719, 728, 743, 745, 747, 750, 773, 828-9, 860, 872, 874, 883 Settentrione 390, 392, 543, 555, 568, 703, 882
- Fagnani conte Giulio, console 870-1, 905
- Falancola Antonio, prestatore a cambio marittimo 617
- Falese Franco, medico delle regie galere 407
- Farina 69, 81, 83, 172, 180, 249, 253, 369, 661, 668, 709 gabelle 910, **22b** prezzi **2c-e, 22b, 88a, 188, 225** regolamento della vendita del fiore **225**
- Farina, mercante 95
- Farro 487, 583
- Favazzina, marina di 137
- Fazello Tommaso 853
- Federici Pietr'Antonio, capitano sopraguardia 176
- Federici Tomaso, avvocato 140-1
- Federico I Barbarossa 398, 853
- Federico I d'Aragona 493
- Federico II di Svevia 602, 873
- Feitama Giacomo, console 329
- Feltrino 666
- Ferdinando I d'Aragona 265, 493
- Ferdinando II d'Aragona 120, 493, 853
- Ferdinando II d'Asburgo 266, 400
- Ferdinando III d'Asburgo 266, 400
- Ferdinando III il Santo 271, 601, 685
- Fermo 611
- Fernán Núñez, conte di, Pedro José Gutiérrez de los Ríos, comandante 880
- Ferrandina 901
- Ferrara/Ferrarese 261-2, 327, 340-1, **116, 543-4, 562, 658-9, 662, 664-5, 701, 712, 905** Ferraresi 905
- Ferro Giuseppe, amministratore 898
- Ferro, ferramenta 99, **52, 262, 306, 557, 568, 570, 601, 626-7, 657, 665, 674, 685** ferriere **52a** di Stilo 182-3, 228, 230, 289-90 di S. Agata dei Goti 183 di Amalfi 183
- Festa Gaetano, mercante 299
- Fez, regno di 548
- Fiandra 181, 720
- Fiere **5, 16, 23a, 25, 179, 68, 125, 128, 469, 478, 536, 581-2, 587-8, 592, 190, 659, 738, 785, 237**
- Filippo II d'Asburgo 101, 180, 370-1, 579
- Filippo III d'Asburgo 101
- Filippo IV d'Asburgo 101, 209, 220-2, 266, 332, 400, 473-4, 476, 765
- Filippo V di Borbone 41, 54-5, 83, 86, 88, 92, 101, 109, 112, 133-4, 220, 228, 267, 291, 298, 300, 386, 401, 603, 639, 647-8, 684, 808
- Filo 306, 682, 776
- Finanze pubbliche, politica di ricompra dei dazi alienati **22a, 26, 76** progetti di incremento **22, 76, 84, 92, 107, 124, 159, 161a, 164, 238** rendite del Real patrimonio **1, 22a, 76, 236b**
- Finocchietti Giacomo, negoziante 430
- Fioriti Gio. Battista, assistente ai caricamenti 487
- Firenze 519, 624, 645, 712 Fiorentini 53, 272, 712
- Fiscali, v. Imposizioni
- Fiume 118-9, 785
- Flectuod/ood Giovanni padre, console 754, 909, 912
- Flectuod/ood Giovanni, negoziante 753-4, 912
- Fleischmann Anselm Franz von, consigliere 269, 454
- Foggia 75, 92, 94-5, 131, 160, 431, 434, 437-8, 446-8, 528, 537, 663, 906, 910 cittadini 431 fiera 94, 299, 446-7, 528, 587, 592, 636-7
- Fontana Andrea, attuario 919, 921, 926
- Forbin, conte di, Claude, ammiraglio 401
- Forbin-Janson Toussaint de, cardinale, ambasciatore 401
- Forino Nicola 632
- Formaggio 50, 59, 61, 76, 92, 95-6, 431, 439, 490, 599, 658, 661, 663, 674, 677

- Fornaro Vincenzo, amministratore 573
Fortore 475, 486
Fraggianni Niccolò 329
Fragnito, duca di 290, 734, 869, 882, 915
Francesco alias Messina, facchino 348
Francesco Stefano di Lorena 693
Franchi 271, 601, 685
Franchigie **3, 5, 7a, 8, 15, 39, 65, 101, 147, 160, 171, 175, 184, 211, 220, 228, 230**
Francia 53, 144, 167, 214, 217, 231-2, 273, 305-7, 311-6, 318, 324, 454, 505, 552, 557, 561, 564, 571-2, 599-600, 624, 641-5, 705, 714, 720, 725, 778, 786, 794, 801, 878, 887, 902, 922-3
Francesi 165, 207-8, 223, 273-4, 551-2, 555, 595-6, 687, 700, 809 Governo 161, 208, 210, 216, 220, 224, 234, 269, 271-2, 281, 302, 456-61, 522, 547, 551-4, 559, 595-7, 600-2, 618, 641, 643, 645, 682, 684-5, 688-700, 697-9, 708-9, 788, 812, 855, 878-9, 906 Segretario di Stato 457 *Ferme générale et du tabac* 642 Tribunale dell'ammiragliato 218 ambasciatori 209-10, 214, 216-20, 223-4, 231-3, 401, 456, 458-60, 522-3, 546-7, 595-7, 619-20, 698-700, 726-7, 878, 902
Frasso, principe di, Placido Dentice, litigante 899, 909
Freccia Marino 539
Frettoni Nicolò, console 906
Friuli 660, 666
Frodi commerciali, sulla lana **231** sul pane **88, 214, 225** sulla seta **80** sul vino **31, 58, 92**
Frutta 54, 494, 496, 689
Frutta secca, v. Saccarie
Fuenclara, conte di, Pedro Cebrián y Agustín, ambasciatore 225, 266, 303, 326-7, 547, 656, 674, 900
Fullarton David, capitano di bastimento 135
Fumo Gaetano, contadino, negoziante 191-5
Fumo, famiglia 190-2, 197
Fuscaldo, marchesa di, Maria Imperiali, proprietaria di segherie 255-6
Gaeta 74, 173, 229, 275, 599-600, 726, 853, 863, 866, 906, 910 Gaetani 851 Comarca di 140-1
Gagliano Pompilio marchese di S. Mauro, debitore 590-1
Gagliardi Giuseppe, fideiussore 349
Gagliati, marchese di 913
Gale, galloni d'oro e d'argento, ricami 167-70, 306, 315, 319, 419, 683, 898
Galiani Celestino 724, 836, 913
Galiano Matteo, caporuota di Udienna 381, 385
Galigo Uria, negoziante 915
Gallipoli 135, 400, 476-7, 486, 730, 863, 866-7, 910
Galluppo Pompeo, negoziante 593
Garigliano 268
Garin, console 235
Garofalo Alfonso, titolare di ufficio 486
Garofalo Anna, titolare di ufficio 486
Garofalo Domenico, governatore della Dogana di Foggia 92
Garofalo Marco marchese della Rocca, titolare di ufficio, preside 486, 582
Garofalo Saverio 181, 897
Garsia, console 235
Gaudio Antonio, titolare di ufficio 473
Gaudio Diego, titolare di ufficio 473
Gaudio Francesco, titolare di ufficio 473-4
Gelati 90
Genese Giuseppe, commissionario 66
Gennaro di Cagliari vescovo 794
Genova 214, 232, 279, 311, 314, 390, 515, 519, 542-4, 556-7, 561, 614-5, 635, 651, 659, 663, 679, 683, 691, 709, 712, 888 scala franca 56
Gepidi 271, 601
Geraldino Thomas Fitzgerald, inviato 744-6, 753, 911
Germania 262-3, 416, 454, 613-4, 623-6, 650-1, 657, 660, 664-5, 669, 684, 720, 788
Gerusalemme, re di, titolo dei re di Sicilia 54, 452, 602, 684
Giacco Bernardo Maria, teologo 913
Giacobbe 271, 601
Giaquinto Carlo, ricorrente 256
Gibilterra 230 stretto di 53, 257, 548, 686
Giglio, isola del 393, 395, 825-6 abitanti 393, 395, 825-6
Giochi proibiti **125**
Gioie, gemme 144, 167, 672, 682, 722, 837
Giovanna II d'Angiò 435
Giovanni II d'Aragona 176
Giovanni XXII papa 601-2

- Giovenazzo, duca di, v. Centola
- Giovene Andrea duca di Girasole, delegato, luogotenente RCS 73, 103
- Giovinazzo 259, 400, 486
- Giovio Paolo 301
- Giraldez Emanuello, progettista 300-2
- Giulianova 580
- Giulio Cesare 265
- Giunta del Commercio** 134, 258, 266, 282, 287, 358, 379, 403, 418, 420, 445, 520, 652-6, 706, 715-7, 731, 734, 896-7, 900-4, 906, 908-9 segretario 917-9 istituzione e organizzazione **24c, 33b, I-XIII** inefficienza **161**
- Giunta del Commercio del 1690, sua riforma delle tariffe degli ufficiali 237, **136**
- Giunta del Commercio di Messina 718, 740, 742-3, 750, 753-4, 758, 798, 824
- Giunta del Commercio di Palermo** 827, 830-1, 842
- Giunta del Sollievo** 287, 899-900, 906
- Giunta del Tabacco** 895
- Giunta della Consulta** 450, 898, 908-9
- Giunta di Guerra** 731, 891, 907
- Giunte, de' dissimpegni 485 degli espedienti per i lavori del porto 735, 737 degli zecchini 512-9, 907 dell'arsenale 143 della carta bollata 573-4 delle grazie 510 di governo del Banco di San Carlo **26**
- Giurisdizione commerciale (v. anche Consolato del Mare, Consolati di commercio, Delegati, Supremo Magistrato di Commercio), all'estero **186, 197** conflitti **236b, 243** contenzioso doganale **201a** riforma **193, 202, 207, 220, 236, 243**
- Giurisdizione marittima (v. anche Naufragi) **10, 36, 62, 75, 132, 143, 150, 205**
- Giuseppe I d'Asburgo 664
- Giustiniano imperatore d'Oriente 176, 271, 601, 685
- Gliottone Giambattista, contribuente 191
- Gocciola Domenico, titolare di ufficio 486
- Gomicourt, cavaliere di, militare 68
- Goro 414, 625
- Goti 271, 601, 685
- Governi passati dei regni di Napoli e di Sicilia 57, 64-5, 76, 139, 150, 210, 243, 267-8, 276, 308, 311, 317, 332, 339, 362, 405, 453, 471, 496, 515, 530, 533, 594, 597-8, 638-9, 714, 787, 789, 800, 812, 853-4, 872-3, 875 angioino 400, 853-4 aragonese 400, 853-4 austriaco 41-2, 49-53, 55-6, 58, 60, 70-4, 79, 82, 84-5, 88-9, 92, 97, 100-5, 108-10, 112, 135, 160, 165-6, 190-1, 194, 200, 212, 228-30, 237, 262, 268-9, 275, 290, 328, 372, 380, 415, 436, 454-5, 477, 508-9, 530, 541, 544-5, 550, 560-1, 574, 597, 618, 622, 625, 647-8, 674, 684, 687-8, 758, 789, 832, 836, 854, 874-5 normanno 399-401, 853-4 piemontese 212, 854 spagnolo 101, 107-8, 112, 232, 266, 497, 564, 572-3, 647, 765, 819, 821, 833, 853 svevo 853-4 vicere' 105-7, 114, 123, 142-3, 152, 157, 190, 213, 240-1, 450, 309, 331-2, 428, 477, 485, 596, 634, 638, 714, 733, 767, 769, 781, 798-800
- Gozo 842-3
- Gracia Real, marchese di, duca de la Conquista, Pedro de Castro y Figueroa, presidente del Regno di Sicilia 205, 212, 329-30, 424-5, 463, 906
- Gran Bretagna 324, 409-10, 451, 453-5, 543, 557, 599, 638, 641, 657, 665, 744, 801, 810, 902 sudditi 165, 273, 409, 453, 643, 810 Governo 209, 220, 222-4, 234, 272, 302, 311, 313-5, 392, 418, 451, 453, 455, 457-60, 545, 547, 553, 600, 638, 641, 643, 645, 682, 684-5, 689, 700, 803, 808, 810, 849, 852, 855, 906, 914 ambasciatori 545 ministri 638-9 Tribunale di commercio 638
- Gran Corte della Vicaria** 114, 140, 150-1, 219, 289, 433, 455, 533, 617, 904, 908-9, 925
- Granara Grillo Giuseppe, delegato d'Azienda 621, 826
- Grande Almirante 64, 289, 531-2, 538-40, 550, 617, 730, 743, 764 vice ammirante 64
- Grani 50, 54, 61, 75, 87, 194, 206, 262-3, 307, 309, 331-3, 335-7, 339-41, 369-70, 372, 394, 401-4, 428-9, 467-8, 475, 479, 482, 484, 487-9, 544, 556-7, 576, 593-4, 599, 631-4, 653, 701-2, 725, 752, 771-2, 895-6, 898, 901-4, 906, 909-10, 913 aree di approvvigionamento interno, fabbisogno e informazione sulla produzione **2, 13, 47b, 66, 82, 90, 102, 129, 183a** contrabbando **14, 29, 133** esportazione **2d-e, 6, 29b, 30, 35, 65, 66c, 76b, 96, 102-3, 110, 127, 129-30, 141, 166, 177, 183, 189, 197,**

- 201, 213a, 221, 228, 230** giusto prezzo **18, 47a, 127b, 174, 217, 225, 233** importazione **2b-d, 21, 40, 47b, 213b** incetta a fini speculativi **2e, 14, 51, 110b** requisizioni **30, 47b, 66** scarsità **2a-e, 6b, 13, 21b, 47, 82, 102, 122, 127, 129, 141, 177, 217** (v. anche Napoli, annona)
- Grano d'india 68, 354-5, 357, 487, 511, 593, 609, 802-3
- Granvelle, cardinale di, Antoine Perrenot, viceré 394
- Grassi Francesco, banchiere, console 259
- Grasso Filippo, console 235
- Gravina, fiera 636-7
- Graz, fiera 613
- Grecia 268, 311, 400 Greci 50, 687, 698-9, 742 questione religiosa **131a**
- Gregorio I Magno papa 793-4
- Gregorio IX papa 794
- Grenel/Granell Gio. Pietro, negoziante 214, 216-19, 230-1, 899
- Grisolia 500
- Grou Michel e Libaul, casa mercantile 904
- Grozio Ugo 215, 232, 398-9, 601, 856
- Gruatti Nicolò, console 905
- Guarano Marco, mercante 870
- Guarnieri cavalier Francesco, comandante di galea 231
- Guascogna 898
- Guastaferro Giambattista, erario 196
- Guerrero de Torres Andrea, governatore della Dogana di Foggia, Prefetto dell'Annona 92, 94, 336
- Guglielmo I d'Altavilla 400
- Guglielmo II d'Altavilla 400, 853
- Guicciardini Francesco 398
- Guidotti Orazio, progettista, amministratore doganale 896, 898, 909
- Guiller Giovan Francesco, progettista 645-6
- Guimard, segretario d'ambasciata 902
- Harrach, conte di, Aloys Thomas Raimund, viceré 97, 415, 560
- Helman Giovanni, capitano di bastimento 137
- Hevveith Errico, negoziante 899
- Hiram re di Tiro 271, 601
- Hottard David, console 424-7
- Hottard Giovanna, suora fuggitiva 425, 427
- Hottard Stefano, condannato a morte 427
- Huddi Giovanni, capitano di bastimento 138
- Il Cairo 426
- Imbrea Bartolomeo, amministratore 573
- Imperiale Stalla e Cottù Giovanni, ministro mercante SMC 735
- Impero asburgico 55, 413-4, 560, 649, 684, 897 litorale austriaco 99-100, 262, 320, 560, 611-4, 650-1, 664, 673, 785 sudditi/tedeschi 263, 416, 551, 560, 618 Governo 187, 261-3, 266, 268, 272-3, 327, 413, 542, 550-1, 554, 559, 574, 595, 601-2, 623-5, 641, 643, 664, 673, 683-8, 693-5, 699, 720-1, 745, 759, 812, 878 ambasciatori/inviati 268, 372, 698
- Impero bizantino 398-9
- Impero ottomano 53, 56, 79, 273, 546-7, 595, 651, 683-5, 696 levantini/ottomani/turchi 50-3, 55-6, 165-6, 188, 231, 267-8, 270-6, 282-4, 286, 349, 352-3, 380, 392, 489, 492, 509, 524, 548, 550-1, 554, 565, 595-6, 598-603, 619, 681-2, 684-6, 688-93, 695, 697-8, 706-7, 711-2, 714, 716, 722, 742, 908 Governo 49, 51-5, 161, 165, 187-8, 268, 272, 274, 276, 379-80, 425, 452-3, 551, 554, 598, 600-3, 650, 680-6, 688-9, 693-701, 713-4, 911 Capitan Bassà 693 ministri 694, 697-9
- Importazioni **4a, 7, 21, 23a, 25, 33, 40, 50, 69b, 70, 73, 81, 84, 89, 101, 117, 124, 138, 152, 172, 179, 197, 199, 202, 213b**
- Imposizioni (v. anche Dazi, Diritti), adoha 101, 115 decima 106, 110, 112 fiscali 96-7, 101-2, 108, 127, 147, 149, 160, 174, 191, 194, 290, 296-7, 359, 368, 418, 500
- Indie occidentali 271, 555, 747
- Indie orientali 271, 311, 696, 703
- Indulto **1**, 66, 141, 896
- Industria v. Manifattura
- Infedeli/non cattolici/eretici 451-4, 554, 601-3, 685, 720
- Innocenzo II papa 794
- Innocenzo III papa 601, 685, 796
- Intendente di commercio e marina, proposta di istituzione **73, 304**
- Intieri Bartolomeo, mancato segretario SMC 917-20

- Invitti Carlo, titolare di ufficio 237
- Iolanda di Brienne, regina di Gerusalemme 602
- Isacco imperatore d'Oriente 601, 685
- Ischia 231, 353, 461, 599, 726 abitanti 494
- Ischitella 530
- Isoardi, console 234
- Isola di Sora 62
- Ispettore generale delle finanze e del commercio, proposta di istituzione **159**
- Istria 612-4, 650-1, 666, 668, 670, 673 Istriani 670
- Italia 54, 56, 83, 86, 144, 146, 206, 225, 262, 267-8, 302, 312, 321, 384, 386, 440, 513, 515, 518-9, 548, 555, 637, 650, 658, 668, 673, 692, 695, 716, 720-1, 784, 786-8, 860-1, 876, 880, 883 Stati italiani 84, 263, 269, 272, 553, 911
- Jacca Luca, Prefetto dell'Annona 131
- Jauna Dominique, progettista 743, 746-8, 912
- Jelsi, duca di, Giovan Battista Carafa, utile padrone di Campobasso 196
- Juorio, famiglia 190-2, 197
- Jus prohibendi, del sapone **232** dell'acciaio **52** dell'acquavite **163** della caccia **28** della manna **20** dannosità delle private **58a**, **154**, **163**
- Kempten 665
- Klock Kaspar 167
- L'Aquila 580, 584, 586, 863
- La Valletta 842
- La Vista Dionisio, assessore 647, 649
- Labano Idolatra 271, 601
- Labar Luigi, amministratore 372, 394
- Ladislao I d'Angiò Durazzo 435
- Lana 76, 259, 419, 439, 548, 599, 678, 682, 689, 728, 758, 776, 788, 909-10 concorrenza estera **23a**, **70**, **124**, **179** esportazione **81**, **124**, **147**, **197** frodi **231** limiti alla circolazione e alle importazioni a vantaggio dei Locati di Foggia **23**, **42**, **50**, **128**, **147** tassazione **81**, **147** -tessuti, panni lana 54, 59, 177, 270, 563, 625, 658, 660, 663, 672, 679, 683, 708, 824, 896, 909 importazione **23**, **81** incoraggiamento industriale **69b**, **220** qualità **231** tassazione **3**
- Lanario Francesco Maria, consigliere SC 396-7
- Lanciano 580 fiera 581, 587, 901
- Landini, comandante 189
- Landolina Domenico, ministro togato SMC 735
- Landulfo Scipione, titolare di ufficio 474
- Lanzetta Agostino, deputato di Salute 320
- Laquidara Andrea, console 906
- Laurenti Giuseppe, responsabile dei lavori del porto 736
- Lauria, duca di** 60, 99-100, 164, 320, 895, 897
- Lavezzari e Schlebusch, casa mercantile 904
- Le Jeune Giacomo, progettista 561-2, 571
- Lecce 286, 476-7, 591, 863, 901
- Legna, legnami 59, 64, 69, 99, 227, 307, 395, 469, 479, 484, 487, 568, 570, 658, 752, 903 esportazione **39**, **201a** proibizione del taglio **67**, **137** rendita **76** trasporto per uso della capitale **146**
- Legumi 68, 294, 298, 307, 309, 373-7, 489, 583, 594, 672, 752, 904 diritti di tratta **96**, **141**, **177**, **221**
- Leofreni 580, 583
- Leone X papa 146, 153
- Leone imperatore d'Oriente 271, 601, 685
- Leonetta Clemente, mercante 871
- Lerners/Cerners, negoziante 214, 216, 219, 899
- Levante 45-6, 51, 54, 56, 79, 83, 87, 116, 188, 257, 260, 279, 286, 311, 313, 381, 384, 392, 400, 503, 506-7, 518, 545, 547, 554, 556, 595, 599, 627-8, 651, 657, 661, 665, 670, 677, 679, 682-3, 688-9, 691-3, 695-7, 707, 712, 716-8, 728, 752, 760, 762-3, 777-8, 782, 812, 819, 825, 831-2, 841, 843, 920
- Libertà del commercio **66**, **89**, **103**, **108**, **116**, **138**, **213a**
- Libri 657, 723, 838
- Liguria 543
- Limatola 228
- Linguadoca 347, 878, 898
- Lino 68, 489, 682, 904 semi di 658, 663
- Lione 801
- Lipari 658, 843
- Lipari Michele, razionale 142-3, 436
- Liquerizia 484, 556, 683
- Liquori 668
- Lisbona 279, 316, 543, 557

Livorno 66-7, 279, 311, 351-2, 390, 430, 542-6, 556-7, 595, 599, 625-6, 659, 663, 683, 691, 712, 718-21, 726, 728, 775, 796-7, 828, 833, 835, 837-8, 840, 842, 876, 878-9, 900, 906, 910, 914 Livornesi 603 Governatori 808-9 neutralità **222a**, **223** porto franco 56, 314, 752-6, 758-9, 763-4, 782, 800, 812-3 procedure e strutture sanitarie **215b**

Lombardi/o Melchiorre, titolare di ufficio, negoziante 473, 631-2

Lombardia 143, 235, 238, 262-3, 414, 562, 660, 666 Lombardi 263 Stato di 262-3

Lomellini, banchieri 149

Londra 311, 638, 659, 743-4, 746, 810, 912

Longobardi 271, 601, 685

Longone 545, 612, 806, 809

Lopez Bartolomeo, titolare di ufficio 486

Lopez Giuseppe, negoziante 903

Lucera 863, 867

Lucini Giuseppe 898

Luigi IX di Francia 685

Luigi XIV di Borbone 207-8, 400-1, 457, 801

Lunel Juan, padrone di bastimento 619

Luoghi pii 62-3, 84, 182, 192, 197, 254, 274, 300-1, 332, 366, 530, 599-600, 690, 895 possessori di dazi e diritti alienati **26b-c**

Lupo Francesco, procuratore 500

Lupo Protospataro 399

Luri Saverio, aspirante console 463

Lusso, danni all'economia del regno **46**, **81** inutilità delle proibizioni **117**

Maddaloni 57 cittadini 57 Università 56

Maddaloni, duca di, Domenico Marzio Carafa, padrone di ferriera 183

Madrid 780, 801 pace di 209-10, 212, 222-3

Magiocco Antonio 133, 366, 381-2, 385, 503, 612-5, 636, 649-51, 789-90, 907

Magistrati di Salute 611, 613-4, 627, 637, 669, 674, 708, 711-2, 718-9 deputati 60, 163-5, 286, 320-1, 333, 369, 546-7, 565, 611-3, 618-20, 717, 851, 876, 896, 903, 907, 910, 913 ufficiali 318, 504-5, 507-8, 613, 777-8, 907 capitano del lazzeretto 505, 508, 708, 711, 766-7 capitano della feluca di guardia 505, 508 autonomia delle deputazioni di Salute **139**, **213c**, **216**, **218** organizzazione gerarchica e qualità personali dei deputati di salute **105**, **194a** tariffe e vessazioni degli ufficiali **139**, **144**

Magistrature e giudici ordinari 64, 118, 141, 203, 219, 387, 411, 425-7, 525, 527, 530, 533-5, 583, 651, 655, 708, 723-7, 730, 733, 740, 742, 767, 782-3, 793, 797-9, 805, 807, 822-3, 835, 841-2, 857, 862, 865-7, 869, 885-7, 889-90, 892

Magistrature e ministri supremi 92-3, 101, 123-4, 127, 144, 224, 268, 532-3, 552, 563, 574, 579, 625, 731, 734, 767, 860, 889 togati 534, 731, 733-4, 865-6

Magliano 580-1, 588

Mahón 544

Mahony, conte di, James Joseph, addetto al blocco di Capua 68

Maiolica, gravami che si pagano alla fiera di Senigallia **237** mercanti di 871

Maiorca 313, 543 Maiorchini 809

Maiori 228

Malaga 220-1, 446, 543

Malcolfo Domenico, facchino 348

Malta 234, 321-2, 430-1, 463, 543, 597, 909, 914 fabbisogno di grano **228**, **230** vassalla del Re di Sicilia **228**, **230** Maltesi 549 ospedale 597 -Sacra Religione Gerosolimitana 831-2, 842-4, 909 Gran Maestro 597, 843 Cavalieri 232, 598, 842 prerogativa di nominare i consoli **64** privilegi doganali **171**

Malta, canale di 695

Maltignano 610, 909

Malvasia 312-3

Mandorle 225-6, 259, 306, 340-2, 488, 575, 612, 658, 660-1, 663-4, 672, 674, 683, 788 contrabbando **11**

Manfredi di Svevia 854

Manfredonia 99-100, 117, 235-8, 274, 475, 481, 485-6, 528, 663, 665, 863, 897, 900 Città 235-8, 407 fiera 99

Manifattura 263, 534, 556, 657-8, 680, 682, 708, 711, 730, 740, 748, 866, 873-4, 883, 918, 922-3 attrazione di manodopera esperta **81**, **201** incoraggiamento **69b**, **118b**, **201b**, **202-3**, **213c**, **220** perfezionamento, controllo sulla qualità **80**, **161b**, **201-2** -di, acciaio **52** acquavite 561, 564, **163** armi **61** bastimenti 86, **67**, **137**, 539, 748, 903 canapa 62, **89**, **108** cappel-

- li 270 carta 657 cera 263, 345-6, 372, 657, 903
cuoio 564 ferro **52**, 228, 230, 262, 657, 665 la-
na **3**, 44, 54, **23**, 177, **69b**, 270, 314-6, 563,
599, 625, 658, 660, 663, 679, 708, 801, **231** le-
gno 142-3, 256, 658, 709 olio **85**, 564 sapone
561, 564, **163**, 664, **232**, 914 seta 44, 54, **24**,
33, 144, **71**, **80**, 308, 315-8, **138**, 561, 563-4,
599, 623, **192**, 664, 679, 708-9, 711-2, **202**,
740, 760, 762-3, 766, 801, 868, 888, 915 tele
118, 564, 625, 708 vetri e cristalli **69b**, 548,
625, 657-8, 680
- Manna 46, 307, 309, 556, 658, 660-1, 663-4, 672,
674, 683 violazione dello jus prohibendi **20**
- Mantova 664-5, 720-1 Mantovano 413
- Manzi Bartolomeo, padrone di bastimento
542
- Maomettani 267, 548, 552, 554, 684-6, 791
- Mar Adriatico 257, 260-1, 265-6, 274, 282, 325,
327, 545, 554, 562, 610-1, 614, 625, 649-51,
658, 661, 663, 665, 670, 677, 679, 709, 718,
747, 784-6, 788, 793, 900 dominio veneziano
e diritti dei re delle Sicilie **109**
- Mar Baltico 555
- Mar Ionio 51, 554
- Mar Mediterraneo 53, 257, 268, 272, 282, 304,
543, 545, 548-9, 553, 568, 682, 692, 738, 778,
803-4, 829 egemonia della bandiera francese
158
- Mar Nero 87, 684, 693
- Mar Tirreno 709
- Maratea 476, 863
- Marchese Placido** 329
- Marchetti Pietro Giuseppe, titolare di ufficio
486
- Marcillac, conte di, Henri-Madeleine de Cru-
gy, comandante 895
- Mardonogh Michele, capitano di bastimento
137
- Maresca Carlo, negoziante 608
- Margherita di Durazzo 435
- Maria Amalia di Sassonia 536-7
- Maria Anna d'Asburgo 266, 400
- Marianella, feudo 590
- Marina mercantile napoletana 269, 272, 285,
709, 804, 806, 809 bandiera **234** condizioni e
prospettive di sviluppo **2b**, **4**, **22a**, **43**, **74a**,
69, **86a**, **104**, **157-8**, **172**, **197** inadeguatezza
ai grandi traffici **4e**, **22a**, **69b**, **106** maggiori
oneri assicurativi **158** regolamento **73**, **146**,
234
- Marina militare **2a-b**, **d**, **4a**, 51, 54, 81, 83-4, 87-
8, 142, 145, **53**, 231-2, 255-6, 265, 272, 275-6,
74a, **79**, **104**, **109**, 500-1, **140**, **157-8**, 595, 686,
690, 696, 805-8, 810-1, 852-5, **241**
- Marina militare e galere, francesi 400, 555, 853
genovesi 142 maltesi 597, 842 ottomane 266,
693 piemontesi 555, 854 pontificie 61-2, 231,
610-1 portoghesi 555 spagnole 51, 266, 400,
555, 595, 880-1 russe 555 venete 266, 286-7,
303, 398-400
- Marine, approdi, spiagge 49, 58, 64, 71, 74,
135, 163, 165, 225, 253, 273, 276, 282, 342-3,
365, 411-2, 430, 466-9, 472, 480, 482, 548,
565, 576, 583, 607, 649-50, 658, 706, 708, 730,
757-8, 763, 767, 779, 786, 804-7, 809-11, 819
costi di difesa **49** magazzini e scari proibiti
118, 467-8, **173**, 653-4 ufficiali e procedure
sanitari **105**, **178**
- Marini Carlo Antonio, negoziante 848
- Mariniello Rosario, notaio 538
- Marocco 548
- Marsichelli Valentino, denunciante 901
- Marsicovetere 446
- Marsiglia 457, 543, 556-7, 567, 599, 689, 691,
712, 719, 725-7, 853 lazaretto **215b** scala
franca 56
- Martino V papa 601-2
- Marulli Ettore, bali 235
- Massafra 115
- Massalubrense 274, 599-600, 690 costiera 74
- Massetti Gregorio, v. San Claudio
- Mastellone Francesco, titolare di ufficio 589
- Mastrillo Garsia 215-6
- Mastrillo Marcello, progettista 347
- Matera 901
- Materie tintorie e concianti, composti chimici
557, 567, 627, 657, 679, 682
- Mattinata 474
- Maucant Tomaso, progettista 559, 562
- Mauri Carlo** 204, 898, 900
- Mauri Teofilo, delegato degli stati farnesiani
915
- Mazza Niccolò e Onofrio, mercanti 448-9
- Mazzaccara Tommaso, delegato 590

Medina de las Torres, duca di, Ramiro Núñez de Guzmán, viceré 310, 561

Medinaceli, duca di, Luis Francisco de la Cerda y Aragón, viceré 242

Medrano Giovanni Antonio, ingegnere 227-8

Mele Francesco 269, 274, 918, 921

Memmingen 665

Merlino Pignatelli Francesco 218

Messia Lodovico, fideiussore 349

Messina 113-4, 205, 211, 213, 279, 424, 427, 429-30, 450, 462-3, 556, 577, 623, 659-60, 663, 675, 682, 692, 699, 723, 729, 732, 735, 836, 882, 909 Messinesi 462, 711, 733 Città 718, 876 Senato 711, 742 braccio di San Raineri 776, 778, 876 castello di S. Salvatore 778 cittadella 769, 778 fiera 743, 758, 766, 825 La Spina 876 monastero di Santa Maria di Basicò 427 Palazzo reale 769 rivolta di 101 Terra nuova 769 economia **201b**, **210**, **213c**, **220** lazzaretti **201b**, **203**, **213c**, **220**, 824, 913 porto franco **201b**, 720, 739, **210-1**, **213**, **216**, **220**, **223**, **226**, **228**, 912-4

Mettola Alfonso, titolare di ufficio 475

Mettola Dionisio, titolare di ufficio 475

Miano, marchese di 913

Miele 306, 490

Migliarese Giuseppe, aspirante sensale 200-4

Migliorelli Filippo, appaltatore 903

Miglioro Silvestro, corsaro 199

Milano 192, 477, 659, 775 Milanesi 531 Stato di 415, 666

Milano, duca di, Francesco Sforza 265

Milazzo 764-5

Militari, ammiragli 400, 687, 878 capitani sopraguardia 120, 176 castellani 63, 173, 805-6 cavallari 176-7, 365, 387-8, 786 comandanti/governatori di piazze militari 96, 189, 369-72, 393-5, 424, 426, 522, 550, 595, 612, 620-1, 769, 804, 808-9, 826 comandanti di galera 63, 231, 463, 880 guardie/barigelli/birri 364, 388, 505, 523, 569, 585, 610-1, 639, 641, 643-4, 656, 670-1, 705, 708, 723, 726, 777-8, 841 sentinelle 387-8 soldati 42, 44, 62-3, 69, 75-6, 160, 299-300, 323, 480, 569-70, 579-80, 582, 585-8, 607-8, 610-1, 670-1, 724-5, 727, 807, 841 torrieri 290, 365, 387-8, 786, 805-6, 913 ufficiali 42, 66-7, 227, 401, 423, 463, 480, 509-10, 522, 534, 549, 555, 557, 608, 610, 745, 747, 769, 786-7, 841, 867-8, 880, 895 complici di contrabbando **54** danni da occupazione dei territori **5**, **13** fabbisogno di legna e vettovaglie **21b**, **107**, **183a**

Milizie, truppe 64, 88, 122, 144-5, 172, 197, 235, 265, 301, 321-2, 369-70, 372, 400, 455, 508-9, 787, 868 asburgiche 59, 61, 67, 83, 119 spagnole 143, 508 sostenibilità finanziaria **22a**

Minorca 313, 543

Minori 228

Mirandola, ducato della 413

Mocenigo Alvise, provveditore 701

Modena 664 Modenese 413

Mola di Bari 320, 486

Mola di Gaeta 227-8, 230, 290

Mola, conte di, Benedetto Vaaz, litigante 909

Moles Francesco, reggente CC 131

Molfetta 486

Molinelli Luigi, console 433

Moltó Thomas, amministratore 319-20

Monaco Aniello, padrone di bastimento 163

Monasteri 63, 69, 321-2, 419, 796, 815, 898, 902

Moneta 56, 144, 167-8, 352, 489, 683, 724, 790, 801 inconvenienti di una nuova coniazione **142** legittimità del cambio fisso **126** panettieri cambiatori di fedeli di credito **180** ruolo e regolamento delle lettere di cambio **167**, **228** signoraggio **126b**, **142** tassi di cambio, in particolare degli zecchini veneziani **126**, **142**, 658, **201a**, **228**

Monis, padrone di bastimento 458

Monopoli 64, 117, 486, 863, 866-7

Montano Orazio 218

Monte delle Sette Opere della Misericordia 350-1

Monte di San Pietro in Vincolis de' mercadanti speciali manuali e droghieri 346

Monte Gargano 268

Montealegre José Joaquín 41, 45, 49, 51-2, 59, 117, 119-20, 127, 129-30, 135, 143, 145, 161, 163, 165-6, 184, 188, 203, 219, 229, 233, 235, 257-8, 277-8, 287, 300, 303, 319, 326, 369, 379, 397, 402, 417, 462, 542, 560, 619, 622-3, 626, 628, 630, 656-7, 674, 678-80, 701, 710, 713-5, 720-1, 725, 731-2, 737, 739, 743, 745-6, 750, 753, 759, 761, 769, 779-81, 785, 801-2,

- 808, 810-1, 819-21, 827, 830, 833, 835, 843, 852, 861-9, 876-8, 880-1, 885-93, 898, 900-2, 904-8, 910-3, 915, 917, 923, 927
- Montefusco 863, 869
- Monteleone 593, 730, 869, 900
- Monteleone, duca di, Niccolò Pignatelli, Grande Ammiraglio 743, 764
- Montemar, conte di** 41, 63, 895
- Montepeloso 637
- Montereale 580
- Monteroduni, principe di, Luigi Pignatelli, titolare di ufficio 473
- Montesarchio 180, 816-7
- Monti di Pietà (v. anche Banchi) 146, 153, 728 ministri e ufficiali 146, 153, 728
- Monticelli Stanislao, sindaco 784
- Montiero Maggiore 117
- Montini Paolo, appaltatore 66-7, 349, 896, 899, 903
- Montorio 580
- More Thomas 301
- Morea 50, 54, 79, 172, 261, 649-51, 661, 668
- Morea, principe della, titolo dei re di Napoli 54
- Moreau Riccardo, negoziante 409-10
- Morlacchia 614, 650-1
- Morra Sebastiano, viceconsole 907
- Mosa 821
- Mosca Giammatteo, preside 900
- Moscato 312
- Moscovia 684 Moscoviti 693, 696
- Mosè 271, 791
- Motti Antonio Francesco, banchiere, console 259
- Münster, trattato di 819
- Murano 657-8
- Naclerio Giovanni Battista, ingegnere 230
- Nani Giovambattista 400
- Napoli 42, 50, 54, 58-9, 61, 70, 73, 77, 86, 88, 91, 93-5, 97-8, 108, 114, 119, 121-3, 126, 128-9, 138, 140, 146-7, 149-50, 153, 161, 163-5, 178, 182, 196, 201, 209-10, 214, 216, 218, 225, 230-1, 266, 274, 276-7, 279-80, 282-5, 287-8, 300, 308, 310, 314, 323-4, 342, 345-8, 351-2, 357, 361, 389, 396-7, 400, 402, 407, 414-5, 417, 438, 441, 450-1, 454-6, 461-2, 501-3, 512, 521, 525-6, 532, 534, 540, 553, 556-8, 562-3, 566, 568, 572-4, 587-8, 591-2, 597, 600, 607-8, 617-20, 622-3, 647-8, 653-4, 656, 658-9, 663, 675, 692, 699, 708-9, 714, 716-7, 719-20, 723, 726, 729-30, 732-5, 746, 779-82, 785, 789-90, 795-6, 800, 840, 846, 854, 863-4, 866, 868, 876, 882-4, 887, 892, 895, 897-9, 901, 904-9, 912, 915, 918, 921 cittadini **5**, 68-9, 81-2, 143, 146, 148, 153, 155, **48a**, 247, 249, 251, 307, 309, 338, 348, **114**, 494, 531, 569, **169**, 633, 815-6, 909 civili/benestanti 122-3, 254, 335-6 popolo 43-5, 54, 91, 97-8, **48**, 240, 248, 277, 338, 434, 489, 796, 818 vagabondi **48** borgo di Chiaja 274, 600, 690 borgo Loreto 538 carceri 289 Castel Capuano 734 Chiesa di S. Maria Maddalena 538 Convento dell'Ospedaletto 909 Darsena 49, 63, 181, 228, 230, 407 Duomo 853 fortino di S. Gennaro 362 Giudecca 719 Mercato 47, 69, 448, 631-2, 815-8, 913 Molo 199, 456, 493, 735, 737, 881 Molo piccolo 63, **12**, 899 Monastero di S. Caterina a Formello 588 Monastero di S. Lorenzo 333, 495-6 Monte Sant'Angelo 309 Ospizio de' Poveri di S. Gennaro 147, 151, 158 Palazzo, Porto e Pendino 131 Pietra dei Marmi e Pietra del Pesce 539 Ponte della Maddalena 289, 538 Posillipo 504, 507, 717 Regi studi 599 Regio Arsenale 143, 256 sbarre 132-4 S. Eframio nuovo 909 annona **2**, **13**, **17**, **21**, **34-5**, **40**, **47**, **51**, **57**, **66**, **76b**, **88**, **99**, **113**, **124**, **129**, **152**, **168**, **174**, **187-8**, **213b**, **214**, **224-5**, **233** porto: esazioni, uffici e manutenzione **98**, **136**, **139**, **208** scala franca 469, **209**, 740, 813, 821, **228** Casali di 89-91, 122-3, 191, 295, 407
- Napoli, Città di 47, 50, 56, 69, 86-7, 106, 109, 124, 143, 145, 147-8, 151-2, 154-5, 157, 159-62, 171-3, 175-6, 283-4, 288, 293-4, 296-8, 301, 309, 318, 464, 531, 541, 656, 897-9, 902-3, 907-8, 915, 917-9, 927 finanze **2d**, **88**, **188** Capi delle ottine 90, 348 Deputazione dei capitoli 105-6, 109, 111, 333 Deputazione di S. Gennaro 333 Giustiziere 332-3, 336, 339, 914 Piazze/Seggi e loro deputati 333-5, 494, 772, 854, 896-7, 913 Portolania 332-4, 339 segretario e archivio 335, 624 Tribunale dell'Annona/della Grassa 87, 131, 199-200, 333-4, 363-4, 526-7 Tribunale della Fortificazione 228, 333 Tribunale della Revisione de' Conti

- 333-4 Tribunale di S. Lorenzo 46, 81-3, 817-8 -Eletti 171, 199-200, 334, 338, 531, 573, 605, 632, 813-7, 899-900, 906-7, 913-4 funzioni annonarie **2a-d, 66, 99, 214** prerogativa di nominare i consoli della nazione napoletana **135** -Eletto del Popolo (v. anche Brunasso) 61, 90, 97-8, 171-3, 178-9, 294, 348, 364, 402, 448, 536-7, 608, 813, 815, 818, 847-8, 908, 913-4, 927 funzioni annonarie **2a-c, 6, 21b, 34, 145-6, 187**
- Napoli, golfo di 503-5, 507, 690, 810
- Nardangeli Bernardino, mercante 871
- Nardangeli Giuseppe, mercante 871
- Natanne Simone, mercante 871
- Naufragi, giurisdizione e procedure **10, 36, 136, 144, 150, 170**
- Nazareth 451
- Nazione napoletana, v. Consoli
- Nazione siciliana, v. Consoli
- Nazioni straniere (v. anche Bastimenti, Consoli, Delegati, Negozianti, Stati esteri) 136, 232-4, 259, 560, 564-5, 607, 613, 618, 630, 676-7, 720, 750-2, 820-3, 837, 885, 905 ruolo e giurisdizione dei consoli **59** tassazione all'importazione e all'esportazione **81** -privilegiata/più favorite 51, **56**, 210-1, 220-3, 328, **87, 362, 132, 470, 529-30, 161b, 170, 175, 181-2, 191, 700, 201a, 713-4, 204, 749-50, 752, 812, 226, 830-1, 229-30, 852, 902, 905-6** colpevoli di contrabbando **132, 191** privilegi di bandiera, disposto dei trattati **132a-b, 170, 175, 191** trattative con Francia e Inghilterra per contenere i privilegi di bandiera **132, 191, 205**
- Nazioni, catalana **193**, 911 corsa 463 -ebraica 877, 915 condizioni per l'ammissione nelle due Sicilie **204, 211, 219, 229-30, 235, 239** questione religiosa **131a, 203-4, 206, 219, 235** utilità per l'economia del Regno **201-3, 206, 219, 242** -francese **56, 59, 62, 81, 426, 132, 143, 144, 571, 607, 182, 704-5, 713, 808** -genovese 531, 565, **181, 706, 713** -imperiale **160, 162** -inglese **36, 56, 59, 231, 63, 81, 114, 426, 457, 607, 191, 704-5, 713, 212, 808** questione religiosa **131** -lombarda **150, 905** -olandese **56, 119, 607, 808, 226, 229** questione religiosa **226, 229** -romana **148, 565, 175, 706, 713** -spagnola **193, 808, 898** -svedese **87** -veneziana **86b, 565, 625, 705-6, 713**
- Negozianti 53-4, 74-5, 119-20, 126, 133, 150, 153-4, 156, 167-70, 191, 207-8, 226, 235-7, 251-2, 255, 265, 281, 329, 345-6, 348, 354-5, 358-60, 377-8, 405, 409-15, 419, 425, 438-40, 459, 464-7, 470, 478-9, 482, 488, 490, 494, 498-9, 502-3, 505-7, 511-2, 514-7, 543, 546, 555, 557-8, 563, 588, 591-2, 594, 609, 623, 630-2, 635, 638, 640-1, 644, 647, 652, 654-6, 679-80, 690-1, 698, 701, 708, 715-6, 727-8, 730-9, 752-3, 755-7, 759, 770, 783, 799, 802-3, 820, 863, 865, 867, 872-5, 896, 900, 903-6, 909-10, 912, 918-9 *domiciliati* o *passaggieri* **204, 211** napoletani 79-80, 94, 119, 204, 307, 309, 494, **228, 624, 847-9, 912, 918, 921** siciliani 659 stranieri 113-4, 126, 133, 214, 216-7, 233, 241, 245-6, 340-2, 347, 353-7, 378-9, 408-9, 439, 443, 449, 471, 494, 497, 511, 514-6, 555-6, 558-9, 569, 591-2, 609, 613, 624, 652, 690-2, 705, 739, 742-3, 745, 748, 750-2, 803, 842, 903 armamento alla corsa e spese di protezione **2c, 74, 79, 112, 145, 176** inopportunità/inefficacia di interventi coercitivi **47a, 57, 74b, 86a, 106** pratiche fraudolente **121, 204** pratiche monopolistiche **23a, 58, 174, 189, 213b, 228, 233** privilegi fiscali dei napoletani **81, 169** reti mercantili **95, 168, 197, 203, 240, 242**
- Negozianti, anconetani 340 armeni 268, 657 ferraresi 340, 669, 905 ebrei 351-2, 595, 719-25, 727-8, 860-1, 882-4 francesi 209-10, 214, 216-9, 230-1, 317-8, 595-6, 696-7, 702, 778, 883, 899, 912 genovesi 53, 204, 230, 347, 558, 692, 697 greci 268, 273, 657, 697-9, 742, 920 inglesi 53, 214, 216-9, 222-3, 230, 307, 311, 341, 409, 450, 643, 696, 702, 753-4, 883, 899, 909-10, 912 irlandesi 743 levantini 728, 841 livornesi 279, 351-2, 430, 692, 878-9 maltesi 341, 429, 832 olandesi 347, 696, 820, 823, 835, 841, 882-3 romani 692 spagnoli 222-3 tedeschi 665 triestini 659 turchi 657 valacchi 268 veneziani/veneti 53, 268, 434, 657-61, 663-7, 669, 676, 702
- Negozianti, *assentisti/partitari* (v. anche Arrendatori) 69, 143, 145, 235-8, 242, 244-5, 247, 336-7, 250, 525, 771-2, 814, 900, 902 assicura-

- tori 283-5 banchieri 149, 259, 709, 720, **228**, 878-9 cambiavalute 659 direttori di fabbriche e di compagnie di commercio 569, 746-8, 801, 829 parzionatevoli 671, 702 sobrecargo 557-8 -di, animali 92, 94, 408-9, 581 drappi 766 fiore di farina 816-8 formaggio 92 grano 69-70, 171-2, 250-1, 337, 445-6, 449, 631-4 lana 92, 446-7, 528 legna 524-6 maioliche 869-71 olio 254, 632-4 panni 94 seta 128-9, 277, 305, 561 tabacco 277, 279, 323 vino 201, 203-4, 347
- Neri de Lapi Clemente** 895
- Neutralità delle due Sicilie **222**, **223**, 914
- Neve, neviere 289, 332-3
- Nicoli Francesco** 214
- Nicolò II papa 601
- Nimega, pace di 223, 457
- Nisida 163, 273-4, 469, 504, 507 Isola del Purgaturo 773-5 lazaretto **201a**, **203**, **216**, 913
- Noci e nocelle 487, 548, 658
- Norimberga 665
- Noto 595
- Oceano Atlantico 684, 686
- Olanda 311-2, 324, 392, 418, 420-1, 424, 543, 547, 553-4, 557, 599, 665, 719, 801, 808, 821, 827, 829-30, 833-4, 881-4, 888, 897 Olandesi 165, 273-4, 819-22, 833-5 Governo 214-5, 272, 302, 425, 427-8, 545, 600, 684, 700, 808, 811-2, 819-23, 833-4, 914 ambasciatori 545, 811, 819, 822-3, 833-4
- Olgiatti, banchieri 149
- Olio 54, 69, 137, 206, 225, 254, 333, 338, 340-2, 353, 372, 402, 414, 419, 442, 473-5, 478-9, 484, 487-8, 490, 556, 562, 567, 575, 577, 593, 604-5, 623, 625, 643, 653-4, 701-2, 755, 757, 788, 895, 909-10 contrabbando **27**, **29a**, **76b**, **115**, **173**, **213b** esportazione **6**, **57**, **66b**, **69**, **81**, **85**, **86a**, **115**, **171**, **197**, **213b** importazione **4a**, **213b** regime commerciale a Napoli **188** progetto di fabbricazione di olio di faggio **85**
- Olivari Gio. Battista, progettista 304-5
- Oliveto, marchese di, Marcantonio Cioffi, deputato di Seggio 907
- Onorio IV papa 607
- Onorio imperatore d'Oriente 271, 601, 685
- Ophir 271
- Opi 299, 580
- Orbetello 370, 372, 393, 395, 620 sudditi 370, 620-1 Comune 370-1, 393-5 Monte dell'Annona 620 ospedale 620
- Orlando Francesco** 287-8, 900, 924
- Oro 86, 144, 168-9, 306, 308, 315-6, 440, 442-3, 489, 512-4, 517-21, 557, 722, 837
- Orsomarso 500
- Orzo 58, 68, 75, 235-8, 240, 244, 290, 293, 343-5, 373-7, 428-9, 446, 467-8, 475, 479, 484, 488, 544, 594, 653, 769, 848, 903-4 diritti di tratta **96**, **141**, **177**, **221**
- Osijek 649-50
- Ossinio re degli Armeni 601
- Ossuna, duca di, Pedro Téllez-Girón y Velasco Guzmán y Tovar, viceré 180, 439
- Ostuni 486
- Otranto 274, 476-7, 486, 488, 546-7, 606-7
- Ottone 262
- Oyra, marchese di** 115-6, 321, 897
- Padova, l'Università 725 Padovano 658, 660, 663, 666, 668
- Paleologo imperatore d'Oriente, 601, 685
- Palermo 229, 330, 399, 450, 463, 508, 530-1, 556, 630-1, 659, 663, 675, 699, 711, 718, 729, 732-5, 742, 758-9, 765, 767-70, 779-81, 783, 798-9, 828, 844, 876-7, 910, 917 cittadini 462, 758 Città 765 governatori della chiesa di S. Giovanni Battista della nazione napoletana 531 lazaretto 718, 913
- Palestina 87
- Pallavicino Alessandro duca di Castro, aspirante appaltatore 573
- Palomba Francesco, notaio 359
- Pandolfo Giuseppe, Eletto del Popolo 131
- Pane 70, 82, 88, 143, 243, 249, 255, 371-2, 404, 620, 634, 709, 902 regime commerciale, qualità e frodi a Napoli **88**, **214**, **225**
- Panna Nicola, denunciante 138
- Pantelleria 843
- Paola 274
- Paolo Emilio da Verona 399
- Pardi Marco, mercante 871
- Parigi 214, 753, 801, 888
- Parlamento 719

- Parmigiano 413
- Passarowitz, pace di 551, 600 effetti per le Sicilie **4c**, **70**, **199**, **210**
- Pasta lavorata, elusione del divieto d'esportazione 17
- Paternò Ludovico** 64-5, 124, 180, 200, 245, 330, 449, 529, 531, 624-5, 631-2, 896-7, 901, 903-4, 906, 908-9
- Paterson/Peterson Giacomo, progettista 561, 566-71
- Patiño y Rosales José, segretario di Stato 881
- Patrasso 230
- Paziente Gennaro, rationale del Cedolario 495
- Pece 289
- Pecorari Carlo** 915
- Pellegrin Noto, negoziante 702
- Pellegrino Carlo Antonio, uditore 636
- Pelli 50, 306, 548, 564, 599, 643, 657, 665-6, 682, 689, 728, 788 pellicce 555-7
- Pelo di cammello 682
- Penta Aniello, console 868, 888
- Pepe 306, 308
- Perillo Donato, panettiere 617
- Perillos Raimondo, Gran Maestro 234
- Perrone Domenico, mulattiere, tavernaro, negoziante 191-2, 195-6
- Perrone, famiglia 190-1, 197
- Perù 271
- Pesaro 785, 788
- Pescara 136, 257, 260, 264-6, 402, 580-1, 587, 866
- Pesce (v. anche Salumi) 116, 396, 658, 661, 663, 678
- Pesce Antonio, titolare di ufficio 476
- Pesce Pietro, titolare di ufficio 476
- Peschici 530
- Pescina 581
- Petrella di Cicoli 580
- Petrovaradin 649-50
- Peyri Leone, Prefetto dell'Annona 131
- Pezzana, stampatore 657
- Pianodardine 228
- Piedimonte d'Alife 47-8 cittadini 48 Città 47
- Piemonte 414, 720
- Pietre di molino 99
- Pietro I di Castiglia e León 271, 601, 685
- Pietro III d'Aragona 853
- Pighetti conte Bartolomeo Odoardo, Segretario del Re 181
- Pignatelli Baldassarre, testatore 529
- Pinoli 679
- Pio V papa 607, 793
- Piombino 290, 522 Canale di 55
- Piombo 657, 665-6, 672, 674, 680
- Pipino re d'Italia 399
- Pirenei, pace dei 209-10, 212, 223, 457
- Pisa, l'Università 725
- Pisani Antonio, provveditore d'armata 400
- Pisano Agostino, Guardiano del Porto 490
- Pisante Lorenzo, soprintendente all'armamento 524
- Piscicelli Nicolò, ricorrente 100
- Pistorio Gaetano, proamministratore 429-30
- Pizzo 483-4
- Platone 301
- Po 414, 660 bocche del 664
- Policoro, feudo 176-7
- Polignano 64
- Polonia 454, 684 Governo 685
- Polvere da sparo 229, 282-4, 407, 489, 608, 675
- Polvere di marmo 774
- Pompei Giovanni, mercante 871
- Pompei Niccola/ò, mercante 871
- Pompei/o Andrea, mercante 871
- Pompeo 265
- Pompeo Berardo, mercante 871
- Ponente 116, 260, 304, 414, 416, 567, 627-8, 670, 677, 691-2, 695, 709, 717, 728, 782, 812, 819, 825, 832, 841
- Pontebba 657
- Pontecorvo 62
- Pontelagoscuro 414-5
- Ponza 63
- Porti e scale franchi, costi e benefici **4f**, **69b**, **209** giurisdizione commerciale esclusiva **59a** regolamento di Ancona **186** (v. anche Messina, Napoli)
- Porti, costi di manutenzione **98**, **208** ragioni difensive che ne impediscono l'ampliamento **69b** (v. anche Diritti, Ufficiali)
- Portici 610, 850
- Porto Ercole 370, 394-5, 621
- Porto Santo Stefano 393-6 abitanti 393-5
- Portogallo 313, 316, 514, 709 Governo 302

- Portogruaro 657
 Posta 580, 583
 Poulet Simone, ingegnere 227-8
 Poveglia 673-4
 Pozzuoli 200-4, 268, 320, 569, 618, 736 cittadini
 200-4 Città 201-2
Prades, conte di 530-1, 713, 732-3, 742, 840,
 842, 907, 912
 Prasca Cristoforo Maria, negoziante 542
 Prede **53, 74a, 170, 222-3, 240, 241** (v. anche
 Trattato con la Porta Ottomana) schiavi 49-
 51, 188, 271, 274-5, 282-3, 492, 549, 596, 685,
 690, 723, 791, 831, 840, 842, 880 riscatto dei
 cattivi **95, 172**
 Prefetto dell'Annona/Grassiere 130-2, 242,
 244, 334, 336, 338, 363, 448, 526-7, 536, 608,
 815-8
 Presidi di Toscana 290, 380, 612, 901, 913 Ban-
 dita della Carpina e Olmo 395 approvvigio-
 namento **101** diritti di pascolo **107** diritti
 portuali e doganali, immunità **101, 227**
 esportazione delle eccedenze di grano **183**
 popolamento **78, 107** rendite **78**
 Previtara Antonio, usuraio 404-6
 Prezzi, alla voce **23a, 174, 233** alterazione **2a-b,**
d, 14, 21b, 66, 99, 127b, 129, 233 bassezza
23, 24, 32, 34, 71, 124, 138, 184, 213b impo-
 sti, illegittimità/inopportunità **18, 21b, 47,**
88, 99, 188
 Principato Citra 61, 93, 142, 293, 473, 479, 481,
 486-7, 500, 846, 872 Preside/Udienza 78,
 173, 436, 901 Vicario 61, 78
 Principato Ultra 130, 179-80, 447, 473, 500,
 863, 904 Preside 47, 180
 Privilegi di bandiera, v. Nazioni estere
 Procida 274, 353, 461, 492, 524-7, 538, 599, 852,
 881 abitanti 494
 Progetti di promozione industriale e commer-
 ciale, requisiti di accettabilità e interessi con-
 fliggenti **52, 85, 92, 106, 116-8, 159, 161, 185,**
163, 192, 201, 211, 220, 232, 242
 Progettisti, improvvidi **1, 31, 78, 124** a caccia di
 privilegi e franchigie **116, 118, 163, 211, 220**
 interessati a ottenere incarichi o elargizioni
116, 118, 147, 159, 231, 242
 Protezionismo, misure di sostegno alla bandie-
 ra/reciprocità **69, 86a, 117, 185**
- Protonotaro del Regno 798-9
 Provenza 365, 661
 Provenzale Ignazio, presidente RCS 485
 Province del Regno 77-80, 89-91, 126, 145, 178,
 200, 225, 239, 241-7, 251-4, 261-3, 277, 283-4,
 288-9, 294, 323-5, 327, 353, 357, 364-5, 367-8,
 384, 388, 403-4, 413-4, 447-9, 477, 481, 485,
 533, 536-7, 564, 568, 572, 575-6, 636-7, 653,
 659, 690, 708, 722, 730, 747, 784, 786, 788,
 821, 872-3, 875, 895, 897 Città capitali 863-4,
 866-7 Presidi/Udienze 58, 76-8, 82, 240, 242,
 278-9, 284, **76b**, 367-8, 377-9, 383, 388, 535,
 586, 611-2, 650, 867, 907, 910, 913 Segretari
 118
 Pucita Romolo, console 280, 878
 Pufendorf Samuel von 856
 Puglia 43-5, 49, 79-80, 92-3, 95, 242, 248, 252,
 259-60, 266, 268, 299, 313, 325-6, 328, 340-1,
 357, 367, 399-400, 407, 409, 413-4, 431, 447-9,
 476-7, 534, 607-8, 612-3, 636, 660-1, 678, 730,
 760, 812-3, 897, 901-2 Pugliesi 50, 328
 Pulci Domenico Antonio, mercante 871
 Puyseulx, marchese di, Louis Philogène Bru-
 lart, ambasciatore 460
- Quarata 359
- Radente Francesco, razionale 306, 466, 918,
 924-6
 Ragusa 428, 543-4, 612, 614, 650-1 cittadini 166
 Raiano 580
Ram Ignazio 75-6, 896, 907
 Rame 657, 672, 689
 Ramiro re di Spagna 271, 601, 685
 Ranuccio Giacomo, appaltatore 193-4
 Ranuccio, famiglia 190
 Ravaschiero, banchieri 149
Real Camera di Santa Chiara 109, 111-2, 128-
 30, 195-6, 214, 218, 361, 372, 383, 406, 454,
 456, 587, 715, 897, 899-900, 902-13, 918-9
 consiglieri 360, 539, 587, 885, 889, 893 deca-
 no 885, 893
 Real Casa Santa dello Spirito Santo 904
 Rebuffi Pierre 218
 Redenzione dei cattivi, v. Prede
 Reggenze barbaresche, v. Barberia
 Reggio Andrea, comandante 463

- Reggio Calabria 96-8, 274, 500, 568, 600, 623, 863, 866, 895, 907, 909-10 cittadini 96-7 Città 125, 622-3, 920
- Reggio Michele** 735, 782, 881, 914
- Regia Camera della Sommaria** 59, 62, 72, 76, 94, 97-9, 104-5, 107-8, 111, 117-8, 133, 135, 138, 160, 162, 171, 176-7, 183-7, 195-6, 198, 202, 237, 240, 242, 244-6, 252, 262-3, 269-75, 342-3, 349, 354, 373, 377-80, 409-11, 428, 445, 448, 461-2, 466-77, 479-83, 485, 487-90, 493-6, 532, 543, 571-3, 575-7, 579-80, 585-6, 598, 624, 654-5, 715, 754, 772, 866, 895-907, 909-10, 912-5, 918 archivio 149 avvocati fiscali (v. anche de Ferrante e de Sarno) 48, 64, 104-5, 107, 111, 124, 145, 160, 181, 355, 409, 411, 459, 495, 532, 541, 577, 595, 927 luogotenenti 76, 93, 107, 111, 257, 373, 377-9, 495, 925 presidenti 104-5, 111, 485, 534, 653, 655 razionali 142-3, 145, 306, 436, 466, 909, 918, 924-6 razionali del Cedolario 117, 495
- Regia Dogana della mena delle pecore di Foggia 173, 270, 289, 431, 433, 907-9, 915 Fida delle pecore rimaste 130-2, 289 Locati 580, 896-7, 906, 908 Governatori (v. anche di Stefano) 448, 636-7, 906 Regio Doganiero 533 fiscali 438, 534, 906 percettori 437-8 circolazione degli zecchini veneziani **126a** giurisdizione **42**, **151**, **236b**, **243a** malgoverno **18**, **21b**, **23a** motivi di declino delle industrie agro-pastorali **4a**, **21a**, **23**, **124**, **179** privilegi nella commercializzazione **42**, **50**, **128**, **147** rapporti con l'annona napoletana **34**, **47b**, **124**, **113**, **152**
- Regia Sila 255-6, 289-90, 500
- Regia Zecca 86, 518-9
- Regie Udienze v. Province
- Regio Tavoliere di Puglia 80-1, 615-6, 636
- Reno 821
- Repubblica di Genova 302, 418, 433, 614, 900 Genovesi 53, 272, 602, 687, 712, 725 Governo 544, 684-5, 688, 697-8 Senato 214 ambasciatori 697-8 franchigie all'esportazione per le regie galere **39**
- Repubblica di Venezia 225, 287, 324, 381, 413, 418, 512, 514, 518, 520-1, 611-4, 651, 902, 905, 911, 913 Isole 651 Veneziani 53, 165, 268, 327, 514, 518, 603, 676-7, 905 Governo 329, 682, 684-5, 688-9, 697, 700, 779-80 ambasciatori 287, 595, 649, 784, 787, 789 Cancelliere 674 Collegio delli dodici e delli venti 676 Dogi 398-9 Pien Collegio 667 Senato 326, 613-4, 902 -Magistrato, dei Dazi 329 del Forestier 676 del Sale 667-8 del Vino 668 della Grassa 674 delle Biade 668, 674 delli V Savij alla Mercanzia 674-5 delli consoli de' mercanti 676 delli Revisori, e Regolatori sopra li Dazij 674 sopra Olij 667-8, 674 incoraggiamento alla costruzione di mercantili armati **79** industrie, commerci, dazi, domanda di prodotti delle due Sicilie **69b**, **197** pretese di dominio sul Mar Adriatico **109** procedure e strutture doganali e sanitarie **197**, **215b**, **216**, **218** protezionismo **69**, **86**, **197**, **200**
- Ricard Samuel 311
- Ricca Andrea, fideiussore 349
- Riccio Domenico, ricorrente 256
- Rifos Giuseppe, reggente del Consiglio di Spagna 212
- Rimini 99-100
- Riso 262-3, 672, 752
- Rispoli Domenico, arrendatore 604
- Roberto d'Altavilla detto il Guiscardo 399
- Rocca Orazio** 269, 274, 276, 361, 406, 885, 891, 895, 903, 908-9, 918-9, 927
- Rocca di Mondragone, Università 461
- Rocchi Giuseppe, mercante 871
- Rocco Domenico, console 544
- Rodi 234
- Rodi (Puglia) 474
- Rodolfo d'Asburgo 271, 601, 685
- Roma 68, 180, 302, 413, 442, 522, 536, 543-4, 611, 613-5, 651, 679, 709-20, 728-9, 793, 795, 836, 860 Romani 92, 95 Campagna di 177, 434 spiaggia romana 525
- Romagna 46, 93, 615-6, 785
- Rombenchi Gabriel** 224-7, 258, 281, 612-5, 657, 900-2, 905, 910-1, 913
- Romito Adamo, negoziante 635
- Romito Gio. Battista, attuario 473-4, 487
- Rosa Bernardino, mercante 871
- Rosa Donato Antonio, mercante 871
- Rosa Simone, mercante 871
- Rosaguti Bernardo, console 906

Rosarno 137-8
 Rossano 594
 Rossetti Cristofaro, portiere 921, 926
 Rossi Anna Ursolo, ricorrente 299
Rossi Ascanio 907
 Rossi Casimiro, Locato 615-6
 Rossi Giuseppe, attuario 355-6
 Rossi Giuseppe, sindaco 621
 Rossi Vincenzo, proprietario di masseria 299
Rota Bartolomeo 275-6, 283-5, 415, 903, 918
 Rotondella, Università 176
 Ruggero I conte di Sicilia 399
 Ruggero II il Normanno 309, 399-400, 853, 873
 Ruggi Antonello, Francesco, Petruccio e Matteo Angelo, titolari di uffici 435
 Ruggi d'Aragona Giuseppe, marchese, titolare di ufficio 436-7
Ruggi d'Aragona Matteo Angelo 435-7, 904
Ruggieri Giovanni 656, 915
 Ruggiero Domenico, negoziante 753-4, 912
 Rugiero Gennaro, percettore 904
 Rumbolo Vittorino, commissionario 430
Ruoti Carlo 734, 867-8, 887-8, 891-2, 896, 900, 918-20
 Russia 555 Governo 911
 Russo Antonio, mastro giurato 203
 Russo Giuseppe, console 462
 Ruvo 359, 637
 Ruvo Giuseppe, negoziante 848

S. Agostino 791
 S. Bernardo 794
 S. Domenico Soriano 432
 S. Giovanni Evangelista 322, 926
 S. Luca 322
 S. Matteo 322
 S. Paolo 791, 797
 Saccarie 119, 290, 293-4, 298, 307, 309, 319, 469, 487-8, 494-5, 658, 661, 663, 672, 674
 Sacco Giambattista, negoziante 230
 Sacconio Giuseppe, aspirante importatore 177
 Sacro Regio Consiglio 169, 196, 219, 529-30, 533, 539, 590
 Saladino 685
 Salas, v. Montealegre
 Sale 94, 99, 115, 330, 394, 414, 562, 642-3, 896-7, 901 contrabbando **9, 22b, 38, 76b, 84** distribuzione **22b, 76b** esportazione **160, 162, 197**
 Salé 686
 Salerni Nicola, procuratore 538
 Salerno 142, 257, 268, 435-7, 473, 492, 540, 730, 863, 909 Città 73 fiera 72-3, 257, 333, 435-7, 469-70, 505, 592, 738, 895-6
 Salò, riviera di 657, 668
 Salomone re d'Israele 271, 601
 Salonicco 546-7
 Salumi, seccamenti, salati 59, 61, 89-90, 288, 290, 292, 294, 298, 307, 309, 469, 484, 487, 490, 567, 658, 670, 672, 674, 748
 Salute (v. anche Animali, Magistrati) lazzaretti **201, 202-3, 210, 213c, 215-6, 239** procedure sanitarie e coordinamento con gli altri Stati d'Italia **83, 105, 178, 194, 213c, 216, 218, 234a** rapporti con il Levante **45, 70, 105, 139a, 156-7, 182, 199, 201-3**
 Salzano De Luna Nicolò, titolare di ufficio 475
 San Benedetto del Tronto 870
 San Cataldo 384, 486
 San Cipriano d'Aversa 194
 San Claudio, conte di, Gregorio Massetti, progettista 181-7, 323
 San Gallo 665
 San Gil, marchese di, Joaquín de Bazán y Melo, ambasciatore 428, 882-4
 San Guglielmo, passo di 159-60
 San Lorenzo, principe di, Giacomo Alvaro Carafa, titolare di ufficio 117
 San Lucido 274
 San Pietro d'Alba 581
 San Vito di Polignano 384
 Sánchez Thomás 454
 Sancho di Castiglia 271, 601, 685
 Sanfelice Giovanni Francesco 218
 Sanfelice, deputato di Seggio 913
 Sanlucar de Barrameda 220-1
 Sanremo 542-3
 Sant'Agata de' Goti 183, 228
 Sant'Agata di Reggio, cittadini 500 Università 500-1
 Sant'Agata in Sicilia 758
 Sant'Egidio 432, 580, 583
 Sant'Elia 177
 Sant'Eufemia 137

- Santa Croce di Magliano 533, 535 Università 533
- Santa Flavia, principe di, Pietro Filangeri, ministro cavaliere SMC 735
- Santa Maria di Capua 68, 340
- Santa Maura 666
- Santisteban, conte di, Francisco de Benavides Dávila y Corella, viceré 440
- Santisteban, conte di, Manuel Domingo de Benavides y Aragón 896, 904, 908
- Sapone 390, 557, 564, 664 bianco, all'uso forestiero, progetti di fabbricazione 561, **163**, **232**, 914
- Saraceni 267, 271, 601, 685
- Saracino Tomaso, titolare di ufficio 476
- Saragozza 209
- Sarajevo 657, 665
- Sardegna 492, 537, 794, 852, 906 sudditi 165
 Governo 199, 212, 508
- Sarno 900
- Sarpi Paolo 398
- Savarese Francesco, capitano di bastimento 229, 608
- Savary Jacques 311
- Scalea, principe di, Francesco Spinelli, debitore 903
- Scalfati Niccolò, avvocato 359
- Scarinci Antonio, aspirante console 463
- Scassa Onofrio, delegato 539
- Scauri 228
- Scilla 113-4, 137 vassalli 113-4
- Scilla, principe di, Guglielmo Ruffo 113-4
- Scrivania di Razione 543, 545, 926
- Seccia Liborio 632
- Secondigliano 191
- Segni, duca di, Giuseppe Sforza Cesarini 299
- Sego 643
- Segreteria d'Azienda 623, 734, 815, 825, 864
- Segreteria del dispaccio di Stato 734, 865
- Segreteria di Guerra 891
- Selden John 399
- Semola 73-4
- Senigallia 543, 686, 869-71 fiera 669, 789-80, 784-5, 787, 789, 869-71, 905, 909, 913 castellano 870-1
- Senj 595, 610 Città 566
- Sensali 126, **58**, 592, 627 a Venezia **197**
- Sereno Manuel, comandante 880
- Servizio postale, ufficio del corriere maggiore **154**
- Sessa 62
- Sessa, duca di, Antonio Fernández de Córdoba, ambasciatore 180
- Sessa, duca di, Francisco Javier Fernández de Córdoba, possessore di uffici 496, 653, 655
- Seta 419, 442, 527-8, 548, 555-6, 561, 564, 627, 658, 660, 663-4, 672, 740, 766, 776, 895, 897, 910, 915, 920 tessuti 44, 54, 144, 167-9, 419, 556, 563-4, 599, 679, 683, 766, 776, 801, 868, 896 concorrenza estera e qualità del prodotto **33a**, **80**, **138**, **184**, **201**, **202**, **213b**, **243b** contrabbando **24**, **32**, **33b**, **71**, **184**, **213b** crisi dell'industria **24a**, **33** progetto di introduzione della filatura idraulica **192** regime commerciale e obbligo di lavorazione a Napoli **24**, **71**, **138**, **184**, **202**, **213b** tassazione e vessazioni **24a**, **32**, **81**, **184**
- Sette Pietro, mercante 871
- Severino Sebastiano, sedicente avvocato 196
- Sicilia 45, 58-9, 61, 68, 130, 166-70, 172, 188, 205, 208-13, 224, 320-3, 329, 334, 380, 407, 425-7, 429, 442, 450, 460, 462, 492, 508-10, 521-2, 541, 543, 547-53, 555, 558, 564, 596, 623-6, 638-9, 643, 645, 657-61, 663-5, 668-9, 678, 683, 686, 690, 702-4, 719, 725, 729, 732-5, 743, 752, 756-9, 761-70, 780-1, 783, 790, 793-5, 798-800, 804-7, 809, 812-3, 824-5, 827-8, 830-2, 837, 840, 843-4, 852-5, 876-7, 882-4, 895, 898, 901, 906, 909, 912-3, 920 Siciliani 166-70, 235, 510, 548-50, 690, 831, 843, 854 Città 167-8 Regno 51, 59, 166-7, 205, 208-12, 218, 278, 320-1, 399, 602 Parlamento 166-7, 169, 752 Tribunale del Real Patrimonio 733, 759, 767-8, 779-81, 909 maestri razionali 733, 825 Gran corte criminale 212 Tribunale dell'Inquisizione 725, 790, 797, 842 provvedimenti da attuare per restaurare il commercio **201b**
- Siena 370 Stato di 369-71
- Sile 660
- Simeone Giuseppe, console 906
- Simonetti Ranieri Felice, Nunzio pontificio 179
- Simotich Lorenzo, padrone di bastimento 560

- Siracusa 556, 595, 729, 732, 734, 765, 767 castello 595
- Siria 400, 602
- Sisto V papa 180
- Siviglia 220-1, 279, 313 Real Udienza dei gradi 209, 220-1
- Smirne 665, 683, 699
- Soda 567, 658, 660, 663, 672
- Soprintendenza d'Azienda (v. anche Brancaccio Giovanni) **44b**, **54**, 278-80, 290, 320, 323, 460-1, 500, 560, 568, 891, 899 delegati 898 subdelegati 584, 896, 899
- Soprintendenza di Salute (v. anche Magiocco) 318, 321, 361, 381, 386-8, 504, 508, 546-7, 610, 612, 614
- Sora, duca di, Antonio Boncompagni, ricorrente 93
- Sora, duca di, Gaetano Boncompagni 93
- Sorrentino Pelagio, ricorrente 121
- Sorrento 73-4, 283, 599-600, 690, 725, 911
- Sotomayor Juan de** 159
- Spagna 51, 53, 133-4, 168, 189-90, 233, 268, 278-9, 304, 313-4, 329-30, 400-1, 409, 441-2, 445-6, 448-50, 513-4, 518, 523, 542, 561, 624, 641, 660, 684, 709, 720, 805, 822-3, 836, 878, 906, 908 sudditi 223, 409, 807, 810 Governo 41, 49, 51-2, 55, 83, 87, 132, 144, 162, 176, 187, 201, 209-10, 217, 220-3, 275-6, 278-9, 302, 407, 457, 459, 488, 524, 541, 544, 546, 559, 572-3, 595, 602-3, 618, 641, 643, 645, 647-8, 656, 664, 684-5, 706, 714, 788, 800-1, 803-8, 812, 819-20, 836, 849, 852, 880-1, 914 Corona di Castiglia e León 221-2, 853 Soprintendenza d'Azienda 189-90 Tesoreria 474, 545 ambasciatori/inviati 180, 225, 232, 303, 401, 547, 674, 744, 878, 882-4, 900, 911
- Sperlonga 531-2
- Stagno 672
- Stati e sovrani esteri in generale, Stati e principi ideali 50-1, 55, 87, 113-4, 165-8, 173, 177, 206-8, 210, 213-6, 219, 222, 230-3, 235, 242, 247, 255, 261, 263-4, 270-1, 273-4, 280-1, 302-4, 306, 311, 314, 316, 318, 324-5, 329-30, 341, 358, 360, 381, 385, 390-2, 408, 412, 416, 419, 422, 424-5, 439, 442-3, 452-3, 455, 464, 467, 470-1, 489, 497, 501-3, 506, 511-2, 517, 519, 543, 548-9, 551-3, 555, 558, 564-5, 567, 575, 578, 596, 598-604, 607, 609, 620, 625-7, 636, 638, 643-5, 660-5, 667, 669-71, 677, 679, 681-3, 685, 687-8, 690, 693, 697-8, 703-7, 709, 713, 715, 719-21, 728, 736-9, 743, 745-8, 751, 758-61, 767-8, 773-4, 780-1, 785-8, 791-3, 795, 802-13, 820-3, 827-30, 832-5, 837, 840, 844, 849, 851-2, 855-8, 866, 868, 871-2, 874-5, 902, 915, 922-3 amici, alleati, confederati 55, 144, **45**, 199, 272, 274-6, 419, 445, 480, 552, 648, 688, 692, 713-4, 726, 751, 805 nemici 65, 99-100, 106, 110, 116, **29**, 274, 276, 358, 445, 480, 524, 548, 550, 552, 554, 556, 596, 601, 687-8, 690, 692-3, 696, 750-1, 805-10 neutrali 100, **222a**, **223**
- Stato Pontificio 53, 92, 95-6, 99-100, 232, 262, 299, 369, 371, 413-6, 432, 434, 529-30, 553-4, 568, 578-81, 583-5, 588, 610-1, 615, 627, 630, 651, 678-9, 720, 726, 779-80, 784-9, 793, 851, 860, 897, 905, 909 sudditi 262, 269, 272, 416, 553, 603, 615 Governo 93, 179, 269, 301, 398, 420, 431, 433, 509, 554, 602-3, 606-7, 610-1, 626, 664, 685-6, 724, 726, 728, 787-8, 790, 792-6, 839, 860, 896 Camera apostolica 180, 679-80, 860, 905 Sacra Consulta 612-4, 637, 649-51, 778, 780, 785, 789 Sant'Ufficio 722, 725, 839 Segreteria di Stato 606-7, 610 Tesoriere 630, 680 Nunzio pontificio 61, 63, 178-9, 260, 269, 553, 614, 899 protezionismo industriale **198b**
- Stella Carlo Antonio, mercante 871
- Stella Niccolò, creditore 903
- Stella Pietro, console 428-9
- Stendardo Giuseppe, ingegnere 230
- Stigliano, principessa di, Anna Carafa, creditrice 56
- Stilo 182-4
- Stoppani Cristofaro, titolare di ufficio 477
- Stoppani Francesco, questore 477
- Stoppani Giovanni, titolare di ufficio 477
- Stranieri 132, 170, 175, 206, 224, 424, 459, 536, 550-1 importanza per l'economia del Regno **80**, **199**, **201-2**, **211**, **220**, **228**, **242** trattamento in caso di guerra **211**
- Sugna 490
- Supremo Consiglio d'Italia 212
- Supremo Magistrato di Commercio 738, 752, 797, 827, 830, 850, 871, 873-6, 879, 912, 914

- Presidente 862-3, 866-8, 884-6, 888, 890-2 Re-ferendario 863, 869, 887-8, 890, 893, 914 segretario 869, 888, 891 ufficiali 863, 887 in Sicilia 764-6, 768-9, 783, 797-800, 813, 824-5, 831-2, 844, 876-7, 912 composizione **207**, **236b** funzioni e regolamento **207**, **236**, **243** istituzione **207**
- Susa 700
- Suymert/Suymmer, negoziante 214, 216, 219, 899
- Svevi 271, 601, 685
- Svezia 181 Governo 329, 684, 696
- Tabacco 83, 500, 557, 599, 642-3, 661, 675, 726, 880, 895, 899 contrabbando **12**, **22b**, **54**, **63**, **72**, **84**, **132a-b**, **178a**, **213b** distribuzione **22b**, **163** forniture all'amministrazione regia **121** importazione **72**, **121**, **213b** progetto di coltivazione interna **84** qualità e consumo **22b**, **72b**, **76b**, **84**, **163**
- Tacina, feudo 255-6
- Tacito 875
- Tagliacozzo 580-1
- Tagliavia Giuseppe, titolare di ufficio 486
- Talamone 621-2, 826 abitanti 622
- Talmann Ludwig von, ambasciatore 693
- Tamigi 641
- Tapia Carlo 218
- Taranto 43-5, 115-6, 120, 400, 486, 573, 605-6, 813, 815, 847-8, 863, 866, 906 cittadini 115-6, 605 isole presso 115-7 Città 115-6, 120 Capitolo 115-7 castello 145
- Taranto, principe di, Giovanni Antonio Orsini del Balzo 265-6
- Taranto, principe di, titolo dei secondogeniti di Casa reale 116
- Tartari 271, 601, 685
- Tartaro e feccia bruciata 487, 627, 683
- Teano 190-8, 228 Chiesa di S. Maria della Nova 192 terziero degli Infanti 193 Città 193, 195, 197, 899 -casali 192, 194-8 di Magnano 193 di Preci 193 di Casafredda 191 -Stato di 190-8 Camera principale 191-3, 197
- Tele 50, 99, 306, 564, 599, 625, 642, 658, 665, 672, 708 progetto d'introduzione della fabbricazione all'uso d'Olanda **118**
- Teodosio imperatore d'Oriente 271, 601, 685
- Teologi e canonisti 146, 274, 350, 454, 724, 729, 791, 838-40, 842, 849, 856
- Teramo 580, 586, 909 Ripartimento di 580, 582
- Termini Ignazio** 623, 895, 910
- Termini Imerese 765
- Termoli di Capitanata 475, 481
- Termoli, duca di** 713, 734, 869, 890, 912
- Teroni Tommaso, console 673-4
- Terra d'Otranto 44-5, 119-20, 199-200, 293, 367, 384, 469, 472, 476-7, 485, 544, 546, 658-63, 784, 872, 901 Preside/Udienza 199-200, 384, 406, 428-9, 611, 784, 900, 904, 908, 910
- Terra di Bari 64-5, 117-9, 293, 319-20, 367, 428, 469, 472, 474, 481, 485, 544, 575-7, 637, 658-9, 661-3, 872, 895 Preside/Udienza 66, 117-20, 381, 897, 900
- Terra di Lavoro 43-4, 46, 53, 57, 67, 79-81, 130, 171, 178, 251, 293, 340, 347, 464, 472-3, 481, 486-7, 500, 540-1, 578, 586-7, 589, 816, 847, 863, 872, 909, 917
- Terracina 232
- Terrasanta 452, 602-3, 685, 853
- Tesoreria generale 636
- Tessier Claudio, negoziante 912
- Tetouan 346
- Tipaldi Agostino, negoziante 594, 635, 848
- Tirolo 660, 664
- Tisi capitano Sebastiano, costruttore di navi 255-6
- Tocco 580-1
- Toledo, Pedro Álvarez de, viceré 719
- Tolosa 214
- Toppi marchese Tomaso, viceconsole 136
- Torella, principe di, Antonio Carmine Caracciolo, ambasciatore 458, 460, 522, 727, 878
- Torino 645, 801
- Tornaquinci Mario, governatore 809
- Torqueson Giacomo, capitano di bastimento 137
- Torre Annunziata 74, 227-30, 900, 909
- Torre del Greco 492, 878
- Torre del Pantano 176
- Torre Mozza 176
- Torricella, passo di 191
- Toscana (v. anche Presidì) 259, 394, 542, 623, 625-6, 720, 788, 804, 809-10, 860 Governo 86, 269, 369-70, 372, 393, 395, 623, 625, 693, 785,

- 788, 800, 803, 809, 812, 826, 911 Gran Camera 369-70 ministri 369, 371-2
- Tosi Giacomo Antonio, conservatore e orefice 159
- Tosques Silvestro, amministratore 118
- Tosquez abate Francesco, progettista 413, 415, 905
- Tracia 399
- Traetto 62
- Tramontano Michelangelo, arrendatore 78
- Trani 117-8, 866, 901, 903
- Transilvania 547, 610, 612
- Trapani 63, 286-7, 330, 658, 660, 663, 666-7, 767
- Trasporti, difficoltà della circolazione interna **89** progetto di canale navigabile tra Tirreno e Adriatico **201a**
- Trattati di commercio, indirizzi generali **161b**, **201a**, **202**, **223**, **226** validità per le due Sicilie dei trattati stipulati dalla Spagna durante il vicereame **59c**, **132**, **191**, **201a**, **223**, **226**, **229**
- Trattato con la Porta Ottomana e le Reggenze barbaresche **4**, **43**, **53**, **70**, **104**, **161b**, **157**, **172**, **199**, **201-2** autonomia dalla Spagna **4b-e**, **172**, **199**, **202** lezione di Passarowitz **4c**, **157**, **70**, **199** obiezioni religiose **4a**, **e**, **70**, **157**, **172**, **199** malafede dei mori **4c-d**, **53**, **70**, **104**, **157** mediazione francese o greca **157**, **199** temuti effetti sulle relazioni con le potenze amiche **70**, **157**, **172**, **199**
- Trattato di commercio con le Province unite, trattativa **223**, **226**, **229**
- Trattato tra Venezia e Tripoli, effetti **200**
- Tremiti 389
- Trentenaro Filippo, titolare di ufficio 589
- Trentenaro Nicolò, titolare di ufficio 589
- Trevisana, Marca 660, 663
- Treviso 228
- Trieste 118-9, 261-2, 266, 327, 400, 413-4, 610, 612-3, 625, 658-9, 662, 665 porto franco 664, 905
- Triplice Alleanza 673
- Tripoli 550, 660, 681-2, 686-7, 689, 694-5, 701-2 Tripolini 56, 269, 548, 550-1, 687-8 Reggenza 55, 187-8, 269, 274, 548, 550-4, 911 Bey 702
- Trisori Nicolò, titolare di ufficio 486
- Troia 433
- Tronto 909
- Tropea 273-4
- Tunisi 353, 550, 687, 853 Tunisini 56, 269, 687-8 Reggenza 55, 187-8, 269, 274, 548, 550-2, 554, 681-2, 686-7, 689, 694-5 Bey 700
- Turboli Antonio marchese di Peschici, console 529-30, 899, 905
- Turboli Teresa, titolare di diritti ereditari 530
- Turchia 52, 352, 425, 595, 695, 699, 812
- Turino Nicola, denunciante 345, 903
- Tusi/Tuzi Giovanni, padrone di bastimento 99-100
- Tyon, console 234-5
- Uceda, duca di, Juan Francisco Pacheco Téllez Girón, viceré, ambasciatore 169, 212-3, 232
- Udienza Generale dell'Esercito 290, 436, 891, 912
- Uffici vari, attitanti 866, 885-8, 891-3 attuari 217, 346, 355-6, 378-9, 436, 466, 470, 473-4, 484, 487, 624, 919, 921, 926 bagliivi 190-1, 193-4, 196, 198, 289, 474 cancellieri 142, 281, 723, 840 capocaccia 190, 194-5, 197 magazzino- nieri 463 mastri giurati 203-4, 448 mastri mercato e di fiera 257, 435-7 mastrodatti 190, 192, 195-6, 289, 579, 585, 588, 887 per- cettori e tesoriere 48, 364, 367, 428-9, 438, 904, 909 portolani 190, 194-7 regi sensali 200-4 scrivani 231, 233-4, 294-5, 583, 670-1, 777 -subalterni 62, 82, 280, 336, 366, 368, 413, 464, 479-80, 535, 538, 580, 583, 616, 786-7, 901 dei tribunali 77, 140-1, 191, 194, 196, 410-1, 655, 863, 866, 898
- Uffici venali 123-4, 737, 755, 818, 892 potestà e abusi dei possessori **19**, **55a**, **136**, **166**, **195**
- Ufficiali di dogana e di porto 99-100, 160, 199, 281, 347-8, 358, 457, 563, 565, 569, 604-5, 626, 630, 639, 644, 672-3, 675, 708, 727, 730, 737, 805-7, 851, 917-8, 923-5 abusi e vessazio- ni **16**, **29**, **35**, **65**, **76b**, **77**, **106**, **115**, **132b**, **136**, **144**, **165-6**, **195**, **210**, **213a-b**, **226**, **237** complici di contrabbando **60**, **76b**, **166** nu- mero eccessivo **35**, **60**, **136**, **166**, **195**, **202** ta- riffe **60**, **65**, **136**, **195** assistenti ai caricamenti 236, 238, **136**, **195**, 924 cassieri 581-2, 825 credenzieri generali e particolari 238, **136**, 581-2, 624, 825, 908, 924 esattori di jus de- cinæ, falancagii, plagæ maris, falangaggio,

- angoraggio, mondezza, linterna 506, **136**
 giudice del porto 236 guardaroba 437 guardi-
 diani 72-3, 160, 458-60, 482, 627, 672-3, 675,
 776, 778, 782, 824 guardiani dei porti 333,
136, 506, 618, **195**, 774, 899, 924 mastri por-
 tolandi e loro luogotenenti 64-5, 70-5, 135-8,
 142, 428, 461, **136**, 506, 523, 593, 757, 924
 Mastro Camerario 472 Mastro Procuratore
 472 mastrodatti 236, 238, **136** misuratori
 238, 464, 764-5 notai 236, 238 pesatori 95-6,
 816-8, 914 portolani 46-7, 99, 118-20, 135,
 137, 235-8, 461, **136**, 523, 826, 851, 900, 918
 portolanoti 236-8, 437, 461, **136**, 924 secreti
 e vicesecreti **136**, 742, 759, 770, 924 sfossato-
 ri 464 soprastanti del pontone 361-2 sopra-
 stanti de' Paliatori de' grani, e farine 333 so-
 stituti 473, 580, 582-3 soprintendente al por-
 to franco di Messina 755, 770, 825
- Ufficiali, passaggio al soldo fisso **243**
- Ugento 404 Curia vescovile 405-6
- Ulm 665
- Ungheria 612, 787
- Università del Regno (v. anche Marine) 80, 82,
 89-90, 95, 125-7, 201, 248-9, 252, 357, 379,
 381-2, 386-8, 401-4, 447, 450, 461-2, 497, 541,
 558, 564, 582, 587, 611, 651, 687, 690, 692,
 723, 730, 786, 800-1, 821-2, 901, 904 cittadini
 95, 162, 174-5 governatori 64, 99-100, 120,
 140-1, 161-2, 201-2, 204, 225-6, 232, 293, 385,
 388, 447, 480, 523, 531-2, 605-7, 611, 618,
 687, 725, 730, 800-1, 842, 899 sindaci e am-
 ministratori 67-70, 89, 120, 124, 203, 240,
 242, 276, 319, 387-8, 402, 404, 498-9, 621-3,
 783-4, 786, 904 abusi degli ufficiali e degli af-
 fittatori delle rendite **55** fabbisogno di grano
90, **102** insostenibilità delle spese sanitarie
100 numerazione dei fuochi 82, 89, 174, **76b**,
 373, 377, 901 risanamento finanziario **201a**
 tassazione **3**, **5**, **24**, **48a**, **76b**
- Urbano II papa 603
- Urbino 680
- Usino Francesco, amministratore 280
- Usura **41b-d**, **99**, **111**, **167**, **203**, **219**
- Utrecht, trattato di 459, 641, 643, 705
- Vaccaro Domenico Antonio, ingegnere 230
- Vagabondi, occupazione **78** in Napoli **48a**
- Vagnoli Pietro, mercante 871
- Valenza 209, 330, 557
- Valle Siciliana, marchese della, Ferdinando
 Paolo Alarcón y Mendoza, debitore 903
- Valvasor, v. Balbasor
- Vandali 271, 601, 685
- Vandeneuvel Giusto** 346, 907
- Vanni Vincenzo**, ministro togato SMC 735
- Varano Marco, mercante 871
- Vasto Aymone 69-70, 668 cittadini 69-70
- Vasto, marchese del, Giovan Battista d'Avalos,
 ricorrente 526
- Vaucouleur Anne-Jean-Baptiste de** 390, 571,
 671, 713, 882, 888, 890, 893, 908, 910-5, 922-4
- Venezia 182, 214, 216, 219, 224-6, 257-64, 304,
 311, 314, 325-30, 390, 398-9, 414, 462-3, 519,
 528, 543-4, 612-5, 651, 673, 679, 683, 691,
 702, 705, 719, 753, 775, 828-9, 897, 900-1 Ar-
 senale 668 Canale di San Marco 673-4 dogana
 di Mare 674 doganetta 687-8 lazzeretto
 913 Lido 673-4 porto di Malamocco 401,
 672-4 Santa Croce 345-6
- Ventimiglia, v. Prades
- Ventura Francesco** 124, 269, 274, 305-6, 713,
 734, 850, 912, 917
- Veran, console 234
- Verbicaro 500
- Vergara Francisco, giudice 220-1
- Vernasso Francesco, titolare di ufficio 487
- Vero Antonio, venditore di casa 433
- Vero Domenico, eredità 433
- Vero Gennaro, litigante 433
- Verona 665 Veronese 666, 668
- Vespoli Geronimo** 76
- Vetri e cristalli 548, 625, 657-8, 678, 680 intro-
 duzione della fabbricazione all'uso di Vene-
 zia **69b**
- Vetromile Casimiro, ingegnere 230
- Vicentino 663, 666, 668
- Vico Equense 74
- Vidman Vincenzo, appaltatore 485
- Vienna 212, 413, 547, 612, 659, 664, 743-4, 746,
 780, 812, 912 trattato di 641
- Viesti 400, 474
- Vietri 59-60, 228, 492
- Villarías, marchese di, Sebastián de la Cuadra y
 Llarena, ambasciatore 855

Villarosa, duca di, ministro cavaliere SMC 735
 Villars, marchese di, Pierre, ambasciatore 209-10
 Villena, marchese di, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, viceré 457
 Vino 54, 206, 288, 468-9, 473-4, 487, 494, 548, 556-7, 575, 643, 683, 689 contrabbando **76b** esportazione **58, 66b, 76b, 92, 96, 141a, 163, 177, 185, 197, 221** qualità e consumo **31, 92** sensali **58** tassazione **31, 81, 185a, 197**
 Vitale Alessandro duca di Tortora, inquisito 898
 Vito/Vita Antonio, contrabbandiere 113-4
 Vittorio Amedeo II di Savoia 234, 555, 686, 854
 Viva Giacinto, titolare di ufficio 486
 Vlaich Gio. Battista, console 428
 Volano 414
 Wicquerfort Abraham de 214-6, 425
 Ybarra Anna, titolare di ufficio 486
 Zafferano 259, 658-9, 661, 663-4, 672, 674
 Zante 286, 543-4, 663-4, 668, 920
 Zoritano Aniello, facchino 348
 Zucchero 490, 557, 567, 642, 680 dazi, consumo e qualità **81**
 Zufia Diego Bernardo, capo di giunta 573
 Zunica Antonio, titolare di ufficio 486
 Zunica Giuseppe, presidente RCS 486

Finito di stampare nel mese di marzo 2021
presso Grafica Elettronica srl, Napoli

Nei primi anni di regno di Carlo di Borbone e di ritrovata indipendenza del Regno di Napoli, alcuni fenomeni concomitanti attraversano la sfera intellettuale, istituzionale e politica della monarchia napoletana, come di altri governi europei: l'individuazione del *commercio* come ambito strategico per l'edificazione della nazione e per la sua collocazione internazionale, ma anche come luogo di espressione legittima dell'interesse privato, sia pure da conciliare con l'interesse pubblico; l'affermazione della potestà sovrana sul pluralismo delle giurisdizioni di antico regime; il coinvolgimento di saperi tecnici differenti da quello giuridico-amministrativo nel processo di elaborazione della decisione politica. Vecchie e nuove istituzioni sono chiamate alla costruzione normativa di un universo ordinato alla produzione di ricchezza. È un percorso non lineare, e dall'esito tutt'altro che scontato.

In questo volume, le ansiose, variegate, contraddittorie "sperimentazioni del potere" che il governo borbonico realizza sul terreno della regolazione del *commercio* sono osservate, e offerte all'analisi storica, attraverso la lente documentale della *consulta*, parere richiesto dal sovrano a soggetti reputati competenti in vista della produzione di norme di ogni livello. I 330 testi proposti, quasi tutti inediti, includono anche *rappresentanze* presentate di propria iniziativa al sovrano da soggetti istituzionali, progetti di buon governo proposti da individui esterni o periferici all'amministrazione, corrispondenze consolari, suppliche e altre forme ancora di comunicazione di fatti e pareri volti a orientare la decisione politica. Uno straordinario spaccato delle condizioni dell'economia napoletana, dei temi sul tappeto, dei linguaggi, dei protagonisti del primo riformismo borbonico.

